ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale C 303 E

dell'Unione europea

49° anno

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

13 dicembre 2006

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

SESSIONE 2006 — 2007

Sedute dal 3 al 6 luglio 2006

Lunedì, 3 luglio 2006

2006/C 303 E/01 PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 1

1. Ripresa della sessione 1
2. Dichiarazione della Presidenza 1
3. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 1
4. Composizione delle commissioni e delle delegazioni 2
5. Composizione del Parlamento (osservatori) 2
6. Verifica dei poteri 2
7. Firma di atti adottati in codecisione 2
8. Presentazione di documenti 3
9. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio 8
10. Storni di stanziamenti 8
11. Ordine dei lavori 8
12. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica 9
13. Crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society (discussione) 9

IT

(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

14. Consolidamento dell'industria dei servizi finanziari — Evoluzione delle fusioni e acquisizioni (M&A) nelle Borse europee (discussione) 9

15. Cabotaggio e servizi internazionali di tramp * (discussione) 10

16. Informazioni concernenti l'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi ***I (discussione) 10

17. Ultimi sviluppi e prospettive del diritto societario (discussione) 10

18. Ridurre l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici (discussione) 11

19. Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus ***III (discussione) 11

20. Pile, accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori ***III (discussione) 12

21. Ordine del giorno della prossima seduta 12

22. Chiusura della seduta 12

ELENCO DEI PRESENTI 13

Martedì, 4 luglio 2006

2006/C 303 E/02

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 15

1. Apertura della seduta 15

2. Presentazione di documenti 15

3. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate) 16

4. Condanna del regime di Franco in Spagna in occasione del settantesimo anniversario del colpo di Stato — (Dichiarazioni del Presidente e dei gruppi politici) 17

5. FESR, FSE, Fondo di coesione (disposizioni generali) *** — Istituzione del Fondo di coesione *** — Fondo sociale europeo ***II — Fondo europeo di sviluppo regionale ***II — Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ***II (discussione) 18

6. Turno di votazioni 19

6.1. Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale europeo: Impatto e conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione dell'Unione europea (articolo 117 del regolamento) (votazione) 19

6.2. Richiesta di consultazione del Comitato delle regioni: Impatto e conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione dell'Unione europea (articolo 118 del regolamento) (votazione) 19

6.3. Criminalità organizzata transnazionale (traffico illecito di migranti) * (articolo 131 del regolamento) (votazione) 20

6.4. Criminalità organizzata transnazionale (tratta delle persone) * (articolo 131 del regolamento) (votazione) 20

6.5. Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus ***III (votazione) 20

IT

6.6. Pile, accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori ***III (votazione) 21

6.7. Fondo sociale europeo ***II (votazione) 21

6.8. Fondo europeo di sviluppo regionale ***II (votazione) 21

6.9. Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ***II (votazione) 21

6.10. Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale ***I (votazione) 22

6.11. FESR, FSE, Fondo di coesione (disposizioni generali) *** (votazione) 22

6.12. Istituzione del Fondo di coesione *** (votazione) 22

6.13. Cabotaggio e servizi internazionali di tramp * (votazione) 22

6.14. Sistema delle risorse proprie delle CE * (votazione) 23

6.15. Crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society (votazione) 23

6.16. Consolidamento dell'industria dei servizi finanziari (votazione) 23

6.17. Ultimi sviluppi e prospettive del diritto societario (votazione) 24

6.18. Ridurre l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici (votazione) 24

7. Dichiarazioni di voto 24

8. Correzioni e intenzioni di voto 25

9. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 25

10. Conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione delle imprese in Europa (discussione) 26

11. Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione (discussione) 26

12. Industria manifatturiera dell'Unione: Verso un'impostazione più integrata della politica industriale (discussione) 27

13. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione) 27

14. Industria manifatturiera dell'Unione: Verso un'impostazione più integrata della politica industriale (seguito della discussione) 29

15. Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***II (discussione) 29

16. Aviazione civile (armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative) ***II (discussione) 29

17. Trasferimenti di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito * (discussione) 30

18. Ordine del giorno della prossima seduta 30

19. Chiusura della seduta 30

ELENCO DEI PRESENTI 31

IT

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 33

1. Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale europeo — Impatto e conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione dell'Unione europea 33

2. Richiesta di consultazione del Comitato delle regioni — Impatto e conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione dell'Unione europea 33

3. Criminalità organizzata transnazionale (traffico illecito di migranti) * 34

4. Criminalità organizzata transnazionale (tratta delle persone) * 34

5. Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus ***III 34

6. Pile, accumulatori e relativi rifiuti ***III 34

7. Fondo sociale europeo ***II 34

8. Fondo europeo per lo sviluppo regionale ***II 34

9. Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ***II 35

10. Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale ***I 35

11. FESR, FSE, Fondo di coesione (disposizioni generali) *** 35

12. Istituzione del Fondo di coesione *** 36

13. Cabotaggio e servizi internazionali di tramp * 36

14. Sistema delle risorse proprie delle CE * 38

15. Crisi finanziaria della compagnia di assicurazione «Equitable Life» 38

16. Consolidamento dell'industria dei servizi finanziari 39

17. Ultimi sviluppi e prospettive del diritto societario 40

18. Ridurre l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici 41

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE 43

1. Raccomandazione Hatzidakis A6-0224/2006 — Emendamento 1 43

2. Raccomandazione Hatzidakis A6-0224/2006 — Risoluzione 44

3. Raccomandazione Andria A6-0226/2006 — Risoluzione 46

4. Relazione Wortmann-Kool A6-0217/2006 — Emendamento 20 48

5. Relazione Wortmann-Kool A6-0217/2006 — Emendamento 21 49

6. Relazione Wortmann-Kool A6-0217/2006 — Risoluzione 51

7. Relazione Lamassoure A6-0223/2006 — Emendamento 1 52

8. Relazione Lamassoure A6-0223/2006 — Emendamento 5/1 54

9. Relazione Lamassoure A6-0223/2006 — Emendamento 5/2 56

10. Relazione Lamassoure A6-0223/2006 — Emendamento 7 57

11. Relazione Muscat A6-0170/2006 — Emendamento 6 59

12. Relazione Lucas A6-0201/2006 — Risoluzione 61

TESTI APPROVATI 64

P6_TA(2006)0281

Criminalità organizzata transnazionale (traffico illecito di migranti) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0129/2006 — 2003/0196(CNS)) 64

P6_TA(2006)0282

Criminalità organizzata trasnazionale (tratta delle persone) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0130/2006 — 2003/0197(CNS)) 64

P6_TA(2006)0283

Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD)) 65

P6_TA(2006)0284

Pile, accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (PE-CONS 3615/4/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD)) 66

P6_TA(2006)0285

Fondo sociale europeo ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (9060/4/2006 — C6-0188/2006 — 2004/0165(COD)) 67

IT

P6_TA(2006)0286

Fondo europeo di sviluppo regionale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (9059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD)) 67

P6_TA(2006)0287

Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (9062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD)) 68

P6_TA(2006)0288

Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (COM(2005)0305 — C6-0232/2005 — 2005/0126(COD)) 69

P6_TC1-COD(2005)0126

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2006 in vista dell'adozione del regolamento *(CE) n. …/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale 69

ALLEGATO

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO 75

P6_TA(2006)0289

FESR, FSE, Fondo di coesione (disposizioni generali) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (9077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC)) 100

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE 101

P6_TA(2006)0290

Istituzione del Fondo di coesione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (9078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC)) 101

P6_TA(2006)0291

Cabotaggio e servizi internazionali di tramp *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi di trasporto con navi da carico non regolari (COM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS)) 102

P6_TA(2006)0292

Sistema delle risorse proprie delle CE *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (COM(2006)0099 — C6-0132/2006 — 2006/0039(CNS)) 106

P6_TA(2006)0293

Crisi finanziaria della compagnia d'assicurazione «Equitable life Assurance Society» (relazione interlocutoria)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society (2006/2026(INI)) 108

P6_TA(2006)0294

Consolidamento dell'industria dei servizi finanziari

Risoluzione del Parlamento europeo sull'ulteriore consolidamento dell'industria dei servizi finanziari (2006/2081(INI)) 110

P6_TA(2006)0295

Ultimi sviluppi e prospettive del diritto societario

Risoluzione del Parlamento europeo sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario (2006/2051(INI)) 114

P6_TA(2006)0296

Ridurre l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici

Risoluzione del Parlamento europeo sulla riduzione dell'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici (2005/2249(INI)) 119

Mercoledì, 5 luglio 2006

2006/C 303 E/03 PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 124

1. Apertura della seduta 124

2. Illustrazione del programma della Presidenza finlandese (discussione) 124

3. Situazione in Palestina (discussione) 124

IT

(segue)

4. Turno di votazioni 125

4.1. Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi internazionali nell'Unione europea * (articolo 131 del regolamento) (votazione) 125

4.2. Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***II (votazione) 125

4.3. Aviazione civile (armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative) ***II (votazione) 126

4.4. Trasferimenti di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito * (votazione) 126

4.5. Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione (votazione) 126

4.6. Industria manifatturiera dell'Unione: Verso un'impostazione più integrata della politica industriale (votazione) 127

5. Benvenuto 127

6. Dichiarazioni di voto 127

7. Correzioni e intenzioni di voto 127

8. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 128

9. Protezione e salvaguardia del patrimonio religioso nella parte nord di Cipro (dichiarazione scritta) 128

10. Adozione internazionale in Romania (dichiarazione scritta) 128

11. Presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone (discussione) 128

12. Intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT (discussione) 129

13. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio) 130

14. Politiche in materia di visti nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali — Semplificazione nelle procedure di rilascio dei visti per i paesi dei Balcani occidentali (discussione) 131

15. Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Accordo interistituzionale) — Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (modalità) (discussione) 131

16. Procedura di informazione reciproca nei settori dell'asilo e dell'immigrazione * — Integrazione degli immigrati nell'Unione europea — La politica di immigrazione dell'Unione europea 132

17. AIDS — Tempo di agire (discussione) 132

18. Ordine del giorno della prossima seduta 133

19. Chiusura della seduta 133

ELENCO DEI PRESENTI 134

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 136

1. Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi internazionali nell'Unione europea * 136

2. Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***II 137

3. Aviazione civile (armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative) ***II 137

4. Trasferimenti di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito * 138

5. Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione 139

6. Industria manifatturiera dell'Unione: Verso un'impostazione più integrata della politica industriale 140

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE 143

1. Raccomandazione Stockmann A6-0212/2006 — Emendamento 11 143

2. Relazione Seppänen A6-0174/2006 — Emendamento 8/2 144

3. Relazione Seppänen A6-0174/2006 — Emendamento 20/2 146

4. Relazione Seppänen A6-0174/2006 — Emendamento 23 148

5. Relazione Seppänen A6-0174/2006 — Emendamento 24 149

6. Relazione Seppänen A6-0174/2006 — Emendamento 25 151

7. Relazione Calabuig Rull A6-0206/2006 — Risoluzione 153

TESTI APPROVATI 155

P6_TA(2006)0297

Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi di polizia in occasione di eventi internazionali nell'Unione europea *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione della decisione del Consiglio concernente il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi che richiamano un gran numero di persone provenienti da vari Stati membri e nell'ambito dei quali l'azione di polizia è principalmente diretta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati (6930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS)) 155

P6_TA(2006)0298

Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD)) 157

P6_TC2-COD(1997)0335

Posizione del Parlamento Europeo definita in seconda lettura il 5 luglio 2006 in vista dell'adozione della direttiva *2006/…/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio 158

ALLEGATO I

ELENCO DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE COMUNITARIE SUDDIVISE GEOGRAFICAMENTE NELLE ZONE 1, 2, 3 E 4 168

IT

ALLEGATO II

REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE NAVI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4 189

ALLEGATO III

MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATI REQUISITI TECNICI COMPLEMENTARI APPLICABILI ALLE NAVI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 1 E 2 353

ALLEGATO IV

MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATI REQUISITI TECNICI RIDOTTI PER LE NAVI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 3 E 4 354

ALLEGATO V

MODELLI DI CERTIFICATI COMUNITARI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA 355

ALLEGATO VI

MODELLO DI REGISTRO DEI CERTIFICATI COMUNITARI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA 372

ALLEGATO VII

ORGANISMI DI CLASSIFICAZIONE 375

ALLEGATO VIII

NORME PROCEDURALI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI 377

ALLEGATO IX

REQUISITI APPLICABILI AI SEGNALI LUMINOSI, ALLE APPARECCHIATURE RADAR E AGLI INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA 378

P6_TA(2006)0299

Aviazione civile (armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD)) 437

P6_TC2-COD(2000)0069

Posizione del Parlamento Europeo definita in seconda lettura il 5 luglio 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/*2006* del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile 438

ALLEGATO 445

IT

P6_TA(2006)0300

Spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (COM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS)) 634

P6_TA(2006)0301

Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione

Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune (2006/2005(INI)) 640

P6_TA(2006)0302

Industria manifatturiera dell'UE: Verso un'impostazione più integrata della politica industriale

Risoluzione del Parlamento europeo su un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE — Verso un'impostazione più integrata della politica industriale (2006/2003(INI)) 646

Giovedì, 6 luglio 2006

2006/C 303 E/04 PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 651

1. Apertura della seduta 651
2. Presentazione di documenti 651
3. Sviluppo e migrazione (discussione) 653
4. Commercio equo e sviluppo (discussione) 653
5. Risultati delle riunioni dell'OMC di fine aprile a Ginevra e prospettive future (discussione) 653
6. Turno di votazioni 653
   - 6.1. Riscossione dell'IVA e lotta contro la frode e l'evasione fiscale * (articolo 131 del regolamento) (votazione) 654
   - 6.2. Partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo (articolo 131 del regolamento) (votazione) 654
   - 6.3. Protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi (articolo 131 del regolamento) (votazione) 654
   - 6.4. Strumento europeo di vicinato e partenariato ***I (votazione) 654
   - 6.5. Strumento di stabilità ***I (votazione) 655
   - 6.6. Strumento di assistenza di preadesione * (votazione) 655
   - 6.7. Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Accordo interistituzionale) 656
   - 6.8. Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (modalità) * (votazione) 656

6.9. Informazioni concernenti l'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi ***I (votazione) 656

6.10. Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee * (votazione finale) 656

6.11. Procedura di informazione reciproca nei settori dell'asilo e dell'immigrazione * (votazione) 657

6.12. Modifica del protocollo sui privilegi e sulle immunità (votazione) 657

6.13. Conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione di imprese in Europa (votazione) 657

6.14. Presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone (votazione) 658

6.15. Intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT (votazione) 658

6.16. Integrazione degli immigrati nell'Unione europea (votazione) 659

6.17. Sviluppo e migrazione (votazione) 659

6.18. Commercio equo e sviluppo (votazione) 659

6.19. AIDS — Tempo di agire (votazione) 659

7. Dichiarazioni di voto 659

8. Correzioni e intenzioni di voto 660

9. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 660

10. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio 661

11. Risultati delle riunioni dell'OMC di fine aprile a Ginevra e prospettive future (seguito della discussione) 661

12. Indicazione del paese d'origine di determinati prodotti importati da paesi terzi («marchio di origine») (discussione) 661

13. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (discussione) 662

13.1. Somalia 662

13.2. Mauritania 662

13.3. Libertà di espressione su Internet 662

14. Turno di votazioni 662

14.1. Somalia (votazione) 663

14.2. Mauritania (votazione) 663

14.3. Libertà di espressione su Internet (votazione) 663

14.4. Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi («marchio di origine») (votazione) 664

15. Dichiarazioni di voto 664

16. Correzioni e intenzioni di voto 664

IT

17. Composizione delle commissioni e delle delegazioni 665

18. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare 665

19. Decisioni relative ad alcuni documenti 665

20. Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 116 del regolamento) 667

21. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta 668

22. Calendario delle prossime sedute 668

23. Interruzione della sessione 668

ELENCO DEI PRESENTI 669

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 671

1. Riscossione dell'IVA e lotta contro la frode e l'evasione fiscale * 671

2. Partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo 672

3. Protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi 672

4. Strumento europeo di vicinato e partenariato ***I 672

5. Strumento di stabilità ***I 674

6. Strumento di assistenza di preadesione * 674

7. Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Accordo interistituzionale) 675

8. Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (modalità) * 675

9. Informazioni concernenti l'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi ***I 675

10. Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee * 677

11. Procedura di informazione reciproca nei settori dell'asilo e dell'immigrazione * 677

12. Modifica del protocollo sui privilegi e sulle immunità 678

13. Conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione d'imprese in Europa 679

14. Presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone 680

15. Intercettazione di dati sui trasferimenti bancari del sistema SWIFT da parte dei servizi segreti americani 683

16. Integrazione degli immigrati nell'Unione europea 683

17. Sviluppo e migrazione 685

18. Commercio equo e sviluppo 685

19. AIDS — Tempo di agire 686
20. Somalia 687
21. Mauritania 688
22. Libertà di espressione su Internet 688
23. Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi («marchio di origine») 689

ALLEGATO II
RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE 690
1. Seconda relazione Hughes A6-0218/2006 — Risoluzione 690
2. Relazione Alvaro A6-0196/2006 — Risoluzione 691
3. Relazione Gaubert A6-0186/2006 — Emendamenti 19 + 28 692
4. RC B6-387/2006 — Ristrutturazione di imprese — Emendamento 6 694
5. RC B6-387/2006 — Ristrutturazione di imprese — Emendamento 12 695
6. RC B6-387/2006 — Ristrutturazione di imprese — Emendamento 8 697
7. RC B6-387/2006 — Ristrutturazione di imprese — Emendamento 7 698
8. RC B6-387/2006 — Ristrutturazione di imprese — Emendamento 3 700
9. RC B6-387/2006 — Ristrutturazione di imprese — Emendamento 4 701
10. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 3/1 703
11. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 3/2 704
12. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 13 706
13. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Paragrafo 6/1 707
14. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Paragrafo 6/2 709
15. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 18/1 710
16. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 18/2 712
17. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 19 713
18. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 6 715
19. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 20 716
20. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 7 718
21. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 49 719
22. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 50 721
23. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 23/1 722
24. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 23/2 724

25. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 1 725

26. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 47 727

27. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Emendamento 10 729

28. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006 — Risoluzione 730

29. Relazione Lambrinidis A6-0190/2006 — Emendamento 5 732

30. Relazione Lambrinidis A6-0190/2006 — Emendamento 7 733

31. Relazione Lambrinidis A6-0190/2006 — Paragrafo 22 735

32. Relazione Lambrinidis A6-0190/2006 — Considerando I 736

33. Relazione Lambrinidis A6-0190/2006 — Considerando J-3/2 738

34. Relazione Carlotti A6-0210/2006 — Paragrafo 5 739

35. Relazione Carlotti A6-0210/2006 — Paragrafo 6 741

36. Relazione Carlotti A6-0210/2006 — Paragrafo 15 742

37. Relazione Carlotti A6-0210/2006 — Risoluzione 744

38. RC B6-0401/2006 — Libertà di espressione su Internet — Risoluzione 745

39. RC B6-0384/2006 — Marchio di origine — Risoluzione 745

TESTI APPROVATI 747

P6_TA(2006)0303

Semplificazione della riscossione dellimposta sul valore aggiunto per contrastare l'evasione e l'elusione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare l'evasione e l'elusione e recante abrogazione di talune decisioni che autorizzano misure derogatorie (COM(2005)0089 — C6-0100/2005 — 2005/0019(CNS)) 747

P6_TA(2006)0304

Partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo sul partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo (2006/2123(INI)) 750

P6_TA(2006)0305

Protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi

Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi (2006/2015(INI)) 754

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA 756

IT

P6_TA(2006)0306

Strumento europeo di vicinato e partenariato ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (COM(2004)0628 — C6-0129/2004 — 2004/0219(COD)) 760

P6_TC1-COD(2004)0219

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2006 in vista dell'adozione del regolamento *(CE) n. …/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato 761

ALLEGATO

PAESI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO PRIMO 779

P6_TA(2006)0307

Strumento di stabilità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2004)0630 — C6-0251/2004 — 2004/0223(COD)) 780

P6_TC1-COD(2004)0223

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2006 in vista dell'adozione del regolamento *(CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e* del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità 781

ALLEGATO

STRUMENTO DI STABILITÀ 797

P6_TA(2006)0308

Strumento di assistenza di preadesione (IPA) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno Strumento di assistenza di preadesione (IPA) (COM(2004)0627 — C6-0047/2005 — 2004/0222(CNS)) 798

P6_TA(2006)0309

Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Accordo interistituzionale)

Decisione del Parlamento europeo sulla conclusione di un accordo interistituzionale sotto forma di dichiarazione comune inerente alla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (nuova procedura di regolamentazione con controllo) (10125/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI)) 806

P6_TA(2006)0310

Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (modalità) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS)) 810

P6_TA(2006)0311

Dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi (COM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD)) 811

P6_TC1-COD(2005)0138

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi 811

P6_TA(2006)0312

Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (COM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS)) 824

P6_TA(2006)0313

Procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione (COM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS)) 825

P6_TA(2006)0314

Modifica del protocollo sui privilegi e sulle immunità

Risoluzione del Parlamento europeo sulla modifica del Protocollo sui privilegi e sulle immunità 830

P6_TA(2006)0315

Conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione di imprese in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione di imprese in Europa 831

P6_TA(2006)0316

Presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illeali di prigionieri

Risoluzione del Parlamento europeo sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone, adottata in una fase intermedia dei lavori della commissione temporanea (2006/2027(INI)) 833

P6_TA(2006)0317

Intercettazione di dati sui trasferimenti bancari del sistema SWIFT da parte dei servizi segreti americani

Risoluzione del Parlamento europeo sull'intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT 843

IT

(segue)

P6_TA(2006)0318

Integrazione degli immigrati nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea (2006/2056(INI)) 845

P6_TA(2006)0319

Sviluppo e migrazione

Risoluzione del Parlamento europeo su sviluppo e migrazione (2005/2244(INI)) 852

P6_TA(2006)0320

Commercio equo e sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)) 865

P6_TA(2006)0321

HIV/AIDS, tempo di agire

Risoluzione del Parlamento europeo sull'HIV/AIDS, tempo di agire 871

P6_TA(2006)0322

Somalia

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Somalia 874

P6_TA(2006)0323

Mauritania

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Mauritania 876

P6_TA(2006)0324

Libertà di espressione su Internet

Risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà di espressione su Internet 879

P6_TA(2006)0325

Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi («marchio di origine»)

Risoluzione del Parlamento europeo sul marchio di origine 881

IT

(segue in 3ª pagina di copertina)

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

AFET	commissione per gli affari esteri
DEVE	commissione per lo sviluppo
INTA	commissione per il commercio internazionale
BUDG	commissione per i bilanci
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
ECON	commissione per i problemi economici e monetari
EMPL	commissione per l'occupazione e gli affari sociali
ENVI	commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
ITRE	commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
IMCO	commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
TRAN	commissione per i trasporti e il turismo
REGI	commissione per lo sviluppo regionale
AGRI	commissione per l'agricoltura
PECH	commissione per la pesca
CULT	commissione per la cultura e l'istruzione
JURI	commissione giuridica
LIBE	commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
AFCO	commissione per gli affari costituzionali
FEMM	commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
PETI	commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PPE-DE	gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei
PSE	gruppo socialista al Parlamento europeo
ALDE	gruppo Alleanza dei liberali e dei democratici per l'Europa
Verts/ALE	gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL	gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica
IND/DEM	gruppo Indipendenza e Democrazia
UEN	gruppo «Unione per l'Europa delle Nazioni»
NI	Non iscritti

IT

Lunedì, 3 luglio 2006

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2006 — 2007

Sedute dal 3 al 6 luglio 2006

STRASBURGO

(2006/C 303 E/01)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1. Ripresa della sessione

La seduta è aperta alle 17.05.

2. Dichiarazione della Presidenza

Il Presidente fa una dichiarazione nella quale ricorda, da un lato, l'omicidio delle due bambine Stacy Lemmens e Nathalie Mahy, avvenuto lo scorso giugno a Liegi e, dall'altro, la catastrofe ferroviaria, particolarmente grave, avvenuta oggi a Valencia (Spagna).

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio per commemorare le vittime.

3. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Data della seduta: 14.06.2006

Intenzioni di voto:

Proposta di risoluzione B6-0327/2006 sulle prossime iniziative per il periodo di riflessione e analisi sul futuro dell'Europa (B6-0327/2006)

— risoluzione (insieme del testo)

contrari: Nils Lundgren

Lunedì, 3 luglio 2006

Data della seduta: 15.06.2006

Intenzioni di voto:

Relazione Jerzy Buzek — A6-0202/2006

— emendamento 320

favorevoli: Britta Thomsen

*
* *

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

4. Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta dei gruppi PPE-DE e ALDE, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

— Delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan e UE-Uzbekistan e delegazione per le relazioni con il Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia:
Markus Pieper

— Delegazione per le relazioni con i paesi del Magreb e l'Unione del Magreb arabo (compresa la Libia):
Giuseppe Castiglione in sostituzione di Markus Pieper

— Delegazione per le relazioni con i paesi del Mashrek:
Marco Cappato

5. Composizione del Parlamento (osservatori)

Valeriu Ştefan Zgonea ha dato le proprie dimissioni dalla carica di osservatore al Parlamento a decorrere dal 13.07.2006.

Il Parlamento ne prende atto e informerà le autorità rumene competenti.

6. Verifica dei poteri

Nella sua riunione del 21.06.2006, la commissione JURI, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, ha proceduto alla verifica dei poteri di Achille Occhetto e all'esame della contestazione di Beniamino Donnici relativamente alla nomina di Achille Occhetto a deputato al Parlamento europeo al posto di Antonio Di Pietro.

Dopo aver constatato che, ai sensi dell'articolo 12 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, tale contestazione non era ricevibile poiché basata sulla legge elettorale nazionale italiana, la commissione JURI ha proposto, all'unanimità, la convalida del mandato di Achille Occhetto a decorrere dall'8.05.2006.

Il Parlamento ratifica quindi il mandato.

7. Firma di atti adottati in codecisione

Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, procederà mercoledì alla firma dei seguenti atti adottati in codecisione, conformemente all'articolo 68 del regolamento del Parlamento:

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti delle persone disabili e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (3681/3/2005 — C6-0210/2006 — 2005/0007(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (3626/2006 — C6-0213/2006 — 2004/0165(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (3625/2006 — C6-0212/2006 — 2004/0167(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (3627/2006 — C6-0214/2006 — 2004/0168(COD))

— Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (versione rifusa) (3621/2006 — C6-0215/2006 — 2004/0084(COD))

— Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e della direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (3663/2/2005 — C6-0211/2006 — 2004/0237(COD))

8. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1) dalle commissioni parlamentari

1.1) relazioni:

— Relazione sull'ulteriore consolidamento dell'industria dei servizi finanziari (2006/2081(INI)) — Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Muscat Joseph (A6-0170/2006).

— ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 (COM(2005)0210 — C6-0153/2005 — 2005/0098(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: de Grandes Pascual Luis (A6-0184/2006).

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione (COM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Gaubert Patrick (A6-0186/2006).

— Relazione sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea (2006/2056(INI)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Lambrinidis Stavros (A6-0190/2006).

— ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico «Lotta contro la violenza (Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga per il periodo 2007-2013» come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 — C6-0388/2005 — 2005/0037A(COD)) — Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Relatrice: Gröner Lissy (A6-0193/2006).

— ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi (COM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Alvaro Alexander (A6-0196/2006).

Lunedì, 3 luglio 2006

— Relazione sulla riduzione dell'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici (2005/2249(INI)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Lucas Caroline (A6-0201/2006).

— Relazione sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune (2006/2005(INI)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: del Castillo Vera Pilar (A6-0204/2006).

— Relazione su un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE — verso un'impostazione più integrata della politica industriale (2006/2003(INI)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Calabuig Rull Joan (A6-0206/2006).

— Relazione sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)) — Commissione per lo sviluppo
Relatore: Schmidt Frithjof (A6-0207/2006).

— * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale e recante abrogazione di talune decisioni che autorizzano misure derogatorie (COM(2005)0089 — C6-0100/2005 — 2005/0019(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Konrad Christoph (A6-0209/2006).

— Relazione su sviluppo e migrazione (2005/2244(INI)) — Commissione per lo sviluppo
Relatrice: Carlotti Marie-Arlette (A6-0210/2006).

— Relazione sul partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo (2006/2123(INI)) — Commissione per lo sviluppo
Relatore: Zimmer Gabriele (A6-0211/2006).

— Progetto di relazione intermedia sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone (2006/2027(INI)) — Commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone
Relatore: Fava Giovanni Claudio (A6-0213/2006).

— * Relazione sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (08174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0130/2006 — 2003/0197(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Cavada Jean-Marie (A6-0214/2006).

— * Relazione sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (08174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0129/2006 — 2003/0196(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore Cavada Jean-Marie (A6-0215/2006).

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86 che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi di trasporto con navi da carico non regolari (COM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Wortmann-Kool Corien (A6-0217/2006).

— Seconda relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi (2006/2015(INI)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Hughes Stephen (A6-0218/2006).

— Relazione interlocutoria sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society (2006/2026(INI)) — Commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society
Relatrice: Wallis Diana (A6-0221/2006).

— * Relazione sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione della decisione del Consiglio concernente il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi che richiamano un gran numero di persone provenienti da vari Stati membri e nell'ambito dei quali l'azione di polizia è principalmente diretta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati (06930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Brepoels Frieda (A6-0222/2006).

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (COM(2006)0099 — C6-0132/2006 — 2006/0039(CNS)) — Commissione per i bilanci
Relatore: Lamassoure Alain (A6-0223/2006).

— *** Raccomandazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (09077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC)) — Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Hatzidakis Konstantinos (A6-0224/2006).

— *** Raccomandazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (09078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC)) — Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Andria Alfonso (A6-0226/2006).

— Relazione sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario (2006/2051(INI)) — Commissione giuridica
Relatore: Szejna Andrzej Jan (A6-0229/2006).

1.2) raccomandazioni per la seconda lettura:

— ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo
Relatrice: Sommer Renate (A6-0208/2006).

— ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Stockmann Ulrich (A6-0212/2006).

— ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (09060/4/2006 — C6-0188/2006 — 2004/0165(COD)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Silva Peneda José Albino (A6-0220/2006).

— ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (09059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD)) — Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Fava Giovanni Claudio (A6-0225/2006).

— ***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (09062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD)) — Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Olbrycht Jan (A6-0227/2006).

Lunedì, 3 luglio 2006

2) dai deputati

2.1) interrogazioni orali (articolo 108 del regolamento):

— Interrogazione orale (O-0039/2006) presentata da Thierry Cornillet, a nome del gruppo ALDE, alla Commissione: Contraffazione di medicinali (B6-0310/2006),

— Interrogazione orale (O-0061/2006) presentata da Martin Schulz e Martine Roure, a nome del gruppo PSE, alla Commissione: La politica di immigrazione dell'Unione europea (B6-0311/2006)

— Interrogazione orale (O-0064/2006) presentata da Ewa Klamt, a nome del gruppo PPE-DE, alla Commissione: Politica dell'UE in materia di immigrazione (B6-0313/2006),

— Interrogazione orale (O-0036/2006/rev. 1) presentata da Enrique Barón Crespo, a nome della commissione INTA, alla Commissione: Esito delle riunioni dell'OMC di fine aprile a Ginevra e prospettive future (B6-0314/2006),

— Interrogazione orale (O-0063/2006) presentata da Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Gisela Kallenbach, a nome del gruppo Verts/ALE, Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, Erik Meijer, Ignasi Guardans Cambó, Jelko Kacin e Henrik Lax, al Consiglio: Politica in materia di visti nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali (B6-0315/2006),

— Interrogazione orale (O-0065/2006) presentata da Enrique Barón Crespo, a nome della commissione INTA, alla Commissione: Indicazione del paese d'origine di taluni prodotti importati da paesi terzi («marchi d'origine») (B6-0316/2006),

— Interrogazione orale (O-0069/2006) presentata da Pervenche Berès, a nome della commissione ECON, alla Commissione: Evoluzione delle fusioni e acquisizioni (M&A) nelle Borse europee (B6-0317/2006),

— Interrogazione orale (O-0070/2006) presentata da Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, alla Commissione: Politica d'immigrazione dell'Unione europea (B6-0318/2006),

— Interrogazione orale (O-0073/2006) presentata da Jeanine Hennis-Plasschaert, a nome del gruppo ALDE, alla Commissione: Politica dell'immigrazione dell'Unione europea (B6-0319/2006),

— Interrogazione orale (O-0077/2006) presentata da Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax e Ignasi Guardans Cambó, a nome del gruppo ALDE, al Consiglio: Semplificazione nelle procedure di rilascio dei visti per i paesi dei Balcani occidentali (B6-0320/2006),

— Interrogazione orale (O-0078/2006) presentata da Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax e Ignasi Guardans Cambó, a nome del gruppo ALDE, alla Commissione: Semplificazione nelle procedure di rilascio dei visti per i paesi dei Balcani occidentali (B6-0321/2006),

— Interrogazione orale (O-0079/2006) presentata da Roberta Angelilli e Romano Maria La Russa, a nome del gruppo UEN, alla Commissione Politica dell'UE sull'immigrazione (B6-0322/2006).

2.2) interrogazioni orali in vista dell'ora delle interrogazioni (articolo 109 del regolamento) (B6-0312/2006)

— al Consiglio

— Ludford Sarah, Seeber Richard, Posselt Bernd, Nicholson of Winterbourne, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Gentvilas Eugenijus, Henin Jacky, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ryan Eoin, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, Karim Sajjad, Casaca Paulo, Seppänen Esko, Lundgren Nils, Evans Robert, Mavrommatis Manolis, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Pafilis Athanasios, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Valenciano Martínez-Orozco Elena, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, Manolakou Diamanto, Martin Hans-Peter, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Goudin Hélène

— alla Commissione:

— Moraes Claude, Evans Robert, Gyürk András, Davies Chris, Posselt Bernd, Horáček Milan, Nicholson of Winterbourne, Paleckis Justas Vincas, Ryan Eoin, Karim Sajjad, Pflüger Tobias, Westlund Åsa, Ebner Michl, Andrikienė Laima Liucija, Tarabella Marc, Ludford Sarah, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Valenciano Martínez-Orozco Elena, Newton Dunn Bill, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Doyle Avril, Lambrinidis Stavros, Pafilis Athanasios, Manolakou Diamanto, Lynne Elizabeth, Toussas Georgios, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Belet Ivo, Bowis John, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Van Lancker Anne, Medina Ortega Manuel, Varvitsiotis Ioannis, Henin Jacky, Willmott Glenis, Ortuondo Larrea Josu, Papastamkos Georgios, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ford Glyn, Krarup Ole, Méndez de Vigo Íñigo, Schlyter Carl, Karatzaferis Georgios, Jordan Cizelj Romana, Mitchell Gay, Kauppi Piia-Noora, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Martin Hans-Peter, Podkański Zdzisław Zbigniew

2.3) proposte di raccomandazione (articolo 114 del regolamento):

— De Keyser Véronique, a nome del gruppo Socialista — Proposta di raccomandazione destinata al Consiglio sui negoziati per un accordo di associazione euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra (B6-0373/2006).

deferimento merito: AFET
parere: INTA

2.4) dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 116 del regolamento)

— Alessandra Mussolini sul divieto della costituzione di associazioni, movimenti e partiti che si ispirano alla pedo-pornografia (0049/2006),

— Sylwester Chruszcz sui rigurgiti di nazismo in Germania (0050/2006),

— Daniel Strož e Jaromír Kohlíček, sull'inammissibilità dell'esistenza di nuove «cortine di ferro» (0051/2006),

— Maciej Marian Giertych sulla tutela e conservazione della cattedrale cattolica di Bucarest (0052/2006),

— Thierry Cornillet, su sanzioni penali a livello internazionale contro la contraffazione di medicinali (0053/2006),

— Mario Borghezio sul cattivo funzionamento dell'attribuzione dei fondi di aiuto europei in seguito all'attribuzione di 900 milioni di *euro* alla regione di Amburgo in Germania (0054/2006).

3) dal Comitato di conciliazione

— Progetto comune approvato dal comitato di conciliazione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (03615/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD)).

deferimento merito: CODE

— Progetto comune approvato dal comitato di conciliazione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (03614/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD)).

deferimento merito: CODE

Lunedì, 3 luglio 2006

4) dalla delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione

— ***III Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (03614/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD)) — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione
Relatrice: Korhola Eija-Riitta (A6-0230/2006).

— ***III Relazione sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (03615/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD)) — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione
Relatore: Blokland Johannes (A6-0231/2006).

9. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:

— Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

— accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica Moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

— accordo tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

10. Storni di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 20/2006 della Commissione europea (C6-0163/2006 — SEC(2006)0646).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

11. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

È stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno della tornata di luglio (PE 354.650/PDOJ), al quale sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 132 del regolamento):

Sedute dal 03.07.2006 al 06.07.2006

lunedì

— nessuna richiesta di modifica

martedì

— richiesta della commissione LIBE, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento, di rinviare in commissione la relazione Martine Roure (A6-0192/2006), iscritta al turno di votazione di martedì (*punto 22 del progetto definitivo di ordine del giorno*).

Interviene Martine Roure, che motiva la richiesta.

Il Parlamento approva la richiesta.

mercoledì e giovedì

— nessuna richiesta di modifica

L'ordine dei lavori è così fissato.

12. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Intervengono, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, per interventi di un minuto volti a richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Intervengono Manolis Mavrommatis, Pál Schmitt, Antolín Sánchez Presedo, Kyriacos Triantaphyllides, Urszula Krupa, Georgios Karatzaferis, Zsolt László Becsey, Georgios Papastamkos, Catherine Guy-Quint, András Gyürk, Jules Maaten, Mieczysław Edmund Janowski, Marta Vincenzi, Tunne Kelam, Koenraad Dillen, Ryszard Czarnecki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Maria Badia I Cutchet, Pedro Guerreiro, Csaba Sándor Tabajdi, Giusto Catania, Bogdan Golik e Bairbre de Brún (la quale, all'inizio del proprio intervento, si esprime in irlandese e il Presidente la informa che per tale lingua non è prevista la traduzione in sessione plenaria), Siiri Oviir e Dariusz Maciej Grabowski.

13. Crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society (discussione)

Relazione interlocutoria sulla crisi finanziaria della *Equitable Life Assurance Society* [2006/2026(INI)] — Commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society
Relatrice: Diana Wallis (A6-0221/2006).

Diana Wallis illustra la sua relazione.

PRESIDENZA: Miroslav OUZKÝ

Vicepresidente

Interviene Charlie McCreevy (membro della Commissione).

Intervengono Robert Atkins, a nome del gruppo PPE-DE, Proinsias De Rossa, a nome del gruppo PSE e Paul van Buitenen, a nome del gruppo Verts/ALE, Marcin Libicki, a nome del gruppo UEN, Ashley Mote, non iscritto, Mairead McGuinness, Harald Ettl, Seán Ó Neachtain, Neil Parish, Manuel Medina Ortega, Jean-Paul Gauzès, Michael Cashman e Charlie McCreevy.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.15 del PV del 04.07.2006*.

14. Consolidamento dell'industria dei servizi finanziari — Evoluzione delle fusioni e acquisizioni (M&A) nelle Borse europee (discussione)

Relazione sull'ulteriore consolidamento dell'industria dei servizi finanziari [2006/2081(INI)] — Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Joseph Muscat (A6-0170/2006).

Interrogazione orale (O-0069/2006) presentata da Pervenche Berès, a nome della commissione ECON, alla Commissione: Evoluzione delle fusioni e acquisizioni (M&A) nelle Borse europee (B6-0317/2006)

Joseph Muscat illustra la sua relazione.

Pervenche Berès svolge l'interrogazione orale.

Charlie McCreevy (membro della Commissione) risponde all'interrogazione orale.

Intervengono Karsten Friedrich Hoppenstedt, a nome del gruppo PPE-DE, Ieke van den Burg, a nome del gruppo PSE, Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE, John Whittaker, a nome del gruppo IND/DEM, Gunnar Hökmark, Antolín Sánchez Presedo, Sharon Bowles, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė, Piia-Noora Kauppi, John Purvis, Charlie McCreevy, Pervenche Berès e John Purvis, gli ultimi due in merito all'intervento di Charlie McCreevy.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.16 del PV del 04.07.2006*.

15. Cabotaggio e servizi internazionali di tramp * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi di trasporto con navi da carico non regolari [COM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Corien Wortmann-Kool (A6-0217/2006).

Interviene Charlie McCreevy (membro della Commissione).

Corien Wortmann-Kool illustra la sua relazione.

Intervengono Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, a nome del gruppo PPE-DE, Robert Navarro, a nome del gruppo PSE, Georgios Toussas, a nome del gruppo GUE/NGL, e Charlie McCreevy.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.13 del PV del 04.07.2006*.

16. Informazioni concernenti l'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi [COM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Alexander Alvaro (A6-0196/2006).

Interviene Charlie McCreevy (membro della Commissione).

Alexander Alvaro illustra la sua relazione.

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS

Vicepresidente

Intervengono Udo Bullmann (relatore per parere della commissione ECON), Mihael Brejc, a nome del gruppo PPE-DE, Andrzej Jan Szejna, a nome del gruppo PSE, Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, Hubert Pirker, Wiesław Stefan Kuc e Charlie McCreevy.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.9 del PV del 06.07.2006*.

17. Ultimi sviluppi e prospettive del diritto societario (discussione)

Relazione sugli ultimi sviluppi e le prospettive del diritto societario [2006/2051(INI)] — Commissione giuridica
Relatore: Andrzej Jan Szejna (A6-0229/2006).

Andrzej Jan Szejna illustra la sua relazione.

Interviene Charlie McCreevy (membro della Commissione).

Intervengono Klaus-Heiner Lehne (relatore per parere della commissione ECON), Andreas Schwab, a nome del gruppo PPE-DE, Pervenche Berès, a nome del gruppo PSE, Marek Aleksander Czarnecki, non iscritto, Charlotte Cederschiöld, Ieke van den Burg, Donata Gottardi e Charlie McCreevy.

PRESIDENZA: Pierre MOSCOVICI

Vicepresidente

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.17 del PV del 04.07.2006*.

18. **Ridurre l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici** (discussione)

Relazione sulla riduzione dell'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici [2005/2249(INI)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Caroline Lucas (A6-0201/2006).

Caroline Lucas illustra la sua relazione.

Interviene Stavros Dimas (membro della Commissione).

Intervengono Jeanine Hennis-Plasschaert (relatore per parere della commissione TRAN), Peter Liese, a nome del gruppo PPE-DE, Karin Scheele, a nome del gruppo PSE, Chris Davies, a nome del gruppo ALDE, Satu Hassi, a nome del gruppo Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, a nome del gruppo GUE/NGL, Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, Péter Olajos, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Carl Schlyter, Jaromír Kohlíček, Avril Doyle, Justas Vincas Paleckis, Marios Matsakis, Eva Lichtenberger, Bogusław Sonik, Ulrich Stockmann, Eija-Riitta Korhola, Philip Bradbourn e Stavros Dimas.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.18 del PV del 04.07.2006*.

19. **Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus ***III** (discussione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale [PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD)] — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione
Relatore: Eija-Riitta Korhola (A6-0230/2006).

Eija-Riitta Korhola illustra la sua relazione.

Interviene Stavros Dimas (membro della Commissione).

Intervengono Horst Schnellhardt, a nome del gruppo PPE-DE, María Sornosa Martínez, a nome del gruppo PSE, Marian Harkin, a nome del gruppo ALDE, Margrete Auken, a nome del gruppo Verts/ALE, Kathy Sinnott, a nome del gruppo IND/DEM, e Péter Olajos.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.5 del PV del 04.07.2006*.

Lunedì, 3 luglio 2006

20. Pile, accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori ***III (discussione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE [PE-CONS 3615/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD)] — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione
Relatore: Johannes Blokland (A6-0231/2006).

Johannes Blokland illustra la sua relazione.

Interviene Stavros Dimas (membro della Commissione).

Intervengono Peter Liese, a nome del gruppo PPE-DE, Dan Jørgensen, a nome del gruppo PSE, Anne Laperrouze, a nome del gruppo ALDE, e Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.6 del PV del 04.07.2006*.

21. Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 354.650/OJMA).

22. Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 22.50.

Julian Priestley
Segretario generale

Jacek Emil Saryusz-Wolski
Vicepresidente

Lunedì, 3 luglio 2006

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Lunedì, 3 luglio 2006

Osservatori:

Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cappone, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Dîncu, Duca, Ganţ, Hogea, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Paparizov, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Tîrle

Martedì, 4 luglio 2006

(2006/C 303 E/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1. Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.05.

2. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1) dal Consiglio e dalla Commissione:

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (COM(2006)0195 — C6-0141/2006 — 2006/0066(COD)).

deferimento merito: IMCO
parere: ECON, EMPL, ITRE, JURI

— Proposta di storno di stanziamenti DEC 29/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)0793 — C6-0196/2006 — 2006/2148(GBD)).

deferimento merito: BUDG

— Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (08161/2006 — C6-0197/2006 — 2006/0044(AVC)).

deferimento merito: AFET
parere: INTA

— Decisione del Consiglio ai fini dell'adesione della Comunità al regolamento n. 107 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione (07884/1/2006 — C6-0198/2006 — 2005/0250(AVC)).

deferimento merito: INTA
parere: TRAN

— Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario (COM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS)).

deferimento merito: AGRI
parere: BUDG, ENVI

— Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) (COM(2006)0258 — C6-0200/2006 — 2006/0097(CNS)).

deferimento merito: JURI

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (COM(2006)0261 — C6-0201/2006 — 2006/0090(CNS)).

deferimento merito: ITRE
parere: AFET, TRAN

Martedì, 4 luglio 2006

— Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2006)0233 — C6-0202/2006 — 2006/0081(CNS)).

deferimento merito: PECH
parere: BUDG

— Proposta di storno di stanziamenti DEC 27/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)0829 — C6-0203/2006 — 2006/2177(GBD)).

deferimento merito: BUDG

— Proposta di storno di stanziamenti DEC 28/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)0803 — C6-0204/2006 — 2006/2178(GBD)).

deferimento merito: BUDG

— Proposta di storno di stanziamenti DEC 32/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)0807 — C6-0205/2006 — 2006/2179(GBD)).

deferimento merito: BUDG

— Proposta modificata di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (COM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)).

deferimento merito: BUDG
parere: DEVE, CONT

— Accordo interistituzionale sotto forma di dichiarazione comune concernente la proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10125/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152 (ACI)).

deferimento merito: AFCO

2) dalle commissioni parlamentari:

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS)) — Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Corbett Richard (A6-0236/2006).

— Relazione sulla conclusione di un accordo interistituzionale sotto forma di dichiarazione comune inerente alla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (nuova procedura di regolamentazione con controllo) (10125/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI)) — Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Corbett Richard (A6-0237/2006).

3. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 115 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I. *Somalia*

— Margrete Auken e Sepp Kusstatscher, a nome del gruppo Verts/ALE, in merito alla Somalia (B6-0400/2006),

— Luisa Morgantini, Esko Seppänen e Marco Rizzo, a nome del gruppo GUE/NGL, in merito alla Somalia (B6-0405/2006),

— Simon Coveney, John Bowis, Jana Hybášková, Mario Mauro e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, in merito alla situazione in Somalia (B6-0406/2006),

— Johan Van Hecke e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, in merito alla Somalia (B6-0410/2006),

— Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock e Marie-Arlette Carlotti, a nome del gruppo PSE, in merito alla situazione in Somalia (B6-0412/2006),

— Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, in merito alla situazione in Somalia (B6-0415/2006).

II. *Mauritania*

— Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, in merito alla Mauritania (B6-0399/2006),

— Luisa Morgantini e Willy Meyer Pleite, a nome del gruppo GUE/NGL, in merito al processo democratico in Mauritania (B6-0403/2006),

— Bernd Posselt e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE, in merito alla Mauritania (B6-0407/2006),

— Lydie Polfer e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, in merito alla Mauritania (B6-0409/2006),

— Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti e Glenys Kinnock, a nome del gruppo PSE, in merito alla situazione in Mauritania (B6-0413/2006),

— Ģirts Valdis Kristovskis e Eoin Ryan, a nome del gruppo UEN, in merito alla situazione in Mauritania (B6-0416/2006).

III. *Libertà di espressione su Internet*

— Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Angelika Beer, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Helga Trüpel e Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, in merito alla libertà di espressione su Internet (B6-0401/2006),

— Zdzisław Zbigniew Podkański e Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, a nome del gruppo UEN, in merito alla libertà di espressione su Internet (B6-0402/2006),

— Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni e Miguel Portas, a nome del gruppo GUE/NGL, in merito a Internet e la libertà di espressione (B6-0404/2006),

— Charles Tannock e Simon Coveney, a nome del gruppo PPE-DE, in merito alla libertà di espressione su Internet (B6-0408/2006),

— Henrik Lax e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, in merito alla libertà di espressione su Internet (B6-0411/2006),

— Pasqualina Napoletano, Catherine Trautmann e Christa Prets, a nome del gruppo PSE, in merito alla libertà di espressione su Internet (B6-0414/2006).

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 142 del regolamento.

4. **Condanna del regime di Franco in Spagna in occasione del settantesimo anniversario del colpo di Stato —** (Dichiarazioni del Presidente e dei gruppi politici)

Dichiarazioni del Presidente del Parlamento europeo e dei gruppi politici — Condanna del regime di Franco in Spagna in occasione del settantesimo anniversario del colpo di Stato.

Il Presidente fa la dichiarazione.

Intervengono per fare anch'essi delle dichiarazioni Jaime Mayor Oreja, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Bronisław Geremek, a nome del gruppo ALDE, Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo IND/DEM, Maciej Marian Giertych, non iscritto, Martin Schulz, su un fatto personale in seguito all'intervento di Maciej Marian Giertych, Zbigniew Zaleski sull'organizzazione della discussione e Hans-Gert Poettering anche lui in merito all'intervento di Maciej Marian Giertych.

La discussione è chiusa.

5. FESR, FSE, Fondo di coesione (disposizioni generali) *** — Istituzione del Fondo di coesione *** — Fondo sociale europeo ***II — Fondo europeo di sviluppo regionale ***II — Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ***II (discussione)

Raccomandazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 [09077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC)] — Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Konstantinos Hatzidakis (A6-0224/2006).

Raccomandazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1164/94 [09078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC)] — Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Alfonso Andria (A6-0226/2006).

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 [09060/4/2006 — C6 0188/2006 — 2004/0165(COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: José Albino Silva Peneda (A6-0220/2006).

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 [09059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD)] — Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Giovanni Claudio Fava (A6-0225/2006).

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) [09062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD)] — Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Jan Olbrycht (A6-0227/2006).

Konstantinos Hatzidakis presenta la raccomandazione A6-0224/2006.

PRESIDENZA: Luigi COCILOVO
Vicepresidente

Alfonso Andria presenta la raccomandazione A6-0226/2006.

José Albino Silva Peneda presenta la raccomandazione per la seconda lettura A6-0220/2006.

Giovanni Claudio Fava presenta la raccomandazione per la seconda lettura A6-0225/2006.

Jan Olbrycht presenta la raccomandazione per la seconda lettura A6-0227/2006.

Intervengono Hannes Manninen (Presidente in carica del Consiglio), Danuta Hübner (membro della Commissione) e Vladimír Špidla (membro della Commissione).

Intervengono Jacek Protasiewicz (relatore per parere della commissione EMPL), Gerardo Galeote, a nome del gruppo PPE-DE, Constanze Angela Krehl, a nome del gruppo PSE, Jean Marie Beaupuy, a nome del gruppo ALDE, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Pedro Guerreiro, a nome del gruppo GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, e Vladimír Železný, a nome del gruppo IND/DEM.

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

Intervengono Jana Bobošíková, Rolf Berend, Alain Hutchinson, Mojca Drčar Murko, Gisela Kallenbach, Bairbre de Brún, Guntars Krasts, Graham Booth, Jan Tadeusz Masiel, Ambroise Guellec, Iratxe García Pérez, Marian Harkin, Alyn Smith, Kyriacos Triantaphyllides, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Georgios Karatzaferis, Peter Baco, Markus Pieper, Karin Jöns, Paavo Väyrynen, Luca Romagnoli, Oldřich Vlasák, Zita Gurmai, Nathalie Griesbeck, László Surján, Magda Kósáné Kovács, Antonio López-Istúriz White, Bernadette Bourzai, Francesco Musotto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ria Oomen-Ruijten, Gábor Harangozó, Lambert van Nistelrooij, Stavros Arnaoutakis, Hannes Manninen, Danuta Hübner e Vladimír Špidla.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.11 del PV del 04.07.2006, punto 6.12 del PV del 04.07.2006, punto 6.7 del PV del 04.07.2006, punto 6.8 del PV del 04.07.2006 e punto 6.9 del PV del 04.07.2006*.

PRESIDENZA: Mario MAURO

Vicepresidente

6. Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

6.1. **Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale europeo: Impatto e conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione dell'Unione europea** (articolo 117 del regolamento) (votazione)

Richiesta di consultazione: Impatto e conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione dell'Unione europea

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)

Approvazione

6.2. **Richiesta di consultazione del Comitato delle regioni: Impatto e conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione dell'Unione europea** (articolo 118 del regolamento) (votazione)

Richiesta di consultazione: Impatto e conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione dell'Unione europea

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)

Approvazione

Martedì, 4 luglio 2006

6.3. Criminalità organizzata transnazionale (traffico illecito di migranti) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (nuova consultazione) [08174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0129/2006 — 2003/0196(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Jean-Marie Cavada (A6-0215/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P6_TA(2006)0281)*

6.4. Criminalità organizzata transnazionale (tratta delle persone) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (nuova consultazione) [08174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0130/2006 — 2003/0197(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Jean-Marie Cavada (A6-0214/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P6_TA(2006)0282)*

6.5. Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus ***III (votazione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale [PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD)] — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione
Relazione: Eija-Riitta Korhola (A6-0230/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)

PROGETTO COMUNE

Approvazione *(P6_TA(2006)0283)*

6.6. Pile, accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori ***III** (votazione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE [PE-CONS 3615/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD)] — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione
Relazione: Johannes Blokland (A6-0231/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)

PROGETTO COMUNE
Approvazione *(P6_TA(2006)0284)*

6.7. Fondo sociale europeo ***II** (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 [09060/4/2006 — C6 0188/2006 — 2004/0165(COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: José Albino Silva Peneda (A6-0220/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 7)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
Dichiarato approvato *(P6_TA(2006)0285)*

6.8. Fondo europeo di sviluppo regionale ***II** (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 [09059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD)] — Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Giovanni Claudio Fava (A6-0225/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 8)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
Dichiarato approvato *(P6_TA(2006)0286)*

6.9. Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ***II** (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) [09062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD)] — Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Jan Olbrycht (A6-0227/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 9)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
Dichiarato approvato *(P6_TA(2006)0287)*

6.10. Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale [COM(2005)0305 — C6-0232/2005 — 2005/0126(COD)] — Commissione giuridica
Relatore: Jean-Paul Gauzès (A6-0024/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione con emendamenti *(P6_TA(2006)0288)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione *(P6_TA(2006)0288)*

6.11. FESR, FSE, Fondo di coesione (disposizioni generali) *** (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 [09077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC)] — Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Konstantinos Hatzidakis (A6-0224/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 11)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione *(P6_TA(2006)0289)*

Il Parlamento esprime pertanto il suo parere conforme.

6.12. Istituzione del Fondo di coesione *** (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1164/94 [09078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC)] — Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Alfonso Andria (A6-0226/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 12)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione *(P6_TA(2006)0290)*

Il Parlamento esprime pertanto il suo parere conforme.

6.13. Cabotaggio e servizi internazionali di tramp * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi di trasporto con navi da carico non regolari [COM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Corien Wortmann-Kool (A6-0217/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione con emendamenti *(P6_TA(2006)0291)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione *(P6_TA(2006)0291)*

6.14. Sistema delle risorse proprie delle CE * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee [COM(2006)0099 — C6-0132/2006 — 2006/0039(CNS)] — Commissione per i bilanci
Relatore: Alain Lamassoure (A6-0223/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 14)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione con emendamenti *(P6_TA(2006)0292)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione *(P6_TA(2006)0292)*

6.15. Crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society (votazione)

Relazione interlocutoria sulla crisi finanziaria della *Equitable Life Assurance Society* [2006/2026(INI)] — Commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society
Relatore: Diana Wallis (A6-0221/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione *(P6_TA(2006)0293)*

Interventi sulla votazione:

Diana Wallis (relatore) ha presentato un emendamento orale al considerando G, che è stato accolto.

6.16. Consolidamento dell'industria dei servizi finanziari (votazione)

Relazione sull'ulteriore consolidamento dell'industria dei servizi finanziari [2006/2081(INI)] — Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Joseph Muscat (A6-0170/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 16)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione *(P6_TA(2006)0294)*

Interventi sulla votazione:

Joseph Muscat (relatore) ha presentato un emendamento orale all'emendamento 8 che è stato accolto.

6.17. Ultimi sviluppi e prospettive del diritto societario (votazione)

Relazione sugli ultimi sviluppi e le prospettive del diritto societario [2006/2051(INI)] — Commissione giuridica
Relatore: Andrzej Jan Szejna (A6-0229/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 17)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione *(P6_TA(2006)0295)*

6.18. Ridurre l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici (votazione)

Relazione sulla riduzione dell'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici [2005/2249(INI)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Caroline Lucas (A6-0201/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 18)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione *(P6_TA(2006)0296)*

Interventi sulla votazione:

— Caroline Lucas (relatore) ha presentato degli emendamenti orali agli emendamenti 2 e 1, che non sono stati accolti.

— Prima della votazione finale, Jeanine Hennis-Plasschaert (Relatrice per parere della commissione TRAN) si è dissociata dalla relazione, Chris Davies è intervenuto in merito a questa presa di posizione.

7. Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Jean-Marie Cavada — A6-0215/2006:

— Andreas Mölzer, Hubert Pirker

Relazione Jean-Marie Cavada — A6-0214/2006:

— Hubert Pirker

Relazione Alain Lamassoure — A6-0223/2006:

— Hynek Fajmon

Relazione Caroline Lucas — A6-0201/2006:

— Ivo Strejček, Robert Evans

8. Correzioni e intenzioni di voto

Correzioni di voto:

Le correzioni di voto figurano sul sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato II «Risultati delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica su Europarl sarà aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a decorrere dal giorno della votazione.

Dopo detto termine, l'elenco delle correzioni di voto sarà chiuso per la successiva traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Intenzioni di voto:

Sono state comunicate le seguenti intenzioni di voto (relative a voti non espressi):

Relazione Konstantinos Hatzidakis — A6-0224/2006

— emendamento 1

contrari: José Javier Pomés Ruiz, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

— risoluzione (insieme del testo)

favorevoli: Gunnar Hökmark, José Javier Pomés Ruiz, Alexander Radwan

Relazione Corien Wortmann-Kool — A6-0217/2006

— emendamento 20

contrari: Rainer Wieland

— risoluzione (insieme del testo)

favorevoli: Gilles Savary,

Relazione Alain Lamassoure — A6-0223/2006

— emendamento 1

favorevoli: Hubert Pirker

Relazione Caroline Lucas — A6-0201/2006

— risoluzione (insieme del testo)

favorevoli: Libor Rouček

(La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 15.05)

PRESIDENZA: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Vicepresidente

9. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Martedì, 4 luglio 2006

10. Conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione delle imprese in Europa (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione delle imprese in Europa

Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono José Albino Silva Peneda, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Pierre Jonckheer, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Zdzisław Zbigniew Podkański, a nome del gruppo UEN, Philip Bushill-Matthews, Jan Andersson, Roberto Musacchio, Malcolm Harbour, Jean Louis Cottigny, Helmuth Markov, Edite Estrela e Pier Antonio Panzeri.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Intervengono Joel Hasse Ferreira, Jamila Madeira e Günter Verheugen.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

— Alain Lipietz, Pierre Jonckheer, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'impatto economico e sociale delle ristrutturazioni (B6-0383/2006),

— Martin Schulz, Stephen Hughes, Jan Andersson, Joel Hasse Ferreira, Jean Louis Cottigny, Alain Hutchinson, Edite Estrela, Jamila Madeira, a nome del gruppo PSE, sulle conseguenze economiche e sociali delle ristrutturazioni aziendali in Europa (B6-0387/2006),

— Ria Oomen-Ruijten, José Albino Silva Peneda, a nome del gruppo PPE-DE, sulle conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione industriale in Europa (B6-0388/2006),

— Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, sulle conseguenze sociali ed economiche delle ristrutturazioni industriali in Europa (B6-0389/2006),

— Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Miguel Portas, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione di imprese in Europa (B6-0398/2006).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.13 del PV del 06.07.2006*.

11. Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione (discussione)

Relazione sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione (2006/2005(INI)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Pilar del Castillo Vera (A6-0204/2006).

Pilar del Castillo Vera illustra la sua relazione.

Interviene Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Maria Matsouka (relatore per parere della commissione EMPL), Guy Bono (relatore per parere della commissione CULT), Jerzy Buzek, a nome del gruppo PPE-DE, Britta Thomsen, a nome del gruppo PSE, Jorgo Chatzimarkakis, a nome del gruppo ALDE, David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL, Andreas Mölzer, non iscritto, Nikolaos Vakalis, Reino Paasilinna, Arūnas Degutis, Erna Hennicot-Schoepges, Teresa Riera Madurell, Ján Hudacký, Pia Elda Locatelli, András Gyürk, Adam Gierek e Zita Pleštinská.

PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vicepresidente

Intervengono John Attard-Montalto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Wiesław Stefan Kuc e Romana Jordan Cizelj.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 4.5 del PV del 05.07.2006*.

12. Industria manifatturiera dell'Unione: Verso un'impostazione più integrata della politica industriale (discussione)

Relazione su un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE — Verso un'impostazione più integrata della politica industriale [2006/2003(INI)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia Relatore: Joan Calabuig Rull (A6-0206/2006).

Joan Calabuig Rull illustra la sua relazione.

Interviene Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Ilda Figueiredo (relatore per parere della commissione EMPL), Werner Langen, a nome del gruppo PPE-DE, Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE, Patrizia Toia, a nome del gruppo ALDE, Rebecca Harms, a nome del gruppo Verts/ALE, e Lydia Schenardi, non iscritto.

Essendo giunta l'ora del tempo delle interrogazioni, la discussione è qui interrotta.

Sarà ripresa alle 21.00.

13. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B6-0312/2006).

Prima parte

Interrogazione 34 (Claude Moraes): Gioco del calcio.

Neelie Kroes (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Claude Moraes, Glyn Ford e Manolis Mavrommatis.

Interrogazione 35 (Robert Evans): Montenegro.

Olli Rehn (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Robert Evans e Bernd Posselt.

Interrogazione 36 (András Gyürk): Analisi sul mercato dell'energia durante il mese scorso e relativi risultati.

Neelie Kroes risponde all'interrogazione e alle domande complementari di András Gyürk e Paul Rübig.

Seconda parte

L'interrogazione 37 non è chiamata, poiché l'argomento figura già all'ordine del giorno della presente tornata.

Interrogazione 38 (Bernd Posselt): Situazione in Russia.

Interrogazione 39 (Milan Horáček): Situazione in Russia.

Benita Ferrero-Waldner (membro della Commissione) risponde alle interrogazioni e alle domande complementari di Bernd Posselt, Milan Horáček, Justas Vincas Paleckis e Paul Rübig.

Martedì, 4 luglio 2006

Interrogazione 40 (Nicholson of Winterbourne): Orientamenti operativi comuni nelle trattative con i rapitori di ostaggi.

Benita Ferrero-Waldner risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Nicholson of Winterbourne e Richard Seeber.

Interrogazione 41 (Justas Vincas Paleckis): Cooperazione tra l'UE e la Russia.

Benita Ferrero-Waldner risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Justas Vincas Paleckis, Piia-Noora Kauppi e Agnes Schierhuber.

Le interrogazioni da 42 a 47 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 48 (Marc Tarabella): Diritti di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea.

Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Marc Tarabella.

Interrogazione 49 (Sarah Ludford): «Clausola passerella».

Franco Frattini risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sarah Ludford e Margarita Starkevičiūtė.

Interrogazione 50 (Zdzisław Kazimierz Chmielewski): Situazione dei disabili in carcere.

Franco Frattini risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Le interrogazioni da 51 a 58 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 59 (Georgios Toussas): Licenziamento di sindacalisti a scopo vendicativo.

Franco Frattini risponde all'interrogazione.

Georgios Toussas pone una domanda complementare.

Interviene Marie Panayotopoulos-Cassiotou per protestare contro il fatto che la sua interrogazione n. 51 non sia stata chiamata (La Presidente la informa che le disposizioni applicabili al tempo delle interrogazioni sono state rispettate).

Franco Frattini risponde alla domanda complementare di Georgios Toussas.

Interrogazione 60 (Dimitrios Papadimoulis): Legislazione greca relativa alla non esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Franco Frattini risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Dimitrios Papadimoulis.

Interviene Rodi Kratsa-Tsagaropoulou per protestare contro l'ordine di chiamata delle interrogazioni e per il fatto che la sua interrogazione n. 54 non sia stata chiamata (La Presidente lo informa che le disposizioni applicabili al tempo delle interrogazioni sono state rispettate).

Marie Panayotopoulos-Cassiotou pone una domanda complementare, alla quale Franco Frattini risponde.

Interviene Georgios Toussas per un richiamo al regolamento(La Presidente gli ritira la parola poiché il suo intervento non costituisce un richiamo al regolamento).

Interrogazione 61 (Proinsias De Rossa): Trasposizione della direttiva sul distacco dei lavoratori nella legislazione irlandese.

Franco Frattini risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Proinsias De Rossa, Mairead McGuinness e Jim Higgins.

Le interrogazioni 69 e 86 non sono ricevibili.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto (*vedasi allegato al resoconto integrale delle discussioni*).

Il tempo delle interrogazioni riservato alla Commissione è chiuso.

(La seduta, sospesa alle 19.20, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS
Vicepresidente

14. Industria manifatturiera dell'Unione: Verso un'impostazione più integrata della politica industriale (seguito della discussione)

Relazione su un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE — Verso un'impostazione più integrata della politica industriale [2006/2003(INI)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Joan Calabuig Rull (A6-0206/2006).

Intervengono Pilar del Castillo Vera, Pia Elda Locatelli, Danutė Budreikaitė, Nikolaos Vakalis, John Attard-Montalto, Alessandro Battilocchio, Gunnar Hökmark e Paul Rübig.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 4.6 del PV del 05.07.2006*.

15. Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio [13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Renate Sommer (A6-0208/2006).

Renate Sommer presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Reinhard Rack, a nome del gruppo PPE-DE, Ulrich Stockmann, a nome del gruppo PSE, Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, Inés Ayala Sender e Jacques Barrot.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 4.2 del PV del 05.07.2006*.

16. Aviazione civile (armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative) ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile [13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Ulrich Stockmann (A6-0212/2006).

Ulrich Stockmann presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Roland Gewalt, a nome del gruppo PPE-DE, Gilles Savary, a nome del gruppo PSE, e Dirk Sterckx, a nome del gruppo ALDE.

PRESIDENZA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vicepresidente

Intervengono Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, Georgios Toussas, a nome del gruppo GUE/NGL, Roberts Zīle, a nome del gruppo UEN, Georg Jarzembowski, Ewa Hedkvist Petersen, Mieczysław Edmund Janowski, Reinhard Rack, Inés Ayala Sender, Christine De Veyrac, Jörg Leichtfried e Jacques Barrot.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 4.3 del PV del 05.07.2006*.

17. Trasferimenti di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito * (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito [COM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Esko Seppänen (A6-0174/2006).

Interviene Andris Piebalgs (membro della Commissione).

Esko Seppänen illustra la sua relazione.

Intervengono Werner Langen, a nome del gruppo PPE-DE, Vincenzo Lavarra, a nome del gruppo PSE, Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, Rebecca Harms, a nome del gruppo Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, a nome del gruppo GUE/NGL, Kathy Sinnott, a nome del gruppo IND/DEM, Alejo Vidal-Quadras, Justas Vincas Paleckis, Marie Anne Isler Béguin, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Paul Rübig e Andris Piebalgs.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 4.4 del PV del 05.07.2006*.

18. Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 354.650/OJME).

19. Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.05.

Julian Priestley	Janusz Onyszkiewicz
Segretario generale	*Vicepresidente*

Martedì, 4 luglio 2006

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Öry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker,

Martedì, 4 luglio 2006

Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori:

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cappone, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Dîncu, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ilchev, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Paparizov, Parvanova, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Tîrle, Zgonea Valeriu Ştefan

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN (…, …, …)	votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (…, …, …)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune
SEC	votazione a scrutinio segreto

1. Richiesta di consultazione del Comitato economico e sociale europeo — Impatto e conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione dell'Unione europea

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Richiesta di consultazione		+	

2. Richiesta di consultazione del Comitato delle regioni — Impatto e conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione dell'Unione europea

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Richiesta di consultazione		+	

Martedì, 4 luglio 2006

3. Criminalità organizzata transnazionale (traffico illecito di migranti) *

Relazione: Jean-Marie CAVADA (A6-0215/2006)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

4. Criminalità organizzata transnazionale (tratta delle persone) *

Relazione: Jean-Marie CAVADA (A6-0214/2006)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

5. Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus ***III

Relazione: Eija-Riitta KORHOLA (A6-0230/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione: progetto comune				+	

6. Pile, accumulatori e relativi rifiuti ***III

Relazione: Johannes BLOKLAND (A6-0231/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione: progetto comune				+	

7. Fondo sociale europeo ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata)

José Albino SILVA PENEDA (A6-0220/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
approvazione senza votazione				+	

8. Fondo europeo per lo sviluppo regionale ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata)

Giovanni Claudio FAVA (A6-0225/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
approvazione senza votazione				+	

9. Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata)

Jan OLBRYCHT (A6-0227/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
approvazione senza votazione				+	

10. Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale ***I

Relazione: Jean-Paul GAUZES (A6-0024/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Proposta di regolamento					
blocco n. 1	7-28 30-40 42-43	PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE		+	
blocco n. 2	1-6	***commissione***		↓	
votazione: proposta modificata				+	
Progetto di risoluzione legislativa					
dopo il § 1	29	PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE		+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Gli emendamenti 41 e 44 sono stati annullati.

11. FESR, FSE, Fondo di coesione (disposizioni generali) ***

Raccomandazione Konstantinos HATZIDAKIS (A6-0224/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
dopo il trattino 2	1	Verts/ALE	AN	-	80, 534, 16
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	533, 41, 53

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Verts/ALE: em 1

Martedì, 4 luglio 2006

12. Istituzione del Fondo di coesione ***

Relazione: Alfonso ANDRIA (A6-0226/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	567, 29, 36

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

13. Cabotaggio e servizi internazionali di tramp *

Relazione: Corien WORTMANN-KOOL (A6-0217/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione distinta	1	***commissione***	vs		
			1	+	
			2	+	
	2	***commissione***		+	
	3	***commissione***	vs		
			1	+	
			2	+	
	4	***commissione***	vs		
			1	+	
			2	+	
	6	***commissione***	vd	+	
	7	***commissione***	vd	+	
	8	***commissione***	vs		
			1	+	
			2	+	
	9	***commissione***	vd	+	
	10	***commissione***	vd	+	
	11-12	***commissione***	vd	+	
art 1, dopo § 2	20	Verts/ALE	AN	-	261, 363, 13
	13	***commissione***		+	
art 2	15	GUE/NGL		-	
	21	Verts/ALE	AN	-	279, 354, 11
	14	***commissione***		+	

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
dopo il cons 10	22	PPE-DE + PSE	vs		
			1	+	
			2	+	
cons 11	5pc	***commissione***		+	
cons 12	5pc	***commissione***		+	
	16	GUE/NGL		↓	
cons 13	17	GUE/NGL		-	
dopo il cons 13	18	GUE/NGL		-	
cons 14	19	GUE/NGL		-	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	534, 89, 16

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Verts/ALE: emm. 20, 21

Richieste di votazione distinta

IND/DEM: emm 6-12

Verts/ALE: emm 1, 6, 13, 14

ALDE: emm 10, 13, 14

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em 3

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «al termine di un periodo transitorio di due anni»

seconda parte: tali termini

em 4

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «anche se non possono essere obbligati a farlo»

seconda parte: tali termini

em 8

prima parte: «Il codice UNCTAD …» a «… marittime di linea»

seconda parte: «Tuttavia, la Commission …» a «… di tale denuncia»

ALDE

em 1

prima parte: «L'esenzione di categoria …» a «… protetto dalla concorrenza»

seconda parte: «Tuttavia …» a «… è riconosciuta»

Verts/ALE, ALDE

em 22

prima parte: «Per garantire …» a «… 81 e 82 del trattato»

seconda parte: «prima del termine del periodo transitorio»

14. Sistema delle risorse proprie delle CE *

Relazione: Alain LAMASSOURE (A6-0223/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	2-4 6	***commissione***		+	
emendamenti della commissione competente — votazione distinta separate	1	***commissione***	AN	+	533, 82, 23
	5	***commissione***	vs/AN		
			1	+	576, 38, 25
			2	-	283, 328, 30
cons 8	7	GUE/NGL	AN	-	242, 390, 7
cons 9	8	GUE/NGL		-	
dopo il cons 11	9	Verts/ALE		-	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: emm. 5 e 7

GUE/NGL: em 1

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em 5

prima parte: «Il Consiglio europeo …» a «la sana gestione finanziaria»

seconda parte: «Nella decisione …» a «… degli interessi nazionali»

Richieste di votazione distinta

GUE/NGL: em 5

15. Crisi finanziaria della compagnia di assicurazione «Equitable Life»

Relazione intermedia: Diana Wallis (A6-0221/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
cons G	§	***testo originale***		+	***modificato oralmente***
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Varie

La relatrice, sig.ra Wallis, presenterà il seguente emendamento orale al considrando G:

«G. considerando che i problemi trattati dalla commissione d'inchiesta sono d'interesse generale e vanno oltre le singole preoccupazioni dei cittadini europei direttamente interessati, in particolare per quanto riguarda il corretto funzionamento del mercato interno per i prodotti assicurativi, la corretta trasposizione del diritto comunitario e l'adeguatezza dei meccanismi di risarcimento a disposizione dei cittadini, soprattutto nell'ambito di operazioni transfrontaliere, in cui l'impresa interessata è sotto il controllo del paese di origine,»

16. Consolidamento dell'industria dei servizi finanziari

Relazione: Joseph MUSCAT (A6-0170/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 3	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2/VE	+	353, 255, 20
§ 4	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 8	6	PSE	AN	+	345, 287, 9
§ 9	1	ALDE		-	
dopo il § 9	7	PSE		-	
§ 10	2	ALDE		-	
§ 12	3	ALDE	VE	+	326, 276, 18
§ 17	§	***testo originale***	vd	+	
§ 23	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2/VE	-	282, 319, 18
§ 26	4	ALDE	VE	+	308, 299, 16
	§	***testo originale***	vd	↓	
§ 33	§	***testo originale***	vd	+	
§ 36	5	ALDE	VE	+	306, 272, 39
§ 38	8	PSE		+	***modificato oralmente***
	§	***testo originale***	vd	↓	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE: §§ 17, 26

UEN: § 38

ALDE: § 33

Martedì, 4 luglio 2006

Richieste di votazione per appello nominale

PSE: em 6

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE, PSE

§ 23

prima parte: «rileva che l'attuale trattamento fiscale … rispetto a quelli dell'UE»

seconda parte: «rileva inoltre che … investimenti esteri nell'UE»

ALDE

§ 4

prima parte: «si congratula per gli effetti positivi …» a «… finanziario dell'UE»

seconda parte: «anche se finora …» a «… mercati finanziari»

PSE

§ 3

prima parte: «rileva che le fusioni …» a «… in diversi modi»

seconda parte: «quali alleanze …» a «… e compensazione)»

Varie

Il relatore presenterà il seguente emendamento orale all'emendamento 8:

«38. ritiene che è ormai tempo che le istituzioni UE, e in particolare il Parlamento, avviino una discussione sulla struttura della vigilanza dei mercati finanziari UE; per tale motivo sollecita la costituzione, entro la fine del 2006, di un comitato di saggi per studiare e riferire, entro sei mesi dalla costituzione del coéitato, in merito alle implicazioni del consolidamento dei mercati e delle istituzioni finanziarie, la vigilanza prudenziale, la stabilità finanziaria e la gestione delle crisi; a tale riguardo chiede al comitato di proporre idee concrete concernenti la semplificazione dei molteplici requisiti di informazione, il miglioramento delle attuali strutture e, infine, di esaminare i bisogni e le strutture dei supervisori finanziari europei;»

17. Ultimi sviluppi e prospettive del diritto societario

Relazione: Andrzej Jan SZEJNA (A6-0229/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 3	§	***testo originale***	vd	+	
dopo il § 15	2	PSE		+	
dopo il § 26	4	PSE		-	
dopo il § 31	5	PSE		-	
dopo il § 42	3	PSE		-	
§ 43	1	ALDE		-	
cons. F	§	***testo originale***	vd	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione distinta

ALDE: § 3, cons F

18. Ridurre l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici

Relazione: Caroline LUCAS (A6-0201/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 1	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 4	§	***testo originale***	vd	+	
§ 6	4	Verts/ALE	VE	-	268, 323, 33
	§	***testo originale***	vd	+	
§ 7	§	***testo originale***	vd	+	
§ 8	§	***testo originale***	vd	+	
§ 9	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2/VE	-	281, 332, 17
dopo il § 10	2	PPE-DE		+	
§ 11	§	***testo originale***	vd	+	
§ 21	§	***testo originale***	vd	+	
dopo il § 21	3	PPE-DE + DAVIES		+	
§ 22	§	***testo originale***	vs		
			1/VE	-	295, 317, 18
			2/VE	+	364, 253, 11
§ 23	§	***testo originale***	vd	+	
§ 27	1	GUE/NGL	VE	-	142, 453, 8
	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 29	§	***testo originale***	vd/VE	-	270, 331, 23
§ 30	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 37	§	***testo originale***	vd	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	439, 74, 102

Richieste di votazione distinta

ALDE: §§ 4, 6, 7, 8, 21, 23 et 29

PSE: § 29

Verts/ALE: §§ 9, 11, 37

Martedì, 4 luglio 2006

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE, PSE, ALDE

§ 22

prima parte: «condivide l'opinione» a «… piu' adeguato».

seconda parte: «propone tuttavia …» a «… nell'ambito dell'ETS»

ALDE

§ 1

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini «comprendenti strumenti normativi, economici, tecnologici e operativi» e «applicando il principio "chi inquina paga" e garantendo la piena internalizzazione dei costi;»

seconda parte: tali termini

§ 9

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini «per affrontare il problema», «non solo», «ma anche la riduzione della pressione fiscale o di altri oneri cui sono soggetti gli altri modi di trasporto, ma non il settore aereo»

seconda parte: tali termini

§ 27

prima parte: «invita la Commissione a farsi promotrice di programmi di ricerca volti a migliorare le conoscenze scientifiche sulle ripercussioni del settore aereo che non sono correlate alle emissioni di Co_2»

seconda parte: «invita la Commissione a proporre …» a «… nelle fasi di decollo e di atterraggio» e «e a sostenere l'azione dell'ICAO nella definizione di norme in materia di NOX»

§ 30

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini «partono e», «(e, ove possibile, anche i voli intercontinentali che transitano nello spazio aereo dell'UE)» e «sottolinea la necessità di introdurre quanto prima un sistema mondiale di scambio di emissioni»

seconda parte: tali termini

Martedì, 4 luglio 2006

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1. Raccomandazione Hatzidakis A6-0224/2006

Emendamento 1

Favorevoli: 80

ALDE: Bourlanges

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

PPE-DE: Casini, Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

PSE: Correia, Leichtfried

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 534

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Blokland, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Karatzaferis, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mote, Mussolini, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Papastamkos, Parish, Patriciello,

Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 16

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Flasarová, Manolakou, Remek, Toussas

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Romagnoli

PPE-DE: Nicholson

Verts/ALE: van Buitenen

2. Raccomandazione Hatzidakis A6-0224/2006

Risoluzione

Favorevoli: 533

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Blokland, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Giertych, Masiel, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Locatelli, McAvan, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 41

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Krarup, Liotard, Manolakou, Meijer, Meyer Pleite, Sjöstedt, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Nassauer, Radwan

PSE: Leinen

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Martedì, 4 luglio 2006

Astensioni: 53

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Kozlík, Romagnoli

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Tannock, Van Orden

Verts/ALE: van Buitenen

3. Raccomandazione Andria A6-0226/2006

Risoluzione

Favorevoli: 567

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Strož

IND/DEM: Blokland, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Giertych, Masiel, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pleštinská, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 29

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 36

GUE/NGL: Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux

NI: Baco, Claeys, Kozlík, Romagnoli

PPE-DE: Kamall, Kirkhope

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Diamanto Manolakou

Martedì, 4 luglio 2006

4. Relazione Wortmann-Kool A6-0217/2006

Emendamento 20

Favorevoli: 261

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Borghezio, Claeys, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle,

Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 13

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Baco, Dillen, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

5. Relazione Wortmann-Kool A6-0217/2006

Emendamento 21

Favorevoli: 279

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Borghezio, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill,

Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Piskorski, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Martedì, 4 luglio 2006

Astensioni: 11

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Grech

Verts/ALE: van Buitenen

6. Relazione Wortmann-Kool A6-0217/2006

Risoluzione

Favorevoli: 534

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Blokland, Bonde, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

Martedì, 4 luglio 2006

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Contrari: 89

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Gewalt, Pieper, Sartori

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 16

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Železný

NI: Allister, Baco, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

7. Relazione Lamassoure A6-0223/2006

Emendamento 1

Favorevoli: 533

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

NI: Battilocchio, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Giertych, Helmer, Masiel, Mussolini, Piskorski, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 82

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

Martedì, 4 luglio 2006

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Nicholson, Ouzký, Seeberg, Škottová, Strejček, Vlasák

UEN: Camre

Astensioni: 23

ALDE: Cappato

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Baco, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter, Speroni

PPE-DE: Lauk

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Honeyball, Hughes, Kinnock, McAvan, Martin David, Morgan, Stihler, Willmott, Wynn

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Astensioni

Richard Corbett, Gary Titley

8. Relazione Lamassoure A6-0223/2006

Emendamento 5/1

Favorevoli: 576

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Borghezio, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling,

McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 38

ALDE: Lambsdorff

IND/DEM: Batten, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Buzek, Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Ouzký, Seeberg, Škottová, Strejček, Vlasák, Vlasto

Astensioni: 25

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Louis

NI: Allister, Baco, Helmer, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Zvěřina

PSE: Cashman, Corbett, Evans Robert, Ford, Gill, Honeyball, Hughes, Kinnock, McAvan, Martin David, Morgan, Stihler, Titley, Willmott, Wynn

Verts/ALE: van Buitenen

Martedì, 4 luglio 2006

9. Relazione Lamassoure A6-0223/2006

Emendamento 5/2

Favorevoli: 283

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Markov

NI: Battilocchio, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE: Doyle, Fjellner, Grosch, Jackson, Wieland

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 328

ALDE: Lambsdorff

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mote, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 30

GUE/NGL: Aita, Catania, Musacchio, Papadimoulis, Remek, Wagenknecht

NI: Baco, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter, Speroni

PSE: Cashman, Corbett, Evans Robert, Ford, Gill, Honeyball, Hughes, Kinnock, McAvan, Martin David, Morgan, Stihler, Titley, Willmott, Wynn

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Correzioni di voto

Contrari

Françoise Grossetête, Henrik Dam Kristensen

Astensioni

Christofer Fjellner

10. Relazione Lamassoure A6-0223/2006

Emendamento 7

Favorevoli: 242

ALDE: Degutis, Deprez, Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

Martedì, 4 luglio 2006

IND/DEM: Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Chruszcz, Giertych, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Marques

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 390

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Claeys, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski,

Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Cashman, Corbett, Evans Robert, Ford, Geringer de Oedenberg, Gill, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Ilves, Kinnock, Martin David, Morgan, Segelström, Skinner, Stihler, Titley, Westlund, Willmott, Wynn

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

***Astensioni:* 7**

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Hughes, McAvan

Verts/ALE: van Buitenen, Smith

Correzioni di voto

Contrari

Linda McAvan

Astensioni

Eva-Britt Svensson, Jonas Sjöstedt

11. Relazione Muscat A6-0170/2006

Emendamento 6

Favorevoli: 345

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Karatzaferis

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Karas, Rübig, Schierhuber, Seeber, Vernola

Martedì, 4 luglio 2006

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre, Didžiokas

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 287

ALDE: Andria

GUE/NGL: Adamou, Manolakou, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Piskorski, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 9

ALDE: Harkin

IND/DEM: Louis

NI: Baco, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Korhola

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Reinhard Rack, Hubert Pirker

12. Relazione Lucas A6-0201/2006

Risoluzione

Favorevoli: 439

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Busk, Cappato, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Hall, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Nicholson of Winterbourne, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Coûteaux, Karatzaferis, Louis

NI: Battilocchio, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Piskorski, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

Martedì, 4 luglio 2006

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Westlund, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 74

ALDE: Alvaro, Andria, Birutis, Bourlanges, Chatzimarkakis, Degutis, Deprez, Dičkutė, Griesbeck, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Neyts-Uyttebroeck, Riis-Jørgensen, Takkula, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kilroy-Silk, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Berend, Brok, Cabrnoch, del Castillo Vera, Cederschiöld, Duchoň, Fajmon, Ferber, Fjellner, Friedrich, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Jarzembowski, Kauppi, Klamt, Konrad, Lehne, Ouzký, Pack, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Škottová, Strejček, Vlasák, Weber Manfred, von Wogau, Zvěřina

PSE: Groote, Hänsch, Haug, Stockmann, Vincenzi, Walter, Weiler

UEN: Zīle

Astensioni: 102

ALDE: Beaupuy, Budreikaitė, Cocilovo, Fourtou, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Maaten, Mulder, Newton Dunn, Pannella, Polfer, Savi, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Manolakou, Remek, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Sinnott

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Bradbourn, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doyle, Hannan, Hatzidakis, Jałowiecki, Jordan Cizelj, Korhola, Lamassoure, Lewandowski, McGuinness, Pirker, Rack, Reul, Schwab, Seeber, Sonik

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Calabuig Rull, Carnero González, Cashman, Corbett, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, García Pérez, Goebbels, Grech, Gruber, Honeyball, Hughes, Laignel, McAvan, Mann Erika, Moreno Sánchez, Morgan, Riera Madurell, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tarabella, Titley, Wiersma, Willmott, Wynn, Zingaretti

UEN: Kamiński

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Karin Riis-Jørgensen

Astensioni

Paul Rübig, Robert Evans, Othmar Karas, Joseph Muscat, Agnes Schierhuber, Jim Higgins, Gay Mitchell

Martedì, 4 luglio 2006

TESTI APPROVATI

P6_TA(2006)0281

Criminalità organizzata transnazionale (traffico illecito di migranti) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0129/2006 — 2003/0196(CNS))

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto del Consiglio (8174/2006),

— vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2005)0503) ([1]),

— vista la sua posizione del 13 gennaio 2004 ([2]),

— visti l'articolo 62, paragrafo 2, l'articolo 63, paragrafo 3, l'articolo 66, l'articolo 179 e l'articolo 181 A del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

— nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C6-0129/2006),

— visti l'articolo 51, l'articolo 43, paragrafo 1, l'articolo 55, paragrafo 3, e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0215/2006);

1. approva la conclusione del protocollo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([2]) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 75.

P6_TA(2006)0282

Criminalità organizzata trasnazionale (tratta delle persone) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0130/2006 — 2003/0197(CNS))

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto del Consiglio (8174/2006),

— vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2005)0503) ([1]),

— vista la sua posizione del 13 gennaio 2004 ([2]),

— visti l'articolo 62, paragrafo 2, l'articolo 63, paragrafo 3, e gli articoli 66, 179 e 181 A in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

— nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C6-0130/2006),

— visti l'articolo 51, l'articolo 43, paragrafo 1, l'articolo 55, paragrafo 3, e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0214/2006);

1. approva la conclusione del protocollo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri;

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([2]) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 75.

P6_TA(2006)0283

Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006),

— vista la sua posizione in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0622) ([2]),

— vista la sua posizione in seconda lettura ([3]) sulla posizione comune del Consiglio ([4]),

— visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2006)0081) ([5]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

— visto l'articolo 65 del suo regolamento,

— vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6-0230/2006);

([1]) GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 612.
([2]) Non ancora pubblicata in GU.
([3]) Testi approvati del 18.1.2006, P6_TA(2006)0016.
([4]) GU C 264 del 25.10.2005, pag. 18.
([5]) Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

1. approva il progetto comune;

2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente alla Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

P6_TA(2006)0284

Pile, accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (PE-CONS 3615/4/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione (PE-CONS 3615/4/2006 — C6-0154/2006),

— vista la sua posizione in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0723) ([2]),

— vista la sua posizione in seconda lettura ([3]) sulla posizione comune del Consiglio ([4]),

— visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2006)0017) ([5]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 5 del trattato CE,

— visto l'articolo 65 del suo regolamento,

— vista la relazione della sua delegazione al Comitato di conciliazione (A6-0231/2006);

1. approva il progetto comune;

2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1 del Trattato CE;

3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 354.
([2]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([3]) Testi approvati del 13.12.2005, P6_TA(2005)0495.
([4]) GU C 264 E del 25.10.2005, pag. 1.
([5]) Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0285

Fondo sociale europeo ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (9060/4/2006 — C6-0188/2006 — 2004/0165(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (9060/4/2006 — C6-0188/2006),

— vista la sua posizione in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0493) ([2]),

— vista la proposta modificata dalla Commissione (COM(2005)0523) ([3]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 67 del proprio regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0220/2006);

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente alla Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Testi approvati del 6.7.2005, P6_TA(2005)0281.
([2]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([3]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0286

Fondo europeo di sviluppo regionale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (9059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (9059/4/2006 — C6-0187/2006),

— vista la sua posizione in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0495) ([2]),

([1]) Testi approvati del 6.7.2005, P6_TA(2005)0279.
([2]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0225/2006);

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TA(2006)0287

Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (9062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (9062/2/2006 — C6-0189/2006),

— vista la sua posizione in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0496) ([2]),

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0094) ([3]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0227/2006);

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Testi approvati del 6.7.2005, P6_TA(2005)0280.
([2]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([3]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Martedì, 4 luglio 2006

P6_TA(2006)0288

Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (COM(2005)0305 — C6-0232/2005 — 2005/0126(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0305) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0232/2005),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A6-0024/2006);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentare una versione codificata del regolamento (CE) n. 1348/2000 che integri gli emendamenti qui contenuti a titolo di versione rivista;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0126

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2006 in vista dell'adozione del regolamento *(CE) n. …/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della *Commissione*,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

([1]) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 7.
([2]) *Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006*.

considerando quanto segue:

(1) In data 1º ottobre 2004 la Commissione ha adottato un *rapporto sull'*applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, *del 29 maggio 2000*, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ([1]). Il rapporto giunge alla conclusione che il regolamento suddetto, dalla sua entrata in vigore nel 2001, nel complesso ha migliorato e accelerato la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti fra gli Stati membri, ma che persistono delle lacune nell'applicazione di alcune disposizioni *di tale* regolamento.

(2) Il buon funzionamento del mercato interno esige che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, a fini di notificazione o comunicazione fra Stati membri, venga ulteriormente migliorata e accelerata, e che l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 venga semplificata, onde dare al richiedente non meno che al destinatario maggiore certezza giuridica.

(3) Il regolamento (CE) n. 1348/2000 non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione di un documento al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si svolge il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.

(4) La notificazione o la comunicazione vanno effettuate con la massima tempestività, e comunque entro un mese dalla data alla quale una richiesta perviene all'organo ricevente.

(5) L'organo ricevente *dovrebbe* informare il destinatario per iscritto, tramite un apposito formulario, della possibilità che ha di rifiutare la ricezione dell'atto da notificare o da comunicare, al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure ***di rinviare*** l'atto ***all'organo ricevente*** entro una settimana***, nel caso l'atto stesso non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o in una lingua ufficiale del luogo di notifica o comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notifiche o comunicazioni successive al momento in cui il destinatario ha esercitato la sua facoltà di rifiuto. Le presenti norme sul rifiuto dovrebbero essere applicabili anche alle notifiche e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali e alle notifiche/comunicazioni dirette.***

(6) L'organo ricevente dovrebbe continuare ad adoperarsi con ogni idoneo mezzo per notificare o trasmettere il documento anche quando non sia stato possibile farlo nel termine di un mese, ad esempio perché il convenuto è stato assente da casa per vacanze o dalla sede di lavoro per motivi professionali. Inoltre, al fine di evitare all'organo ricevente l'obbligo perpetuo di adoperarsi per notificare o comunicare un atto, l'organo mittente deve essere in grado di specificare nell'apposito formulario un termine dopo il quale la notifica o comunicazione non è più richiesta.

(7) Occorre prevedere la possibilità di ovviare a un eventuale rifiuto di ricezione di un atto, notificando o comunicando la traduzione dell'atto medesimo.

(8) La data di notificazione o di comunicazione *dovrebbe* essere quella alla quale l'atto è stato notificato o comunicato in conformità della legislazione dello Stato membro richiesto. Qualora tuttavia, a norma della legislazione di uno Stato membro, un atto vada notificato o comunicato entro un dato ***termine, la*** data da prendere in considerazione nei confronti di quest'ultimo *dovrebbe* essere quella fissata dalla legislazione dello Stato membro in questione. ***Gli Stati membri che applicano tale sistema dovrebbero comunicarlo alla Commissione, la quale pubblicherà tale informazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sulla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.***

(9) Per agevolare l'accesso alla giustizia, le spese occasionate dall'intervento di un ufficiale giudiziario, *di un funzionario* o di una persona competente in base alla normativa dello Stato membro richiesto, devono corrispondere a un diritto forfettario ***unico*** il cui importo va fissato preventivamente dallo Stato membro in questione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. ***L'obbligo di un diritto forfettario unico non inficia la possibilità per gli Stati membri di fissare i diritti dovuti a seconda della tipologia della notificazione o comunicazione, purché tali principi di cui sopra siano rispettati.***

(10) Ciascuno Stato membro deve avere la facoltà di procedere direttamente, tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o invio di tipo equivalente, a notificare o a comunicare ***atti alle*** persone residenti in un altro Stato membro.

([1]) GU L 160 *del* 30.6.2000, pag. 37.

(11) ***Chiunque*** sia interessato a un procedimento giudiziario ***potrà*** far notificare o comunicare ***atti direttamente*** ad opera di ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto***, sempre che le disposizioni di legge di detto Stato membro consentano questo tipo di notificazione/comunicazione diretta.***

(12) La Commissione dovrebbe redigere un manuale contenente ogni informazione utile alla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000, che va pubblicato sulla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per assicurare che tali informazioni siano aggiornate e complete, con specifico riferimento ai dati per mettersi in contatto con gli organi riceventi e mittenti.

(13) Al fine del calcolo dei tempi e termini di cui al regolamento (CE) n. 1348/2000, è d'applicazione il regolamento (CEE, Euratom) n. *1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini* ([1]).

(14) Dato che gli obiettivi dei provvedimenti prospettati non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere conseguiti più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può disporre misure, in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di proporzionalità, quale enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non travalica quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

(15) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento, in conformità della *decisione 1999/468/CE* del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([2]).

(16) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(17) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. *1348/2000 è* modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta jure imperii").».

2) All'articolo 4, paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«Ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.».

3) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. ***L'organo ricevente adotta tutte le misure necessarie per espletare la*** notificazione o la ***comunicazione nel*** più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione ***entro un mese dalla ricezione***, l'organo ricevente:

a) ne informa immediatamente l'organo mittente mediante il certificato il cui modello figura all'allegato, compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2***; e***

([1]) GU L 124 *dell'*8.6.1971, pag. 1.
([2]) GU L 184 *del* 17.7.1999, pag. 23.

b) continua ad adottare tutte le misure necessarie per espletare la notificazione o la comunicazione, salvo diversa indicazione da parte dell'organo mittente, laddove ciò sia possibile entro un periodo di tempo ragionevole.».

4) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'organo ricevente informa il ***destinatario, mediante*** il formulario di cui figura in allegato un modello, della facoltà che gli è riconosciuta di rifiutare la ricezione dell'atto da notificare o da comunicare, al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure ***inviando*** l'atto ***all'organo ricevente*** entro una settimana, qualora ***esso non*** sia stilato ***o*** corredato di traduzione in una ***delle seguenti*** lingue:

a) ***una lingua compresa dal destinatario***; oppure

b) ***la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione***.».

b) Viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Ove il destinatario abbia rifiutato la ricezione dell'atto ai sensi del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale situazione notificando o comunicando al destinatario ***l'***atto ***corredato di traduzione*** in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

In tal caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella alla quale ***l'atto corredato di*** traduzione è ***stato notificato o comunicato*** in conformità della legislazione dello Stato membro richiesto. Qualora tuttavia, in conformità della legislazione di uno Stato membro, un atto vada notificato o comunicato entro un dato ***termine, la*** data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale***, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2***.».

5) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 9*

Data della notificazione o della comunicazione

1. Fatto salvo l'articolo 8, la data della notificazione o comunicazione di un atto è quella alla quale l'atto è stato notificato o comunicato in conformità della legislazione dello Stato membro richiesto.

2. Se tuttavia, a norma della legislazione di uno Stato membro, un atto va notificato o comunicato entro un dato ***termine, la*** data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legislazione dello Stato membro in questione.».

6) All'articolo 10, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«Ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.».

7) L'articolo 11, paragrafo 2, *è sostituito dal* seguente:

«***2. Tuttavia, il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate:***

a) dall'intervento di un pubblico ufficiale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto,

b) dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione o comunicazione.

Le spese occasionate dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di altra persona competente in base alla legislazione dello Stato membro richiesto corrispondono a un diritto forfettario ***unico*** il cui importo è fissato preventivamente dallo Stato membro in questione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo di questo diritto forfettario.».

8) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 14*

Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o invio di tipo equivalente, alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari alle persone che risiedono in un altro Stato membro.».

9) L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 15*

Richiesta diretta di notificazione o di comunicazione

Chiunque sia interessato a un procedimento giudiziario ***può*** far notificare o comunicare atti giudiziari direttamente ad opera di ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto***, laddove tale notificazione o comunicazione diretta sia permessa a norma della legge dello Stato membro in questione***.».

10) Viene inserito il seguente articolo 15 bis:

«*Articolo 15 bis*

Disposizioni applicabili

1. Le disposizioni dell'articolo 8 relative al rifiuto di ricezione dell'atto e quelle dell'articolo 9 relative alla data della notificazione o della comunicazione si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o comunicazione previste nella presente sezione.

2. Tuttavia, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1:

a) nel caso in cui la notificazione o la comunicazione è espletata in conformità dell'articolo 13, gli agenti diplomatici o consolari informano il destinatario della facoltà che gli è riconosciuta di rifiutare la ricezione dell'atto e del fatto che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato a tali organi;

b) nel caso in cui la notificazione o la comunicazione è espletata in conformità dell'articolo 14, l'autorità o la persona che ha notificato o comunicato l'atto informa il destinatario della facoltà che gli è riconosciuta di rifiutare la ricezione dell'atto e del fatto che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato a tale autorità o persona.».

11) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 17*

Modalità d'attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento con riferimento all'aggiornamento o alla modifica tecnica dei modelli che figurano nell'allegato vengono adottate in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 2.».

12) L'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 23*

Comunicazione *e pubblicazione*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 10, 11, 13, ***15*** e 19.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in base alla loro legislazione, un documento deve essere notificato o comunicato entro un particolare periodo come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2.

2. La Commissione pubblica le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ad eccezione degli indirizzi e altri estremi delle agenzie e degli organismi centrali nonché le aree geografiche sulle quale essi hanno giurisdizione.

3. La Commissione elabora e aggiorna a intervalli regolari un ***manuale contenente*** le informazioni di cui al paragrafo 1***, disponibile anche per via elettronica, in particolare attraverso la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita a norma della decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001*** [1].

[1] ***GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.».***

13) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Revisione

Entro il 1º giugno 2011, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, prestando particolare attenzione all'efficacia degli organismi designati a norma dell'articolo 2 e all'applicazione pratica dell'articolo 3, lettera c) e dell'articolo 9. Tale relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di adeguamento del presente regolamento conformemente all'evoluzione dei sistemi di notificazione.».

14) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Data di applicazione

Il regolamento si applica a decorrere dal … (*)***, ad eccezione dell'articolo 23 che si applica a decorrere dal …*** (**)***.***

Il presente regolamento è vincolante nella sua integralità e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

(*) ***Dodici mesi dopo l'adozione del presente regolamento.***
(**) ***Nove mesi dopo l'adozione del presente regolamento.».***

15) L'allegato è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entro in vigore in data […].

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il presidente	*Il presidente*

ALLEGATO

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

(Articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, *del 29 maggio 2000*, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ([1]))

N. di riferimento:

1. SERVIZIO MITTENTE

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via + numero/C.P.:

1.2.2. Luogo + codice:

1.2.3. Paese:

1.3. Tel.:

1.4. Fax (*):

1.5. Posta elettronica (*):

2. SERVIZIO RICEVENTE

2.1. Nome:

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via + numero/C.P.:

2.2.2. Luogo + codice:

2.2.3. Paese:

2.3. Tel.:

2.4. Fax (*):

2.5. Posta elettronica (*):

([1]) GU L 160 *del* 30.6.2000, pag. 37.
(*) Voce facoltativa.

3. RICHIEDENTE

3.1. Nome:

3.2. Indirizzo:

3.2.1. Via + numero/C.P.:

3.2.2. Luogo + codice:

3.2.3. Paese:

3.3. Tel. (*):

3.4. Fax (*):

3.5. Posta elettronica (*):

4. DESTINATARIO

4.1. Nome:

4.2. Indirizzo:

4.2.1. Via + numero/C.P.:

4.2.2. Luogo + codice:

4.2.3. Paese:

4.3. Tel. (*):

4.4. Fax (*):

4.5. Posta elettronica (*):

4.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero di organismo o equivalente (*):

(*) Voce facoltativa.

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

5.1. Secondo la legge dello Stato membro richiesto:

5.2. Secondo la forma particolare seguente:

5.2.1. Se questa forma di notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto/gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma di tale legge:

5.2.1.1. sì

5.2.1.2. *no*

6. ATTO DA NOTIFICARE

(a) 6.1. Natura dell'atto

6.1.1. Atto giudiziario

6.1.1.1. Atto introduttivo

6.1.1.2. Sentenza

6.1.1.3. Atto di impugnazione

6.1.1.4. Altro

6.1.2. Atto extragiudiziale

(b) 6.2. Data o scadenza ***dopo la quale il servizio non è più necessario***:

(giorno) … (mese) … (anno) …

(c) 6.3. Lingua dell'atto:

6.3.1. Originale ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV, altra:

6.3.2. Traduzione (*) ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV, altra:

6.4. Numero dei documenti:

7. RESTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DELL'ATTO CORREDATO DEL CERTICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE (articolo 4, paragrafo 5 del regolamento)

7.1. Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare in duplice copia)

7.2. No

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento, le procedure necessarie alla notificazione o comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile ***e comunque entro un termine di un mese dalla data di ricezione***. ***In*** caso di impossibilità a procedere alla notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo servizio mediante il certificato previsto al punto 13.
2. In caso di impossibilità a dar seguito alla domanda di notificazione o comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento prevede che ci si metta in contatto il più rapidamente possibile con questo servizio per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

(*) Voce facoltativa.

N. di riferimento del servizio mittente:

N. di riferimento del servizio ricevente:

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE
(Articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio)

A ricezione dell'atto, la presente dichiarazione va spedita con la massima tempestività, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi e comunque entro sette giorni.

8. DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento del servizio mittente:

N. di riferimento del servizio ricevente:

AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO
(Articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio)

La domanda e l'atto devono essere restituiti non appena ricevuti.

9. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE:

9.1. La domanda esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del regolamento:

9.1.1. l'atto non è di natura civile o commerciale

9.1.2. la notificazione o comunicazione non è tra uno Stato membro e un altro

9.2. Il mancato rispetto delle condizioni formali richieste rende impossibile la notificazione o comunicazione:

9.2.1. l'atto è compilato in una lingua non prevista

9.2.2. l'atto non è facilmente leggibile

9.2.3. l'atto ricevuto non è una copia certificata conforme

9.2.4. Altro (da precisare):

9.3. La forma della notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro (articolo 7, paragrafo 1 del regolamento)

Martedì, 4 luglio 2006

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento del servizio mittente:

N. di riferimento del servizio ricevente:

AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO AL SERVIZIO RICEVENTE COMPETENTE

(Articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio)

La domanda e l'atto sono stati ritrasmessi al servizio ricevente, territorialmente competente per la notificazione o comunicazione:

10.1. Nome:

10.2. Indirizzo:

10.2.1. Via + numero/C.P:

10.2.2. Luogo + codice:

10.2.3. Paese:

10.3. Tel.:

10.4. Fax (*):

10.5. Posta elettronica (*):

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

(*) Voce facoltativa.

N. di riferimento del servizio mittente:

N. di riferimento del servizio ricevente:

AVVISO DI RICEZIONE DAL SERVIZIO RICEVENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE AL SERVIZIO MITTENTE

(Articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio)

A ricezione dell'atto, il presente avviso deve essere spedito al più presto, usando i mezzi di trasmissione più rapidi, e comunque entro sette giorni dalla data di ricezione.

11. DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

INFORMAZIONE AL DESTINATARIO SUL SUO DIRITTO DI RIFIUTARE O ACCETTARE UN ATTO

(Articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio)

ES:

El documento adjunto se notifica o traslada de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. Puede usted negarse a aceptar el documento si no está redactado ***ni acompañado de una traducción en una lengua que usted entiende o en la lengua oficial del lugar de la notificación***. Si desea usted ejercitar este derecho, debe negarse a aceptar el documento en el momento de la notificación o traslado directamente ante la persona que notifique o traslade el documento o ***devolverlo a la dirección que se indica a continuación*** *en el* plazo de una ***semana, declarando*** que se niega a aceptarlo.

DIRECCIÓN:

1. Identidad:

2. Dirección:

2.1. Calle y número/Apdo. de correos:

2.2. Lugar y código:

2.3. País:

3. Tel.:

4. Fax (*):

5. Dirección electrónica (*):

(*) Facultativo.

DECLARACIÓN DEL DESTINATARIO:

Me niego a aceptar el documento adjunto porque no está redactado ni va acompañado de una traducción en una lengua que entiendo ni en la lengua oficial del lugar de notificación.

Las lenguas que entiendo son las siguientes:

español		*letón*	
checo		*lituano*	
danés		*húngaro*	
alemán		*maltés*	
estonio		*neerlandés*	
griego		*polaco*	
inglés		*portugués*	
francés		*eslovaco*	
italiano		*esloveno*	
finés		*sueco*	
otras		*especifíquense: ...*	
		Hecho en: *el:* *Firma y/o sello:*	

CS:

Přiložená písemnost se doručuje v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech. Jste oprávněn/a odmítnout přijetí písemnosti, jestliže tato není ***napsána v jazyce, kterému rozumíte, nebo v úředním jazyce místa doručení, nebo pokud k ní není*** připojen překlad do ***jednoho*** z těchto jazyků. Jestliže si přejete uplatnit toto právo, musíte přijetí písemnosti odmítnout v okamžiku doručení přímo u osoby, která ji doručuje, nebo ***ji*** musíte do jednoho týdne ***zaslat zpět na níže uvedenou adresu*** s prohlášením, že ji odmítáte přijmout.

ADRESA:

1. Jméno a příjmení:

2. Adresa:

2.1. Ulice a číslo/P.O. Box:

2.2. Obec a PSČ:

2.3. Země:

3. Tel.:

4. Fax (*):

5. E-mail(*):

_____

(*) Tento údaj je nepovinný.

PROHLÁŠENÍ ADRESÁTA:

Odmítám přijmout písemnost připojenou k tomuto prohlášení, neboť není napsána v jazyce, kterému rozumím, nebo v úředním jazyce místa doručení, ani k ní není připojen překlad do jednoho z těchto jazyků.

Rozumím níže uvedeným jazykům:

španělština		***lotyština***	
čeština		***litevština***	
dánština		***maďarština***	
němčina		***maltština***	
estonština		***nizozemština***	
řečtina		***polština***	
angličtina		***portugalština***	
francouzština		***slovenština***	
italština		***slovinština***	
finština		***švédština***	
jiný		***prosím uveďte: ...***	
		V: ***Dne:*** ***Podpis nebo razítko:***	

DA:

Vedlagte dokument forkyndes hermed i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 ***om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager.*** De kan nægte at modtage dokumentet, hvis det ikke er ***udfærdiget på eller ledsaget af en oversættelse til enten et sprog, som De forstår, eller som er det officielle sprog på forkyndelsesstedet.*** Hvis De ønsker at gøre brug af denne ret, skal De nægte at modtage dokumentet ved forkyndelsen direkte over for den person, der forkynder det, eller returnere det ***til nedenstående adresse*** *inden* en uge med angivelse af, at De nægter modtagelse.

ADRESSE:

1. Navn:

2. Adresse:

2.1. Gade + nummer/postboks:

2.2. Postnummer + bynavn:

2.3. Land:

3. Tlf.:

4. Fax (*):

5. E-mail (*):

_____

(*) Fakultativt

ERKLÆRING FRA MODTAGEREN:

Jeg nægter at modtage vedlagte dokument, da det ikke er udfærdiget på eller ledsaget af en oversættelse til enten et sprog, som jeg forstår, eller som er det officielle sprog på forkyndelsesstedet.

Jeg forstår følgende sprog:

Spansk		***Lettisk***	
Tjekkisk		***Litauisk***	
Dansk		***Ungarsk***	
Tysk		***Maltesisk***	
Estisk		***Nederlandsk***	
Græsk		***Polsk***	
Engelsk		***Portugisisk***	
Fransk		***Slovakisk***	
Italiensk		***Slovensk***	
Finsk		***Svensk***	
Andre		***hvilke(t): ...***	
		Udfærdiget i: ***Dato:*** ***Underskrift og/eller stempel:***	

DE:

Die Zustellung des beigefügten Schriftstücks erfolgt im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten. Sie können die Annahme dieses Schriftstücks verweigern, wenn es nicht in einer ***Sprache, die Sie verstehen, oder nicht in der*** Amtsprache des Zustellungsorts ***abgefasst ist,*** oder wenn ihm keine Übersetzung in einer dieser Sprachen beigefügt ist. Wenn Sie von ihrem Annahmeverweigerungsrecht Gebrauch machen wollen, müssen Sie dies entweder sofort bei der Zustellung gegenüber der das Schriftstück zustellenden Person erklären oder das Schriftstück binnen einer ***Woche an die nachstehende Anschrift*** mit der Angabe zurücksenden, dass Sie die Annahme verweigern.

ANSCHRIFT:

1. Name:

2. Anschrift:

2.1. Straße und Hausnummer/Postfach:

2.2. PLZ und Ort:

2.3. Land:

3. Tel.:

4. Fax (*):

5. E-Mail (*):

(*) Angabe freigestellt.

ERKLÄRUNG DES EMPFÄNGERS:

Ich verweigere die Annahme des beigefügten Schriftstücks, da es nicht in einer Sprache, die ich verstehe, oder der Amtssprache des Zustellungsortes abgefasst ist bzw. dem Schriftstück keine Übersetzung in einer dieser Sprachen beigefügt ist.

Ich verstehe die folgende(n) Sprache(n):

Spanisch		***Lettisch***	
Tschechisch		***Litauisch***	
Dänisch		***Ungarisch***	
Deutsch		***Maltesisch***	
Estnisch		***Holländisch***	
Griechisch		***Polnisch***	
Englisch		***Portugiesisch***	
Französisch		***Slowakisch***	
Italienisch		***Slowenisch***	
Finnisch		***Schwedisch***	
sonstige		***bitte angeben: ...***	
		Geschehen zu: ***am:*** ***Unterschrift und/oder Stempel***	

ET:

Lisatud dokument antakse kätte vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kätteandmise kohta. Te võite keelduda dokumenti vastu võtmast, kui see ei ole ***koostatud Teile arusaadavas keeles või kätteandmise kohta ametlikus keeles ning kui*** dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest. Kui Te soovite nimetatud õigust kasutada, peate Te keelduma dokumenti vastu võtmast vahetult selle kätteandmisel, tagastades dokumendi seda kätteandvale isikule, või ***saatma*** dokumendi ühe nädala ***jooksul tagasi allpool esitatud aadressil***, märkides, et Te keeldute dokumenti vastu võtmast.

AADRESS:

1. Isik:

2. Aadress:

2.1. Tänav ja maja number/postkast:

2.2. Asula ja postiindeks:

2.3. Riik:

3. Telefon:

4. Faks (*):

5. E-post (*):

_____

(*) Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

ADRESSAADI AVALDUS:

Keeldun lisatud dokumenti vastu võtmast, kuna see ei ole kirjutatud ei mulle arusaadavas keeles ega kätteandmise kohta ametlikus keeles ning dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest.

Ma saan aru järgmis(t)est keel(t)est:

hispaania		***läti***	
tšehhi		***leedu***	
taani		***ungari***	
saksa		***malta***	
eesti		***hollandi***	
kreeka		***poola***	
inglise		***portugali***	
prantsuse		***slovaki***	
itaalia		***sloveenia***	
soome		***rootsi***	
muu		***palun täpsustage: ...***	
		Koht: ***Kuupäev:*** ***Allkiri ja/või pitser***	

EL:

Η συνημμένη πράξη επιδίδεται ή κοινοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε την παραλαβή της πράξης εφόσον δεν είναι συνταγμένη ***ή δεν συνοδεύεται από μετάφραση σε γλώσσα την οποία κατανοείτε ή στην επίσημη γλώσσα του τόπου επίδοσης ή κοινοποίησης.*** Αν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, πρέπει είτε να δηλώσετε την άρνηση παραλαβής κατά τη χρονική στιγμή της επίδοσης ή κοινοποίησης απευθείας στο πρόσωπο που επιδίδει ή κοινοποιεί την πράξη, είτε ***να την επιστρέψετε*** εντός μιας εβδομάδας ***στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω***, δηλώνοντας ότι αρνείστε την παραλαβή της.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

1. Στοιχεία ταυτότητας:

2. Διεύθυνση:

2.1. Οδός και αριθμός/Ταχ. Θυρίδα:

2.2. Τόπος και ταχυδρομικός τομέας:

2.3. Χώρα:

3. Τηλ.:

4. Φαξ (*):

5. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (*):

_____

(*) Το σημείο αυτό είναι προαιρετικό.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ:

Αρνούμαι να παραλάβω την πράξη διότι δεν είναι συνταγμένη ή δεν συνοδεύεται από μετάφραση σε γλώσσα την οποία κατανοώ ή στην επίσημη γλώσσα του τόπου επίδοσης ή κοινοποίησης.

Κατανοώ τις εξής γλώσσες:

Ισπανικά		***Λετονικά***	
Τσεχικά		***Λιθουανικά***	
Δανικά		***Ουγγρικά***	
Γερμανικά		***Μαλτέζικα***	
Εσθονικά		***Ολλανδικά***	
Ελληνικά		***Πολωνικά***	
Αγγλικά		***Πορτογαλικά***	
Γαλλικά		***Σλοβακικά***	
Ιταλικά		***Σλοβένικα***	
Φινλανδικά		***Σουηδικά***	
άλλες		***παρακαλώ προσδιορίστε: ...***	
		Τόπος: ***Ημερομηνία:*** ***Υπογραφή και/ή σφραγίδα:***	

EN:

The enclosed document is served in accordance with Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the service of judicial and extrajudicial documents in civil and commercial matters. You may refuse to accept the document if it is not ***written in or accompanied by a translation into either a language which you understand or the official language of the place of service***. If you wish to exercise this right, you must refuse to accept the document at the time of service directly with the person serving the document or ***send it back to the address indicated below*** within one ***week stating*** that you refuse to accept it.

ADDRESS:

1. Identity:

2. Address:

2.1. Street and number/PO Box:

2.2. Place and code:

2.3. Country:

3. Tel.:

4. Fax (*):

5. E-mail (*):

(*) This item is optional.

DECLARATION OF THE ADDRESSEE:

I refuse to accept the document attached hereto because it is not written in or accompanied by a translation into either a language which I understand or the official language of the place of service.

I understand the following language(s):

Spanish		***Latvian***	
Czech		***Lithuanian***	
Danish		***Hungarian***	
German		***Maltese***	
Estonian		***Dutch***	
Greek		***Polish***	
English		***Portuguese***	
French		***Slovak***	
Italian		***Slovene***	
Finnish		***Swedish***	
other		***please specify: ...***	
		Done at: ***Date:*** ***Signature and/or stamp:***	

FR:

L'acte ci-joint est signifié ou notifié conformément au règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Vous pouvez refuser de recevoir l'acte s'il n'est pas rédigé ***ou accompagné d'une traduction dans une langue que vous comprenez ou dans la langue officielle du lieu de signification ou de notification.*** Si vous souhaitez exercer ce droit de refus, vous devez soit faire part de votre refus de recevoir l'acte au moment de la signification ou de la notification directement à la personne signifiant ou notifiant l'acte, soit ***le*** renvoyer ***à l'adresse indiquée ci-dessous*** dans un délai d'une semaine en indiquant que vous refusez de le recevoir.

ADRESSE:

1. Identité:

2. Adresse:

2.1. Rue et numéro/boîte postale:

2.2. Localité et code postal:

2.3. Pays:

3. Tél.:

4. Fax (*):

5. Adresse électronique (*):

_____

(*) Facultatif.

DÉCLARATION DU DESTINATAIRE

Je, soussigné, refuse de recevoir l'acte ci-joint parce qu'il n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue que je comprends ou dans la langue officielle du lieu de signification ou de notification.

Je comprends la ou les langues suivantes:

Espagnol		***Letton***	
Tchèque		***Lituanien***	
Danois		***Hongrois***	
Allemand		***Maltais***	
Estonien		***Néerlandais***	
Grec		***Polonais***	
Anglais		***Portugais***	
Français		***Slovaque***	
Italien		***Slovène***	
Finnois		***Suédois***	
Autre		***à préciser: ...***	
		Fait à ***Date:*** ***Signature et/ou cachet:***	

IT:

L'atto accluso viene notificato o comunicato in conformità del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. È prevista la facoltà di non accettare l'atto se non è stilato ***o corredato di una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure in una lingua ufficiale del luogo da cui avviene la notificazione o la comunicazione.*** Chi desideri avvalersi di tale diritto, può rifiutare di accettare l'atto direttamente al momento della notificazione o della comunicazione, attraverso la persona che consegna l'atto medesimo, oppure rispedirlo entro una settimana ***all'indirizzo sottoindicato,*** dichiarando il proprio rifiuto di accettarlo.

INDIRIZZO:

1. Nome:

2. Indirizzo:

2.1. Via + numero/C.P.:

2.2. Luogo + codice:

2.3. Paese:

3. Tel.:

4. Fax (*):

5. Posta elettronica(*):

_____

(*) Voce facoltativa.

DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO

Rifiuto di accettare il documento allegato in quanto non è stilato o corredato di una traduzione in una lingua da me compresa oppure in una lingua ufficiale del luogo da cui avviene la notificazione o la comunicazione.

Comprendo le seguenti lingue:

Spagnolo		***Lettone***	
Ceco		***Lituano***	
Danese		***Ungherese***	
Tedesco		***Maltese***	
Estone		***Olandese***	
Greco		***Polacco***	
Inglese		***Portoghese***	
Francese		***Slovacco***	
Italiano		***Sloveno***	
Finlandese		***Svedese***	
Altre		***Specificare: ...***	
		Fatto a: ***Data:*** ***Firma e/o timbro:***	

LV:

Pievienoto dokumentu izsniedz saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. maija Regulu (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu. Jums ir tiesības atteikties pieņemt dokumentu, ja tas nav ***iesniegts rakstiski vai tam nav pievienots tulkojums valodā, kuru jūs saprotat, vai tās vietas oficiālajā valodā, kurā veic izsniegšanu.*** Ja vēlaties īstenot šīs tiesības, jums no personas, kas izsniedz dokumentu, jāatsakās to pieņemt izsniegšanas brīdī vai nedēļas laikā dokuments ***jānosūta atpakaļ nedēļas laikā uz turpmāk norādīto adresi***, norādot, ka jūs to atsakāties pieņemt.

ADRESE:

1. Persona:

2. Adrese:

2.1. Iela un mājas numurs / p.k. numurs:

2.2. Vieta un kods:

2.3. Valsts:

3. Tālr:

4. Fakss(*):

5. E-pasts (*):

_____

(*) Šis punkts nav obligāts.

ADRESĀTA PAZIŅOJUMS

Es atsakos pieņemt pievienoto dokumentu, jo tas nav iesniegts rakstiski vai tam nav pievienots tulkojums valodā, kuru es saprotu, vai tās vietas oficiālajā valodā, kurā izsniegšana notikusi.

Es saprotu šādu(-as) valodu(-as):

spāņu		***latviešu***	
čehu		***lietuviešu***	
dāņu		***ungāru***	
vācu		***maltiešu***	
igauņu		***holandiešu***	
grieķu		***poļu***	
angļu		***portugāļu***	
franču		***slovāku***	
itāļu		***slovēņu***	
somu		***zviedru***	
citu		***Lūdzu, norādiet: ...***	
		(vieta) ***Datums:*** ***Paraksts un/vai zīmogs:***	

LT:

Pridedamas dokumentas įteikiamas pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse. Jūs galite atsisakyti priimti šį dokumentą, jeigu jis neparengtas ***jums suprantama arba oficialia įteikimo vietos kalba arba prie jo nepridėtas vertimas į vieną iš tų kalbų.*** Jeigu norite pasinaudoti *šia* teise, turite atsisakyti priimti dokumentą iš tiesiogiai jį įteikiančio asmens įteikimo metu arba nusiųsti dokumentą per savaitę***, nurodant, kad*** atsisakėte jį priimti, ***toliau nurodytu adresu***.

ADRESAS:

1. Pavadinimas:

2. Adresas:

2.1. Gatvė ir namo (pašto dėžutės) numeris:

2.2. Vieta ir pašto kodas:

2.3. Šalis:

3. Tel.:

4. Faks. (*):

5. El. paštas (*):

_____

(*) Neprivaloma nurodyti.

ADRESATO PAREIŠKIMAS

Atsisakau priimti čia pridedamą dokumentą, nes jis neparengtas man suprantama arba oficialia įteikimo vietos kalba arba prie jo nepridėtas vertimas į vieną iš tų kalbų.

Suprantu šią(-ias) kalbą(-as):

Ispanų		***Latvių***	
Čekų		***Lietuvių***	
Danų		***Vengrų***	
Vokiečių		***Maltiečių***	
Estų		***Olandų***	
Graikų		***Lenkų***	
Anglų		***Portugalų***	
Prancūzų		***Slovakų***	
Italų		***Slovėnų***	
Suomių		***Švedų***	
kitas		***nurodykite: ...***	
		Vieta: ***Data:*** ***Parašas ir (arba) spaudas:***	

HU:

A mellékelt irat kézbesítése a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi rendelet szerint történik. *Önnek joga* van megtagadni az irat átvételét, ***amennyiben az irat nem az Ön által ismert nyelven vagy a kézbesítés helyének hivatalos nyelvén készült, vagy nem mellékeltek hozzá ilyen nyelvű fordítást.*** Amennyiben e jogával élni kíván, az irat átvételét megtagadhatja közvetlenül az iratkézbesítést végző személlyel szemben az iratkézbesítés alkalmával, vagy az ***iratot egy*** héten belül vissza kell küldenie ***az alább jelzett címre*** az átvétel megtagadásának feltüntetésével.

CÍM:

1. Név:

2. Cím:

2.1. Utca és házszám/Postafiók:

2.2. Helység és irányítószám:

2.3. Ország:

3. Telefon:

4. Fax (*):

5. E-mail (*):

_____

(*) A rovat kitöltése nem kötelező.

A CÍMZETT NYILATKOZATA:

Megtagadom a mellékelt irat átvételét, mivel nem az általam ismert nyelven vagy a kézbesítés helye szerinti hivatalos nyelven készült, illetve nem mellékeltek hozzá ilyen nyelvű fordítást.

Az alábbi nyelve(ke)t ismerem:

spanyol		***lett***	
cseh		***litván***	
dán		***magyar***	
német		***máltai***	
észt		***holland***	
görög		***lengyel***	
angol		***portugál***	
francia		***szlovák***	
olasz		***szlovén***	
finn		***svéd***	
egyéb		***nevezze meg: ...***	
		Kelt: ***Dátum:*** ***Aláírás és/vagy bélyegző:***	

MT:

Id-dokument mehmuż qed ikun innotifikat skond ir-Regolament (KE) Nru 1348/2000 tad-29 ta' Mejju 2000 tal-Kunsill dwar in-notifika ta' dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f'kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali. Tista' *tirrifjuta li taċċetta d-dokument* jekk ma jkunx ***miktub f'lingwa li tifhem jew jekk ma jkollux mehmuż miegħu traduzzjoni tiegħu f'lingwa li tifhem jew fil-lingwa uffiċjali tal-post fejn saret in-notifika.*** Jekk trid teżerċita dan id-dritt, għandek *tirrifjuta li taċċetta d-dokument* fil-ħin tan-notifika direttament mal-persuna li tinnotifika d-dokument jew għandek ***tibgħat id-dokument lura lill-indirizz indikat hawn taħt*** fi żmien ***ġimgħa u tgħid*** li qed tirrifjutah.

INDIRIZZ:

1. Identità:

2. Indirizz:

2.1. Triq u n-numru tad-dar/Kaxxa Postali:

2.2. Inħawi u kodiċi:

2.3. Pajjiż:

3. Tel.:

4. Faks (*):

5. E-mail (*):

(*) M'intix obbligat tagħti dan id-dettall.

DIKJARAZZJONI TA' MIN JIRĊIEVI N-NOTIFIKA:

Jiena nirrifjuta li naċċetta d-dokument hawn mehmuż għaliex mhuwiex miktub f'lingwa li nifhem jew m'hemmx mehmuż miegħu traduzzjoni f'lingwa li jew nifhem jew hija l-lingwa uffiċjali tal-post fejn saret in-notifika.

Jiena nifhem dawn il-lingwi:

L-Ispanjol		***Il-Latvjan***	
Iċ-Ċek		***Il-Litwan***	
Id-Daniż		***L-Ungeriż***	
Il-Ġermaniż		***Il-Malti***	
L-Estonjan		***L-Olandiż***	
Il-Grieg		***Il-Pollakk***	
L-Ingliż		***Il-Portugiż***	
Il-Franċiż		***L-Islovakk***	
It-Taljan		***L-Isloven***	
Il-Finlandiż		***L-Isvediż***	
oħrajn		***speċifika: ...***	
		Post: ***Data:*** ***Firma u/jew timbru:***	

NL:

De betekening of kennisgeving van het bijgevoegde stuk is geschied overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken. U kunt weigeren het stuk in ontvangst te nemen indien het niet ***gesteld is in of vergezeld gaat van een vertaling, ofwel in een taal die u begrijpt ofwel*** in de officiële taal van de plaats van betekening of ***kennisgeving. Indien*** u dat recht wenst uit te oefenen, moet u onmiddellijk bij de betekening of kennisgeving van het stuk en rechtstreeks ten aanzien van de persoon die de betekening of kennisgeving verricht de ontvangst ervan weigeren of moet u het stuk binnen een ***week terugzenden naar het onderstaande adres*** en verklaren dat u de ontvangst ervan weigert.

ADRES:

1. Naam:

2. Adres:

2.1. Straat en nummer/postbus:

2.2. Plaats en postcode:

2.3. Land:

3. Tel.:

4. Fax (*):

5. E-mail (*):

_____

(*) Facultatief.

VERKLARING VAN DE GEADRESSEERDE:

Ik weiger de ontvangst van het hieraan gehechte stuk, omdat dit niet gesteld is in of vergezeld gaat van een vertaling, ofwel in een taal die ik begrijp ofwel in de officiële taal van de plaats van betekening of kennisgeving.

Ik begrijp de volgende taal (talen):

Spaans		*Lets*	
Tsjechisch		*Litouws*	
Deens		*Hongaars*	
Duits		*Maltees*	
Ests		*Nederlands*	
Grieks		*Pools*	
Engels		*Portugees*	
Frans		*Slowaaks*	
Italiaans		*Sloveens*	
Fins		*Zweeds*	
ander		*gelieve te preciseren: ...*	
		Gedaan te: *Datum:* *Ondertekening en/of stempel:*	

PL:

Załączony dokument doręcza się zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Odbiorcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia dokumentu, jeżeli dokument nie jest ***sporządzony w języku zrozumiałym dla odbiorcy lub w języku urzędowym miejsca doręczenia lub nie zostało do niego dołączone tłumaczenie w tym języku.*** Jeżeli odbiorca chce skorzystać z tego prawa, musi odmówić przyjęcia dokumentu w momencie jego doręczenia bezpośrednio wobec osoby doręczającej lub odesłać dokument ***na wskazany niżej adres*** w ciągu jednego ***tygodnia, informując*** o odmowie jego przyjęcia.

ADRES:

1. Nazwa:

2. Adres:

2.1. Ulica i numer/nr skrzynki pocztowej:

2.2. Miejscowość i kod pocztowy:

2.3. Kraj:

3. Telefon:

4. Fax (*):

5. E-mail (*):

(*) Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.

OŚWIADCZENIE ODBIORCY

Niniejszym odmawiam przyjęcia załączonego dokumentu, ponieważ nie został on sporządzony w języku dla mnie zrozumiałym lub w języku urzędowym miejsca doręczenia lub nie zostało do niego dołączone tłumaczenie w tym języku.

Rozumiem następujący(e) język(i):

Hiszpański		***Łotewski***	
Czeski		***Litewski***	
Duński		***Węgierski***	
Niemiecki		***Maltański***	
Estoński		***Holenderski***	
Grecki		***Polski***	
Angielski		***Portugalski***	
Francuski		***Słowacki***	
Włoski		***Słoweński***	
Fiński		***Szwedzki***	
Inne		***Proszę podać, jakie: ...***	
		Sporządzono w: ***Data:*** ***Podpis i/lub pieczęć:***	

PT:

O acto junto é citado ou notificado em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1348/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, relativo à citação e à notificação dos actos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados-Membros. Pode recusar a recepção do acto se este não estiver redigido ***ou acompanhado por uma tradução para uma língua que compreenda ou para a língua oficial do local de citação ou notificação***. Se pretender exercer este direito, deve recusar a recepção do acto no próprio momento, directamente com a pessoa que procede à citação ou notificação do acto, ou devolver o acto ***ao endereço seguidamente indicado*** no prazo de uma semana a contar dessa.

ENDEREÇO:

1. Identidade:

2. Endereço:

2.1. Rua e número/Caixa postal:

2.2. Localidade e código postal:

2.3. País:

3. Telefone:

4. Telefax (*):

5. Correio electrónico (e-mail) (*):

_____

(*) Esta informação é facultativa.

DECLARAÇÃO DO DESTINATÁRIO:

Recuso aceitar o documento anexo porque o mesmo não está redigido ou acompanhado por uma tradução para uma língua que eu compreenda ou para a língua oficial do local de citação ou de notificação.

Compreendo a(s) seguinte(s) línguas(s):

Espanhol		***Letão***	
Checo		***Lituano***	
Dinamarquês		***Húngaro***	
Alemão		***Maltês***	
Estónio		***Neerlandês***	
Grego		***Polaco***	
Inglês		***Português***	
Francês		***Eslovaco***	
Italiano		***Esloveno***	
Finlandês		***Sueco***	
Outra		***p. f. especifique: ...***	
		Feito em: ***Data:*** ***Assinatura e/ou carimbo:***	

SK:

Priložený dokument sa doručí v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach. Môžete odmietnuť prevziať tento dokument, ak nie je ***vypracovaný alebo doložený prekladom v jazyku, ktorému rozumiete alebo v úradnom jazyku miesta doručenia.*** Ak si želáte využiť toto právo, musíte odmietnuť prevziať tento dokument v čase doručenia priamo u osoby, ktorá dokument doručuje, alebo ***zaslať*** dokument ***späť na nižšie uvedenú adresu*** do jedného ***týždňa s*** konštatovaním, že ho odmietate prevziať.

ADRESA:

1. Totožnosť:

2. Adresa:

2.1. Ulica a číslo domu/Poštový priečinok:

2.2. Miesto a PSČ:

2.3. Štát:

3. Tel.:

4. Fax (*):

5. E-mail (*):

(*) Táto položka je dobrovoľná.

VYHLÁSENIE ADRESÁTA:

Odmietam prevziať tento dokument, pretože nie je vypracovaný v jazyku, ktorému rozumiem alebo v úradnom jazyku miesta doručenia, ani k nemu nebol priložený preklad buď do jazyka, ktorému rozumiem, alebo do úradného jazyka miesta doručenia.

Rozumiem tomuto jazyku/jazykom:

Španielčina		***Lotyština***	
Čeština		***Litovčina***	
Dánčina		***Maďarčina***	
Nemčina		***Maltčina***	
Estónčina		***Holandčina***	
Gréčtina		***Poľština***	
Angličtina		***Portugalčina***	
Francúzština		***Slovenčina***	
Taliančina		***Slovinčina***	
Fínčina		***Švédčina***	
iné		***spresniť: ...***	
		V ***Dňa:*** ***Podpis a/alebo odtlačok pečiatky:***	

SL:

Priloženo pisanje se vroči v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah. Pravico imate, da zavrnete sprejem *pisanja*, če *le-to* ni *napisano* v ***jeziku, ki ga razumete, ali v uradnem jeziku kraja vročitve, oziroma če*** *mu* ni priložen prevod v enega od teh jezikov. Če želite uresničiti to pravico, morate zavrniti sprejem *pisanja* v času vročitve neposredno osebi, ki *pisanje* vroča, ali ***ga poslati nazaj na spodaj navedeni naslov*** v roku enega ***tedna*** z izjavo, da zavračate *njegov* sprejem.

NASLOV:

1. Ime:

2. Naslov:

2.1. Ulica in številka/poštni predal:

2.2. Kraj in poštna številka:

2.3. Država:

3. Telefon:

4. Telefaks (*):

5. E-naslov (*):

_____

(*) Ta točka ni obvezna.

IZJAVA NASLOVNIKA:

Zavračam sprejem pisanja, ker le-to ni napisano v jeziku, ki ga razumem, ali v uradnem jeziku kraja vročitve, oziroma mu ni priložen prevod v enega od teh jezikov.

Razumem naslednje jezike:

španščino		***latvijščino***	
češčino		***litovščino***	
danščino		***madžarščino***	
nemščino		***malteščino***	
estonščino		***nizozemščino***	
grščino		***poljščino***	
angleščino		***portugalščino***	
francoščino		***slovaščino***	
italijanščino		***slovenščino***	
finščino		***švedščino***	
drugo		***prosimo, navedite: ...***	
		V: ***Datum:*** ***Podpis in/ali žig:***	

FI:

Oheinen asiakirja annetaan tiedoksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 mukaisesti. Voitte kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jollei se ole ***laadittu joko*** jollakin ***ymmärtämällänne kielellä tai tiedoksiantopaikan virallisella kielellä eikä*** mukana ole käännöstä ***tällaiselle kielelle***. Jos haluatte käyttää tätä oikeuttanne, teidän on kieltäydyttävä vastaanottamasta asiakirjaa tiedoksiannon yhteydessä ilmoittamalla tästä suoraan asiakirjan toimittavalle henkilölle tai ***lähetettävä*** asiakirja ***takaisin jäljempänä ilmoitettuun osoitteeseen*** viikon kuluessa kyseisestä päivämäärästä todeten, että kieltäydytte vastaanottamisesta.

OSOITE:

1. Nimi:

2. Osoite:

2.1. Lähiosoite:

2.2. Postinumero ja postitoimipaikka:

2.3. Maa:

3. Puh.:

4. Faksi (*):

5. Sähköpostiosoite (*):

(*) Vapaaehtoinen.

VASTAANOTTAJAN ILMOITUS:

Kieltäydyn ottamasta vastaan oheista asiakirjaa, koska sitä ei ole kirjoitettu ymmärtämälläni kielellä tai tiedoksiantopaikan virallisella kielellä eikä mukana ole käännöstä tällaiselle kielelle.

Ymmärrän seuraavaa kieltä/seuraavia kieliä:

espanja		***latvia***	
tšekki		***liettua***	
tanska		***unkari***	
saksa		***malta***	
viro		***hollanti***	
kreikka		***puola***	
englanti		***portugali***	
ranska		***slovakki***	
italia		***sloveeni***	
suomi		***ruotsi***	
muu		***mikä: ...***	
		Paikka: ***Päivämäärä:*** ***Allekirjoitus ja/tai leima:***	

SV:

Den bifogade handlingen har delgivits i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Adressaten har rätt att vägra att ta emot handlingen om den inte är avfattad på, ***eller inte åtföljs av en översättning till ett språk som han förstår eller det officiella språket på delgivningsorten.*** Om adressaten önskar utöva denna rättighet skall *han* vägra att ta emot handlingen vid delgivningen genom att direkt vända sig till delgivningsmannen eller genom att återsända *handlingen* ***till den adress som anges nedan*** inom en vecka och ange att den inte tas emot.

ADRESS:

1. Namn:

2. Adress:

2.1. Gatuadress/box:

2.2. Ort och postnummer:

2.3. Land:

3. Tfn:

4. Fax (*):

5. E-post (*):

_____

(*) Ej obligatoriskt.

FÖRKLARING AV MOTTAGAREN:

Jag vägrar att ta emot den bifogade handlingen eftersom den inte är skriven på, eller inte åtföljs av en översättning till ett språk som jag förstår eller det officiella språket på delgivningsorten.

Jag förstår följande språk:

Spanska		***Lettiska***	
Tjeckiska		***Litauiska***	
Danska		***Ungerska***	
Tyska		***Maltesiska***	
Estniska		***Nederländska***	
Grekiska		***Polska***	
Engelska		***Portugisiska***	
Franska		***Slovakiska***	
Italienska		***Slovenska***	
Finska		***Svenska***	
annat		***ange vilket: ...***	
		Ort: ***Datum:*** ***Underskrift och/eller stämpel:***	

N. di riferimento del servizio mittente:

N. di riferimento del servizio ricevente:

CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE O DI MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

(Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio)

La notificazione o comunicazione viene effettuata al più ***presto. Ove*** non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione ***entro un termine di un mese dalla data di ricezione***, il servizio ricevente ne informa il servizio mittente (a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento)

12.		ATTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE
a)	12.1.	Data e luogo della notificazione o comunicazione:
b)	12.2.	L'atto è stato
	A) 12.2.1.	notificato o comunicato a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, ossia:
	12.2.1.1.	consegnato
	12.2.1.1.1.	personalmente al destinatario
	12.2.1.1.2.	ad altra persona
	12.2.1.1.2.1.	Nome:
	12.2.1.1.2.2.	Indirizzo:
	12.2.1.1.2.2.1.	Via + numero/C.P.:
	12.2.1.1.2.2.2.	Località + codice postale:
	12.2.1.1.2.2.3.	Paese:
	12.2.1.1.2.3.	Legame con il destinatario:
		familiare — dipendente — altro
	12.2.1.1.3.	al domicilio del destinatario
	12.2.1.2.	notificato o comunicato per posta
	12.2.1.2.1.	senza ricevuta di ritorno
	12.2.1.2.2.	con l'acclusa ricevuta di ritorno
	12.2.1.2.2.1.	del destinatario
	12.2.1.2.2.2.	di un'altra persona
	12.2.1.2.2.2.1.	Nome:
	12.2.1.2.2.2.2.	Indirizzo:
	12.2.1.2.2.2.2.1.	Via + numero/C.P.:
	12.2.1.2.2.2.2.2.	Località + codice postale:
	12.2.1.2.2.2.2.3.	Paese:
	12.2.1.2.2.2.3.	Legame con il destinatario:
		familiare — dipendente — altro
	12.2.1.3.	notificato o comunicato in altra forma (precisare):
	B) 12.2.2.	notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):
(c)	12.3.	Il destinatario dell'atto è stato informato per iscritto che può rifiutare di riceverlo se non è redatto ***o corredato di una traduzione*** in una lingua di sua comprensione ***o nella lingua ufficiale del luogo di notificazione***.

13. COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Non è stato possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione

14. RIFIUTO DELL'ATTO

Il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata. Si allega l'atto al presente certificato.

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'ATTO

15.1. Indirizzo sconosciuto

15.2. Destinatario irreperibile

15.3. Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2

15.4. Altro (precisare):

Si allega l'atto al presente certificato

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

P6_TA(2006)0289

FESR, FSE, Fondo di coesione (disposizioni generali) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (9077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di regolamento del Consiglio (9077/2006) ([1]),

— vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 161 del trattato CE (C6-0192/2006),

— vista la dichiarazione allegata alla presente risoluzione legislativa del Parlamento europeo e della Commissione,

— visto l'articolo 75, paragrafo 1, del suo regolamento,

— visti la raccomandazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0224/2006);

1. esprime il suo parere conforme sulla proposta di regolamento del Consiglio;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE

Fatti salvi l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria e la regolamentazione in vigore (2007-2013), la Commissione presenterà all'autorità di bilancio, a partire dal 2010, una valutazione relativa all'esecuzione della politica di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013, ivi incluse le conseguenze dell'applicazione della regola n + 3/n + 2.

P6_TA(2006)0290

Istituzione del Fondo di coesione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (9078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di regolamento del Consiglio (9078/2006) ([1]),

— vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 161, del secondo comma del trattato CE (C6-0191/2006),

— visto l'articolo 75, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0226/2006);

1. esprime il suo parere conforme sulla proposta di regolamento del Consiglio;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Martedì, 4 luglio 2006

P6_TA(2006)0291

Cabotaggio e servizi internazionali di tramp *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi di trasporto con navi da carico non regolari (COM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0651) ([1]),

— visto l'articolo 83 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0046/2006),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0217/2006);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del Trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
Considerando 3	
(3) L'esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie di trasporti marittimi di linea prevista dal regolamento (CEE) n. 4056/86 esclude dal divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato accordi, decisioni e pratiche concordate di tutti o di parte dei membri di una o più conferenze di compagnie marittime di linea che soddisfano determinate condizioni. In sostanza, la giustificazione dell'esenzione di categoria si basa sull'ipotesi che le conferenze portino stabilità e garantiscano agli esportatori servizi affidabili che non si possono ottenere con mezzi meno restrittivi. ***Tuttavia, al*** termine di un riesame completo dell'industria, la Commissione ha dimostrato che i trasporti marittimi regolari ***non hanno un carattere di unicità in quanto la struttura dei costi non differisce sostanzialmente da quella di altri settori. Non ci sono quindi elementi di prova che indichino che tale settore debba essere protetto dalla concorrenza.***	(3) L'esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie di trasporti marittimi di linea prevista dal regolamento (CEE) n. 4056/86 esclude dal divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato accordi, decisioni e pratiche concordate di tutti o di parte dei membri di una o più conferenze di compagnie marittime di linea che soddisfano determinate condizioni. In sostanza, la giustificazione dell'esenzione di categoria si basa sull'ipotesi che le conferenze portino stabilità e garantiscano agli esportatori servizi affidabili che non si possono ottenere con mezzi meno restrittivi. ***Al*** termine di un riesame completo dell'industria, la Commissione ha dimostrato che i trasporti marittimi regolari ***sono oggi altamente competitivi e che non ci sono elementi di prova che indichino che tale settore debba essere protetto dalla concorrenza. Tuttavia, in vista dell'attuale situazione della concorrenza globale e dei rapidi sviluppi, degli elevati costi e dei rischi di investimento connessi al settore della navigazione di linea, l'utilità dello scambio di informazioni tra gli attori interessati di tale settore è riconosciuta.***

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Martedì, 4 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

Considerando 9

(9) ***Anche l'esclusione dal divieto di accordi puramente tecnici di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e la procedura per risolvere eventuali conflitti di legge non sono più necessarie. Anche tali disposizioni dovrebbero quindi essere soppresse.***	(9) ***Per agevolare le transazioni nel settore, gli orientamenti adottati sulla base dell'articolo 1, comma 2 bis (nuovo), forniscono chiarimenti su questioni concernenti accordi tecnici, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86.***

Emendamento 3

Considerando 10

(10) In considerazione di quanto sopra, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 4056/86.	(10) In considerazione di quanto sopra, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 4056/86 ***e la fine dell'esenzione di categoria per le conferenze di compagnie marittime di linea entrerà in vigore al termine di un periodo transitorio di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 4

Considerando 10 bis (nuovo)

	(10 bis) Poiché l'entrata in vigore del presente regolamento susciterà un conflitto giuridico in merito all'adesione di alcuni Stati membri al Codice di condotta UNCTAD per le conferenze di compagnie marittime di linea, si raccomanda che gli Stati membri si ritirino dal Codice, anche se non possono essere obbligati a farlo. In vista di tale situazione deve essere attuata una procedura ben definita allo scopo di far fronte ai conflitti in materia di diritto internazionale che possano sorgere. Dopo la revoca delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4056/86, la base giuridica a norma della quale la Commissione agisce su delega del Consiglio in questo campo rimarrà immutata sulla base dell'articolo 300 del Trattato CE.

Emendamento 22

Considerando 10 ter (nuovo)

	(10 ter) Per garantire la certezza del diritto nel settore dei servizi di linea, la Commissione, in stretta collaborazione con gli attori interessati e previa consultazione del Parlamento europeo, definirà gli orientamenti che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato prima del termine del periodo transitorio.

Emendamento 5

Considerando 11 e 12

(11) Numerosi sistemi giuridici tollerano le conferenze di compagnie marittime di linea. Anche in questo settore, il diritto in materia di concorrenza non è applicato in maniera uniforme in tutto il mondo. Considerato il carattere mondiale dell'industria dei trasporti marittimi di linea, la Commissione adotterà tutte le misure adeguate per promuovere l'abrogazione dell'esenzione relativa alla fissazione dei prezzi di cui beneficiano altrove le conferenze di compagnie marittime di linea ***e per mantenere*** l'esenzione relativa alla cooperazione operativa tra le compagnie marittime di linea riunite in consorzi e alleanze, conformemente alle raccomandazioni del segretariato dell'OCSE.	(11) Numerosi sistemi giuridici tollerano le conferenze di compagnie marittime di linea. Anche in questo settore, il diritto in materia di concorrenza non è applicato in maniera uniforme in tutto il mondo. Considerato il carattere mondiale dell'industria dei trasporti marittimi di linea, la Commissione adotterà tutte le misure adeguate per promuovere l'abrogazione dell'esenzione relativa alla fissazione dei prezzi di cui beneficiano altrove le conferenze di compagnie marittime di linea. ***Allo stesso tempo sarà mantenuta*** l'esenzione relativa alla cooperazione operativa tra le compagnie marittime di linea riunite in consorzi e alleanze, conformemente alle raccomandazioni del segretariato dell'OCSE ***del 2002.***

Martedì, 4 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
(12) Il cabotaggio e i servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari sono stati esclusi dal campo di applicazione delle regole di attuazione dell'articolo 81 e dell'articolo 82 del trattato, originariamente fissate nel regolamento (CEE) n. 4056/86 e quindi nel regolamento (CE) n. 1/2003. Essi rappresentano attualmente gli unici due settori esclusi dalle regole di applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza. Dal punto di vista normativo, la mancanza di un potere di applicazione effettivo per tali settori rappresenta un'anomalia.	***soppresso***

Emendamento 6

Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) La Commissione presenterà al Parlamento europeo, insieme agli orientamenti, un quadro trasparente della posizione dei paesi terzi (Cina, USA, Canada, Giappone, Singapore e India) nei confronti della nuova politica UE sui servizi di trasporti marittimi di linea (accettazione, adeguamento, opposizione, effetti negativi, ecc.) e della volontà di tali paesi di adattare i propri sistemi.

Emendamento 7

Considerando 12 ter (nuovo)

(12 ter) Poiché gli Stati membri potrebbero dover adeguare i propri impegni internazionali alla luce dell'abolizione del sistema delle conferenze di compagnie marittime di linea, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4056/86 relative all'esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie marittime di linea dovrebbero continuare ad essere di applicazione per le conferenze di compagnie marittime di linea che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4056/86 alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per un periodo transitorio.

Emendamento 8

Considerando 12 quater (nuovo)

(12 quater) Il codice UNCTAD non sembra svolgere più un ruolo importante nel settore dei servizi dei trasporti internazionali di linea. Pertanto, la necessaria denuncia di tale codice da parte degli Stati membri non dovrebbe costituire un ostacolo alla revisione delle norme CE sulla concorrenza per le conferenze di compagnie marittime di linea. Tuttavia, la Commissione dovrebbe indagare approfonditamente in merito alle implicazioni commerciali e politiche di tale denuncia.

Emendamento 9

Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) A tutt'oggi, il cabotaggio e i servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari sono stati esclusi dal campo di applicazione delle regole di attuazione dell'articolo 81 e dell'articolo 82 del trattato, originariamente fissate nel regolamento (CEE) n. 4056/86 e quindi nel regolamento (CE) n. 1/2003. Essi rappresentano attualmente gli unici due settori esclusi dalle regole di applicazione del diritto CE in materia di concorrenza. Dal punto di vista normativo, la mancanza di un potere di applicazione effettivo in materia di concorrenza nel cabotaggio e nei servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari rappresenta un'anomalia.

Martedì, 4 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 10

Considerando 15 bis (nuovo)

	(15 bis) In particolare, prima dell'abrogazione dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2003, l'emendamento al regolamento (CE) n. 1/2003 dovrebbe essere accompagnato dall'adozione di orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 81 e dell'articolo 82 del trattato ai servizi di trasporto con navi da carico non regolari, al fine di garantire la certezza del diritto e tenere in considerazione le peculiarità del settore, segnatamente per i contratti di pooling. Tali orientamenti dovrebbero essere definiti in stretta collaborazione con gli attori interessati e dopo aver consultato il Parlamento europeo.

Emendamento 11

Considerando 16

(16) Poiché gli Stati membri potrebbero dover adeguare i propri impegni internazionali alla luce dell'abolizione del sistema delle conferenze, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4056/86 relative all'esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie marittime di linea dovrebbe continuare ad essere di applicazione per le conferenze che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4056/86 alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per un periodo di transizione,	***soppresso***

Emendamento 12

Considerando 16 bis (nuovo)

	(16 bis) La Commissione dovrebbe valutare, al riguardo, l'esigenza di modificare o abrogare altri atti legislativi comunitari, quali il regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione [1] ***o il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi*** [2]. [1] ***GU L 121 del 17.5.1979, pag. 1.*** [2] ***GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1.***

Emendamento 13

Articolo 1, comma 2 bis (nuovo)

	La Commissione adotterà gli orientamenti prima del termine del periodo transitorio. Gli orientamenti prevedono, tra l'altro, assistenza sul disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 prima della sua revoca. Inoltre, gli orientamenti tengono conto in particolare degli interessi dei piccoli e medi armatori e di coloro che operano in settori specializzati.

Martedì, 4 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 14
	Articolo 2
L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2003 ***è*** soppresso.	L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2003 ***sarà*** soppresso.
	La Commissione adotterà gli orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 81 e dell'articolo 82 del trattato ai servizi di trasporto con navi da carico non regolari prima della data di abrogazione dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2003.

P6_TA(2006)0292

Sistema delle risorse proprie delle CE *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (COM(2006)0099 — C6-0132/2006 — 2006/0039(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0099) ([1]),

— visto l'articolo 269 del trattato CE e l'articolo 173 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0132/2006),

— visto l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, concluso il 17 maggio 2006 ([2]), segnatamente il punto 8 e la dichiarazione n. 3 sulla revisione del quadro finanziario, allegata di tale accordo,

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0223/2006);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
([2]) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Martedì, 4 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

(1) Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 15 e il 16 dicembre 2005, ha concluso fra l'altro che il sistema delle risorse proprie dovrebbe essere ispirato all'obiettivo generale di equità e dovrebbe pertanto garantire, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, che nessuno Stato membro si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa. Di conseguenza, ***tale sistema dovrebbe introdurre*** disposizioni per determinati Stati membri.	(1) Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 15 e il 16 dicembre 2005, ha concluso fra l'altro che il sistema delle risorse proprie dovrebbe essere ispirato all'obiettivo generale di equità e dovrebbe pertanto garantire, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, che nessuno Stato membro si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa. Di conseguenza, ***è inevitabile, per il momento e fintanto che un nuovo sistema delle risorse proprie, più equo e trasparente, sia adottato nel quadro del processo di riesame del 2008/2009, che vengano introdotte*** disposizioni per determinati Stati membri.

Emendamento 2

Considerano 2

(2) Il sistema di risorse proprie della Comunità deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche della Comunità, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio.	(2) Il sistema di risorse proprie della Comunità deve garantire risorse adeguate***, esemplari in termini di trasparenza e semplicità,*** per il corretto sviluppo delle politiche della Comunità, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio.

Emendamento 3

Considerano 7

(7) ***Ai fini della trasparenza e della semplicità il*** Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l'aliquota uniforme di prelievo dell'IVA sarà fissata allo 0,30 %.	(7) ***Il*** Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l'aliquota uniforme di prelievo dell'IVA sarà fissata allo 0,30 %.

Emendamento 4

Considerando 8 bis (nuovo)

	(8 bis) In caso di modifica delle norme comunitarie in materia di tassazione (IVA, imposte societarie, dazi, imposte, accise) è necessario tener conto del sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Emendamento 5

Considerando 11

(11) Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha invitato la Commissione a procedere a un riesame generale e approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti relativi alle spese e alle risorse dell'UE, da presentare nel 2008/2009. In tale contesto, è opportuno che la Commissione avvii un riesame generale del funzionamento del sistema delle risorse proprie, accompagnato, se necessario, da adeguate proposte.	(11) Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha invitato la Commissione a procedere a un riesame generale e approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti relativi alle spese e alle risorse dell'UE, da presentare nel 2008/2009. In tale contesto, è opportuno che la Commissione avvii un riesame generale del funzionamento del sistema delle risorse proprie, accompagnato da adeguate proposte***, secondo le condizioni di cui alla dichiarazione n. 3 sulla revisione del quadro finanziario, allegata all'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria*** [1].

[1] ***GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.***

Martedì, 4 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 6
	Articolo 9
Nel quadro del riesame generale e approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti relativi alle spese e alle risorse dell'UE, che presenterà nel 2008/2009, la Commissione avvia un riesame generale del sistema delle risorse proprie, accompagnato, ***se necessario,*** da adeguate proposte.	Nel quadro del riesame generale e approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti relativi alle spese e alle risorse dell'UE, che presenterà nel 2008/2009, la Commissione avvia un riesame generale del sistema delle risorse proprie, accompagnato da adeguate proposte. ***Tale riesame tiene conto dei risultati del lavoro condotto congiuntamente dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo. Nello svolgimento del riesame e nell'elaborazione di eventuali proposte, la Commissione tiene conto del lavoro e delle raccomandazioni del Parlamento europeo, in conformità della dichiarazione n. 3 allegata all'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.***

P6_TA(2006)0293

Crisi finanziaria della compagnia d'assicurazione «Equitable life Assurance Society» (relazione interlocutoria)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society (2006/2026(INI))

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 193 del trattato CE,

— vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo ([1]),

— vista la sua decisione del 18 gennaio 2006 sulla costituzione di una commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della *Equitable Life Assurance Society* ([2]),

— visto l'articolo 176 del suo regolamento,

— vista la relazione interlocutoria della commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della *Equitable Life Assurance Society* (A6-0221/2006),

A. considerando che l'articolo 193 del trattato CE fornisce una base giuridica per la costituzione di una commissione temporanea d'inchiesta da parte del Parlamento, incaricata di indagare su presunte inadempienze o casi di cattiva amministrazione riguardo all'attuazione del diritto comunitario; considerando che ciò rappresenta un importante elemento dei poteri di controllo del Parlamento,

B. considerando che il compito di una commissione d'inchiesta consiste nell'esaminare l'attuale corpus legislativo comunitario e il modo in cui è stato attuato da un'istituzione o da un organismo delle Comunità europee o dagli Stati membri e che gli ambiti di un'indagine sono circoscritti dal mandato della commissione d'inchiesta nonché dal diritto primario e secondario della Comunità,

C. considerando che, sulla base di una proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento ha deciso, nel corso della seduta plenaria del 18 gennaio 2006, di costituire una commissione d'inchiesta incaricata di indagare sulla crisi finanziaria della *Equitable Life Assurance Society* e di investigare tutta una serie di questioni correlate, formulando le proposte che ritenga opportune al riguardo,

([1]) GU L 113 del 19.5.1995, pag. 2.
([2]) Testi approvati, P6_TA(2006)0011.

D. considerando che, in virtù del suo stesso ambito di competenza, una commissione d'inchiesta non può anticipare le conclusioni delle proprie indagini prima di considerare esaurito il proprio mandato; considerando pertanto che non è possibile né auspicabile che la commissione d'inchiesta presenti una qualsiasi osservazione sui vari aspetti del proprio mandato in una fase così precoce del proprio lavoro,

E. considerando che la commissione d'inchiesta ha approvato un documento di lavoro che delinea un approccio strutturato e stabilisce chiare linee d'intervento,

F. considerando che la commissione d'inchiesta ha commissionato studi esterni, a titolo della propria dotazione per la consulenza esterna, riguardanti i primi tre filoni d'indagine individuati nel documento di lavoro ed è attualmente in attesa dei risultati,

G. considerando che i problemi trattati dalla commissione d'inchiesta sono d'interesse generale e vanno oltre le singole preoccupazioni dei cittadini europei direttamente interessati, in particolare per quanto riguarda il corretto funzionamento del mercato interno per i prodotti assicurativi, la corretta trasposizione del diritto comunitario e l'adeguatezza dei meccanismi di risarcimento a disposizione dei cittadini, soprattutto nell'ambito di operazioni transfrontaliere, in cui l'impresa interessata è sotto il controllo del paese di origine,

H. considerando che le problematiche di cui si occupa la commissione d'inchiesta possono rivestire un grande interesse per il progetto «Solvency II», segnatamente per quanto riguarda eventuali interventi futuri sulle norme che disciplinano le attività e le passività delle compagnie di assicurazione, la congruenza delle attività e passività, gli accordi di riassicurazione e le indicazioni delle politiche contabili e attuariali;

I. considerando che la commissione d'inchiesta dovrebbe tener conto delle indagini già svolte nel Regno Unito, in particolare di quelle condotte da Lord Penrose, e prendere in debita considerazione le inchieste tutt'ora in corso, come quella attualmente condotta dal Difensore civico del Parlamento britannico,

J. considerando che le prove orali e scritte sottoposte ed esaminate finora dalla commissione d'inchiesta confermano la necessità di indagare ulteriormente tutte le questioni previste dal mandato conferitole dal Parlamento europeo con la decisione del 18 gennaio 2006 e di formulare al riguardo le necessarie proposte,

1. incoraggia la commissione d'inchiesta a proseguire il proprio lavoro e ad espletare pienamente il mandato conferitole dal Parlamento europeo con la decisione del 18 gennaio 2006 e appoggia tutte le azioni e le iniziative atte a garantire l'espletamento di tale mandato;

2. ritiene indispensabile prendere in esame le diverse relazioni e indagini svolte nel Regno Unito, segnatamente la relazione che sta per essere ultimata dal Difensore civico del Parlamento britannico e la cui pubblicazione non è prevista prima del novembre 2006; decide pertanto di prorogare di tre mesi il mandato della commissione d'inchiesta, a norma dell'articolo 176, paragrafo 4, del suo regolamento;

3. chiede alla Conferenza dei presidenti e all'Ufficio di presidenza di appoggiare tutte le misure necessarie all'esecuzione del mandato della commissione d'inchiesta, in particolare per quanto riguarda il rimborso delle spese dei testimoni, le riunioni straordinarie e qualsiasi altro mezzo tecnico debitamente giustificato;

4. invita la Commissione a continuare a coadiuvare e ad assistere il lavoro della commissione d'inchiesta, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione, assicurandole tutto il sostegno tecnico e politico possibile, anche qualora sia oggetto dell'inchiesta l'intervento, o il mancato intervento, della Commissione stessa;

5. esige che gli organi di regolamentazione e di vigilanza degli Stati membri, in particolare quelli di Regno Unito, Irlanda e Germania, assistano la commissione d'inchiesta nello svolgimento del proprio lavoro e soprattutto che riferiscano in merito alle modalità di scambio di informazioni e di cooperazione tra tali organi;

6. chiede che i governi e i parlamenti degli Stati membri, in particolare quelli di Regno Unito, Irlanda e Germania, coadiuvino la commissione d'inchiesta nello svolgimento dei propri lavori, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione sancito dai trattati.

7. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Martedì, 4 luglio 2006

P6_TA(2006)0294

Consolidamento dell'industria dei servizi finanziari

Risoluzione del Parlamento europeo sull'ulteriore consolidamento dell'industria dei servizi finanziari (2006/2081(INI))

Il Parlamento europeo,

— visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 ottobre 2005 sul consolidamento transfrontaliero nel settore finanziario dell'UE (SEC(2005)1398),

— vista la comunicazione della Commissione del 21 ottobre 2005 sugli investimenti intra-UE nel settore dei servizi finanziari ([1]),

— vista la comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 intitolata «Messa in atto del quadro d'azione per i servizi finanziari: Piano d'azione (PASF)» (COM(1999)0232),

— visto il Libro Bianco della Commissione del 1º dicembre 2005 sulla politica dei servizi finanziari 2005-2010 (COM(2005)0629),

— vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ([2]),

— vista la direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005 ([3]), sull'istituzione di una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari,

— visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo Statuto della Società europea (SE) ([4]),

— viste le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 14 giugno 2006, 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione) ([5]), e 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento o degli enti creditizi (rifusione) ([6]),

— vista la sua risoluzione del 28 aprile 2005 sullo stato attuale di integrazione dei mercati finanziari UE ([7]),

— vista la sua risoluzione del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea ([8]),

— visto l'articolo 45 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari economici e monetari (A6-0170/2006),

A. considerando che l'economia dell'UE è confrontata a diverse sfide a livello mondiale e interno, quali la forte concorrenza, la lentezza della crescita economica, l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della spesa pensionistica,

B. considerando che l'obiettivo di stabilità e sicurezza dei mercati finanziari deve essere pari allo sforzo volto a ridurre gli ostacoli alle attività transfrontaliere concernenti attività finanziarie,

C. considerando che mercati e istituzioni finanziari forti, stabili ed efficienti sono fondamentali per far fronte alle necessità di finanziamento dei vari attori economici dell'UE e per promuovere la crescita e l'occupazione,

---

([1]) GU C 293 del 25.11.2005, pag. 2.
([2]) GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.
([3]) GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.
([4]) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.
([5]) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
([6]) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
([7]) GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 140.
([8]) GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

D. considerando che un settore dei servizi finanziari stabile e competitivo gode della fiducia dei consumatori se si fonda su un livello elevato di protezione dei consumatori,

E. considerando che il consolidamento crea un potenziale per le economie di scala e di portata, le sinergie e l'efficienza dei costi e, se abbinato a un'ulteriore integrazione dei mercati, può stimolare la crescita e promuovere gli investimenti, favorendo la liquidità e l'efficienza dei mercati,

F. considerando che il ruolo dei responsabili della politica UE e nazionale è di istituire un quadro normativo e di vigilanza che stimoli la crescita, migliori la competitività dell'economia UE, garantisca parità di condizioni, tuteli l'efficienza dei mercati, l'integrità, la trasparenza e la stabilità del sistema finanziario e protegga i titolari dei depositi, gli investitori e gli assicurati,

G. considerando che i bisogni dei consumatori e la diversità della scelta tra prodotti di qualità dovrebbero costituire l'obiettivo principale di qualsiasi politica in tale settore,

H. considerando che si dovrebbe prestare adeguata attenzione ai pareri e al benessere dei lavoratori e dei clienti, che sono entrambi importanti parti interessate nelle istituzioni finanziarie coinvolte in fusioni e acquisizioni (F&A),

I. considerando che ci si dovrebbe occupare delle pratiche nazionali ingiustificabili e delle misure discriminatorie e protezionistiche in quanto frammentano il mercato e privano i consumatori dei benefici del consolidamento,

Prospettive generali

1. ritiene che il consolidamento dei mercati finanziari sia un'importante tendenza di mercato, sebbene non la sola, che risponde alla crescente concorrenza a livello UE e mondiale;

2. ritiene che il consolidamento dei mercati finanziari non dovrebbe mirare a raggiungere un numero specifico di istituzioni finanziarie e che debba essere proporzionale alla concorrenza sui mercati finanziari;

3. rileva che le fusioni e le acquisizioni rimangono la più frequente strategia di crescita per le istituzioni finanziarie; sottolinea inoltre che, in un'economia moderna, gli effetti del consolidamento possono essere conseguiti in diversi modi, quali alleanze commerciali tra istituzioni, outsourcing o in-sourcing di operazioni di back-office, cooperazione di back-office e creazione di infrastrutture comuni con i concorrenti (p. e. sistemi di pagamento e compensazione);

4. si congratula per gli effetti positivi dell'euro e del PASF sull'integrazione dei mercati finanziari all'ingrosso, sulla trasparenza dei mercati e la liquidità, nonché sull'ammodernamento e il completamento del quadro normativo finanziario dell'UE anche se finora non sono state realizzate tutte le conseguenze della moneta unica per l'integrazione dei mercati finanziari;

5. rileva che le attività di fusione e acquisizione e di ristrutturazione, che possono avere effetti positivi sulla competitività, sono spesso accompagnate da una percezione negativa legata al timore di perdere posti di lavoro, che talvolta si concretizza in particolare in determinate regioni;

6. prende atto dell'intenso consolidamento che ha avuto luogo negli ultimi 10 anni nei nuovi Stati membri mediante le fusioni e acquisizioni transfrontaliere; a tale riguardo ricorda altresì l'importanza di sistemi finanziari solidi e stabili per le piccole economie;

7. ricorda che il consolidamento non dovrebbe costituire un obiettivo politico di per sé, ma dovrebbe comportare chiari benefici per l'economia stimolando la crescita, incoraggiando l'innovazione, garantendo la competitività, migliorando l'accesso ai finanziamenti, consentendo alle istituzioni finanziarie di sfruttare le sinergie e l'efficienza dei costi ed offrendo al consumatore una scelta più ampia e una migliore qualità, assicurando nel contempo un livello adeguato di tutela dei consumatori;

8. chiede di concentrare l'attenzione sugli effetti in termini di occupazione del consolidamento nel settore finanziario mediante la ristrutturazione della proprietà e delle attività e, in particolare, mediante le attività di outsourcing; invita il settore ad assumersi pienamente la propria responsabilità sociale e a definire misure di accompagnamento volte alla formazione e alla riqualifica del personale delle istituzioni finanziarie per essere in linea con gli obiettivi della strategia di Lisbona riguardanti la realizzazione di un'economia maggiormente basata sulla conoscenza;

9. ritiene che la diversità delle istituzioni finanziarie, che meglio riflette la varietà dei bisogni finanziari delle società, delle PMI e dei consumatori, dovrebbe essere mantenuta e che, pertanto, la legislazione comunitaria non dovrebbe favorire un unico tipo di modello aziendale o di struttura societaria né un unico tipo di prodotto rispetto ad altri;

10. ritiene che l'architettura dei servizi finanziari a livello dell'Unione europea dovrebbe garantire la coesistenza di strutture e dimensioni diverse in modo da disporre di soggetti efficienti e competitivi sia sul piano internazionale sia nelle reti di prossimità;

11. ritiene che occorra garantire la diversità dei prodotti finanziari per far fronte ai bisogni diversi e mutevoli dei consumatori;

Ostacoli al consolidamento transfrontaliero

12. rileva che a causa di vari ostacoli, il livello del consolidamento transfrontaliero nel settore finanziario, e nel settore bancario in particolare, è ***spesso*** inferiore rispetto a quello del consolidamento interno nell'UE; prende atto degli ostacoli individuati nell'indagine della Commissione;

13. rileva che, in seno al mercato interno, le sinergie economiche e l'efficienza dei costi derivanti dal consolidamento dovrebbero essere realizzabili e non dovrebbero essere impedite da ostacoli ingiustificabili, quali barriere fiscali e diversi sistemi di vigilanza; appoggia l'intenzione della Commissione di porre rimedio a tali ostacoli; prende atto delle difficoltà cui devono far fronte le istituzioni finanziarie che intendono conseguire l'efficienza in termini di costi ed economie di scala e di portata vendendo gli stessi prodotti o prodotti identici in diversi paesi e chiede alla Commissione di esaminare ulteriormente tali difficoltà;

14. rileva che gli operatori del mercato dovrebbero tenere conto della loro responsabilità sociale durante le attività di fusione e acquisizione e di ristrutturazione; rileva inoltre che nell'ambito del processo di globalizzazione, l'unico modo per conquistare la fiducia dei cittadini dell'UE è di promuovere un'economia sociale di mercato con posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità;

15. riconosce il ruolo importante dei supervisori nazionali nell'attuazione della vigilanza prudenziale e nella tutela della solidità delle istituzioni e dei mercati finanziari nazionali;

16. rileva che pratiche e norme nazionali divergenti in materia di vigilanza potrebbero ridurre l'efficienza dei mercati, aumentare i costi operativi delle istituzioni finanziarie attive a livello transfrontaliero e ridurre di conseguenza i benefici del mercato unico finanziario e, in definitiva, comportarne la frammentazione;

17. è preoccupato per il fatto che le istituzioni finanziarie che mirano a sviluppare le loro strategie a livello UE devono spesso fare i conti con pratiche normative e di vigilanza costose e che richiedono molto tempo come pure con diversi requisiti in materia di informazione;

18. ritiene che l'ulteriore convergenza delle pratiche e delle norme di vigilanza potrebbe ridurre taluni effetti negativi delle divergenti pratiche di vigilanza e migliorare l'efficienza del mercato; si compiace dei progressi compiuti dal comitato europeo dei supervisori bancari e lo incoraggia a proseguire i suoi lavori;

19. accoglie con favore i progressi compiuti dai tre comitati — il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) e il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) nel conseguimento di una maggiore convergenza in termini di vigilanza e li incoraggia a proseguire i loro lavori;

20. rileva che l'integrazione sui mercati all'ingrosso è stata quasi completata e, in particolare, che l'integrazione sui mercati monetari è in una fase molto avanzata e che gli annunci concernenti aumenti o diminuzioni dei tassi di interesse si riflettono rapidamente e correttamente sui prezzi di mercato;

21. deplora che vari ostacoli finanziari, in particolare l'IVA intragruppo e la mancanza di neutralità come pure di certezza giuridica nel trattamento IVA dei servizi finanziari diminuiscano e spesso impediscano sinergie ed efficienza dei costi ed esorta la Commissione a formulare proposte su come superare tali ostacoli;

22. rileva che attualmente costi IVA considerevoli non recuperabili, oltre agli oneri intersocietari, limitano in ampia misura possibili risparmi derivanti dal consolidamento transfrontaliero;

23. rileva che l'attuale trattamento fiscale dei dividendi in taluni Stati membri favorisce il pagamento dei dividendi nazionali rispetto a quelli dell'UE;

24. ritiene che l'ulteriore integrazione dei mercati finanziari al dettaglio dovrebbe condurre a una scelta più ampia di prodotti di qualità per i consumatori e dovrebbe consentire alle società di vendere i loro prodotti al di là delle frontiere, senza ostacolare la concorrenza in seno ai mercati finanziari al dettaglio UE; esorta la Commissione a presentare una strategia chiara e concisa per integrare i mercati finanziari al dettaglio;

25. sollecita la Commissione e l'industria dei servizi finanziari a discutere ulteriormente in merito ai vantaggi e agli svantaggi del «26° regime» per i servizi finanziari di cui i cittadini UE mobili potrebbero aver bisogno per le loro attività in altri Stati membri, il che consentirebbe loro di utilizzare fornitori di servizi ad essi familiari e di doversi attenere solamente a una semplice serie di norme; sollecita la Commissione, in particolare, a definire una base giuridica per assicurare la tutela dei consumatori ad alto livello e per definire le componenti necessarie dell'armonizzazione e di un adeguato regime di vigilanza;

26. ritiene che la struttura pluralistica del mercato bancario europeo, costituisca un punto di forza dell'economia europea e non dovrebbe essere messa in questione;

Sistema normativo e di vigilanza

Struttura del mercato

27. rileva che i livelli di concentrazione del mercato in alcuni Stati membri sono fonte di preoccupazione per quanto riguarda la struttura del mercato, la gestione e il comportamento delle banche europee e di altre istituzioni finanziarie;

28. chiede che la concentrazione dei mercati e delle istituzioni finanziarie sia scrupolosamente esaminata dalla Commissione e dalle autorità nazionali preposte alla concorrenza in conformità con il trattato CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

29. esorta la Commissione ad assicurare che la normativa pertinente sia applicata in modo coerente dagli Stati membri;

30. invita la Commissione ad analizzare le implicazioni del consolidamento nei principali centri finanziari regionali per quanto riguarda il finanziamento delle piccole regioni e delle PMI;

Vigilanza

31. accoglie con favore le misure UE recentemente adottate riguardanti la vigilanza prudenziale, in particolare una direttiva sui requisiti patrimoniali che favorisce il principio di controllo del paese d'origine e modifica considerevolmente l'attuale quadro di vigilanza che ora comprende nuove disposizioni sulla cooperazione tra le autorità nazionali competenti, requisiti di informazione delle autorità di vigilanza e poteri rafforzati per il supervisore preposto al consolidamento per quanto riguarda la convalida dei modelli di misurazione del rischio; ritiene che, nell'attuale legislazione, tale approccio dovrebbe essere accompagnato da una chiara definizione e da un'equilibrata attribuzione dei poteri e delle responsabilità ai supervisori del paese d'origine e del paese ospitante, fatte salve le clausole di riesame figuranti nella direttiva;

32. rileva che la trasformazione della struttura societaria di alcuni dei principali gruppi finanziari UE disposti ad adottare il modello SE potrebbe avere implicazioni significative per i supervisori interessati; invita la Commissione a controllare la situazione e a esaminare se vi siano implicazioni reali del modello SE sulla stabilità prudenziale e sulle strutture di gestione delle crisi;

33. invita la Commissione a tenere debitamente conto nelle sue proposte delle difficoltà incontrate da alcuni regolatori nazionali nell'intervenire su mercati caratterizzati da una presenza molto forte di capitali stranieri;

34. rileva che, nei mercati finanziari fortemente integrati, le autorità nazionali non possono far fronte singolarmente a una crisi avente ripercussioni che vanno al di là delle giurisdizioni nazionali; a tale riguardo ritiene che le attuali reti di supervisori nazionali, le disposizioni di vigilanza e i memorandum d'intesa non giuridicamente vincolanti potrebbero non essere sufficienti per far fronte a una grave crisi causata da fallimenti di mercati o di importanti gruppi finanziari transnazionali; ritiene che la cooperazione e la fiducia reciproca tra le autorità di vigilanza in caso di crisi siano fondamentali e invita la Commissione e le autorità nazionali competenti a elaborare congiuntamente proposte adeguate per una gestione efficace delle crisi che saranno ulteriormente esaminate dal Parlamento;

35. ritiene che l'autorità dell'UE nei negoziati internazionali, in particolare per quanto riguarda la vigilanza bancaria, sarebbe rafforzata mediante la chiara definizione del suo funzionamento interno;

36. rileva che la questione del prestatore di ultima istanza debba essere risolta parallelamente ad eventuali ulteriori discussioni sulla vigilanza finanziaria UE; a tale proposito sottolinea che è necessaria una chiara decisione in merito alle responsabilità;

37. rileva che l'attuale sistema di vigilanza conduce a molteplici requisiti di informazione per le banche e che pertanto un importante compito di tutte le istituzioni di vigilanza è di operare per la convergenza delle norme;

38. ritiene che è ormai tempo che le istituzioni UE, e in particolare il Parlamento, avviino una discussione sulla struttura della vigilanza dei mercati finanziari UE; per tale motivo sollecita la costituzione, entro la fine del 2006, di un comitato di saggi per studiare e riferire, entro sei mesi dalla costituzione del comitato, in merito alle implicazioni del consolidamento dei mercati e delle istituzioni finanziarie, la vigilanza prudenziale, la stabilità finanziaria e la gestione delle crisi; a tale riguardo chiede al comitato di proporre idee concrete concernenti la semplificazione dei molteplici requisiti di informazione, il miglioramento delle attuali strutture e, infine, di esaminare i bisogni e le strutture dei supervisori finanziari europei;

*
* *

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P6_TA(2006)0295

Ultimi sviluppi e prospettive del diritto societario

Risoluzione del Parlamento europeo sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario (2006/2051(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 maggio 2003, intitolata «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — Un piano per progredire» (COM(2003)0284),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera intitolata «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona» (COM(2005)0024),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Azioni comuni per la crescita e l'occupazione — Il programma comunitario di Lisbona» (COM(2005)0330),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Esito dello screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore» (COM(2005)0462),

— vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Attuazione del programma comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto normativo» (COM(2005)0535),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Attuare il programma comunitario di Lisbona — Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione» (COM(2005)0551),

— vista la sua risoluzione del 21 aprile 2004 su «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione» ([1]),

— visto l'articolo 45 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0229/2006),

A. considerando che il piano d'azione proposto nella succitata comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003 (in appresso «il piano d'azione 2003») definisce obiettivi importanti al fine di modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario,

B. considerando che sono già stati compiuti notevoli progressi sulla via che porta al raggiungimento di tali obiettivi,

C. considerando che, dal momento che il piano d'azione 2003 deve essere visto alla luce della strategia di Lisbona rinnovata, è necessario adottare misure che prevedano meccanismi di diritto societario tali da rafforzare l'efficienza e la competitività delle imprese in tutta Europa,

D. considerando che per migliorare la competitività delle imprese europee occorre un'impostazione integrata a livello dell'UE,

E. considerando che, per conseguire gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona, è essenziale migliorare il contesto normativo delle società,

F. considerando che una partecipazione giuridicamente regolamentata dei lavoratori al livello delle imprese, così come esiste in tanti Stati membri, va intesa quale parte integrante del governo societario europeo, capace di dare un contributo ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona,

G. considerando che un miglioramento della regolamentazione è particolarmente importante per le piccole e medie imprese (in appresso «le PMI»),

H. considerando che la semplificazione dell'*acquis* in materia di diritto societario può rivelarsi un valido strumento per migliorare l'efficacia del quadro normativo, ma che d'altra parte semplificazione non significa deregolamentazione,

Aspetti generali

1. invita la Commissione a garantire che le misure intese a modernizzare il diritto delle società e il governo societario siano coerenti con le misure adottate in settori affini, come i servizi finanziari, la politica industriale, la politica sociale e la responsabilità sociale delle società;

2. sottolinea l'importanza di tenere presente la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa al principio della libertà di stabilimento;

3. invita la Commissione a tenere in considerazione il modello sociale europeo al momento di decidere in merito ad ulteriori misure concernenti l'evoluzione del diritto societario, e ritiene che in tale ambito si iscriva anche la partecipazione dei lavoratori;

Migliorare la regolamentazione e semplificarla

4. rileva l'importanza di migliorare la regolamentazione per fornire un quadro normativo più efficace; sottolinea che è importante migliorare la qualità della legislazione attraverso la consultazione sistematica delle parti interessate in merito a tutte le iniziative future, il rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà, la scelta di strumenti che impongano un onere minore sulle imprese e lascino loro la massima flessibilità possibile, e la realizzazione di una valutazione d'impatto globale in ordine a qualunque nuova iniziativa legislativa;

([1]) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 714.

5. rileva che le vigenti direttive della CE in materia di diritto delle società non dovrebbero essere discusse: esse dovrebbero essere semplificate soltanto in casi eccezionali e debitamente giustificati, qualora non trattino materie particolarmente sensibili e non siano il risultato di difficili compromessi, in modo da evitare effetti negativi sulle società interessate;

6. invita la Commissione ad illustrare dettagliatamente i piani volti a realizzare un completo consolidamento delle direttive in materia di diritto societario in un unico atto; sottolinea in tale contesto che occorrerebbe concedere priorità all'obiettivo di dare chiarezza e coerenza all'*acquis* in materia di diritto societario nei suoi vari settori; invita la Commissione a specificare, in particolare, quali direttive sarebbero riformulate, quali abrogate, quali codificate e quali modificate;

Piccole e medie imprese

7. si compiace dell'iniziativa della Commissione di creare un contesto normativo migliore per le PMI;

8. invita la Commissione ad esaminare la dimensione delle PMI al momento di valutare l'impatto delle proposte legislative nel settore del diritto societario e a garantire che le esigenze delle PMI siano debitamente e sistematicamente tenute presenti;

9. rileva che, in particolare, è necessario eliminare le barriere che ostacolano le PMI in termini di oneri amministrativi;

10. invita la Commissione a tenere maggiormente conto delle necessità delle PMI nelle sue future proposte legislative o nelle sue prossime revisioni della legislazione esistente; ricorda che le PMI sono creatrici di posti di lavoro e costituiscono un motore di crescita economica;

Governo societario

11. sottolinea l'importanza di elaborare le migliori prassi nel rispetto delle diverse tradizioni e dei diversi sistemi vigenti negli Stati membri;

12. prende atto dell'istituzione del Forum europeo sul governo societario e del Comitato consultivo sul governo societario, ed invita la Commissione a tenere regolarmente informato il Parlamento dei risultati dei lavori di tali organi e delle decisioni adottate sulla base di tali risultati;

13. deplora il fatto che la Commissione non abbia sviluppato una visione chiara del governo societario europeo, ma sembri adottare di volta in volta misure ad hoc su elementi disparati; ribadisce le conclusioni della sua succitata risoluzione del 21 aprile 2004 ed esorta la Commissione a darvi seguito;

14. sottolinea che il governo societario non riguarda solo i rapporti tra gli azionisti e la direzione, ma che anche altri soggetti all'interno della società sono importanti ai fini di un processo decisionale equilibrato e dovrebbero poter contribuire alle decisioni sulla strategia aziendale; rileva in particolare che dovrebbe esservi spazio per l'informazione e la consultazione dei lavoratori;

15. solleva dubbi circa la necessità di un'iniziativa europea nel campo dello speciale diritto di indagine degli azionisti, in quanto ciò influisce direttamente sulla separazione delle competenze tra i dirigenti, che gestiscono l'azienda, e gli azionisti — questione che tipicamente è disciplinata dal diritto societario nazionale; ritiene inoltre che ogni ulteriore iniziativa debba essere valutata alla luce del processo legislativo in atto; sottolinea che la recente proposta di direttiva sui diritti degli azionisti riconosce già il diritto di inserire voci nell'ordine del giorno dell'assemblea generale e di presentare risoluzioni;

16. sottolinea la necessità di un coinvolgimento delle autorità di regolamentazione e di vigilanza dei mercati finanziari nella definizione di chiare norme e raccomandazioni in materia di governo societario, nonché di uno stretto coordinamento delle politiche nel campo della regolamentazione dei mercati finanziari e del diritto societario;

Diritto delle società

17. si compiace della summenzionata proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'esercizio dei diritti di voto da parte degli azionisti di società aventi la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato e recante modifica della direttiva 2004/109/CE (2005/0265(COD));

18. si compiace degli accordi raggiunti sulle seguenti proposte:

a) proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale (2004/0256(COD));

b) proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati (2004/0250(COD));

19. chiede alla Commissione di proporre misure volte a migliorare la disponibilità, a livello transfrontaliero, di informazioni sull'interdizione di amministratori;

20. dichiara che non c'è alcuna necessità di un'iniziativa europea nel campo dell'attività commerciale condotta in modo scorretto, in quanto gli Stati membri dispongono già di normative in materia; ritiene che, malgrado le normative all'interno degli Stati membri possano variare, le divergenze nazionali non costituiscano un ostacolo al mercato interno;

21. chiede alla Commissione di presentare una proposta in vista della differenziazione degli obblighi in materia di notifica delle partecipazioni societarie; auspica una graduazione che preveda le seguenti percentuali: 3 %, 5 %, 10 %, 15 % e 20 %, nonché, a partire dal 20 %, un obbligo di notifica per ogni ulteriore punto percentuale; fa presente che una siffatta differenziazione degli obblighi di notifica migliorerebbe necessariamente la trasparenza in materia di partecipazioni azionarie;

22. invita la Commissione a stabilire norme chiare per i periodi di transizione, ossia l'intervallo di tempo trascorso il quale i membri attivi del consiglio d'amministrazione che, dopo aver lasciato tale consiglio, desiderino passare al consiglio di vigilanza (sistema dualistico) o al consiglio non esecutivo (sistema monistico) sono autorizzati a farlo; fa presente che tali periodi di transizione non devono essere inferiori a due anni e sottolinea la loro importanza ai fini del mantenimento dell'indipendenza dei consigli di vigilanza;

23. chiede alla Commissione di risolvere problemi legislativi come quello dell'indipendenza degli amministratori per via legislativa, quindi con direttive anziché con raccomandazioni, affinché al processo possa partecipare anche l'opinione pubblica oltre al legislatore e le norme riflettano le prassi in vigore;

24. invita la Commissione a prestare attenzione ai conflitti d'interesse e all'accumulo sproporzionato di informazioni e di influenza da parte di alcuni grandi operatori nella catena degli intermediari e consulenti che partecipano all'esercizio dei diritti di voto degli azionisti nelle società; sottolinea la necessità di trasparenza e di pari opportunità per gli emittenti affinché possano tutelarsi da indebite concentrazioni e azioni coordinate degli azionisti;

25. chiede una chiara regolamentazione in materia di pubblicità e comparabilità delle informazioni sulle retribuzioni individuali degli amministratori e la politica di remunerazione a loro relativa, compresi aspetti come il regime pensionistico e i piani di sottoscrizione di titoli azionari;

26. invita la Commissione a garantire alle società la possibilità di scegliere tra diversi sistemi di governo, inclusi i sistemi con struttura monistica e quelli con struttura dualistica, senza che ci sia alcuna necessità di adottare norme che definiscano le facoltà e gli obblighi degli organi di governo della società;

27. invita la Commissione ad esaminare la possibilità di rivedere le norme dello Statuto della società europea sulla costituzione di tali società, allo scopo di semplificarle e adeguarle in funzione delle esigenze del mercato;

28. invita la Commissione a presentare una proposta sulla Società privata europea (SPE) al fine di soddisfare le esigenze delle PMI;

29. deplora energicamente il fatto che la Commissione abbia già deciso di ritirare la proposta di regolamento recante statuto dell'Associazione europea (1991/0386(COD)) e la proposta di regolamento recante statuto della Mutua europea (1991/0390(COD)), nonché le due proposte di direttive che completano detti statuti relativamente al ruolo dei lavoratori (1991/0387(COD) e 1991/0391(COD));

30. osserva tuttavia che nel suo piano d'azione 2003 la Commissione annunciava l'intenzione di sostenere attivamente il processo legislativo intrapreso relativamente a tali statuti, in risposta al desiderio espresso dal Parlamento che si prestasse particolare attenzione all'elaborazione di nuove forme giuridiche di impresa; considera tali proposte come utili strumenti per lo sviluppo dell'attività economica di associazioni e mutue in tutta Europa;

31. chiede alla Commissione di presentare nuove proposte relative agli statuti della Mutua europea e dell'Associazione europea;

32. rileva che oggigiorno il trasferimento della sede legale è impossibile oppure è ostacolato dai requisiti imposti a livello nazionale, che una direttiva in tale settore è fondamentale ai fini della libertà di stabilimento, e che la lungamente attesa 14ª direttiva in materia di diritto societario colmerebbe una lacuna nel sistema del mercato interno per le società;

33. invita pertanto la Commissione a presentare nel prossimo futuro una proposta concernente la 14ª direttiva in materia di diritto societario sul trasferimento transfrontaliero della sede legale delle società per azioni; sottolinea che il trasferimento della sede legale non deve essere utilizzato in modo scorretto, ad esempio per limitare i diritti dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei medesimi alle decisioni della società, oppure per ridurre la tutela dei creditori; ritiene, in particolare, che la salvaguardia dei diritti acquisiti dei lavoratori relativamente alla partecipazione alle decisioni della società debba essere un obiettivo dichiarato della direttiva;

34. invita la Commissione a portare avanti l'elaborazione di una legislazione comunitaria che preveda altre forme giuridiche di organizzazione imprenditoriale, come la Fondazione europea;

35. raccomanda alla Commissione di esaminare ulteriormente se esiste la necessità di affrontare i problemi concernenti i gruppi e le piramidi, in particolare per quanto riguarda il quadro per la trasparenza delle strutture a gruppo ed i problemi specifici concernenti le strutture a piramide;

36. chiede alla Commissione di prestare maggiore attenzione alla questione della cancellazione dal listino di borsa e di presentare una proposta legislativa per una futura armonizzazione a livello UE; fa presente che la cancellazione dal listino è consentita negli Stati membri ma comporta un enorme onere burocratico e giuridico per le imprese interessate; chiede pertanto che in futuro sia consentito di effettuare la cancellazione dal listino di borsa con un onere burocratico minimo, con particolare considerazione per la tutela degli interessi finanziari degli azionisti;

37. invita la Commissione ad associare più strettamente il Parlamento alle discussioni sulle norme contabili internazionali ed europee, e a rafforzare la definizione di un'impostazione europea basata sulle migliori prassi e consuetudini in vigore negli Stati membri, invece di seguire ciecamente le prassi statunitensi in materia di audit; sottolinea ancora una volta la necessità di aumentare il numero dei rappresentanti con una formazione europea in seno agli organi che stabiliscono le norme internazionali, in modo da legittimare un'impostazione realmente internazionale; rileva che le regolamentazioni sulle norme contabili incidono sulla legislazione fiscale e sulle strutture delle imprese;

38. deplora il fatto che l'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (*International Accounting Standard Board* — IASB) denota una mancanza di controllo democratico e pertanto perviene a decisioni che non riflettono adeguatamente la realtà delle imprese europee, non riuscendo, ad esempio, a rispondere alle esigenze delle PMI; a tale proposito cita, a titolo di esempio, la distinzione in bilancio tra capitale proprio e capitale di terzi, prevista dalla norma IAS 32, che nel caso delle società di persone ha creato considerevoli problemi, quali un'immagine distorta della loro affidabilità creditizia; invita pertanto la Commissione ad assicurarsi che l'IASB attribuisca maggior peso alle decisioni del Parlamento;

39. desidera precisare che la Commissione non ha la facoltà di avallare i principi internazionali d'informativa finanziaria (*International Financial Reporting Standards*) per le PMI;

40. invita la Commissione ad adottare ulteriori misure per mantenere costantemente in revisione l'*acquis* in materia di diritto delle società;

41. invita la Commissione a monitorare attentamente il recepimento dell'*acquis* in materia di diritto societario nei paesi aderenti durante il periodo di preadesione, e a riferire sui risultati di tale monitoraggio;

42. attende con interesse i risultati dello studio esterno commissionato dalla Commissione sulla proporzionalità fra proprietà e controllo nelle società europee quotate in borsa, a condizione che fornisca non solo un'analisi obiettiva della prove empiriche e teoriche relative alle ripercussioni dei diversi modelli di proprietà negli Stati membri sull'efficacia economica, il controllo delle società da parte dei loro proprietari e le possibilità di operazioni transfrontaliere, ma anche una solida analisi del diritto societario in relazione al contesto economico e giuridico più ampio presente negli Stati membri e ai diversi modelli di governo societario; sottolinea che si dovrebbe tenere debitamente conto della necessità di trasparenza nella struttura dei diritti di controllo;

43. si attende che la Commissione presenti, se del caso, una proposta legislativa relativa al principio «un'azione, un voto» solo dopo la conclusione della revisione della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto ([1]), come previsto all'articolo 20 della medesima, e una valutazione di tale direttiva;

44. chiede alla Commissione di proporre misure per una maggiore trasparenza nei confronti degli investitori istituzionali; rammenta che la politica inerente agli investimenti, al voto e al possesso di azioni richiede trasparenza e che tale trasparenza non deve essere confinata al rapporto tra fondi e singoli investitori; ricorda che anche per gli investitori istituzionali dovrebbero vigere certi obblighi di informazione nei confronti delle imprese in cui essi sono impegnati, per esempio per quanto concerne le loro intenzioni e la prevista durata dell'impegno assunto;

45. invita la Commissione ad informare il Parlamento in merito ai risultati della consultazione sulle future priorità del piano d'azione 2003, lanciato dalla Commissione nel dicembre 2005, e ad illustrare dettagliatamente le decisioni adottate sulla base dei risultati di tale consultazione;

46. invita la Commissione ad analizzare i problemi connessi all'applicazione della legislazione vigente, al fine di tenere conto dei risultati di detta analisi al momento di esaminare nuove proposte legislative;

47. invita la commissione giuridica e la commissione per i problemi economici e monetari a seguire i lavori della Commissione;

*
* *

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

P6_TA(2006)0296

Ridurre l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici

Risoluzione del Parlamento europeo sulla riduzione dell'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici (2005/2249(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Ridurre l'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici» (COM(2005)0459),

— vista la sua risoluzione del 16 novembre 2005 «Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici» ([1]),

([1]) Testi approvati, P6_TA(2005)0433.

— visto l'articolo 45 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0201/2006),

A. considerando che l'Unione europea si è impegnata ad affrontare i cambiamenti climatici e ha proposto l'obiettivo globale di limitare a 2 °C, rispetto ai livelli dell'epoca preindustriale, l'aumento della temperatura mondiale,

B. considerando che nella sua risoluzione del 16 novembre 2005 sopra menzionata il Parlamento europeo afferma che i paesi industrializzati devono procedere a drastiche riduzioni delle emissioni — dell'ordine del 30 % entro il 2020 e del 60-80 % entro il 2050,

C. considerando che il contributo del trasporto aereo ai cambiamenti climatici è notevole ed in rapida crescita;

D. considerando che il trasporto aereo internazionale non è soggetto agli impegni derivanti dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dal relativo Protocollo di Kyoto, né ad altri impegni internazionali in materia di cambiamenti climatici,

E. considerando che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida nella lotta contro il cambiamento climatico e adottare provvedimenti tempestivi in ambito regionale, offrendo l'esempio quanto al modo in cui affrontare l'impatto dell'aviazione sul clima,

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione e la presa d'atto che occorre un pacchetto completo di misure, comprendenti strumenti normativi, economici, tecnologici e operativi, onde affrontare tutti gli effetti del trasporto aereo sul clima, applicando il principio «chi inquina paga» e garantendo la piena internalizzazione dei costi;

2. sottolinea che gli strumenti politici prescelti devono avere come obiettivo generale una riduzione efficace, in termini di costi, dell'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici; considera inoltre che la scelta di tali strumenti politici deve essere intesa ad assicurare la massima riduzione possibile delle emissioni di gas a effetto serra, minimizzando nel contempo le distorsioni della concorrenza tra i vettori aerei dell'UE e quelli extracomunitari e riducendo la concorrenza sleale tra il settore aereo e gli altri modi di trasporto in seno all'Unione;

3. sottolinea in proposito la necessità di evitare qualsiasi onere burocratico superfluo, tenuto conto in particolare dei piccoli vettori aerei presenti sul mercato;

4. condivide appieno l'intento della Commissione di introdurre la tassazione del kerosene ed esorta la Commissione a iniziare fin d'ora imponendo una tassa su tutti i voli nazionali e intracomunitari (con la possibilità di esentare tutti i vettori sulle rotte in cui operano compagnie di paesi terzi); invita la Commissione a proporre modalità per introdurre una siffatta tassa a livello mondiale;

5. sottolinea l'urgenza di ottenere risultati nell'ambito dell'attuale rinegoziazione degli accordi sul servizio aereo — in particolare l'accordo con gli USA — per consentire in maniera incondizionata e paritaria la tassazione dei carburanti forniti ai vettori dell'UE e dei paesi terzi;

6. sottolinea che le esenzioni fiscali relative al trasporto aereo e altri squilibri fanno sì che la concorrenza fra il settore aereo e gli altri modi di trasporto sia estremamente sleale;

7. sottolinea che questo stato di cose risulta particolarmente oneroso per il settore ferroviario, giacché quest'ultimo è soggetto non solo a tassazione ma anche al sistema UE di scambio delle quote di emissione (EU ETS), il che fa lievitare nettamente il costo di questo modo di trasporto ecologico;

8. sottolinea che una siffatta distorsione della concorrenza tra i modi di trasporto ingenera altresì distorsioni della concorrenza tra le regioni turistiche, a scapito di quelle che sono raggiungibili per lo più in automobile, in pullman o in treno;

9. sottolinea che, occorre prendere in considerazione una soluzione equa dei problemi ambientali imputabili al trasporto aereo;

10. incoraggia, come un primo passo verso la piena internalizzazione dei costi, l'introduzione di oneri che abbiano un ruolo e una portata commisurati al grado di rispondenza del sistema di scambio delle quote d'emissione ai requisiti definiti in appresso;

11. chiede che venga accordata una speciale attenzione alla situazione dei territori più isolati che dipendono in modo particolare dai servizi di trasporto aereo, nonché alle regioni insulari o ultraperiferiche, in cui le soluzioni alternative sono limitate o del tutto assenti;

12. si congratula con il Presidente in carica del Consiglio europeo, il Cancelliere austriaco Wolfgang Schüssel, per aver affrontato la questione nel corso del suo intervento davanti al Parlamento europeo il 18 gennaio 2006 e invita la Presidenza in carica a elaborare proposte concrete al riguardo;

13. sottolinea la necessità urgente di un migliore sistema di gestione del traffico aereo al fine di ridurre le emissioni di CO_2 e contrastare la formazione di scie di condensazione e cirri, una misura, questa, che risulterebbe economicamente conveniente;

14. chiede che lo sforzo di ricerca sia intensificato, al fine di migliorare la comprensione dell'impatto complessivo del trasporto aereo sui cambiamenti climatici; ritiene che sia particolarmente importante chiarire gli effetti delle scie di condensazione degli aerei (vapore acqueo), comprendere in che misura i voli ad altitudini inferiori potrebbero ridurre le emissioni totali — e quindi l'impatto sul clima — e valutare l'effetto termico degli aerosol rilasciati nell'atmosfera;

15. esorta la Commissione a promuovere l'introduzione di biocarburanti per il trasporto aereo, quale contributo alla riduzione dell'impatto sui cambiamenti climatici;

16. sottolinea che, anche nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione Settimo programma quadro (RST), occorre privilegiare la ricerca e lo sviluppo di carburanti alternativi e di tecnologie relative a motori più puliti; è del parere che occorra seguire un approccio integrato, che unisca agli scambi di quote di emissione lo sviluppo di motori e carburanti puliti, al fine di ridurre anche le emissioni di sostanze diverse dalla CO_2 nel settore del trasporto aereo;

17. ritiene inoltre che occorra perseguire gli obiettivi scientifici e tecnici intesi a migliorare l'efficienza energetica di aerei ed elicotteri;

18. ricorda che le misure previste dal Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico volte a promuovere le innovazioni tecnologiche nel settore aerospaziale, così come il miglioramento della gestione del traffico aereo conseguente alla legislazione sul cielo unico europeo sono di cruciale importanza per la riduzione delle emissioni;

19. invita la Commissione ad adottare senza indugio iniziative volte a migliorare il controllo e la gestione del traffico aereo nell'ambito del progetto SESAR (*Single European Sky ATM Research*) e la legislazione sul cielo unico europeo, al fine di incrementare l'efficienza energetica dei voli e ridurre o eliminare le scie di condensazione determinate dal vapore acqueo;

20. invita la Commissione a garantire che parte degli stanziamenti del Settimo programma quadro di RST sia destinata, nell'ambito della ricerca collaborativa, alla realizzazione di progressi in campo ambientale e al miglioramento dell'efficienza energetica dei motori di aerei ed elicotteri;

Inclusione del trasporto aereo nel sistema ETS dell'UE

21. riconosce che il commercio dei diritti di emissione può svolgere un ruolo quale elemento di un pacchetto globale di misure volte ad affrontare l'impatto del trasporto aereo sul clima, a condizione che tale sistema sia concepito in modo adeguato;

22. sottolinea che, per essere efficace sotto il profilo ambientale, un sistema di scambio delle emissioni dovrebbe rispondere ai requisiti seguenti: ambito geografico di applicazione sufficientemente ampio; imposizione di limiti rigorosi; messa all'asta integrale delle quote inizialmente assegnate; presa in considerazione, in sede di assegnazione, del livello tecnologico e dei provvedimenti adottati a uno stadio precoce; esame dell'impatto sul clima nel suo insieme;

23. chiede alla Commissione di presentare immediatamente una valutazione di impatto sui parametri specifici delle sue proposte come ad esempio il livello dei limiti per l'aviazione, il rispetto delle norme, la scelta dell'organismo partecipante (vettori aerei, società aeree o società aeroportuali) e di presentare proposte per assicurare che l'ETS dell'UE sia applicabile alle società aeree con sede al di fuori dell'Unione europea;

24. propone di introdurre un sistema specifico separato per le emissioni del settore aereo, riconoscendo che, vista la mancanza di impegni vincolanti riguardo alle emissioni dell'aviazione internazionale nel quadro dell'UNFCCC e del Protocollo di Kyoto, il settore aereo non sarebbe in realtà in grado di vendere emissioni nell'ambito dell'ETS dell'UE;

25. osserva che la contabilizzazione verrebbe notevolmente semplificata grazie all'istituzione di un sistema separato chiuso; ritiene che, qualora si prevedesse un accesso delle compagnie aeree al sistema di scambio di emissioni dell'UE per eventuali acquisti, ciò dovrebbe avvenire in base a limitazioni ben definite;

26. sottolinea che, qualora alla fine si decidesse di includere il trasporto aereo nel contesto più generale dell'ETS dell'UE, andrebbe almeno contemplata una fase pilota che preveda un regime separato per il periodo 2008-2012;

27. sottolinea che il potenziale ingresso di crediti esterni in un sistema separato (ad esempio il meccanismo di sviluppo pulito e attuazione congiunta «*Clean Development Mechanism and Joint Implementation*», ovvero di crediti derivanti da sistemi regionali «*cap-and-trade*» (basati sulla determinazione di un limite delle emissioni e lo scambio delle quote) di paesi che non aderiscono al Protocollo di Kyoto, deve essere minimizzato e limitato a un livello atto a garantire che il settore contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo generale di arrestare i cambiamenti climatici, minimizzando altresì la burocrazia e accrescendo la trasparenza;

28. propone che, qualora il settore aereo venga infine integrato nell'ETS più generale dell'UE, si ricorra all'applicazione di condizioni speciali — volte a garantire che ciò non determini distorsioni di mercato a svantaggio dei settori meno protetti — consistenti nella limitazione dei diritti di emissione acquistabili sul mercato e nell'obbligo di realizzare parte della riduzione delle emissioni necessaria senza ricorrere allo scambio di quote di emissione, prima di poter essere autorizzati ad acquistare quote;

29. invita la Commissione a proporre, parallelamente all'ETS dell'UE, altri strumenti strategici volti a fronteggiare gli effetti del trasporto aereo sul clima che non sono correlati alla CO_2; ritiene che, ove sussistano incertezze in merito a tali effetti, le scelte strategiche andrebbero basate sul principio di precauzione; rileva che, oltre a considerare l'impatto del trasporto aereo sul clima, vada prestata particolare attenzione anche all'inquinamento atmosferico e acustico provocato dagli aeroplani nelle fasi di decollo e di atterraggio; invita la Commissione a farsi promotrice di programmi di ricerca volti a migliorare le conoscenze scientifiche sulle ripercussioni del settore aereo che non sono correlate alle emissioni di CO_2 e a sostenere l'azione dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile nella definizione di norme in materia di NOx;

30. non esclude che in futuro occorrerà adottare anche misure di accompagnamento a livello locale;

Ambito d'applicazione del sistema relativo all'aviazione

31. ritiene che un sistema specifico per il settore aereo dovrebbe comprendere, come primo passo, tutti i voli che partono e arrivano in un aeroporto UE (e, ove possibile, anche i voli intercontinentali che transitano nello spazio aereo dell'UE), a prescindere dal paese d'origine della rispettiva compagnia aerea, così da garantire condizioni di parità agli operatori che presentano profili diversi in termini di rotte, evitare distorsioni di mercato a favore dei voli con destinazione finale esterna alla UE, assicurare l'efficacia ambientale, prevenire sovvenzioni incrociate e influire sulla progettazione degli aeromobili; sottolinea la necessità di introdurre quanto prima un sistema mondiale di scambio di emissioni;

32. prende atto dell'opinione maturata dalla Commissione dopo attenta valutazione, secondo cui un ambito di applicazione così vasto è compatibile con gli accordi internazionali vigenti, quali ad esempio le norme dell'OMC; chiede al Consiglio e alla Commissione di difendere questa posizione da eventuali obiezioni sollevate da paesi terzi in seno alle organizzazioni internazionali;

Assegnazione iniziale

33. sottolinea che il livello totale delle assegnazioni iniziali andrebbe definito conformemente agli obiettivi fissati a Kyoto e che in nessun caso andrebbe consentito un aumento delle emissioni oltre il livello dell'anno di riferimento;

34. ritiene che l'entità dell'assegnazione iniziale debba essere stabilita a livello UE, poiché, qualora ciò avvenisse a livello degli Stati membri, le assegnazioni iniziali rischierebbero di essere eccessivamente generose, il che provocherebbe distorsioni di mercato e comprometterebbe l'efficacia ambientale del sistema;

35. sottolinea che il metodo di assegnazione non deve punire, direttamente o indirettamente, le compagnie aeree che hanno già introdotto aeromobili efficienti, per cui i provvedimenti adottati a uno stadio precoce devono essere riconosciuti in qualsiasi circostanza e vanno esercitate pressioni soprattutto sui vettori poco efficaci in termini di resa del carburante;

Metodo d'assegnazione

36. ritiene che la vendita all'asta costituisca l'alternativa migliore per la distribuzione delle quote, poiché riflette la natura dinamica del settore senza recare pregiudizio ai nuovi entranti o a quelle regioni che devono ancora sviluppare questo settore;

37. osserva che la vendita all'asta risponde anche ai requisiti del principio «chi inquina paga», può garantire ulteriori vantaggi ambientali, se le entrate sono opportunamente tassate, e ricompensa automaticamente le buone prestazioni, passate e future, degli operatori;

38. sottolinea che una successiva assegnazione parziale gratuita di autorizzazioni, sia mediante l'applicazione di criteri storici («*grandfathering*») che attraverso il ricorso a parametri di riferimento («*benchmarking*»), non deve discriminare gli operatori entrati nel sistema dopo l'assegnazione iniziale; ritiene pertanto che vadano previste misure speciali per tener conto degli operatori emergenti;

39. rileva che, molto probabilmente, l'assegnazione gratuita delle autorizzazioni, sia nel caso del *grandfathering* che in quello del *benchmarking*, determinerebbe guadagni immeritati per il settore, a spese dei consumatori, poiché la determinazione del costo marginale avverrebbe sulla base del prezzo di mercato delle quote, malgrado l'assegnazione gratuita; sottolinea che non è questo l'obiettivo della strategia;

40. ritiene che l'assegnazione gratuita mediante *grandfathering* sia l'alternativa peggiore, poiché penalizza le azioni intraprese in fase precoce dalle compagnie aeree, che l'assegnazione basata sul *benchmarking*, pur costituendo in teoria un migliore incentivo, rischia comunque di essere eccessivamente complicata e burocratica, e che qualsiasi metodo di calcolo incontra difficoltà nel determinare quale sia il risultato davvero ottimale;

*
* *

41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Mercoledì, 5 luglio 2006

(2006/C 303 E/03)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1. Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.05.

2. Illustrazione del programma della Presidenza finlandese (discussione)

Dichiarazione del Consiglio: Programma della Presidenza finlandese

Matti Vanhanen (Presidente in carica del Consiglio) fa la dichiarazione.

Interviene José Manuel Barroso (Presidente della Commissione).

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Nigel Farage, a nome del gruppo IND/DEM, Martin Schulz, in merito all'intervento di Nigel Farage, Frank Vanhecke, non iscritto, Piia-Noora Kauppi, Reino Paasilinna e Anneli Jäätteenmäki.

PRESIDENZA: Antonios TRAKATELLIS

Vicepresidente

Intervengono Satu Hassi, Roberto Musacchio, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Ian Hudghton, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Ryszard Czarnecki, Françoise Grossetête, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Diamanto Manolakou, Ville Itälä, Poul Nyrup Rasmussen, Alexander Lambsdorff, Othmar Karas, Enrique Barón Crespo, Sarah Ludford, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, József Szájer, Jan Andersson, Antonio Tajani, Dariusz Rosati, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Elmar Brok, Guido Sacconi, Gunnar Hökmark e Lasse Lehtinen.

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

Intervengono Francisco José Millán Mon, Alexander Stubb, Matti Vanhanen e José Manuel Barroso.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Pierre MOSCOVICI

Vicepresidente

3. Situazione in Palestina (discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Situazione in Palestina

Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) e Benita Ferrero-Waldner (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Elmar Brok, a nome del gruppo PPE-DE, Pasqualina Napoletano, a nome del gruppo PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a nome del gruppo ALDE, Caroline Lucas, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki, non iscritto, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Chris Davies, Roger Knapman, Mario Borghezio, Charles Tannock, Marek Siwiec, Frédérique Ries, Zbigniew Zaleski, Pierre Schapira, Paula Lehtomäki e Benita Ferrero-Waldner.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT

Vicepresidente

Interviene Robert Atkins, il quale chiede che il turno di votazioni inizi all'ora prevista nell'ordine del giorno.

*
* *

Il Presidente e Janusz Lewandowski, presidente della commissione BUDG, rendono omaggio al lavoro svolto da Terence Wynn, ex- presidente della commissione BUDG, il quale va in pensione questa settimana.

4. Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

4.1. Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi internazionali nell'Unione europea * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione della decisione del Consiglio concernente il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi che richiamano un gran numero di persone provenienti da vari Stati membri e nell'ambito dei quali l'azione di polizia è principalmente diretta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati [06930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Frieda Brepoels (A6-0222/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)

INIZIATIVA, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica *(P6_TA(2006)0297)*

4.2. Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio [13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Renate Sommer (A6-0208/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
Dichiarata approvata quale emendata *(P6_TA(2006)0298)*

Mercoledì, 5 luglio 2006

4.3. Aviazione civile (armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile [13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Ulrich Stockmann (A6-0212/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
Dichiarata approvata quale emendata *(P6_TA(2006)0299)*

Interventi sulla votazione:

— Ulrich Stockmann (relatore) ha segnalato che fa fede la versione inglese degli emendamenti 20, 22 e 24.

— Gilles Savary ha raccomandato, in caso di approvazione del blocco di compromesso, di votare contro gli emendamenti 17 e 18.

4.4. Trasferimenti di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito * (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito [COM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Esko Seppänen (A6-0174/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione con emendamenti *(P6_TA(2006)0300)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione *(P6_TA(2006)0300)*

Interventi sulla votazione:

— Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, ha chiesto che l'emendamento 23 sia posto in votazione per appello nominale (Il Presidente ha dato il proprio consenso);

— Bruno Gollnisch in merito alla procedura di voto;

— Rebecca Harms ha deplorato il fatto che la Commissione non abbia reso nota la propria posizione in merito agli emendamenti approvati dal Parlamento.

4.5. Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione (votazione)

Relazione sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione (2006/2005(INI)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Pilar del Castillo Vera (A6-0204/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione *(P6_TA(2006)0301)*

4.6. Industria manifatturiera dell'Unione: Verso un'impostazione più integrata della politica industriale (votazione)

Relazione su un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE — Verso un'impostazione più integrata della politica industriale [2006/2003(INI)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Joan Calabuig Rull (A6-0206/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione *(P6_TA(2006)0302)*

5. Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a Emma Bonino, ministro italiano per il commercio internazionale e le politiche europee, presente in tribuna d'onore.

6. Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Ulrich Stockmann — A6-0212/2006

— Oldřich Vlasák

7. Correzioni e intenzioni di voto

Correzioni di voto:

Le correzioni di voto figurano sul sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato II «Risultati delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica su Europarl sarà aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a decorrere dal giorno della votazione.

Dopo detto termine, l'elenco delle correzioni di voto sarà chiuso per la successiva traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Intenzioni di voto:

Sono state comunicate le seguenti intenzioni di voto (relative a voti non espressi):

Relazione Ulrich Stockmann — A6-0212/2006

— emendamento 11

— contrari: Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker

Manuel Medina Ortega ha segnalato che la sua postazione di voto non era funzionante al momento della votazione su tale emendamento.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Relazione Esko Seppänen — A6-0174/2006

— emendamento 24

— favorevoli: Jan Andersson

— contrari: Karin Jöns, Rainer Wieland

(La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vicepresidente

8. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

9. Protezione e salvaguardia del patrimonio religioso nella parte nord di Cipro (dichiarazione scritta)

Il 03.07.2006, la dichiarazione scritta n. 21/2006, presentata dagli onorevoli Iles Braghetto e Panayiotis Demetriou sulla protezione e la salvaguardia del patrimonio religioso nella parte nord di Cipro, ha raccolto le firme della maggioranza dei membri che compongono il Parlamento e, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento, sarà trasmessa ai suoi destinatari e pubblicata con l'indicazione dei nomi dei firmatari nei Testi approvati della seduta del 05.09.2006.

Interviene Panayiotis Demetriou.

10. Adozione internazionale in Romania (dichiarazione scritta)

Il 03.07.2006, la dichiarazione scritta n. 23/2006, presentata dagli onorevoli Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Antoine Duquesne, Charles Tannock e Enrique Barón Crespo sull'adozione internazionale in Romania, ha raccolto le firme della maggioranza dei membri che compongono il Parlamento e, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento, sarà trasmessa ai suoi destinatari e pubblicata con l'indicazione dei nomi dei firmatari nei Testi approvati della seduta del 05.09.2006.

11. Presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone (discussione)

Relazione intermedia sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone [2006/2027(INI)] — Commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone
Relatore: Giovanni Claudio Fava (A6-0213/2006).

Giovanni Claudio Fava illustra la sua relazione.

Intervengono Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) e Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione)

Intervengono Jas Gawronski, a nome del gruppo PPE-DE, Wolfgang Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo PSE, Sarah Ludford, a nome del gruppo ALDE, Cem Özdemir, a nome del gruppo Verts/ALE, Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Mirosław Mariusz Piotrowski, a nome del gruppo IND/DEM, Philip Claeys, non iscritto, Carlos Coelho, Józef Pinior, Ignasi Guardans Cambó, Raül Romeva i Rueda, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eoin Ryan, Bogusław Rogalski e Roger Helmer.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS

Vicepresidente

Intervengono Ewa Klamt, Inger Segelström, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Willy Meyer Pleite, Mogens N.J. Camre, Gerard Batten, Ryszard Czarnecki, Bogdan Klich, Proinsias De Rossa, Alexander Alvaro, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott, Paweł Bartłomiej Piskorski, Hubert Pirker, Jan Marinus Wiersma, Sajjad Karim, Luca Romagnoli, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Antonio Tajani, Martine Roure, Barbara Kudrycka, Antonio Masip Hidalgo, Josef Zieleniec, Ana Maria Gomes, Miroslav Mikolášik e Stavros Lambrinidis.

PRESIDENZA: Antonios TRAKATELLIS

Vicepresidente

Intervengono Panayiotis Demetriou, Claude Moraes, Charles Tannock, Jean Spautz, Simon Coveney e Franco Frattini.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.14 del PV del 06.07.2006*.

12. Intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT (discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT

Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) e Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Ewa Klamt, a nome del gruppo PPE-DE, Martine Roure, a nome del gruppo PSE, Jean-Marie Cavada, a nome del gruppo ALDE, Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL, Carlos Coelho, Jan Marinus Wiersma, Sophia in 't Veld, Mihael Brejc, Stavros Lambrinidis, Giovanni Claudio Fava, Paula Lehtomäki e Franco Frattini.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

— Mihael Brejc, a nome del gruppo PPE-DE, e Brian Crowley, Romano Maria La Russa e Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN,sulla presunta intercettazione di dati sui trasferimenti bancari del sistema SWIFT da parte dei servizi segreti USA (B6-0385/2006),

— Martine Roure, a nome del gruppo PSE, sull'accesso dei servizi segreti degli Stati Uniti ai dati bancari relativi alle transazioni finanziarie (B6-0386/2006),

— Monica Frassoni e Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'acquisizione, da parte dei servizi segreti USA, di dati sui trasferimenti bancari effettuati con il sistema SWIFT (B6-0391/2006),

— Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld e Margarita Starkevičiūtė, a nome del gruppo ALDE, sull'intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT (B6-0393/2006),

— Sahra Wagenknecht, Giusto Catania e Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla violazione delle norme sulla protezione dei dati nei paesi europei a causa dell'accesso ai dati del sistema SWIFT da parte degli USA (B6-0395/2006).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.15 del PV del 06.07.2006*.

Mercoledì, 5 luglio 2006

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS
Vicepresidente

13. **Tempo delle interrogazioni** (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B6-0312/2006).

Interrogazione 1 (Sarah Ludford): «Clausola passerella».

Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Sarah Ludford.

Interrogazione 2 (Richard Seeber): Convenzione quadro sui cambiamenti climatici.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Richard Seeber e Eija-Riitta Korhola.

Interrogazione 3 (Bernd Posselt): Negoziati sullo status del Kosovo.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bernd Posselt, Richard Seeber e Hubert Pirker.

Interrogazione 4 (Nicholson of Winterbourne): Orientamenti operativi comuni nelle trattative con i rapitori di ostaggi.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Nicholson of Winterbourne, Agnes Schierhuber e Bernd Posselt.

Interrogazione 5 (Manuel Medina Ortega): Necessità di una politica integrale in materia di immigrazione.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Manuel Medina Ortega, Piia-Noora Kauppi e Hubert Pirker.

Interrogazione 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Misure relative all'accoglienza degli immigrati e a una loro migliore integrazione.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Marie Panayotopoulos-Cassiotou e Bogusław Sonik.

Interrogazione 7 (Eugenijus Gentvilas): Differenze tra i sistemi fiscali dei paesi dell'UE.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Eugenijus Gentvilas, Josu Ortuondo Larrea e Reinhard Rack.

Interrogazione 8 (Jacky Henin): Azioni del Consiglio contro la debolezza del dollaro.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Jacky Henin e Paul Rübig.

Interrogazione 9 (John Bowis): Interrogazioni al Consiglio.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di John Bowis, Richard Corbett e Piia-Noora Kauppi.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto (*vedasi allegato al resoconto integrale delle discussioni*).

Il tempo delle interrogazioni riservato al Consiglio è chiuso.

(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Mario MAURO
Vicepresidente

14. Politiche in materia di visti nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali — Semplificazione nelle procedure di rilascio dei visti per i paesi dei Balcani occidentali (discussione)

Interrogazione orale (O-0063/2006) presentata da Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Gisela Kallenbach, a nome del gruppo Verts/ALE, Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, Erik Meijer, Ignasi Guardans Cambó, Jelko Kacin e Henrik Lax, al Consiglio: Politica in materia di visti nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali (B6-0315/2006)

Interrogazione orale (O-0077/2006) presentata da Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax e Ignasi Guardans Cambó, a nome del gruppo ALDE, al Consiglio: Semplificazione nelle procedure di rilascio dei visti per i paesi dei Balcani occidentali (B6-0320/2006)

Interrogazione orale (O-0078/2006) presentata da Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax e Ignasi Guardans Cambó, a nome del gruppo ALDE, alla Commissione: Semplificazione nelle procedure di rilascio dei visti per i paesi dei Balcani occidentali (B6-0321/2006)

Doris Pack, Hannes Swoboda, Jelko Kacin e Gisela Kallenbach (autori) svolgono le interrogazioni orali.

Intervengono Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) e Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Panagiotis Beglitis, a nome del gruppo PSE, Henrik Lax, a nome del gruppo ALDE, e Paula Lehtomäki.

La discussione è chiusa.

15. Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Accordo interistituzionale) — Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (modalità) (discussione)

Relazione sull'accordo interistituzionale sotto forma di dichiarazione comune concernente la proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [10126/1/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI)] — Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Richard Corbett (A6-0237/2006).

Relazione sulla proposta modificata di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS)] — Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Richard Corbett (A6-0236/2006).

Interviene Margot Wallström (Vicepresidente della Commissione)

Richard Corbett illustra le sue relazioni.

Intervengono Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Pervenche Berès, a nome del gruppo PSE, Andrew Duff, a nome del gruppo ALDE, Satu Hassi, a nome del gruppo Verts/ALE, Maria da Assunção Esteves, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf e Margot Wallström.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.7 del PV del 06.07.2006 e punto 6.8 del PV del 06.07.2006*.

Mercoledì, 5 luglio 2006

16. Procedura di informazione reciproca nei settori dell'asilo e dell'immigrazione * — Integrazione degli immigrati nell'Unione europea — La politica di immigrazione dell'Unione europea

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione [COM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Patrick Gaubert (A6-0186/2006).

Relazione sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea [2006/2056(INI)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Stavros Lambrinidis (A6-0190/2006).

Interrogazione orale (O-0061/2006) presentata da Martin Schulz e Martine Roure, a nome del gruppo PSE, alla Commissione: La politica di immigrazione dell'Unione europea (B6-0311/2006),

Interrogazione orale (O-0064/2006) presentata da Ewa Klamt, a nome del gruppo PPE-DE, alla Commissione: Politica dell'UE in materia di immigrazione (B6-0313/2006),

Interrogazione orale (O-0070/2006) presentata da Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, alla Commissione: Politica d'immigrazione dell'Unione europea (B6-0318/2006),

Interrogazione orale (O-0073/2006) presentata da Jeanine Hennis-Plasschaert, a nome del gruppo ALDE, alla Commissione: Politica dell'immigrazione dell'Unione europea (B6-0319/2006),

Interrogazione orale (O-0079/2006) presentata da Roberta Angelilli e Romano Maria La Russa, a nome del gruppo UEN, alla Commissione: Politica dell'UE sull'immigrazione (B6-0322/2006)

Patrick Gaubert illustra la sua relazione (A6-0186/2006).

Stavros Lambrinidis illustra la sua relazione (A6-0190/2006).

Ewa Klamt svolge l'interrogazione orale B6-0313/2006.

Manuel Medina Ortega (in sostituzione degli autori) svolge l'interrogazione orale B6-0311/2006.

Jeanine Hennis-Plasschaert svolge l'interrogazione orale B6-0319/2006.

Jean Lambert svolge l'interrogazione orale B6-0318/2006.

Interviene Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione).

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT

Vicepresidente

Intervengono Dimitrios Papadimoulis (relatore per parere della commissione EMPL), Barbara Kudrycka, a nome del gruppo PPE-DE, Claude Moraes, a nome del gruppo PSE, Ona Juknevičienė, a nome del gruppo ALDE, Hélène Flautre, a nome del gruppo Verts/ALE, Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL, Sebastiano (Nello) Musumeci, a nome del gruppo UEN, Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, Carlos Coelho, Józef Pinior, Tatjana Ždanoka, Kyriacos Triantaphyllides, Derek Roland Clark, Jan Tadeusz Masiel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Louis Grech, Miguel Portas, Andrzej Tomasz Zapałowski, James Hugh Allister, Simon Busuttil, Stefano Zappalà, David Casa e Franco Frattini.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.11 del PV del 06.07.2006 e punto 6.16 del PV del 06.07.2006*.

17. AIDS — Tempo di agire (discussione)

Dichiarazione della Commissione: AIDS — Tempo di agire

Louis Michel (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono John Bowis, a nome del gruppo PPE-DE, Anne Van Lancker, a nome del gruppo PSE, Fiona Hall, a nome del gruppo ALDE, Karin Scheele e Louis Michel.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

— Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Vittorio Agnoletto, Eva-Britt Svensson e Adamos Adamou, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'HIV/AIDS: È tempo di rispettare gli impegni (B6-0375/2006),

— Eoin Ryan, a nome del gruppo UEN, su: «AIDS — Tempo di agire» (B6-0376/2006),

— Miguel Angel Martínez Martínez, Anne Van Lancker e Pierre Schapira, a nome del gruppo PSE, sulla Conferenza internazionale HIV/AID: è il momento di agire (B6-0377/2006),

— John Bowis e Maria Martens, a nome del gruppo PPE-DE, su «AIDS: il tempo dei fatti» (B6-0378/2006),

— Fiona Hall, Marios Matsakis e Elizabeth Lynne, a nome del gruppo ALDE, su «AIDS — Tempo di agire» (B6-0379/2006),

— Margrete Auken, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'HIV/AIDS (B6-0380/2006).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.19 del PV del 06.07.2006*.

18. Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 354.650/OJJE).

19. Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 0.05.

Julian Priestley	Gérard Onesta
Segretario generale	*Vicepresidente*

Mercoledì, 5 luglio 2006

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand,

Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori:

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Dîncu, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ilchev, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Paparizov, Parvanova, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Severin, Shouleva, Silaghi, Sofianski, Szabó, Ţicău, Tîrle, Vigenin, Zgonea Valeriu Ştefan

Mercoledì, 5 luglio 2006

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN (…, …, …)	votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (…, …, …)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune
SEC	votazione a scrutinio segreto

1. Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi internazionali nell'Unione europea *

Relazione: Frieda BREPOELS (A6-0222/2006)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

2. Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata)

Renate SOMMER (A6-0208/2006)

Oggetto	N. em.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
dopo cons 10	1	***commissione***		+	

3. Aviazione civile (armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata)

Ulrich STOCKMANN (A6-0212/2006)

Oggetto	N. em.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Blocco n. 1 (compromesso)	19rev - 24rev	***commissione***		+	
Blocco n. 2 (commissione)	1-8 10	***commissione***		↓	
Articolo 1, dopo § 4	11	GUE/NGL	AN	-	138, 494, 15
Articolo 8, dopo § 2	16= 25rev =	SAVARY e. a. PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE		+	
	9	***commissione***		↓	
Articolo 8 bis, dopo § 2	17	SAVARY e a.		-	
Allegato III	15	GUE/NGL		-	
	12	GUE/NGL		-	
	18	SAVARY e a.		-	
	13	GUE/NGL		-	
	14	GUE/NGL		-	

Il blocco di compromesso comprende gli emendamenti da 19/rev a 25/rev.

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: em 11

Mercoledì, 5 luglio 2006

4. Trasferimenti di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito *

Relazione: Esko SEPPÄNEN (A6-0174/2006)

Oggetto	N. em.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1 3-5 9-10 12-14	***commissione***		+	
emendamenti della commissione competente — votazione per parti separate	2	***commissione***	vd/VE	+	597, 48, 9
	6	***commissione***	vd/VE	+	387, 257, 8
	7	***commissione***	vd	+	
	8	***commissione***	vs		
			1	+	
			2/AN	+	558, 79, 17
	15	***commissione***	vd	+	
	16	***commissione***	vd	+	
	17	***commissione***	vd	+	
	18	***commissione***	vd	+	
	20	***commissione***	vs		
			1	+	
			2/AN	+	626, 23, 10
art 6, § 2	11	***commissione***		+	
	22	Verts/ALE		-	
art 7	23	Verts/ALE	AN	-	137, 511, 12
art 12	24	Verts/ALE	AN	-	160, 469, 20
	19	***commissione***		+	
art 13	25	Verts/ALE	AN	-	166, 471, 23
cons 10	21	Verts/ALE		-	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			VE	+	523, 86, 37

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 23, 24, 25

Richieste di votazione distinta

PSE: em 6

Verts/ALE: emm. 2, 7, 15, 16, 17, 18

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em 8

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «e tutelate contro gli abusi»
seconda parte: tali termini

IND/DEM

em 20

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «salvo in caso di rispedizione»
seconda parte: tali termini

5. Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione

Relazione: Pilar DEL CASTILLO VERA (A6-0204/2006)

Oggetto	N. em.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 8	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	-	
§ 18	§	***testo originale***	vs		
			1/VE	+	524, 92, 10
			2/VE	+	360, 276, 8
§ 36	§	***testo originale***	vd	+	
§ 48	§	***testo originale***	vd/VE	+	312, 312, 18
§ 54	§	***testo originale***	vd/VE	+	369, 258, 8
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: §§ 36, 48, 54

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 8

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «proposta di stilare una»
seconda parte: tali termini

§ 18

prima parte: da «prende atto dell'opinione …» a «… tecnologicamente avanzate»
seconda parte: da «ritiene che la tutela …» a «… Documentation Licence);»

Mercoledì, 5 luglio 2006

6. Industria manifatturiera dell'Unione: Verso un'impostazione più integrata della politica industriale

Relazione: Joan CALABUIG RULL (A6-0206/2006)

Oggetto	N. em.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 5	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
dopo § 6	4	Verts/ALE		-	
§ 7	5	Verts/ALE		-	
dopo § 7	6	Verts/ALE	VE	+	339, 274, 9
	7	Verts/ALE	VE	-	181, 420, 23
§ 8	§	***testo originale***	vd	+	
§ 10	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 12	8	Verts/ALE		-	
	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
			3	+	
§ 16	§	***testo originale***	vd	+	
§ 22	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2/VE	+	322, 292, 7
			3	+	
§ 23	§	***testo originale***	vd	+	
§ 25	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 26	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
			3	+	

Oggetto	N. em.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 27	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2/VE	+	304, 295, 26
			3	+	
			4	+	
§ 28	§	***testo originale***	vd	-	
§ 30	§	***testo originale***	vd	+	
§ 32	9	Verts/ALE		-	
	§	***testo originale***	vd/VE	+	469, 131, 13
dopo § 32	10	Verts/ALE		-	
§ 33	11	Verts/ALE	VE	+	405, 198, 17
	§	***testo originale***	vd	↓	
dopo § 34	1	GUE/NGL	vs		
			1/VE	+	346, 267, 8
			2	-	
§ 38	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
cons B	2	Verts/ALE		+	
cons C	3	Verts/ALE		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	484, 58, 54

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: §§ 16, 28

Verts/ALE: §§ 8, 23, 25, 30, 32

Richieste di votazione per parti separate

ALDE, PSE

em 1

prima parte: Da «chiede che siano tutelati i diritti …» a «… organi rappresentativi dei lavoratori»;

seconda parte: Da «- in particolare i comitati aziendali -…» a «… non rispetti i propri impegni».

Mercoledì, 5 luglio 2006

PPE-DE

§ 5

prima parte: il testo nella sua interezza esclusi i termini «politiche nazionali isolate potrebbero ostacolare lo sviluppo di una politica industriale europea e che»;

seconda parte: tali termini

§ 10

prima parte: Da «riconosce la necessità di potenziare …» a «… necessità di uno sviluppo sostenibile»;

seconda parte: Da «invita la Commissione ad accordare …» a «… posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità»

§ 12

prima parte: Da «è convinto che il futuro …» a «… facilitare il cambiamento strutturale;»

seconda parte: Da «si rammarica del fatto che …» a «… l'arco della vita e della formazione;»

terza parte: Da «sollecita gli Stati membri …» a «… studi tecnici e scientifici».

§ 22

prima parte: Da «accoglie favorevolmente …» a «… soddisfare le richieste del mercato;»

seconda parte: Da «ritiene ciononostante che siano necessari …» a «… per sostenere l'innovazione e rafforzare le azioni di R&S;»

terza parte: «incoraggia la Commissione e la BEI …» a «… concreta a queste conclusioni».

§ 25

prima parte: Da «ritiene particolarmente opportuno …» a «… la sostenibilità e la competitività;»

seconda parte: Da «richiama l'attenzione sulla necessità …» a «… su alcune industrie manifatturiere,»

§ 26

prima parte: Da «sottolinea che le industrie manifatturiere …» a «… attori economici e sociali»

seconda parte: Da «piani strategici locali …» a «… vantaggio comparativo offerto da ciascuna regione;»

terza parte: Da «invita gli Stati membri …» a «… Fondi strutturali»

§ 27

prima parte: Da «richiama l'attenzione …» a «… ma anche territoriale,»

seconda parte: Da «osserva che aree …» a «… alle loro specifiche esigenze»

terza parte: Da «invita quindi la Commissione …» a «… cooperazione tra regioni»

quarta parte: Da «caratterizzate da problemi e sfide comuni …» a «… politiche industriali ed economiche;»

Verts/ALE

§ 38

prima parte: Da «sollecita la Commissione …» a «… diritti di proprietà intellettuale;»

seconda parte: Da «ritiene necessario, in questo contesto …» a «… al fine di contrastare tali pratiche».

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1. Raccomandazione Stockmann A6-0212/2006

Emendamento 11

Favorevoli: 138

ALDE: Harkin

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ebner, Rübig

PSE: Arif, Arnaoutakis, Bono, Bourzai, Castex, Cottigny, De Keyser, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Hazan, Hutchinson, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lienemann, Locatelli, Matsouka, Peillon, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Sifunakis, Tarabella, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 494

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Mote, Piskorski, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten,

Mercoledì, 5 luglio 2006

Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Rossa, De Vits, Díez González, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 15

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Baco, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Salvini, Speroni

PPE-DE: Seeberg

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Benoît Hamon, Katerina Batzeli, Panagiotis Beglitis

Astensioni

Paul Rübig

2. Relazione Seppänen A6-0174/2006

Emendamento 8/2

Favorevoli: 558

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Contrari: 79

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Guidoni, Morgantini, Musacchio, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Bullmann, Christensen, Corbey, Gebhardt, Groote, Gruber, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Leinen, Piecyk, Rothe, Segelström, Thomsen, Van Lancker, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 17

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Manolakou, Markov, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Rogalski

NI: Baco, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote, Salvini, Speroni

PPE-DE: Coveney, Seeberg

UEN: Kamiński

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Lissy Gröner, Poul Nyrup Rasmussen

3. Relazione Seppänen A6-0174/2006

Emendamento 20/2

Favorevoli: 626

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Salvini, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder,

Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 23

ALDE: Lambsdorff

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

Astensioni: 10

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

PPE-DE: Coveney

PSE: Castex

Verts/ALE: van Buitenen

Mercoledì, 5 luglio 2006

4. Relazione Seppänen A6-0174/2006

Emendamento 23

Favorevoli: 137

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Davies, Duff, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Karim, Ludford, Lynne, Matsakis, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Resetarits, Samuelsen, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guerreiro, Guidoni, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Giertych, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Eurlings, Karas, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeberg

PSE: Andersson, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, Christensen, Corbey, De Vits, Ettl, Gebhardt, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Jöns, Jørgensen, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Leichtfried, Leinen, Muscat, Myller, Piecyk, Rapkay, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Swoboda, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund

UEN: Camre, Kuźmiuk, Maldeikis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 511

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Rogalski, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro,

Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 12

ALDE: Alvaro, Savi, Toia

IND/DEM: Pęk

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Le Rachinel

PSE: Ferreira Anne, Gurmai

UEN: Vaidere

Correzioni di voto

Favorevoli

Saïd El Khadraoui, Eva-Britt Svensson, Jonas Sjöstedt, Poul Nyrup Rasmussen

Contrari

Jean-Louis Bourlanges

5. Relazione Seppänen A6-0174/2006

Emendamento 24

Favorevoli: 160

ALDE: Attwooll, Bowles, Davies, Duff, Hall, Harkin, Karim, Ludford, Lynne, Manders, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Resetarits, Samuelsen, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Itälä, Karas, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeberg, Silva Peneda, Šťastný

PSE: Berger, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, Christensen, Corbey, De Vits, El Khadraoui, Ettl, Gebhardt, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Leichtfried, Leinen, Muscat, Piecyk, Rapkay, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund

UEN: Bielan, Camre, Kamiński, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 469

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Remek

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Bono, Bourzai, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Herczog, Honeyball,

Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Astensioni: 20

ALDE: Alvaro, Matsakis, Toia

NI: Baco, Belohorská, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Salvini, Speroni

PPE-DE: Coveney, Eurlings

PSE: Ferreira Anne

UEN: Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Podkański, Roszkowski, Szymański

Correzioni di voto

Favorevoli

John Attard-Montalto, Richard Seeber, Poul Nyrup Rasmussen

6. Relazione Seppänen A6-0174/2006

Emendamento 25

Favorevoli: 166

ALDE: Attwooll, Bowles, Davies, Duff, Hall, Harkin, Karim, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Ortuondo Larrea, Resetarits, Samuelsen, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Giertych, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Dehaene, Karas, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeberg

PSE: Andersson, Berger, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, Christensen, Corbey, De Vits, El Khadraoui, Ettl, Gebhardt, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Leichtfried, Leinen, Muscat, Piecyk, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Swoboda, Thomsen, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund

UEN: Bielan, Camre, Didžiokas, Kamiński, La Russa, Maldeikis, Wojciechowski Janusz

Mercoledì, 5 luglio 2006

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 471

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Losco, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Mercoledì, 5 luglio 2006

Astensioni: 23

ALDE: Alvaro, Matsakis

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Salvini

PPE-DE: Coveney, Eurlings

PSE: Schulz

UEN: Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Podkański, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

John Attard-Montalto,Richard Seeber

7. Relazione Calabuig Rull A6-0206/2006

Risoluzione

Favorevoli: 484

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Borghezio, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Salvini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Mercoledì, 5 luglio 2006

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Contrari: 58

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Pflüger, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 54

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, de Villiers, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Koch, Sommer, Strejček

PSE: Kreissl-Dörfler

Verts/ALE: van Buitenen

Mercoledì, 5 luglio 2006

TESTI APPROVATI

P6_TA(2006)0297

Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi di polizia in occasione di eventi internazionali nell'Unione europea *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione della decisione del Consiglio concernente il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi che richiamano un gran numero di persone provenienti da vari Stati membri e nell'ambito dei quali l'azione di polizia è principalmente diretta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati (6930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi (6930/2005) ([1]),

— visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

— visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0117/2005),

— visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0222/2006);

1. approva l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi quale emendata;

2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno dei Paesi Bassi.

TESTO PROPOSTO DAL REGNO DEI PAESI BASSI	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 3 bis (nuovo)

	(3 bis) La presente decisione si fonda sulle conclusioni del Consiglio, del 13 luglio 2001, concernenti la sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza.

([1]) GU C 101 del 27.4.2005, pag. 36.

Mercoledì, 5 luglio 2006

TESTO PROPOSTO DAL REGNO DEI PAESI BASSI	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

Considerando 3 ter (nuovo)

	(3 ter) La presente decisione si fonda inoltre sulle disposizioni previste dall'azione comune 97/339/GAI, del 26 maggio 1997, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza [1] ***e sulla risoluzione del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza*** [2].
	[1] ***GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1.***
	[2] ***GU C 116 del 30.4.2004, pag. 18.***

Emendamento 3

Considerando 4

(4) Alla luce di tale evoluzione e al fine di dare seguito a precedenti iniziative [3] è necessario rafforzare la cooperazione internazionale di polizia in questo settore.	(4) Alla luce di tale evoluzione e al fine di dare seguito a precedenti iniziative è necessario rafforzare la cooperazione internazionale di polizia in questo settore***, conformemente ai principi di proporzionalità e sussidiarietà e nel rispetto delle norme europee in materia di protezione della vita privata.***
[3] Risoluzione del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza (GU C 116 del 30.4.2004, pag. 18).	

Emendamento 4

Considerando 5

(5) L'acquis di Schengen non offre sufficienti possibilità per assicurare un'assistenza transfrontaliera efficace,	***soppresso***

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo 1

1) La Presidenza del Consiglio elabora, nell'ultimo trimestre di ogni anno civile, un quadro d'insieme delle esigenze di assistenza internazionale previste per l'anno civile successivo.	1) La Presidenza del Consiglio elabora, nell'ultimo trimestre di ogni anno civile, un quadro d'insieme delle esigenze di assistenza internazionale previste per l'anno civile successivo***. Qualora alla scadenza di tale termine uno Stato membro chiedesse assistenza per un evento imprevisto, la Presidenza inserirà senza indugio tale evento aggiuntivo nel predetto quadro d'insieme e lo comunicherà in via riservata al Consiglio.***

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. Questo meccanismo è complementare a quello previsto dall'azione comune 97/339/GAI.

Emendamento 7

Articolo 4, paragrafo 5

5. La presidenza trasmette al Consiglio, a titolo riservato, la valutazione di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

TESTO PROPOSTO DAL REGNO DEI PAESI BASSI	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 8
	Articolo 5
1. Il Segretariato generale del Consiglio effettua, a sostegno degli Stati membri, una ricerca sugli accordi esistenti in materia di assistenza transfrontaliera.	1. Il Segretariato generale del Consiglio effettua, a sostegno degli Stati membri, una ricerca sugli accordi esistenti in materia di assistenza transfrontaliera.
2. Gli Stati membri trasmettono i testi ***di tali*** accordi al Segretariato generale del Consiglio ***entro e non oltre sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione***.	2. Gli Stati membri trasmettono i testi ***degli*** accordi ***vigenti come pure delle iniziative nuove o in fase di sviluppo*** al Segretariato generale del Consiglio.
3. Sulla base ***dei risultati della ricerca di cui al paragrafo 1***, il Consiglio esamina***, entro un anno, se i problemi esistenti possano essere risolti mediante un*** adattamento della pertinente normativa europea***, in particolare della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen***.	3. Sulla base ***delle informazioni ottenute*** il Consiglio esamina ***le difficoltà e i problemi accertati come pure la necessità dell'***adattamento della pertinente normativa europea.

P6_TA(2006)0298

Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (13274/1/2005 — C6-0091/2006),

— vista la sua posizione in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1997)0644) ([2]),

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000)0419) ([3]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 62 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0208/2006);

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 341 del 9.11.1998, pag. 34 e GU C 54 del 25.2.2000, pag. 79.
([2]) GU C 105 del 6.4.1998, pag. 1.
([3]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Mercoledì, 5 luglio 2006

P6_TC2-COD(1997)0335

Posizione del Parlamento Europeo definita in seconda lettura il 5 luglio 2006 in vista dell'adozione della direttiva *2006/…/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ([3]), ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri, che però non consentono la navigazione sul Reno. Ciò non toglie che a livello europeo i vigenti requisiti tecnici della navigazione interna restano eterogenei. A tutt'oggi la coesistenza di diverse regolamentazioni parallele a livello nazionale ed internazionale si contrappone agli sforzi volti al riconoscimento reciproco dei certificati di navigazione nazionali, senza ulteriori ispezioni delle navi straniere. Inoltre le norme contenute nella direttiva 82/714/CEE sono ormai in parte superate rispetto ai recenti progressi tecnici.

(2) I requisiti tecnici figuranti negli allegati della direttiva 82/714/CEE riprendono essenzialmente le disposizioni previste dal regolamento di ispezione delle navi del Reno — nella versione adottata nel 1982 dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR). Le condizioni e i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati per la navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, sono stati da allora riveduti periodicamente e sono ufficialmente conformi agli ultimi progressi tecnici. Per ragioni di concorrenza e di sicurezza, nonché nell'interesse di un'armonizzazione a livello europeo, è auspicabile adottare il campo d'applicazione e il contenuto di tali requisiti tecnici per l'intera rete navigabile interna comunitaria. A questo riguardo è necessario tener conto dei cambiamenti avvenuti in tale rete.

(3) I certificati comunitari per la navigazione interna attestanti la piena conformità delle navi ai requisiti tecnici riveduti di cui sopra dovrebbero essere validi per tutte le vie navigabili interne comunitarie.

(4) È auspicabile garantire un maggior grado di armonizzazione delle condizioni di rilascio dei certificati supplementari comunitari per la navigazione interna da parte degli Stati membri per le navi che operano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 (estuari), nonché della zona 4.

(5) Nell'interesse della sicurezza del trasporto di passeggeri, è opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva 82/714/CEE anche alle navi passeggeri di capacità superiore a 12 passeggeri, come già previsto dal regolamento di ispezione delle navi sul Reno.

(6) Nell'interesse della sicurezza, è opportuno che vi sia un'armonizzazione elevata delle norme e che essa sia conseguita in modo da non comportare alcuna riduzione delle norme di sicurezza sulle vie navigabili interne della Comunità.

([1]) GU C 157 del 25.5.1998, pag. 17.

([2]) *Posizione* del Parlamento europeo del 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 79), posizione comune del Consiglio del *23 febbraio 2006* (non ancora pubblicata nella GU) e posizione del Parlamento europeo del *5 luglio 2006*.

([3]) GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(7) È opportuno prevedere un regime transitorio per le navi in servizio non ancora munite di certificato comunitario per la navigazione interna quando vengono sottoposte alla prima visita conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla presente direttiva.

(8) È opportuno, entro certi limiti e a seconda della categoria di navi, fissare in ogni singolo caso il periodo di validità dei certificati comunitari per la navigazione interna.

(9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

(10) È necessario che le misure previste dalla direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna ([2]), continuino ad applicarsi alle navi escluse dalla presente direttiva.

(11) Poiché vi sono navi che rientrano sia nel campo d'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto ([3])***, sia in quello della presente direttiva, occorre adeguare quanto prima gli allegati di entrambe le direttive, mediante le rilevanti procedure di comitato, nel caso vi siano contraddizioni o incompatibilità tra le rispettive disposizioni.***

(12) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati, conformemente al punto 34 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ([4]), a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(13) La direttiva 82/714/CEE dovrebbe essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Classificazione delle vie navigabili

1. Ai fini della presente direttiva, le vie navigabili interne della Comunità sono così classificate:

a) Zone 1, 2, 3 e 4:

i) Zone 1 e 2: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 1,

ii) Zona 3: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 2,

ii) Zona 4: le altre vie navigabili della Comunità comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 3.

b) Zona R: comprende le vie navigabili di cui alla lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno quale è formulato al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([2]) GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 78/1016/CEE (GU L 349 del 13.12.1978, pag. 31).
([3]) ***GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).***
([4]) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

2. Ogni Stato membro può, previa consultazione della Commissione, modificare la classificazione delle proprie vie navigabili nelle zone di cui all'allegato I. Tali modifiche sono comunicate almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica, ai sensi dell'allegato II, articolo 1.01:

a) alle navi di lunghezza L pari o superiore a 20 metri;

b) alle navi per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m^3.

2. La presente direttiva si applica inoltre, ai sensi dell'allegato II, articolo 1.01 a tutte le seguenti imbarcazioni:

a) ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle imbarcazioni di cui al paragrafo 1 o dei galleggianti;

b) alle navi da passeggeri destinate al trasporto di più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio;

c) ai galleggianti.

3. La presente direttiva non si applica alle seguenti imbarcazioni:

a) alle navi traghetto;

b) alle navi da guerra;

c) alle navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori che

i) navigano o si trovano nelle acque fluviomarittime;

ii) navigano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti di:

— un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o

— per le navi passeggeri, cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ([1]); o

— per le navi da diporto cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera.

Articolo 3

Obbligo di certificato

1. Le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne della Comunità elencate all'articolo 1 devono essere munite:

a) sulle vie navigabili della zona R:

— di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno;

([1]) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/75/CE della Commissione (GU L 190 del 30.7.2003, pag. 6).

— di un certificato comunitario per la navigazione interna rilasciato o rinnovato posteriormente al … (*) e che attesta la piena conformità dell'imbarcazione, fatte salve le disposizioni transitorie del capo 24 dell'allegato II, ai requisiti tecnici dell'allegato II di cui è stata stabilita l'equivalenza rispetto ai requisiti tecnici previsti in applicazione della summenzionata convenzione secondo le norme e procedure applicabili;

b) sulle altre vie navigabili, di un certificato comunitario per la navigazione interna, comprese, se del caso, le specifiche tecniche di cui all'articolo 5.

2. Il certificato comunitario per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte I dell'allegato V e rilasciato conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

Certificati supplementari comunitari per la navigazione interna

1. Le imbarcazioni munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno possono, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 paragrafo 5 della presente direttiva, navigare sulle vie navigabili della Comunità qualora provviste di questo solo certificato.

2. Tuttavia tutte le imbarcazioni munite del certificato di cui al paragrafo 1 devono essere provviste anche del certificato supplementare comunitario per la navigazione interna:

a) per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 3 e 4, se vogliono beneficiare delle riduzioni dei requisiti tecnici,

b) per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 o, in riferimento a navi passeggeri, per la navigazione sulle vie navigabili della zona 3 non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro, se lo Stato membro interessato ha fissato requisiti tecnici complementari per tali vie navigabili conformemente all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.

3. Il certificato supplementare comunitario per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte II dell'allegato V ed è rilasciato dalle autorità competenti su presentazione del certificato di cui al paragrafo 1 e alle condizioni previste dalle autorità competenti per le vie navigabili in questione.

Articolo 5

Requisiti tecnici complementari o ridotti per determinate zone

1. Ciascuno Stato membro può, dopo aver consultato la Commissione e laddove opportuno, fatte salve le disposizioni della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, adottare requisiti complementari a quelli dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 situate nel suo territorio.

2. In relazione a navi passeggeri che navigano sulle vie navigabili della zona 3 situate nel suo territorio e non collegate alle vie navigabili navigabili interne di un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può mantenere requisiti tecnici complementari a quelli di cui all'allegato II. Le modifiche di detti requisiti richiedono l'approvazione preliminare della Commissione.

3. I requisiti complementari si limitano agli elementi elencati nell'allegato III e sono comunicati almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

4. La conformità ai suddetti requisiti complementari è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna di cui all'articolo 3 o, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dal certificato supplementare comunitario per la navigazione interna. Tale attestato di conformità è riconosciuto sulle vie navigabili comunitarie della zona corrispondente.

(*) *Due* anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

5. a) Qualora l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al capo 24 bis dell'allegato II comporti una riduzione delle norme di sicurezza nazionali vigenti, uno Stato membro può non applicare tali disposizioni transitorie alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate alle vie navigabili interne navigabili di un altro Stato membro. In tali circostanze, lo Stato membro può esigere che tali navi, che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate soddisfino pienamente i requisiti tecnici di cui all'allegato II dal … (*).

b) Uno Stato membro che applica la disposizione di cui alla lettera a) informa la Commissione della sua decisione e fornisce alla stessa i dettagli delle norme nazionali pertinenti che si applicano alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

c) La conformità ai requisiti di uno Stato membro per la navigazione sulle sue vie navigabili non collegate è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna di cui all'articolo 3 o, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dal certificato supplementare comunitario per la navigazione interna.

6. Le imbarcazioni che navigano soltanto sulle vie navigabili della zona 4 sono ammesse ai requisiti ridotti come specificato al capo 19 ter dell'allegato II, su tutte le vie navigabili di detta zona. La conformità a tali requisiti ridotti è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna di cui all'articolo 3.

7. Ogni Stato membro può, previa consultazione della Commissione, consentire una riduzione dei requisiti tecnici dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel suo territorio.

Tale riduzione si limita agli elementi elencati nell'allegato IV. Se le caratteristiche tecniche di un'imbarcazione soddisfano tali requisiti tecnici ridotti, occorre che ciò sia attestato nel certificato comunitario per la navigazione interna o, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, nel certificato supplementare comunitario per la navigazione interna.

La riduzione dei requisiti tecnici dell'allegato II è comunicata, almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore, alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 6

Merci pericolose

Ogni imbarcazione munita di un certificato rilasciato in conformità al Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno («ADNR») può trasportare merci pericolose in tutto il territorio della Comunità alle condizioni previste in tale certificato.

Ogni Stato membro può esigere che le imbarcazioni che non sono munite di tale certificato siano autorizzate a trasportare merci pericolose nel suo territorio soltanto se soddisfano i requisiti complementari a quelli previsti nella presente direttiva. Tali requisiti sono comunicati alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 7

Deroghe

1. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe totali o parziali della presente direttiva per:

a) le navi, i rimorchiatori, gli spintori e le strutture galleggianti che navighino su vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri;

b) le imbarcazioni di portata lorda di peso non superiore a 350 tonnellate o le imbarcazioni non destinate al trasporto merci con dislocamento inferiore a 100 m^3 la cui chiglia sia stata impostata anteriormente al 1º gennaio 1950 che navighino esclusivamente su una rete nazionale navigabile.

(*) *Due* anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Nell'ambito della navigazione interna sulle vie navigabili nazionali gli Stati membri possono autorizzare deroghe a una o più disposizioni della presente direttiva per percorsi entro una zona geografica limitata o in zone portuali. Tali deroghe, nonché i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato della nave.

3. Le deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

4. Lo Stato membro che, in virtù delle deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, non ha imbarcazioni naviganti sulle sue vie navigabili che siano soggette alle disposizioni della presente direttiva, non deve conformarsi agli articoli 9, 10 e 12.

Articolo 8

Rilascio di certificati comunitari per la navigazione interna

1. Il certificato comunitario per la navigazione interna è rilasciato all'imbarcazione la cui chiglia è stata impostata dopo il … (*) in seguito ad una visita tecnica effettuata prima dell'entrata in servizio dell'imbarcazione e intesa a verificare che la stessa unità è conforme ai requisiti definiti nell'allegato II.

2. Il certificato comunitario per la navigazione interna è rilasciato alle imbarcazioni che, escluse dal campo d'applicazione della direttiva 82/714/CEE, vi rientrano a seguito delle modifiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 previa visita tecnica da effettuarsi alla scadenza dell'attuale certificato dell'imbarcazione, ma comunque entro … (**), per verificare la conformità dell'imbarcazione ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato II. Negli Stati membri in cui il periodo di validità dell'attuale certificato nazionale dell'imbarcazione è inferiore a 5 anni, detto certificato può essere rilasciato fino a 5 anni dopo … (*).

La mancata rispondenza ai requisiti tecnici di cui all'allegato II è specificata nel certificato comunitario per la navigazione interna. Qualora le autorità competenti ritengano che tali lacune non costituiscano un pericolo palese, l'imbarcazione di cui al primo comma può continuare a operare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati; dopo di che tali componenti o parti devono soddisfare i requisiti dell'allegato II.

3. Un pericolo palese, ai sensi del presente articolo, sussiste in particolare qualora risultino intaccati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione di cui all'allegato II. Le deroghe previste nell'allegato II non vanno considerate come lacune che costituiscano un pericolo palese.

La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considera una sostituzione ai sensi del presente articolo.

4. Se del caso, la conformità dell'imbarcazione ai requisiti complementari di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 è verificata in occasione delle visite tecniche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o nel corso di una visita tecnica effettuata su richiesta del proprietario della nave.

Articolo 9

Autorità competenti

1. I certificati comunitari per la navigazione interna possono essere rilasciati dalle competenti autorità nazionali di qualsiasi Stato membro.

(*) *Due* anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(**) *Dodici* anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per rilasciare i certificati per la navigazione interna e lo comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 10

Conduzione delle visite tecniche

1. La visita tecnica di cui all'articolo 8 è effettuata da autorità competenti che possono esentare, totalmente o parzialmente, le imbarcazioni dalla visita tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato ai sensi dell'allegato II, articolo 1.01, risulta che l'imbarcazione possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II. Gli organismi di classificazione sono autorizzati solo se soddisfano i criteri di cui alla parte I dell'allegato VII.

2. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per effettuare la visita tecnica e lo comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 11

Validità dei certificati comunitari per la navigazione interna

1. Il periodo di validità del certificato comunitario per la navigazione interna è fissato in ogni singolo caso dall'autorità competente per il rilascio di tali certificati in conformità dell'allegato II.

2. Ciascuno Stato membro può, nei casi specificati agli articoli 12 e 16 e nell'allegato II, rilasciare certificati comunitari provvisori per la navigazione interna. I certificati comunitari provvisori per la navigazione interna sono redatti secondo il modello di cui alla parte III dell'allegato V.

Articolo 12

Sostituzione di certificati comunitari per la navigazione interna

Ogni Stato membro stabilisce le condizioni alle quali un certificato per la navigazione interna in corso di validità, smarrito o danneggiato, può essere sostituito.

Articolo 13

Rinnovo di certificati comunitari per la navigazione interna

1. Il certificato comunitario per la navigazione interna è rinnovato alla scadenza del periodo di validità, alle condizioni stabilite nell'articolo 8.

2. Per il rinnovo dei certificati comunitari per la navigazione interna rilasciati anteriormente al … (*) si applicano le disposizioni transitorie dell'allegato II.

3. Al rinnovo dei certificati comunitari per la navigazione interna rilasciati posteriormente al … (*) si applicano le disposizioni transitorie dell'allegato II entrate in vigore successivamente al rilascio dei certificati.

(*) *Due* anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 14

Proroga della validità dei certificati comunitari per la navigazione interna

In via eccezionale, la validità del certificato comunitario per la navigazione interna può essere prorogata senza visita tecnica in conformità dell'allegato II dall'autorità che l'ha rilasciato o rinnovato. La proroga della validità è indicata su detto certificato comunitario.

Articolo 15

Rilascio di nuovi certificati comunitari per la navigazione interna

In caso di modifiche o riparazioni importanti che intacchino la robustezza strutturale della costruzione, la navigabilità o la manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione conformemente all'allegato II, questa è sottoposta nuovamente, prima di un nuovo viaggio, alla visita tecnica di cui all'articolo 8. In seguito a detta visita è rilasciato un nuovo certificato comunitario per la navigazione interna che indica le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza. Se il certificato è rilasciato in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato o rinnovato il certificato iniziale, l'autorità competente che aveva rilasciato o rinnovato il certificato ne è informata entro un mese.

Articolo 16

Rifiuto di rilascio o di rinnovo e ritiro di certificati comunitari per la navigazione interna

Ogni decisione relativa al rifiuto di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna è motivata. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione delle modalità e dei termini di ricorso nello Stato membro.

Ogni certificato comunitario per la navigazione interna in corso di validità può essere revocato dall'autorità competente che l'ha rilasciato o rinnovato, quando l'imbarcazione non è più conforme ai requisiti tecnici specificati nel certificato.

Articolo 17

Accertamenti supplementari

Le autorità competenti di uno Stato membro possono accertare in qualsiasi momento, in conformità dell'allegato VIII, se l'imbarcazione detiene un valido certificato ai sensi della presente direttiva e la conformità dell'imbarcazione a quanto in esso dichiarato. Esse possono altresì accertare se la nave rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la navigazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie conformemente all'allegato VIII.

Articolo 18

Riconoscimento dei certificati di navigabilità di imbarcazioni emessi da paesi terzi

Nell'attesa che siano conclusi accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità tra la Comunità e i paesi terzi, le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere i certificati delle navi dei paesi terzi per la navigazione sulle vie navigabili dello Stato membro in questione.

I certificati comunitari per la navigazione interna sono rilasciati alle imbarcazioni dei paesi terzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 19

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna ([1]) (di seguito denominato «il comitato»).

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 20

Adeguamento degli allegati e raccomandazioni sui certificati provvisori

1. Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della direttiva al progresso tecnico o agli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), allo scopo di garantire che i due certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, o di tener conto dei casi di cui all'articolo 5, sono adottate dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Queste modifiche sono apportate rapidamente onde garantire che i requisiti tecnici necessari per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna riconosciuto per la navigazione sul Reno forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il rilascio del certificato di cui all'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.

2. La Commissione si pronuncia sulle raccomandazioni del comitato relative al rilascio di certificati comunitari provvisori per la navigazione interna conformemente all'allegato II, *articolo 2.19*.

Articolo 21

Applicabilità della direttiva 76/135/CEE

Alle imbarcazioni escluse dal campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della presente direttiva, che tuttavia rientrano in quello dell'articolo 1 bis della direttiva 76/135/CEE si applicano le disposizioni di quest'ultima.

Articolo 22

Requisiti nazionali complementari o requisiti nazionali ridotti

I requisiti complementari per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 di uno Stato membro o le riduzioni dei requisiti tecnici per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel territorio di tale Stato in vigore in ciascuno Stato membro anteriormente al … (*) sono validi fino all'entrata in vigore di requisiti complementari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o di riduzioni, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7 dei requisiti tecnici di cui all'allegato II, ma non oltre il … (**).

([1]) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(*) *Due* anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(**) *Trenta* mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 23

Attuazione

1. Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1 mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal … (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immeditamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 24

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 25

Abrogazione della direttiva 82/714/CEE

La direttiva 82/714/CEE è abrogata a decorrere dal … (*).

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il presidente	*Il presidente*

(*) *Due* anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì, 5 luglio 2006

ALLEGATO I

ELENCO DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE COMUNITARIE SUDDIVISE GEOGRAFICAMENTE NELLE ZONE 1, 2, 3 E 4

CAPO 1

Zona 1

Repubblica federale di Germania

Ems:	dalla linea di collegamento fra il vecchio faro di Greetsiel e il molo occidentale dell'ingresso del porto di Eemshaven in direzione del mare aperto fino alla latitudine 53°30′N e alla longitudine 6°45′E, ossia leggermente al largo della zona di alleggio per navi da carico secco nell'Alte Ems (*)

(*) Nel caso di navi il cui porto di armamento è altrove, va tenuto conto dell'articolo 32 del trattato di cooperazione Ems-Dollart dell'8 aprile 1960 (cod. civ. 1 1963 II, pag. 602).

Repubblica di Polonia

La parte della baia di Pomorska a sud della linea di collegamento fra Nord Perd sull'isola Rugen e il faro Niechorze.

La parte della baia di Gdańska a sud della linea di collegamento fra il faro Hel e la boa d'ingresso del porto di Baltijsk.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

SCOZIA	
Blue Mull Sound	Tra Gutcher e Belmont.
Yell Sound	Tra Tofts Voe e Ulsta.
Sullom Voe	All'interno della linea che collega la punta nordorientale dell'isola di Gluss alla punta settentrionale di Calback Ness.
Dales Voe	D'inverno: all'interno della linea che collega la punta settentrionale di Kebister Ness alla costa di Breiwick alla longitudine 1°10.8′W
Dales Voe	D'estate: come per Lerwick
Lerwick	D'inverno: all'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va da Scottle Holm a Scarfi Taing sull'isola di Bressay e a sud dalla linea che va dal faro di Twageos Point a Whalpa Taing sull'isola di Bressay
Lerwick	D'estate: all'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va da Brim Ness all'angolo nordorientale di Inner Score e a sud dalla linea che va dalla punta meridionale di Ness of Sound a Kirkabisterness
Kirkwall	Tra Kirkwall e Rousay, a est non oltre la linea tra Point of Graand (Egilsay) e Galt Ness (Shapinsay) o tra Head of Work (Mainland) attraverso il segnale di Helliar Holm fino alla costa di Shapinsay; a nordovest non oltre la punta sudorientale dell'isola di Eynhallow, in direzione del mare aperto non oltre la linea tra la costa di Rousay alla latitudine 59°10.5′N e alla longitudine 002°57.1′W e la costa di Egilsay alla latitudine 59°10.0′N e alla longitudine 002°56.4′W
Stromness	A Scapa ma non oltre Scapa Flow

Scapa Flow	All'interno dell'area delimitata dalle linee che vanno da Point of Cletts sull'isola di Hoy al punto di triangolazione di Thomson's Hill sull'isola di Fara e da lì sino a Gibraltar Pier sull'isola di Flotta; da St Vincent Pier sull'isola di Flotta alla punta più occidentale di Calf of Flotta; dalla punta più orientale di Calf of Flotta a Needle Point sull'isola di South Ronaldsay e da Ness on Mainland al faro di Point of Oxan sull'isola di Graemsay e da lì sino a Bu Point sull'isola di Hoy; e al largo delle acque della zona 2
Balnakiel Bay	Tra Eilean Dubh e A'Chleit
Cromarty Firth	All'interno della linea che va da North Sutor a Nairn Breakwater e al largo delle acque della zona 2
Inverness	All'interno della linea che va da North Sutor a Nairn Breakwater e al largo delle acque della zona 2
Fiume Tay — Dundee	All'interno della linea che va da Broughty Castle a Tayport e al largo delle acque della zona 2
Firth of Forth e fiume Forth	All'interno della linea che va da Kirkcaldy al fiume Portobello e al largo delle acque della zona 2
Solway Firth	All'interno della linea che va da Southerness Point a Silloth
Loch Ryan	All'interno della linea che va da Finnart's Point a Milleur Point e al largo delle acque della zona 2
The Clyde	Limite esterno: la linea che va da Skipness a un punto un miglio a sud di Garroch Head e da lì sino a Farland Head Limite interno invernale: la linea che va dal faro di Cloch a Dunoon Pier Limite interno estivo: la linea che va da Bogany Point sull'isola di Bute a Skelmorlie Castle e la linea che va da Ardlamont Point all'estremità meridionale della baia di Ettrick all'interno di Kyles of Bute Nota: tra il 5 giugno e il 5 settembre (entrambe le date comprese) il limite interno estivo di cui sopra si estende dalla linea che va da un punto due miglia al largo della costa di Ayrshire a Skelmorlie Castle fino a Tomont End, Cumbrae, e dalla linea che va da Portachur Point, Cumbrae a Inner Brigurd Point Ayrshire
Oban	All'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va dal segnale di Dunollie Point a Ard na Chruidh e a sud dalla linea che va da Rudha Seanach a Ard na Cuile
Kyle of Lochalsh	Attraverso Loch Alsh alla punta di Loch Duich
Loch Gairloch	D'inverno: nessuna D'estate: a sud della linea a est di Rubha na Moine sino a Eilan Horrisdale e da lì sino a Rubha nan Eanntag
IRLANDA DEL NORD	
Belfast Lough	D'inverno: nessuna D'estate: all'interno della linea che va da Carrickfergus a Bangor e al largo delle acque della zona 2
Loch Neagh	A una distanza maggiore di 2 miglia dalla costa

COSTA ORIENTALE DELL'INGHILTERRA

Fiume Humber	D'inverno all'interno della linea che va da New Holland a Paull D'estate: all'interno della linea che va da Cleethorpes Pier a Patrington Church e al largo delle acque della zona 2

GALLES E COSTA OCCIDENTALE DELL'INGHILTERRA

Fiume Severn	D'inverno: all'interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett D'estate: all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down e al largo delle acque della zona 2
Fiume Wye	D'inverno: all'interno della linea che va da Blackmore Point a Caldicot Pill, Portskewett D'estate: all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down e al largo delle acque della zona 2
Newport	D'inverno: nessuna D'estate: all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down e al largo delle acque della zona 2
Cardiff	D'inverno: nessuna D'estate: all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down e al largo delle acque della zona 2
Barry	D'inverno: nessuna D'estate all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down e al largo delle acque della zona 2
Swansea	All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti
Stretto di Menai	All'interno dello stretto di Menai dalla linea che collega il segnale dell'isola di Llanddwyn a Dinas Dinlleu e le linee che collegano la punta meridionale dell'isola di Puffin a Trwyn DuPoint e alla stazione ferroviaria di Llanfairfechan e al largo delle acque della zona 2

Fiume Dee	D'inverno: all'interno della linea che va da Hilbre Point a Point of Air D'estate: all'interno della linea che va da Formby Point a Point of Air e al largo delle acque della zona 2
Fiume Mersey	D'inverno: Nessuna D'estate: all'interno della linea che va da Formby Point a Point of Air e al largo delle acque della zona 2
Preston e Southport	All'interno della linea che va da Southport a Blackpool all'interno degli argini e al largo delle acque della zona 2
Fleetwood	D'inverno: Nessuna D'estate: all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head e al largo delle acque della zona 2
Fiume Lune	D'inverno: Nessuna D'estate: all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head e al largo delle acque della zona 2
Heysham	D'inverno: Nessuna D'estate: all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head
Morecambe	D'inverno: Nessuna D'estate: all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head
Workington	All'interno della linea che va da Southerness Point a Silloth e al largo delle acque della zona 2

INGHILTERRA MERIDIONALE

Fiume Colne -Colchester	D'inverno: all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable D'estate: all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers
Fiume Blackwater	D'inverno: all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable D'estate: all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers e al largo delle acque della zona 2

Fiume Crouch e fiume Roach	D'inverno: all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable D'estate: all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers e al largo delle acque della zona 2
Fiume Tamigi e suoi affluenti	D'inverno: all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable D'estate: all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers e al largo delle acque della zona 2
Fiume Medway e Swale	D'inverno: all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable D'estate: all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers e al largo delle acque della zona 2
Chichester	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2
Langstone Harbour	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2
Portsmouth	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2
Bembridge, Isola di Wight	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2
Cowes, Isola di Wight	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2
Southampton	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2
Fiume Beaulieu	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2
Lago Keyhaven	All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point e al largo delle acque della zona 2
Weymouth	All'interno di Portland Harbour e tra il fiume Wey e Portland Harbour

Plymouth	All'interno della linea che va da Cawsand a Breakwater sino a Staddon e al largo delle acque della zona 2
Falmouth	D'inverno: all'interno della linea che va da St. Anthony Head a Rosemullion D'estate: all'interno della linea che va da St.Anthony Head a Nare Point e al largo delle acque della zona 2
Fiume Camel	All'interno della linea che va da Stepper Point a Trebetherick Point e al largo delle acque della zona 2
Bridgewater	All'interno della barriera e al largo delle acque della zona 2
Fiume Avon (Avon)	D'inverno: all'interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett D'estate: all'interno della linea che va da Barry Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down e al largo delle acque della zona 2

Zona 2

Repubblica ceca

Diga del lago Lipno.

Repubblica federale di Germania

Ems:	dalla linea tracciata attraverso l'Ems vicino all'entrata del porto di Papenburg tra lo stabilimento di pompaggio di Diemen e l'apertura della diga a Halte fino alla linea di collegamento tra il vecchio faro di Greetsiel e il molo occidentale dell'entrata del porto di Eemshaven
Jade:	all'interno della linea di collegamento fra il segnale a croce di Schillig e il campanile di Langwarden
Weser:	dal margine nordoccidentale del ponte ferroviario di Brema fino alla linea che collega i campanili di Langwarden e di Cappel, compresi i bracci laterali Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm e Schweiburg
Elba:	dal limite inferiore del porto di Amburgo fino alla linea che collega la boa sferica di Döse e il margine occidentale della diga di Friedrichskoog (Dieksand), compresa la Nebenelbe e gli affluenti Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau e Stör (ogni volta, dalla foce allo sbarramento)
Meldorfer Bucht:	all'interno della linea che collega il margine occidentale della diga di Friedrichskoog (Dieksand) e la testa del molo occidentale di Büsum
Eider:	dal canale di Gieselau allo sbarramento di Eider
Flensburger Förde:	all'interno della linea che collega il faro di Kegnäs e Birknack
Schlei:	all'interno della linea tra le teste del molo di Schleimünde
Eckernförder Bucht:	all'interno della linea che collega Boknis-Eck e la punta nordorientale della terraferma vicino a Dänisch Nienhof
Kieler Förde:	all'interno della linea che collega il faro di Bülk e il monumento ai caduti del mare di Laboe

Nord-Ostsee-Kanal (canale di Kiel):	dalla linea che collega le teste del molo di Brunsbüttel fino alla linea che collega i segnali d'accesso di Kiel-Holtenau, compresi Obereidersee e Enge, Audorfer See, Borgstedter See e Enge, Schirnauer See, Flemhuder See e il canale di Achterwehrer
Trave:	dal margine nordoccidentale del ponte ferroviario mobile e dal margine settentrionale dell'Holstenbrücke (Stadttrave) di Lubecca sino alla linea che collega la testa del molo meridionale interna e la testa del molo settentrionale esterna a Travemünde, compresi Pötenitzer Wiek, Dassower See e i vecchi bracci dell'isola di Teerhof
Leda:	dall'entrata nell'avamporto della chiusa marittima di Leer fino alla foce
Hunte:	dal porto di Oldenburg e da 140 m a valle dell'Amalienbrücke a Oldenburg fino alla foce
Lesum:	dal ponte ferroviario a Bremen-Burg fino alla foce
Este:	dall'acqua a valle della chiusa di Buxtehude fino alla diga di Este
Lühe:	dall'acqua a valle di Au-Mühle a Horneburg fino alla diga di Lühe
Schwinge:	dalla chiusa di Salztor a Stade fino alla diga di Schwinge
Oste:	dal margine nordorientale dello sbarramento del mulino di Bremervörde fino alla diga di Oste
Pinnau:	dal margine sudoccidentale del ponte ferroviario di Pinneberg fino alla diga di Pinnau
Krückau:	dal margine sudoccidentale del ponte per Wedenkamp a Elmshorn fino alla diga di Krückau
Stör:	dalla scala di marea di Rensing fino alla diga di Stör
Freiburger Hafenpriel:	dal margine orientale della chiusa di Friburgo sull'Elba fino alla foce
Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff e area portuale di Wismar:	in direzione del mare aperto fino alla linea tra Hoher Wieschendorf Huk e il fanale di Timmendorf e la linea che collega il fanale di Gollwitz sull'isola di Poel e la punta meridionale della penisola di Wustrow
Warnow, compresi Breitling e i bracci laterali:	a valle del Mühlendamm dal margine settentrionale del Geinitzbrücke a Rostock in direzione del mare fino alla linea che collega le punte settentrionali dei moli occidentale e orientale di Warnemünde
Le acque circondate dalla terraferma e dalle penisole di Darß e Zingst come pure dalle isole di Hiddensee e di Rügen (compresa la zona portuale di Stralsund):	che si estendono in direzione del mare aperto tra — la penisola di Zingst e l'isola di Bock: fino alla latitudine 54°26′42″N — le isole di Bock e Hiddensee: fino alla linea che collega la punta settentrionale dell'isola di Bock alla punta meridionale dell'isola di Hiddensee — l'isola di Hiddensee e l'isola di Rügen (Bug): fino alla linea che collega la punta sudorientale di Neubessin a Buger Haken
Greifswalder Bodden e zona portuale di Greifswald, compreso Ryck:	in direzione del mare aperto fino alla linea che collega la punta orientale del Thiessower Haken (Südperd) alla punta orientale dell'isola di Ruden e proseguendo fino alla punta settentrionale dell'isola di Usedom (54°10′37″N, 13° 47′51″E)
Le acque circondate dalla terraferma e dall'isola di Usedom (il Peenestrom, compresi la zona portuale di Wolgast e Achterwasser, e Stettiner Haff):	in direzione est fino alla frontiera con la Repubblica di Polonia nello Stettiner Haff

(*) Nel caso di navi il cui porto di armamento si trova in un altro Stato, va tenuto conto dell'articolo 32 del trattato di cooperazione Ems-Dollart dell'8 aprile 1960 (cod. civ. l. 1963 II, pag. 602).

Repubblica francese

Dordogna: dal ponte di pietra di Libourne fino alla foce

Garonna: dal ponte di pietra di Bordeaux fino alla foce

Gironda

Loira: dal ponte di Haudaudine sul braccio secondario della Madeleine fino alla foce e dal ponte di Pirmil sul braccio secondario di Pirmil

Rodano: dal ponte Trinquetaille ad Arles e oltre, in direzione di Marsiglia

Senna: dal ponte Jeanne-d'Arc di Rouen fino alla foce

Repubblica d'Ungheria

Lago Balaton.

Regno dei Paesi Bassi

Dollard.

Eems.

Waddenzee: compresi i collegamenti con il Mare del Nord.

Ijsselmeer: compreso il Markermeer e l'IJmeer ma escluso il Gouwzee.

Waterweg di Rotterdam e Scheur.

Calandkanaal ad ovest del porto del Benelux.

Hollands Diep.

Breediep, Beerkanaal e porti collegati.

Haringvliet e Vuilegat: comprese le vie navigabili che si trovano fra Goeree-Overflakkee da un lato e Voorne-Putten e Hoekse Waard dall'altro.

Hellegat.

Volkerak.

Krammer.

Grevelingenmeer e Brouwershavense Gat: comprese tutte le vie navigabili che si trovano fra Schouwen-Duiveland e Goeree-Overflakkee.

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Schelda orientale e Roompot: comprese le vie navigabili che si trovano fra Walcheren, Noord-Beveland e Zuid-Beveland da un lato e Schouwen-Duiveland e Tholen dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno.

Schelda e Schelda occidentale e la sua foce a mare: comprese le vie navigabili che si trovano fra la Fiandra zelandese (Reemusch-Vlaanderen), da un lato, e Walcheren e Zuid-Beveland, dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno.

Repubblica di Polonia

Laguna di Stettino.

Laguna di Kamień.

Laguna della Vistola.

Baia di Puck.

Lago artificiale di Włocławski.

Lago Śniardwy.

Lago Niegocin.

Lago Mamry.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

SCOZIA

Scapa Flow	All'interno dell'area delimitata dalle linee che vanno da Wharth, sull'isola di Flotta, a Martello Tower a South Walls, e da Point Cletts sull'isola di Hoy al punto di triangolazione di Thomson's Hill sull'isola di Fara e da lì sino al Gibraltar Pier sull'isola di Flotta
Kyle of Durness	A sud di Eilean Dubh
Cromarty Firth	All'interno della linea tra North Sutor e South Sutor
Inverness	All'interno della linea che collega Fort George a Chanonry Point
Findhorn Bay	All'interno della lingua di terra
Aberdeen	All'interno della linea che collega South Jetty a Abercromby Jetty
Montrose Basin	A ovest della linea che va da nord a sud attraverso l'entrata del porto al faro di Scurdie Ness
Fiume Tay — Dundee	All'interno della linea che va dal bacino di marea (bacino di pesca) di Dundee a Craig Head, East Newport
Firth of Forth e fiume Forth	All'interno del Firth of Forth ma non a est del ponte ferroviario di Forth
Dumfries	All'interno della linea che va da Airds Point a Scar Point
Loch Ryan	All'interno della linea che va da Cairn Point a Kircolm Point
Ayr Harbour	All'interno della barriera
The Clyde	Al di sopra delle acque della zona 1
Kyles of Bute	Tra Colintraive e Rhubodach
Campbeltown Harbour	All'interno della linea che va da Macringan's Point a Ottercharach Point
Loch Etive	All'interno del Loch Etive al di sopra delle cascate di Lora
Loch Leven	Al di sopra del ponte di Ballachulish
Loch Linnhe	A nord del segnale di Corran Point
Loch Eil	L'intero lago
Caledonian Canal	I laghi Lochy, Oich e Ness
Kyle of Lochalsh	All'interno del Kyle Akin non a ovest del segnale di Eilean Ban né a est di Eileanan Dubha
Loch Carron	Tra Stromemore e Strome Ferry
Loch Broom, Ullapool	All'interno della linea che va dal segnale di Ullapool Point a Aultnaharrie
Kylesku	Attraverso Loch Cairnbawn nell'area tra la punta più orientale di Garbh Eilean e la punta più occidentale di Eilean na Rainich
Stornoway Harbour	All'interno della linea che va da Arnish Point al lato nordoccidentale del faro di Sandwick Bay
The Sound of Scalpay	Non a est di Berry Cove (Scalpay) né a ovest di Croc a Loin (Harris)
North Harbour, Scalpay e Tarbert Harbour	Entro un miglio dalla costa dell'isola di Harris

Loch Awe	L'intero lago
Loch Katrine	L'intero lago
Loch Lomond	L'intero lago
Loch Tay	L'intero lago
Loch Loyal	L'intero lago
Loch Hope	L'intero lago
Loch Shin	L'intero lago
Loch Assynt	L'intero lago
Loch Glascarnoch	L'intero lago
Loch Fannich	L'intero lago
Loch Maree	L'intero lago
Loch Gairloch	L'intero lago
Loch Monar	L'intero lago
Loch Mullardach	L'intero lago
Loch Cluanie	L'intero lago
Loch Loyne	L'intero lago
Loch Garry	L'intero lago
Loch Quoich	L'intero lago
Loch Arkaig	L'intero lago
Loch Morar	L'intero lago
Loch Shiel	L'intero lago
Loch Earn	L'intero lago
Loch Rannoch	L'intero lago
Loch Tummel	L'intero lago
Loch Ericht	L'intero lago
Loch Fionn	L'intero lago
Loch Glass	L'intero lago
Loch Rimsdale/nan Clar	L'intero lago

IRLANDA DEL NORD

Strangford Lough	All'interno della linea che va da Cloghy Point a Dogtail Point
Belfast Lough	All'interno della linea che va da Holywood a Macedon Point
Larne	All'interno della linea che va dal molo di Larne al molo dei traghetti sull'isola di Magee
Fiume Bann	Dalle estremità verso il mare aperto dei frangiflutti al ponte di Toome
Lough Erne	La parte superiore e inferiore del Lough Erne
Lough Neagh	Entro 2 miglia dalla costa

COSTA ORIENTALE DELL'INGHILTERRA

Berwick	All'interno dei frangiflutti
Warkworth	All'interno dei frangiflutti
Blyth	All'interno delle teste di molo esterne

Fiume Tyne	Da Dunston Staithes alle teste del molo di Tyne
Fiume Wear	Da Fatfield alle teste del molo di Sunderland
Seaham	All'interno dei frangiflutti
Hartlepool	All'interno della linea che va da Middleton Jetty alla vecchia testa del molo All'interno della linea che collega la testa del molo settentrionale alla testa del molo meridionale
Fiume Tees	All'interno della linea in direzione ovest da Government Jetty alla diga sul Tees
Whitby	All'interno delle teste del molo di Whitby
Fiume Humber	All'interno della linea che va da North Ferriby a South Ferriby
Grimsby Dock	All'interno della linea che va dal molo occidentale del bacino di marea al molo orientale dei bacini di pesca, sulla banchina nord
Boston	All'interno del New Cut
Fiume Dutch	L'intero canale
Fiume Hull	Da Beverley Beck fino al fiume Humber
Kielder Water	L'intero lago
Fiume Ouse	Al di sotto della chiusa di Naburn
Fiume Trent	Al di sotto della chiusa di Cromwell
Fiume Wharfe	Dalla confluenza con il fiume Ouse fino al ponte di Tadcaster
Scarborough	All'interno delle teste di molo di Scarborough

GALLES E COSTA OCCIDENTALE DELL'INGHILTERRA

Fiume Severn	A nord della linea che va in direzione ovest da Sharpness Point (51°43.4′N) agli sbarramenti di Llanthony e Maisemore e al largo delle acque della zona 3
Fiume Wye	A Chepstow, latitudine nord (51°38.0′N) fino a Monmouth
Newport	A nord del passaggio dei cavi elettrici aerei a Fifoots Points
Cardiff	All'interno della linea che va dalla gettata sud alla testa del molo di Penarth Le acque racchiuse a ovest dalla diga della baia di Cardiff
Barry	All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti
Port Talbot	All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti sul fiume Afran all'esterno dei bacini chiusi
Neath	All'interno della linea in direzione nord dall'estremità verso il mare della gettata per petroliere della baia di Baglan (51°37.2′N, 3°50.5′W)
Llanelli e Burry Port	All'interno dell'area delimitata dalla linea che va dal molo occidentale di Burry Port a Whiteford Point
Milford Haven	All'interno della linea tracciata a sud di Hook Point fino a Thorn Point
Fishguard	All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti nord e est
Cardigan	All'interno dello stretto di Pen-Yr-Ergyd
Aberystwyth	All'interno delle estremità verso il mare dei frangiflutti
Aberdyfi	All'interno della linea che va dalla stazione ferroviaria di Aberdyfi alla boa sferica di Twyni Bach

Barmouth	All'interno della linea che va dalla stazione ferroviaria di Barmouth a Penrhyn Point
Portmadoc	All'interno della linea che va da Harlech Point a Graig Ddu
Holyhead	All'interno dell'area delimitata dai frangiflutti principali e della linea tracciata dall'estremità dei frangiflutti a Brynglas Point, baia di Towyn
Stretto di Menai	All'interno dello stretto di Menai tra la linea che collega Aber Menai Point a Belan Point e la linea che collega Beaumaris Pier a Pen-y-Coed Point
Conway	All'interno della linea che va da Mussel Hill a Tremlyd Point
Llandudno	All'interno dei frangiflutti
Rhyl	All'interno dei frangiflutti
Fiume Dee	Al di sopra della banchina di Connah fino al punto di estrazione dell'acqua a Barrelwell Hill
Fiume Mersey	All'interno della linea tra il faro di Rock e il bacino nordoccidentale di Seaforth ma esclusi gli altri bacini
Preston e Southport	All'interno della linea che va da Lytham a Southport e all'interno dei bacini di Preston
Fleetwood	All'interno della linea che va dal segnale di Low a Knott
Fiume Lune	All'interno della linea che va da Sunderland Point a Chapel Hill fino al bacino di Glasson incluso
Barrow	All'interno della linea che collega Haws Point, isola di Walney allo scalo di alaggio dell'isola di Roa
Whitehaven	All'interno dei frangiflutti
Workington	All'interno dei frangiflutti
Maryport	All'interno dei frangiflutti
Carlisle	All'interno della linea che collega Point Carlisle a Torduff
Coniston Water	L'intero lago
Derwentwater	L'intero lago
Ullswater	L'intero lago
Windermere	L'intero lago

INGHILTERRA MERIDIONALE

Blakeney e Morston Porto e vie d'accesso	A est della linea tracciata a sud di Blakeney Point fino all'entrata del fiume Stiffkey
Fiume Orwell e fiume Stour	Il fiume Orwell all'interno della linea che va dai frangiflutti di Blackmanshead a Landguard Point e al largo delle acque della zona 3
Fiume Blackwater	Tutte le vie navigabili all'interno della linea che va dall'estremità sudoccidentale dell'isola di Mersea fino a Sales Point
Fiume Crouch e fiume Roach	Il fiume Crouch all'interno della linea che va da Holliwell Point a Foulness Point, compreso il fiume Roach
Fiume Tamigi e suoi affluenti	Il fiume Tamigi al di sopra della linea tracciata da nord a sud attraverso l'estremità orientale del molo della banchina di Denton, Gravesend fino alla chiusa di Teddington
Fiume Medway e Swale	Il fiume Medway dalla linea tracciata da Garrison Point alla Grain Tower, fino alla chiusa di Allington; e Swale da Whitstable al fiume Medway
Fiume Stour (Kent)	Il fiume Stour al di sopra della foce sino all'approdo a Flagstaff Reach

Mercoledì, 5 luglio 2006

Porto di Dover	All'interno delle linee tracciate tra le entrate orientale e occidentale del porto
Fiume Rother	Il fiume Rother al di sopra della stazione del segnale di marea a Camber fino alla chiusa di Scots Float e alla chiusa di entrata sul fiume Brede
Fiume Adur e canale di Southwick	All'interno della linea tracciata attraverso l'entrata del porto di Shoreham fino alla chiusa del canale di Southwick e all'estremità occidentale della banchina di Tarmac
Fiume Arun	Il fiume Arun al di sopra del molo di Littlehampton fino alla marina di Littlehampton
Fiume Ouse (Sussex) Newhaven	Il fiume Ouse dalla linea tracciata attraverso i moli dell'entrata del porto di Newhaven fino all'estremità settentrionale della banchina nord
Brighton	La parte esterna della marina di Brighton all'interno della linea che va dall'estremità meridionale della banchina ovest all'estremità settentrionale della banchina sud
Chichester	All'interno della linea tracciata tra Eastoke point e la guglia della chiesa, West Wittering e al largo delle acque della zona 3
Porto di Langstone	All'interno della linea tracciata tra Eastney Point e Gunner Point
Portsmouth	All'interno della linea tracciata attraverso l'entrata del porto da Port Blockhouse fino alla Round Tower
Bembridge, isola di Wight	All'interno del porto di Brading
Cowes, isola di Wight	Il fiume Medina all'interno della linea che va dal segnale dei frangiflutti sulla riva orientale al faro sulla riva occidentale
Southampton	All'interno della linea che va da Calshot Castle alla boa sferica di Hook
Beaulieu River	All'interno di Beaulieu River, non a est della linea tracciata da nord a sud attraverso Inchmery House
Lago Keyhaven	All'interno della linea tracciata in direzione nord dal segnale basso di Hurst Point alla palude di Keyhaven
Christchurch	The Run
Poole	All'interno della linea del traghetto a fune tra Sandbanks e South Haven Point
Exeter	All'interno della linea tracciata da est a ovest da Warren Point alla stazione di battelli di salvataggio costiera di fronte a Checkstone Ledge
Teignmouth	All'interno del porto
Fiume Dart	All'interno della linea che va da Kettle point a Battery Point
Fiume Salcombe	All'interno della linea che va da Splat Point a Limebury Point
Plymouth	All'interno della linea che va dal molo di Mount Batten a Raveness Point attraverso le isole di Drake. Il fiume Yealm all'interno della linea che va da Warren Point a Misery Point
Fowey	All'interno del porto
Falmouth	All'interno della linea che va da St. Anthony Head a Pendennis Point
Fiume Camel	All'interno della linea che va da Gun Point a Brea Hill
Fiumi Taw e Torridge	All'interno della linea orientata a 200° dal faro di Crow Point fino alla costa a Skern Point
Bridgewater	A sud della linea tracciata in direzione est da Stert Point (51°13.0′N)
Fiume Avon (Avon)	All'interno della linea che va da Avonmouth Pier a Wharf Point, fino alla diga di Netham

CAPO 2

Zona 3

Regno del Belgio

Schelda marittima (a valle della rada di Anversa).

Repubblica ceca

Labe: dalla chiusa Ústí nad Labem-Střekov alla chiusa Lovosice.

Laghi artificiali: Baška, Brněnská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky, Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny, Plumov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy, Těrlicko, Žermanice.

Lago Máchovo.

Zona acquatica Velké Žernoseky.

Bacini: Oleksovice, Svět, Velké Dářko.

Laghi per l'estrazione di ghiaia: Dolní Benešov, Ostrožná Nová Ves e Tovačov.

Repubblica federale di Germania

Danubio:	da Kelheim (km 2 414,72) fino al confine austro-tedesco
Reno:	dal confine svizzero-tedesco al confine olandese-tedesco
Elba:	dalla foce del canale laterale dell'Elba (Elbe-Seiten canal) al limite inferiore del porto di Amburgo

Müritz

Repubblica francese

Reno.

Repubblica di Ungheria

Danubio: dal km 1 812 al km 1 433

Danubio Moson: dal km 14 al km 0

Danubio Szentendre: dal km 32 al km 0

Danubio Ráckeve: dal km 58 al km 0

Fiume Tisza: dal km 685 al km 160

Fiume Dráva: dal km 198 al km 70

Fiume Bodrog: dal km 51 al km 0

Fiume Kettős-Körös: dal km 23 al km 0

Fiume Hármas-Körös: dal km 91 al km 0

Canale Sió: dal km 23 al km 0

Lago Velence

Lago Fertő.

Regno dei Paesi Bassi

Reno

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartenmeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, Porto d'UJmuiden, zona portuale di Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, canale Amsterdam-Reno, Veerse Meer, canale Schelda-Reno fino al punto in cui affluisce nel Volkerak, Amer, Bergsche Maas, la Mosa a valle di Venlo, Gooimeer, Europoort, Calandkanaal (a est del porto del Benelux), Hartelkanaal.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Repubblica d'Austria

Danubio: dal confine con la Germania al confine con la Slovacchia.

Inn: dalla foce alla centrale elettrica di Passau-Ingling.

Traun: dalla foce al km 1,80.

Enns: dalla foce al km 2,70.

March: fino al km 6,00.

Repubblica di Polonia

Fiume Biebrza: dall'estuario del canale Augustowski fino all'estuario del fiume Narwia

Fiume Brda: dal collegamento con il canale Bydgoski a Bydgoszcz fino all'estuario del fiume Vistola

Fiume Bug: dall'estuario del fiume Muchawiec fino all'estuario del fiume Narwia

Lago Dąbie: fino al confine con le acque salate interne

Canale Augustowski: dal collegamento con il fiume Biebrza fino al confine di Stato, compresi i laghi situati lungo tale canale

Canale Bartnicki: dal lago Ruda Woda fino al lago Bartężek incluso

Canale Bydgoski

Canale Elbląski: dal lago Druzno fino al lago Jeziorak e al lago Szeląg Wielki compresi, come pure i laghi situati lungo tale canale, nonché la via secondaria in direzione di Zalewo dal lago Jeziorak al lago Ewingi inclusi

Canale Gliwicki insieme con il canale Kędzierzyński

Canale Jagielloński: dal collegamento con il fiume Elbląg al fiume Nogat

Canale Łączański

Canale Ślesiński insieme con i laghi situati lungo tale canale e il lago Gopło

Canale Żerański

Fiume Martwa Wisła: dal fiume Vistola a Przegalina fino al confine con le acque salate interne

Fiume Narew: dall'estuario del fiume Biebrza fino all'estuario del fiume Vistola, compreso il lago Zegrzyński

Fiume Nogat: dal fiume Vistola fino all'estuario della laguna della Vistola

Fiume Noteć (superiore) dal lago Gopło fino al collegamento con il canale Górnonotecki e il canale Górnonotecki e il fiume Noteć (inferiore) dal collegamento con il canale Bydgoski fino all'estuario del fiume Warta

River Nysa Łużycka from Gubin to the estuary to River Odra

Fiume Oder: dalla città di Racibórz fino al collegamento con il fiume Oder orientale che diventa il fiume Regalica dall'apertura Klucz-Ustowo, compreso tale fiume e i suoi bracci laterali fino al lago Dąbie nonché la via secondaria del fiume Oder dalla chiusa di Opatowice fino alla chiusa della città di Wrocław

Fiume Oder occidentale: dallo sbarramento a Widuchowa (704,1 km del fiume Oder) fino al confine con le acque salate interne, compresi i bracci laterali nonché l'apertura Klucz-Ustowo che collega l'Oder orientale con l'Oder occidentale

Fiume Parnica e apertura Parnicki: dall'Oder occidentale fino al confine con le acque salate interne

Fiume Pisa: dal lago Roś fino all'estuario del fiume Narew

Fiume Szkarpawa: dal fiume Vistola fino all'estuario della laguna della Vistola

Fiume Warta: dalla baia Ślesiński fino al lago dell'estuario del fiume Oder

Sistema del Wielkie Jeziora Mazurskie comprendente i laghi collegati dai fiumi e dai canali che costituiscono una via principale dal lago Roś (compreso) a Pisz fino al canale Węgorzewski (compreso) a Węgorzewo, insieme con i laghi: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty e Święcajty, compresi il canale Giżycki, il canale Niegociński e il canale Piękna Góra, e una via secondaria del lago Ryńskie (compreso) a Ryn fino al lago Nidzkie (fino a 3 km, che costituisce un confine con la riserva del «lago Nidzkie»), insieme con i laghi: Bełdany, Guzianka Mała e Guzianka Wielka.

Fiume Vistola: dall'estuario del fiume Przemsza fino al collegamento con il canale Łączański nonché dall'estuario di tale canale a Skawina fino all'estuario del fiume Vistola nella baia di Danzica, escluso il lago artificiale Włocławski.

Repubblica slovacca

Danubio: da Devín (km 1 880,26) fino alla frontiera slovacco-ungherese.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

SCOZIA	
Leith (Edimburgo)	All'interno dei frangiflutti
Glasgow	Strathclyde Loch
Crinan Canal	Da Crinan fino a Ardrishaig
Caledonian Canal	Le sezioni del canale
IRLANDA DEL NORD	
Fiume Lagan	Dallo sbarramento del Lagan a Stranmillis
INGHILTERRA ORIENTALE	
Fiume Wear (non soggetto a marea)	Dal vecchio ponte ferroviario, Durham fino a Prebends Bridge, Durham
Fiume Tees	A monte dello sbarramento del Tees
Bacino di Grimsby	All'interno delle chiuse
Bacino di Immingham	All'interno delle chiuse
Bacini di Hull	All'interno delle chiuse
Bacino di Boston	All'interno delle porte delle chiuse
Aire and Calder Navigation	Dai bacini di Goole fino a Leeds; confluenza con il Leeds and Liverpool canal; confluenza Bank Dole fino a Selby (chiusa del fiume Ouse); confluenza Castleford fino a Wakefield (chiusa discendente)
Fiume Ancholme	Dalla chiusa di Ferriby fino a Brigg
Calder and Hebble Canal	Da Wakefield (chiusa discendente) fino alla chiusa di Broadcut Top
Fiume Foss	Dalla confluenza (Blue Bridge) con il fiume Ouse fino a Monk Bridge
Fossdyke Canal	Dalla confluenza con il fiume Trent fino a Brayford Pool
Bacino di Goole	All'interno delle porte della chiusa
Hornsea Mere	L'intero canale
Fiume Hull	Dalla chiusa di Struncheon Hill a Beverley Beck
Market Weighton Canal	Dalla chiusa del fiume Humber alla chiusa di Sod Houses
New Junction Canal	L'intero canale

Mercoledì, 5 luglio 2006

Fiume Ouse	Dalla chiusa di Naburn a Nun Monkton
Sheffield and South Yorkshire Canal	Dalla chiusa di Keadby alla chiusa di Tinsley
Fiume Trent	Dalla chiusa di Cromwell a Shardlow
Fiume Witham	Dalla chiusa di Boston a Brayford Poole (Lincoln)

GALLES E INGHILTERRA OCCIDENTALE

Fiume Severn	Al di sopra di Llanthony e degli sbarramenti di Maisemore
Fiume Wye	Al di sopra di Monmouth
Cardiff	Lago di Roath Park
Port Talbot	All'interno dei bacini chiusi
Swansea	All'interno dei bacini chiusi
Fiume Dee	Al di sopra del punto di estrazione dell'acqua di Barrelwell Hill
Fiume Mersey	I bacini (escluso il bacino di Seaforth)
Fiume Lune	Al di sopra del bacino di Glasson
Fiume Avon (Midland)	Dalla chiusa di Tewkesbury a Evesham
Gloucester	Bacini della città di Gloucester, canale Gloucester/Sharpness
Lago Hollingworth	L'intero lago
Manchester Ship Canal	L'intero canale e i bacini di Salford compreso il fiume Irwell
Lago Pickmere	L'intero lago
Fiume Tawe	Tra lo sbarramento marittimo/marina e lo stadio di atletica di Morfa
Lago Rudyard	L'intero lago
Fiume Weaver	Al di sotto di Northwich

INGHILTERRA MERIDIONALE

Fiume Nene	Wisbech Cut e il fiume Nene fino alla chiusa di Dog-in a-Doublet
Fiume Great Ouse	Kings Lynn Cut e il fiume Great Ouse al di sotto del ponte stradale di West Lynn
Yarmouth	L'estuario del fiume Yare dalla linea tracciata tra le estremità dei moli di entrata settentrionale e meridionale, compreso Breydon Water
Lowestoft	Il porto di Lowestoft al di sotto della chiusa di Mutford fino alla linea tracciata tra i moli di entrata dell'avamporto
Fiumi Alde e Ore	Al di sopra dell'entrata verso il fiume Ore fino a Westrow Point
Fiume Deben	Al di sopra dell'entrata del fiume Deben fino a Felixstowe Ferry
Fiumi Orwell e Stour	Dalla linea tracciata da Fagbury Point a Shotley Point sul fiume Orwell fino al bacino di Ipswich; e dalla linea tracciata da nord a sud attraverso Erwarton Ness sul fiume Stour fino a Manningtree
Chelmer and Blackwater Canal	A est della chiusa di Beeleigh

Fiume Tamigi e suoi affluenti	Il fiume Tamigi al di sopra della chiusa di Teddington fino a Oxford
Fiume Adur e Southwick Canal	Il fiume Adur al di sopra dell'estremità occidentale della banchina di Tarmac, e all'interno del Southwick Canal
Fiume Arun	Il fiume Arun al di sopra della marina di Littlehampton
Fiume Ouse (Sussex) Newhaven	Il fiume Ouse al di sopra dell'estremità settentrionale della banchina nord
Bewl Water	L'intero lago
Grafham Water	L'intero lago
Rutland Water	L'intero lago
Lago Thorpe Park	L'intero lago
Chichester	A est della linea che collega Cobnor Point a Chalkdock Point
Christchurch	All'interno del porto di Christchurch escluso the Run
Exeter Canal	L'intero canale
Fiume Avon (Avon)	I bacini della città di Bristol Dalla diga di Netham fino allo sbarramento di Pulteney

CAPO 3

Zona 4

Regno del Belgio

L'intera rete belga a eccezione delle vie navigabili della zona 3.

Repubblica ceca

Tutte le vie navigabili non comprese nelle zone 1, 2 e 3.

Repubblica federale di Germania

Tutte le vie navigabili interne diverse da quelle comprese nelle zone 1, 2 e 3.

Repubblica francese

Tutte le vie navigabili interne francesi a eccezione di quelle delle zone 1, 2 e 3.

Repubblica italiana

Fiume Po: da Piacenza alla foce.

Canale Milano-Cremona, fiume Po: tratto terminale di 15 km fino al Po.

Fiume Mincio: da Mantova, Governolo al Po.

Idrovia ferrarese: dal Po (Pontelagoscuro), Ferrara a Porto Garibaldi.

Canali di Brondolo e Valle: dal Po orientale alla laguna di Venezia.

Canale Fissero-Tartaro-Canalbianco: da Adria al Po orientale.

Litoranea veneta: dalla laguna di Venezia a Grado.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Repubblica di Lituania

L'intera rete lituana.

Granducato del Lussemburgo

Mosella.

Repubblica d'Ungheria

Tutte le vie navigabili non comprese nelle zone 2 e 3.

Regno dei Paesi Bassi

Tutti i fiumi, canali e mari interni non compresi nelle zone 1, 2 e 3.

Repubblica d'Austria

Thaya: fino a Bernhardsthal.

March: a monte del km 6,00.

Repubblica di Polonia

Tutte le vie navigabili non comprese nelle zone 1, 2 e 3.

Repubblica slovacca

Tutte le vie navigabili non comprese nella zona 3.

Regno Unito

SCOZIA

Ratho and Linlithgow Union Canal	L'intero canale
Glasgow	Forth and Clyde Canal Monkland Canal — sezioni Faskine e Drumpellier Hogganfield Loch

INGHILTERRA ORIENTALE

Fiume Ancholme	Da Brigg fino alla chiusa di Harram Hill
Calder and Hebble Canal	Dalla chiusa di Broadcut Top fino al ponte di Sowerby
Chesterfield Canal	Da West Stockwith a Worksop
Cromford Canal	L'intero canale
Fiume Derwent	Dalla confluenza con il fiume Ouse a Stamford Bridge
Driffield Navigation	Dalla chiusa di Struncheon Hill fino a Great Driffield
Erewash Canal	Dalla chiusa di Trent fino alla chiusa di Langley Mill

Huddersfield Canal	Dalla confluenza col Calder and Hebble a Coopers Bridge fino a Huddersfield Narrow Canal a Huddersfield Tra Ashton-Under-Lyne e Huddersfield
Leeds and Liverpool Canal	Dalla chiusa del fiume Leeds alla banchina di Skipton
Lago Light Water Valley	L'intero lago
The Mere, Scarborough	L'intero lago
Fiume Ouse	Al di sopra dello specchio d'acqua di Nun Monkton
Pocklington Canal	Dalla confluenza con il fiume Derwent fino a Melbourne Basin
Sheffield and South Yorkshire Canal	Dalla chiusa di Tinsley a Sheffield
Fiume Soar	Dalla confluenza col Trent fino a Loughborough
Trent and Mersey Canal	Da Shardlow fino alla chiusa di Dellow Lane
Fiume Ure e Ripon Canal	Dalla confluenza con il fiume Ouse fino a Ripon Canal (Ripon Basin)
Ashton Canal	L'intero canale

GALLES E INGHILTERRA OCCIDENTALE

Fiume Avon (Midland)	Al di sopra di Evesham
Birmingham Canal Navigation	L'intero canale
Birmingham and Fazeley Canal	L'intero canale
Coventry Canal	L'intero canale
Grand Union Canal (da Napton Junction a Birmingham e Fazeley)	L'intera sezione del canale
Kennet and Avon Canal (da Bath a Newbury)	L'intera sezione del canale
Lancaster Canal	L'intero canale
Leeds and Liverpool Canal	L'intero canale
Llangollen Canal	L'intero canale
Caldon Canal	L'intero canale
Peak Forest Canal	L'intero canale
Macclesfield Canal	L'intero canale
Monmouthshire and Brecon Canal	L'intero canale
Montgomery Canal	L'intero canale
Rochdale Canal	L'intero canale
Swansea Canal	L'intero canale
Neath and Tennant Canal	L'intero canale
Shropshire Union Canal	L'intero canale

Mercoledì, 5 luglio 2006

Staffordshire Worcester Canal	L'intero canale
Stratford-upon-Avon Canal	L'intero canale
Fiume Trent	L'intero fiume
Trent and Mersey Canal	L'intero canale
Fiume Weaver	Al di sopra di Northwich
Worcester and Birmingham Canal	L'intero canale

INGHILTERRA MERIDIONALE

Fiume Nene	Al di sopra della chiusa di Dog-in-a-Doublet
Fiume Great Ouse	Kings Lynn al di sopra del ponte stradale di West Lynn. Il fiume Great Ouse e tutte le vie navigabili collegate di Fenland compreso il fiume Cam e Middle Level Navigation
Norfolk and Suffolk Broads	Tutti i fiumi, corsi d'acqua, canali e vie navigabili soggetti o meno a marea all'interno dei Norfolk e Suffolk Broads compreso Oulton Broad, e i fiumi Waveney, Yare, Bure, Ant e Thurne tranne quanto specificato per Yarmouth e Lowestoft
Fiume Blyth	L'entrata del fiume Blyth fino a Blythburgh
Fiumi Alde e Ore	Sul fiume Alde al di sopra di Westrow Point
Fiume Deben	Il fiume Deben al di sopra di Felixstowe Ferry
Fiumi Orwell e Stour	Tutte le vie navigabili sul fiume Stour al di sopra di Manningtree
Chelmer and Blackwater Canal	A ovest della chiusa di Beeleigh
Fiume Tamigi e suoi affluenti	I fiumi Stort e Lee al di sopra di Bow Creek. Grand Union Canal al di sopra della chiusa di Brentford e Regents Canal al di sopra di Limehouse Basin nonché tutti i canali collegati. Il fiume Wey al di sopra della chiusa del Tamigi. Kennet e Avon Canal. Il fiume Tamigi sopra Oxford. Oxford Canal
Fiume Medway e Swale	Il fiume Medway al di sopra della chiusa di Allington
Fiume Stour (Kent)	Il fiume Stour al di sopra dell'approdo a Flagstaff Reach
Porto di Dover	L'intero porto
Fiume Rother	Il fiume Rother e il Royal Military Canal al di sopra della chiusa di Scots Float e il fiume Brede al di sopra della chiusa di entrata
Brighton	La parte interna della marina di Brighton al di sopra della chiusa
Lago Wickstead Park	L'intero lago
Kennet and Avon Canal	L'intero canale
Grand Union Canal	L'intero canale
Fiume Avon (Avon)	Al di sopra dello sbarramento di Pulteney
Bridgewater Canal	L'intero canale

ALLEGATO II

REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE NAVI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4

INDICE

PARTE I

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.01
Definizioni

Articolo 1.02
(Senza oggetto)

Articolo 1.03
(Senza oggetto)

Articolo 1.04
(Senza oggetto)

Articolo 1.05
(Senza oggetto)

Articolo 1.06
Requisiti temporanei

Articolo 1.07
Istruzioni amministrative

CAPO 2

PROCEDURA

Articolo 2.01
Commissioni di ispezione

Articolo 2.02
Richiesta di ispezione

Articolo 2.03
Presentazione dell'imbarcazione all'ispezione

Articolo 2.04
(Senza oggetto)

Articolo 2.05
Certificato comunitario provvisorio

Articolo 2.06
Periodo di validità del certificato comunitario

Articolo 2.07
Menzioni e modifiche del certificato comunitario

Articolo 2.08
(Senza oggetto)

Articolo 2.09
Ispezione periodica

Articolo 2.10
Ispezione volontaria

Articolo 2.11
(Senza oggetto)

Articolo 2.12
(Senza oggetto)

Articolo 2.13
(Senza oggetto)

Articolo 2.14
(Senza oggetto)

Articolo 2.15
Oneri

Articolo 2.16
Informazioni

Articolo 2.17
Registro dei certificati comunitari

Articolo 2.18
Numero ufficiale

Articolo 2.19
Equivalenze e deroghe

PARTE II

CAPO 3

REQUISITI IN MATERIA DI COSTRUZIONE NAVALE

Articolo 3.01
Regola fondamentale

Articolo 3.02
Robustezza e stabilità

Articolo 3.03
Scafo

Articolo 3.04
Sale macchine e locale caldaie, serbatoi

CAPO 4

DISTANZA DI SICUREZZA, BORDO LIBERO E SCALE DI IMMERSIONE

Articolo 4.01
Distanza di sicurezza

Articolo 4.02
Bordo libero

Articolo 4.03
Bordo libero minimo

Articolo 4.04
Marche di bordo libero

Articolo 4.05
Massima immersione a pieno carico di galleggianti dotati di stive non sempre stagne agli spruzzi e alle intemperie

Articolo 4.06
Scale d'immersione

CAPO 5

MANOVRABILITÀ

Articolo 5.01
Condizioni generali

Articolo 5.02
Prove di navigazione

Articolo 5.03
Zona di prova

Articolo 5.04
Livello di carico delle navi e dei convogli durante le prove di navigazione

Articolo 5.05
Uso dei mezzi di bordo per la prova di navigazione

Articolo 5.06
Velocità prescritta (in marcia avanti)

Articolo 5.07
Capacità d'arresto

Articolo 5.08
Capacità di navigare in marcia indietro

Articolo 5.09
Capacità di manovra di evasione

Articolo 5.10
Capacità di virata

CAPO 6

APPARATI DI GOVERNO

Articolo 6.01
Requisiti generali

Articolo 6.02
Dispositivi di azionamento del mezzo di governo

Articolo 6.03
Dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo

Articolo 6.04
Fonti d'energia

Articolo 6.05
Dispositivo di azionamento manuale

Articolo 6.06
Sistemi elica-timone, a idrogetto, a propulsori cicloidali e a eliche di manovra di prua

Articolo 6.07
Indicatori e dispositivi di controllo

Articolo 6.08
Regolatori della velocità di accostata

Articolo 6.09
Procedura di collaudo

Mercoledì, 5 luglio 2006

CAPO 7

TIMONERIA

Articolo 7.01
Dispositivi generali

Articolo 7.02
Visuale libera

Articolo 7.03
Requisiti generali concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo

Articolo 7.04
Requisiti specifici concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo dei motori principali e degli apparati di governo

Articolo 7.05
Luci di navigazione, segnali luminosi e segnali acustici

Articolo 7.06
Impianti radar e indicatori della velocità di accostata

Articolo 7.07
Radiotelefonia per navi con timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona

Articolo 7.08
Impianti per la comunicazione interna a bordo

Articolo 7.09
Sistemi d'allarme

Articolo 7.10
Riscaldamento e aerazione

Articolo 7.11
Impianti per la manovra delle ancore di poppa

Articolo 7.12
Timonerie abbattibili

Articolo 7.13
Annotazione nel certificato comunitario delle navi dotate di timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona

CAPO 8

COSTRUZIONE DELLE MACCHINE

Articolo 8.01
Disposizioni generali

Articolo 8.02
Dispositivi di sicurezza

Articolo 8.03
Impianto di propulsione

Articolo 8.04
Sistema di scarico del motore

Articolo 8.05
Serbatoi per il combustibile, tubature e accessori

Articolo 8.06
Deposito di olio lubrificante, tubature e accessori

Articolo 8.07
Deposito di oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori

Articolo 8.08
Impianti di esaurimento della sentina

Articolo 8.09
Dispositivi di raccolta delle acque oleose e degli oli usati

Articolo 8.10
Rumore prodotto dalle navi

CAPO 8 bis

(Senza oggetto)

CAPO 9

IMPIANTI ELETTRICI

Articolo 9.01
Disposizioni generali

Articolo 9.02
Sistemi d'alimentazione di energia elettrica

Articolo 9.03
Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua

Articolo 9.04
Protezione contro le esplosioni

Articolo 9.05
Messa a terra

Articolo 9.06
Tensioni massime ammissibili

Articolo 9.07
Sistemi di distribuzione

Articolo 9.08
Collegamento alle reti su terraferma o ad altre reti esterne

Articolo 9.09
Alimentazione ad altre imbarcazioni

Articolo 9.10
Generatori e motori

Articolo 9.11
Accumulatori

Articolo 9.12
Apparecchi di manovra

Articolo 9.13
Interruttori di emergenza

Articolo 9.14
Materiale d'impianto

Articolo 9.15
Cavi

Articolo 9.16
Illuminazione

Articolo 9.17
Luci di navigazione

Articolo 9.18
(Senza oggetto)

Articolo 9.19
Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici

Articolo 9.20
Impianti elettronici

Articolo 9.21
Compatibilità elettromagnetica

CAPO 10

DOTAZIONI

Articolo 10.01
Dispositivi di ancoraggio

Articolo 10.02
Altre dotazioni

Articolo 10.03
Estintori portatili

Articolo 10.03 bis
Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri

Articolo 10.03 ter
Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaie e nei locali pompe

Articolo 10.04
Lance

Articolo 10.05
Salvagenti galleggianti e giubbotti di salvataggio

CAPO 11

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Articolo 11.01
Disposizioni generali

Articolo 11.02
Protezione contro le cadute

Articolo 11.03
Dimensioni dei posti di lavoro

Articolo 11.04
Ponti laterali

Articolo 11.05
Accesso ai posti di lavoro

Articolo 11.06
Uscite e uscite di sicurezza

Articolo 11.07
Dispositivi di salita

Articolo 11.08
Locali interni

Articolo 11.09
Protezione contro il rumore e le vibrazioni

Articolo 11.10
Coperchi di boccaporto

Articolo 11.11
Verricelli

Articolo 11.12
Gru

Articolo 11.13
Stoccaggio di liquidi infiammabili

CAPO 12

ALLOGGI

Articolo 12.01
Disposizioni generali

Articolo 12.02
Requisiti di costruzione speciali per gli alloggi

Articolo 12.03
Servizi igienici

Articolo 12.04
Cucine

Articolo 12.05
Acqua potabile

Articolo 12.06
Riscaldamento e ventilazione

Articolo 12.07
Altri impianti

CAPO 13

IMPIANTI PER IL RISCALDAMENTO, LA CUCINA E LA REFRIGERAZIONE FUNZIONANTI A COMBUSTIBILE

Articolo 13.01
Disposizioni generali

Articolo 13.02
Impiego di combustibili liquidi, apparecchi funzionanti a petrolio

Articolo 13.03
Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione e impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione

Articolo 13.04
Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione

Articolo 13.05
Impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione

Articolo 13.06
Impianti di riscaldamento a circolazione d'aria forzata

Articolo 13.07
Riscaldamento a combustibile solido

CAPO 14

IMPIANTI A GAS LIQUEFATTI PER USI DOMESTICI

Articolo 14.01
Disposizioni generali

Articolo 14.02
Impianti

Articolo 14.03
Recipienti

Articolo 14.04
Posizione e sistemazione dei posti di distribuzione

Articolo 14.05
Recipienti di ricambio e recipienti vuoti

Articolo 14.06
Regolatori di pressione

Articolo 14.07
Pressione

Articolo 14.08
Condutture e tubi flessibili

Articolo 14.09
Rete di distribuzione

Articolo 14.10
Apparecchi utilizzatori e loro installazione

Articolo 14.11
Ventilazione e scarico dei gas di combustione

Articolo 14.12
Requisiti di funzionamento e di sicurezza

Articolo 14.13
Collaudo

Articolo 14.14
Prove

Articolo 14.15
Attestato

CAPO 15

REQUISITI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI

Articolo 15.01
Disposizioni generali

Articolo 15.02
Scafi delle navi

Articolo 15.03
Stabilità

Articolo 15.04
Distanza di sicurezza e bordo libero

Articolo 15.05
Numero massimo ammesso di passeggeri

Articolo 15.06
Locali e zone per i passeggeri

Articolo 15.07
Sistema di propulsione

Articolo 15.08
Impianti e mezzi di sicurezza

Articolo 15.09
Mezzi di salvataggio

Articolo 15.10
Impianto elettrico

Articolo 15.11
Protezione antincendio

Articolo 15.12
Mezzi antincendio

Articolo 15.13
Organizzazione della sicurezza

Articolo 15.14
Impianti di raccolta e di eliminazione delle acque reflue

Articolo 15.15
Deroghe applicabili a talune navi da passeggeri

CAPO 15 bis

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI A VELA

Articolo 15 bis.01
Applicazione della Parte II

Articolo 15 bis.02
Deroghe per talune navi da passeggeri a vela

Articolo 15 bis.03
Requisiti di stabilità delle navi che navigano a vela

Articolo 15 bis.04
Requisiti di costruzione e di meccanica

Articolo 15 bis.05
Disposizioni generali sulle manovre

Articolo 15 bis.06
Disposizioni generali su alberi e pennoni

Articolo 15 bis.07
Prescrizioni speciali per gli alberi

Articolo 15 bis.08
Prescrizioni speciali per gli alberetti

Articolo 15 bis.09
Prescrizioni speciali per i bompressi

Articolo 15 bis.10
Prescrizioni speciali per le aste di fiocco

Articolo 15 bis.11
Disposizioni particolari per i boma di maestra

Articolo 15 bis.12
Disposizioni particolari per i picchi

Articolo 15 bis.13
Disposizioni generali per le manovre fisse e correnti

Articolo 15 bis.14
Disposizioni particolari per le manovre fisse

Articolo 15 bis.15
Disposizioni particolari per le manovre correnti

Articolo 15 bis.16
Attrezzature e componenti

Articolo 15 bis.17
Velatura

Articolo 15 bis.18
Armamento

Articolo 15 bis.19
Controlli

CAPO 16

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DESTINATE A FAR PARTE DI UN CONVOGLIO SPINTO, DI UN CONVOGLIO RIMORCHIATO O DI UNA FORMAZIONE IN COPPIA

Articolo 16.01
Imbarcazioni idonee a spingere

Articolo 16.02
Imbarcazioni idonee ad essere spinte

Articolo 16.03
Imbarcazioni idonee alla propulsione di una formazione in coppia

Articolo 16.04
Imbarcazioni idonee ad essere spostate in convoglio

Articolo 16.05
Imbarcazioni idonee al rimorchio

Articolo 16.06
Prove di navigazione sui convogli

Articolo 16.07
Annotazioni nel certificato comunitario

CAPO 17

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GALLEGGIANTI

Articolo 17.01
Disposizioni generali

Articolo 17.02
Deroghe

Articolo 17.03
Requisiti supplementari

Articolo 17.04
Distanza di sicurezza residua

Articolo 17.05
Bordo libero residuo

Articolo 17.06
Prova di sbandamento

Articolo 17.07
Dimostrazione della stabilità

Articolo 17.08
Dimostrazione della stabilità in caso di bordo libero residuo ridotto

Articolo 17.09
Marche d'immersione e scale d'immersione

Articolo 17.10
Galleggianti speciali senza dimostrazione della stabilità

CAPO 18

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI CANTIERE

Articolo 18.01
Condizioni d'esercizio

Articolo 18.02
Applicazione della Parte II

Articolo 18.03
Deroghe

Articolo 18.04
Distanza di sicurezza e bordo libero

Articolo 18.05
Lance

CAPO 19

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI STORICHE
(Senza oggetto)

CAPO 19 bis

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CHIATTE PER LA NAVIGAZIONE SUI CANALI
(Senza oggetto)

CAPO 19 ter

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI CHE NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA 4

Articolo 19 ter.01
Applicazione del Capo 4

CAPO 20

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA
(Senza oggetto)

CAPO 21

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Articolo 21.01
Disposizioni generali

Articolo 21.02
Applicazione della Parte II

Articolo 21.03
(Senza oggetto)

CAPO 22

STABILITÀ DELLE NAVI CHE TRASPORTANO CONTAINER

Articolo 22.01
Disposizioni generali

Articolo 22.02
Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità in caso di trasporto di container non fissi

Articolo 22.03
Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità in caso di trasporto di container fissi

Articolo 22.04
Procedura di valutazione della stabilità a bordo

Mercoledì, 5 luglio 2006

CAPO 22 bis

REQUISITI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 110 M

Articolo 22 bis.01
Applicazione della Parte I

Articolo 22 bis.02
Applicazione della Parte II

Articolo 22 bis.03
Robustezza

Articolo 22 bis.04
Galleggiabilità e stabilità

Articolo 22 bis.05
Requisiti supplementari

Articolo 22 bis.06
Applicazione della Parte IV in caso di modifica

CAPO 22 ter

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE UNITÀ VELOCI

Articolo 22 ter.01
Disposizioni generali

Articolo 22 ter.02
Applicazione della Parte I

Articolo 22 ter.03
Applicazione della Parte II

Articolo 22 ter.04
Posti a sedere e cinture di sicurezza

Articolo 22 ter.05
Bordo libero

Articolo 22 ter.06
Galleggiabilità, stabilità e compartimentazione

Articolo 22 ter.07
Timoneria

Articolo 22 ter.08
Attrezzature supplementari

Articolo 22 ter.09
Zone chiuse

Articolo 22 ter.10
Uscite e vie di evacuazione

Articolo 22 ter.11
Protezione e prevenzione antincendio

Articolo 22 ter.12
Disposizioni transitorie

PARTE III

CAPO 23

DOTAZIONI DELLE NAVI IN RELAZIONE ALL'EQUIPAGGIO

Articolo 23.01
(Senza oggetto)

Articolo 23.02
(Senza oggetto)

Articolo 23.03
(Senza oggetto)

Articolo 23.04
(Senza oggetto)

Articolo 23.05
(Senza oggetto)

Articolo 23.06
(Senza oggetto)

Articolo 23.07
(Senza oggetto)

Articolo 23.08
(Senza oggetto)

Articolo 23.09
Dotazioni di armamento delle navi

Articolo 23.10
(Senza oggetto)

Articolo 23.11
(Senza oggetto)

Articolo 23.12
(Senza oggetto)

Articolo 23.13
(Senza oggetto)

Articolo 23.14
(Senza oggetto)

Articolo 23.15
(Senza oggetto)

PARTE IV

CAPO 24

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24.01
Applicabilità delle disposizioni transitorie per le imbarcazioni già in servizio

Articolo 24.02
Deroghe per le imbarcazioni già in servizio

Articolo 24.03
Deroghe per le imbarcazioni impostate il 1º aprile 1976 o anteriormente a tale data

Articolo 24.04
Altre deroghe

Articolo 24.05
(Senza oggetto)

Articolo 24.06
Deroghe per le imbarcazioni non contemplate dall'articolo 24.01

Articolo 24.07
(Senza oggetto)

Mercoledì, 5 luglio 2006

CAPO 24 bis

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE IMBARCAZIONI CHE NON NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA R

Articolo 24 bis.01
Applicazione delle disposizioni transitorie sulle imbarcazioni già in servizio e validità dei precedenti certificati comunitari

Articolo 24 bis.02
Deroghe per le imbarcazioni già in servizio

Articolo 24 bis.03
Deroghe per le imbarcazioni la cui chiglia è stata impostata prima del 1º gennaio 1985

Articolo 24 bis.04
Altre deroghe

Appendice I

SEGNALI DI SICUREZZA

Appendice II

ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE

PARTE I

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.01

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

Tipi di imbarcazione:

1. «imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;
2. «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
3. «nave della navigazione interna»: qualsiasi nave destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne;
4. «nave della navigazione marittima»: una nave con certificazione di classe per la navigazione marittima;
5. «motonave»: qualsiasi motonave cisterna o motonave adibita a trasporto merci;
6. «motonave-cisterna»: qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita per navigare liberamente con i propri mezzi meccanici di propulsione e direzione;
7. «motonave per trasporto merci»: qualsiasi nave che non sia una motonave-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita per navigare liberamente con i propri mezzi meccanici di propulsione;
8. «chiatta per la navigazione sui canali»: qualsiasi nave della navigazione interna di lunghezza non superiore a 38,5 m e larghezza non superiore a 5,05 m e abitualmente impiegata sul canale Rodano-Reno;
9. «rimorchiatore»: qualsiasi nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
10. «spintore»: qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
11. «chiatta»: una chiatta ordinaria o una chiatta cisterna;
12. «chiatta-cisterna»: qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita per essere rimorchiata e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio;

13. «chiatta ordinaria»: qualsiasi nave che non sia una chiatta-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita per essere rimorchiata e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio;

14. «bettolina»: una bettolina-cisterna, una bettolina per trasporto merci o una bettolina trasportabile su nave;

15. «bettolina-cisterna»: qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita o appositamente attrezzata per essere spinta e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio quando non fa parte di un convoglio spinto;

16. «bettolina per trasporto merci»: qualsiasi nave che non sia una bettolina-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita o appositamente attrezzata per essere spinta e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio quando non fa parte di un convoglio spinto;

17. «bettolina trasportabile su nave»: qualsiasi bettolina costruita per essere trasportata a bordo di navi della navigazione marittima e per navigare sulle vie navigabili interne;

18. «nave da passeggeri»: qualsiasi nave per escursioni giornaliere o nave cabinata costruita ed attrezzata per portare più di dodici passeggeri;

19. «nave da passeggeri a vela»: qualsiasi nave da passeggeri costruita e attrezzata anche per navigare a vela;

20. «battello per escursioni giornaliere»: qualsiasi nave da passeggeri priva di cabine per il soggiorno notturno dei passeggeri;

21. «nave cabinata»: qualsiasi nave da passeggeri fornita di cabine per il pernottamento dei passeggeri;

22. «unità veloce»: qualsiasi nave motorizzata in grado di raggiungere velocità superiori a 40 km/h rispetto all'acqua;

23. «galleggiante speciale»: qualsiasi unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;

24. «nave cantiere»: qualsiasi nave appositamente costruita ed attrezzata per essere utilizzata nei cantieri, come per esempio un rifluitore, una betta a sportelli o una betta-pontone, un pontone o una nave posablocchi;

25. «imbarcazione da diporto»: qualsiasi nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago;

26. «lancia»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto, le operazioni di soccorso e salvataggio e per lavoro;

27. «impianto galleggiante»: qualsiasi unità galleggiante che di norma non è destinata ad essere spostata, ad esempio stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni;

28. «oggetto galleggiante»: qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non siano una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante.

Insiemi di imbarcazioni

29. «convoglio»: un convoglio rigido o un convoglio rimorchiato di galleggianti;

30. «formazione»: il modo in cui un convoglio è formato;

31. «convoglio rigido»: un convoglio spinto o una formazione in coppia;

32. «convoglio spinto»: un insieme rigido di imbarcazioni di cui almeno una è collocata davanti all'imbarcazione o alle imbarcazioni a motore che assicurano la propulsione del convoglio e denominati «spintori»; dicesi rigido anche un convoglio composto da uno spintore e da un'imbarcazione spinta accoppiati in modo da consentire un'articolazione guidata;

33. «formazione in coppia»: un insieme di imbarcazioni accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali è collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso;

34. «convoglio rimorchiato»: un insieme di una o più imbarcazioni, impianti galleggianti o strutture galleggianti rimorchiato da uno o più imbarcazioni a motore facenti parte del convoglio stesso.

Zone specifiche delle imbarcazioni

35. «sala macchine principali»: il locale in cui sono installati i motori di propulsione;

36. «sala macchine»: un locale in cui sono installati motori a combustione;

37. «locale caldaie»: un locale in cui è installato un impianto che produce vapore o riscalda un fluido termico e che funziona a carburante;

38. «sovrastruttura chiusa»: una costruzione continua rigida e stagna all'acqua, dotata di pareti rigide collegate al ponte in modo permanente e stagno all'acqua;

39. «timoneria»: il locale in cui si trovano tutti gli strumenti di comando e di controllo necessari per governare la nave;

40. «alloggio equipaggio»: qualsiasi locale destinato alle persone che vivono abitualmente a bordo, comprese le cucine, le dispense, i gabinetti, i lavatoi, le lavanderie, le anticamere e le zone di passaggio ma esclusa la timoneria;

41. «zona passeggeri»: la zona destinata ai passeggeri e le zone attigue quali sale di ritrovo, uffici, negozi, saloni di parrucchieri, asciugatoi, lavanderie, saune, gabinetti, bagni, zone di passaggio, passaggi di collegamento e scale non racchiusi da pareti;

42. «stazione di comando»: una timoneria, una zona contenente una centrale elettrica d'emergenza o parti della stessa, o una zona con un centro occupato in permanenza da personale di bordo o membri dell'equipaggio, per esempio per impianti per allarme incendio, comandi a distanza delle porte o serrande tagliafuoco;

43. «vano scala»: il vano in cui si trovano scale interne o ascensori;

44. «sala di ritrovo»: un locale per il soggiorno o una zona per i passeggeri. A bordo delle navi da passeggeri le cabine di servizio non sono considerate sale di ritrovo.

45. «cucina»: un locale con una stufa o apparecchio simile per cucinare;

46. «magazzino»: un locale in cui sono custoditi liquidi infiammabili o un locale con una superficie superiore a 4 m^2 per immagazzinare provviste;

47. «stiva»: una parte della nave, delimitata anteriormente e posteriormente da paratie, aperta o chiusa da coperchi di boccaporto, destinata al trasporto di merci imballate o alla rinfusa o a ospitare cisterne indipendenti dallo scafo;

48. «cisterna fissa»: una cisterna collegata alla nave, le cui pareti possono essere costituite dallo scafo stesso o da un involucro a se stante;

49. «posto di lavoro»: una zona in cui l'equipaggio svolge la propria attività professionale, ivi compresi la passerella, l'albero da carico e la lancia;

50. «zona di passaggio»: una zona destinata alla circolazione abituale di persone e di merci;

51. «zona sicura»: la zona delimitata all'esterno da una superficie verticale che corre, a una distanza di 1/5 della larghezza al galleggiamento, parallelamente allo scafo in corrispondenza della linea di galleggiamento massimo;

52. «zone di raccolta o punti di riunione»: zone della nave specialmente protette nelle quali i passeggeri si radunano in caso di pericolo;

53. «zone di evacuazione»: parti delle zone di raccolta della nave dalle quali può essere effettuata l'evacuazione.

Termini di tecnica navale

54. «piano di massima immersione»: il piano di galleggiamento che corrisponde all'immersione massima alla quale l'imbarcazione è autorizzata a navigare;

55. «distanza di sicurezza»: la distanza fra il piano di massima immersione e il piano parallelo che passa per il punto più basso al di sopra del quale l'imbarcazione non è più considerata stagna;

56. «distanza di sicurezza residua»: la distanza di sicurezza verticale disponibile, in caso di sbandamento della nave, fra il livello dell'acqua e il punto più basso della parte immersa oltre il quale la nave non è più considerata stagna;

57. «bordo libero» o «f»: la distanza fra il piano di massima immersione e il piano parallelo che passa per il punto più basso del trincarino o, in mancanza del trincarino, per il punto più basso del bordo superiore della murata;

58. «bordo libero residuo»: la distanza di sicurezza verticale disponibile, in caso di sbandamento della nave, fra il livello dell'acqua e la superficie superiore del ponte in corrispondenza del punto più basso della parte immersa o, in mancanza di un ponte, del punto più basso della superficie superiore della murata della nave;

59. «linea limite»: una linea ideale tracciata sul fianco della nave almeno 10 cm al di sotto del ponte di compartimentazione e almeno 10 cm al di sotto del punto non stagno più basso della murata. In mancanza del ponte di compartimentazione, è ammessa una linea tracciata almeno 10 cm al di sotto della linea più bassa fino alla quale il fasciame esterno è stagno;

60. «volume d'immersione (∇)»: il volume immerso della nave in m^3;

61. «dislocamento (Δ)»: il peso totale della nave, compreso il carico, in t;

62. «coefficiente di finezza totale (C_B)»: il rapporto fra il volume d'immersione e il prodotto lunghezza L_{WL},× larghezza B_{WL} × immersione T;

63. «superficie laterale al di sopra dell'acqua (A_V)»: la superficie laterale della nave al di sopra della linea di galleggiamento in m^2;

64. «ponte di compartimentazione»: il ponte fino a cui arrivano le paratie stagne previste e a partire dal quale si misura il bordo libero;

65. «paratia»: una parete, generalmente verticale, che serve alla compartimentazione della nave, è delimitata dal fondo della nave, dal fasciame o da altre paratie e raggiunge un'altezza determinata;

66. «paratia trasversale»: una paratia che va da una murata all'altra;

67. «parete»: una superficie divisoria, generalmente verticale;

68. «paratia divisoria»: una parete non stagna all'acqua;

69. «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in m, esclusi il timone e il bompresso;

70. «lunghezza fuori tutto (L_{OA})»: la lunghezza massima dell'imbarcazione in m, comprese tutte le installazioni fisse, come alcune parti dell'apparato di governo o dell'apparato di propulsione, dispositivi meccanici e simili;

71. «lunghezza al galleggiamento (L_{WL})»: la lunghezza dello scafo in m, misurata al livello di galleggiamento massimo della nave;

72. «larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in m, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili);

73. «larghezza fuori tutto (B_{OA})»: la larghezza massima dell'imbarcazione in m, compresi tutti gli impianti fissi, come ruote a pale, parabordi, dispositivi meccanici e simili;

74. «larghezza al galleggiamento (B_{WL})»: la larghezza dello scafo in m, misurata esternamente al fasciame al livello del galleggiamento massimo della nave;

75. «altezza (H)»: la distanza verticale minore in m, fra il punto più basso dello scafo o della chiglia e il punto più basso del ponte sulla murata della nave;

76. «immersione (T)»: la distanza verticale in m, fra il punto più basso dello scafo fuori fasciame o della chiglia e la linea di massima immersione;

77. «perpendicolare avanti»: la verticale alla faccia prodiera dell'intersezione dello scafo con la linea di massima immersione;

78. «ampiezza libera del ponte laterale»: la distanza fra la verticale passante per l'elemento più sporgente della mastra del boccaporto sul ponte laterale e la verticale passante per il bordo interno della protezione contro il rischio di scivolamento (guardacorpo, guardapiedi) sul lato esterno del ponte laterale.

Apparati di governo

79. «apparati di governo»: tutte le attrezzature necessarie al governo della nave che sono richieste per ottenere la manovrabilità prevista al capo 5 della presente direttiva;

80. «timone»: il timone o i timoni provvisti di asse, compresi il settore e i collegamenti con il mezzo di governo;

81. «mezzo di governo»: la parte dell'apparato di governo che produce il movimento del timone;

82. «dispositivo di azionamento»: il comando del mezzo di governo, posto fra la fonte d'energia e il mezzo di governo;

83. «fonte d'energia»: l'alimentazione del comando di governo e del mezzo di governo a partire dalla rete di bordo, dalle batterie o da un motore a combustione interna;

84. «comando di governo»: i componenti e i circuiti relativi all'azionamento di un comando di governo a motore;

85. «dispositivo di azionamento del mezzo di governo»: il comando, il dispositivo di azionamento e la fonte d'energia del mezzo di governo;

86. «azionamento manuale»: un comando in cui l'azionamento della ruota del timone muove lo stesso per trasmissione meccanica e senza l'intervento di una fonte d'energia complementare;

87. «azionamento manuale idraulico»: un comando manuale che aziona una trasmissione idraulica;

88. «regolatore di velocità di accostata»: un impianto che fa raggiungere e mantenere automaticamente alla nave una determinata velocità di accostata secondo valori precedentemente stabiliti;

89. «timoneria attrezzata per il governo con radar da parte di una sola persona»: una timoneria adattata in maniera tale che durante la navigazione con radar la nave possa essere governata da una sola persona.

Proprietà di alcune componenti strutturali e di alcuni materiali

90. «stagno all'acqua»: un elemento strutturale o un dispositivo atto ad impedire la penetrazione dell'acqua;

91. «stagno agli spruzzi e alle intemperie»: un elemento strutturale o un dispositivo atto a lasciar passare, in condizioni normali, solo una quantità d'acqua irrilevante;

92. «stagno al gas»: un elemento strutturale o un dispositivo atto ad impedire la penetrazione di gas o vapori;

93. «non combustibile»: una sostanza che non brucia né produce vapori infiammabili in quantità tali da infiammarsi spontaneamente se portata a una temperatura di circa 750°;

94. «ad infiammabilità ritardata»: un materiale che difficilmente prende fuoco o del quale almeno la superficie limita il propagarsi delle fiamme in conformità della procedura di cui all'articolo 15.11, paragrafo 1, lettera c);

95. «resistenza al fuoco»: la proprietà dei componenti strutturali o dispositivi certificata dalle procedure di prova in conformità articolo 15.11, paragrafo 1, lettera d);

96. «Codice per le procedure di prova del fuoco»: il Codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco, adottato dal Comitato per la Sicurezza Marittima dell'IMO con la Risoluzione MSC.61(67).

Altre definizioni

97. «Organismo di classificazione autorizzato»: un organismo di classificazione che è stato riconosciuto in conformità dei criteri di cui all'allegato VII della presente direttiva;

98. «impianto radar»: un dispositivo elettronico di aiuto alla navigazione per rilevare e visualizzare l'area circostante e il traffico;

99. «ECDIS interno»: un sistema standardizzato di visualizzazione di carte nautiche elettroniche per le acque interne e informazioni associate che visualizza informazioni scelte di carte nautiche elettroniche esclusive per le acque interne e, facoltativamente, informazioni di altri sensori dell'imbarcazione;

100. «dispositivo ECDIS interno»: un dispositivo per la visualizzazione di carte nautiche elettroniche per le acque interne che può funzionare in due modi diversi: modo «informazione» e modo «navigazione»;

101. «modo informazione»: uso dell'ECDIS interno solo per fini di informazione senza sovrapposizione del radar;

102. «modo navigazione»: uso dell'ECDIS interno con sovrapposizione del radar per la navigazione;

103. «personale di bordo»: tutti i dipendenti a bordo di una nave da passeggeri che non sono membri dell'equipaggio;

104. «persone a mobilità ridotta»: le persone che hanno particolari problemi nell'utilizzare i trasporti pubblici, quali gli anziani, i disabili, le persone con disabilità sensoriali e quelle su sedie a rotelle, le donne incinte e le persone che accompagnano bambini piccoli;

105. «certificato comunitario»: un certificato rilasciato a una nave dall'autorità competente che attesta la conformità ai requisiti tecnici stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 1.02

(Senza oggetto)

Articolo 1.03

(Senza oggetto)

Articolo 1.04

(Senza oggetto)

Articolo 1.05

(Senza oggetto)

Articolo 1.06

Requisiti temporanei

Requisiti temporanei possono essere stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 della presente direttiva se, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico della navigazione interna, risulta necessario concedere urgentemente deroghe alle disposizioni della presente direttiva prima ancora che siano state adottate le opportune modifiche o per permettere l'effettuazione di prove. I requisiti sono pubblicati e hanno una validità massima di tre anni. Essi entrano in vigore contemporaneamente ed alle medesime condizioni in tutti gli Stati membri.

Articolo 1.07

Istruzioni amministrative

Al fine di agevolare e uniformare l'applicazione della presente direttiva, si possono adottare istruzioni amministrative vincolanti per l'ispezione, previo ricorso alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 della presente direttiva.

CAPO 2

PROCEDURA

Articolo 2.01

Commissioni di ispezione

1. Gli Stati membri istituiscono commissioni di ispezioni.

2. Le commissioni di ispezione sono composte da un presidente e da esperti.

   Fanno parte di ciascuna commissione, a titolo di esperti, almeno:

   a) un funzionario dell'amministrazione competente per la navigazione interna;

   b) un esperto in materia di costruzione delle navi della navigazione interna e delle loro macchine;

   c) un esperto di nautica titolare di patente per la condotta di una nave.

3. Il presidente e gli esperti di ciascuna commissione sono designati dalle autorità dello Stato di competenza. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il presidente e gli esperti rilasciano una dichiarazione scritta nella quale dichiarano che svolgeranno il proprio compito in piena indipendenza. I funzionari non sono tenuti a rilasciare una dichiarazione.

4. Le commissioni di ispezione possono farsi assistere da esperti specializzati in conformità delle disposizioni nazionali vigenti.

Articolo 2.02

Richiesta di ispezione

1. La procedura per la presentazione di una richiesta di ispezione e la fissazione del luogo e della data della medesima sono di competenza delle autorità che rilasciano il certificato comunitario. L'autorità competente stabilisce quali documenti le devono essere presentati. La procedura si svolge in modo da garantire che la visita possa aver luogo entro un termine ragionevole dalla presentazione della richiesta.

2. Il proprietario di un'imbarcazione non soggetta all'applicazione della presente direttiva, o il suo rappresentante, può richiedere il certificato comunitario; la sua richiesta è soddisfatta se la nave è conforme alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2.03

Presentazione dell'imbarcazione all'ispezione

1. Il proprietario, o il suo rappresentante, presenta l'imbarcazione all'ispezione priva di carico, pulita e equipaggiata. Egli è tenuto a fornire l'assistenza necessaria all'ispezione, ad esempio mettendo a disposizione una lancia adatta e il personale necessario o anche agevolando l'ispezione delle parti dello scafo o degli impianti che non sono direttamente accessibili o visibili.

2. In occasione della prima visita, la commissione richiede un'ispezione della nave a secco. Si può derogare all'ispezione a secco qualora si possa produrre un certificato di classificazione o un attestato da parte di un organismo di classificazione autorizzato che dichiara che la costruzione è conforme ai requisiti da esso stabiliti o qualora venga prodotto un certificato che dimostra che un'autorità competente ha già effettuato un'ispezione a secco per altri fini. In caso di ispezione periodica o delle ispezioni di cui all'articolo 15 della presente direttiva, la commissione può richiedere un'ispezione a secco.

   Nel caso di una prima ispezione di motonavi o convogli o nel caso di importanti modifiche agli apparati di propulsione o di governo, la commissione di ispezione procede a prove in navigazione.

3. La commissione di ispezione può richiedere ispezioni e prove in marcia supplementari, nonché altre note giustificative. La presente disposizione si applica anche durante la fase di costruzione dell'imbarcazione.

Articolo 2.04

(Senza oggetto)

Articolo 2.05

Certificato comunitario provvisorio

1. L'autorità competente può rilasciare un certificato comunitario provvisorio:

   a) alle imbarcazioni che, con il permesso dell'autorità competente, si rechino in un determinato luogo al fine di ottenere un certificato comunitario;

   b) alle imbarcazioni temporaneamente prive del certificato comunitario per uno dei casi di cui all'articolo 2.07 o uno dei casi di cui agli articoli 12 e 16 della presente direttiva;

   c) alle imbarcazioni il cui certificato comunitario sia in fase di elaborazione a seguito di ispezione con esito positivo;

   d) alle imbarcazioni nel caso in cui non siano soddisfatte tutte le condizioni per ottenere un certificato comunitario di cui alla parte I dell'allegato V;

e) alle imbarcazioni che abbiano subito danni tali che il loro stato non è più conforme al certificato comunitario;

f) alle unità galleggianti o ai galleggianti speciali qualora le autorità competenti in materia di trasporti speciali, in base alle disposizioni di polizia nautica degli Stati membri, subordinino l'autorizzazione ad effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di tale certificato comunitario.

g) alle imbarcazioni che derogano alle disposizioni della parte II ai sensi dell'articolo 2.19, paragrafo 2.

2. Per il certificato comunitario provvisorio si adotta il modello che figura alla parte III dell'allegato V qualora l'idoneità a navigare dell'imbarcazione, dell'impianto galleggiante o della struttura galleggiante speciale appaia sufficientemente garantita.

Il certificato comprende le condizioni ritenute necessarie dall'autorità competente ed è valido:

a) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a) e da d) a f), per un solo viaggio specifico da compiere entro una scadenza appropriata, non superiore a un mese;

b) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere b) e c), per una durata appropriata;

c) nei casi previsti al paragrafo 1, lettera g), per sei mesi. Il certificato comunitario provvisorio può essere prorogato di sei mesi in sei mesi, fintanto che il comitato non ha adottato una decisione.

Articolo 2.06

Periodo di validità del certificato comunitario

1. Per navi galleggianti di nuova fabbricazione il periodo di validità del certificato di visita rilasciato in conformità delle disposizioni della presente direttiva è stabilito dall'autorità competente entro i limiti massimi seguenti:

a) cinque anni per le navi da passeggeri;

b) dieci anni per tutti gli altri tipi di imbarcazione.

Il periodo di validità è annotato sul certificato comunitario.

2. Per navi già in servizio prima dell'ispezione il periodo di validità del certificato comunitario viene stabilito in ogni singolo caso dall'autorità competente in base ai risultati dell'ispezione stessa. La sua durata non potrà in ogni caso essere superiore ai periodi indicati nel paragrafo 1.

Articolo 2.07

Menzioni e modifiche del certificato comunitario

1. Il proprietario di un'imbarcazione, o il suo rappresentante, comunica a un'autorità competente qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazzatura, nonché di numero ufficiale, di immatricolazione o di porto di armamento dell'imbarcazione e fa pervenire a detta autorità il certificato comunitario per consentirne la modifica.

2. Tutte le variazioni del certificato comunitario possono essere apportate da qualsiasi autorità competente.

3. Se un'autorità competente apporta una variazione al certificato comunitario, lo comunica all'autorità competente che ha rilasciato il certificato comunitario.

Articolo 2.08

(Senza oggetto)

Articolo 2.09

Ispezione periodica

1. L'imbarcazione è sottoposta a un'ispezione periodica prima che giunga a scadenza il suo certificato comunitario.

2. In via eccezionale, su richiesta motivata del proprietario o del suo rappresentante, l'autorità competente può accordare, senza effettuare un'ispezione complementare, una proroga della validità del certificato comunitario non superiore a sei mesi. Tale proroga è accordata per iscritto ed è tenuta a bordo dell'imbarcazione.

3. L'autorità competente fissa un nuovo periodo di validità del certificato comunitario in base ai risultati di tale ispezione.

   Il periodo di validità è menzionato nel certificato comunitario e comunicato all'autorità che ha rilasciato tale certificato.

4. Se, invece di prorogare la validità del certificato comunitario come indicato al paragrafo 3, lo si sostituisce con uno nuovo, il certificato comunitario precedente viene restituito all'autorità competente che lo ha rilasciato.

Articolo 2.10

Ispezione volontaria

Il proprietario di un'imbarcazione, o il suo rappresentante, può chiedere in ogni momento che l'imbarcazione sia sottoposta a ispezione volontaria.

Tale richiesta di ispezione deve essere soddisfatta.

Articolo 2.11

(Senza oggetto)

Articolo 2.12

(Senza oggetto)

Articolo 2.13

(Senza oggetto)

Articolo 2.14

(Senza oggetto)

Articolo 2.15

Oneri

Sono a carico del proprietario dell'imbarcazione, o del suo rappresentante, tutti gli oneri derivanti dall'ispezione della nave e dal rilascio del certificato comunitario, in funzione di una tariffa speciale fissata da ciascuno Stato membro.

Articolo 2.16

Informazioni

L'autorità competente può permettere a chiunque dimostri di avere un interesse legittimo di prendere conoscenza del contenuto del certificato comunitario, nonché fornire agli interessati estratti o copie conformi dei certificati comunitari autenticati e definiti come tali.

Articolo 2.17

Registro dei certificati comunitari

1. Le autorità competenti attribuiscono un numero d'ordine ai certificati che rilasciano. Esse tengono inoltre un registro, conforme al modello di cui all'allegato VI di tutti i certificati comunitari rilasciati.

2. Le autorità competenti conservano una raccolta dei verbali o una copia di tutti i certificati comunitari che hanno rilasciato su cui riportano tutte le variazioni, nonché le cancellazioni e le sostituzioni dei certificati stessi.

Articolo 2.18

Numero ufficiale

1. L'autorità competente che rilascia un certificato comunitario appone sul certificato comunitario il numero ufficiale che è stato attribuito all'imbarcazione dall'autorità competente dello Stato nel quale si trova il luogo d'immatricolazione o il porto d'armamento della stessa.

   Per quanto riguarda le imbarcazioni di Stati terzi, il numero ufficiale da apporre sul certificato comunitario è attribuito dall'autorità competente che rilascia il certificato comunitario.

   Tali disposizioni non si applicano alle imbarcazioni da diporto.

2. (Senza oggetto)

3. (Senza oggetto)

4. Il proprietario dell'imbarcazione, o il suo rappresentante, richiede alle autorità competenti l'attribuzione del numero ufficiale. Egli provvede inoltre ad apporre il numero ufficiale che risulta dal certificato comunitario, nonché a rimuoverlo non appena esso ha perduto la sua validità.

Articolo 2.19

Equivalenze e deroghe

1. Quando le disposizioni contenute nella parte II richiedono, nel caso di una imbarcazione, l'uso o la presenza a bordo di taluni materiali, impianti o attrezzature, oppure l'adozione di determinati accorgimenti costruttivi o di determinati allestimenti, l'autorità competente può ammettere per detta imbarcazione l'uso o la presenza a bordo di altri materiali, impianti o attrezzature oppure l'adozione di altri accorgimenti costruttivi o di altri allestimenti se, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 della presente direttiva, sono riconosciuti come equivalenti.

2. Se il Comitato non si è ancora pronunciato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 della presente direttiva, in merito all'equivalenza menzionata al paragrafo 1, l'autorità competente può rilasciare un certificato comunitario provvisorio.

   Entro un mese dal rilascio del certificato comunitario provvisorio, le autorità competenti segnalano al Comitato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 della presente direttiva, il nome e il numero ufficiale dell'imbarcazione, il tipo di deroga e lo Stato in cui l'imbarcazione risulta immatricolata o in cui è situato il porto di armamento.

3. L'autorità competente può rilasciare, in base a una raccomandazione del Comitato presentata conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 della presente direttiva, un certificato comunitario a titolo di prova e per un periodo limitato ad una determinata imbarcazione che presenti condizioni tecniche nuove in deroga ai requisiti della parte II, purché tali condizioni garantiscano sicurezza equivalente.

4. Le equivalenze e le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 3 sono menzionate nel certificato comunitario. Esse sono comunicate alla Commissione.

Mercoledì, 5 luglio 2006

PARTE II

CAPO 3

REQUISITI IN MATERIA DI COSTRUZIONE NAVALE

Articolo 3.01

Regola fondamentale

Le navi sono costruite a regola d'arte.

Articolo 3.02

Robustezza e stabilità

1. Lo scafo ha una robustezza sufficiente per resistere a tutte le sollecitazioni alle quali è sottoposto normalmente;

   a) nel caso di una nave di nuova costruzione o di trasformazioni importanti che influiscano sulla robustezza della nave, occorre dimostrare che essa è sufficientemente robusta presentando una prova di calcolo. Tale prova non è obbligatoria se si presenta un certificato di classificazione o una dichiarazione di un organismo di classificazione autorizzato;

   b) nel caso di ispezione ai sensi dell'articolo 2.09, lo spessore minimo delle lamiere del fasciame del fondo, del ginocchio e delle fiancate è controllato secondo le modalità che seguono:

      per le navi in acciaio, lo spessore minimo t_{min} è dato dal maggiore dei valori ottenuti dalle formule:

      1. per le navi di lunghezza superiore a 40 m: $t_{min} = f \times b \times c\ (2{,}3 + 0{,}04\ L)$ [mm];

         per le navi di lunghezza inferiore o uguale a 40 m: $t_{min} = f \times b \times c\ (1{,}5 + 0{,}06\ L)$ [mm], e comunque non inferiore a 3,00 mm;

      2. $$t_{min} = 0{,}005 \cdot a \sqrt{T}\ [\text{mm}]$$

         dove:

         a = distanza fra le ordinate in [mm];

         f = fattore per la distanza fra le ordinate:

            f = 1 per a < 500 mm,

            f = 1 + 0,0013 (a - 500) per a > 500 mm.

         b = fattore per il fasciame del fondo, delle fiancate o del ginocchio

            b = 1,0 per il fasciame del fondo e delle fiancate

            b = 1,25 per il fasciame della sentina

         Per il calcolo dello spessore minimo del fasciame del gimocchio, è possibile assumere f = 1 per la distanza fra le ordinate. Tuttavia, lo spessore minimo del fasciame del ginocchio non è mai inferiore a quello del fondo e delle fiancate.

         c = fattore per il tipo di costruzione

            c = 0,95 per le navi con doppio fondo e doppi spazi laterali, in cui la parete che delimita gli spazi laterali e la stiva è sistemata sulla verticale in linea con la mastra,

            c = 1,0 per tutti gli altri tipi di costruzione.

c) I valori minimi dello spessore delle lamiere calcolati con la formula di cui alla lettera b) possono, nel caso di navi a struttura longitudinale con doppio fondo e doppi spazi laterali, essere ridotti se un organismo di classificazione autorizzato stabilisce e certifica con prova di calcolo che i valori ridotti garantiscono una robustezza sufficiente allo scafo (robustezza longitudinale, trasversale e locale).

Se i valori misurati sulle lamiere del fondo, del ginocchio o delle fiancate sono inferiori agli spessori ammissibili così stabiliti, le lamiere sono sostituite.

I valori minimi così ottenuti vanno considerati tali in presenza di un'usura normale e uniforme e a condizione che venga utilizzato acciaio per costruzioni navali e che gli elementi interni strutturali, come ordinate, madieri, principali elementi strutturali longitudinali o trasversali siano in buono stato e che lo scafo non indichi un sovraccarico della robustezza longitudinale.

In presenza di valori inferiori, le lamiere sono riparate o sostituite. Tuttavia, localmente per piccole zone si possono accettare spessori inferiori di non più del 10 % di riduzione rispetto ai valori calcolati.

2. Qualora per la costruzione dello scafo si utilizzi un materiale diverso dall'acciaio, si deve provare mediante calcolo che la robustezza (longitudinale, laterale e locale) dello scafo è quantomeno pari alla robustezza che risulterebbe dall'uso dell'acciaio, considerando uno spessore minimo conforme al paragrafo 1. Se si presenta un certificato di classe o un attestato rilasciati da una società di classificazione riconosciuta, si può fare a meno della prova di calcolo.

3. La stabilità delle navi è commisurata all'uso cui sono destinate.

Articolo 3.03

Scafo

1. È necessario predisporre paratie che si elevano fino al ponte o, in mancanza di ponte, fino al trincarino nei seguenti punti:

a) una paratia di collisione ad una distanza adeguata dalla prua in modo da garantire la galleggiabilità della nave carica con una distanza di sicurezza residua pari a 100 mm in caso di allagamento del compartimento stagno all'acqua situato a prua della paratia di collisione.

Di norma, il requisito di cui al primo comma si considera soddisfatto quando la paratia di collisione è sistemata a una distanza, misurata dalla perpendicolare avanti sul piano di massima immersione, compresa fra 0,04 L e 0,04 L + 2 m.

Se tale distanza è superiore a 0,04 L + 2 m, il requisito di cui al primo comma deve essere provato mediante calcolo.

La distanza può essere ridotta fino a 0,03 L. In questo caso, il requisito di cui al primo comma è provato mediante calcolo considerando che il compartimento a prua della paratia di collisione e quelli contigui sono tutti allagati;

b) una paratia del gavone di poppa a una distanza appropriata dalla poppa per navi di lunghezza superiore a 25 m.

2. Nessun alloggio o impianto necessario alla sicurezza o all'esercizio della nave può trovarsi a prua del piano della paratia di collisione. Tale obbligo non si applica agli impianti delle ancore.

3. Gli alloggi, le sale macchine e i locali caldaie, nonché i locali di lavoro che ne fanno parte, sono separati dalle stive da paratie trasversali stagne all'acqua che si elevano fino al ponte.

4. Gli alloggi sono separati dalle sale macchine, dai locali caldaie e dalle stive in modo stagno al gas e direttamente accessibili dal ponte. Se tale accesso non è possibile, è prevista un'uscita di sicurezza che porta direttamente sul ponte.

5. Le paratie previste ai paragrafi 1 e 3 e le delimitazioni dei locali di cui al paragrafo 4 non sono dotate di aperture.

Tuttavia, le porte nella paratia del gavone di poppa, nonché il passaggio di linee d'assi e di tubature sono ammessi purché realizzati in modo tale da non compromettere l'efficacia di tali paratie e delle altre delimitazioni dei locali. Sono ammesse porte sulla paratia poppiera solo se comandate dalla plancia. Su entrambi i lati delle porte nella paratia del gavone di poppa compare ben leggibile la seguente scritta:

«Chiudere la porta subito dopo il passaggio».

6. Le prese d'acqua e gli scarichi, come pure le tubature ad essi raccordate, sono realizzati in modo tale da rendere impossibile qualsiasi infiltrazione non intenzionale d'acqua nella nave.

7. Le prue sono costruite in modo tale che le ancore non sporgano ne in tutto né in parte oltre il fasciame.

Articolo 3.04

Sale macchine e locale caldaie, serbatoi

1. Le sale macchine e i locali caldaie sono allestite in modo tale che il comando, l'esercizio e la manutenzione degli impianti che vi si trovano possano essere effettuati agevolmente e senza pericolo.

2. I serbatoi per combustibili liquidi o olio lubrificante non hanno in comune con gli spazi riservati ai passeggeri e con gli alloggi superfici che in normali condizioni di servizio siano soggette alla pressione statica del liquido.

3. Le paratie, i soffitti e le porte delle sale macchine, dei locali caldaie e serbatoi sono costruiti in acciaio o in altro materiale equivalente non combustibile.

   Il materiale isolante utilizzato nelle sale macchine è protetto contro la penetrazione di combustibili e vapori di combustibili.

   Tutte le aperture nelle pareti e nei soffitti e tutte le porte delle sale macchine e dei locali caldaie e serbatoi devono poter essere chiuse dall'esterno. I dispositivi di blocco sono in acciaio o materiale equivalente non combustibile.

4. Le sale macchine, i locali caldaie e gli altri locali nei quali possono sprigionarsi gas infiammabili o tossici devono poter essere sufficientemente aerati.

5. Le scale e scalette a pioli per le quali si accede alle sale macchine, ai locali caldaie e serbatoi sono fissate saldamente e costruite in acciaio o altro materiale resistente alle sollecitazioni d'urto e non combustibile.

6. Le sale macchine e i locali caldaie sono dotate di due uscite, una delle quali può essere un'uscita di sicurezza.

   È possibile fare a meno della seconda uscita quando:

   a) la superficie totale (lunghezza media × larghezza media al piano di calpestio della sala macchine o del locale caldaie non supera 35 m^2 e

   b) il percorso tra ciascun punto in cui vanno effettuate le operazioni di servizio o manutenzione fino all'uscita o fino alla base della scala vicina all'uscita che da accesso all'esterno non ha una lunghezza superiore a 5 m e

   c) un estintore è collocato nel punto in cui si effettuano le operazioni di servizio più lontano dalla porta d'uscita, anche nel caso in cui, in deroga all'articolo 10.03, paragrafo 1, lettera e), la potenza installata delle macchine sia minore o uguale a 100 kW.

7. Nelle sale macchine, il massimo livello di pressione acustica ammissibile è 110 dB(A). I punti di misurazione sono scelti in funzione dei lavori di manutenzione necessari in condizioni di funzionamento normale dell'impianto.

CAPO 4

DISTANZA DI SICUREZZA, BORDO LIBERO E SCALE DI IMMERSIONE

Articolo 4.01

Distanza di sicurezza

1. La distanza minima è di almeno 300 mm.

2. Per le navi le cui aperture non dispongono di dispositivi di chiusura a tenuta stagna agli spruzzi e alle intemperie e per quelle che navigano con le stive non coperte, la distanza di sicurezza è maggiorata in modo tale che ogni apertura si trovi ad una distanza minima di 0,50 m dal piano di massima immersione.

Articolo 4.02

Bordo libero

1. Il bordo libero delle navi dotate di ponte continuo e prive di insellatura e di sovrastrutture è pari a 150 mm.

2. Per le navi provviste di insellatura e di sovrastrutture, il bordo libero è calcolato mediante la formula seguente:

$$F = 150 \cdot (1 - \alpha) - \frac{\beta_v \cdot Se_v + \beta_a \cdot Se_a}{15} \text{ [mm]}$$

dove:

α coefficiente di correzione che tiene conto di tutte le sovrastrutture considerate;

β_v coefficiente di correzione dell'influenza dell'insellatura prodiera dovuta alla presenza di sovrastrutture nel quarto prodiero della lunghezza L della nave;

β_a coefficiente di correzione dell'influenza dell'insellatura poppiera dovuta alla presenza di sovrastrutture nel quarto poppiero della lunghezza L della nave;

Se_v è l'insellatura effettiva prodiera in mm;

Se_a è l'insellatura effettiva poppiera in mm.

3. Il coefficiente α è calcolato mediante la formula seguente:

$$\alpha = \frac{\sum le_a + \sum le_m + \sum le_v}{L}$$

dove:

le_m lunghezza effettiva in m delle sovrastrutture situate nella parte mediana corrispondente alla metà della lunghezza L della nave;

le_v lunghezza effettiva in m di una sovrastruttura situata nel quarto prodiero della lunghezza L della nave;

le_a lunghezza effettiva in m di una sovrastruttura situata nel quarto poppiero della lunghezza L della nave;

La lunghezza effettiva di una sovrastruttura si calcola mediante la seguente formula:

$$le_m = l\left(2{,}5 \cdot \frac{b}{B} - 1{,}5\right) \cdot \frac{h}{0{,}36} \text{ [m]}$$

$$le_v,\ le_a = l\left(2{,}5 \cdot \frac{b}{B_1} - 1{,}5\right) \cdot \frac{h}{0{,}36} \text{ [m]}$$

dove:

l lunghezza effettiva in m della sovrastruttura considerata;

b larghezza in m della sovrastruttura considerata;

B_1 larghezza in m della nave misurata esternamente al fasciame all'altezza del ponte, a metà lunghezza della sovrastruttura in questione;

h altezza in m della sovrastruttura considerata. Per i boccaporti, tuttavia, h si ottiene sottraendo dall'altezza delle mastre la metà della distanza di sicurezza conformemente all'articolo 4.01, paragrafi 1 e 2. Il valore di h non potrà comunque in nessun caso essere superiore a 0,36 m.

Se $\frac{b}{B}$ o $\frac{b}{B_1}$ è inferiore a 0,6, la lunghezza effettiva le della sovrastruttura sarà pari a zero.

4. I coefficienti β_v e β_a si calcolano mediante le formule seguenti:

$$\beta_v = 1 - \frac{3 \cdot le_v}{L}$$

$$\beta_a = 1 - \frac{3 \cdot le_a}{L}$$

Mercoledì, 5 luglio 2006

5. Le insellature effettive a prua o a poppa, rispettivamente Se_v e Se_a, si calcolano mediante le seguenti formule:

$$Se_v = S_v \cdot p$$

$$Se_a = S_a \cdot p$$

dove:

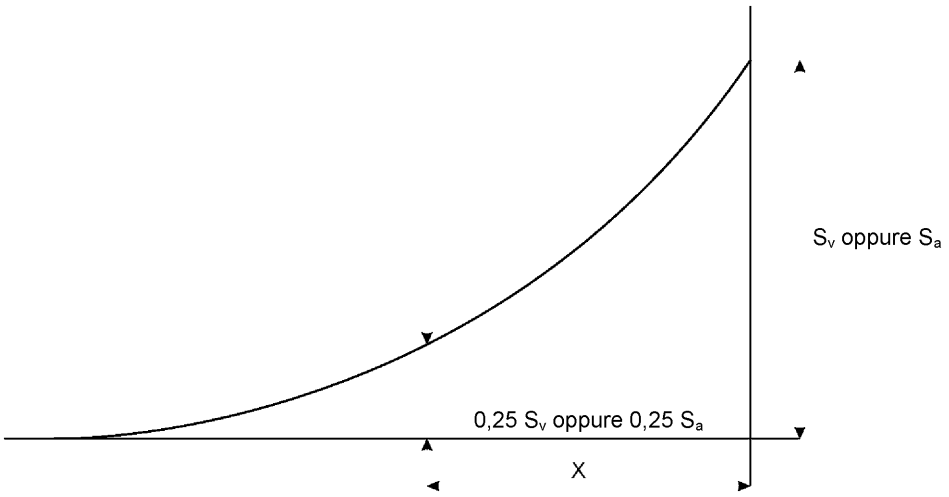
S_v insellatura effettiva a prua in mm; tuttavia Sv non può essere superiore a 1 000 mm.

S_a insellatura effettiva a poppa in mm; tuttavia Sv non può essere superiore a 500 mm.

p coefficiente calcolato mediante la formula seguente:

$$p = 4 \cdot \frac{x}{L}$$

X ascissa, misurata dall'estremità del punto in cui l'insellatura è pari a 0,25 S_v o S_a (cfr. diagramma).



Tuttavia, il coefficiente p non può essere superiore a 1.

6. Se $\beta_a \times Se_a$ è superiore a $\beta_v \times Se_v$, come valore di $\beta_a \times Se_a$ si assume quello di $\beta_v \times Se_v$.

Articolo 4.03

Bordo libero minimo

Tenuto conto delle riduzioni di cui all'articolo 4.02, il bordo libero minimo non deve essere inferiore a 0 mm.

Articolo 4.04

Marche di bordo libero

1. Il piano di massima immersione è determinato in modo che sia i requisiti di bordo libero minimo sia i requisiti di distanza minima di sicurezza siano rispettati. Per motivi di sicurezza, tuttavia, la commissione di ispezione può fissare un valore più elevato per la distanza di sicurezza o per il bordo libero. Il piano di massima immersione è determinato almeno per la zona 3.

2. Il piano di massima immersione è indicato da marche di bordo libero ben visibili e indelebili.

3. Le marche di bordo libero per la zona 3 sono costituite da un rettangolo di 300 mm di lunghezza e di 40 mm di altezza, a base orizzontale coincidente con il piano di massima immersione autorizzata. Qualsiasi marca di bordo libero diversa comprende questo rettangolo.

4. Ogni nave reca almeno tre coppie di marche di bordo libero, di cui una posta al centro e le altre due rispettivamente ad una distanza dalla prua e dalla poppa pari a un sesto circa della lunghezza.

   Tuttavia:

   a) per le navi di lunghezza inferiore a 40 m, è sufficiente apporre due coppie di marche, poste rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa pari a un quarto circa della lunghezza;

   b) per le navi non adibite al trasporto merci, è sufficiente una coppia di marche, posta circa al centro della nave.

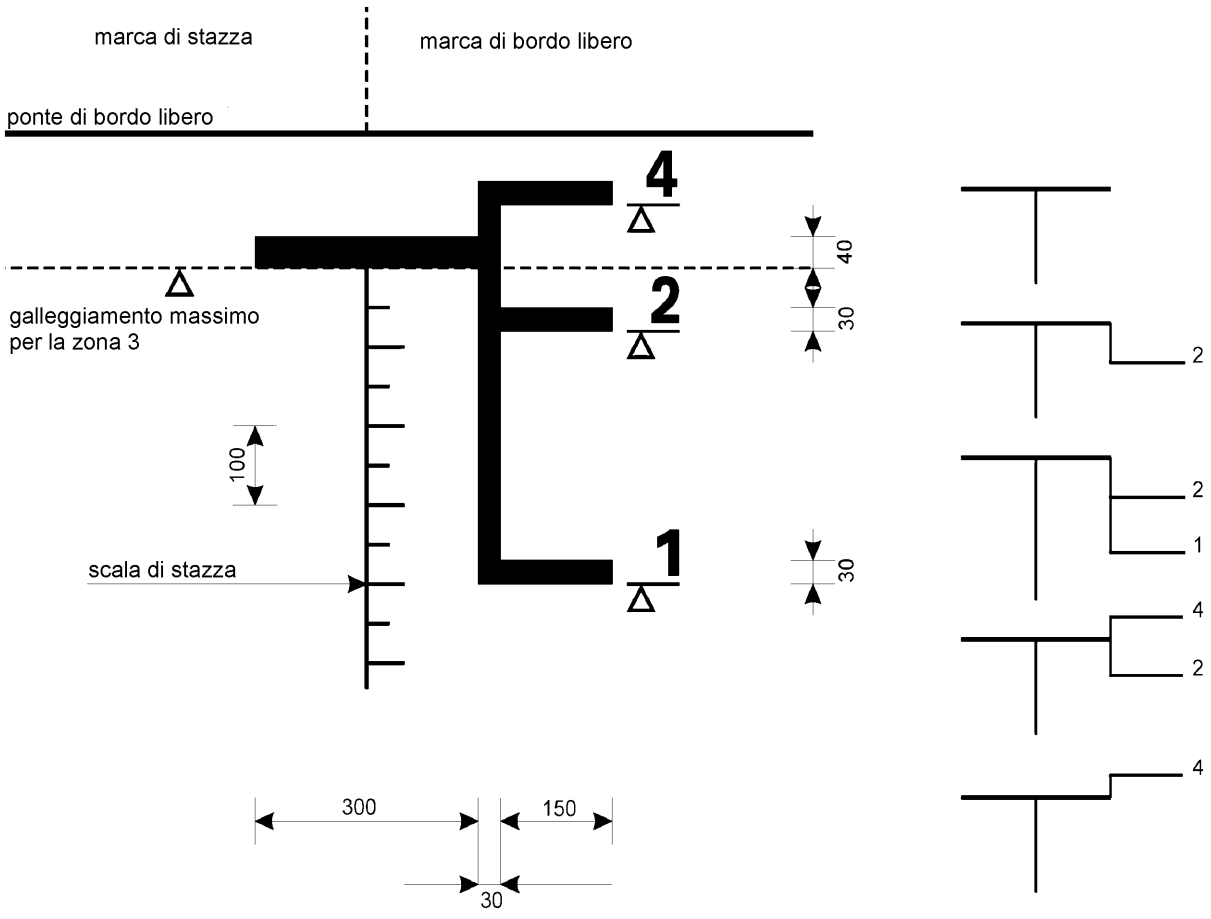
5. Le marche o i segni che, in seguito ad una nuova ispezione, non siano più validi, sono soppressi o indicati come non più validi, sotto il controllo della commissione di ispezione. Se una marca di bordo libero dovesse scomparire, può essere sostituita solo sotto il controllo di una commissione di ispezione.

6. Quando la nave è stata stazzata in applicazione della Convenzione del 1966 sulla stazzatura delle navi della navigazione interna e il piano delle marche di stazza soddisfa i requisiti della presente direttiva, le marche di stazza sostituiscono le marche di bordo libero; di tale sostituzione si fa menzione nel certificato comunitario.

7. Per le navi che navigano in zone delle vie navigabili interne diverse dalla zona 3 (zone 1, 2 o 4), una linea verticale e una o più linee aggiuntive di immersione della lunghezza di 150 mm sono apposte verso la prua della nave sulle coppie di marche di pescaggio di prua e di poppa di cui al paragrafo 4 per una o più zone delle vie navigabili interne, rispetto alla marca di bordo libero per la zona 3.

   La linea verticale e la linea orizzontale hanno uno spessore di 30 mm. Accanto alla marca di bordo libero orientata verso la prua della nave va indicata la cifra della zona corrispondente nelle dimensioni di 60 mm di altezza × 40 mm di larghezza (vedi figura 1).

Figura 1



Articolo 4.05

Massima immersione a pieno carico di galleggianti dotati di stive non sempre stagne agli spruzzi e alle intemperie

Se per la zona 3 il piano di massima immersione di una nave è determinato considerando che le stive possono essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie e se la distanza fra il piano di massima immersione e il bordo superiore delle mastre è inferiore a 500 mm, occorre determinare l'immersione massima per la navigazione con le stive non coperte.

Nel certificato comunitario occorre aggiungere la seguente frase:

«Se i boccaporti delle stive sono totalmente o parzialmente aperti, la nave può essere caricata solo fino a … mm al di sotto delle marche di bordo libero per la zona 3.»

Articolo 4.06

Scale d'immersione

1. Ogni nave la cui immersione può superare 1 m reca su entrambi i lati, verso poppa, una scala d'immersione. Possono essere presenti scale d'immersione supplementari.

2. Lo zero di ogni scala d'immersione è preso verticalmente alla stessa sul piano parallelo al piano di massima immersione passante per il punto più basso dello scafo o della chiglia, se questa esiste. La distanza verticale al di sopra dello zero è graduata in decimetri. La graduazione è indicata su ogni scala, dal piano di galleggiamento a vuoto fino a 100 mm al di sopra della massima immersione, mediante marche punzonate o bulinate, e dipinte in forma di striscia ben visibile di due diversi colori alternati. La graduazione è indicata con numeri segnati a fianco della scala almeno ogni 5 decimetri, come pure a fine scala.

3. Le due scale di stazza a poppa, apposte in applicazione della Convenzione di cui all'articolo 4.04, paragrafo 6, possono sostituire le scale d'immersione a condizione che abbiano una graduazione conforme ai requisiti di cui sopra, completata, eventualmente, da numeri che indichino l'immersione.

CAPO 5

MANOVRABILITÀ

Articolo 5.01

Condizioni generali

Le navi e i convogli presentano navigabilità e manovrabilità adeguate.

Le navi non dotate di motori di propulsione, destinate ad essere rimorchiate, soddisfano i requisiti specifici stabiliti dalla commissione di ispezione.

Le navi e i convogli dotati di motori di propulsione soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10.

Articolo 5.02

Prove di navigazione

1. La navigabilità e la manovrabilità sono verificate mediante prove di navigazione. Occorre in particolare controllare la conformità con i requisiti di cui agli articoli da 5.06 a 5.10.

2. La commissione di ispezione può rinunciare del tutto o in parte alle prove quando il rispetto dei requisiti in materia di navigabilità e di manovrabilità è provato in altra maniera.

Articolo 5.03

Zona di prova

1. Le prove di navigazione di cui all'articolo 5.02 sono effettuate in zone della rete navigabile interna stabilite dalle autorità competenti.

2. Queste zone di prova sono situate su un tratto, possibilmente rettilineo, di una lunghezza minima di 2 km e di larghezza sufficiente, in acqua corrente o in acqua stagnante, e sono provviste di contrassegni ben riconoscibili per determinare la posizione della nave.

3. La commissione di ispezione deve poter rilevare i dati idrologici, quali profondità dell'acqua, larghezza del canale navigabile e velocità media della corrente nella zona di navigazione in funzione dei vari livelli dell'acqua.

Articolo 5.04

Livello di carico delle navi e dei convogli durante le prove di navigazione

Durante le prove di navigazione, le navi e i convogli adibiti al trasporto di merci sono caricati almeno al 70 % della loro portata lorda e il loro carico è ripartito in modo da garantire per quanto possibile un assetto orizzontale. Se le prove sono effettuate con un carico inferiore, l'autorizzazione per la navigazione a valle è limitata a tale carico.

Articolo 5.05

Uso dei mezzi di bordo per la prova di navigazione

1. Nella prova di navigazione si possono utilizzare tutti gli impianti menzionati ai punti 34 e 52 del certificato comunitario, azionabili dalla timoneria, tranne le ancore.

2. Tuttavia, durante la prova di virata a monte prevista all'articolo 5.10, si possono utilizzare le ancore di prua.

Articolo 5.06

Velocità prescritta (in marcia avanti)

1. Le navi e i convogli raggiungono una velocità rispetto all'acqua di almeno 13 km l'ora. Tale requisito non è richiesto per gli spintori che navigano a vuoto.

2. Nel caso di navi e convogli che operano esclusivamente nelle rade e nei porti, la commissione di ispezione può accordare deroghe.

3. La commissione di ispezione controlla se la nave scarica è in grado di superare una velocità di 40 km l'ora rispetto all'acqua. In caso affermativo, al punto 52 del certificato comunitario si aggiunge la seguente frase:

«La nave è in grado di superare una velocità di 40 km l'ora rispetto all'acqua.»

Articolo 5.07

Capacità d'arresto

1. Le navi e i convogli sono in grado di arrestarsi prua a valle in tempo utile, mantenendo una capacità sufficiente di manovrabilità.

2. Nel caso di navi e convogli di lunghezza minore o uguale a 86 m e larghezza minore o uguale a 22,90 m, la capacità d'arresto di cui sopra può essere sostituita dalla capacità di virata.

3. La capacità d'arresto è dimostrata mediante manovre d'arresto effettuate in una zona di prova di cui all'articolo 5.03 e la capacità di virata mediante manovre di virata in conformità dell'articolo 5.10.

Articolo 5.08

Capacità di navigare in marcia indietro

Quando una manovra d'arresto di cui all'articolo 5.07 è effettuata in acqua stagnante, essa è seguita da una prova di navigazione in marcia indietro.

Articolo 5.09

Capacità di manovra di evasione

Le navi e i convogli devono essere in grado di effettuare una schivata in tempo utile. La capacità di schivare è provata effettuando manovre di schivata in una zona di prova di cui all'articolo 5.03.

Articolo 5.10

Capacità di virata

Le navi e i convogli di lunghezza minore o uguale a 86 m e di larghezza minore o uguale a 22,90 m sono in grado di virare in tempo utile.

Tale capacità di virata può essere sostituita dalla capacità d'arresto in conformità dell'articolo 5.07.

La capacità di virata è provata mediante manovre di virata a monte.

CAPO 6

APPARATI DI GOVERNO

Articolo 6.01

Requisiti generali

1. Ogni nave è provvista di un apparato di governo che assicuri almeno la manovrabilità prescritta dal capo 5.

2. Gli apparati di governo a motore sono realizzati in modo tale che il timone non possa cambiare posizione accidentalmente.

3. L'apparato di governo, nel suo insieme, è progettato per sbandamenti permanenti fino a 15° e temperature ambiente da -20 °C a +50 °C.

4. Gli elementi costitutivi dell'apparato di governo hanno caratteristiche di resistenza tale da sopportare le sollecitazioni alle quali possono essere soggetti in condizioni di normale funzionamento. Le forze esogene applicate al timone non devono ostacolare la capacità di funzionamento del mezzo di governo e del suo dispositivo di azionamento.

5. Gli apparati di governo sono dotati di dispositivo di azionamento a motore se le forze necessarie ad azionare il timone lo richiedono.

6. Il mezzo di governo con dispositivo di azionamento a motore è provvisto di una protezione contro i sovraccarichi, che limiti la coppia esercitata nel dispositivo di azionamento.

7. I passaggi degli assi del timone sono progettati in modo tale da evitare qualsiasi fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per l'acqua.

Articolo 6.02

Dispositivi di azionamento del mezzo di governo

1. Se il mezzo di governo è provvisto di dispositivo di azionamento a motore, in caso di guasto o anomalia del dispositivo stesso entra in funzione un dispositivo di azionamento ausiliario autonomo o un dispositivo di azionamento manuale nel giro di 5 secondi.

2. Se il dispositivo di azionamento ausiliario o il dispositivo di azionamento manuale non entra in funzione automaticamente, il timoniere provvede all'azionamento con una sola operazione, immediatamente e in modo semplice e veloce.

3. Il dispositivo di azionamento ausiliario o il dispositivo di azionamento manuale garantiscono altresì la manovrabilità prescritta dal capo 5.

Articolo 6.03

Dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo

1. Al dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo non è possibile collegare alcun altra utenza, tuttavia, quando esistono due dispositivi di azionamento autonomi, il collegamento con uno dei due dispositivi è possibile se le utenze sono collegate alla linea di ritorno e possono essere isolati dal dispositivo di azionamento mediante un dispositivo di sezionamento.

2. In presenza di due dispositivi di azionamento idraulici, è necessario un serbatoio idraulico per ciascun dispositivo; tuttavia sono consentiti i serbatoi doppi. I serbatoi idraulici sono dotati di un dispositivo d'allarme che controlla l'abbassamento del livello dell'olio al di sotto del livello più basso in grado di garantire il corretto funzionamento.

3. Non è richiesto il raddoppiamento della valvola di manovra se questa può essere azionata a mano o mediante comando idraulico manuale dalla timoneria.

4. Le dimensioni, la progettazione e l'assetto disposizione delle condutture sono tali da impedire danni meccanici o da incendio.

5. In presenza di dispositivi di azionamento idraulici, non è necessario un sistema di condutture separato per il dispositivo ausiliario se è garantito il funzionamento autonomo dei due dispositivi e se il sistema di condutture è predisposto per una pressione pari almeno a 1,5 volte la pressione massima di esercizio.

6. I tubi flessibili sono ammessi solo quando il loro impiego è indispensabile per l'ammortizzamento delle vibrazioni o per la libertà di movimento dei componenti. Sono progettati per una pressione pari almeno alla pressione massima di esercizio.

Articolo 6.04

Fonti d'energia

1. Gli apparati di governo dotati di due dispositivi di azionamento a motore devono disporre almeno di due fonti d'energia.

2. Se la seconda fonte d'energia del dispositivo di azionamento a motore non funziona in permanenza durante il viaggio, un dispositivo tampone di capacità sufficiente svolge funzione suppletiva nel tempo necessario all'avviamento.

3. Nel caso di alimentazione elettrica, nessun altra utenza è alimentata dalla fonte principale d'energia degli apparati di governo.

Articolo 6.05

Dispositivo di azionamento manuale

1. La ruota di un dispositivo di azionamento manuale non è trascinata da un dispositivo di azionamento a motore.

2. Indipendentemente dalla posizione del timone il ritorno della ruota è impedito al momento dell'innesto automatico del dispositivo di azionamento manuale.

Articolo 6.06

Sistemi elica-timone, a idrogetto, a propulsori cicloidali e a eliche di manovra di prua

1. Nel caso di sistemi a elica-timone, a idrogetto, a propulsore cicloidale o a elica di manovra di prua il cui comando a distanza per modificare l'orientamento della spinta è elettrico, idraulico o pneumatico, sono presenti due attuatori indipendenti l'uno dall'altro fra la timoneria e il sistema propulsore o di manovra, conformi per analogia agli articoli da 6.01 a 6.05.

   Tali sistemi non sono soggetti alle disposizioni del presente paragrafo se non sono necessari per ottenere la manovrabilità prescritta al capo 5 o se sono necessari solo per la prova d'arresto.

2. In presenza di due o più sistemi elica-timone, a idrogetto, a propulsore cicloidale o a eliche di manovra di prua indipendenti l'uno dall'altro, il secondo attuatore non è necessario se, in caso di guasto di uno dei sistemi, la nave mantiene la manovrabilità prevista al capo 5.

Articolo 6.07

Indicatori e dispositivi di controllo

1. Al posto di pilotaggio la posizione del timone risulta indicata chiaramente. Se l'indicatore della posizione del timone è elettrico, è provvisto di alimentazione propria.

2. Al posto di pilotaggio sono presenti almeno i seguenti indicatori e dispositivi di controllo:

   a) livello dell'olio dei serbatoi idraulici in conformità dell'articolo 6.03, paragrafo 2, e pressione di esercizio del sistema idraulico;

   b) guasto dell'alimentazione elettrica del comando di governo;

   c) guasto dell'alimentazione elettrica dei dispositivi di azionamento;

   d) guasto del regolatore di velocità d'accostata;

   e) guasto dei dispositivi tampone prescritti.

Articolo 6.08

Regolatori della velocità di accostata

1. I regolatori della velocità di accostata e loro componenti sono conformi ai requisiti dell'articolo 9.20.

2. Il corretto funzionamento del regolatore della velocità di accostata è indicato al posto di pilotaggio da un indicatore luminoso verde.

   Ogni mancanza o variazione inaccettabile della tensione di alimentazione ed ogni calo inammissibile della velocità di rotazione del giroscopio è rilevata.

3. Quando, oltre al regolatore della velocità di accostata, esistono altri sistemi di governo, occorre poter distinguere chiaramente dal posto di pilotaggio quale dei sistemi è in funzione. Il passaggio da un sistema all'altro deve poter essere effettuato immediatamente. I regolatori della velocità d'accostata non hanno alcun effetto sugli altri apparati di governo.

4. L'alimentazione elettrica del regolatore della velocità di accostata è indipendente dalle altre utenze.

5. I giroscopi, i rilevatori e gli indicatori di accostata impiegati nei regolatori della velocità di accostata soddisfano i requisiti minimi previsti dalle specifiche minime e dalle condizioni di prova concernenti gli indicatori della velocità di accostata per la navigazione interna, conformemente al disposto dell'allegato IX.

Articolo 6.09

Procedura di collaudo

1. La conformità dell'apparato di governo installato è controllata da una commissione di ispezione la quale può richiedere, a tal fine, i seguenti documenti:

   a) descrizione dell'apparato di governo;

   b) monografie e informazioni relative ai dispositivi di azionamento e ai comandi di governo;

   c) dati relativi al mezzo di governo;

   d) schema dell'impianto elettrico;

   e) descrizione del regolatore della velocità di accostata;

   f) istruzioni per l'uso dell' apparato di governo.

2. Il funzionamento dell'intero apparato di governo è verificato mediante una prova di navigazione. Per quanto concerne i regolatori della velocità d'accostata, occorre verificare la possibilità di mantenere con certezza una determinata rotta con sbandamenti in sicurezza.

CAPO 7

TIMONERIA

Articolo 7.01

Dispositivi generali

1. Le timonerie sono allestite in modo tale che durante la navigazione il timoniere può svolgere in qualsiasi momento il suo compito.

2. In condizioni normali di funzionamento, il livello della pressione acustica del rumore prodotto dalla nave al posto di pilotaggio, in corrispondenza della testa del timoniere, non supera 70 dB(A).

3. In presenza di timoneria attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona, occorre che il timoniere sia in grado di svolgere il suo compito in posizione seduta e che tutti gli indicatori e gli strumenti di controllo, nonché tutti i comandi necessari alla condotta della nave siano disposti in modo tale che il timoniere può servirsene comodamente durante la navigazione senza lasciare il suo posto e senza perdere di vista lo schermo radar.

Articolo 7.02

Visuale libera

1. Occorre garantire, dal posto di pilotaggio, una visuale sufficientemente libera in tutte le direzioni.

2. Per il timoniere, la zona di non visibilità a prua della nave scarica, con metà dei rifornimenti, ma senza zavorra, non supera due lunghezze di nave o 250 m, a seconda di quale sia minore, rispetto alla superficie dell'acqua, su di un arco che parte dal traverso di ciascun lato e passa dritto per la prua della nave.

   In occasione dell'ispezione non vengono presi in considerazione gli strumenti ottici ed elettronici che riducono la zona di non visibilità.

   Per ridurre ulteriormente la zona di non visibilità, sono utilizzati esclusivamente dispositivi elettronici adeguati.

3. Il campo di visuale libera dalla postazione occupata normalmente dal timoniere è di almeno 240° all'orizzonte, di cui almeno 140° all'interno del semicerchio orientato verso la prua della nave.

   Nell'asse normale di visione del timoniere non si trova alcun montante, palo o sovrastruttura.

   Anche nel caso in cui sia garantito un campo di visuale libera di 240° all'orizzonte, se verso poppa non è garantita una visuale sufficientemente libera, la commissione di ispezione può richiedere altre misure e in particolare l'installazione di adeguati strumenti ottici o elettronici ausiliari.

   L'altezza del bordo inferiore delle finestre laterali è mantenuta quanto più bassa possibile, mentre l'altezza del bordo superiore delle finestre laterali e di poppa è mantenuta quanto più alta possibile.

   Nel determinare se i requisiti previsti dal presente articolo riguardo alla visibilità dalla timoneria sono rispettati, si presume che l'altezza dell'occhio del timoniere al posto di pilotaggio sia 1650 mm al di sopra del ponte.

4. Il bordo superiore delle finestre della timoneria verso la prua è abbastanza alto da consentire ad una persona che si trovi al posto di pilotaggio con un'altezza dell'occhio di 1 800 mm una visuale chiara in avanti di almeno 10° al di sopra dell'orizzonte a livello dell'altezza d'occhio.

5. In qualsiasi condizione meteorologica dalla finestra a prua occorre garantire una visuale chiara mediante mezzi idonei.

6. I vetri impiegati nelle timonerie sono in vetro di sicurezza con un livello di trasparenza pari almeno al 75 %.

   Per evitare i riverberi, le finestre anteriori del ponte sono antiriflesso ed inclinate rispetto alla verticale di un angolo non inferiore a 10° e non superiore a 25°.

Articolo 7.03

Requisiti generali concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo

1. I comandi necessari alla condotta della nave devono essere posti facilmente in posizione di servizio. Tale posizione è chiaramente individuabile.

2. Gli strumenti di controllo sono facilmente leggibili e occorre poter regolare la loro illuminazione in maniera graduale fino ad eliminarla. Le fonti di luce non disturbano né ostacolano la leggibilità degli strumenti di controllo.

3. È previsto un sistema per verificare il funzionamento delle spie e degli indicatori luminosi.

4. Occorre poter stabilire con chiarezza se un sistema è in funzione. Se il funzionamento è segnalato da una spia luminosa, questa è di colore verde.

5. Le anomalie e i guasti dei sistemi degli apparecchi per i quali è previsto un controllo sono segnalati da spie luminose rosse.

6. In contemporanea con l'accensione di una delle spie luminose rosse si produce un segnale acustico. I segnali d'allarme acustici possono essere costituiti da un solo segnale comune. Il livello di pressione acustica di tale segnale supera di almeno 3 dB(A) il livello massimo di pressione acustica del rumore ambiente al posto di pilotaggio.

7. Il segnale d'allarme acustico deve poter essere disinserito dopo aver constatato la presenza di un guasto o di un'anomalia. Tale disinserimento del segnale d'allarme non ne impedisce il funzionamento in presenza di altre anomalie. Le spie luminose rosse si spengono solo dopo l'eliminazione dell'anomalia.

8. In caso di guasto dell'alimentazione, i dispositivi di controllo e d'indicazione si collegano automaticamente a un'altra fonte d'energia.

Articolo 7.04

Requisiti specifici concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo dei motori principali e degli apparati di governo

1. Dal posto di pilotaggio occorre poter comandare e controllare i motori principali e gli apparati di governo. I motori principali provvisti di un dispositivo d'innesto che può essere comandato dal posto di pilotaggio o che azionano un'elica orientabile che può essere comandata dal posto di pilotaggio devono poter essere messi in moto e spenti soltanto dalla sala macchine.

2. Il comando di ciascun motore principale è assicurato da una sola leva che si sposta lungo un arco di circonferenza situato su un piano pressoché parallelo all'asse longitudinale della nave. Lo spostamento della leva verso la prua della nave produce la marcia avanti, lo spostamento della leva verso la poppa la marcia indietro. L'innesto e l'inversione del senso di marcia si effettuano in corrispondenza della posizione neutra della leva. Uno scatto indica la posizione neutra.

3. Nelle timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona sono indicate la direzione della spinta esercitata sulla nave dal dispositivo di propulsione e la frequenza di rotazione dell'elica o dei motori principali.

4. Gli indicatori e i dispositivi di controllo previsti all'articolo 6.07, paragrafo 2, all'articolo 8.03, paragrafo 2, e all'articolo 8.05, paragrafo 13, sono collocati al posto di pilotaggio.

5. Le navi con timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona sono comandate mediante una leva. Tale leva deve poter essere manovrata facilmente a mano. La posizione della leva rispetto all'asse longitudinale della nave corrisponde esattamente alla posizione delle pale del timone. La leva deve poter essere lasciata in una qualsiasi posizione senza che cambi la posizione delle pale. La posizione neutra di tale leva è chiaramente percepibile mediante uno scatto.

6. Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona, se la nave è dotata di timoni amovibili di prua o di timoni separati, in particolare per la marcia indietro, questi sono comandati da leve separate rispondenti per analogia ai requisiti di cui al paragrafo 5.

   Questo requisito si applica anche quando in un convoglio si utilizzano apparati di governo di imbarcazioni diversi da quelli che provvedono alla propulsione del convoglio.

7. In caso d'impiego di regolatori della velocità di accostata, l'organo di comando della velocità di accostata deve poter essere lasciato in una posizione qualsiasi senza che cambi la velocità prescelta.

   Lo spazio di rotazione dell'organo di comando è tale da garantirne un posizionamento sufficientemente esatto. La posizione neutra si distingue chiaramente dalle altre posizioni. L'illuminazione della scala deve poter essere regolata in maniera continua.

8. Gli organi di comando a distanza dell'intero apparato di governo sono montati in forma fissa e disposti in modo tale che la rotta scelta sia chiaramente visibile. Se gli organi di comando a distanza sono disattivabili, sono provvisti di un dispositivo indicatore che segnali il rispettivo stato operativo «spento» o «acceso». La disposizione e la manovra dei comandi sono funzionali.

   In presenza di sistemi elica-timone che svolgono funzione ausiliaria rispetto all'apparato di governo, come ad esempio le eliche di prua amovibili, sono ammessi organi di comando a distanza non fissi a condizione che, tramite un dispositivo di commutazione prioritario, dalla timoneria sia possibile attivare in qualsiasi momento il comando dell'apparecchio ausiliario.

9. Nel caso di sistemi elica-timone, a idrogetto, a propulsori cicloidali e di timoni amovibili di prua, sono ammessi dispositivi equivalenti per i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo.

   I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 8 sono applicabili per analogia tenendo conto delle caratteristiche particolari e delle sistemazioni scelte per i dispositivi di governo e di propulsione attivi di cui sopra. Per ciascun apparecchio, la posizione del dispositivo indicatore mostra in modo chiaro la direzione della spinta che agisce sulla nave o la direzione del getto.

Articolo 7.05

Luci di navigazione, segnali luminosi e segnali acustici

1. Nel presente articolo si intendono per:

   a) «luci di navigazione»: le luci di testa d'albero, le luci laterali di via, le luci di coronamento, le luci visibili per tutto l'orizzonte, le luci lampeggianti blu, le forti luci lampeggianti rapide gialle per le navi ad alta velocità e le luci blu per il trasporto di merci pericolose;

   b) «segnali luminosi»: le luci che accompagnano i segnali acustici e la luce associata al cartello blu.

2. Per il controllo delle luci di navigazione occorre installare nella timoneria lampade spia o altri dispositivi equivalenti, quali gli indicatori luminosi, a meno che non sia possibile effettuare tale controllo direttamente dalla timoneria.

3. Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona, occorre installare indicatori luminosi sul quadro dei comandi per il controllo delle luci di navigazione e dei segnali luminosi. Gli interruttori delle luci di navigazione sono inseriti negli indicatori luminosi o a fianco di questi.

   La disposizione e il colore degli indicatori luminosi delle luci di navigazione e dei segnali luminosi corrispondono alla posizione e al colore reale di dette luci e segnali.

   L'avaria di una luce di navigazione o di un segnale luminoso produce lo spegnimento dell'indicatore luminoso corrispondente o è segnalata in altra maniera.

4. Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona, il comando dei segnali acustici è a pedale. Questo requisito non si applica al segnale «vietato avvicinarsi» conformemente alle disposizioni di polizia nautica in vigore negli Stati membri.

5. Le luci di navigazione soddisfano i requisiti di cui all'allegato IX, parte I.

Articolo 7.06

Impianti radar e indicatori della velocità di accostata

1. Gli impianti radar e gli indicatori della velocità di accostata sono di tipo approvato dall'autorità competente. Sono rispettati i requisiti relativi all'installazione e al controllo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di cui all'allegato IX. Il dispositivo ECDIS interno che può funzionare in modo navigazione è considerato impianto radar. Sono inoltre soddisfatti i requisiti dello standard ECDIS interno.

   L'indicatore della velocità di accostata è collocato davanti al timoniere all'interno del suo campo di visuale.

2. Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona,

   a) la posizione dello schermo-radar non si discosta troppo dall'asse visuale del timoniere in posizione normale;

b) l'immagine radar rimane perfettamente visibile, senza maschera o schermo, indipendentemente dalle condizioni dell'illuminazione all'esterno della timoneria;

c) l'indicatore della velocità di accostata è installato direttamente al di sopra o al di sotto dell'immagine radar o è questa integrato.

Articolo 7.07

Radiotelefonia per navi con timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona

1. Nelle navi in cui la timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona, la ricezione delle comunicazioni nave-nave e delle informazioni nautiche avviene per mezzo di altoparlanti, la trasmissione per mezzo di microfoni fissi. Il passaggio ricezione-trasmissione si effettua tramite pulsante.

   I microfoni della rete nave-nave non devono poter essere utilizzati per il servizio pubblico di comunicazione.

2. Nelle navi in cui la timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona e che sono dotate di un impianto di radiotelefonia per il servizio pubblico di comunicazione, la ricezione deve potersi effettuare dalla postazione del timoniere.

Articolo 7.08

Impianti per la comunicazione interna a bordo

A bordo delle navi la cui timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona, è previsto un impianto fonico per la comunicazione interna.

Dal posto di pilotaggio occorre poter stabilire i seguenti collegamenti:

a) con la prua della nave o del convoglio;

b) con la poppa della nave o del convoglio se dal posto di pilotaggio non è possibile una forma di comunicazione diretta;

c) con gli alloggi dell'equipaggio;

d) con la cabina del conduttore.

In tutti i punti in cui sono installati questi collegamenti, la ricezione si effettua per mezzo di altoparlanti, la trasmissione per mezzo di microfoni fissi. Il collegamento con la prua e la poppa della nave o del convoglio può avvenire per mezzo di radiotelefoni.

Articolo 7.09

Sistemi d'allarme

1. È previsto un sistema d'allarme indipendente che consenta di raggiungere gli alloggi, le sale macchine e, se necessario, i locali pompe separati.

2. Il timoniere dispone, a portata di mano, di un interruttore acceso/spento che comanda il segnale d'allarme; non possono essere impiegati interruttori che tornano automaticamente alla posizione «spento» una volta rilasciati.

3. Il livello di pressione acustica del segnale d'allarme è pari almeno a 75 dB(A) negli alloggi.

   Nelle sale macchine e nei locali pompe, è previsto come segnale d'allarme un fanale lampeggiante visibile da tutti i lati e nettamente percettibile in qualsiasi punto.

Articolo 7.10

Riscaldamento e aerazione

Le timonerie sono provviste di un efficace sistema regolabile di riscaldamento e di aerazione.

Articolo 7.11

Impianti per la manovra delle ancore di poppa

Sulle navi e sui convogli la cui timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona, la cui lunghezza supera 86 m e la cui larghezza supera 22,90 m, il timoniere deve poter dare fondo alle ancore di poppa dalla sua postazione.

Articolo 7.12

Timonerie abbattibili

Le timonerie abbattibili sono provviste di un sistema d'abbassamento di sicurezza.

Qualsiasi manovra d'abbassamento attiva automaticamente un segnale d'allarme chiaramente udibile. Tale requisito non si applica se il rischio di possibili danni derivanti dall'abbassamento della timoneria è escluso da appositi accorgimenti costruttivi.

Deve essere sempre possibile lasciare la timoneria senza pericolo, qualunque sia la sua posizione.

Articolo 7.13

Annotazione nel certificato comunitario delle navi dotate di timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona

Quando la nave è conforme alle disposizioni speciali concernenti le timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona di cui agli articoli 7.01, da 7.04 a 7.08 e 7.11, nel certificato comunitario è riportata la seguente menzione:

«La nave è dotata di una timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona.»

CAPO 8

COSTRUZIONE DELLE MACCHINE

Articolo 8.01

Disposizioni generali

1. Le macchine e i macchinari ausiliari sono progettati, costruiti e installati a regola d'arte.

2. Gli impianti che richiedono un controllo periodico, in particolare caldaie, altri serbatoi sotto pressione, relativi accessori, e gli ascensori sono conformi alla normativa vigente in uno degli Stati membri della Comunità.

3. È consentita l'installazione soltanto di motori a combustione interna funzionanti con combustibile avente un punto di infiammabilità superiore a 55 °C.

Articolo 8.02

Dispositivi di sicurezza

1. Le macchine sono installate e allestite in modo da essere facilmente accessibili per il funzionamento e la manutenzione senza mettere in pericolo gli addetti ai lavori; esse devono poter essere garantite contro un avviamento accidentale.

2. I motori principali, le macchine ausiliarie, le caldaie e i serbatoi sotto pressione, e relativi accessori, sono dotati di dispositivi di sicurezza.

3. In caso di emergenza, i motori che azionano i ventilatori e gli aspiratori possono inoltre essere arrestati dall'esterno dei locali in cui sono situati e dall'esterno della sala macchine.

4. Se necessario, i raccordi delle tubolature che trasportano olio combustibile, olio lubrificante e oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione nonché negli impianti di riscaldamento sono schermati ovvero protetti in altro modo idoneo al fine di evitare spruzzi o perdite di olio su superfici calde, nelle prese d'aria delle macchine o altre sorgenti di accensione. Il numero dei raccordi in tali sistemi di tubature è mantenuto al minimo.

5. Le tubolature del combustibile esterne ad alta pressione dei motori diesel, tra le pompe del combustibile e gli iniettori di combustibile ad alta pressione, sono protette mediante un sistema di tubature a doppia parete in grado di contenere il combustibile fuoriuscito in seguito a rottura del tubo ad alta pressione. Il sistema di tubature a doppia parete è provvisto di un dispositivo di raccolta delle perdite e di dispositivi di allarme in caso di rottura del tubo del combustibile. I dispositivi di allarme non sono richiesti per le macchine aventi non più di due cilindri. I sistemi di tubature a doppia parete non sono necessari per i motori su ponti aperti che azionano verricelli e argani.

6. L'isolamento di parti di macchine è conforme ai requisiti di cui all'articolo 3.04, paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 8.03

Impianto di propulsione

1. La propulsione della nave deve poter essere avviata, arrestata o invertita in modo sicuro e rapido.

2. I livelli

   a) della temperatura dell'acqua di raffreddamento dei motori principali,

   b) della pressione dell'olio lubrificante dei motori principali e degli organi di trasmissione,

   c) della pressione dell'olio e della pressione dell'aria dei dispositivi d'inversione dei motori principali, degli organi di trasmissione reversibile o delle eliche

   sono controllati da appositi dispositivi che attivano un allarme quando viene raggiunto un livello critico.

3. Nel caso di navi dotate di un solo motore principale, il motore non può essere spento automaticamente se non a fine di protezione contro la sovravelocità.

4. Nelle navi con un solo motore principale, tale motore può essere dotato di un dispositivo automatico per la riduzione della velocità soltanto se detta riduzione è segnalata sia otticamente che acusticamente nella timoneria e il dispositivo per la riduzione della velocità può essere spento dalla postazione del timoniere.

5. I passaggi dell'albero sono progettati in modo da prevenire la fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per l'acqua.

Articolo 8.04

Sistema di scarico del motore

1. I gas di scarico sono interamente convogliati fuori bordo.

2. Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare la penetrazione dei gas di scarico nei vari compartimenti. I tubi di scarico che attraversano gli alloggi o la timoneria sono rivestiti, all'interno di questi locali, da un manicotto di protezione stagno al gas. Lo spazio compreso fra il tubo di scarico e tale manicotto comunica con l'aria aperta.

3. I tubi di scarico sono disposti e protetti in modo da non poter provocare incendi.

4. Nelle sale macchine i tubi di scarico sono opportunamente isolati o raffreddati. All'esterno delle sale macchine può essere sufficiente una protezione contro i contatti accidentali.

Articolo 8.05

Serbatoi per il combustibile, tubature e accessori

1. I combustibili liquidi sono immagazzinati in serbatoi in acciaio, che costituiscono parte integrante dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Se il progetto della nave lo richiede, può essere utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al fuoco. Detti requisiti non si applicano ai serbatoi già incorporati durante la costruzione in apparecchi ausiliari e dotati di una capacità minore o uguale a 12 l. I serbatoi per il combustibile non hanno alcuna parete divisoria in comune con i serbatoi d'acqua potabile.

2. Tali serbatoi, le relative tubature e altri accessori, sono posati e sistemati in modo tale che né combustibili né vapori di combustibili possano diffondersi accidentalmente all'interno della nave. Le valvole dei serbatoi per il prelievo del combustibile o l'evacuazione dell'acqua sono a chiusura automatica.

3. I serbatoi per il combustibile non possono trovarsi a prua della paratia di collisione.

4. I serbatoi e relativi accessori non devono essere collocati direttamente al di sopra dei motori o dei tubi di scarico.

5. I bocchettoni di riempimento dei serbatoi per il combustibile sono chiaramente segnalati.

6. L'orifizio dei bocchettoni di riempimento dei serbatoi per il combustibile è situato sul ponte, fatta eccezione, tuttavia, per i serbatoi di consumo giornaliero. Il bocchettone di riempimento è dotato di un raccordo conforme alla norma europea EN 12 827: 1999.

   I serbatoi sono provvisti di un tubo di sfogo che sbocca all'aperto al di sopra del ponte e disposto in modo tale da rendere impossibile qualsiasi infiltrazione d'acqua; la sua sezione è almeno pari a 1,25 volte la sezione del bocchettone di riempimento.

   Quando i serbatoi sono collegati fra loro, la sezione del tubo di collegamento è almeno pari a 1,25 volte la sezione del bocchettone di riempimento.

7. Le tubature per la distribuzione di combustibile sono provviste, direttamente all'uscita dei serbatoi, di un dispositivo di interruzione manovrabile dal ponte.

   Questo requisito non si applica ai serbatoi montati direttamente sul motore.

8. Le tubature per il combustibile e relativi raccordi, guarnizioni e accessori sono realizzati in materiali resistenti alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti. Le tubature per il combustibile non devono essere esposte all'influenza nociva del calore e devono poter essere controllate su tutta la lunghezza.

9. I serbatoi per il combustibile sono dotati di un idoneo dispositivo di misurazione. I dispositivi di misurazione sono leggibili fino al livello di massimo riempimento. Gli indicatori di livello in vetro sono protetti efficacemente contro gli urti, dotati di dispositivi automatici di chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai serbatoi al di sopra del livello di massimo riempimento. Il materiale degli indicatori di livello in vetro non si deforma alla normale temperatura ambiente. I tubi sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda che terminano nella sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei dispositivi automatici di chiusura.

10. a) I serbatoi per il combustibile sono dotati di idonei dispositivi tecnici di bordo, di cui va fatta menzione nel certificato comunitario al punto 52, tali da garantire che non vi siano perdite di combustibile durante le operazioni di rifornimento.

    b) Le disposizioni di cui alla lettera a) e al paragrafo 11 non si applicano se il combustibile viene caricato presso punti di rifornimento dotati di dispositivi tecnici propri, atti a garantire che non vi siano perdite di combustibile durante le operazioni di rifornimento.

11. Se i serbatoi per il combustibile sono dotati di dispositivi di interruzione automatica dell'erogazione, i rilevatori sono regolati in modo che l'erogazione si interrompa quando i serbatoi sono stati riempiti al 97 % della loro capacità; i dispositivi in questione soddisfano i criteri di sicurezza positiva («failsafe»).

    Se i rilevatori attivano un contatto elettrico, in grado di interrompere il circuito provvisto dal punto di rifornimento tramite un segnale binario, tale segnale è trasmesso al punto di rifornimento utilizzando spine a tenuta stagna conformi ai requisiti della norma IEC 60309-1:1999 per corrente continua fra 40 e 50 V, colore distintivo bianco, posizionamento del contatto di terra a «ore 10».

12. I serbatoi per il combustibile sono provvisti di apertura a chiusura stagna per consentirne la pulizia e l'ispezione.

13. I serbatoi per il combustibile che alimentano direttamente i motori principali e i motori necessari per il funzionamento sicuro della nave sono dotati di un dispositivo che emetta un segnale visivo e acustico nella timoneria quando il livello del combustibile non è più sufficiente a garantire il funzionamento sicuro.

Articolo 8.06

Deposito di olio lubrificante, tubature e accessori

1. L'olio lubrificante è immagazzinato in serbatoi in acciaio che costituiscono parte integrante dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Se il progetto della nave lo richiede, può essere utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al fuoco. Detti requisiti non si applicano ai serbatoi dotati di una capacità minore o uguale a 25 litri. I serbatoi per l'olio lubrificante non hanno alcuna parete divisoria in comune con i serbatoi d'acqua potabile.

2. I serbatoi per l'olio lubrificante, le relative tubature e altri accessori sono posati e sistemati in modo tale che né olio lubrificante né vapori di olio lubrificante possano diffondersi accidentalmente all'interno della nave.

3. I serbatoi per l'olio lubrificante non possono trovarsi a prua della paratia di collisione.

4. I serbatoi per l'olio lubrificante e relativi accessori non devono essere collocati direttamente al di sopra dei motori o dei tubi di scarico.

5. I bocchettoni di riempimento dei serbatoi per l'olio lubrificante sono chiaramente segnalati.

6. Le tubature per l'olio lubrificante e relativi raccordi, guarnizioni e accessori sono realizzati in materiali resistenti alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti. Le tubature per l'olio lubrificante non devono essere esposte all'influenza nociva del calore e devono poter essere controllate su tutta la lunghezza.

7. I serbatoi per l'olio lubrificante sono dotati di un idoneo dispositivo di misurazione. I dispositivi di misurazione sono leggibili fino al livello massimo di riempimento. Gli indicatori di livello in vetro sono protetti efficacemente contro gli urti, dotati di un dispositivo automatico di chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai serbatoi al di sopra del livello massimo di riempimento. Il materiale degli indicatori di livello non si deforma alla normale temperatura ambiente. I tubi sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda che terminano nella sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei dispositivi automatici di chiusura.

Articolo 8.07

Deposito di oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori

1. Gli oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento sono immagazzinati in serbatoi in acciaio che costituiscono parte integrante dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Se il progetto della nave lo richiede, può essere utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al fuoco. Detti requisiti non si applicano ai serbatoi dotati di una capacità minore o uguale a 25 litri. I serbatoi per tali oli non hanno alcuna parete divisoria in comune con i serbatoi d'acqua potabile.

2. Tali serbatoi per oli, le relative tubature e altri accessori sono posati e sistemati in modo tale che né olio né vapore di olio possano diffondersi accidentalmente all'interno della nave.

3. I serbatoi per oli non possono trovarsi a prua della paratia di collisione.

4. I serbatoi per oli e relativi accessori non devono essere collocati direttamente al di sopra dei motori o dei tubi di scarico.

5. I bocchettoni di riempimento di tali serbatoi per oli sono chiaramente segnalati.

6. Le tubature per gli oli e relativi raccordi, guarnizioni e accessori sono in materiali resistenti alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti. Le tubature non devono essere esposte all'influenza nociva del calore e devono poter essere controllate su tutta la lunghezza.

7. I serbatoi per gli oli sono dotati di un idoneo dispositivo di misurazione. I dispositivi di misurazione sono leggibili fino al livello massimo di riempimento. Gli indicatori di livello in vetro sono protetti efficacemente contro gli urti, dotati di un dispositivo automatico di chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai serbatoi al di sopra del livello massimo di riempimento. Il materiale degli indicatori di livello non si deforma alla normale temperatura ambiente. I tubi sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda che terminano nella sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei dispositivi automatici di chiusura.

Articolo 8.08

Impianti di esaurimento della sentina

1. Ogni compartimento stagno deve poter essere prosciugato separatamente. Questo requisito non si applica tuttavia ai compartimenti stagni di norma chiusi ermeticamente in navigazione.

2. Le navi per le quali è previsto un equipaggio sono dotate di almeno due pompe di sentina indipendenti, non installate nel medesimo locale e di cui una almeno a motore. Tuttavia, per navi con potenza propulsiva inferiore a 225 kW o portata lorda inferiore a 350 t, o, per navi non destinate al trasporto di merci, con un dislocamento inferiore a 250 m^3, è sufficiente una sola pompa a mano o a motore.

   Ciascuna delle pompe previste deve poter essere utilizzata per uno qualsiasi dei compartimenti stagni.

3. La portata minima della prima pompa di sentina Q_1 è data dalla seguente formula:

$$Q_1 = 0{,}1 \times d_1^2 \text{ [l/min]}$$

   d_1 è dato dalla formula:

$$d_1 = 1{,}5 \cdot \sqrt{L(B + H)} + 25 \text{ [mm]}$$

   La portata minima della seconda pompa di sentina Q_2 è data dalla seguente formula:

$$Q_2 = 0{,}1 \times d_2^2 \text{ [l/min]}$$

   d_2 è dato dalla formula:

$$d_2 = 2 \cdot \sqrt{l(B + H)} + 25 \text{ [mm]}$$

   Non si può, tuttavia, assumere un valore d_2 superiore al valore d_1.

   Per determinare Q_2, si assumerà come valore l la lunghezza del compartimento stagno più lungo.

   Nelle formule suddette:

   l lunghezza del compartimento stagno considerato, in [m];

   d_1 diametro interno calcolato del collettore principale, in [mm];

   d_2 diametro interno calcolato del branchetto d'aspirazione, in [mm].

4. Quando le pompe di sentina sono raccordate a un sistema di esaurimento, i tubi di prosciugamento hanno un diametro interno almeno pari, in mm, a d_1 e i branchetti d'aspirazione un diametro interno almeno pari, in mm, a d_2.

   Per le navi di lunghezza inferiore a 25 m, i valori d_1 e d_2 si possono ridurre fino a 35 mm.

5. Sono ammesse soltanto le pompe di sentina autoadescanti.

6. In ogni compartimento da prosciugare a fondo piatto di larghezza superiore a 5 m, è prevista almeno una pigna d'aspirazione su entrambi i lati.

7. L'esaurimento del gavone di poppa può essere effettuato dalla sala macchine principali mediante una tubolatura a chiusura automatica facilmente accessibile.

8. I branchetti d'aspirazione dei singoli compartimenti sono raccordati al collettore principale tramite una valvola di non ritorno bloccabile.

I compartimenti o altri locali adibiti a servizio di zavorra sono raccordati al sistema di esaurimento solo mediante un semplice dispositivo di chiusura. Tale requisito non si applica alle stive attrezzate per il servizio di zavorra. Il riempimento di queste stive con acqua di zavorra è effettuato mediante un'apposita tubolatura fissa e indipendente dalle tubolature di prosciugamento o mediante branchetti da raccordare al collettore principale di prosciugamento tramite tubi o adattatori flessibili. A tal fine non sono ammesse valvole per presa d'acqua poste in fondo alla stiva.

9. Il fondo delle stive è dotato di dispositivi di misurazione.

10. Nel caso di un sistema di esaurimento a tubolature fisse, i tubi per prosciugare le sentine destinate alla raccolta delle acque oleose sono dotati di dispositivi di chiusura impiombati in posizione chiusa da una commissione di ispezione. Il numero e la collocazione di tali dispositivi di chiusura sono menzionati nel certificato comunitario.

11. Il blocco dei dispositivi di chiusura è considerato equivalente all'impiombatura di detti dispositivi conformemente al precedente paragrafo 10. La chiave o le chiavi per bloccare i dispositivi di chiusura sono opportunamente indicate e conservate in un luogo segnalato e facilmente accessibile della sala macchine.

Articolo 8.09

Dispositivi di raccolta delle acque oleose e degli oli usati

1. Le acque oleose risultanti dall'utilizzazione della nave devono poter essere stoccate a bordo. La sentina della sala macchine è destinata a tal fine.

2. Per la raccolta degli oli usati, nelle sale macchine sono previsti uno o più contenitori specifici la cui capacità corrisponda almeno a 1,5 volte la quantità di oli usati provenienti dai carter di tutti i motori a combustione interna e di tutti gli impianti di trasmissione installati, nonché degli oli idraulici provenienti dagli appositi serbatoi.

   I raccordi per lo svuotamento dei contenitori di cui sopra sono conformi alla norma europea EN 1305:1996.

3. Nel caso di navi usate solo per navigazione a corto raggio, la commissione di ispezione può accordare deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 2.

Articolo 8.10

Rumore prodotto dalle navi

1. Il rumore prodotto da una nave in navigazione, e in particolare i rumori d'aspirazione e di scarico dei motori, sono smorzati con mezzi adeguati.

2. Il rumore prodotto dalla nave in navigazione a una distanza laterale di 25 m dalla murata non supera 75 dB(A).

3. Il rumore prodotto dalla nave in stazionamento, escludendo le operazioni di trasbordo, a una distanza laterale di 25 m, non deve superare 65 dB(A).

CAPO 8 bis

(Senza oggetto)

CAPO 9

IMPIANTI ELETTRICI

Articolo 9.01

Disposizioni generali

1. In mancanza di requisiti specifici per alcune parti di un impianto, il livello di sicurezza è giudicato soddisfacente quando queste parti sono state costruite in conformità di una norma europea in vigore o dei requisiti stabiliti da un organismo di classificazione autorizzato.

   Alla commissione di ispezione occorre presentare i documenti corrispondenti.

2. A bordo si trovano i seguenti documenti vistati della commissione di ispezione:

   a) schemi generali dell'intero impianto elettrico;

   b) i piani di commutazione del quadro principale, del quadro dell'impianto di emergenza e dei quadri di distribuzione con indicazione dei dati tecnici più importanti, quali la corrente nominale e corrente di esercizio dei dispositivi di protezione e di comando;

   c) dati relativi alla potenza dei macchinari e degli apparecchi elettrici;

   d) tipi di cavo con indicazione delle sezioni dei conduttori.

   Nel caso di imbarcazioni sprovviste di equipaggio, non occorre che questi documenti si trovino a bordo, ma devono essere disponibili in qualsiasi momento presso il proprietario.

3. Gli impianti sono progettati per poter sopportare sbandamenti permanenti fino a 15° e temperature ambiente interne da 0 °C a 40 °C e, sul ponte, da -20 °C a +40 °C. Nell'ambito di questi valori limite è garantito il perfetto funzionamento.

4. Gli impianti e gli apparecchi elettrici e elettronici sono di facile accesso e manutenzione.

Articolo 9.02

Sistemi d'alimentazione di energia elettrica

1. A bordo delle imbarcazioni provviste di impianto elettrico, l'impianto è alimentato in linea di massima da almeno due fonti d'energia di modo che, in caso di avaria di una delle due, quella restante sia in grado di alimentare per 30 minuti almeno le utenze necessarie per la navigazione sicura.

2. Il dimensionamento corretto dell'alimentazione elettrica è dimostrato da un bilancio di potenza. Si può prendere in considerazione un fattore appropriato di simultaneità.

3. Indipendentemente dal paragrafo 1, l'articolo 6.04 si applica alle fonti d'energia degli apparati di governo (timoni).

Articolo 9.03

Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua

Il tipo di protezione minima delle parti d'impianto fisse è conforme alla tabella che segue:

Ubicazione	Tipo di protezione minima (conformemente alla norma IEC 60529: 1992)					
	Generatori	Motori	Trasformatori	Quadri Distributori Interruttori	Materiale d'impianto	Illuminazione
Locali di servizio, sale macchine, compartimenti apparati di governo	IP 22	IP 22	(2)IP 22	(1) (2) IP 22	IP 44	IP 22
Stive					IP 55	IP 55
Locali per accumulatori e vernici						IP 44 u. (Ex) (3)
Ponti sopra coperta, posti di pilotaggio scoperti		IP 55		IP 55	IP 55	IP 55
Timoneria chiusa		IP 22	IP 22	IP 22	IP 22	IP 22
Alloggi, tranne servizi igienici				IP 22	IP 20	IP 20
Servizi igienici		IP 44	IP 44	IP 44	IP 55	IP 44

Osservazioni:
(1) Per gli apparecchi che emanano forte calore: IP 12.
(2) Quando gli apparecchi o i quadri non possiedono questo tipo di protezione, la loro ubicazione soddisfa le condizioni previste per questo tipo di protezione.
(3) Materiale elettrico del tipo certificato di sicurezza conformemente
   a) alle norme europee EN 50014: 1997; 50015: 1998; 50016: 2002; 50017: 1998; 50018: 2000; 50019: 2000 e 50020: 2002 oppure
   b) alla norma IEC 60079 con decorrenza 1º ottobre 2003.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo 9.04

Protezione contro le esplosioni

Nei locali in cui possono accumularsi gas o miscele di gas esplosivi, come i compartimenti riservati agli accumulatori o allo stoccaggio di prodotti altamente infiammabili, è ammesso soltanto materiale elettrico protetto contro le esplosioni (sicurezza certificata). In questi locali non è installato alcun commutatore per apparecchi d'illuminazione ed altri apparecchi elettrici. La protezione contro le esplosioni tiene conto delle caratteristiche dei gas o delle miscele di gas esplosivi che si possono formare (gruppo di esplosività, classe di temperatura).

Articolo 9.05

Messa a terra

1. Gli impianti la cui tensione supera 50 V sono provvisti di messa a terra.

2. Le parti metalliche esposte a contatto accidentale e che, in normali condizioni di esercizio, non sono sotto tensione, come i telai e i carter delle macchine e degli apparecchi d'illuminazione, sono provvisti di messa a terra separata nel caso in cui non siano in contatto elettrico con lo scafo per via del moro montaggio.

3. Gli involucri dei dispositivi elettrici mobili e portatili, in normali condizioni di esercizio, sono collegati a massa mediante un conduttore supplementare incorporato nel cavo d'alimentazione.

   Questo requisito non si applica in caso d'impiego di un trasformatore di protezione per l'interruzione del circuito o di apparecchi provvisti di un isolamento di protezione (doppio isolamento).

4. La sezione dei conduttori di messa a terra è almeno pari ai valori riportati nella tabella che segue:

Sezione dei conduttori esterni [mm²]	Sezione minima dei conduttori di messa a terra	
	nei cavi isolati [mm²]	montati separatamente [mm²]
da 0,5 a 4	stessa sezione del conduttore esterno	4
da più di 4 a 16	stessa sezione del conduttore esterno	stessa sezione del conduttore esterno
da più di 16 a 35	16	16
da più di 35 a 120	metà della sezione del conduttore esterno	metà della sezione del conduttore esterno
più di 120	70	70

Articolo 9.06

Tensioni massime ammissibili

1. I valori di tensione non superano i seguenti:

Tipo d'impianto	Tensioni massime ammissibili		
	Corrente continua	Corrente alternata monofase	Corrente alternata trifase
a) Impianti di forza motrice e riscaldamento, comprese le prese per uso generale	250 V	250 V	500 V
b) Impianti d'illuminazione, comunicazione, comando e informazione, comprese le prese per uso generale	250 V	250 V	-

Tipo d'impianto	Tensioni massime ammissibili		
	Corrente continua	Corrente alternata monofase	Corrente alternata trifase
c) Prese per alimentare apparecchi portatili sui ponti scoperti o in alloggiamenti metallici stretti o umidi, ad eccezione delle caldaie e dei serbatoi:			
1. in generale	50 V (1)	50 V (1)	-
2. in caso d'impiego di un trasformatore di separazione di protezione che alimenta un unico apparecchio	-	250 V (2)	-
3. in caso d'impiego di apparecchi ad isolamento di protezione (doppio isolamento)	250 V	250 V	-
4. in caso d'impiego di interruttori differenziali di corrente per guasto ≤ 30 mA	-	250 V	500 V
d) Dispositivi elettrici mobili, ad es. impianti elettrici di contenitori, motori, ventilatori e pompe mobili, che durante il funzionamento non sono di norma spostati, e le cui parti conduttrici che possono essere toccate accidentalmente sono collegate a massa da un conduttore di protezione incorporato nel cavo di connessione e che, inoltre, sono collegate allo scafo per via della loro ubicazione o tramite un ulteriore conduttore	250 V	250 V	500 V
e) Prese per alimentare apparecchi portatili impiegati nelle caldaie e nei serbatoi	50 V (1)	50 V (1)	-
Osservazioni: (1) Quando la tensione proviene da reti di tensione superiore, occorre utilizzare una separazione galvanica (trasformatore di sicurezza). (2) Entrambi i poli del circuito elettrico ausiliario sono isolati dalla massa.			

2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che siano rispettate le necessarie misure di protezione, sono ammissibili tensioni superiori:

   a) per gli impianti di forza motrice la cui potenza lo richieda;

   b) per gli impianti speciali di bordo, quali impianti radio e di accensione.

Articolo 9.07

Sistemi di distribuzione

1. Per la corrente continua e la corrente alternata monofase sono ammessi i seguenti sistemi di distribuzione:

   a) a 2 conduttori di cui uno messo a massa (L1/N/PE);

   b) a un conduttore con ritorno sullo scafo, unicamente per impianti locali (cfr. ad esempio impianto di accensione dei motori a combustione, protezione catodica) (L1/PEN);

   c) a 2 conduttori isolati dallo scafo (L1/L2/PE).

2. Per la corrente alternata trifase sono ammessi i seguenti sistemi di distribuzione:

   a) a 4 conduttori con messa a massa del punto neutro e senza ritorno sullo scafo (L1/L2/L3/N/PE) = rete (TN-S) o rete (TT);

   b) a 3 conduttori isolati dallo scafo (L1/L2/L3/PE) = rete (IT);

   c) a 3 conduttori con punto neutro messo a massa con ritorno sullo scafo, non ammessi, tuttavia, per i circuiti terminali (L1/L2/L3/PEN).

3. La commissione di ispezione può ammettere l'impiego di altri sistemi.

Articolo 9.08

Collegamento alle reti su terraferma o ad altre reti esterne

1. I cavi d'alimentazione provenienti dalla rete a terra o da altri reti esterne e destinati agli impianti della rete di bordo sono provvisti di un collegamento fisso a bordo sotto forma di morsetti fissi o di prese a spina fissa. I collegamenti dei cavi non sono sottoposti a trazione.

2. Lo scafo è collegato a massa in modo efficace quando la tensione del collegamento supera 50 V. Il collegamento a massa è indicato in modo specifico.

3. I dispositivi di commutazione del collegamento devono poter essere bloccati in modo da impedire il funzionamento in parallelo dei generatori della rete di bordo con la rete a terra o altra rete esterna. Il funzionamento in parallelo è consentito per breve tempo per poter passare da un sistema all'altro senza caduta di tensione.

4. Il collegamento è protetto contro i corti circuiti e i sovraccarichi.

5. Il quadro principale di distribuzione indica se il collegamento è sotto tensione.

6. Sono previsti dispositivi indicatori che consentono di confrontare la polarità a corrente continua e l'ordine delle fasi a corrente alternata trifase fra il collegamento e la rete di bordo.

7. In corrispondenza del collegamento, un cartello indica:

   a) le misure da adottare per stabilire il collegamento;

   b) il tipo di corrente e la tensione nominale nonché, in caso di corrente alternata, la frequenza.

Articolo 9.09

Alimentazione ad altre imbarcazioni

1. Quando viene fornita corrente ad altre imbarcazioni, occorre un collegamento separato. Se per la fornitura ad altre imbarcazioni sono utilizzate prese tarate a più di 16 A, sono previsti dispositivi (quali commutatori o dispositivi di blocco) per garantire che il collegamento e il disinserimento avvengano solo in assenza di tensione.

2. I collegamenti dei cavi non sono sottoposti a trazione.

3. L'articolo 9.08, paragrafi da 3 a 7, si applica per analogia.

Articolo 9.10

Generatori e motori

1. I generatori, i motori e relative morsettiere sono ubicati in modo da essere ben accessibili per i controlli, le misurazioni e le riparazioni. Il tipo di protezione è adeguato alla loro ubicazione (cfr. articolo 9.03).

2. I generatori azionati dal motore principale, dall'albero dell'elica o da un gruppo ausiliario adibito ad altri scopi sono progettati in funzione del numero di giri che si possono raggiungere a regime.

Articolo 9.11

Accumulatori

1. Gli accumulatori sono accessibili e sistemati in modo tale da non spostarsi in caso di movimento dell'imbarcazione. Non sono collocati in luoghi in cui sono esposti a calore eccessivo, a freddo intenso, agli spruzzi o al vapore.

   Essi non possono essere installati nella timoneria, negli alloggi o nelle stive. Questo requisito non si applica agli accumulatori degli apparecchi portatili né agli accumulatori che per essere caricati richiedono una potenza inferiore a 0,2 kW.

2. Gli accumulatori che richiedono per essere caricati una potenza superiore a 2,0 kW (calcolata in base alla corrente di carica massima e alla tensione nominale dell'accumulatore tenendo conto della curva di carica caratteristica del dispositivo di carica) sono installati in un locale separato. Se si trovano sul ponte, sarà sufficiente collocarli in un armadio.

Gli accumulatori che richiedono per essere caricati una potenza minore o uguale a 2,0 kW possono anche essere collocati sotto il ponte in un armadio o in una cassa. Essi possono inoltre essere collocati nella sala macchine o in altro luogo ben aerato, a condizione che siano protetti contro la caduta di oggetti e di gocce d'acqua.

3. Le superfici interne di tutti i locali, armadi o cassoni, scaffali ed altri elementi fissi destinati agli accumulatori, sono protette dagli effetti nocivi degli elettroliti.

4. È necessario prevedere un'aerazione efficace quando gli accumulatori sono installati in un compartimento, in un armadio o in una cassa chiusi. Occorre predisporre una ventilazione forzata per gli accumulatori che per essere caricati richiedono più di 2 kW per le batterie al nichel-cadmio e più di 3 kW per le batterie al piombo.

   L'aria entra dalla parte inferiore ed esce dalla parte superiore, in modo da garantire l'estrazione totale dei gas.

   Le condutture di ventilazione non comprendono dispositivi che possono ostacolare il flusso dell'aria, come ad esempio una valvola di arresto.

5. La portata d'aria richiesta (Q) si ottiene dalla seguente formula:

$$Q = 0{,}11 \times I \times n \ [m^3/h]$$

   dove:

   I = ¼ della corrente massima fornita dal dispositivo di carica, in A

   n = numero di elementi.

   Nel caso degli accumulatori-tampone della rete di bordo, la commissione di ispezione può accettare altri metodi di calcolo tenendo conto della curva di carica caratteristica del dispositivo di carica, a condizione che tali metodi si basino su disposizioni delle società di classificazione autorizzate o su norme pertinenti.

6. In caso di aerazione naturale, la sezione delle condutture corrisponde alla portata d'aria necessaria sulla base di una velocità dell'aria pari a 0,5 m/sec. Tuttavia, la sezione è almeno pari a 80 cm^2 per le batterie al piombo e a 120 cm^2 per le batterie al nichel-cadmio.

7. In caso di ventilazione forzata, occorre predisporre un ventilatore, dotato di preferenza di dispositivo d'aspirazione, il cui motore non deve trovarsi nella corrente prodotta dal gas o dall'aria.

   Il ventilatore è progettato in modo da evitare la formazione di scintille nel caso in cui una pala venga a contatto con il carter del ventilatore e da evitare qualsiasi carica elettrostatica.

8. Sulle porte e sui coperchi dei compartimenti, degli armadi e delle casse in cui si trovano accumulatori è apposto, conformemente alla figura 2 dell'appendice I, il segnale «Vietato accendere fuochi, usare fiamme libere o fumare» di un diametro minimo di 10 cm.

Articolo 9.12

Apparecchi di manovra

1. Quadri elettrici

   a) Gli apparecchi, i commutatori, i fusibili e gli strumenti dei quadri sono ben visibili ed accessibili per la manutenzione e le riparazioni.

      I morsetti per le tensioni fino a 50 V e quelli per le tensioni superiori a 50 V sono separati e contrassegnati in modo appropriato.

   b) Per tutti i commutatori e gli apparecchi, occorre collocare sui quadri apposite targhette con indicazione del circuito.

      Per i fusibili occorre indicare l'amperaggio nominale e il circuito.

   c) Quando apparecchi la cui tensione di esercizio è superiore a 50 V sono collocati dietro una porta, le parti conduttrici di questi apparecchi sono protette contro qualsiasi contatto accidentale in caso di apertura della porta.

d) I materiali usati per i quadri hanno caratteristiche di resistenza meccanica e di durabilità adeguate, sono ad infiammabilità ritardata e autoestinguenti e non sono igroscopici.

e) Se nei quadri elettrici sono installati fusibili HRC ad alto potere d'interruzione, sono previsti accessori e apparecchiature di protezione fisica per il montaggio e la rimozione di detti fusibili.

2. Commutatori, dispositivi di protezione

a) I generatori e i circuiti sono protetti contro i cortocircuiti e i sovraccarichi, su ciascun conduttore non collegato a massa. A tal fine si possono utilizzare dei disgiuntori che entrano in funzione in caso di corto circuito o di sovraccarico oppure dei fusibili.

I circuiti che alimentano i motori degli apparati di governo (timoni), nonché i loro circuiti di comando sono protetti solo dai cortocircuiti. Quando i circuiti prevedono dei disgiuntori termici, questi sono neutralizzati o regolati almeno al doppio della corrente nominale.

b) Le uscite del quadro principale verso utenze superiori a 16 A sono provviste di un commutatore di circuito o di potenza.

c) Le utenze per la propulsione dell'imbarcazione, gli apparati di governo, l'indicatore di posizione del timone, la navigazione o i sistemi di sicurezza, nonché le utenze di corrente nominale superiore a 16 A sono alimentate da circuiti separati.

d) I circuiti delle utenze per la propulsione e la manovra della nave sono alimentati direttamente dal quadro principale.

e) I dispositivi di interruzione sono scelti in funzione della loro corrente nominale, della loro resistenza termica e dinamica, nonché della loro capacità d'interruzione. Gli interruttori sono in grado di mettere contemporaneamente fuori tensione tutti i conduttori. La posizione di commutazione è chiaramente individuabile.

f) I fusibili sono a fusione chiusa e realizzati in ceramica o materiale equivalente. Essi devono poter essere sostituiti senza pericolo di contatto per l'operatore.

3. Dispositivi di misurazione e controllo

a) I circuiti di generatori, accumulatori e distribuzione sono provvisti di dispositivi di misurazione e controllo, se necessari per un funzionamento sicuro dell'impianto.

b) Le reti non collegate a massa, di tensione superiore a 50 V, sono provviste di un idoneo dispositivo per il controllo dell'isolamento rispetto alla massa, dotato di segnale d'allarme visivo e acustico. Per gli impianti secondari quali i circuiti di comando, tale dispositivo non è obbligatorio.

4. Ubicazione dei quadri elettrici

a) I quadri sono ubicati in luoghi ben accessibili, ben aerati e protetti dall'acqua e da danni meccanici.

Le tubolature e le condutture d'aria sono posate in modo tale che, in caso di perdita, i quadri non siano danneggiati. Se non si può evitarne la posa in prossimità dei quadri elettrici, in questa zona i tubi non sono dotati di raccordi amovibili.

b) Gli armadi e le nicchie in cui sono ubicati i dispositivi di commutazione senza protezione sono in materiale ad infiammabilità ritardata o protetti da un rivestimento in metallo o altro materiale ad infiammabilità ritardata.

c) Quando la tensione supera 50 V, occorre collocare una griglia o un tappeto isolante davanti al quadro principale, in corrispondenza dell'operatore.

Articolo 9.13

Interruttori di emergenza

Per i bruciatori ad olio combustibile, le pompe per il carburante, i separatori di carburanti e i ventilatori delle sale macchine, occorre installare in un luogo centrale interruttori di emergenza all'esterno dei locali dove sono installati gli apparecchi.

Articolo 9.14

Materiale d'impianto

1. Gli ingressi dei cavi sono dimensionati in funzione dei cavi da collegare e del tipo di cavo utilizzato.

2. Le prese dei circuiti di distribuzione a tensioni o frequenze diverse non si devono poter confondere fra loro.

3. I commutatori comandano simultaneamente tutti i conduttori non collegati a massa di un circuito. Tuttavia, nelle reti non collegate a massa, sono ammessi commutatori unipolari nei circuiti per l'illuminazione degli alloggi, fatta eccezione per le lavanderie, i bagni e i servizi.

4. In presenza di corrente nominale superiore a 16 A, le prese devono poter essere bloccate da un commutatore in modo da consentire l'inserimento e il disinserimento della spina solo in assenza di tensione.

Articolo 9.15

Cavi

1. I cavi sono ad infiammabilità ritardata, autoestinguibili e resistenti all'acqua e all'olio.

   Negli alloggi è ammesso l'impiego di altri tipi di cavi a condizione che siano protetti efficacemente, che siano a infiammabilità ritardata e autoestinguibili.

   Le norme in materia di infiammabilità ritardata dei cavi elettrici sono conformi a:

   a) fascicoli della Commissione Elettrotecnica Internazionale 60332-1:1993, 60332-3:2000 oppure

   b) norme equivalenti riconosciute da uno degli Stati membri.

2. Per gli impianti di forza motrice e illuminazione, occorre utilizzare cavi con conduttori aventi una sezione minima di 1,5 mm^2.

3. Le armature, le schermature e i rivestimenti metallici dei cavi non sono utilizzati, in condizioni di normale funzionamento, come conduttori o conduttori di messa a massa.

4. Le schermature e i rivestimenti metallici dei cavi sono collegati a massa almeno ad un'estremità.

5. La sezione dei conduttori tiene conto della temperatura massima finale ammissibile dei conduttori (portata di corrente), nonché della caduta di tensione ammissibile. La caduta di tensione fra il quadro principale e il punto più sfavorevole dell'impianto non è, rispetto alla tensione nominale, superiore al 5 % per l'illuminazione e superiore al 7 % per la forza motrice o il riscaldamento.

6. I cavi sono protetti contro il rischio di danni meccanici.

7. Il fissaggio dei cavi garantisce che le eventuali trazioni restino entro i limiti ammissibili.

8. In presenza di cavi che attraversano paratie o ponti, la resistenza meccanica, la tenuta stagna e la resistenza al fuoco di tali paratie e ponti non sono compromesse dal passaggio dei cavi.

9. I terminali e le giunzioni di tutti i conduttori sono costruiti in modo tale da mantenere le proprietà elettriche, meccaniche, di infiammabilità ritardata e, se necessario, di resistenza al fuoco originarie.

10. I cavi collegati alle timonerie abbattibili sono sufficientemente flessibili e presentano un isolamento con flessibilità sufficiente fino ad una temperatura di -20 °C, resistenza ai vapori, ai raggi ultravioletti e all'ozono.

Articolo 9.16

Illuminazione

1. Gli apparecchi d'illuminazione sono installati in modo che il calore da essi emanato non possa provocare l'incendio di oggetti o elementi infiammabili nelle vicinanze.

2. Gli apparecchi d'illuminazione sui ponti scoperti sono installati in modo da non ostacolare il riconoscimento delle luci di navigazione.

3. Quando due o più apparecchi d'illuminazione sono installati in una sala macchine o in un locale caldaie, sono alimentati almeno da due circuiti. Tale requisito si applica anche ai locali in cui si trovano macchine refrigeratrici, macchine idrauliche o motori elettrici.

Articolo 9.17

Luci di navigazione

1. I quadri di comando delle luci di navigazione sono installati nella timoneria. Essi sono alimentati da un cavo indipendente proveniente dal quadro principale o da due reti secondarie indipendenti.

2. Le luci di navigazione sono alimentate, protette e azionate separatamente dal quadro di comando delle luci.

3. Un guasto del dispositivo di controllo di cui all'articolo 7.05, paragrafo 2, non pregiudica il funzionamento della luce da esso controllato.

4. Le luci che costituiscono un'unità funzionale e sono installate nello stesso luogo possono essere alimentate, azionate e controllate congiuntamente. Il dispositivo di controllo è in grado di individuare i guasti che possono verificarsi in ciascuna luce. Tuttavia, le due fonti luminose di una luce doppia (due luci montate una sopra l'altra o in uno stesso involucro) non devono poter essere utilizzate contemporaneamente.

Articolo 9.18

(Senza oggetto)

Articolo 9.19

Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici

I sistemi d'allarme e di sicurezza destinati al controllo e alla protezione degli impianti meccanici soddisfano i seguenti requisiti:

a) Sistemi d'allarme

I sistemi d'allarme sono progettati in modo tale che un'avaria al sistema d'allarme non possa provocare un guasto dell'apparecchio o dell'impianto controllato.

I trasmettitori binari sono progettati secondo il principio della corrente di riposo o secondo il principio della corrente di lavoro sorvegliata.

Gli allarmi visivi restano in funzione fino a eliminazione del disturbo; è necessario poter distinguere fra un allarme con conferma di ricezione e un allarme senza conferma di ricezione. Ogni allarme è anche accompagnato da un segnale acustico. L'allarme acustico deve poter essere interrotto. L'interruzione dell'allarme acustico non impedisce all'allarme di scattare per una nuova causa.

Sono ammesse deroghe per gli impianti d'allarme che comprendono meno di 5 punti di rilevazione.

b) Sistemi di sicurezza

I sistemi di sicurezza sono progettati in modo da arrestare o rallentare il funzionamento dell'impianto a rischio ovvero informare una postazione presidiata in permanenza perché agisca in tal senso, prima che si giunga ad uno stato critico.

I trasmettitori binari sono progettati secondo il principio della corrente di lavoro.

Se i sistemi di sicurezza non sono provvisti di autoverifica, il loro funzionamento deve poter essere verificato.

I sistemi di sicurezza sono indipendenti da altri sistemi.

Articolo 9.20

Impianti elettronici

1. Disposizioni generali

Le condizioni di prova di cui al paragrafo 2 sono applicabili soltanto ai dispositivi elettronici degli apparati di governo (timoni) e delle macchine necessarie alla propulsione dell'imbarcazione, comprese le apparecchiature ausiliarie.

2. Condizioni di prova

a) Le sollecitazioni derivanti dalle seguenti prove non provocano danni o anomalie di funzionamento dei dispositivi elettronici. Le prove conformi alle norme internazionali pertinenti, come il fascicolo IEC 60092-504:2001, sono condotte sul dispositivo in funzione, eccezion fatta per la prova di resistenza al freddo. Dette prove sono volte a verificare il corretto funzionamento.

b) Variazioni di tensione e di frequenza

		Variazioni	
		continue	di breve durata
In generale	frequenza	± 5 %	± 10 % 5 s
	tensione	± 10 %	± 20 % 1,5 s
Funzionamento a batterie	tensione	+ 30 %/- 25 %	-

c) Prova di resistenza al calore

Il campione è portato a una temperatura di 55 °C nell'arco di mezz'ora; una volta raggiunta la temperatura, viene mantenuto a tale temperatura per 16 ore. Si procede poi a una prova di funzionamento.

d) Prova di resistenza al freddo

Il campione spento è raffreddato a -25 °C e mantenuto a questa temperatura per 2 ore. La temperatura viene poi portata a 0 °C e si procede a una prova di funzionamento.

e) Prova di vibrazione

Le prove di vibrazione sono effettuate alla frequenza di risonanza dei dispositivi o dei componenti, nei tre assi, per una durata, ogni volta, di 90 minuti. Se non si verifica alcuna risonanza netta, la prova di vibrazione si effettua a 30 Hz.

La prova di vibrazione si effettua mediante oscillazione sinusoidale nei seguenti limiti:

In generale:

f = da 2,0 a 13,2 Hz; a = ± 1 mm

(ampiezza a = ½ grandezza della vibrazione)

f = da 13,2 a 100 Hz; accelerazione ± 0,7 g.

I materiali destinati a essere montati sui motori diesel o sugli apparati di governo sono sottoposti alla seguente prova:

f = da 2,0 a 25 Hz; a = ± 1,6 mm

(ampiezza a = ½ grandezza della vibrazione)

f = da 25 a 100 Hz; accelerazione ± 4 g.

I rivelatori destinati a essere installati nei tubi di scarico dei motori diesel possono subire sollecitazioni decisamente superiori. In occasione delle prove occorre tenerne conto.

f) Le prove di compatibilità elettromagnetica sono effettuate in base ai fascicoli IEC 61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995 con il livello di prova 3.

g) Il costruttore attesta che il dispositivo elettronico è idoneo a sostenere le prove in questione. Un attestato di una società di classificazione è ugualmente valido.

Articolo 9.21

Compatibilità elettromagnetica

Il funzionamento degli impianti elettrici ed elettronici non è compromesso da interferenze elettromagnetiche. A tal fine sono necessarie misure di carattere generale e di pari importanza destinate a:

a) interrompere le vie di trasmissione fra la fonte delle interferenze e i dispositivi interessati;

b) ridurre le cause del disturbo alla fonte;

c) ridurre la sensibilità dei dispositivi interessati alle interferenze.

CAPO 10

DOTAZIONI

Articolo 10.01

Dispositivi di ancoraggio

1. Le navi adibite al trasporto merci, ad eccezione delle bettoline trasportabili su nave di lunghezza L minore o uguale a 40 m, sono dotate di ancore di prua la cui massa totale P è data dalla formula:

$$P = k \times B \times T \text{ [kg]}$$

dove

k coefficiente che tiene conto del rapporto fra la lunghezza L e la larghezza B, nonché del tipo di nave:

$$k = c\sqrt{\frac{L}{8 \cdot B}}$$

per le bettoline, tuttavia, si assume k = c;

c è un coefficiente empirico definito nella tabella seguente:

Portata lorda in t	Coefficiente (c)
fino a 400 comprese	45
da 400 a 650 comprese	55
da 650 a 1 000 comprese	65
oltre 1 000 t	70

Nel caso di navi di portata lorda non superiore a 400 t che, per la loro progettazione e destinazione, sono impiegate solo per determinate navigazioni a corto raggio, la commissione di ispezione può consentire che per le ancore prodiere siano richiesti solo i 2/3 della massa totale P.

2. Le navi da passeggeri e le navi che non sono adibite al trasporto merci, ad eccezione degli spintori, sono dotate di ancore di prua la cui massa totale P è data dalla formula:

$$P = k \times B \times T \text{ [kg]}$$

dove

k coefficiente di cui al paragrafo 1; in questo caso, tuttavia, per ottenere il valore del coefficiente empirico c si considera il dislocamento in m^3 menzionato nel certificato comunitario invece della portata lorda.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 di lunghezza massima minore o uguale a 86 m sono dotate di ancore di poppa aventi una massa totale pari al 25 % della massa P.

Le navi di lunghezza massima superiore a 86 m sono dotate di ancore di poppa aventi una massa totale pari al 50 % della massa P calcolata conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2.

Non si richiedono ancore di poppa per:

a) le navi la cui ancora di poppa avrebbe una massa inferiore a 150 kg; per le navi di cui al paragrafo 1, ultimo comma, occorre prendere in considerazione la massa ridotta delle ancore;

b) le bettoline.

4. Le navi destinate alla propulsione di convogli rigidi di una lunghezza minore o uguale a 86 m sono dotate di ancore di poppa aventi una massa totale pari al 25 % della massa massima P calcolata conformemente al paragrafo 1 per le formazioni (considerate come unità nautica) ammesse e menzionate nel certificato comunitario.

   Le navi destinate alla propulsione, verso valle, di convogli rigidi di una lunghezza superiore a 86 m sono dotate di ancore di poppa aventi una massa totale pari al 50 % della massa massima P calcolata conformemente al paragrafo 1 per le formazioni (considerate come unità nautica) ammesse e menzionate nel certificato comunitario.

5. Per talune ancore speciali è possibile ridurre le relative masse determinate conformemente ai paragrafi da 1 a 4.

6. La massa totale P prevista per le ancore di prua può essere ripartita fra una o due ancore. Può essere ridotta del 15 % quando la nave è dotata di una sola ancora di prua e il manicotto di cubia è collocato a metà della nave.

   Per gli spintori e le navi la cui lunghezza massima supera 86 m, la massa totale richiesta per le ancore di poppa può essere ripartita fra una o due ancore.

   La massa dell'ancora più leggera non è inferiore al 45 % della massa totale.

7. Le ancore in ghisa non sono ammesse.

8. La massa è riportata sull'ancora a caratteri in rilievo inamovibili.

9. Le ancore di massa superiore a 50 kg sono provviste di verricelli.

10. Le catene delle ancore di prua hanno ciascuna una lunghezza minima:

    a) di 40 m per le navi di lunghezza minore o uguale a 30 m;

    b) superiore di 10 m alla lunghezza della nave quando questa è compresa fra 30 e 50 m;

    c) di 60 m per le navi la cui lunghezza è superiore a 50 m.

    Le catene delle ancore di poppa hanno, ciascuna, una lunghezza di almeno 40 m. Tuttavia, le navi che devono potersi fermare con la prua a valle sono provviste di catene per le ancore di poppa di lunghezza almeno pari a 60 m ciascuna.

11. La resistenza minima alla trazione delle catene delle ancore R è data dalle seguenti formule:

    a) ancore di massa fino a 500 kg:

    $$R = 0{,}35 \times P' \text{ [kN]};$$

    b) ancore di massa da oltre 500 kg a 2 000 kg:

    $$R = \left(0{,}35 - \frac{P' - 500}{15\,000}\right) P' \text{ [kN]};$$

    c) ancore di massa superiore a 2 000 kg:

    $$R = 0{,}25 \times P' \text{ [kN]}.$$

    dove

    P' massa teorica di ciascuna ancora conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e 6.

    La resistenza alla trazione delle catene delle ancore corrisponde a quella data da una delle norme in vigore in uno degli Stati membri.

    Quando le ancore hanno una massa superiore a quella prevista dai paragrafi da 1 a 6, la resistenza alla trazione delle catene delle ancore è determinata in funzione della massa effettiva delle ancore.

12. In caso di ancore più pesanti e, di conseguenza, di relative catene più resistenti a bordo, nel certificato comunitario si farà menzione solo delle masse minime e delle resistenze minime alla trazione di cui ai paragrafi da 1 a 6 e 11.

13. Gli elementi di collegamento (tornichelle) fra ancora e catena resistono a un carico superiore del 20 % alla resistenza alla trazione della catena corrispondente.

14. È consentito l'impiego di cavi al posto delle catene. I cavi hanno la medesima resistenza alla trazione richiesta per le catene, ma una lunghezza superiore del 20 %.

Articolo 10.02

Altre dotazioni

1. In conformità delle disposizioni di sicurezza della navigazione in vigore negli Stati membri, a bordo sono presenti almeno le seguenti dotazioni:

   a) impianto di radiotelefonia;

   b) apparecchi e dispositivi per trasmettere segnali visivi e acustici o per segnalare la presenza della nave di giorno e di notte;

   c) luci sostitutive, indipendenti dalla rete di bordo, per i fanali regolamentari di ormeggio;

   d) un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta degli strofinacci impregnati di residui oleosi;

   e) un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta di rifiuti solidi pericolosi e inquinanti e un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta di rifiuti liquidi pericolosi e inquinanti conforme alle disposizioni di polizia nautica in vigore negli Stati membri;

   f) un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per i residui oleosi slop.

2. Inoltre, le dotazioni comprendono almeno:

   a) cavi d'ormeggio:

      le navi sono dotate di tre cavi d'ormeggio la cui lunghezza minima è almeno la seguente:

      — primo cavo: L + 20 m, ma non superiore a 100 m

      — secondo cavo: 2/3 del primo cavo

      — terzo cavo: 1/3 del primo cavo.

      A bordo delle navi la cui L è inferiore a 20 m, non è richiesto il cavo più corto.

      I cavi hanno una resistenza alla trazione Rs calcolata in base alle seguenti formule:

      per L × B × T fino a 1 000 m^3: $R_s = 60 + \frac{L \cdot B \cdot T}{10}$ (kN);

      per L × B × T superiore a 1 000 m^3: $R_s = 150 + \frac{L \cdot B \cdot T}{100}$ [kN].

      Per i cavi richiesti è presente a bordo un certificato 3.1 conforme alla norma europea EN 10 204: 1991, punto 3.1.

      Questi cavi possono essere sostituiti da cime della medesima lunghezza e della medesima resistenza alla trazione. La resistenza alla trazione minima di tali cavi è indicata in un certificato;

   b) cavi da rimorchio:

      I rimorchiatori sono dotati di un numero di cavi adatto alle loro funzioni.

      Tuttavia, il cavo principale ha una lunghezza minima di 100 m e una resistenza alla trazione, in kN, non inferiore a 1/3 della potenza totale, in kW, del motore o dei motori principali.

      Le motonavi e gli spintori idonei al rimorchio sono dotati almeno di un cavo da rimorchio di 100 m di lunghezza la cui resistenza alla trazione, in kN, non è inferiore a 1/4 della potenza totale, in kW, del motore o dei motori principali;

   c) una sagola;

d) una passerella d'imbarco larga almeno 0,40 m e lunga almeno 4 m, con i bordi evidenziati da una striscia di colore chiaro; tale passerella è munita di corrimano. Per le navi di piccole dimensioni la commissione di ispezione può autorizzare passerelle più corte;

e) una gaffa;

f) un'idonea cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è conforme ad una norma pertinente di uno Stato membro. La cassetta di pronto soccorso è depositata nell'area riservata agli alloggi o nella timoneria in modo che, se necessario, sia accessibile in modo facile e sicuro. Se le cassette di pronto soccorso sono depositate in modo che non siano visibili, il coperchio è contraddistinto dal pittogramma della cassetta pronto soccorso, conformemente alla figura 8 dell'Appendice I, di almeno 10 cm di lato;

g) un binocolo 7 × 50 o con un diametro delle lenti maggiore;

h) un pannello di istruzioni per il salvataggio e la rianimazione della gente caduta in mare;

i) un proiettore che può essere utilizzato dalla timoneria.

3. A bordo delle navi in cui l'altezza del ponte al di sopra della linea di galleggiamento a vuoto sia superiore a 1,50 m è prevista una scala o una scaletta a pioli d'imbarco.

Articolo 10.03

Estintori portatili

1. A bordo è presente almeno un estintore portatile in conformità della norma europea EN 3: 1996 in ciascuno dei luoghi seguenti:

a) timoneria;

b) vicino ad ogni accesso dal ponte agli alloggi;

c) vicino ad ogni accesso ai locali di servizio non accessibili dagli alloggi, nei quali si trovino impianti di riscaldamento, di cucina o di refrigerazione che utilizzano combustibili solidi o liquidi o gas liquido;

d) all'entrata di ogni sala macchine e locale caldaie;

e) sotto coperta, in un punto appropriato delle sale macchine e del locale caldaie, in modo che nessun estintore si trovi a più di 10 m di distanza da un qualsiasi punto del locale.

2. Per quanto riguarda gli estintori portatili di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati solo estintori a polvere il cui contenuto è pari almeno a 6 kg o altri estintori portatili della stessa capacità di estinzione. Gli estintori sono in grado di spegnere fuochi delle classi A, B e C e fuochi negli impianti elettrici fino a 1 000 V.

3. Inoltre possono essere utilizzati estintori a polvere, ad acqua, o a schiuma adatti almeno per la classe di fuoco più probabile nel locale per il quale tali apparecchi sono previsti.

4. Gli estintori portatili a CO_2 possono essere utilizzati soltanto per spegnere gli incendi nelle cucine e negli impianti elettrici. Il contenuto di tali estintori è pari al massimo a 1 kg per 15 m^3 del locale in cui sono sistemati per l'uso.

5. Gli estintori portatili sono controllati almeno ogni due anni. La persona che ha effettuato il controllo redige e firma un attestato di ispezione indicando la data del controllo stesso.

6. Se gli estintori portatili sono installati in modo non visibile, il pannello che li ricopre è contraddistinto dal pittogramma degli estintori come indicato nell'appendice I, figura 3, di almeno 10 cm di lato.

Articolo 10.03 bis

Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri

1. Negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri quali sistemi antincendio fissi sono ammessi soltanto idonei impianti automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua.

2. I sistemi possono essere installati o modificati soltanto da società specializzate.

3. I sistemi sono in acciaio o altri materiali equivalenti non combustibili.

4. I sistemi sono in grado di spruzzare un volume d'acqua minimo di 5 l/m² al minuto sulla superficie del locale più grande da proteggere.

5. I sistemi che spruzzano quantitativi d'acqua inferiori sono omologati conformemente alla risoluzione A 800(19) dell'IMO o altra norma riconosciuta dal Comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 2 della presente direttiva. L'omologazione è effettuata da un organismo di classificazione riconosciuto o da un'istituzione competente per le prove accreditata. Tale istituzione soddisfa le norme armonizzate per il funzionamento dei laboratori che eseguono le prove (EN ISO/IEC 17025:2000).

6. I sistemi sono controllati da un esperto:

   a) prima della messa in servizio;

   b) prima della rimessa in servizio dopo essere stati attivati;

   c) dopo qualsiasi modifica o riparazione;

   d) regolarmente almeno ogni due anni.

7. Nel corso del controllo di cui al paragrafo 6, l'esperto verifica la conformità dei sistemi ai requisiti del presente articolo.

   Il controllo comprende almeno:

   a) l'ispezione esterna di tutto il sistema;

   b) la prova funzionale dei sistemi di sicurezza e degli ugelli;

   c) la prova funzionale dei serbatoi in pressione e del sistema di pompaggio.

8. La persona che ha effettuato il controllo redige e firma un attestato di ispezione indicando la data del controllo stesso.

9. Il numero dei sistemi installati è indicato nel certificato comunitario.

10. Per la protezione degli oggetti negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri, i sistemi antincendio fissi sono ammessi soltanto in base alle raccomandazioni del comitato.

Articolo 10.03 ter

Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaie e nei locali pompe

1. Agenti estinguenti

   Per la protezione delle sale macchine, dei locali caldaie e dei locali pompe nei sistemi antincendio fissi possono essere utilizzati gli agenti estinguenti indicati in appresso:

   a) CO_2 (biossido di carbonio)

   b) HFC 227ea (Eptafluoropropano);

   c) IG-541 (azoto 52 %, argon 40 %, biossido di carbonio 8 %).

   Altri agenti estinguenti sono ammessi soltanto su raccomandazione del Comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 2 della presente direttiva.

2. Ventilazione, aspirazione dell'aria

   a) L'aria di combustione per i motori di propulsione non proviene dai locali protetti da sistemi antincendio fissi. Tale disposizione non si applica se vi sono due sale macchine principali reciprocamente indipendenti e ermeticamente separate o se accanto alla sala macchine principale si trova una sala macchine separata con un'elica di prua che assicuri la propulsione della nave in caso di incendio nella sala macchine principale.

   b) Qualsiasi ventilazione forzata presente nella sala da proteggere è automaticamente spenta se il sistema antincendio è attivato.

   c) Sono previsti dispositivi che permettono di chiudere velocemente tutte le aperture del locale da proteggere dalle quali può entrare aria o fuoriuscire gas, e la cui posizione aperta o chiusa è chiaramente individuabile.

d) L'aria che fuoriesce dalle valvole di sovrapressione nei serbatoi d'aria compressa installati nelle sale macchine è convogliata all'aria aperta.

e) La sovrappressione o la sottopressione risultante dal flusso dell'agente estinguente non distrugge gli elementi costitutivi delle parti del locale da proteggere. Occorre poter equalizzare la pressione senza pericolo.

f) I locali protetti sono dotati di un dispositivo per l'estrazione dell'agente estinguente e dei gas di combustione. Tali dispositivi sono azionabili dall'esterno dei locali protetti e in caso di incendio in questi ultimi, restano sempre accessibili. Non potranno essere attivati eventuali estrattori fissi durante l'estinzione di incendi.

3. Sistema di allarme antincendio

Il locale da proteggere è sorvegliato da un idoneo sistema di allarme antincendio che deve essere udito nella timoneria, negli alloggi e nel locale da proteggere.

4. Sistema di tubature

a) L'agente estinguente è convogliato nel locale da proteggere e distribuito in tale locale mediante un sistema fisso di tubature. Le tubature all'interno del locale da proteggere e i relativi accessori sono in acciaio. Questa disposizione non si applica ai tubi di raccordo dei serbatoi e ai giunti di espansione purché i materiali utilizzati abbiano proprietà equivalenti in caso di incendio. I tubi sono protetti sia all'interno che all'esterno contro la corrosione.

b) Gli ugelli di uscita sono dimensionati e montati in modo da garantire la distribuzione uniforme dell'estinguente.

5. Dispositivo di attivazione

a) I dispositivi antincendio ad attivazione automatica non sono ammessi.

b) Il sistema antincendio deve poter essere attivato da un punto appropriato all'esterno del locale da proteggere.

c) I dispositivi di attivazione sono installati in modo da poter essere azionati anche in caso d'incendio e in modo da garantire il quantitativo necessario di agente estinguente in caso di danni causati dal fuoco o da esplosioni nel locale da proteggere.

I dispositivi di attivazione non meccanica sono alimentati da due diverse fonti di energia reciprocamente indipendenti, situate all'esterno del locale da proteggere. Le linee di comando nella sala da proteggere sono progettate in modo da restare in funzione per almeno 30 minuti in caso di incendio. Tale disposizione è soddisfatta se l'impianto elettrico è conforme alla norma IEC 60331-21:1999.

Se i dispositivi di attivazione sono installati in modo da non essere visibili, il pannello di copertura è segnalato con il pittogramma «impianto antincendio» come indicato nell'Appendice I, figura 6, di almeno 10 cm di lato e con il testo seguente, a caratteri rossi su fondo bianco:

«Feuerlöscheinrichtung

Installation d'extinction

Brandblusinstallatie

Fire-fighting installation».

d) Se il sistema antincendio è inteso a proteggere vari locali, il dispositivo di attivazione di ciascun locale è separato e chiaramente identificato.

e) Accanto ad ogni dispositivo di attivazione sono apposte in modo visibile e indelebile le istruzioni per l'uso in una delle lingue degli Stati membri, relative in particolare:

aa) all'attivazione del sistema antincendio;

bb) alla necessità di assicurarsi che tutte le persone hanno lasciato il locale da proteggere;

cc) alle azioni che l'equipaggio deve compiere quando il sistema antincendio è attivato;

dd) alle azioni che l'equipaggio deve compiere in caso di avaria del sistema antincendio.

f) Le istruzioni per l'uso segnalano che, prima dell'attivazione del sistema antincendio, i motori a combustione che aspirano l'aria del locale da proteggere devono essere spenti.

6. Sistema d'allarme

a) I sistemi antincendio fissi sono provvisti di sistemi di allarme acustici e ottici.

b) Il sistema d'allarme si spegne automaticamente non appena il sistema antincendio è attivato per la prima volta. Il segnale d'allarme risuona per un periodo di tempo adeguato prima che l'agente estinguente fuoriesca e non è possibile arrestarlo.

c) I segnali d'allarme sono chiaramente visibili nei locali da proteggere e ai relativi punti d'accesso e udibili distintamente anche nelle condizioni di esercizio di massimo rumore. Sono chiaramente distinti da tutti gli altri segnali acustici e ottici nel locale da proteggere.

d) I segnali di allarme acustici sono chiaramente udibili nei locali vicini, anche con le porte di comunicazione chiuse e in condizioni di esercizio di massimo rumore.

e) Se il sistema d'allarme non è autoprotetto contro i corto circuiti, le rotture dei cavi e le cadute di tensione, occorre poterne controllare il funzionamento.

f) All'entrata di ciascun locale che può essere provvisto di un agente estinguente è apposto in modo chiaramente visibile un cartello recante il testo seguente, a caratteri rossi su fondo bianco:

Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung!

Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen!

Attention, installation d'extinction d'incendie

Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)!

Let op, brandblusinstallatie!

Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten!

Warning, fire-fighting installation!

Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)

7. Serbatoi in pressione, accessori e condutture a pressione

a) I serbatoi in pressione, gli accessori e le condutture a pressione sono conformi alle disposizioni in vigore in uno degli Stati membri.

b) I serbatoi in pressione sono installati in conformità delle istruzioni del fabbricante.

c) I serbatoi in pressione, gli accessori e le condutture a pressione non sono installati negli alloggi.

d) La temperatura negli armadi e nei locali per gli impianti che contengono serbatoi sotto pressione non supera 50 °C.

e) Gli armadi o i locali per gli impianti situati sul ponte sono saldamente fissati e dotati di prese d'aria in modo che, in caso di fuga dal serbatoio sotto pressione, il gas non possa penetrare all'interno della nave. Collegamenti diretti con altri locali non sono ammessi.

8. Quantitativo di agente estinguente

Se il quantitativo di agente estinguente è destinato a proteggere più di un locale, la quantità totale di estinguente disponibile non è maggiore del quantitativo necessario per il locale più grande da proteggere.

9. Installazione, ispezione e documentazione

   a) Il sistema è installato o modificato soltanto da una società specializzata nei sistemi antincendio. Sono soddisfatti i requisiti prescritti dal fabbricante dell'agente estinguente e dal fabbricante del sistema (scheda informativa del prodotto, scheda informativa sulla sicurezza).

   b) Il sistema è controllato da un esperto:

      aa) prima della messa in servizio;

      bb) prima della rimessa in servizio dopo essere stato attivato;

      cc) dopo qualsiasi modifica o riparazione;

      dd) regolarmente almeno ogni due anni.

   c) Nel corso del controllo l'esperto verifica la conformità dei sistemi ai requisiti del presente capo.

   d) Il controllo comprende almeno:

      aa) l'ispezione esterna di tutta l'installazione;

      bb) il controllo della tenuta stagna delle condutture;

      cc) la prova funzionale dei sistemi di comando e attivazione;

      dd) il controllo della pressione e del contenuto dei serbatoi;

      ee) il controllo della tenuta stagna e dei dispositivi di chiusura del locale da proteggere;

      ff) il controllo del sistema di allarme antincendio;

      gg) il controllo del sistema di allarme.

   e) La persona che ha effettuato il controllo redige e firma un attestato di ispezione indicando la data del controllo stesso.

   f) Il numero dei sistemi antincendio fissi è indicato nel certificato comunitario.

10. Sistemi antincendio a CO_2

    Oltre ai requisiti indicati nei paragrafi da 1 a 9, i sistemi antincendio che utilizzano il CO_2 come agente estinguente sono conformi ai seguenti requisiti:

    a) I serbatoi di CO_2 sono collocati al di fuori del locale da proteggere in un luogo o armadio separato ermeticamente dagli altri locali. Le porte ai suddetti locali e armadi per gli impianti si aprono verso l'esterno, si chiudono a chiave e recano all'esterno il pittogramma di «avvertimento di pericolo generico» conformemente all'appendice I, figura 4, di almeno 5 cm di altezza, con l'indicazione «CO_2» nello stesso colore e della stessa altezza.

    b) I locali sottocoperta per gli impianti, in cui sono ubicati i serbatoi di CO_2 sono accessibili soltanto dall'esterno, all'aria aperta. Tali locali sono provvisti di un idoneo sistema di ventilazione artificiale con condotte di estrazione, interamente separato dagli altri sistemi di ventilazione di bordo.

    c) Il livello di riempimento dei serbatoi di CO_2 non supera 0,75 kg/l. Per il volume di CO_2 non pressurizzato si assume il valore 0,56 m^3/kg.

    d) Il quantitativo di CO_2 per il locale da proteggere è pari almeno al 40 % del volume lordo del suddetto locale. L'erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 120 secondi e se ne controlla il completamento.

    e) Le valvole di apertura dei serbatoi e la valvola di regolazione del flusso sono comandate separatamente.

    f) Il periodo di tempo adeguato di cui al paragrafo 6 lettera b) è di almeno 20 secondi. Un dispositivo adeguato garantisce che sia osservato questo termine prima dell'erogazione di CO_2.

11. Sistemi antincendio a HFC 227ea (Eptafluoropropano)

    Oltre ai requisiti dei paragrafi da 1 a 9 i sistemi antincendio che utilizzano HFC 227ea quale agente estinguente soddisfano i seguenti requisiti:

    a) Se vi sono vari locali da proteggere di volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio proprio.

b) Ciascun serbatoio di HFC 227ea installato nel locale da proteggere è provvisto di una valvola di sovrapressione che garantisce, senza pericolo, la diffusione del contenuto del serbatoio nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema antincendio non è stato attivato.

c) Ciascun serbatoio è provvisto di un dispositivo che permette di controllare la pressione del gas.

d) Il livello di riempimento dei serbatoi non supera 1,15 kg/l. Per il volume di HFC 227ea non pressurizzato si assume il valore di 0,1374 m^3/kg.

e) Il quantitativo di HFC 227ea per il locale da proteggere è pari almeno all'8 % del volume lordo del suddetto locale. L'erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 10 secondi.

f) I serbatoi di HFC 227ea sono provvisti di un dispositivo di controllo della pressione che attiva un segnale acustico e ottico di allarme nella timoneria in caso di perdita non autorizzata di propellente. Se non è prevista la timoneria, il suddetto segnale di allarme è attivato all'esterno del locale da proteggere.

g) Dopo l'erogazione, la concentrazione nel locale da proteggere non supera il 10,5 %.

h) Il sistema antincendio non prevede alcun componente in alluminio.

12. Sistemi antincendio a IG-541

Oltre a quanto previsto dai paragrafi da 1 a 9, i sistemi antincendio che utilizzano IG-541 quale agente estinguente soddisfano i seguenti requisiti:

a) Se vi sono vari locali da proteggere di volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio proprio.

b) Ciascun serbatoio di IG-541 installato nel locale da proteggere è provvisto di una valvola di sovrapressione che garantisce, senza pericolo la diffusione del contenuto del serbatoio nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema antincendio non è stato attivato.

c) Ciascun serbatoio è provvisto di un dispositivo che permette di controllare il contenuto.

d) La pressione di riempimento dei serbatoi non supera 200 bar a + di 15 °C.

e) Il quantitativo di IG-541 per il locale da proteggere è pari almeno al 44 % del volume lordo del suddetto locale e non superiore al 50 %. L'erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 120 secondi.

13. Sistemi antincendio per la protezione degli oggetti

Per la protezione degli oggetti nelle sale macchina, nei locali caldaie e nei locali pompe, i sistemi antincendio fissi sono ammessi soltanto in base alle raccomandazioni del comitato.

Articolo 10.04

Lance

1. Le seguenti imbarcazioni sono dotate di lance in conformità della norma europea EN 1914: 1997:

a) le motonavi e le chiatte di portata lorda superiore a 150 tonnellate;

b) i rimorchiatori e gli spintori con dislocamento superiore a 150 m^3;

c) i galleggianti speciali;

d) le navi da passeggeri.

2. Le lance devono essere messe in acqua in piena sicurezza da una sola persona entro cinque minuti dalla prima manovra necessaria. Se si utilizza un dispositivo a motore, questo deve essere tale da non compromettere, in caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica, la messa in acqua rapida e sicura.

3. Le lance di tipo zattere gonfiabili devono essere controllate conformemente alle istruzioni del fabbricante.

Articolo 10.05

Salvagenti galleggianti e giubbotti di salvataggio

1. A bordo delle imbarcazioni devono esserci almeno tre salvagenti galleggianti conformi alla norma europea EN 14 144: 2002, pronti all'uso e sistemati sul ponte in punti appropriati, senza essere fissati ai loro supporti. Almeno un salvagente si trova nelle immediate vicinanze della timoneria ed è provvisto di luce ad accensione automatica, alimentata da una pila e che non si spegne nell'acqua.

2. A bordo delle imbarcazioni per ogni persona regolarmente a bordo, deve essere previsto un giubbotto di salvataggio a gonfiaggio automatico situato in una posizione facilmente raggiungibile e conforme alle norme europee EN 395: 1998 o EN 396: 1998.

   Per i bambini sono anche ammessi i giubbotti di salvataggio non gonfiabili conformi alle norme sopra indicate.

3. I giubbotti di salvataggio devono essere controllati conformemente alle istruzioni del costruttore.

CAPO 11

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Articolo 11.01

Disposizioni generali

1. Le navi sono costruite, sistemate e equipaggiate in modo che le persone a bordo possano lavorare e utilizzare le zone di passaggio in condizioni di sicurezza.

2. Gli impianti fissi necessari per il lavoro a bordo sono attrezzati, disposti e fissati in modo da rendere sicure e agevoli le manovre, l'impiego e la manutenzione. Se necessario, le parti mobili o sottoposte a temperatura elevata sono dotate di dispositivi di protezione.

Articolo 11.02

Protezione contro le cadute

1. I ponti e i ponti laterali sono piatti e non presentano punti d'inciampo; deve essere preclusa la formazione di qualsiasi concentrazione d'acqua.

2. I ponti, i ponti laterali, i pavimenti delle sale macchine, i pianerottoli, le scale e la parte superiore delle bitte dei ponti laterali sono antisdrucciolo.

3. La parte superiore delle bitte dei ponti laterali e gli ostacoli nelle zone di passaggio, come i bordi dei gradini delle scale, sono segnalati con una vernice di colore contrastante rispetto al pavimento circostante.

4. Il bordo esterno dei ponti e i posti di lavoro che presentano un rischio di caduta da più di 1 m sono provvisti di impavesate o di mastre di un'altezza minima di 0,70 m o di un parapetto in conformità della norma europea EN 711:1995, che prevede un corrimano, un listone all'altezza delle ginocchia e un guardapiedi. I ponti laterali sono dotati di guardapiedi e corrimano continuo fissato alla mastra. I corrimano in corrispondenza della mastra non sono necessari quando i ponti laterali sono dotati di parapetto fisso dal lato mare.

5. Per i posti di lavoro che presentano un rischio di caduta da più di 1 m la commissione di ispezione può esigere adeguate apparecchiature e attrezzature per garantire condizioni di lavoro sicure.

Articolo 11.03

Dimensioni dei posti di lavoro

I posti di lavoro hanno dimensioni tali da garantire a ogni membro dell'equipaggio che vi presta servizio una libertà di movimento sufficiente.

Articolo 11.04

Ponti laterali

1. L'ampiezza libera di un ponte laterale è di almeno 0,60 m. Tale dimensione può essere ridotta a 0,50 m in alcuni punti attrezzati per garantire la gestione della nave, come le valvole per il lavaggio del ponte. In corrispondenza di bitte e gallocce può essere ridotta fino a 0,40 m.

2. Fino a un'altezza di 0,90 m sopra il ponte laterale, l'ampiezza libera del ponte laterale può essere ridotta fino a 0,54 m a condizione che, al di sopra, l'ampiezza libera fra il bordo esterno dello scafo e il bordo interno della stiva sia di almeno 0,65 m. In questo caso, l'ampiezza libera può essere ridotta a 0,50 m se il bordo esterno del ponte laterale è provvisto di parapetto in conformità della norma europea EN 711:1995 per impedire le cadute. A bordo delle navi di lunghezza pari o inferiore a 55 m che siano provviste di alloggi solo nella parte poppiera, il parapetto non è obbligatorio.

3. I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicabili fino a un'altezza di 2,00 m al di sopra del ponte laterale.

Articolo 11.05

Accesso ai posti di lavoro

1. I passaggi, gli accessi e le zone di passaggio per la circolazione delle persone e dei carichi sono sistemati e proporzionati in modo tale che:

   a) davanti all'apertura dell'accesso vi sia spazio sufficiente da non ostacolare i movimenti;

   b) l'ampiezza libera della zona di passaggio sia commisurata alla destinazione del posto di lavoro e misuri almeno 0,60 m, salvo per le imbarcazioni di larghezza inferiore a 8 m, sui quali può essere ridotta a 0,50 m;

   c) l'altezza libera della zona di passaggio, compresa la mastra, sia di almeno 1,90 m.

2. Le porte sono collocate in modo da potersi aprire e chiudere senza pericolo dalle due parti e sono protette contro la chiusura o l'apertura involontaria.

3. Sono predisposti scale, scalette o gradini adeguati se gli accessi, le uscite e le zone di passaggio presentano dislivelli superiori a 0,50 m.

4. Per i posti di lavoro occupati in permanenza sono predisposte scale se il dislivello è superiore a 1,00 m. Il presente requisito non si applica alle uscite di sicurezza.

5. A bordo delle navi dotate di stive è predisposto almeno un mezzo di accesso permanente alle due estremità di ciascuna stiva.

   In deroga al paragrafo 1, i mezzi di accesso permanenti non sono obbligatori se sono previste almeno due scalette mobili che oltrepassano di almeno 3 pioli la mastra del boccaporto, con un'inclinazione di 60°.

Articolo 11.06

Uscite e uscite di sicurezza

1. Il numero, l'ubicazione e le dimensioni delle uscite, ivi comprese le uscite di sicurezza, sono commisurati alla destinazione e alle dimensioni dei locali. Quando una di queste uscite è un'uscita di sicurezza, è segnalata come tale in modo visibile.

2. Le uscite di sicurezza o le finestre o i portelli d'osteriggio che servono da uscita di sicurezza hanno un'apertura libera di almeno 0,36 m^2, con il lato minore non inferiore a 0,50 m.

Articolo 11.07

Dispositivi di salita

1. Le scale e le scalette sono fissate in modo sicuro. La larghezza delle scale e l'ampiezza libera fra i corrimano è di almeno 0,60 m; la pedata dei gradini non è inferiore a 0,15 m; la loro superficie è antisdrucciolo; le scale con più di tre gradini sono provviste di corrimano.

2. Le scalette e i pioli fissi hanno un'ampiezza libera non inferiore a 0,30 m; la distanza fra due pioli non è superiore a 0,30 m; la distanza dei pioli fissi dalle strutture non è inferiore a 0,15 m.

3. Le scalette e i pioli fissi sono chiaramente riconoscibili dall'alto e sono provvisti di maniglie di ritegno al di sopra delle aperture d'uscita.

4. Le scalette mobili hanno una larghezza minima di 0,40 m e di 0,50 m alla base e sono protette contro il pericolo di ribaltamento e di scivolamento; i pioli sono saldamente fissati ai montanti.

Articolo 11.08

Locali interni

1. Le dimensioni, la sistemazione e la disposizione dei posti di lavoro all'interno della nave sono adatte ai lavori da svolgere e soddisfano i requisiti in materia di igiene e di sicurezza. Tali posti sono dotati di un'illuminazione sufficiente e antiabbagliante sono sufficientemente ventilati. Se necessario, sono provvisti di impianti di riscaldamento che garantiscano una temperatura adeguata.

2. Il pavimento dei posti di lavoro all'interno della nave è di fattura solida e durevole, antisdrucciolo e privo di punti d'inciampo. Le aperture nei ponti o nei pavimenti, in posizione aperta, sono fissate in modo da non poter cadere; le finestre e gli osteriggi sono disposti e sistemati in modo da poter essere manovrati e puliti senza rischi.

Articolo 11.09

Protezione contro il rumore e le vibrazioni

1. I posti di lavoro sono situati, attrezzati e concepiti in modo tale che i membri dell'equipaggio non siano esposti a vibrazioni dannose.

2. Inoltre, i posti di lavoro permanenti sono costruiti e protetti acusticamente in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei membri dell'equipaggio a causa del rumore.

3. Per i membri dell'equipaggio che possono essere quotidianamente esposti a rumori di un livello superiore a 85 dB(A), sono disponibili apparecchi di protezione auricolare individuali. Nei posti di lavoro in cui detto livello supera 90 dB(A), l'obbligo di indossare gli apparecchi di protezione acustica è segnalato con un pittogramma — «Indossare apparecchi di protezione auricolare» — del diametro di almeno 10 cm, conforme alla figura 7 dell'appendice I.

Articolo 11.10

Coperchi di boccaporto

1. I coperchi di boccaporto sono facilmente accessibili e maneggiabili in condizioni di sicurezza. Gli elementi dei coperchi di massa superiore a 40 kg sono inoltre scorrevoli o basculanti oppure sono dotati di dispositivi meccanici di apertura. I coperchi di boccaporto manovrati mediante congegno di sollevamento sono provvisti di adeguati dispositivi di fissaggio facilmente accessibili. Sui coperchi di boccaporto e sulle stanghe non intercambiabili sono riportate indicazioni precise riguardo ai boccaporti a cui corrispondono, nonché alla loro posizione corretta sui medesimi.

2. I coperchi di boccaporto sono fissati in modo da non poter essere sollevati dal vento o dalle attrezzature di carico. I coperchi scorrevoli sono provvisti di fermi che ne impediscano lo spostamento involontario nel senso della lunghezza di più di 0,40 m e devono poter essere bloccati nella posizione definitiva. Sono previsti appositi dispositivi per mantenere impilati i coperchi di boccaporto.

3. Nel caso di coperchi di boccaporto ad azionamento meccanico, l'alimentazione si interrompe automaticamente quando l'interruttore di comando viene rilasciato.

4. I coperchi di boccaporto sono in grado di sostenere i carichi a cui potrebbero essere sottoposti: quelli destinati ad essere calpestati sono in grado di sostenere carichi puntuali di almeno 75 kg, gli altri sono segnalati in quanto tali. I coperchi destinati a sostenere carichi di coperta riportano l'indicazione del carico ammissibile in t/m^2. La necessità di supporti per raggiungere il carico massimo ammissibile è segnalata in un luogo appropriato: in tal caso occorre tenere a bordo i relativi piani.

Articolo 11.11

Verricelli

1. I verricelli sono concepiti in modo da consentire il lavoro in condizioni di sicurezza. Sono provvisti di dispositivi che impediscano un rilascio involontario del carico; quelli senza arresto automatico sono provvisti di un freno proporzionato alla loro forza di trazione.

2. I verricelli azionati a mano sono provvisti di dispositivi che impediscano il ritorno della manovella. I verricelli azionabili sia da forza motrice sia a mano sono concepiti in modo che il comando motore non possa mettere in movimento il comando manuale.

Articolo 11.12

Gru

1. Le gru sono costruite a regola d'arte. Le forze che si producono durante il funzionamento sono trasmesse in condizioni di sicurezza alla struttura della nave; esse non ne mettono a repentaglio la stabilità.

2. Sulle gru è apposta una targhetta del costruttore contenente le seguenti informazioni:

   a) nome e indirizzo del costruttore;

   b) marcatura CE con indicazione dell'anno di costruzione;

   c) indicazione della serie o del tipo;

   d) eventualmente, numero di serie.

3. Sulle gru i carichi massimi ammissibili sono riportati in modo permanente e facilmente leggibile.

   Per le gru il cui carico utile di sicurezza non supera 2 000 kg, è sufficiente che venga riportato in modo permanente e facilmente leggibile il carico utile di sicurezza corrispondente allo sbraccio massimo.

4. Occorre predisporre dispositivi di protezione contro i pericoli di schiacciamento o di effetti forbice. Le parti esterne della gru devono trovarsi a una distanza di sicurezza da tutti gli oggetti circostanti di 0,5 m verso l'alto, il basso e i lati. La distanza di sicurezza laterale non è richiesta all'esterno dei posti di lavoro e delle zone di passaggio.

5. Le gru a motore devono poter essere protette contro l'uso non autorizzato ed essere messe in funzione solo dal posto di comando previsto per la gru. I comandi sono a ritorno automatico (pulsanti senza dispositivi di blocco); la loro direzione di funzionamento è riconoscibile senza pericolo di equivoci.

   In caso d'interruzione dell'energia motrice, il carico non deve poter scendere da solo. Occorre impedire qualsiasi movimento involontario della gru.

   Il movimento ascendente del dispositivo di sollevamento e il superamento del carico utile di sicurezza sono limitati mediante appositi dispositivi. Il movimento discendente del dispositivo di sollevamento è limitato se al momento di attaccare il gancio, in tutte le condizioni di esercizio previste, il numero di giri di cavo attorno al tamburo è inferiore a due. Una volta scattati i dispositivi automatici di ritenuta, deve risultare ancora possibile il corrispondente movimento contrario.

   La resistenza alla rottura dei cavi per le manovre correnti è pari a 5 volte il carico ammissibile del cavo. La fabbricazione del cavo non presenta difetti ed è adatta all'uso su gru.

6. Anteriormente alla prima messa in opera o alla rimessa in opera dopo modifiche importanti, occorre comprovare la sufficiente robustezza e stabilità mediante una prova di calcolo e una prova di carico.

   Per le gru il cui carico utile di sicurezza non supera i 2 000 kg, l'esperto può decidere che la prova di calcolo può essere sostituita, in tutto o in parte, da una prova effettuata con un carico pari a 1,25 volte il carico utile di sicurezza su tutto il campo di manovra.

   La prova di collaudo ai sensi del primo o del secondo comma è effettuata da un esperto riconosciuto dalla commissione di ispezione.

7. Le gru sono controllate periodicamente, e in ogni caso almeno ogni 12 mesi, da una persona competente. In tale occasione se ne stabilirà lo stato di sicurezza con un'ispezione diretta e un controllo del funzionamento.

8. Al massimo ogni 10 anni dall'ultima prova di collaudo, la gru è nuovamente ispezionata da un esperto riconosciuto dalla commissione di ispezione.

9. Le gru con carico utile di sicurezza superiore a 2 000 kg o utilizzate per il trasbordo del carico o installate a bordo di strutture di sollevamento, pontoni e altri galleggianti ad uso speciale o navi cantiere soddisfano inoltre i requisiti di uno degli Stati membri.

10. Per tutte le gru si tengono a bordo almeno i seguenti documenti:

    a) le istruzioni per l'uso del fabbricante, che contengono almeno le seguenti informazioni:

        — campo di manovra e funzione dei comandi;

        — massimo carico utile di sicurezza ammissibile in funzione dello sbraccio;

        — inclinazione massima ammissibile della gru;

        — avvertenze per il montaggio e la manutenzione;

        — istruzioni per i controlli periodici;

        — general technical data.

    b) caratteristiche tecniche generali. attestati relativi ai controlli effettuati conformemente ai paragrafi da 6 a 8 o 9.

Articolo 11.13

Stoccaggio di liquidi infiammabili

I liquidi infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C sono stoccati in coperta dentro un contenitore ventilato in materiale non combustibile recante all'esterno un pittogramma — «Vietato utilizzare fiamme libere e vietato fumare» — del diametro di almeno 10 cm, conforme alla figura 2 dell'appendice I.

CAPO 12

ALLOGGI

Articolo 12.01

Disposizioni generali

1. Le navi sono dotate di alloggi per le persone che vivono abitualmente a bordo o comunque almeno per il numero minimo di membri dell'equipaggio.

2. Gli alloggi sono costruiti, sistemati e attrezzati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza, salute e benessere delle persone a bordo. Sono accessibili facilmente e in condizioni di sicurezza e isolati dal freddo e dal caldo.

3. La commissione di ispezione può autorizzare deroghe alle disposizioni del presente capo se la sicurezza e la salute delle persone a bordo sono garantite in altra maniera.

4. La commissione di ispezione registra nel certificato comunitario le restrizioni ai periodi lavorativi giornalieri e al regime d'esercizio della nave derivanti dalle deroghe di cui al paragrafo 3.

Articolo 12.02

Requisiti di costruzione speciali per gli alloggi

1. Gli alloggi devono poter essere adeguatamente ventilati anche con le porte chiuse; inoltre, i locali di soggiorno comuni ricevono la luce del giorno in quantità sufficiente e consentono, per quanto possibile, la vista verso l'esterno.

2. Quando l'accesso agli alloggi non è sistemato al medesimo livello e il dislivello è pari ad almeno 0,30 m, i locali sono accessibili tramite scale.

3. A prua, nessun pavimento si trova a più di 1,20 m al di sotto del piano di massima immersione.

4. I locali di soggiorno e la zona notte sono provvisti di almeno due uscite, lontane il più possibile l'una dall'altra, che servono da percorsi di sfuggita. Un'uscita può essere progettata come uscita di sicurezza. Questo requisito non è obbligatorio per i locali che hanno un'uscita che dà direttamente sul ponte o su un corridoio che serve da percorso di sfuggita, a condizione che detto corridoio disponga di due uscite lontane l'una dall'altra che danno a babordo e a tribordo. Le uscite di sicurezza, di cui possono far parte gli osteriggi e le finestre, presentano un'apertura utilizzabile di almeno 0,36 m^2, hanno un lato minore di almeno 0,50 m e consentono una rapida evacuazione in caso d'emergenza. L'isolamento e il rivestimento dei percorsi di sfuggita sono realizzati in materiali ad infiammabilità ritardata e la possibilità di utilizzarli è garantita in qualsiasi momento mediante mezzi appropriati, come scalette o pioli fissi.

5. Gli alloggi sono protetti da rumori e vibrazioni eccessivi. I livelli massimi di pressione acustica sono:

   a) nei locali di soggiorno comuni: 70 dB(A);

   b) nella zona notte: 60 dB(A). La presente disposizione non si applica alle navi su cui l'attività lavorativa si svolge esclusivamente al di fuori del periodo di riposo dell'equipaggio, conformemente al diritto interno degli Stati membri. La restrizione concernente il periodo lavorativo giornaliero figura nel certificato comunitario.

6. L'altezza libera negli alloggi non è inferiore a 2,00 m.

7. Di norma le navi dispongono di almeno un locale di soggiorno comune separato dalla zona notte.

8. La superficie disponibile al suolo nei locali di soggiorno comuni non è inferiore a 2 m^2 per occupante, per un totale comunque non inferiore a 8 m^2 (esclusi i mobili, ma non i tavoli e le sedie).

9. Il volume di ciascun locale privato, soggiorno o camera da letto, è di almeno 7 m^3.

10. Il volume minimo d'aria dei locali d'abitazione privati è pari a 3,5 m^3 per occupante. La zona notte deve disporre di un volume d'aria pari a 5 m^3 per il primo occupante e ad almeno 3 m^3 per ciascun occupante supplementare (dedotto il volume dei mobili). Le camere da letto sono destinate, possibilmente, a due persone al massimo. Le cuccette sono disposte a un'altezza di almeno 0,30 m dal suolo. Se le cuccette sono sovrapposte, al di sopra di ciascuna cuccetta vi è uno spazio libero di almeno 0,60 m di altezza.

11. Le porte hanno un'altezza libera di almeno 1,90 m dal ponte o dal pavimento e un'ampiezza libera di almeno 0,60 m. L'altezza richiesta si può ottenere mediante coperchi o portelli scorrevoli o ribaltabili. Le porte si aprono verso l'esterno e dev'essere possibile aprirle dalle due parti. Le mastre sistemate nelle aperture delle porte non hanno un'altezza superiore a 0,40 m, fatte salve tuttavia le disposizioni di altri regolamenti in materia di sicurezza.

12. Le scale sono fisse e praticabili senza pericolo. Il presente requisito si considera rispettato quando:

   a) la larghezza è di almeno 0,60 m;

   b) la pedata dei gradini è di almeno 0,15 m;

   c) i gradini sono antisdrucciolo;

   d) le scale con più di tre gradini sono provviste di almeno un corrimano o una maniglia di ritenuta.

13. Le condutture di gas e di liquidi pericolosi, in particolare quelli sottoposti a così forte pressione che, in caso di fuga, potrebbero rappresentare un pericolo per le persone, non sono collocate negli alloggi o nei corridoi che conducono agli alloggi. Fanno eccezione le condutture di vapore e quelle degli impianti idraulici, purché contenute in un manicotto metallico, come pure le condutture degli impianti a gas liquefatti per usi domestici.

Articolo 12.03

Servizi igienici

1. Le navi dotate di alloggi dispongono almeno dei seguenti servizi igienici:

   a) un gabinetto per unità di alloggio oppure ogni sei membri dell'equipaggio, dove è possibile la ventilazione con aria fresca;

b) un lavabo con relativo scarico, collegato all'acqua potabile calda e fredda, per unità di alloggio oppure ogni quattro membri dell'equipaggio;

c) una doccia o una vasca da bagno collegata all'acqua potabile calda e fredda per unità di alloggio oppure ogni sei membri dell'equipaggio.

2. I servizi igienici si trovano nelle immediate vicinanze dei locali adibiti ad alloggi. I gabinetti non danno direttamente sulle cucine, sulle mense o sui locali di soggiorno comuni abbinati alle cucine.

3. I gabinetti hanno una superficie di almeno 1 m^2, con una larghezza di almeno 0,75 m e una lunghezza di almeno 1,10 m. I gabinetti delle cabine per due persone al massimo possono essere più piccoli. Se un gabinetto contiene un lavabo e/o una doccia, occorre aumentare la superficie almeno dello spazio occupato dal lavabo e/o dalla doccia (o dalla vasca).

Articolo 12.04

Cucine

1. Le cucine possono essere abbinate a locali di soggiorno comuni.

2. Le cucine sono provviste di:

a) un apparecchio di cottura;

b) un lavandino con relativo scarico;

c) un impianto per l'approvvigionamento di acqua potabile;

d) un frigorifero;

e) spazio sufficiente per riporre le provviste e lavorare.

3. La zona per la refezione nelle cucine abbinate a un locale di soggiorno comune è sufficiente per il numero di membri dell'equipaggio che di regola la utilizzano contemporaneamente. La larghezza dei posti a sedere non è inferiore a 0,60 m.

Articolo 12.05

Acqua potabile

1. Le navi dotate di alloggi sono provviste di un impianto d'acqua potabile. Sulle bocche per il riempimento dei serbatoi d'acqua potabile e sulle manichette d'acqua potabile è indicato che sono destinate esclusivamente all'acqua potabile. Le manichette per il rifornimento d'acqua potabile sono installate sopra il ponte.

2. Gli impianti d'acqua potabile:

a) sono costituiti all'interno di materiale resistente alla corrosione e non pericoloso da un punto di vista fisiologico;

b) presentano sezioni di tubo che garantiscano sempre un flusso d'acqua regolare;

c) sono protetti da un riscaldamento eccessivo.

3. Oltre a quanto previsto al paragrafo 2 i serbatoi d'acqua potabile:

a) hanno una capacità di almeno 150 l per ogni persona che vive normalmente a bordo o almeno per ogni membro dell'equipaggio minimo;

b) sono provvisti di un'apertura adeguata per la pulizia interna che possa essere chiusa a chiave;

c) sono dotati di un indicatore del livello dell'acqua;

d) sono dotati di condotte di ventilazione che danno all'esterno o munite di appositi filtri.

4. I serbatoi d'acqua potabile non hanno pareti in comune con altri serbatoi. Le condutture d'acqua potabile non passano all'interno di serbatoi contenenti altri liquidi. Non sono consentiti collegamenti fra l'impianto d'acqua potabile e le altre tubolature. Le tubolature per gas o liquidi diversi dall'acqua potabile non passano attraverso i serbatoi d'acqua potabile.

5. I serbatoi sotto pressione per l'acqua potabile funzionano soltanto ad aria compressa di composizione naturale. Se l'aria è prodotta mediante compressori, sono sistemati appositi filtri d'aria e disoleatori immediatamente davanti al serbatoio d'acqua sotto pressione, salvo nel caso in cui l'acqua sia separata dall'aria da una membrana.

Articolo 12.06

Riscaldamento e ventilazione

1. Gli alloggi devono poter essere riscaldati in ragione della loro destinazione d'uso. Gli impianti di riscaldamento sono adeguati alle condizioni meteorologiche che si possono presentare.

2. Occorre poter ventilare sufficientemente i locali di soggiorno e le camere da letto, anche con le porte chiuse. La ventilazione consente una circolazione d'aria sufficiente in tutte le condizioni climatiche.

3. Gli alloggi sono progettati e attrezzati in modo da impedire, per quanto possibile, l'entrata di aria viziata proveniente da altre zone della nave, come le sale macchine o le stive; se vi è un impianto di ventilazione forzata, le prese d'aria sono posizionate in modo da soddisfare i requisiti di cui sopra.

Articolo 12.07

Altri impianti

1. Ogni membro dell'equipaggio che vive a bordo dispone di una cuccetta personale e di un armadio personale per gli indumenti provvisto di serratura. Le dimensioni interne minime della cuccetta sono di 2,00 × 0,90 m.

2. Occorre predisporre al di fuori della zona notte appositi spazi dove conservare e far asciugare gli indumenti da lavoro.

3. Tutti i locali sono stati dotati d'illuminazione elettrica. Solo nei locali di soggiorno comuni sono ammesse lampade supplementari a combustibile gassoso o liquido. I dispositivi d'illuminazione a combustibile liquido sono in metallo e possono funzionare unicamente con combustibili il cui punto d'infiammabilità è superiore a 55 °C o a olio di paraffina commerciale. Essi sono collocati o fissati in modo da non costituire un pericolo d'incendio.

CAPO 13

IMPIANTI PER IL RISCALDAMENTO, LA CUCINA E LA REFRIGERAZIONE FUNZIONANTI A COMBUSTIBILE

Articolo 13.01

Disposizioni generali

1. Gli impianti per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione funzionanti a gas liquefatto soddisfano i requisiti di cui al capo 14 del presente allegato.

2. Gli impianti per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione, ivi compresi i loro accessori, sono concepiti e installati in modo da non costituire un pericolo anche in caso di surriscaldamento: essi sono montati in modo da non potersi rovesciare o essere spostati accidentalmente.

3. Gli impianti di cui al paragrafo 2 non sono installati in locali in cui siano immagazzinate o utilizzate sostanze il cui punto d'infiammabilità è inferiore a 55 °C. Da questi locali non passa alcuna tubolatura d'evacuazione di tali impianti.

4. Occorre garantire l'apporto di aria necessario alla combustione.

5. Gli apparecchi di riscaldamento sono collegati saldamente ai tubi per i gas combusti, i quali sono dotati di apposite mitre o di dispositivi di protezione contro il vento e sono disposti in modo da consentirne la pulizia.

Articolo 13.02

Impiego di combustibili liquidi, apparecchi funzionanti a petrolio

1. Quando gli impianti per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione funzionano con combustibile liquido, si possono utilizzare solo combustibili aventi un punto d'infiammabilità superiore a 55 °C.

2. In deroga al paragrafo 1, gli apparecchi di cottura e gli apparecchi a miccia che servono per il riscaldamento e la refrigerazione e funzionano a olio di paraffina commerciale sono ammessi negli alloggi e nella timonera a condizione che la capacità del serbatoio di alimentazione non superi 12 litri.

3. Gli apparecchi a miccia:

   a) sono dotati di un serbatoio per il combustibile in metallo la cui apertura di riempimento può essere chiusa e non presenta saldature a stagno al di sotto del livello massimo di riempimento e sono progettati e installati in modo tale che i loro serbatoi per il combustibile non possano aprirsi o vuotarsi accidentalmente;

   b) si possono accendere senza l'ausilio di un altro combustibile liquido;

   c) sono installati in modo tale che sia garantita l'evacuazione dei gas di combustione.

Articolo 13.03

Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione e impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione

1. Le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione e gli impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione sono costruiti a regola d'arte.

2. Se le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione o gli impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione sono installati nella sala macchine, l'alimentazione d'aria all'impianto di riscaldamento e ai motori è progettata in modo che l'impianto e i motori possano funzionare correttamente e in condizioni di sicurezza, l'uno indipendentemente dall'altro. In caso di necessità, è prevista un'alimentazione separata. L'impianto è costruito in modo che una eventuale fiamma proveniente dal bruciatore non possa raggiungere altre parti degli impianti della sala macchine.

Articolo 13.04

Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione

1. Occorre poter accendere le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione senza l'ausilio di un altro liquido combustibile. Dette caldaie sono fissate al di sopra di una ghiotta metallica che raccolga tutte le condutture per il combustibile e che abbia un'altezza di almeno 20 mm di lato e una capacità di almeno 2 litri.

2. Per le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione installate in una sala macchine, la ghiotta metallica prevista al paragrafo 1 ha un'altezza di almeno 200 mm di lato. Il bordo inferiore del bruciatore a vaporizzazione si trova al di sopra del bordo superiore della ghiotta il quale, inoltre, è sistemato ad un'altezza di almeno 100 mm dal pavimento.

3. Le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione sono provviste di un apposito regolatore che, qualunque sia la posizione di regolazione scelta, garantisca un flusso praticamente costante di combustibile in direzione del bruciatore e che impedisca qualunque fuga di combustibile in caso di estinzione accidentale della fiamma. Si considerano appropriati i regolatori che funzionano correttamente anche se esposti a vibrazioni e in caso di inclinazione fino a 12° e che, oltre a un galleggiante per la regolazione del livello:

   a) sono muniti di un dispositivo di chiusura stagna che arresta l'alimentazione di combustibile in modo sicuro e affidabile in caso di superamento del livello ammissibile o

   b) sono provvisti di un tubo di troppo pieno, ma soltanto se la ghiotta ha una capacità sufficiente a raccogliere almeno il contenuto del serbatoio per il combustibile.

4. Se il serbatoio per il combustibile di una caldaia a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione è installato separatamente:

   a) l'altezza a cui è collocato non supera quella fissata dalle istruzioni operative fornite dal fabbricante;

   b) è installato in modo da essere protetto da un riscaldamento inammissibile;

   c) è possibile interrompere dal ponto l'alimentazione di combustibile.

5. I tubi per i fumi di scarico delle caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione sono provvisti di un dispositivo per evitare l'inversione del tiraggio.

Articolo 13.05

Impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione

Gli impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

a) è garantita una ventilazione sufficiente del bruciatore prima dell'alimentazione di combustibile;

b) l'alimentazione di combustibile è regolata da un termostato;

c) l'accensione del combustibile avviene mediante un dispositivo elettrico o una fiammella pilota;

d) un dispositivo di controllo della fiamma interrompe l'alimentazione quando si spegne la fiamma;

e) l'interruttore principale è collocato fuori dal locale dell'impianto, in un punto facilmente accessibile.

Articolo 13.06

Impianti di riscaldamento a circolazione d'aria forzata

Gli impianti di riscaldamento a circolazione d'aria forzata costituiti da una camera di combustione intorno alla quale l'aria di riscaldamento viene fatta circolare sotto pressione in direzione di un sistema di distribuzione o di un locale soddisfano i seguenti requisiti:

a) se il combustibile è nebulizzato sotto pressione, l'alimentazione d'aria di combustione è garantita da una soffiante;

b) la camera di combustione è ben ventilata prima che il bruciatore possa essere acceso; tale requisito si considera soddisfatto quando la soffiante d'aria di combustione continua a funzionare dopo l'estinzione della fiamma;

c) l'erogazione di combustibile è interrotta automaticamente se:

   il fuoco si spegne;

   l'alimentazione d'aria di combustione non è sufficiente;

   l'aria riscaldata supera una temperatura regolata in precedenza o

   agli impianti di sicurezza viene a mancare l'alimentazione di corrente elettrica.

   Nei casi suddetti l'erogazione di combustibile non riprende automaticamente dopo l'interruzione;

d) soffianti d'aria di combustione e di riscaldamento devono poter essere disattivate dall'esterno del locale in cui si trova l'impianto;

e) se l'aria di riscaldamento è aspirata dall'esterno, gli orifizi d'aspirazione si trovano per quanto possibile in alto rispetto al ponte. Tali orifizi sono intallati in modo tale che la pioggia e gli spruzzi d'acqua non possano penetrarvi;

f) le condutture dell'aria di riscaldamento sono costruite in metallo;

g) gli orifizi di uscita dell'aria di riscaldamento non devono poter essere chiusi completamente;

h) le eventuali fughe di combustibile non raggiungono le condutture dell'aria di riscaldamento;

i) l'aria forzata degli impianti di riscaldamento non deve poter essere aspirata da una sala macchine.

Articolo 13.07

Riscaldamento a combustibile solido

1. Gli impianti di riscaldamento a combustibile solido sono sistemati su una piattaforma di metallo dotata di bordi rialzati, collocata in modo da evitare che combustibile incandescente o ceneri calde cadano fuori da tale piattaforma.

   Il presente requisito non si applica agli impianti installati in compartimenti costruiti in materiali non combustibili e destinati esclusivamente ad alloggiare la caldaia.

2. Le caldaie a combustibile solido sono provviste di regolatori termostatici che agiscono sul flusso d'aria necessaria alla combustione.

3. In prossimità di ciascun impianto di riscaldamento si trova un mezzo che consenta di spegnere facilmente le ceneri.

CAPO 14

IMPIANTI A GAS LIQUEFATTI PER USI DOMESTICI

Articolo 14.01

Disposizioni generali

1. Gli impianti a gas liquefatti sono costituiti essenzialmente da un posto di distribuzione che consiste in uno o più recipienti a gas, uno o più regolatori di pressione, una rete di distribuzione e un certo numero di apparecchi utilizzatori.

   Non si considerano parte dell'impianto i recipienti di ricambio e i recipienti vuoti che non si trovano nel posto di distribuzione. Ad essi si applica l'articolo 14.05.

2. Gli impianti possono essere alimentati soltanto a propano commerciale.

Articolo 14.02

Impianti

1. Gli impianti a gas liquefatti sono adatti in tutte le loro parti all'uso del propano e sono realizzati e installati a regola d'arte.

2. Gli impianti a gas liquefatti possono servire esclusivamente per usi domestici negli alloggi e nella timoneria, nonché per gli usi corrispondenti sulle navi da passeggeri.

3. A bordo possono esservi più impianti a gas liquefatti separati. Un unico impianto non serve alloggi separati da una stiva o da una cisterna fissa.

4. Nessuna parte dell'impianto a gas liquefatti si trova nella sala macchine.

Articolo 14.03

Recipienti

1. Sono ammessi soltanto i recipienti la cui capacità autorizzata è compresa fra 5 e 35 kg. Per le navi da passeggeri, la commissione di ispezione può ammettere l'utilizzazione di recipienti di capacità superiore.

2. I recipienti recano la punzonatura ufficiale che attesta che hanno superato le prove richieste.

Articolo 14.04

Posizione e sistemazione dei posti di distribuzione

1. I posti di distribuzione sono installati sul ponte in un armadio (o in un armadio a parete) speciale, all'esterno degli alloggi, in modo tale da non intralciare la circolazione a bordo. Essi tuttavia non sono installati contro l'impavesata di prua o di poppa. L'armadio può essere un armadio a parete incassato nelle sovrastrutture, a condizione di essere stagno ai gas e di aprirsi soltanto verso l'esterno. Esso è sistemato in modo tale che le condutture di distribuzione che portano ai punti d'utilizzazione siano quanto più corte possibile.

Possono essere contemporaneamente in funzione solo i recipienti necessari al funzionamento dell'impianto. Possono essere collegati più recipienti solo se si utilizza un commutatore invertitore. Per ogni posto di distribuzione possono essere collegati fino a quattro recipienti. Per ogni impianto non vi sono a bordo più di sei recipienti, compresi quelli di ricambio.

Sulle navi da passeggeri dotate di cucine o di mense per i passeggeri possono essere collegati fino a sei recipienti. Per ogni impianto non vi sono a bordo più di nove recipienti, compresi quelli di ricambio.

Il regolatore di pressione o, nel caso di regolazione a due stadi, il regolatore di primo stadio è fissato a parete nello stesso armadio che contiene i recipienti.

2. Il posto di distribuzione è installato in modo tale che il gas eventualmente fuoriuscito possa diffondersi all'esterno dell'armadio che lo contiene, senza rischio di penetrazione all'interno della nave o di contatto con una fonte d'ignizione.

3. Gli armadi sono costruiti in materiali ad infiammabilità ritardata e sufficientemente ventilati tramite orifizi nella parte inferiore e in quella superiore. I recipienti sono posti verticalmente negli armadi, in modo tale da non potersi rovesciare.

4. Gli armadi sono costruiti e posizionati in modo tale che la temperatura dei recipienti non possa superare i 50 °C.

5. Sulla parete esterna degli armadi sono apposti l'iscrizione «Impianto a gas liquefatto» e un pittogramma «Vietato utilizzare fiamme libere e vietato fumare» di un diametro minimo di 100 mm, conformemente alla figura 2 dell'appendice I.

Articolo 14.05

Recipienti di ricambio e recipienti vuoti

I recipienti di ricambio e i recipienti vuoti che non si trovano nel posto di distribuzione sono depositati all'esterno degli alloggi e della timoneria, in un armadio costruito conformemente all'articolo 14.04.

Articolo 14.06

Regolatori di pressione

1. Gli apparecchi utilizzatori possono essere raccordati ai recipienti soltanto tramite una rete di distribuzione provvista di uno o più regolatori che abbassino la pressione del gas alla pressione di utilizzazione. Tale riduzione può essere realizzata in uno o due stadi. Tutti i regolatori di pressione sono regolati in modo fisso a una pressione determinata conformemente all'articolo 14.07.

2. I regolatori finali della pressione hanno o sono seguiti da un dispositivo che protegga automaticamente la conduttura contro un eccesso di pressione in caso di cattivo funzionamento del regolatore. Occorre garantire che, in caso di mancata tenuta stagna del dispositivo di protezione, i gas fuoriusciti siano dispersi all'aperto senza alcun rischio di penetrazione all'interno della nave o di contatto con una fonte d'ignizione; se necessario, occorre predisporre a tal fine una conduttura speciale.

3. I dispositivi di protezione e gli sfiatatoi sono protetti dalle infiltrazioni d'acqua.

Articolo 14.07

Pressione

1. Nel caso di regolazione a due stadi, il valore della pressione media non supera di oltre 2,5 bar la pressione atmosferica.

2. La pressione all'uscita dell'ultimo regolatore non supera di oltre 0,05 bar la pressione atmosferica, con una tolleranza del 10 %.

Articolo 14.08

Condutture e tubi flessibili

1. Le condutture sono realizzate in tubi d'acciaio o di rame installati in modo permanente.

   Tuttavia, le condutture di raccordo ai recipienti sono costituite da tubi flessibili per le alte pressioni o tubi a spirale adatti per il propano. Gli apparecchi utilizzatori che non sono installati in modo permanente possono essere raccordati mediante tubi flessibili adeguati, lunghi al massimo 1 m.

2. Le condutture sono in grado di resistere a tutte le sollecitazioni che possono subire a bordo, in condizioni normali di funzionamento, soprattutto in termini di corrosione e resistenza, e garantiscono, per le loro caratteristiche e la loro disposizione, un'alimentazione soddisfacente, per portata e pressione, degli apparecchi utilizzatori.

3. Le condutture hanno il minor numero possibile di raccordi. Le condutture e i raccordi sono stagni al gas e restano tali nonostante le vibrazioni e le dilatazioni che possono subire.

4. Le condutture sono facilmente accessibili, adeguatamente fissate e protette in tutti i punti in cui rischiano di subire urti o attriti, in particolare al passaggio di paratie d'acciaio o di pareti metalliche. Le condutture in acciaio subiscono un trattamento anticorrosivo su tutta la superficie.

5. I tubi flessibili e i loro raccordi sono in grado di resistere a tutte le sollecitazioni che possono subire a bordo in condizioni normali di funzionamento. Sono installati senza tensioni e in modo da non esporli a riscaldamento eccessivo e da poterli controllare su tutta la lunghezza.

Articolo 14.09

Rete di distribuzione

1. L'intera rete di distribuzione può essere interrotta con un rubinetto d'arresto principale rapidamente e facilmente accessibile in qualsiasi momento.

2. Ogni apparecchio utilizzatore è montato in derivazione e ogni derivazione è comandata da un dispositivo di chiusura distinto.

3. I rubinetti sono installati al riparo dalle intemperie e dagli urti.

4. A valle di ciascun regolatore di pressione viene montato un raccordo per il controllo. Mediante un dispositivo di chiusura si garantisce che, in occasione delle prove di pressione, il regolatore non sia soggetto alla pressione di prova.

Articolo 14.10

Apparecchi utilizzatori e loro installazione

1. Possono essere installati soltanto apparecchi utilizzatori ammessi per il funzionamento a propano in uno degli Stati membri e provvisti di dispositivi che impediscano efficacemente lo sprigionamento di gas in caso di estinzione sia delle fiamme sia della fiammella pilota.

2. Gli apparecchi sono disposti e raccordati in modo da non potersi rovesciare o essere spostati accidentalmente e da evitare qualsiasi rischio di strappo accidentale dei tubi di raccordo.

3. Gli apparecchi di riscaldamento, gli scaldaacqua e i frigoriferi sono raccordati a un condotto di scarico dei gas di combustione verso l'esterno.

4. L'installazione di apparecchi utilizzatori nella timoneria è ammessa soltanto se quest'ultima è stata costruita in modo tale che, in caso di fuga accidentale di gas, questi non possano diffondersi in direzione dei locali inferiori dell'imbarcazione, in particolare attraverso le aperture da cui passano i comandi diretti alla sala macchine.

5. Gli apparecchi utilizzatori possono essere installati nella zona notte solo se la combustione avviene indipendentemente dall'aria ambiente.

6. Gli apparecchi utilizzatori la cui combustione dipenda dall'aria ambiente sono installati in locali di dimensioni sufficientemente grandi.

Articolo 14.11

Ventilazione e scarico dei gas di combustione

1. Nei locali in cui sono installati apparecchi utilizzatori la cui combustione dipende dall'aria ambiente, l'apporto di aria fresca e l'evacuazione dei gas di combustione sono garantiti mediante aperture di ventilazione di dimensioni adeguante, di almeno 150 cm^2 di sezione libera per apertura.

2. Le aperture di ventilazione non hanno dispositivi di chiusura, né danno su una zona notte.

3. I dispositivi d'evacuazione sono progettati affinché i gas di combustione vengano eliminati in modo sicuro. Hanno un funzionamento affidabile e sono costruiti in materiali non combustibili. La ventilazione forzata non ne pregiudica il funzionamento.

Articolo 14.12

Requisiti di funzionamento e di sicurezza

Le istruzioni per l'uso dell'impianto sono affisse a bordo in luogo appropriato. Vi figurano almeno i seguenti avvisi:

«Chiudere la valvole dei recipienti che non sono collegati alla rete di distribuzione anche se si presume che i recipienti siano vuoti.»

«Sostituire i tubi flessibili non appena il loro stato lo richiede.»

«Mantenere collegati tutti gli apparecchi utilizzatori a meno che le condutture di raccordo corrispondenti non siano sigillate.»

Articolo 14.13

Collaudo

Prima della messa in servizio di un impianto a gas liquefatti, dopo ogni modifica o riparazione e ad ogni rinnovo dell'attestato di cui all'articolo 14.15, l'intero impianto è collaudato da un esperto riconosciuto dalla commissione di ispezione. In tale occasione l'esperto verifica se l'impianto è conforme ai requisiti del presente capo. Inoltre presenta alla commissione di ispezione un rapporto del collaudo.

Articolo 14.14

Prove

Le prove dell'impianto sono effettuate nelle seguenti condizioni.

1. Condutture a pressione media situate fra il dispositivo di chiusura di cui all'articolo 14.09, paragrafo 4, del regolatore di primo stadio e i rubinetti a monte dei regolatori di pressione finali:

   a) prova di pressione, realizzata con aria, con un gas inerte o con un liquido, ad una pressione superiore di 20 bar alla pressione atmosferica;

   b) prova di tenuta stagna, realizzata con aria o con un gas inerte, ad una pressione superiore di 3,5 bar alla pressione atmosferica.

2. Condutture a pressione di servizio situate fra il dispositivo di chiusura, di cui all'articolo 14.09, paragrafo 4, del regolatore di pressione unico o del regolatore di pressione finale e i rubinetti posti a monte degli apparecchi utilizzatori:

   prova di tenuta stagna, realizzata con aria o con un gas inerte, ad una pressione superiore di 1 bar alla pressione atmosferica.

3. Condutture situate fra il dispositivo di chiusura, di cui all'articolo 14.09, paragrafo 4, del regolatore di pressione unico o del regolatore di pressione finale e i comandi degli apparecchi utilizzatori:

   prova di tenuta stagna ad una pressione superiore di 0,15 bar alla pressione atmosferica.

4. Nel corso delle prove di cui ai paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, le condutture sono considerate stagne se, trascorso un lasso di tempo sufficiente per l'equilibratura termica, non si constata alcuna riduzione della pressione di prova nei 10 minuti successivi.

5. Raccordi con i recipienti, collegamenti ed armature soggetti alla pressione dei recipienti nonché raccordi del regolatore di pressione con la conduttura di distribuzione:

   prova di tenuta stagna, realizzata mediante un prodotto schiumoso, alla pressione di servizio.

6. Tutti gli apparecchi utilizzatori sono messi in funzione alla capacità nominale e se ne verifica la combustione adeguata e regolare con diverse regolazioni della capacità.

   Occorre verificare il buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza contro lo spegnimento della fiamma.

7. Dopo la prova di cui al paragrafo 6, per ogni apparecchio utilizzatore raccordato con una condotta d'evacuazione si verifica se, dopo un funzionamento di 5 minuti alla capacità nominale, con finestre e porte chiuse e dispositivi di ventilazione in funzione, attraverso la presa d'aria si diffondono nel locale gas di combustione.

   Se viene constatata una fuga di gas che non sia momentanea, occorre individuarne immediatamente la causa e eliminarla. Non si consente l'utilizzazione dell'apparecchio prima che siano stati eliminati tutti i difetti.

Articolo 14.15

Attestato

1. La conformità di ogni impianto a gas liquefatti ai requisiti del presente capo è attestata nel certificato comunitario.

2. L'attestato è rilasciato dalla commissione di ispezione previo collaudo di cui all'articolo 14.13.

3. La validità dell'attestato è di 3 anni al massimo. Essa non può essere prorogata se non in seguito ad un nuovo collaudo, conformemente all'articolo 14.13.

   In via eccezionale, su richiesta motivata del proprietario della nave o del suo rappresentante, la commissione di ispezione può prorogare di 3 mesi al massimo la validità dell'attestato senza procedere al collaudo di cui all'articolo 14.13. Tale proroga è annotata nel certificato comunitario.

CAPO 15

REQUISITI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI

Articolo 15.01

Disposizioni generali

1. Non si applicano le seguenti disposizioni:

   a) l'articolo 3.02, paragrafo 1, lettera b);

   b) gli articoli da 4.01 a 4.03;

   c) l'articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 7;

   d) l'articolo 9.14, paragrafo 3, seconda frase per tensioni nominali superiori a 50 V.

2. Sulle navi da passeggeri sono proibite le seguenti apparecchiature:

   a) lampade a combustibile gassoso o liquido conformemente all'articolo 12.07, paragrafo 3;

   b) caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzatore conformemente all'articolo 13.04;

   c) caldaie a combustibile solido conformemente all'articolo 13.07;

   d) apparecchi a miccia conformemente all'articolo 13.02, paragrafi 2 e 3, e

   e) apparecchi a gas liquefatto conformemente al capo 14.

3. Le navi che non sono dotate di mezzi di propulsione propri non possono essere autorizzate al trasporto di passeggeri.

4. Sulle navi da passeggeri sono previste aree ad uso delle persone a mobilità ridotta, ai sensi delle disposizioni del presente capo. Se l'applicazione delle disposizioni del presente capo, che tiene in considerazione le specifiche esigenze di sicurezza delle persone a mobilità ridotta, è difficile nella pratica o causa costi irragionevoli la commissione di ispezione può autorizzare deroghe a queste disposizioni sulla base di raccomandazioni in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2 della presente direttiva. Queste deroghe sono menzionate nel certificato comunitario.

Articolo 15.02

Scafi delle navi

1. Nel corso delle visite di cui all'articolo 2.09 lo spessore del fasciame esterno delle navi passeggeri in acciaio è determinato come segue:

   a) Lo spessore minimo t_{min} del fasciame del fondo, del ginocchio e delle fiancate dello scafo esterno delle navi da passeggeri è determinato in base al valore più elevato ottenuto dalle formule seguenti:

   $$t_{1_{min}} = 0{,}006 \cdot a \cdot \sqrt{T}\ [mm];$$

   $$t_{2_{min}} = f \cdot 0{,}55 \cdot \sqrt{L_{WL}}\ [mm].$$

   In queste formule:

   f = 1 + 0,0013 . (a - 500);

   a = scarto delle coppie longitudinali o trasversali in [mm]; quando lo scarto delle coppie è inferiore a 400 mm si assume a = 400 mm.

   b) È ammissibile che lo spessore delle lamiere sia inferiore al valore minimo determinato in conformità della precedente lettera a) nei casi in cui il valore permesso è stato determinato e certificato sulla base di una prova matematica della sufficiente robustezza (longitudinale, trasversale e locale) dello scafo della nave.

   c) In nessun punto del fasciame esterno lo spessore calcolato in conformità delle precedenti lettere a) o b) è inferiore a 3 mm.

   d) Si effettua la sostituzione delle lamiere quando lo spessore del fasciame del fondo, del ginocchio o delle fiancate è inferiore allo spessore minimo determinato a norma delle lettere a) o b), congiuntamente con la precedente lettera c).

2. Il numero e la posizione delle paratie sono stabiliti in modo tale che, in caso di allagamento, la nave mantenga la galleggiabilità in conformità dell'articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13. Ogni parte della struttura interna che influisce sull'efficienza della suddivisione di tali navi è stagna e progettata in maniera da mantenere l'integrità della suddivisione.

3. La distanza fra la paratia di collisione e la perpendicolare avanti è almeno pari a 0.04 L_{WL}, senza tuttavia superare 0,04 L_{WL} + 2 m.

4. Può essere fissata una paratia trasversale con una rientranza della paratia, se tutte le parti di questa derivazione si trovano nell'area sicura.

5. Le paratie, di cui si tiene conto nel calcolo di stabilità in avaria in conformità dell'articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13, sono stagne e installate fino al ponte di compartimentazione. In mancanza di un ponte di compartimentazione, queste paratie arrivano a un'altezza superiore di almeno 20 cm alla linea limite.

6. Il numero di aperture in queste paratie è sufficientemente ridotto per essere compatibile con il genere di costruzione e il funzionamento normale della nave. Le aperture e i passaggi sono tali da non alterare la funzione di tenuta stagna delle paratie.

7. Le paratie di collisione sono provviste di aperture o porte.

8. Le paratie di cui al paragrafo 5, che separano le sale macchine dalle zone passeggeri o dai locali per il personale di bordo e l'equipaggio sono sprovviste di porte.

9. Nelle paratie di cui al paragrafo 5 sono ammesse le porte manovrate a mano senza comando a distanza solo nei locali a cui i passeggeri non hanno accesso. Esse:

   a) rimangono chiuse in permanenza e sono aperte solo momentaneamente per consentire il passaggio;

   b) sono attrezzate con dispositivi appositi in modo da poter essere chiuse velocemente e in maniera sicura;

c) riportano il seguente avviso su entrambi i lati della porta:

Chiudere la porta subito dopo il passaggio

10. Le porte nelle paratie di cui al paragrafo 5 che restano aperte a lungo soddisfano i requisiti seguenti:

a) Devono poter essere chiuse da entrambi i lati della paratia nonché da un punto facilmente accessibile situato al di sopra del ponte di compartimentazione.

b) Dopo essere stata chiusa dal comando a distanza la porta deve poter essere aperta di nuovo sul posto e chiusa in modo sicuro. L'operazione di chiusura non è ostacolata in particolare da tappeti o da guardapiedi o da altre ostruzioni.

c) L'operazione di chiusura tramite comando a distanza dura almeno 30 secondi ma non supera i 60 secondi.

d) Durante l'operazione di chiusura funziona un allarme acustico automatico accanto alla porta.

e) Il controllo e l'allarme della porta devono anche poter funzionare in maniera indipendente dal sistema elettrico di bordo. Nel luogo da cui viene azionato il comando a distanza un dispositivo indica se la porta è aperta o chiusa.

11. Le porte nelle paratie di cui al paragrafo 5 e i loro attuatori sono posizionati nella zona sicura.

12. Nella timoneria è previsto un sistema d'allarme che indichi quali porte nelle paratie di cui al paragrafo 5 sono aperte.

13. Le tubolature non dotate di mezzi di chiusura e le condutture di ventilazione sono bilanciate in modo tale che, con qualunque possibile allagamento, non vengano allagati tramite di essi altri locali o serbatoi.

a) Se più compartimenti sono chiaramente messi in comunicazione fra loro da tubolature o condutture di ventilazione, queste sboccano in un punto adatto al di sopra della linea di galleggiamento corrispondente all'allagamento più sfavorevole.

b) Non è necessario che le tubolature siano conformi al requisito di cui alla lettera a) se nelle tubolature che passano attraverso le paratie sono montati dispositivi di interruzione, che possono essere operati a distanza da un punto al di sopra del ponte di compartimentazione.

c) Se un sistema di condutture non comporta alcuno sbocco in un compartimento, esso è considerato intatto in caso di avaria di questo compartimento, se si trova all'interno della zona di sicurezza e a una distanza di più di 0,50 m dal fondo della nave.

14. I controlli a distanza delle porte stagne di cui al paragrafo 10 e i dispositivi di interruzione dell'erogazione di cui al paragrafo 13, lettera b) al di sopra del ponte di compartimentazione sono chiaramente indicati come tali.

15. Qualora vi siano doppi fondi, la loro altezza è pari almeno a 0,60 m, e qualora vi siano spazi laterali, la loro larghezza è pari almeno a 0,60 m.

16. Le finestre possono essere situate sotto la linea limite, se sono stagne, non possono essere aperte, possiedono robustezza sufficiente e sono conformi all'articolo 15.06, paragrafo 14.

Articolo 15.03

Stabilità

1. Il richiedente dimostra mediante un calcolo basato sui risultati dell'applicazione di una norma di stabilità allo stato integro che la stabilità della nave allo stato integro è sufficiente. Tutti i calcoli sono effettuati lasciando libero il galleggiante di inclinarsi longitudinalmente e di immergersi.

2. È dimostrata la stabilità allo stato integro per le seguenti condizioni di carico standard:

a) all'inizio del viaggio:

100 % passeggeri, 98 % carburante e acqua dolce, 10 % acque reflue;

b) durante il viaggio:

100 % passeggeri, 50 % carburante e acqua dolce, 50 % acque reflue;

Mercoledì, 5 luglio 2006

c) alla fine del viaggio:

100 % passeggeri, 10 % carburante e acqua dolce, 98 % acque reflue;

d) a nave scarica:

nessun passeggero, 10 % carburante e acqua dolce, senza acque reflue.

Per tutte le condizioni di carico standard le cisterne di zavorra sono considerate come vuote o piene in conformità con le normali condizioni operative.

Per cambiare la zavorra durante il viaggio, occorre soddisfare in via preliminare il requisito di cui al paragrafo 3, lettera d) alla seguente condizione di carico:

100 % passeggeri, 50 % carburante e acqua dolce, 50 % acque di rifiuto, tutti gli altri serbatoi di liquidi (inclusa la zavorra) sono considerati pieni al 50 %.

Se questa condizione non può essere soddisfatta, il certificato comunitario reca una menzione al punto 52 secondo cui, durante la navigazione, le cisterne di zavorra possono soltanto essere vuote o piene e a norma della quale le condizioni di zavorra non devono essere cambiate durante la navigazione.

3. La prova della sufficiente stabilità allo stato integro è fornita mediante un calcolo basato sulle seguenti definizioni per la stabilità allo stato integro e per le condizioni di carico standard di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d):

a) il massimo braccio raddrizzante (h_{max}) s registra a un angolo di sbandamento $\varphi_{max} \geq 15°$ e non è inferiore a 0,20 m. Tuttavia, nel caso in cui $\varphi_f < \varphi_{max}$, il braccio raddrizzante all'angolo di allagamento φ_f non è inferiore a 0,20 m;

b) l'angolo di allagamento φ_f non è inferiore a 15°;

c) a seconda della posizione di φ_f e φ_{max}, l'area A sotto la curva del braccio raddrizzante raggiunge almeno i valori seguenti:

Caso			A
1	$\varphi_{max} = 15^o$		0,07 m·rad all'angolo = 15^o
2	$15^o < \varphi_{max} < 30^o$	$\varphi_{max} \leq \varphi_f$	0,055+0,001 · (30- φ_{max}) m·rad all'angolo φ_{max}
3	$15^o < \varphi_f < 30^o$	$\varphi_{max} > \varphi_f$	0,055+0,001 · (30- φ_f) m·rad all'angolo φ_f
4	$\varphi_{max} \geq 30^o$ e $\varphi_f \geq 30^o$		0,055 m·rad all'angolo = 30^o

dove:

h_{max} è il massimo braccio

φ l'angolo di sbandamento

φ_f l'angolo di allagamento, ossia l'angolo di sbandamento, in cui le aperture nello scafo, nella sovrastruttura o tuga che non possono essere chiuse in modo da essere a chiusura stagna alle intemperie, sono sommerse

φ_{max} l'angolo di sbandamento in cui si registra il massimo braccio raddrizzante

A l'area sotto la curva dei bracci raddrizzanti;

d) l'altezza metacentrica iniziale GM_o, corretta dall'effetto delle superfici libere nei serbatoi di liquidi, non deve essere inferiore a 0,15 m;

e) in entrambi i casi seguenti l'angolo di sbandamento non eccede 12°:

aa) nell'applicazione del momento di sbandamento dovuto ai passeggeri e al vento in conformità dei paragrafi 4 e 5;

bb) nell'applicazione del momento di sbandamento dovuto ai passeggeri e alla virata in conformità dei paragrafi 4 e 6;

f) per un momento di sbandamento risultante dai momenti dovuti ai passeggeri, al vento e alla virata in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6, il bordo libero residuo non è inferiore a 200 mm;

g) per navi con finestre o altre aperture nello scafo posizionate sotto i ponti di compartimentazione e non chiuse a tenuta stagna, la distanza di sicurezza residua è di almeno 100 mm nell'applicazione dei tre momenti di sbandamento risultanti dalla precedente lettera f).

4. Il momento di sbandamento dovuto alla concentrazione su un lato delle persone è calcolato mediante la seguente formula:

$$M_p = g \cdot P \cdot y = g \cdot \Sigma P_i \cdot y_i \text{ [kNm]}$$

dove:

P = massa totale delle persone a bordo in [t], calcolata sommando il numero massimo ammesso di passeggeri e il numero massimo di personale di bordo e equipaggio in condizioni operative normali, considerando una massa media per persona di 0,075 t

y = distanza laterale del centro di gravità della massa totale di persone P dalla linea centrale in [m]

g = accelerazione di gravità ($g = 9{,}81\ m/s^2$)

P_i = massa di persone concentrate nell'area A_i in [t]

$P_i = n_i \times 0{,}075 \times A_i$ [t]

in cui

A_i = area occupata dalle persone in [m^2]

n_i = numero di persone per metro quadrato

n_i = 4 per le zone ponte libere e le zone ponte con componenti d'arredamento mobili; per le zone ponte con componenti d'arredamento fissi per seduta come panche, n_i è calcolato considerando un'area di seduta per persona pari a 0,45 m (larghezza) e 0,75 m (profondità)

y_i = distanza laterale del centro geometrico dell'area A_i dalla linea centrale in [m]

Il calcolo è effettuato per una concentrazione di persone sia a tribordo sia a babordo.

La ripartizione delle persone corrisponde a quella più sfavorevole dal punto di vista della stabilità. Le cabine sono considerate vuote ai fini del calcolo del momento delle persone.

Per il calcolo dei casi di carico, il centro di gravità di una persona deve essere preso ad un'altezza di 1 m al di sopra del punto più basso del ponte a 0,5 L_{WL}, senza tenere conto della curvatura del ponte e considerando una massa di 0,075 t per persona.

Si può derogare al calcolo dettagliato delle superfici del ponte occupate dalle persone se sono utilizzati i valori seguenti:

P = $1{,}1 \times F_{max} \times 0{,}075$ per le navi per escursioni giornaliere

$1{,}5 \times F_{max} \times 0{,}075$ per le navi cabinate

in cui

F_{max} = numero massimo ammesso di passeggeri a bordo

y = B/2 in [m]

5. Il momento dovuto alla pressione del vento (M_w) è calcolato come segue:

$$M_w = p_w \cdot A_w \cdot (l_w + T/2) \text{ [kNm]}$$

dove:

p_w = la pressione del vento specifica di 0,25 kN/m^2;

A_w = piano laterale della nave al di sopra del piano di immersione in base alla condizione di carico considerata in m^2;

l_w = distanza del centro di gravità del piano laterale A_w dal piano di immersione in base alla condizione di carico considerata in m.

Mercoledì, 5 luglio 2006

6. Il momento dovuto alla forza centrifuga (M_{dr}), causato dalla virata della nave, è calcolato come segue:

$$M_{dr} = c_{dr} \cdot C_B \cdot v^2 \cdot D/L_{WL} \cdot (KG - T/2) \text{ [kNm]}$$

dove:

c_{dr} = un coefficiente di 0,45;

C_B = coefficiente di blocco (se sconosciuto, assunto come 1,0);

v = velocità massima della nave in m/s;

KG = distanza tra il centro di gravità e la linea della chiglia in m.

Per le navi da passeggeri con sistemi di propulsione di cui all'articolo 6.06, M_{dr} è desunto da prove su scala reale o su modelli o altrimenti da calcoli corrispondenti.

7. Il richiedente dimostra, mediante un calcolo basato sul metodo per sottrazione di carena che la stabilità in avaria della nave è adeguata in caso di allagamento. Tutti i calcoli sono effettuati lasciando libero il galleggiante di inclinarsi longitudinalmente e di immergersi.

8. Si dimostra la galleggiabilità della nave in caso di allagamento alle condizioni di carico standard specificate al paragrafo 2. Parimenti la prova matematica di sufficiente stabilità è determinata per tre fasi intermedie di allagamento (25 %, 50 % e 75 % di incremento di allagamento) e per la posizione finale di allagamento.

9. Le navi da passeggeri sono conformi con la compartimentazione 1 e la compartimentazione 2.

In caso di allagamento si tiene conto dei dati seguenti riguardo all'estensione del danno:

	compartimentazione 1	compartimentazione 2
Dimensione del danno laterale		
longitudinale l [m]	$1,20 + 0,07 \cdot L_{WL}$	
trasversale b [m]	B/5	0,59
verticale h [m]	dal fondo della nave alla cima senza delimitazione	
Dimensione del danno del fondo		
longitudinale l [m]	$1,20 + 0,07 \cdot L_{WL}$	
trasversale b [m]	B/5	
verticale h [m]	0,59, tubatura installata conformemente all'articolo 15.02 paragrafo 13 lettera c) è considerata intatta	

a) Per la compartimentazione 1 le paratie possono essere considerate intatte se la distanza tra due paratie adiacenti è maggiore della lunghezza del danno. Le paratie longitudinali poste a una distanza dal fasciame esterno inferiore a B/3 misurata perpendicolarmente alla linea centrale dal fasciame all'immersione massima non sono prese in considerazione ai fini del calcolo.

b) Per la compartimentazione 2 si considera danneggiata ogni paratia situata all'interno dell'estensione del danno. Questo significa che la posizione delle paratie è scelta in modo tale da assicurare la galleggiabilità della nave da passeggeri dopo l'allagamento di due o più compartimenti adiacenti nel senso della lunghezza.

c) Il punto più basso di qualsiasi apertura non a tenuta stagna (per es. porte, finestre, boccaporti d'accesso) è almeno di 0,10 m al di sopra della linea di galleggiamento in caso di avaria. Il ponte di compartimentazione non è immerso nella fase finale di allagamento.

d) Si presume una permeabilità del 95 %. Se i calcoli dimostrano che la permeabilità media di qualsiasi compartimento è inferiore al 95 %, si può considerare il valore così ottenuto anziché quello presunto.

I valori da adottare non devono essere inferiori a:

Sale di ritrovo	95 %
Sale macchine e locali caldaie	85 %
Depositi bagagli e magazzini	75 %
Doppi fondi, serbatoi per il combustibile e altri serbatoi, a seconda che questi, per il loro utilizzo, debbano essere considerati pieni o vuoti per le navi affinché il galleggiamento sia garantito alla massima immersione ammissibile	0 o 95 %.

Il calcolo dell'effetto della superficie libera nelle fasi intermedie di allagamento si basa sulla superficie lorda dei compartimenti in avaria.

e) Se un danno di minori dimensioni rispetto a quanto indicato sopra produce effetti più dannosi riguardo allo sbandamento o alla perdita dell'altezza metacentrica, i calcoli tengono conto di tale danno.

10. Per tutte le fasi intermedie di allagamento di cui al paragrafo 8 sono soddisfatti i seguenti criteri:

a) l'angolo di sbandamento φ nella posizione di equilibrio della fase intermedia in questione non è superiore a 15°;

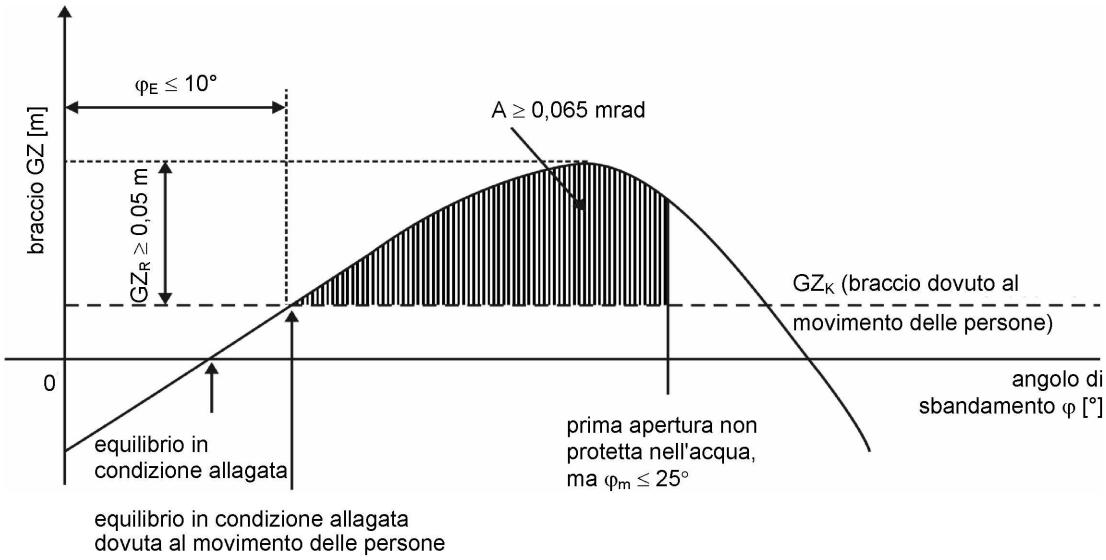
b) oltre allo sbandamento nella posizione di equilibrio della fase intermedia in questione, la parte positiva della curva del braccio raddrizzante mostra un valore del braccio raddrizzante di GZ ≥ 0,02 m anteriormente all'immersione della prima apertura non protetta o prima che sia raggiunto un angolo di sbandamento φ di 25°;

c) le aperture non a tenuta stagna non sono immerse prima che sia stato raggiunto lo sbandamento nella posizione di equilibrio della fase intermedia in questione.

11. Nella fase finale di allagamento sono soddisfatti i seguenti criteri, tenendo conto del momento di sbandamento dovuto alle persone in conformità del paragrafo 4:

a) l'angolo di sbandamento φ_E non è superiore a 10°;

b) oltre la posizione di equilibrio la parte positiva della curva del braccio raddrizzante mostra un valore del braccio raddrizzante di $GZ_R \geq 0.05$ m con un'area A ≥ 0.0065 mrad. Questi valori minimi per la stabilità sono soddisfatti fino all'immersione della prima apertura non protetta o in ogni caso prima del raggiungimento di un angolo di sbandamento $\varphi_m < 25°$;



c) le aperture non a tenuta stagna non sono immerse prima che sia stata raggiunta la posizione di equilibrio; se dette aperture sono immerse prima di questo punto i locali che permettono l'accesso sono considerati allagati ai fini del calcolo della stabilità in avaria.

12. I dispositivi di interruzione dell'erogazione che possono essere chiusi a tenuta stagna sono contrassegnati in tal senso.

13. Se ci sono aperture di bilanciamento trasversale per ridurre l'allagamento asimmetrico, esse sono conformi alle seguenti condizioni:

a) per il calcolo del bilanciamento trasversale si applica la risoluzione IMO A.266 (VIII);

b) sono automatiche;

c) non sono dotate di dispositivi di interruzione dell'erogazione;

d) il tempo totale consentito per la compensazione non supera i 15 minuti.

Articolo 15.04

Distanza di sicurezza e bordo libero

1. La distanza di sicurezza è almeno pari alla somma:

a) dell'immersione laterale supplementare che, misurata sul fasciame esterno, è prodotta dall'angolo di sbandamento autorizzato in conformità dell'articolo 15.03, paragrafo 3, lettera e), e

b) della distanza di sicurezza residua in conformità dell'articolo 15.03, paragrafo 3, lettera g).

Per le navi senza ponte di compartimentazione, la distanza di sicurezza è di almeno 500 mm.

2. Il bordo libero è almeno pari alla somma:

a) dell'immersione laterale supplementare che, misurata sul fasciame esterno, è prodotta dall'angolo di sbandamento autorizzato in conformità dell'articolo 15.03, paragrafo 3, lettera e), e

b) del bordo libero residuo in conformità dell'articolo 15.03, paragrafo 3, lettera f).

Il bordo libero è comunque almeno pari a 300 mm.

3. Il piano di massima immersione è fissato in modo da garantire il rispetto della distanza di sicurezza in conformità del paragrafo 1, e del bordo libero in conformità del paragrafo 2, nonché degli articoli 15.02 e 15.03.

4. Per motivi di sicurezza, la commissione di ispezione può fissare un bordo libero o una distanza di sicurezza superiori.

Articolo 15.05

Numero massimo ammesso di passeggeri

1. La commissione di ispezione fissa il numero massimo ammesso di passeggeri e lo menziona nel certificato comunitario.

2. Il numero massimo ammesso di passeggeri non supera nessuno dei seguenti valori:

a) il numero di passeggeri per i quali è stata dimostrata l'esistenza di una zona di evacuazione in conformità dell'articolo 15.06, paragrafo 8;

b) il numero di passeggeri che è stato considerato per il calcolo di stabilità in conformità dell'articolo 15.03;

c) il numero di posti letto disponibili per i passeggeri nelle navi cabinate usate per viaggi che includono pernottamenti.

3. Per le navi cabinate che sono usate anche come navi per escursioni giornaliere, il numero di passeggeri è calcolato per l'utilizzo sia come battello per escursioni giornaliere che come nave cabinata ed è menzionato sul certificato comunitario.

4. Il numero massimo autorizzato di passeggeri è indicato su cartelli chiaramente leggibili, affissi in punti ben visibili a bordo della nave.

Articolo 15.06

Locali e zone per i passeggeri

1. I locali per i passeggeri:

   a) sono situati, su tutti i ponti, dietro al piano della paratia di collisione e, se sono sotto il ponte di compartimentazione, davanti al piano della paratia del gavone di poppa, e

   b) sono separati dalle sale macchine e dai locali caldaie in maniera stagna al gas;

   c) sono disposti in modo tale da non essere attraversati dalle linee di visione in conformità dell'articolo 7.02.

2. Gli armadi di cui all'articolo 11.13 ed i locali intesi per il deposito dei liquidi infiammabili sono al di fuori della zona passeggeri.

3. Il numero e l'ampiezza delle uscite dei locali per i passeggeri sono conformi ai seguenti requisiti:

   a) I locali o gruppi di locali previsti o attrezzati per 30 o più passeggeri o provvisti di cuccette per 12 o più passeggeri hanno almeno due uscite. Sulle navi per escursioni giornaliere una di queste due uscite può essere sostituita da due uscite di sicurezza.

   b) Se i locali si trovano sotto il ponte di compartimentazione, una delle uscite può essere una porta stagna, in conformità dell'articolo 15.02, paragrafo 10, che dia accesso a un compartimento adiacente da cui si può raggiungere direttamente il ponte superiore. L'altra uscita conduce direttamente, se permesso in conformità della lettera a), come uscita di sicurezza, o all'aperto o sul ponte di compartimentazione. Questo requisito non si applica alle cabine individuali.

   c) Le uscite di cui alle lettere a) e b) sono realizzate in maniera appropriata e hanno un'ampiezza libera di almeno 0,80 m e anche una altezza libera di almeno 2,00 m. Per le porte delle cabine passeggeri e di altri locali di piccole dimensioni l'ampiezza libera può essere ridotta a 0,70 m.

   d) Per i locali o gruppi di locali previsti per più di 80 passeggeri la somma delle ampiezze di tutte le uscite destinate ai passeggeri e da essi utilizzate in caso di necessità corrisponde almeno a 0,01 m per passeggero.

   e) Se la larghezza totale delle uscite è determinata dal numero di passeggeri, la larghezza di ciascuna uscita è di almeno 0,005 m per passeggero.

   f) Il lato minore delle uscite di sicurezza è lungo almeno 0,60 m o ha un diametro minimo di 0,70 m. Tali uscite si aprono verso l'esterno e sono contrassegnate su entrambi i lati.

   g) Le uscite dei locali destinati all'uso delle persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza libera di almeno 0,90 m. Le uscite normalmente usate per l'imbarco e lo sbarco delle persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza libera di almeno 1,50 m.

4. Le porte dei locali per i passeggeri soddisfano i requisiti seguenti:

   a) Con l'eccezione delle porte che conducono ai corridoi di comunicazione, si possono aprire verso l'esterno o sono costruite come porte scorrevoli.

   b) Le porte delle cabine sono realizzate in modo da poter essere in qualsiasi momento sbloccate anche dall'esterno.

   c) Le porte automatiche si aprono facilmente in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica di questo meccanismo.

   d) Per le porte destinate all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta, dalla direzione di apertura della porta vi è una distanza minima di 0,60 m tra il bordo interno dell'intelaiatura della porta dalla parte della serratura ed una parete perpendicolare adiacente.

5. I corridoi di comunicazione soddisfano i requisiti seguenti:

   a) Hanno un'ampiezza libera di almeno 0,80 m o, se conducono a locali utilizzati da più di 80 passeggeri, di almeno 0,01 m per passeggero.

   b) La loro altezza libera non è inferiore a 2,00 m.

c) I corridoi di comunicazione destinati all'uso delle persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza libera di 1,30 m. I corridoi di comunicazione di ampiezza superiore a 1,50 m sono forniti di corrimano su entrambi i lati.

d) Quando una parte della nave o un locale destinato ai passeggeri dispone di un unico corridoio di comunicazione, l'ampiezza libera del medesimo è di almeno 1,00 m.

e) I corridoi di comunicazione sono privi di gradini.

f) Essi conducono soltanto a ponti aperti, locali o scale.

g) I vicoli ciechi nei corridoi di comunicazione non hanno una lunghezza superiore a due metri.

6. In aggiunta alle disposizioni del paragrafo 5 anche le vie di evacuazione sono conformi ai requisiti seguenti:

a) Scale, uscite e uscite di sicurezza sono disposte in modo tale per cui, in caso di incendio in qualsiasi zona, le altre zone possano essere evacuate in completa sicurezza.

b) Le vie di evacuazione conducono per la via più breve alle zone di evacuazione in conformità del paragrafo 8.

c) Le vie di evacuazione non attraversano le sale macchine o le cucine.

d) Le vie di evacuazione non comportano pioli, scale a pioli o similari.

e) Le porte che danno sulle vie di evacuazione sono costruite in modo da non ridurre l'ampiezza minima della via di sfuggita di cui al paragrafo 5, lettere a) o d).

f) Le vie di evacuazione e le uscite di sicurezza sono segnalate in modo chiaro. Le insegne sono illuminate dall'impianto elettrico di sicurezza.

7. Le vie di evacuazione e le uscite di sicurezza hanno un adeguato sistema di guida di sicurezza.

8. Sono a disposizione di tutte le persone a bordo zone di raccolta che soddisfino i requisiti seguenti:

a) la superficie totale in m^2 delle zone di raccolta corrisponde almeno al valore risultante dalle seguenti formule:

navi per escursioni giornaliere: $A_S = 0{,}35 \times F_{max}$ [m^2]

navi cabinate: $A_S = 0{,}45 \times F_{max}$ [m^2]

In queste formule si applica la definizione seguente:

F_{max} numero massimo ammesso di passeggeri a bordo.

b) Ogni zona individuale di raccolta o di evacuazione ha una superficie superiore a 10 m^2.

c) Le zone di raccolta sono libere da componenti d'arredamento, fissi o mobili.

d) Se componenti d'arredamento mobili sono posizionati in un locale in cui sono predisposte zone di raccolta, sono adeguatamente fissati in maniera da evitare slittamenti.

e) I mezzi di salvataggio sono facilmente accessibili dalle zone di evacuazione.

f) È possibile evacuare in maniera sicura le persone che si trovano in queste zone di raccolta, utilizzando ambo i lati della nave.

g) Le zone di raccolta sono situate al di sopra della linea limite.

h) Le zone di raccolta e di evacuazione devono essere indicate come tali nel piano di sicurezza e segnalate a bordo della nave.

i) Se in un locale in cui sono definite zone di raccolta vi sono sedili o panche fissi non è necessario considerare il numero corrispondente di persone nel calcolo dell'area totale delle zone di raccolta ai sensi della lettera a). Tuttavia, il numero di persone per le quali si considerano i sedili o le panche fissi in un determinato locale non deve superare il numero delle persone per le quali sono disponibili zone di raccolta in questo locale.

j) Le disposizioni delle lettere d) e i) si applicano anche ai ponti aperti sui cui sono definite zone di raccolta.

k) Se a bordo sono disponibili mezzi di salvataggio collettivi conformi all'articolo 15.09, paragrafo 5, non è necessario tenere conto del numero delle persone per cui tali mezzi sono disponibili nel calcolo della superficie totale delle zone di raccolta di cui alla lettera a).

l) Tuttavia, in tutti i casi in cui si applicano le disposizioni di cui alle lettere dalla i) alla k), l'area totale in conformità della lettera a) deve essere sufficiente per almeno il 50% del numero massimo ammesso di passeggeri.

9. Le scale e i relativi pianerottoli nelle zone passeggeri sono conformi ai seguenti requisiti:

a) Sono costruiti in conformità della norma europea EN 13056: 2000.

b) Hanno un'ampiezza libera di almeno 0,80 m o, se conducono a corridoi di comunicazione o a zone utilizzate da più di 80 passeggeri, di almeno 0,01 m per passeggero.

c) Se costituiscono il solo mezzo di accesso a un locale destinato ai passeggeri hanno un'ampiezza libera di almeno 1,00 m.

d) Quando all'interno dello stesso locale non ci sia almeno una scala da ciascun lato della nave, sono situati nella zona sicura.

e) Inoltre, le scale destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta sono conformi ai requisiti seguenti:

aa) La pendenza delle scale non supera 38°.

bb) Le scale hanno un'ampiezza libera di almeno 0,90 m.

cc) Non sono ammesse scale a chiocciola.

dd) Le scale non sono posizionate in una direzione trasversale rispetto alla nave.

ee) I corrimano delle scale si prolungano di circa 0,30 m oltre la parte superiore e quella inferiore delle scale senza restringere le vie di comunicazione.

ff) I corrimano, le parti anteriori almeno del primo e dell'ultimo gradino nonché le coperture del pavimento all'estremità delle scale sono evidenziati tramite colore.

Gli ascensori destinati alle persone a mobilità ridotta, e le attrezzature di sollevamento, come gli elevatori su rampa o le piattaforme di sollevamento, sono costruiti conformemente a una norma pertinente o a un regolamento di uno Stato membro.

10. Le parti del ponte destinate ai passeggeri, e non costituite da spazi chiusi, sono conformi ai seguenti requisiti:

a) sono circondate da una impavesata o da un guardacorpo fissi con un'altezza di almeno 1,00 m o da una ringhiera in conformità della norma europea EN 711: 1995, costruzione tipo PF, PG o PZ. Le impavesate e le ringhiere dei ponti destinati all'uso delle persone a mobilità ridotta sono alte almeno 1,10 m.

b) Le aperture e l'attrezzatura per l'imbarco e lo sbarco ed anche le aperture per il carico e lo scarico devono poter essere munite di un dispositivo di sicurezza e avere un'ampiezza libera di almeno 1,00 m. Le aperture normalmente utilizzate per l'imbarco e lo sbarco delle persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza libera di almeno 1,50 m.

c) Se le aperture e l'attrezzatura per l'imbarco e lo sbarco non possono essere visibili dalla timoneria, sono previsti strumenti ottici o elettronici.

d) I passeggeri in posizione seduta non interrompono l'asse di visione in conformità dell'articolo 7.2.

11. Le zone della nave non destinate ai passeggeri, in particolare l'accesso alla timoneria, ai verricelli e alle sale macchine devono essere protetti contro l'ingresso di persone non autorizzate. Ogni accesso a queste zone è munito, in un punto ben visibile, di un pittogramma corrispondente alla figura 1 nell'appendice I.

12. Le passerelle sono costruite in conformità della norma europea EN 14206: 2003. In deroga all'articolo 10.02, paragrafo 2, lettera d), la loro lunghezza può essere inferiore a 4 m.

13. Le zone di circolazione destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza libera di 1,30 m e non presentano soglie e mastre di altezza superiore a 0,025 m. Le pareti nelle zone di circolazione destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta sono attrezzate con corrimano a un'altezza di 0,90 m dal pavimento.

Mercoledì, 5 luglio 2006

14. Le porte e le pareti di vetro nelle zone di circolazione e anche i vetri delle finestre sono in vetro temprato o laminato. Possono anche essere di un materiale sintetico purché il suo uso sia ammesso nel contesto della protezione contro gli incendi.

    Le porte e le pareti trasparenti che arrivano al pavimento nelle zone di circolazione sono segnalate in maniera visibile.

15. Le sovrastrutture o le loro coperture integralmente realizzate in vetri panoramici sono costruite unicamente con materiali che, in caso di incidente, riducano al massimo i rischi di lesioni alle persone a bordo.

16. Gli impianti di acqua potabile sono almeno conformi ai requisiti di cui all'articolo 12.05.

17. A bordo delle navi devono essere previsti dei locali igienici a disposizione dei passeggeri. Almeno uno dei locali igienici è progettato per essere accessibile alle persone a mobilità ridotta conformemente a una norma pertinente o a un regolamento di uno Stato membro ed è accessibile dalle zone destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta.

18. Le cabine senza una finestra apribile sono collegate a un sistema di ventilazione.

19. Per analogia, i locali in cui alloggiano i membri dell'equipaggio o il personale di bordo sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 15.07

Sistema di propulsione

In aggiunta al sistema di propulsione principale, le navi sono munite di un secondo sistema di propulsione indipendente in modo da assicurare che, in caso di avaria del sistema di propulsione principale, la nave possa continuare il percorso con mezzi propri.

Il secondo sistema di propulsione indipendente è installato in una sala macchine separata. Se le due sale macchine hanno paratie comuni, queste sono costruite in conformità dell'articolo 15.11, paragrafo 2.

Articolo 15.08

Impianti e mezzi di sicurezza

1. Tutte le navi da passeggeri hanno un servizio di comunicazione interna in conformità dell'articolo 7.08. Tale servizio è disponibile anche nei locali di servizio e — in mancanza di comunicazione diretta dalla timoneria — nelle zone di accesso e di evacuazione per i passeggeri di cui all'articolo 15.06, paragrafo 8.

2. Tutte le zone destinate ai passeggeri sono raggiungibili per mezzo di un sistema di altoparlanti. Il sistema è configurato in modo tale da assicurare che le informazioni trasmesse possano essere chiaramente distinte dal rumore di fondo. Gli altoparlanti sono facoltativi quando è possibile la comunicazione diretta tra la timoneria e la zona destinata ai passeggeri.

3. La nave è munita di un sistema d'allarme. Esso include:

   a) Un impianto di allarme che permetta ai passeggeri, ai membri dell'equipaggio e al personale di bordo di dare l'allarme al personale di comando e all'equipaggio della nave.

      Tale allarme dovrebbe essere dato solo nei locali riservati al personale di comando della nave e all'equipaggio; dovrebbe poter essere disattivato solo dal personale di comando della nave. L'allarme deve poter essere azionato almeno nei punti che seguono:

      aa) in ciascuna cabina;

      bb) nei corridoi, negli ascensori e nelle gabbie delle scale, in modo che la distanza dal pulsante più vicino non superi 10 m, con almeno un pulsante per compartimento stagno;

      cc) nei saloni, nelle sale da pranzo e nei locali di soggiorno analoghi;

      dd) nei locali igienici destinati alle persone a mobilità ridotta;

ee) nelle sale macchine, nelle cucine e in altri locali analoghi;

ff) nelle celle refrigerate e negli altri magazzini.

I pulsanti di allarme sono installati a un'altezza da 0, 85 a 1,10 m dal pavimento.

b) Un impianto d'allarme che permetta al personale di comando della nave di dare l'allarme ai passeggeri.

Tale allarme è chiaramente percettibile, senza possibilità di confusione, in tutti i locali accessibili ai passeggeri. Esso deve poter essere azionato dalla timoneria e da una postazione occupata in permanenza dal personale.

c) Un sistema d'allarme che permetta al personale di comando della nave di dare l'allarme all'equipaggio e al personale di bordo.

Il sistema d'allarme di cui all'articolo 7.09, paragrafo 1, deve anche raggiungere i locali di soggiorno per il personale di bordo, le celle frigorifere e gli altri magazzini.

I pulsanti per l'azionamento dell'allarme sono protetti contro un uso improprio.

4. Ogni compartimento stagno è munito di un allarme per il livello della sentina.

5. Sono installate due pompe di sentina motorizzate.

6. A bordo è previsto un impianto di sentina fisso in conformità dell'articolo 8.06, paragrafo 4.

7. Le porte delle celle refrigerate, anche quando sono chiuse a chiave, devono anche poter essere aperte dall'interno.

8. Quando i sistemi di distribuzione di CO_2 sono ubicati in locali situati al di sotto del ponte, questi locali sono attrezzati con un sistema di ventilazione automatico che si attiva all'apertura della porta o del boccaporto del locale. Le condotte di ventilazione escono a 0,05 m dal pavimento di questo locale.

9. In aggiunta alla cassetta di pronto soccorso in conformità dell'articolo 10.02, paragrafo 2, lettera f), sono fornite in numero sufficiente cassette di pronto soccorso supplementari. Le cassette di pronto soccorso e i luoghi in cui sono conservate sono conformi ai requisiti fissati all'articolo 10.02, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 15.09

Mezzi di salvataggio

1. In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui all'articolo 10.05, paragrafo 1, tutte le sezioni del ponte destinate ai passeggeri e non costituite da spazi chiusi sono attrezzate su ambo i lati della nave con salvagenti galleggianti in conformità della norma europea EN 14144: 2003, ad una distanza non superiore a 20 m.

La metà dei salvagenti galleggianti prescritti è attrezzata con una corda galleggiante lunga almeno 30 m con un diametro compreso tra 8 e 11 mm. L'altra metà dei salvagenti galleggianti prescritti è attrezzata con una luce ad accensione automatica alimentata a batteria che non si spegne in acqua.

2. In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui al paragrafo 1, la seguente attrezzatura è disponibile e pronta all'uso:

a) mezzi di salvataggio individuali in conformità dell'articolo 10.05, paragrafo 2, per il personale di bordo che assicura le funzioni previste dal piano di sicurezza;

b) mezzi di salvataggio individuali in conformità della norma europea EN 395:1998 o EN 396: 1998 per il restante personale di bordo.

3. Le navi da passeggeri hanno i mezzi adeguati per permettere alle persone di essere trasferite in sicurezza in acque poco profonde, a riva o su un'altra imbarcazione.

4. In aggiunta ai mezzi di salvataggio di cui ai paragrafi 1 e 2, sono disponibili mezzi di salvataggio individuali in conformità della norma europea EN 395: 1998 o EN 396: 1998 per il 100% del numero massimo ammesso di passeggeri.

Qualora i mezzi di salvataggio individuali di cui al primo comma non siano adatti ai bambini, sono disponibili mezzi di salvataggio individuali in conformità della norma europea EN 395: 1998 per bambini di peso inferiore o uguale a 30 kg per il 10% del numero massimo ammesso di passeggeri.

5. Il termine «mezzi di salvataggio collettivi» riguarda le lance, di cui all'articolo 10.04, e le zattere di salvataggio.

   Le zattere di salvataggio:

   a) sono munite di una targhetta indicante l'uso previsto e il numero di persone per il quale sono approvate;

   b) hanno posti a sedere adeguati al numero ammesso di persone;

   c) hanno una capacità di sostegno di almeno 750 N per persona in acqua dolce;

   d) sono fornite di una corda collegata alla nave da passeggeri per evitare che vadano alla deriva;

   e) sono fabbricate in un materiale adatto e sono resistenti all'olio e ai derivati dell'olio, come pure a temperature minori o uguali a 50 °C;

   f) assumono e mantengono un assetto stabile e, a tal proposito, sono dotate di dispositivi appropriati che consentano al numero di persone indicate di afferrarli;

   g) sono di color arancio fluorescente o sono provviste di superfici fluorescenti, visibili da tutti i lati, di almeno 100 cm^2;

   h) sono tali da poter essere rilasciate e messe velocemente e sicuramente in acqua da una sola persona, o da poter galleggiare liberamente dal loro posizionamento;

   i) sono fornite di mezzi adeguati per accedere dalle zone di evacuazione, di cui all'articolo 15.06, paragrafo 8, alle zattere di salvataggio se la distanza verticale tra il ponte delle zone di evacuazione e il piano di massima immersione è superiore a 1 m.

6. I mezzi di salvataggio collettivi supplementari sono attrezzature di salvataggio che assicurano la galleggiabilità di più persone in acqua. Essi:

   a) recano una targhetta indicante l'uso previsto e il numero di persone per il quale sono approvati;

   b) hanno una capacità di sostegno di almeno 100 N per persona in acqua dolce;

   c) sono fabbricati in un materiale adatto e sono resistenti all'olio e ai derivati dell'olio, come pure a temperature minori o uguali a 50 °C;

   d) assumono e mantengono un assetto stabile e, a tal proposito, sono dotati di dispositivi appropriati che consentano al numero di persone indicate di afferrarli;

   e) sono di color arancio fluorescente o sono provvisti di superfici fluorescenti, visibili da tutti i lati, di almeno 100 cm^2;

   f) sono tali da poter essere rilasciate e messi velocemente e sicuramente in acqua da una sola persona, o da poter galleggiare liberamente dal loro posizionamento;

7. Inoltre, i mezzi di salvataggio collettivi gonfiabili:

   a) sono costituiti da almeno due camere d'aria separate;

   b) si gonfiano automaticamente o a comando manuale al momento di essere messi in acqua;

   c) assumono e mantengono un assetto stabile indipendentemente dal peso da sostenere, anche con la metà soltanto delle camere d'aria gonfiate;

8. I mezzi di salvataggio sono sistemati a bordo in modo da poter essere raggiunti con facilità e sicurezza in caso di necessità. La loro sistemazione in punti non visibili è segnalata in modo chiaro.

9. I mezzi di salvataggio sono controllati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.

10. La lancia è fornita di motore e proiettore orientabile.

11. È disponibile una barella adeguata.

Articolo 15.10

Impianto elettrico

1. Per l'illuminazione è ammesso soltanto l'impianto elettrico.

2. L'articolo 9.16, paragrafo 3, è ugualmente applicabile per le zone di passaggio e i locali di soggiorno destinati ai passeggeri.

3. Una illuminazione e un'illuminazione di sicurezza adeguate sono previste per i locali e le postazioni seguenti:

   a) le postazioni in cui sono conservati i mezzi di salvataggio e quelle in cui vengono normalmente preparati per essere utilizzati;

   b) le vie di evacuazione, l'accesso per i passeggeri, compresi le passerelle, le entrate e le uscite, i corridoi di collegamento, gli ascensori e i corridoi di accesso alle zone degli alloggi, le zone cabine e alloggi;

   c) le indicazioni delle vie di evacuazione e delle uscite di sicurezza;

   d) le altre zone destinate alle persone con mobilità ridotta;

   e) i locali di servizio, le sale macchine, i locali di comando e le loro uscite;

   f) la timoneria;

   g) il locale che ospita l'impianto elettrico di emergenza;

   h) i punti in cui si trovano gli estintori e i comandi dei dispositivi antincendio;

   i) i locali in cui si raccolgono i passeggeri, il personale di bordo e l'equipaggio in caso di pericolo.

4. È previsto un impianto elettrico di emergenza composto da un gruppo elettrogeno di emergenza con relativo quadro che, in caso di un'interruzione di corrente alle attrezzature elettriche che seguono, possa immediatamente fornire l'alimentazione, se dette attrezzature non hanno un'alimentazione propria:

   a) le luci di segnalazione;

   b) i segnalatori acustici;

   c) l'illuminazione di sicurezza di cui al paragrafo 3;

   d) gli impianti di radiotelefonia;

   e) gli impianti d'allarme, gli altoparlanti e gli impianti di comunicazione delle informazioni a bordo;

   f) i proiettori di cui all'articolo 10.02, paragrafo 2, lettera i);

   g) il sistema di allarme antincendio;

   h) gli altri impianti di sicurezza quali gli impianti automatici pressurizzati a Sprinkler o le pompe antincendio;

   i) gli ascensori e gli impianti di sollevamento di cui all'articolo 15.06, paragrafo 9, seconda frase.

5. Gli elementi luminosi per l'illuminazione di sicurezza sono contrassegnati come tali.

6. L'impianto elettrico di emergenza è installato al di fuori della sala macchine principale, al di fuori dei locali in cui si trovano gli impianti di alimentazione di cui all'articolo 9.2, paragrafo 1, e al di fuori del locale in cui si trova il quadro principale; è separato da questi locali da paratie di cui all'articolo 15.11, paragrafo 2.

I cavi che alimentano gli impianti elettrici in caso di emergenza sono posati in modo tale da mantenere la continuità di alimentazione di questi impianti in caso di incendio o allagamento. Questi cavi non sono mai posati in modo da attraversare la sala macchine principale, le cucine o i locali in cui è installato il generatore principale e le relative attrezzature, eccetto se è necessario fornire attrezzatura di emergenza in tali zone.

L'impianto elettrico di emergenza è installato al di sopra della linea limite.

7. Sono ammessi come fonte di alimentazione elettrica di emergenza:

   a) i gruppi di generatori ausiliari con scorta di carburante indipendente e sistema di raffreddamento indipendente che, in caso di guasto elettrico, si attivano e forniscono elettricità automaticamente entro 30 secondi o, se si trovano nelle immediate vicinanze della timoneria o di altra postazione costantemente presidiata dai membri dell'equipaggio, possono essere attivate manualmente, o

   b) batterie di accumulatori che, in caso di guasto elettrico, si attivano automaticamente o, se si trovano nelle immediate vicinanze della timoneria o di altra postazione costantemente presidiata dai membri dell'equipaggio, possono essere attivate manualmente. Devono essere in grado di alimentare i suddetti consumi per il periodo prescritto senza ricarica e senza una riduzione di voltaggio inaccettabile.

8. Il periodo operativo previsto per l'alimentazione elettrica di emergenza è definito in base alla destinazione della nave da passeggeri. Esso non deve essere inferiore a 30 minuti.

9. Le resistenze di isolamento e la messa a terra degli impianti elettrici sono testate in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 2.09.

10. Le fonti di alimentazione elettrica di cui all'articolo 9.02, paragrafo 1, sono indipendenti l'una dall'altra.

11. Un guasto dell'impianto elettrico principale o di quello di emergenza non deve influire sulla sicurezza operativa dell'altro impianto.

Articolo 15.11

Protezione antincendio

1. L'idoneità alla protezione antincendio dei materiali e dei componenti è stabilita da un ente di controllo accreditato sulla base di adeguati metodi di prova.

   a) L'ente di controllo deve soddisfare:

      aa) il Codice delle procedure per le prove antincendio, o

      bb) la norma europea EN ISO/IEC 17025: 2000 riguardante i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di calibratura.

   b) I metodi di prova riconosciuti per determinare la non infiammabilità dei materiali sono:

      aa) l'allegato I, parte 1, del Codice delle procedure per le prove antincendio, e

      bb) i regolamenti equivalenti di uno degli Stati membri.

   c) I metodi di prova riconosciuti per determinare che un materiale è ad infiammabilità ritardata sono:

      aa) i rispettivi requisiti di cui all'allegato I, parte 5 (prova di infiammabilità delle superfici), parte 6 (prova relativa alle coperture del ponte), parte 7 (prova relativa ai materiali tessili e sintetici sospesi), parte 8 (prova relativa al mobilio imbottito) e parte 9 (prova relativa alla biancheria da letto) del Codice delle procedure per le prove antincendio, e

      bb) i regolamenti equivalenti di uno degli Stati membri.

   d) I metodi di prova riconosciuti per determinare la resistenza al fuoco sono:

      aa) la risoluzione dell'IMO A. 754 (18), e

      bb) i regolamenti equivalenti di uno degli Stati membri.

2. Le paratie divisorie tra i locali sono progettate secondo le seguenti tabelle:

Tabella relativa alle paratie divisorie tra locali in cui non sono installati impianti pressurizzati a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis

Locali	Centri di comando	Vani scale	Punti di riunione	Sale di ritrovo	Sale macchine	Cucine	Magazzini
Centri di comando	-	A0	A0/B15 (1)	A30	A60	A60	A60
Vani scale		-	A0	A30	A60	A60	A60
Punti di riunione			-	A30/B15 (2)	A60	A60	A60
Sale di ritrovo				-/B15 (3)	A60	A60	A60
Sale macchine					A60/A0 (4)	A60	A60
Cucine						A0	A60/B15 (5)
Magazzini							-

(1) Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni solo di tipo B15.
(2) Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni solo di tipo B15.
(3) Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
(4) Le paratie divisorie tra le sale macchine a norma dell'articolo 15.07 e dell'articolo 15.10, paragrafo 6 sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.
(5) B15 è sufficiente per le paratie divisorie tra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall'altro.

Tabella relativa alle paratie divisorie tra locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis

Locali	Centri di comando	Vani scale	Punti di riunione	Sale di ritrovo	Sale macchine	Cucine	Magazzini
Centri di comando	-	A0	A0/B15 (1)	A0	A60	A60	A30
Vani scale		-	A0	A0	A60	A30	A0
Punti di riunione			-	A30/B15 (2)	A60	A60	A60
Sale di ritrovo				-/B0 (3)	A60	A30	A0
Sale macchine					A60/A0 (4)	A60	A60
Cucine						-	B15
Magazzini							-

(1) Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni solo di tipo B15.
(2) Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni solo di tipo B15.
(3) Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
(4) Le paratie divisorie tra le sale macchine a norma dell'articolo 15.07 e dell'articolo 15.10, paragrafo 6 sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.

a) Le paratie divisorie di tipo A sono paratie, pareti e ponti che soddisfano i seguenti requisiti:

aa) sono costruiti in acciaio o in altro materiale equivalente;

bb) sono adeguatamente rinforzati;

cc) sono coibentati con materiale non combustibile autorizzato in modo che la temperatura media sul lato non esposto al fuoco aumenti di non oltre 140 °C rispetto alla temperatura iniziale e che in nessun punto, ivi comprese le distanze in corrispondenza dei giunti, si verifichi un aumento della temperatura di oltre 180 °C rispetto alla temperatura iniziale nell'arco di tempo corrispondente sottoelencato:

Tipo A60 60 minuti

Tipo A30 30 minuti

Tipo A0 0 minuti;

dd) sono costruiti in modo da impedire il propagarsi del fumo e delle fiamme fino al termine della prova standard del fuoco avente la durata di un'ora.

b) Le paratie divisorie di tipo B sono paratie, pareti, ponti, soffittature o rivestimenti che soddisfano i seguenti requisiti:

aa) sono costruiti in materiale non combustibile autorizzato. Inoltre tutti i materiali usati per la costruzione e l'assemblaggio sono non combustibili, eccetto il rivestimento, che è almeno ad infiammabilità ritardata;

bb) hanno un grado di coibentazione tale che la temperatura media sul lato non esposto al fuoco aumenti di non oltre 140 °C rispetto alla temperatura iniziale e che in nessun punto, ivi comprese le distanze in corrispondenza dei giunti, si verifichi un aumento della temperatura di oltre 225 °C rispetto alla temperatura iniziale nell'arco di tempo corrispondente sottoelencato:

Tipo B15 15 minuti

Tipo B0 0 minuti;

cc) sono costruiti in modo da impedire il propagarsi delle fiamme fino al termine della prima mezz'ora della prova standard del fuoco.

c) La commissione di ispezione può richiedere, conformemente al codice per le procedure di prova del fuoco, una prova su una paratia divisoria campione per assicurarsi che sia conforme alle suddette disposizioni concernenti la resistività e l'aumento della temperatura.

3. Le pitture, le lacche, gli altri prodotti per il trattamento delle superfici e i rivestimenti dei ponti utilizzati nei locali, eccetto le sale macchine e i magazzini, sono ad infiammabilità ritardata. Le moquette, i tessuti, le tendine e gli altri materiali tessili sospesi, così come le imbottiture dei mobili e gli effetti letterecci, sono ad infiammabilità ritardata se collocati in locali non dotati di un impianto pressurizzato a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis.

4. Le soffittature e i rivestimenti delle pareti, comprese le relative strutture di sostegno, delle sale di ritrovo non dotate di un impianto pressurizzato a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis sono costruiti con materiali non combustibili, fatta eccezione per le relative superfici, che sono almeno ad infiammabilità ritardata.

5. Il mobilio e l'arredo delle sale di ritrovo che fungono da punti di riunione e non sono dotate di un impianto pressurizzato a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis sono costruiti con materiali non combustibili.

6. Le pitture, le lacche e gli altri prodotti utilizzati su aree interne esposte non emanano quantità eccessive di fumo né di sostanze tossiche. Tale caratteristica è dimostrata conformemente al Codice per le procedure di prova del fuoco.

7. I materiali coibentanti nelle sale di ritrovo sono non combustibili. Tale prescrizione non si applica alle coibentazioni utilizzate nei tubi del refrigerante. Le superfici dei materiali coibentanti utilizzati su questi tubi sono almeno ad infiammabilità ritardata.

8. Le porte delle paratie divisorie a norma del paragrafo 2 soddisfano i seguenti requisiti:

   a) soddisfano gli stessi requisiti previsti per le paratie divisorie nel paragrafo 2;

   b) sono a chiusura automatica quando si tratta di porte di paratie divisorie a norma del paragrafo 10 o di cofani che racchiudono sale macchine, cucine e vani scale;

   c) le porte a chiusura automatica che restano aperte in condizioni normali di esercizio possono essere chiuse da una postazione costantemente presidiata dal personale di bordo o da membri dell'equipaggio. Dopo la chiusura effettuata a distanza, è possibile riaprire la porta e richiuderla sul posto in modo sicuro;

   d) non è necessario coibentare le porte stagne a norma dell'articolo 15.02.

9. Le pareti a norma del paragrafo 2 si estendono senza interruzioni da ponte a ponte o terminano alle soffittature continue, che soddisfano gli stessi requisiti di cui al paragrafo 2.

10. Le seguenti zone passeggeri sono divise dalle paratie divisorie verticali a norma del paragrafo 2:

    a) zone passeggeri aventi una superficie totale di oltre 800 m^2;

    b) zone passeggeri contenenti cabine, a intervalli di non oltre 40 m.

    In condizioni normali di esercizio le paratie divisorie verticali sono a tenuta di fumo e si estendono senza interruzioni da ponte a ponte.

11. Le cavità al di sopra delle soffittature, al di sotto dei pavimenti e dietro i rivestimenti delle pareti sono separate a intervalli di non oltre 14 m da diaframmi tagliatiraggio non combustibili che, anche in caso di incendio, fungono efficacemente da guarnizioni ignifughe.

12. Le scale sono costruite in acciaio o in altro materiale non combustibile equivalente.

13. Le scale interne e gli ascensori sono circondati a tutti i livelli da pareti a norma del paragrafo 2. Sono ammesse le seguenti deroghe:

    a) non è necessario che una scala che mette in comunicazione due soli ponti sia circondata da pareti se su uno dei ponti la scala è racchiusa in un cofano a norma del paragrafo 2;

    b) non è necessario circondare da pareti le scale di una sala di ritrovo purché si trovino completamente all'interno di tale locale e

       aa) se tale locale si estende solo per due ponti, oppure

       bb) se in tale locale è installato, su tutti i ponti, un impianto pressurizzato a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis, se il locale è provvisto di un sistema di estrazione dei fumi a norma del paragrafo 16 e se da tale locale si accede su tutti i ponti ad un vano scale.

14. I sistemi di ventilazione e i sistemi di alimentazione d'aria soddisfano i seguenti requisiti:

    a) sono progettati in modo da assicurare che non possano causare il propagarsi del fuoco e del fumo;

    b) le aperture per le prese d'aria e per i sistemi di estrazione e alimentazione d'aria possono essere chiuse;

    c) le condotte di ventilazione sono in acciaio o altro materiale non combustibile equivalente e sono saldamente raccordate le une alle altre ed alla sovrastruttura della nave;

    d) quando condotte di ventilazione aventi una sezione trasversale superiore a 0,02 m^2 attraversano paratie divisorie di tipo A a norma del paragrafo 2 o paratie divisorie a norma del paragrafo 10, esse sono provviste di serrande tagliafuoco automatiche che possono essere azionate da una postazione costantemente presidiata dal personale di bordo o da membri dell'equipaggio;

    e) i sistemi di ventilazione delle cucine e delle sale macchine sono separati dai sistemi di ventilazione che servono altre zone;

    f) le condotte di estrazione dell'aria sono provviste di aperture che possono essere chiuse a chiave per consentirne l'ispezione e la pulizia. Tali aperture sono situate in prossimità delle serrande tagliafuoco;

    g) i ventilatori incorporati possono essere disattivati da una postazione centrale situata fuori dalla sala macchine.

15. Le cucine sono dotate di sistemi di ventilazione e di stufe con estrattori. Le condotte per l'estrazione dell'aria degli estrattori soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 14 e sono provviste altresì di serrande tagliafuoco azionate a mano in corrispondenza delle aperture per le prese d'aria.

16. I centri di comando, i vani scale e le zone di evacuazione interne sono dotati di sistemi naturali o meccanici di estrazione dei fumi. I sistemi di estrazione dei fumi soddisfano i seguenti requisiti:

    a) garantiscono capacità e affidabilità sufficienti;

    b) soddisfano le condizioni d'esercizio relative alle navi da passeggeri;

    c) qualora i sistemi di estrazione dei fumi fungano anche da ventilatori generali per i locali, essi mantengono comunque la loro funzione di sistemi di estrazione dei fumi in caso di incendio;

    d) i sistemi di estrazione dei fumi sono provvisti di un dispositivo di attivazione ad azionamento manuale;

    e) i sistemi meccanici di estrazione dei fumi possono inoltre essere azionati da una postazione costantemente presidiata dal personale di bordo o da membri dell'equipaggio;

    f) i sistemi naturali di estrazione dei fumi sono provvisti di un meccanismo di apertura azionato a mano o mediante una fonte di energia all'interno del sistema di estrazione;

    g) i dispositivi di attivazione ed i meccanismi di apertura ad azionamento manuale sono accessibili dall'interno o dall'esterno del locale da proteggere.

17. Le sale di ritrovo non costantemente sorvegliate dal personale di bordo o da membri dell'equipaggio, le cucine, le sale macchine ed altri locali che presentano rischi d'incendio sono collegati ad un adeguato sistema d'allarme antincendio. La presenza di un incendio e la sua esatta ubicazione sono automaticamente segnalate in una postazione costantemente presidiata dal personale di bordo o da membri dell'equipaggio.

Articolo 15.12

Mezzi antincendio

1. Oltre agli estintori portatili a norma dell'articolo 10.03, a bordo sono disponibili almeno i seguenti estintori portatili:

    a) un estintore portatile ogni 120 m^2 di superficie al suolo lorda nelle zone passeggeri;

    b) un estintore portatile per ogni gruppo di 10 cabine, con arrotondamento per eccesso;

    c) un estintore portatile in ogni cucina e in prossimità di ogni locale in cui sono immagazzinati o utilizzati liquidi infiammabili. Nelle cucine l'agente estinguente è adatto anche contro i fuochi allargati.

    I suddetti estintori aggiuntivi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10.03, paragrafo 2 e sono installati e ripartiti sulla nave in modo che, in qualsiasi punto e in qualsiasi momento si scateni un incendio, sia possibile raggiungere immediatamente un estintore. In ogni cucina e in ogni negozio di parrucchiere e profumeria è prontamente disponibile una coperta antincendio.

2. Le navi da passeggeri sono provviste di un sistema di prese d'acqua consistente in:

    a) due pompe antincendio a motore di capacità sufficiente, delle quali almeno una fissa;

    b) una conduttura d'estinzione incendi con un numero sufficiente di prese d'acqua alle quali sono collegate in permanenza manichette antincendio di almeno 20 metri di lunghezza dotate di una lancia in grado di erogare un getto d'acqua pieno o nebulizzato e provvista di un dispositivo di arresto.

3. I sistemi di prese d'acqua sono costruiti e proporzionati in modo tale che:

    a) qualsiasi punto della nave possa essere raggiunto partendo almeno da due prese d'acqua situate in luoghi differenti, da ciascuna mediante un'unica manichetta antincendio di non più di 20 m di lunghezza;

b) la pressione in corrispondenza delle prese d'acqua sia pari almeno a 300 kPa;

c) su tutti i ponti sia possibile ottenere un getto d'acqua di almeno 6 m.

In presenza di cassette per idranti, è apposto sull'esterno della cassetta un pittogramma per «manichetta antincendio», simile a quello della figura 5 dell'appendice I, di almeno 10 cm di lato.

4. Le valvole per prese d'acqua con passi di vite o rubinetti sono tali da poter essere collocate in modo che ciascuna manichetta antincendio possa essere separata e ritirata durante il funzionamento delle pompe antincendio.

5. Nell'area interna, le manichette antincendio sono arrotolate su un naspo ad alimentazione assiale.

6. Il materiale delle attrezzature antincendio è termoresistente o adeguatamente protetto contro la perdita di efficienza in presenza di temperature elevate.

7. Le tubazioni e le prese d'acqua sono disposte in modo da scongiurare il pericolo di gelamento.

8. Le pompe antincendio:

a) sono installate o alloggiate in locali separati;

b) sono tali da poter essere utilizzate in modo indipendente l'una dall'altra;

c) sono ciascuna in grado di mantenere, su tutti i ponti, la pressione necessaria in corrispondenza delle prese d'acqua e di ottenere un getto d'acqua della lunghezza prescritta;

d) sono installate a proravia della paratia posteriore.

Le pompe antincendio possono essere utilizzate anche per funzioni generali.

9. Le sale macchine sono dotate di un impianto antincendio fisso conformemente all'articolo 10.03 ter.

10. Sulle navi cabinate sono presenti:

a) due apparecchi autorespiratori conformi alla norma europea EN 137: 1993 con maschera facciale completa conforme alla norma europea EN 136: 1998;

b) due equipaggiamenti, ciascuno costituito almeno da tuta protettiva, casco, stivali, guanti, ascia, piede di porco, lampada tascabile e cavo di sicurezza;

c) quattro maschere antifumo.

Articolo 15.13

Organizzazione della sicurezza

1. A bordo delle navi da passeggeri deve essere presente un ruolo d'appello. Esso descrive i compiti dell'equipaggio e del personale di bordo nei seguenti casi:

a) avaria,

b) incendio a bordo,

c) evacuazione dei passeggeri,

d) uomo in mare.

Sono prese in considerazione misure di sicurezza specifiche per le persone a mobilità ridotta.

I diversi compiti dovrebbero essere assegnati ai membri dell'equipaggio e al personale di bordo designati nel ruolo d'appello in base ai posti occupati. Consegne specifiche all'equipaggio garantiscono, in caso di pericolo, l'immediata chiusura ermetica di tutte le porte e aperture delle paratie stagne di cui all'articolo 15.02.

2. Il ruolo di appello include un piano d'emergenza in cui sono indicati in modo chiaro e preciso almeno:

   a) le zone ad uso delle persone a mobilità ridotta;

   b) le vie di evacuazione, le uscite di sicurezza, i punti di riunione e le zone di evacuazione di cui all'articolo 15.06, paragrafo 8;

   c) le attrezzature di salvataggio e le lance;

   d) gli estintori e gli impianti d'estinzione incendi e impianti pressurizzati a sprinkler;

   e) le altre attrezzature di sicurezza;

   f) il sistema di allarme di cui all'articolo 15.08, paragrafo 3, lettera a);

   g) il sistema di allarme di cui all'articolo 15.08, paragrafo 3, lettere b) e c);

   h) le porte stagne di cui all'articolo 15.02, paragrafo 5 e la collocazione dei loro comandi, nonché le altre aperture di cui all'articolo 15.02, paragrafi 9, 10 e 13 e all'articolo 15.03, paragrafo 12;

   i) le porte di cui all'articolo 15.11, paragrafo 8;

   j) le serrande tagliafuoco;

   k) il sistema di allarme antincendio;

   l) la centrale elettrica d'emergenza;

   m) gli organi di comando del sistema di ventilazione;

   n) i collegamenti alla terraferma;

   o) i dispositivi di chiusura delle tubature di alimentazione di combustibile;

   p) gli impianti a gas liquefatto;

   q) gli impianti degli altoparlanti;

   r) gli impianti di radiotelefonia;

   s) le cassette di pronto soccorso.

3. Il ruolo d'appello di cui al paragrafo 1 e il piano d'emergenza di cui al paragrafo 2:

   a) recano l'apposito visto della commissione di ispezione;

   b) sono affissi su ogni ponte in punti adatti in modo da essere ben visibili.

4. In ogni cabina è affisso un codice di comportamento per i passeggeri, nonché un piano d'emergenza semplificato contenente soltanto le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad f).

   Il codice di comportamento include almeno:

   a) l'indicazione delle seguenti situazioni di emergenza

      — incendio

      — allagamento

      — pericolo generico;

   b) la descrizione dei diversi segnali d'allarme;

   c) le consegne relative a:

      — vie di evacuazione

      — comportamento

      — necessità di mantenere la calma;

d) le consegne relative a:

— fumo

— uso di fuochi e fiamme libere

— apertura di finestre

— utilizzo di determinate attrezzature.

Dette informazioni sono affisse in francese, inglese, olandese e tedesco.

Articolo 15.14

Impianti di raccolta e di eliminazione delle acque reflue

1. Le navi da passeggeri sono provviste di serbatoi di raccolta delle acque reflue o di appropriati impianti di depurazione di bordo.

2. I serbatoi di raccolta delle acque reflue hanno volume sufficiente. Essi sono provvisti di un dispositivo che indica il livello del contenuto. Per vuotare i serbatoi, sono predisposte a bordo pompe e condutture mediante le quali le acque reflue possono essere espulse da entrambe le navate della nave. É possibile effettuare un collegamento per il travaso delle acque reflue con altre navi.

Le condutture devono essere provviste di raccordi di scarico confori alla norma europea EN 1306: 1996.

Articolo 15.15

Deroghe applicabili a talune navi da passeggeri

1. In alternativa alla prova di stabilità sufficiente in condizioni di avaria ai sensi dell'articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13, le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 25 m autorizzate a trasportare al massimo 50 passeggeri soddisfano i seguenti criteri:

a) dopo l'allagamento simmetrico, l'immersione della nave non supera la linea di limite;

b) l'altezza metacentrica GM_R non è inferiore a 0,10 m.

La necessaria galleggiabilità residua è assicurata attraverso una scelta appropriata del materiale utilizzato per la costruzione dello scafo o attraverso oggetti galleggianti di schiuma altamente alveolata saldamente fissati allo scafo. Per le navi di lunghezza superiore a 15 m, la galleggiabilità residua può essere assicurata associando oggetti galleggianti a una compartimentazione conforme allo stato di stabilità 1 di cui all'articolo 15.03.

2. Per le navi da passeggeri di cui al paragrafo 1 la commissione di ispezione può accettare uno scostamento minimo dall'altezza libera prescritta all'articolo 15.06, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 5, lettera b). Lo scostamento non supera il 5%. In caso di scostamento le parti interessate sono colorate.

3. In deroga all'articolo 15.03, paragrafo 9 le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 45 m destinate a trasportare al massimo 250 passeggeri non sono tenute a rispettare lo stato di compartimentazione 2.

4. (Senza oggetto)

5. La commissione di ispezione può derogare all'applicazione dell'articolo 10.04 per le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 25 m, destinate a trasportare al massimo 250 passeggeri, a condizione che siano provviste di una piattaforma accessibile da entrambe le navate della nave e posta direttamente al di sopra della linea di galleggiamento, per consentire il salvataggio di persone a mare. Le navi da passeggeri possono essere dotate di un impianto analogo alle seguenti condizioni:

a) l'impianto può essere azionato da una sola persona;

b) sono ammessi gli impianti mobili;

c) gli impianti sono ubicati al di fuori della zona a rischio dei sistemi di propulsione;

d) è assicurata una comunicazione efficace tra il conduttore e la persona incaricata dell'impianto.

6. La commissione di ispezione può derogare all'applicazione dell'articolo 10.04 per le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 45 m, certificate per il trasporto, al massimo, di 600 passeggeri, a condizione che la nave sia provvista di una piattaforma ai sensi del paragrafo 5, prima frase o di un impianto analogo ai sensi del paragrafo 5, seconda frase. Inoltre la nave è provvista di:

a) un'elica orientabile, un propulsore cicloidale o un idrogetto per la propulsione principale, oppure

b) 2 organi di propulsione per la propulsione principale, oppure

c) un sistema di propulsione principale e un'elica di prua.

7. In deroga all'articolo 15.02, paragrafo 9, sulle navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 45 m e autorizzate a trasportare al massimo un numero di passeggeri corrispondente alla lunghezza della nave in metri, è ammessa nella zona passeggeri una porta stagna a comando manuale e priva di comando a distanza ai sensi dell'articolo 15.02, paragrafo 5 se:

a) la nave è dotata di un solo ponte;

b) la porta è accessibile direttamente dal ponte e non dista da esso più di 10 m;

c) il bordo inferiore della porta si trova almeno 30 cm al di sopra del pavimento della zona passeggeri;

d) ciascuno dei compartimenti separati dalla porta è provvisto di un sistema d'allarme per il livello della sentina.

8. Nonostante l'articolo 15.06, paragrafo 6, lettera c), sulle navi da passeggeri di cui al paragrafo 7 una via di sfuggita può attraversare una cucina, sempreché sia disponibile una seconda via di sfuggita.

9. Per le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 45 m, non si applica: l'articolo 15.01, paragrafo 2, lettera e) quando gli impianti a gas liquefatto sono dotati di adeguati sistemi di allarme per le concentrazioni di CO che costituiscono un rischio per la salute e per miscele di gas e aria potenzialmente esplosive.

10. Le seguenti disposizioni non si applicano alle navi da passeggeri di lunghezza inferiore o uguale a 25 m:

a) articolo 15.04, paragrafo 1, ultima frase;

b) articolo 15.06, paragrafo 6, lettera c), per le cucine, sempreché sia disponibile una seconda via di sfuggita;

c) articolo 15.07.

11. L'articolo 15.12, paragrafo 10 non si applica alle navi cabinate di lunghezza non superiore a 45 m, a condizione che ogni cabina sia provvista di maschere antifumo prontamente accessibili e in numero corrispondente al numero dei posti letto.

CAPO 15 bis

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI A VELA

Articolo 15 bis.01

Applicazione della Parte II

Oltre alle disposizioni della parte II, alle navi da passeggeri a vela si applicano le disposizioni del presente capo.

Articolo 15 bis.02

Deroghe per talune navi da passeggeri a vela

1. Le seguenti disposizioni non si applicano alle navi da passeggeri a vela aventi L_{WL} non superiore a 45 m e un numero massimo autorizzato di passeggeri non superiore a LWL in metri interi:

   a) articolo 3.03, paragrafo 7, purché le ancore non siano trasportate in cubie;

   b) articolo 10.02, paragrafo 2, lettera d), in ordine alla lunghezza;

   c) articolo 15.08, paragrafo 3, lettera a);

   d) articolo 15.15, paragrafo 9, lettera a).

2. In deroga al paragrafo 1, il numero di passeggeri può essere portato a 1,5 volte la L_{WL} in metri interi nella misura in cui la velatura, le manovre e le attrezzature del ponte lo consentono.

Articolo 15 bis.03

Requisiti di stabilità delle navi che navigano a vela

1. Per il calcolo del momento di sbandamento ai sensi dell'articolo 15.03, paragrafo 3, è tenuto conto delle vele ammainate nel determinare il centro di gravità della nave.

2. Tenendo conto di tutte le situazioni di carico ai sensi dell'articolo 15.03, paragrafo 2 e posto l'utilizzo di una velatura standard, il momento di sbandamento risultante dall'influsso della pressione del vento non può essere tale da superare un angolo di sbandamento di 20°. Nel contempo:

   a) per questo calcolo si presume una pressione del vento costante di 0,07 kN/m^2;

   b) la distanza di sicurezza residua è di almeno 100 mm;

   c) il bordo libero residuo non è negativo.

3. Il braccio raddrizzante di stabilità statica:

   a) raggiunge il valore massimo con un angolo di sbandamento di 25° o superiore;

   b) raggiunge almeno 200 mm con un angolo di sbandamento di 30° o superiore;

   c) è positivo con un angolo di sbandamento fino a 60°.

4. L'area sotto la curva del braccio raddrizzante non è inferiore a

   a) 0,055 mrad fino a 30°;

   b) 0,09 mrad fino a 40° o all'angolo, inferiore a 40°, in cui un'apertura non protetta comincia ad essere sommersa.

   Tra

   c) 30° e 40°, oppure

   d) 30° e l'angolo, inferiore a 40°, in cui un'apertura non protetta comincia ad essere sommersa,

   detta area non è inferiore a 0,03 mrad.

Articolo 15 bis.04

Requisiti di costruzione e di meccanica

1. In deroga all'articolo 6.01, paragrafo 3 e all'articolo 9.01, paragrafo 3, l'armamento deve essere progettato per sopportare sbandamenti fino a 20°.

2. In deroga all'articolo 15.06, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 9, lettera b), la commissione di ispezione può, per le navi da passeggeri a vela di lunghezza non superiore a 25 m, autorizzare un'ampiezza libera inferiore a 800 mm per i corridoi di comunicazione e le scale. Tuttavia, l'ampiezza libera è almeno di 600 mm.

3. In deroga all'articolo 15.06, paragrafo 10, la commissione di ispezione può, in casi specifici, autorizzare l'uso di guardacorpi amovibili in zone in cui risulti necessario per manovrare la velatura.

4. Le vele costituiscono un sistema di propulsione principale ai sensi dell'articolo 15.07.

5. In deroga all'articolo 15.15, paragrafo 7, lettera c) l'altezza del bordo inferiore dell'apertura della porta può essere ridotta a 200 mm al di sopra del pavimento della zona passeggeri. Dopo l'apertura, la porta si richiude e si blocca automaticamente.

6. Qualora l'elica possa girare a vuoto durante la navigazione a vela, le parti a rischio del sistema di propulsione sono protette da eventuali danni.

Articolo 15 bis.05

Disposizioni generali sulle manovre

1. Le componenti delle manovre sono posizionate in modo da evitare un'usura eccessiva.

2. Qualora si utilizzi un materiale diverso dal legno o manovre di tipo particolare, le modalità di costruzione utilizzate garantiscono livelli di sicurezza equivalenti a quelli assicurati dalle dimensioni e dai criteri di resistenza previsti nel presente capo. Come prova di resistenza:

   a) è effettuato un calcolo di resistenza, oppure

   b) la resistenza sufficiente è stata provata da una società di classificazione riconosciuta, oppure

   c) il dimensionamento è basato su procedure stabilite in un quadro regolamentare riconosciuto (ad es. Middendorf, Kusk-Jensen).

   La prova è presentata alla commissione di ispezione.

Articolo 15 bis.06

Disposizioni generali su alberi e pennoni

1. Tutti i pennoni sono fabbricati con materiali di buona qualità.

2. Il legno utilizzato per gli alberi:

   a) non presenta un numero elevato di nodi;

   b) non presenta alburno nell'ambito delle misure prescritte;

   c) nella misura del possibile, è a fibra longitudinale;

   d) nella misura del possibile, è a fibra diritta.

3. Se è utilizzato il tipo di legno Pitch pine o Oregon pine (clear and better), i diametri indicati nelle tabelle riportate negli articoli da 15 bis.07 a 15 bis.12 possono essere ridotti del 5%.

4. Se i legni utilizzati per alberi, alberetti di testa, pennoni, boma e bompressi non sono a sezione circolare, essi devono presentare resistenza equivalente.

5. I piedi d'albero, le scasse, i fissaggi al ponte, ai madieri o al dritto sono costruiti in modo da assorbire le forze cui sono sottoposti o scaricarle su altre parti collegate della costruzione.

6. In funzione della stabilità della nave e delle forze esterne cui è soggetta, nonché della ripartizione della superficie velica disponibile, la commissione di ispezione può, in base alle misure prescritte nel presente capo, autorizzare riduzioni delle sezioni circolari dei pennoni e, se del caso, delle manovre. Sono apportate prove a norma dell'articolo 15 bis.05, paragrafo 2.

7. Se il periodo di beccheggio/periodo di rollio della nave, espresso in secondi, è inferiore ai 3/4 della larghezza della nave, espressa in metri, le misure prescritte negli articoli seguenti sono aumentate. Sono apportate prove a norma dell'articolo 15 bis.05, paragrafo 2.

8. Nelle tabelle riportate negli articoli da 15 bis.07 a 15 bis.12 e nell'articolo 15 bis.14 sono interpolati eventuali valori intermedi.

Articolo 15 bis.07

Prescrizioni speciali per gli alberi

1. Gli alberi in legno soddisfano i seguenti requisiti minimi:

Lunghezza (*) (m)	Diametro al ponte (cm)	Diametro alla crocetta (cm)	Diametro alla trozza (cm)
10	20	17	15
11	22	17	15
12	24	19	17
13	26	21	18
14	28	23	19
15	30	25	21
16	32	26	22
17	34	28	23
18	36	29	24
19	39	31	25
20	41	33	26
21	43	34	28
22	44	35	29
23	46	37	30
24	49	39	32
25	51	41	33
(*) distanza dalla crocetta al ponte.			

Se l'albero è dotato di due pennoni, ai diametri si applica un aumento minimo del 10%.

Se l'albero è dotato di più di due pennoni, ai diametri si applica un aumento minimo del 15%.

In caso di albero passante, il diametro al piede dell'albero è pari perlomeno al 75% del diametro dell'albero all'altezza del ponte.

2. L'attrezzatura d'albero, le legature, le crocette e le trozze hanno dimensioni e fissazioni tali da garantire una solidità sufficiente.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo 15 bis.08

Prescrizioni speciali per gli alberetti

1. Gli alberetti in legno soddisfano i seguenti requisiti minimi:

Lunghezza (*) (m)	Diametro al piede (cm)	Diametro a metà lunghezza (cm)	Diametro d'attrezzatura (**) (cm)
4	8	7	6
5	10	9	7
6	13	11	8
7	14	13	10
8	16	15	11
9	18	16	13
10	20	18	15
11	23	20	16
12	25	22	17
13	26	24	18
14	28	25	20
15	31	27	21

(*) Lunghezza complessiva dell'alberetto, esclusa la testa.
(**) Diametro dell'alberetto all'altezza dell'attrezzatura di testa.

Se un alberetto è dotato di vele quadre alle misure riportate nella tabella, si applica un aumento del 10%.

2. La sovrapposizione fra alberetto e albero equivale perlomeno al decuplo del diametro prescritto per il piede dell'alberetto.

Articolo 15 bis.09

Prescrizioni speciali per i bompressi

1. I bompressi in legno soddisfano i seguenti requisiti minimi:

Lunghezza (*) (m)	Diametro al dritto (cm)	Diametro a metà lunghezza (cm)
4	14,5	12,5
5	18	16
6	22	19
7	25	23
8	29	25
9	32	29
10	36	32
11	39	35
12	43	39

(*) Lunghezza complessiva del bompresso.

2. La parte del bompresso situata entrobordo ha lunghezza almeno quadrupla rispetto al diametro del bompresso al dritto.

3. Il diametro del bompresso alla penna è pari almeno al 60% del diametro del bompresso al dritto.

Articolo 15 bis.10

Prescrizioni speciali per le aste di fiocco

1. Le aste di fiocco in legno soddisfano i seguenti requisiti minimi:

Lunghezza (*) (m)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diametro al dritto (cm)	7	10	14	17	21	24	28	31	35
(*) Lunghezza complessiva dell'asta di fiocco.									

2. Il diametro dell'asta di fiocco alla penna equivale almeno al 60 % del diametro al dritto.

Articolo 15 bis.11

Disposizioni particolari per i boma di maestra

1. Il boma di maestra di legno soddisfa almeno i seguenti requisiti:

Lunghezza (*) (m)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Diametro (cm)	14	15	16	17	18	20	21	23	24	25	26	27
(*) Lunghezza complessiva del boma di maestra.												

2. Il diametro al perno girevole è pari almeno al 72 % del diametro riportato nella tabella.

3. Il diametro all'angolo di scotta è pari almeno all'85% del diametro riportato nella tabella.

4. Il diametro — misurato dall'albero — raggiunge il valore massimo a 2/3 della lunghezza.

5. Qualora

   a) l'angolo fra balumina e boma di maestra sia inferiore a 65° e all'estremità del boma vi sia una scotta di randa, o

   b) il punto d'attacco della scotta non si trovi dirimpetto all'angolo di scotta,

   la commissione di ispezione può prescrivere, conformemente all'articolo 15 bis.05, paragrafo 2, un diametro maggiore.

6. Qualora la superficie velica sia inferiore a 50 m2, la commissione di ispezione può autorizzare una riduzione delle misure riportate nella tabella.

Articolo 15 bis.12

Disposizioni particolari per i picchi

1. Il picco di legno soddisfa almeno i seguenti requisiti:

Lunghezza (*) (m)	4	5	6	7	8	9	10
Diametro (cm)	10	12	14	16	17	18	20
(*) Lunghezza complessiva del picco.							

2. La lunghezza senza appoggio del picco equivale al massimo al 75% della lunghezza complessiva.

3. La resistenza alla rottura del piede di pollo equivale perlomeno a 1,2 volte la resistenza alla rottura dell'angolo di penna.

4. L'angolo al vertice del piede di pollo misura al massimo 60°.

5. Qualora, in deroga al paragrafo 4, l'angolo al vertice del piede di pollo sia superiore a 60°, la resistenza alla trazione è adeguata alle forze che si manifestano in tal caso.

6. Qualora la superficie velica sia inferiore a 50 m^2, la commissione di ispezione può autorizzare una riduzione delle misure riportate nella tabella.

Articolo 15 bis.13

Disposizioni generali per le manovre fisse e correnti

1. Le manovre fisse e correnti soddisfano i requisiti di resistenza di cui agli articoli 15 bis.14 e 15 bis.15.

2. Sono ammessi i seguenti collegamenti metallici:

   a) impiombature,

   b) strozzacavi,

   c) dispositivi di bloccaggio.

   Le impiombature sono fasciate e le estremità impalmate.

3. Le impiombature di gassa sono dotate di redancia.

4. Le cime sono addugliate in modo tale da non ostruire gli accessi e le scale.

Articolo 15 bis.14

Disposizioni particolari per le manovre fisse

1. Gli stralli di trinchetto e le sartie soddisfano almeno i seguenti requisiti:

Lunghezza albero (*) (m)	11	12	13	14	15	16	17	18
Resistenza alla trazione dello strallo di trinchetto (kN)	160	172	185	200	220	244	269	294
Resistenza alla trazione delle sartie (kN)	355	415	450	485	525	540	630	720
Numero di cavi e cime delle sartie per lato	3	3	3	3	3	3	4	4
(*) Distanza fra testa dell'albero o crocetta e ponte.								

2. I paterazzi, gli alberetti di testa, le sartie volanti, le aste di fiocco e gli stralli di prua soddisfano almeno i seguenti requisiti:

Lunghezza dell'albero (*) (m)	< 13	13-18	> 18
Resistenza alla trazione del paterazzo (kN)	89	119	159
Resistenza alla trazione dell'alberetto di testa (kN)	89	119	159
Lunghezza dell'alberetto (m)	< 6	6-8	> 8
Resistenza alla trazione della sartia volante (kN)	58	89	119
Lunghezza dell'asta di fiocco (m)	< 5	5-7	> 7
Resistenza alla trazione dello strallo di prua (kN)	58	89	119
(*) Distanza fra testa dell'albero o crocetta e ponte.			

3. Le cime sono fabbricate preferibilmente secondo l'avvolgimento 6 x 7 FE con una resistenza pari a 1 550 N/mm^2. In alternativa, a parità di resistenza, può essere usato il tipo di lavorazione 6 x 36 SE o 6 x 19 FE. Considerata la maggiore elasticità del tipo di lavorazione 6 x 19, si applica un supplemento del 10 % alle resistenze alla trazione riportate nella tabella. Altri tipi di lavorazione sono ammessi purché presentino caratteristiche analoghe.

4. In caso di attrezzatura rigida, si applica un supplemento del 30% alla resistenza alla trazione riportata nella tabella.

5. Per l'attrezzatura si possono utilizzare soltanto forcelle, terminali circolari e perni di tipo approvato.

6. I perni, le forcelle, i terminali circolari e gli arridatoi possono essere fissati in modo adeguato.

7. La resistenza alla trazione della briglia di bompresso equivale perlomeno a 1,2 volte la resistenza alla trazione dello strallo di fiocco e dello strallo volante corrispondenti.

8. In caso di navi aventi un volume di immersione inferiore ai 30 m^3, la commissione di ispezione può autorizzare una riduzione della resistenza alla trazione secondo la seguente tabella:

Volume di immersione diviso per numero di alberi (m^3)	Riduzione (%)
> 20-30	20
10-20	35
< 10	60

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo 15 bis.15

Disposizioni particolari per le manovre correnti

1. Per le manovre correnti sono usati cavi in fibra o cavi di acciaio. La resistenza minima alla trazione e il diametro delle manovre correnti, rispetto alla superficie velica, soddisfano almeno i seguenti requisiti:

Tipo di manovra corrente	Materiale del cavo	Superficie velica (m^2)	Resistenza minima alla trazione (KN)	Diametro del cavo (mm)
Drizze prodiere	Filo di acciaio	fino a 35	20	6
		> 35	38	8
	Fibra (polipropilene-PP)	diametro del cavo di almeno 14 mm e una puleggia ogni 25 m^2 o parte rimanente		
Drizze di randa Drizze poppiere	Filo di acciaio	fino a 50	20	6
		> 50-80	30	8
		> 80-120	60	10
		> 120-160	80	12
	Fibra (PP)	diametro del cavo di almeno 18 mm e una puleggia ogni 30 m^2 o parte rimanente		
Scotte prodiere	Fibra (PP)	fino a 40	14	
		> 40	18	
	per superfici veliche oltre i 30 m^2la scotta è apposta come attrezzatura o è in grado di essere dotata di un verricello			
Scotte di randa Scotte poppiere	Filo di acciaio	< 100	60	10
		100-150	85	12
		> 150	116	14
		per le scotte poppiere sono necessari elementi di collegamento elastici (ammortizzatori dinamici)		
	Fibra (PP)	diametro del cavo di almeno 18 mm e almeno 3 pulegge. Per superfici veliche oltre i 60 m^2 una puleggia ogni 20 m^2		

2. Le manovre correnti utilizzate per il fissaggio degli stralli hanno una resistenza alla trazione che coincide con quella dello strallo o delle sartie corrispondenti.

3. In caso di utilizzo di materiali diversi da quelli indicati nel paragrafo 1, sono osservati i valori di resistenza riportati nella tabella figurante in detto paragrafo.

Non sono usati cavi in fibra di polietilene.

Articolo 15 bis.16

Attrezzature e componenti

1. In caso di utilizzo di cavi d'acciaio o di cavi in fibra il diametro delle pulegge (misurato da centro a centro del cavo), soddisfa almeno i seguenti requisiti:

Cavo d'acciaio (mm)	6	7	8	9	10	11	12
Cavo in fibra (mm)	16	18	20	22	24	26	28
Puleggia (mm)	100	110	120	130	145	155	165

2. In deroga al paragrafo 1, il diametro delle pulegge può equivalere al sestuplo del diametro del cavo d'acciaio, purché il cavo non sia continuamente soggetto a scorrimento su pulegge.

3. La resistenza alla trazione delle attrezzature (ad esempio forcelle), terminali circolari, arridatoi, golfari, perni, copiglie e grilli) è compatibile con la resistenza alla trazione della manovra fissa o corrente ad esse fissata.

4. I fissaggi delle lande degli stralli e delle sartie sono adeguati alle forze su di essi esercitate.

5. Ad ogni gassa può essere fissato un solo grillo con relativo strallo o sartia.

6. I bazzelli delle drizze e degli amantigli sono adeguatamente fissati all'albero, avendo cura che i piedi di pollo girevoli utilizzati a tal fine siano in buone condizioni.

7. I fissaggi di golfari, gallocce, chiodi e banchi chiodati sono adeguati alle forze su di essi esercitate.

Articolo 15 bis.17

Velatura

1. È garantito che le vele possano essere recuperate in modo semplice, rapido e sicuro.

2. La superficie velica è adeguata al tipo di nave e al volume d'immersione.

Articolo 15 bis.18

Armamento

1. Le navi munite di un'asta di fiocco o di un bompresso sono dotate di una rete del bompresso e di un numero adeguato di dispositivi di ritenuta e di tensionamento appropriati.

2. È possibile fare a meno dell'armamento di cui al paragrafo 1 se l'asta di fiocco o il bompresso presentano una maniglia e un marciapiede adeguatamente dimensionati per consentire il fissaggio di una cintura di sicurezza da tenere a bordo.

3. Per lavori sull'attrezzatura si dispone di un bansigo.

Articolo 15 bis.19

Controlli

1. L'attrezzatura è controllata ogni due anni e mezzo dalla commissione di ispezione. Il controllo riguarda almeno quanto segue:

   a) le vele, con ralinghe, angolo di scotta e brancarelle;

   b) le condizioni di alberi e pennoni;

   c) le condizioni delle manovre fisse e correnti, e relativi collegamenti metallici;

   d) possibilità di terzarolare la vela in modo rapido e sicuro;

e) il fissaggio adeguato dei bozzelli delle drizze e degli amantigli;

f) il fissaggio dei pozzi dell'albero e altri punti di fissaggio delle manovre fisse e correnti allo scafo della nave;

g) i verricelli predisposti per la regolazione delle vele;

h) altri dispositivi previsti per la navigazione a vela, come le lame di deriva e gli impianti di manovra;

i) i dispositivi per evitare l'usura dei pennoni, delle manovre fisse e correnti e delle vele;

j) l'armamento di cui all'articolo 15 bis.18.

2. La parte dell'albero di legno passante attraverso il ponte e quella che si trova sottocoperta sono controllate ad intervalli che saranno determinati dalla commissione di ispezione, ma almeno ad ogni visita periodica di cui all'articolo 2.09. A tal fine l'albero è estratto.

3. É tenuto a bordo un registro dell'ultima ispezione effettuata in conformità del paragrafo 1, redatto, datato e sottoscritto dalla commissione di ispezione.

CAPO 16

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMBARCAZIONI DESTINATE A FAR PARTE DI UN CONVOGLIO SPINTO, DI UN CONVOGLIO RIMORCHIATO O DI UNA FORMAZIONE IN COPPIA

Articolo 16.01

Imbarcazioni idonee a spingere

1. Le imbarcazioni che devono essere utilizzate per spingere sono dotate di un dispositivo per la navigazione a spinta appropriato. Esse sono costruite e attrezzate in modo che:

   a) l'equipaggio possa passare con facilità e senza pericolo sull'imbarcazione spinta con i mezzi d'accoppiamento collegati,

   b) possano occupare una posizione fissa rispetto alle imbarcazioni accoppiate;

   c) sia evitato il movimento relativo fra le imbarcazioni stesse.

2. Se gli accoppiamenti sono effettuati mediante cavi, l'imbarcazione spintore è provvista di almeno due verricelli speciali o di dispositivi d'accoppiamento equivalenti per il tensionamento dei cavi.

3. I dispositivi d'accoppiamento consentono di formare un insieme rigido con l'imbarcazione spinta.

   Per i convogli spinti composti da una imbarcazione spintore e da una sola imbarcazione spinta, i dispositivi d'accoppiamento possono consentire un'articolazione controllata. I dispositivi di azionamento necessari assorbono con facilità le forze da trasmettere e possono essere comandati con facilità e senza pericolo. A detti dispositivi di azionamento si applicano per analogia gli articoli da 6.02 a 6.04.

4. Per gli spintori, è possibile fare a meno della paratia di collisione di cui all'articolo 3.03, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 16.02

Imbarcazioni idonee a essere spinte

1. Alle bettoline prive di apparato di governo, alloggio equipaggio, sala macchine o locale caldaie non si applicano:

   a) i capi da 5 a 7 e il capo 12;

   b) l'articolo 8.08, paragrafi da 2 a 8, l'articolo 10.02 e l'articolo 10.05, paragrafo 1.

   Se sono dotate di apparato di governo, alloggio equipaggio, sala macchine o locale caldaie, si applicano i corrispondenti requisiti del presente allegato.

2. Le bettoline trasportabili su nave di lunghezza L inferiore o uguale a 40 m soddisfano inoltre i seguenti requisiti:

   a) è possibile fare a meno delle paratie di collisione di cui all'articolo 3.03, paragrafo 1, se la parte frontale è in grado di sopportare un carico pari ad almeno 2,5 volte quello previsto per la paratia di collisione di una nave destinata alla navigazione interna con la medesima immersione, costruita conformemente ai requisiti stabiliti da una società di classificazione riconosciuta;

   b) in deroga all'articolo 8.08, paragrafo 1, l'esaurimento nei compartimenti dal doppio fondo di difficile accesso dev'essere possibile solo quando il volume dei compartimenti supera il 5% del volume d'immersione della bettolina trasportabile su nave alla massima immersione a pieno carico autorizzata.

3. Le imbarcazioni destinate ad essere spinte sono provviste di dispositivi d'accoppiamento che garantiscano un collegamento sicuro con le altre imbarcazioni.

Articolo 16.03

Imbarcazioni idonee alla propulsione di una formazione in coppia

Le imbarcazioni destinate alla propulsione di una formazione in coppia sono provviste di bitte o di dispositivi equivalenti che, per numero e disposizione, consentono l'accoppiamento sicuro della formazione.

Articolo 16.04

Imbarcazioni idonee ad essere spostate in convoglio

Le imbarcazioni destinate ad essere spostate in convoglio sono provviste di dispositivi d'accoppiamento, di bitte o di dispositivi equivalenti che, per numero e disposizione, garantiscono un collegamento sicuro con l'altra o le altre imbarcazioni del convoglio.

Articolo 16.05

Imbarcazioni idonee al rimorchio

1. Le imbarcazioni destinate al rimorchio soddisfano le seguenti condizioni:

   a) i dispositivi di rimorchio sono disposti in modo tale che la loro utilizzazione non comprometta la sicurezza dell'imbarcazione, dell'equipaggio o del carico;

   b) le imbarcazioni destinate al tonneggio e al rimorchio sono provviste di un gancio di traino che può essere mollato in modo sicuro dalla timoneria; la presente disposizione non si applica se le imbarcazioni sono costruite in modo tale o dotate di dispositivi tali da rendere impossibile il capovolgimento;

   c) come dispositivi di rimorchio, sono previsti verricelli o un gancio di traino. I dispositivi di rimorchio sono collocati a proravia del piano delle eliche. Detto requisito non si applica alle imbarcazioni governate da organi di propulsione propri come le eliche orientabili o i propulsori cicloidali;

   d) in deroga ai requisiti di cui alla lettera c), per le imbarcazioni che, in base alle disposizioni di sicurezza della navigazione in vigore negli Stati membri, sono destinate al solo rimorchio di rinforzo per imbarcazioni motorizzate, è sufficiente un dispositivo di rimorchio, come una bitta o dispositivo equivalente; le disposizioni di cui alla lettera b) si applicano per analogia;

   e) per evitare che i cavi di rimorchio si impiglino a poppa, sono previsti archetti di guida dotati di arresti metallici.

2. Le imbarcazioni di lunghezza L superiore a 86 m non sono autorizzate al rimorchio a valle.

Articolo 16.06

Prove di navigazione sui convogli

1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione come spintore o motonave atto a spostare un convoglio rigido e dell'inserimento della menzione corrispondente nel certificato comunitario, la commissione di ispezione decide quali formazioni devono essere presentate ed effettua le prove di navigazione di cui all'articolo 5.02 con il convoglio nella formazione o nelle formazioni richieste che le sembrino più sfavorevoli. Il convoglio soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10.

   La commissione di ispezione verifica che la rigidità del collegamento di tutte le imbarcazioni del convoglio sia garantita nel corso delle manovre previste al capo 5.

2. Se, nel corso delle prove di navigazione di cui al paragrafo 1, strutture speciali sono presenti a bordo delle imbarcazioni spinte o rimorchiate a coppia, come apparato di governo, organi di propulsione o apparecchi di manovra, oppure accoppiamenti articolati, per soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10, nel certificato comunitario dell'imbarcazione di propulsione del convoglio sono inserite le seguenti annotazioni: formazione, posizione, nome e numero ufficiale dei galleggianti provvisti delle strutture speciali utilizzate.

Articolo 16.07

Annotazioni nel certificato comunitario

1. Se una imbarcazione è destinata alla propulsione di un convoglio o ad essere spostata in un convoglio, la sua conformità ai requisiti applicabili di cui agli articoli da 16.01 a 16.06 è annotata nel certificato comunitario.

2. Nel certificato comunitario dell'imbarcazione di propulsione, sono inserite le seguenti annotazioni:

   a) i convogli e le formazioni ammessi;

   b) i tipi d'accoppiamento;

   c) le forze d'accoppiamento massime stabilite,

   d) eventualmente, la resistenza alla trazione minima dei cavi d'accoppiamento del collegamento longitudinale, e il numero di giri di cavo.

CAPO 17

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GALLEGGIANTI

Articolo 17.01

Disposizioni generali

Il capo 3, i capi da 7 a 14 e il capo 16 si applicano ai galleggianti per quanto concerne la costruzione e l'armamento. I galleggianti dotati di mezzo di propulsione proprio soddisfano inoltre le disposizioni dei capi 5 e 6. Gli organi di propulsione che consentono solo brevi spostamenti non costituiscono mezzi di propulsione propri.

Articolo 17.02

Deroghe

1. La commissione di ispezione può accordare deroghe alle seguenti disposizioni:

   a) l'articolo 3.03, paragrafi 1 e 2, si applica per analogia;

   b) l'articolo 7.02 si applica per analogia;

   c) i livelli massimi di pressione acustica previsti all'articolo 12.02, paragrafo 5, seconda frase possono essere superati quando sono in funzione gli impianti adibiti a lavori del galleggiante speciale, a condizione che, durante il funzionamento, nessuno dorma a bordo di notte;

   d) sono ammesse deroghe ad altre disposizioni concernenti la costruzione, gli impianti adibiti a lavori e l'armamento, a condizione che in ogni caso sia garantita la medesima sicurezza.

2. La commissione di ispezione può esonerare dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

   a) articolo 10.01: il paragrafo 1 non si applica se, durante l'utilizzazione il galleggiante speciale può essere ancorato in modo sicuro mediante l'ausilio di un'ancora da lavoro o di pali da ormeggio. Tuttavia, un galleggiante speciale dotato di mezzo di propulsione proprio è provvisto di almeno un'ancora come da articolo 10.01, paragrafo 1, con un coefficiente empirico k pari a 45 e T pari all'altezza minore;

   b) articolo 12.02, paragrafo 1, seconda parte della frase: se l'alloggio equipaggio è illuminato adeguatamente dalla luce elettrica.

3. Si applica inoltre quanto segue:

   a) articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase: la pompa di sentina è a motore;

   b) articolo 8.10, paragrafo 3: il rumore può superare 65 dB(A) ad una distanza laterale di 25 m dalla murata del galleggiante speciale quando sono in funzione gli impianti adibiti a lavori;

c) articolo 10.03, paragrafo 1: occorre almeno un estintore portatile supplementare se sul ponte sono collocati impianti adibiti a lavori non fissati in modo permanente al galleggiante;

d) articolo 14.02, paragrafo 2: oltre agli impianti a gas liquefatto per uso domestico, possono esservi anche altri impianti a gas liquefatto. Detti impianti e i loro accessori soddisfano le disposizioni in vigore in uno degli Stati membri.

Articolo 17.03

Requisiti supplementari

1. I galleggianti a bordo dei quali vi sono persone durante l'esercizio sono dotati di un dispositivo d'allarme generale. Il segnale d'allarme è chiaramente distinguibile dagli altri e raggiunge, nell'alloggio equipaggio e in tutti i posti di lavoro, un livello di pressione acustica superiore di almeno 5 dB(A) al livello massimo di pressione acustica locale. Il dispositivo d'allarme può essere attivato dalla timoneria e dai principali posti di lavoro.

2. Gli impianti a adibiti a lavori sono sufficientemente robusti per sostenere i carichi a cui sono sottoposti e soddisfano le disposizioni della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 ([1]) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

3. La stabilità (resistenza allo sbilanciamento) e la robustezza degli impianti adibiti a lavori e, a seconda dei casi, il loro fissaggio sono tali da poter sopportare le possibili sollecitazioni risultanti dallo sbandamento, dall'assetto e dai movimenti del galleggiante speciale.

4. Se sono issati carichi con l'ausilio di paranchi, il carico massimo autorizzato risultante dalla stabilità e dalla robustezza è indicato in modo visibile su cartelli affissi sul ponte e nelle stazioni di comando. Se è possibile aumentare la capacità di sollevamento mediante l'accoppiamento di oggetti galleggianti supplementari, i valori autorizzati con e senza tali oggetti galleggianti supplementari sono indicati in modo chiaro.

Articolo 17.04

Distanza di sicurezza residua

1. Ai fini del presente capo e in deroga all'articolo 1.01 del presente allegato la distanza di sicurezza residua è la distanza verticale minore fra la superficie del piano dell'acqua e il punto più basso del galleggiante specialeoltre il quale esso non è più stagno, tenuto conto dell'assetto e dello sbandamento risultante dall'azione dei momenti di cui all'articolo 17.07, paragrafo 4.

2. La distanza di sicurezza residua è sufficiente ai sensi dell'articolo 17.07, paragrafo 1, per un'apertura stagna agli spruzzi e alle intemperie se è di almeno 300 mm.

3. Se l'apertura non è stagna agli spruzzi e alle intemperie, la distanza di sicurezza residua è di almeno 400 mm.

Articolo 17.05

Bordo libero residuo

1. Ai fini del presente capo e in deroga all'articolo 1.01 del presente allegato il bordo libero residuo è la distanza verticale minore fra la superficie del piano dell'acqua e la superficie superiore del ponte in corrispondenza del bordo, tenuto conto dell'assetto e dello sbandamento risultante dall'azione dei momenti di cui all'articolo 17.07, paragrafo 4.

2. Il bordo libero residuo è sufficiente ai sensi dell'articolo 17.07, paragrafo 1 se è di almeno 300 mm.

3. Il bordo libero residuo può essere ridotto se è provato che i requisiti di cui all'articolo 17.08 sono soddisfatti.

4. Quando la forma di un oggetto galleggiante differisce sensibilmente dalla forma di un pontone, come nel caso di un oggetto galleggiante cilindrico o nel caso di un oggetto galleggiante la cui sezione trasversale presenta più di quattro lati, la commissione di ispezione può esigere o autorizzare un bordo libero residuo diverso da quello di cui al paragrafo 2. Ciò vale anche nel caso di un galleggiante speciale costituito da più oggetti galleggianti.

([1]) GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo 17.06

Prova di sbandamento

1. Ai sensi degli articoli 17.07 e 17.08, la stabilità è dimostrata sulla base di una prova di sbandamento effettuata nella debita forma.

2. Se, in occasione di una prova di sbandamento, non si riesce a ottenere un angolo di sbandamento adeguato o se la prova di sbandamento genera difficoltà tecniche eccessive, è possibile effettuare, in sostituzione, un calcolo del peso e del centro di gravità dell'imbarcazione. Il risultato del calcolo del peso è controllato effettuando misurazioni dell'immersione, ammettendo una differenza massima del ± 5 %.

Articolo 17.07

Dimostrazione della stabilità

1. Deve essere dimostrato che il bordo libero residuo e la distanza di sicurezza residua sono sufficienti, tenuto conto dei carichi esercitati durante il funzionamento degli impianti adibiti a lavori e in navigazione. A tal fine, la somma degli angoli di sbandamento e di assetto non supera 10° e il fondo dell'oggetto galleggiante non emerge.

2. Per dimostrare la stabilità, occorrono i dati e documenti seguenti:

   a) disegni in scala degli oggetti galleggianti e degli impianti adibiti a lavori, nonché i relativi dati dettagliati necessari per dimostrare la stabilità, quali il contenuto delle cisterne e le aperture di accesso all'interno della nave;

   b) dati o curve idrostatici;

   c) curve dei bracci raddrizzanti di stabilità statica, se necessario conformemente al paragrafo 5 o all'articolo 17.08;

   d) descrizione delle condizioni di esercizio corredate dei dati corrispondenti concernenti il peso e il centro di gravità, compreso lo stato del galleggiante senza carico e pronto per essere trasportato;

   e) calcolo dei momenti di sbandamento, di assetto e di raddrizzamento con indicazione degli angoli di sbandamento e di assetto, nonché delle distanze di sicurezza residue e dei bordi liberi residui corrispondenti;

   f) insieme dei risultati dei calcoli con indicazione dei limiti di esercizio e di massimo carico.

3. La stabilità è dimostrata sulla base delle seguenti ipotesi di carico:

   a) massa specifica dei prodotti di dragaggio per le draghe:

      — sabbia e ghiaia: 1,5 t/m^3,

      — sabbia molto bagnata: 2,0 t/m^3,

      — terra, di media: 1,8 t/m^3,

      — sabbia mista a acqua nelle condotte: 1,3 t/m^3;

   b) per le draghe a grappino, i valori di cui alla lettera a) sono aumentati del 15%;

   c) per le draghe idrauliche, è considerata la potenza massima di sollevamento.

4.1. Per dimostrare la stabilità si tiene conto dei momenti risultanti da:

   a) carico;

   b) costruzione asimmetrica;

   c) pressione del vento;

   d) accostata in navigazione per i galleggianti speciali a motore;

   e) corrente di traverso, se necessario;

   f) zavorra e provviste;

   g) carico di coperta e, a seconda dei casi, carico stivato;

h) superfici libere dei liquidi;

i) forze d'inerzia;

j) altri apparecchi meccanici.

I momenti che possono agire contemporaneamente sono sommati.

4.2. Il momento risultante dalla pressione del vento è calcolato mediante la seguente formula:

$$M_w = c \cdot p_w \cdot A\left(l_w + \frac{T}{2}\right) \text{ [kNm]}$$

dove:

c = coefficiente di resistenza dipendente dalla forma

Per le ossature, si assume c = 1,2 e per le travi ad anima piena, c = 1,6. I due valori tengono conto dei colpi di vento.

Come superficie esposta al vento, si assume l'intera superficie compresa all'interno della sagoma.

p_w = pressione specifica del vento; si assume uniformemente a 0,25 kN/m²;

A = piano laterale al di sopra del piano di massima immersione, in m²;

l_w = distanza dal centro dalla superficie del piano laterale A al piano di massima immersione, in m.

4.3. Per determinare i momenti dovuti all'accostata in navigazione di cui al paragrafo 4.1, lettera d), per i galleggianti speciali a motore è utilizzata la formula di cui all'articolo 15.03, paragrafo 6.

4.4. Il momento risultante dalla corrente di traverso di cui al paragrafo 4.1, lettera e), è preso in considerazione solo per i galleggianti che in fase di esercizio sono ancorati o ormeggiati di traverso alla corrente.

4.5. Per il calcolo dei momenti risultanti dalla zavorra liquida e dalle provviste liquide di cui al paragrafo 4.1, lettera f), è determinato il livello di riempimento delle cisterne più sfavorevole per la stabilità e il momento corrispondente è inserito nel calcolo.

4.6. Il momento risultante dalle forze d'inerzia di cui al paragrafo 4.1, lettera i) è preso debitamente in considerazione se i movimenti del carico e gli impianti adibiti a lavori possono influire sulla stabilità.

5. Per gli oggetti galleggianti a pareti laterali verticali, i momenti di raddrizzamento possono essere calcolati mediante la seguente formula:

$$M_a = 10 \cdot D \cdot \overline{MG} \cdot \sin \varphi \text{ [kNm]}$$

dove:

$\overline{MG}$ = altezza metacentrica, in m;

φ = angolo di sbandamento, in gradi;

Questa formula si applica fino ad angoli di sbandamento di 10° o fino a un angolo di sbandamento corrispondente all'immersione del bordo del ponte o all'emersione del bordo del fondo; è determinante l'angolo minore. Per le pareti laterali oblique, la formula si applica fino ad angoli di sbandamento di 5°; si applicano inoltre le condizioni limite dei paragrafi 3 e 4.

Se la forma caratteristica dell'oggetto o degli oggetti galleggianti non consente questa semplificazione, sono richieste le curve dei bracci raddrizzanti di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 17.08

Dimostrazione della stabilità in caso di bordo libero residuo ridotto

Se, ai sensi dell'articolo 17.05, paragrafo 3, si prende in considerazione un bordo libero residuo ridotto, si verifica, per tutte le condizioni di esercizio, che:

a) dopo una correzione per le superfici libere dei liquidi, l'altezza metacentrica non sia inferiore a 0,15 m;

b) per angoli di sbandamento da 0° a 30°, esista un braccio raddrizzante di almeno

$$h = 0{,}30 - 0{,}28 \cdot \varphi_n \text{ [m]}$$

dove φ_n è l'angolo di sbandamento a partire dal quale la curva dei bracci raddrizzanti raggiunge valori negativi (limite di stabilità); esso non è essere inferiore a 20° o a 0,35 rad e non è inserito nella formula per più di 30° o di 0,52 rad assumendo per unità di φ_n il radiante (rad) (1° = 0,01745 rad);

c) la somma degli angoli di sbandamento e d'assetto non superi 10°;

d) sia mantenuta una distanza di sicurezza residua conforme all'articolo 17.04;

e) sia mantenuto un bordo libero residuo di almeno 0,05 m;

f) per angoli di sbandamento da 0° a 30°, sia mantenuto un braccio raddrizzante residuo di almeno

$$h = 0{,}20 - 0{,}23 \cdot \varphi_n \text{ [m]}$$

dove φ_n è l'angolo di sbandamento a partire dal quale la curva dei bracci raddrizzanti raggiunge valori negativi; esso non è inserito nella formula per più di 30° o di 0,52 rad.

Per braccio raddrizzante residuo si intende la differenza massima esistente, fra 0° e 30° di sbandamento, fra la curva dei bracci raddrizzanti e la curva dei bracci inclinanti. Se un'apertura verso l'interno della nave è raggiunta dall'acqua a un angolo di sbandamento inferiore a quello corrispondente alla differenza massima fra le curve dei bracci, è preso in considerazione il braccio corrispondente a quest'angolo di sbandamento.

Articolo 17.09

Marche d'immersione e scale d'immersione

Sono apposte marche d'immersione e scale d'immersione conformemente agli articoli 4.04 e 4.06.

Articolo 17.10

Galleggianti speciali senza dimostrazione della stabilità

1. Si può soprassedere all'applicazione degli articoli da 17.04 a 17.08 per i galleggianti speciali:

   a) i cui impianti adibiti a lavori non possono in alcun modo modificare lo sbandamento o l'assetto;

   b) per i quali si può ragionevolmente escludere uno spostamento del centro di gravità.

2. Tuttavia:

   a) a massimo carico, la distanza di sicurezza è di almeno 300 mm e il bordo libero di almeno 150 mm;

   b) nel caso di aperture che non possono essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie, la distanza di sicurezza è di almeno 500 mm.

CAPO 18

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI CANTIERE

Articolo 18.01

Condizioni d'esercizio

Le navi cantiere così denominate nel certificato comunitario di cui alla parte I o II dell'allegato V possono navigare al di fuori dei cantieri soltanto se prive di carico. Detta limitazione deve essere annotata nel certificato comunitario.

A tal fine, le navi cantiere sono provviste di un certificato dell'autorità competente indicante la durata dei lavori e la delimitazione geografica del cantiere in cui la nave può essere impiegata.

Articolo 18.02

Applicazione della Parte II

Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente capo, la costruzione e l'armamento delle navi cantiere devono essere conformi alla Parte II, capi da 3 a 14.

Articolo 18.03

Deroghe

1. a) L'articolo 3.03, paragrafo 1, si applica per analogia;

   b) i capi 5 e 6 si applicano per analogia se la nave è a motore;

   c) l'articolo 10.02, paragrafo 2, lettere a) e b) si applica per analogia;

   d) la commissione di ispezione può accordare deroghe alle altre disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento e all'armamento purché in ciascun caso sia provata una sicurezza equivalente.

2. La commissione di ispezione può esonerare dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

   a) articolo 8.08, paragrafi da 2 a 8, se non è previsto un equipaggio;

   b) articolo 10.1, paragrafi 1 e 3, se la nave cantiere può essere ancorata in modo sicuro mediante ancore da lavoro o pali da ormeggio. Tuttavia, le navi cantiere a motore sono provviste almeno di un'ancora conforme all'articolo 10.01, paragrafo 1, con un coefficiente k pari a 45 e T pari all'altezza minore;

   c) articolo 10.02, paragrafo 1, lettera c), se la nave cantiere non è a motore.

Articolo 18.04

Distanza di sicurezza e bordo libero

1. Se una nave cantiere è impiegata come rifluitore o betta a sportelli, la distanza di sicurezza all'esterno della zona stive è di almeno 300 mm e il bordo libero di almeno 150 mm. La commissione di ispezione può ammettere un bordo libero inferiore se è fornita una prova di calcolo che la stabilità è sufficiente per un carico la cui massa specifica è di 1,5 t/m^3 e che nessun lato del ponte è lambito dall'acqua. Si tiene conto dell'influsso del carico liquefatto.

2. Alle navi cantiere non previste al paragrafo 1 si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4.01 e 4.02. La commissione di ispezione può stabilire per la distanza di sicurezza e il bordo libero valori differenti da quelli sopra indicati.

Articolo 18.05

Lance

Le navi cantiere sono dispensate dall'obbligo di tenere una lancia quando:

a) non sono a motore;

b) una lancia è disponibile altrove nel cantiere.

Detta deroga deve essere annotata nel certificato comunitario.

CAPO 19

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI STORICHE

(Senza oggetto)

Mercoledì, 5 luglio 2006

CAPO 19 bis

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CHIATTE PER LA NAVIGAZIONE SUI CANALI

(Senza oggetto)

CAPO 19 ter

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI CHE NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA 4

Articolo 19 ter.01

Applicazione del Capo 4

1. In deroga all'articolo 4.01, paragrafi 1 e 2, per le navi che navigano sulle vie navigabili della zona 4 la distanza di sicurezza di porte e aperture diverse dai boccaporti delle stive è ridotta a:

   a) 150 mm, per le aperture che possono essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie;

   b) 200 mm, per le aperture che non possono essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie.

2. In deroga all'articolo 4.02, il bordo libero minimo per le navi che navigano sulle vie navigabili della zona 4 è pari a 0 mm, se è rispettata la distanza di sicurezza di cui al paragrafo 1.

CAPO 20

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

(Senza oggetto)

CAPO 21

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Articolo 21.01

Disposizioni generali

Per quanto concerne la costruzione e l'allestimento, sono applicabili alle imbarcazioni da diporto unicamente gli articoli 21.02 e 21.03.

Articolo 21.02

Applicazione della Parte II

1. Le imbarcazioni da diporto rispettano le seguenti disposizioni:

   a) capo 3:

      articolo 3.01; articolo 3.02, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2; articolo 3.03, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 6; articolo 3.04, paragrafo 1;

   b) capo 5;

   c) capo 6:

      articoli 6.01, paragrafo 1 e articolo 6.08;

   d) capo 7:

      articoli 7.01, paragrafi 1 e 2; articolo 7.02; articolo 7.03, paragrafi 1 e 2; articolo 7.04, paragrafo 1; articolo 7.05, paragrafo 2; articolo 7.13 per le imbarcazioni da diporto che dispongono di una timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona;

e) capo 8:

articolo 8.01, paragrafi 1 e 2; articolo 8.02, paragrafi 1 e 2; articolo 8.03, paragrafi 1 e 3; articolo 8.04; articolo 8.05, paragrafi da 1 a 10 e 13; articolo 8.08, paragrafi 1, 2, 5, 7 e 10; articolo 8.09, paragrafo 1, e articolo 8.010;

f) capo 9:

articolo 9.01, paragrafo 1, per analogia;

g) capo 10:

articolo 10.01, paragrafi 2, 3 e da 5 a 14; articolo 10.02, paragrafo 1, lettere da a) a c), e paragrafo 2, lettere a) e da e) a h); articolo 10.03, paragrafo 1, lettere a), b) e d): tuttavia, a bordo devono essere previsti almeno due estintori; articolo 10.03, paragrafi da 2 a 6; articolo 10.03 bis; articolo 10.03 ter e articolo 10.05;

h) capo 13;

i) capo 14.

2. Nel caso di imbarcazioni da diporto disciplinate dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto ([1]), la prima ispezione e le ispezioni periodiche riguardano unicamente:

a) l'articolo 6.08, se le imbarcazioni dispongono dell'indicatore della velocità di accostata;

b) l'articolo 7.01, paragrafo 2; l'articolo 7.02; l'articolo 7.03, paragrafo 1 e l'articolo 7.13, se le imbarcazioni dispongono di una timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona;

c) l'articolo 8.01, paragrafo 2; l'articolo 8.02, paragrafo 1; l'articolo 8.03, paragrafo 3; l'articolo 8.05, paragrafo 5; l'articolo 8.08, paragrafo 2; l'articolo 8.10;

d) l'articolo 10.01, paragrafi 2, 3, 6 e 14; l'articolo 10.02, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettere a) e da e) a h); l'articolo 10.03, paragrafo 1, lettere b) e d) e paragrafi da 2 a 6; l'articolo 10.05;

e) il capo 13;

f) per quanto concerne il capo 14:

aa) l'articolo 14.12;

bb) l'articolo 14.13; la prova di collaudo dopo la messa in funzione di un impianto a gas liquefatto è effettuata in conformità delle disposizioni della direttiva 94/25/CE; un rapporto del collaudo è trasmesso alla commissione di ispezione;

cc) gli articoli 14.14 e 14.15; l'impianto a gas liquefatto è conforme alle disposizioni della direttiva 94/25/CE;

dd) l'intero capo 14, se l'impianto a gas liquefatto è installato dopo l'immissione in commercio dell'imbarcazione da diporto.

Articolo 21.03

(Senza oggetto)

CAPO 22

STABILITÀ DELLE NAVI CHE TRASPORTANO CONTAINER

Articolo 22.01

Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle navi che trasportano container quando i documenti concernenti la stabilità sono obbligatori in base alle norme di sicurezza della navigazionein vigore negli Stati membri.

([1]) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

I documenti concernenti la stabilità sono verificati da una commissione di ispezione, o altrimenti verificati, e da essa debitamente vistati.

2. I documenti concernenti la stabilità forniscono informazioni comprensibili per il conduttore in merito alla stabilità della nave in tutte le condizioni di carico.

   I documenti concernenti la stabilità comprendono almeno:

   a) le tabelle dei coefficienti di stabilità ammissibili, dei valori $\overline{KG}$ ammissibili o delle altezze ammissibili del centro di gravità del carico;

   b) i dati relativi ai volumi che possono essere riempiti di acqua di zavorra;

   c) i formulari per il controllo della stabilità.

   d) un esempio di calcolo o le istruzioni per l'uso destinate al conduttore.

3. Nel caso di navi che possono trasportare alternativamente container non fissi o container fissi, sono richieste modalità di calcolo separate per la dimostrazione della stabilità in caso di trasporto sia di container non fissi che di container fissi.

4. Un carico di container è considerato fisso solo quando ogni singolo container è collegato saldamente allo scafo della nave mediante guide o tenditori e quando la sua posizione non può cambiare durante la navigazione.

Articolo 22.02

Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità in caso di trasporto di container non fissi

1. Nel caso di container non fissi, qualunque modalità di calcolo adottata per determinare la stabilità della nave rispetta le seguenti condizioni limite:

   a) l'altezza metacentrica $\overline{MG}$ non è inferiore a 1,00 m;

   b) sotto l'azione congiunta della forza centrifuga risultante dall'accostata della nave, dalla pressione del vento e dalle superfici libere dei liquidi, l'angolo di sbandamento non è superiore a 5° e il bordo del ponte non è immerso;

   c) il braccio inclinante risultante dalla forza centrifuga prodotta dall'accostata della nave è determinato dalla formula:

$$h_{KZ} = c_{KZ} \cdot \frac{v^2}{L_{WL}} \cdot \left(\overline{KG} - \frac{T'}{2} \right) [m]$$

   dove:

   c_{KZ} parametro (c_{KZ} = 0,04) [s^2/m];

   v velocità massima della nave rispetto all'acqua [m/s];

   $\overline{KG}$ altezza del centro di gravità della nave carica al di sopra della base [m];

   T' immersione della nave carica [m];

   d) il braccio inclinante risultante dalla pressione del vento è determinato dalla formula:

$$h_{KW} = c_{KW} \cdot \frac{A'}{D'} \cdot \left(l_W + \frac{T'}{2} \right) [m]$$

dove:

c_{KW} parametro (c_{KW} = 0,025) [t/m²];

A' piano laterale sopra il rispettivo piano di immersione a nave carica [m²];

D' dislocamento della nave carica [t];

l_W altezza del centro di gravità del piano laterale A' sopra il rispettivo piano di immersione;

T' immersione della nave carica [m];

e) il braccio inclinante risultante dalle superfici libere dell'acqua piovana e delle acque residue all'interno della stiva o del doppio fondo è determinato dalla formula:

$$h_{KfO} = \frac{c_{KfO}}{D'} \cdot \sum \left(b \cdot 1 \cdot \left(b - 0{,}55\sqrt{b} \right) \right) \text{ [m]}$$

dove:

c_{KfO} parametro (c_{KfO} = 0,015) [t/m²];

b larghezza della stiva o della sezione di stiva considerata [m] (*);

l lunghezza della stiva o della sezione di stiva considerata [m] (*);

D' dislocamento della nave carica [t];

f) per tutte le condizioni di carico occorre considerare la metà del rifornimento di carburante e di acqua dolce.

2. La stabilità di una nave carica di container non fissi si considera sufficiente quando la $\overline{KG}$ effettiva è minore o uguale $\overline{KG}_{zul}$ alla risultante dalla formula. La $\overline{KG}_{zul}$ è calcolata per dislocamenti diversi che prendono in considerazione tutte le immersioni possibili:

a) $$\overline{KG}_{zul} = \frac{\overline{KM} + \frac{B_{WL}}{2F} \cdot \left(Z \cdot \frac{T_m}{2} - h_{KW} - h_{KfO} \right)}{\frac{B_{WL}}{2F} \cdot Z + 1} \text{ [m]}$$

Per $\frac{B_{WL}}{2F}$ non si assume mai un valore inferiore a 11,5 (11,5 = l/tan5°);

b) $\overline{KG}_{zul}$ $\overline{KM}$ - 1,00 [m]

Il valore minore di $\overline{KG}_{zul}$ ottenuto dalla formula a) o dalla formula b) è determinante.

Nelle formule a) e b):

$\overline{KG}_{zul}$ altezza massima ammissibile del centro di gravità della nave carica, al di sopra della base [m];

$\overline{KM}$ altezza del metacentro al di sopra della base [m] secondo la formula d'approssimazione di cui al paragrafo 3;

F rispettivo bordo libero effettivo a 1/2 L [m];

Z parametro per la forza centrifuga risultante dall'accostata;

$$Z = \frac{(0{,}7 \cdot v)^2}{9{,}81 \cdot 1{,}25 \cdot L_{WL}} = 0{,}04 \cdot \frac{v^2}{L_{WL}} \text{ [–]}$$

v velocità massima della nave rispetto all'acqua [m/s];

T_m rispettiva immersione media [m];

h_{KW} braccio inclinante risultante dalla pressione laterale del vento di cui al paragrafo 1, lettera d) [m];

h_{KfO} somma dei bracci inclinanti risultanti dalle superfici libere dei liquidi di cui al paragrafo 1, lettera e) [m].

(*) Le sezioni di stiva con superfici libere esposte all'acqua risultano dalla compartimentazione longitudinale e/o trasversale stagna all'acqua che forma sezioni indipendenti.

3. Formula d'approssimazione per $\overline{KM}$

Quando non è disponibile un piano delle curve idrostatico, il valore $\overline{KM}$ per il calcolo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 22.03, paragrafo 2 può essere determinato mediante le seguenti formule d'approssimazione:

a) navi a forma di pontone

$$\overline{KM} = \frac{B_{WL}^2}{\left(12{,}5 - \frac{T_m}{H}\right) \cdot T_m} + \frac{T_m}{2} \text{ [m]}$$

b) altre navi

$$\overline{KM} = \frac{B_{WL}^2}{\left(12{,}7 - 1{,}2 \cdot \frac{T_m}{H}\right) \cdot T_m} + \frac{T_m}{2} \text{ [m]}$$

Articolo 22.03

Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità in caso di trasporto di container fissi

1. Nel caso di container fissi, qualunque modalità di calcolo adottata per determinare la stabilità della nave rispetta le seguenti condizioni limite:

a) l'altezza metacentrica $\overline{MG}$ non è inferiore a 0,50 m;

b) sotto l'azione congiunta della forza centrifuga risultante dall'accostata della nave, dalla pressione del vento e dalle superfici libere dei liquidi, nessuna apertura dello scafo risulta immersa;

c) i bracci inclinanti risultanti dalla forza centrifuga prodotta dall'accostata della nave, dalla pressione del vento e dalle superfici libere dei liquidi sono determinati dalle formule di cui all'articolo 22.02, paragrafo 1, lettere da c) a e);

d) per tutte le condizioni di carico, occorre considerare la metà del rifornimento di carburante e di acqua dolce.

2. La stabilità di una nave carica di container fissi si considera sufficiente quando la effettiva $\overline{KG}$ è minore o uguale alla $\overline{KG}_{zul}$ risultante dalla formula. La $\overline{KG}_{zul}$ è calcolata per dislocamenti diversi che prendono in considerazione tutte le immersioni possibili:

a) $$\overline{KG}_{zul} = \frac{\overline{KM} - \frac{I-i}{2\forall}\left(1 - 1{,}5\frac{F}{F'}\right) + 0{,}75\frac{B_{WL}}{F'}\left(Z \cdot \frac{T_m}{2} - h_{KW} - h_{KfO}\right)}{0{,}75 \cdot \frac{B_{WL}}{F'} \cdot Z + 1} \text{ [m]}$$

Per $\frac{B_{WL}}{F'}$ non si assume mai un valore inferiore a 6,6 e

per mai un valore inferiore a 0 $\frac{I-i}{2\forall} \cdot \left(1 - 1{,}5\frac{F}{F'}\right)$;

b) $\overline{KG}_{zul}$ = $\overline{KM}$ - 0,50 [m]

Il valore minore di $\overline{KG}_{zul}$ ottenuto dalla formula a) o dalla formula b) è determinante.

Oltre ai termini definiti precedentemente, in queste formule:

I momento d'inerzia trasversale della linea di galleggiamento a T_m [m^4], (per la formula di approssimazione, cfr. paragrafo 3);

i momento d'inerzia trasversale della linea di galleggiamento parallela alla base, all'altezza

$T_m + \frac{2}{3} F'$ [m^4]

$\forall$ dislocamento della nave a T_m [m^3];

F' bordo libero ideale $F' = H' - T_m$ [m] o $F' = \frac{a \cdot B_{WL}}{2 \cdot b}$ [m] [m]; il valore minore è determinante;

a distanza verticale fra il bordo inferiore dell'apertura immersa per prima in caso d'inclinazione e la linea di galleggiamento della nave diritta [m];

b distanza di questa stessa apertura dal centro della nave [m];

H' altezza laterale ideale $H' = H + \frac{q}{0{,}9 \cdot L \cdot B_{WL}}$ [m];

q somma dei volumi di tughe, boccaporti, cofani ed altre sovrastrutture fino a un'altezza di 1,0 m al di sopra di H o fino all'apertura più bassa del volume considerato (il valore minore è determinante). Le parti di volume situate in un settore di 0,05 L dalle due estremità della nave non sono prese in considerazione [m^3].

3. Formula d'approssimazione per I

Quando non è disponibile un piano delle curve idrostatiche, il valore per il calcolo del momento I d'inerzia trasversale della linea di galleggiamento può essere determinato mediante le seguenti formule d'approssimazione:

a) navi a forma di pontone

$$I = \frac{B^2_{WL} \cdot \forall}{\left(12{,}5 - \frac{T_m}{H}\right) \cdot T_m} \quad [m^4]$$

b) altre navi

$$I = \frac{B^2_{WL} \cdot \forall}{\left(12{,}7 - 1{,}2 \cdot \frac{T_m}{H}\right) \cdot T_m} \quad [m^4]$$

Articolo 22.04

Procedura di valutazione della stabilità a bordo

La procedura per la valutazione della stabilità può essere determinata in base ai documenti di cui all'articolo 22.01, paragrafo 2.

CAPO 22 bis

REQUISITI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 110 M

Articolo 22 bis.01

Applicazione della Parte I

Fatto salvo l'articolo 2.03, paragrafo 3, per le imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m, escluse le navi della navigazione marittima, la commissione di ispezione che in seguito dovrà rilasciare il certificato comunitario è informata dal proprietario o dal suo rappresentante anteriormente all'avvio della costruzione (nuova costruzione o allungamento di una nave già in servizio). La commissione di ispezione procede a ispezioni durante la fase di costruzione. Si può derogare alle ispezioni in fase di costruzione quando, anteriormente all'avvio della costruzione, viene fornito un attestato con cui un organismo di classificazione riconosciuto certifica che procederà al controllo della costruzione.

Articolo 22 bis.02

Applicazione della Parte II

Alle imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m, oltre alla parte II si applicano gli articoli da 22 bis.03 a 22 bis.05.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo 22 bis.03

Robustezza

La robustezza sufficiente dello scafo, ai sensi dell'articolo 3.02, paragrafo 1, lettera a), (robustezza longitudinale, trasversale e locale) è dimostrata mediante attestato rilasciato da un organismo di classificazione riconosciuto.

Articolo 22 bis.04

Galleggiabilità e stabilità

1. Alle imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m, ad eccezione delle navi da passeggeri, si applicano i paragrafi da 2 a 9.

2. La stabilità sufficiente, anche in caso d'avaria, è dimostrata per le condizioni di carico più sfavorevoli.

   I valori di base per il calcolo della stabilità — dislocamento a nave scarica e centro di gravità sono determinati effettuando:

   — una prova di sbandamento, o

   — un calcolo dettagliato di massa e momento, nel qual caso il dislocamento a nave scarica è verificato mediante una prova di immersione ottenuto con una tolleranza di + 5% tra la massa determinata mediante il calcolo e il dislocamento determinato leggendo l'immersione.

3. La galleggiabilità in situazione d'avaria è provata con l'imbarcazione completamente carica.

   A tal fine la prova di calcolo della stabilità sufficiente è effettuata sia per le fasi intermedie di allagamento che per la fase finale. Eventuali valori negativi della stabilità nelle fasi intermedie di allagamento possono essere accettati dalle autorità competenti se nelle fasi successive si verifica una stabilità sufficiente.

4. Per le situazioni di avaria si assumono i valori seguenti:

   a) Dimensioni della falla laterale:

      estensione longitudinale: minimo 0,10 L,

      estensione trasversale: 0,59 m,

      estensione verticale: dalla base in su, illimitatamente.

   b) Dimensioni della falla sul fondo:

      estensione longitudinale: minimo 0,10 L,

      estensione trasversale: 3,00 m,

      estensione verticale: dalla base fino a 0,39 m, escluso il pozzo di sentina.

   c) Tutte le paratie situate nella zona interessata dalla falla sono considerate danneggiate e la distribuzione di tali paratie è pertanto studiata in modo da garantire la galleggiabilità dopo l'allagamento di due o tre compartimenti contigui, posti sulla stessa linea longitudinale.

      Per quanto riguarda la sala macchine principale, è preso in considerazione un solo compartimento, vale a dire le paratie che delimitano le estremità della sala macchine sono considerate intatte.

      Nel caso di avaria localizzata sul fondo della nave, si considerano allagati anche i compartimenti trasversali allo scafo.

d) Permeabilità

Si assume una permeabilità del 95%.

In deroga a tale ipotesi si possono tuttavia assumere i valori seguenti:

— sale macchine e locali di servizio 85 %;

— doppi fondi, serbatoi per il combustibile, cisterne di zavorra, ecc., a seconda che tali serbatoi, in base alla loro destinazione, debbano essere considerati pieni o vuoti, affinché il galleggiamento sia garantito alla massima immersione ammissibile 0 o 95%.

Se tramite prova di calcolo la permeabilità media di un determinato compartimento risulta inferiore, può essere assunto tale valore.

e) Il bordo inferiore di qualsiasi apertura non a tenuta stagna (ad esempio porte, finestre, portelli d'accesso) si trova, nella fase finale di allagamento, ad almeno 100 mm sopra la linea di galleggiamento danneggiato.

5. La stabilità in situazione di avaria è da considerarsi sufficiente se, nelle ipotesi indicate al paragrafo 4,

a) nella fase finale di allagamento rimane una distanza di sicurezza di almeno 100 mm e l'inclinazione dell'imbarcazione non supera i 5°, oppure

b) i calcoli di stabilità in situazione di avaria effettuati in base alla procedura di cui al Regolamento per il trasporto di merci pericolose sul Reno (ADNR), parte 9 hanno dato esito positivo.

6. Se sono previste aperture trasversali o inferiori per diminuire gli effetti di allagamenti asimmetrici, il tempo di riequilibrio non supera i 15 minuti, se è stata dimostrata una sufficiente stabilità durante le fasi intermedie.

7. Se le aperture attraverso le quali l'allagamento può estendersi anche ai compartimenti non danneggiati possono essere chiuse a tenuta stagna, ciò è indicato sui dispositivi di chiusura conformemente alle relative istruzioni per l'uso.

8. La prova di calcolo di cui ai paragrafi da 2 a 5 si considera fornita se i calcoli di stabilità in situazione di avaria effettuati in base alla procedura di cui all'ADNR, parte 9 hanno dato esito positivo.

9. Se necessario per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, il piano di massima immersione è nuovamente determinato.

Articolo 22 bis.05

Requisiti supplementari

1. Le imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m:

a) dispongono di un sistema di propulsione a più eliche, dotato di almeno due motori indipendenti di pari potenza e di un'elica di prua comandato dalla timoneria e funzionante anche quando l'imbarcazione è vuota, oppure

dispongono di un sistema di propulsione monoelica, e di un'elica di prua comandato dalla timoneria e alimentato da una fonte di energia indipendente, funzionante anche quando l'imbarcazione è vuota e in grado di garantire la propulsione in caso di avaria del sistema principale;

b) dispongono di un impianto radar con indicatore della velocità di accostata, conforme alle disposizioni dell'articolo 7.06, paragrafo 1;

c) dispongono di un impianto fisso di esaurimento della sentina, conforme alle disposizioni dell'articolo 8.08;

d) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 23.09, paragrafo 1.1.

2. In caso di imbarcazioni, escluse le navi da passeggeri, di lunghezza superiore a 110 m, che, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1

a) in caso di incidente, possono essere separate nel terzo medio della nave senza ricorrere ad attrezzature di salvataggio pesanti e le cui parti separate restano a galla dopo la separazione;

b) sono provviste di un certificato, tenuto a bordo e rilasciato da un organismo di classificazione riconosciuto, relativo alla galleggiabilità, all'assetto e alla stabilità delle parti separate della nave, con l'indicazione del livello di carico al di sopra del quale la galleggiabilità delle due parti non è più assicurata;

c) sono costruite con un doppio scafo in conformità dell'ADNR, laddove alle motonavi si applicano i paragrafi da 9.1.0.91 a 9.1.0.95, e alle navi cisterna i paragrafi 9.3.2.11.7 e da 9.3.2.13 a 9.3.2.15 della parte 9 dell'ADNR;

d) dispongono di un sistema di propulsione a più eliche conformemente al paragrafo 1, lettera a), prima metà della frase,

il certificato comunitario al punto 52 precisa che sono conformi a tutti i requisiti di cui alle lettere da a) a d).

3. In caso di navi da passeggeri, di lunghezza superiore a 110 m, che, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 1,

a) sono costruite o modificate per la classe superiore sotto il controllo di un organismo di classificazione riconosciuto, nel qual caso, la conformità è comprovata da un certificato rilasciato dall'organismo di classificazione, mentre per la classe attuale non è necessario;

b) o

b) dispongono di un doppio fondo di altezza non inferiore a 600 mm e presentano una compartimentazione tale che, in caso di allagamento di due compartimenti stagni contigui, la nave non affondi oltre la linea limite e rimanga una distanza di sicurezza residua pari a 100 mm

oppure

dispongono di un doppio fondo di altezza non inferiore a 600 mm e di un doppio scafo con una distanza di almeno 800 mm tra la parete laterale del galleggiante e la paratia longitudinale;

c) dispongono di un sistema di propulsione a più eliche, dotato di almeno due motori indipendenti di pari potenza e di un'elica di prua comandata dalla timoneria e funzionante sia in senso longitudinale che trasversale;

d) dispongono di ancore di poppa comandate direttamente dalla timoneria,

il certificato comunitario precisa, nella sezione 52 che sono conformi a tutti i requisiti di cui alle lettere da a) a d).

Articolo 22 bis.06

Applicazione della Parte IV in caso di modifica

La commissione di ispezione può applicare il capo 24 alle imbarcazioni modificate in imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m solo sulla base di specifiche raccomandazioni emanate del comitato.

CAPO 22 ter

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE UNITÀ VELOCI

Articolo 22 ter.01

Disposizioni generali

1. Le unità veloci non possono essere costruite come navi cabinate.

2. I seguenti impianti sono vietati a bordo di unità veloci:

a) apparecchi a miccia di cui all'articolo 13.02;

b) caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione di cui agli articoli 13.03 e 13.04;

c) impianti di riscaldamento a combustibile solido di cui all'articolo 13.07;

d) impianti a gas liquefatto di cui al capo 14.

Articolo 22 ter.02

Applicazione della Parte I

1. Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 2.03, le unità veloci sono costruite e classificate sotto il controllo di un organismo di classificazione riconosciuto, che dispone di norme specifiche per le unità veloci, e in conformità delle norme da essa applicabili. La classe è mantenuta.

2. In deroga all'articolo 2.06, il certificato comunitario rilasciato conformemente alle disposizioni del presente capo ha una validità massima di cinque anni.

Articolo 22 ter.03

Applicazione della Parte II

1. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'articolo 22 ter.02, paragrafo 2, i capi da 3 a 15 si applicano alle unità veloci, fatta eccezione per le seguenti disposizioni:

   a) articolo 3.04, paragrafo 6, secondo comma;

   b) articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase;

   c) articolo 11.02, paragrafo 4, seconda e terza frase;

   d) articolo 12.02, paragrafo 4, seconda frase;

   e) articolo 15.06, paragrafo 3, lettera a), seconda frase.

2. In deroga all'articolo 15.02, paragrafo 9 e all'articolo 15.15, paragrafo 7, tutte le porte delle paratie stagne sono comandate a distanza.

3. In deroga all'articolo 6.02, paragrafo 1, in caso di guasto o anomalia del dispositivo di azionamento del mezzo di governo entra in funzione immediatamente un secondo dispositivo di azionamento del mezzo di governo indipendente oppure un dispositivo di azionamento manuale.

4. Oltre ai requisiti di cui alla parte II, le unità veloci devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 22 ter.04 a 22 ter.12.

Articolo 22 ter.04

Posti a sedere e cinture di sicurezza

Devono essere disponibili posti a sedere per il numero massimo di persone ammesse a bordo. I posti a sedere sono provvisti di cinture di sicurezza. Si può derogare all'obbligo delle cinture di sicurezza se esistono protezioni adeguate in caso di impatto o se le cinture non sono richieste a norma del capo 4, parte 6 del codice HSC 2000.

Articolo 22 ter.05

Bordo libero

In deroga agli articoli 4.02 e 4.03, il bordo libero è pari ad almeno 500 mm.

Articolo 22 ter.06

Galleggiabilità, stabilità e compartimentazione

Per le unità veloci devono essere debitamente comprovate:

a) caratteristiche di galleggiabilità e stabilità tali da garantire la sicurezza dell'imbarcazione durante la navigazione in dislocamento, sia a imbarcazione integra sia in caso di falla;

b) caratteristiche di stabilità e sistemi di stabilizzazione tali da garantire la sicurezza dell'imbarcazione durante la navigazione a sostentazione dinamica e nella fase transitoria;

c) caratteristiche di stabilità, in condizioni di non dislocamento e nella fase transitoria tali da consentire all'unità di passare in maniera sicura alla navigazione in dislocamento in caso di anomalia del sistema.

Articolo 22 ter.07

Timoneria

1. Allestimento

   a) In deroga all'articolo 7.01, paragrafo 1, la timoneria è allestita in modo tale che durante la navigazione il timoniere e un secondo membro dell'equipaggio possano svolgere in qualsiasi momento i loro compiti.

   b) La timoneria è allestita in modo tale da contenere le postazioni di lavoro destinate alle persone di cui alla lettera a). Gli strumenti di navigazione, governo, controllo e comunicazione e altri importanti dispositivi di guida sono sufficientemente ravvicinati, in modo da consentire a un secondo membro dell'equipaggio e al timoniere di ottenere le informazioni necessarie e di azionare i comandi e gli impianti in posizione seduta. I seguenti requisiti si applicano in tutti i casi:

      aa) il posto di pilotaggio del timoniere è attrezzato in maniera tale da consentire la navigazione con radar da parte di una sola persona;

      bb) il secondo membro dell'equipaggio dispone nella sua postazione di lavoro di un proprio schermo radar (slave) e è in grado di intervenire dalla sua postazione di lavoro per trasmettere informazioni e comandare la propulsione della nave.

   c) Le persone di cui alla lettera a) sono in grado di azionare gli impianti di cui alla lettera b) senza impedimenti, anche con le cinture di sicurezza debitamente allacciate.

2. Visuale libera

   a) In deroga all'articolo 7.02, paragrafo 2, la zona di non visibilità davanti alla prua per il timoniere in posizione seduta non supera la lunghezza della nave indipendentemente dall'entità del carico.

   b) In deroga all'articolo 7.02, paragrafo 3, l'arco totale dei settori di non visibilità da proravia fino a 22.5° a poppavia del traverso non supera i 20° su ciascun lato. Ogni singolo settore di non visibilità non supera i 5°. Il settore di visibilità tra due zone di non visibilità non deve essere inferiore a 10°.

3. Strumenti

   I quadri di comando per azionare e controllare gli impianti di cui all'articolo 22 ter.11 sono collocati nella timoneria in posizioni separate e chiaramente contrassegnate. Questa disposizione si applica, eventualmente, anche ai comandi per la messa in acqua di mezzi di salvataggio collettivi.

4. Illuminazione

   Le zone o parti di apparecchiature illuminate durante il funzionamento sono provviste di luci di colore rosso.

5. Finestre

   I riflessi sono evitati. Sono predisposti mezzi che evitino l'abbagliamento dovuto alla luce solare.

6. Materiali delle superfici

   Nella timoneria non è consentito l'uso di materiali riflettenti per le superfici.

Articolo 22 ter.08

Attrezzature supplementari

Le unità veloci devono essere provviste:

a) di un impianto radar e di un indicatore della velocità di accostata conformemente all'articolo 7.06, paragrafo 1;

b) di un equipaggiamento individuale di salvataggio facilmente accessibile conforme alla norma europea EN 395:1998 per il numero massimo di persone ammesse a bordo.

Articolo 22 ter.09

Zone chiuse

1. Disposizioni generali

   Gli spazi accessibili al pubblico e gli alloggi, nonché le relative attrezzature sono progettati in maniera tale da non provocare lesioni alle persone che ne fanno un uso adeguato durante un avvio o un arresto normale o di emergenza o durante le manovre in condizioni normali di navigazione e in caso di guasto o anomalia.

2. Comunicazioni

   a) Allo scopo di informare i passeggeri sulle misure di sicurezza, tutte le navi da passeggeri sono dotate di impianti acustici e visivi, udibili e visibili da tutti i passeggeri.

   b) Gli impianti di cui alla lettera a) consentono al conduttore di impartire istruzioni ai passeggeri.

   c) Ciascun passeggero dispone, in prossimità del suo posto, delle istruzioni per le situazioni di emergenza, comprensive di una pianta della nave sulla quale siano indicate tutte le uscite, le vie di evacuazione, le attrezzature di sicurezza e di salvataggio e le istruzioni per l'uso dei giubbotti di salvataggio.

Articolo 22 ter.10

Uscite e vie di evacuazione

Le vie di evacuazione e di sfuggita soddisfano i seguenti requisiti:

a) dal posto di pilotaggio è garantito un accesso facile, sicuro e rapido agli spazi e agli alloggi accessibili al pubblico;

b) le vie di evacuazione che conducono alle uscite di emergenza sono contrassegnate in maniera chiara e permanente;

c) tutte le uscite sono adeguatamente contrassegnate. Il funzionamento del meccanismo di apertura è evidente sia all'esterno che all'interno;

d) le vie di evacuazione e le uscite di emergenza sono provviste di un idoneo sistema di guida di sicurezza;

e) in prossimità delle uscite è previsto spazio sufficiente per un membro dell'equipaggio.

Articolo 22 ter.11

Protezione e prevenzione antincendio

1. I corridoi, i locali e gli alloggi accessibili al pubblico nonché le cabine di servizio e le sale macchine sono collegati a un idoneo sistema di allarme antincendio. La presenza di un incendio e la sua posizione sono segnalate automaticamente a una postazione costantemente presidiata dall'equipaggio.

2. Le sale macchine sono provviste di un sistema antincendio fisso conforme all'articolo 10.03 ter.

3. I locali e gli alloggi accessibili al pubblico e le relative vie di evacuazione sono dotate di un impianto pressurizzato a sprinkler, alimentato ad acqua, conforme all'articolo 10.03 bis. È previsto il drenaggio rapido e direttamente all'esterno dell'acqua utilizzata.

Articolo 22 ter.12

Disposizioni transitorie

Le unità veloci di cui all'articolo 1.01, punto 22, provviste di un certificato comunitario in corso di validità al 31 marzo 2003, devono soddisfare le seguenti disposizioni del presente capo:

a) all'atto del rinnovo del certificato comunitario

   articoli 22 ter.01, 22 ter.04, 22 ter.08, 22 ter.09, 22 ter.10, 22 ter.11, paragrafo 1;

b) il 1º aprile 2013

articolo 22 ter.07, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6;

c) il 1º gennaio 2023

tutte le altre disposizioni.

PARTE III

CAPO 23

DOTAZIONI DELLE NAVI IN RELAZIONE ALL'EQUIPAGGIO

Articolo 23.01
(Senza oggetto)

Articolo 23.02
(Senza oggetto)

Articolo 23.03
(Senza oggetto)

Articolo 23.04
(Senza oggetto)

Articolo 23.05
(Senza oggetto)

Articolo 23.06
(Senza oggetto)

Articolo 23.07
(Senza oggetto)

Articolo 23.08
(Senza oggetto)

Articolo 23.09
Dotazioni di armamento delle navi

1. Per quanto riguarda le motonavi, gli spintori, i convogli spinti e le navi da passeggeri, la conformità o la non conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 1.1 o 1.2 è annotata dalla commissione di ispezione nel punto 47 del certificato comunitario.

1.1 Norma S1

a) I sistemi di propulsione sono allestiti in maniera tale che sia possibile modificare la velocità e invertire la direzione di spinta dell'elica dalla timoneria.

Le macchine ausiliarie necessarie alla propulsione possono essere avviate e arrestate dalla timoneria, a meno che ciò non avvenga automaticamente oppure che le macchine funzionino ininterrottamente nel corso di ciascun viaggio.

b) I livelli critici

— della temperatura dell'acqua di raffreddamento dei motori principali,

— della pressione dell'olio lubrificante dei motori principali e degli organi di trasmissione,

— della pressione dell'olio e della pressione dell'aria dei dispositivi d'inversione dei motori principali, degli organi di trasmissione reversibile o delle eliche,

— della sentina nella sala macchine principale,

sono controllati per mezzo di strumenti che, in caso di anomalia, attivano segnali acustici e visivi nella timoneria. I segnali di allarme acustico possono essere integrati in un unico avvisatore acustico. Essi possono essere disinseriti non appena l'anomalia è stata constatata. I segnali di allarme visivo possono essere disinseriti soltanto quando le anomalie che ne hanno provocato l'attivazione sono state eliminate.

c) Il rifornimento di carburante e il raffreddamento della macchina principale sono automatici.

d) L'apparato di governo può essere manovrato da una sola persona, anche a livello di massima immersione, senza particolare sforzo.

e) I segnali visivi e acustici eventualmente prescritti dai regolamenti di polizia nautica nazionali o internazionali devono poter essere emessi dalla timoneria.

f) Qualora non vi sia comunicazione diretta tra la timoneria e la prua, la poppa, gli alloggi e le sale macchine è previsto un sistema di comunicazione vocale. Per comunicare con le sale macchine il sistema può essere sostituito da un segnale visivo o acustico.

g) La lancia prescritta può essere messa in acqua da un solo membro dell'equipaggio e in un lasso di tempo ragionevole.

h) È previsto un proiettore azionabile dalla timoneria.

i) Il funzionamento di manovelle e analoghe parti rotanti di apparecchi di sollevamento non richiede una forza superiore a 160 N.

k) I verricelli per il rimorchio menzionati nel certificato comunitario sono motorizzati.

l) Le pompe di sentina e le pompe di lavaggio del ponte sono motorizzate.

m) I principali organi di comando e strumenti di controllo sono disposti ergonomicamente.

n) L'apparato di cui all'articolo 6.01, paragrafo 1 è comandato a distanza dalla timoneria.

1.2 Norma S2

a) Per quanto riguarda le motonavi che navigano separatamente:

norma S1 e, in aggiunta, un'elica di prua manovrabile dalla timoneria;

b) per quanto riguarda le motonavi che provvedono alla propulsione di una formazione in coppia:

norma S1 e, in aggiunta, un'elica di prua manovrabile dalla timoneria;

c) per quanto riguarda le motonavi che provvedono alla propulsione di convogli spinti composti dalla motonave stessa e da un'imbarcazione collocata davanti:

norma S1 e, in aggiunta, verricelli idraulici o elettrici per l'accoppiamento. Questa dotazione non è richiesta tuttavia se il galleggiante collocato davanti nel convoglio spinto è dotato di un'elica di prua manovrabile dalla timoneria della motonave adibita a spintore;

d) per quanto riguarda gli spintori che provvedono alla propulsione di un convoglio spinto:

norma S1 e, in aggiunta, verricelli idraulici o elettrici per l'accoppiamento. Questa dotazione non è richiesta tuttavia se l'imbarcazione collocata davanti nel convoglio spinto è provvista di un'elica di prua manovrabile dalla timoneria dello spintore;

Mercoledì, 5 luglio 2006

e) per quanto riguarda le navi da passeggeri:

norma S1 e, in aggiunta, un'elica di prua manovrabile dalla timoneria. Tuttavia, questa dotazione non è richiesta se il sistema di propulsione e l'apparato di governo della nave da passeggeri garantiscono pari manovrabilità.

Articolo 23.10

(Senza oggetto)

Articolo 23.11

(Senza oggetto)

Articolo 23.12

(Senza oggetto)

Articolo 23.13

(Senza oggetto)

Articolo 23.14

(Senza oggetto)

Articolo 23.15

(Senza oggetto)

PARTE IV

CAPO 24

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24.01

Applicabilità delle disposizioni transitorie per le imbarcazioni già in servizio

1. Le disposizioni degli articoli da 24.02 a 24.04 si applicano esclusivamente alle imbarcazioni che al … (*) sono provviste di un certificato della nave valido a norma del Regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994, o che alla data del 31 dicembre 1994 erano in fase di costruzione o di trasformazione.

2. Per le imbarcazioni non contemplate dal paragrafo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24.06.

Articolo 24.02

Deroghe per le imbarcazioni già in servizio

1. Fatti salvi gli articoli 24.03 e 24.04, le imbarcazioni che non soddisfano le disposizioni della presente direttiva

   a) devono essere adeguati per soddisfare dette disposizioni in conformità delle disposizioni transitorie elencate nella tabella riportata qui di seguito e

   b) fino ad allora, devono soddisfare le disposizioni del Regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994.

(*) 2 anni dall'entrata in vigore della direttiva.

2. Nella tabella riportata qui di seguito valgono le seguenti definizioni:

— «N.S.T.»: la disposizione non si applica alle imbarcazioni già in servizio soltanto se le parti in questione sono sostituite o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto alle unità di Nuova costruzione e alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e tipo, non si tratta di sostituzione («S») ai sensi delle disposizioni transitorie.

— «Rilascio o rinnovo del certificato comunitario»: la disposizione deve essere soddisfatta entro la data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
	CAPO 3	
3.03 par. 1, lettera a)	Posizione della paratia di collisione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
par. 2	Alloggi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
	Impianti necessari alla sicurezza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
par. 4	Separazione stagna al gas degli alloggi dalle sale macchine, dai locali caldaie e dalle stive	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 5 2º comma	Controllo delle porte nella paratia del gavone di poppa	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 7	Ancore non sporgenti dalle prue	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2041
3.04 par. 3, 2ª frase	Materiale isolante utilizzato nelle sale macchine	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
par. 3, 3ª frase	Aperture e dispositivi di blocco	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
3.04 par. 6	Uscite delle sale macchine	Le sale macchine non considerate tali ai sensi dell'articolo 1.01 prima del 1995 devono essere provviste di una seconda uscita in sede di N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
	CAPO 5	
5.06 par. 1 1ª frase	Velocità minima (in marcia avanti)	Per le navi la cui chiglia è stata impostata prima del 1996, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
	CAPO 6	
6.01 par. 1	Manovrabilità prescritta dal capo 5	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
par. 3	Sbandamenti permanenti e temperature ambiente	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 7	Progettazione degli assi del timone	Per le imbarcazioni la cui chiglia è stata impostata prima del 1996: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
6.02 par. 2	Operazione unica sufficiente per la messa in funzione del dispositivo di azionamento ausiliario	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 3	Manovrabilità prescritta dal capo 5 garantita dal dispositivo di azionamento ausiliario	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
6.03 par. 1	Collegamento del dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo ad altre utenze	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 2	Serbatoio idraulico per ciascun dispositivo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
6.05 par. 1	Ruota di dispositivo di azionamento manuale non trascinata da un dispositivo di azionamento a motore	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
6.06 par. 1	Attuatori indipendenti	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
6.07 par. 2 lettera a)	Dispositivi di controllo del livello del serbatoio idraulico e pressione di esercizio	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 2 lettera e)	Controllo dei dispositivi tampone	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
6.08 par. 1	Requisiti per impianti elettrici di cui all'articolo 9.20	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
	CAPO 7	
7.02 par. 3 2º comma	Visuale libera nell'asse normale di visione del timoniere	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
par. 5	Livello minimo di trasparenza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
7.03 par. 7	Disinserimento dei segnali d'allarme	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario, a meno che la timoneria sia stata attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona
par. 8	Collegamento automatico a un'altra fonte d'energia	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
7.04 par. 1	Comando dei motori principali e degli apparati di governo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
par. 2	Comando del motore principale	Se la timoneria è stata attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 se il senso di marcia può essere ottenuto direttamente; N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 per altri motori
7.09	Sistema d'allarme	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
7.12 par. 1	Timonerie abbattibili	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario Sistema d'abbassamento non idraulico: al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
par. 2 e par. 3		N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
	CAPO 8	
8.01 par. 3	Consentiti solo motori a combustione interna funzionanti con combustibile avente un punto di infiammabilità superiore a 55 ºC	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
8.02 par. 1	Macchine garantite contro un avviamento accidentale	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 4	Protezione di parti di macchine	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
8.03 par. 2	Dispositivi di controllo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 3	Protezione contro la sovravelocità	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 5	Progettazione dei passaggi dell'albero	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
8.05 par. 1	Serbatoi in acciaio per combustibili liquidi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
par. 2	Chiusura automatica delle valvole dei serbatoi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
par. 3	Divieto di collocare a prua della paratia di collisione serbatoi per il combustibile	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 4	Divieto di collocare direttamente al di sopra dei motori o dei tubi di scarico serbatoi per il combustibile e relativi accessori	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010. Fino a tale data, opportuni dispositivi devono garantire l'evacuazione sicura dei combustibili.
par. 6 frasi da 3 a 5	Installazione e dimensioni dei tubi di sfogo e dei tubi di collegamento	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
8.05 par. 7	Dispositivo di interruzione manovrabile dal ponte	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
par. 9 1ª frase	Dispositivi di misurazione leggibili fino al livello di massimo riempimento	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 13	Controllo del livello di riempimento non solo per i motori principali ma anche per altri motori necessari per il funzionamento sicuro della nave	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
8.08 par. 8	Dispositivo di chiusura semplice non sufficiente per il raccordo dei locali adibiti a servizio di zavorra alle tubolature di prosciugamento per le stive attrezzate per il servizio di zavorra	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 9	Dispositivi di misurazione sul fondo delle stive	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
8.09 par. 2	Dispositivi di raccolta delle acque oleose e degli oli usati	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
8.10 par. 3	Limite di emissione di 65 dB(A) per le navi in stazionamento	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
	CAPO 8 bis Si applicano le disposizioni transitorie relative al capo 8 bis del Regolamento di visita delle navi sul Reno	
	CAPO 9	
9.01 par. 1 2ª frase	Documenti da presentare alla commissione di ispezione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
par. 2 lettera b)	Piani di commutazione del quadro principale, del quadro dell'impianto di emergenza e dei quadri di distribuzione da tenere a bordo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 3	Temperature ambiente interne e sul ponte	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
9.02 parr. da 1 a 3	Sistemi d'alimentazione di energia elettrica	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
9.05 par. 4	Sezione dei conduttori di messa a terra	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
9.11 par. 4	Aerazione efficace quando gli accumulatori sono installati in un compartimento, in un armadio o in una cassa chiusi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
9.12 par. 2 lettera d)	Apparecchi di manovra	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
par. 3 lettera b)	Dispositivo per il controllo dell'isolamento rispetto alla massa dotato di segnale d'allarme visivo e acustico	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
9.13	Interruttori di emergenza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
9.14 par. 3 2ª frase	Divieto di installare commutatori unipolari in lavanderie, bagni e servizi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
9.15 par. 2	Cavi aventi una sezione minima di 1,5 mm^2	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 9	Cavi collegati alle timonerie abbattibili	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
9.16 par. 3 2ª frase	Secondo circuito	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
9.19	Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
9.20	Impianti elettronici	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
9.21	Compatibilità elettromagnetica	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
	CAPO 10	
10.01	Dispositivi di ancoraggio	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
10.02 par. 2 lettera a)	Certificato per cavi d'ormeggio e altri cavi	Primo cavo da sostituire sulla nave: N.S.T., al più tardi il 1º.1.2008 Secondo e terzo cavo: 1º.1.2013
10.03 par. 1	Norma europea	Al momento della sostituzione, al più tardi il 1º.1.2010
par. 2	Idoneità contro incendi delle classi A, B e C	Al momento della sostituzione, al più tardi il 1º.1.2010
par. 4	Rapporto fra contenuto in CO_2 e dimensioni del locale	Al momento della sostituzione, al più tardi il 1º.1.2010
10.03 bis	Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
10.03 ter	Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaie e nei locali pompe	([1])
10.04	Applicazione alle lance della norma europea	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
10.05 par. 2	Giubbotti di salvataggio gonfiabili	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010. I giubbotti di salvataggio a bordo al 30.9.2003 possono essere usati fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010.

([1]) 1. Gli impianti di estinzione al CO_2 installati prima del 1º ottobre 1980 possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º gennaio 2035, se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7.03, paragrafo 5 conformemente alla risoluzione 1975-I-23 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 1º aprile 1976.

2. Gli impianti di estinzione fissi al CO_2 installati fra il 1º aprile 1992 e il 31 dicembre 1994 possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º gennaio 2035, se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994.

3. Le raccomandazioni della CCR formulate fra il 1º aprile 1992 e il 31 dicembre 1994 in relazione all'articolo 7.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994 continuano a vigere fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º gennaio 2035.

4. L'articolo 10.03 ter, paragrafo 2, lettera a) si applica soltanto fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º gennaio 2035 se gli impianti sono stati installati in navi la cui chiglia è stata impostata dopo il 1º ottobre 1992.

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
	CAPO 11	
11.02 par. 4	Equipaggiamento dei bordi esterni dei ponti e dei posti di lavoro	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
11.04	Ponti laterali	([1])Primo rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035, se di larghezza superiore a 7,30 m.
11.05 par. 1	Accessi dei posti di lavoro	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
parr. 2 e 3	Porte e accessi, uscite e zone di passaggio con dislivelli superiori a 0,50 m.	Rilascio o rinnovo del certificato comunitario
par. 4	Scale per i posti di lavoro occupati in permanenza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
11.06 par. 2	Uscite e uscite di sicurezza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
11.07 par. 1 2ª frase	Dispositivi di salita	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
parr. 2 e 3		Rilascio o rinnovo del certificato comunitario
11.10	Coperchi di boccaporto	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
11.11	Verricelli	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
11.12 par. da 2 a 6 e da 8 a 10	Gru: targhetta del costruttore, carichi massimi ammissibili, dispositivi di protezione, prova di calcolo, ispezione di esperti, certificati a bordo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
11.13	Stoccaggio di liquidi infiammabili	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
	CAPO 12	
12.01 par. 1	Alloggi per le persone che vivono abitualmente a bordo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
12.02 par. 3	Ubicazione dei pavimenti	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
par. 4	Locali di soggiorno e zona notte	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
par. 6	Altezza libera negli alloggi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
par. 8	Superficie disponibile al suolo nei locali comuni di soggiorno	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
par. 9	Volume dei locali	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
par. 10	Volume minimo d'aria per occupante	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
par. 11	Dimensioni delle porte	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
par. 12 lettere a) e b)	Ubicazione delle scale	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035

([1]) La disposizione si applica alle navi impostate dopo il 31.12.1994 e alle navi in servizio alle seguenti condizioni:
I requisiti di cui all'articolo 11.04 devono essere rispettati in caso di rinnovo dell'intera zone stive;
qualora una trasformazione che modifica l'ampiezza libera del ponte laterale riguardi tutta la lunghezza dei ponti laterali,
a) deve essere rispettato l'articolo 11.04, in caso di riduzione dell'ampiezza libera del ponte laterale fino all'altezza di 0,90 m o di riduzione della stessa ampiezza libera al di sopra di tale altezza,
b) l'ampiezza libera del ponte laterale prima della trasformazione fino all'altezza di 0,90 m o l'ampiezza libera al di sopra di tale altezza non devono essere inferiori a quelle indicate all'articolo 11.04.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
par. 13	Condutture di gas e di liquidi pericolosi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
12.03	Servizi igienici	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
12.04	Cucine	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
12.05	Acqua potabile	N.S.T., al più tardi alla data del 31.12.2006
12.06	Riscaldamento e ventilazione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
12.07 par. 1 2ª frase	Altri impianti	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
	CAPO 15	
15.01 par. 1 lettera d)	Non applicazione dell'articolo 9.14, par. 3, 2ª frase, per tensioni nominali superiori a 50 V	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 2 lettera c)	Divieto di caldaie a combustibile solido a norma dell'articolo 13.07	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010. La disposizione non si applica alle imbarcazioni dotate di motori a combustibile solido (motori a vapore).
lettera e)	Divieto di apparecchi a gas liquefatto a norma del capo 14	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
15.02 par. 2	Numero e posizione delle paratie	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 5 2ª frase	Linea limite in mancanza di un ponte di compartimentazione	Per le navi da passeggeri che sono state impostate prima del 1º.1.1996, il requisito si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 10 lettera c)	Durata dell'operazione di chiusura	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
par. 12	Segnale d'allarme ottico	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
par. 15	Altezza minima dei doppi fondi o spazi laterali	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
15.03 par. da 1 a 6	Stabilità allo stato integro	N.S.T., e in caso di aumento del numero massimo di passeggeri, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 7 e 8	Stabilità in avaria	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 9	Compartimentazione 2	N.S.T.
par. da 10 a 13	Stabilità in avaria	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
15.05 par. 2 lettera a)	Numero di passeggeri per i quali è comprovata l'esistenza di una zona di evacuazione a norma dell'articolo 15.06 par. 8	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
lettera b)	Numero di passeggeri che è stato considerato nel calcolo di stabilità a norma dell'articolo 15.03	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
15.06 par. 1 lettera a)	Locali passeggeri su tutti i ponti situati dietro la paratia di collisione e davanti alla paratia del gavone di poppa	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 3 lettera c) 1ª frase	Altezza libera delle uscite	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
2ª frase	Ampiezza libera delle porte delle cabine passeggeri e di altri locali di piccole dimensioni	Per la dimensione di 0,7 m si applica N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
15.06 par. 3 lettera f) 1ª frase	Dimensioni delle uscite di sicurezza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
lettera g)	Uscite dei locali destinati all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 4 lettera d)	Porte destinate all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 5	Requisiti dei corridoi di comunicazione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 6 lettera b)	Via di sfuggita verso le zone di evacuazione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
lettera d)	Divieto di pioli, scale a pioli o simili lungo le vie di evacuazione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 7	Adeguato sistema di guida di sicurezza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 8	Requisiti delle zone di raccolta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 9	Requisiti delle scale e relativi pianerottoli nelle zone passeggeri	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 10 lettera a) 1ª frase	Ringhiere conformi alla norma europea EN 711: 1995	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
2ª frase	Altezza delle impavesate e delle ringhiere dei ponti destinati all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
15.06 par. 10 lettera b) 2ª frase	Ampiezza libera delle aperture di norma utilizzate per l'imbarco e lo sbarco delle persone a mobilità ridotta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 13	Zone di circolazione e pareti delle stesse destinate all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 14 1ª frase	Progettazione delle porte e delle pareti di vetro nelle zone di circolazione e dei vetri delle finestre	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 15	Requisiti delle sovrastrutture e relative coperture integralmente realizzate in vetri panoramici	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 16	Sistemi di acqua potabile a norma dell'articolo 12.05	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 31.12.2006
par. 17 2ªfrase	Requisiti dei gabinetti attrezzati per l'uso da parte delle persone a mobilità ridotta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 18	Sistema di aerazione per le cabine sprovviste di finestre apribili	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 19	Requisiti di cui all'articolo 15.06 per i locali destinati all'alloggio dei membri dell'equipaggio e del personale di bordo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
15.07	Requisiti del sistema di propulsione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
15.08 par. 2	Requisiti dei sistemi di altoparlanti nelle zone passeggeri	Alle navi da passeggeri di lunghezza al galleggiamento (L_{WL}) inferiore a 40 m o destinate a un massimo di 75 persone la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 3	Requisiti dei sistemi d'allarme	Alle navi per escursioni giornaliere la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 4	Allarme per il livello della sentina per ciascun compartimento stagno	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 5	Due pompe di sentina motorizzate	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 6	Sistema di sentina fisso	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
par. 8	Impianto di ventilazione per i sistemi di distribuzione di CO_2 nei locali situati sotto il ponte	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
15.09 par. 3	Mezzi adeguati di trasferimento	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
15.09 par. 4	Mezzi di salvataggio individuale per bambini	Fino alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 tale attrezzatura è considerata un'alternativa ai mezzi di salvataggio individuale.
	Mezzi di salvataggio	Per le navi da passeggeri dotate di mezzi di salvataggio collettivi a norma dell'articolo 15.09 par. 5 anteriormente al 1º.1.2005, tali mezzi sono considerati un'alternativa ai mezzi di salvataggio individuale. Per le navi da passeggeri dotate di mezzi di salvataggio collettivi a norma dell'articolo 15.09 par. 6 anteriormente al 1º.1.2005, tali mezzi sono considerati un'alternativa ai mezzi di salvataggio individuale fino alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010.
par. 5 lettere b) e c)	Idoneo numero di posti a sedere, capacità di sostegno di almeno 750 N	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
lettera f)	Assetto stabile e idonei dispositivi tientibene	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
lettera i)	Idonei mezzi di evacuazione dalle zone di evacuazione alle zattere di salvataggio	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 10	Lancia dotata di motore e di proiettore	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
15.10 par. 2	L'articolo 9.16 par. 3 si applica inoltre alle zone di passaggio e ai locali di soggiorno destinati ai passeggeri	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
par. 3	Idonea illuminazione di sicurezza	Illuminazione di sicurezza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
15.10 par. 4	Gruppo elettrogeno di emergenza	Alle navi per escursioni giornaliere di lunghezza al galleggiamento (L_{WL}) inferiore a 25 m, la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
lettera f)	Alimentazione di emergenza per proiettori a norma dell'articolo 10.02 par. 2 lettera i)	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
lettera i)	Alimentazione di emergenza per ascensori e impianti di sollevamento a norma dell'articolo 15.06, par. 9, 2ª frase	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
par. 6	Requisiti dell'impianto elettrico di emergenza:	
	- paratie a norma dell'articolo 15.11 par. 2	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
	- posa dei cavi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
	- impianto elettrico di emergenza al di sopra della linea limite	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
15.11	Protezione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 1	Idoneità alla protezione antincendio dei materiali e dei componenti	
par. 2	Progettazione delle paratie divisorie	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 3	Pitture, lacche e altri prodotti per il trattamento delle superfici nonché i rivestimenti dei ponti utilizzati nei locali a eccezione della sala macchine e dei magazzini sono a infiammabilità ritardata	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º1.2015
par. 4	Soffitti e rivestimenti delle pareti delle sale di ritrovo realizzati in materiale non combustibile	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 5	Mobilio e arredi nei punti di riunione realizzati in materiale non combustibile	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 6	Testato conformemente al codice	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 7	Materiali coibentanti nelle sale di ritrovo nei saloni	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 8	Requisiti delle porte delle paratie divisorie	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 9	Pareti	Sulle navi cabinate sprovviste di sistemi pressurizzati a sprinkler, alimentate ad acqua, estremità delle pareti fra le cabine: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 10	Paratie divisorie	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
15.11 par. 11	Diaframmi tagliatiraggio	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 12 2ª frase	Scale di acciaio o altro materiale equivalente non combustibile	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 13	Contenimento delle scale interne	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 14	Sistemi di ventilazione e alimentazione d'area	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
par. 15	Sistemi di ventilazione nelle cucine e stufe con estrattori	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º1.2045
par. 16	Centri di comando, vani scale, zone di evacuazione e sistemi di estrazione fumi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 17	Sistema di allarme antincendio	Navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
15.12 par. 1	Estintori portatili	Estintori e materiale di spegnimento nelle cucine, nei negozi di parrucchiere e nelle profumerie: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
par. 2	Sistemi di prese d'acqua	2ª pompa antincendio: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 3	Requisiti per i sistemi di prese d'acqua	Pressione e lunghezza del getto d'acqua: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 6	Materiali, protezione contro la perdita di efficienza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
15.12 par. 7	Disposizioni per evitare la possibilità di gelamento delle tubazioni e delle prese d'acqua	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 8 lettera b)	Funzionamento indipendente delle pompe antincendio	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
lettera c)	Lunghezza del getto d'acqua su tutti i ponti	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
lettera d)	Installazione delle pompe antincendio	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
par. 9	Sistema antincendio nelle sale macchine	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
15.14 par. 1	Impianti di eliminazione e di raccolta delle acque reflue	Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti (cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 2	Requisiti dei serbatoi di raccolta delle acque reflue	Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti (cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere che trasportano non più di 50 passeggeri: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
15.15 par. 1	Stabilità in avaria	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
par. 4	(Senza oggetto)	
par. 5	Dotazione di lancia o piattaforma o installazione equivalente	Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
15.15 par. 6	Dotazione di lancia o piattaforma o installazione equivalente	Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
par. 9 lettera a)	Sistemi di allarme per impianti a gas liquefatto	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario a norma dell'articolo 14.15
lettera b)	Mezzi di salvataggio collettivi a norma dell'articolo 15.09 par. 5	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010
	CAPO 16	
16.01 par. 2	Verricelli speciali o dispositivi equivalenti d'accoppiamento	Il requisito si applica alle imbarcazioni autorizzate anteriormente al 1º.1.1995 a spingere senza idonei dispositivi di fissaggio, unicamente per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035.
16.01 par. 3, ultima frase	Requisiti dei dispositivi di azionamento	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
	CAPO 17	
17.02 par. 3	Requisiti supplementari	Si applicano le stesse disposizioni transitorie di quelle indicate nel relativo articolo.
17.03 par. 1	Dispositivo d'allarme generale	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
par. 4	Carico massimo autorizzato	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
17.04 parr. 2 e 3	Distanza di sicurezza residua	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
17.05 parr. 2 e 3	Bordo libero residuo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
17.06, 17.07 e 17.08	Prova di sbandamento e dimostrazione della stabilità	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
17.09	Marche d'immersione e scale d'immersione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
	CAPO 20 Si applicano le disposizioni transitorie del capo 20 del regolamento di ispezione delle navi sul Reno	
	CAPO 21	
dal 21.01 al 21.02		I requisiti si applicano alle imbarcazioni da diporto costruite anteriormente al 1º.1.1995, unicamente per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035.

Articolo 24.03

Deroghe perle imbarcazioni impostate il 1º aprile 1976 o anteriormente a tale data

1. In aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 24.02, le navi impostate il 1º aprile 1976 o anteriormente a tale data sono soggette alle seguenti disposizioni.

   Nella tabella riportata qui di seguito valgono le seguenti definizioni:

   — «S.T.»: la disposizione si applica alle navi già in servizio soltanto se le parti in questione sono sostituite o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e tipo, non si tratta di sostituzione («S») ai sensi delle disposizioni transitorie.

   — «Rilascio o rinnovo del certificato comunitario»: la disposizione deve essere soddisfatta entro la data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
	CAPO 3	
3.03, par. 1 lettera a)	Posizione della paratia di collisione	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
3.04, par. 2	Superfici in comune tra i serbatoi e spazi riservati agli alloggi e ai passeggeri	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035
par. 7	Massimo livello di pressione acustica ammissibile	Rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
	CAPO 4	
4.01 par. 2, 4.02 e 4.03	Distanza di sicurezza, bordo libero, bordo libero minimo	Rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
	CAPO 7	
7.01 par. 2	Livello della pressione acustica del rumore prodotto dalla nave	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
7.05 par. 2	Controllo delle luci di navigazione	Rilascio o rinnovo del certificato comunitario
	CAPO 8	
8.08 par. 3 e 4	Portata minima e diametro interno dei tubi di prosciugamento	Rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
8.10 par. 2	Rumore prodotto dalla nave in navigazione	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
	CAPO 9	
9.01	Requisiti degli impianti elettrici	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
9.03	Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
9.06	Tensioni massime ammissibili	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
9.10	Generatori e motori	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
9.11 par. 2	Installazione degli accumulatori	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
9.12	Apparecchi di manovra	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
9.14	Accessori	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
9.15	Cavi	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
9.17	Luci di navigazione	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
	CAPO 12	
12.02 par. 5	Rumori e vibrazioni negli alloggi	Rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
	CAPO 15	
15.02 par. 5, par. 6 1ª frase, parr. da 7 a 11 e par. 13	Linea limite in mancanza di un ponte di compartimentazione	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
15.02 par. 16	Finestre stagne	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
15.04	Distanza di sicurezza, bordo libero, misure in immersione	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045
15.05	Numero di passeggeri	Rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015
15.10 par. 4, 6, 7, 8 e 11	Impianto elettrico di emergenza	S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045

2. L'articolo 15.11, paragrafo 3, lettera a) si applica alle imbarcazioni utilizzate per escursioni giornaliere impostate il 1º aprile 1976 o anteriormente a tale data fino al primo rilascio o rinnovo del certificato comunitario successivamente all' 1.1.2045, a condizione che soltanto le pitture, le vernici, i rivestimenti ed altri materiali usati sulle superfici situate di fronte alle vie di fuga e gli altri materiali per il trattamento delle superfici dei pannelli debbano essere resistenti al fuoco e che fumo o vapori tossici non possano svilupparsi fino a raggiungere livelli pericolosi.

3. L'articolo 15.11, paragrafo 12 si applica alle imbarcazioni utilizzate per escursioni giornaliere impostate il 1º aprile 1976 o anteriormente a tale data sino al primo rilascio o al rinnovo del certificato comunitario anteriormente al 1º gennaio 2045, a condizione che sia sufficiente che, al posto di scale costituite da una struttura portante assemblata in acciaio, le scale che fungono da via di fuga siano concepite in modo tale da restare utilizzabili, in caso di incendio, per la stessa durata circa delle scale costituite da una struttura portante assemblata in acciaio.

Articolo 24.04

Altre deroghe

1. Per le imbarcazioni il cui bordo libero minimo è stato determinato conformemente all'articolo 4.04 del Regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 1983, la commissione di ispezione, su richiesta del proprietario, può determinare il bordo libero conformemente all'articolo 4.03 del Regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 1º gennaio 1995.

2. Per le imbarcazioni impostate anteriormente al 1º luglio 1983 non è necessaria la conformità al capo 9, ma devono essere conformi almeno al capo 6 del Regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 1983.

3. L'articolo 15.06, paragrafo 3, lettere da a) a e), e l'articolo 15.12, paragrafo 3, lettera a), per quanto riguarda la norma relativa alla lunghezza dell'unica manichetta antincendio, si applicano soltanto alle imbarcazioni impostate dopo il 30 settembre 1984 e alle trasformazioni delle zone interessate, al più tardi al momento del primo rilascio o rinnovo del certificato comunitario successivamente al 1º gennaio 2045.

4. Se all'atto pratico risulta difficile applicare le disposizioni del presente capo una volta scadute le disposizioni transitorie, o se la loro applicazione dà luogo a costi indebitamente elevati, l'organo di ispezione può concedere deroghe alle presenti disposizioni, fatte salve le raccomandazioni del comitato. Tali deroghe devono essere annotate nel certificato comunitario.

5. Qualora le presenti disposizioni facciano riferimento, relativamente ai requisiti per la progettazione delle attrezzature, a una norma europea o internazionale, dette attrezzature possono, dopo qualsiasi revisione della norma, continuare ad essere utilizzate ancora per i venti anni successivi a detta revisione.

Articolo 24.05

(Senza oggetto)

Articolo 24.06

Deroghe per imbarcazioni non contemplate dall'articolo 24.01

1. Le seguenti disposizioni si applicano

   a) alle imbarcazioni per le quali è stato rilasciato un certificato della nave conformemente al Regolamento di visita delle navi sul Reno per la prima volta tra il 1º gennaio 1995 e … (*) sempre che non fossero in costruzione o sottoposti a trasformazioni alla data del 31 dicembre 1994;

   b) alle imbarcazioni che hanno ottenuto un'altra licenza di navigazione tra il 1º gennaio 1995 e … (*)

2. Occorre dimostrare che tali imbarcazioni soddisfano al Regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore alla data in cui viene concesso il certificato della nave o l'altra licenza di navigazione.

3. Le imbarcazioni devono essere modificate per conformarsi alle disposizioni che entrano in vigore successivamente al primo rilascio del certificato della nave o dell'altra licenza di navigazione a norma delle disposizioni transitorie riportate nella tabella in appresso.

4. L'articolo 24.04 paragrafi 4 e 5 si applica mutatis mutandis.

(*) 2 anni dall'entrata in vigore della direttiva.

Mercoledì, 5 luglio 2006

5. Nella tabella riportata qui di seguito valgono le seguenti definizioni:

— «N.S.T.»: la disposizione si applica alle imbarcazioni già in servizio soltanto se le parti in questione sono sostituite o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto alle imbarcazioni di Nuova costruzione e alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e tipo, non si tratta di sostituzione («S») ai sensi delle disposizioni transitorie.

— «Rilascio o rinnovo del certificato comunitario»: la disposizione deve essere soddisfatta entro la data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI	Valido per le imbarcazioni con certificato comunitario o altra licenza di navigazione anteriore al
	CAPO 3		
3.03 par. 7	Ancore non sporgenti dalle prue	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2041	1º.10.1999
3.04 par. 3 2ª frase	Materiale isolante utilizzato nelle sale macchine	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.4.2003
par. 3, 3ª e 4ªfrase	Aperture e dispositivi di blocco	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.10.2003
	CAPO 8		
8.02 par.4	Protezione di parti di macchine	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.4.2003
8.03 par. 3	Protezione contro la sovravelocità	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.4.2004
8.05 par .9 1ª frase	Dispositivi di misurazione leggibili fino al livello massimo di riempimento	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.4.1999
par. 13	Controllo del livello di riempimento non solo per i motori principali ma anche per altri motori necessari per il funzionamento sicuro della nave	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015	1º.4.1999
	CAPO 8 bis Si applicano le disposizioni transitorie sul capo 8 bis del regolamento di visita delle navi sul Reno.		
	CAPO 10		
10.02 par. 2 lettera a)	Certificato per cavi d'ormeggio e altri cavi	Primo cavo da sostituire sulla nave: N.S.T., al più tardi il 1º.1.2008. Secondo e terzo cavo: 1º.1.2013	1º.4.2003
10.03 par.1	Norma europea	Al momento della sostituzione, al più tardi il 1º.1.2010	1º.4.2002
par. 2	Idoneità contro incendi delle classi A, B e C	Al momento della sostituzione, al più tardi il 1º.1.2010	1º.4.2002
10.03 bis	Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035	1º.4.2002
10.03 ter	Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaia e nei locali pompe	([1]) al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035	1º.4.2002

([1]) 1. I sistemi antincendio fissi al CO_2 installati fra il 1º gennaio 1995 il 31 marzo 2003 rimangono autorizzati fino al rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 se sono conformi all'articolo 10.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 2002.

2. Rimangono in vigore le raccomandazioni della Commissione centrale per la navigazione sul Reno formulate fra il 1º gennaio 1995 e il 31 marzo 2002 in relazione all'articolo 10.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 2002.

3. L'articolo 10.03 ter, paragrafo 2, lettera a si applica fino al rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 soltanto se gli impianti sono stati installati in navi la cui chiglia è stata impostata dopo il 1º ottobre 1992.

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI	Valido per le imbarcazioni con certificato comunitario o altra licenza di navigazione anteriore al
10.04	Applicazione della norma europea alle lance	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015	1º.10.2003
10.05 par. 2	Giubbotti di salvataggio gonfiabili	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º. 1.2010 I giubbotti di salvataggio a bordo al 30.9.2003 possono essere usati fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010.	1º.10.2003
	CAPO 11		
11.13	Stoccaggio di liquidi infiammabili	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.10.2002
	CAPO 15		
15.01 par. 1 lettera c)	Non applicazione dell'articolo 8.06 par. 2, 2ª frase	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
lettera d)	Non applicazione dell'articolo 9.14, par. 3, 2ª frase, per tensioni nominali superiori a 50 V	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
par. 2 lettera b)	Divieto di caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzatore a norma dell'articolo 13.04	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
lettera c)	Divieto di caldaie a combustibile solido a norma dell'articolo 13.07	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
lettera e)	Divieto di apparecchi a gas liquefatti a norma del capo 14	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
15.02 par. 2	Numero e posizione delle paratie	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 5 2ª frase	Linea limite in mancanza di un ponte di compartimentazione	Per le navi da passeggeri che sono state impostate prima del 1º.1.1996, il requisito si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 15	Altezza minima dei doppi fondi o degli spazi laterali	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
15.03 par. 1-6	Stabilità a nave integra	N.S.T., e in caso di aumento del numero massimo di passeggeri, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1. 2045	1º.1.2006
15.03 par. 7 e 8	Stabilità in avaria	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 9	Compartimentazione 2	N.S.T.	1º.1.2007

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI	Valido per le imbarcazioni con certificato comunitario o altra licenza di navigazione anteriore al
par. 10-13	Stabilità in avaria	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
15.05 par. 2 lettera a)	Numero di passeggeri per i quali è comprovata l'esistenza di una zona di evacuazione a norma dell'articolo 15.06 par. 8	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
lettera b)	Numero di passeggeri che è stato considerato nel calcolo della stabilità a norma dell'articolo 15.03	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
15.06 par. 1	Locali passeggeri su tutti i ponti situati davanti al piano della paratia del gavone di poppa	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 2	Gli armadi di cui all'articolo 11.3, e i locali destinati allo stoccaggio dei liquidi infiammabili	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
par. 3 lettera c) 1ª frase	Altezza libera delle uscite	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
2ª frase	Ampiezza libera delle porte delle cabine passeggeri e di altri locali di piccole dimensioni	Per la dimensione di 0,7 m si applica N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
15.06 par. 3 lettera f) 1ª frase	Dimensioni delle uscite di sicurezza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
lettera g)	Uscite dei locali destinati all'uso delle persone a mobilità ridotta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 4 lettera d)	Porte destinate all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 5	Requisiti dei corridoi di comunicazione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 6 lettera b)	Vie di evacuazione verso le zone di evacuazione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
lettera c)	Divieto per le vie di evacuazione di attraversare le sale macchine o le cucine	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
lettera d)	Divieto di installare pioli, scale a pioli o similari lungo le vie di evacuazione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 7	Sistema di guida di sicurezza adeguato	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 8	Requisiti delle zone di raccolta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 9 lettere a)-c), lettera e), e ultima frase	Requisiti delle scale e dei relativi pianerottoli nelle zone passeggeri	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI	Valido per le imbarcazioni con certificato comunitario o altra licenza di navigazione anteriore al
par. 10 lettera a) 1ª frase	Parapetto conforme alla norma europea EN 711: 1995	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
2ª frase	Altezza delle impavesate e delle ringhiere dei ponti destinati all'uso delle persone a mobilità ridotta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
lettera b) 2ª frase	Ampiezza libera delle aperture di norma utilizzate per l'imbarco e lo sbarco delle persone a mobilità ridotta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 12	Passerelle conformi alla norma europea EN 14206: 2003	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
par. 13	Zone di circolazione e pareti delle zone di circolazione destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 14 1ª frase	Progettazione delle porte e delle pareti di vetro nelle zone di circolazione e dei vetri delle finestre	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 15	Requisiti delle sovrastrutture e delle loro coperture integralmente realizzate in vetri panoramici	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 16	Impianti di acqua potabile a norma dell'articolo 12.05	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
par. 17 2ª frase	Requisiti dei gabinetti progettati per l'uso da parte delle persone a mobilità ridotta	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 18	Sistema di ventilazione per le cabine sprovviste di finestre apribili	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
15.07	Requisiti del sistema di propulsione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2007
15.08 par. 2	Requisiti dei sistemi di altoparlanti nelle zone passeggeri	Alle navi da passeggeri di lunghezza al galleggiamento (L_{WL}) inferiore a 40 m o destinate a un massimo di 75 persone la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi dopo la data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
par. 3	Requisiti dei sistemi d'allarme	Alle navi per escursioni giornaliere la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi dopo la data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
par. 3 lettera c)	Impianto d'allarme che permetta al personale di comando della nave di dare l'allarme all'equipaggio e al personale di bordo.	Alle navi per escursioni giornaliere la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
par. 4	Allarme per il livello della sentina per ciascun compartimento stagno	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
par. 5	Due pompe di sentina motorizzate	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
par. 6	Impianto di sentina fisso conforme all'articolo 8.06 par. 4	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º1 2015	1º.1.2006

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI	Valido per le imbarcazioni con certificato comunitario o altra licenza di navigazione anteriore al
par. 7	Possibilità di aprire dall'interno le porte delle celle refrigerate	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
par. 8	Impianto di ventilazione per i sistemi di distribuzione di CO_2 nei locali situati sotto il ponte	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
par. 9	Cassette di pronto soccorso	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
15.09 par. 1 1ª frase	Salvagenti galleggianti	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
par. 2	Mezzi di salvataggio individuali	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
par. 3	Mezzi adeguati di trasferimento	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
15.09 par. 4	Mezzi di salvataggio individuali conformi alla norma europea EN 395: 1998 o EN 396: 1998 disponibili per il 100 % dei passeggeri	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
	Mezzi di salvataggio individuali per bambini	Fino alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 tale attrezzatura è considerata un'alternativa ai mezzi individuali di salvataggio	1º.1.2006
	Mezzi di salvataggio	Per le navi da passeggeri dotate di mezzi di salvataggio collettivi a norma dell'articolo 15.09 par. 5 anteriormente al 1º.1.2005, tali mezzi sono considerati un'alternativa all'attrezzatura di individuale di salvataggio. Per le navi da passeggeri dotate di mezzi di salvataggio collettivi a norma dell'articolo 15.09 par. 6 anteriormente al 1º.1.2005, tali mezzi sono considerati un'alternativa all'attrezzatura individuale di salvataggio fino alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010.	1º.1.2006
par. 5 lettere b) e c)	Posti a sedere adeguati, capacità di sostegno di almeno 750 N	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
lettera f)	Assetto stabile e idonei dispositivi di sostegno	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
lettera i)	Idonei mezzi di evacuazione dalle zone di evacuazione alle zattere di salvataggio	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
par. 9	Controllo dei mezzi di salvataggio secondo le istruzioni del fabbricante	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
par. 10	Lancia munita di motore e proiettore orientabile	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
par. 11	Barella	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI	Valido per le imbarcazioni con certificato comunitario o altra licenza di navigazione anteriore al
	Impianto elettrico		1º.1.2006
15.10 par. 2	L'articolo 9.16 par. 3 si applica inoltre alle zone di passaggio e ai locali di soggiorno destinati ai passeggeri	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015	1º.1.2006
par. 3	Illuminazione di sicurezza adeguata	Illuminazione di sicurezza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015	1º.1.2006
par. 4	Impianto elettrico di emergenza	Alle navi per escursioni giornaliere di lunghezza al galleggiamento (L_{WL}) pari o inferiore a 25 m, la disposizione si applica per N. S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015	1º.1.2006
lettera f)	Alimentazione di emergenza per proiettori a norma dell'articolo 10.02 par. 2 lettera i)	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015	1º.1.2006
lettera i)	Alimentazione di emergenza per ascensori e impianti di sollevamento a norma dell'articolo 15.06, par. 9, 2ª frase	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015	1º.1.2006
par. 6	Requisiti dell'impianto elettrico di emergenza:		1º.1.2006
	- paratie a norma dell'articolo 15.11 par. 2	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015	1º.1.2006
	- installazione dei cavi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015	1º.1.2006
	- impianto elettrico di emergenza al di sopra della linea limite	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015	1º.1.2006
15.11	Protezione antincendio		1º.1.2007
par. 1	Idoneità alla protezione antincendio dei materiali e delle componenti	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
15.11 par. 2	Progettazione delle paratie	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 3	Le pitture, le lacche e altri prodotti per il trattamento delle superfici nonché i rivestimenti dei ponti utilizzati nei locali a eccezione della sala macchine e dei magazzini sono a infiammabilità ritardata	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015	1º.1.2006
par. 4	Soffittature e rivestimenti delle pareti realizzati in materiale non combustibile	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 5	Mobilio e arredo nei punti di riunione realizzati in materiale non combustibile	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 6	Prova del fuoco conformi al Codice	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º1.2045	1º.1.2006

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI	Valido per le imbarcazioni con certificato comunitario o altra licenza di navigazione anteriore al
par. 7	Materiali coibentanti nelle sale di ritrovo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 8 lettere a), b, c) 2ª frase e d)	Requisiti delle porte delle paratie	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 9	Pareti	Sulle navi cabinate sprovviste di sistemi pressurizzati a sprinkler, alimentati ad acqua, estremità delle pareti fra le cabine: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
par. 10	Paratie	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 12 2ª frase	Scale di acciaio o altro materiale non combustibile equivalente	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 13	Isolamento delle scale interne	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 14	Sistemi di ventilazione e sistemi di alimentazione d'aria	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 15	Sistemi di ventilazione nelle cucine e stufe con estrattori	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 16	Centri di comando, vani scale, punti di riunione e sistemi di estrazione del fumo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 17	Sistema di allarme antincendio	Navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
15.12 par. 1	Estintori portatili	Estintori e coperta antincendio nelle cucine, nei negozi di parrucchiere e nelle profumerie: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
par. 2	Sistema di prese d'acqua	2ª pompa antincendio: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
par. 4	Valvole per prese d'acqua	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
par. 5	Naspo ad alimentazione assiale	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
par. 6	Materiali, protezione contro la perdita di efficienza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI	Valido per le imbarcazioni con certificato comunitario o altra licenza di navigazione anteriore al
par. 7	Evitare il periodo di gelamento nelle tubazioni e prese d'acqua	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
par. 8 lettera b)	Funzionamento indipendente delle pompe antincendio	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
lettera d)	Installazione delle pompe antincendio	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
par. 9	Impianto antincendio nelle sale macchine	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
15.12 par. 9	Impianto antincendio nelle sale macchine costruito in acciaio o avente proprietà equivalenti	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045. Il periodo transitorio non si applica alle navi da passeggeri la cui chiglia è stata impostata dopo il 31.12.1995, il cui scafo è costruito in legno, alluminio o plastica e la cui sala macchine non è costruita con materiali conformi all'articolo 3.04, paragrafi. 3 e 4.	1º.1.2006
15.13	Organizzazione della sicurezza	Navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario	1º.1.2006
15.14 par. 1	Impianti di eliminazione e di raccolta delle acque reflue	Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti (cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 2	Requisiti dei serbatoi di raccolta delle acque reflue	Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti (cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere che trasportano non più di 50 passeggeri: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
15.15	Deroghe applicabili a talune navi da passeggeri		1º.1.2006
par. 1	Stabilità in condizioni di avaria	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045	1º.1.2006
par. 4	(Senza oggetto)		
par. 5	Presenza di una lancia, di una piattaforma o di un'installazione equivalente	Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006
par. 6	Presenza di una lancia, di una piattaforma o di un'installazione equivalente	Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI	Valido per le imbarcazioni con certificato comunitario o altra licenza di navigazione anteriore al
15.15 par. 9 lettera a)	Sistemi d'allarme per impianti a gas liquefatto	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario a norma dell'articolo 14.15	1º.1.2006
lettera b)	Mezzi di salvataggio collettivi a norma dell'articolo 15.09 par. 5	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010	1º.1.2006

Articolo 24.07

(Senza oggetto)

CAPO 24 bis

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE IMBARCAZIONI CHE NON NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA R

Articolo 24 bis.01

Applicazione delle disposizioni transitorie sulle imbarcazioni già in servizio e validità dei precedenti certificati comunitari

1. Le seguenti disposizioni si applicano

   a) alle imbarcazioni per le quali è stato rilasciato un certificato comunitario per la prima volta anteriormente al … (*), e

   b) alle imbarcazioni che hanno ottenuto un'altra licenza di navigazione anteriormente al … (*)

   che non navigano sulle vie navigabili della zona R.

2. Deve essere dimostrato che tali imbarcazioni soddisfano le disposizioni dei capi da 1 a 13 dell'allegato II della direttiva 82/714/CEE alla data in cui è rilasciato il certificato della nave o l'altra licenza di navigazione.

3. I certificati comunitari rilasciati anteriormente al … (*) restano validi fino alla data di scadenza indicata nel certificato. Resta d'applicazione l'articolo 2.09, paragrafo 2.

Articolo 24 bis.02

Deroghe per le imbarcazioni già in servizio

1. Fatti salvi gli articoli 24 bis.03 e 24 bis.04, le imbarcazioni che non soddisfano integralmente le disposizioni della presente direttiva devono essere adeguate in modo da soddisfare le disposizioni che entrano in vigore successivamente al primo rilascio del loro certificato comunitario o di altra licenza di navigazione a norma delle disposizioni transitorie di cui alla tabella di cui sotto.

1. Nella tabella, il termine:

   — «N.S.T.» significa che il requisito si applica alle imbarcazioni già in servizio soltanto se le parti in questione sono sostituite o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto alle imbarcazioni di Nuova costruzione e alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e tipo, non si tratta di sostituzione («S») ai sensi delle disposizioni transitorie.

   — «Rilascio o rinnovo del certificato comunitario» significa che il requisito è soddisfatto al momento del primo rilascio o rinnovo del certificato posteriormente al … (*). Se il certificato scade fra il … (*) e la vigilia del … (**), il requisito è tuttavia obbligatorio solo a decorrere dal … (**).

(*) 2 anni dall'entrata in vigore della direttiva.
(**) 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva.

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
	CAPO 3	
3.03 par. 1, lettera a)	Posizione della paratia di collisione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
3.03 par. 2	Alloggi, dispositivi di sicurezza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
3.03 par. 2	Dispositivi di sicurezza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
3.03 par. 4	Separazione stagna al gas	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
3.03 par. 5, 2° comma	Controllo delle porte nella paratia del gavone di poppa	
3.03 par. 7	Prue con nicchie per ancore	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
3.04 par. 3, 2ªfrase	Isolante nelle sale macchine	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
3.04 par. 3, 3ªe 4ª frase	Aperture e dispositivi di blocco	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
3.04 par. 6	Uscite di spazi classificati come sale macchine a seguito della presente direttiva	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
	CAPO 4	
4.04	Marche di bordo libero	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
	CAPO 5	
5.06 par. 1, 1ªfrase	Velocità prescritta (in marcia avanti)	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
	CAPO 6	
6.01 par. 1	Manovrabilità prescritta dal capo 5	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
par. 3	Sbandamenti permanenti e temperature ambiente	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
6.01 par. 7	Progettazione degli assi del timone	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
6.02 par. 2	Messa in funzione del dispositivo di azionamento ausiliario con una sola operazione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
par. 3	Manovrabilità prescritta dal capo 5 garantita dal dispositivo di azionamento ausiliario o dal comando a mano	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
6.03 par. 1	Collegamento di altre utenze al dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
par. 2	Serbatoi idraulici separati	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
6.05 par. 1	Disattivazione automatica del dispositivo di azionamento manuale	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)

(*) 43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(**) 18 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(***) 23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
6.06 par. 1	Due attuatori indipendenti	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
6.07 par. 2 lettera a)	Allarme per il controllo del livello dei serbatoi idraulici e della pressione del sistema	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
lettera e)	Controllo dei dispositivi tampone	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
6.08 par. 1	Requisiti per impianti elettronici di cui all'articolo 9.20	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
	CAPO 7	
7.02 par. da 2 a 7	Visuale libera dalla timoneria fatta eccezione per i seguenti paragrafi:	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
7.02 par. 3, 2° comma	Visuale libera nell'asse di visione del timoniere	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
par. 5	Livello minimo di trasparenza dei vetri	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
7.03 par. 7	Disinserimento degli allarmi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
par. 8	Collegamento automatico a un'altra fonte di energia	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
7.04 par. 1	Comando dei motori principali e degli apparati di governo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
7.04 par. 2	Comando dei motori principali	Se la timoneria è stata progettata per la guida con radar da parte di una sola persona: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*) se il senso di marcia può essere ottenuto direttamente; N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**) per altri motori
7.09	Sistemi d'allarme	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
7.12 1° comma	Timonerie abbattibili	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
		Senza abbassamento automatico: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
2° e 3° comma		N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
	CAPO 8	
8.01 par. 3	Soltanto motori a combustione interna funzionanti con combustibile avente un punto d'infiammabilità superiore a 55 °C	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
8.02 par. 1	Macchine garantite contro un avviamento accidentale	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
par. 4	Protezione di parti delle macchine	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
8.03 par. 2	Dispositivi di controllo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
par. 3	Protezione automatica contro la sovravelocità	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
par. 5	Progettazione dei passaggi dell'albero	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)

(*) 43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(**) 18 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(***) 23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
8.05 par. 1	Serbatoi in acciaio per combustibili liquidi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
8.05 par. 2	Chiusura automatica delle valvole dei serbatoi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
par. 3	Nessun serbatoio per combustibili a prua della paratia di collisione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
par. 4	Nessun serbatoio per combustibili né relativi accessori al di sopra dei motori o dei tubi di scarico	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**). Fino a tale data, opportuni dispositivi devono garantire l'evacuazione sicura dei combustibili
par. 6, dalla 3ª al- la 5ªfrase	Installazione e misure dei tubi di sfogo e dei tubi di collegamento	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
par. 7	Dispositivo di interruzione manovrabile dal ponte	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
par. 9, 1ª frase	Dispositivi di misurazione leggibili fino al livello di massimo riempimento	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
par. 13	Controllo del livello del combustibile non soltanto per i motori principali ma anche per gli altri motori necessari per il funzionamento sicuro della nave	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
8.06	Deposito di olio lubrificante, tubature e accessori	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
8.07	Deposito di oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
8.08 par. 8	Semplice dispositivo di chiusura non sufficiente per il raccordo dei locali adibiti al servizio di zavorra alle tubolature di prosciugamento per le stive attrezzate per il servizio di zavorra	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
8.08 par. 9	Dispositivi di misurazione per il fondo delle stive	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
8.09 par. 2	Impianti di raccolta delle acque oleose e degli oli usati	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
8.10 par. 3	Limite di emissione di 65 dB(A) per imbarcazioni in stazionamento	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
	CAPO 9	
9.01 par. 1 2ª frase	Documenti corrispondenti da presentare alla commissione di ispezione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
9.01 par. 2 lettera b)	Piani di commutazione del quadro principale, del quadro dell'impianto di emergenza e dei quadri di distribuzione che si devono trovare a bordo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
par. 3	Temperature ambiente interne e sul ponte	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
9.02 par. da 1 a 3	Sistemi d'alimentazione di energia elettrica	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
9.03	Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
9.05 par. 4	Sezione dei conduttori di messa a terra	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
9.11 par. 4	Aerazione efficace quando gli accumulatori sono installati in un compartimento, in un armadio o in una cassa chiusi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

(*) 43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(**) 18 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(***) 23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
9.12	Apparecchi di manovra	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
9.12 par. 3 lettera b)	Dispositivo per il controllo dell'isolamento rispetto alla massa, dotato di segnale d'allarme visivo e acustico	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
9.13	Interruttori di emergenza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
9.14	Accessori	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
9.14 par. 3 2ª frase	Divieto di installare commutatori unipolari in lavanderie, bagni e servizi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
9.15 par. 2	Cavi aventi una sezione minima di 1,5 mm^2	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
par. 10	Cavi collegati alle timonerie abbattibili	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
9.16 par. 3 2ª frase	Secondo circuito	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
9.19	Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
9.20	Impianti elettronici	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
9.21	Compatibilità elettromagnetica	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
	CAPO 10	
10.01	Dispositivi di ancoraggio	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
10.02 par. 2 lettera a)	Certificato per cavi d'ormeggio e altri cavi	Primo cavo da sostituire sulla nave: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**) Secondo e terzo cavo: … (***)
10.03 par. 1	Norma europea	Al momento della sostituzione, al più tardi il … (**)
par. 2	Idoneità contro i fuochi delle classi A, B e C	Al momento della sostituzione, al più tardi il … (**)
par. 4	Rapporto fra contenuto di CO_2 e dimensioni del locale	Al momento della sostituzione, al più tardi il … (**)
10.03 bis	Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
10.03 ter	Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaie e nei locali pompe	Gli impianti di estinzione a CO_2 installati prima del 1º ottobre 1985 possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*), se soddisfano i requisiti dell'articolo 13.03 dell'allegato II della direttiva 82/714/CEE.
10.04	Applicazione della norma europea alle lance	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
10.05 par. 2	Giubbotti di salvataggio gonfiabili	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**) I giubbotti di salvataggio che si trovano a bordo il giorno precedente il … (****) possono essere usati fino al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)

(*) 43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(**) 18 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(***) 23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(****) 2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
	CAPO 11	
11.02 par. 4	Attrezzatura del bordo esterno dei ponti e dei posti di lavoro	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
11.04	Ponti laterali	(1) Primo rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*) se di larghezza superiore a 7,30 m
11.05 par 1	Accesso ai posti di lavoro	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
parr. 2 e 3	Porte e accessi, uscite e zone di passaggio in caso di dislivelli superiori a 0,50 m	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
par. 4	Scale nei posti di lavoro occupati in permanenza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
11.06 par. 2	Uscite e uscite di sicurezza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
11.07 par. 1 2ª frase	Dispositivi di salita	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
parr. 2 e 3		N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
11.10	Coperchi di boccaporto	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
11.11	Verricelli	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)
11.12 par. da 2 a 6 e 8, 9 e 10	Gru: targhetta del costruttore, carichi massimi ammissibili, dispositivi di protezione, prova di calcolo, ispezione di esperti, certificati a bordo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
11.13	Stoccaggio di liquidi infiammabili	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
	CAPO 12	
12.01 par. 1	Alloggi per le persone che vivono abitualmente a bordo	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
12.02 par. 3	Ubicazione dei pavimenti	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
par. 4	Locali di soggiorno e zona notte	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
12.02 par. 5	Rumori e vibrazioni negli alloggi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
par. 6	Altezza libera negli alloggi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
par. 8	Superficie disponibile al suolo nei locali di soggiorno comuni	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
par. 9	Volume dei locali	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
par. 10	Volume minimo d'aria per occupante	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)

(*) 43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(**) 18 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(***) 23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(1) La disposizione si applica alle navi impostate due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e alle navi in servizio alle seguenti condizioni:
i requisiti di cui all'articolo 11.04 devono essere rispettati in caso di rinnovo dell'intera zona stive;
qualora una trasformazione che modifica l'ampiezza libera del ponte laterale riguardi tutta la lunghezza dei ponti laterali,
a) deve essere rispettato l'articolo 11.04, in caso di riduzione dell'ampiezza libera del ponte laterale fino all'altezza di 0,90 m o di riduzione della stessa ampiezza libera al di sopra di tale altezza,
b) l'ampiezza libera del ponte laterale fino all'altezza di 0,90 m prima della trasformazione, o l'ampiezza libera al di sopra di tale altezza, non devono essere inferiori a quelle indicate all'articolo 11.04.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
par. 11	Dimensioni delle porte	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
par. 12 lettere a) e b)	Caratteristiche delle scale	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
par. 13	Condutture di gas e liquidi pericolosi	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
12.03	Servizi igienici	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
12.04	Cucine	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
12.05	Acqua potabile	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
12.06	Riscaldamento e ventilazione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
12.07 par. 1 2ª frase	Altri impianti	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
	CAPO 15 Navi da passeggeri	 v. art. 8 della direttiva
	CAPO 15 bis Navi da passeggeri a vela	 v. art. 8 della direttiva
	CAPO 16	
16.01 par. 2	Verricelli speciali o dispositivi d'accoppiamento equivalenti	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
par. 3 ultima frase	Requisiti dei dispositivi di azionamento	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (*)
	CAPO 17 Galleggianti ad uso speciale	 v. art. 8 della direttiva
	CAPO 21 Imbarcazioni da diporto	 v. art. 8 della direttiva
	CAPO 22 ter	
22 ter.03	Secondo dispositivo di azionamento del mezzo di governo indipendente	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (**)

Articolo 24 bis.03

Deroghe per le imbarcazioni la cui chiglia è stata impostata prima del 1º gennaio 1985

1. In aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 24 bis.02, le imbarcazioni la cui chiglia è stata impostata prima del 1º gennaio 1985 sono inoltre esentate dalle seguenti disposizioni, alle condizioni specificate nella colonna 3 della tabella, se la sicurezza della nave e dell'equipaggio è garantita in altra maniera appropriata:

2. Nella tabella, il termine:

   — «N.S.T.» significa che il requisito si applica alle imbarcazioni in servizio soltanto se le parti sono sostituite o trasformate, il requisito si applica cioè soltanto alle imbarcazioni di Nuova costruzione, alle parti Sostituite e alle parti Trasformate. Se alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio o di sostituzione, di concezione e fabbricazione uguali, non si tratta di sostituzione «S» ai sensi dei presenti requisiti transitori.

(*) 43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(**) 23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

— «Rilascio o rinnovo del certificato comunitario» significa che il requisito è soddisfatto al momento del rilascio o del rinnovo del certificato posteriormente al … (*). Se il certificato scade fra il … (*) e la vigilia del … (**), il requisito è tuttavia obbligatorio solo a decorrere dal … (**).

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
	CAPO 3	
3.03 par. 1	Paratie di collisione stagne	N.S.T.
3.03 par. 2	Alloggi, impianti necessari alla sicurezza	N.S.T.
3.03 par. 5	Aperture nelle paratie stagne	N.S.T.
3.04 par. 2	Superfici dei serbatoi	N.S.T.
3.04 par. 7	Massimo livello di pressione acustica ammissibile nelle sale macchine	N.S.T.
	CAPO 4	
4.01	Distanza di sicurezza	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (***)
4.02	Bordo libero	N.S.T.
	CAPO 6	
6.01 par. 3	Requisiti dell'apparato di governo	N.S.T.
	CAPO 7	
7.01 par. 2	Massimo livello di pressione acustica ammissibile nella timoniera	N.S.T.
7.05 par. 2	Controllo delle luci di navigazione	N.S.T.
7.12	Timonerie abbattibili	N.S.T.
	CAPO 8	
8.01 par. 3	Divieto di taluni combustibili liquidi	N.S.T.
8.04	Sistema di scarico del motore	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario
8.05 par. 13	Dispositivo di allarme per il livello di riempimento del combustibile	N.S.T.
8.08 par. 2	Pompe di sentina	N.S.T.
8.08 par. 3 e 4	Diametro e portata minima delle pompe di sentina	N.S.T.
8.08 par. 5	Pompe di sentina autoadescanti	N.S.T.
8.08 par. 6	Pigne d'aspirazione	N.S.T.
8.08 par. 7	Tubolature a chiusura automatica per il gavone di poppa	N.S.T.
8.10 par. 2	Rumore prodotto dall'imbarcazione	N.S.T.
	CAPO 9	
9.01 par. 2	Certificati degli impianti elettrici	N.S.T.
9.02 par. 3	Installazione degli impianti elettrici	N.S.T.
9.06	Tensioni massime ammissibili	N.S.T.
9.10	Generatori e motori	N.S.T.
9.11 par. 2	Accumulatori	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (****)
9.12 par. 2	Commutatori, dispositivi di protezione	N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al … (****)

(*) 2 anni dall'entrata in vigore della direttiva.
(**) 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva.
(***) 13 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(****) 23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo e paragrafo	CONTENUTO	SCADENZE E OSSERVAZIONI
9.14 par. 3	Commutazione simultanea	N.S.T.
9.15	Cavi	N.S.T.
9.16 par. 3	Illuminazione nella sala macchine	N.S.T.
9.17 par. 1	Quadri di comando delle luci di navigazione	N.S.T.
9.17 par. 2	Alimentazione delle luci di navigazione	N.S.T.
	CAPO 10	
10.01 par 9	Verricelli per le ancore	N.S.T.
10.04 par. 1	Lance conformi alla norma	N.S.T.
10.05 par. 1	Salvagenti galleggianti conformi alla norma	N.S.T.
10.05 par. 2	Giubbotti di salvataggio conformi alla norma	N.S.T.
	CAPO 11	
11.11 par. 2	Sicurezza dei verricelli	N.S.T.
	CAPO 12	
12.02 par. 13	Condutture di gas e liquidi pericolosi	N.S.T.

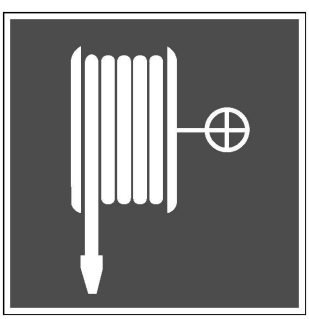
Articolo 24 bis.04

Altre deroghe

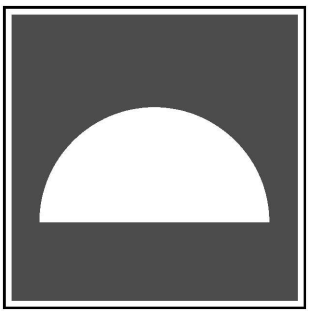
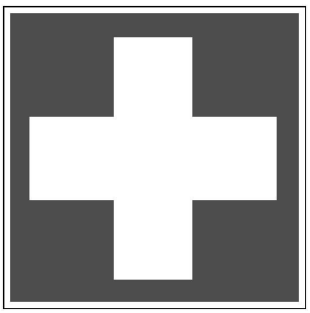
Se all'atto pratico risulta difficile applicare le disposizioni del presente capo dopo lo scadere delle disposizioni transitorie, o se la loro applicazione dà luogo a costi indebitamente elevati, l'organo di ispezione può concedere di derogare a tali disposizioni fatte salve le raccomandazioni del comitato. Tali deroghe devono essere menzionate nel certificato comunitario.

Appendice I

SEGNALI DI SICUREZZA

Figura 1 Vietato l'accesso alle persone non autorizzate		Colore: rosso/bianco/nero
Figura 2 Vietato fumare, accendere fuochi e usare fiamme libere		Colore: rosso/bianco/nero
Figura 3 Estintore		Colore: rosso/bianco
Figura 4 Avvertimento di pericolo generico		Colore: rosso/giallo
Figura 5 Manichetta antincendio		Colore: rosso/bianco

Mercoledì, 5 luglio 2006

Figura 6 Impianto antincendio		Colore: rosso/bianco
Figura 7 Indossare un apparecchio di protezione auricolare		Colore: blu/bianco
Figura 8 Cassetta di pronto soccorso		Colore: verde/bianco

I pittogrammi utilizzati possono variare leggermente o essere più dettagliati rispetto a quelli riportati nella presente appendice purché il significato non cambi e le differenze e modifiche non siano tali da impedirne la comprensione.

Appendice II

ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE

N. 1: Requisiti concernenti la capacità di manovra di evasione e di virata.

N. 2: Requisiti concernenti la velocità minima, la capacità d'arresto e la capacità di navigare in marcia indietro.

N. 3: Requisiti concernenti i sistemi d'accoppiamento e i mezzi d'accoppiamento per l'imbarcazione che spinge o è spinta in un insieme rigido.

N. 4: Misurazione del rumore.

N. 5: Ancore speciali a massa ridotta.

N. 6: Resistenza dei portelli di murata stagni.

N. 7: Requisiti dei sistemi automatici pressurizzati a sprinkler, alimentati ad acqua.

N. 8: Rilascio del certificato della nave.

N. 9: Serbatoi per il combustibile a bordo di imbarcazioni.

N. 10: Spessore minimo dello scafo delle chiatte.

N. 11: Impianti di raccolta degli oli usati.

N. 12: Autopropulsione della nave.

N. 13: Idoneo sistema di allarme antincendio.

N. 14: Prova di galleggiabilità, assetto e stabilità delle parti separate della nave.

N. 15: Attrezzature delle navi che devono essere impiegate con un numero minimo di membri di equipaggio.

N. 16: Cavi elettrici.

N. 17: Visibilità dalla timoneria.

ALLEGATO III

MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATI REQUISITI TECNICI COMPLEMENTARI APPLICABILI ALLE NAVI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 1 E 2

Gli eventuali requisiti tecnici complementari adottati da un Stato membro in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva concernenti le navi che navigano nelle zone 1 e/o 2 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie:

1. Definizioni

   — Necessarie per la comprensione dei requisiti complementari.

2. Stabilità

   — Rafforzamento della struttura.

   — Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto.

3. Distanza di sicurezza e bordo libero

   — Bordo libero

   — Distanza di sicurezza

4. Tenuta stagna delle aperture dello scafo e delle sovrastrutture

   — Sovrastrutture

   — Porte

— Finestre e portelli di osteriggio
— Boccaporti delle stive
— Altre aperture (tubi di aerazione, di scarico, ecc.)

5. Dotazioni
— Ancore e catene
— Luci di navigazione
— Segnali acustici
— Bussola
— Radar
— Impianti ricetrasmittenti
— Mezzi di salvataggio
— Disponibilità di carte nautiche

6. Disposizioni complementari per le navi da passeggeri
— Stabilità (forza del vento, criteri)
— Mezzi di salvataggio
— Bordo libero
— Distanza di sicurezza
— Visibilità dalla timoneria

7. Convogli e trasporto di container
— Collegamento spintore bettolina
— Stabilità delle imbarcazioni o bettoline che trasportano container

---

ALLEGATO IV

MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATI REQUISITI TECNICI RIDOTTI PER LE NAVI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 3 E 4

Gli eventuali requisiti tecnici ridotti autorizzati da un Stato membro in conformità dell'articolo 5, paragrafo 7 della presente direttiva per le navi che navigano esclusivamente nelle vie navigabili interne della zona 3 o 4 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie:

Zona 3

— Dispositivi di ancoraggio, inclusa lunghezza delle catene per ancore
— Velocità (in marcia avanti)
— Mezzi di salvataggio collettivi
— Compartimentazione 2
— Visibilità dalla timoneria

Zona 4

— Attrezzature di ancoraggio, inclusa lunghezza delle catene per ancore
— Velocità (in marcia avanti)
— Mezzi di salvataggio collettivi
— Compartimentazione 2
— Visibilità dalla timoneria
— Secondo sistema di propulsione indipendente

ALLEGATO V

MODELLI DI CERTIFICATI COMUNITARI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

PARTE I

MODELLO DI CERTIFICATO COMUNITARIO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

CERTIFICATO COMUNITARIO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

(Spazio riservato all'emblema dello Stato)

NOME DELLO STATO

CERTIFICATO N.: .....

Luogo, data .....

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

Avvertenze:

L'imbarcazione può essere utilizzata per la navigazione ai sensi del presente certificato solo nello stato ivi specificato.

Qualora subisca modifiche o riparazioni importanti, l'imbarcazione deve essere sottoposta a un'ispezione speciale prima di poter intraprendere un nuovo viaggio.

Il proprietario dell'imbarcazione, o il suo rappresentante, deve notificare a una commissione di ispezione qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazza, nonché di numero ufficiale, di numero di registrazione o di porto di armamento e deve far pervenire a detta commissione il certificato di ispezione per consentirne la modifica.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Certificato n. ..... della commissione di ispezione .....

1. Nome dell'imbarcazione	2. Tipo di imbarcazione	3. Numero ufficiale
4. Nome e indirizzo del proprietario		
5. Luogo e numero di registrazione	6. Porto di armamento	
7. Anno di costruzione	8. Nome e sede del cantiere	

9. Il presente certificato sostituisce il certificato n. ..... rilasciato il .....
dalla commissione di ispezione di .....

10. L'imbarcazione di cui sopra,

previa ispezione effettuata il (*) .....

visto l'attestato rilasciato il (*) .....

dall'organismo di classificazione autorizzato .....

è riconosciuta idonea alla navigazione

— sulle vie navigabili comunitarie della zona / delle zone (*)

.....

sulle vie navigabili della zona / delle zone (*)

.....

in ..... (nome degli Stati (*)) .....

ad eccezione di: .....

.....

.....

— sulle vie navigabili seguenti in: ..... (nome dello Stato (*)) .....

.....

.....

.....

alla massima immersione autorizzata e con la dotazione e l'equipaggio definiti qui di seguito.

11. Il presente certificato è valido fino al .....

(*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .....

Nuova formulazione: .....

.....

.....

(*) La presente pagina è stata sostituita.

Luogo, data .....

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

Certificato n. ..... della commissione di ispezione .....

12. Il numero di certificato (1), il numero ufficiale (2), il numero di registrazione e il numero di stazzatura (4) sono affissi con i segni corrispondenti nei seguenti punti dell'imbarcazione:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

13. La massima immersione autorizzata è indicata su ciascun lato dell'imbarcazione:

— da due — ..... — marche di bordo libero (*).

— dalle marche superiori di stazza (*).

Sono presenti due scale d'immersione (*).

Le scale di stazza a poppa fungono da scale d'immersione: a tal fine sono state completate da numeri indicanti le immersioni (*).

14. Fatte salve le restrizioni (*) di cui ai punti 15 e 52 l'imbarcazione è idonea:

1. alla spinta (*)
1.1 in formazione rigida (*)
1.2 con articolazione guidata (*)
2. a essere spinta (*)
2.1 in formazione rigida (*)
2.2 alla testa di una formazione rigida (*)
2.3 alla testa di una formazione rigida (*)
3. a condurre in coppia (*)
4. a essere condotta in coppia (*)
5. al rimorchio (*)
5.1 di imbarcazioni non munite di mezzi di propulsione (*)
5.2 di imbarcazioni a motore (*)
5.3 solo a monte (*)
6. a essere rimorchiata (*)
6.1 in quanto imbarcazione a motore (*)
6.2 in quanto imbarcazione non dotata di mezzi di propulsione (*)

(*) Modifica della rubrica/delle rubriche .....

Nuova formulazione: .....

.....

.....

(*) La presente pagina è stata sostituita.

Luogo, data .....

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

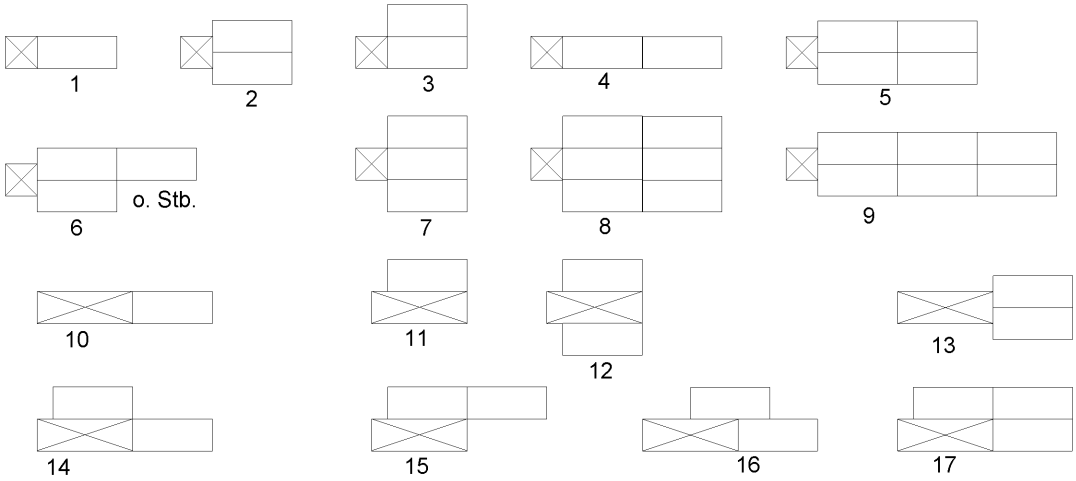
Mercoledì, 5 luglio 2006

Certificato n. ..... della commissione di ispezione .....

15. Formazioni ammesse

1. L'imbarcazione è ammessa alla propulsione delle seguenti formazioni:

Schizzo di formazione	Restrizioni di cui ai capi 5 e 16								
	Dimensioni massime		Senso della navigazione e stato di carico				Sezione immersa		Annotazioni
	(m)		A MONTE		A VALLE		massima (m^2)		
n.	lunghezza	larghezza	carica (t)	vuota	carica (t)	vuota	a monte	a valle	



Altre formazioni:

Spiegazione dei segni:



2. Accoppiamenti:

Tipo di accoppiamento: .....

Numero di cavi d'accoppiamento: .....

Resistenza alla trazione per l'accoppiamento longitudinale: ..... KN

Resistenza alla trazione per cavo d'accoppiamento: ..... KN

Numero di giri di cavo: .....

Numero di accoppiamenti per lato: .....

Lunghezza di ciascun cavo: .....

(*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .....

Nuova formulazione: .....

.....

.....

(*) La presente pagina è stata sostituita.

Luogo, data .....

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

Certificato n.: ..... della commissione di ispezione .....

16. Certificato di stazza n. ..... dell'ufficio di stazzatura ..... del				
17 a. Lunghezza totale m 17 b. Lunghezza L m	18 a. Larghezza totale m 18 b. Larghezza B m	19. Massima immersione m	20. Bordo libero cm	
21. Portata lorda/ Dislocamento (*) t/m^3 (*)	22. Numero di passeggeri	23. Numero di letti passeggeri		
24. Numero di compartimenti stagni	25. Numero di stive	26. Tipo di copertura dei boccaporti		
27. Numero di motori principali	28. Potenza complessiva dei motori principali kW	29. Numero di eliche principali		
30. Numero di verricelli salpancore a prua, di cui ..... a motore	31. Numero di verricelli salpancore a poppa, di cui ..... a motore			
32. Numero di ganci di traino	33. Numero di verricelli per il rimorchio, di cui ..... a motore			

34. Apparati di governo

Numero di pale del timone principale	Comando del timone principale	— manuale (*) — elettrico (*)	— elettrico/idraulico (*) — idraulico (*)
Altri impianti: sì/no (*)Tip:			
Timone di rispetto: sì/no (*)	Comando del timone di rispetto:	— manuale (*) — elettrico (*)	— elettrico/idraulico (*) — idraulico (*)
Apparato di governo a prua sì/no (*)	— Timone amovibile d prua (*) — Elica di prua (*) — altro apparato (*)	— Comando a distanza sì/no (*)	Azionamento a distanza sì/no (*)

35. Impianti di esaurimento

Capacità totale calcolata	Numero di pompe di sentina a motore	Portata	Numero di pompe di sentina a mano
..... l/min	.....	..... l/min	.....

(*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .....

Nuova formulazione: .....

.....

.....

(*) La presente pagina è stata sostituita.

Luogo, data .....

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

Mercoledì, 5 luglio 2006

Certificato n. ..... della commissione di ispezione .....

36. Numero e posizione dei dispositivi di chiusura impiombati di cui all'articolo 8.08, paragrafo 10

37. Ancore

Numero di ancore di prua	Massa totale delle ancore di prua	Numero di ancore di poppa	Massa totale delle ancore di poppa
.....	..... kg	.....	.....kg

38. Catene per ancora

Numero di catene a prua	Lunghezza di ogni catena	Resistenza alla trazione di ogni catena	
.....	..... m	..... kN	
Numero di catene a poppa	Lunghezza di ogni catena	Resistenza alla trazione di ogni catena	
.....	..... m	..... kN	

39. Cavi da ormeggio

Primo cavo: lunghezza ..... m e resistenza alla trazione ..... kN

Secondo cavo: lunghezza ..... m e resistenza alla trazione ..... kN

Terzo cavo: lunghezza ..... m e resistenza alla trazione ..... kN

40. Cavi da rimorchio

Lunghezza ..... m e resistenza alla trazione ..... kN

Lunghezza ..... m e resistenza alla trazione ..... kN

41. Segnali visivi e acustici

I fanali, le bandiere, i palloni, i gavitelli e gli avvisatori acustici usati a fini di segnalazione e per dare i segnali visivi e sonori previsti dai regolamenti di polizia nautica in vigore negli Stati membri si trovano a bordo al pari delle luci d'emergenza autonome di ormeggio, indipendenti dalla rete di bordo, previste dai regolamenti di polizia nautica in vigore negli Stati membri.

(*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .....

Nuova formulazione: .....

.....

.....

(*) La presente pagina è stata sostituita.

Luogo, data.....

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

Certificato n. ..... della commissione di ispezione .....

42.	Altre dotazioni Sagola Passerella con corrimano Gaffa Cassetta di pronto soccorso Binocolo Pannello di istruzioni per il salvataggio in mare Recipienti resistenti al fuoco Scala/scaletta d'imbarco (*)	Sistema di comunicazione vocale Impianto di radiotelefonia Gru	— bilaterale alternativo (*) — bilaterale/simultaneo/telefono (*) — collegamento mediante radiotelefono interno (*) — rete nave-nave — rete di informazioni nautiche — rete nave-autorità portuali — ai sensi dell'articolo 11.12, paragrafo (*) — altre gru con carico utile fino a 2 000 kg (*)

43.	Dispositivi antincendio		
	Numero di estintori portatili	Impianto/i fisso/i sprinkler	No/Sì: Numero (*) .....
		Altro/i impianto/i fisso/iantincendio	No/Sì: Numero (*) .....
	Numero di pompe antincendio	Numero di idranti	Numero di manichette
	La pompa di sentina a motore sostituisce una pompa antincendio	Sì/No (*)	

44. Mezzi di salvataggio

Numero di salvagenti galleggianti

A bordo è presente, come previsto, un giubbotto di salvataggio per ciascuna persona.

Altri mezzi di salvataggio a bordo delle navi da passeggeri (*) .....

.....

.....

.....

Lancia dotata di un paio di remi, una cima d'ormeggio, una sassola (*)

Mezzi di salvataggio collettivi a bordo delle navi da passeggeri (*).....

.....

.....

.....

45. Allestimento speciale della timoneria per la navigazione con radar da parte di una sola persona:

Autorizzazione alla navigazione con radar da parte di una sola persona (*).

(*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .....

Nuova formulazione: . .....

.....

.....

(*) La presente pagina è stata sostituita.

Luogo, data.....

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

Mercoledì, 5 luglio 2006

Certificato n. ..... della commissione di ispezione .....

46. Regime di esercizio conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale o internazionale in materia di equipaggio (**)

47. Dotazioni della nave conformemente all'articolo 23.09

La nave è conforme (*)/non è conforme (*) all'articolo 23.09, paragrafo 1.1 (*) / all'articolo 23.09, paragrafo 1.2 (*)

Rubrica relativa all'equipaggio minimo conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale o internazionale (**)	Rubrica relativa al regime di esercizio come da punto 46		

48. Rubrica relativa all'equipaggio minimo di navi che, conformemente a disposizioni nazionali o internazionali, non rientrano nelle categorie generali regolamentate (**)

	Rubrica relativa al regime d'esercizio (**)		

Osservazioni e condizioni particolari:

.....

.....

.....

.....

.....

(*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .....

Nuova formulazione: .....

.....

.....

(*) La presente pagina è stata sostituita.

Luogo, data.....

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

(**) Disposizioni nazionali o internazionali eventualmente applicate in uno Stato membro.

Certificato n. ..... della commissione di ispezione .....

49. Proroga/conferma (*) della validità del certificato (*) Certificazione di ispezione periodica/speciale (*)
La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il ..... (*)
Un attestato datato ..... dell'organismo di classificazione autorizzato .....
.....
è stato presentato alla commissione di ispezione (*).
Il motivo dell'ispezione/dell'attestato (*) è il seguente:
.....
.....
Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato (*)
fino al .....

....., ...
(luogo) (data)

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

49. Proroga/conferma (*) della validità del certificato (*) Certificazione di ispezione periodica/speciale (*)
La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il ..... (*)
Un attestato datato ..... dell'organismo di classificazione autorizzato .....
.....
è stato presentato alla commissione di ispezione (*).
Il motivo dell'ispezione/dell'attestato (*) è il seguente:
.....
.....
Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato (*)
fino al .....

....., ...
(luogo) (data)

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

49. Proroga/conferma (*) della validità del certificato (*) Certificazione di ispezione periodica/speciale (*)
La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il ..... (*)
Un attestato datato ..... dell'organismo di classificazione autorizzato .....
.....
è stato presentato alla commissione di ispezione (*).
Il motivo dell'ispezione/dell'attestato (*) è il seguente:
.....
.....
Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato (*)
fino al .....

....., ...
(luogo) (data)

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

Mercoledì, 5 luglio 2006

Certificato n. ..... della commissione di ispezione .....

49. Proroga/conferma (*) della validità del certificato (*) Certificazione di ispezione periodica/speciale (*)
La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il ..... (*)
Un attestato datato ..... dell'organismo di classificazione autorizzato .....
.....
è stato presentato alla commissione di ispezione (*).
Il motivo dell'ispezione/dell'attestato (*) è il seguente:
.....
.....
Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato (*)
fino al .....

....., ...
(luogo) (data)

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

49. Proroga/conferma (*) della validità del certificato (*) Certificazione di ispezione periodica/speciale (*)
La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il ..... (*)
Un attestato datato ..... dell'organismo di classificazione autorizzato .....
.....
è stato presentato alla commissione di ispezione (*).
Il motivo dell'ispezione/dell'attestato (*) è il seguente:
.....
.....
Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato (*)
fino al .....

....., ...
(luogo) (data)

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

49. Proroga/conferma (*) della validità del certificato (*) Certificazione di ispezione periodica/speciale (*)
La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il ..... (*)
Un attestato datato ..... dell'organismo di classificazione autorizzato .....
.....
è stato presentato alla commissione di ispezione (*).
Il motivo dell'ispezione/dell'attestato (*) è il seguente:
.....
.....
Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato (*)
fino al .....

....., ...
(luogo) (data)

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

Certificato n. ..... della commissione di ispezione .....

50. Attestato concernente l'impianto/gli impianti a gas liquefatti

L'impianto/gli impianti a gas liquefatto a bordo dell'imbarcazione è stato/sono stati ispezionati da parte del perito (*)

.....

Visto il resoconto dell'ispezione tecnica del ....., l'impianto/gli impianti in oggetto è conforme/sono conformi alle condizioni prescritte.

L'impianto comprende/Gli impianti comprendono (*) i seguenti apparecchi:

Impianto	N. d'ordine	N. d'ordine	Marca	Marca	Collocazione

Il presente attestato è valido fino al .....

..... , ...
(luogo) (data)

.....
Perito (*)

.....
Commissione di ispezione

Timbro

.....
(firma)

(*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .....

Nuova formulazione: .....

.....

.....

(*) La presente pagina è stata sostituita.

Luogo, data .....

.....
commissione di ispezione

Timbro

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

Mercoledì, 5 luglio 2006

Certificato n. ..... della commissione di ispezione .....

51. Proroga dell'attestato concernente gli impianti a gas liquefatto
La validità dell'attestato concernente l'impianto/gli impianti a gas liquefatto
del ..... è prorogata fino al .....
— in seguito a ispezione periodica da parte del perito .....
— visto il rapporto dell'ispezione del .....

..... , ...
(luogo) (data)

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

51. Proroga dell'attestato concernente gli impianti a gas liquefatto
La validità dell'attestato concernente l'impianto/gli impianti a gas liquefatto
del ..... è prorogata fino al .....
— in seguito a ispezione periodica da parte del perito .....
— visto il rapporto dell'ispezione del .....

..... , ...
(luogo) (data)

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

51. Proroga dell'attestato concernente gli impianti a gas liquefatto
La validità dell'attestato concernente l'impianto/gli impianti a gas liquefatto
del ..... è prorogata fino al .....
— in seguito a ispezione periodica da parte del perito .....
— visto il rapporto dell'ispezione del .....

..... , ...
(luogo) (data)

Timbro

.....
commissione di ispezione

.....
(firma)

Certificato n. ..... della commissione di ispezione .....

52. Allegato al certificato n. .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .....

Nuova formulazione: .....

.....

.....

(*) La presente pagina è stata sostituita.

Luogo, data .....

Timbro

.....
Commissione di ispezione

.....
(firma)

(*) Cancellare le voci non pertinenti

Segue a pagina (*) .....

Fine del certificato di ispezione (*)

Mercoledì, 5 luglio 2006

PARTE II

MODELLO DI CERTIFICATO COMUNITARIO SUPPLEMENTARE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

Allegato del certificato di ispezione per il Reno n. ..... Pagina 1

CERTIFICATO COMUNITARIO SUPPLEMENTARE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

(Spazio riservato all'emblema dello Stato)

NOME DELLO STATO

Nome ed indirizzo dell'autorità competente per il rilascio del certificato supplementare

1. Nome della nave: .....
2. Numero ufficiale: .....
3. Luogo e numero di registrazione: .....
4. Paese d'immatricolazione e/o porto d'armamento([1]): .....
5. Visto il certificato di ispezione per il Reno n. .....
   del ..... valido fino al .....
6. Visto il risultato dell'ispezione del .....
   ....., il .....
7. La nave sopra indicata è dichiarata atta alla navigazione sulle vie navigabili comunitarie della (delle) zona(e)
   .....
8. Il presente certificato scade il .....
9. Rilasciato a ....., addì .....
10.

Timbro

.....
L'autorità competente

.....
(firma)

([1]) Cancellare le voci inutili.

Pagina 2 Allegato del certificato di ispezione per il Reno n. .....

11.

		Zona e/o vie navigabili ([1])				
		4	3	2	1	
Bordo libero (cm)	a stiva chiusa					
	stiva aperta					

12. Deroghe al certificato di ispezione per il Reno n. .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13. I dati relativi al numero dei membri dell'equipaggio del certificato di ispezione per il Reno non sono applicabili

14. Visto il certificato di ispezione per il Reno n. .....

del ..... , valido fino al .....

valido fino al .....

..... , il.....

la validità di tale certificato supplementare è prorogata/rennovato ([1]) fino al: .....

.....

.....

....

(luogo) (data)

Timbro

.....

(L'autorità competente)

.....

(Firma)

([1]) Cancellare le voci inutili.

Mercoledì, 5 luglio 2006

PARTE III

MODELLO DI CERTIFICATO COMUNITARIO PROVVISORIO PERLA NAVIGAZIONE INTERNA

Certificato comunitario provvisorio (*)/Certificato d'autorizzazione provvisorio (*)

N. .....

1.	Nome dell'imbarcazione	2. Tipo di imbarcazione	3. Numero ufficiale
4.	Nome e indirizzo del proprietario		
5.	Lunghezza L/L_{WL} (*) ..... Numero di passeggeri ..... Numero di letti (*)		
6.	Rubrica relativa all'equipaggio		
6.1	Regime di esercizio conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale o internazionale		
6.2	Dotazioni della nave confornemente all'articolo 23.09 La nave (è conforme) (*)/(non è conforme) (*) all'articolo 23.09, paragrafo 1.1) (*)/(all'articolo 23.09, paragrafo 1.2) (*).		
6.3.	Rubrica relativa all'equipaggio minimo di navi che, conformemente a disposizioni nazionali o internazionali, non rientrano nelle categorie generali regolamentate (**)		
7.	Impianto/impianti a gas liquefatto Il certificato è valido fino al		
8.	Condizioni particolari		
9.	Trasporto di merci pericolose (cfr. retro) (*)		
10.	Validità Il certificato provvisorio (*)/il certificato d'autorizzazione provvisorio (*) è valido fino al ..... per la navigazione (*)/per un solo viaggio (*) (data) Si attesta che l'imbarcazione è idonea a navigare — sulle vie navigabili comunitarie della zona/delle zone (*) ..... sulle vie navigabili della zona/delle zone (*) ..... in ..... (nome degli Stati (*)) ad eccezione di: .... — sulle vie navigabili seguenti in: ..... (nome dello Stato (*))		

Rubrica relativa all'equipaggio minimo conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale o internazionale (**)	Rubrica relativa al regime di esercizio come da punto 6.1. (**)		
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

11.

....., (luogo)	..... (data)	..... , (luogo)	..... (data)
..... Autorità competente per il rilascio del certificato di autorizzazione provvisorio		..... Commissione di ispezione	
	..... (Firma)		..... (Firma)
Timbro		Timbro	

(*) Cancellare le voci non pertinenti
(**) Disposizioni nazionali o internazionali eventualmente applicate in uno Stato membro

9. Trasporto di merci pericolose

(Indicare, in caso, se l'imbarcazione soddisfa le disposizioni della legislazione nazionale o internazionale.)

ALLEGATO VI

MODELLO DI REGISTRO DEI CERTIFICATI COMUNITARI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

Autorità competente/Commissione di ispezione .....

Registro dei certificati comunitari per la navigazione interna

Anno .....

(pagina di sinistra)

Certificato comunitario per la navigazione interna		Nome della nave	Numero ufficiale	Proprietario della nave		Registro della nave		Tipo di nave
N.				Nome	Indirizzo	Luogo	N.	
Giorno	Mese							
N.								

(pagina di destra)

Portata lorda come dal certificato di stazza o dislocamento			Tratto di via navigabile		Ispezioni complementari e speciali, ritiro ed annullamento del certificato	Data di fine validità del certificato comunitario per la navigazione interna	Osservazioni particolari
Data del certificato di stazza	Marca di stazza	t/m^3	da	a			

(*) Se il certificato di stazza non è disponibile, indicare una stima della portata lorda o del dislocamento.

ALLEGATO VII

ORGANISMI DI CLASSIFICAZIONE

SOMMARIO

Parte I: Requisiti per l'autorizzazione degli organismi di classificazione

Parte II: Procedura di autorizzazione degli organismi di classificazione

Parte III: Elenco degli organismi di classificazione riconosciuti

PARTE I

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CLASSIFICAZIONE

Per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva, un organismo di classificazione deve soddisfare tutti i requisiti indicati qui di seguito.

(1) L'organismo di classificazione è in grado di comprovare una grande esperienza in materia di valutazione della progettazione e della costruzione di navi destinate alla navigazione interna, comprese quelle impiegate per il trasporto di merci pericolose. L'organismo di classificazione possiede un insieme completo di norme e regolamenti per la progettazione, la costruzione e la regolare ispezione di navi destinate alla navigazione interna, compresi quelle impiegate per il trasporto di merci pericolose, pubblicati almeno in tedesco, inglese, francese o olandese, nonché aggiornati e migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo. Le norme e regolamenti in questione non devono risultare in contrasto con le disposizioni contenute nel diritto comunitario o in accordi internazionali in vigore.

(2) L'organismo di classificazione pubblica ogni anno il registro delle navi da esso classificate.

(3) L'organismo di classificazione non è controllato da proprietari o costruttori di navi, né da altri soggetti che, a fini commerciali, progettano, costruiscono, allestiscono, riparano, gestiscono o assicurano navi. Il fatturato dell'organismo di classificazione non dipende da una sola società commerciale.

(4) La sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale con potere di decidere e d'agire in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina i trasporti per vie navigabili interne, è stabilita in uno degli Stati membri.

(5) L'organismo di classificazione ed i suoi esperti possiedono una buona reputazione nel settore dei trasporti per vie navigabili interne; gli esperti sono in grado di comprovare le capacità professionali possedute. Essi agiscono sotto la responsabilità dell'organismo di classificazione.

(6) L'organismo di classificazione può contare su un folto numero di collaboratori, adeguato ai compiti che le sono affidati ed al numero di navi classificate, che svolgono attività tecniche, di gestione, assistenza, controllo, e ricerca e che provvedono anche al costante sviluppo delle capacità ed all'aggiornamento delle norme. Esso dispone di ispettori in almeno uno Stato membro.

(7) L'organismo di classificazione opera nel rispetto di un codice deontologico.

(8) L'organismo di classificazione è gestito e amministrato in modo da garantire la riservatezza delle informazioni richieste da uno Stato membro.

(9) L'organismo di classificazione è disposto a fornire le informazioni pertinenti a uno Stato membro.

(10) La direzione dell'organismo di classificazione definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e impegni in materia di qualità e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo di classificazione.

(11) L'organismo di classificazione sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualità riconosciuti sul piano internazionale. Il sistema è conforme alle norme EN 45004 (enti responsabili dell'ispezione) ed EN 29001, secondo l'interpretazione dei «Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell'IACS». Il sistema di qualità è certificato da un organismo indipendente di revisori dei conti riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale è stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4, e assicura, tra l'altro, quanto segue:

a) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione sono stabiliti e aggiornati in modo sistematico;

b) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione sono rispettati;

c) sono soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che l'organismo di classificazione è autorizzato a svolgere;

d) sono definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi dell'organismo di classificazione;

e) tutte le attività sono svolte in condizioni controllate;

f) è in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo di classificazione;

g) le norme delle principali attività regolamentari che l'organismo di classificazione è autorizzato a svolgere sono applicate o direttamente controllate soltanto da ispettori esclusivi dell'organismo di classificazione o da ispettori esclusivi di altri organismi di classificazione;

h) è attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori;

i) è tenuta una documentazione per dimostrare il conseguimento degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di qualità; e

j) è applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi.

(12) Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo indipendente di revisori dei conti riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale è stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4.

(13) L'organismo di classificazione si impegna a conformare le proprie norme e regolamenti alle disposizioni delle pertinenti direttive dell'Unione europea e a fornire tempestivamente al comitato tutte le informazioni del caso.

(14) L'organismo di classificazione si impegna a consultare periodicamente gli altri organismi di classificazione riconosciuti, per garantire l'equivalenza delle norme tecniche e della loro applicazione, e dovrebbe consentire la partecipazione di rappresentanti di uno Stato membro o di altre parti interessate allo sviluppo delle sue norme e/o regolamenti.

PARTE II

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CLASSIFICAZIONE

La decisione relativa all'autorizzazione di un organismo di classificazione ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva è adottata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva stessa. Occorre inoltre rispettare la seguente procedura:

1) La domanda di autorizzazione è sottoposta alla Commissione dai rappresentanti dello Stato nel quale l'organismo di classificazione ha stabilito la sede principale o una filiale con potere di decidere e d'agire in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina le navi della navigazione interna. Inoltre i rappresentanti di detto Stato trasmettono tutte le informazioni e la documentazione necessarie a verificare l'osservanza dei criteri fissati per il riconoscimento.

2) Ciascun membro del comitato può chiedere un'audizione con l'organismo di classificazione o la comunicazione di ulteriori informazioni.

3) Il ritiro del riconoscimento ha luogo secondo una procedura analoga. Ciascun membro del comitato può chiedere il ritiro del riconoscimento. I rappresentanti dello Stato che chiedono il ritiro presentano le informazioni e la documentazione a sostegno della loro richiesta.

4) Nell'adottare le sue decisioni, la Commissione tiene conto delle decisioni della Commissione centrale per la navigazione sul Reno relative al riconoscimento dell'organismo di classificazione interessato. Prima di concedere il riconoscimento a un organismo di classificazione che non è stato riconosciuto dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno, la Commissione consulta il segretariato della Commissione centrale.

5) L'elenco degli organismi di classificazione riconosciuti è modificato successivamente a ogni decisione relativa al riconoscimento di un organismo di classificazione o al ritiro di un riconoscimento.

6) La Commissione informa gli organismi di classificazione interessati in merito alle sue decisioni.

PARTE III

ELENCO DEGLI ORGANISMI DI CLASSIFICAZIONE RICONOSCIUTI

In base ai criteri delle parti I e II i seguenti organismi di classificazione sono attualmente autorizzati ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva:

(1) Bureau Veritas

(2) Germanischer Lloyd

(3) Lloyd's Register of Shipping.

Fino alla loro autorizzazione in virtù delle parti I e II, gli organismi di classificazione che sono riconosciuti e autorizzati da uno Stato membro ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime [1], sono attualmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva, solo per le navi che operano esclusivamente sulle idrovie di tale Stato membro.

[1] GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

ALLEGATO VIII

NORME PROCEDURALI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI

Articolo 1

Se nel corso di un'ispezione le autorità competenti rilevano che il certificato di una determinata nave non è valido o che la nave non soddisfa i requisiti stabiliti nel certificato, ma che l'invalidità o la non conformità ai requisiti non comporta alcun pericolo manifesto, il proprietario della nave o un suo rappresentante adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. L'autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni.

Articolo 2

Se nel corso dell'ispezione di cui all'articolo 1 le autorità competenti rilevano che il certificato non è conservato a bordo o che la nave è manifestamente causa di pericolo, tali autorità possono vietare alla nave di proseguire il viaggio finché non sono state adottate le necessarie misure riparatrici.

Le autorità possono inoltre imporre interventi che permettano alla nave, se del caso una volta portato a termine il trasporto, di raggiungere senza rischi un determinato luogo ove verranno effettuati ispezioni o riparazioni. L'autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni.

Articolo 3

Lo Stato membro che impedisce ad una nave di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario la sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze riscontrate, è tenuto ad informare entro 7 giorni l'autorità dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato in merito alla decisione adottata o che intende adottare.

Articolo 4

Tutte le decisioni, adottate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, che hanno per effetto di impedire a una nave di proseguire il viaggio, indicano dettagliatamente le ragioni su cui si fondano. Tali decisioni sono immediatamente notificate alla parte interessata, che è nel contempo informata delle possibilità di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e dei relativi termini di presentazione.

Mercoledì, 5 luglio 2006

ALLEGATO IX

REQUISITI APPLICABILI AI SEGNALI LUMINOSI, ALLE APPARECCHIATURE RADAR E AGLI INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA

Parte I: Requisiti relativi al colore e all'intensità delle luci e all'omologazione dei fanali di segnalazione per le navi adibite alla navigazione interna

Parte II: Requisiti relativi alle condizioni di prova e di omologazione dei fanali di segnalazione per le navi adibite alla navigazione interna

Parte III: Requisiti minimi e condizioni di prova degli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna

Parte IV: Requisiti minimi e condizioni di prova degli indicatori di velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna

Parte V: Requisiti concernenti l'installazione e le prove di funzionamento degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna

Parte VI: Modello di elenco degli istituti di prova, delle apparecchiature omologate e delle ditte di installazione autorizzate

PARTE I

REQUISITI RELATIVI AL COLORE E ALL'INTENSITÀ DELLE LUCI E ALL'OMOLOGAZIONE DEI FANALI DI SEGNALAZIONE PER LE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

Indice

Capo 1 Definizioni

Articolo 1.01 Fanali di segnalazione

1.02 Luci di segnalazione

1.03 Sorgenti luminose

1.04 Ottiche

1.05 Filtri

1.06 Rapporto tra I_O, I_B e t

Capo 2 Requisiti relativi alle luci di segnalazione

Articolo 2.01 Colore delle luci di segnalazione

2.02 Intensità e portata delle luci di segnalazione

2.03 Visibilità dell'intensità delle luci di segnalazione

Capo 3 Requisiti relativi ai fanali di segnalazione

Articolo 3.01 Requisiti tecnici

Capo 4 Prove, omologazione e marcature

Articolo 4.01 Prova del tipo

4.02 Procedura di prova

4.03 Certificato di omologazione

4.04 Controlli a campione

4.05 Marcature

Appendice

Certificato di omologazione per fanali di segnalazione per le navi adibite alla navigazione interna

Capo I

Definizioni

Articolo 1.01

Fanali di segnalazione

1. Per «fanale» si intende un dispositivo per la distribuzione della luce proveniente da sorgenti luminose artificiali, compresi i componenti necessari a filtrare o rifrangere la luce e a fissare o contenere le sorgenti luminose.
2. I fanali atti all'emissione di segnali a bordo delle navi sono denominati fanali di segnalazione.

Articolo 1.02

Luci di segnalazione

1. Per «luci di segnalazione» si intendono i segnali luminosi emessi dai fanali di segnalazione.
2. Per «luce di testa d'albero» si intende una luce bianca visibile su un arco di orizzonte di 225° e che proietta un fascio omogeneo e ininterrotto per 112°30′ da ciascun lato, ossia da proravia fino a 22°30′ a poppavia del traverso.
3. Per «luci laterali di via» si intendono una luce verde sul lato dritto e una luce rossa sul lato sinistro, ciascuna delle quali è visibile su un arco di orizzonte di 112°30′ e proietta un fascio omogeneo e ininterrotto, ossia da proravia fino a 22°30′ a poppavia del traverso.
4. Per «luce di coronamento» si intende una luce bianca visibile su un arco di orizzonte di 135° e che proietta un fascio omogeneo e ininterrotto da poppa fino a 67°30′ verso dritta e verso sinistra.
5. Per «fanale di rimorchio» si intende un fanale a luce gialla visibile su un arco di orizzonte di 135° e che proietta un fascio omogeneo e ininterrotto da poppa fino a 67°30′ verso dritta e verso sinistra.
6. Per «luce visibile per tutto l'orizzonte» si intende una luce visibile su un arco di orizzonte di 360° e che proietta un fascio omogeneo e ininterrotto.
7. a) Per «luce lampeggiante» si intende una luce che lampeggia ad una frequenza di 40-60 lampi al minuto.

   b) Per «luce lampeggiante rapida» si intende una luce che lampeggia ad una frequenza di 100-120 lampi al minuto.

   Una luce lampeggiante è una serie di periodi di luce regolari per unità di tempo.
8. Le luci di segnalazione sono suddivise, a seconda dell'intensità luminosa, in

   — luci normali,

   — luci intense,

   — luci forti.

Articolo 1.03

Sorgenti luminose

Per «sorgenti luminose» si intendono dispositivi elettrici o non elettrici progettati in modo da generare flussi luminosi all'interno dei fanali di segnalazione.

Articolo 1.04

Ottiche

1. Per «ottica» si intende un dispositivo formato da componenti che rifrangono, riflettono o che a un tempo rifrangono e riflettono la luce, compresi i loro supporti. La funzione di tali componenti consiste nel deviare i raggi da una sorgente luminosa verso specifiche direzioni.
2. Per «ottica colorata» si intende un'ottica che modifica il colore e l'intensità della luce trasmessa.
3. Per «ottica neutra» si intende un'ottica che modifica l'intensità della luce trasmessa.

Articolo 1.05
Filtri

1. Per «filtro colorato» si intende un filtro selettivo che modifica il colore e l'intensità della luce trasmessa.
2. Per «filtro neutro» si intende un filtro non selettivo che modifica l'intensità della luce trasmessa.

Articolo 1.06
Rapporto tra I_O, I_B e t

I_O è l'intensità luminosa fotometrica in candele (cd) misurata alla tensione nominale per luci elettriche.

I_B è l'intensità luminosa di funzionamento in candele (cd).

t è la portata luminosa in chilometri (km).

Tenendo conto, ad esempio, dell'invecchiamento della sorgente luminosa, del grado di sporcizia dell'ottica e delle oscillazioni di tensione della rete di bordo, si suppone che I_B sia inferiore a I_O del 25 per cento.

Di conseguenza,

$$I_B = 0{,}75 \cdot I_O$$

Il rapporto fra I_B e t delle luci di segnalazione risulta dalla seguente equazione:

$$I_B = 0{,}2 \cdot t^2 \cdot q^{-t}$$

Il coefficiente della trasmissibilità atmosferica q è pari a 0,76, corrispondente ad una visibilità meteorologica di 14,3 km.

Capo 2

Requisiti relativi alle luci di segnalazione

Articolo 2.01
Colore delle luci di segnalazione

1. La cromaticità delle luci si basa su un sistema segnaletico composto dei cinque colori seguenti:
   — bianco,
   — rosso,
   — verde,
   — giallo,
   — blu.

   Questo sistema è conforme alle raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione, pubblicazione IEC n. 2.2 (TC-1.6) 1975 Colours of Signal Lights («Colori delle luci di segnalazione»).

   I colori valgono per i flussi luminosi emessi dai fanali di segnalazione.
2. I limiti colorimetrici delle luci di segnalazione sono dati indicando le coordinate dei punti di intersezione del diagramma colorimetrico specificato nella pubblicazione IEC n. 2.2 (TC-1.6) 1975 (cfr. diagramma colorimetrico):

Colore della luce di segnalazione	Coordinate dei punti di intersezione						
Bianco	x	0,310	0,443	0,500	0,500	0,453	0,310
	y	0,283	0,382	0,382	0,440	0,440	0,348
Rosso	x	0,690	0,710	0,680	0,660		
	y	0,290	0,290	0,320	0,320		
Verde	x	0,009	0,284	0,207	0,013		
	y	0,720	0,520	0,397	0,494		
Giallo	x	0,612	0,618	0,575	0,575		
	y	0,382	0,382	0,425	0,406		
Blu	x	0,136	0,218	0,185	0,102		
	y	0,040	0,142	0,175	0,105		

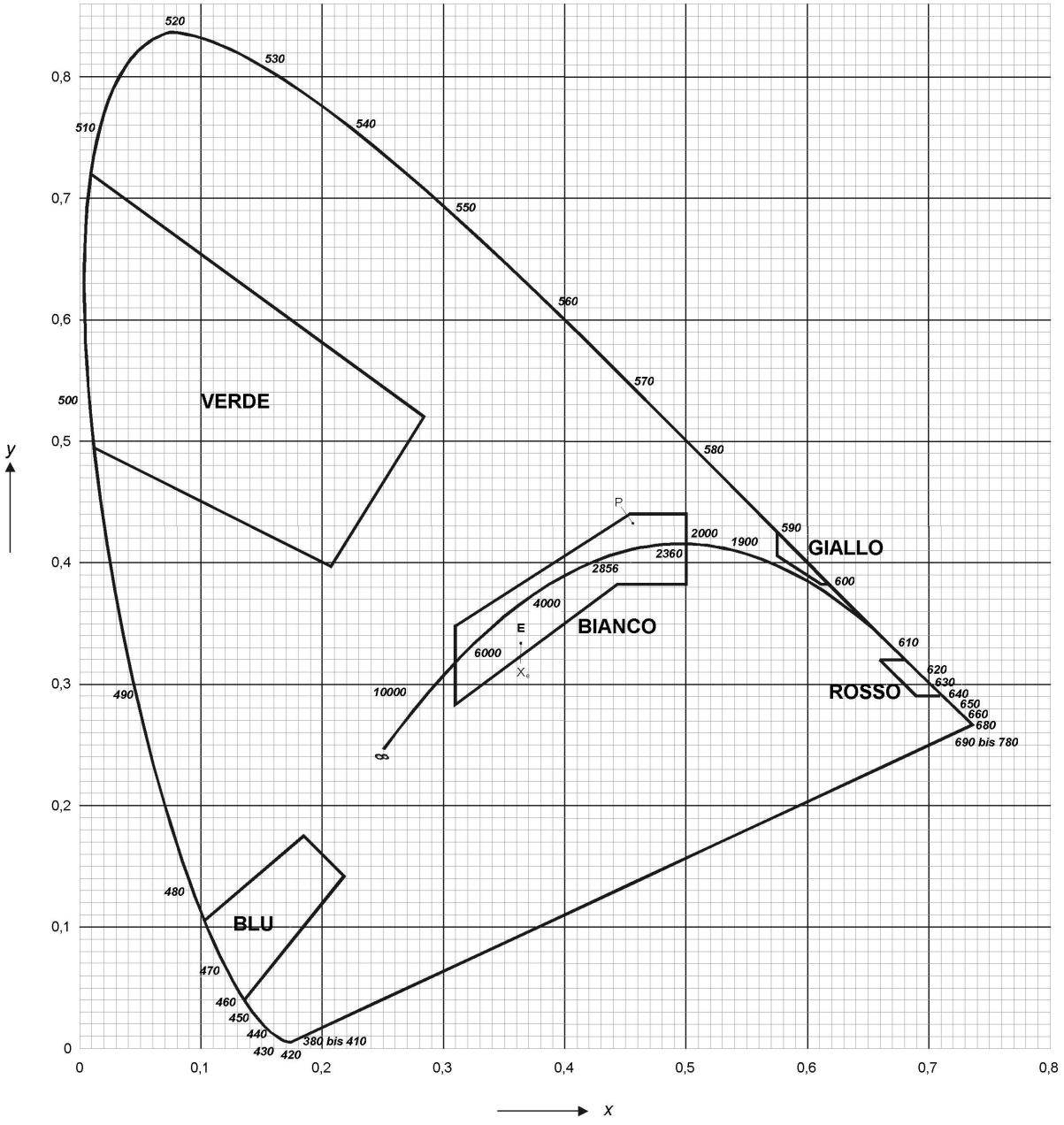


Diagramma colorimetrico IEC

dove 2 930 K corrispondono alla luce di una lampada a incandescenza a vuoto

2 856 K corrispondono alla luce di una lampada a incandescenza a gas inerte.

Articolo 2.02

Intensità e portata delle luci di segnalazione

La tabella riportata di seguito contiene i limiti consentiti di I_O, I_B e t per uso diurno e notturno in base al tipo di luce di segnalazione. I valori indicati riguardano il flusso luminoso emesso dai fanali di segnalazione.

I_O e I_B sono indicati in cd e t in km.

Valori limite

Tipi di luce di segnalazione		Colore della luce di segnalazione							
		bianco		verde/rosso		giallo		blu	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
normale	I_O	2,7	10,0	1,2	4,7	1,1	3,2	0,9	2,7
	I_B	2,0	7,5	0,9	3,5	0,8	2,4	0,7	2,0
	t	2,3	3,7	1,7	2,8	1,6	2,5	1,5	2,3
íntensa	I_O	12,0	33,0	6,7	27,0	4,8	20,0	6,7	27,0
	I_B	9,0	25,0	5,0	20,0	3,6	15,0	5,0	20,0
	t	3,9	5,3	3,2	5,0	2,9	4,6	3,2	5,0
forte	I_O	47,0	133,0	—	—	47,0	133,0	—	—
	I_B	35,0	100,0	—	—	35,0	100,0	—	—
	t	5,9	8,0	—	—	5,9	8,0	—	—

Tuttavia, per l'uso diurno delle luci lampeggianti gialle si applica un'intensità luminosa (I_O) pari almeno a 900 cd.

Articolo 2.03

Visibilità dell'intensità delle luci di segnalazione

1. Settori orizzontali di visibilità

1.1 Le intensità luminose indicate all'articolo 2.02 si applicano per tutte le direzioni del piano orizzontale che passa attraverso il fuoco dell'ottica o l'asse della sorgente luminosa regolata correttamente di un fanale verticale di segnalazione.

1.2 Per le luci di testa d'albero, di coronamento e laterali di via, le intensità luminose richieste sono mantenute su un arco di orizzonte fino a 5° entro i limiti dei settori prescritti.

A partire da 5° entro i settori prescritti l'intensità può diminuire del 50 % fino ai limiti prescritti; poi diminuisce costantemente fino a diventare trascurabile a non più di 5° al di fuori dei limiti prescritti.

1.3 Le luci laterali di via hanno l'intensità richiesta in direzione prodiera. L'intensità diminuisce fino ad annullarsi quasi completamente fra 1° e 3° al di fuori dei settori prescritti.

1.4 Per i fanali di segnalazione a due o tre colori la visibilità dell'intensità luminosa è uniforme in modo che a 3° su ogni lato dei limiti di settore prescritti non sia superata l'intensità massima consentita né si vada al di sotto dell'intensità minima prescritta.

1.5 L'intensità luminosa dei fanali di segnalazione è uniforme in tutto il settore di visibilità orizzontale, in modo che i valori minimi e massimi prescritti per l'intensità luminosa fotometrica non differiscano oltre il fattore 1,5.

2. Settori verticali di visibilità

I settori verticali dei fanali sono tali da assicurare che almeno l'80 % dell'intensità minima richiesta sia mantenuta a tutti gli angoli compresi tra 5° sopra e 5° sotto l'orizzonte e che almeno il 60 % dell'intensità minima richiesta sia mantenuta tra 7,5° sopra e 7,5° sotto l'orizzonte, sebbene tale intensità luminosa non debba superare di 1,2 volte quella minima richiesta.

Capo 3

Requisiti relativi ai fanali di segnalazione

Articolo 3.01

Requisiti tecnici

1. La costruzione ed i materiali dei fanali di segnalazione e delle sorgenti luminose hanno caratteristiche di sicurezza e durata.
2. I componenti dei fanali (ad esempio traverse) non pregiudicano l'intensità, i colori o la visibilità della luce'
3. I fanali di segnalazione sono installati a bordo in modo semplice e corretto.
4. Le sorgenti luminose possono essere sostituite senza difficoltà.

Capo 4

Prove, omologazione e marcature

Articolo 4.01

Prova del tipo

La prova del tipo a norma delle «Condizioni di prova e di omologazione dei fanali di segnalazione per le navi adibite alla navigazione interna» è volta a stabilire se i fanali di segnalazione e le relative sorgenti luminose soddisfano i requisiti previsti.

Articolo 4.02

Procedura di prova

1. La domanda per la prova del tipo è presentata all'autorità competente per le prove corredata di almeno due copie dei disegni e di due esemplari del fanale e delle relative sorgenti luminose.
2. Qualora la prova non dia adito ad obiezioni, al richiedente vengono restituiti una copia dei disegni presentati, munita di timbro di approvazione, e un esemplare del fanale omologato. La seconda copia dei disegni e il secondo esemplare restano presso l'autorità competente per le prove.
3. Il costruttore dichiara all'autorità competente per le prove che gli esemplari della serie prodotta sono conformi, in tutti i loro componenti, al fanale del tipo omologato.

Articolo 4.03

Certificato di omologazione

1. Se dalla prova risulta che i requisiti previsti sono soddisfatti, il tipo del fanale di segnalazione è omologato e al richiedente è rilasciato un certificato di omologazione conforme al modello di cui all'appendice, con le marcature di cui all'articolo 4.05.
2. Il titolare del certificato di omologazione
   - — è autorizzato a riportare sulle varie parti le marcature di cui all'articolo 4.05,
   - — è tenuto ad avviare la produzione soltanto conformemente ai disegni approvati dall'autorità competente per le prove e alla tecnica impiegata per i fanali del tipo omologato,
   - — può apportare modifiche ai disegni e ai tipi omologati del fanale soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente per le prove; quest'ultima decide altresì se basti un'integrazione del certificato di omologazione rilasciato o se sia necessario presentare una nuova domanda di omologazione.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Articolo 4.04

Controlli a campione

1. L'autorità competente per le prove ha facoltà di sottoporre a controlli a campione fanali di segnalazione provenienti dalla produzione in serie.

2. Se dal controllo emergono gravi difetti, l'omologazione può essere revocata.

Articolo 4.05

Marcature

1. I fanali di segnalazione, le ottiche e le sorgenti luminose omologati sono marcati come illustrato di seguito:

 e . X . YY . nnn

«  e» è la marcatura di omologazione,

«X» indica lo Stato di omologazione, secondo l'elenco riportato di seguito:

1 = Germania	18 = Danimarca
2 = Francia	20 = Polonia
3 = Italia	21 = Portogallo
4 = Paesi Bassi	23 = Grecia
5 = Svezia	24 = Irlanda
6 = Belgio	26 = Slovenia
7 = Ungheria	27 = Slovacchia
8 = Repubblica ceca	29 = Estonia
9 = Spagna	32 = Lettonia
11 = Regno Unito	36 = Lituania
12 = Austria	49 = Cipro
13 = Lussemburgo	50 = Malta
17 = Finlandia	

«YY» indicano le ultime due cifre dell'anno in cui è stata rilasciata l'omologazione e

«nnn» è il numero di omologazione assegnato dall'autorità competente per le prove.

2. Le marcature sono facilmente leggibili ed apposte in modo indelebile.

3. La marcatura sul corpo del fanale è apposta in modo da essere visibile a bordo senza dover smontare il fanale. Se l'ottica e il corpo del fanale formano un insieme non separabile, è sufficiente apporre una marcatura sul corpo del fanale.

4. Soltanto i fanali di segnalazione, le ottiche e le sorgenti luminose omologati possono essere dotati delle marcature di cui al paragrafo 1.

5. L'autorità competente per le prove comunica la marcatura assegnata.

APPENDICE

Modello di certificato di omologazione per fanali di segnalazione per le navi adibite alla navigazione interna

Il fanale di segnalazione .....
(descrizione del tipo, modello, marchio di fabbrica)

è autorizzato per le navi della navigazione interna ai fini previsti dalla direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE (*).

Gli viene assegnata la marcatura: ⚓ n° .....

I componenti del fanale sono marcati in conformità dell'articolo 4.05 della parte I dell'allegato IX della direttiva .../.../CE(**).

Il titolare dell'omologazione garantisce, in conformità dell'articolo 4.03 della parte I dell'allegato IX della direttiva .../.../CE (**), che la produzione è eseguita soltanto in conformità dei disegni approvati dall'autorità competente per le prove e in base alla tecnica impiegata per i fanali del tipo omologato..

È consentito apportare modifiche soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente per le prove.

Osservazioni particolari:

.....

.....

.....

....
(Luogo) (Data)

.....
(Autorità competente per le prove)

.....
(Firma)

(*) GU: inserire il numero e la data della presente direttiva.
(**) GU: inserire il numero e la data della presente direttiva.

Mercoledì, 5 luglio 2006

PARTE II

REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI DI PROVA E DI OMOLOGAZIONE DEI FANALI DI SEGNALAZIONE PER LE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

Indice

Capo 1		Disposizioni generali
Articolo	1.01	Tensioni nominali
	1.02	Requisiti di funzionamento
	1.03	Fissaggio
	1.04	Requisiti fotometrici
	1.05	Componenti
	1.06	Manutenzione
	1.07	Requisiti di sicurezza
	1.08	Accessori
	1.09	Fanali di segnalazione non elettrici
	1.10	Fanali doppi
Capo 2		Requisiti fotometrici e colorimetrici
Articolo	2.01	Requisiti fotometrici
	2.02	Requisiti colorimetrici
Capo 3		Requisiti costruttivi
Articolo	3.01	Fanali di segnalazione elettrici
	3.02	Filtri e vetri ottici
	3.03	Sorgenti luminose elettriche
Capo 4		Procedura di prova e di omologazione
Articolo	4.01	Regole generali di procedura
	4.02	Domanda
	4.03	Prova
	4.04	Omologazione
	4.05	Cessazione di validità dell'omologazione
Appendice		Prove ambientali
	1.	Prova della protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere
	2.	Prova d'umidità
	3.	Prova di resistenza al freddo
	4.	Prova di resistenza al calore
	5.	Prova di resistenza alle vibrazioni
	6.	Prova accelerata di resistenza agli agenti atmosferici
	7.	Prova di resistenza all'acqua salata e agli agenti atmosferici (Prova di resistenza alla corrosione in nebbia salina)

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1.01

Tensioni nominali

Le tensioni nominali dei fanali di segnalazione per le navi della navigazione interna sono di 230 V, 115 V, 110 V, 24 V e 12 V. Laddove possibile si utilizzano apparecchiature predisposte per 24 V.

Articolo 1.02

Requisiti di funzionamento

Il normale funzionamento dei fanali di segnalazione e relativi accessori non è compromesso dalle operazioni ordinarie a bordo. In particolare, tutte le parti ottiche e i componenti principali di fissaggio e o regolazione sono costruiti in modo che la posizione, una volta stabilita, non possa variare durante il funzionamento.

Articolo 1.03

Fissaggio

I dispositivi per il fissaggio dei fanali di segnalazione a bordo sono costruiti in modo tale che, dopo la regolazione, la posizione dei fanali montati a bordo non possa variare durante il funzionamento.

Articolo 1.04

Requisiti fotometrici

I fanali di segnalazione hanno i settori di visibilità prescritti. Subito dopo l'accensione dei fanali è riconoscibile il colore della luce emessa ed è raggiunta l'intensità richiesta.

Articolo 1.05

Componenti

Nei fanali di segnalazione sono utilizzati soltanto componenti fabbricati per tale impiego.

Articolo 1.06

Manutenzione

I fanali di segnalazione e relativi accessori sono costruiti in modo da consentire la manutenzione ordinaria, e, se necessario, da permettere l'agevole sostituzione delle sorgenti luminose anche al buio.

Articolo 1.07

Requisiti di sicurezza

I fanali di segnalazione e relativi accessori sono costruiti e dimensionati in modo che il funzionamento, l'azionamento e il controllo avvengano senza pericolo per le persone.

Articolo 1.08

Accessori

Gli accessori dei fanali di segnalazione sono progettati e fabbricati in modo che la regolazione, il fissaggio e il collegamento non compromettano l'uso e il funzionamento corretti dei fanali.

Articolo 1.09

Fanali di segnalazione non elettrici

I fanali di segnalazione non elettrici sono progettati e fabbricati conformemente agli articoli da 1.02 a 1.08 del presente Capo e ai requisiti del Capo 3. I requisiti di cui al Capo 2 delle presenti condizioni di prova e di omologazione si applicano mutatis mutandis.

Articolo 1.10

Fanali doppi

Due fanali montati l'uno sopra l'altro in uno stesso corpo (fanale doppio) possono essere utilizzati come un unico fanale. In nessun caso le due sorgenti luminose di un fanale doppio sono utilizzate simultaneamente.

Capo 2

Requisiti fotometrici e colorimetrici

Articolo 2.01

Requisiti fotometrici

1. I requisiti fotometrici dei fanali di segnalazione sono stabiliti nella parte I.
2. I fanali di segnalazione sono costruiti in modo tale da non riflettere o interrompere la luce emessa. Non è consentito l'uso di riflettori.
3. In caso di luci a due o a tre colori occorre evitare che la luce di un colore sia proiettata al di fuori dei limiti di settore prescritti, anche all'interno del vetro.
4. Per i fanali di segnalazione non elettrici, questi requisiti si applicano mutatis mutandis.

Articolo 2.02

Requisiti colorimetrici

1. I requisiti colorimetrici dei fanali di segnalazione sono stabiliti nella parte I.
2. Il colore della luce emessa dai fanali di segnalazione ricade, alla temperatura di colore della sorgente luminosa, entro i limiti colorimetrici appropriati stabiliti nella parte I.
3. Il colore della luce dei fanali di segnalazione proviene soltanto da filtri (ottiche, vetri) e vetri ottici colorati, se i loro punti cromatici della luce emessa non si discostano più dello 0,01 rispetto alle coordinate riportate nel diagramma colorimetrico dell'IEC. Non è consentito utilizzare lampadine colorate.
4. La trasparenza dei vetri colorati (filtri) è calcolata in modo da raggiungere l'intensità luminosa richiesta alla temperatura di colore della sorgente luminosa usata.
5. La riflessione della luce della sorgente luminosa sulle parti del fanale di segnalazione non è selettiva, ossia le coordinate tricromatiche x e y della sorgente luminosa usata nel fanale di segnalazione stesso non si discostano più dello 0,01 dopo la riflessione, alla temperatura di colore della sorgente utilizzato.
6. I vetri non colorati non influenzano in modo selettivo la luce emessa alla temperatura di colore della sorgente utilizzato. Anche dopo un lungo periodo di funzionamento, le coordinate tricromatiche x e y della sorgente luminosa utilizzato nel fanale di segnalazione non si discostano più dello 0,01 dopo il passaggio della luce attraverso il vetro.
7. Il colore della luce dei fanali di segnalazione non elettrici ricade, alla temperatura di colore della sorgente luminosa utilizzato, entro i limiti colorimetrici appropriati stabiliti nella parte I.
8. Il colore della luce dei fanali di segnalazione colorati non elettrici proviene soltanto da vetri di silicato colorati. Per i fanali colorati non elettrici, tutti i vetri di silicato colorati sono tali da raggiungere l'intensità prescritta alla temperatura di colore più simile della sorgente luminosa non elettrica.

Capo 3

Requisiti costruttivi

Articolo 3.01

Fanali di segnalazione elettrici

1. Tutte le parti dei fanali resistono alle particolari sollecitazioni di funzionamento dovute a movimento della nave, vibrazioni, corrosione, variazioni di temperatura, urti durante le operazioni di carico e la navigazione su ghiaccio, nonché a altre condizioni che possono verificarsi a bordo.

2. La costruzione, i materiali e la fabbricazione del fanale sono tali da garantire la stabilità e da assicurare che l'efficienza del fanale rimanga inalterata in seguito a sollecitazioni meccaniche e termiche e all'esposizione ai raggi ultravioletti, conformemente ai presenti requisiti; in particolare, è garantito il mantenimento delle caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

3. I componenti esposti all'azione di corrosione sono costruiti con materiali anticorrosione o sono dotati di una protezione efficace contro la corrosione.

4. I materiali utilizzati non sono igroscopici laddove ciò pregiudichi il funzionamento degli impianti, degli apparecchi e degli accessori.

5. I materiali utilizzati hanno caratteristiche di elevata resistenza al fuoco.

6. L'autorità competente per le prove può autorizzare materiali con caratteristiche che si discostano da quelle approvate, nella misura in cui il loro impiego garantisca la sicurezza necessaria.

7. I fanali di segnalazione sono sottoposti a prove intese a garantirne l'idoneità dell'uso a bordo.

   Le prove sono suddivise in prove di idoneità ambientale e di funzionamento.

8. Idoneità ambientale:

   a) Classi di ambiente

   — *Classi di clima:*

   X Apparecchi destinati all'uso in zone esposte agli agenti atmosferici.

   S Apparecchi destinati all'immersione o al contatto prolungato con l'acqua salata.

   — *Classi di vibrazione:*

   V Apparecchi e dispositivi destinati ad essere installati sugli alberi o in altri punti particolarmente esposti alle vibrazioni.

   — *Classi di severità:*

   Le condizioni ambientali sono suddivise in tre classi di severità:

   (1) Condizioni ambientali normali:

   Possono verificarsi regolarmente a bordo per periodi prolungati.

   (2) Condizioni ambientali estreme:

   Possono verificarsi eccezionalmente a bordo in casi particolari.

   (3) Condizioni ambientali di trasporto:

   Possono verificarsi durante il trasporto e l'immobilizzazione, diverse da quelle di funzionamento degli impianti, degli apparecchi e degli accessori.

   Le prove in condizioni ambientali normali sono denominate «prove ambientali normali», quelle in condizioni ambientali estreme «prove ambientali estreme» e quelle in condizioni ambientali di trasporto «prove ambientali di trasporto».

   b) Requisiti

   I fanali di segnalazione e relativi accessori sono idonei al funzionamento continuo sotto l'influsso del moto ondoso, delle vibrazioni, dell'umidità e delle variazioni di temperatura prevedibili a bordo di una nave.

   In caso di esposizione alle condizioni ambientali di cui all'appendice i fanali di segnalazione e relativi accessori soddisfano i requisiti della corrispondente classe di ambiente, secondo quanto stabilito al paragrafo 8, lettera a).

Mercoledì, 5 luglio 2006

9. Idoneità al funzionamento

a) Alimentazione: in caso di variazione delle tensioni e delle frequenze di alimentazione rispetto ai valori nominali ([1]) entro i limiti indicati nella tabella riportata di seguito, e di oscillazioni della tensione di alimentazione alternata pari al 5 %, i fanali di segnalazione e relativi accessori funzionano entro le soglie di tolleranza ammesse per il funzionamento a bordo in base alle condizioni di prova e d'omologazione previste. In teoria, la tensione d'alimentazione dei fanali non varia oltre il ± 5 % rispetto alla tensione nominale scelta.

Alimentazione (Tensione nominale)	Variazioni di tensione e di frequenza di alimentazione dei fanali e relativi accessori		
	Variazioni di tensione	Variazioni di frequenza	Durata
Tensione continua superiore a 48 V	± 10 %	± 5 %	continua
e tensione alternata	± 20 %	± 10 %	max. 3 s
Tensione continua sino a 48 V incluse	± 10 %	—	continua

I picchi di tensione sino a ± 1 200 V con un tempo di salita dai 2 ai 10 μs ed una durata massima di 20 μs e l'inversione di polarità della tensione d'alimentazione non danneggiano i fanali di segnalazione e relativi accessori. In tali casi, eventualmente con l'intervento di dispositivi di sicurezza, i fanali di segnalazione e relativi accessori funzionano entro le soglie di tolleranza ammesse per il funzionamento a bordo sulla base delle condizioni di prova e d'omologazione.

b) Compatibilità elettromagnetica: si adottano tutte le misure ragionevoli e pratiche per eliminare o ridurre le cause di interferenza elettromagnetica reciproca dei fanali e relativi accessori, nonché di altri impianti e apparecchi che fanno parte delle dotazioni di bordo.

10. Condizioni ambientali a bordo delle navi

Le condizioni ambientali normali, estreme e di trasporto di cui al paragrafo 8, lettera a) si basano sulle integrazioni proposte alle pubblicazioni IEC n. 92-101 e n. 92-504. I valori che se ne discostano sono contrassegnati con un asterisco (*).

	Condizioni ambientali		
	Normali	Estreme	Di trasporto
a) *Temperatura ambiente:*			
Classi di clima	– 25 sino a	– 25 sino a	– 25 sino a
X e S secondo il par. 8, lett. a)	+ 55 °C*	+ 55 °C*	+ 70 °C*
b) *Umidità dell'ambiente:*			
A temperatura costante	+ 20 °C	+ 35 °C	+ 45 °C
Umidità relativa massima	95 %	75 %	65 %
Variazione di temperatura	Possibile raggiungimento del punto di rugiada		
c) *Condizioni atmosferiche in coperta:*			
Luce solare	1 120 W/m^2		
Vento:	50 m/s		
Pioggia	15 mm/min		
Velocità dell'acqua durante il movimento (onde)	10 m/s		
Tenore salino dell'acqua	30 kg/m^3		

([1]) La tensione e la frequenza nominali sono quelle indicate dal costruttore. Possono anche essere indicate gamme di tensioni e/o di frequenze.

	Condizioni ambientali		
	Normali	Estreme	Di trasporto
d) *Campo magnetico:* Forza del campo magnetico da qualsiasi direzione	80 A/m		
e) *Vibrazioni:* Vibrazione sinusoidale da qualsiasi direzione Classe di vibrazione V ai sensi del paragrafo 8, lettera a) (sollecitazione violenta, ad es. sugli alberi)			
Frequenze	da 2 a 10 Hz		da 2 a 13,2 Hz*
Ampiezza dell'elongazione	± 1,6 mm		± 1,6 mm
Frequenze	10 to 100 Hz		13,2 to 100 Hz*
Ampiezza dell'accelerazione	± 7 m/s^2		± 11 m/s^{2*}

11. I fanali di segnalazione devono soddisfare le prove ambientali di cui all'appendice.

12. I componenti dei fanali in materiali organici sono insensibili ai raggi ultravioletti.

    La prova della durata di 720 ore eseguita in conformità del punto 6 dell'appendice si considera superata se la qualità non risulta alterata e se le coordinate tricromatiche x e y non si discostano più dello 0,01 rispetto a quelle delle parti trasparenti che non sono state esposte né all'irraggiamento né alla pioggia.

13. Le parti trasparenti e gli schermi dei fanali sono progettati e costruiti in modo da non essere deformati, alterati o distrutti nelle normali condizioni d'uso a bordo, funzionando in modo continuo con una sovratensione del 10 % e una temperatura ambiente di + 45 °C.

14. In caso di funzionamento continuo con una sovratensione del 10 % e una temperatura ambiente di + 60 °C, i fanali rimangono intatti sulle relative strutture di fissaggio se sottoposti per 8 ore all'azione di una forza di 1 000 N (Newton).

15. I fanali sono resistenti ad un'immersione temporanea. In caso di funzionamento continuo con una sovratensione del 10 % e una temperatura ambiente di + 45 °C, non subiscono alcuna alterazione quando completamente inondati dal contenuto di un recipiente di 10 litri d'acqua ad una temperatura compresa tra i + 15 °C e i + 20 °C.

16. La caratteristiche di durata dei materiali è garantita nelle condizioni di funzionamento; in particolare, i materiali sono in grado di sopportare durante il funzionamento le temperature massime previste per il funzionamento continuo.

17. Nel caso in cui i fanali includano componenti non metallici, la loro temperatura di funzionamento continuo, alle condizioni d'suo a bordo, è determinata ad una temperatura ambiente di + 45 °C.

    Qualora la temperatura di funzionamento continuo dei materiali non metallici così determinata sia superiore alle temperature massime riportate nelle tabelle X e XI della parte 1 della pubblicazione IEC n. 598, si eseguono prove specifiche per determinare la resistenza alle sollecitazioni continue meccaniche, termiche e climatiche esercitate su queste parti dei fanali.

18. Per la prova di indeformabilità dei componenti ad una temperatura di funzionamento continuo, i fanali sono collocati in posizione di funzionamento, esposti a un flusso d'aria costante (v = circa 0,5 m/s), a una temperatura ambiente di + 45 °C e nelle condizioni d'uso a bordo. Durante la fase di riscaldamento e dopo aver raggiunto la temperatura di regime, i componenti non metallici sono sottoposti ad una sollecitazione meccanica corrispondente a quella prevista per il loro impiego o a un'eventuale manipolazione. Le parti trasparenti dei fanali costruite in materiali diversi dal vetro di silicato sono sottoposte all'azione di un punzone metallico di 5 mm × 6 mm che esercita una forza costante di 6,5 N (corrispondente alla pressione di un dito) a metà fra lo spigolo superiore e quello inferiore della parte trasparente.

    Sottoposto a queste sollecitazioni meccaniche il componente non presenta alcuna deformazione plastica.

19. Per la fase di resistenza dei componenti all'azione degli agenti atmosferici, i fanali dotati di componenti non metallici esposti agli agenti atmosferici sono sottoposti, in una camera climatica, a cicli alternati di dodici ore consecutive ciascuno, dapprima ad una temperatura di 45 °C con umidità relativa del 95 %, quindi a una temperatura di – 20 °C e azionati in modo intermittente alle condizioni d'uso a bordo, in modo da esporli a cicli caldo-umidi e freddi e a temperature che variano da valori bassi ad elevati per intervalli corrispondenti ai periodi di funzionamento.

    La durata globale di questa prova è di almeno 720 ore. La prova non compromette la capacità di funzionamento dei componenti non metallici del fanale.

20. Le parti dei fanali facilmente accessibili non raggiungono, ad una temperatura ambiente di + 45 °C, temperature superiori a + 70 °C, se sono in metallo, e a + 85 °C, se non sono in metallo.

21. I fanali sono progettati e costruiti secondo norme riconosciute e in particolare, sono conformi, alla pubblicazione IEC n. 598, parte 1, Ships, lights — General specifications and tests (Navi, luci — Specifiche e prove generali), sono soddisfatti i requisiti delle seguenti sezioni:

    — Protezione delle connessioni (N. 7.2),

    — Protezione contro le scosse elettriche (N. 8.2),

    — Resistenza dell'isolamento e stabilità della tensione (N. 10.2 e 3),

    — Linee in cavo e aeree (N. 11.2),

    — Durabilità e riscaldamento (N. 12.1, tabelle X, XI, XII),

    — Resistenza al calore, resistenza al fuoco e alle correnti elettrostatiche (N. 13.3 e 4),

    — Connessioni filettate (N. 14.2, 3 e 4).

22. Le sezioni dei cavi di connessione non sono generalmente inferiori a 1,5 mm^2. Per la connessione si utilizzano cavi almeno del tipo HO 7 RN-F o equivalente.

23. Il tipo di protezione dei fanali per le zone a rischio d'esplosione è definito e certificato dalle autorità competenti per le prove.

24. Il tipo di costruzione dei fanali:

    1) consente un'agevole pulizia anche dell'interno del fanale, e la sostituzione agevole della sorgente luminosa anche al buio,

    2) impedisce l'accumulo di condensa,

    3) prevede soltanto guarnizioni elastiche durevoli a tenuta fra le parti rimovibili,

    4) impedisce al fanale di emettere una luce di colore diverso da quello previsto.

25. Tutti i fanali da installare sono corredati di istruzioni di montaggio e di fissaggio, che indichino il luogo di installazione, l'uso e il tipo di parti intercambiabili. I fanali mobili sono posizionabili in modo semplice e sicuro.

26. I necessari dispositivi di fissaggio sono concepiti in modo tale che, nella posizione prevista, il piano di simmetria orizzontale del fanale è parallelo al piano di galleggiamento della nave.

27. Ogni fanale reca le marcature seguenti, apposte in modo chiaro e indelebile in un punto che resti visibile anche dopo il montaggio a bordo:

    1) la potenza nominale della sorgente luminosa, nella misura in cui potenze nominali diverse possono generare portate diverse,

    2) il tipo di fanale per le luci o settori,

3) l'indice di direzione zero nel caso di luci a settori apponendo una marcatura immediatamente al di sopra o al di sotto della superficie trasparente,

4) il tipo di luce, ad esempio «forte»,

5) il marchio di fabbrica,

6) la marcatura di omologazione, ad es. .F.91.235.

Articolo 3.02

Filtri e vetri ottici

1. I filtri (ottiche e vetri) e i vetri ottici possono essere in vetro organico (vetro sintetico) o inorganico (vetro di silicato).

   I filtri e i vetri ottici di silicato sono di un tipo di vetro appartenente almeno alla classe idrolitica IV, in base alla norma ISO 719, in modo da garantire la resistenza durevole all'acqua.

   I filtri e i vetri ottici in vetro sintetico hanno una resistenza durevole all'acqua paragonabile a quella dei filtri e dei vetri ottici in vetro di silicato.

   Le vetri ottici sono in vetro a bassa sollecitazione interna.

2. I filtri e i vetri ottici sono, per quanto possibile, privi di striature, bolle e impurità. Non sono presenti difetti superficiali quali smerigliature, graffi profondi ecc.

3. I filtri e i vetri ottici soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3.01. Le proprietà fotometriche e colorimetriche non subiscono alcuna variazione nelle condizioni ivi previste.

4. Le vetri ottici rossi e verdi per le luci laterali di via non sono intercambiabili.

5. Sui filtri e sui vetri ottici oltre al marchio di fabbrica, sono apposti in modo leggibile e indelebile, in un punto che resti visibile anche dopo il montaggio nei fanali, il numero di omologazione e la descrizione del tipo.

   L'apposizione delle marcature non fa venire meno l'obbligo di rispettare i requisiti minimi fotometrici e colorimetrici.

Articolo 3.03

Sorgenti luminose elettriche

1. Nei fanali di segnalazione si impiegano soltanto le lampade ad incandescenza costruite per essere a tal fine utilizzate. Esse sono disponibili nelle tensioni nominali. In casi particolari possono essere ammesse deroghe.

2. Le lampade ad incandescenza possono essere installate nel fanale di segnalazione soltanto nella posizione prevista. Non sono consentite più di due posizioni inequivocabili nel fanale. Non sono possibili posizioni non corrette o intermedie. Per la prova è scelta la posizione meno favorevole.

3. Le lampade ad incandescenza non presentano caratteristiche particolari che ne compromettano l'efficienza, ad esempio striature o macchie sul bulbo oppure una disposizione non corretta del filamento.

4. La temperatura del colore di funzionamento delle lampade ad incandescenza non è inferiore a 2360 K.

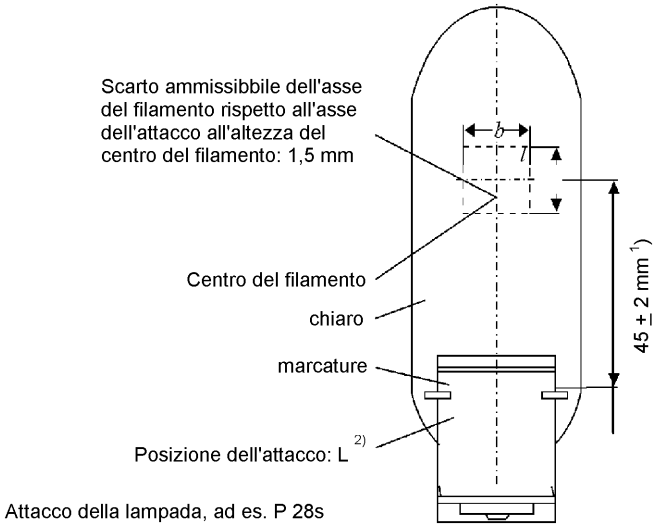
5. Si utilizzano supporti e portalampade che soddisfano i requisiti particolari del sistema ottico e sopportano le sollecitazioni meccaniche delle condizioni di funzionamento a bordo.

6. L'attacco della lampada ad incandescenza è fissato saldamente al bulbo, in modo che la lampada, dopo un funzionamento di 100 ore ad una sovratensione del 10 %, resista ad una rotazione uniforme con un momento di 25 kgcm.

7. Sul bulbo o sull'attacco delle lampade ad incandescenza figurano in modo leggibile e indelebile il marchio di fabbrica, la tensione nominale e la potenza nominale e/o l'intensità luminosa nominale e il numero d'omologazione.

8. Le lampade ad incandescenza soddisfano le seguenti tolleranze:

   a) Lampade ad incandescenza per le tensioni nominali di 230 V, 115 V, 110 V e 24 V



Tensione nominale V	Potenza nominale W	Max. potenza assorbita (3) W	Vita nominale h	Valori di prova misurati (3)		Corpo del fanale mm	
				Intensità luminosa orizzontale (4) cd	Temperatura del colore K	b mm	l mm
24	40	43		45	2 360	$0{,}72^{0}_{+0{,}1}$	$13{,}5\ ^{0}_{+0{,}1}$
110 o 115	60	69	1 000	to	to	$15{,}0^{0}_{+0{,}1}$	$11{,}5\ ^{0}_{+0{,}1}$
230	65	69		65	2 856	$15{,}0^{0}_{+0{,}1}$	$11{,}5\ ^{0}_{+0{,}1}$

Commenti:

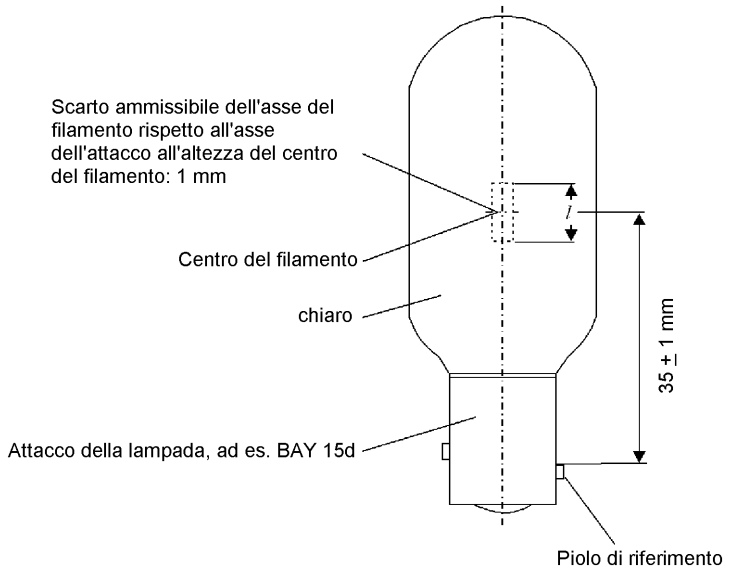
(1) Tolleranza relativa all'altezza dal centro del filamento della lampadina da 24 V/40 W: ± 1,5 mm.

(2) L: Aletta larga dell'attacco P 28 S si trova a sinistra quando la lampada è in posizione verticale, vista in direzione contraria a quella d'emissione.

(3) Prima della misurazione dei valori iniziali, le lampade ad incandescenza sonno già state in funzione alla tensione nominale per 60 minuti.

(4) Questi valori sono rispettati in un'area che si estende di 10 gradi al di sopra e al di sotto della linea orizzontale che passa dal centro del corpo del fanale, quando la lampada viene ruotata intorno al proprio asse di 360°.

b) Lampade ad incandescenza per le tensioni nominali 24 V e 12 V



Tensione nominale V	Potenza nominale W	Max. Potenza assorbita (1) W	Vita nominale h	Valori di prova misurati (1)		Corpo del fanale l mm
				Intensità luminosa orizzontale (2) cd	Temperatura del colore K	
12	10	18	1 000	12 fino a 20	2 360 fino a 2 856	9 fino a 13 9 fino a 17
24						
12	25	26,5		30 fino a 48		9 fino a 13
24						

Commenti:

(1) Prima della misurazione dei valori iniziali, le lampade ad incandescenza sono già state alimentate alla tensione nominale per 60 minuti.

(2) Questi valori sono rispettati in un'area che si estende di 30 gradi al di sopra e al di sotto della linea orizzontale che passa dal centro del corpo del fanale, quando la lampada viene ruotata intorno al proprio asse di 360°.

c) Sull'attacco delle lampade ad incandescenza sono indicate le dimensioni corrispondenti. Nel caso in cui queste ultime figurino sul bulbo, il funzionamento della lampada non ne risulta compromesso.

d) Se sono utilizzate lampade a scarica invece di lampade ad incandescenza si applicano gli stessi requisiti previsti per queste ultime.

Capo 4

Procedura di prova e di omologazione

Articolo 4.01

Regole generali di procedura

Alla procedura di prova e di omologazione si applica la parte I.

Articolo 4.02

Domanda

1. Alla domanda di omologazione il costruttore o il suo rappresentante autorizzato allegano i dati e i documenti riportati di seguito nonché esemplari dei fanali ed eventualmente dei loro accessori:

   a) tipo di luce (ad es. «forte»),

   b) denominazione commerciale e descrizione del tipo di fanale, della sua sorgente luminosa e degli eventuali accessori,

   c) per i fanali di segnalazione elettrici, la tensione nominale di bordo necessaria ai fanali a seconda del loro scopo,

   d) specifiche di tutte le caratteristiche e prestazioni,

   e) breve descrizione tecnica dei materiali di costruzione dell'esemplare di fanale, e uno schema elettrico con una breve descrizione tecnica, qualora siano inclusi gli accessori del fanale suscettibili di influire sul funzionamento di quest'ultimo,

   f) per gli esemplari di fanali e dei loro eventuali accessori due copie di:

      i) istruzioni di montaggio o regolazione con dati relativi alla sorgente luminosa e al dispositivo di fissaggio o di montaggio,

      ii) schizzi con indicazione delle dimensioni, denominazioni e descrizioni dei tipi necessarie per individuare l'esemplare di prova, i fanali e gli eventuali accessori installati a bordo,

iii) ulteriori documenti quali disegni, distinte delle parti di ricambio, schemi elettrici, istruzioni per l'uso e fotografie che riguardino o possano riguardare tutti i dettagli importanti cui si fa riferimento nei capi da 1 a 3 delle presenti condizioni di prova e di omologazione, nella misura in cui siano necessari per verificare la conformità della produzione all'esemplare presentato. Si tratta in particolare dei dati e dei disegni riportati di seguito:

— una sezione longitudinale con i dettagli della struttura del filtro ed il profilo della sorgente luminosa (lampada ad incandescenza) nonché le modalità di montaggio e di fissaggio;

— una sezione trasversale del fanale in corrispondenza della metà del filtro con i dettagli della disposizione della sorgente luminosa, del filtro, dell'eventuale vetro ottico, e che indichi l'angolo di disposizione orizzontale delle luci a settori;

— una veduta della parte posteriore delle luci a settori, con dettagli relativi ai dispositivi di fissaggio o al montaggio;

— una veduta delle luci circolari, con dettagli sul montaggio o sul fissaggio,

iv) dati relativi alle tolleranze dimensionali di sorgenti luminose, filtri, vetri ottici, dispositivi di montaggio e fissaggio di serie e della sorgente luminosa inserita nel fanale rispetto al filtro,

v) dati sulle intensità luminose orizzontali di sorgenti luminose, di serie, alla tensione nominale,

vi) dati sulle tolleranze previste per la produzione di serie di vetri colorati in relazione al colore e alla trasparenza di una normale sorgente di luce A (2856 K) o al tipo di luce della sorgente luminosa prevista.

2. La domanda è corredata di due esemplari funzionanti, ognuno dotato di dieci sorgenti luminose per ogni tensione nominale, ed eventualmente di cinque filtri colorati per ogni colore di segnalazione, nonché del dispositivo di fissaggio o di montaggio.

   Inoltre, su richiesta, sono forniti ulteriori accessori specifici, necessari per effettuare le prove di omologazione.

3. L'esemplare corrisponde in ogni dettaglio al modello che sarà prodotto ed è dotato di tutti gli accessori necessari al suo montaggio o al suo fissaggio nella normale posizione di funzionamento a bordo. È facoltà dell'autorità competente per le prove consentire che siano omessi alcuni accessori.

4. Ulteriori esemplari, documenti e dati sono forniti su richiesta.

5. I documenti sono redatti nella lingua del paese dell'autorità competente per le prove e l'omologazione.

6. Qualora venga presentata una domanda di omologazione di un dispositivo aggiuntivo, si applicano i paragrafi da 1 a 5 mutatis mutandis, fermo restando che le parti aggiuntive possono essere omologate soltanto insieme con i fanali già omologati.

7. Le luci a settori sono di regola presentate come un insieme unico.

Articolo 4.03

Prova

1. Fanali ed accessori di concezione nuova o modificata rispetto al tipo omologato, sono sottoposti a prova per determinare se l'esemplare soddisfa i requisiti delle presenti condizioni di prova e di omologazione e se corrisponde ai documenti di cui all'articolo 4.02, paragrafo 1, lettera f).

2. La prova di omologazione è effettuata in base alle condizioni che si presentano a bordo delle navi. La prova riguarda l'insieme delle sorgenti luminose, dei vetri ottici e degli accessori previsti per i fanali di segnalazione.

3. La prova fotometrica e colorimetrica è eseguita alla tensione nominale richiesta.

   La valutazione del fanale viene effettuata tenendo conto dell'intensità luminosa orizzontale IB e della temperatura del colore di funzionamento.

4. La prova di componenti o accessori è eseguita soltanto con il tipo di fanale cui sono destinati.

5. Le prove effettuate da altre autorità competenti possono essere accettate come dimostrazione di conformità ai requisiti di cui al Capo 3, a condizione che ne venga comprovata l'equivalenza conformemente all'appendice.

Articolo 4.04

Omologazione

1. L'omologazione dei fanali di segnalazione è disciplinata dagli articoli da 4.01 a 4.05 della parte I.

2. Per fanali e accessori che saranno o sono prodotti in serie, l'omologazione può essere rilasciata al richiedente a seguito di una prova effettuata a sue spese, se lo stesso richiedente garantisce di fare uso corretto dei diritti derivanti dall'omologazione.

3. In caso di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 4.03 della parte I, un certificato di omologazione per il tipo di fanale corrispondente e al fanale è assegnata una marcatura di omologazione ai sensi dell'articolo 4.05, parte I.

   La marcatura di omologazione e il numero di serie sono apposti in modo leggibile e indelebile su ogni fanale prodotto conformemente all'esemplare, in un punto che rimanga interamente visibile anche dopo il montaggio a bordo. Le marcature originali e le descrizioni dei tipi sono apposte in modo leggibile e indelebile. Sui fanali non sono apposti contrassegni che possono essere confusi con la marcatura di omologazione.

4. L'omologazione può essere concessa per un periodo limitato ed è soggetta a condizioni e restrizioni.

5. Modifiche ed aggiunte a fanali di tipo omologato richiedono l'approvazione dell'autorità competente per le prove.

6. L'eventuale revoca dell'omologazione di un determinato tipo di fanale è immediatamente notificata al richiedente.

7. Un esemplare di ogni tipo di fanale omologato è conservato presso l'autorità competente per le prove che lo ha omologato.

Articolo 4.05

Cessazione di validità dell'omologazione

1. La validità dell'omologazione di un prototipo cessa allo scadere del termine previsto, o in caso di revoca o di ritiro.

2. L'omologazione può essere revocata se

   — sono venute meno a posteriori e definitivamente le condizioni previste per il rilascio,

   — le condizioni di prova e di omologazione non sono più soddisfatte,

   — un fanale non corrisponde all'esemplare omologato,

   — le condizioni imposte non sono soddisfatte o

   — il titolare dell'omologazione si rivela inaffidabile.

   Essa viene ritirata se non risultano soddisfatte le condizioni stabilite al momento del rilascio.

3. Se la produzione di un tipo di fanale di segnalazione omologato è sospesa l'autorità competente per le prove ne è immediatamente informata.

4. Il ritiro o la revoca dell'omologazione comportano il divieto d'utilizzo del numero di omologazione assegnato.

5. In caso di cessazione della validità, il certificato di omologazione è presentato all'autorità competente per le prove che lo ha rilasciato affinché vi apponga un timbro che ne attesti l'annullamento.

APPENDICE

PROVE AMBIENTALI

1. Prova della protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere

1.1 Il tipo di protezione del fanale soddisfa i requisiti della classificazione IP 55 della pubblicazione IEC, parte 598-I.

Le prove relative alla protezione del prototipo contro gli spruzzi d'acqua e la polvere, nonché la valutazione dei risultati ottenuti, sono eseguite in conformità della classificazione IP 55 della pubblicazione IEC n. 529.

La prima cifra 5 indica la protezione contro la polvere. Si intende una protezione completa a prova di polvere dei componenti sotto tensione, e una protezione contro i depositi di polvere dannosi.

La penetrazione di polvere non è completamente ostacolata.

La seconda cifra 5 indica la protezione contro gli spruzzi d'acqua. Ciò significa che un getto d'acqua, proveniente da ogni direzione e diretto contro il fanale, non produce effetti dannosi.

1.2 La protezione dall'acqua dell'esemplare è valutata come segue: la protezione è considerata adeguata se l'acqua infiltratasi non produce effetti negativi sul funzionamento dell'esemplare stesso.

Non è consentita la formazione di depositi d'acqua sui materiali isolanti se ciò pregiudica la sicurezza delle distanze minime di dispersione. I componenti sotto tensione non sono né umidi né raggiungibili da eventuali depositi d'acqua all'interno del fanale.

2. Prova d'umidità

2.1 *Scopo e applicazione*

La presente prova è intesa a determinare gli effetti del caldo umido e dell'umidità al variare della temperatura, ai sensi dell'articolo 3.01, paragrafo 10, lettera b), durante il funzionamento, il trasporto o l'immagazzinamento di impianti, apparecchi e strumenti nautici, considerata l'eventuale formazione di umidità superficiale dovuta alla condensazione.

Nel caso di componenti non sigillati, la condensazione produce effetti simili a quelli di un deposito di polvere o di una pellicola di sale igroscopico formatisi durante il funzionamento.

La seguente specifica si basa sulla pubblicazione IEC n. 68, parte 2-30, in combinato disposto con l'articolo 3.01, paragrafo 10, lettere a) e b). Ulteriori informazioni si possono ricavare dalla pubblicazione.

I componenti e i gruppi di componenti non sigillati presentati per l'omologazione come modelli sono sottoposti alla prova nella forma non sigillata o, se ciò non è possibile data la loro natura, con i dispositivi di protezione minimi ritenuti necessari dal richiedente per il loro impiego a bordo.

2.2 *Esecuzione*

(1) La prova è eseguita in una camera di prova in cui, utilizzando se necessario un sistema di ventilazione, la temperatura e il livello di umidità dell'aria sono mantenuti ovunque uniformi. La circolazione dell'aria non raffredda in modo apprezzabile l'esemplare, ma è sufficiente per mantenere i valori prescritti di temperatura e umidità dell'aria nelle immediate vicinanze dell'esemplare.

La condensa è fatta defluire costantemente dalla camera di prova e non sgocciola sull'esemplare. La condensa può essere riutilizzata per l'umidificazione soltanto dopo essere stata filtrata per eliminare, in particolare le sostanze chimiche rilasciate dall'esemplare.

(2) L'esemplare non è esposto ad irraggiamento di calore proveniente dal riscaldamento della camera.

(3) Prima dell'inizio della prova, l'esemplare è rimasto disattivato in modo che tutte le sue parti siano a temperatura ambiente.

(4) L'esemplare è immesso nella camera di prova, ad una temperatura ambiente di + 25 °C, con una tolleranza di ± 10 °C, conformemente alle normali condizioni d'uso a bordo.

(5) La camera è chiusa. La temperatura dell'aria è regolata a – 25 °C, con una tolleranza di ± 3 °C, con un'umidità relativa compresa fra il 45 ed il 75 %; queste condizioni sono mantenute sino a quando l'esemplare ha raggiunto la stessa temperatura.

(6) Entro e non oltre un'ora l'umidità relativa dell'aria, a temperatura invariata, è portata almeno al 95 %. Questo aumento può avvenire già durante l'ultima ora di condizionamento della temperatura dell'esemplare.

(7) La temperatura dell'aria nella camera è aumentata gradualmente a + 40 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, in un intervallo di tempo di 3 ore, con una tolleranza di ± 0,5 ore. Mentre la temperatura aumenta, l'umidità relativa dell'aria è mantenuta costantemente ad almeno il 95 %, e negli ultimi 15 minuti a non meno del 90 %. Durante l'aumento di temperatura, l'esemplare si inumidisce.

(8) La temperatura dell'aria è mantenuta a + 40 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, con un'umidità relativa dell'aria del 93 %, con una tolleranza di ± 3 %, per 12 ore, con una tolleranza di ± 0,5 ore, misurate dall'inizio della fase (7). Durante i primi e gli ultimi 15 minuti dell'intervallo di tempo in cui la temperatura è pari a + 40 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, l'umidità relativa dell'aria può essere compresa tra il 90 e il 100 %.

(9) In un periodo di tempo compreso tra tre e sei ore la temperatura dell'aria è abbassata a + 25 °C, con una tolleranza di ± 3 °C. L'umidità relativa dell'aria è mantenuta costantemente superiore all'80 %.

(10) La temperatura dell'aria è mantenuta a + 25 °C, con una tolleranza di ± 3 °C, per 24 ore dall'inizio della fase (7). L'umidità relativa dell'aria è mantenuta costantemente superiore al 95 %.

(11) Si ripete la fase (7).

(12) Si ripete la fase (8).

(13) Non prima di dieci ore dall'inizio della fase (12) si avviano i dispositivi di condizionamento dell'esemplare. Raggiunti i dati climatici indicati dal costruttore per l'esemplare, quest'ultimo è attivato in base alle istruzioni del costruttore alla tensione nominale della rete di bordo, con una tolleranza del ± 3 %.

(14) Trascorso l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il funzionamento normale in base alle istruzioni del costruttore, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati essenziali per l'uso a bordo. Se, a tal fine, è necessario aprire la camera di prova, questa è richiusa il più presto possibile

Se per raggiungere il funzionamento normale sono necessari più di 30 minuti, questa fase è prolungata in modo che, una volta raggiunta la condizione di funzionamento normale, rimanga un intervallo di tempo sufficiente, comunque non inferiore a 30 minuti, per controllare le funzioni e rilevare i dati funzionali.

(15) In un intervallo di tempo compreso tra una e tre ore, con l'esemplare ancora in funzione, la temperatura dell'aria è abbassata alla temperatura ambiente, con una tolleranza di ± 3 °C, e l'umidità relativa dell'aria è ridotta a meno del 75 %.

(16) La camera è aperta e l'esemplare è esposto alla temperatura normale dell'aria e all'umidità dell'aria ambiente.

(17) Dopo tre ore, e quando tutta l'umidità visibile sull'esemplare è evaporata, si procede ad un nuovo controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

(18) L'esemplare è sottoposto ad un'ispezione visiva. Si apre il corpo del fanale e si esamina l'interno per rilevare gli effetti della prova d'umidità e i residui di condensa.

2.3 *Risultati da ottenere*

2.3.1 L'esemplare funziona normalmente alle condizioni stabilite nelle fasi da (12) a (18). Non risulta alcun deterioramento.

2.3.2 I dati funzionali rilevati nelle fasi (12) e (18) si situano entro le tolleranze ammesse per l'esemplare nelle presenti condizioni di prova e di omologazione.

2.3.3 All'interno del fanale non risultano né corrosione né residui di condensa che, considerata l'azione a lungo termine dell'elevata umidità atmosferica, potrebbero causare anomalie di funzionamento.

3. Prova di resistenza al freddo

3.1 *Scopo*

La presente prova è intesa a determinare l'effetto del freddo durante il funzionamento, il trasporto o l'immagazzinamento ai sensi dell'articolo 3.01, paragrafi 8 e 10. Ulteriori informazioni si possono ricavare dalla pubblicazione IEC n. 68, parte 3-1.

3.2 *Esecuzione*

(1) La prova è eseguita in una camera di prova in cui, utilizzando se necessario un sistema di ventilazione, la temperatura è mantenuta ovunque uniforme. L'umidità dell'aria deve essere sufficientemente bassa per garantire che in nessuna fase della prova l'esemplare risulti umido per effetto della condensazione.

(2) L'esemplare è immesso nella camera di prova, ad una temperatura ambiente di + 25 °C, con una tolleranza di ± 10 °C, conformemente alle normali condizioni d'uso a bordo.

(3) La temperatura della camera è abbassata a – 25 °C, con una tolleranza di ± 3 °C, ad una velocità non superiore a 45 °C/h.

(4) La temperatura della camera è mantenuta a – 25 °C, con una tolleranza di ± 3 °C, fino a quando l'esemplare non ha raggiunto l'equilibrio di temperatura, più almeno due ore.

(5) La temperatura della camera è aumentata a 0 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, ad una velocità non superiore a 45 °C/h.

Per tutti gli esemplari di cui all'articolo 3.01, paragrafo 10, lettera a), si applica quanto di seguito riportato:

(6) Durante l'ultima ora della fase (4), nella classe di clima X, l'esemplare è attivato in base alle istruzioni del costruttore e alimentato alla tensione nominale della rete di bordo, con una tolleranza del ± 3 %. Le sorgenti di calore presenti nell'esemplare devono essere in funzione.

Trascorso l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il funzionamento normale, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

(7) La temperatura della camera è portata alla temperatura ambiente, ad una velocità non superiore a 45 °C/h.

(8) Quando l'esemplare ha raggiunto l'equilibrio di temperatura, la camera è aperta.

(9) Si procede ad un nuovo controllo delle funzioni dell'esemplare nonché al rilevamento ed alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

3.3 *Risultati da ottenere*

L'esemplare funziona normalmente alle condizioni stabilite nelle fasi (7), (8) e (9). Non risulta alcun deterioramento.

I dati funzionali rilevati nelle fasi (7) e (9) si situano entro le tolleranze ammesse per l'esemplare nelle presenti condizioni di prova e di omologazione.

4. Prova di resistenza al calore

4.1 *Scopo e applicazione*

La presente prova è intesa a determinare l'effetto del calore durante il funzionamento, il trasporto e l'immagazzinamento ai sensi dell'articolo 3.01, paragrafo 8, lettera a) e paragrafo 10, lettera a). La seguente specifica si basa sulla pubblicazione IEC n. 68, parte 2-2, in combinato disposto con l'articolo 3.01, paragrafo 10, lettera a). Ulteriori informazioni si possono ricavare dalla pubblicazione IEC

	Prove ambientali	
	Normale	Estrema
Classi di clima X e S	+ 55 °C	+ 70 °C
	Tolleranza ammessa ± 2 °C	

In linea di massima, si effettua per prima la prova in condizioni ambientali estreme. Se i dati funzionali risultano entro le tolleranze previste per le condizioni ambientali normali, si può omettere la prova ambientale normale.

4.2 *Esecuzione*

(1) La prova è eseguita in una camera di prova in cui, utilizzando se necessario un sistema di ventilazione, la temperatura è mantenuto ovunque uniforme. La circolazione dell'aria non raffredda in modo apprezzabile l'esemplare da esaminare. L'esemplare non è esposto ad irraggiamento di calore proveniente dal riscaldamento della camera. L'umidità dell'aria deve essere sufficientemente bassa, per garantire che in nessuna fase della prova l'esemplare risulti umido per effetto della condensazione.

(2) L'esemplare è immesso nella camera di prova, ad una temperatura di + 25 °C, con una tolleranza di ± 10 °C, conformemente alle normali condizioni d'uso a bordo. L'esemplare è attivato in base alle istruzioni del costruttore alla tensione nominale della rete di bordo, con una tolleranza del ± 3 %.

Trascorso l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il funzionamento normale, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

(3) La temperatura dell'aria nella camera è portata alla temperatura di prova di cui all'articolo 3.01, paragrafo 10, lettera a), con una velocità non superiore a 45 °C/h.

(4) La temperatura dell'aria è mantenuta alla temperatura di prova per ulteriori 2 ore da quando l'esemplare ha raggiunto l'equilibrio di temperatura.

Durante le ultime due ore si procede ad un nuovo controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

(5) In un intervallo di tempo non inferiore ad un'ora la temperatura è portata alla temperatura ambiente. La camera è quindi aperta.

Dopo che il prototipo ha raggiunto la temperatura ambiente, si procede ad un nuovo controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

4.3 *Risultati da ottenere*

L'esemplare funziona normalmente in tutte le fasi della prova. Non risulta alcun deterioramento. I dati funzionali delle fasi (2), (4) e (5) si situano entro le tolleranza ammesse per l'esemplare per le prove ambientali normali in base alle presenti condizioni di prova e di omologazione.

5. Prova di resistenza alle vibrazioni

5.1 *Scopo e applicazione*

La presente prova è intesa a determinare gli effetti funzionali e strutturali delle vibrazioni di cui all'articolo 3.01, paragrafo 10, lettera e). Gli effetti strutturali riguardano il comportamento dei componenti meccanici, in particolare le vibrazioni da risonanza e la sollecitazione di fatica dei materiali, anche in assenza di effetti diretti sul funzionamento o di variazioni dei dati funzionali.

Gli effetti funzionali riguardano direttamente il funzionamento e i dati funzionali dell'esemplare. Possono essere associati ad effetti strutturali.

La seguente specifica si basa sulla pubblicazione IEC n. 68, parte 2-6 in combinato disposto con l'articolo 3.01, paragrafo 10, lettera e). I valori che se ne discostano sono contrassegnati con un asterisco (*). Ulteriori informazioni si possono ricavare dalla pubblicazione IEC n. 68, parte 2-6.

Requisiti di prova

La prova è eseguita con vibrazioni sinusoidali usando le frequenze riportate di seguito, con le ampiezze indicate:

	Prove ambientali	
	Normale	Estrema
Classe di vibrazione V:		
Frequenze	da 2 a 10 Hz	da 2 a 13,2 Hz*
Ampiezza dell'elongazione	± 1,6 mm	± 1,6 mm
Frequenze	da 10 a 100 Hz	da 13,2 a 100 Hz*
Ampiezza dell'accelerazione	± 7 m/s^2	± 11 m/s^2

In linea di massima, si effettua per prima la prova in condizioni ambientali estreme. Se i dati funzionali risultano entro le tolleranze previste per le condizioni ambientali normali, si può omettere la prova ambientale normale. Gli esemplari destinati ad essere utilizzati con ammortizzatori sono sottoposti alla prova completi di tali dispositivi. Se, in casi eccezionali, non è possibile eseguire la prova con gli ammortizzatori previsti per il funzionamento normale, la prova è effettuata sugli apparecchi senza detti dispositivi, modificando la sollecitazione per tenere conto dell'azione degli stessi.

Per la determinazione delle frequenze caratteristiche è anche consentito effettuare la prova senza ammortizzatori.

La prova di vibrazione è effettuata in tre direzioni principali tra loro ortogonali. Per gli esemplari che, a causa della loro costruzione, possono essere soggetti a sollecitazioni particolari provenienti da angoli obliqui rispetto alle direzioni principali la prova è effettuata anche nelle direzioni particolarmente sensibili.

5.2 *Esecuzione*

(1) Apparecchiatura di prova

La prova è eseguita con l'ausilio di un dispositivo vibrante, denominato tavolo vibrante, che consente di sottoporre l'esemplare a vibrazioni meccaniche, conformemente alle condizioni seguenti.

— il movimento di base è sinusoidale e tale che i punti di fissaggio dell'esemplare si muovano sostanzialmente in fase e lungo linee parallele;

— la massima ampiezza della vibrazione del movimento laterale in qualsiasi punto di fissaggio non supera il 25 % dell'ampiezza specificata del movimento di base;

— la quota relativa della vibrazione parassita, espressa dalla formula

$$d = \frac{\sqrt{a_{tot}^2 - a_1^2}}{a_1} \cdot 100 \text{ (in percentuale)}$$

dove a1 è il valore effettivo dell'accelerazione prodotta dalla frequenza applicata e dove

atot è il valore effettivo dell'accelerazione totale incluso a1, misurato nella gamma di frequenze fino a 5 000 Hz,

non è superiore a 25 % nel punto di fissaggio assunto come punto di riferimento per la misurazione dell'accelerazione.

— L'ampiezza della vibrazione non si discosta dal valore teorico oltre

± 15 % nel punto di fissaggio assunto come punto di riferimento e

± 25 % in qualsiasi altro punto di fissaggio.

Per determinare le frequenze caratteristiche, si deve poter regolare l'ampiezza della vibrazione ad intervalli sufficientemente ridotti fra zero e il valore teorico.

— La frequenza della vibrazione non si discosta dal suo valore teorico oltre

± 0,05 Hz per frequenze sino a 0,25 Hz,

± 20 % per frequenze da 0,25 Hz a 5 Hz,

± 1 Hz per frequenze da 5 Hz a 50 Hz,

± 2 % per frequenze superiori a 50 Hz.

Per confrontare le frequenze caratteristiche, deve essere possibile impostare le stesse all'inizio e alla fine della prova di vibrazione, con uno scostamento massimo di

± 0,05 Hz per frequenze fino a 0,5 Hz,

± 10 % ± 0,5 Hz per frequenze fino a 5 Hz,

± 0,5 Hz per frequenze da 5 Hz a 100 Hz,

± 0,5 % per frequenze superiori a 100 Hz.

Per effettuare la scansione delle frequenze, la frequenza di vibrazione deve poter variare, in modo continuo ed esponenziale in entrambe le direzioni, tra le soglie inferiori e superiori delle gamme di frequenza di cui al punto 5.1, ad una velocità di scansione di 1 ottava/minuto, con una tolleranza del ± 10 %.

Per determinare le frequenze caratteristiche, si deve poter decelerare a piacere la velocità di variazione della frequenza di vibrazione.

— L'intensità del campo magnetico creato dal dispositivo vibrante in prossimità dell'esemplare non supera i 20 kA/m. L'autorità competente per le prove può richiedere valori ammissibili inferiori per determinati esemplari.

(2) Esame iniziale, montaggio e messa in funzione

L'esemplare è sottoposto ad un esame visivo per verificare che non presenti difetti apparenti e che, sotto il profilo costruttivo, tutti i componenti e i gruppi di componenti siano inaccessibili.

L'esemplare è assicurato al tavolo vibrante secondo il tipo di fissaggio previsto per l'installazione a bordo. Gli esemplari, il cui funzionamento e comportamento sotto l'effetto delle vibrazioni dipendono dalla loro posizione rispetto alla verticale, sono sottoposti a prova nella loro normale posizione di funzionamento. I dispositivi di fissaggio e di montaggio non modificano sostanzialmente l'ampiezza di vibrazione e i movimenti dell'esemplare nella gamma di frequenze usate nella prova.

L'esemplare è messo in funzione in base alle istruzioni del costruttore alla tensione nominale della rete di bordo, con una tolleranza di ± 3 %.

Trascorso l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il funzionamento normale, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

(3) Esame preliminare del comportamento in risposta alle vibrazioni

Questa fase della prova è eseguita su tutti gli esemplari. Nel caso di esemplari che possono essere impiegati per scopi diversi con differenti effetti vibratori, la prova è effettuata per tutti o per alcuni degli usi previsti.

Con il tavolo vibrante è eseguito un ciclo di frequenze in modo da comprendere l'intera gamma di frequenze di cui al punto 5.1, rispettando le ampiezze corrispondenti e passando dalla soglia di frequenza minima a quella massima e viceversa, alla velocità di un'ottava al minuto. Durante questa fase l'esemplare è controllato utilizzando opportuni strumenti di misurazione e osservato visivamente, se necessario con l'ausilio di uno stroboscopio, per rilevare eventuali anomalie di funzionamento, modifiche dei dati funzionali e fenomeni meccanici, quali vibrazioni di risonanza e crepitii, che si manifestano a determinate frequenze. Tali frequenze sono denominate «caratteristiche».

Se del caso, per determinare le frequenze caratteristiche e gli effetti della vibrazione, la variazione di frequenza può essere rallentata, arrestata o invertita e l'ampiezza delle vibrazioni può essere ridotta. Durante la variazione graduale dei dati funzionali occorre attendere il raggiungimento del valore finale pur mantenendo costante la frequenza di vibrazione, sebbene per non più di cinque minuti.

Durante la scansione delle frequenze, sono rilevati almeno le frequenze e i dati funzionali essenziali per l'uso a bordo e sono registrate tutte le frequenze caratteristiche con i relativi effetti, per il successivo raffronto durante la fase (7).

Se non è possibile determinare convenientemente la risposta dell'esemplare alle vibrazioni meccaniche durante il funzionamento, è effettuata un'ulteriore prova di risposta alle vibrazioni con l'esemplare disattivato.

Se durante la scansioni delle frequenze i dati funzionali superano in misura considerevole le tolleranze ammesse, il funzionamento è disturbato oltre limiti accettabili o le vibrazioni strutturali dovute alla risonanza potrebbero avere un effetto distruttivo in caso di continuazione della prova di resistenza alle vibrazioni, la stessa può essere interrotta.

(4) Prova delle funzioni di commutazione

Questa fase della prova è eseguita su tutti gli esemplari per i quali le sollecitazioni delle vibrazioni possono influenzare le funzioni di commutazione, ad esempio dei relè.

L'esemplare è sottoposto a vibrazioni, comprese nelle gamme di frequenze di cui al punto 5.1, che sono variate gradualmente conformemente alla serie E 12 ([1]) e alle corrispondenti ampiezze. Ad ogni intervallo di frequenza si attivano almeno due volte tutte le funzioni di commutazione che possono essere influenzate dalle vibrazioni, compresi eventualmente l'accensione e lo spegnimento.

Le funzioni di commutazione possono essere testate anche a frequenze intermedie comprese nei valori della serie E 12.

(5) Prova di durata

Questa fase di prova è eseguita con differenti effetti vibratori per tutti gli esemplari. Nel caso di esemplari che possono essere utilizzati per scopi diversi, la prima parte di questa fase — con l'esemplare in funzione — è eseguita più volte, per tutti o per alcuni degli usi previsti.

L'esemplare, messo in funzione come indicato nella fase (2), è sottoposto a cinque cicli di frequenze, nel corso dei quali la gamma di frequenze di sollecitazione di cui al punto 5.1, è percorsa ogni volta dalla soglia di frequenza minore a quella massima e viceversa, nel rispetto delle ampiezze corrispondenti e alla velocità di un'ottava al minuto.

Dopo il quinto ciclo, il tavolo vibrante può essere arrestato, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

(6) Prova di durata a frequenze fisse

Questa fase di prova è eseguita qualora, esaminando il comportamento vibratorio nel corso della fase (3) si osservino, durante la scansione della gamma di frequenze superiori a 5 Hz, risonanze meccaniche che, in base alle indicazioni del costruttore o del suo rappresentante autorizzato, sono ammissibili per l'uso prolungato a bordo, ma per le quali non è possibile garantire la resistenza delle parti interessate. Questa fase riguarda in particolare gli apparecchi dotati di ammortizzatori la cui frequenza di risonanza è compresa nella gamma di frequenze indicata al punto 5.1 ed è superiore ai 5 Hz.

([1]) Valori fondamentali della serie E-12 IEC: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2.

L'esemplare, messo in funzione come indicato nella fase (2), è sottoposto per due ore, per ciascuna frequenza di risonanza interessata, a vibrazioni di ampiezza prevista per la prova ambientale estrema e alla corrispondente frequenza di cui al precedente punto 5.1; la direzione delle vibrazioni è quella che nell'uso normale esercita la massima sollecitazione sulle parti in questione. Se necessario, la frequenza applicata deve essere rettificata in modo che le vibrazioni di risonanza si mantengano ad almeno il 70 % della loro ampiezza massima, oppure la stessa deve variare continuamente fra un valore del 2 % inferiore ed un valore del 2 % superiore alla frequenza di risonanza osservata inizialmente, ad una velocità di almeno 0,1 ottava/minuto, ma non superiore a 1 ottava/minuto. Durante la sollecitazione vibratoria, le funzioni dell'esemplare sono controllate in modo da individuare le anomalie di funzionamento dovute al distacco o allo spostamento di parti meccaniche o a una interruzione del collegamento elettrico o a un corto circuito.

Gli esemplari per i quali è importante eseguire questa fase di prova quando non sono in funzione possono essere sottoposti alla prova in tale condizione, purché la sollecitazione meccanica sulle parti interessate non sia inferiore a quella dell'uso normale.

(7) Esame finale del comportamento in risposta alle vibrazioni

Questa fase di prova è eseguita se necessario.

L'esame del comportamento in risposta alle vibrazioni di cui alla fase (3) è ripetuto applicando le frequenze e le ampiezze previste in tale fase. Le frequenze caratteristiche e gli effetti della sollecitazione vibratoria osservati sono quindi confrontati con i risultati della fase (3), onde rilevare eventuali variazioni intervenute durante la prova di vibrazione.

(8) Conclusioni dell'esame

Una volta arrestato il tavolo vibrante e trascorso il tempo necessario per ristabilire le condizioni di funzionamento senza sollecitazioni vibratorie, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

Infine, si esamina visivamente l'esemplare per verificare che sia in condizioni ineccepibili.

5.3 *Risultati da ottenere*

L'esemplare, relativi componenti e gruppi di componenti non dovrebbero presentare vibrazioni di risonanza meccanica all'interno delle gamme di frequenze di cui al punto 5.1. Qualora non sia possibile evitare dette vibrazioni di risonanza, si devono adottare misure costruttive, tali da garantire che l'esemplare, relativi componenti e gruppi di componenti non risultino danneggiati.

Durante e dopo la prova di vibrazione, non si verificano effetti percettibili della sollecitazione vibratoria, e in particolare, non si riscontrano scarti tra le frequenze caratteristiche osservate nella fase (7) e i valori determinati nella fase (3), né danni o anomalie di funzionamento a seguito della vibrazione prolungata.

In caso di prova ambientale normale, i dati funzionali rilevati nelle fasi da (3) a (8) si situano entro le soglie di tolleranza ammesse in base alle presenti condizioni di prova e di omologazione.

Durante la prova delle funzioni di commutazione di cui alla fase (4) non si verificano anomalie di commutazione né cedimenti.

6. Prova accelerata di resistenza agli agenti atmosferici

6.1 *Scopo e applicazione*

La prova accelerata di resistenza agli agenti atmosferici (simulazione dell'esposizione agli agenti atmosferici tramite esposizione all'irraggiamento di lampade allo xeno dotate di filtri e tramite getti a pioggia) è eseguita in conformità della pubblicazione IEC n. 68, parte 2-3, 2-5 e 2-9, con le aggiunte seguenti.

Come indicato in tale pubblicazione, la prova accelerata di resistenza agli agenti atmosferici è intesa a simulare condizioni atmosferiche naturali grazie ad un'apparecchiatura di prova in specifiche condizioni riproducibili, in modo da provocare rapide variazioni delle proprietà dei materiali.

La prova accelerata è eseguita in un'apparecchiatura di prova con l'irraggiamento filtrato da lampade allo xeno e getti intermittenti a pioggia. Dopo l'esposizione agli agenti atmosferici, misurata tenendo conto sia dell'intensità che della durata dell'irraggiamento, le proprietà riconosciute dell'esemplare sono confrontate con quelle di esemplari della stessa origine ma che non sono stati esposti agli agenti atmosferici. Sono innanzitutto controllate le proprietà determinanti per l'uso pratico, quali colore, qualità delle superfici, resistenza agli urti, resistenza alla trazione e resistenza meccanica.

Per confrontare i risultati con quelli relativi all'esposizione ad agenti atmosferici naturali, si presuppone che le variazioni delle proprietà dovute agli agenti atmosferici siano provocate in particolare dall'irraggiamento naturale e dall'azione simultanea di ossigeno, acqua e calore sui materiali.

Nell'effettuare la prova accelerata si deve prestare particolare attenzione a garantire che l'irraggiamento nell'apparecchio sia il più possibile simile all'irraggiamento naturale (cfr. pubblicazione IEC).

L'irraggiamento di lampade allo xeno dotate di un filtro speciale simula quello naturale.

Dall'esperienza acquisita emerge che, se sono rispettate le condizioni di prova indicate, esiste una stretta correlazione fra la resistenza agli agenti atmosferici nella prova accelerata e la resistenza alle condizioni atmosferiche naturali. Rispetto alle condizioni atmosferiche naturali, la prova accelerata, indipendente da luogo, clima e stagione ha il vantaggio di essere riproducibile e di ridurre la durata della prova stessa, in quanto non dipende dall'alternarsi del giorno e della notte né dall'alternarsi delle stagioni.

6.2 *Numero di esemplari*

Per la prova di resistenza agli agenti atmosferici, salvo diverso accordo, si utilizza un numero sufficiente di esemplari. Per effettuare il confronto è necessario un congruo numero di esemplari non esposti agli agenti atmosferici.

6.3 *Preparazione degli esemplari*

Gli esemplari sono sottopoti alle prove nello stato in cui sono consegnati, salvo diverso accordo. Mentre si svolgono le prove, gli esemplari da utilizzare per il confronto sono conservati al buio e a temperatura ambiente.

6.4 *Apparecchiatura di prova*

L'apparecchiatura di prova consiste essenzialmente in una camera di prova ventilata al cui centro è posta la fonte d'irraggiamento. Dei filtri ottici sono collocati intorno alla fonte d'irraggiamento. I dispositivi di fissaggio degli esemplari sono ruotati intorno all'asse longitudinale del sistema alla distanza necessaria dalla fonte e dai filtri per raggiungere la prescritta intensità di irraggiamento di cui al punto 6.4.1.

L'intensità dell'irraggiamento su qualsiasi componente delle superfici totali esposte dell'esemplare non si discosta di oltre il ± 10 % dalla media aritmetica delle intensità di irraggiamento sulle varie superfici.

6.4.1 Fonte d'irraggiamento

Una lampada allo xeno è utilizzata quale fonte d'irraggiamento. Il flusso di irraggiamento è selezionato in modo tale che l'intensità di irraggiamento sulla superficie dell'esemplare sia di 1 000 ± 200 $W \cdot m^{-2}$ con lunghezza d'onda compresa tra 300 e 830 nm (per il dispositivo di misurazione dell'irradiazione cfr. il punto 6.9).

Se si impiegano lampade allo xeno raffreddate ad aria, l'aria già utilizzata contenente ozono non deve penetrare nella camera di prova e deve essere estratta separatamente.

I valori sperimentali dimostrano che il flusso di irraggiamento delle lampade allo xeno si riduce all'80 % del valore iniziale dopo circa 1 500 ore di funzionamento; dopo questo intervallo di tempo si registra inoltre una considerevole riduzione della percentuale di radiazione ultravioletta rispetto ad altre forme di irraggiamento. Al termine del periodo indicato, la lampada allo xeno deve essere pertanto sostituita (cfr. anche i dati forniti dal costruttore delle lampade allo xeno).

6.4.2 Filtri ottici

Fra la fonte d'irraggiamento e i dispositivi di fissaggio degli esemplari sono inseriti i filtri ottici necessari per rendere l'irraggiamento prodotto dalle lampade allo xeno il più possibile simile all'irraggiamento naturale (cfr. pubblicazione IEC n. 68, parti da 2 a 9).

Tutti i filtri devono essere puliti regolarmente onde evitare indebite riduzioni dell'intensità di irraggiamento. I filtri devono essere sostituiti quando non è più possibile raggiungere effetti simili a quelli dell'irraggiamento naturale.

Gli opportuni filtri ottici vanno scelti tenendo conto delle indicazioni del costruttore delle apparecchiature di prova. Nel fornire tali apparecchiature, i costruttori devono garantire il rispetto dei requisiti di cui al punto 6.4.

6.5 *Dispositivo di spruzzo e di umidificazione dell'aria*

L'esemplare è bagnato in modo tale da riprodurre effetti paragonabili a quelli della pioggia e della rugiada. Il dispositivo di spruzzo è realizzato in modo che, una volta attivato, i getti d'acqua raggiungano tutte le superfici esterne dell'esemplare. Tale dispositivo è comandato in modo da rispettare l'alternanza di periodi umidi e di periodi secchi, come indicato al punto 6.10.3. Per mantenere l'umidità relativa ai livelli indicati al punto 6.10.3, l'aria della camera di prova deve essere adeguatamente umidificata. Per l'irrorazione e l'umidificazione dell'aria si utilizza acqua distillata o completamente desalinizzata (conduttività < 5 μS/cm).

I serbatoi, le condutture e gli ugelli per l'acqua distillata o completamente desalinizzata devono essere in materiali resistenti alla corrosione. Per misurare e regolare l'umidità relativa dell'aria nella camera di prova si utilizza un igrometro, opportunamente protetto dagli spruzzi e dall'irraggiamento diretto.

Utilizzando acqua completamente desalinizzata o acqua di ricircolo vi è il rischio — come avviene nella prova della vernice — di formazione di un deposito sulla superficie degli esemplari o di erosione della stessa superficie a causa delle sostanze in sospensione.

6.6 *Dispositivo di ventilazione*

La temperatura del corpo nero di cui al punto 6.10.2 è mantenuta nella camera di prova mediante circolazione di aria pulita, filtrata, umidificata e, se necessario, opportunamente riscaldata o raffreddata sugli esemplari. Il flusso e la velocità dell'aria sono selezionati in modo da garantire che tutte le superfici esterne dei dispositivi di fissaggio degli esemplari mantenute ad una temperatura uniforme.

6.7 *Dispositivi di fissaggio degli esemplari*

Può essere utilizzato qualsiasi dispositivo di fissaggio in acciaio inossidabile che consenta di fissare gli esemplari come indicato al punto 6.10.1.

6.8 *Termometro planckiano*

Per misurare la temperatura del corpo nero, durante il periodo secco del ciclo, si utilizza un termometro planckiano. Tale termometro è costituito da una piastra in acciaio inossidabile, isolata termicamente dal suo dispositivo di fissaggio, delle stesse dimensioni dei dispositivi di fissaggio dell'esemplare e di spessore pari a 0,9 mm, con una tolleranza di ± 0,1 mm. Entrambe le superfici della piastra sono trattate con vernice nera brillante caratterizzata da una elevata resistenza agli agenti atmosferici e da un potere riflettente massimo del 5 %, per lunghezze d'onda superiori a 780 nm. La temperatura della piastra è misurata con un termometro bimetallico, il cui sensore è applicato al centro della piastra e garantisce una buona trasmissione termica.

Non è consigliabile lasciare il termometro nell'apparecchiatura di prova per l'intera durata della prova di cui al punto 6.10. È sufficiente inserirlo nell'apparecchiatura di prova per 30 minuti ogni 250 ore e leggere la temperatura del corpo nero nel periodo secco del ciclo.

6.9 *Apparecchio di misurazione dell'irraggiamento*

L'irradiazione (unità di misura: $W \cdot s \cdot m^{-2}$) è il prodotto fra intensità d'irradiazione (unità: $W \cdot m^{-2}$) e durata dell'irradiazione (unità: s). L'irradiazione delle superfici dell'esemplare nell'apparecchiatura di prova è misurata con un apposito apparecchio di misurazione, adattato alla funzione d'irraggiamento del sistema costituito dalla fonte d'irraggiamento e dal filtro. L'apparecchio di misurazione dell'irradiazione è graduato o calibrato in modo da non rilevare la radiazione infrarossa superiore a 830 nm.

La capacità dell'apparecchio di misurazione dell'irradiazione dipende sostanzialmente dal sensore di cui è dotato, in particolare dal suo grado di resistenza agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento, nonché dalla sensibilità spettrale rispetto all'irraggiamento naturale.

L'apparecchio di misurazione dell'irradiazione può includere le seguenti parti:

a) una cellula fotoelettrica al silicio, quale sensore dell'irraggiamento,

b) un filtro ottico, posizionato di fronte alla cellula fotoelettrica,

c) un coulombometro che misura il prodotto (unità: C = A . s) dell'intensità della corrente generata, nella cellula fotoelettrica proporzionalmente all'intensità d'irraggiamento (unità: A), per la durata dell'irraggiamento (unità: s).

La scala dell'apparecchio di misurazione dell'irradiazione è calibrata. La calibrazione è verificata e, se necessario, corretta dopo un anno di funzionamento.

L'intensità d'irradiazione sulla superficie dell'esemplare dipende dalla distanza dalla fonte d'irraggiamento Il sensore dell'apparecchio di misurazione dell'irradiazione e le superfici dell'esemplare si trovano pertanto, per quanto possibile, alla stessa distanza dalla fonte d'irraggiamento. Se ciò non è possibile, i valori rilevati dall'apparecchio di misurazione dell'irradiazione sono moltiplicati per un fattore di correzione.

6.10 *Esecuzione*

6.10.1 Gli esemplari sono fissati ai dispositivi di fissaggio in modo che l'acqua non possa raccogliersi sulla superficie posteriore. Il fissaggio deve produrre negli esemplari la minor sollecitazione meccanica possibile. Per garantire un'irradiazione e getti per quanto possibile uniformi, durante la prova gli esemplari sono ruotati alla velocità da 1 a 5 rivoluzioni al minuto intorno al sistema fonte-filtro e al dispositivo di spruzzo. Di regola soltanto un lato del prototipo è esposto agli agenti atmosferici. In base alle disposizioni applicabili previste dalla pubblicazione IEC, o se diversamente convenuto, possono essere esposte agli agenti atmosferici sia la superficie anteriore che quella posteriore di uno stesso esemplare. In tal caso le due superfici sono esposte a un irraggiamento e a un'irrorazione identici.

Per sottoporre la superficie anteriore e quella posteriore di un dato esemplare a irraggiamento e spruzzi identici l'esemplare può essere fatto ruotare periodicamente su se stesso. Ciò può avvenire automaticamente utilizzando un dispositivo di rotazione, se il dispositivo di fissaggio ha la forma di un telaio aperto.

6.10.2 La temperatura del corpo nero nel punto in cui gli esemplari sono posizionati durante il periodo secco è impostata e regolata conformemente a quanto previsto per l'apparecchio in questione nelle pubblicazioni IEC. Salvo diverso accordo, la temperatura media del corpo nero deve essere mantenuta a + 45 °C. Per temperatura media del corpo nero si intende la media aritmetica della temperatura del corpo nero raggiunta al termine dei periodi secchi. Durante tali periodi è ammissibile una differenza locale di ± 5 °C, e di ± 3 °C nei casi limite.

Per mantenere la temperatura richiesta del corpo nero e, se necessario, per garantire la stessa intensità d'irraggiamento sia sulla superficie anteriore che su quella posteriore dell'esemplare (cfr. punto 6.10.1), gli esemplari possono essere fatti ruotare automaticamente di 180° dopo ogni rivoluzione. In tal caso anche il termometro planckiano e l'apparecchio di misurazione dell'irradiazione sono inclusi nel movimento di rotazione.

6.10.3 Gli esemplari montati su dispositivi di fissaggio e il sensore dell'apparecchio di misurazione dell'irradiazione di cui al punto 6.9 vengono alternativamente esposti all'irraggiamento e all'irrorazione secondo il ciclo seguente:

irrorazione: 3 minuti

periodo secco: 17 minuti.

Nel periodo secco l'umidità relativa dell'aria deve essere compresa tra il 60 e l'80 %.

6.11 *Durata e procedura della prova*

La prova è effettuata conformemente alla procedura B della pubblicazione IEC n. 68, parte 2-9. La durata della prova è di 720 ore e la durata dell'irrorazione è quella indicata al punto 6.10.3.

Si raccomanda di effettuare la prova di resistenza agli agenti atmosferici sottoponendo uno stesso esemplare (in caso di prova non distruttiva di variazione delle proprietà da esaminare, quale la resistenza agli agenti atmosferici, ad esempio) o più esemplari (in caso di prova distruttiva, ad esempio di resistenza agli urti) a diversi livelli d'irradiazione opportunamente stabiliti. In questo modo è possibile pertanto determinare la variazione delle proprietà dei componenti per l'intera durata della prova di esposizione agli agenti atmosferici.

6.12 *Valutazione*

Una volta completata l'esposizione agli agenti atmosferici, gli esemplari sono lasciati al buio per almeno 24 ore, mantenendo la temperatura dell'aria a + 23 °C, il punto di rugiada a + 12 °C, l'umidità relativa dell'aria al 50 %, la velocità dell'aria a 1 m/s e la pressione atmosferica tra 860 hPa e 1 060 hPa. (Lo scostamento ammesso della temperatura dell'aria può essere di ± 2 °C e quello dell'umidità relativa di ± 6 %).

Gli esemplari così trattati sono esaminati, assieme a quelli destinati al confronto di cui ai punti 6.2 e 6.3, per determinarne le relative proprietà rispetto ai requisiti indicati all'articolo 2.01, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3.01, paragrafo 12.

7. Prova di resistenza all'acqua salata e agli agenti atmosferici

(prova di resistenza alla corrosione in nebbia salina)

7.1 *Scopo e applicazione*

La presente prova è intesa a determinare l'effetto dell'acqua salata e dell'atmosfera salina durante il funzionamento, il trasporto e l'immagazzinamento ai sensi dell'articolo 3.01.

La prova può essere effettuata solo sull'esemplare o su campioni dei materiali impiegati.

Le seguenti specifiche si basano sulla pubblicazione IEC n. 68, parte 2-52, cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

7.2 *Esecuzione*

(1) Apparecchiatura di prova

La prova è effettuata in una camera di prova utilizzando un atomizzatore e una soluzione salina, alle condizioni seguenti:

— i materiali della camera di prova e l'atomizzatore non devono influenzare l'azione corrosiva della nebbia salina;

— all'interno della camera di prova la nebbia deve risultare umida, spessa e distribuita finemente e uniformemente; eventuali vortici e la presenza dell'esemplare non devono influire sulla distribuzione della nebbia. Il getto non deve colpire direttamente l'esemplare. Le gocce che si formano nella camera non devono poter cadere sull'esemplare;

— la camera di prova deve essere sufficientemente ventilata e l'uscita dell'aria deve essere protetta contro improvvisi cambiamenti del movimento dell'aria, in modo da impedire la formazione di forti correnti d'aria nella camera stessa;

— la soluzione salina utilizzata deve consistere, in massa, di 5 parti, con tolleranza di ± 1, di cloruro di sodio puro — con non più dello 0,1 % di ioduro di sodio e lo 0,3 % di impurità allo stato secco — e di 95 parti, con tolleranza di ± 1, di acqua distillata o completamente desalinizzata. Il suo valore di pH deve essere compreso tra 6,5 e 7,2 ad una temperatura di + 20 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, e mantenuto entro questi limiti durante tutto lo svolgimento della prova. Una volta nebulizzata, la soluzione non deve essere riutilizzata;

— l'aria compressa utilizzata per la nebulizzazione non deve presentare impurità, quali olio o polvere, e il suo grado d'umidità non deve essere inferiore all'85 %, per evitare l'intasamento dell'ugello;

— la densità della nebbia salina nella camera deve essere tale da ottenere per l'intero periodo di prova in un recipiente pulito, con una superficie di raccolta orizzontale di 80 cm^2, collocato in un qualsiasi punto della camera stessa, una precipitazione media compresa tra 1,0 e 2,0 ml all'ora di soluzione salina. Per controllare la densità della nebbia, si colloca nella camera almeno due recipienti posizionati in modo che non siano coperti dall'esemplare e che non possa sgocciolarvi la condensa. Per regolare la quantità di soluzione nebulizzata la durata della nebulizzazione è di 8 ore almeno.

Il deposito in condizioni umide fra le varie fasi di nebulizzazione è effettuato in una camera climatica che permette di mantenere una temperatura dell'aria di + 40 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, e un'umidità relativa dell'aria del 93 %, con una tolleranza del ± 3 %.

(2) Esame preliminare

L'esemplare è sottoposto ad un esame visivo per verificare che sia in condizioni ineccepibili e, in particolare, che il montaggio sia stato effettuato in modo corretto e che tutte le aperture si chiudano correttamente. Sono rimossi eventuali depositi di grasso, olio o fango dalle superfici esterne. Tutti i comandi e le parti mobili sono azionati e ne viene controllato il corretto funzionamento. Tutte le chiusure, i coperchi e le parti mobili che possono essere staccati o spostati durante il funzionamento o la manutenzione devono essere esaminati per verificarne la mobilità e quindi riposizionati correttamente.

L'esemplare è messo in funzione in base alle istruzioni del costruttore alla tensione nominale della rete di bordo, con una tolleranza di ± 3 %.

Trascorso l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il funzionamento normale, si procede al controllo delle funzioni, nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo e per la valutazione degli effetti provocati dall'esposizione alla nebbia salina. L'esemplare è quindi disattivato e sottoposto alla prova di nebulizzazione.

(3) Fase di nebulizzazione

L'esemplare è immesso nella camera di nebbia salina ed esposto per due ore alla nebbia salina, ad una temperatura compresa fra + 15 °C e + 35 °C.

(4) Deposito in condizioni umide

L'esemplare è posto nella camera climatica in modo da evitare il più possibile lo sgocciolamento di soluzione salina. Esso è tenuto nella camera climatica per sette giorni, ad una temperatura dell'aria di + 40 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, e ad un'umidità relativa dell'aria del 93 %, con una tolleranza di ± 3 %. L'esemplare non deve venire a contatto con altri esemplari od oggetti metallici. Nel caso vi siano più esemplari, essi saranno disposti in modo da escludere qualsiasi influenza reciproca.

(5) Ripetizione del ciclo di prova

Il ciclo di prova, che comprende le fasi (3) e (4), è ripetuto tre volte.

(6) Trattamento successivo

Al termine del quarto ciclo di prova, l'esemplare è estratto dalla camera climatica, immediatamente lavato per cinque minuti sotto l'acqua corrente e sciacquato con acqua distillata o desalinizzata. Le gocce rimaste attaccate al prototipo sono eliminate con un getto d'aria o scuotendo l'esemplare stesso.

Prima di essere sottoposto all'esame finale l'esemplare è esposto alla normale atmosfera ambientale per almeno tre ore, e in ogni caso sino a quando non siano evaporate tutte le tracce visibili di umidità. Dopo il risciacquo, l'esemplare viene lasciato asciugare per un'ora alla temperatura di + 55 °C, con una tolleranza di ± 2 °C.

(7) Conclusioni dell'esame

L'esemplare è sottoposto ad un esame visivo per controllarne l'aspetto esteriore. Nel verbale di prova sono annotate la natura e l'entità del deterioramento rispetto allo stato iniziale, documentandole, se del caso, con fotografie.

L'esemplare è messo in funzione in base alle istruzioni del costruttore alla tensione nominale della rete di bordo, con una tolleranza di ± 3 %.

Trascorso l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il funzionamento normale, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo e per la valutazione degli effetti provocati dall'esposizione alla nebbia salina.

Tutti i comandi e le parti mobili sono azionati e ne viene controllato il corretto funzionamento. Tutte le chiusure, i coperchi e le parti mobili che possono essere staccati o spostati durante il funzionamento o la manutenzione sono esaminati per verificarne la mobilità.

7.3 *Risultati da ottenere*

L'esemplare non deve presentare modificazioni che possano:

— pregiudicarne l'uso e il funzionamento,

— rendere troppo difficile sbloccare chiusure e coperchi o manovrare parti mobili, nella misura in cui ciò sia necessario per l'uso o la manutenzione,

— compromettere la tenuta stagna del corpo dell'esemplare,

— rendere possibili anomalie di funzionamento a lungo termine.

I dati funzionali rilevati nelle fasi (3) e (7) devono situarsi entro tolleranze stabilite nelle presenti condizioni di prova e di omologazione.

PARTE III

REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PROVA DEGLI IMPIANTI RADAR UTILIZZATI SULLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

Indice

Capo 1	Disposizioni generali
Articolo 1.01	Campo d'applicazione
Articolo 1.02	Funzione dell'impianto radar
Articolo 1.03	Prova di omologazione
Articolo 1.04	Domanda di omologazione
Articolo 1.05	Omologazione
Articolo 1.06	Marcatura dell'apparecchio, numero di omologazione
Articolo 1.07	Dichiarazione del costruttore
Articolo 1.08	Modifiche agli impianti omologati
Capo 2	Requisiti generali minimi degli impianti radar
Articolo 2.01	Costruzione, progettazione
Articolo 2.02	Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
Articolo 2.03	Funzionamento
Articolo 2.04	Istruzioni per l'uso
Articolo 2.05	Installazione e prove di funzionamento
Capo 3	Requisiti minimi di funzionamento degli impianti radar
Articolo 3.01	Prontezza operativa degli impianti radar
Articolo 3.02	Risoluzione
Articolo 3.03	Scala delle distanze
Articolo 3.04	Cerchio distanziometrico variabile
Articolo 3.05	Linea di fede
Articolo 3.06	Rappresentazione eccentrica dell'immagine
Articolo 3.07	Scala goniometrica
Articolo 3.08	Dispositivi di rilevamento
Articolo 3.09	Dispositivi per l'attenuazione di echi spuri provocati dalle onde e dalla pioggia
Articolo 3.10	Attenuazione delle interferenze provocate da altri impianti radar
Articolo 3.11	Compatibilità con i radiofari
Articolo 3.12	Regolazione del guadagno
Articolo 3.13	Sintonizzazione della frequenza
Articolo 3.14	Linee ausiliarie ed informazioni nautiche sullo schermo radar
Articolo 3.15	Sensibilità del sistema
Articolo 3.16	Traccia dell'obiettivo
Articolo 3.17	Indicatori secondari
Capo 4	Requisiti tecnici minimi degli impianti radar
Articolo 4.01	Funzionamento
Articolo 4.02	Visualizzazione
Articolo 4.03	Proprietà dell'immagine radar
Articolo 4.04	Colore della visualizzazione

Articolo 4.05 Frequenza di aggiornamento e persistenza dell'immagine
Articolo 4.06 Linearità della visualizzazione
Articolo 4.07 Precisione delle misure di distanza e della misura azimutale
Articolo 4.08 Proprietà delle antenne e spettro di emissione
Capo 5 Condizioni e metodi di prova degli impianti radar
Articolo 5.01 Sicurezza, capacità di carico e emissione di interferenze
Articolo 5.02 Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
Articolo 5.03 Procedura di prova
Articolo 5.04 Misura delle caratteristiche delle antenne
Appendice 1 Risoluzione azimutale per i settori fino a 1 200 m
Appendice 2 Campo di prova per determinare il potere di risoluzione degli impianti radar

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1.01
Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni fissano i requisiti minimi tecnici e di funzionamento degli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna e le condizioni di prova di conformità a detti requisiti minimi. Gli impianti ECDIS interni che possono essere utilizzati in modo «navigazione» costituiscono impianti radar per la navigazione ai sensi delle presenti disposizioni.

Articolo 1.02
Funzione dell'impianto radar

L'impianto radar facilita la navigazione della nave fornendo un'immagine intelligibile della posizione della stessa rispetto ai segnali idrografici, alla configurazione delle rive e alle installazioni per la navigazione, nonché permettendo di localizzare, tempestivamente e con sicurezza, la presenza di altre navi e di ostacoli che emergono dall'acqua.

Articolo 1.03
Prova di omologazione

Gli impianti radar possono essere installati a bordo solo se la prova del tipo ha dimostrato che adempiono i requisiti minimi definiti dalle presenti disposizioni.

Articolo 1.04
Domanda di omologazione

1. La domanda per la prova del tipo di un impianto radar è presentata a una delle autorità competenti per le prove degli Stati membri.

   Dette autorità sono notificate al Comitato.

2. La domanda è accompagnata dai seguenti documenti:

   a) due copie di una relazione tecnica dettagliata;

   b) due documentazioni complete di montaggio e di funzionamento;

   c) due copie del manuale di istruzioni; e

   d) due copie di una sintesi del manuale di istruzioni.

3. Il richiedente è tenuto a verificare, o far verificare, mediante prove l'ottemperanza dell'impianto ai requisiti minimi menzionati dalle presenti disposizioni.

   Alla domanda sono allegati i risultati delle prove e i verbali di misura del diagramma di irradiazione orizzontale e verticale dell'antenna.

   Questi documenti sono conservati dall'autorità competente per le prove, insieme alle informazioni i risultanti dalle prove.

4. Ai fini delle prove di omologazione, per «richiedente» si intende una persona fisica o giuridica sotto il cui nome, marchio o altra denominazione caratteristica è fabbricato o commercializzato l'impianto per cui è richiesta la prova del tipo.

Articolo 1.05

Omologazione

1. Se l'impianto supera la prova del tipo l'autorità competente per le prove emette il certificato di conformità.

   Nel caso in cui i requisiti minimi non siano soddisfatti, i motivi del rifiuto sono comunicati per iscritto al richiedente.

   L'omologazione è rilasciata dall'autorità competente.

   L'autorità competente comunica al Comitato gli apparecchi da essa omologati.

2. Ciascuna autorità competente per le prove è autorizzata a prelevare, in qualsiasi momento, un apparecchio dalla serie di fabbricazione per effettuare un'ispezione.

   Se dall'ispezione emergono difetti l'omologazione può essere ritirata.

   Per il ritiro è competente la stessa autorità che ha rilasciato l'omologazione.

3. L'omologazione del tipo ha una validità di dieci anni, prorogabile su richiesta.

Articolo 1.06

Marcatura dell'apparecchio, numero di omologazione

1. Ciascun componente dell'impianto è marcato in modo indelebile con il nome del costruttore, la denominazione commerciale dell'impianto, il tipo e il numero di serie.

2. Il numero di omologazione rilasciato dall'autorità competente è apposto in modo indelebile sull'unità di visualizzazione, in modo che resti visibile anche dopo l'installazione.

   Composizione del numero di omologazione:

   e-NN-NNN

   (e = Unione europea

   NN = codice dello stato di omologazione, dove:

   1 = Germania
   2 = Francia
   3 = Italia
   4 = Paesi Bassi
   5 = Svezia
   6 = Belgio
   7 = Ungheria
   8 = Repubblica ceca
   9 = Spagna
   11 = Regno Unito
   12 = Austria
   13 = Lussemburgo
   17 = Finlandia
   18 = Danimarca
   20 = Polonia
   21 = Portogallo
   23 = Grecia
   24 = Irlanda
   26 = Slovenia
   27 = Slovacchia
   29 = Estonia
   32 = Lettonia
   36 = Lituania
   49 = Cipro
   50 = Malta

   NNN = numero di tre cifre, fissato dall'autorità competente).

3. Il numero di omologazione è utilizzato soltanto in relazione con la corrispondente omologazione.

   Spetta al richiedente esibire e apporre il numero di omologazione.

4. L'autorità competente notifica immediatamente al Comitato il numero di omologazione attribuito.

Articolo 1.07

Dichiarazione del costruttore

Ogni impianto è munito di una dichiarazione del costruttore nella quale si attesta che l'impianto soddisfa i requisiti minimi ed è identico in ogni sua parte al modello sottoposto a prova.

Articolo 1.08

Modifiche agli impianti omologati

1. Qualsiasi modifica apportata a impianti già omologati comporta il ritiro dell'omologazione. In caso di modifiche pianificate, i relativi particolari sono notificati per iscritto all'autorità competente per le prove.
2. L'autorità competente per le prove decide se l'omologazione conserva la sua validità oppure se occorre un'ispezione o una nuova prova del tipo.

   In quest'ultimo caso è attribuito un nuovo numero di omologazione.

Capo 2

Requisiti generali minimi degli impianti radar

Articolo 2.01

Costruzione, progettazione

1. Gli impianti radar sono idonei a funzionare a bordo delle navi adibite alla navigazione interna.
2. La costruzione e la progettazione corrispondono allo stato dell'arte, sia sotto il profilo meccanico che elettrico.
3. In mancanza di disposizioni specifiche nell'allegato II della presente direttiva o nelle presenti, per l'alimentazione elettrica, la sicurezza, l'interferenza tra le apparecchiature di bordo, la distanza di protezione della bussola, la resistenza alle condizioni climatiche, la resistenza meccanica, l'impatto ambientale, l'emissione sonora e la marcatura delle apparecchiature, si applicano i requisiti e i metodi di prova fissati nella pubblicazione n. 945 «Marine Navigational Equipment General Requirements».

   Vale inoltre la normativa ITU in materia di radiocomunicazioni. Gli impianti soddisfano tutti i requisiti delle presenti disposizioni alle temperature ambiente comprese tra 0° e 40 °C.

Articolo 2.02

Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica

1. L'intensità di campo delle emissioni spurie nella banda di frequenza tra 30 e 2 000 MHz non supera il limite di 500 μV/m.

   Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz e 1,53-1,544 GHz, l'intensità di campo non supera il valore limite di 15 μV/m. Le suddette intensità di campo si intendono misurate a una distanza di 3 m dell'impianto in esame.

2. Nella banda di frequenza tra 30 e 2 000 MHz, gli impianti soddisfano i requisiti minimi in presenza di campi elettromagnetici di intensità fino a 15 V/m, misurata nelle immediate vicinanze dell'impianto in esame.

Articolo 2.03

Funzionamento

1. Il numero di comandi dell'impianto è commisurato a quello necessario al normale esercizio.

L'esecuzione, l'identificazione, la progettazione, le marcature e la manipolazione dei comandi sono tali da permettere un funzionamento semplice, chiaro e rapido. I comandi sono situati in modo tale da evitare, per quanto possibile, errori di manipolazione.

I comandi non necessari al normale funzionamento non sono direttamente accessibili.

2. Tutti i comandi e gli indicatori sono contrassegnati con simboli e/o marcature in lingua inglese. I simboli corrispondono ai requisiti delle raccomandazioni IMO n. A. 278 (VIII) «Symbols for controls on marine navigational radar equipment» oppure a quelle della pubblicazione IEC n. 417; tutte le cifre e i caratteri sono di altezza pari ad almeno 4 mm.

   Se per motivi tecnici fondati è impossibile adottare caratteri e cifre di 4 mm e se dal punto di vista operativo sono accettabili caratteri e cifre più piccoli, la loro altezza può essere ridotta a 3 mm.

3. L'impianto è realizzato in modo che eventuali errori di manipolazione non causino avarie.

4. Le funzioni che vanno oltre i requisiti minimi, ad esempio il collegamento ad altri impianti sono così concepite che l'impianto soddisfa a tutte le condizioni i requisiti minimi.

Articolo 2.04

Istruzioni per l'uso

1. Insieme ad ogni impianto è fornito un manuale di istruzioni particolareggiato in tedesco, inglese, francese e olandese, contenente almeno le seguenti informazioni:

   a) accensione e funzionamento;

   b) manutenzione e assistenza;

   c) istruzioni generali in materia di sicurezza (pericoli per la salute, ad esempio interferenze sugli stimolatori cardiaci ecc. a causa di radiazioni elettromagnetiche);

   d) istruzioni per la corretta installazione tecnica.

2. Ogni impianto è inoltre corredato di una sintesi del manuale di istruzioni in tedesco, inglese, francese e olandese, realizzato con particolari caratteristiche di resistenza.

Articolo 2.05

Installazione e prove di funzionamento

Per l'installazione, la sostituzione e le prove di funzionamento valgono i requisiti della parte V.

Capo 3

Requisiti minimi di funzionamento degli impianti radar

Articolo 3.01

Prontezza operativa degli impianti radar

1. L'impianto radar è pienamente funzionante al massimo dopo 4 minuti dall'accensione. Trascorso questo tempo, l'interruzione e l'inizio dell'emissione avvengono istantaneamente.

2. Una sola persona è in grado di far funzionare l'impianto e di osservare lo schermo contemporaneamente.

   Se il quadro di comando è costituito da un'unità separata, questi contiene tutti i comandi usati direttamente per la navigazione con radar.

   Non sono ammessi i telecomandi senza cavo.

3. Lo schermo può essere letto anche in un ambiente molto luminoso. Se necessario sono forniti idonei dispositivi di aiuto visivo che possono essere montati e smontati facilmente.

   I dispositivi di aiuto visivo sono utilizzati anche da persone che portano gli occhiali.

Articolo 3.02

Risoluzione

1. Risoluzione azimutale

   La risoluzione azimutale è funzione della scala e delle distanze. La risoluzione minima richiesta per le distanze più piccole fino a 1 200 m è rappresentata nell'appendice 1.

   Per risoluzione minima si intende la distanza azimutale minima tra due riflettori standard (vedi articolo 5.03, paragrafo 2) alla quale questi appaiono distintamente separati sullo schermo.

2. Distanza risoluzioni minime

   Per tutte le distanze comprese tra 15 e 1 200 m nella scala delle distanze fino a 1 200 m, i riflettori standard, posti sulla stessa direzione di rilevamento ad una distanza di 15 m l'uno dall'altro, appaiono distintamente separati sullo schermo.

3. Nella scala delle distanze fino a 2 000 m non sono attivabili funzioni che potrebbero pregiudicare la risoluzione.

Articolo 3.03

Scala delle distanze

1. L'impianto radar è dotato delle seguenti scale delle distanze e relativi cerchi distanziometrici, commutabili in sequenza:

   Settore 1: 500 m, un cerchio ogni 100 m

   Settore 2: 800 m, un cerchio ogni 200 m

   Settore 3: 1 200 m, un cerchio ogni 200 m

   Settore 4: 1 600 m, un cerchio ogni 400 m

   Settore 5: 2 000 m, un cerchio ogni 400 m

2. Sono ammesse anche altre scale delle distanze commutabili in sequenza.

3. La scala selezionata, l'intervallo tra i cerchi distanziometrici e la distanza corrispondente al cerchio variabile sono indicati in metri o chilometri.

4. La larghezza dei cerchi distanziometrici e del cerchio di misura variabile non supera, in condizioni di luce normali, i 2 mm.

5. Non sono ammessi la rappresentazione parziale dei settori e l'ingrandimento di sezioni particolari.

Articolo 3.04

Cerchio distanziometrico variabile

1. L'impianto è munito di un cerchio distanziometrico variabile.

2. Entro 8 secondi, il cerchio variabile può essere dislocato su una qualsiasi delle distanze possibili.

3. La distanza regolata con il cerchio variabile non si modifica anche quando si passa ad un altro settore di misura.

4. L'indicazione della distanza è data da un numero di tre o quattro cifre. Fino al settore di misura di 2 000 m, la precisione della lettura è pari a 10 m. Il raggio del cerchio distanziometrico coincide con l'indicazione numerica.

Articolo 3.05

Linea di fede

1. Una linea di fede si estende dalla posizione sullo schermo radar corrispondente alla posizione dell'antenna, fino al margine estremo dello schermo.

2. Lo spessore della linea di fede, misurato al margine estremo dello schermo, non è superiore a 0,5 gradi.

3. L'impianto radar è dotato di un dispositivo di rettifica in grado di correggere qualsiasi errore dell'angolo azimutale di montaggio dell'antenna.

4. Dopo la correzione dell'errore angolare e dopo l'accensione dell'impianto radar, lo scarto tra la linea di fede e la linea di chiglia non è superiore a 0,5 gradi.

Articolo 3.06

Rappresentazione eccentrica dell'immagine

1. Per favorire la dilatazione del campo visivo frontale, è possibile ottenere un'immagine radar eccentrica per tutte le scale delle distanze di cui all'articolo 3.03, paragrafo 1. Il decentramento produce esclusivamente la dilatazione del campo visivo frontale, regolabile da un minimo di 0,25 ad un massimo di 0,33 del diametro effettivo dello schermo.

2. Nei settori a campo visivo dilatato, i cerchi distanziometrici continuano ad apparire, mentre il cerchio variabile di misura deve poter essere regolato, e restare leggibile, fino al limite del settore rappresentato.

3. Un'estensione già incorporata dell'immagine radar frontale conformemente al paragrafo 1 è ammessa a condizione che il diametro effettivo della parte centrale dell'immagine secondo l'articolo 4.03, paragrafo 1 non ne risulti ridotto e che la scala goniometrica sia concepita in modo da rendere ancora possibile un rilevamento conformemente all'articolo 3.08.

   In questo caso, la possibilità di decentramento secondo paragrafo 1 non è necessaria.

Articolo 3.07

Scala goniometrica

1. L'impianto è dotato di una scala goniometrica sul bordo dello schermo radar.

2. La scala goniometrica è divisa in 72 parti almeno di 5 gradi ognuna. I tratti corrispondenti alle suddivisioni di 10 gradi sono nettamente più lunghi di quelli delle suddivisioni di 5 gradi.

   Il valore angolare 000 della scala si trova al centro dell'arco superiore dello schermo.

3. La scala goniometrica è graduata da 000 a 360 gradi in senso orario con numeri di 3 cifre. La numerazione è espressa in numeri arabi ogni 10 o 30 gradi.

   Il numero 000 può essere sostituito con una freccia chiaramente visibile.

Articolo 3.08

Dispositivi di rilevamento

1. Sono ammessi i dispositivi per il rilevamento di obiettivi.

2. Tali dispositivi sono in grado di rilevare un obiettivo entro 5 secondi circa, con un errore massimo pari a ± 1 grado.

3. Se si utilizza una linea elettronica di rilevamento, essa è:

   a) chiaramente distinto dalla linea di fede;

   b) rappresentata con un tratto quasi continuo;

   c) ruota liberamente di 360 gradi in senso orario ed antiorario;

   d) ha uno spessore, misurato al bordo dello schermo, non superiore a 0,5 gradi;

   e) si estende dall'origine fino alla scala goniometrica; e

   f) è dotata di un'indicazione decimale in gradi a tre o quattro cifre.

4. Se si utilizza una linea meccanica di rilevamento, essa:

   a) può ruotare liberamente di 360 gradi in senso orario ed antiorario;

   b) si estende dall'origine indicata con un marchio, fino alla scala goniometrica;

   c) è sprovvista di qualsiasi altra indicazione; e

   d) è realizzata in modo che le indicazioni di eco non vengano coperte inutilmente.

Articolo 3.09

Dispositivi per l'attenuazione di echi spuri provocati dalle onde e dalla pioggia

1. L'impianto radar è dotato di dispositivi a comando manuale per attenuare gli echi spuri provocati dalle onde e dalla pioggia.
2. Nella regolazione massima, il dispositivo per l'attenuazione dell'eco dovuto alle onde STC (Sensitive Time Control, Controllo temporale della sensibilità) è efficace fino a 1 200 m circa.
3. L'impianto radar non è dotato di dispositivi automatici d'attenuazione degli echi spuri provocati dalle onde e dalla pioggia.

Articolo 3.10

Attenuazione delle interferenze provocate da altri impianti radar

1. È disponibile un dispositivo commutabile in grado di attenuare le interferenze provocate da altri impianti radar.
2. L'impiego di questo dispositivo non annulla la rappresentazione di obiettivi utili.

Articolo 3.11

Compatibilità con i radiofari

I segnali dei radiofari, conformi alla risoluzione IMO A. 423 (XI) sono rappresentati perfettamente quando l'attenuatore di echi spuri da pioggia FTC (Fast Time Constant — Circuito a piccola costante di tempo) è disinserito.

Articolo 3.12

Regolazione del guadagno

Il campo di regolazione del guadagno permette, da un lato, di rendere visibile il movimento superficiale dell'acqua in presenza di moto ondoso fortemente attenuato e, d'altro lato, di occultare i forti echi radar di un piano di riflessione equivalente dell'ordine di grandezza di 10 000 m^2, posto ad una distanza qualsiasi.

Articolo 3.13

Sintonizzazione della frequenza

Il ricevitore è dotato di un indicatore di sintonia. Il quadro dello stesso deve essere lungo almeno 30 mm. L'indicatore funziona in tutti i settori di distanza, anche in assenza di echi radar. Esso funziona inoltre anche quando si agisce sull'amplificazione o sull'attenuazione degli echi di prossimità.

È disponibile un comando manuale per la sintonizzazione.

Articolo 3.14

Linee ausiliarie ed informazioni nautiche sullo schermo radar

1. Sullo schermo appaiono solo la linea di fede, le linee di rilevamento e i cerchi distanziometrici.
2. Oltre all'immagine radar e in aggiunta alle informazioni sul funzionamento dell'impianto, possono essere rappresentate soltanto informazioni di carattere nautico, quali:
   a) velocità di accostata;
   b) velocità della nave;
   c) posizione del timone;
   d) profondità dell'acqua;
   e) rottura bussola.

3. Tutte le informazioni che appaiono sullo schermo vicino all'immagine radar, sono rappresentate in forma quasi statica e la frequenza di aggiornamento soddisfa i requisiti di funzionamento.

4. I requisiti riguardo alla rappresentazione e all'accuratezza delle informazioni nautiche sono identici a quelli dell'impianto principale.

Articolo 3.15

Sensibilità del sistema

La sensibilità del sistema è dimensionata in modo che un riflettore standard, posto a una distanza di 1 200 m, sia riprodotto chiaramente sull'immagine radar ad ogni rotazione dell'antenna. In presenza di un riflettore da 1 m^2, posto alla stessa distanza, il rapporto tra il numero di giri dell'antenna con eco radar in un determinato intervallo e il numero totale di giri dell'antenna nello stesso intervallo non è inferiore a 0,8, riferito a un numero di giri pari a 100 (rapporto blip-scan).

Articolo 3.16

Traccia dell'obiettivo

Le posizioni dell'obiettivo corrispondenti ad una precedente rotazione sono segnalate da una traccia.

La traccia si presenta in forma quasi continua e la sua luminosità è inferiore a quella dell'immagine dell'obiettivo corrispondente; la traccia ha il colore dell'immagine radar.

La persistenza della traccia può essere adattata ai requisiti di funzionamento ma non dura più del tempo corrispondente a due giri d'antenna. La traccia non interferisce con l'immagine radar.

Articolo 3.17

Indicatori secondari

Gli indicatori secondari soddisfano tutti i requisiti applicabili agli impianti radar per la navigazione.

Capo 4

Requisiti tecnici minimi degli impianti radar

Articolo 4.01

Funzionamento

1. Tutti i comandi sono disposti in modo tale che il loro uso non nasconda nessuna indicazione e che la navigazione con il radar resti possibile senza limitazioni.

2. I comandi che potrebbero disinserire l'impianto o il cui uso potrebbe provocare un'avaria sono protetti contro la manipolazione accidentale.

3. Tutti i comandi e gli indicatori sono dotati di un'illuminazione antiabbagliante, adatta a tutte le condizioni di luminosità ambiente e regolabile fino a zero mediante un comando indipendente.

4. Le seguenti funzioni sono dotate di comando proprio direttamente accessibile:

   a) In attesa/in funzione (Stand-by/on);

   b) Distanza (Range);

   c) Sintonizzazione (Tuning);

   d) Guadagno (Gain);

   e) Attenuazione degli echi spuri delle onde (STC — Seaclutter);

   f) Attenuazione degli echi spuri della pioggia (FTC — Rainclutter);

   g) Cerchio distanziometrico variabile, VRM (Variable range marker);

h) Cursore oppure linea di rilevamento elettronico (EBL — Electronic Bearing Line) (se disponibile);

i) Soppressione dell'indicatore di rotta (SMM — Ship's heading marker suppression).

Se le suddette funzioni sono comandate mediante manopole, è vietato disporle in modo concentrico.

5. Almeno i comandi per la regolazione del guadagno e dell'attenuazione degli echi spuri provocati dal moto ondoso e dalla pioggia sono costituiti da manopole con effetto proporzionale all'angolo di rotazione.

6. La manipolazione dei comandi è tale che i movimenti verso destra o verso l'alto corrispondono ad un'azione positiva sulla grandezza da regolare e i movimenti verso sinistra o verso il basso ad un'azione negativa.

7. Nel caso di comandi a pulsante, questi sono individuabili e azionabili al tocco e il punto di pressione è chiaramente percepibile.

8. La luminosità delle tracce delle seguenti grandezze può essere regolata, indipendentemente l'una dall'altra, da zero fino al valore richiesto:

a) immagine radar;

b) cerchi distanziometrici fissi;

c) cerchi distanziometrici variabili;

d) scala goniometrica;

e) linea di rilevamento;

f) informazioni nautiche di cui all'articolo 3.14, paragrafo 2.

9. Se per alcune delle grandezze rappresentate le differenze di luminosità sono lievi e se i cerchi distanziometrici fissi e variabili e le linee di rilevamento possono essere spenti indipendentemente l'uno dall'altro, sono previsti quattro comandi di luminosità, uno per ciascun gruppo di elementi seguenti:

a) immagine radar e linea di fede;

b) cerchi distanziometrici fissi;

c) cerchi distanziometrici variabili;

d) scala goniometrica, linea di rilevamento e informazioni nautiche di cui all'articolo 3.14, punto 2.

10. La luminosità della linea di fede è regolabile ma non riducibile a zero.

11. Lo spegnimento della linea di fede avviene mediante un comando a ritorno automatico.

12. I dispositivi di attenuazione sono regolati con continuità fino allo zero.

Articolo 4.02

Visualizzazione

1. Per «immagine radar» si intende la rappresentazione in scala degli echi radar dello spazio circostante — movimento relativo rispetto alla nave — sullo schermo dell'unità di visualizzazione conseguenti ad una rotazione completa dell'antenna, con la linea di chiglia della nave e la linea di fede sempre coincidenti.

2. Per «unità di visualizzazione» si intende la parte dell'impianto comprendente lo schermo radar.

3. Per «schermo» si intende la parte dell'unità di visualizzazione antiriflettente, sul quale è riprodotta l'immagine radar, sia sola sia corredata di informazioni nautiche supplementari.

4. Per «diametro effettivo dell'immagine radar» si intende il diametro della immagine circolare più grande rappresentabile all'interno della scala goniometrica.

5. Per «rappresentazione a scansione sistematica» si intende la rappresentazione quasi statica dell'immagine radar corrispondente ad una rotazione completa d'antenna, del tipo di un'immagine televisiva.

Articolo 4.03

Proprietà dell'immagine radar

1. Il diametro effettivo dell'immagine radar non è inferiore a 270 mm.
2. Il diametro del cerchio distanziometrico più esterno, nei settori di distanza di cui all'articolo 3.03, è almeno pari al 90 per cento del diametro effettivo dell'immagine radar.

   In tutti i settori di distanza, è visibile sullo schermo la posizione dell'antenna.

Articolo 4.04

Colore della visualizzazione

Il colore della visualizzazione è scelto in base a considerazioni fisiologiche. Se sullo schermo possono essere rappresentati più colori, l'immagine radar è monocromatica. La rappresentazione in colori diversi non produce, in nessun settore dello schermo, la mescolanza di colori in seguito a sovrapposizione.

Articolo 4.05

Frequenza di aggiornamento e persistenza dell'immagine

1. L'immagine radar che appare sull'unità è sostituita entro 2,5 secondi da un'immagine aggiornata.
2. Ogni eco persiste sullo schermo almeno per la durata di una rotazione d'antenna, ma non più del tempo corrispondente a due rotazioni.

   La rappresentazione dell'immagine radar può avvenire in due modi: sia mediante una rappresentazione persistente, sia mediante un aggiornamento periodico dell'immagine. L'aggiornamento periodico avviene ad una frequenza di almeno 50 Hz.
3. Durante una rotazione completa dell'antenna, la differenza di luminosità tra l'iscrizione di un'eco e la persistenza della stessa è la più lieve possibile.

Articolo 4.06

Linearità della visualizzazione

1. L'errore di linearità dell'immagine radar non deve superare il 5 per cento.
2. In tutti i settori fino a 2 000 m, una linea costiera diritta, distante 30 m dall'antenna radar, è riprodotta senza distorsione apparente, come una struttura di echi secondo una retta continua.

Articolo 4.07

Precisione delle misure di distanza e della misura azimutale

1. La determinazione della distanza di un obiettivo mediante i cerchi distanziometrici variabili o fissi è ottenuta con una precisione pari a ± 10 m oppure a ± 1,5 per cento, a secondo di quale sia il valore maggiore.
2. Il valore dell'angolo di rilevamento di un oggetto non si discosta di 1 grado dal valore reale.

Articolo 4.08

Proprietà delle antenne e spettro di emissione

1. Il sistema d'azionamento dell'antenna e l'antenna stessa garantiscono il corretto funzionamento fino ad una velocità del vento di 100 km/h.
2. Il sistema di azionamento dell'antenna è dotato di un commutatore di sicurezza mediante il quale possono essere disinseriti il trasmettitore e il rotore dell'antenna.
3. Il diagramma di irradiazione orizzontale dell'antenna, misurato in una direzione, soddisfa le seguenti condizioni:

   a) larghezza del lobo principale a – 3 dB = massimo 1,2 gradi;

   b) larghezza del lobo principale a – 20 dB = massimo 3,0 gradi;

c) attenuazione del lobo secondario all'interno di ± 10 gradi intorno al lobo principale = almeno – 25 dB;

d) attenuazione del lobo secondario all'esterno di ± 10 gradi intorno al lobo principale = almeno – 32 dB.

4. Il diagramma di irradiazione verticale dell'antenna, misurato in una direzione, deve soddisfa le seguenti condizioni:

a) larghezza del lobo principale a – 3 dB = massimo 30 gradi;

b) il valore massimo del lobo principale si trova sull'asse orizzontale;

c) attenuazione del lobo secondario = almeno – 25 dB.

5. L'energia irradiata ad alta frequenza è polarizzata orizzontalmente.

6. La frequenza d'esercizio dell'impianto è superiore a 9 GHz, ossia la gamma assegnata agli impianti per la navigazione radar dalla normativa vigente in materia di radiocomunicazioni dell'ITU (ITU Radio Regulations).

7. Lo spettro di frequenza dell'energia irradiata ad alta frequenza dall'antenna è conforme alla normativa in materia di radiocomunicazioni dell'ITU (ITU Radio Regulations).

Capo 5

Condizioni e metodi di prova degli impianti radar

Articolo 5.01

Sicurezza, capacità di carico e emissione di interferenze

Le prove inerenti all'alimentazione elettrica, alla sicurezza, all'interferenza tra le apparecchiature di bordo, alla distanza di protezione della bussola, alla resistenza alle condizioni climatiche, alla resistenza meccanica, all'impatto ambientale e all'emissione sonora sono eseguite conformemente alla «Pubblicazione IEC n. 945 Marine Navigational Equipment General Requirements»(Requisiti generali delle apparecchiature di navigazione marittima).

Articolo 5.02

Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica

1. Le emissioni spurie sono misurate conformemente alla pubblicazione IEC n. 945 «Marine Navigational Equipment Interference» (Interferenze delle apparecchiature di navigazione marittima), nella banda di frequenze compresa tra 30 e 2 000 MHz.

   Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2.02, paragrafo 1.

2. Sono soddisfatti i requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui all'articolo 2.02, paragrafo 2.

Articolo 5.03

Procedura di prova

1. Il campo di prova per gli impianti radar, di cui all'allegato II, è allestito su un specchio d'acqua calmo, di almeno 1,5 km di lunghezza e 0,3 km di larghezza, oppure su un terreno che presenti caratteristiche di riflessione equivalenti.

2. Per riflettore standard si intende un riflettore radar il quale, alla lunghezza d'onda di 3,2 cm, presenta una superficie equivalente di riflessione pari a 10 m^2.

   Per il calcolo della superficie equivalente di riflessione (sigma) di un riflettore radar a tre assi con facce triangolari si applica, per una frequenza di 9 GHz (3,2 cm) la formula seguente:

$$\sigma = \frac{4 \cdot \pi \cdot a^4}{3 \cdot 0{,}032^2}$$

   a = lunghezza dello spigolo in m

   Per un riflettore standard con facce triangolari, il valore di a corrisponde a 0,222 m.

   Le dimensioni dei riflettori per le prove di portata e di discriminazione ad una lunghezza d'onda di 3,2 cm sono utilizzate anche nel caso in cui gli impianti radar sottoposti a prova abbiano lunghezze d'onda diverse.

3. I riflettori standard sono collocati alle distanze di 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 m, 800 m, 1 170 m, 1 185 m e 1 200 m dall'antenna.

   Ai due lati del riflettore standard, a 85 m dall'antenna, sono collocati riflettori standard alla distanza di 5 m, perpendicolarmente alla linea di rilevamento.

   Un riflettore con una superficie di riflessione di 300 m^2 è situato perpendicolarmente alla linea di rilevamento, ad una distanza di 18 m dal riflettore standard posto a 300 m dall'antenna.

   Altri riflettori, con superfici di riflessione equivalenti di 1 m^2 e 1 000 m^2, sono collocati alla stessa distanza di 300 m dall'antenna, in modo da formare un angolo azimutale di almeno 15 gradi.

   Ai due lati del riflettore standard a 1 200 m, sono collocati, alla distanza di 30 m tra loro e perpendicolarmente alla linea di rilevamento, riflettori standard e un riflettore con una superficie di riflessione di 1 m^2.

4. L'impianto radar è regolato in modo da ottenere la migliore qualità possibile dell'immagine. Il guadagno è regolato in modo che, nella zona adiacente al campo d'azione del comando d'attenuazione dell'eco non siano visibili interferenze.

   Il comando di attenuazione dell'eco rinviata dal moto ondoso (STC) è regolato al minimo, mentre il dispositivo di attenuazione dell'eco da pioggia (FTC) è messo fuori servizio. Durante la prova con una determinata altezza d'antenna, i comandi che possono influire sulla qualità dell'immagine non sono manipolati e bloccati in modo adeguato.

5. L'antenna è collocata ad un'altezza qualsiasi compresa tra 5 e 10 m al di sopra della superficie dell'acqua o del terreno. I riflettori sono posti a un'altezza tale che la loro riflessione effettiva corrisponde al valore riportato al paragrafo 2.

6. Tutti i riflettori posti all'interno del settore scelto appaiono sullo schermo chiaramente visibili e ben distinti a tutte le distanze fino a 1 200 m indipendentemente dalla posizione azimutale del campo di prova rispetto alla linea di fede.

   I segnali dei radiofari di cui all'articolo 3.11 sono visualizzati chiaramente.

   Tutte i requisiti delle presenti disposizioni sono soddisfatti per qualsiasi altezza dell'antenna compresa tra 5 e 10 m e sono ammesse soltanto regolazioni essenziali dei comandi.

Articolo 5.04

Misura delle caratteristiche delle antenne

La misura delle caratteristiche delle antenne è effettuata conformemente alla pubblicazione IEC n. 936 «Shipborne Radar»(Radar di bordo).

APPENDICE 1

RISOLUZIONE AZIMUTALE PER I SETTORI FINO A 1200 M

APPENDICE II

CAMPO DI PROVA PER DETERMINARE IL POTERE DI RISOLUZIONE DEGLI IMPIANTI RADAR

Mercoledì, 5 luglio 2006

PARTE IV

REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PROVA DEGLI INDICATORI DI VELOCITÀ DI ACCOSTATA UTILIZZATI SULLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

Indice

Capo 1: Disposizioni generali
Articolo 1.01 Campo d'applicazione
Articolo 1.02 Funzione dell'indicatore di velocità di accostata
Articolo 1.03 Prova di omologazione
Articolo 1.04 Domanda di omologazione
Articolo 1.05 Omologazione
Articolo 1.06 Marcatura dell'apparecchio, numero di omologazione
Articolo 1.07 Dichiarazione del costruttore
Articolo 1.08 Modifiche agli impianti già omologati
Capo 2: Requisiti generali minimi degli indicatori di velocità di accostata
Articolo 2.01 Costruzione, progettazione
Articolo 2.02 Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
Articolo 2.03 Funzionamento
Articolo 2.04 Istruzioni per l'uso
Articolo 2.05 Installazione e prove di funzionamento
Capo 3: Requisiti minimi di funzionamento degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 3.01 Prontezza operativa dell'indicatore della velocità di accostata
Articolo 3.02 Indicazione della velocità di accostata
Articolo 3.03 Campi di misura
Articolo 3.04 Precisione della velocità di accostata indicata
Articolo 3.05 Sensibilità
Articolo 3.06 Controllo del funzionamento
Articolo 3.07 Insensibilità ad altri movimenti tipici della nave
Articolo 3.08 Insensibilità ai campi magnetici
Articolo 3.09 Indicatori ripetitori
Capo 4: Requisiti tecnici minimi degli indicatori di velocità di accostata
Articolo 4.01 Funzionamento
Articolo 4.02 Dispositivi di smorzamento
Articolo 4.03 Raccordo di apparecchiature supplementari
Capo 5: Condizioni e procedura di prova degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 5.01 Sicurezza, capacità di carico ed emissione di interferenze
Articolo 5.02 Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
Articolo 5.03 Procedura di prova
Appendice Tolleranze di errore per gli indicatori della velocità di accostata

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1.01

Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni fissano i requisiti minimi tecnici e di funzionamento degli indicatori di velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna e le condizioni di prova di conformità a detti requisiti minimi.

Articolo 1.02

Funzione dell'indicatore di velocità di accostata

L'indicatore di velocità di accostata facilita la navigazione radar, misura e indica la velocità di accostata della nave a babordo e a tribordo.

Articolo 1.03

Prova di omologazione

Gli indicatori di velocità di accostata possono essere installati a bordo solo se la prova del tipo ha dimostrato che soddisfano i requisiti minimi definiti dalle presenti disposizioni.

Articolo 1.04

Domanda di omologazione

1. La domanda per la prova del tipo di un indicatore di velocità di accostata è presentata a una delle autorità competenti per le prove degli Stati membri.

   Dette autorità di omologazione sono notificate al Comitato.

2. La domanda è accompagnata dai seguenti documenti:

   a) due copie di una relazione tecnica dettagliata;

   b) due documentazioni complete di montaggio e di funzionamento;

   c) due copie del manuale di istruzioni.

3. Il richiedente è tenuto a verificare, o a far verificare mediante prove, l'ottemperanza dell'impianto ai requisiti minimi menzionati nelle presenti disposizioni.

   Alla domanda sono allegati i risultati della prova e i verbali di misurazione.

   Questi documenti sono conservati dall'autorità competente per le prove, insieme alle informazioni risultanti dalle prove.

4. Ai fini dell'omologazione per «richiedente» si intende una persona fisica o giuridica sotto il cui nome, marchio o altra denominazione caratteristica è fabbricato o commercializzato l'impianto per cui è richiesta l'omologazione.

Articolo 1.05

Omologazione

1. Se l'impianto supera la prova del tipo l'autorità competente per le prove emette il certificato di conformità.

   Nel caso in cui i requisiti minimi non siano soddisfatti, i motivi del rifiuto sono comunicati per iscritto al richiedente.

   L'omologazione è rilasciata dall'autorità competente.

   L'autorità competente comunica al Comitato gli apparecchi da essa omologati.

2. Ciascuna autorità competente per le prove è autorizzata a prelevare, in qualsiasi momento, un apparecchio dalla serie di fabbricazione per effettuare un'ispezione.

   Se dall'ispezione emergono difetti, l'omologazione può essere ritirata.

   Per il ritiro è competente la stessa autorità che ha rilasciato l'omologazione.

3. L'omologazione ha una validità di 10 anni, prorogabile su richiesta.

Articolo 1.06

Marcatura dell'apparecchio, numero di omologazione

1. Ciascun componente dell'impianto è marcato, in modo indelebile, con il nome del costruttore, la denominazione commerciale dell'impianto, il tipo e il numero di serie.

2. Il numero di omologazione rilasciato dall'autorità competente deve essere apposto in modo indelebile sul blocco di comando dell'impianto, in modo che resti visibile anche dopo l'installazione.

   Composizione del numero di omologazione:

   e-NN-NNN

   (e = Unione europea

   NN = Codice dello stato di omologazione

   1 = Germania
   2 = Francia
   3 = Italia
   4 = Paesi Bassi
   5 = Svezia
   6 = Belgio
   7 = Ungheria
   8 = Repubblica ceca
   9 = Spagna
   11 = Regno Unito
   12 = Austria
   13 = Lussemburgo
   17 = Finlandia
   18 = Danimarca
   20 = Polonia
   21 = Portogallo
   23 = Grecia
   24 = Irlanda
   26 = Slovenia
   27 = Slovacchia
   29 = Estonia
   32 = Lettonia
   36 = Lituania
   49 = Cipro
   50 = Malta

   NNN = numero di tre cifre fissato dall'autorità competente).

3. Il numero di omologazione è utilizzato soltanto in relazione con la corrispondente omologazione.

   Spetta al richiedente esibire e apporre il numero di omologazione.

4. L'autorità competente notifica immediatamente al Comitato il numero di omologazione attribuito.

Articolo 1.07

Dichiarazione del costruttore

Ogni impianto è munito di una dichiarazione del costruttore nella quale si attesta che l'impianto soddisfa i requisiti minimi ed è identico in ogni sua parte al modello sottoposto a prova.

Articolo 1.08

Modifiche agli impianti già omologati

1. Qualsiasi modifica apportata ad impianti già omologati comporta il ritiro dell'omologazione.

   In caso di modifiche pianificate i relativi particolari sono notificati per iscritto all'autorità competente per le prove.

2. L'autorità competente per le prove decide se l'omologazione conserva la sua validità oppure se occorre un'ispezione o una nuova prova del tipo. In quest'ultimo caso è attribuito un nuovo numero di omologazione.

Capo 2

Requisiti generali minimi degli indicatori della velocità di accostata

Articolo 2.01

Costruzione, progettazione

1. Gli indicatori della velocità di accostata sono idonei a funzionare a bordo delle navi adibite alla navigazione interna.

2. La costruzione e la progettazione dell'apparecchiatura corrispondono allo stato dell'arte sia sotto il profilo meccanico che elettrico.

3. In mancanza di disposizioni specifiche nell'allegato II della presente direttiva o nelle presenti, per l'alimentazione elettrica, la sicurezza, l'interferenza tra le apparecchiature di bordo, la distanza di protezione della bussola, la resistenza alle condizioni climatiche, la resistenza meccanica, l'impatto ambientale, l'emissione sonora e la marcatura delle apparecchiature si applicano i requisiti e i metodi di prova fissati nella pubblicazione IEC n. 945 «Marine Navigational Equipment General Requirements».

   Inoltre, l'apparecchiatura soddisfa tutti i requisiti delle presenti disposizioni alle temperature ambiente comprese tra 0° e 40 °C.

Articolo 2.02

Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica

1. L'intensità delle emissioni spurie nella banda di frequenza compresa tra 30 e 2 000 MHz non supera il limite di 500 µV/m.

   Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz e 1,53-1,544 GHz, l'intensità di campo non supera il valore limite di 15 µV/m. Le suddette intensità di campo si intendono misurate ad una distanza di 3 m dall'apparecchiatura in esame.

2. Nella banda di frequenza compresa tra 30 e 2 000 MHz, l'apparecchiatura soddisfa i requisiti minimi in presenza di campi elettromagnetici di intensità fino a 15 V/m, misurata nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura in esame.

Articolo 2.03

Funzionamento

1. Il numero di comandi dell'apparecchiatura è commisurato a quello necessario al normale funzionamento.

   La progettazione, le marcature e la manipolazione dei comandi sono tali da consentire un funzionamento semplice, chiaro e rapido. I comandi sono sistemati in modo tale da evitare, per quanto possibile, errori di manipolazione.

   I comandi non necessari al normale funzionamento non sono direttamente accessibili.

2. Tutti i comandi e gli indicatori sono contrassegnati con simboli e/o marcature in lingua inglese. I simboli corrispondono ai requisiti della pubblicazione IEC n. 417.

   Tutte le cifre ed i caratteri sono di altezza pari ad almeno 4 mm. Se per fondati motivi tecnici è impossibile adottare cifre e caratteri di 4 mm e se dal punto di vista operativo sono accettabili cifre e caratteri più piccoli, la loro altezza può essere ridotta a 3 mm.

3. L'apparecchiatura è realizzata in modo che eventuali errori di manipolazione non causino avarie.

4. Le funzioni che vanno oltre i requisiti minimi, ad esempio il collegamento ad altre apparecchiature sono così concepite che l'apparecchiatura soddisfa i requisiti minimi in tutte le condizioni.

Articolo 2.04

Istruzioni per l'uso

Insieme ad ogni apparecchiatura è fornito un manuale di istruzioni particolareggiato, in tedesco, inglese, francese e olandese, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) accensione e funzionamento;

b) manutenzione e assistenza;

c) istruzioni generali in materia di sicurezza.

Articolo 2.05

Installazione e prove di funzionamento

1. Per l'installazione, la sostituzione e le prove di funzionamento valgono i requisiti della parte V.
2. La direzione di installazione rispetto alla linea di chiglia è indicata sul sensore dell'indicatore della velocità di accostata. Sono fornite anche istruzioni di installazione per ridurre al minimo la sensibilità ad altri movimenti tipici della nave.

Capo 3

Requisiti minimi di funzionamento degli indicatori della velocità di accostata

Articolo 3.01

Prontezza operativa dell'indicatore della velocità di accostata

1. L'indicatore della velocità di accostata è pienamente funzionante al massimo dopo 4 minuti dall'accensione, entro i limiti di precisione richiesti.
2. L'attivazione è visualizzata mediante un dispositivo ottico. È possibile osservare e azionare contemporaneamente l'apparecchiatura.
3. Non sono ammessi telecomandi senza filo.

Articolo 3.02

Indicazione della velocità di accostata

1. La velocità di accostata è indicata su una scala a graduazione lineare, il cui punto zero si trova al centro. La direzione e la grandezza della velocità di accostata sono leggibili con la precisione necessaria. Sono ammessi lancette e diagrammi a barre.
2. La scala dell'indicatore, di lunghezza pari ad almeno 20 cm, può essere circolare o rettilinea.

   Le scale di forma rettilinea possono essere disposte soltanto orizzontalmente.
3. Non sono ammessi l'indicatori esclusivamente numerici.

Articolo 3.03

Campi di misura

Gli indicatori della velocità di accostata possono essere dotati di uno o più campi di misura. Si consigliano i seguenti campi di misura:

30 gradi/minuto

60 gradi/minuto

90 gradi/minuto

180 gradi/minuto

300 gradi/minuto.

Articolo 3.04

Precisione della velocità di accostata indicata

Il valore indicato non differisce di più del 2 % dal valore di fondo scala o di più del 10 % dal valore effettivo: viene preso in considerazione il valore più elevato dei due (cfr. appendice).

Articolo 3.05

Sensibilità

La soglia di funzionamento è inferiore o pari ad una variazione della velocità angolare corrispondente all'1 % del valore indicato.

Articolo 3.06

Controllo del funzionamento

1. Se l'indicatore della velocità di accostata non funziona entro i limiti di precisione richiesti, tale situazione viene segnalata.
2. Se viene utilizzato un giroscopio, qualsiasi variazione critica della velocità di rotazione del giroscopio è segnalata da un indicatore. Per variazione critica si intende una variazione che causi un calo di precisione del 10 %.

Articolo 3.07

Insensibilità ad altri movimenti tipici della nave

1. I movimenti di rollio con un'inclinazione fino a 10 gradi e una velocità di accostata fino a 4 gradi/secondo non causano errori di misurazione superiori ai limiti di tolleranza prescritti.
2. Gli impatti simili a quelli che si possono verificare durante l'approdo non causano errori di misurazione superiori ai limiti di tolleranza prescritti.

Articolo 3.08

Insensibilità ai campi magnetici

L'indicatore della velocità di accostata è insensibile ai campi magnetici che si manifestano in genere a bordo delle navi.

Articolo 3.09

Indicatori ripetitori

Gli indicatori ripetitori soddisfano tutti i requisiti previsti per gli indicatori della velocità di accostata.

Capo 4

Requisiti tecnici minimi degli indicatori della velocità di accostata

Articolo 4.01

Funzionamento

1. Tutti i comandi sono disposti in modo tale che il loro uso non nasconda nessuna indicazione e la navigazione a mezzo radar resti possibile senza limitazioni.
2. Tutti i comandi e gli indicatori sono dotati di un'illuminazione antiabbagliante, adatta a tutte le condizioni di luminosità ambiente e regolabile fino a zero mediante un comando indipendente.
3. La messa a punto dei comandi è tale che i movimenti verso destra o verso l'alto corrispondono ad un'azione positiva sulla grandezza da regolare e i movimenti verso sinistra o verso il basso ad un'azione negativa.
4. Nel caso di comandi a pulsanti, questi sono individuabili e azionabili al tocco e il punto di pressione è chiaramente percettibile.

Articolo 4.02

Dispositivi di smorzamento

1. Il sistema a sensori è smorzato per i valori critici. La costante di smorzamento (63 % del valore limite) non supera 0,4 secondi.
2. L'indicatore è smorzato per i valori critici.

   È ammesso un comando per aumentare lo smorzamento dell'indicatore.

   In nessun caso la costante di smorzamento può superare 5 secondi.

Articolo 4.03

Raccordo di apparecchiature supplementari

1. Se l'indicatore della velocità di accostata può essere raccordato a indicatori ripetitori o apparecchiature simili, l'indicazione della velocità di accostata resta disponibile sotto forma di segnale elettrico.

   Il segnale resta separato galvanicamente dalla massa e disponibile come tensione analogica proporzionale pari a 20 mV/grado ± 5 % e con una resistenza interna di non oltre 100 Ohm.

   La polarità è positiva per un'accostata della nave verso tribordo e negativa per un'accostata verso babordo.

   La soglia di funzionamento non supera il valore di 0,3 gradi/minuto.

   Per le temperature da 0 °C a 40 °C, l'errore di zero non supera il valore di 1 grado/minuto.

   Con l'indicatore inserito e il sensore in posizione immobile, la tensione parassita nel segnale d'uscita, misurata a valle di un filtro passa basso semplice di banda passante pari a 10 Hz, non supera 10 mV.

   Il segnale della velocità di accostata è disponibile con uno smorzamento che non superi i limiti di cui all'articolo 4.02, paragrafo 1.

2. È previsto un commutatore per l'inserimento di un allarme esterno il quale è installato in modo da creare isolamento galvanico all'indicatore della velocità di accostata.

   L'allarme esterno si inserisce mediante chiusura del contatto quando:

   a. l'indicatore della velocità di accostata è disinserito, oppure

   b. l'indicatore della velocità di accostata non è in funzione, oppure

   c. il controllo del funzionamento ha reagito in seguito ad un errore eccessivo (articolo 3.06).

Capo 5

Condizioni e procedura di prova degli indicatori della velocità di accostata

Articolo 5.01

Sicurezza, capacità di carico ed emissione di interferenze

Le prove inerenti all'alimentazione elettrica, alla sicurezza, all'interferenza tra le apparecchiature di bordo, alla distanza di protezione della bussola, alla resistenza alle condizioni climatiche, alla resistenza meccanica, all'impatto ambientale e all'emissione sonora sono eseguite conformemente alla pubblicazione IEC n. 945 «Marine Navigational Equipment General Requirements».

Articolo 5.02

Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica

1. Le emissioni spurie sono misurate conformemente alla pubblicazione IEC n. 945 «Marine Navigational Equipment Interference», nella banda di frequenze compresa tra 30 e 2 000 MHz.

   Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2.02, paragrafo 1.

2. Sono soddisfatti i requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui all'articolo 2.02, paragrafo 2.

Articolo 5.03

Procedura di prova

1. L'indicatore della velocità di accostata è messo in funzione e controllato in condizioni nominali e in condizioni estreme di funzionamento. A tale fine, la tensione di funzionamento e la temperatura ambiente sono modificate fino ai limiti prescritti.

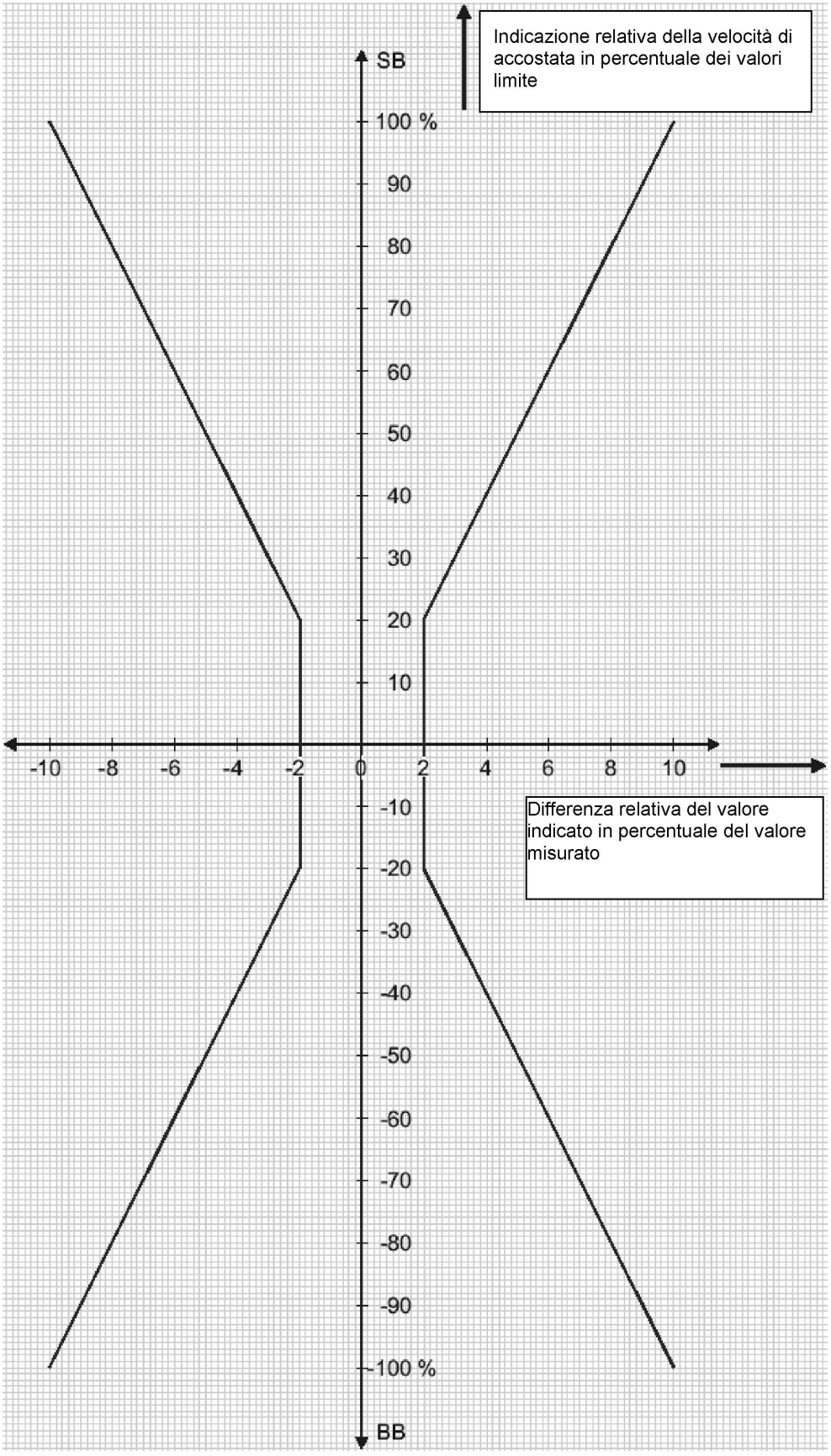
   Inoltre, sono impiegati dei radiotrasmettitori per creare intensità di campo limite nelle vicinanze dell'indicatore.

2. Alle condizioni di cui al paragrafo 1, l'errore di segnalazione resta al di sotto dei limiti di tolleranza indicati nell'appendice.

   Sono soddisfatti tutti gli altri requisiti.

APPENDICE

TOLLERANZE DI ERRORE PER GLI INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA



Mercoledì, 5 luglio 2006

PARTE V

REQUISITI CONCERNENTI L'INSTALLAZIONE E LE PROVE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI RADAR E DEGLI INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA UTILIZZATI SULLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

Indice

Articolo 1	Campo di applicazione
Articolo 2	Omologazione degli apparecchi
Articolo 3	Ditte specializzate autorizzate
Articolo 4	Requisiti relativi all'alimentazione elettrica di bordo
Articolo 5	Installazione dell'antenna radar
Articolo 6	Installazione dell'unità di visualizzazione e del blocco di comando
Articolo 7	Installazione dell'indicatore della velocità di accostata
Articolo 8	Installazione del sensore di posizione
Articolo 9	Installazione e prova di funzionamento
Articolo 10	Certificato di installazione e funzionamento
Appendice	Certificato di installazione e funzionamento dell'impianto radar e dell'indicatore della velocità di accostata

Articolo 1

Campo di applicazione

I presenti requisiti hanno lo scopo di garantire che, nell'interesse della sicurezza e per agevolare la navigazione radar sulle vie navigabili interne della Comunità, gli impianti radar e gli indicatori della velocità di accostata siano installati secondo criteri tecnici e ergonomici ottimali e che venga in seguito effettuata una prova di funzionamento. Gli impianti ECDIS interni che possono essere utilizzati in modo «navigazione» costituiscono impianti radar per la navigazione ai sensi delle presenti disposizioni.

Articolo 2

Omologazione degli apparecchi

Per la navigazione radar sulle vie navigabili interne della Comunità possono essere installati soltanto apparecchi omologati secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva o della Commissione centrale per la navigazione sul Reno e provvisti di un numero di omologazione.

Articolo 3

Ditte specializzate autorizzate

1. L'installazione, la sostituzione, la riparazione o la manutenzione di impianti radar e di indicatori della velocità di accostata possono essere effettuate unicamente da ditte specializzate autorizzate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 1.

2. L'autorizzazione può essere concessa dall'autorità competente per un periodo limitato e dalla stessa revocata in qualsiasi momento qualora le condizioni di cui all'articolo 1 non siano più soddisfatte.

3. L'autorità competente comunica immediatamente al Comitato le ditte specializzate da essa autorizzate.

Articolo 4

Requisiti relativi all'alimentazione elettrica di bordo

Tutti i cavi di alimentazione degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata sono dotati di un proprio fusibile e, se possibile, sono a prova di guasto.

Articolo 5

Installazione dell'antenna radar

1. L'antenna radar è installata il più vicino possibile all'asse longitudinale della nave. Il campo d'emissione dell'antenna è privo di ostacoli suscettibili di provocare falsi echi oppure settori d'ombra indesiderati; se necessario, l'antenna radar è montata a prua. L'installazione e il fissaggio dell'antenna radar nella posizione d'esercizio assicurano la stabilità sufficiente per consentire il funzionamento dell'impianto radar con la precisione richiesta.

2. Una volta corretto l'errore angolare dovuto al montaggio e acceso l'impianto, lo scarto tra la linea di fede e l'asse longitudinale della nave non è superiore a 1 grado.

Articolo 6

Installazione dell'unità di visualizzazione e del blocco di comando

1. L'unità di visualizzazione e il blocco di comando sono installati nella timoneria in modo che la valutazione dell'immagine radar e il funzionamento dell'impianto non presentino difficoltà. La disposizione azimutale dell'immagine radar coincide con la situazione naturale dell'ambiente circostante. I supporti e le mensole regolabili sono costruiti in modo tale da poter essere bloccati in qualsiasi posizione senza vibrazioni proprie.

2. Durante la navigazione a mezzo radar, la luce artificiale non provoca riflessi in direzione dell'osservatore radar.

3. Se non fa parte dell'unità di visualizzazione il blocco di comando si trova in un alloggiamento situato a non più di 1 m di distanza dall'unità. Non sono ammessi telecomandi senza filo.

4. Gli eventuali indicatori ripetitori soddisfano i requisiti relativi agli impianti radar per la navigazione.

Articolo 7

Installazione dell'indicatore della velocità di accostata

1. Il sistema a sensori è possibilmente installato nella parte centrale della nave, orizzontalmente e in direzione dell'asse longitudinale. Il punto in cui è installato non è per quanto possibile esposto a vibrazioni e a fluttuazioni importanti di temperatura. L'indicatore è possibilmente installato sopra lo schermo radar.

2. Gli eventuali indicatori ripetitori soddisfano i requisiti relativi agli indicatori della velocità di accostata.

Articolo 8

Installazione del sensore di posizione

Il sensore di posizione (p.es. antenna DGPS) è installato in modo da assicurarne il funzionamento con la massima precisione possibile e limitare un calo delle prestazioni dovuto a sovrastrutture ed emittenti situate a bordo.

Articolo 9

Installazione e prova di funzionamento

L'autorità competente o una delle ditte autorizzate di cui all'articolo 3 esegue l'installazione e relativa prova di funzionamento anteriormente alla prima messa in funzione dopo l'installazione, in caso di rinnovo o proroga dell'attestato di navigabilità (salvo nei casi previsti dall'articolo 2.09, paragrafo 2, dell'allegato II e dopo ogni modifica apportata alla nave, suscettibile di perturbare le condizioni di funzionamento delle apparecchiature. A tal fine sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'alimentazione elettrica è dotata di un proprio dispositivo di sicurezza;

b) la tensione di funzionamento rientra nei limiti di tolleranza (articolo 2.01 della parte III);

c) i cavi e la loro posa soddisfano le disposizioni dell'allegato II e, se del caso, quelle dell'ADNR;

d) il numero di rotazioni dell'antenna è di almeno 24 al minuto;

e) nel campo d'emissione dell'antenna non si trova alcun ostacolo che pregiudichi la navigazione;

f) l'interruttore di sicurezza per l'antenna è in buono stato di funzionamento;

g) le unità di visualizzazione, gli indicatori della velocità di accostata e i blocchi di comando sono disposti secondo criteri ergonomici e conviviali;

h) la linea di fede dell'impianto radar può differire al massimo di 1 grado dall'asse longitudinale della nave;

i) la precisione della rappresentazione azimutale e della portata soddisfa i requisiti (rilevamento in base a obiettivi noti);

j) la linearità alle portate ridotte è corretta (pushing e pulling);

k) la portata minima rappresentabile è pari o inferiore a 15 m;

l) il punto centrale dell'immagine è visibile e il suo diametro non supera 1 mm;

m) falsi echi da riflessione e settori d'ombra indesiderati sulla linea di fede non si manifestano né pregiudicano la sicurezza della navigazione;

n) oi soppressori degli echi di disturbo provocati dalla pioggia e dalle onde (Preset STC e FTC) e i relativi comandi operano correttamente;

o) la regolazione dell'amplificazione è in buono stato di funzionamento;

p) la messa a fuoco e la risoluzione dell'immagine sono corrette;

q) la direzione di accostata della nave corrisponde a quella indicata dall'indicatore della velocità di accostata e la posizione zero in navigazione avanti dritta è corretta;

r) l'impianto radar non è sensibile a emissioni del radiotrasmettitore di bordo oppure a interferenze causate da altre fonti che si trovano a bordo;

s) l'impianto radar e/o l'indicatore della velocità di accostata non devono pregiudicare il buon funzionamento delle altre apparecchiature di bordo.

Inoltre, per il dispositivo ECDIS interno:

t) l'errore di posizionamento statico della carta non è superiore a 2 m;

u) l'errore di angolo di fase statico della carta non è superiore a 1 grado.

Articolo 10

Certificato di installazione e funzionamento

Dopo il superamento della prova conformemente all'articolo 8, l'autorità competente o la ditta autorizzata emette un certificato conforme al modello di cui all'appendice. Detto certificato va tenuto costantemente a bordo.

Nel caso in cui non fossero soddisfatte le condizioni di prova, è compilato un elenco dei difetti. Qualsiasi certificato esistente è ritirato o inviato all'autorità competente dalla ditta autorizzata.

APPENDICE

Modello di certificato di installazione e funzionamento dell'impianto radar e dell'indicatore della velocità di accostata

Tipo/nome della nave: .....

Numero di registrazione ufficiale della nave: .....

Proprietario

Nome: .....

indirizzo: .....

Telefono: .....

Apparecchiature radar: ..... Numero: .....

N. d'ordine	Designazione	Tipo	Numero d'omologazione	Numero di serie

Indicatore della velocità di accostata: ..... Numero: .....

N. d'ordine	Designazione	Tipo	Numero d'omologazione	Numero di serie

Con il presente si certifica che l'impianto radar e l'indicatori della velocità di accostata della nave in questione soddisfano i requisiti concernenti l'installazione e le prove di funzionamento degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna..

Ditta autorizzata

Nome: .....

Indirizzo: .....

T Telefono: .....

Timbro

Telefono ..... Data .....

Firma: .....

Autorità di omologazione

Nome: .....

Indirizzo: .....

telefono: .....

Mercoledì, 5 luglio 2006

PARTE VI

MODELLO DI ELENCO DEGLI ISTITUTI DI PROVA, DELLE APPARECCHIATURE OMOLOGATE E DELLE DITTE DI INSTALLAZIONE AUTORIZZATE

conformemente a quanto disposto dalla parte IV e dalla parte V

A. Autorità competenti per le prove

ai sensi dell'articolo 1.04, paragrafo 1 della parte I

B. Impianti radar omologati

ai sensi dell'articolo 1.06, paragrafo 4 della parte IV

N.	Tipo	Costruttore	Proprietario	Paese e data di omolocazione	Numero di omologazione	N. doc.

C. Indicatori della velocità di accostata omologati

ai sensi dell'articolo 1.06, paragrafo 4 della parte IV

N.	Tipo	Costruttore	Proprietario	Paese e data di omologazione	Numero di omologazione	N. doc.

D. Ditte specializzate autorizzate all'installazione o alla sostituzione di impianti radar e indicatori della velocità di accostata

ai sensi dell'articolo 3 della parte V

N.B.: le lettere nella colonna 4 si riferiscono alle denominazioni della colonna 1 dei punti B (impianti radar) e C (indicatori della velocità di accostata) del presente documento.

	Ditta	Indirizzo	Tipo di apparecchiature omologate elencate nella colonna 1

P6_TA(2006)0299

Aviazione civile (armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069 (COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (13376/1/2005 — C6-0090/2006),

Mercoledì, 5 luglio 2006

— vista la sua posizione in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM2000)0121) ([2]) e sulla proposta modificata (COM(2002)0030) ([3]),

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004)0073) ([4]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

— visto l'articolo 62 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0212/2006);

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 262 del 18.9.2001, pag. 224 e GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 103.
([2]) GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 13.
([3]) GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 1.
([4]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC2-COD(2000)0069

Posizione del Parlamento Europeo definita in seconda lettura il 5 luglio 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/*2006* del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3922/91 ([3]) stabiliva una serie di norme comuni di sicurezza, che sono riportate nell'allegato II dello stesso, riguardanti, in particolare, la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli aeromobili, nonché le persone e gli organismi interessati a tali attività. Tali norme di sicurezza armonizzate si applicavano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori comunitari, a prescindere dal fatto che tali aeromobili siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.

([1]) GU C 14 del 16.1.2001, pag. 33.
([2]) *Posizione* del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 103), posizione comune del Consiglio *del 9 marzo 2006* (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*) e posizione del Parlamento europeo *del 5 luglio 2006*.
([3]) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

(2) L'articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento prescrive, per i settori che non erano menzionati nell'allegato II, l'adozione di regole tecniche e procedure amministrative comuni sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2, del trattato.

(3) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei [1] stabilisce che il rilascio e la validità, in qualsiasi momento, di una licenza di esercizio sono subordinati al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza d'esercizio e che sia conforme ai criteri che dovranno essere stabiliti in un futuro regolamento. è ora opportuno definire tali criteri.

(4) Le autorità aeronautiche comuni (JAA) hanno adottato una serie di norme armonizzate per il trasporto aereo commerciale, dette JAR-OPS 1 (norme aeronautiche comuni — trasporto aereo commerciale (velivoli)), successivamente modificate. Tali norme (modifica 8 del 1º gennaio 2005) definiscono il livello minimo di sicurezza richiesto per questo tipo di operazioni e costituiscono pertanto una buona base per la normativa comunitaria sull'esercizio dei velivoli. È stato necessario modificare le JAR-OPS 1 per renderle conformi alla legislazione e alle politiche comunitarie, tenuto conto delle loro molteplici implicazioni di tipo economico e sociale. Il nuovo testo non può pertanto essere recepito nel diritto comunitario mediante un semplice rinvio alle JAR-OPS 1 nel regolamento (CEE) n. 3922/91. Pertanto, a detto regolamento dovrebbe essere aggiunto un nuovo allegato che contenga le norme comuni.

(5) Ai vettori aerei dovrebbe essere accordato un margine di discrezionalità sufficiente per poter far fronte a necessità operative impreviste e urgenti, o a esigenze operative di breve durata, oppure per dimostrare che sono in grado di raggiungere un livello equivalente di sicurezza ricorrendo a mezzi diversi dall'applicazione delle norme comuni di cui all'allegato (di seguito denominato allegato III). Pertanto, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad ammettere deroghe o variazioni alle regole tecniche e alle procedure amministrative comuni. Poiché in alcuni casi tali deroghe e variazioni potrebbero pregiudicare le norme comuni di sicurezza o falsare la concorrenza nel mercato, si dovrebbe delimitarne rigorosamente il campo di applicazione e subordinarne la concessione a un adeguato controllo comunitario. Pertanto *dovrebbe* essere conferito alla Commissione il potere di prendere misure di salvaguardia.

(6) I casi in cui gli Stati membri andrebbero autorizzati ad adottare o conservare le proprie disposizioni nazionali in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio e di requisiti di riposo sono ben definiti, sempre che siano rispettate le procedure comuni e finché non siano state stabilite regole comunitarie basate sulla conoscenza scientifica e sulle migliori prassi.

(7) L'obiettivo del presente regolamento è predisporre criteri armonizzati di sicurezza ad alto livello, anche in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio e periodi di riposo. In alcuni Stati membri vigono contratti collettivi di lavoro e/o normative che prevedono migliori condizioni per quanto riguarda i limiti di volo e di servizio nonché le condizioni di lavoro dell'equipaggio di cabina. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretato come una limitazione della possibilità di concludere o mantenere tali contratti. Gli Stati membri possono mantenere la legislazione che prevede disposizioni più favorevoli di quelle stabilite dal presente regolamento.

(8) Al fine di tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [2], occorre adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3922/91 relative alla procedura del comitato.

---

[1] GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Mercoledì, 5 luglio 2006

(9) Occorre adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3922/91 relative al campo di applicazione dello stesso per tener conto del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ([1]) e delle relative norme di attuazione stabilite con regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ([2]), come pure del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni ([3]).

(10) Il presente regolamento, ed in particolare le disposizioni in materia di limiti di volo e di servizio e di requisiti di riposo di cui *all'*allegato III, *capo Q*, tiene conto dei limiti e delle norme minime già stabiliti dalla direttiva 2000/79/CE ([4]). I limiti prescritti da tale direttiva dovrebbero essere sempre rispettati nei confronti del personale di volo nell'aviazione civile. In nessun caso le disposizioni *dell'*allegato III, *capo Q* e le altre disposizioni approvate conformemente al presente regolamento dovrebbero essere meno rigorose e quindi determinare un livello di protezione inferiore per tale personale.

(11) Gli Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare le disposizioni nazionali sui limiti dei tempi di volo e di servizio e periodi di riposo per i membri dell'equipaggio, purché i limiti stabiliti da tali disposizioni nazionali siano inferiori ai limiti massimi e superiori ai limiti minimi fissati *nell'*allegato III, *capo Q*.

(12) Gli Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare le disposizioni nazionali sui limiti dei tempi di volo e di servizio e periodi di riposo per i membri dell'equipaggio nei settori che attualmente non rientrano *nell'*allegato III, *capo Q*, per es. il periodo massimo di servizio giornaliero in volo per operazioni con un solo pilota e operazioni mediche d'emergenza, disposizioni riguardanti la riduzione dei periodi di servizio in volo o l'aumento dei periodi di riposo nell'attraversamento di zone orarie multiple.

(13) Nei ***due*** anni che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento è opportuno effettuare una valutazione medico-scientifica delle disposizioni relative ai limiti dei tempi di volo e di servizio e, ***ove opportuno***, delle disposizioni relative ai membri dell'equipaggio di cabina.

(14) Il presente regolamento non dovrebbe ostare all'applicazione di disposizioni sulle ispezioni come previsto dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944 e dalla *direttiva 2004/36/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari ([5]).

(15) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno Unito e il Regno di Spagna hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare a produrre effetti.

(16) Il regolamento (CEE) n. 3922/91 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

---

([1]) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

([2]) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. *Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (*GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

([3]) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. *Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2006 (*GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17).

([4]) Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 57).

([5]) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76. *Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 211/2005 (*GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) *n.* 3922/91 è così modificato:

1) Dopo il considerando 9 è inserito il considerando seguente:

«L'applicazione delle disposizioni in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio può portare a notevoli turbative dei turni di servizio delle imprese i cui modelli operativi si basano esclusivamente sull'esercizio notturno; la Commissione dovrebbe, sulla base di prove prodotte dagli interessati, procedere a una valutazione e proporre un adeguamento delle disposizioni in materia di limiti degli orari di volo e di servizio, al fine di tenere conto di tali modelli specifici di esercizio.».

2) Dopo il considerando 10 sono inseriti i considerando seguenti:

«Entro il … (*) ***l'Agenzia europea per la sicurezza aerea conclude una valutazione scientifica e medica dell'allegato III, capo Q e, ove opportuno, del capo O. Sulla base dei risultati di tale valutazione e secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione, se necessario, dovrebbe elaborare e presentare senza indugio proposte di modifica delle disposizioni tecniche applicabili.***

Nel contesto della valutazione di talune disposizioni di cui all'articolo 8 bis, la tendenza verso l'ulteriore armonizzazione dei requisiti di formazione dell'equipaggio di cabina finora adottati va proseguita, al fine di agevolare la libera circolazione dei membri dell'equipaggio di cabina all'interno della Comunità. In tale contesto, occorre riesaminare la possibilità di un'ulteriore armonizzazione delle qualifiche dei membri dell'equipaggio di cabina.».

(*) ***Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

3) L'ultimo considerando è sostituito dal considerando seguente:

«Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento andrebbero adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (**),

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.».

4) L'articolo 1 è *così modificato*:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento concerne l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, relative all'esercizio e alla manutenzione degli aeromobili e alle persone e imprese interessate a tali attività.»;

b) sono *aggiunti* i seguenti paragrafi:

«3. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.

4. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione congiunta resa dai Ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano a produrre i loro effetti. I Governi della Spagna e del Regno Unito comunicano al Consiglio tale data.».

5) Nell'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente:

«i) **"Autorità" nell'allegato III:** l'autorità competente che ha rilasciato il certificato di operatore aereo (COA).».

6) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Fatto salvo l'articolo 11, le regole tecniche e le procedure amministrative comuni applicabili nella Comunità al settore del trasporto commerciale mediante velivoli sono quelle specificate nell'allegato III.

2. I riferimenti al capo M dell'allegato III o alle disposizioni dello stesso si intendono fatti alla parte M del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, porti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (*) o alle sue disposizioni pertinenti.

(*) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.».

7) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i settori non menzionati nell'allegato III, sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2, del trattato, sono adottate regole tecniche e procedure amministrative comuni. La Commissione presenta, se del caso e al più presto, le opportune proposte riguardo ai settori in questione.».

8) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

Gli aeromobili utilizzati in virtù di un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità con le regole tecniche e le procedure amministrative comuni possono essere utilizzati alle stesse condizioni in altri Stati membri senza imporre altre esigenze tecniche o procedere a una nuova valutazione da parte di tali altri Stati membri.».

9) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

Gli Stati membri riconoscono la certificazione rilasciata a norma del presente regolamento da un altro Stato membro, o da un organismo che agisce a suo nome, agli organismi o persone posti sotto la sua giurisdizione e sotto la sua autorità, incaricati della manutenzione dei prodotti e dell'esercizio di aeromobili.».

10) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

1. Le disposizioni degli articoli da 3 a 7 non ostano a che uno Stato membro reagisca immediatamente nel caso di un problema di sicurezza riguardante un prodotto, una persona o una organizzazione soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

Se il problema di sicurezza è dovuto a un inadeguato livello di sicurezza fornito dalle regole tecniche e dalle procedure amministrative comuni oppure da lacune di dette regole e procedure, lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e delle relative motivazioni.

La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, se un livello di sicurezza inadeguato o una lacuna nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni giustifichi il mantenimento in vigore delle misure adottate in forza del primo comma del presente paragrafo. In questo caso, la Commissione adotta i provvedimenti necessari per modificare le regole tecniche e procedure amministrative comuni in oggetto, secondo il disposto dell'articolo 4 o dell'articolo 11. Lo Stato membro revoca le misure che sono state giudicate prive di giustificazione.

2. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui al presente regolamento nel caso di impreviste e urgenti necessità operative o di esigenze operative di breve durata.

La Commissione e gli altri Stati membri vengono informati delle deroghe concesse non appena queste diventano frequenti o se sono concesse per periodi di oltre due mesi.

La Commissione esamina se le deroghe concesse da uno Stato membro a norma del secondo comma, e comunicate alla Commissione stessa e agli altri Stati membri, siano conformi agli obiettivi di sicurezza definiti dal presente regolamento o da altre norme di diritto comunitario.

Se la Commissione ritiene che le deroghe concesse non siano conformi agli obiettivi di sicurezza del presente regolamento o di altre norme *pertinenti* di diritto comunitario, la Commissione decide su misure di salvaguardia, secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis.

In questo caso lo Stato membro interessato revoca tali deroghe.

3. Qualora un livello di sicurezza equivalente a quello raggiungibile applicando le regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui all'allegato III possa essere ottenuto ricorrendo ad altri mezzi, gli Stati membri possono rilasciare un'omologazione non conforme a tali disposizioni, senza discriminare i richiedenti sulla base della loro nazionalità e nel rispetto dell'esigenza di non falsare la concorrenza.

In questo caso, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la propria intenzione di rilasciare l'omologazione, le relative motivazioni e le condizioni previste per raggiungere un livello equivalente di sicurezza.

Entro tre mesi dalla notificazione fatta da uno Stato membro, la Commissione avvia la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 al fine di decidere se possa essere rilasciata la proposta omologazione della misura.

In questo caso, essa notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono essere modificate per tenere conto di tale misura.

Gli articoli 6 e 7 si applicano a tale misura.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni relative all'OPS 1.1105, punto 6, all'OPS 1.1110, punti 1.3 e 1.4.1, all'OPS 1.1115 e all'OPS 1.1125, punto 2.1, *dell'*allegato III, *capo Q*, fino a che non siano state stabilite norme comunitarie basate sulla conoscenza scientifica e sulle migliori prassi.

Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che decidono di mantenere in vigore.

Per le disposizioni nazionali che derogano alle disposizioni OPS 1 di cui al primo comma e che gli Stati membri intendono adottare dopo la data di applicazione dell'allegato III, la Commissione, entro tre mesi dalla notificazione fatta da uno Stato membro, avvia la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 per decidere se dette disposizioni siano conformi agli obiettivi di sicurezza del presente regolamento e ad altre disposizioni della normativa comunitaria e se possano essere applicate.

In questo caso, essa notifica la decisione di omologare la misura a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono essere modificate per tenere conto di tale misura.

Gli articoli 6 e 7 si applicano a detta misura.».

Mercoledì, 5 luglio 2006

11) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 8 bis*

1. Entro … (*) l'Agenzia europea per la sicurezza aerea conclude una valutazione medico-scientifica delle disposizioni dell'allegato III, capo Q e, ***ove opportuno***, del capo O.

2. Fermo il disposto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1592/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (**), l'Agenzia europea per la sicurezza aerea assiste la Commissione nella preparazione di proposte intese a modificare le disposizioni tecniche applicabili dell'allegato III, capo Q ***e capo O***.»

12) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora il progresso scientifico e tecnico lo renda necessario, la Commissione modifica le regole tecniche e le procedure amministrative comuni elencate nell'allegato III secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.».

13) L'articolo 12, è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza aerea, in seguito denominato il "comitato".

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione *1999/468/CE, tenendo* conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.».

14) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 12 bis*

Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applica la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE.

Prima di adottare la decisione, la Commissione consulta il comitato.

Il periodo di cui all'articolo 6, lettera b) della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Quando uno Stato membro deferisce al Consiglio una decisione della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine di tre mesi.».

15) Il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fermo restando il disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3922/91, l'allegato III si applica a decorrere dal … (***).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il Presidente	*Il Presidente*

(*) ***Due*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(**) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).
(***) 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

REQUISITI TECNICI COMUNI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE
APPLICABILI AL TRASPORTO COMMERCIALE MEDIANTE AEROMOBILI

OPS 1: TRASPORTO AEREO COMMERCIALE (VELIVOLI)

Indice sommario

CAPO A — Applicabilità e definizioni
CAPO B — Generalità
CAPO C — Certificazione e supervisione dell'operatore
CAPO D — Procedure operative
CAPO E — Operazioni in ogni condizione meteorologica
CAPO F — Prestazioni — Parte generale
CAPO G — Prestazioni di classe A
CAPO H — Prestazioni di classe B
CAPO I — Prestazioni di classe C
CAPO J — Massa e bilanciamento
CAPO K — Strumenti ed equipaggiamenti
CAPO L — Apparati di comunicazione e di navigazione
CAPO M — Manutenzione del velivolo
CAPO N — Equipaggio di condotta
CAPO O — Equipaggio di cabina
CAPO P — Manuali, documentazione e giornali di bordo, registrazioni.
CAPO Q — Limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo
CAPO R — Trasporto di merci pericolose per via aerea
CAPO S — Sicurezza (Security)

CAPO A

APPLICABILITÀ E DEFINIZIONI

OPS 1.001

Applicabilità

La norma OPS 1 prescrive i requisiti applicabili all'impiego dei velivoli civili per il trasporto aereo commerciale da parte di operatori che abbiano la sede principale dell'attività, ed eventualmente la sede legale, in uno degli Stati membri, e che vengono qui di seguito denominati "operatori". La norma OPS 1 non si applica:

(1) ai velivoli impiegati per scopi militari, per servizi doganali e per servizi di polizia; né

(2) ai voli per lanci paracadutistici e per attività antincendio ed ai relativi voli di posizionamento e di rientro in cui le persone trasportate sono quelle che sarebbero normalmente trasportate sui voli per lanci paracadutistici o voli antincendio; né

(3) ai voli immediatamente prima, durante o immediatamente dopo un'attività di lavoro aereo purché tali voli siano connessi con tale attività e su di essi, esclusi i membri dell'equipaggio, non siano trasportate più di 6 persone indispensabili allo svolgimento dell'attività di lavoro aereo.

OPS 1.003

Definizioni

(a) Ai fini del presente allegato si intende per:

(1) "Accettato/accettabile": soggetto, condizione, richiesta od atto rispetto al quale l'Autorità non ha espresso obiezioni giudicandolo adeguato per il fine prefissato.

(2) "Approvato (dall'Autorità)": soggetto, condizione, richiesta od atto rispetto al quale è stato espresso in forma documentata (dall'Autorità) un giudizio di adeguatezza per il fine prefissato.

(3) "Lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL)": un elenco di riferimento (preceduto da un preambolo) pertinente ad un tipo di aeromobile che stabilisce gli strumenti, gli elementi di equipaggiamento o le funzioni che, pur mantenendo il livello di sicurezza previsto dalle specifiche per la certificazione di aeronavigabilità, possono temporaneamente essere inoperativi grazie alla ridondanza intrinseca del progetto e/o in virtù delle procedure operative e di manutenzione, delle condizioni e limitazioni specificate e conformemente alle procedure applicabili per l'aeronavigabilità continua.

(4) "Lista degli equipaggiamenti minimi (MEL)": un elenco (preceduto da un preambolo) che stabilisce i termini per l'impiego degli aeromobili in determinate condizioni, con particolari strumenti, elementi o funzioni dell' equipaggiamento inoperativi all'inizio del volo. Questo elenco è predisposto dall'operatore per il proprio specifico aeromobile, tenendo conto della configurazione dell'aeromobile e delle pertinenti condizioni operative e di manutenzione, conformemente ad una procedura approvata dall'Autorità.

(b) La parte M e la parte 145 richiamate nel presente allegato sono quelle di cui al regolamento (CE) n. 2042/2003, del 20 novembre 2003.

CAPO B

GENERALITÀ

OPS 1.005

Generalità

(a) L'operatore non utilizza velivoli per trasporto aereo commerciale che non siano in accordo con quanto stabilito nella norma OPS 1. Per quanto riguarda le operazioni dei velivoli di prestazione di classe B, requisiti meno restrittivi possono essere individuati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.005, lettera (a).

(b) L'operatore si attiene ai requisiti di aeronavigabilità retroattivi applicabili ai velivoli utilizzati per il trasporto aereo commerciale.

(c) Ogni velivolo è impiegato in conformità a quanto prescritto dal proprio Certificato di navigabilità (Certificate of Airworthiness) e nell'ambito dei limiti approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo (Aeroplane Flight Manual — AFM).

(d) Tutti i dispositivi di addestramento (STD), quali i simulatori di volo o i dispositivi di addestramento al volo (FTD), che sostituiscono un velivolo a fini di addestramento e/o controllo devono essere qualificati conformemente ai requisiti applicabili della norma JAR-STD. L'operatore che intende utilizzare tali dispositivi deve ottenere l'approvazione dell'Autorità.

OPS 1.020

Leggi, regolamenti e procedure — Responsabilità dell'operatore

L'operatore deve garantire che:

(1) tutto il personale impiegato sia consapevole dell'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali sono condotte le operazioni e che riguardano lo svolgimento dei loro compiti; e

(2) tutti i membri d'equipaggio abbiano familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relative allo svolgimento dei loro compiti.

OPS 1.025

Lingua comune

(a) L'operatore deve garantire che tutti i membri dell'equipaggio siano in grado di comunicare con una lingua comune.

(b) L'operatore deve garantire che tutto il personale addetto alle operazioni di terra e di volo sia in grado di capire la lingua usata nelle parti del Manuale delle operazioni (Operations Manual) attinenti al proprio compito ed alle proprie responsabilità.

OPS 1.030

Lista degli equipaggiamenti minimi — Responsabilità dell'operatore

(a) L'operatore stabilisce, per ogni velivolo, la lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) approvata dall'Autorità. Senza essere meno restrittiva, tale lista deriva dalla lista base degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL) (se esiste) accettata dall'Autorità.

(b) L'operatore non utilizza un velivolo se non in ottemperanza alla MEL a meno che non ne sia autorizzato dall'Autorità. Tale autorizzazione non consentirà in nessuna circostanza operazioni al di fuori di quanto previsto dalla MMEL.

OPS 1.035

Sistema di qualità

(a) L'operatore stabilisce un unico Sistema di qualità e designa un unico responsabile della qualità (Quality Manager) al fine di controllare l'adeguatezza e il rispetto delle procedure richieste per garantire il sicuro svolgimento delle operazioni e l'aeronavigabilità dei velivoli. Il controllo del rispetto delle procedure deve anche prevedere un sistema per riferire le risultanze al dirigente responsabile (Accountable Manager) (vedi anche la norma OPS 1.175, lettera (h)) in modo da garantire, in funzione delle necessità, l'adozione delle misure correttive.

(b) Il Sistema di qualità deve includere un Programma di garanzia della qualità (Quality Assurance Programme) che contenga procedure atte a verificare che tutte le operazioni siano condotte secondo i requisiti, gli standard e le procedure applicabili.

(c) Il Sistema di qualità ed il responsabile della qualità devono essere accettati dall'Autorità.

(d) Il Sistema di qualità deve essere descritto nei documenti pertinenti.

(e) In deroga alla precedente lettera (a), l'Autorità può accettare la nomina di due responsabili della qualità, uno per le operazioni e l'altro per la manutenzione, a condizione che l'operatore abbia creato un'unica unità per la gestione della qualità al fine di garantire che il Sistema di qualità sia applicato uniformemente al complesso delle operazioni.

OPS 1.037

Programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli

(a) L'operatore elabora e mantiene un programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli, che può essere integrato nel Sistema di qualità, che comprenda:

(1) programmi atti a far acquisire e a mantenere la consapevolezza dei rischi presso tutte le persone che partecipano alle operazioni; e

(2) un sistema di notifica degli eventi atto a consentire la raccolta e la valutazione degli inconvenienti pertinenti e delle notifiche degli incidenti per individuare le tendenze sfavorevoli o colmare le lacune nell'interesse della sicurezza dei voli. Il sistema protegge l'identità del notificatore e comprende la possibilità che i rapporti possano essere presentati in modo anonimo; e

(3) una valutazione delle informazioni di rilievo sugli incidenti e gli inconvenienti e diffusione delle relative informazioni ma non attribuzione di colpa; e

(4) un programma di controllo dei dati relativi al volo per i velivoli la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 27 000 kg MCTOM. Il controllo dei dati relativi al volo (FDM) è l'utilizzo proattivo dei dati digitali di volo relativi alle operazioni di routine per migliorare la sicurezza dell'aviazione. Il programma di controllo dei dati relativi al volo non è punitivo e contiene opportune salvaguardie per proteggere la o le fonti dei dati; e

(5) la nomina di una persona responsabile della gestione del programma.

(b) Le proposte relative a misure correttive derivanti dal programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli competono alla persona responsabile della gestione del programma.

(c) L'efficacia degli interventi derivanti dalle proposte relative a misure correttive individuate dal programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli è verificata dal responsabile della qualità.

OPS 1.040

Membri d'equipaggio

(a) L'operatore garantisce che tutti i membri d'equipaggio di condotta e di cabina siano stati addestrati e sappiano svolgere i compiti loro assegnati.

(b) In presenza di membri d'equipaggio non facenti parte dell'equipaggio di cabina e che svolgano le loro funzioni nel compartimento passeggeri di un velivolo, l'operatore assicura che questi:

(1) non siano scambiati per membri dell'equipaggio di cabina da parte dei passeggeri,

(2) non occupino postazioni assegnate all'equipaggio di cabina minimo richiesto;

(3) non intralcino i membri dell'equipaggio di cabina nello svolgimento delle loro funzioni.

OPS 1.050

Informazioni su ricerca e soccorso

L'operatore garantisce che le informazioni essenziali riguardanti il servizio di ricerca e soccorso relative al volo da svolgere siano facilmente accessibili nella cabina di pilotaggio.

OPS 1.055

Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo

L'operatore garantisce che siano disponibili, per l'immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche, le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo di tutti i propri velivoli. Tali informazioni specificano, se del caso, il numero, colore e tipo dei canotti di salvataggio e degli artifizi pirotecnici, i dettagli delle forniture mediche di emergenza, le scorte d'acqua e il tipo e le frequenze dell'equipaggiamento radio portatile di emergenza.

OPS 1.060

Ammaraggio

L'operatore non utilizza un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 30 per voli su acqua ad una distanza dalla costa, che consenta un atterraggio di emergenza, superiore alla distanza percorribile in 120 minuti di volo alla velocità di crociera o a 400 miglia nautiche, a seconda di quale delle due è la minore, a meno che il velivolo non risponda ai requisiti richiesti per l'ammaraggio, prescritti dal codice di aeronavigabilità applicabile.

OPS 1.065

Trasporto di armi e munizioni da guerra

(a) L'operatore non trasporta armi e munizioni da guerra, a meno che non sia stata concessa approvazione da tutti gli Stati interessati.

(b) L'operatore garantisce che sia le armi che le munizioni da guerra siano:

(1) stivate in una zona inaccessibile ai passeggeri durante il volo; e

(2) scariche, qualora si tratti di armi da fuoco, a meno che prima dell'inizio del volo non sia stata concessa approvazione, da tutti gli Stati interessati, che tali armi e munizioni da guerra possano essere trasportate in condizioni diverse in parte o in tutto da quelle indicate in questo paragrafo.

(c) L'operatore garantisce che al comandante sia stata data notifica, prima dell'inizio del volo, di tutti i dettagli e della posizione a bordo del velivolo di tutte le armi e munizioni da guerra che si intende trasportare.

OPS 1.070

Trasporto di armi e munizioni da sport

(a) L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare di essere messo al corrente della presenza di tutte le armi da sport da trasportare a bordo.

(b) L'operatore, nell'accettare il trasporto di armi da sport, assicura che queste siano:

(1) stivate in una zona del velivolo inaccessibile ai passeggeri durante il volo, a meno che l'Autorità non abbia accertato che ciò non è possibile ed abbia autorizzato l'applicazione di altre procedure; e

(2) scariche, qualora si tratti di armi da fuoco o altre armi che possano contenere munizioni.

(c) Le munizioni per armi da sport possono essere trasportate nel compartimento bagagli passeggeri, salvo l'applicazione di alcune limitazioni, secondo quanto stabilito dalle Istruzioni tecniche (vedi la norma OPS 1.1160, lettera (b), punto (5)) definite nella norma OPS 1.1150, lettera (a), punto (15).

OPS 1.075

Modalità per il trasporto di persone

L'operatore adotta tutte le misure per garantire che durante il volo nessuna persona debba trovarsi in zone del velivolo non adibite alla sistemazione delle persone, a meno che il comandante non abbia concesso l'accesso temporaneo a qualsiasi parte del velivolo:

(1) al fine di prendere i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza del velivolo, delle persone, degli animali o delle cose trasportati oppure

(2) in cui siano trasportate merci o provviste e che sia predisposta per l'accesso di persone durante il volo.

OPS 1.080

Richiesta di trasporto aereo di merci pericolose

L'operatore prende tutti i provvedimenti possibili al fine di garantire che nessuno offra o accetti merci pericolose per il trasporto aereo a meno che la persona sia stata debitamente addestrata e che le merci siano state classificate, documentate, certificate, descritte, imballate, contrassegnate ed etichettate in modo corretto e si trovino nelle condizioni idonee al trasporto secondo quanto previsto dalle Istruzioni tecniche e dalla pertinente normativa comunitaria.

Mercoledì, 5 luglio 2006

OPS 1.085

Responsabilità dell'equipaggio

(a) Un membro d'equipaggio è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che:

(1) sono connessi con la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti;

(2) sono specificati nelle istruzioni e procedure esposte nel Manuale delle operazioni.

(b) Un membro d'equipaggio:

(1) riferisce al comandante qualsiasi errore, guasto, cattivo funzionamento o difetto che ritiene possa pregiudicare l'aeronavigabilità o l'impiego del velivolo in sicurezza compresi i sistemi di emergenza;

(2) riferisce al comandante qualsiasi incidente che abbia minacciato o rischiato di minacciare la sicurezza dell'operazione;

(3) fa uso dei sistemi attivati dall'operatore in materia di notifica degli eventi conformemente alla norma OPS 1.037, lettera (a), punto (2). In tutti questi casi è comunicata al comandante interessato una copia del o dei rapporti.

(c) Nulla nella lettera b) precedente obbliga un membro d'equipaggio a notificare un evento che è già stato notificato da un altro membro d'equipaggio.

(d) Nessun membro d'equipaggio presta servizio su un velivolo:

(1) se sotto l'effetto di farmaci che possano influenzare le sue facoltà in modo da compromettere la sicurezza;

(2) dopo un'immersione in acque profonde, a meno che non sia passato un adeguato periodo di tempo;

(3) dopo una donazione di sangue, a meno che non sia passato un adeguato periodo di tempo;

(4) se non sono soddisfatti i requisiti medici applicabili o se in dubbio sulle proprie capacità di svolgere i compiti assegnati;

(5) se è a conoscenza o sospetta di soffrire di affaticamento o se ha la sensazione di una non perfetta efficienza fisica al punto da poter determinare una situazione di pericolo per lo svolgimento del volo.

(e) Un membro d'equipaggio è sottoposto ad appropriati requisiti in materia di consumo di alcolici, requisiti che devono essere stabiliti dall'operatore e accettabili per l'Autorità e che non sono meno restrittivi dei seguenti:

(1) nessun tipo di alcolico è consumato nelle 8 ore precedenti l'orario specificato di inizio del turno di volo o del periodo di riserva;

(2) il tasso di alcolemia non è superiore a 0,2 per mille all'inizio del turno di volo;

(3) nessun tipo di alcolico può essere consumato durante un turno di volo o di riserva.

(f) Il comandante:

(1) è responsabile della sicurezza di tutti i membri d'equipaggio, dei passeggeri e delle merci a bordo dal momento in cui arriva a bordo fino a quando lascia il velivolo al termine del volo;

(2) è responsabile dell'impiego e della sicurezza del velivolo dal momento in cui il velivolo è pronto a muoversi a scopo di rullaggio prima del decollo fino al momento in cui infine si ferma al termine del volo e il motore o i motori impiegati come unità di propulsione primaria si spengono;

(3) ha l'autorità di impartire tutti gli ordini ritenuti necessari a garantire la sicurezza del velivolo e delle persone o cose trasportate;

(4) ha l'autorità di sbarcare qualsiasi persona o qualsiasi parte del carico che, a suo avviso, possa costituire un pericolo potenziale per la sicurezza del velivolo o dei suoi occupanti;

(5) vieta la presenza a bordo di persone che appaiano sotto l'influenza di alcolici o droghe al punto da mettere in pericolo la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti;

(6) ha il diritto di rifiutare il trasporto di passeggeri non ammessi dalle autorità di frontiera, persone espulse o sotto custodia se tale trasporto può comportare un rischio per la sicurezza del velivolo o dei suoi occupanti;

(7) si assicura che tutti i passeggeri ricevano istruzioni sulla posizione delle uscite di emergenza e sulla posizione ed uso degli equipaggiamenti di emergenza;

(8) si assicura che tutte le procedure operative e liste dei controlli siano completate conformemente al Manuale delle operazioni;

(9) vieta ai membri d'equipaggio di effettuare qualunque attività durante il decollo, la salita iniziale, l'avvicinamento finale e l'atterraggio ad eccezione dei compiti necessari all'impiego del velivolo in sicurezza;

(10) non permette che:

i) il registratore dei dati di volo venga scollegato, spento o che i dati siano cancellati durante il volo, né permette che, nel caso di un incidente o di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, i dati registrati vengano cancellati dopo il volo;

ii) il fonoregistratore in cabina di pilotaggio venga scollegato o spento durante il volo a meno che non ritenga che i dati registrati, che altrimenti si cancellerebbero automaticamente, debbano essere conservati per l'indagine di incidenti o inconvenienti, né permette che i dati registrati vengano manualmente cancellati durante o dopo il volo in caso di incidente o inconveniente soggetto a obbligo di notifica;

(11) è il responsabile della decisione finale di accettare o meno un velivolo con anomalie consentite dalle CDL o MEL;

(12) si assicura che l'ispezione pre-volo sia stata effettuata.

g) il comandante effettua, in una situazione di emergenza che richiede decisioni ed azioni immediate, tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze. In questi casi può, ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti.

OPS 1.090

Autorità del comandante

L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che tutte le persone trasportate sul velivolo obbediscano a tutti i legittimi ordini dati dal comandante nell'intento di garantire la sicurezza del velivolo e delle persone o cose trasportate.

OPS 1.095

Autorizzazione al rullaggio di un velivolo

L'operatore prende tutte le iniziative ragionevoli per garantire che un velivolo di cui è responsabile non rulli nell'area di movimento di un aeroporto ad opera di una persona diversa dal membro dell'equipaggio di condotta a meno che tale persona, seduta ai comandi:

(1) sia stata debitamente autorizzata dall'operatore o da un agente designato e sia competente a:

i) rullare il velivolo;

ii) utilizzare il radiotelefono; e

(2) abbia ricevuto istruzioni in merito alla conformazione (layout) dell'aeroporto, ai percorsi, ai segnali, alla segnaletica orizzontale, alle luci, ai segnali e alle istruzioni per il controllo del traffico aereo, alla fraseologia e alle procedure e sia in grado di conformarsi agli standard operativi richiesti per il movimento sicuro del velivolo all'aeroporto.

OPS 1.100

Ammissione in cabina di pilotaggio

(a) L'operatore deve garantire che nessuna persona, al di fuori dei membri dell'equipaggio di condotta assegnati al volo, sia ammessa o trasportata in cabina di pilotaggio a meno che tale persona non sia:

(1) un membro dell'equipaggio in servizio operativo;

(2) un rappresentante dell'Autorità responsabile delle certificazioni, licenze o ispezioni se il suo accesso é necessario per lo svolgimento dei propri compiti ufficiali;

(3) autorizzata e trasportata conformemente alle istruzioni del Manuale delle operazioni.

(b) Il comandante assicura che:

(1) per motivi di sicurezza, l'ammissione in cabina di pilotaggio non distragga e/o interferisca con le operazioni di volo;

(2) tutte le persone trasportate in cabina di pilotaggio siano rese familiari con le relative procedure di sicurezza.

(c) Il comandante è il responsabile finale dell'autorizzazione all'ammissione in cabina di pilotaggio.

OPS 1.105

Trasporto non autorizzato

L'operatore adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che nessuna persona si introduca di nascosto o introduca di nascosto merce a bordo di un velivolo.

OPS 1.110

Dispositivi elettronici portatili

L'operatore non permette a nessuna persona di usare dispositivi elettronici portatili che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti del velivolo e adotta tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona usi, a bordo di un velivolo, tali dispositivi.

OPS 1.115

Alcolici, droghe e farmaci

L'operatore non permette a nessuna persona, e adotta tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona salga o sia a bordo sotto l'influenza di alcolici, droghe o farmaci al punto che la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti possa essere messa a rischio.

OPS 1.120

Pericoli per la sicurezza

L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che nessuna persona agisca in maniera avventata o negligente o ometta di agire

(1) in modo da mettere in pericolo il velivolo o le persone a bordo;

(2) in modo da causare o consentire che il velivolo metta in pericolo persone o cose.

OPS 1.125

Documenti obbligatori a bordo

(a) L'operatore assicura che su ogni volo siano presenti i seguenti documenti o copie di essi:

(1) il Certificato di immatricolazione

(2) il Certificato di navigabilità;

(3) l'originale o una copia del Certificato acustico (se applicabile), compresa una traduzione in lingua inglese, fornita dall'Autorità responsabile del rilascio di tale certificato;

(4) l'originale o una copia del Certificato di Operatore Aereo;

(5) la Licenza di stazione radio; e

(6) l'originale o una copia della Nota di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

(b) Ogni membro d'equipaggio di condotta porta con sé, su ogni volo, la licenza di pilotaggio in corso di validità con la/e appropriata/e abilitazione/i per lo svolgimento del volo.

OPS 1.130

Manuali obbligatori a bordo

L'operatore assicura che:

(1) le parti in corso di validità del Manuale delle operazioni riguardanti i compiti dell'equipaggio siano presenti su ogni volo;

(2) le parti del Manuale delle operazioni che sono necessarie per la condotta del volo sono facilmente accessibili all'equipaggio a bordo del velivolo;

(3) il Manuale di volo del velivolo in corso di validità sia presente a bordo a meno che l'Autorità non abbia accettato che il Manuale delle operazioni prescritto nella norma OPS 1.1045, appendice 1, parte B contenga le pertinenti informazioni per quel velivolo.

OPS 1.135

Informazioni addizionali e moduli obbligatori a bordo

(a) L'operatore assicura che, oltre ai documenti e manuali prescritti nelle norme OPS 1.125 e 1.130, sono presenti su ogni volo le seguenti informazioni ed i seguenti moduli attinenti al tipo e alla zona delle operazioni:

(1) Piano di volo operativo contenente almeno le informazioni prescritte dalla norma OPS 1.1060;

(2) Quaderno tecnico di bordo del velivolo contenente almeno le informazioni prescritte dalla parte M, norma M.A. 306;

(3) dettagli del piano di volo ATS compilato;

(4) appropriata documentazione NOTAM/AIS;

(5) appropriate informazioni meteorologiche;

(6) documentazione relativa alla massa e al bilanciamento come specificato nel capo J;

(7) notifica di speciali categorie di passeggeri, ad esempio personale addetto al servizio di sicurezza, se non considerato parte dell'equipaggio, persone disabili, passeggeri non ammessi dalle autorità di frontiera, persone espulse o sotto custodia;

(8) notifica di carichi speciali, incluse merci pericolose, con le relative informazioni scritte per il comandante come prescritto nella norma OPS 1.1215, lettera (d);

(9) mappe e carte aggiornate e documenti collegati come prescritto dalla norma OPS 1.290, lettera (b), punto (7);

(10) ogni altra documentazione che può essere richiesta dagli Stati interessati dal volo, ad esempio il manifesto di carico o la lista dei passeggeri ecc.;

(11) moduli per effettuare le notifiche richieste dall'Autorità e dall'operatore.

(b) l'Autorità può consentire che tutte o parte delle informazioni descritte nella precedente lettera (a) siano presentate in una forma diversa da quella stampata su carta. Deve comunque essere assicurato un accettabile livello di accessibilità, fruibilità e affidabilità.

OPS 1.140

Informazioni da trattenere a terra

(a) L'operatore assicura che: almeno per la durata di ogni volo o serie di voli;

i) siano conservate a terra le informazioni riguardanti il volo e quelle appropriate al tipo di operazione;

ii) le informazioni siano conservate fino a quando non siano state duplicate nel luogo nel quale saranno archiviate, conformemente alla norma OPS 1.1065;

iii) le stesse informazioni siano trasportate sul velivolo in un contenitore resistente al fuoco.

(b) Le informazioni di cui alla precedente lettera (a) includono:

(1) una copia del Piano di volo operativo, se del caso;

(2) copie della parte pertinente del Quaderno tecnico di bordo del velivolo;

(3) documentazione NOTAM specifica per la rotta, se specificamente pubblicata dall'operatore;

(4) documentazione relativa alla massa e al bilanciamento, se richiesta (vedi la norma OPS 1.625);

(5) notifiche di carichi speciali.

OPS 1.145

Ispezioni in volo

L'operatore assicura che ad ogni persona autorizzata dall'Autorità sia concesso in qualunque momento di salire a bordo ed effettuare il volo su qualsiasi velivolo impiegato in conformità al COA emanato dalla stessa Autorità e di entrare e rimanere in cabina di pilotaggio, tenuto conto che il comandante può negare l'accesso alla cabina di pilotaggio se, a suo giudizio, la sicurezza del velivolo può essere messa in pericolo.

OPS 1.150

Ispezione di documentazione e registrazioni

(a) L'operatore:

(1) permette, ad ogni persona autorizzata dall'Autorità, l'accesso ad ogni documento e alle registrazioni relativi alle operazioni di volo e di manutenzione;

(2) su richiesta dell'Autorità esibisce, entro un ragionevole periodo di tempo, tutti i suddetti documenti e registrazioni.

(b) Quando richiesto da una persona autorizzata dall'Autorità ed entro un ragionevole periodo di tempo dalla richiesta, il comandante consegna a tale persona la documentazione che deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo.

OPS 1.155

Conservazione della documentazione

L'operatore assicura che:

(1) ogni documento originale o relativa copia, che è obbligatorio conservare, sia effettivamente conservato per il periodo di tempo prescritto anche se durante tale periodo egli cesserà di essere l'operatore del velivolo;

(2) qualora un membro dell'equipaggio cambi operatore, la documentazione che lo riguarda in termini di registrazioni di tempo di volo, tempo di servizio e periodi di riposo sia messa a disposizione del nuovo operatore.

OPS 1.160

Conservazione, consegna e utilizzazione delle registrazioni dei registratori di volo

(a) Conservazione delle registrazioni

(1) A seguito di un incidente, l'operatore di un velivolo sul quale è installato un registratore di volo conserva, nel limite del possibile, le registrazioni originali pertinenti all'incidente così come sono state registrate dal registratore, per un periodo di 60 giorni, a meno che l'autorità investigatrice non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

(2) A meno che non sia stata concessa in precedenza un'autorizzazione da parte dell'Autorità, a seguito di un inconveniente soggetto a obbligo di notifica, l'operatore di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore dei dati di volo conserva, nel limite del possibile, le registrazioni originali pertinenti all'inconveniente così come sono state registrate dal registratore, per un periodo di 60 giorni, a meno che l'autorità investigatrice non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

(3) Inoltre, quando l'Autorità lo richiede, l'operatore di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo conserva le registrazioni originali per un periodo di 60 giorni, a meno che l'autorità investigatrice non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

(4) Nel caso in cui un registratore dei dati di volo sia obbligatorio a bordo di un velivolo, l'operatore del velivolo:

i) conserva le registrazioni per il periodo di tempo operativo specificato dalle norme OPS 1.715, 1.720 e 1.725, salvo per le esigenze di prova e di manutenzione dei registratori dei dati di volo, nel qual caso è possibile cancellare al massimo un'ora delle registrazioni più vecchie al momento della prova; e

ii) tiene un documento contenente le informazioni necessarie per estrarre e convertire i dati registrati in supporti di indagine tecnica.

(b) Consegna delle registrazioni

L'operatore di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo consegna, entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui l'Autorità glielo richiede, tutte le registrazioni disponibili o conservate fatte da un registratore di volo.

(c) Uso delle registrazioni

(1) Le registrazioni fatte dal fonoregistratore in cabina di pilotaggio non possono essere utilizzate per fini diversi dall'inchiesta relativa ad un incidente o inconveniente soggetto a obbligo di notifica, salvo accordo di tutti i membri d'equipaggio interessati.

(2) Le registrazioni del registratore dei dati di volo non possono essere usate per fini diversi dall'inchiesta relativa ad un incidente o inconveniente soggetto a obbligo di notifica, salvo i casi in cui tali registrazioni sono:

(i) utilizzate dall'operatore unicamente per questioni di aeronavigabilità o di manutenzione; o

(ii) rese anonime; o

(iii) divulgate in condizioni di riservatezza.

OPS 1.165

Noleggio

(a) Terminologia

I termini usati nel presente paragrafo hanno il seguente significato:

(1) Dry lease (noleggio a scafo nudo) — quando l'impiego del velivolo avviene in accordo alle specifiche del COA del locatario.

(2) Wet lease (noleggio con equipaggio) — quando l'impiego del velivolo avviene in accordo alle specifiche del COA del locatore.

(b) Noleggio (leasing) di velivoli fra operatori comunitari

(1) Wet lease-out. L'operatore comunitario che fornisce un velivolo con equipaggio completo ad un altro operatore comunitario ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio della licenza ai vettori aerei [1] e che conserva tutte le funzioni e le responsabilità prescritte nel capo C, rimane l'operatore del velivolo.

(2) Tutti i noleggi eccetto il wet lease-out

(i) Ad eccezione del caso contemplato nella precedente lettera (b), punto (1), l'operatore comunitario che utilizza un velivolo di un altro operatore comunitario o che fornisce un velivolo ad un altro operatore comunitario deve ottenere l'approvazione preventiva della propria Autorità. Tutte le condizioni che fanno parte di tale approvazione devono essere incluse nel contratto di noleggio.

(ii) Gli elementi del contratto di noleggio che sono approvati dall'Autorità, ad eccezione dei contratti di noleggio che riguardano un velivolo con equipaggio completo e non prevedono alcun trasferimento di funzioni e responsabilità, devono essere considerati tutti, per quanto riguarda il velivolo noleggiato, come modifiche del COA nell'ambito del quale saranno compiuti i voli.

(c) Noleggio (leasing) di velivoli tra un operatore comunitario e un soggetto che non sia un altro operatore comunitario

(1) Dry lease-in (presa a noleggio a scafo nudo)

(i) Un operatore comunitario non prende a noleggio a scafo nudo un velivolo di un soggetto che non sia un altro operatore comunitario, salvo approvazione dell'Autorità. Tutte le condizioni che fanno parte di tale approvazione devono essere incluse nel contratto di noleggio.

(ii) L'operatore comunitario assicura che, per quanto riguarda i velivoli presi a noleggio a scafo nudo, tutte le differenze rispetto ai requisiti di cui ai capitoli K, L e/o alla norma OPS 1.005, lettera b) sono notificate all'Autorità e da questa accettate.

(2) Wet lease-in (presa a noleggio con equipaggio)

(i) Un operatore comunitario non prende a noleggio con equipaggio un velivolo di un soggetto che non sia un altro operatore comunitario, salvo approvazione dell'Autorità.

[1] GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(ii) L'operatore comunitario, per quanto riguarda i velivoli presi a noleggio con equipaggio, assicura che:

(A) le norme di sicurezza del locatore relative alla manutenzione e all'impiego siano equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento;

(B) il locatore è un operatore titolare di COA emesso da uno Stato firmatario della Convenzione di Chicago;

(C) il velivolo ha un Certificato di navigabilità standard rilasciato conformemente all'allegato VIII dell'ICAO. I Certificati di navigabilità standard rilasciati da uno Stato membro diverso da quello responsabile del rilascio del COA saranno accettati senza ulteriore documentazione se rilasciati a norma della parte 21; e

(D) sono rispettati tutti i requisiti resi applicabili dall'Autorità del locatario.

(3) Dry lease-out (cessione a noleggio a scafo nudo)

Un operatore comunitario può dare a noleggio a scafo nudo un velivolo per trasporto aereo commerciale a qualsiasi operatore di uno Stato firmatario della Convenzione di Chicago a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

(A) l'Autorità ha esentato l'operatore dai requisiti pertinenti della norma OPS 1 e, dopo che l'Autorità di regolamentazione straniera abbia accettato per iscritto di essere responsabile del controllo della manutenzione e dell'impiego operativo del(i) velivolo(i), ha tolto il velivolo dal suo COA; e

(B) il velivolo è mantenuto conformemente ad un programma di manutenzione approvato.

(4) Wet lease-out (cessione a noleggio con equipaggio)

L'operatore comunitario che fornisce un velivolo con equipaggio completo ad un altro soggetto ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 e che conserva tutte le funzioni e le responsabilità prescritte nel capo C, rimane l'operatore del velivolo.

Appendice 1 alla norma OPS 1.005, lettera (a)

Operazioni dei velivoli con prestazioni di classe B

(a) Terminologia

(1) Operazioni da A ad A — Il decollo e l'atterraggio sono effettuati nel medesimo luogo.

(2) Operazioni da A a B — Il decollo e l'atterraggio sono effettuati in luoghi diversi.

(3) Notte: le ore comprese tra la fine del crepuscolo serale civile e l'inizio del crepuscolo mattutino civile o altro periodo di tempo compreso tra il tramonto e l'alba, così come previsto dalla competente Autorità.

(b) Le operazioni alle quali è applicabile la presente appendice possono essere condotte in conformità alle attenuazioni dei requisiti esposte qui di seguito.

(1) OPS 1.035 Sistema di qualità: nel caso di un operatore molto piccolo, l'incarico di responsabile della qualità (Quality Manager) può essere ricoperto da un responsabile (Post Holder) designato se si ricorre a auditor esterni. Ciò vale anche quando il dirigente responsabile (Accountable Manager) ricopre uno o più incarichi (posts).

(2) A disposizione

(3) OPS 1.075 Modalità per il trasporto di persone: non richiesto per le operazioni VFR dei velivoli monomotore.

Mercoledì, 5 luglio 2006

(4) OPS 1.100 Accesso alla cabina di pilotaggio:

(i) l'operatore deve stabilire norme per il trasporto di passeggeri seduti ad un posto di pilotaggio.

(ii) Il comandante deve assicurare che:

(A) il trasporto di passeggeri seduti ad un posto di pilotaggio non causi distrazione e/o non interferisca con le operazioni di volo; e

(B) il passeggero che occupa un posto di pilotaggio sia reso familiare con le pertinenti restrizioni e procedure di sicurezza.

(5) OPS 1.105 Trasporto non autorizzato: non richiesto per le operazioni VFR dei velivoli monomotore.

(6) OPS 1.135 Informazioni addizionali e moduli obbligatori a bordo:

(i) Per le operazioni VFR di giorno da A ad A dei velivoli monomotore non sono obbligatori a bordo i seguenti documenti:

(A) Piano di volo operativo;

(B) Quaderno tecnico di bordo del velivolo;

(C) NOTAM/AIS, informazioni relative al volo;

(D) informazioni metereologiche;

(E) notifica di speciali categorie di passeggeri … ecc, e

(F) notifica di carichi speciali, incluse merci pericolose … ecc.

(ii) Per le operazioni VFR di giorno da A a B dei velivoli monomotore non è obbligatoria a bordo la notifica di speciali categorie di passeggeri di cui alla norma OPS 1.135, lettera (a), punto (7).

(iii) Per le operazioni VFR di giorno da A a B, il Piano di volo operativo può essere in forma semplificata e deve soddisfare le esigenze del tipo di operazioni.

(7) OPS 1.215 Uso del servizio del traffico aereo: per le operazioni VFR di giorno dei velivoli monomotore, il contatto non obbligatorio con gli ATS è mantenuto per la durata appropriata alla natura delle operazioni. I servizi di ricerca e soccorso devono essere assicurati in conformità della norma OPS 1.300.

(8) OPS 1.225 Minimi operativi di aeroporto: per le operazioni VFR, i minimi operativi VFR standard copriranno generalmente tale requisito. Se necessario, l'operatore specifica requisiti aggiuntivi tenendo conto di fattori quali la copertura radio, l'orografia del terreno, la natura dei siti di decollo e atterraggio, le condizioni di volo e la capacità ATS.

(9) OPS 1.235 Procedura antirumore: non si applica alle operazioni VFR dei velivoli monomotore.

(10) OPS 1.240 Rotte e aree di operazioni:

la lettera (a), punto (1) non si applica alle operazioni VFR di giorno da A ad A dei velivoli monomotore.

(11) OPS 1.250 Determinazione delle altitudini minime di volo:

per le operazioni VFR di giorno, tale norma si applica come descritto qui di seguito. L'operatore garantisce che le operazioni siano condotte esclusivamente sulle rotte e nelle aree per le quali è possibile mantenere la separazione minima di sicurezza dal suolo e tiene conto di fattori quali la temperatura, l'orografia del terreno, le condizioni metereologiche sfavorevoli (per es. turbolenza forte e correnti d'aria discendenti, correzioni dovute alle variazioni di temperatura e di pressione rispetto ai valori standard).

(12) OPS 1.255 Rifornimento di combustibile:

(i) per i voli da A ad A — L'operatore specifica la quantità minima di combustibile con cui un volo deve concludersi. Tale riserva finale minima di combustibile non deve essere inferiore alla quantità necessaria per volare per un periodo di tempo di 45 minuti.

(ii) Per i voli da A a B — L'operatore garantisce che i calcoli pre-volo del combustibile utilizzabile richiesto per il volo includano:

(A) il combustibile per il rullaggio (taxi fuel) — Combustibile consumato prima del decollo, se significativo;

(B) il combustibile per il volo (trip fuel) — Combustibile consumato dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione; e

(C) il combustibile di riserva (reserve fuel) — Comprendente:

(1) il combustibile per le necessità contingenti (contingency fuel) — Combustibile non inferiore al 5 % del combustibile previsto per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione o, in caso di ripianificazione in volo, al 5 % del combustibile necessario per la continuazione del volo; e

(2) il combustibile di riserva finale (final reserve fuel) — Combustibile necessario per prolungare il volo di altri 45 minuti (motori alternativi) o 30 minuti (motori a turbina);

(D) il combustibile per l'aeroporto alternato (alternate fuel) — Combustibile necessario per raggiungere l'aeroporto alternato alla destinazione, via quello di destinazione, qualora sia richiesto un aeroporto alternato alla destinazione;

(E) il combustibile extra (extra fuel) — Combustibile che il comandante può richiedere in aggiunta a quello di cui alle lettere da (A) a (D).

(13) OPS 1.265 Trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia: per le operazioni VFR dei velivoli monomotore e qualora non sia previsto il trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia, l'operatore non è obbligato a definire le procedure per il trasporto di tali tipologie di passeggeri.

(14) OPS 1.280 Sistemazione dei passeggeri: non si applica alle operazioni VFR dei velivoli monomotore.

(15) OPS 1.285 Informazioni ai passeggeri: la dimostrazione e le informazioni sono fornite in modo appropriato al tipo di operazioni. Nelle operazioni con un solo pilota non possono essere assegnati a quest'ultimo compiti che lo distraggano dalle sue funzioni a bordo.

(16) OPS 1.290 Preparazione del volo:

(i) Piano di volo operativo per le operazioni da A ad A — Non richiesto

(ii) Operazioni VFR di giorno da A a B — L'operatore assicura che per ogni volo sia compilato un Piano di volo operativo in forma semplificata, pertinente al tipo di operazioni.

(17) OPS 1.295 Scelta degli aeroporti: non si applica alle operazioni VFR.

Le istruzioni necessarie per l'uso degli aeroporti e dei siti di decollo e atterraggio devono essere formulate in riferimento alla norma OPS 1.220.

(18) OPS 1.310 Membri d'equipaggio alle postazioni di lavoro:

per le operazioni VFR, le istruzioni in materia sono obbligatorie solo quando sono effettuate operazioni con due piloti.

(19) OPS 1.375 Gestione del combustibile in volo:

l'appendice 1 alla norma OPS 1.375 non si applica alle operazioni VFR di giorno dei velivoli monomotore.

(20) OPS 1.405 Inizio e continuazione di un avvicinamento:

non si applica alle operazioni VFR.

Mercoledì, 5 luglio 2006

(21) OPS 1.410 Procedure operative — Altezza di attraversamento della soglia pista:

non si applica alle operazioni VFR.

(22) OPS da 1.430 a 1.460, appendici incluse:

non si applicano alle operazioni VFR.

(23) OPS 1.530 Decollo:

(i) la lettera (a) si applica con l'aggiunta seguente. L'Autorità può, vagliando caso per caso, accettare altri dati di prestazione presentati dall'operatore e basati sulla dimostrazione e/o su un'esperienza documentata. Le lettere (b) e (c) si applicano con la seguente aggiunta. Qualora le prescrizioni della presente norma non possano essere soddisfatte a causa delle limitazioni fisiche relative ad un allungamento della pista e sussistano un evidente interesse generale ed una necessità operativa, l'Autorità può, vagliando caso per caso, accettare altri dati di prestazione, non contrastanti con quelli del Manuale di volo del velivolo relativi a procedure speciali, presentati dall'operatore e basati sulla dimostrazione e/o su un'esperienza documentata.

(ii) L'operatore che desidera effettuare operazioni a norma del punto (i) deve ottenere l'approvazione preventiva dell'Autorità che rilascia il COA. Tale approvazione specificherà:

(A) il tipo di velivolo,

(B) il tipo di operazioni,

(C) l'aeroporto o gli aeroporti e le piste interessati,

(D) le restrizioni al decollo da applicare in VMC,

(E) le qualifiche dei membri dell'equipaggio, e

(F) che l'applicazione è limitata ai velivoli il cui primo certificato per tipo è stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º gennaio 2005.

(iii) L'operazione deve essere accettata dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto.

(24) OPS 1.535 — Separazione dagli ostacoli al decollo — Velivoli plurimotore:

(i) la lettera (a), punti (3), (4) e (5), la lettera (b), punto (2), la lettera (c), punti (1) e (2) e l'appendice non sono applicabili alle operazioni VFR di giorno.

(ii) Per le operazioni IFR o VFR di giorno, le lettere (b) e (c) si applicano con le variazioni seguenti.

(A) La guida visiva di direzione è considerata disponibile quando la visibilità in volo è pari o superiore a 1 500 m.

(B) La larghezza massima del corridoio richiesta è di 300 m quando la visibilità in volo è pari o superiore a 1 500 m.

(25) OPS 1.545Atterraggio — Aeroporto di destinazione e aeroporto alternato:

(i) La norma si applica con la seguente aggiunta. Qualora le prescrizioni della presente norma non possano essere soddisfatte a causa delle limitazioni fisiche relative ad un allungamento della pista e sussistano un evidente interesse generale ed una necessità operativa, l'Autorità può, vagliando caso per caso, accettare altri dati di prestazione, non contrastanti con il Manuale di volo del velivolo, relativo a procedure speciali, presentati dall'operatore sulla base di una dimostrazione e/o di un'esperienza documentata.

(ii) L'operatore che desidera effettuare operazioni a norma del punto (i) deve ottenere l'approvazione preventiva dell'Autorità che rilascia il COA. Tale approvazione specificherà:

(A) il tipo di velivolo,

(B) il tipo di operazioni,

(C) l'aeroporto o gli aeroporti e le piste interessati,

(D) le restrizioni al decollo da applicare in VMC,

(E) le qualifiche dei membri dell'equipaggio, e

(F) che l'applicazione è limitata ai velivoli il cui certificato per tipo è stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º gennaio 2005.

(iii) Le operazioni devono essere accettate dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto.

(26) OPS 1.550 Atterraggio — Pista asciutta:

(i) la norma si applica con la seguente aggiunta. Qualora le prescrizioni della presente norma non possano essere soddisfatte a causa delle limitazioni fisiche relative ad un allungamento della pista e sussistano un evidente interesse generale ed una necessità operativa, l'Autorità può, vagliando caso per caso, accettare altri dati di prestazione, non contrastanti con quelli del Manuale di volo del velivolo, relativi alle procedure speciali, presentati dall'operatore sulla base di una dimostrazione e/o di un'esperienza documentata.

(ii) L'operatore che desidera effettuare operazioni a norma del punto (i) deve ottenere l'approvazione preventiva dell'Autorità che rilascia il COA. Tale approvazione specificherà:

(A) il tipo di velivolo,

(B) il tipo di operazioni,

(C) l'aeroporto o gli aeroporti e le piste interessati,

(D) le restrizioni al decollo da applicare in VMC,

(E) le qualifiche dei membri dell'equipaggio, e

(F) che l'applicazione è limitata ai velivoli il cui primo certificato per tipo è stato rilasciato anteriormente al 1º gennaio 2005.

(iii) L'operazione deve essere accettata dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto.

(27) A disposizione

(28) OPS 1.650 Operazioni VFR di giorno:

La norma OPS 1.650 si applica con la seguente aggiunta. L'Autorità può esentare dal rispetto dei requisiti di cui alle lettere da (f) a (i) i velivoli monomotore con certificato di navigabilità individuale rilasciato per la prima volta anteriormente al 22 maggio 1995, qualora il rispetto dei suddetti requisiti richieda un adeguamento.

(29) Parte M, norma M.A.704, Descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

La descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità può essere adattata alle operazioni da effettuare.

(30) Parte M, norma M.A.306, Quaderno tecnico di bordo del velivolo.

L'Autorità può approvare una versione semplificata del Quaderno tecnico di bordo del velivolo, pertinente al tipo di operazioni condotte.

(31) OPS 1.940 Composizione dell'equipaggio di condotta.

La lettera (a), punti (2) e (4) e la lettera (b) non sono applicabili alle operazioni VFR di giorno; la lettera (a), punto (4) deve tuttavia essere applicata integralmente quando la norma OPS 1 richiede 2 piloti.

Mercoledì, 5 luglio 2006

(32) OPS 1.945 Addestramento di conversione e controllo:

(i) lettera (a), punto (7) — Il volo di linea sotto supervisione (LIFUS) può essere condotto su qualsiasi velivolo nell'ambito della classe applicabile. La durata del volo di linea sotto supervisione (LIFUS) richiesta dipende dalla complessità delle operazioni da effettuare.

(ii) Lettera (a), punto (8): non richiesta.

(33) OPS 1.955 Nomina a comandante

La lettera (a) si applica come descritto qui di seguito. L'Autorità può accettare un corso comando abbreviato in relazione al tipo di operazioni condotte.

(34) OPS 1.960 Comandanti con Licenza di pilota commerciale

La lettera (a), punto (1) (i) non è applicabile alle operazioni VFR di giorno.

(35) OPS 1.965 Addestramento e controlli periodici

(i) La lettera (a), punto (1) si applica alle operazioni VFR di giorno così come descritto qui di seguito. Ogni addestramento e controllo è pertinente al tipo di operazioni e classe del velivolo su cui operano i membri dell'equipaggio di condotta, tenuto debitamente conto dell'eventuale equipaggiamento specializzato utilizzato.

(ii) La lettera (a), punto (3) (ii) si applica come segue. L'addestramento nel velivolo può essere condotto da un esaminatore di abilitazione per classe (Class Rating Examiner — CRE), un esaminatore di volo (Flight Examiner — FE) o un esaminatore di abilitazione per tipo (Type Rating Examiner — TRE).

(iii) La lettera (a), punto (4) (i) si applica come segue. Il controllo di professionalità da parte dell'operatore può essere condotto da un esaminatore di abilitazione per tipo (TRE), un esaminatore di abilitazione per classe (CRE) oppure da un comandante adeguatamente qualificato designato dall'operatore e accettabile per l'Autorità, addestrato in materia di gestione delle risorse dell'equipaggio (Crew Resource Management — CRM) e nella valutazione delle capacità sotto il profilo di CRM.

(iv) La lettera (b), punto (2) è applicabile alle operazioni VFR di giorno come segue. Nei casi in cui le operazioni siano condotte durante stagioni inferiori a 8 mesi consecutivi, è sufficiente un solo controllo di professionalità da parte dell'operatore (operator proficiency check). Tale controllo di professionalità deve essere effettuato prima di avviare le operazioni di trasporto aereo commerciale.

(36) OPS 1.968 Qualifica dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio:

L'appendice 1 non è applicabile alle operazioni VFR di giorno dei velivoli monomotore.

(37) OPS 1.975 Qualificazione di rotta e di aeroporto

(i) Per le operazioni VFR di giorno, le lettere (b), (c) e (d) non sono applicabili, salvo che l'operatore garantisca, nei casi in cui è richiesta un'approvazione speciale dello Stato di ubicazione dell'aeroporto, l'osservanza delle prescrizioni associate.

(ii) Per le operazioni IFR o VFR di notte, in alternativa alle lettere (b), (c) e (d), la qualificazione di rotta e di aeroporto può essere rinnovata come segue.

(A) Eccetto per le operazioni verso gli aeroporti più impegnativi, mediante il completamento di almeno 10 tratte nella zona delle operazioni durante i precedenti 12 mesi oltre all'eventuale autoinformazione (self briefing) richiesta.

(B) Le operazioni verso gli aeroporti più impegnativi possono essere effettuate solo se:

(1) il comandante è stato qualificato all'aeroporto nei precedenti 36 mesi mediante ricognizione quale membro operativo dell'equipaggio di condotta oppure quale osservatore;

(2) l'avvicinamento è effettuato in VMC dalla prevista altitudine minima di settore, e

(3) prima del volo è stata effettuata un'adeguata autoinformazione.

(38) OPS 1.980 Operazioni su più di un tipo o variante

(i) Non si applica se le operazioni sono limitate alle classi di velivoli a motore alternativo in VFR diurno con un solo pilota.

(ii) Per le operazioni IFR e VFR di notte, il requisito di cui all'appendice 1 alla norma OPS 1.980, lettera (d), punto (2)(i), relativo all'obbligo di avere al proprio attivo 500 ore sul pertinente posto di pilotaggio prima di applicare i benefici derivanti dalla trascrizione di due abilitazioni sulla licenza, è ridotto a 100 ore o tratte se una delle abilitazioni è correlata ad una classe. Prima di essere assegnato alle funzioni di comandante, il pilota deve completare un volo di controllo.

(39) OPS 1.981 Impiego di elicotteri ed aerei:

La lettera (a), punto (1) non è applicabile se le operazioni sono limitate a classi di velivoli a motore alternativo con un solo pilota.

(40) A disposizione

(41) OPS 1.1060 Piano di volo operativo

Non richiesto per le operazioni VFR di giorno da A ad A. Per le operazioni VFR di giorno da A a B la norma è applicabile, ma il Piano di volo può essere in forma semplificata in relazione al tipo di operazioni condotte (vedi la norma OPS 1.135).

(42) OPS 1.1070 Descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità

La descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità può essere adattata alle operazioni da effettuare.

(43) OPS 1.1071 Quaderno tecnico di bordo del velivolo

Applicabile come indicato nella parte M, norma M.A.306.

(44) A disposizione

(45) A disposizione

(46) OPS 1.1240 Programmi di addestramento

I programmi di addestramento sono adattati al tipo di operazioni effettuate. Per le operazioni VFR può essere bene accetto un programma autodidattico di addestramento.

(47) OPS 1.1250 Lista di controllo della procedura di ricerca nel velivolo.

Non si applica alle operazioni VFR di giorno.

Appendice 1 alla norma OPS 1.125

Documenti obbligatori a bordo

Vedi la norma OPS 1.125

In caso di perdita o furto dei documenti specificati nella norma OPS 1.125, le operazioni possono proseguire finché il velivolo non raggiunga la base o il luogo in cui può essere fornita una documentazione sostitutiva.

Mercoledì, 5 luglio 2006

CAPO C

CERTIFICAZIONE E SUPERVISIONE DELL'OPERATORE

OPS 1.175

Certificato di operatore aereo Regole generali

Nota 1 l'appendice 1 alla presente norma specifica il contenuto e le condizioni del COA.

Nota 2 l'appendice 2 alla presente norma specifica i requisiti in materia di gestione e organizzazione.

(a) L'operatore non utilizza un velivolo a fini di trasporto aereo commerciale se non in base e in conformità ai termini e alle condizioni di un certificato di operatore aereo (COA).

(b) Il richiedente di un COA o di una modifica del COA permette all'Autorità di esaminare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza delle operazioni proposte.

(c) Il richiedente di un COA deve:

(1) non essere in possesso di un COA rilasciato da un'altra Autorità, salvo accordo specifico delle Autorità interessate;

(2) avere la sede principale di attività e, se del caso, la sede sociale nello Stato responsabile del rilascio del COA;

(3) dimostrare all'Autorità di essere in grado di garantire la sicurezza delle operazioni.

(d) Se l'operatore è in possesso di velivoli immatricolati in diversi Stati membri, vengono adottate misure atte a garantire una adeguata sorveglianza ai fini della sicurezza.

(e) L'operatore permette all'Autorità di accedere alla propria organizzazione ed ai propri velivoli e assicura, per quanto riguarda la manutenzione, che l'accesso sia permesso a tutte le imprese di manutenzione certificate parte 145 collegate, al fine di determinare la continua conformità alla norma OPS 1.

(f) Il COA sarà modificato, sospeso o ritirato se l'Autorità non è più convinta che l'operatore possa continuare ad operare in condizioni di sicurezza.

(g) L'operatore deve dimostrare all'Autorità che:

(1) la sua organizzazione e gestione sono adeguate e corrispondono effettivamente alle dimensioni e alla tipologia delle operazioni; e

(2) sono state definite procedure per la supervisione delle operazioni.

(h) L'operatore deve avere nominato un dirigente responsabile accettabile per l'Autorità che detiene l'autorità giuridica per assicurare che tutte le attività legate alle operazioni e alla manutenzione possono essere finanziate e condotte secondo le norme richieste dall'Autorità.

(i) L'operatore deve avere nominato dei responsabili (Post Holders), accettabili per l'Autorità, incaricati della gestione e supervisione dei seguenti settori:

(1) le operazioni di volo;

(2) il sistema di manutenzione;

(3) l'addestramento degli equipaggi; e

(4) le operazioni di terra.

(j) Una persona può ricoprire più di un incarico, a patto che ciò sia accettabile per l'Autorità tuttavia, per gli operatori che impiegano 21 o più persone a tempo pieno, sono necessarie almeno due persone per ricoprire i quattro settori di responsabilità.

(k) Per gli operatori che impiegano fino a 20 dipendenti a tempo pieno, uno o più incarichi possono essere ricoperti, se accettabile per l'Autorità, dal dirigente responsabile.

(l) L'operatore deve assicurare che ogni volo sia compiuto conformemente alle istruzioni contenute nel Manuale delle operazioni.

(m) L'operatore deve predisporre adeguate strutture di assistenza a terra al fine di garantire la sicurezza dei propri voli.

(n) L'operatore deve assicurare che l'equipaggiamento dei propri velivoli e le qualifiche dei propri equipaggi siano tali da rispondere alle esigenze relative all'area e al tipo di operazioni.

(o) L'operatore deve soddisfare i requisiti di manutenzione, conformemente alla parte M, per tutti i velivoli impiegati in accordo al proprio COA.

(p) L'operatore deve fornire all'Autorità una copia del Manuale delle operazioni conformemente al disposto capo P, nonché tutti i relativi emendamenti o revisioni.

(q) L'operatore deve predisporre nella base principale delle operazioni mezzi di assistenza operativa adeguati all'area e al tipo di operazioni.

OPS 1.180

Rilascio, modifica e mantenimento in stato di validità di un COA

(a) L'operatore non può ottenere un COA o una modifica del COA e tale COA non può continuare ad essere valido a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(1) i velivoli impiegati hanno un certificato di navigabilità standard rilasciato da uno Stato membro conformemente al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ([1]). I certificati di navigabilità standard rilasciati da un Stato membro diverso da quello responsabile del rilascio del COA saranno accettati senza ulteriore documentazione se rilasciati a norma della parte 21;

(2) il sistema di manutenzione è stato approvato dall'Autorità in conformità della parte M, capo G, e

(3) l'operatore ha dimostrato all'Autorità di essere in grado di:

(i) stabilire e mantenere un'adeguata organizzazione;

(ii) stabilire e mantenere un Sistema di qualità conformemente alla norma OPS 1.035;

(iii) riapplicare i programmi di addestramento richiesti;

(iv) soddisfare i requisiti di manutenzione compatibili con la tipologia e l'ampiezza delle operazioni specificate, ivi compresi gli elementi pertinenti previsti nella norma OPS 1.175, lettere da (g) a (o), e

(v) soddisfare i requisiti della norma OPS 1.175.

(b) In deroga alle disposizioni della norma OPS 1.185, lettera (f), l'operatore deve comunicare appena possibile all'Autorità tutti i cambiamenti relativi alle informazioni fornite ai sensi della norma OPS 1.185, lettera a).

(c) Se l'Autorità non ritiene che i requisiti di cui alla lettera (a) della presente norma siano soddisfatti, può richiedere l'effettuazione di uno o più voli dimostrativi che simulino voli di trasporto aereo commerciale.

([1]) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

Mercoledì, 5 luglio 2006

OPS 1.185

Requisiti amministrativi

(a) L'operatore assicura che le seguenti informazioni siano incluse nella richiesta di rilascio del COA e, se del caso, in ogni richiesta di modifica o di rinnovo:

(1) il nome ufficiale e la ragione sociale, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente;

(2) la descrizione delle operazioni proposte;

(3) la descrizione dell'organizzazione;

(4) il nome del dirigente responsabile (Accountable Manager);

(5) i nomi dei principali responsabili (Post Holders), in particolare quelli incaricati delle operazioni di volo, del sistema di manutenzione, dell'addestramento degli equipaggi e delle operazioni di terra, con le loro qualifiche professionali ed esperienze; e

(6) il Manuale delle operazioni.

(b) Per quanto riguarda specificamente il sistema di manutenzione dell'operatore, nella domanda di rilascio del COA e, se del caso, in ogni richiesta di modifica o di rinnovo e per ogni singolo tipo di velivolo da usare, devono essere incluse le seguenti informazioni:

(1) la descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'operatore;

(2) il programma o i programmi di manutenzione dei velivoli dell'operatore;

(3) il Quaderno tecnico di bordo del velivolo;

(4) se del caso, le specifiche tecniche del contratto o dei contratti di manutenzione conclusi tra l'operatore ed un'impresa di manutenzione approvata parte 145;

(5) il numero di velivoli.

(c) La domanda di rilascio di un COA deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di previsto inizio delle operazioni, ad eccezione del Manuale delle operazioni che può essere consegnato successivamente ma non meno di 60 giorni prima di tale data.

(d) La domanda di modifica del COA deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende dare inizio alle operazioni, o come diversamente concordato.

(e) La domanda di rinnovo del COA deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di validità, o come diversamente concordato.

(f) Salvo circostanze eccezionali, la proposta di sostituire un responsabile deve essere notificata all'Autorità con almeno 10 giorni di preavviso.

Appendice 1 alla norma OPS 1.175

Contenuto e condizioni del Certificato di operatore aereo

Il COA specifica:

(a) il nome e l'indirizzo (sede principale di attività) dell'operatore;

(b) la data di rilascio e il periodo di validità;

(c) il tipo di operazioni autorizzate;

(d) il tipo o i tipi di velivoli autorizzati all'impiego;

(e) le marche di immatricolazione del velivolo o dei velivoli autorizzati; tuttavia gli operatori possono ottenere l'approvazione di un sistema per informare l'Autorità in merito alle marche di immatricolazione dei velivoli impiegati nell'ambito del proprio COA;

(f) le aree di operazioni autorizzate;

(g) le limitazioni specifiche; e

(h) le autorizzazioni/approvazioni specifiche, quali:

— CAT II/CAT III (compresi i minimi autorizzati)

— (MNPS) Specifiche delle prestazioni minime di navigazione

— (ETOPS) Impiego di velivoli bimotore in operazioni di lungo raggio

— (RNAV) Navigazione d'area

— (RVSM) Minimi di separazione verticale ridotti

— Trasporto di merci pericolose

— Autorizzazione ad impartire all'equipaggio di cabina la formazione iniziale in materia di sicurezza e, se applicabile, a rilasciare l'attestato di cui al capo O per gli operatori che impartiscono tale formazione direttamente o indirettamente.

Appendice 2 alla norma OPS 1.175

Gestione e organizzazione di un titolare di COA

(a) Generalità

L'operatore deve disporre di una struttura di gestione ben organizzata ed efficiente al fine di assicurare la sicurezza delle operazioni di volo. I responsabili (Post Holders) designati devono possedere competenza manageriale e adeguate qualifiche tecniche e operative in materia di aviazione.

(b) Responsabili (Post Holders) designati

(1) Nel Manuale delle operazioni devono essere inclusi i nomi dei responsabili insieme con una descrizione dei rispettivi compiti e responsabilità e l'Autorità deve essere informata per iscritto di ogni cambiamento che si intende effettuare o che si effettua sia nelle nomine che nei compiti.

(2) L'operatore deve adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la continuità della supervisione in assenza dei responsabili.

(3) Una persona nominata designata quale responsabile dal titolare di un COA non può essere designata quale responsabile dal titolare di un altro COA, a meno che ciò non sia accettabile per le Autorità interessate.

(4) Le persone designate quali responsabili devono avere un contratto di lavoro per un numero di ore sufficienti a svolgere i compiti di gestione legati alle dimensioni e alla tipologia delle operazioni.

(c) Adeguatezza e supervisione del personale

(1) Membri d'equipaggio. L'operatore deve impiegare un numero di equipaggi di condotta e di cabina sufficiente per le operazioni pianificate, addestrati e controllati conformemente alle disposizioni dei capitoli N e O, rispettivamente.

(2) Personale di terra

(i) L'entità numerica del personale di terra dipende dalla natura e dalle dimensioni delle operazioni. Il settore delle operazioni e quello dei servizi a terra, in particolare, devono essere dotati di personale addestrato e che abbia una profonda consapevolezza e una perfetta conoscenza delle proprie responsabilità all'interno dell'organismo.

(ii) L'operatore che dà alcuni servizi in appalto ad altre imprese rimane responsabile del mantenimento degli standard appropriati. In tali casi, ad uno dei responsabili deve essere dato il compito di assicurarsi che tutti i subappaltatori rispettino gli standard richiesti.

(3) Supervisione

(i) Il numero di supervisori da nominare dipende dalla struttura dell'operatore e dal numero dei dipendenti.

(ii) I compiti e le responsabilità dei supervisori devono essere chiaramente definiti ed ogni impegno di volo deve essere pianificato in modo che essi possano delegare le proprie responsabilità in materia di supervisione.

(iii) La supervisione dei membri d'equipaggio e del personale di terra deve essere svolta da persone in possesso di esperienza e qualità personali tali da garantire il rispetto delle norme specificate nel Manuale delle operazioni.

(d) Infrastrutture

(1) L'operatore deve assicurare che in ogni base delle operazioni vi sia spazio sufficiente per lo svolgimento del lavoro del personale addetto alla sicurezza delle operazioni di volo. È necessario tenere conto delle necessità del personale di terra, degli addetti al controllo delle operazioni, all'archiviazione ed esibizione delle registrazioni essenziali e dei documenti relativi alla pianificazione dei voli da parte degli equipaggi.

(2) Gli uffici devono essere dotati di sistemi e servizi in grado di distribuire a chi ne ha necessità, senza ritardo, le istruzioni operative e altri tipi di informazioni.

(e) Documentazione

L'operatore deve adottare gli opportuni provvedimenti relativi alla preparazione dei manuali, degli emendamenti e di altra documentazione.

CAPO D

PROCEDURE OPERATIVE

OPS 1.195

Controllo delle operazioni

L'operatore:

(a) stabilisce e mantiene il metodo per l'esercizio del controllo delle operazioni approvato dall'Autorità.

(b) esercita il controllo delle operazioni su tutti i voli compiuti conformemente al proprio COA.

OPS 1.200

Manuale delle operazioni

L'operatore prepara il Manuale delle operazioni, conforme al capo P, ad uso e guida del personale addetto alle operazioni.

OPS 1.205

Competenza del personale addetto alle operazioni

L'operatore assicura che tutto il personale assegnato alle operazioni di terra e di volo o direttamente impegnato in tali operazioni abbia ricevuto un'adeguata formazione, abbia dimostrato di essere capace di svolgere i compiti specifici assegnatigli e sia consapevole delle proprie responsabilità e della relazione esistente tra tali compiti e le operazioni nel loro complesso.

OPS 1.210

Criteri per stabilire le procedure

(a) L'operatore stabilisce, per ogni tipo di velivolo, procedure ed istruzioni relative ai compiti del personale di terra e dei membri d'equipaggio per tutti i tipi di operazioni a terra ed in volo.

(b) L'operatore stabilisce un sistema di liste di controllo (check-list) che devono essere utilizzate dai membri d'equipaggio nelle varie fasi del volo (prima, durante e dopo il volo) in condizioni normali, non normali e di emergenza, al fine di garantire che siano osservate le procedure operative riportate nel Manuale delle operazioni.

(c) Durante le fasi critiche del volo, l'operatore non richiede ai membri d'equipaggio di eseguire alcuna attività se non quelle relative alla condotta in sicurezza del velivolo.

OPS 1.215

Uso dei servizi del traffico aereo

L'operatore assicura che, ogniqualvolta disponibili, i servizi del traffico aereo siano utilizzati per tutti i voli.

OPS 1.216

Istruzioni operative in volo

L'operatore assicura che le istruzioni operative in volo da lui impartite e tali da comportare una modifica del piano di volo ATS siano, ove possibile, coordinate con l'appropriata unità dei servizi del traffico aereo prima di essere trasmesse al velivolo.

OPS 1.220

Autorizzazione all'uso di aeroporti

L'operatore autorizza esclusivamente l'uso di aeroporti che siano adeguati al(i) tipo(i) di velivolo e di operazioni interessate.

OPS 1.225

Minimi operativi di aeroporto

(a) L'operatore specifica i minimi operativi di aeroporto, stabiliti in conformità della norma OPS 1.430, per ciascun aeroporto di partenza, di destinazione o alternato il cui uso è autorizzato in conformità della norma OPS 1.220.

(b) Ogni eventuale maggiorazione prescritta dall'Autorità deve essere aggiunta ai minimi stabiliti conformemente alla precedente lettera (a).

(c) Per ciascun tipo di procedura di avvicinamento e di atterraggio i relativi minimi operativi sono applicabili se:

(1) sono operative le installazioni al suolo necessarie all'esecuzione della procedura come riportato sulle cartine;

(2) sono operativi i sistemi a bordo del velivolo necessari per l'avvicinamento;

(3) sono rispettate le necessarie norme relative alle prestazioni del velivolo;

(4) l'equipaggio è qualificato per quel tipo di operazioni.

OPS 1.230

Procedure strumentali di partenza e di avvicinamento

(a) L'operatore assicura che siano utilizzate le procedure strumentali di partenza e di avvicinamento stabilite dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto.

(b) In deroga al disposto della precedente lettera (a), un comandante può accettare un'autorizzazione ATC a deviare dalle rotte di partenza o di arrivo pubblicate, a condizione che siano osservati i criteri di separazione dagli ostacoli e siano prese in considerazione tutte le condizioni operative. L'avvicinamento finale deve essere eseguito a vista o secondo la procedura strumentale di avvicinamento stabilita.

(c) Possono essere applicate dall'operatore procedure diverse da quelle indicate alla precedente lettera (a) solo a condizione che siano state approvate dallo Stato nel quale è ubicato l'aeroporto, se tale approvazione è necessaria, e accettate dall'Autorità.

OPS 1.235

Procedure antirumore

(a) L'operatore stabilisce procedure operative antirumore per le operazioni di volo strumentali, conformemente all'ICAO PANS OPS volume 1 (doc. 8168-OPS/611).

(b) Le procedure antirumore di salita dopo il decollo specificate dall'operatore per un dato tipo di velivolo dovrebbero essere le stesse per tutti gli aeroporti.

OPS 1.240

Rotte e aree delle operazioni

(a) L'operatore assicura che le operazioni siano condotte esclusivamente sulle rotte e nelle aree per le quali:

(1) le installazioni ed i servizi a terra provvisti, inclusi i servizi meteorologici, sono adeguati alle operazioni previste;

(2) le prestazioni del velivolo che si intende impiegare sono tali da rispettare i requisiti relativi alle altitudini minime di volo;

(3) gli equipaggiamenti del velivolo che si intende impiegare soddisfano i requisiti minimi relativi alle operazioni previste;

(4) sono disponibili mappe e carte appropriate (vedi la norma OPS 1.135, lettera (a), unto (9));

(5) se si utilizzano velivoli bimotore, sono disponibili aeroporti adeguati entro i limiti di tempo/distanza previsti nella norma OPS 1.245;

(6) se si utilizzano velivoli monomotore, sono disponibili aree che permettono di eseguire un atterraggio forzato in sicurezza.

(b) L'operatore assicura che le operazioni siano condotte in conformità di tutte le restrizioni sulle rotte o aree delle operazioni imposte dall'Autorità.

OPS 1.241

Operazioni in uno spazio aereo definito con separazioni verticali minime ridotte (RVSM)

L'operatore non impiega un velivolo in una porzione definita di spazio aereo in cui, in base agli accordi regionali di navigazione aerea, si applica una separazione verticale minima di 300 m (1 000 ft), salvo approvazione dell'Autorità (autorizzazione RVSM). (Vedi anche la norma OPS 1.872.)

OPS 1.243

Operazioni in aree con requisiti specifici di prestazioni di navigazione

L'operatore non impiega un velivolo in aree definite o in una porzione definita di spazio aereo in cui, in base agli accordi regionali di navigazione aerea, sono prescritte norme di prestazioni minime di navigazione, salvo approvazione dell'Autorità (autorizzazione MNPS/RNP/RNAV). (Vedi anche la norma OPS 1.865, lettera (c), punto (2) e la norma OPS 1.870.)

OPS 1.245

Distanza massima da un aeroporto adeguato per velivoli bimotore senza approvazione ETOPS

(a) Salvo autorizzazione specifica dell'Autorità conformemente alla norma OPS 1.246, lettera (a) (approvazione ETOPS), l'operatore non impiega un velivolo bimotore su una rotta che comprende un punto la cui distanza da un aeroporto adeguato è superiore, nel caso di:

(1) velivoli con prestazioni di classe A aventi:

(i) una configurazione massima approvata di posti passeggeri maggiore o uguale a 20; o

(ii) una massa massima al decollo superiore o uguale a 45 360 kg,

alla distanza percorsa dal velivolo in 60 minuti alla velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente alla seguente lettera (b);

(2) velivoli con prestazioni di classe A aventi:

(i) una configurazione massima approvata di posti passeggeri minore o uguale a 19; e

(ii) una massa massima al decollo inferiore a 45 360 kg, alla distanza percorsa dal velivolo in 120 minuti oppure, se autorizzato dall'Autorità, in un massimo di 180 minuti per i velivoli a turbogetto alla velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente alla seguente lettera (b);

(3) velivoli con prestazioni di classe B o C,

(i) alla distanza percorsa dal velivolo in 120 minuti alla velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente alla seguente lettera (b); o

(ii) 300 miglia nautiche, a seconda di quale dei due valori è minore.

(b) L'operatore determina una velocità per il calcolo della distanza massima da un aeroporto adeguato per ciascun tipo o variante di velivolo bimotore impiegato, non superiore a VMO, in base all'effettiva velocità aerodinamica (true airspeed) che il velivolo può mantenere con un motore inoperativo nelle seguenti condizioni:

(1) atmosfera standard (ISA);

(2) volo livellato:

(i) per i velivoli a turbo-reazione:

(A) a FL 170; o

(B) al massimo livello di volo a cui il velivolo, con un motore inoperativo, può salire e mantenersi, utilizzando la velocità ascensionale lorda (gross rate) specificata nel Manuale di volo del velivolo (AFM), a seconda di quale dei due valori è minore;

(ii) Per i velivoli ad elica:

(A) a FL 80; o

(B) al massimo livello di volo a cui il velivolo, con un motore inoperativo, può salire e mantenersi, utilizzando la velocità ascensionale lorda specificata nel Manuale di volo del velivolo (AFM), a seconda di quale dei due valori è minore;

(3) spinta o potenza massima continuativa sul motore in funzione;

(4) una massa velivolo non inferiore a quella risultante da:

(i) il decollo a livello del mare alla massa massima al decollo; e

(ii) la salita con tutti i motori funzionanti fino all'altitudine ottimale di crociera di massima autonomia kilometrica (long range cruise altitude); e

(iii) la crociera con tutti i motori funzionanti alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica (long range cruise speed) a questa altitudine, fino a che il tempo trascorso dopo il decollo sia uguale alla soglia prescritta alla precedente lettera (a).

(c) L'operatore assicura che i seguenti dati, specifici a ciascun tipo o variante, siano inclusi nel Manuale delle operazioni:

(1) la velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente alla precedente lettera (b); e

(2) la distanza massima da un aeroporto adeguato determinata conformemente alle precedenti lettere (a) e (b).

Nota le velocità e le altitudini (livelli di volo) di cui sopra sono usate soltanto per stabilire la distanza massima da un aeroporto adeguato.

OPS 1.246

Operazioni a lungo raggio con velivoli bimotore (ETOPS)

(a) L'operatore non intraprende operazioni oltre la distanza limite determinata conformemente alla norma OPS 1.245, salvo approvazione dell'Autorità (approvazione ETOPS).

(b) Prima di intraprendere un volo ETOPS, l'operatore assicura che sia disponibile un aeroporto alternato in rotta ETOPS raggiungibile entro il tempo di dirottamento approvato o entro il tempo basato sullo stato operativo del velivolo in funzione della MEL, a seconda di quale dei due è il più corto. (Vedi anche la norma OPS 1.297, lettera (d).)

OPS 1.250

Determinazione delle altitudini minime di volo

(a) L'operatore stabilisce le altitudini minime di volo e definisce i metodi per determinare tali altitudini, per tutti i segmenti di rotta da percorrere, che forniscono la distanza minima dal suolo richiesta tenendo conto dei requisiti dei capitoli da F ad I.

(b) Ciascun metodo per definire le altitudini minime di volo deve essere approvato dall'Autorità.

(c) Qualora le altitudini minime di volo stabilite dagli Stati sorvolati siano più alte di quelle stabilite dall'operatore, si applicano i valori più alti.

(d) Per stabilire le altitudini minime di volo, l'operatore considera i seguenti fattori:

(1) la precisione con la quale può essere determinata la posizione del velivolo;

(2) le possibili imprecisioni delle indicazioni degli altimetri utilizzati;

(3) le caratteristiche del terreno (per es. cambiamenti improvvisi di elevazione) lungo le rotte o nelle aree dove si conducono le operazioni;

(4) la probabilità di incontrare condizioni meteorologiche sfavorevoli (per es. turbolenze forti e correnti d'aria discendenti); e

(5) le possibili imprecisioni delle carte aeronautiche.

(e) Nel soddisfare i requisiti di cui alla precedente lettera (d) si tengono in debito conto i seguenti fattori:

(1) le correzioni dovute alle variazioni di temperatura e di pressione rispetto alle condizioni standard;

(2) le richieste dell'ATC;

(3) tutte le eventualità che si possono manifestare lungo la rotta pianificata.

OPS 1.255

Rifornimento di combustibile

(a) L'operatore stabilisce, per la pianificazione del volo e per la ripianificazione in volo, le linee guida per il rifornimento al fine di garantire che ogni volo abbia combustibile sufficiente per l'operazione pianificata ed una riserva per le eventuali deviazioni dall'operazione pianificata.

(b) L'operatore assicura che la pianificazione del volo sia basata almeno sui seguenti punti (1) e (2):

(1) le procedure contenute nel Manuale delle operazioni e i dati derivati da:

(i) i dati forniti dal costruttore del velivolo; o

(ii) gli attuali dati specifici del velivolo derivati da un sistema di monitoraggio del consumo di combustibile.

(2) le condizioni operative previste per il volo, che devono includere:

(i) dati realistici sul consumo di combustibile del velivolo;

(ii) masse previste;

(iii) condizioni meteorologiche previste; e

(iv) restrizioni e procedure del servizio del traffico aereo (ATS).

(c) L'operatore assicura che i calcoli pre-volo del combustibile utilizzabile richiesto per il volo includano:

(1) il combustibile per il rullaggio (taxi fuel);

(2) il combustibile per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione (trip fuel);

(3) il combustibile di riserva (reserve fuel) comprendente:

(i) il combustibile per le necessità contingenti (contingency fuel);

(ii) il combustibile per l'aeroporto alternato (alternate fuel) qualora sia richiesto un aeroporto alternato alla destinazione. (Ciò non preclude la possibilità di scegliere l'aeroporto di partenza come aeroporto alternato alla destinazione);

(iii) il combustibile di riserva finale (final reserve fuel); e

(iv) il combustibile addizionale (additional fuel) se il tipo di operazioni lo richiede (per es. un volo ETOPS); e

(4) il combustibile extra (extra fuel) se il comandante lo richiede.

(d) L'operatore assicura che le procedure di ripianificazione in volo per il calcolo del combustibile utilizzabile richiesto, qualora il volo debba seguire una rotta o dirigersi verso una destinazione diversa da quella pianificata inizialmente, includano:

(1) il combustibile necessario per la continuazione del volo;

(2) il combustibile di riserva (reserve fuel) comprendente:

(i) il combustibile per le necessità contingenti (contingency fuel);

(ii) il combustibile per l'aeroporto alternato (alternate fuel) qualora sia richiesto un aeroporto alternato alla destinazione. (Ciò non preclude la possibilità di scegliere l'aeroporto di partenza come aeroporto alternato alla destinazione);

(iii) il combustibile di riserva finale (final reserve fuel); e

(iv) il combustibile addizionale (additional fuel) se il tipo di operazioni lo richiede (per es. un volo ETOPS); e

(3) il combustibile extra (extra fuel) se il comandante lo richiede.

Mercoledì, 5 luglio 2006

OPS 1.260

Trasporto di persone con mobilità ridotta

(a) L'operatore stabilisce le procedure per il trasporto di persone con mobilità ridotta.

(b) L'operatore assicura che a tali persone con mobilità ridotta non vengano assegnati e non sia concesso di occupare posti dove la loro presenza potrebbe:

(1) intralciare i membri dell'equipaggio nello svolgimento dei propri compiti;

(2) ostruire l'accesso agli equipaggiamenti di emergenza; o

(3) impedire l'evacuazione di emergenza del velivolo.

(c) Al comandante deve essere segnalata l'eventuale presenza a bordo di passeggeri con mobilità ridotta.

OPS 1.265

Trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia

L'operatore stabilisce le procedure per il trasporto di passeggeri non ammissibili, persone espulse o sotto custodia, al fine di assicurare la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti. Al comandante deve essere segnalata l'eventuale presenza a bordo delle persone sopra menzionate.

OPS 1.270

Stivaggio del bagaglio e delle merci

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.270)

(a) L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che in cabina passeggeri siano portati soltanto bagagli a mano che possono essere stivati in modo adeguato e sicuro.

(b) L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che tutti i bagagli e le merci a bordo, che se liberi di muoversi possono provocare danni o lesioni od ostruire corridoi ed uscite, siano opportunamente stivati in appositi comparti destinati ad evitare tali movimenti.

OPS 1.275

Intenzionalmente in bianco

OPS 1.280

Sistemazione dei passeggeri

L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che i passeggeri siano sistemati in maniera tale che, nel caso sia necessaria un'evacuazione di emergenza, essi possano facilitare e non ostacolare l'evacuazione del velivolo.

OPS 1.285

Informazioni ai passeggeri

L'operatore assicura che:

(a) Generalità

(1) i passeggeri siano informati verbalmente sulle questioni attinenti alla sicurezza; è consentito fornire tali informazioni, in tutto o in parte, mediante presentazioni audiovisive;

(2) ai passeggeri venga fornita una scheda con le informazioni di sicurezza sulla quale è illustrato con disegni il funzionamento degli equipaggiamenti e delle uscite di emergenza che potrebbero utilizzare;

(b) Prima del decollo

(1) i passeggeri siano informati sui seguenti punti, nei casi in cui è richiesto:

(i) norme sul fumo;

(ii) sistemazione dello schienale in posizione verticale e chiusura del tavolino;

(iii) ubicazione delle uscite di emergenza;

(iv) ubicazione ed utilizzazione dei segnali luminosi sul pavimento indicanti il percorso di evacuazione;

(v) stivaggio del bagaglio a mano;

(vi) restrizioni sull'uso degli apparecchi elettronici portatili; e

(vii) ubicazione e contenuto della scheda con le informazioni di sicurezza; e,

(2) ai passeggeri venga fatta una dimostrazione di quanto segue:

(i) uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza, ivi compreso il modo di allacciarle o slacciarle;

(ii) ubicazione e utilizzazione dell'equipaggiamento per l'ossigeno, se richiesto (vedi le norme OPS 1.770 e OPS 1.775). I passeggeri devono anche essere informati sull'obbligo di spegnere sigarette, sigari e pipe in caso di utilizzazione dell'ossigeno; e

(iii) ubicazione e utilizzazione dei giubbotti di salvataggio, se richiesto (vedi la norma OPS 1.825).

(c) Dopo il decollo

(1) ai passeggeri, nei casi in cui è richiesto, sia ricordato quanto segue:

(i) norme sul fumo; e

(ii) l'uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza, inclusi i vantaggi, in termini di sicurezza, di tenere le cinture di sicurezza allacciate quando si è seduti, anche se l'apposito segnale è spento.

(d) Prima dell'atterraggio

(1) ai passeggeri, nei casi in cui è richiesto, sia ricordato quanto segue:

(i) norme sul fumo;

(ii) uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza;

(iii) sistemazione dello schienale in posizione verticale e chiusura del tavolino;

(iv) risistemazione del bagaglio a mano; e

(v) restrizioni sull'uso degli apparecchi elettronici portatili.

(e) Dopo l'atterraggio

(1) ai passeggeri sia ricordato quanto segue:

(i) norme sul fumo; e

(ii) uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza,

(f) In caso di emergenza durante il volo, i passeggeri ricevano istruzioni sul comportamento più appropriato alla situazione d'emergenza.

OPS 1.290

Preparazione del volo

(a) L'operatore assicura che venga compilato il Piano di volo operativo per ogni volo che si intende effettuare.

(b) Il comandante non inizia il volo se non si è assicurato di quanto segue:

(1) il velivolo è idoneo al volo;

(2) il velivolo non è utilizzato in modo non conforme alla lista delle deviazioni di configurazione consentite (CDL);

(3) gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per il volo da svolgere sono disponibili, conformemente ai capitoli K e L;

(4) gli strumenti e gli equipaggiamenti sono in condizioni di operabilità salvo quanto previsto nella MEL;

(5) le parti del Manuale delle operazioni necessarie per la condotta del volo sono disponibili a bordo;

(6) i documenti, le informazioni addizionali e i moduli richiesti dalle norme OPS 1.125 e OPS 1.135 sono presenti a bordo;

(7) le mappe aggiornate, le carte e la documentazione associata o dati equivalenti, sono disponibili per far fronte alle necessità delle operazioni previste, ivi compresa ogni diversione che si possa ragionevolmente prevedere. Sono incluse le tavole di conversione necessarie a supporto delle operazioni in cui si devono utilizzare altezze, altitudini e livelli di volo espressi in valori metrici;

(8) i servizi e le installazioni a terra richiesti per il volo previsto sono disponibili e adeguati;

(9) per il volo previsto possono essere rispettate le norme indicate nel Manuale delle operazioni per quanto riguarda le quantità di combustibile, olio ed ossigeno, le altitudini minime di sicurezza, i minimi operativi di aeroporto e la disponibilità di aeroporti alternati, se necessario;

(10) il carico è distribuito correttamente e fissato in modo sicuro;

(11) la massa del velivolo, all'inizio della corsa di decollo, è tale che il volo possa essere condotto in conformità delle disposizioni applicabili riportate nei capitoli da F a I;

(12) possono essere rispettate tutte le ulteriori limitazioni operative oltre a quelle previste ai precedenti punti 9 e 11.

OPS 1.295

Scelta degli aeroporti

(a) Per la pianificazione del volo, l'operatore stabilisce le procedure per la scelta degli aeroporti di destinazione e/o alternati conformemente alla norma OPS 1.220.

(b) L'operatore sceglie e indica sul Piano di volo operativo un aeroporto alternato al decollo per il caso in cui non fosse possibile ritornare all'aeroporto di partenza per ragioni meteorologiche o per motivi legati alle prestazioni. L'aeroporto alternato al decollo è ubicato entro:

(1) per velivoli bimotore:

(i) un'ora di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo, in conformità al Manuale di volo del velivolo (AFM), in condizioni di atmosfera standard, vento calmo, alla massa effettiva al decollo; o

(ii) il tempo di diversione ETOPS approvato dall'operatore, fatte salve eventuali restrizioni MEL, fino ad un massimo di due ore di volo, alla velocità di crociera con un motore inoperativo, conformemente al Manuale di volo del velivolo, in condizioni di atmosfera standard, vento calmo, alla massa effettiva al decollo, per velivoli ed equipaggi autorizzati ETOPS; o

(2) per velivoli con tre o quattro motori, due ore di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo, in conformità al Manuale di volo del velivolo, in condizioni atmosfera standard, vento calmo, alla massa effettiva al decollo; e

(3) nel caso in cui il Manuale di volo del velivolo non indichi la velocità di crociera con un motore inoperativo, la velocità da usare per tale calcolo è quella che si raggiunge regolando il/i rimanente/i motore/i alla potenza massima continuativa.

(c) L'operatore sceglie almeno un aeroporto alternato alla destinazione per ciascun volo IFR a meno che:

(1) non si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

(i) il tempo di volo previsto, dal decollo all'atterraggio, non eccede le sei ore; e

(ii) a destinazione sono disponibili e agibili due piste separate, e le osservazioni o le previsioni meteorologiche relative all'aeroporto di destinazione, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo a destinazione, la base delle nubi (ceiling) sarà di almeno 2 000 ft o l'altezza di circuitazione a vista (circling) + 500 ft, a seconda di quale dei due è maggiore, e la visibilità sarà di almeno 5 km;

oppure

(2) l'aeroporto di destinazione non sia isolato e non esista un adeguato aeroporto alternato alla destinazione.

(d) L'operatore sceglie due aeroporti alternati alla destinazione se:

(1) le osservazioni o le previsioni meteorologiche relative all'aeroporto di destinazione, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche saranno inferiori ai minimi di pianificazione applicabili; o

(2) non è disponibile nessuna informazione meteorologica.

(e) L'operatore indica nel Piano di volo operativo tutti gli aeroporti alternati richiesti.

OPS 1.297

Minimi di pianificazione per voli IFR

(a) Minimi di pianificazione per aeroporti alternati al decollo. L'operatore non sceglie un aeroporto come aeroporto alternato al decollo se le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due non indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo su tale aeroporto, le condizioni meteorologiche sullo stesso saranno uguali o superiori ai minimi di atterraggio applicabili specificati conformemente alla norma OPS 1.225. La base delle nubi (ceiling) deve essere presa in considerazione quando le uniche procedure di avvicinamento disponibili sono non di precisione e/o di circuitazione a vista (circling). Devono inoltre essere prese in considerazione tutte le limitazioni relative alle operazioni con un motore inoperativo.

(b) Minimi di pianificazione per aeroporti di destinazione e alternati alla destinazione. L'operatore sceglie l'aeroporto di destinazione e/o l'aeroporto/i alternato/i alla destinazione soltanto se le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione applicabili, come segue:

(1) minimi di pianificazione per l'aeroporto di destinazione, eccetto gli aeroporti di destinazione isolati:

(i) RVR/visibilità specificata conformemente alla norma OPS 1.225; e

(ii) per l'avvicinamento non di precisione o per la circuitazione a vista (circling), la base delle nubi è uguale o superiore alla MDH; e

(2) minimi di pianificazione per aeroporto/i alternato/i alla destinazione e aeroporti di destinazione isolati conformi alla seguente tabella 1:

Mercoledì, 5 luglio 2006

Tabella 1

Minimi di pianificazione — Aeroporti alternati in rotta e alla destinazione — Aeroporti di destinazione isolati

Tipo di Avvicinamento	Minimi di pianificazione
Cat II e III	Cat I (nota 1)
Cat I	Non precisione (note 1 e 2)
Non precisione	Non precisione (note 1 e 2) più 200 ft/1 000 m
Circuitazione a vista (circling)	Circuitazione a vista (circling) (note 2 e 3)

Nota 1: RVR.

Nota 2: la base delle nubi deve essere uguale o superiore alla MDH.

Nota 3: visibilità.

(c) Minimi di pianificazione per aeroporti alternati in rotta. L'operatore sceglie un aeroporto come aeroporto alternato in rotta soltanto se le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo all'aeroporto, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione conformemente alla tabella 1 di cui sopra.

(d) Minimi di pianificazione per aeroporti alternati in rotta ETOPS. L'operatore sceglie un aeroporto come aeroporto alternato in rotta ETOPS soltanto se le relative osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo all'aeroporto, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione prescritti nella tabella 2 di cui sotto ed in accordo all'approvazione ETOPS dell'operatore.

Tabella 2

Minimi di pianificazione — ETOPS

Tipi di avvicinamento	Minimi di pianificazione	
(RVR/visibilità richiesta e base delle nubi (ceiling), ove applicabile)		
Aeroporto con		
	almeno 2 procedure di avvicinamento separate, basate su 2 radio-assistenze separate che servono 2 piste separate	almeno 2 procedure di avvicinamento separate basate su 2 radio-assistenze separate che servono 1 pista oppure almeno 1 procedura di avvicinamento basata su 1 radio-assistenza che serve 1 pista
Avvicinamento di precisione di Cat II, III (ILS, MLS)	Minimi di avvicinamento di precisione di Cat I	Minimi di avvicinamento non di precisione
Avvicinamento di precisione di Cat I (ILS, MLS)	Minimi di avvicinamento non di precisione	Minimi di circuitazione a vista (circling) o, se non disponibile, minimi di avvicinamento non di precisione più 200 ft/1 000 m

Tipi di avvicinamento	Minimi di pianificazione	
(RVR/visibilità richiesta e base delle nubi (ceiling), ove applicabile)		
Aeroporto con		
Avvicinamento non di precisione	I più bassi fra i minimi non di precisione più 200 ft/1 000 m ed i minimi di circuitazione a vista (circling)	I più alti fra i minimi di circuitazione a vista (circling) e i minimi di avvicinamento non di precisione più 200 ft/1 000 m
Avvicinamento con circuitazione a vista (circling approach)	Minimi di circuitazione a vista (circling)	

OPS 1.300

Presentazione del piano di volo ATS

L'operatore assicura che nessun volo inizi senza che prima sia presentato un piano di volo ATS o siano depositate le informazioni adeguate, al fine di permettere di attivare i servizi di allarme se necessario.

OPS 1.305

Rifornimento/prelevamento di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.305)

L'operatore assicura che durante l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo non venga effettuata nessuna operazione di rifornimento o prelevamento di combustibile se si tratta di Avgas o di combustibili wide-cut (per es. Jet-B o equivalenti) o in caso di un'eventuale miscela di questi due tipi di combustibile. In tutti gli altri casi devono essere prese le necessarie precauzioni e il velivolo deve essere adeguatamente servito da personale qualificato pronto ad iniziare e dirigere un'evacuazione del velivolo nel modo più veloce e attuabile possibile.

OPS 1.307

Rifornimento/prelevamento di combustibile in caso di combustibile wide-cut

L'operatore stabilisce le procedure di rifornimento/prelevamento per combustibile wide-cut (per es. Jet B o equivalente), se necessario.

OPS 1.308

Push back e traino

(a) L'operatore assicura che tutte le procedure di push back e traino siano conformi alle pertinenti norme e procedure aeronautiche.

(b) L'operatore assicura che il posizionamento del velivolo prima e dopo il rullaggio non sia effettuato da un trattore senza asta di rimorchio a meno che:

(1) il velivolo sia protetto per progetto dai danni al sistema di sterzo del ruotino anteriore causati da operazioni di traino senza asta di rimorchio; o

(2) siano previsti un sistema/una procedura per avvisare l'equipaggio di condotta del velivolo che potrebbe essersi verificato o si è verificato un simile danno; o

(3) il trattore senza asta di rimorchio sia progettato per impedire il verificarsi di danni al tipo di velivolo in questione.

Mercoledì, 5 luglio 2006

OPS 1.310

Membri d'equipaggio alle postazioni di lavoro

(a) Equipaggio di condotta

(1) Durante il decollo e l'atterraggio tutti i membri dell'equipaggio di condotta richiesti in servizio in cabina di pilotaggio devono essere alla propria postazione di lavoro.

(2) Durante tutte le altre fasi del volo ciascun membro dell'equipaggio di condotta richiesto in servizio in cabina di pilotaggio rimane alla propria postazione di lavoro, a meno che la sua assenza non sia dovuta all'esecuzione dei compiti assegnatigli in relazione alle operazioni in atto o per bisogni fisiologici, a condizione che almeno un pilota adeguatamente qualificato rimanga sempre ai comandi del velivolo.

(3) In tutte le fasi del volo ciascun membro dell'equipaggio di condotta richiesto in servizio in cabina di pilotaggio deve restare vigile. Ove si constati un abbassamento della vigilanza, devono essere prese contromisure appropriate. In caso di affaticamento inatteso si può applicare, ove il carico di lavoro lo consenta, una procedura di riposo controllato organizzata dal comandante. Il riposo controllato di cui si usufruisce in tali eventualità non può in alcun caso essere considerato parte di un periodo di riposo ai fini del calcolo dei limiti del tempo di volo, né essere utilizzato per giustificare alcun periodo di servizio.

(b) Equipaggio di cabina. In tutti i compartimenti del velivolo occupati da passeggeri, i membri dell'equipaggio di cabina richiesti devono essere seduti alle postazioni di lavoro assegnate durante le fasi critiche del volo.

OPS 1.315

Mezzi di assistenza per l'evacuazione di emergenza

L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che i mezzi per l'evacuazione di emergenza, a funzionamento automatico, siano armati prima del rullaggio, del decollo, dell'atterraggio e quando ciò è opportuno e sicuro.

OPS 1.320

Sedili, cinture e bretelle di sicurezza

(a) Membri d'equipaggio

(1) Durante il decollo e l'atterraggio e quando il comandante lo ritenga necessario ai fini della sicurezza, ogni membro d'equipaggio deve essere correttamente legato mediante tutte le cinture e bretelle di sicurezza previste a tale fine.

(2) Durante le altre fasi del volo ogni membro dell'equipaggio di condotta mantiene le cinture di sicurezza allacciate mentre si trova alla propria postazione di lavoro in cabina di pilotaggio.

(b) Passeggeri

(1) Prima del decollo, dell'atterraggio e durante il rullaggio e quando ritenuto necessario per la sicurezza, il comandante assicura che ogni passeggero a bordo occupi un posto o cuccetta con le cinture, o bretelle se disponibili, correttamente allacciate.

(2) L'operatore predispone e il comandante assicura che l'occupazione dei sedili del velivolo da parte di più persone sia autorizzata soltanto su sedili specificati ed esclusivamente nel caso di un adulto e di un bambino di meno di due anni correttamente legato con una cintura di sicurezza anulare supplementare o altro sistema di vincolo.

OPS 1.325

Preparazione della cabina passeggeri e delle aree di servizio

(a) L'operatore stabilisce le procedure atte ad assicurare che prima del rullaggio, del decollo ed dell'atterraggio tutte le uscite e i percorsi di fuga non siano ostruiti.

(b) Il comandante assicura che, prima del decollo e dell'atterraggio e quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza, tutti gli equipaggiamenti ed i bagagli siano correttamente stivati.

OPS 1.330

Accessibilità degli equipaggiamenti di emergenza

Il comandante assicura che gli equipaggiamenti di emergenza necessari siano facilmente accessibili per un utilizzo immediato.

OPS 1.335

Autorizzazione a fumare a bordo

(a) Il comandante assicura che nessuna persona a bordo sia autorizzata a fumare:

(1) quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza;

(2) quando il velivolo è al suolo, salvo specifica autorizzazione conformemente alle procedure definite nel Manuale delle operazioni;

(3) nel/i corridoio/i, nelle toelette e fuori dalle aree destinate ai fumatori;

(4) nei compartimenti di carico e/o nelle altre aree dove è trasportata merce non sistemata in contenitori resistenti alle fiamme o non coperta da teloni resistenti alle fiamme; e

(5) nelle aree della cabina dove viene erogato ossigeno.

OPS 1.340

Condizioni meteorologiche

(a) In un volo IFR il comandante non:

(1) inizia la corsa di decollo; né

(2) nel caso di una ripianificazione in volo, prosegue oltre il punto a partire dal quale entra in vigore un piano di volo modificato, a meno che non siano disponibili informazioni indicanti che le condizioni meteorologiche previste a destinazione e/o al/agli aeroporto/i alternato/i richiesto/i dalla norma OPS 1.295 sono uguali o superiori ai minimi di pianificazione previsti dalla norma OPS 1.297.

(b) In un volo IFR il comandante non prosegue oltre:

(1) il punto di decisione quando viene utilizzata la procedura del punto di decisione; o

(2) il punto predeterminato quando si utilizza la procedura del punto predeterminato, a meno che non siano disponibili informazioni indicanti che le condizioni meteorologiche previste a destinazione e/o al/agli aeroporto/i alternato/i richiesto/i dalla norma OPS 1.295 sono uguali o superiori ai minimi operativi di aeroporto applicabili previsti nella norma OPS 1.225.

(c) In un volo IFR il comandante non prosegue verso l'aeroporto di destinazione previsto a meno che le informazioni più recenti non indichino che, all'ora di arrivo prevista, le condizioni meteorologiche a destinazione, o almeno ad un aeroporto alternato alla destinazione, sono uguali o superiori ai minimi operativi di aeroporto applicabili.

(d) In un volo VFR il comandante non inizia la corsa di decollo a meno che le osservazioni o le previsioni meteorologiche più recenti a disposizione, o qualsiasi combinazione delle due, non indichino che le condizioni meteorologiche sulla rotta o sulla parte di rotta da seguire secondo le regole del volo a vista, all'orario previsto, saranno tali da permettere il rispetto delle suddette regole.

OPS 1.345

Ghiaccio e altri depositi contaminanti — Procedure a terra

(a) L'operatore stabilisce le procedure da seguire per le operazioni di sghiacciamento e antighiacciamento a terra e per le relative ispezioni del velivolo.

(b) Il comandante non inizia la corsa di decollo se le superfici esterne non sono libere da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità del velivolo, salvo entro i limiti specificati nel Manuale di volo del velivolo.

OPS 1.346

Ghiaccio e altri depositi contaminanti — Procedure in volo

(a) L'operatore stabilisce le procedure per i voli in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o reali.

(b) Il comandante non inizia il volo né vola intenzionalmente in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o reali a meno che il velivolo non sia certificato ed equipaggiato per affrontare tali condizioni.

OPS 1.350

Rifornimento di combustibile e lubrificante

Il comandante non inizia il volo senza avere verificato che il velivolo sia provvisto almeno della quantità di combustibile e lubrificante calcolata per portare a termine il volo in sicurezza, tenendo conto delle condizioni operative previste.

OPS 1.355

Condizioni per il decollo

Prima di iniziare il decollo il comandante deve verificare che, in base alle informazioni di cui dispone, le condizioni meteorologiche dell'aeroporto e le condizioni della pista che si intende utilizzare non pregiudichino l'effettuazione del decollo e della partenza in sicurezza.

OPS 1.360

Applicazione dei minimi di decollo

Prima di iniziare un decollo, il comandante deve verificare che la RVR o la visibilità nella direzione di decollo del velivolo sia uguale o superiore ai minimi applicabili.

OPS 1.365

Altitudini minime di volo

Il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo non conducono il volo al disotto delle altitudini minime specificate, salvo per le necessità del decollo e dell'atterraggio.

OPS 1.370

Simulazione di situazioni anormali in volo

L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che la simulazione di situazioni non normali o di emergenza che richiedono l'applicazione totale o parziale delle procedure non normali o di emergenza e la simulazione delle condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) ottenute con mezzi artificiali non siano effettuate durante voli di trasporto aereo commerciale.

OPS 1.375

Gestione del combustibile in volo

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.375)

(a) L'operatore stabilisce le procedure atte a garantire che durante il volo siano effettuati i controlli del combustibile e sia applicata una gestione del combustibile.

(b) Il comandante verifica che la quantità di combustibile utilizzabile rimanente durante il volo non sia inferiore alla quantità richiesta per raggiungere un aeroporto dove può essere effettuato un atterraggio in sicurezza avendo ancora a bordo la riserva finale di combustibile.

(c) Il comandante dichiara emergenza quando la quantità calcolata di combustibile utilizzabile all'atterraggio è inferiore alla riserva finale.

OPS 1.380

Intenzionalmente in bianco

OPS 1.385

Uso dell'ossigeno supplementare

Il comandante assicura che i membri dell'equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali alla sicurezza delle operazioni di volo del velivolo utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l'altitudine della cabina supera 10 000 ft per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l'altitudine della cabina supera 13 000 ft.

OPS 1.390

Radiazioni cosmiche

(a) L'operatore tiene conto dell'esposizione in volo alle radiazioni cosmiche di tutti i membri dell'equipaggio in servizio (compreso il posizionamento) e prende le seguenti misure per i membri dell'equipaggio che potrebbero essere esposti a una dose annua superiore a 1 mSv;

(1) valuta la loro esposizione;

(2) nell'organizzare l'attività di impiego tiene conto dell'esposizione stimata, in modo da ridurre le dosi per i membri dell'equipaggio fortemente esposti;

(3) informa i membri dell'equipaggio interessati dei rischi per la salute connessi con il loro lavoro;

(4) assicura che gli orari di lavoro dei membri dell'equipaggio di sesso femminile che hanno comunicato all'operatore di essere in stato di gravidanza garantiscano che la dose equivalente per il feto sia la minima ragionevolmente possibile e comunque che la dose non superi 1 mSv per tutto il resto della gravidanza;

(5) assicura che vengano registrati i dati di ciascun membro dell'equipaggio che potrebbe essere sottoposto ad esposizione elevate. I dati relativi alle esposizioni devono essere comunicati all'interessato su base annuale nonché quando questi cessa la propria attività presso l'operatore.

(b) (1) L'operatore non impiega un velivolo ad altitudini superiori a 15 000 m (49 000 ft) a meno che gli equipaggiamenti specificati nella norma OPS 1.680 non siano efficienti o non sia rispettata la procedura prescritta dalla norma OPS 1.680.

(2) Il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo inizia una discesa appena possibile quando vengono superati i valori limite per le dosi di radiazioni cosmiche specificati nel Manuale delle operazioni.

Mercoledì, 5 luglio 2006

OPS 1.395

Rilevamento di prossimità al suolo

Quando un'eccessiva prossimità al suolo è rilevata da un membro dell'equipaggio di condotta o dal sistema di allarme di prossimità al suolo (ground proximity warning system), il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo assicura che venga immediatamente iniziata la manovra correttiva per ristabilire condizioni di volo sicure.

OPS 1.398

Uso del sistema anticollisione in volo (ACAS)

L'operatore stabilisce le procedure per assicurare che:

(a) quando l'ACAS è installato ed efficiente, sia usato in volo in modo tale da permettere l'emissione dell'avviso di risoluzione (RA), a meno che tale emissione sia non opportuna considerate le condizioni del momento;

(b) quando l'ACAS rileva un'eccessiva prossimità ad un altro aeromobile ed emette un avviso di risoluzione (RA), il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo assicura che sia immediatamente iniziata la relativa manovra correttiva per ristabilire una separazione sicura, a meno che l'altro aeromobile non sia stato identificato a vista e sia stato determinato che non costituisce un pericolo.

OPS 1.400

Condizioni per l'avvicinamento e l'atterraggio

Prima di iniziare l'avvicinamento per l'atterraggio il comandante deve verificare che, in base alle informazioni di cui dispone, le condizioni meteorologiche dell'aeroporto e le condizioni della pista che si intende utilizzare non pregiudichino l'effettuazione dell'avvicinamento, dell'atterraggio o del mancato avvicinamento in sicurezza, tenendo conto delle informazioni sulle prestazioni contenute nel Manuale delle operazioni.

OPS 1.405

Inizio e continuazione di un avvicinamento

(a) Il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo può iniziare un avvicinamento strumentale indipendentemente dalla RVR/visibilità riportata, ma l'avvicinamento non deve essere continuato oltre il radiofaro esterno di segnalazione (outer marker), o posizione equivalente, se la RVR/visibilità riportata è inferiore ai minimi applicabili.

(b) Laddove la RVR non sia disponibile, il valore della RVR può essere ottenuto convertendo la visibilità riportata conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.430, lettera (h).

(c) Se, dopo aver superato il radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente conformemente alla lettera (a) di cui sopra, la RVR/visibilità riportata scende sotto i minimi applicabili, l'avvicinamento può essere continuato fino alla DA/H (altitudine/altezza di decisione) o alla MDA/H (altitudine/altezza minima di discesa).

(d) In assenza di radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente, il comandante o il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo decide se continuare o interrompere l'avvicinamento prima di scendere sotto i 1 000 ft al di sopra dell'aeroporto sul segmento di avvicinamento finale. Se la MDA/H è pari o superiore a 1 000 ft al di sopra dell'aeroporto, l'operatore stabilisce, per ogni procedura di avvicinamento, un'altezza al di sotto della quale non si prosegue l'avvicinamento qualora la RVR/visibilità sia inferiore ai minimi applicabili.

(e) L'avvicinamento può essere continuato sotto la DA/H o la MDA/H e l'atterraggio può essere completato a condizione che i riferimenti visivi richiesti siano acquisiti alla DA/H o alla MDA/H e che siano mantenuti in vista.

(f) La RVR alla zona di contatto è sempre vincolante. Se trasmesse e se attinenti, anche la RVR al punto mediano e quella relativa al punto di fine pista sono vincolanti. Il valore minimo della RVR al punto mediano è di 125 m o è pari alla RVR richiesta per la zona di contatto, se inferiore ed è di 75 m per il punto di fine pista. Per i velivoli dotati di un sistema di guida o di controllo della corsa di decelerazione (roll-out) il valore minimo della RVR al punto mediano è di 75 m.

Nota. "Attinente", nel presente contesto, si riferisce alla parte della pista usata nella fase ad alta velocità dell'atterraggio e nella fase di decelerazione fino ad una velocità di circa 60 nodi.

OPS 1.410

Procedure operative — Altezza di attraversamento della soglia pista

L'operatore stabilisce le procedure operative al fine di garantire che il velivolo, utilizzato per effettuare avvicinamenti di precisione, attraversi la soglia della pista con un margine sicuro, con la configurazione e con l'assetto corretti per l'atterraggio.

OPS 1.415

Giornale di rotta

Il comandante assicura che venga compilato il giornale di rotta.

OPS 1.420

Notifica di eventi

(a) Terminologia

(1) Inconveniente. Un evento, diverso dall'incidente, associato all'impiego di un aeromobile, che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni.

(2) Inconveniente grave. Un inconveniente occorso in circostanze tali da rivelare che è stato sfiorato l'incidente.

(3) Incidente. Un evento, associato all'impiego di un aeromobile, che si verifichi fra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone sbarcano e nel quale:

(i) una persona riporti lesioni gravi o mortali per il fatto di:

(A) essere all'interno dell'aeromobile;

(B) venire a contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, comprese parti staccatesi dall'aeromobile stesso; oppure

(C) essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali o siano autoprocurate o procurate da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori delle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all'equipaggio; oppure

(ii) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale stessa, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione del componente danneggiato, fatta eccezione per i guasti o le avarie al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, alla cappottatura o agli accessori, oppure per i danni limitati alle eliche, alle estremità alari, alle antenne, ai pneumatici, ai sistemi frenanti, alle carenature, a piccole ammaccature o fori nel rivestimento dell'aeromobile; oppure

(iii) l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile.

Mercoledì, 5 luglio 2006

(b) Notifica degli inconvenienti. L'operatore stabilisce le procedure per la notifica degli inconvenienti tenendo conto delle responsabilità qui di seguito specificate e delle circostanze illustrate alla seguente lettera d).

(1) La norma OPS 1.085, lettera (b) specifica le responsabilità dei membri dell'equipaggio ai fini della notifica degli inconvenienti che mettono, o potrebbero mettere, a repentaglio la sicurezza delle operazioni.

(2) Il comandante o l'operatore di un velivolo trasmette all'Autorità i rapporti relativi a qualsiasi inconveniente che metta o possa mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni.

(3) I rapporti devono essere trasmessi entro 72 ore dall'individuazione dell'inconveniente, a meno che circostanze eccezionali lo impediscano.

(4) Il comandante assicura che tutti i difetti tecnici e qualsiasi superamento delle limitazioni tecnico-operative, noti o presunti, verificatisi mentre era responsabile del volo vengano registrati nel Quaderno tecnico di bordo del velivolo. Nel caso in cui i difetti o il superamento delle limitazioni tecnico-operative metta o possa mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni, il comandante deve inoltre provvedere a trasmettere un rapporto all'Autorità conformemente a quanto prescritto alla precedente lettera b), punto 2).

(5) In caso di inconvenienti notificati conformemente alla precedente lettera (b), punti (1), (2) e (3) causati da o relativi ad avarie, cattivo funzionamento o difetti del velivolo, dei suoi equipaggiamenti o di parti delle attrezzature di supporto a terra che compromettono o potrebbero compromettere l'aeronavigabilità continua del velivolo, l'operatore deve inoltre informare l'impresa responsabile del progetto o il fornitore o, se del caso, l'ente responsabile dell'aeronavigabilità continua e trasmettere al tempo stesso un rapporto all'Autorità.

(c) Notifica di incidenti e di inconvenienti gravi.

L'operatore stabilisce le procedure per la trasmissione dei rapporti di incidenti e di inconvenienti gravi tenendo conto delle responsabilità qui di seguito specificate e delle circostanze illustrate alla seguente lettera d).

(1) Il comandante notifica all'operatore qualsiasi incidente o inconveniente grave verificatosi mentre era responsabile del volo. Qualora il comandante non sia in condizione di notificare quanto sopra, la notifica può essere effettuata da qualsiasi altro membro dell'equipaggio in grado di farlo, osservando la linea di comando stabilita dall'operatore.

(2) L'operatore assicura che l'Autorità dello Stato dell'operatore, l'Autorità competente più vicina (se non l'Autorità dello Stato dell'operatore) e qualsiasi altro ente che chieda di essere informato dallo Stato dell'operatore ricevano la notifica di qualunque incidente o inconveniente grave nel modo più rapido possibile e, limitatamente agli incidenti, almeno prima dello spostamento del velivolo, salvo il caso in cui circostanze eccezionali lo rendano impossibile.

(3) Il comandante o l'operatore di un velivolo trasmettono il rapporto all'Autorità dello Stato dell'operatore entro 72 ore dal momento in cui si è verificato l'incidente o l'inconveniente grave.

(d) Notifica di eventi specifici.

Gli eventi per i quali sono previsti notifica e specifico modo di trasmissione sono i seguenti:

(1) Inconvenienti del traffico aereo. Il comandante notifica senza indugio l'inconveniente all'unità del servizio del traffico aereo interessata e la informa della sua intenzione di trasmettere un rapporto di inconveniente del traffico aereo al termine del volo ogniqualvolta un aeromobile in volo sia stato messo in pericolo da:

(i) una mancata collisione con qualunque altro oggetto volante;

(ii) procedure di traffico aereo difettose o mancato rispetto delle procedure applicabili da parte dei servizi del traffico aereo o da parte dell'equipaggio di condotta;

(iii) avaria degli apparati ATS.

Inoltre, il comandante notifica l'incidente all'Autorità.

(2) Avviso di risoluzione generato dal sistema anticollisione in volo. Il comandante notifica l'evento all'unità del servizio del traffico aereo interessata ed invia un rapporto ACAS all'Autorità ogniqualvolta un aeromobile in volo abbia effettuato le manovre di scampo in seguito ad un avviso di risoluzione ACAS.

(3) Rischi d'impatto ed impatti con uccelli

(i) Il comandante informa immediatamente l'unità locale del servizio del traffico aereo ogniqualvolta rilevi un potenziale pericolo di impatto con uccelli.

(ii) Ove constati che si è verificato un impatto con uccelli, il comandante, dopo l'atterraggio, presenta all'Autorità un rapporto scritto di impatto con uccelli ogniqualvolta l'aeromobile di cui è responsabile abbia subito dall'impatto stesso un grave danno all'aeromobile o la perdita o il cattivo funzionamento di qualsiasi sistema essenziale. Se l'impatto con uccelli è scoperto quando il comandante ha terminato il servizio, la responsabilità di presentare il rapporto ricade sull'operatore.

(4) Emergenze in volo con merci pericolose a bordo. In caso di emergenza in volo e qualora la situazione lo permetta, il comandante informa la competente unità del servizio del traffico aereo dell'eventuale presenza a bordo di merci pericolose. Dopo l'atterraggio dell'aeromobile il comandante, se l'evento era associato e connesso con il trasporto di merci pericolose, deve inoltre conformarsi ai requisiti relativi alla trasmissione di un rapporto di cui alla norma OPS 1.1225.

(5) Interferenza illecita. A seguito di un atto di interferenza illecita a bordo di un aeromobile il comandante o, in sua assenza, l'operatore trasmette, appena possibile, un rapporto all'Autorità locale e all'Autorità dello Stato dell'operatore (vedi anche la norma OPS 1.1245).

(6) Situazioni di potenziale pericolo. Il comandante notifica, non appena possibile, alla competente unità del servizio del traffico aereo ogni situazione di potenziale pericolo quale un'irregolarità di funzionamento di un apparato di navigazione o di terra, un fenomeno meteorologico rilevante o una nube di cenere vulcanica incontrata in volo.

OPS 1.425

A disposizione

Appendice 1 alla norma OPS 1.270

Stivaggio del bagaglio e delle merci

Le procedure stabilite dall'operatore al fine di assicurare che i bagagli a mano e le merci siano sistemati in modo adeguato e sicuro devono tenere conto dei seguenti requisiti:

(1) ogni oggetto imbarcato in cabina passeggeri dev'essere sistemato esclusivamente in un luogo che sia capace di trattenerlo;

(2) non devono essere superati i limiti di massa indicati sui contenitori o accanto ad essi;

(3) gli spazi sotto i sedili non devono essere utilizzati a meno che il sedile non sia provvisto di una barra di contenimento ed il bagaglio non sia di dimensioni tali da poter essere trattenuto da questa;

(4) non devono essere sistemati oggetti nelle toilette o contro le paratie che non sono provviste di sistemi per impedire agli oggetti di spostarsi in avanti, di lato od in alto e a meno che sulle paratie non sia apposta una targa che indichi la massa massima stivabile;

(5) i bagagli e le merci sistemati negli armadi non devono essere di dimensioni tali da ostacolare la chiusura in sicurezza delle ante;

(6) i bagagli e le merci non devono essere sistemati dove possono intralciare l'accesso all'equipaggiamento di emergenza; e

(7) prima del decollo, dell'atterraggio e ogniqualvolta i segnali "Allacciare le cinture di sicurezza" sono illuminati o è impartito un ordine equivalente devono essere effettuati controlli al fine di assicurare che i bagagli siano sistemati in luoghi dove non possono intralciare un'eventuale evacuazione dell'aeromobile o causare lesioni cadendo (o con altri movimenti), a seconda della fase del volo.

Appendice 1 alla norma OPS 1.305

Rifornimento/scarico di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo

L'operatore deve stabilire le procedure operative per il rifornimento/scarico del combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo, al fine di garantire che vengano prese le seguenti precauzioni:

(1) durante le suddette operazioni con passeggeri a bordo, una persona qualificata rimanga in una determinata postazione. Essa dev'essere in grado di gestire le procedure di emergenza relative a protezione antincendio, estinzione incendi, gestione delle comunicazioni, avvio e guida di un'evacuazione;

(2) grazie al sistema di intercomunicazione del velivolo o altro mezzo adeguato venga stabilito e mantenuto un collegamento di comunicazione a due vie tra il personale di terra che sorveglia il rifornimento e il personale qualificato a bordo del velivolo;

(3) l'equipaggio, il personale ed i passeggeri siano avvisati che il rifornimento/scarico del combustibile è imminente;

(4) i segnali "Allacciare le cinture di sicurezza" siano spenti;

(5) i segnali "VIETATO FUMARE" siano accesi, come pure l'illuminazione interna affinché le uscite di emergenza possano essere individuate;

(6) i passeggeri siano informati che devono slacciare le cinture di sicurezza e non devono fumare;

(7) un numero sufficiente di membri d'equipaggio qualificati sia presente a bordo e pronto per un'immediata evacuazione di emergenza;

(8) se all'interno del velivolo si rilevano vapori di combustibile o se si manifesta qualsiasi altro pericolo durante il rifornimento/scarico di combustibile, l'operazione sia immediatamente interrotta;

(9) l'area a terra situata sotto le uscite destinate ad un'evacuazione di emergenza e le aree di spiegamento degli scivoli rimangano sgombre; e

(10) siano presi opportuni provvedimenti per un'evacuazione rapida e sicura.

Appendice 1 alla norma OPS 1.375

Gestione del combustibile in volo

(a) Controlli del combustibile in volo

(1) Il comandante deve assicurare che vengano eseguiti controlli del combustibile in volo a intervalli di tempo regolari. Il combustibile rimanente dev'essere registrato e valutato al fine di:

(i) confrontare il consumo effettivo con quello previsto;

(ii) controllare che il combustibile rimanente sia sufficiente a completare il volo; e

(iii) valutare il combustibile che resterà a bordo all'arrivo a destinazione.

(2) I dati relativi al consumo di combustibile devono essere registrati.

(b) Gestione del combustibile in volo

(1) Se, dopo un controllo del combustibile in volo, il combustibile calcolato che rimarrà all'arrivo all'aeroporto di destinazione risulta inferiore alla somma del combustibile necessario per il dirottamento e della riserva finale, il comandante deve tener conto del traffico aereo e delle condizioni operative generali in atto all'aeroporto di destinazione, lungo la rotta di diversione verso l'aeroporto alternato e all'aeroporto alternato alla destinazione allo scopo di decidere se procedere verso l'aeroporto di destinazione o dirottare, in modo da atterrare almeno con la riserva finale.

(2) In volo verso un aeroporto isolato: si stabilisce l'ultimo possibile punto per il dirottamento verso un qualsiasi aeroporto alternato in rotta disponibile. Prima di raggiungere tale punto, il comandante valuta la quantità prevista di combustibile rimanente al di sopra dell'aeroporto isolato, le condizioni meteorologiche, il traffico e le condizioni operative in atto all'aeroporto isolato e in ognuno degli aeroporti in rotta, prima di decidere se proseguire verso l'aeroporto isolato o dirottare verso uno degli aeroporti in rotta.

CAPO E

OPERAZIONI IN OGNI CONDIZIONE METEOROLOGICA

OPS 1.430

Minimi operativi di aeroporto — Generalità

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.430)

(a) L'operatore stabilisce, per ogni aeroporto pianificato per l'impiego, minimi operativi non inferiori ai valori riportati nell'appendice 1. Il metodo per la loro determinazione dev'essere ritenuto accettabile dall'Autorità. Tali minimi non sono inferiori ai valori eventualmente stabiliti per tali aeroporti dallo Stato in cui l'aeroporto stesso è ubicato, salvo approvazione specifica da parte del suddetto Stato.

Nota quanto sopra non preclude che i minimi operativi per un aeroporto alternato non pianificato vengano stabiliti in volo purché secondo un metodo accettabile.

(b) Nello stabilire i minimi operativi di aeroporto che saranno applicati ad una particolare operazione, l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

(1) tipo, prestazioni e caratteristiche di condotta del velivolo;

(2) composizione, competenza ed esperienza dell'equipaggio di condotta;

(3) dimensioni e caratteristiche delle piste che possono essere utilizzate;

(4) adeguatezza e prestazioni degli aiuti visivi e non visivi disponibili a terra;

(5) gli equipaggiamenti e apparati di bordo per la condotta della navigazione e/o per il controllo della traiettoria di volo, rispettivamente, durante il decollo, l'avvicinamento, la richiamata, l'atterraggio, la decelerazione in pista e il mancato avvicinamento;

(6) ostacoli nelle aree di avvicinamento, mancato avvicinamento e salita iniziale richieste per l'esecuzione di procedure speciali e la necessaria separazione;

(7) altitudine/altezza di separazione da ostacoli per le procedure di avvicinamento strumentale; e

(8) mezzi per la determinazione e la trasmissione delle condizioni meteorologiche.

(c) Le categorie di velivoli di cui al presente capo devono essere dedotte conformemente al metodo esposto nell'appendice 2 alla norma OPS 1.430, lettera (c).

Mercoledì, 5 luglio 2006

OPS 1.435

Terminologia

Ai termini usati nel presente capo viene attribuito il seguente significato.

(1) Circuitazione a vista (circling): fase di un avvicinamento strumentale condotta a vista per portare un aeromobile in posizione per l'atterraggio su una pista collocata in modo tale da non consentire un avvicinamento diretto.

(2) Procedure in bassa visibilità (LVP): procedure messe in atto in un aeroporto allo scopo di garantire operazioni sicure durante avvicinamenti di categoria II e III e decolli in bassa visibilità.

(3) Decollo in bassa visibilità (LVTO): decollo con portata visiva di pista (RVR — Runway Visual Range) inferiore a 400 metri.

(4) Sistema per la condotta del volo: sistema composto da un sistema di atterraggio automatico e/o da un sistema di atterraggio ibrido.

(5) Sistema per la condotta del volo passivo all'avaria ("fail-passive"): un sistema per la condotta del volo è passivo all'avaria se, in caso di avaria, non si verificano significative deviazioni della traiettoria di volo, modifiche al trimmaggio o variazioni dell'assetto, ma l'atterraggio non è portato a termine in modo automatico. In seguito ad un'avaria ad un sistema automatico per la condotta del volo passivo all'avaria, il pilota assume il controllo del velivolo.

(6) Sistema per la condotta del volo operativo dopo l'avaria ("fail-operational"): un sistema per la condotta del volo è del tipo operativo dopo l'avaria se, in caso di avaria sotto l'altezza di allerta (alert height), l'avvicinamento, la richiamata e l'atterraggio possono essere completati automaticamente. In caso di avaria, il sistema per l'atterraggio automatico da "fail-operational" diventa "fail-passive".

(7) Sistema per l'atterraggio operativo dopo l'avaria/ibrido ("fail-operational hybrid"): sistema per l'atterraggio automatico costituito da un sistema primario passivo all'avaria e da un sistema secondario e indipendente di guida che consente il completamento manuale della manovra da parte del pilota in caso di avaria al sistema primario.

Nota un tipico esempio di sistema secondario e indipendente di guida è una visualizzazione frontale che dia indicazioni di guida per la manovra o, in alternativa, informazioni di posizione (o di deviazione).

(8) Avvicinamento a vista: avvicinamento in cui tutta o parte della procedura di avvicinamento strumentale non viene completata e l'avvicinamento stesso viene effettuato con riferimento visivo costante al terreno.

OPS 1.440

Operazioni in bassa visibilità — Norme operative generali

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.440)

(a) L'operatore può effettuare operazioni di categoria II o III solo se:

(1) ciascun velivolo interessato è certificato per operazioni con altezze di decisione inferiori a 200 ft o senza altezza di decisione ed equipaggiato conformemente alla CS-AWO per le operazioni in ogni condizione meteorologica o a regolamentazione equivalente accettata dall'Autorità;

(2) è stabilito e mantenuto un adeguato metodo per la registrazione degli avvicinamenti e/o atterraggi automatici, condotti o meno con successo, allo scopo di monitorare la sicurezza globale dell'operazione;

(3) le operazioni sono approvate dall'Autorità;

(4) l'equipaggio di condotta è costituito da almeno due piloti; e

(5) l'altezza di decisione è determinata per mezzo di un radio altimetro.

(b) L'operatore non effettua decolli in bassa visibilità con RVR inferiore a 150 m (per velivoli di categoria A, B e C) o a 200 m (per velivoli di categoria D), salvo approvazione da parte dell'Autorità.

OPS 1.445

Operazioni in bassa visibilità — Valutazione degli aeroporti

(a) L'operatore può utilizzare un aeroporto per operazioni di categoria II o III solo se detto aeroporto è stato autorizzato per tali operazioni dallo Stato in cui è ubicato.

(b) L'operatore verifica che le procedure in bassa visibilità (LVP) siano state stabilite e siano in uso in quegli aeroporti dove intende condurre operazioni in bassa visibilità.

OPS 1.450

Operazioni in bassa visibilità — Addestramento e qualificazioni

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.450)

Prima di effettuare decolli in bassa visibilità e operazioni di categoria II e III, l'operatore assicura che:

(1) ogni membro dell'equipaggio di condotta:

(i) abbia completato l'addestramento ed i controlli prescritti nell'appendice 1, incluso l'addestramento sul simulatore di volo per operazioni fino a valori limite di RVR e altezza di decisione di categoria II/III, approvate per l'operatore; e

(ii) sia qualificato secondo quanto prescritto nell'appendice 1;

(2) l'addestramento ed i controlli siano eseguiti secondo un dettagliato programma approvato dall'Autorità ed incluso nel Manuale delle operazioni; tale addestramento è complementare a quello prescritto nel capo N; e

(3) la qualifica dei membri dell'equipaggio di condotta sia specifica per il tipo di operazioni e di velivolo.

OPS 1.455

Operazioni in bassa visibilità — Procedure operative

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.445)

(a) L'operatore deve stabilire procedure ed istruzioni da usare per i decolli in bassa visibilità e le operazioni di categoria II e III. Dette procedure devono essere incluse nel Manuale delle operazioni e devono contemplare i compiti di ciascun membro dell'equipaggio di condotta durante le fasi di rullaggio, decollo, avvicinamento, richiamata, atterraggio, decelerazione in pista e mancato avvicinamento, a seconda dei casi.

(b) Il comandante assicura che:

(1) lo stato di efficienza degli aiuti visivi e delle altre installazioni sia soddisfacente prima di iniziare un decollo in bassa visibilità o un avvicinamento di categoria II o III;

(2) siano in vigore adeguate procedure in bassa visibilità (LVP), conformemente alle informazioni ricevute dai servizi del traffico aereo, prima di iniziare un decollo in bassa visibilità o un avvicinamento di categoria II o III e

(3) i membri dell'equipaggio di condotta siano adeguatamente qualificati prima di iniziare un decollo in bassa visibilità con una RVR inferiore a 150 m (per velivoli di categoria A, B e C) o a 200 m (per velivoli di categoria D) o un avvicinamento di categoria II o III.

OPS 1.460

Operazioni in bassa visibilità — Equipaggiamenti minimi

(a) L'operatore deve includere nel Manuale delle operazioni gli equipaggiamenti minimi che devono essere efficienti all'inizio di un decollo in bassa visibilità o di un avvicinamento di categoria II o III, conformemente al Manuale di volo del velivolo o documento approvato.

(b) Il comandante verifica che lo stato del velivolo e dei relativi sistemi di bordo sia adeguato all'operazione specifica da effettuare.

OPS 1.465

Minimi operativi VFR

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.465)

L'operatore assicura che:

(1) i voli VFR siano condotti conformemente alle regole del volo a vista e a quanto riportato nella tabella dell'appendice 1 alla norma OPS 1.465;

(2) i voli in VFR speciale non vengano iniziati quando la visibilità è inferiore a 3 km e comunque non continuati quando la visibilità è inferiore a 1,5 km.

Appendice 1 alla norma OPS 1.430

Minimi operativi di aeroporto

(a) Minimi di decollo

(1) Generalità

(i) I minimi di decollo stabiliti dall'operatore devono essere espressi come valori limite di visibilità o di RVR, tenendo in considerazione tutti i fattori specifici per ogni aeroporto che si intende usare e le caratteristiche del velivolo. Ove vi sia necessità specifica di vedere gli ostacoli in decollo e/o durante un atterraggio forzato, devono essere specificate ulteriori condizioni (per es. la base delle nubi).

(ii) Nel caso in cui non sia disponibile un adeguato aeroporto alternato al decollo, il comandante non inizia il decollo a meno che le condizioni meteorologiche sull'aeroporto di partenza non siano uguali o superiori ai minimi applicabili per l'atterraggio su tale aeroporto.

(iii) Quando la visibilità meteorologica riportata è inferiore a quella prescritta per il decollo e la RVR non è fornita, il decollo può essere iniziato solo se il comandante è in grado di stabilire che la RVR/visibilità lungo la pista di decollo è uguale o superiore al minimo richiesto.

(iv) Quando non sono disponibili né la visibilità meteorologica né la RVR, il decollo può essere iniziato solo se il comandante è in grado di stabilire che la RVR/visibilità lungo la pista di decollo è uguale o superiore al minimo richiesto.

(2) Riferimenti visivi. I minimi di decollo devono essere stabiliti allo scopo di assicurare un riferimento sufficiente per il controllo del velivolo, sia in caso d'interruzione del decollo in circostanze avverse, sia in caso di decollo continuato dopo l'avaria al motore critico.

(3) RVR/visibilità richiesta

(i) Per velivoli plurimotore le cui prestazioni siano tali che, in caso di avaria al motore critico in qualsiasi momento durante il decollo, il velivolo possa essere arrestato oppure continuare il decollo fino ad un'altezza sull'aeroporto di 1 500 ft rispettando i richiesti margini di separazione dagli ostacoli, i minimi di decollo stabiliti dall'operatore devono essere espressi con valori di RVR/visibilità non inferiori a quelli della seguente tabella 1, salvo quanto previsto al seguente punto (4):

Tabella 1

RVR/visibilità per il decollo

RVR/visibilità al decollo	
Installazioni	RVR/visibilità (nota 3)
Nessuna (solo di giorno)	500 m
Luci di bordo pista e/o segnaletica di asse pista	250/300 m (note 1 e 2)
Luci di bordo pista e di asse pista	200/250 m (nota 1)
Luci di bordo pista e di asse pista e informazioni multiple di RVR	150/200 m (note 1 e 4)

Nota 1: i valori più alti si applicano ai velivoli di categoria D.

Nota 2: per le operazioni notturne sono obbligatorie almeno le luci di bordo pista e di fine pista.

Nota 3: il valore riportato di RVR/visibilità relativo alla parte iniziale della corsa di decollo può essere sostituito dalla valutazione del pilota.

Nota 4: il valore di RVR richiesto dev'essere disponibile per tutti i punti di rilevamento della RVR che interessano la corsa di decollo, fatta salva la disposizione della precedente nota 3.

(ii) Per velivoli plurimotore le cui prestazioni non siano tali da soddisfare i requisiti di cui alla precedente lettera (a), punto (3) (i) in caso di avaria al motore critico, può insorgere la necessità di riatterrare immediatamente con separazione a vista dagli ostacoli situati nell'area di decollo. Tali velivoli possono essere utilizzati in conformità ai minimi di decollo riportati qui di seguito, purché siano in grado di rispettare i criteri applicabili di separazione dagli ostacoli, considerando un'avaria motore all'altezza specificata. I minimi di decollo stabiliti dall'operatore devono essere basati sull'altezza a partire dalla quale può essere costruita la traiettoria netta di decollo con un motore inoperativo. I valori minimi di RVR utilizzati non possono essere inferiori a nessuno di quelli riportati nelle tabelle 1 e 2.

Tabella 2

Altezze assunte di avaria motore al di sopra della pista e relativa RVR/visibilità

RVR/visibilità al decollo — traiettoria di volo	
Altezza assunta di avaria motore al di sopra della pista di decollo	RVR/visibilità (nota 2)
< 50 ft	200 m
51-100 ft	300 m
101-150 ft	400 m
151-200 ft	500 m
201-300 ft	1 000 m
> 300 ft	1 500 m (nota 1)

Nota 1: la visibilità di 1 500 m si applica anche nel caso in cui non sia possibile costruire una traiettoria di decollo con pendenza positiva.

Nota 2: il valore riportato di RVR/visibilità relativo alla parte iniziale della corsa di decollo può essere sostituito dalla valutazione del pilota.

(iii) Qualora non sia disponibile la RVR o la visibilità meteorologica riportata, il comandante può iniziare il decollo solo se è in grado di stabilire che le condizioni meteorologiche del momento soddisfano i minimi di decollo applicabili.

(4) Deroghe alla lettera (a), punto 3) (i):

(i) previa approvazione dell'Autorità e a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere da (A) ad (E) qui di seguito, l'operatore può ridurre i minimi di decollo a 125 m di RVR (velivoli di categoria A, B e C) o a 150 m di RVR (velivoli di categoria D) quando:

(A) vengano applicate procedure in bassa visibilità;

(B) siano in funzione le luci di asse pista ad alta intensità spaziate di 15 m o meno e le luci di bordo pista ad alta intensità spaziate di 60 m o meno;

(C) i membri dell'equipaggio di condotta abbiano completato in maniera soddisfacente l'addestramento su un simulatore di volo;

(D) un segmento di 90 m sia visibile dalla cabina di pilotaggio all'inizio della corsa di decollo; e

(E) il valore di RVR richiesto venga riportato da tutti i punti di rilevamento della RVR che interessano la corsa di decollo;

(ii) previa approvazione dell'Autorità, l'operatore di un velivolo che usi per il decollo un sistema di guida laterale approvato può ridurre i minimi di decollo ad un valore di RVR inferiore a 125 m (per velivoli di categoria A, B o C) o inferiore a 150 m (per velivoli di categoria D) ma non inferiore a 75 m, purché siano disponibili sistemi di protezione della pista ed installazioni equivalenti a quelle per operazioni di categoria III.

(b) Avvicinamento non di precisione

(1) Minimi base

(i) L'operatore deve assicurare che i minimi base per procedure di avvicinamento non di precisione, che si basano sull'uso di un ILS senza sentiero di discesa (LLZ soltanto), di un VOR, di un NDB, di un SRA e di un VDF, non siano inferiori ai valori di MDH riportati qui di seguito nella tabella 3.

Tabella 3

Minimi base in caso di avvicinamenti non di precisione

Minimi base	
Installazioni	Valore minimo di MDH
ILS (senza sentiero di discesa solo LLZ)	250 ft
SRA (con termine a 0,5 NM dalla soglia)	250 ft
SRA (con termine a 1 NM dalla soglia)	300 ft
SRA (con termine a 2 NM dalla soglia)	350 ft
VOR	300 ft
VOR/DME	250 ft
NDB	300 ft
VDF (QDM & QGH)	300 ft
SRA (con termine a 0,5 NM dalla soglia)	250 ft

(2) Altezza minima di discesa (MDH). L'operatore deve garantire che l'altezza minima di discesa per un avvicinamento non di precisione non sia inferiore:

(i) all'OCH/OCL stabiliti per la categoria del velivolo; o

(ii) ai minimi base.

(3) Riferimenti visivi. Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto della MDA/MDH solo se almeno uno dei seguenti riferimenti visivi per la pista ove intende effettuare l'atterraggio sia chiaramente visibile ed identificabile dal pilota:

(i) elementi del sentiero luminoso di avvicinamento;

(ii) soglia pista;

(iii) segnaletica di soglia pista;

(iv) luci di soglia pista;

(v) luci d'identificazione soglia pista;

(vi) indicatore ottico di pendenza;

(vii) zona di contatto o la segnaletica della zona di contatto;

(viii) luci della zona di contatto;

(ix) luci di bordo pista; o

(x) altri riferimenti visivi accettati dall'Autorità.

(4) RVR richiesta. I valori minimi che l'operatore deve adottare per avvicinamenti non di precisione sono i seguenti:

Tabella 4a

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni complete

Minimi di avvicinamento non di precisione Installazioni complete (note 1, 5, 6 e 7)				
MDH	RVR/Categoria di velivolo			
	A	B	C	D
250-299 ft	800 m	800 m	800 m	1 200 m
300-449 ft	900 m	1 000 m	1 000 m	1 400 m
450-649 ft	1 000 m	1 200 m	1 200 m	1 600 m
650 ft e oltre	1 200 m	1 400 m	1 400 m	1 800 m

Tabella 4b

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni intermedie

Minimi di avvicinamento non di precisione Installazioni intermedie (note 2, 5, 6 e 7)				
MDH	RVR/Categoria di velivolo			
	A	B	C	D
250-299 ft	1 000 m	1 100 m	1 200 m	1 400 m
300-449 ft	1 200 m	1 300 m	1 400 m	1 600 m
450-649 ft	1 400 m	1 500 m	1 600 m	1 800 m
650 ft e oltre	1 500 m	1 500 m	1 800 m	2 000 m

Tabella 4c

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni basiche

Minimi di avvicinamento non di precisione Installazioni basiche (note 3, 5, 6 e 7)				
MDH	RVR/Categoria di velivolo			
	A	B	C	D
250-299 ft	1 200 m	1 300 m	1 400 m	1 600 m
300-449 ft	1 300 m	1 400 m	1 600 m	1 800 m
450-649 ft	1 500 m	1 500 m	1 800 m	2 000 m
650 ft e oltre	1 500 m	1 500 m	2 000 m	2 000 m

Tabella 4d

RVR per avvicinamenti non di precisione — nessuna installazione visiva

Minimi di avvicinamento non di precisione Nessuna installazione visiva (note 4, 5, 6 e 7)				
MDH	RVR/Categoria di velivolo			
	A	B	C	D
250-299 ft	1 000 m	1 500 m	1 600 m	1 800 m
300-449 ft	1 500 m	1 500 m	1 800 m	2 000 m
450-649 ft	1 500 m	1 500 m	2 000 m	2 000 m
650 ft e oltre	1 500 m	1 500 m	2 000 m	2 000 m

Nota 1: le installazioni complete comprendono la segnaletica di pista, 720 m o più di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 2: le installazioni intermedie: comprendono la segnaletica di pista, da 420 a 719 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 3: le installazioni basiche comprendono la segnaletica di pista, meno di 420 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di avvicinamento a bassa intensità di qualsiasi lunghezza, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 4: per "nessuna installazione visiva" s'intende nessuna segnaletica di pista, né luci di bordo pista, di soglia pista o di fine pista, oppure nessuna luce.

Nota 5: le tabelle sono applicabili solo per avvicinamenti convenzionali con una pendenza nominale in finale non superiore ai 4°. Valori superiori richiedono di norma anche una guida ottica di planata (per es. PAPI) visibile all'altezza minima di discesa (MDH).

Nota 6: i valori di cui sopra possono essere sia RVR riportate che visibilità meteorologiche convertite in RVR come specificato alla seguente lettera (h).

Nota 7: i valori di MDH delle tabelle 4a, 4b, 4c e 4d sono riferiti al calcolo iniziale della MDH. Per associarvi una RVR non è necessario considerare l'arrotondamento alla decina di piedi superiore, cosa che può essere fatta per scopi operativi, per es. per convertire una MDH in MDA.

(5) Operazioni notturne. Per le operazioni notturne devono essere accese almeno le luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista.

(c) Avvicinamenti di precisione — Operazioni di categoria I

(1) Generalità. Per operazione di categoria I s'intende un avvicinamento strumentale di precisione e successivo atterraggio effettuato usando un ILS, MLS o PAR con un'altezza di decisione non inferiore a 200 ft e una portata visiva di pista non minore di 550 m.

(2) Altezza di decisione. L'operatore deve garantire che, per avvicinamenti di precisione di categoria I, l'altezza di decisione non sia inferiore:

(i) all'altezza di decisione minima, se specificata nel Manuale di volo del velivolo;

(ii) all'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento di precisione può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti;

(iii) all'OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo; o

(iv) a 200 ft.

(3) Riferimenti visivi. Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto dell'altezza di decisione di categoria I, determinata secondo quanto specificato alla lettera (c), punto (2), solo se almeno uno dei seguenti riferimenti visivi per la pista che intende usare per l'atterraggio sia chiaramente visibile ed identificabile dal pilota:

(i) elementi del sistema luminoso di avvicinamento;

(ii) soglia pista;

(iii) segnaletica di soglia pista;

(iv) luci di soglia pista;

(v) luci d'identificazione soglia pista;

(vi) indicatore ottico di pendenza;

(vii) zona di contatto o segnaletica della zona di contatto;

(viii) luci della zona di contatto; o

(ix) luci di bordo pista.

(4) RVR richiesta. I valori minimi di RVR che l'operatore deve applicare per operazioni di categoria I sono i seguenti:

Tabella 5

RVR per avvicinamenti di categoria I in funzione delle installazioni e della DH

Minimi di categoria I				
Altezza di decisione (nota 7)	Installazioni/RVR (nota 5)			
	Complete (note 1 e 6)	Intermedie (note 2 e 6)	Basiche (note 3 e 6)	Nessuna (note 4 e 6)
200 ft	550 m	700 m	800 m	1 000 m
201-250 ft	600 m	700 m	800 m	1 000 m
251-300 ft	650 m	800 m	900 m	1 200 m
301 ft e oltre	800 m	900 m	1 000 m	1 200 m

Nota 1: le installazioni complete comprendono la segnaletica di pista, 720 m o più di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 2: le installazioni intermedie comprendono la segnaletica di pista, da 420 a 719 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 3: le installazioni basiche comprendono la segnaletica di pista, meno di 420 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di avvicinamento a bassa intensità di qualsiasi lunghezza, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese.

Nota 4: per "nessuna installazione visiva" s'intende nessuna segnaletica di pista, né luci di bordo pista, di soglia pista o di fine pista, oppure nessuna luce.

Nota 5: i valori di cui sopra possono essere sia RVR riportate che visibilità meteorologiche convertite in RVR come specificato alla lettera (h).

Nota 6: la tabella è applicabile ad avvicinamenti convenzionali con una pendenza nominale in finale fino a 4° (gradi) inclusi.

Nota 7: i valori di DH della tabella 5 sono riferiti al calcolo iniziale della DH. Per associarvi una RVR non è necessario considerare l'arrotondamento alla decina di piedi superiore, cosa che può essere fatta per scopi operativi (per es. per convertire una DH in DA).

(5) Operazioni con un solo pilota. Per operazioni con un solo pilota, l'operatore deve stabilire valori minimi di RVR per tutti gli avvicinamenti conformemente alla norma OPS 1.430 e alla presente appendice. Non è ammessa una RVR inferiore a 800 m a meno che non venga impiegato un adeguato autopilota asservito ad un ILS o MLS, nel qual caso vengono applicati i minimi normali. L'altezza di decisione da applicare non dev'essere inferiore al 125 % dell'altezza minima d'impiego dell'autopilota.

(6) Operazioni notturne. Per le operazioni notturne devono essere accese almeno le luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista.

(d) Avvicinamenti di precisione — Operazioni di categoria II

(1) Generalità. Per operazione di categoria II s'intende un avvicinamento strumentale di precisione e successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con:

(i) un'altezza di decisione inferiore a 200 ft ma non minore di 100 ft; e

(ii) una portata visiva di pista non inferiore a 300 m.

(2) Altezza di decisione. L'operatore deve garantire che, per operazioni di categoria II, l'altezza di decisione non sia inferiore:

(i) all'altezza di decisione minima, se specificata nel Manuale di volo del velivolo;

(ii) all'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento di precisione può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti;

(iii) all'OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo;

(iv) all'altezza di decisione fino alla quale l'equipaggio di condotta è autorizzato ad operare; o

(v) a 100 ft.

(3) Riferimenti visivi. Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto dell'altezza di decisione per la categoria II determinata secondo quanto specificato alla precedente lettera d), punto 2), solo se acquisisce ed è in grado di mantenere un riferimento visivo che contiene un segmento di almeno 3 luci consecutive dell'asse delle luci di avvicinamento o delle luci della zona di contatto, asse pista o bordo pista o una combinazione di questi elementi. Detto riferimento visivo deve includere un elemento laterale della disposizione geometrica delle luci al suolo, ad esempio una barra trasversale delle luci di avvicinamento o la soglia pista oppure una barretta delle luci della zona di contatto.

(4) RVR richiesta. I valori minimi di RVR che l'operatore deve applicare per operazioni di categoria II sono i seguenti:

Tabella 6

RVR per avvicinamenti di categoria II in funzione della DH

Minimi di categoria II		
Altezza di decisione	Avvicinamento auto-coupled fino a quota inferiore alla DH (nota 1)	
	RVR/Categoria velivoli A, B e Consiglio	RVR/Categoria velivoli D
100 ft-120 ft	300 m	300 m (nota 2)/350 m
121 ft-140 ft	400 m	400 m
141 ft e oltre	450 m	450 m

Nota 1: per "avvicinamento auto-coupled fino a quota inferiore alla DH" in questa tabella s'intende l'impiego continuo dell'autopilota fino ad un'altezza non superiore all'80 % della DH applicabile. Di conseguenza, i requisiti di aeronavigabilità possono, attraverso l'altezza minima d'impiego dell'autopilota, incidere sulla DH applicabile.

Nota 2: la RVR di 300 m può essere applicata per velivoli di categoria D che effettuano l'atterraggio automatico.

(e) Avvicinamenti di precisione — Operazioni di categoria III

(1) Generalità. Le operazioni di categoria III sono così suddivise:

(i) Operazioni di categoria III A. Avvicinamenti strumentali di precisione e successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con:

(A) un'altezza di decisione inferiore a 100 ft; e

(B) una portata visiva di pista non minore di 200 m;

(ii) Operazioni di categoria III B. Avvicinamenti strumentali di precisione e successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con:

(A) un'altezza di decisione inferiore a 50 ft oppure senza altezza di decisione; e

(B) una portata visiva di pista inferiore a 200 m ma non minore di 75 m.

Nota qualora l'altezza di decisione (DH) e la portata visiva di pista (RVR) non si trovino nella stessa categoria, la RVR determina la categoria in cui rientra l'operazione.

Mercoledì, 5 luglio 2006

(2) Altezza di decisione. Per operazioni con altezza di decisione, l'operatore deve garantire che essa non sia inferiore:

(i) all'altezza di decisione minima, se specificata nel Manuale di volo del velivolo;

(ii) all'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento di precisione può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti; o

(iii) all'altezza di decisione fino alla quale l'equipaggio di condotta è autorizzato ad operare.

(3) Operazioni senza altezza di decisione. Le operazioni senza altezza di decisione possono essere condotte solo se:

(i) sono autorizzate dal Manuale di volo del velivolo;

(ii) le radioassistenze per l'avvicinamento e le installazioni aeroportuali lo consentono; e

(iii) l'operatore è stato approvato per condurre operazioni di categoria III senza altezza di decisione.

Nota si può ritenere che una pista di categoria III consenta le operazioni senza altezza di decisione, se non espressamente vietate da AIP o NOTAM.

(4) Riferimenti visivi

(i) Per operazioni di categoria IIIA e di categoria IIIB con sistemi per la condotta del volo passivi all'avaria, il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto dell'altezza di decisione determinata secondo quanto specificato alla precedente lettera (e), punto (2), solo se acquisisce ed è in grado di mantenere un riferimento visivo che contiene un segmento di almeno 3 luci consecutive dell'asse delle luci di avvicinamento o delle luci della zona di contatto, asse pista o bordo pista o una combinazione di questi elementi.

(ii) Per operazioni di categoria IIIB con sistemi per la condotta del volo operativi dopo l'avaria con DH, il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto dell'altezza di decisione determinata secondo quanto specificato alla precedente lettera (e), punto (2), solo se acquisisce ed è in grado di mantenere un riferimento visivo che contiene almeno una luce dell'asse pista.

(iii) Per operazioni di categoria III senza altezza di decisione, non è richiesto il contatto visivo con la pista prima dell'atterraggio.

(5) RVR richiesta. I valori minimi che l'operatore deve utilizzare per operazioni di categoria III sono i seguenti:

Tabella 7

RVR per avvicinamenti di categoria III in funzione della DH e del sistema di guida/controllo del "roll-out"

Minimi di categoria III			
Categoria di avvicinamento	Altezza di decisione (ft) (nota 2)	Sistema di guida/controllo del roll-out	RVR (m)
III A	< 100 ft	Non richiesto	200 m
III B	< 100 ft	Passivo all'avaria	150 m (nota 1)
III B	< 50 ft	Passivo all'avaria	125 m
III B	Meno di 50 ft o senza altezza di decisione	Operativo dopo l'avaria	75 m

Nota 1: per velivoli certificati conformemente alla CS-AWO 321 (b) (3) relativa alle operazioni in ogni condizione meteorologica.

Nota 2: la ridondanza del sistema per la condotta del volo è determinata, ai sensi della CS-AWO relativa alle operazioni in ogni condizione meteorologica, dall'altezza di decisione minima certificata.

(f) Circuitazione a vista (circling)

(1) I valori minimi che l'operatore deve utilizzare per la circuitazione a vista sono i seguenti:

Tabella 8

Visibilità e MDH per circuitazione a vista (circling) in funzione della categoria di velivolo

	Categoria di velivolo			
	A	B	C	D
MDH	400 ft	500 ft	600 ft	700 ft
Visibilità meteorologica minima	1 500 m	1 600 m	2 400 m	3 600 m

(2) La circuitazione a vista (circling) con percorso obbligato è una procedura riconosciuta ai sensi della lettera (f).

(g) Avvicinamento a vista. L'operatore non utilizza valori di RVR inferiori a 800 m per l'avvicinamento a vista.

(h) Conversione della visibilità meteorologica riportata in RVR

(1) L'operatore deve garantire che la conversione della visibilità meteorologica in RVR non sia usata per il calcolo dei minimi di decollo o di categoria II o III, né quando è disponibile una RVR riportata.

Nota se la RVR è riportata essere superiore al valore massimo oltre al quale non viene rilevata dal gestore aeroportuale, ad es. una "RVR superiore a 1 500 metri", tale valore non è considerato un riporto di RVR ai sensi del presente punto e quindi si può utilizzare la tabella di conversione.

(2) In tutti gli altri casi che non siano quelli di cui alla precedente lettera (h), punto (1), l'operatore deve garantire l'uso della seguente tabella per la conversione della visibilità meteorologica in RVR:

Tabella 9

Conversione della visibilità meteorologica in RVR

Elementi di illuminazione in funzione	Fattore di conversione RVR=Visibilità x	
	giorno	notte
Luci di avvicinamento pista ad alta intensità	1·5	2·0
Qualsiasi altro tipo di installazione luminosa	1·0	1·5
Nessunainstallazione luminosa	1·0	Non applicabile

Mercoledì, 5 luglio 2006

Appendice 2 alla norma OPS 1.430, lettera (c)

Categorie di velivoli — Operazioni in ogni condizione meteorologica

(a) Classificazione dei velivoli

Il criterio preso in considerazione per la classificazione dei velivoli in categorie è quello della velocità indicata in soglia pista (V_{at}), che è uguale alla velocità di stallo (V_{so}) moltiplicata per 1,3 o alla V_{s1g} moltiplicata per 1,23 nella configurazione di atterraggio alla massa massima certificata all'atterraggio. Se sono disponibili sia la V_{so} che la V_{s1g}, viene utilizzata la Vat risultante più alta. Le categorie di velivoli corrispondenti ai valori delle V_{at} sono riportate nella seguente tabella:

Categoria di velivolo	Vat
A	meno di 91 kt
B	da 91 a 120 kt
C	da 121 a 140 kt
D	da 141 a 165 kt
E	da 166 a 210 kt

La configurazione all'atterraggio che dev'essere presa in considerazione è definita dall'operatore o dal costruttore del velivolo.

(b) Cambiamento permanente di categoria (massa massima all'atterraggio)

(1) L'operatore può imporre una riduzione permanente della massa massima all'atterraggio ed utilizzarla per determinare la Vat, previa approvazione dell'Autorità.

(2) La categoria definita per un dato velivolo è un valore permanente e pertanto indipendente dalle condizioni variabili delle operazioni giornaliere.

Appendice 1 alla norma OPS 1.440

Operazioni in bassa visibilità — Norme operative generali

(a) Generalità. Le seguenti procedure si applicano all'introduzione e all'approvazione delle operazioni in bassa visibilità.

(b) Dimostrazione operativa. La dimostrazione operativa è finalizzata a determinare o convalidare l'impiego e l'efficacia dei sistemi di guida dei velivoli utilizzabili, dell'addestramento, delle procedure relative all'equipaggio di condotta, del programma di manutenzione e dei manuali relativi al programma per le categorie II e III approvato.

(1) Se la DH richiesta è pari o superiore a 50 ft, si devono effettuare almeno 30 avvicinamenti e atterraggi per le operazioni che utilizzano sistemi di categoria II/III installati su ciascun tipo di aeromobile. Se la DH è inferiore a 50 ft, occorrerà effettuare almeno 100 avvicinamenti e atterraggi, salvo diversa approvazione dell'Autorità.

(2) Un operatore che impieghi diverse varianti dello stesso tipo di aeromobile con gli stessi sistemi di base per la condotta del volo e la stessa presentazione dei dati oppure sistemi di base per la condotta del volo e presentazione dei dati diversi sullo stesso tipo di aeromobile deve dimostrare che le prestazioni delle diverse varianti sono soddisfacenti, ma è esentato dal condurre una dimostrazione operativa completa per ciascuna di esse. L'Autorità può anche accettare di ridurre il numero di avvicinamenti e atterraggi sulla base dell'affidabilità raggiunta con l'esperienza acquisita da un altro operatore, con un AOC rilasciato conformemente alla norma OPS 1, utilizzando lo stesso tipo o la stessa variante di velivolo e le stesse procedure.

(3) Se il numero di mancati avvicinamenti supera il 5 % del totale (ad es. atterraggi insoddisfacenti, disconnessioni degli equipaggiamenti di bordo), il programma di valutazione dev'essere esteso per gruppi di almeno 10 avvicinamenti e atterraggi finché la percentuale globale di insuccessi sia inferiore al 5 %.

(c) Raccolta dei dati per le dimostrazioni operative. Ciascun richiedente deve elaborare un metodo di raccolta dei dati (ad es. un modulo ad uso dell'equipaggio di condotta) per registrare le prestazioni di avvicinamento e atterraggio. I dati raccolti e una sintesi dei dati relativi alla dimostrazione sono messi a disposizione dell'Autorità ai fini della valutazione.

(d) Analisi dei dati. Gli avvicinamenti e/o atterraggi automatici non soddisfacenti sono documentati ed analizzati.

(e) Continuità della sorveglianza

(1) Dopo l'autorizzazione iniziale, le operazioni devono essere continuamente sorvegliate dall'operatore al fine di individuare qualsiasi tendenza indesiderata prima che possa diventare pericolosa. A tal fine possono essere utilizzate i rapporti degli equipaggi di condotta.

(2) Le seguenti informazioni devono essere conservate per un periodo di 12 mesi:

(i) numero totale di avvicinamenti, per tipo di velivolo, in cui gli equipaggiamenti di bordo per categoria II o III sono stati impiegati per effettuare avvicinamenti soddisfacenti, reali o simulati, ai minimi di categoria II o III applicabili; e

(ii) rapporti relativi ad avvicinamenti e/o atterraggi automatici non soddisfacenti, per aeroporto e per singolo velivolo, suddivisi come segue:

(A) avarie agli equipaggiamenti di bordo;

(B) irregolarità nelle installazioni a terra;

(C) mancati avvicinamenti in seguito ad istruzioni ATC; o

(D) altri motivi.

(3) L'operatore deve stabilire una procedura per sorvegliare le prestazioni del sistema di atterraggio automatico di ogni velivolo.

(f) Periodi transitori

(1) Operatori senza precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III

(i) Un operatore senza precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III può ottenere l'approvazione per effettuare operazioni di categoria II o IIIA dopo avere maturato un'esperienza di almeno 6 mesi in operazioni di categoria I sul tipo di velivolo in questione.

(ii) Dopo 6 mesi di operazioni di categoria II o IIIA sul tipo di velivolo in questione, un operatore può ottenere l'approvazione per effettuare operazioni di categoria IIIB. Nel concedere detta approvazione, l'Autorità può imporgli di operare, per un periodo di tempo supplementare, con minimi operativi più elevati di quelli più bassi applicabili. L'incremento dei minimi operativi riguarderà normalmente soltanto la RVR e/o il divieto di operazioni senza altezza di decisione e dev'essere tale da non richiedere alcun cambiamento delle procedure operative.

(2) Operatori con precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III. Un operatore con precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III può ottenere l'autorizzazione per un periodo di transizione ridotto facendone richiesta all'Autorità.

(g) Manutenzione degli equipaggiamenti per le categorie II e III e per decolli in bassa visibilità (LVTO). Le norme di lavoro per la manutenzione dei sistemi di guida di bordo devono essere stabilite dall'operatore, di concerto con il costruttore, ed incluse nel programma di manutenzione del velivolo dell'operatore, previsto dalla norma OPS 1.910, che dev'essere approvato dall'Autorità.

(h) Aeroporti e piste utilizzabili

(1) Ciascuna combinazione di tipo di velivolo, equipaggiamento di bordo e pista dev'essere verificata mediante la completa riuscita di almeno un avvicinamento e atterraggio di categoria II o in condizioni di visibilità migliori prima di poter accedere alle operazioni di categoria III.

(2) In caso di piste con terreno irregolare prima della soglia pista o altre carenze note o prevedibili, ciascuna combinazione di tipo di velivolo, equipaggiamento di bordo e pista dev'essere verificata mediante operazioni di categoria I o in migliori condizioni, prima di poter accedere alle operazioni di categoria II o III.

(3) Un operatore che impieghi diverse varianti dello stesso tipo di aeromobile con gli stessi sistemi di base per la condotta del volo e la stessa presentazione dei dati oppure sistemi di base per la condotta del volo e presentazione dei dati diversi sullo stesso tipo di aeromobile deve dimostrare che le prestazioni delle diverse varianti sono soddisfacenti, ma è esentato dal condurre una dimostrazione operativa completa per ciascuna combinazione di variante e pista.

(4) Gli operatori che utilizzano lo stesso tipo o variante di velivolo, la stessa combinazione di apparati di bordo e le stesse procedure possono acquisire l'affidabilità dalle reciproche esperienze e registrazioni nel conformarsi al presente punto.

Appendice 1 alla norma OPS 1.450

Operazioni in bassa visibilità — Addestramento e qualificazioni

(a) Generalità. L'operatore deve garantire che i programmi per l'addestramento dei membri degli equipaggi di condotta per operazioni in bassa visibilità includano corsi strutturati di addestramento a terra, sul simulatore di volo e/o in volo. L'operatore può ridurre i contenuti del corso secondo quanto prescritto ai seguenti punti (2) e (3) purché il contenuto del corso abbreviato sia accettabile per l'Autorità.

(1) I membri dell'equipaggio di condotta senza precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III devono portare a termine il programma di addestramento completo prescritto alle lettere (b), (c) e (d).

(2) I membri dell'equipaggio di condotta con precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III con un altro operatore possono effettuare un corso abbreviato di addestramento a terra.

(3) I membri dell'equipaggio di condotta con precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III con lo stesso operatore possono effettuare un corso abbreviato di addestramento a terra, sul simulatore di volo e/o in volo. Il corso abbreviato deve comprendere almeno quanto previsto alla lettera (d), punti (1), (2) (i) o (2) (ii), a seconda del caso, e alla lettera d), punto (3) (i).

(b) Addestramento a terra. L'operatore deve garantire che il corso di addestramento iniziale a terra per operazioni in bassa visibilità comprenda almeno:

(1) caratteristiche e limitazioni di ILS e/o MLS;

(2) caratteristiche degli aiuti visivi;

(3) caratteristiche della nebbia;

(4) capacità e limitazioni operative dei particolari sistemi di bordo;

(5) effetti delle precipitazioni, dell'accumulo di ghiaccio, del "wind-shear" a bassa quota e della turbolenza;

(6) effetti di malfunzionamenti specifici del velivolo;

(7) impiego e limitazioni dei sistemi aeroportuali di misurazione della RVR;

(8) principi relativi alle prescrizioni in materia di separazione dagli ostacoli;

(9) riconoscimento di avarie agli impianti al suolo e azioni da intraprendere;

(10) procedure e precauzioni da seguire nei movimenti al suolo nel corso di operazioni con RVR pari o inferiore a 400 m ed eventuali procedure aggiuntive per decolli con RVR inferiore a 150 m (200 m per velivoli di categoria D);

(11) significato delle altezze di decisione determinate con radioaltimetro ed effetto del profilo del terreno nell'area di avvicinamento sulle letture radioaltimetriche e sul sistema di avvicinamento/atterraggio automatico;

(12) importanza e significato dell'altezza di allerta, ove applicabile, ed azioni da intraprendere nel caso di avarie al di sopra e al di sotto di essa;

(13) requisiti di qualificazione che i piloti devono possedere per ottenere e mantenere l'abilitazione a decolli in bassa visibilità e ad operazioni di categoria II o III e

(14) importanza di una corretta regolazione del sedile e posizione degli occhi.

(c) Addestramento sul simulatore di volo e/o in volo

(1) L'operatore deve garantire che l'addestramento sul simulatore di volo e/o in volo per operazioni in bassa visibilità includa:

(i) controlli dell'efficienza degli equipaggiamenti ed apparati, sia a terra che in volo;

(ii) effetti sui minimi operativi causati da riduzioni dell'efficienza delle installazioni a terra;

(iii) monitoraggio dei sistemi per il controllo automatico e degli avvisi relativi al funzionamento dell'"autoland", con particolare riguardo alle azioni da intraprendere in caso di avarie a tali sistemi;

(iv) azioni da intraprendere in caso di avarie quali quelle ai motori, all'impianto elettrico, all'impianto idraulico o ai sistemi per la condotta del volo;

(v) effetti delle "anomalie compatibili" e utilizzazione della lista degli equipaggiamenti minimi;

(vi) limitazioni operative risultanti dal certificato di navigabilità;

(vii) indicazioni sui riferimenti visivi richiesti all'altezza di decisione e informazioni sulle deviazioni massime consentite dal sentiero di discesa o dal localizzatore; e

(viii) importanza e significato dell'altezza di allerta, ove applicabile, ed azioni da intraprendere nel caso di avarie al di sopra e al di sotto di essa.

(2) L'operatore deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta sia addestrato ad eseguire i propri compiti ed istruito circa il necessario coordinamento con gli altri membri dell'equipaggio. È raccomandato il massimo uso di simulatori di volo.

(3) L'addestramento va suddiviso in fasi per coprire sia le normali operazioni di volo senza avarie al velivolo o agli equipaggiamenti ed apparati ma in ogni condizione meteorologica che può essere incontrata, sia ogni dettagliato scenario relativo ad avarie al velivolo e agli equipaggiamenti ed apparati che possano influire sulle operazioni di categoria II o III. Se gli equipaggiamenti di bordo comprendono sistemi ibridi o altri sistemi speciali [come ad es. la visualizzazione frontale (head up display) o un sistema di miglioramento della visione (enhanced vision equipment)], i membri dell'equipaggio di condotta devono addestrarsi ad utilizzarli sia in condizioni normali che anormali durante la fase di addestramento sul simulatore di volo.

(4) Si prenderà familiarità con le procedure appropriate per decolli in bassa visibilità ed operazioni di categoria II o III per i casi di sopravvenuta inabilità di un membro dell'equipaggio.

(5) Per velivoli senza simulatore di volo, l'operatore deve garantire che la fase dell'addestramento relativa agli scenari visivi per le operazioni di categoria II sia condotta con un simulatore di volo specificamente approvato. Tale addestramento deve includere almeno 4 avvicinamenti. Gli aspetti dell'addestramento e le procedure che sono specifici per un dato tipo di velivolo sono effettuati sul velivolo.

(6) L'addestramento iniziale ad operazioni di categoria II e III include almeno le seguenti esercitazioni:

(i) avvicinamento con impiego degli appositi sistemi di condotta del volo, di pilotaggio automatico e di guida installati a bordo fino all'altezza di decisione appropriata, inclusa la transizione al volo a vista e all'atterraggio a vista;

(ii) avvicinamento con impiego degli appositi sistemi di condotta del volo, di pilotaggio automatico e di guida installati a bordo, con tutti i motori operativi, fino all'altezza di decisione appropriata e mancato avvicinamento senza riferimenti visivi esterni;

(iii) ove opportuno, avvicinamenti con impiego di sistemi di volo automatico per l'effettuazione della richiamata, dell'atterraggio e della decelerazione in pista in modo automatico; e

(iv) impiego normale del sistema automatico disponibile, con e senza acquisizione dei riferimenti visivi all'altezza di decisione.

(7) Le successive fasi dell'addestramento devono includere almeno:

(i) avvicinamenti con avaria motore in fasi diverse dell'avvicinamento;

(ii) avvicinamenti con avaria agli equipaggiamenti ed apparati critici (ad es. impianto elettrico, sistemi di controllo automatico del volo, impianti ILS/MLS di terra e/o di bordo e relativi dispositivi di monitoraggio a terra;

(iii) avvicinamenti con avarie a bassa quota agli impianti per il volo automatico che richiedano:

(A) il ricorso al pilotaggio manuale per effettuare la richiamata, l'atterraggio e la decelerazione in pista o la riattaccata; oppure

(B) il ricorso al pilotaggio manuale o ad una modalità di funzionamento degradata per controllare la riattaccata all'altezza di decisione oppure al di sotto di essa, includendo i casi in cui si verifichi un contatto con la pista;

(iv) avarie agli impianti che comportino un'eccessiva deviazione dal localizzatore e/o dal sentiero di discesa, sia al di sopra che al di sotto dell'altezza di decisione, nelle condizioni di visibilità minima autorizzate per l'operazione. Inoltre, ove la visualizzazione frontale (HUD) rappresenti il modo degradato di funzionamento del sistema automatico o l'unico modo per effettuare la richiamata, l'avvicinamento deve essere continuato per praticare l'atterraggio manuale; e

(v) avarie e procedure specifiche per il tipo o la variante di velivolo.

(8) Il programma di addestramento deve esercitare alla gestione di avarie che richiedano l'applicazione di minimi operativi più alti.

(9) Il programma di addestramento deve includere la condotta manuale del velivolo quando, durante un avvicinamento di categoria III con sistemi passivi all'avaria, l'avaria provochi il disinserimento dell'autopilota all'altezza di decisione o al di sotto, qualora l'ultima RVR riportata sia pari o inferiore a 300 m.

(10) Per decolli con RVR pari o inferiore a 400 m, l'addestramento deve comprendere avarie agli impianti e al motore che comportino sia la continuazione che l'interruzione del decollo.

(d) Requisiti di addestramento relativi a decolli in bassa visibilità e ad operazioni di categori II e III durante le transizioni da un tipo di velivolo ad un altro. In occasione del corso di transizione ad un nuovo tipo o variante di velivolo con il quale saranno condotti decolli in bassa visibilità ed operazioni di categoria II e III, l'operatore garantisce che ogni membro dell'equipaggio di condotta abbia completato il seguente addestramento alle procedure in bassa visibilità. I requisiti di esperienza richiesti ad un membro dell'equipaggio di condotta per poter frequentare un corso abbreviato figurano alla precedente lettera (a), punti (2) e (3).

(1) Addestramento a terra. I requisiti appropriati sono quelli riportati alla precedente lettera (b), tenuto conto dell'addestramento e dell'esperienza del membro dell'equipaggio di condotta in operazioni di categoria II e III.

(2) Addestramento sul simulatore di volo e/o in volo:

(i) almeno 8 avvicinamenti e/o atterraggi in un simulatore di volo;

(ii) ove non sia disponibile un simulatore di volo che rappresenti in maniera specifica il velivolo, un minimo di 3 avvicinamenti da effettuarsi con il velivolo, tra cui almeno una riattaccata;

(iii) appropriato addestramento aggiuntivo nel caso sia richiesto l'uso di speciali equipaggiamenti quali la visualizzazione frontale (HUD) o un sistema di miglioramento della visione (enhanced vision equipment).

(3) Qualificazione dell'equipaggio di condotta. I requisiti per la qualificazione dell'equipaggio di condotta sono specifici per operatore e per tipo di velivolo impiegato.

(i) L'operatore deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta venga sottoposto ad un controllo prima di condurre operazioni di categoria II o III.

(ii) Il controllo di cui al precedente punto (i) può essere sostituito dal completamento soddisfacente dell'addestramento, al simulatore e/o in volo, di cui alla precedente lettera (d), punto (2).

(4) Volo in linea sotto supervisione. L'operatore deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta abbia effettuato la seguente attività di linea sotto supervisione:

(i) per la categoria II, quando è richiesto un atterraggio manuale, almeno 3 atterraggi dopo il disinserimento dell'autopilota;

(ii) per la categoria III, almeno 3 atterraggi automatici, fatta eccezione per i casi in cui l'addestramento richiesto alla lettera (d), punto (2) sia stato effettuato in un simulatore di volo, impiegabile per la transizione al velivolo, di categoria D "zero flight time", nei quali è richiesto solo 1 atterraggio automatico.

(e) Esperienza di comando e sul tipo di velivolo. Prima di iniziare le operazioni di categoria II o III, i seguenti requisiti supplementari sono richiesti per i comandanti o per i piloti ai quali può essere delegata la condotta del volo, che vengono impiegati per la prima volta sul tipo di velivolo:

(1) 50 ore o 20 tratte sul tipo di velivolo in questione, compresa l'attività di linea sotto supervisione; e

(2) 100 m da aggiungere ai valori minimi di RVR applicabili alla categoria II o III, fino al raggiungimento di un totale di 100 ore o 40 tratte compiute sul tipo di velivolo, compresa l'attività di linea sotto supervisione, a meno che non siano stati precedentemente qualificati per operazioni di categoria II o III con un operatore.

(3) L'Autorità può consentire una riduzione dei requisiti di esperienza di comando sopra esposti per membri dell'equipaggio di condotta che abbiano già esperienza di comando in operazioni di categoria II o III.

(f) Decolli in bassa visibilità con RVR inferiore a 150/200 m

(1) L'operatore deve garantire che, prima dell'autorizzazione ad effettuare decolli con RVR inferiori a 150 m (inferiori a 200 m per velivoli di categoria D), sia stato impartito il seguente addestramento:

(i) decollo normale con la minima RVR autorizzata;

(ii) decollo con la minima RVR autorizzata con avaria ad un motore tra V_1 e V_2 o appena le condizioni di sicurezza lo permettono; e

(iii) decollo con la minima RVR autorizzata con avaria ad un motore prima della V_1 e conseguente decollo abortito.

(2) L'operatore deve garantire che l'addestramento di cui al precedente punto (1) sia effettuato in un simulatore di volo. Detto addestramento deve includere l'utilizzo di ogni procedura ed equipaggiamento particolari. Qualora un simulatore di volo che rappresenti un determinato velivolo non sia disponibile, l'Autorità può autorizzare tale addestramento su velivolo senza richiedere l'applicazione delle condizioni di RVR minima (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.965).

(3) L'operatore deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta sia sottoposto ad un controllo prima di effettuare decolli in bassa visibilità con RVR inferiori a 150 m (inferiori a 200 m per velivoli di categoria D), ove applicabile. Il controllo può essere sostituito solo dalla conclusione soddisfacente dell'addestramento al simulatore e/o in volo di cui alla lettera (f), punto (1) in sede di transizione su un tipo di velivolo.

(g) Addestramento e controlli periodici — Operazioni in bassa visibilità

(1) L'operatore deve garantire che, in concomitanza con i normali addestramenti e controlli periodici di professionalità da parte dell'operatore vengano verificate la preparazione e capacità dei piloti ad eseguire i compiti associati alla particolare categoria di operazioni per le quali vengono sono autorizzati. Il numero di avvicinamenti da effettuare durante il periodo di validità del controllo di professionalità da parte dell'operatore (descritto nella norma OPS 1.965, lettera (b)) è di almeno tre, uno dei quali può essere sostituito da un avvicinamento e atterraggio nel velivolo secondo le procedure di categoria II e III approvate. Durante il suddetto controllo da parte dell'operatore è effettuato anche un mancato avvicinamento. Se l'operatore è autorizzato ad effettuare un decollo con RVR inferiore a 150/200 m, detto controllo include almeno un decollo in bassa visibilità (LVTO) da effettuare ai minimi più bassi applicabili.

(2) Per operazioni di categoria III l'operatore deve utilizzare un simulatore di volo.

(3) L'operatore deve garantire che, per operazioni di categoria III su velivoli con sistema per la condotta del volo passivo all'avaria, venga effettuata, almeno una volta nel corso di tre successivi controlli di professionalità da parte dell'operatore, un mancato avvicinamento per avaria all'autopilota all'altezza di decisione o al di sotto e con l'ultima RVR riportata pari o inferiore a 300 m.

(4) L'Autorità può consentire addestramenti e controlli periodici per operazioni di categoria II e di decollo in bassa visibilità su un tipo di velivolo quando non è disponibile un simulatore di volo che rappresenti quel particolare velivolo o un simulatore similare accettabile.

Nota la validità dell'esperienza per operazioni di LTVO e di categoria II o III basate su avvicinamenti e/o atterraggi automatici è mantenuta grazie alle attività ricorrenti di addestramento e controllo descritti nella presente norma.

Appendice 1 alla OPS 1.455

Operazioni in bassa visibilità — Procedure operative

(a) Generalità. Le operazioni in bassa visibilità includono:

(1) decollo manuale (con o senza sistema di guida elettronico);

(2) avvicinamento automatico fino al di sotto della DH, con richiamata manuale, atterraggio e decelerazione in pista condotti manualmente;

(3) avvicinamento automatico seguito da richiamata automatica, atterraggio automatico e decelerazione in pista manuale; e

(4) avvicinamento automatico seguito da richiamata, atterraggio e decelerazione in pista automatici, quando l'RVR applicabile è inferiore a 400 m.

Nota 1 per ciascuno dei suddetti tipi di operazioni è possibile usare un sistema ibrido.

Nota 2 possono essere certificate ed approvate altre forme di sistemi di guida o di rappresentazione.

(b) Procedure e istruzioni operative

(1) L'esatta natura e la portata delle procedure e delle istruzioni impartite dipendono dagli equipaggiamenti di bordo utilizzati e dalle procedure eseguite in cabina di pilotaggio. L'operatore deve definire in modo chiaro nel Manuale delle operazioni i compiti di ciascun membro dell'equipaggio di condotta nelle fasi di decollo, avvicinamento, richiamata, decelerazione in pista e mancato avvicinamento. Si devono porre in particolare risalto le responsabilità dell'equipaggio di condotta durante la transizione da condizioni strumentali a condizioni di volo a vista e le procedure da applicare nei casi di scadimento della visibilità o quando si verifichi un'avaria. Si deve prestare particolare attenzione alla ripartizione dei compiti in cabina di pilotaggio in modo da assicurare che il carico di lavoro del pilota cui spetta la decisione di atterrare o effettuare un mancato avvicinamento, gli consenta di dedicarsi alla supervisione ed ai processi decisionali.

(2) L'operatore deve specificare dettagliatamente le procedure e istruzioni operative nel Manuale delle operazioni. Le istruzioni devono essere compatibili con le limitazioni e le procedure obbligatorie contenute nel Manuale di volo del velivolo e devono includere in particolare:

(i) controlli di efficienza degli equipaggiamenti di bordo, sia prima della partenza che in volo;

(ii) effetti sui minimi operativi dovuti a riduzioni dell'efficienza delle installazioni a terra e degli equipaggiamenti di bordo;

(iii) procedure per il decollo, l'avvicinamento, la richiamata, l'atterraggio, la decelerazione in pista e la riattaccata;

(iv) procedure da seguire in caso di avarie, avvisi e altre situazioni anomale;

(v) riferimenti visivi minimi richiesti;

(vi) importanza di una corretta regolazione del sedile e posizione degli occhi;

(vii) azioni eventuali da intraprendere nel caso di deterioramento dei riferimenti visivi;

(viii) distribuzione dei compiti dell'equipaggio per l'esecuzione delle procedure di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) e (vi), in modo da permettere al comandante di dedicarsi principalmente alla supervisione ed ai processi decisionali;

(ix) obbligo di annunciare tutte le chiamate di quota sotto i 200 ft sul radioaltimetro e, per un pilota, di continuare a sorvegliare gli strumenti fino ad atterraggio concluso;

(x) obbligo di proteggere l'area sensibile del trasmettitore del localizzatore;

(xi) uso delle informazioni relative a velocità del vento, "windshear", turbolenza e contaminazione della pista e utilizzo delle valutazioni multiple della RVR;

(xii) procedure da seguire per esercitarsi in avvicinamenti e atterraggi su piste per le quali le procedure aeroportuali complete di categoria II o III non sono in vigore;

(xiii) limitazioni operative risultanti nel certificato di navigabilità; e

(xiv) informazioni circa le deviazioni massime consentite dal sentiero di discesa e/o dal localizzatore dell'ILS.

Appendice 1 alla norma OPS 1.465

Valori minimi di visibilità per operazioni in VFR

Classe di spazio aereo		A B C D E (nota 1)	F G	
			Sopra 900 m (3 000 ft) AMSL o sopra 300 m (1 000 ft) AGL a seconda di quale delle due è più alta	A e sotto 900 m (3 000 ft) AMSL o 300 m (1 000 ft) AGL a seconda di quale delle due è più alta
Distanza dalle nubi		1 500 m in orizzontale 300 m (1 000 ft) in verticale		fuori dalle nubi e in vista del suolo
Visibilità in volo	8 km a e sopra 3 050 m (10 000 ft) AMSL (nota 2) 5 km sotto 3 050 m (10 000 ft) AMSL			5 km (nota 3)

Nota 1: si includono a titolo orientativo i valori minimi VMC per spazi aerei di classe A senza significare con ciò che i voli VFR siano ammessi negli spazi aerei di classe A.

Nota 2: quando l'altitudine di transizione è minore di 3 050 m (10 000 ft) AMSL, si deve usare FL 100 in luogo di 10 000 ft.

Nota 3: i velivoli di categoria A e B possono essere impiegati con visibilità in volo fino a 3 000 m purché l'Autorità competente permetta l'uso di visibilità in volo inferiori a 5 km, le condizioni siano tali che la probabilità d'incontrare altro traffico sia minima e la IAS sia inferiore o pari a 140 kt.

CAPO F

PRESTAZIONI — PARTE GENERALE

OPS 1.470

Applicabilità

(a) L'operatore assicura che i velivoli plurimotore dotati di motori a turboelica, con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 o con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg e tutti i velivoli plurimotore dotati di turbogetti siano impiegati conformemente al capo G (Prestazioni di classe A).

(b) L'operatore assicura che i velivoli ad elica con una configurazione massima approvata di posti passeggeri pari o inferiore a 9 ed una massa massima al decollo pari o inferiore a 5 700 kg siano impiegati conformemente al capo (H) (Prestazioni di classe B).

(c) L'operatore assicura che i velivoli plurimotore dotati di motori a pistoni con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 ed una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg siano impiegati conformemente al capo I (Prestazioni di classe C).

(d) Qualora il rispetto totale dei requisiti dei capitoli appropriati non possa essere dimostrato a causa di specifiche caratteristiche progettuali (per es. velivoli supersonici o idrovolanti), l'operatore applica standard di prestazioni approvati che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello dei capitoli appropriati.

OPS 1.475

Generalità

(a) L'operatore assicura che la massa del velivolo:

(1) all'inizio del decollo o, in caso di ripianificazione in volo,

(2) al punto a partire dal quale si applica il nuovo Piano di volo operativo, non sia superiore alla massa alla quale i requisiti del capo appropriato possono essere soddisfatti per il volo che deve essere effettuato, tenuto conto delle previste riduzioni di massa man mano che procede il volo e di scarico rapido di combustibile come previsto nel requisito particolare.

(b) L'operatore assicura che i dati approvati relativi alle prestazioni contenuti nel Manuale di volo del velivolo siano utilizzati per determinare la conformità ai requisiti stipulati nel capo appropriato, completati, se necessario, da altri dati accettabili per l'Autorità come prescritto nel relativo capo. Nell'applicazione dei fattori richiesti dal capo appropriato, possono essere presi in considerazione tutti i fattori operativi che figurano già nei dati di prestazione del Manuale di volo del velivolo, al fine di evitare una doppia applicazione di fattori.

(c) Nel dimostrare la conformità ai requisiti del capo appropriato, si tiene conto della configurazione del velivolo, delle condizioni ambientali e del funzionamento dei sistemi che possono avere un effetto sfavorevole sulle prestazioni.

(d) Per il calcolo delle prestazioni, una pista umida può essere considerata asciutta se non si tratta di una pista in erba.

(e) L'operatore tiene conto della precisione della cartografia nel valutare la conformità ai requisiti per il decollo del capo appropriato.

OPS 1.480

Terminologia

(a) I seguenti termini usati nei capitoli F, G, H, I e J hanno i seguenti significati:

(1) Distanza disponibile di accelerazione e arresto (ASDA). La lunghezza di pista disponibile per la corsa di decollo più la zona d'arresto, a condizione che tale zona d'arresto sia dichiarata disponibile dall'Autorità competente e sia in grado di sopportare la massa del velivolo nelle condizioni operative prevalenti.

(2) Pista contaminata. Una pista è detta contaminata quando più del 25 % dell'area della superficie della pista (a tratti separati o meno) all'interno della lunghezza richiesta e della larghezza utilizzata è ricoperta dai seguenti elementi:

(i) uno strato d'acqua di oltre 3 mm (0,125 in) o di neve fondente o neve in polvere equivalente a oltre 3 mm (0,125 in) di acqua;

(ii) neve che è stata compressa in modo da formare una massa compatta che resiste ad ulteriori compressioni mantenendosi unita o rompendosi a pezzi se si tenta di toglierla (neve compatta); o

(iii) ghiaccio, compreso il ghiaccio acquoso.

(3) Pista umida. Una pista è detta umida quando la superficie non è asciutta, ma l'umidità non le conferisce un aspetto lucido.

(4) Pista asciutta. Una pista è detta asciutta quando non è bagnata né contaminata e comprende le piste pavimentate appositamente preparate con una pavimentazione rigata o porosa e mantenute in modo da conservare un coefficiente di frenatura "efficace come su pista asciutta" anche in presenza di umidità.

(5) Distanza di atterraggio disponibile (LDA). La lunghezza di pista dichiarata disponibile dall'Autorità competente e idonea per la corsa a terra del velivolo durante l'atterraggio.

(6) Configurazione massima approvata di posti passeggeri. La capacità massima di posti passeggeri di un velivolo usati dall'operatore, approvati dall'Autorità e specificati nel Manuale delle operazioni, esclusi i posti dei piloti o i posti della cabina di pilotaggio e quelli dell'equipaggio di cabina, a seconda del caso.

(7) Distanza disponibile per il decollo (TODA). La lunghezza di pista disponibile per la corsa di decollo più la lunghezza dell'area libera dagli ostacoli disponibile posta sul prolungamento della pista.

(8) Massa al decollo. La massa del velivolo al decollo, comprendente l'insieme delle cose e delle persone trasportate all'inizio della corsa per il decollo.

(9) Lunghezza disponibile per la corsa di decollo (TORA). La lunghezza della pista dichiarata disponibile dall'Autorità competente e idonea per la corsa a terra di un velivolo in decollo.

(10) Pista bagnata. Una pista è detta bagnata quando la sua superficie è ricoperta d'acqua, o equivalente, in quantità inferiore a quella specificata alla precedente lettera (a), punto (2) o quando l'umidità in superficie è sufficiente a renderla riflettente, senza però provocare estese aree di acqua stagnante.

(b) I termini "distanza di accelerazione e arresto", "distanza di decollo", "corsa di decollo", "traiettoria netta di volo al decollo", "traiettoria netta di volo in rotta con un motore inoperativo" e "traiettoria netta di volo in rotta con due motori inoperativi", relativi al velivolo, sono definiti nei requisiti di aeronavigabilità secondo i quali il velivolo è stato certificato o sono specificati dall'Autorità se quest'ultima ritiene che tali definizioni siano inadeguate per garantire il rispetto delle limitazioni operative di prestazioni.

CAPO G

PRESTAZIONI DI CLASSE A

OPS 1.485

Generalità

(a) L'operatore assicura che, per determinare la conformità ai requisiti del presente capo, i dati di prestazione approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo, siano completati, ove necessario, da altri dati accettabili per l'Autorità, qualora i dati di prestazione approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo, risultassero insufficienti in relazione ai seguenti elementi:

(1) considerazione delle condizioni operative sfavorevoli che è ragionevole prevedere, quali decollo ed atterraggio su piste contaminate; e

(2) considerazione di un'avaria motore in tutte le fasi del volo.

(b) L'operatore assicura che, in caso di piste bagnate e contaminate, siano utilizzati i dati sulle prestazioni determinati conformemente alle disposizioni applicabili alla certificazione di velivoli di grandi dimensioni o dati equivalenti accettabili per l'Autorità.

OPS 1.490

Decollo

(a) L'operatore assicura che la massa al decollo non sia superiore alla massa massima al decollo specificata nel Manuale di volo del velivolo, tenuto conto dell'altitudine-pressione e della temperatura ambiente sull'aeroporto di decollo.

(b) L'operatore deve rispettare i seguenti requisiti per determinare la massa massima autorizzata al decollo:

(1) la distanza di accelerazione e arresto non deve essere superiore alla distanza disponibile di accelerazione e arresto;

(2) la distanza di decollo non deve essere superiore alla distanza disponibile per il decollo, con un prolungamento di pista libero da ostacoli non superiore alla metà della lunghezza disponibile per la corsa di decollo;

(3) la corsa di decollo non deve essere superiore alla lunghezza disponibile per la corsa di decollo;

(4) la conformità alla presente norma deve essere dimostrata utilizzando un solo valore di V_1 in caso d'interruzione e di continuazione del decollo; e

(5) su pista bagnata o contaminata la massa al decollo non deve essere superiore a quella autorizzata per un decollo su pista asciutta effettuato nelle medesime condizioni.

(c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (b), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

(1) l'altitudine-pressione sull'aeroporto;

(2) la temperatura ambiente sull'aeroporto;

(3) lo stato e il tipo di superficie della pista;

(4) la pendenza della pista nel senso del decollo;

(5) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata o non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata;

(6) la diminuzione, se del caso, della lunghezza di pista dovuta all'allineamento del velivolo prima del decollo.

OPS 1.495

Separazione dagli ostacoli al decollo

(a) L'operatore assicura che la traiettoria netta di volo al decollo eviti tutti gli ostacoli con un margine verticale di almeno 35 ft o un margine orizzontale di almeno 90 m + 0,125 × D, dove D è la distanza orizzontale percorsa dal velivolo dall'estremità della distanza disponibile per il decollo o dall'estremità della distanza per il decollo se è prevista una virata prima dell'estremità della distanza disponibile per il decollo. Per velivoli con apertura alare inferiore a 60 m può essere utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli pari alla metà dell'apertura alare del velivolo più 60 m + 0,125 × D.

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

(1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;

(2) (l'altitudine-pressione sull'aeroporto;

(3) la temperatura ambiente sull'aeroporto; e

(4) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata o non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

(c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a):

(1) non sono autorizzate deviazioni dalla traiettoria fino a quando non sia stata raggiunta, sulla traiettoria netta di volo al decollo, un'altezza pari a metà dell'apertura alare ma non inferiore a 50 ft al di sopra dell'elevazione dell'estremità della lunghezza disponibile per la corsa di decollo. In seguito, fino ad un'altezza di 400 ft, l'angolo d'inclinazione laterale non può superare 15°. Al di sopra di 400 ft possono essere ammessi angoli di inclinazione laterale superiori a 15° ma non superiori a 25°;

(2) qualsiasi parte della traiettoria netta di volo al decollo nella quale il velivolo ha un angolo di inclinazione laterale superiore a 15° deve essere separata dagli ostacoli situati entro la distanza orizzontale specificata alle lettere (a), (d) e (e) della presente norma con un margine verticale di almeno 50 ft; e

(3) l'operatore deve utilizzare delle procedure speciali, previa approvazione dell'Autorità, per applicare angoli di inclinazione laterale aumentati ma non superiori a 20° tra 200 ft e 400 ft o non superiori a 30° sopra i 400 ft (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.495, lettera (c), punto (3)).

(4) Si deve tenere conto dell'effetto dell'angolo di inclinazione laterale sulle velocità operative e sulla traiettoria di volo nonché degli incrementi di distanza derivanti dall'aumento delle velocità operative.

(d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista non richieda deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga conto degli ostacoli che hanno una distanza laterale superiore a:

(1) 300 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o

(2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

(e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista richieda deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

(1) 600 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o

2) 900 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

(f) L'operatore stabilisce le procedure di emergenza per soddisfare i requisiti della norma OPS 1.495 e per fornire una rotta sicura, evitando gli ostacoli, che permetta al velivolo di rispondere ai requisiti in rotta della norma OPS 1.500 o di atterrare all'aeroporto di partenza o ad un aeroporto alternato al decollo.

OPS 1.500

In rotta — Un motore inoperativo

(a) L'operatore assicura che i dati concernenti la traiettoria netta di volo in rotta con un motore inoperativo indicati nel Manuale di volo del velivolo, tenuto conto delle condizioni meteorologiche previste per il volo, siano conformi alle lettere (b) o (c) lungo tutta la rotta. La traiettoria netta di volo deve avere una pendenza positiva a 1 500 ft sull'aeroporto in cui si intende effettuare l'atterraggio dopo l'avaria motore. In condizioni meteorologiche per cui è previsto l'impiego di impianti di protezione contro il ghiaccio, si deve tenere conto dell'effetto del loro uso sulla traiettoria netta di volo.

(b) La pendenza della traiettoria netta di volo deve essere positiva ad un'altezza di almeno 1 000 ft sul suolo e sugli ostacoli lungo la rotta, per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i lati del percorso previsto.

(c) La traiettoria netta di volo deve essere tale da consentire al velivolo di continuare il volo dall'altitudine di crociera fino ad un aeroporto su cui possa effettuare un atterraggio conformemente alla norma OPS 1.515 o 1.520, a seconda dei casi, e tale da consentire al velivolo di sorvolare con un margine verticale di almeno 2 000 ft il suolo e gli ostacoli presenti lungo la rotta per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i lati del percorso previsto conformemente ai seguenti punti da (1) a (4):

(1) si prevede che l'avaria motore avvenga nel punto più critico della rotta;

(2) si tiene conto dell'effetto del vento lungo la rotta;

(3) lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura; e

(4) l'aeroporto nel quale il velivolo intende atterrare dopo l'avaria motore deve essere conforme ai seguenti criteri:

(i) sono rispettati i requisiti di prestazioni di massa prevista all'atterraggio; e

(ii) le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, e le informazioni sullo stato della pista indicano che il velivolo può atterrare con sicurezza all'ora prevista.

(d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della norma OPS 1.500 l'operatore deve aumentare i margini di larghezza di cui alle precedenti lettere (b) e (c) fino a 18,5 km (10 NM) se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 %.

OPS 1.505

In rotta — Velivoli con tre o più motori, due motori inoperativi

(a) L'operatore assicura che in nessun punto della rotta prevista un velivolo con tre o più motori disti più di 90 minuti, alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica con tutti i motori funzionanti ad una temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio, a meno che soddisfi i requisiti delle seguenti lettere da (b) ad (f).

(b) I dati relativi alla traiettoria netta di volo in rotta con due motori inoperativi devono consentire al velivolo di continuare il volo, nelle condizioni meteorologiche previste, dal punto in cui si suppone che due motori diventino inoperativi simultaneamente fino ad un aeroporto dove può atterrare e fermarsi completamente applicando la procedura prescritta per un atterraggio con due motori inoperativi. La traiettoria netta di volo deve rispettare un margine verticale di almeno 2 000 ft sul suolo e sugli ostacoli lungo la rotta, per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i lati del percorso previsto. Ad altitudini ed in condizioni meteorologiche per cui è previsto l'impiego di impianti di protezione contro il ghiaccio, si deve tenere conto dell'effetto del loro uso sui dati relativi alla traiettoria netta di volo. Se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 % l'operatore deve aumentare i margini di larghezza di cui sopra fino a 18,5 km (10 NM).

(c) L'avaria di due motori è assunta nel punto più critico di quel tratto della rotta nel quale il velivolo dista più di 90 minuti, alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica con tutti i motori funzionanti a temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio.

(d) La traiettoria netta di volo deve avere una pendenza positiva a 1 500 ft sull'aeroporto in cui si intende effettuare l'atterraggio dopo l'avaria di due motori.

(e) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve di combustibile richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura.

(f) La massa prevista del velivolo al punto in cui si suppone che i due motori diventino inoperativi non deve essere inferiore a quella comprendente il combustibile necessario per procedere fino all'aeroporto dove si intende atterrare, da raggiungere ad una quota non inferiore a 1 500 ft al di sopra della zona di atterraggio e poi volare livellati per ulteriori 15 minuti.

OPS 1.510

Atterraggio — Aeroporti di destinazione e alternati

(a) L'operatore assicura che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla norma OPS 1.475, lettera (a), non sia superiore alla massa massima all'atterraggio specificata per l'altitudine e la temperatura ambiente prevista all'ora stimata per l'atterraggio sull'aeroporto di destinazione e su quello alternato.

(b) Per avvicinamenti strumentali con una pendenza di mancato avvicinamento superiore al 2,5 %, l'operatore verifica che la massa prevista del velivolo all'atterraggio consenta un mancato avvicinamento con una pendenza di salita pari o superiore alla pendenza di mancato avvicinamento applicabile con la velocità e la configurazione di mancato avvicinamento utilizzate con un motore inoperativo (vedi le disposizioni applicabili alla certificazione di velivoli di grandi dimensioni). L'impiego di un altro metodo deve essere approvato dall'Autorità.

(c) Per avvicinamenti strumentali con DH inferiore a 200 ft, l'operatore deve verificare che la massa prevista del velivolo all'atterraggio permetta, in caso di mancato avvicinamento, una pendenza di salita almeno pari al 2,5 % con il motore critico inoperativo e con la velocità e la configurazione utilizzate per la riattaccata o, se maggiore, pari alla pendenza pubblicata (v. CS-AWO 243). L'impiego di un altro metodo deve essere approvato dall'Autorità.

OPS 1.515

Atterraggio — Piste asciutte

(a) L'operatore assicura che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla norma OPS 1.475, lettera (a), per l'ora stimata per l'atterraggio all'aeroporto di destinazione e a qualsiasi aeroporto alternato, permetta di effettuare un atterraggio con arresto completo del velivolo a partire da 50 ft al di sopra della soglia pista:

(1) entro il 60 % della distanza di atterraggio disponibile, per i velivoli a turbogetto; o

(2) entro il 70 % della distanza di atterraggio disponibile, per i velivoli a turboelica;

(3) nel quadro delle procedure d'avvicinamento ripido, l'Autorità può autorizzare l'uso di una distanza di atterraggio fattorizzata conformemente ai precedenti punti (1) e (2), a seconda dei casi, basata su un'altezza limite di separazione verticale (screen height) inferiore a 50 ft ma non inferiore a 35 ft (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.515, lettera (a), punto (3)).

(4) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni dei precedenti punti (1) e (2), l'Autorità può eccezionalmente approvare, a condizione che ne sia stata dimostrata la necessità (vedi l'appendice 1), il ricorso ad operazioni di atterraggio corto conformemente alle appendici 1 e 2, nonché a tutte le condizioni supplementari che l'Autorità consideri necessarie al fine di garantire un livello di sicurezza accettabile nel caso specifico.

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

(1) l'altitudine dell'aeroporto;

(2) non più del 50 % della componente di vento in prua o non meno del 150 % della componente di vento in coda; e

(3) la pendenza della pista nel senso dell'atterraggio se superiore a +/- il 2 %.

(c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), si deve presumere che:

(1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e

(2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra del velivolo e di altre condizioni, quali l'assistenza all'atterraggio e il tipo di terreno.

(d) Qualora l'operatore non sia in grado di conformarsi alla precedente lettera (c), punto (1) nel caso di un aeroporto di destinazione fornito di una sola pista dove l'atterraggio dipenda da una specifica componente di vento, il velivolo può essere fatto partire a condizione che siano designati due aeroporti alternati che permettono di conformarsi pienamente alle disposizioni delle precedenti lettere (a), (b) e (c). Prima di iniziare un avvicinamento per l'atterraggio all'aeroporto di destinazione il comandante deve assicurarsi che l'atterraggio possa essere eseguito nel completo rispetto dei requisiti della norma OPS 1.510 e delle precedenti lettere (a) e (b).

(e) Qualora l'operatore non sia in grado di conformarsi alla precedente lettera (c), punto (2) per quanto riguarda l'aeroporto di destinazione, il velivolo può essere fatto partire a condizione che l'aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente alle disposizioni delle lettere (a), (b) e (c).

OPS 1.520

Atterraggio — Piste bagnate e contaminate

(a) L'operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all'ora di arrivo stimata può essere bagnata, la distanza di atterraggio disponibile sia almeno pari al 115 % della distanza di atterraggio richiesta, determinata conformemente alla norma OPS 1.515.

(b) L'operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all'ora di arrivo stimata può essere contaminata, la distanza di atterraggio disponibile sia almeno pari alla distanza di atterraggio, determinata conformemente alla precedente lettera (a), o almeno pari al 115 % della distanza di atterraggio su piste contaminate, determinata in base a dati approvati o a dati equivalenti accettati dall'Autorità, a seconda di quale delle due è maggiore.

(c) Può essere utilizzata, su una pista bagnata, una distanza di atterraggio più corta di quella prevista alla precedente lettera (a), ma non inferiore a quella richiesta dalla norma OPS 1.515, lettera (a), a condizione che il Manuale di volo del velivolo contenga informazioni supplementari specifiche sulle distanze di atterraggio su piste bagnate.

(d) Può essere utilizzata, su una pista contaminata specialmente preparata, una distanza di atterraggio più corta di quella prevista alla precedente lettera (b), ma non inferiore a quella richiesta dalla norma OPS 1.515, lettera (a), a condizione che il Manuale di volo del velivolo contenga informazioni supplementari specifiche sulle distanze di atterraggio su piste contaminate.

(e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni delle precedenti lettere (b) (c) e (d), si applicano i criteri della norma OPS 1.515, salvo la lettera (a), punti (1) e (2) della norma OPS 1.515 che non si applicano alla precedente lettera (b).

Appendice 1 alla norma OPS 1.495, lettera (c), punto (3)

Approvazione di angoli di inclinazione laterale più elevati

(a) Per l'impiego di angoli di inclinazione laterale più elevati soggetti ad approvazione speciale si applicano i seguenti criteri:

(1) Il Manuale di volo del velivolo deve contenere dati approvati relativi al necessario aumento della velocità operativa e dati che consentano di costruire la traiettoria di volo tenendo conto dell'aumento degli angoli di inclinazione e delle velocità.

(2) Deve essere disponibile una guida visiva ai fini di una navigazione precisa.

(3) I minimi meteorologici e le limitazioni di vento devono essere specificati per ogni pista e approvati dall'Autorità.

(4) L'addestramento deve essere conforme alla norma OPS 1.975.

Appendice 1 alla norma OPS 1.515, lettera (a), punto (3)

Procedure di avvicinamento ripido

(a) L'Autorità può approvare l'applicazione di procedure di avvicinamento ripido con angoli di discesa di 4,5° o più e con altezze limite di separazione verticale (screen height) comprese tra 35 ft e 50 ft, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

(1) il Manuale di volo del velivolo deve specificare l'angolo di discesa massimo approvato, qualsiasi altra limitazione, le procedure normali, non normali o di emergenza per l'avvicinamento ripido nonché gli emendamenti ai dati di lunghezza di pista, in caso di utilizzazione di criteri di avvicinamento ripido;

(2) in ogni aeroporto in cui devono essere effettuate procedure di avvicinamento ripido deve essere disponibile un sistema di riferimento di sentiero di discesa che comprenda almeno un sistema indicatore di discesa visivo; e

(3) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve essere utilizzata in un avvicinamento ripido. È necessario tenere conto di quanto segue:

(i) posizione degli ostacoli;

(ii) tipi di riferimento di sentiero di discesa e di guida pista, quali aiuti visivi, MLS, NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB;

(iii) riferimenti visivi minimi richiesti alla DH e alla MDA;

(iv) equipaggiamenti disponibili a bordo;

(v) qualificazione del pilota e familiarizzazione speciale con l'aeroporto;

(vi) procedure e limitazioni contenute nel Manuale di volo del velivolo; e

(vii) criteri di mancato avvicinamento.

Appendice 1 alla norma OPS 1.515, lettera (a), punto (4)

Operazioni di atterraggio corto

(a) Ai fini della norma OPS 1.515, lettera (a), punto (4), la distanza utilizzata per il calcolo della massa consentita all'atterraggio può essere costituita dalla lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata più la distanza di atterraggio dichiarata disponibile. L'Autorità può approvare tali operazioni conformemente ai seguenti criteri:

(1) Dimostrazione della necessità di operazioni di atterraggio corto. Deve esservi un evidente interesse pubblico e una necessità operativa per una procedura di questo tipo, a causa della lontananza dell'aeroporto o delle limitazioni fisiche relative ad un allungamento della pista.

(2) Velivolo e criteri operativi.

(i) Le operazioni di atterraggio corto saranno approvate soltanto per i velivoli la cui distanza verticale tra la traiettoria dell'occhio del pilota e la traiettoria della parte più bassa delle ruote, con il velivolo stabilizzato sul sentiero di discesa normale, non sia superiore a 3 metri.

(ii) Quando si stabiliscono i minimi operativi di aeroporto, la visibilità/RVR non deve essere inferiore a 1,5 km. Inoltre, devono essere specificate nel Manuale delle operazioni apposite limitazioni di vento.

(iii) L'esperienza minima del pilota, le esigenze di addestramento e la familiarizzazione speciale con l'aeroporto devono essere specificate per tali operazioni nel Manuale delle operazioni.

(3) Si suppone che l'altezza di attraversamento al disopra dell'inizio della lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata sia di 50 ft.

(4) Criteri supplementari. L'Autorità può imporre condizioni supplementari se le considera necessarie per la sicurezza dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche del tipo di velivolo, delle caratteristiche orografiche della zona di avvicinamento, degli aiuti disponibili per l'avvicinamento e delle considerazioni relative a mancato avvicinamento/mancato atterraggio. Tali condizioni supplementari possono essere, per esempio, la necessità di un sistema indicatore ottico di pendenza del tipo VASI/PAPI.

Appendice 2 alla norma OPS 1.515, lettera (a), punto (4)

Criteri di aeroporto per le operazioni di atterraggio corto

(a) L'uso della zona di sicurezza deve essere approvato dall'autorità aeroportuale.

(b) La lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata secondo le disposizioni della norma OPS 1.515, lettera (a), punto (4) e della presente appendice non deve essere superiore a 90 metri.

(c) La larghezza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere inferiore al doppio della larghezza della pista o al doppio dell'apertura alare, a seconda di quale delle due è maggiore, centrata sull'asse della pista prolungata.

(d) La zona di sicurezza dichiarata deve essere libera da ostacoli o da buche che potrebbero rappresentare un pericolo per un velivolo che effettua un atterraggio corto e non è ammesso alcun oggetto mobile all'interno della zona di sicurezza dichiarata mentre la pista è utilizzata per operazioni di atterraggio corto.

(e) La pendenza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere superiore al 5 % verso l'alto e al 2 % verso il basso nel senso dell'atterraggio.

(f) Ai fini di questa operazione non è necessario applicare alla zona di sicurezza dichiarata il requisito di resistenza di pista di cui alla norma OPS 1.480, lettera (a), punto (5);

CAPO H

PRESTAZIONI DI CLASSE B

OPS 1.525

Generalità

(a) L'operatore non utilizza un velivolo monomotore:

(1) di notte; o

(2) in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC), salvo in caso di regole speciali di volo a vista (VFR Speciale).

Nota le limitazioni riguardo all'impiego dei velivoli monomotore sono trattate dalla norma OPS 1.240, lettera (a), punto (6).

(b) L'operatore tratta i velivoli bimotore che non rispondono ai requisiti di salita dell'appendice 1 alla norma OPS 1.525, lettera (b) alla stessa stregua dei velivoli monomotore.

OPS 1.530

Decollo

(a) L'operatore assicura che la massa al decollo non sia superiore alla massa massima al decollo specificata nel Manuale di volo del velivolo tenuto conto dell'altitudine-pressione e della temperatura ambiente sull'aeroporto di decollo.

(b) L'operatore assicura che la distanza di decollo non fattorizzata specificata nel Manuale di volo del velivolo non superi:

(1) moltiplicata per 1,25, la lunghezza disponibile per la corsa di decollo; o

(2) nel caso in cui siano disponibili la zona d'arresto e/o il prolungamento di pista libero da ostacoli:

(i) la lunghezza disponibile per la corsa di decollo;

(ii) moltiplicata per 1,15, la distanza disponibile per il decollo; e

iii) moltiplicata per 1,3, la distanza disponibile di accelerazione e arresto.

(c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (b), l'operatore tiene conto dei seguenti elementi:

(1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;

(2) l'altitudine-pressione sull'aeroporto;

(3) la temperatura ambiente sull'aeroporto;

(4) lo stato e il tipo della superficie della pista;

(5) la pendenza della pista nel senso del decollo; e

(6) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata o non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

Mercoledì, 5 luglio 2006

OPS 1.535

Separazione dagli ostacoli al decollo — Velivoli plurimotore

(a) L'operatore assicura che la traiettoria di volo al decollo di velivoli con due o più motori, determinata conformemente alla presente lettera, eviti tutti gli ostacoli con un margine verticale di almeno 50 ft o un margine orizzontale di almeno 90 m + 0,125 × D, dove D è la distanza orizzontale percorsa dal velivolo dall'estremità della distanza disponibile per il decollo o dall'estremità della distanza per il decollo se è prevista una virata prima dell'estremità della distanza disponibile per il decollo, salvo nel quadro delle disposizioni delle seguenti lettere (b) e (c). Per i velivoli con apertura alare inferiore a 60 m può essere utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli pari alla metà dell'apertura alare del velivolo più 60 m + 0,125 × D. Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della presente lettera, si deve supporre che:

(1) la traiettoria di volo al decollo cominci ad un'altezza di 50 ft da terra all'estremità della distanza di decollo richiesta dalla norma OPS 1.530, lettera (b) e termini ad un'altezza di 1 500 ft da terra;

(2) il velivolo non sia inclinato prima di avere raggiunto un'altezza di 50 ft da terra e in seguito l'angolo d'inclinazione laterale non superi 15°;

(3) l'avaria del motore critico avvenga nel punto della traiettoria di decollo con tutti i motori operativi, in cui si prevede di perdere il riferimento visivo che permette di evitare gli ostacoli;

(4) la pendenza della traiettoria di volo al decollo da 50 ft fino all'altezza presunta dell'avaria motore sia pari alla pendenza media con tutti i motori funzionanti durante la salita e la transizione alla configurazione di rotta, moltiplicata per 0,77; e

(5) la pendenza della traiettoria di decollo dall'altezza raggiunta conformemente al precedente punto (4) fino all'estremità della traiettoria di decollo sia pari alla pendenza di salita in rotta con un motore inoperativo specificata nel Manuale di volo del velivolo.

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista non richieda deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga conto degli ostacoli che hanno una distanza laterale superiore a:

(1) 300 m, se il volo è condotto in condizioni che permettono una navigazione a vista o se possono essere utilizzati dal pilota aiuti alla navigazione tali da mantenere la traiettoria di volo prevista con la stessa precisione (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.535, lettera (b), punto (1) e lettera (c), punto (1)); o

(2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

(c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista richieda deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

(1) 600 m, per i voli effettuati in condizioni che permettono una navigazione a vista (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.535, lettera (b), punto (1) e lettera (c), punto (1));

(2) 900 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

(d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni delle precedenti lettere (a), (b) e (c), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

(1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;

(2) l'altitudine-pressione sull'aeroporto;

(3) la temperatura ambiente sull'aeroporto; e

(4) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata o non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

OPS 1.540

In rotta — Velivoli plurimotore

(a) L'operatore assicura che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e in caso di avaria ad un motore, possa, con i rimanenti motori operanti nelle condizioni specificate di potenza massima continuativa, continuare il volo ad un'altezza pari o superiore alle relative altezze minime di sicurezza specificate nel Manuale delle operazioni, fino ad un punto situato a 1 000 ft al di sopra di un aeroporto in cui possono essere soddisfatti i requisiti di prestazioni.

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a):

(1) non si deve supporre che il velivolo stia volando ad un'altitudine superiore a quella in cui la velocità ascensionale è di 300 ft/min con tutti i motori funzionanti nelle condizioni specificate di potenza massima continua; e

(2) la pendenza di discesa o di salita, a seconda dei casi, presunta in rotta con un motore inoperativo deve essere pari alla pendenza lorda rispettivamente aumentata o diminuita dello 0,5 %.

OPS 1.542

In rotta — Velivoli monomotore

(a) L'operatore assicura che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e in caso di avaria del motore, sia in grado di raggiungere un sito dove possa essere compiuto un atterraggio forzato in sicurezza. Per gli aeroplani è richiesto un sito terrestre, salvo che sia stato diversamente approvato dall'Autorità.

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a):

(1) non si deve supporre che il velivolo stia volando ad un'altitudine superiore a quella in cui la velocità ascensionale è di 300 ft/min, con il motore operativo nelle condizioni specificate di potenza massima continua; e

(2) la pendenza presunta in rotta deve essere pari alla pendenza lorda di discesa aumentata dello 0,5 %.

OPS 1.545

Atterraggio — Aeroporto di destinazione e aeroporto alternato

L'operatore assicura che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla norma OPS 1.475, lettera (a), non sia superiore alla massa massima all'atterraggio specificata per l'altitudine e la temperatura ambiente prevista all'ora stimata per l'atterraggio sull'aeroporto di destinazione e su quello alternato.

OPS 1.550

Atterraggio — Pista asciutta

(a) L'operatore assicura che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla norma OPS 1.475, lettera (a), per l'ora di atterraggio prevista permetta di effettuare un atterraggio con arresto completo del velivolo, a partire da 50 ft al di sopra della soglia pista, entro il 70 % della distanza di atterraggio disponibile all'aeroporto di destinazione o a qualsiasi aeroporto alternato.

(1) L'Autorità può approvare l'uso di una distanza di atterraggio fattorizzata conformemente al presente punto, usando un'altezza limite di separazione verticale (screen height) inferiore a 50 ft ma non inferiore a 35 ft (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.550, lettera (a));

(2) L'Autorità può approvare operazioni di atterraggio corto, conformemente ai criteri esposti nell'appendice 2 alla norma OPS 1.550, lettera (a).

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), l'operatore tiene conto dei seguenti elementi:

(1) l'altitudine dell'aeroporto;

(2) non più del 50 % della componente di vento in prua o non meno del 150 % della componente di vento in coda;

(3) lo stato e il tipo della superficie della pista; e

(4) la pendenza della pista nel senso dell'atterraggio.

(c) Affinché un velivolo possa essere fatto partire conformemente alla precedente lettera (a), si deve presumere che:

(1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e

(2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra del velivolo e di altre condizioni, quali l'assistenza all'atterraggio e il tipo di terreno.

(d) Qualora l'operatore non sia in grado di conformarsi alla precedente lettera (c), punto (2) per quanto riguarda l'aeroporto di destinazione, il velivolo può essere fatto partire a condizione che l'aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente alle precedenti lettere (a), (b) e (c).

OPS 1.555

Atterraggio — Piste bagnate e contaminate

(a) L'operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all'ora di arrivo stimata può essere bagnata, la distanza di atterraggio disponibile sia pari o superiore alla distanza di atterraggio richiesta, determinata conformemente alla norma OPS 1.550, moltiplicata per 1,15.

(b) L'operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all'ora di arrivo stimata può essere contaminata, la distanza di atterraggio, determinata in base a dati accettabili per l'Autorità per tali condizioni, non superi la distanza di atterraggio disponibile.

(c) Può essere utilizzata, su una pista bagnata, una distanza di atterraggio più corta di quella prevista alla precedente lettera (a), ma non inferiore a quella richiesta dalla norma OPS 1.550, lettera (a), a condizione che il Manuale di volo del velivolo contenga informazioni supplementari specifiche sulle distanze di atterraggio su piste bagnate.

Appendice 1 alla norma OPS 1.525, lettera (b)

Generalità — Salita dopo il decollo e salita in atterraggio (landing climb)

(I requisiti della presente appendice sono basati sulla JAR-23.63 (c) (1) e JAR 23.63 (c) (2), in vigore a partire dall'11 marzo 1994)

(a) Salita dopo il decollo

(1) Tutti i motori operativi

(i) La pendenza di salita stabilizzata dopo il decollo deve essere almeno del 4 % con:

(A) la potenza di decollo su ciascun motore;

(B) il carrello d'atterraggio esteso, salvo se tale carrello possa essere retratto in meno di 7 secondi nel qual caso si può ipotizzare che il carrello sia retratto;

(C) gli ipersostentatori alari in posizione di decollo; e

(D) una velocità di salita non inferiore al maggiore dei seguenti valori: 1,1 V_{MC} e 1,2 V_{S1}.

(2) Un motore inoperativo

(i) La pendenza di salita stabilizzata ad un'altitudine di 400 ft al di sopra dell'area di decollo deve essere misurabile e positiva con:

(A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza;

(B) il rimanente motore alla potenza di decollo;

(C) il carrello retratto;

(D) gli ipersostentatori alari in posizione di decollo; e

(E) una velocità di salita uguale alla velocità raggiunta a 50 ft.

(ii) La pendenza di salita stabilizzata non deve essere inferiore allo 0,75 % ad un'altitudine di 1 500 ft al di sopra dell'area di decollo con:

(A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza;

(B) il rimanente motore a non più della potenza massima continua;

(C) il carrello retratto;

(D) gli ipersostentatori alari retratti; e

(E) una velocità di salita non inferiore a 1,2 V_{S1}.

(b) Salita in atterraggio (landing climb)

(1) Tutti i motori operativi

(i) La pendenza di salita stabilizzata deve essere almeno del 2,5 % con:

(A) una potenza o spinta non superiore a quella disponibile 8 secondi dopo l'inizio dell'azione sulle manette partendo dalla posizione di minimo in volo;

(B) il carrello esteso;

(C) gli ipersostentatori alari in posizione di atterraggio; e

(D) una velocità di salita uguale alla V_{REF}.

(2) Un motore inoperativo

(i) La pendenza di salita stabilizzata non deve essere inferiore allo 0,75 % ad un'altitudine di 1 500 ft al di sopra dell'area di atterraggio con:

(A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza;

(B) il rimanente motore a non più della potenza massima continua;

(C) il carrello retratto;

(D) gli ipersostentatori alari retratti; e

(E) una velocità di salita non inferiore a 1,2 V_{S1}.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Appendice 1 alla norma OPS 1.535, lettera (b), punto (1) e lettera (c), punto (1)

Traiettoria di volo al decollo — Navigazione a vista

Al fine di permettere una navigazione a vista, l'operatore deve assicurare che le condizioni meteorologiche prevalenti all'ora delle operazioni, incluse altezza della base delle nubi (ceiling) e visibilità, siano tali che l'ostacolo e/o i punti di riferimento al suolo possano essere visti ed identificati. Il Manuale delle operazioni deve specificare, per l'aeroporto/i interessato/i, le condizioni meteorologiche minime che permettono all'equipaggio di condotta di determinare e di mantenere continuamente la traiettoria di volo corretta rispetto ai punti di riferimento al suolo, al fine di garantire un margine sicuro rispetto agli ostacoli ed al suolo, come segue:

(a) la procedura deve essere ben definita per quanto riguarda i punti di riferimento al suolo, affinché la rotta da seguire possa essere analizzata in merito ai requisiti di separazione dagli ostacoli;

(b) la procedura deve corrispondere alle capacità del velivolo in merito a velocità, angolo di inclinazione laterale ed effetti del vento;

(c) deve essere fornita all'equipaggio una descrizione scritta e/o illustrata di tali procedure; e

(d) devono essere specificate le condizioni ambientali limitative (per es. vento, nuvole, visibilità, giorno/notte, illuminazione ambiente, illuminazione degli ostacoli).

Appendice 1 alla norma OPS 1.550, lettera (a)

Procedure di avvicinamento ripido

(a) L'Autorità può approvare l'applicazione di procedure di avvicinamento ripido con angoli di discesa di 4,5° o più e con altezze limite di separazione verticale (screen height) comprese tra 35 ft e 50 ft, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

(1) il Manuale di volo del velivolo deve specificare l'angolo di discesa massimo approvato, qualsiasi altra limitazione, le procedure normali, non normali o di emergenza per l'avvicinamento ripido nonché gli emendamenti ai dati di lunghezza di pista, in caso di utilizzazione di criteri di avvicinamento ripido;

(2) in ogni aeroporto in cui si devono applicare le procedure di avvicinamento ripido deve essere disponibile un sistema di riferimento di sentiero di discesa che comprenda almeno un sistema di riferimento visivo; e

(3) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve essere utilizzata in un avvicinamento ripido. È necessario tenere conto di quanto segue:

(i) posizione degli ostacoli;

(ii) tipi di riferimento di sentiero di discesa e di guida pista, quali aiuti visivi, MLS, NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB;

(iii) riferimento visivo minimo richiesto alla DH e alla MDA;

iv) equipaggiamenti disponibili a bordo;

(v) qualificazione del pilota e familiarizzazione speciale con l'aeroporto;

(vi) procedure e limitazioni contenute nel Manuale di volo del velivolo; e

vii) criteri di mancato avvicinamento.

Appendice 2 alla norma OPS 1.550, lettera (a)

Operazioni di atterraggio corto

(a) Ai fini della norma OPS 1.550, lettera (a), punto (2), la distanza utilizzata per il calcolo della massa autorizzata all'atterraggio può essere costituita dalla lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata più la distanza di atterraggio dichiarata disponibile. L'Autorità può approvare tali operazioni conformemente ai seguenti criteri:

(1) l'uso della zona di sicurezza dichiarata deve essere approvato dall'autorità aeroportuale;

(2) la zona di sicurezza dichiarata deve essere libera da ostacoli o da buche che potrebbero rappresentare un pericolo per un velivolo che effettua un atterraggio corto e non è ammesso alcun oggetto mobile all'interno della zona di sicurezza dichiarata mentre la pista è utilizzata per operazioni di atterraggio corto;

(3) la pendenza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere superiore al 5 % verso l'alto e al 2 % verso il basso nel senso dell'atterraggio;

(4) la lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata secondo le disposizioni della presente appendice non deve essere superiore a 90 m;

(5) la larghezza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere inferiore al doppio della larghezza della pista, centrata sull'asse della pista prolungata;

(6) si suppone che l'altezza di attraversamento al disopra dell'inizio della lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata non sia inferiore a 50 ft;

(7) ai fini di questa operazione non è necessario applicare alla zona di sicurezza dichiarata il requisito di resistenza di pista di cui alla norma OPS 1.480, lettera (a), punto (5);

(8) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve essere utilizzata e non devono essere inferiori ai maggiori tra i minimi VFR e quelli di avvicinamento non di precisione;

(9) devono essere specificati i requisiti richiesti al pilota (vedi la norma OPS 1.975, lettera (a));

(10) l'Autorità può imporre condizioni supplementari se sono necessarie per la sicurezza dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche del tipo di velivolo, degli aiuti disponibili per l'avvicinamento e delle considerazioni relative a mancato avvicinamento/mancato atterraggio.

CAPO I

PRESTAZIONI DI CLASSE C

OPS 1.560

Generalità

L'operatore assicura che, per determinare la conformità ai requisiti del presente capo, i dati di prestazione approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo, siano completati, ove necessario, da altri dati accettabili per l'Autorità, qualora i dati di prestazione approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo, risultassero insufficienti.

OPS 1.565

Decollo

(a) L'operatore assicura che la massa al decollo non sia superiore alla massa massima al decollo specificata nel Manuale di volo del velivolo, tenuto conto dell'altitudine-pressione e della temperatura ambiente sull'aeroporto di decollo.

(b) L'operatore assicura che, per i velivoli il cui Manuale di volo del velivolo contiene dati relativi alle lunghezze pista al decollo che non tengono conto di un'avaria motore, la distanza a partire dall'inizio della corsa di decollo necessaria al velivolo per raggiungere un'altezza di 50 ft sopra la superficie con tutti i motori operativi nelle condizioni specificate di potenza massima al decollo, moltiplicata per:

(1) 1,33 per i velivoli bimotore,

(2) 1,25 per i velivoli trimotore,

(3) 1,18 per i velivoli quadrimotore, non sia superiore alla lunghezza disponibile per la corsa di decollo sull'aeroporto dal quale si deve decollare.

(c) L'operatore assicura che, per i velivoli il cui Manuale di volo del velivolo contiene dati relativi alle lunghezze pista al decollo che tengono conto di un'avaria motore, i seguenti requisiti siano rispettati conformemente alle specifiche del Manuale di volo del velivolo:

(1) la distanza di accelerazione-arresto non deve essere maggiore della distanza disponibile per accelerazione-arresto;

(2) la distanza di decollo non deve essere maggiore della distanza disponibile per il decollo, con un prolungamento libero da ostacoli non superiore alla metà della lunghezza disponibile per la corsa di decollo;

(3) la corsa di decollo non deve essere superiore alla lunghezza disponibile per la corsa di decollo;

(4) la conformità alla presente norma deve essere dimostrata utilizzando un solo valore di V_1 in caso d'interruzione e di continuazione del decollo; e

(5) su pista bagnata o contaminata la massa al decollo non deve essere superiore a quella autorizzata per un decollo su pista asciutta effettuato nelle medesime condizioni.

(d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni delle precedenti lettere (b) e (c), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

(1) l'altitudine-pressione sull'aeroporto;

(2) la temperatura ambiente sull'aeroporto;

(3) lo stato e il tipo della superficie della pista;

(4) la pendenza della pista nel senso del decollo;

(5) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata o non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata; e

(6) la diminuzione, se del caso, della lunghezza di pista dovuta all'allineamento del velivolo prima del decollo.

OPS 1.570

Separazione dagli ostacoli al decollo

(a) L'operatore assicura che la traiettoria di volo in decollo con un motore inoperativo eviti tutti gli ostacoli con un margine verticale di almeno 50 ft + 0,01 × D o un margine orizzontale di almeno 90 m + 0,125 × D, dove D è la distanza orizzontale percorsa dal velivolo dall'estremità della distanza disponibile per il decollo. Per velivoli con apertura alare inferiore a 60 m può essere utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli pari alla metà dell'apertura alare del velivolo più 60 m + 0,125 × D.

(b) La traiettoria di volo al decollo deve iniziare ad un'altezza di 50 ft al di sopra dell'area all'estremità della distanza di decollo richiesta dalla norma OPS 1.565, lettere (b) o (c), a seconda dei casi, e terminare ad un'altezza di 1 500 ft da terra.

(c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

(1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;

(2) l'altitudine-pressione sull'aeroporto;

(3) la temperatura ambiente sull'aeroporto; e

(4) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata o non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

(d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), non devono essere autorizzate deviazioni dalla traiettoria fino al punto della traiettoria di decollo in cui sia stata raggiunta un'altezza di 50 ft da terra. In seguito, fino ad un'altezza di 400 ft, l'angolo d'inclinazione laterale non può superare 15°. Al di sopra di 400 ft possono essere ammessi angoli di inclinazione laterale superiori a 15° ma non superiori a 25°. Si deve tenere conto dell'effetto dell'angolo di inclinazione laterale sulle velocità operative e sulla traiettoria di volo nonché degli incrementi di distanza derivanti dall'aumento delle velocità operative.

(e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a) nei casi che non richiedano deviazioni di traiettoria superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

(1) 300 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o

(2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

(f) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a) nei casi che richiedano deviazioni di traiettoria superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

(1) 600 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o

(2) 900 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

(g) L'operatore stabilisce le procedure di emergenza per soddisfare ai requisiti della norma OPS 1.570 e per fornire una rotta sicura, evitando gli ostacoli, che permetta al velivolo di rispondere ai requisiti in rotta della norma OPS 1.580 o di atterrare all'aeroporto di partenza o ad un aeroporto alternato al decollo.

OPS 1.575

In rotta — Tutti i motori operativi

(a) L'operatore assicura che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo, sia in grado, in qualsiasi punto della rotta normale o della rotta di deviazione prevista, di raggiungere una velocità ascensionale di almeno 300 ft/min con tutti i motori operanti nelle condizioni specificate di potenza massima continua:

(1) alle altitudini minime di sicurezza in ciascun tratto della rotta da percorrere o di tutte le eventuali deviazioni da tale rotta specificate nel Manuale delle operazioni relativo al velivolo o calcolate in base alle informazioni contenute nel suddetto manuale; e

(2) alle altitudini minime richieste per conformarsi ai requisiti della norma OPS 1.580 o 1.585, a seconda dei casi.

OPS 1.580

In rotta — Un motore inoperativo

(a) L'operatore assicura che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e nel caso in cui uno qualsiasi dei motori diventi inoperativo in un punto qualunque della rotta normale o della rotta di deviazione prevista e l'altro motore o gli altri motori funzionino nelle condizioni specificate di potenza massima continua, sia in grado di continuare il volo dall'altitudine di crociera fino ad un aeroporto in cui può essere effettuato un atterraggio conformemente alla norma OPS 1.595 o 1.600, a seconda dei casi, superando gli ostacoli situati entro 9,3 km (5 NM) da entrambe le parti della rotta prevista con un margine verticale di almeno:

(1) 1 000 ft quando la velocità ascensionale è uguale o superiore a zero; o

(2) 2 000 ft quando la velocità ascensionale è inferiore a zero.

(b) La traiettoria di volo deve avere una pendenza positiva ad un'altitudine di 450 m (1 500 ft) sopra l'aeroporto dove si assume di dover effettuare l'atterraggio dopo l'avaria di un motore.

(c) Ai fini della presente lettera, si deve supporre che la velocità ascensionale disponibile del velivolo sia inferiore di 150 ft/min alla velocità ascensionale lorda specificata.

(d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della presente norma, l'operatore deve aumentare i margini di larghezza di cui alla precedente lettera (a) fino a 18,5 km (10 NM) se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 %.

(e) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve di combustibile richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura.

OPS 1.585

In rotta — Velivoli trimotore o plurimotore, due motori inoperativi

(a) L'operatore assicura che in nessun punto della rotta prevista un velivolo con tre o più motori si trovi a più di 90 minuti, alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica con tutti i motori funzionanti a temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio, a meno che non soddisfi i requisiti delle seguenti lettere da (b) ad (e).

(b) La traiettoria di volo con due motori inoperativi deve consentire al velivolo di continuare il volo, nelle condizioni meteorologiche previste, superando tutti gli ostacoli situati entro 9,3 km (5 NM) da entrambi i lati della rotta prevista con un margine verticale di almeno 2 000 ft, fino ad un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio.

(c) L'avaria di due motori è assunta nel punto più critico di quel tratto della rotta nel quale il velivolo dista più di 90 minuti, alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica con tutti i motori funzionanti a temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio.

(d) La massa prevista del velivolo al punto in cui si assume che i due motori diventino inoperativi non deve essere inferiore a quella comprendente il combustibile necessario per procedere fino all'aeroporto dove si assume di dover effettuare l'atterraggio, da raggiungere ad una quota non inferiore a 450 m (1 500 ft) al di sopra della zona di atterraggio e poi volare livellati per ulteriori 15 minuti.

(e) Ai fini della presente lettera, si deve supporre che la velocità ascensionale disponibile del velivolo sia inferiore di 150 ft/min a quella specificata.

(f) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della presente norma, l'operatore deve aumentare i margini di larghezza di cui alla precedente lettera (a) fino a 18,5 km (10 NM) se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 %.

(g) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve di combustibile richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura.

OPS 1.590

Atterraggio — Aeroporti di destinazione e alternati

L'operatore assicura che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla norma OPS 1.475, lettera (a), non sia superiore alla massa massima all'atterraggio specificata nel Manuale di volo del velivolo per l'altitudine e, se menzionata nel suddetto manuale, per la temperatura ambiente prevista all'ora stimata per l'atterraggio sull'aeroporto di destinazione e su quello alternato.

OPS 1.595

Atterraggio — Piste asciutte

(a) L'operatore assicura che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla norma OPS 1.475, lettera (a), per l'ora di atterraggio prevista permetta di effettuare un atterraggio con arresto completo del velivolo, a partire da 50 ft al di sopra della soglia pista, entro il 70 % della distanza di atterraggio disponibile all'aeroporto di destinazione o a qualsiasi aeroporto alternato.

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), l'operatore deve tenere conto dei seguenti elementi:

(1) l'altitudine dell'aeroporto;

(2) non più del 50 % della componente di vento in prua o non meno del 150 % della componente di vento in coda;

(3) il tipo di superficie della pista; e

(4) la pendenza della pista nel senso dell'atterraggio.

(c) Affinché un velivolo possa essere fatto partire conformemente alla precedente lettera (a), si deve supporre che:

(1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e

(2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra del velivolo e di altre condizioni, quali l'assistenza all'atterraggio e il tipo di terreno.

(d) Qualora l'operatore non sia in grado di conformarsi alla precedente lettera (c), punto (2) per quanto riguarda l'aeroporto di destinazione, il velivolo può essere fatto partire a condizione che l'aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente alle lettere (a), (b) e (c).

OPS 1.600

Atterraggio — Piste bagnate e contaminate

(a) L'operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all'ora di arrivo stimata può essere bagnata, la distanza di atterraggio disponibile sia pari o superiore alla distanza di atterraggio richiesta, determinata conformemente alla norma OPS 1.595, moltiplicata per 1,15.

(b) L'operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all'ora di arrivo stimata può essere contaminata, la distanza di atterraggio, determinata in base a dati accettabili per l'Autorità per tali condizioni, non superi la distanza di atterraggio disponibile.

CAPO J

MASSA E BILANCIAMENTO

OPS 1.605

Generalità

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.605)

(a) L'operatore assicura che, durante qualsiasi fase operativa, il carico, la massa e il baricentro del velivolo siano conformi ai limiti specificati nel Manuale di volo del velivolo del velivolo approvato o nel Manuale delle operazioni, se più restrittivo.

(b) L'operatore deve stabilire la massa e il baricentro di ogni velivolo mediante pesatura prima di metterlo in servizio per la prima volta e in seguito ad intervalli di quattro anni se vengono usate le masse dei singoli velivoli e ad intervalli di nove anni se vengono usate per masse di flotta. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento devono essere considerati e documentati correttamente. Inoltre è necessario sottoporre i velivoli ad una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l'effetto delle modifiche sulla massa e sul bilanciamento.

(c) L'operatore deve determinare la massa di tutte le dotazioni di impiego e dei membri d'equipaggio inclusi nella massa operativa, a vuoto, del velivolo mediante pesatura o mediante uso di masse standard. Deve essere determinato l'effetto della loro posizione sul baricentro del velivolo.

(d) L'operatore deve stabilire la massa del carico pagante, inclusa la zavorra, mediante pesatura effettiva o deve determinare la massa del carico pagante in accordo ai valori di massa standard dei passeggeri e dei bagagli, specificati dalla norma OPS 1.620.

(e) L'operatore deve determinare la massa del carico di combustibile in base alla densità reale o, se non è nota, alla densità calcolata in accordo a un metodo specificato nel Manuale delle operazioni.

OPS 1.607

Terminologia

(a) Massa operativa, a vuoto. La massa totale del velivolo destinato a un tipo specifico d'impiego meno il combustibile consumabile e il carico pagante. Tale massa comprende:

(1) equipaggio e bagaglio dell'equipaggio;

(2) catering e attrezzature amovibili del servizio passeggeri; e

(3) acqua potabile e prodotti chimici per le toilette.

(b) Massa massima zero combustibile. La massa massima consentita per un velivolo senza combustibile consumabile. La massa del combustibile contenuto in particolari serbatoi deve essere inclusa nella massa zero combustibile se ciò è esplicitamente menzionato nelle limitazioni del Manuale di volo del velivolo.

(c) Massa massima strutturale per l'atterraggio. La massa massima totale del velivolo consentita all'atterraggio in condizioni normali.

(d) Massa massima strutturale per il decollo. La massa massima totale del velivolo consentita all'inizio della corsa di decollo.

(e) Classificazione dei passeggeri.

(1) Adulti, uomini e donne: persone di età pari o superiore a 12 anni.

(2) Bambini: persone di età pari o superiore a 2 anni e inferiore a 12 anni.

(3) Neonati: persone di età inferiore a 2 anni.

(f) Carico pagante. La massa totale dei passeggeri, bagaglio e merci, compreso il carico delle merci della compagnia (non-revenue load).

OPS 1.610

Caricamento, massa e bilanciamento

L'operatore specifica, nel Manuale delle operazioni, i principi ed i metodi usati per il caricamento e per il sistema di massa e bilanciamento rispondenti ai requisiti della norma OPS 1.605. Tale sistema deve coprire tutti i tipi di impiego previsti.

OPS 1.615

Massa dei membri dell'equipaggio

(a) L'operatore determina la massa operativa, a vuoto, utilizzando i seguenti valori:

(1) masse reali comprendenti tutti i bagagli dell'equipaggio; oppure

(2) masse standard, compreso il bagaglio a mano, di 85 kg per i membri dell'equipaggio di condotta e di 75 kg per i membri dell'equipaggio di cabina; oppure

(3) altre masse standard accettabili per l'Autorità.

(b) L'operatore deve correggere la massa operativa, a vuoto, al fine di tenere conto di tutti i bagagli supplementari. La posizione dei bagagli supplementari deve essere presa in considerazione quando si determina il baricentro del velivolo.

OPS 1.620

Massa dei passeggeri e dei bagagli

(a) L'operatore calcola la massa dei passeggeri e dei bagagli registrati usando la massa reale ottenuta dalla pesatura di ciascun passeggero e di ciascun bagaglio oppure usando i valori standard di massa riportati nelle seguenti tabelle da 1 a 3, salvo quando il numero dei posti passeggeri disponibili è inferiore a 10. In questo caso la massa dei passeggeri può essere stabilita in base ad una dichiarazione orale di ciascun passeggero, o di chi per lui, e aggiungendo una costante predeterminata per tenere conto del bagaglio a mano e degli abiti. La procedura che specifica quando scegliere le masse reali o standard e la procedura da seguire in caso di dichiarazione orale devono essere incluse nel Manuale delle operazioni.

(b) Se la massa reale dei passeggeri è determinata mediante pesatura, l'operatore deve assicurare che siano inclusi i loro effetti personali e bagagli a mano. Tale pesatura deve essere effettuata immediatamente prima dell'imbarco e in un luogo vicino.

(c) Se la massa dei passeggeri è determinata in base alle masse standard, devono essere utilizzati i valori riportati nelle seguenti tabelle 1 e 2. Le masse standard comprendono il bagaglio a mano e la massa di tutti i neonati di età inferiore a 2 anni portati da un adulto sullo stesso sedile passeggeri. I neonati che occupino un sedile separato devono essere considerati bambini ai fini della presente lettera.

(d) Valori di massa dei passeggeri — 20 posti o più

(1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o superiore a 20, si applicano le masse standard uomo e donna della tabella 1. Nel caso in cui il numero totale dei posti passeggeri disponibili sia uguale o superiore a 30, si applicano i valori di massa adulti della tabella 1.

(2) Ai fini della tabella 1, per volo vacanze charter si intende un volo charter considerato unicamente come elemento di un pacchetto di viaggio vacanza. I valori di massa per i voli vacanze charter si applicano a condizione che non più del 5 % dei posti passeggeri installati nel velivolo sia utilizzato per il trasporto senza remunerazione di talune categorie di passeggeri.

Mercoledì, 5 luglio 2006

Tabella 1

Posti passeggeri	20 e più		30 e più Adulti
	Uomo	Donna	
Tutti i voli eccetto i voli vacanze charter	88 kg	70 kg	84 kg
Voli vacanze charter	83 kg	69 kg	76 kg
Bambini	35 kg	35 kg	35 kg

(e) Valori di massa dei passeggeri — 19 posti o meno

(1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o inferiore a 19, si applicano le masse standard della tabella 2.

(2) Nei voli in cui nessun bagaglio a mano è trasportato nella cabina o in cui il bagaglio a mano è preso in conto separatamente, possono essere sottratti 6 kg dalle masse per uomo o donna di cui sopra. Articoli quali un cappotto, un ombrello, una borsetta o un portafogli, articoli di lettura o un piccolo apparecchio fotografico non sono considerati bagagli a mano ai fini del presente punto.

Tabella 2

Posti passeggeri	1 — 5	6 — 9	10 — 19
Uomo	104 kg	96 kg	92 kg
Donna	86 kg	78 kg	74 kg
Bambini	35 kg	35 kg	35 kg

(f) Valori di massa del bagaglio

(1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o superiore a 20, si applicano i valori di massa standard della tabella 3 per ciascun bagaglio registrato. Per i velivoli con 19 posti passeggeri o meno, deve essere usata la massa reale del bagaglio registrato determinata mediante pesatura.

(2) Ai fini della tabella 3:

(i) per volo nazionale si intende un volo che ha origine e destinazione entro i confini di uno Stato;

(ii) per volo all'interno della regione europea si intende un volo, diverso dal volo nazionale, la cui origine e la cui destinazione siano all'interno della zona specificata nell'appendice 1 alla norma OPS 1.620, lettera (f); e

(iii) per volo intercontinentale, diverso dal volo all'interno della regione europea, si intende un volo con origine e destinazione in continenti diversi.

Tabella 3

20 o più posti

Tipo di volo	Massa standard del bagaglio
Nazionale	11 kg
All'interno della regione europea	13 kg
Intercontinentale	15 kg
Tutti gli altri	13 kg

(g) Qualora l'operatore desideri usare valori di massa standard diversi da quelli riportati nelle precedenti tabelle da 1 a 3, deve comunicarne i motivi all'Autorità e ottenere preventivamente l'approvazione. Deve inoltre sottoporre ad approvazione un piano dettagliato di controllo della pesatura e applicare il metodo di analisi statistica descritto nell'appendice 1 alla norma OPS 1.620, lettera (g). A seguito della verifica e dell'approvazione dei risultati della pesatura da parte dell'Autorità, possono essere applicati i valori di massa standard rettificati, ma unicamente a quel particolare operatore. I valori di massa standard rettificati possono essere usati solo in circostanze analoghe a quelle in cui è stato condotto il suddetto piano di controllo della pesatura. Qualora i valori di massa standard rettificati risultino maggiori di quelle delle tabelle da 1 a 3, devono essere usati tali valori più alti.

(h) Su ogni volo in cui si individua la possibilità di trasportare un numero significativo di passeggeri la cui massa, bagaglio a mano compreso, si prevede superiore a quella standard, l'operatore deve determinare la massa reale di tali passeggeri mediante pesatura o aggiungendo un adeguato incremento di massa.

(i) Se per i bagagli registrati sono utilizzati valori di massa standard e un numero significativo di passeggeri registra bagagli la cui massa si ritiene superiore a quella standard, l'operatore deve determinare la massa reale di tali bagagli mediante pesatura o aggiungendo un adeguato incremento di massa.

(j) L'operatore assicura che il comandante sia avvisato qualora sia stato usato un metodo non standard per la determinazione della massa del carico e assicura inoltre che questo metodo sia stabilito nella documentazione relativa alla massa e al bilanciamento.

OPS 1.625

Documentazione relativa alla massa e al bilanciamento (Foglio di carico e centraggio)

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.625)

(a) L'operatore prepara, prima di ogni volo, il foglio di carico e centraggio specificando il carico e la sua distribuzione. Il foglio di carico e centraggio deve permettere al comandante di determinare che il carico e la sua distribuzione sono tali da non superare i limiti di massa e centraggio del velivolo. Il nome della persona incaricata di preparare il foglio di carico e centraggio deve figurare sul documento. La persona incaricata del controllo del caricamento del velivolo deve confermare con firma che il carico e la sua distribuzione sono conformi al foglio di carico e centraggio. Tale documento deve essere accettato dal comandante mediante controfirma o sistema equivalente. (Vedi anche la norma OPS 1.1055, lettera (a), punto (12.))

(b) L'operatore deve specificare le procedure per le modifiche dell'ultimo minuto del carico.

(c) L'operatore può usare una procedura alternativa a quelle delle precedenti lettere (a) e (b), previa approvazione dell'Autorità.

Appendice 1 alla norma OPS 1.605

Massa e bilanciamento — Generalità

(Vedi la norma OPS 1.605)

(a) Determinazione della massa operativa, a vuoto, di un velivolo

(1) Pesatura di un velivolo

(i) I velivoli di nuova fabbricazione normalmente sono pesati dal costruttore e possono essere messi in servizio senza procedere ad una nuova pesatura, a condizione che i dati relativi alla massa e al bilanciamento siano stati corretti in funzione di eventuali alterazioni o modifiche apportate al velivolo. I velivoli trasferiti da un operatore con rapporto di pesata approvato ad un altro operatore con un altro rapporto di pesata approvato non hanno bisogno di essere ripesati prima di essere impiegati dal nuovo operatore, a meno che non siano trascorsi più di 4 anni dall'ultima pesatura.

(ii) La massa individuale e la posizione del baricentro di ogni velivolo devono essere rideterminate periodicamente. L'intervallo massimo tra due pesature deve essere definito dall'operatore e deve essere conforme ai requisiti della norma OPS 1.605, lettera (b). Inoltre la massa ed il baricentro di ogni velivolo devono essere nuovamente stabiliti mediante:

(A) pesatura; o

(B) calcolo, se l'operatore è in grado di giustificare la validità del metodo di calcolo scelto, ogni volta che l'insieme delle modifiche della massa operativa, a vuoto, è superiore a ± lo 0,5 % della massa massima all'atterraggio o che l'insieme delle modifiche della posizione del baricentro è superiore allo 0,5 % della corda media aerodinamica.

(2) Massa di flotta e baricentro

(i) Per una flotta o gruppo di velivoli dello stesso modello e della stessa configurazione si può usare un valore medio per la massa operativa, a vuoto, e per la posizione del baricentro definito come massa operativa, a vuoto, di flotta e posizione del baricentro della flotta, a condizione che le masse operative, a vuoto, e le posizioni del baricentro di ciascun velivolo non superino i limiti di cui al punto (ii). Inoltre, sono applicabili i criteri di cui ai seguenti punti (iii) e (iv) e alla seguente lettera (a), punto (3).

(ii) Tolleranze

(A) Se la massa operativa, a vuoto, di un velivolo pesato o la massa operativa, a vuoto, calcolata di un velivolo qualunque della flotta varia di una quantità superiore a ± lo 0,5 % della massa massima strutturale all'atterraggio rispetto alla massa operativa, a vuoto, di flotta stabilita o se la posizione del baricentro varia di una quantità superiore a ± lo 0,5 % della corda media aerodinamica rispetto alla posizione media del baricentro della flotta, il velivolo deve essere ritirato dalla flotta. Possono essere costituite diverse flotte, ciascuna con differenti masse medie di flotta.

(B) Nel caso in cui la massa del velivolo si trovi all'interno del margine di tolleranza della massa operativa, a vuoto, di flotta, ma la posizione del suo baricentro sia al di fuori del margine di tolleranza previsto della flotta, il velivolo può continuare ad essere impiegato con la massa operativa, a vuoto, di flotta ma con una posizione del baricentro individualmente determinata.

(C) Nel caso in cui un velivolo abbia, in confronto con altri velivoli della flotta, una differenza fisica che può essere descritta in modo preciso (per es. un'area di servizio o una configurazione di posti) e che provochi il superamento dei margini di tolleranza dei valori di flotta, tale velivolo può essere mantenuto nella flotta a condizione che vengano applicate le debite correzioni alla massa e/o alla posizione del baricentro del suddetto velivolo.

(D) I velivoli per i quali non è stata pubblicata una corda media aerodinamica devono essere impiegati in base ai valori individuali di massa e posizione del baricentro o devono essere sottoposti a uno studio ed una approvazione speciali.

(iii) Uso dei valori di flotta

(A) Dopo la pesatura di un velivolo o qualora intervenga un cambiamento qualunque nell'equipaggiamento o nella configurazione del velivolo, l'operatore deve verificare che tale velivolo rientri nei limiti di tolleranza specificati al punto (2) (ii).

(B) I velivoli che non siano più stati pesati dall'ultima valutazione della massa di flotta possono essere mantenuti in flotta e impiegati con i valori di flotta, a condizione che i valori individuali siano rivisti mediante calcolo e siano compresi entro i limiti di tolleranza definiti al precedente punto (2) (ii). Se tali valori individuali non rientrano più nei limiti di tolleranza previsti, l'operatore deve determinare nuovi valori di flotta che rispettino le condizioni dei precedenti punti (2) (i) e (2) (ii) oppure impiegare i velivoli che superano i limiti con i loro valori individuali.

(C) Per aggiungere un velivolo ad una flotta impiegata con valori di flotta, l'operatore deve verificare, mediante pesatura o calcolo, che i valori reali rientrino nei limiti di tolleranza specificati al precedente punto (2) (ii).

(iv) Al fine di soddisfare i requisiti del punto (2) (i), i valori di flotta devono essere aggiornati almeno alla fine di ogni valutazione delle masse di flotta.

(3) Numero di velivoli da pesare per ottenere i valori di flotta

(i) Se "n" è il numero dei velivoli della flotta impiegati con i valori di flotta, l'operatore, nel periodo di tempo compreso tra due valutazioni della massa di flotta, deve pesare almeno un numero di velivoli definito nella seguente tabella:

Numero di velivoli della flotta	numero minimo di pesature
2 o 3	n
4-9	(n + 3)/2
10 o più	(n + 51)/10

(ii) Quando si selezionano i velivoli da pesare, si devono identificare quelli che non sono stati pesati da più tempo.

(iii) L'intervallo di tempo tra due valutazioni della massa di flotta non deve superare 48 mesi.

(4) Procedura di pesatura

(i) La pesatura deve essere eseguita dal costruttore o da un'impresa di manutenzione approvata.

(ii) Devono essere prese precauzioni normali, in accordo con la buona pratica, quali:

(A) controllare che il velivolo e l'equipaggiamento siano completi;

(B) assicurarsi che i fluidi siano stati considerati in modo corretto;

(C) assicurarsi che il velivolo sia pulito; e

(D) assicurarsi che la pesatura sia eseguita in un locale chiuso.

(iii) Qualsiasi strumento usato per la pesatura deve essere opportunamente calibrato, azzerato ed usato in conformità delle istruzioni del costruttore. Ogni bilancia deve essere calibrata dal costruttore o dall'ufficio nazionale dei pesi e delle misure oppure da un organismo autorizzato a tale fine, entro i due anni precedenti la pesatura o entro un periodo di tempo definito dal costruttore dello strumento di pesatura, a seconda di quale dei due è minore. Lo strumento di pesatura deve consentire di stabilire con precisione la massa del velivolo.

(b) Masse standard speciali per il carico pagante. Oltre alle masse standard dei passeggeri e dei bagagli registrati, l'operatore può sottoporre all'approvazione dell'Autorità le masse standard per altri elementi di carico.

(c) Caricamento del velivolo

(1) L'operatore deve assicurare che le operazioni di caricamento dei suoi velivoli siano eseguite sotto la sorveglianza di personale qualificato.

(2) L'operatore deve assicurare che il caricamento delle merci sia compatibile con i dati usati per il calcolo della massa e del centraggio del velivolo.

(3) L'operatore deve conformarsi ai limiti strutturali supplementari, quali la resistenza del pavimento, il carico massimo per metro lineare, la massa massima per compartimento di carico e/o il limite massimo di posti.

Mercoledì, 5 luglio 2006

(d) Limiti del baricentro

(1) Inviluppo operativo del baricentro. A meno che i posti non siano attribuiti e gli effetti del numero di passeggeri per fila di sedili, del carico in ciascun compartimento di carico e del combustibile nei singoli serbatoi non siano stati considerati con precisione nel calcolo del centraggio, è necessario applicare margini operativi all'inviluppo certificato del baricentro. Nel determinare i margini del baricentro si deve tenere conto delle possibili deviazioni dalla distribuzione di carico prevista. Se i posti passeggeri sono occupati liberamente, l'operatore deve introdurre delle procedure atte ad assicurare un intervento correttivo da parte dell'equipaggio di condotta o di cabina nel caso in cui la scelta dei posti fosse estrema longitudinalmente. I margini del baricentro e le procedure operative associate, comprese le assunzioni in materia di posti passeggeri, devono essere accettabili per l'Autorità.

(2) Baricentro in volo. A complemento della precedente lettera (d), punto (1), l'operatore deve dimostrare che le procedure tengono totalmente conto delle variazioni estreme di baricentro in volo causate dai movimenti dei passeggeri e/o dell'equipaggio e dal consumo e/o trasferimento di combustibile.

Appendice 1 alla norma OPS 1.620, lettera (f)

Definizione della zona per voli all'interno della regione europea

Ai fini della norma OPS 1.620, lettera (f), i voli all'interno della regione europea, diversi dai voli nazionali, sono i voli condotti all'interno della zona delimitata dalle lossodromie comprese tra i seguenti punti:

— N7200 E04500

— N4000 E04500

— N3500 E03700

— N3000 E03700

— N3000 W00600

— N2700 W00900

— N2700 W03000

— N6700 W03000

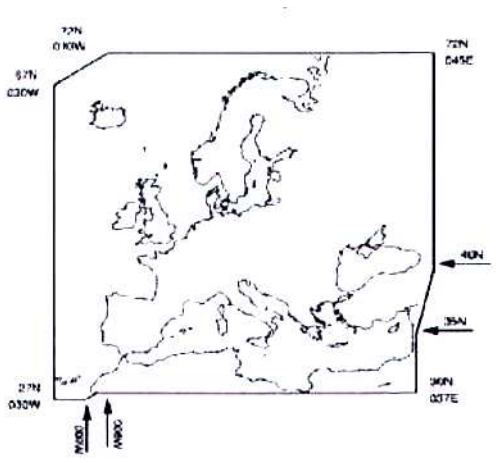
— N7200 W01000

— N7200 E04500

come illustrato nella seguente figura 1:

Figura 1

Regione europea



Appendice 1 alla norma OPS 1.620, lettera (g)

Procedura di determinazione dei valori di massa standard rettificati per passeggeri e bagagli

(a) Passeggeri

(1) Metodo del campionamento della massa. La massa media dei passeggeri e dei loro bagagli a mano deve essere determinata mediante pesatura sulla base di campionamento casuale. La selezione dei campioni scelti a caso deve, per natura e per entità, essere rappresentativa del volume dei passeggeri, considerando il tipo di operazione, la frequenza dei voli sulle diverse rotte, i voli andata e ritorno, la stagione in corso e la capacità del velivolo in posti.

(2) Campionatura. Il piano di controllo della pesatura deve comprendere la pesatura almeno del più grande dei seguenti elementi:

(i) il numero di passeggeri calcolato a partire da un campione pilota usando normali procedure statistiche e con un intervallo di affidabilità relativa (accuratezza) dell'1 % per le masse medie di adulti e del 2 % per le masse medie di uomini e di donne considerati separatamente; e

(ii) per i velivoli:

(A) con capacità uguale o superiore a 40 posti passeggeri, un totale di 2 000 passeggeri o,

(B) con capacità inferiore a 40 posti passeggeri, un numero totale uguale a 50 × (il numero di posti passeggeri).

(3) Massa dei passeggeri. La massa dei passeggeri deve comprendere la massa dei loro effetti personali trasportati al momento dell'imbarco. Se si prendono campioni casuali di masse dei passeggeri, i neonati devono essere pesati insieme all'adulto che li accompagna (Vedi anche la norma OPS 1620, lettere (c), (d) ed (e)).

(4) Luogo della pesatura. Il luogo di pesatura dei passeggeri è il più vicino possibile al velivolo, in un punto dove la massa del passeggero non rischia di cambiare a causa dell'abbandono o dell'acquisto di effetti personali prima dell'imbarco.

(5) Bilancia. Per la pesatura dei passeggeri deve essere usata una bilancia che abbia una capacità di almeno 150 kg e che sia graduata almeno ogni 500 g. La bilancia deve essere precisa allo 0,5 % o ai 200 g, a seconda di quale dei due valori è maggiore.

(6) Registrazione dei valori di massa. Per ogni volo compreso nel piano di controllo devono essere registrati la massa dei passeggeri, la corrispondente categoria dei passeggeri (per es. uomo/donna/bambino) ed il numero del volo.

(b) Bagagli registrati. La procedura statistica per determinare i valori di massa standard rettificati dei bagagli in base alla media delle masse dei bagagli relative al valore minimo di campione richiesto è fondamentalmente la stessa di quella relativa ai passeggeri e descritta alla lettera (a), punto (1). Per i bagagli l'intervallo di affidabilità relativa (accuratezza) è dell'1 %. Deve essere pesato un minimo di 2 000 bagagli registrati.

(c) Determinazione dei valori di massa standard rettificati dei passeggeri e dei bagagli registrati.

(1) Al fine di assicurare che l'impiego dei valori di massa standard rettificati per i passeggeri ed i bagagli registrati, invece dell'impiego delle masse reali determinate mediante pesatura, non influisca negativamente sulla sicurezza operativa, deve essere effettuata un'analisi statistica. Tale analisi darà luogo a valori di massa medi dei passeggeri e dei bagagli e ad altri parametri.

(2) Sui velivoli di 20 o più posti passeggeri, tali valori medi si applicano come valori di massa standard rettificati per uomini e per donne.

(3) Sui velivoli di capacità minore si devono aggiungere i seguenti incrementi alla massa media dei passeggeri per ottenere i valori di massa standard rettificati.

Numero di posti passeggeri	Incremento di massa richiesto
1-5 compr.	16 kg
6-9 compr.	8 kg
10-19 compr.	4 kg

In alternativa, i valori di massa standard di massa standard (media) rettificati per adulti possono essere applicati ai velivoli di 30 o più posti passeggeri. I valori di massa standard (media) rettificati dei bagagli registrati possono essere applicati ai velivoli con 20 o più posti passeggeri.

(4) L'operatore può sottoporre all'approvazione dell'Autorità un piano dettagliato di pesatura e quindi una deviazione dal valore di massa standard rettificato a condizione che tale deviazione sia determinata usando la procedura descritta nella presente appendice. Tali deviazioni devono essere riviste ad intervalli non superiori a 5 anni.

(5) Tutti i valori di massa standard rettificati per adulti devono essere basati su un rapporto uomini/donne di 80/20 per tutti i voli, eccetto i voli vacanze charter per i quali tale rapporto è di 50/50. Se l'operatore desidera ottenere l'approvazione per l'uso di un rapporto diverso, su rotte o voli specifici, deve sottoporre all'Autorità dati che mostrino che il rapporto alternativo uomo/donna è conservativo e copre almeno l'84 % dei rapporti uomini/donne reali su un campione di almeno 100 voli rappresentativi.

(6) Le masse medie ricavate devono essere arrotondate al numero intero di kg più vicino. Le masse medie dei bagagli registrati devono essere arrotondate al ½ kg più vicino.

Appendice 1 alla norma OPS 1.625

Documentazione relativa alla massa e al bilanciamento

(a) Documentazione relativa alla massa e al bilanciamento (Foglio di carico e centraggio)

(1) Contenuto

(i) La documentazione relativa alla massa e al bilanciamento (Foglio di carico e centraggio) deve contenere le seguenti informazioni:

(A) immatricolazione e tipo del velivolo;

(B) numero del volo e data;

(C) identità del comandante;

(D) identità della persona che ha preparato il documento;

(E) massa operativa, a vuoto, e corrispondente baricentro del velivolo;

(F) massa del combustibile al decollo e massa del combustibile necessario al volo;

(G) massa dei fluidi consumabili diversi dal combustibile;

(H) componenti del carico compresi passeggeri, bagagli, merci e zavorra;

(I) massa al decollo, massa all'atterraggio e massa zero combustibile;

(J) distribuzione del carico;

(K) posizioni applicabili del baricentro del velivolo; e

(L) valori limite di massa e di baricentro.

(ii) Su riserva di approvazione da parte dell'Autorità, l'operatore può omettere alcuni di questi dati nel foglio di carico e centraggio

(2) Modifiche dell'ultimo minuto. In caso di modifica dell'ultimo minuto dopo che sia stato terminato il foglio di carico e centraggio, tale modifica deve essere comunicata al comandante e inserita nel foglio di carico e centraggio. Le modifiche massime tollerate dell'ultimo minuto nel numero di passeggeri o nel carico ammesso in stiva devono essere specificate nel Manuale delle operazioni. Se tale numero è superato, deve essere preparato un nuovo foglio di carico e centraggio.

(b) Sistema computerizzato. Se il foglio di carico e centraggio è generato da un sistema computerizzato, l'operatore deve verificare l'integrità dei dati ottenuti. Deve stabilire un sistema che permetta di controllare che le modifiche dei dati inseriti siano introdotte correttamente nel sistema e che tale sistema funzioni in modo corretto e continuativo controllando i dati in uscita ad intervalli non superiori a 6 mesi.

(c) Sistemi di massa e centraggio a bordo. L'operatore deve ottenere l'approvazione dell'Autorità se intende utilizzare un sistema di massa e centraggio computerizzato a bordo come fonte primaria dei dati per la partenza.

(d) Collegamento in trasmissione dati. Quando il foglio di carico e centraggio è inviato ai velivoli con un sistema di collegamento dati, una copia della versione definitiva, accettata dal comandante, deve essere disponibile a terra.

CAPO K

STRUMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI

OPS 1.630

Introduzione generale

(a) L'operatore assicura che il volo non inizi a meno che gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti dal presente capo non siano:

(1) approvati, salvo gli elementi specificati alla lettera (c), ed installati conformemente ai requisiti ad essi applicabili, ivi compresi le norme relative alle prestazioni minime, i requisiti operativi e quelli di aeronavigabilità; e

(2) in condizioni di operabilità per il tipo di operazione da svolgere, salvo quanto previsto nella MEL (vedi la norma OPS 1.030).

(b) Le norme relative alle prestazioni minime degli strumenti ed equipaggiamenti sono quelle prescritte dalle Prescrizioni relative alle norme tecniche europee (European Technical Standard Orders — ETSO) come riprodotte nelle Specifiche applicabili in materia di norme tecniche europee (CS-TSO), a meno che i regolamenti operativi o il codice di aeronavigabilità non prescrivano norme diverse. Gli strumenti e gli equipaggiamenti che rispondano a specifiche di progetto e di prestazione diverse dalle ETSO alla data di applicazione della norma OPS possono rimanere in servizio o essere installati, a condizione che non siano precisati requisiti addizionali nel presente capo. Gli strumenti e gli equipaggiamenti che siano già stati oggetto di un'approvazione anteriore non devono essere resi conformi ad una ETSO modificata o ad una specifica modificata diversa da una ETSO, a meno che non venga emesso un requisito retroattivo.

Mercoledì, 5 luglio 2006

(c) Per i seguenti elementi non è richiesta un'approvazione:

(1) i fusibili di cui alla norma OPS 1.635;

(2) le torce elettriche di cui alla norma OPS 1.640, lettera (a), punto (4);

(3) l'orologio di precisione di cui alle norme OPS 1.650, lettera (b) e 1.652, lettera (b);

(4) il porta carte di cui alla norma OPS 1.652, lettera (n);

(5) i kit di pronto soccorso di cui alla norma OPS 1.745;

(6) il kit di pronto soccorso medico di cui alla norma OPS 1.755;

(7) i megafoni di cui alla norma OPS 1.810;

(8) gli equipaggiamenti di sopravvivenza e di segnalazione pirotecnica di cui alla norma OPS 1.835, lettere (a) e (c); e

(9) le ancore galleggianti e gli equipaggiamenti per ormeggio, ancoraggio e manovra di idrovolanti e di velivoli anfibi sull'acqua, di cui alla norma OPS 1.840.

(d) Se l'equipaggiamento deve essere utilizzato da un membro dell'equipaggio di condotta alla propria postazione di lavoro durante il volo, deve essere facile da utilizzare da quella postazione. Se un elemento di equipaggiamento deve essere utilizzato da più di un membro dell'equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere facilmente utilizzabile da tutte le postazioni dalle quali deve essere utilizzato.

(e) Gli strumenti utilizzati da un membro qualunque dell'equipaggio di condotta sono disposti in modo da permettere al membro dell'equipaggio di condotta di vederne facilmente le indicazioni dalla propria postazione, con il minimo spostamento possibile dalla sua posizione e dal suo asse di visione normale quando guarda in avanti lungo la traiettoria di volo. Se uno strumento deve essere utilizzato su un velivolo da più di un membro dell'equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere visibile da tutte le postazioni di lavoro interessate.

OPS 1.635

Dispositivi di protezione dei circuiti

L'operatore non impiega un velivolo nel quale siano utilizzati fusibili a meno che a bordo non vi sia un numero di fusibili di ricambio, utilizzabili in volo, pari ad almeno il 10 % del numero di fusibili per ogni portata o a tre per ogni portata, a seconda di quale dei due numeri è maggiore.

OPS 1.640

Luci operative del velivolo

L'operatore non impiega un velivolo a meno che non sia equipaggiato con quanto segue:

(a) Per voli di giorno:

(1) un sistema di luci anticollisione;

(2) un'illuminazione fornita dall'impianto elettrico di bordo, che assicuri un'adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali ad un impiego sicuro del velivolo;

(3) un'illuminazione fornita dall'impianto elettrico di bordo, che assicuri un'adeguata illuminazione di tutto il compartimento passeggeri; e

(4) una torcia elettrica per ogni membro d'equipaggio minimo richiesto facilmente accessibile ai membri d'equipaggio quando occupano la propria postazione di lavoro.

(b) Per voli di notte, oltre agli equipaggiamenti specificati alla lettera (a):

(1) fanali di navigazione/posizione; e

(2) due fari di atterraggio o un solo faro con due filamenti alimentati separatamente; e

(3) luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora si tratti di un idrovolante o di un velivolo anfibio.

OPS 1.645

Tergicristallo

L'operatore non impiega un velivolo la cui massa massima certificata al decollo sia superiore a 5 700 kg se non è dotato, ad ogni stazione pilota, di un tergicristallo o dispositivo equivalente in grado di assicurare la trasparenza di una porzione di parabrezza in caso di precipitazioni.

OPS 1.650

Operazioni VFR diurno — Strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati

L'operatore non impiega un velivolo di giorno secondo le regole di volo a vista (VFR) a meno che non sia equipaggiato con strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati e, se del caso, alle condizioni descritte alle seguenti lettere:

(a) una bussola magnetica;

(b) un orologio di precisione che indichi ore, minuti e secondi;

(c) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si possa incontrare in volo;

(d) un anemometro graduato in nodi;

(e) un variometro;

(f) un indicatore di virata e di sbandamento o un coordinatore di virata con integrato un indicatore di sbandamento;

(g) un indicatore di assetto;

(h) un indicatore di direzione giroscopico; e

(i) un dispositivo che indichi, nella cabina di pilotaggio, la temperatura dell'aria esterna graduato in gradi Celsius.

(j) Per voli di durata non superiore a 60 minuti, con decollo ed atterraggio nello stesso aeroporto, che rimangano ad una distanza massima di 50 NM da tale aeroporto, gli strumenti specificati alle precedenti lettere (f), (g) e (h) e alla seguente lettera (k), punti (4), (5) e (6) possono essere sostituiti da un indicatore di virata e di sbandamento o da un coordinatore di virata con integrato un indicatore di sbandamento, oppure sia da un indicatore di assetto che da un indicatore di sbandamento.

(k) Se sono richiesti due piloti, la stazione del secondo pilota ha i seguenti strumenti separati:

(1) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si possa incontrare in volo;

(2) un anemometro graduato in nodi;

(3) un variometro;

(4) un indicatore di virata e di sbandamento o un coordinatore di virata con integrato un indicatore di sbandamento;

(5) un indicatore di assetto; e

(6) un indicatore di direzione giroscopico.

(l) Ciascun anemometro è munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che permetta di prevenire i malfunzionamenti dovuti a condensazione o ghiacciamento per:

(1) i velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9;

(2) i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1º aprile 1999.

(m) Se alcuni strumenti sono richiesti duplicati, il requisito significa che ciascun pilota deve disporre di visualizzatori separati e di selettori, o altri dispositivi associati, separati.

(n) Tutti i velivoli devono essere dotati di dispositivi che indicano eventuali anomalie nell'alimentazione in energia elettrica degli strumenti di volo richiesti; e

(o) Tutti i velivoli con limitazioni di compressibilità che non siano indicate sugli anemometri richiesti sono dotati di un machmetro in ogni stazione pilota.

(p) L'operatore non effettua operazioni VFR diurno a meno che il velivolo non sia equipaggiato con una cuffia dotata di microfono o equivalente per ciascun membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio.

OPS 1.652

Operazioni IFR o operazioni notturne — Strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati

L'operatore non impiega un velivolo secondo le regole di volo strumentale (IFR) o di notte secondo le regole di volo a vista (VFR) a meno che non sia equipaggiato con strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati e, se del caso, alle condizioni descritte alle seguenti lettere:

(a) una bussola magnetica;

(b) un orologio di precisione che indichi ore, minuti e secondi;

(c) due altimetri barometrici sensibili graduati in piedi, muniti di sottoscale di regolazione graduate in ettopascal/millibar, regolabili per qualunque pressione che si possa incontrare in volo; tali altimetri devono essere del tipo con tamburo contatore e lancetta o tipo equivalente;

(d) un anemometro munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che permetta di prevenire i malfunzionamenti dovuti a condensazione o ghiacciamento, con un dispositivo indicante eventuali guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot. Il requisito relativo all'avviso di guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot non si applica ai velivoli con configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o inferiore a 9 o con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg e con un certificato di navigabilità individuale rilasciato prima del 1º aprile 1998;

(e) un variometro;

(f) un indicatore di virata e di sbandamento;

(g) un indicatore di assetto;

(h) un indicatore di direzione giroscopico;

(i) un dispositivo che indichi, nella cabina di pilotaggio, la temperatura dell'aria esterna graduato in gradi Celsius; e

(j) due sistemi indipendenti di misura della pressione statica, ad eccezione dei velivoli ad elica con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg, per i quali è richiesto soltanto un sistema di misura della pressione statica ed un sistema alternato di misura della pressione statica.

(k) Se sono richiesti due piloti, la stazione del secondo pilota deve avere i seguenti strumenti separati:

(1) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si possa incontrare in volo e che può essere uno dei due altimetri richiesti dalla precedente lettera (c). Tali altimetri devono essere del tipo con tamburo contatore e lancetta o tipo equivalente.

(2) Un anemometro munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che permetta di prevenire i malfunzionamenti dovuti a condensazione o ghiacciamento, con un dispositivo indicante eventuali guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot. Il requisito relativo all'avviso di guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot non si applica ai velivoli con configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o inferiore a 9 o con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg e con un certificato di navigabilità individuale rilasciato prima del 1º aprile 1998;

(3) un variometro;

(4) un indicatore di virata e di sbandamento;

(5) un indicatore di assetto; e

(6) un indicatore di direzione giroscopico.

(l) I velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con numero massimo approvato di posti passeggeri superiore a 9 devono essere dotati di un indicatore di assetto addizionale (orizzonte artificiale), di emergenza, che possa essere utilizzato da entrambi i piloti:

(1) che è alimentato continuamente durante le normali operazioni e che, in caso di avaria totale del sistema normale di generazione di elettricità, è alimentato da una sorgente elettrica indipendente;

(2) il cui funzionamento è garantito per un minimo di 30 minuti dopo l'avaria totale del sistema normale di generazione di elettricità, tenendo conto degli altri carichi che influiscono sul generatore di emergenza e delle procedure operative;

(3) che funziona indipendentemente da ogni altro orizzonte artificiale;

(4) che funziona automaticamente in caso di avaria totale del sistema normale di generazione di elettricità; e

(5) che è illuminato in modo adeguato durante tutte le fasi delle operazioni,

ad eccezione dei velivoli con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg, già registrati in uno Stato membro il 1º aprile 1995, dotati di un indicatore di assetto di emergenza sul pannello strumenti di sinistra.

(m) In applicazione della precedente lettera (l), deve essere chiaramente evidente all'equipaggio di condotta quando l'indicatore di assetto di emergenza richiesto alla suddetta lettera è alimentato dal generatore di emergenza. Se l'indicatore di assetto di emergenza è dotato di una sorgente indipendente di alimentazione, ci deve essere sullo strumento stesso o sul pannello strumenti un indicatore per segnalare quando è in funzione la suddetta sorgente.

(n) Un porta carte posizionato in modo da permettere una facile lettura e dotato di un sistema di illuminazione per voli di notte.

(o) Se l'indicatore di assetto di emergenza è certificato secondo la CS 25.1303(b)(4) o norma equivalente, gli indicatori di virata e di sbandamento possono essere sostituiti da indicatori di sbandamento.

(p) Se alcuni strumenti sono richiesti duplicati, il requisito significa che ciascun pilota deve disporre di visualizzatori separati e di selettori, o altri dispositivi associati, separati.

(q) Tutti i velivoli devono essere dotati di dispositivi che indicano eventuali anomalie nell'alimentazione in energia elettrica degli strumenti di volo richiesti; e

(r) Tutti i velivoli con limitazioni di compressibilità che non siano indicate sugli anemometri richiesti sono dotati di un machmetro in ogni stazione pilota.

(s) Un operatore non effettua operazioni IFR o operazioni notturne a meno che il velivolo non sia equipaggiato con una cuffia dotata di microfono o equivalente per ciascun membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio e di un tasto di trasmissione sul volantino di comando per ogni pilota richiesto.

OPS 1.655

Equipaggiamenti supplementari per operazioni con un solo pilota in regime IFR o di notte

L'operatore non impiega un velivolo in voli IFR con un solo pilota se il velivolo non è dotato di un pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di quota e di rotta.

OPS 1.660

Sistema avvisatore di quota

(a) L'operatore non impiega un velivolo con motori a turboelica la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 5 700 kg o la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 9, o un velivolo con motori a turboreazione, a meno che non sia dotato di un sistema avvisatore di quota in grado di:

(1) avvertire l'equipaggio di condotta quando ci si avvicina ad una quota preselezionata; e

(2) avvertire l'equipaggio di condotta almeno con un segnale acustico in caso di deviazione al di sopra o al di sotto della quota preselezionata,

ad eccezione dei velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg, la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 9 e il cui certificato di navigabilità individuale è stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º aprile 1972 e già registrati in uno Stato membro il 1º aprile 1995.

OPS 1.665

Sistema di avviso di prossimità al terreno e sistema di avviso e rappresentazione del terreno

(a) L'operatore non impiega un velivolo a turbina con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 a meno che non sia dotato di un sistema di avviso di prossimità al terreno comprendente una funzione predittiva di segnalazione di avviso e rappresentazione del terreno (Sistema di avviso e rappresentazione del terreno — TAWS).

(b) Il sistema di avviso di prossimità al terreno deve fornire automaticamente e tempestivamente un allarme distinto all'equipaggio di condotta, per mezzo di segnali acustici, cui possono aggiungersi segnali visivi, in caso di eccesso di velocità di discesa, prossimità al suolo, perdita di quota dopo il decollo o l'avvicinamento mancato e in caso di configurazione di atterraggio anomala e di deviazione dalla traiettoria del sentiero di discesa.

(c) Il sistema di avviso e rappresentazione del terreno deve fornire automaticamente all'equipaggio di condotta, per mezzo di segnali visivi e acustici e di un indicatore di rappresentazione del terreno, tempo sufficiente per prevenire impatti al suolo in volo controllato, nonché una visione predittiva del terreno e un margine adeguato di separazione dal terreno.

OPS 1.668

Impianto di prevenzione delle collisioni in volo

L'operatore non impiega un velivolo a turbina con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19 a meno che non sia dotato di un impianto di prevenzione delle collisioni in volo con prestazioni di grado almeno uguale a quello dell'ACAS II.

OPS 1.670

Sistema radar meteorologico di bordo

(a) L'operatore non impiega:

(1) un velivolo pressurizzato; o

(2) un velivolo non pressurizzato la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 5 700 kg; o

(3) un velivolo non pressurizzato la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 9 a meno che non sia dotato di un sistema radar meteorologico di bordo, quando il suddetto velivolo è utilizzato di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale in zone in cui si prevede possano verificarsi sulla rotta temporali, o altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose, rivelabili con un radar meteorologico di bordo.

(b) Per gli aerei pressurizzati ad elica con una massa massima certificata al decollo non superiore a 5 700 kg e con una configurazione massima approvata di posti passeggeri non superiore a 9 è possibile sostituire, previa approvazione dall'Autorità, il sistema radar meteorologico di bordo con un altro sistema in grado di rivelare i temporali e le altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose rivelabili con un sistema radar meteorologico di bordo.

OPS 1.675

Equipaggiamenti per operazioni in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio

(a) L'operatore non impiega un velivolo in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o effettive a meno che il velivolo non sia certificato ed equipaggiato per operare in tali condizioni.

(b) L'operatore non impiega un velivolo in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o effettive di notte a meno che il velivolo non sia dotato di un mezzo che permetta di illuminare o di rivelare la formazione di ghiaccio. Il sistema di illuminazione non deve provocare abbagliamenti diretti o indiretti che possano disturbare i membri d'equipaggio nello svolgimento dei loro compiti.

OPS 1.680

Rivelatore di raggi cosmici

L'operatore assicura che i velivoli da impiegare ad altitudini superiori a 15 000 m (49 000 ft) sono dotati di uno strumento atto a misurare ed indicare continuamente il rateo di dose di radiazione cosmica totale (ossia dell'insieme delle radiazioni ionizzanti e neutroniche di origine galattica e solare) e la dose accumulata in ogni volo.

OPS 1.685

Sistema interfonico per i membri dell'equipaggio di condotta

L'operatore non impiega un velivolo a bordo del quale è richiesta la presenza di più di un membro di equipaggio di condotta a meno che non abbia un sistema interfonico per l'equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni, esclusi i microfoni a mano, ad uso di tutti i membri dell'equipaggio di condotta.

OPS 1.690

Sistema interfonico di bordo

(a) L'operatore non impiega un velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 15 000 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19 a meno che non sia equipaggiato con un sistema interfonico per i membri dell'equipaggio, ad eccezione dei velivoli con un certificato di navigabilità individuale rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º aprile 1965 e già registrati in uno Stato membro il 1º aprile 1995.

(b) Il sistema interfonico di bordo richiesto dalla presente norma deve:

(1) funzionare indipendentemente dal sistema di avviso ai passeggeri ad eccezione di telefoni, cuffie, microfoni, commutatori selettori e dispositivi di segnalazione;

(2) fornire un mezzo di comunicazione bidirezionale tra la cabina di pilotaggio e:

(i) ciascun compartimento passeggeri;

(ii) ciascuna zona di servizio che non sia situata su un ponte passeggeri; e

(iii) ciascun compartimento remoto riservato all'equipaggio, che non si trovi sul ponte passeggeri e che non sia facilmente accessibile da un compartimento passeggeri;

(3) essere facilmente accessibile ed utilizzabile da ciascuna postazione d'equipaggio di condotta minimo richiesto nella cabina di pilotaggio;

(4) essere facilmente accessibile ed utilizzabile in ciascuna postazione d'equipaggio di cabina richiesta situata in prossimità di ciascuna uscita, o coppia di uscite, di emergenza a livello del pavimento;

(5) essere dotato di un sistema di allarme munito di segnali visivi o acustici, che permette ai membri dall'equipaggio di condotta di allertare l'equipaggio di cabina e ai membri dell'equipaggio di cabina di allertare l'equipaggio di condotta;

(6) essere dotato di un dispositivo che permette al destinatario di una chiamata di determinare se si tratta di una chiamata normale o di una chiamata urgente; e

(7) fornire a terra un sistema di comunicazione bidirezionale tra il personale di terra e almeno due membri dell'equipaggio di condotta.

OPS 1.695

Sistema di avviso ai passeggeri

(a) L'operatore non impiega un velivolo con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19 a meno che non sia dotato di un sistema di avviso ai passeggeri.

(b) Il sistema di avviso ai passeggeri richiesto dalla presente norma deve:

(1) funzionare indipendentemente dai sistemi interfonici ad eccezione di telefoni, cuffie, microfoni, commutatori selettori e dispositivi di segnalazione;

(2) essere facilmente accessibile ed immediatamente utilizzabile in ogni postazione dell'equipaggio di condotta minimo richiesto;

(3) per ciascuna uscita di emergenza richiesta a livello del pavimento, adiacente ad un sedile per equipaggio di cabina, disporre di un microfono facilmente accessibile al membro dell'equipaggio di cabina che occupa tale sedile, con la possibilità di utilizzare lo stesso microfono per diverse uscite, a condizione che la prossimità di tali uscite permetta una comunicazione verbale diretta tra membri di equipaggio di cabina seduti;

(4) poter essere utilizzato entro 10 secondi da un membro dell'equipaggio di cabina in ciascuna di quelle postazioni nel compartimento dov'è disponibile; e

(5) essere udibile e comprensibile in tutti i posti passeggeri, nelle toilette, nei posti dell'equipaggio di cabina e nelle stazioni di lavoro.

OPS 1.700

Fonoregistratori in cabina di pilotaggio — 1

(a) L'operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1º aprile 1998,

(1) che sia un velivolo plurimotore a turbina ed abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9; o

(2) abbia una massa massima certificata al decollo maggiore di 5 700 kg,

a meno che non sia dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio che registri, con riferimento ad una scala del tempo:

(i) le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

(ii) l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, inclusi, senza interruzione, i segnali acustici ricevuti da ciascun microfono con cui è equipaggiata la cuffia o dalla maschera in uso;

(iii) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta effettuate in cabina di pilotaggio tramite il sistema interfonico del velivolo;

(iv) la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e

(v) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta effettuate in cabina di pilotaggio tramite il sistema di avviso ai passeggeri, se installato.

(b) Il fonoregistratore è in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime due ore di funzionamento; tale periodo può tuttavia essere ridotto a 30 minuti per i velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg.

(c) Il fonoregistratore deve iniziare automaticamente a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. Inoltre, a seconda della disponibilità di energia elettrica, il fonoregistratore deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell'accensione dei motori all'inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo.

(d) Il fonoregistratore deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua.

OPS 1.705

Fonoregistratori in cabina di pilotaggio — 2

(a) L'operatore non impiega un velivolo plurimotore a turbina il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta tra il 1º gennaio 1990 incluso e il 31 marzo 1998 incluso, con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg e con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno che non sia dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio che registri:

(1) le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

(2) l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, inclusi se possibile, senza interruzione, i segnali acustici ricevuti da ciascun microfono con cui è equipaggiata la cuffia o dalla maschera in uso;

(3) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta effettuate in cabina di pilotaggio tramite il sistema interfonico del velivolo;

(4) la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e

5) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta effettuate in cabina di pilotaggio tramite il sistema di avviso ai passeggeri, se installato.

(b) Il fonoregistratore è in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno negli ultimi 30 minuti di funzionamento.

(c) Il fonoregistratore deve iniziare a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. Inoltre, a seconda della disponibilità di energia elettrica, il fonoregistratore deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell'accensione dei motori all'inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo.

(d) Il fonoregistratore deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua.

OPS 1.710

Fonoregistratori in cabina di pilotaggio — 3

(a) L'operatore non impiega un velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º aprile 1998 a meno che non sia dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio che registri:

(1) le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

(2) l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio;

(3) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta effettuate in cabina di pilotaggio tramite il sistema interfonico del velivolo;

(4) la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e

(5) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta effettuate in cabina di pilotaggio tramite il sistema di avviso ai passeggeri, se installato.

(b) Il fonoregistratore è in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno negli ultimi 30 minuti di funzionamento.

(c) Il fonoregistratore deve iniziare a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi.

(d) Il fonoregistratore deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua.

OPS 1.715

Registratori dei dati di volo — 1

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.715)

(a) L'operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1º aprile 1998 che:

(1) sia un velivolo plurimotore a turbina ed abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9; o

(2) abbia una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg,

a meno che non sia dotato di un registratore dei dati di volo che impiega un sistema digitale di registrazione e di memorizzazione dei dati e non sia disponibile un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione.

(b) Il registratore dei dati di volo è in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime 25 ore di funzionamento; tale periodo può tuttavia essere ridotto a 10 ore per i velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg.

(c) Il registratore dei dati di volo deve registrare, con riferimento ad una scala del tempo:

(1) i parametri di cui alle tabelle A1 o A2 dell'appendice 1 alla norma OPS 1.715, se del caso;

(2) per i velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, i parametri supplementari di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.715;

(3) per i velivoli di cui alla precedente lettera (a), il registratore dei dati di volo deve registrare tutti i parametri specifici relativi ad una modifica di concezione innovativa o le caratteristiche operative del velivolo, come stabilito dall'Autorità all'atto dell'omologazione del tipo o dell'omologazione del tipo supplementare; e

(4) per i velivoli equipaggiati con un sistema elettronico di visualizzazione, i parametri di cui alla tabella C dell'appendice 1 alla norma OPS 1.715, salvo che per i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 20 agosto 2002 non occorre registrare, previo accordo dell'Autorità, i parametri per i quali:

(i) non è disponibile un sensore; o

(ii) il sistema o il dispositivo di generazione dei dati del velivolo richiede una modifica; o

(iii) i segnali sono incompatibili con il sistema di registrazione.

(d) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all'equipaggio di condotta.

(e) Il registratore dei dati di volo deve iniziare automaticamente a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve fermarsi automaticamente dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

(f) Il registratore dei dati di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua.

(g) Per i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1º aprile 1998 ma non oltre il 1º aprile 2001 non si può esigere la conformità alla norma OPS 1.715, lettera (c), previo accordo dell'Autorità, a condizione che:

(1) la conformità alla norma OPS 1.715, lettera (c) non si possa realizzare senza una sostanziale modifica dei sistemi e dei dispositivi del velivolo diversi dal sistema di registrazione dei dati di volo; e

(2) il velivolo soddisfi i requisiti di cui alla norma OPS 1.715, lettera (c), salvo che non occorre registrare il parametro 15b della tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 1.720.

Mercoledì, 5 luglio 2006

OPS 1.720

Registratori dei dati di volo — 2

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.720)

(a) L'operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta tra il 1° giugno 1990 incluso e il 31 marzo 1998 incluso, che abbia una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, a meno che non sia dotato di un registratore dei dati di volo che impieghi un sistema digitale di registrazione e memorizzazione dei dati e un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione.

(b) Il registratore dei dati di volo è in grado di conservare in memoria i dati registrati durante almeno le ultime 25 ore di funzionamento.

(c) Il registratore dei dati di volo registra, con riferimento ad una scala del tempo:

(1) i parametri di cui alla tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 1.720; e

(2) per i velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg i parametri supplementari di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.720.

(d) Per i velivoli con una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 27 000 kg, se accettabile per l'Autorità, i parametri 14 e 15b di cui alla tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 1.720 non devono essere registrati, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(1) il sensore non è prontamente disponibile;

(2) il sistema di registrazione di volo non dispone di sufficiente capacità;

(3) è necessario modificare gli equipaggiamenti di produzione dei dati.

(e) Per i velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, se accettabile per l'Autorità, i seguenti parametri non devono essere registrati: 15b di cui alla tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 1.720, e 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 di cui alla tabella B dell'appendice 1, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(1) il sensore non è prontamente disponibile;

(2) il sistema di registrazione dei dati di volo non dispone di sufficiente capacità;

(3) è necessario modificare gli equipaggiamenti di produzione dei dati;

(4) per i dati di navigazione (selezione della frequenza NAV, distanza DME, latitudine, longitudine, velocità al suolo e deriva) i segnali non sono disponibili in forma digitale.

(f) i singoli parametri che possono essere desunti dal calcolo degli altri parametri registrati non devono essere registrati se accettabili per l'Autorità.

(g) i dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all'equipaggio di condotta;

(h) Il registratore dei dati di volo deve iniziare a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve smettere dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

(i) Il registratore dei dati di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua.

OPS 1.725

Registratori dei dati di volo — 3

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.725)

(a) L'operatore non impiega un velivolo a turbina il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º giugno 1990 e la cui massa massima certificata al decollo sia superiore a 5 700 kg a meno che non sia dotato di un registratore dei dati di volo che impiega un metodo digitale di registrazione e memorizzazione dei dati e non sia disponibile un sistema che permette di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione.

(b) Il registratore dei dati di volo è in grado di conservare in memoria i dati registrati durante almeno le ultime 25 ore di funzionamento.

(c) Il registratore dei dati di volo deve registrare, con riferimento ad una scala del tempo:

(1) i parametri di cui alla tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725;

(2) in caso di velivoli con una massa massimo al decollo superiore a 27 000 kg, il cui primo certificato per tipo sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 30 settembre 1969, i parametri addizionali da 6 a 15b di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725 di questo punto. I seguenti parametri non devono essere registrati, se accettabili per l'Autorità: 13, 14 e 15b di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725 qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(i) il sensore non è prontamente disponibile;

(ii) il sistema di registrazione di volo non dispone di sufficiente capacità;

(iii) è necessario modificare gli equipaggiamenti di produzione dei dati; e

(3) se il sistema di registrazione di volo dispone di sufficiente capacità, il sensore è prontamente disponibile e non è necessario modificare gli equipaggiamenti di produzione dei dati:

(i) per i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1º gennaio 1989 incluso, con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg ma inferiore a 27 000 kg, i parametri da 6 a 15b di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725; e

(ii) per i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1º gennaio 1987 incluso, con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, i restanti parametri di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725.

(d) I singoli parametri che possono essere desunti dal calcolo degli altri parametri registrati non devono essere registrati se accettabili per l'Autorità.

(e) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all'equipaggio di condotta.

(f) Il registratore dei dati di volo deve iniziare a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve smettere dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

(g) Il registratore dei dati di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in acqua.

OPS 1.727

Registratore combinato

(a) Il rispetto dei requisiti in materia di fonoregistratore in cabina di pilotaggio e di registratore dei dati di volo può essere conseguito tramite:

(1) un solo registratore combinato se il velivolo deve essere unicamente dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio o di un registratore dei dati di volo; oppure

(2) un solo registratore combinato se il velivolo con una massa massima certificata al decollo fino a 5 700 kg deve essere dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio e di un registratore dei dati di volo; oppure

(3) due registratori combinati se il velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg deve essere dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio e di un registratore dei dati di volo.

(b) Un registratore combinato è un registratore dei dati di volo che registra:

(1) tutte le comunicazioni vocali e l'ambiente sonoro di cui alla pertinente norma sul fonoregistratore in cabina di pilotaggio; e

(2) tutti i parametri di cui alla pertinente norma sul registratore dei dati di volo, con le stesse specifiche richieste in dette norme.

OPS 1.730

Posti a sedere, cinture di sicurezza, bretelle e dispositivi di sicurezza per bambini

(a) L'operatore non impiega un velivolo a meno che non sia equipaggiato con quanto segue:

(1) un posto o una cuccetta per ogni persona di età uguale o superiore a 2 anni;

(2) una cintura di sicurezza, con o senza cintura a bandoliera, o una cintura di sicurezza utilizzabile su ciascun sedile passeggeri per ogni passeggero di età uguale o superiore a 2 anni;

(3) una cintura supplementare ad anello o altro sistema di vincolo per ciascun neonato;

(4) salvo nei casi previsti alla seguente lettera b), una cintura di sicurezza con bretelle per ogni sedile dei membri d'equipaggio di condotta e per ogni sedile accanto ad un sedile pilota, dotata di un sistema che trattiene automaticamente il busto dell'occupante in caso di decelerazione rapida;

(5) salvo nei casi previsti alla seguente lettera b), una cintura di sicurezza con bretelle per ogni sedile dei membri dell'equipaggio di cabina e per ogni sedile osservatori. Questo requisito non preclude tuttavia l'utilizzazione di sedili passeggeri da parte dei membri dell'equipaggio di cabina in eccesso rispetto al numero minimo richiesto; e

(6) sedili per i membri dell'equipaggio di cabina, situati vicino ad un'uscita di emergenza, richiesta a livello pavimento, salvo che sia possibile ubicare tali sedili altrove se ciò può facilitare un'evacuazione d'urgenza dei passeggeri. Tali sedili sono orientati verso la parte anteriore o posteriore del velivolo, entro un angolo di 15° rispetto all'asse longitudinale del velivolo;

(b) tutte le cinture di sicurezza con bretelle devono avere un unico punto di sgancio;

(c) una cintura di sicurezza con cintura a bandoliera (su velivoli con una massa massima certificata al decollo non superiore a 5 700 kg) o una cintura di sicurezza (su velivoli con una massa massima certificata al decollo non superiore a 2 730 kg) può essere utilizzata al posto di una cintura di sicurezza con bretelle, se quest'ultima non può essere installata per ragioni pratiche.

OPS 1.731

Segnali "Allacciare le cinture di sicurezza" e "Vietato fumare"

L'operatore non impiega un velivolo in cui dal posto di pilotaggio non si possano vedere tutti i sedili passeggeri, a meno che il velivolo non sia dotato di un sistema di segnalazione che informa tutti i passeggeri ed i membri dell'equipaggio di cabina quando devono essere allacciate le cinture e quando è vietato fumare.

OPS 1.735

Porte e tende interne

L'operatore non impiega un velivolo se non vi sono installati i seguenti elementi:

(a) in un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19, una porta che separa il compartimento passeggeri dalla cabina di pilotaggio, dotata di un cartello "crew only" (riservato all'equipaggio) e di un sistema di bloccaggio per impedire ai passeggeri di aprirla senza l'autorizzazione di uno dei membri dell'equipaggio di condotta;

(b) un sistema per aprire ogni porta che separa un compartimento passeggeri da un altro compartimento dotato di uscite di emergenza. Tali sistemi di apertura devono essere facilmente accessibili;

(c) se è necessario passare attraverso una porta o una tenda che separa la cabina passeggeri da altri compartimenti per raggiungere un'uscita di emergenza da qualunque posto passeggeri, tale porta o tenda deve essere dotata di un sistema che permetta di bloccarla in posizione aperta;

(d) su ogni porta interna o vicino ad ogni tenda che costituisce il mezzo di accesso ad un'uscita di emergenza passeggeri è apposto un cartello indicante che tale porta o tenda deve essere bloccata in posizione aperta durante il decollo e l'atterraggio; e

(e) un sistema che permetta ad ogni membro dell'equipaggio di sbloccare qualsiasi porta normalmente accessibile ai passeggeri e che può essere bloccata dai passeggeri.

OPS 1.745

Kit di pronto soccorso

(a) L'operatore non impiega un velivolo a meno che non sia dotato di kit di pronto soccorso, facilmente accessibili in caso di bisogno, il cui numero è stabilito dalla seguente tabella:

Numero di sedili passeggeri installati	Numero di kit di pronto soccorso richiesti
da 0 a 99	1
da 100 a 199	2
da 200 a 299	3
da 300 in poi	4

(b) L'operatore assicura che i kit di pronto soccorso siano:

(1) controllati periodicamente per assicurare, per quanto possibile, che il loro contenuto sia mantenuto in condizioni di utilizzazione; e

(2) ricostituiti ad intervalli regolari conformemente alle istruzioni che figurano sulle loro etichette e ogni volta che le circostanze lo richiedano.

OPS 1.755

Kit di pronto soccorso medico

(a) L'operatore non impiega un velivolo con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 30 a meno che non sia equipaggiato con un kit di pronto soccorso medico se qualunque punto della rotta prevista si trova a più di 60 minuti di volo (a velocità di crociera normale) da un aeroporto in cui si suppone possa essere disponibile un'assistenza medica qualificata.

(b) Il comandante assicura che non vengano somministrati farmaci se non da medici o infermieri qualificati o da altro personale competente in questo campo.

(c) Condizioni di trasporto

(1) Il kit di pronto soccorso medico deve essere impermeabile alla polvere e all'umidità e deve essere trasportato in condizioni di sicurezza, se possibile nella cabina di pilotaggio; e

(2) l'operatore assicura che i kit di pronto soccorso medico siano:

(i) controllati periodicamente per assicurare, per quanto possibile, che il loro contenuto sia mantenuto in condizioni di utilizzazione; e

(ii) ricostituiti ad intervalli regolari conformemente alle istruzioni che figurano sulle loro etichette e ogni volta che le circostanze lo richiedano.

OPS 1.760

Ossigeno di pronto soccorso

(a) L'operatore non impiega un velivolo pressurizzato ad altitudini superiori a 25 000 ft, quando deve essere trasportato un membro dell'equipaggio di cabina, a meno che non sia dotato di un'alimentazione di ossigeno non diluito per i passeggeri che, per ragioni fisiologiche, potrebbero avere bisogno di ossigeno a seguito della depressurizzazione della cabina. La quantità di ossigeno deve essere calcolata in base ad una portata media di almeno 3 litri/minuto/persona in unità STPD e deve essere sufficiente per alimentare almeno il 2 % dei passeggeri trasportati, e comunque mai meno di una persona, per l'intera durata del volo ad altitudini-pressioni cabina superiori a 8 000 ft dopo una depressurizzazione cabina. Le unità di distribuzione ossigeno devono essere in numero sufficiente, e comunque mai meno di due, e devono essere dotate di un dispositivo che permetta all'equipaggio di cabina di utilizzare la fonte di alimentazione.

(b) La quantità di ossigeno di pronto soccorso richiesta per un dato volo è determinata sulla base delle quote barometriche e della durata del volo tenendo conto delle procedure operative stabilite per ciascun volo e ciascuna rotta.

(c) L'equipaggiamento di ossigeno fornito è in grado di generare una portata verso ciascun utilizzatore di almeno 4 litri/minuto, in unità STPD. Possono essere forniti mezzi atti a ridurre la portata ad una quantità che non sia inferiore a 2 litri/minuto, in unità STPD, a qualsiasi altitudine.

OPS 1.770

Ossigeno — Velivoli pressurizzati

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.770)

(a) Generalità

(1) L'operatore non utilizza un velivolo pressurizzato al di sopra di 10 000 ft a meno che non sia munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire l'ossigeno richiesto da questa norma.

(2) La quantità di ossigeno richiesta è determinata sulla base delle quote barometriche, della durata del volo e supponendo che si produrrà una depressurizzazione della cabina all'altitudine o al momento del volo più critico dal punto di vista del bisogno di ossigeno e che, a seguito di tale depressurizzazione, il velivolo scenderà, conformemente alle procedure di emergenza specificate nel Manuale di volo del velivolo, fino ad un'altitudine sicura tenuto conto della rotta da seguire, che consentirà di continuare il volo e di atterrare in sicurezza.

(3) In caso di depressurizzazione della cabina, l'altitudine-pressione della cabina è considerata uguale a quella del velivolo, a meno che non sia dimostrato all'Autorità che nessun guasto probabile del sistema di pressurizzazione della cabina ha come conseguenza un'altitudine-pressione cabina uguale all'altitudine-pressione del velivolo. In tal caso, l'altitudine-pressione cabina massima dimostrata può essere usata come base per determinare l'alimentazione di ossigeno.

(b) Requisiti relativi agli equipaggiamenti di ossigeno e all'alimentazione di ossigeno

(1) Membri dell'equipaggio di condotta

(i) Ciascun membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio è alimentato in ossigeno conformemente alle disposizioni dell'appendice 1. Se tutti gli occupanti dei posti della cabina di pilotaggio sono alimentati in ossigeno a partire dalla fonte di alimentazione riservata ai membri dell'equipaggio di condotta, devono essere considerati tutti come membri dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio ai fini dell'alimentazione di ossigeno. Gli occupanti dei sedili della cabina di pilotaggio che non sono alimentati dalla fonte dell'equipaggio di condotta devono essere considerati come passeggeri ai fini dell'alimentazione di ossigeno.

(ii) I membri dell'equipaggio di condotta che non sono contemplati dalla precedente lettera b), punto 1) i) devono essere considerati come passeggeri ai fini dell'alimentazione di ossigeno.

(iii) Le maschere ad ossigeno sono situate a portata immediata dei membri dell'equipaggio di condotta quando occupano la postazione loro assegnata.

(iv) Le maschere ad ossigeno ad uso dei membri dell'equipaggio di condotta nei velivoli pressurizzati che volano a quote superiori a 25 000 ft sono maschere ad utilizzo immediato.

(2) Membri dell'equipaggio di cabina, membri d'equipaggio supplementari e passeggeri

(i) I membri dell'equipaggio di cabina ed i passeggeri sono alimentati in ossigeno conformemente all'appendice 1, salvo i casi in cui si applica il seguente punto (v). I membri dell'equipaggio di cabina trasportati in eccesso rispetto al numero minimo richiesto ed i membri d'equipaggio supplementari devono essere considerati come passeggeri per quanto riguarda l'alimentazione di ossigeno.

(ii) I velivoli che si intende impiegare ad altitudini-pressione superiori a 25 000 ft sono dotati di un numero sufficiente di prese e di maschere e/o un numero sufficiente di unità portatili di ossigeno con maschere ad uso di tutti i membri dell'equipaggio di cabina. Le prese disponibili e/o le unità portatili di ossigeno devono essere distribuite in modo uniforme in cabina onde assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina minimo richiesto possa essere immediatamente alimentato in ossigeno indipendentemente dal posto in cui si trovava al momento della depressurizzazione.

(iii) I velivoli che si intende impiegare ad altitudini-pressione superiori a 25 000 ft sono dotati di un impianto di erogazione di ossigeno collegato a terminali di alimentazione immediatamente utilizzabili da ciascun occupante, indipendentemente dal sedile che occupa. Il numero totale di distributori e di prese è superiore di almeno il 10 % al numero di sedili. I distributori in eccesso devono essere distribuiti equamente all'interno della cabina.

(iv) I velivoli che si intende impiegare ad altitudini-pressione superiori a 25 000 ft o che, se impiegati a 25 000 ft o al di sotto, non possono scendere in sicurezza a 13 000 ft entro 4 minuti e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 9 novembre 1998 incluso sono dotati di maschere a presentazione automatica utilizzabili immediatamente da ciascun occupante, qualunque sia il posto che occupa. Il numero totale di distributori e di prese è superiore di almeno il 10 % al numero di sedili. I distributori in eccesso devono essere distribuiti equamente all'interno della cabina.

(v) I requisiti in materia di alimentazione in ossigeno, specificati nell'appendice 1, per i velivoli non certificati per altitudini superiori a 25 000 ft possono essere ridotti a quelli richiesti, per l'intera durata del volo ad altitudini-pressione cabina comprese tra 10 000 e 13 000 ft, per tutti i membri dell'equipaggio di cabina richiesti e per almeno il 10 % dei passeggeri, a condizione che, in qualunque punto della rotta da seguire, il velivolo possa scendere in sicurezza in meno di 4 minuti ad un'altitudine-pressione cabina di 13 000 ft.

Mercoledì, 5 luglio 2006

OPS 1.775

Ossigeno — Velivoli non pressurizzati

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.775)

(a) Generalità

(1) L'operatore non utilizza un velivolo non pressurizzato ad altitudini superiori a 10 000 ft a meno che non sia munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire l'ossigeno richiesto.

(2) La quantità di ossigeno richiesta per un dato volo è determinata in base all'altitudine e alla durata del volo tenendo conto delle procedure operative stabilite per ciascuna operazione nel Manuale delle operazioni e delle rotte da seguire nonché delle procedure di emergenza specificate nel suddetto Manuale.

(3) Un velivolo che si intende impiegare ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft è munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire le quantità di ossigeno richieste.

(b) Requisiti in materia di alimentazione di ossigeno

(1) Membri dell'equipaggio di condotta. Ciascun membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio deve essere alimentato in ossigeno conformemente alle disposizioni dell'appendice 1. Se tutti gli occupanti dei posti della cabina di pilotaggio sono alimentati in ossigeno a partire dalla fonte di alimentazione riservata ai membri dell'equipaggio di condotta, devono essere considerati tutti come membri dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio ai fini dell'alimentazione di ossigeno.

(2) Equipaggio di cabina, membri d'equipaggio supplementari e passeggeri. I membri dell'equipaggio di cabina ed i passeggeri devono essere alimentati in ossigeno conformemente all'appendice 1. I membri dell'equipaggio di cabina trasportati in eccesso rispetto al numero minimo richiesto ed i membri d'equipaggio supplementari devono essere considerati come passeggeri ai fini dell'alimentazione di ossigeno.

OPS 1.780

Equipaggiamento protettivo per la respirazione ad uso dell'equipaggio

(a) L'operatore non impiega un velivolo pressurizzato, o un velivolo non pressurizzato con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19, a meno che:

(1) non sia dotato di equipaggiamenti idonei a proteggere gli occhi, il naso e la bocca di ogni membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio e ad erogare ossigeno per un periodo non inferiore a 15 minuti. I dispositivi respiratori protettivi (PBE) possono essere alimentati dalla fonte di ossigeno richiesta dalla norma OPS 1.770, lettera b), punto 1) o dalla norma OPS 1.775, lettera b), punto 1). Inoltre, se i membri dell'equipaggio di condotta sono più di uno e non vi è a bordo personale di cabina, devono essere trasportati in volo dispositivi respiratori protettivi portatili per proteggere gli occhi, il naso e la bocca di ogni membro dell'equipaggio di condotta e per fornire gas respirabile per un periodo non inferiore a 15 minuti; e

(2) non sia dotato di un numero sufficiente di dispositivi respiratori protettivi portatili per proteggere occhi, naso e bocca di tutti i membri dell'equipaggio di cabina richiesti e per fornire gas respirabile per un periodo non inferiore a 15 minuti.

(b) I dispositivi respiratori protettivi ad uso dell'equipaggio di condotta devono essere situati in un posto adeguato nella cabina di pilotaggio ed essere facilmente accessibili per uso immediato da parte di ciascun membro dell'equipaggio di condotta quando occupa la propria postazione di lavoro.

(c) I dispositivi respiratori protettivi ad uso dell'equipaggio di cabina devono essere installati in prossimità di ogni postazione di lavoro dei membri dell'equipaggio di cabina.

(d) Deve inoltre essere fornito un dispositivo respiratorio protettivo portatile supplementare, facilmente accessibile e situato in prossimità degli estintori a mano richiesti dalla norma OPS 1.790, lettere c) e d), salvo che, nel caso in cui l'estintore si trovi all'interno del compartimento di carico, il suddetto dispositivo respiratorio protettivo deve trovarsi fuori di tale compartimento ma in prossimità della sua entrata.

(e) I dispositivi respiratori protettivi, quando sono in funzione, non devono impedire le comunicazioni richieste dalle norme OPS 1.685, 1.690, 1.810 e 1.850.

OPS 1.790

Estintori a mano

L'operatore non impiega un velivolo a meno che non sia dotato di estintori a mano da usare in cabina di pilotaggio, nel compartimento passeggeri e, se del caso, nel compartimento di carico e nelle aree di servizio, conformemente alle disposizioni seguenti:

(a) il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l'estintore e, nel compartimento passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici;

(b) nella cabina di pilotaggio deve trovarsi almeno un estintore a mano contenente halon 1211 (bromoclorodifluorometano, $CBrClF_2$) o una sostanza estinguente equivalente, ubicato in un luogo adeguato per essere usato dall'equipaggio di condotta;

(c) almeno un estintore a mano deve trovarsi in ogni area di servizio, o deve essere facilmente accessibile per essere usato in ogni area di servizio, che non sia sul ponte passeggeri principale;

(d) almeno un estintore a mano facilmente accessibile deve essere disponibile ed utilizzabile in ogni compartimento di carico o bagagli di classe A o di classe B ed in ogni compartimento di carico di classe E, accessibile in volo ai membri d'equipaggio; e

(e) nel/i compartimento/i passeggeri deve essere adeguatamente collocato almeno il seguente numero di estintori:

Configurazione massima approvata di posti passeggeri	Numero di estintori
da 7 a 30	1
da 31 a 60	2
da 61 a 200	3
da 201 a 300	4
da 301 a 400	5
da 401 a 500	6
da 501 a 600	7
da 601 in poi	8

Se sono richiesti 2 o più estintori, questi devono essere distribuiti uniformemente nel compartimento passeggeri.

Mercoledì, 5 luglio 2006

(f) Almeno uno degli estintori richiesti nel compartimento passeggeri di un velivolo che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 31 ma non superiore a 60 e almeno due degli estintori richiesti nel compartimento passeggeri di un velivolo che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o superiore a 61 devono contenere halon 1211 (bromoclorodifluorometano, $CBrClF_2$), o una sostanza estinguente equivalente.

OPS 1.795

Asce di salvataggio e piedi di porco

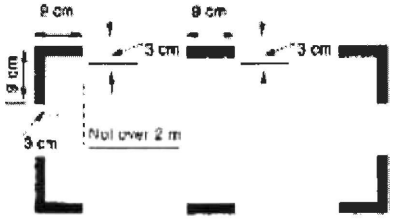
(a) L'operatore non utilizza un velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno che non sia equipaggiato con almeno un'ascia o un piede di porco in cabina di pilotaggio. Se la configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 200 il velivolo deve trasportare un'ascia ed un piede di porco supplementari, situati nell'area di servizio più arretrata o in prossimità di quest'ultima.

(b) Le asce ed i piedi di porco posti nel compartimento passeggeri non devono essere visibili ai passeggeri.

OPS 1.800

Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera

L'operatore assicura che, se in un velivolo vi sono zone della fusoliera adatte ad essere penetrate dalle squadre di salvataggio, tali aree sono contrassegnate come indicato più sotto. I segni devono essere di colore rosso o giallo e, se necessario, devono essere contornati di bianco per offrire un migliore contrasto con lo sfondo. Se la distanza tra segni d'angolo è superiore a 2 metri, devono essere aggiunti segni intermedi di 9 cm × 3 cm in modo che la distanza tra segni consecutivi non superi 2 metri.



OPS 1.805

Dispositivi di evacuazione di emergenza

(a) L'operatore non impiega un velivolo in cui l'altezza della soglia delle uscite di emergenza passeggeri dal suolo:

(1) è superiore a 1,83 m (6 ft) se il velivolo è a terra con il carrello d'atterraggio estratto; o

(2) sarebbe superiore a 1,83 m (6 ft) a seguito della rottura o di un difetto di estrazione di una o più gambe del carrello d'atterraggio, se la prima domanda di certificato per tipo del velivolo è stata introdotta il 1° aprile 2000 o in data successiva, a meno che non sia dotato di equipaggiamenti o di sistemi disponibili ad ogni uscita, rispondenti ai criteri dei punti 1) o 2), che permettano ai passeggeri e all'equipaggio di raggiungere in sicurezza il suolo, in caso di emergenza.

(b) Tali equipaggiamenti o sistemi non sono necessari alle uscite di emergenza situate sulle ali, se il percorso di evacuazione previsto sulla struttura del velivolo termina ad un'altezza inferiore a 1,83 m (6 ft) dal suolo con il velivolo a terra, il carrello estratto e gli ipersostentatori alari in posizione di decollo o di atterraggio, a seconda di quale delle due posizioni è più elevata rispetto al suolo.

(c) I velivoli per i quali è richiesta un'uscita di emergenza separata riservata all'equipaggio di condotta e:

(1) nei quali il punto più basso dell'uscita di emergenza si trova ad un'altezza superiore a 1,83 m (6 ft) dal suolo con il carrello estratto; o

(2) per i quali la prima domanda di certificato per tipo del velivolo è stata introdotta il 1º aprile 2000 o in data successiva e nei quali il punto più basso dell'uscita di emergenza si troverebbe ad un'altezza superiore a 1,83 m (6 ft) dal suolo a seguito della rottura o di un difetto di estrazione di una o più gambe del carrello d'atterraggio, devono essere dotati di un sistema che permetta a tutti i membri dell'equipaggio di condotta di raggiungere il suolo in sicurezza, in caso di emergenza.

OPS 1.810

Megafoni

(a) L'operatore non utilizza un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 60, che trasporta effettivamente uno o più passeggeri, a meno che non sia equipaggiato di megafoni portatili a batteria, facilmente accessibili ed utilizzabili dai membri d'equipaggio in caso di evacuazione di emergenza, nelle quantità sotto riportate:

(1) per ogni ponte passeggeri:

Numero di sedili passeggeri	Numero di megafoni richiesti
da 61 a 99	1
da 100 in poi	2

(2) Per i velivoli con più di un ponte passeggeri, in tutti i casi in cui il numero di posti passeggeri è superiore a 60, è richiesto almeno un megafono.

OPS 1.815

Il luminazione di emergenza

(a) L'operatore non utilizza un velivolo per trasporto passeggeri che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno che non sia dotato di un sistema di illuminazione di emergenza con alimentazione indipendente, atto a facilitare l'evacuazione del velivolo. Il sistema di illuminazione di emergenza deve comprendere:

(1) per velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19:

(i) le fonti d'illuminazione generale della cabina;

(ii) l'illuminazione interna delle zone delle uscite di emergenza a livello del pavimento; e

(iii) l'illuminazione dei segni di ubicazione e delle indicazioni delle uscite di emergenza;

(iv) per i velivoli per cui la domanda di certificato per tipo o equivalente è stata introdotta prima del 1º maggio 1972, nei voli di notte, l'illuminazione esterna di tutte le uscite di emergenza situate sulle ali e delle uscite per le quali è richiesto un sistema di assistenza alla discesa al suolo;

(v) per i velivoli per cui la domanda di certificato per tipo o equivalente è stata introdotta prima del 1º maggio 1972 o in data successiva, nei voli di notte, l'illuminazione esterna di tutte le uscite di emergenza passeggeri;

(vi) per i velivoli per cui il certificato per tipo è stato rilasciato per la prima volta il 1º gennaio 1958 o in data successiva, un sistema di indicazione del percorso di evacuazione in prossimità del pavimento nel/i compartimento/i passeggeri;

(2) per i velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri inferiore o uguale a 19 e sono certificati conformemente alle specifiche di certificazione di cui alla CS-25 o CS-23:

(i) le fonti d'illuminazione generale della cabina;

(ii) l'illuminazione interna delle zone delle uscite di emergenza; e

(iii) l'illuminazione dei segni di ubicazione e delle indicazioni delle uscite di emergenza;

(3) per i velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri inferiore o uguale a 19 e non sono certificati conformemente alle specifiche di certificazione di cui alla CS-25 o CS-23, le fonti di illuminazione generale della cabina.

(b) L'operatore non impiega, di notte, un velivolo per trasporto passeggeri che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri inferiore o uguale a 9, a meno che non sia dotato di un sistema d'illuminazione generale della cabina atto a facilitare l'evacuazione del velivolo. Il sistema può comprendere luci sul soffitto o altre fonti d'illuminazione già installate sul velivolo e che possono rimanere operative dopo che la batteria del velivolo sia stata disattivata.

OPS 1.820

Trasmettitore localizzatore di emergenza automatico

(a) L'operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta il 1º gennaio 2002 o in data successiva a meno che il velivolo non sia dotato di un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) automatico in grado di trasmettere su 121,5 MHz e 406 MHz.

(b) L'operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º gennaio 2002 a meno che il velivolo non sia dotato di un qualunque tipo di ELT in grado di trasmettere su 121,5 MHz e 406 MHz.

(c) L'operatore assicura che tutti gli ELT in grado di trasmettere su 406 MHz siano codificati conformemente all'allegato X dell'ICAO e siano registrati presso organismi nazionali incaricati di avviare operazioni di ricerca e soccorso o presso un altro organismo designato.

OPS 1.825

Giubbotti salvagente

(a) Velivoli terrestri. L'operatore non utilizza un velivolo terrestre:

(1) per voli su una distesa d'acqua a più di 50 NM dalla costa; o

(2) se deve decollare da un aeroporto o atterrare ad un aeroporto dove la traiettoria di decollo o di avvicinamento è disposta in modo tale, sopra l'acqua, che in caso di problemi esista la probabilità di un ammaraggio forzato, a meno che non sia dotato di giubbotti salvagente, per ciascuna persona a bordo, muniti di luci di localizzazione di sopravvivenza. Ciascun giubbotto salvagente deve essere posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato. I salvagente per neonati possono essere sostituiti da altri mezzi galleggianti approvati muniti di una luce di localizzazione di sopravvivenza.

(b) Idrovolanti e velivoli anfibi. L'operatore non impiega un idrovolante o un velivolo anfibio sull'acqua a meno che non sia dotato di giubbotti salvagente, per ciascuna persona a bordo, muniti di luci di localizzazione di sopravvivenza. Ciascun giubbotto salvagente deve essere posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato. I salvagente per neonati possono essere sostituiti da altri mezzi galleggianti approvati muniti di una luce di localizzazione di sopravvivenza.

OPS 1.830

Canotti di salvataggio e trasmettitori localizzatori di emergenza (ELT) di sopravvivenza per voli prolungati sopra l'acqua

(a) Per voli sopra l'acqua l'operatore non impiega un velivolo ad una distanza dalla terra, dove sia possibile effettuare un atterraggio di emergenza, maggiore di quella corrispondente a:

(1) 120 minuti di volo a velocità di crociera o 400 NM, a seconda di quale delle due è minore, per i velivoli in grado di continuare il volo fino ad un aeroporto in caso di avaria del/i motore/i critico/i che si verifichi in qualsiasi punto della rotta o delle deviazioni previste; o

(2) 30 minuti di volo a velocità di crociera o 100 NM, a seconda di quale delle due è minore, per tutti gli altri velivoli, a meno che non siano trasportati a bordo tutti gli equipaggiamenti specificati alle seguenti lettere b) e c).

(b) Un numero sufficiente di canotti di salvataggio per trasportare tutte le persone a bordo. A meno che non sia trasportato un numero supplementare di canotti di salvataggio di capacità sufficiente, la galleggiabilità e la capacità al di là della capacità nominale dei canotti devono permettere di accogliere tutti gli occupanti del velivolo in caso di perdita di uno dei canotti con maggiore capacità nominale. I canotti di salvataggio sono dotati di:

(1) una luce di localizzazione di sopravvivenza; e

(2) un equipaggiamento di sopravvivenza comprendente anche i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere; e

(c) almeno due trasmettitori localizzatori di emergenza (ELT) di sopravvivenza, in grado di trasmettere sulle frequenze di soccorso prescritte all'allegato X dell'ICAO, volume V, capo 2.

OPS 1.835

Equipaggiamento di sopravvivenza

L'operatore non impiega un velivolo in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, a meno che non sia dotato dei seguenti equipaggiamenti:

(a) equipaggiamento di segnalazione che permette di inviare i segnali pirotecnici di soccorso descritti nell'allegato II dell'ICAO;

(b) almeno un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) in grado di trasmettere sulle frequenze di soccorso prescritte all'allegato X dell'ICAO, volume V, capo 2; e

(c) l'equipaggiamento di sopravvivenza supplementare per l'itinerario da seguire, tenendo conto del numero di passeggeri a bordo. Tuttavia, gli equipaggiamenti di cui alla lettera (c) non sono obbligatori a bordo se il velivolo:

(1) rimane a una distanza da una zona dove le operazioni di ricerca e di salvataggio non sono particolarmente difficili, inferiore a:

(i) 120 minuti di volo a velocità di crociera con un motore inoperativo per i velivoli in grado di continuare il volo fino ad un aeroporto in caso di avaria del/i motore/i critico/i che si verifichi in qualsiasi punto della rotta o delle deviazioni previste; o

(ii) 30 minuti a velocità di crociera per tutti gli altri velivoli,

oppure

(2) per i velivoli certificati secondo le specifiche di certificazione di cui alla CS-25 o equivalenti, non si allontana oltre la distanza corrispondente a 90 minuti di volo a velocità di crociera da una zona in cui si può effettuare un atterraggio di emergenza.

Mercoledì, 5 luglio 2006

OPS 1.840

Idrovolanti e velivoli anfibi — Equipaggiamenti vari

(a) L'operatore non impiega un idrovolante o un velivolo anfibio sull'acqua a meno che non sia dotato di:

(1) un'ancora galleggiante e di altro equipaggiamento necessario per facilitare l'ormeggio, l'ancoraggio o la manovra dell'aeromobile sull'acqua, appropriato alle sue dimensioni, al suo peso e alle sue caratteristiche di manovrabilità; e

(2) equipaggiamenti che permettano di emettere i segnali acustici prescritti nei regolamenti internazionali al fine di evitare le collisioni in mare, se applicabile.

Appendice 1 alla norma OPS 1.715

Registratori dei dati di volo — 1 — Elenco dei parametri da registrare

Tabella A1 — Velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg

Nota il numero nella colonna di sinistra riflette i numeri di serie riportati nel documento ED55 dell'EUROCAE

N.	Parametro
1	Conteggio del tempo o del tempo relativo
2	Altitudine-pressione
3	Velocita' indicata
4	Prua
5	Accelerazione normale
6	Inclinazione longitudinale
7	Inclinazione laterale
8	Tempi di ogni collegamento radio
9	Potenza/spinta propulsiva su ogni motore e posizione della leva di comando/spinta della cabina di pilotaggio se applicabile
10	Posizione bordo d'uscita dipositivi ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
11	Posizione bordo d'attacco dispositivi ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
12	Posizione di ciascun invertitore di spinta
13	Posizione diruttore e/o posizione del comando degli aerofreni
14	Temperatura dell'aria totale o esterna
15	Modo autopilota, automanetta e sistema di controllo automatico del volo e relativo inserimento
16	Accelerazione longitudinale (assi aeromobile)
17	Accelerazione laterale

Tabella A2 — Velivoli con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg

Nota il numero nella colonna di sinistra riflette i numeri di serie riportati nel documento ED55 dell'EUROCAE

N.	Parametro
1	Conteggio del tempo o del tempo relativo
2	Altitudine-pressione
3	Velocita' indicata
4	Prua
5	Accelerazione normale
6	Inclinazione longitudinale
7	Inclinazione laterale
8	Tempi di ogni collegamento radio
9	Potenza/spinta propulsiva su ogni motore e posizione della leva di comando/spinta della cabina di pilotaggio se applicabile

N.	Parametro
10	Posizione bordo d'uscita dispositivi ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
11	Posizione bordo d'attacco dispositivi ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
12	Posizione di ciascun invertitore di spinta
13	Posizione diruttore e/o posizione del comando degli aerofreni
14	Temperatura dell'aria totale o esterna
15	Inserimento dell'autopilota/dell'automanetta
16	Angolo di attacco (se e' disponibile il sensore adatto)
17	Accelerazione longitudinale (assi aeromobile)

Tabella B — Parametri supplementari per velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg

Nota il numero nella colonna di sinistra riflette i numeri di serie riportati nel documento ED55 dell'EUROCAE

N.	Parametro
18	Comandi di volo principali — posizione della superficie di controllo e/o azione del pilota (beccheggio, rollio, imbardata)
19	Posizione del trim longitudinale
20	Altezza radioaltimetrica
21	Deviazione del fascio sul piano verticale (sentiero di discesa ils o elevazione mls)
22	Deviazione del fascio sul piano orizzontale (localizzatore ils o azimuth mls)
23	Passaggio sul radiofaro verticale
24	Avvisi
25	A disposizione (si raccomanda la frequenza selezionata per i ricevitori per navigazione)
26	A disposizione (si raccomanda la distanza dme)
27	Condizione dell'interruttore a compressione del carrello d'atterraggio o condizione aria/suolo
28	Sistema di avviso di prossimita' del terreno
29	Angolo di attacco
30	Avviso di bassa pressione (impianto idraulico e pneumatico)
31	Velocita' al suolo
32	Posizione del carrello d'atterraggio o posizione della leva del comando del carrello

Tabella C — Velivoli equipaggiati di sistemi elettronici di visualizzazione

Nota il numero nella colonna centrale riflette i numeri di serie riportati nel documento ED 55 dell'EUROCAE, tabella A1.5

N.	N.	Parametro
33	6	Regolazione barometrica selezionata (ogni stazione pilota)
34	7	Quota selezionata
35	8	Velocita' selezionata
36	9	Mach selezionato
37	10	Velocita verticale selezionata
38	11	Prua selezionata
39	12	Traiettoria di volo selezionata
40	13	Altezza di decisione selezionata
41	14	Modo di selezione degli schermi di indicazione delle informazioni di volo (efis)
42	15	Modo di selezione degli schermi multifunzione annunciatori degli avvisi e dei parametri del motore

Mercoledì, 5 luglio 2006

Appendice 1 alla norma OPS 1.720

Registratori dei dati di volo — 2 — Elenco dei parametri da registrare

Tabella A — Velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg

N.	Parametro
1	Conteggio del tempo o del tempo relativo
2	Altitudine-pressione
3	Velocita' indicata
4	Prua
5	Accelerazione normale
6	Inclinazione longitudinale
7	Inclinazione laterale
8	Tempi di ogni collegamento radio manuale, a meno che sia previsto un mezzo alternativo per sincronizzare le registrazioni del registratore dei dati di volo e del fonoregistratore in cabina di pilotaggio
9	Potenza su ciascun motore
10	Posizione bordo d'uscita ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
11	Posizione bordo d'attacco ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
12	Posizione di ciascun invertitore di spinta (solo per turboreattori)
13	Posizione del diruttore e/o posizione del comando degli aerofreni
14	Temperatura dell'aria esterna o totale
15a	Inserimento dell'autopilota
15b	Modi di funzionamento dell'autopilota, inserimento della automanetta e del sistema di controllo automatico del volo e modi operativi selezionati

Tabella B — Parametri supplementari per velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg

N.	Parametro
16	Accelerazione longitudinale
17	Accelerazione laterale
18	Comandi di volo principali — posizione della superficie di controllo e/o azione del pilota (beccheggio, rollio, imbardata)
19	Posizione del trim longitudinale
20	Quota radioaltimetrica
21	Deviazione dal sentiero di discesa
22	Deviazione dal localizzatore
23	Passaggio sul radiofaro verticale
24	Avvisatore primario (master warning)
25	Frequenze selezionate su nav 1 e nav 2
26	Distanza dme 1 e dme 2
27	Condizione dell'interruttore a compressione del carrello d'atterraggio
28	Sistema di avviso di prossimita' del terreno
29	Angolo di attacco
30	Impianto idraulico, ciascun sistema (avviso bassa pressione)
31	Dati di navigazione
32	Posizione del carrello d'atterraggio o posizione della leva del comando del carrello

Appendice 1 alla norma OPS 1.725

Registratori dei dati di volo — 3 — Elenco dei parametri da registrare

Tabella A — Velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg

N.	Parametro
1	Conteggio del tempo o del tempo relativo
2	Altitudine-pressione
3	Velocita' indicata
4	Prua
5	Accelerazione normale

Tabella B — Parametri supplementari per velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg

N.	Parametro
6	Inclinazione longitudinale
7	Inclinazione laterale
8	Tempi di ogni collegamento radiomanuale a meno che sia previsto un mezzo alternativo per sincronizzare le registrazioni del registratore dei dati di volo e del fonoregistratore in cabina di pilotaggio
9	Potenza su ciascun motore
10	Posizione bordo d'uscita ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
11	Posizione bordo d'attacco ipersostentatori o posizione del comando dei dispositivi
12	Posizione di ciascun invertitore di spinta (solo per turboreattori)
13	Posizione del diruttore e/o posizione del comando degli aerofreni
14	Temperatura dell'aria esterna o totale
15a	Inserimento dell'autopilota
15b	Modi di funzionamento dell'autopilota, inserimento dell'automanetta e del sistema di controllo automatico del volo e modi operativi selezionati
16	Accelerazione longitudinale
17	Accelerazione laterale
18	Comandi principali di volo — posizione della superficie di controllo e/o azione del pilota (beccheggio, rullio e imbardata)
19	Posizione del trim longitudinale
20	Quota radioaltimetrica
21	Deviazione dal sentiero di discesa
22	Deviazione dal localizzatore
23	Passaggio sul radiofaro verticale
24	Avvisatore pimario (master warning)
25	Frequenza selezionata su nav 1 e nav 2
26	Distanza dme 1 e dme 2
27	Condizione dell'interruttore a compressione del carrello d'atterraggio
28	Sistema di avviso di prossimita' del terreno
29	Angolo di attacco
30	Impianto idraulico, ciascun sistema (avviso bassa pressione)
31	Dati di navigazione (latitudine, longitudine, velocita' al suolo e angolo di deriva)
32	Posizione del carrello d'atterraggio o posizione della leva del comando del carrello

Mercoledì, 5 luglio 2006

Appendice 1 alla norma OPS 1.770

Ossigeno — Requisiti minimi per l'ossigeno per i velivoli pressurizzati durante e dopo una discesa di emergenza

Tabella 1

(a)	(b)
ALIMENTAZIONE PER:	DURATA E ALTITUDINE-PRESSIONE CABINA
1. Tutti gli occupanti dei posti cabina di pilotaggio in servizio di volo	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione della cabina superiori a 13 000 ft e l'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft dopo i primi 30 minuti passati a tali altitudini, ma in nessun caso inferiore a: i) 30 minuti per i velivoli certificati per volare ad altitudini non superiori a 25 000 ft (nota 2) ii) 2 ore per i velivoli certificati per volare ad altitudini superiori a 25 000 ft (nota 3).
2. Tutti i membri d'equipaggio di cabina richiesti	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 13 000 ft ma non meno di 30 minuti (nota 2) e l'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft dopo i primi 30 minuti passati a tali altitudini.
3. 100 % dei passeggeri (nota 5)	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 15 000 ft ma in nessun caso meno di 10 minuti (nota 4).
4. 30 % dei passeggeri (nota 5)	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 14 000 ft ma non superiori a 15 000 ft.
5. 10 % dei passeggeri (nota 5)	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 14 000 ft dopo i primi 30 minuti passati a tali altitudini.

Nota 1: l'alimentazione prevista deve tenere conto dell'altitudine-pressione della cabina e del profilo di discesa delle rotte in questione.

Nota 2: l'alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per una velocità di discesa costante a partire dall'altitudine operativa massima certificata del velivolo fino a 10 000 ft in 10 minuti e successivamente 20 minuti a 10 000 ft.

Nota 3: l'alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per una velocità di discesa costante a partire dall'altitudine operativa massima certificata del velivolo fino a 10 000 ft in 10 minuti e successivamente 110 minuti a 10 000 ft. La quantità di ossigeno richiesta dalla norma OPS 1.780, lettera (a), punto (1) può essere presa in considerazione per determinare l'alimentazione richiesta.

Nota 4: l'alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per una velocità di discesa costante a partire dall'altitudine operativa massima certificata del velivolo fino a 15 000 ft in 10 minuti.

Nota 5: ai fini della presente tabella, per "passeggeri" si intende i passeggeri effettivamente trasportati, compresi i neonati.

Appendice 1 alla norma OPS 1.775

Ossigeno per velivoli non pressurizzati

Tabella 1

a	(b)
ALIMENTAZIONE PER:	DURATA E ALTITUDINE-PRESSIONE
1. Tutti gli occupanti dei posti cabina di pilotaggio in servizio di volo	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft.
2. Tutti i membri d'equipaggio di cabina richiesti	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 13 000 ft e per qualsiasi periodo superiore a 30 minuti ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft.

a	(b)
ALIMENTAZIONE PER:	DURATA E ALTITUDINE-PRESSIONE
3. 100 % dei passeggeri (vedi nota)	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 13 000 ft.
4. 10 % dei passeggeri (vedi nota)	L'intero tempo di volo dopo 30 minuti ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft.

Nota: ai fini della presente tabella, per "passeggeri" si intende i passeggeri effettivamente trasportati, compresi i neonati (bambini di età inferiore a 2 anni).

CAPO L

APPARATI DI COMUNICAZIONE E DI NAVIGAZIONE

OPS 1.845

Introduzione generale

(a) L'operatore assicura che il volo non inizi a meno che gli apparati di comunicazione e di navigazione richiesti dal presente capo non siano:

(1) approvati ed installati conformemente ai requisiti ad essi applicabili, ivi compresi le norme relative alle prestazioni minime, i requisiti operativi e quelli di aeronavigabilità;

(2) installati in modo tale che l'avaria di uno qualunque degli elementi necessari per la comunicazione o la navigazione, o per entrambi, non comporterà il mancato funzionamento di un altro elemento necessario per la comunicazione o la navigazione;

(3) in condizioni efficienti per il tipo di operazione da svolgere, salvo quanto previsto nella MEL (vedi la norma OPS 1.030); e

(4) disposti in modo tale che l'apparato che deve essere utilizzato da un membro d'equipaggio di condotta alla propria postazione di lavoro durante il volo sia facile da utilizzare da quella postazione. Se un elemento di apparato deve essere utilizzato da più di un membro d'equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere facilmente utilizzabile da tutte le postazioni dalle quali deve essere utilizzato.

(b) Le norme relative alle prestazioni minime degli apparati di comunicazione e di navigazione sono quelle prescritte dalle Prescrizioni relative alle norme tecniche europee (European Technical Standard Orders — ETSO) come riprodotte nelle Specifiche applicabili in materia di norme tecniche europee (CS-TSO), a meno che i regolamenti operativi o il codice di aeronavigabilità non prescrivano norme diverse. Gli apparati di comunicazione e di navigazione che rispondano a specifiche di progetto e di prestazione diverse dalle ETSO alla data di applicazione della norma OPS possono rimanere in servizio o essere installati, a condizione che non siano precisati requisiti addizionali nel presente capo. Gli apparati di comunicazione e di navigazione che siano già stati oggetto di un'approvazione anteriore non devono essere resi conformi ad una ETSO modificata o ad una specifica modificata diversa da una ETSO, a meno che non venga emesso un requisito retroattivo.

OPS 1.850

Apparecchiature radio

(a) L'operatore non impiega il velivolo a meno che non sia dotato delle apparecchiature radio necessarie per il tipo di operazioni da effettuare.

(b) Se nel quadro del presente capo sono richiesti due sistemi radio indipendenti (distinti e completi), ciascun sistema deve essere dotato di un'antenna indipendente; tuttavia, in caso di antenne non filari rigide o in caso di altre installazioni di affidabilità equivalente, può essere utilizzata una sola antenna.

(c) L'apparecchiatura di comunicazione radio di cui alla precedente lettera (a) deve anche permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz.

OPS 1.855

Pannello di selezione audio

L'operatore non impiega un velivolo in IFR se non è dotato di un pannello di selezione audio accessibile da ciascun membro d'equipaggio di condotta richiesto.

OPS 1.860

Apparecchiature radio per operazioni VFR su rotte navigabili con riferimento visivo al suolo

L'operatore non impiega un velivolo in VFR sulle rotte navigabili con riferimento visivo al suolo, a meno che non sia dotato di un'apparecchiatura di radiocomunicazione necessaria, in condizioni operative normali, per svolgere le seguenti funzioni:

(a) comunicazione con le stazioni di terra appropriate;

(b) comunicazione con i servizi di controllo del traffico aereo appropriati da un punto qualsiasi dello spazio aereo controllato all'interno del quale deve volare il velivolo; e

(c) ricezione delle informazioni meteorologiche.

OPS 1.865

Apparati di comunicazione e di navigazione per operazioni IFR o VFR su rotte non navigabili on riferimento visivo al suolo

(a) L'operatore non impiega un velivolo in IFR, o in VFR su rotte non navigabili con riferimento visivo al suolo, a meno che non sia dotato di apparati di comunicazione radio, trasponditore di radar secondario ed apparati di navigazione conformi ai requisiti dei servizi del traffico aereo nella/e zona/e delle operazioni.

(b) Apparecchiatura radio. L'operatore assicura che l'apparecchiatura radio comprenda almeno:

  (1) due sistemi di comunicazione radio indipendenti al fine di poter comunicare, in condizioni operative normali, con le stazioni di terra appropriate da qualunque punto della rotta, inclusi eventuali dirottamenti; e

  (2) un sistema idoneo a rispondere alle interrogazioni di un radar di sorveglianza secondario se richiesto dalla rotta.

(c) Apparati di navigazione. L'operatore assicura che gli apparati di navigazione

  (1) comprendano almeno:

    (i) un sistema di ricezione VOR, un sistema ADF, un sistema DME; non è tuttavia necessario installare un sistema ADF se l'utilizzo dell'ADF non è richiesto in nessuna fase del volo previsto;

    (ii) un sistema ILS o MLS se un ILS o un MLS è richiesto per l'avvicinamento;

    (iii) un sistema di ricezione del radiofaro verticale se è richiesto un radiofaro verticale per l'avvicinamento;

    (iv) un sistema di navigazione d'area se tale tipo di navigazione è richiesto dalla rotta;

    (v) un sistema DME supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la navigazione è basata unicamente su segnali DME;

    (vi) un sistema di ricezione VOR supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la navigazione è basata unicamente su segnali VOR;

    (vii) un sistema ADF supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la navigazione è basata unicamente su segnali NDB; o

(2) siano conformi al tipo di prestazioni di navigazione richieste (RNP) per operare nello spazio aereo interessato.

(d) L'operatore può utilizzare un velivolo che non sia dotato di un ADF o degli apparati di navigazione di cui alla precedente lettera (c), punto (1) (vi) e/o lettera (c), punto (1) (vii), purché sia dotato di altri apparati autorizzati dall'Autorità per la rotta da seguire. L'affidabilità e la precisione di questi apparati devono permettere una navigazione in sicurezza sulla rotta prevista.

(e) L'operatore assicura che l'apparato di comunicazione VHF, il localizzatore ILS ed i ricevitori VOR installati su velivoli da impiegare in IFR siano di un tipo considerato conforme alle norme di protezione dalle interferenze FM.

OPS 1.866

Trasponditore

(a) L'operatore non impiega un velivolo a meno che non sia equipaggiato con quanto segue:

(1) un trasponditore SSR con capacità di riporto automatico della quota; e

(2) qualsiasi altra capacità del trasponditore SSR richiesta dalla rotta.

OPS 1.870

Apparati di navigazione supplementari per operazioni in spazio aereo MNPS

(a) L'operatore non impiega un velivolo in spazi aerei MNPS a meno che non sia dotato di un apparato di navigazione conforme alle specifiche di prestazioni minime prescritte nel doc. 7030 dell'ICAO sotto forma di procedure regionali supplementari.

(b) L'apparato di navigazione richiesto dalla presente norma deve essere visibile ed utilizzabile da entrambi i piloti seduti alla loro postazione di lavoro.

(c) Per operazioni senza restrizioni in uno spazio aereo MNPS, il velivolo deve essere dotato di due sistemi di navigazione a lungo raggio (LRNS) indipendenti.

(d) Per operazioni in spazi aerei MNPS su rotte speciali notificate, il velivolo deve essere dotato di un sistema di navigazione a lungo raggio (LRNS), salvo disposizioni contrarie.

OPS 1.872

Apparati per operazioni in uno spazio aereo definito con minimi di separazione verticale ridotta (RVSM)

(a) L'operatore assicura che i velivoli impiegati in uno spazio aereo RVSM siano dotati di:

(1) due sistemi indipendenti di misura della quota;

(2) un sistema avvisatore di quota;

(3) un sistema automatico di controllo della quota; e

(4) un trasponditore alle interrogazioni di un radar di sorveglianza secondario (SSR) munito di un sistema di riporto automatico della quota che può essere collegato al sistema di misura della quota utilizzato per mantenere la quota.

CAPO M

MANUTENZIONE DEL VELIVOLO

OPS 1.875

Generalità

(a) L'operatore non impiega un velivolo a meno che non sia sottoposto a manutenzione e rimesso in servizio da un'impresa approvata/accettata conformemente alla parte 145 ad eccezione dell'ispezione pre-volo che non deve essere necessariamente effettuata dall'impresa certificata parte 145.

(b) I requisiti di manutenzione del velivolo che devono essere rispettati al fine di rispondere ai requisiti relativi alla certificazione dell'operatore di cui alla norma OPS 1.180 sono elencati nella parte M.

CAPO N

EQUIPAGGIO DI CONDOTTA

OPS 1.940

Composizione d'equipaggio di condotta

(Vedi le appendici 1 e 2 alla norma OPS 1.940)

(a) L'operatore assicura che:

(1) la composizione dell'equipaggio di condotta ed il numero dei membri d'equipaggio di condotta assegnati alle postazioni di lavoro in cabina di pilotaggio siano conformi alle prescrizioni del Manuale di volo del velivolo e non inferiori al minimo specificato in tale Manuale;

(2) l'equipaggio di condotta includa membri d'equipaggio di condotta supplementari quando ciò è richiesto dal tipo di operazioni e non sia inferiore al numero specificato nel Manuale delle operazioni;

(3) tutti i membri d'equipaggio di condotta abbiano adeguate licenze ed abilitazioni in corso di validità, accettabili per l'Autorità, e siano adeguatamente qualificati e competenti per svolgere i compiti loro assegnati;

(4) siano stabilite procedure accettabili per l'Autorità atte a prevenire la contemporanea presenza in equipaggio di personale di condotta inesperto;

(5) tra i membri d'equipaggio di condotta sia designato come comandante un pilota che possieda la qualifica di pilota comandante conformemente ai requisiti in materia di abilitazione del personale di condotta; tale comandante deve avere la facoltà di delegare la condotta del volo ad un altro pilota adeguatamente qualificato; e

(6) qualora il Manuale di volo del velivolo richieda un operatore al pannello di controllo degli impianti di bordo, l'equipaggio di condotta comprenda una persona in possesso di una licenza di tecnico di volo oppure un membro d'equipaggio di condotta appropriatamente qualificato ed accettabile per l'Autorità;

(7) quando ricorre ai servizi di membri d'equipaggio di condotta che siano lavoratori autonomi e/o freelance o a tempo parziale, siano soddisfatti i requisiti del capo N. A tale riguardo, è necessario prestare particolare attenzione al numero totale di tipi o varianti di velivoli su cui un membro d'equipaggio di condotta può volare ai fini del trasporto aereo commerciale, numero che non deve superare i requisiti prescritti nelle norme OPS 1.980 e OPS 1.981, compreso il caso in cui un altro operatore fa ricorso ai suoi servizi. I membri dell'equipaggio che operano per l'operatore in qualità di comandanti seguono una formazione iniziale nella gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) dell'operatore prima di intraprendere un volo in linea senza supervisione a meno che il membro dell'equipaggio abbia seguito in precedenza un corso di formazione iniziale CRM dell'operatore stesso.

(b) Equipaggio di condotta minimo per operazioni in condizioni di volo strumentale (IFR) o di notte. Per operazioni in IFR o di notte, l'operatore assicura che:

(1) l'equipaggio di condotta minimo dei velivoli a turboelica con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 e dei velivoli a turbogetto sia di due piloti; o

(2) tutti gli altri velivoli non considerati alla precedente lettera (b), punto (1) siano impiegati con un solo pilota a condizione che siano soddisfatti i requisiti dell'appendice 2 alla norma OPS 1.940. Se i requisiti dell'appendice 2 non sono soddisfatti, l'equipaggio minimo di condotta è di 2 piloti.

JAR-OPS 1.943

Formazione iniziale nella gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) dell'operatore

(a) Quando un membro d'equipaggio di condotta non ha seguito in precedenza una formazione iniziale nella gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) dell'operatore (destinata ai nuovi assunti o al personale esistente), l'operatore assicura che il membro d'equipaggio di condotta segua un corso di formazione iniziale CRM. I nuovi assunti seguono la formazione iniziale CRM dell'operatore entro il primo anno di attività presso l'operatore.

(b) Se il membro d'equipaggio di condotta non ha ricevuto in precedenza una formazione in materia di Fattore umano (Human Factors), questi deve seguire un corso teorico basato sul programma di prestazioni e limiti umani previsto dal programma per il conseguimento dell'ATPL (vedi i requisiti applicabili al rilascio delle licenze e qualifiche dei membri d'equipaggio di condotta.) Tale addestramento viene completato prima del corso di formazione iniziale CRM dell'operatore, oppure integrato con esso.

(c) La formazione iniziale CRM è impartita da almeno un formatore CRM accettabile per l'Autorità, che può essere assistito da esperti per quanto riguarda settori specifici.

(d) La formazione iniziale CRM è impartita conformemente ad un dettagliato programma di formazione incluso nel Manuale delle operazioni.

OPS 1.945

Addestramento di conversione e controllo

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.945)

(a) L'operatore assicura che:

(1) un membro d'equipaggio di condotta, quando passa da un tipo di velivolo ad un altro di tipo o classe diversi per cui è richiesta una nuova qualifica, segua il corso completo di abilitazione al tipo di velivolo conforme ai requisiti applicabili al rilascio delle licenze e qualifiche dei membri dell'equipaggio di condotta;

(2) un membro d'equipaggio di condotta segua un corso completo di conversione prima di intraprendere un volo in linea senza supervisione:

(i) quando passa ad un velivolo per il quale è richiesta una nuova qualifica di tipo o classe; o

(ii) quando si tratta di un cambiamento di operatore;

(3) il corso di addestramento di conversione sia condotto da personale adeguatamente qualificato conformemente ad un dettagliato programma di addestramento incluso nel Manuale delle operazioni. L'operatore assicura che il personale che tratta ed integra specifici elementi del CRM nel corso di addestramento di conversione sia adeguatamente qualificato;

(4) il contenuto del corso di conversione sia determinato tenendo conto del grado di addestramento precedente del membro d'equipaggio di condotta, come risulta nella documentazione relativa al suo addestramento, di cui alla norma OPS 1.985;

(5) le norme minime di qualificazione ed esperienza richieste per un membro d'equipaggio di condotta prima di iniziare l'addestramento di conversione siano specificate nel Manuale delle operazioni;

(6) ciascun membro d'equipaggio di condotta sia sottoposto ai controlli richiesti dalla norma OPS 1.965, lettera (b) nonché all'addestramento ed ai controlli richiesti dalla norma OPS 1.965, lettera (d) prima di iniziare il volo in linea sotto supervisione;

(7) al termine dei voli in linea sotto supervisione sia effettuato il controllo richiesto dalla norma OPS 1.965, lettera (c);

(8) una volta che abbia iniziato un corso di conversione, il membro d'equipaggio di condotta non venga impiegato in volo su altro tipo o classe di velivolo fino a quando il corso sia completato o terminato; e

(9) elementi dell'addestramento CRM siano inclusi nel corso di conversione.

(b) In caso di cambio di tipo o classe di velivolo, il controllo richiesto dalla norma OPS 1.965, lettera (b) può essere combinato con il test di abilitazione al tipo o classe conformemente ai requisiti applicabili al rilascio delle licenze e qualifiche dei membri d'equipaggio di condotta.

(c) Il corso di conversione dell'operatore e il corso di abilitazione al tipo o alla classe richiesti per il rilascio delle licenze e qualifiche dei membri d'equipaggio di condotta possono essere combinati.

OPS 1.950

Addestramento sulle differenze e addestramento di familiarizzazione

(a) L'operatore assicura che un membro d'equipaggio di condotta segua un corso completo di:

(1) addestramento sulle differenze che richiede conoscenze e addestramento supplementari su dispositivi appropriati per il velivolo:

(i) quando opera su una variante di un velivolo dello stesso tipo o su un altro tipo della stessa classe di quello su cui opera normalmente; o

(ii) quando cambiano equipaggiamenti e/o procedure sui tipi o varianti che impiega normalmente.

(2) Addestramento di familiarizzazione che richiede l'acquisizione di conoscenze supplementari:

(i) quando impiega un altro velivolo dello stesso tipo o variante; o

(ii) quando cambiano equipaggiamenti e/o procedure su tipi o varianti che impiega normalmente.

(b) L'operatore deve specificare nel Manuale delle operazioni in quali casi è richiesto l'addestramento sulle differenze o quello di familiarizzazione.

OPS 1.955

Nomina a comandante

(a) L'operatore assicura che per la promozione da copilota a comandante e per coloro che sono assunti direttamente come comandante:

(1) nel Manuale delle operazioni sia specificato un livello minimo di esperienza accettabile per l'Autorità; e

(2) in caso di operazioni con equipaggio a più piloti, il pilota segua un adeguato e completo corso di comando.

(b) Il corso di comando previsto alla precedente lettera (a), punto (2) deve essere specificato nel Manuale delle operazioni e comprendere almeno i seguenti elementi:

(1) addestramento in un STD (incluso il LOFT (Line Orientated Flying Training)) e/o addestramento in volo;

(2) un controllo di professionalità da parte dell'operatore mentre opera come comandante;

(3) le responsabilità del comandante;

(4) addestramento in linea come comandante sotto supervisione. È richiesto un minimo di 10 tratte per i piloti già qualificati sul tipo di velivolo;

(5) l'esecuzione di un controllo in linea come comandante richiesto nella norma OPS 1.965, lettera (c) e la qualificazione di rotta e di aeroporto prescritta nella norma OPS 1.975; e

(6) elementi di gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM).

OPS 1.960

Comandanti con Licenza di pilota commerciale

(a) L'operatore assicura che:

(1) il titolare di una Licenza di pilota commerciale (CPL) non venga impiegato come comandante di un velivolo certificato nel Manuale di volo del velivolo per un solo pilota a meno che:

(i) per trasporto passeggeri in VFR a più di 50 NM dall'aeroporto di partenza, il pilota abbia totalizzato almeno 500 ore totali di volo su velivolo o possieda un'abilitazione IFR in corso di validità; o

(ii) su velivoli plurimotore in IFR, il pilota possieda almeno 700 ore totali di volo su velivolo, di cui 400 ore come comandante pilota (PIC), (conformemente ai requisiti in materia di abilitazione del personale di condotta) delle quali 100 ore di IFR, di cui almeno 40 ore su velivoli plurimotore. Le 400 ore come comandante pilota possono essere sostituite con ore di volo fatte nella funzione di copilota, tenendo conto che 2 ore di copilota equivalgono ad un'ora di comandante pilota, a condizione che queste ore siano state effettuate in un sistema di impiego in equipaggio multiplo prescritto nel Manuale delle operazioni;

(2) a complemento della precedente lettera (a), punto (1) (ii), per operare in IFR come unico pilota, siano soddisfatti i requisiti dell'appendice 2 alla norma OPS 1.940; e

(3) a complemento della precedente lettera (a), punto (1), per operare in equipaggio multiplo, sia stato seguito il corso di comando prescritto nella norma OPS 1.955, lettera (a), punto (2) prima di iniziare il volo come comandante.

OPS 1.965

Addestramento e controlli periodici

(Vedi le appendici 1 e 2 alla norma OPS 1.965)

(a) Generalità

L'operatore assicura che:

(1) ogni membro d'equipaggio di condotta sia sottoposto ad attività di addestramento e controllo periodiche e che tali attività siano adeguate al tipo o alla variante del velivolo sul quale opera il membro d'equipaggio di condotta;

(2) il programma di addestramento e di controlli periodici figuri nel Manuale delle operazioni e sia approvato dall'Autorità;

(3) l'addestramento periodico sia impartito dal seguente personale:

(i) addestramento di aggiornamento a terra — da personale adeguatamente qualificato;

(ii) addestramento su velivolo/STD — da un istruttore di abilitazione al tipo (TRI), un istruttore di abilitazione alla classe (CRI) o, in caso di un STD, da un istruttore di STD (SFI), a condizione che il TRI, il CRI e lo SFI soddisfino i requisiti di esperienza e di conoscenza definiti dall'operatore sufficienti all'addestramento sugli elementi di cui alla lettera (a), punti (1)(i)(A) e (B) dell'appendice 1 della norma OPS 1.965;

(iii) addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza — da personale adeguatamente qualificato; e

(iv) Gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM):

(A) Inclusione di elementi di CRM in tutte le fasi dell'addestramento periodico — da parte di tutto il personale che impartisce l'addestramento periodico. L'operatore assicura che tutto il personale che impartisce l'addestramento periodico sia adeguatamente qualificato a trattare elementi di CRM nell'ambito di tale addestramento;

(B) Addestramento CRM modulare — impartito da almeno un formatore CRM accettabile per l'Autorità che può essere assistito da esperti per quanto riguarda ambiti specifici.

(4) I controlli periodici siano condotti dal seguente personale:

(i) Controlli di professionalità da parte dell'operatore — da un esaminatore di abilitazione al tipo (TRE), da un esaminatore di abilitazione alla Classe (CRE) oppure, se il controllo è svolto in un STD, da un esaminatore TRE, CRE o esaminatore di STD (SFE), che abbia ricevuto un addestramento in materia di CRM e di valutazione delle capacità nell'ambito del CRM.

(ii) Controlli in linea — da comandanti adeguatamente qualificati proposti dall'operatore ed accettabili per l'Autorità;

(iii) Controllo degli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza — da personale adeguatamente qualificato.

(b) Controllo di professionalità da parte dell'operatore

(1) L'operatore assicura che:

(i) ogni membro d'equipaggio di condotta sia sottoposto ai controlli di professionalità da parte dell'operatore per dimostrare la propria competenza nel gestire procedure normali, non normali e di emergenza; e

(ii) il controllo venga effettuato senza riferimenti visivi esterni quando il membro d'equipaggio di condotta deve operare in IFR;

(iii) ogni membro d'equipaggio di condotta sia sottoposto ai controlli di professionalità da parte dell'operatore all'interno dell'equipaggio di condotta normale.

(2) Il periodo di validità del controllo di professionalità da parte dell'operatore è di 6 mesi di calendario a partire dalla fine del mese in cui è emesso il giudizio. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione del giudizio fino a 6 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.

(c) Controlli in linea.

L'operatore assicura che ogni membro d'equipaggio di condotta sostenga un controllo in linea sul velivolo per dimostrare la propria competenza ad espletare le normali operazioni di linea descritte nel Manuale delle operazioni. Il periodo di validità del controllo in linea è di 12 mesi di calendario a partire dalla fine del mese in cui è emesso il giudizio. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione del giudizio fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.

(d) Addestramento e controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza.

L'operatore assicura che ogni membro d'equipaggio di condotta sostenga l'addestramento ed i controlli sull'ubicazione e sull'uso di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza del velivolo. Il periodo di validità del controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza è di 12 mesi di calendario a partire dalla fine del mese in cui è emesso il giudizio. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità del precedente controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione del giudizio fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.

(e) CRM.

L'operatore assicura che:

(1) elementi di CRM siano inclusi in tutte le fasi appropriate dell'addestramento periodico; e

(2) ciascun membro d'equipaggio di condotta segua un addestramento CRM modulare specifico. Tutti i principali elementi dell'addestramento CRM devono essere trattati nel corso di un periodo non superiore ai 3 anni;

(f) Addestramento di aggiornamento a terra.

L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di condotta sostenga un addestramento di aggiornamento a terra almeno ogni 12 mesi di calendario. Se l'addestramento viene svolto entro i 3 mesi che precedono la scadenza dei 12 mesi, il successivo addestramento di aggiornamento a terra deve essere effettuato entro i 12 mesi che seguono la data di scadenza dell'ultimo addestramento di aggiornamento a terra.

(g) Addestramento sul velivolo/STD

L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di condotta sostenga un addestramento sul velivolo/STD almeno ogni 12 mesi di calendario. Se l'addestramento viene svolto entro i 3 mesi che precedono la scadenza dei 12 mesi, l'addestramento successivo deve essere effettuato entro i 12 mesi che seguono la data di scadenza dell'ultimo addestramento su velivolo/STD.

OPS 1.968

Qualifica dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.968)

(a) L'operatore assicura che:

(1) il pilota autorizzato ad operare nell'uno o nell'altro dei posti di pilotaggio segua un addestramento adeguato e sia sottoposto ai controlli appropriati; e

(2) il programma di addestramento e di controllo figuri nel Manuale delle operazioni e sia accettabile per l'Autorità.

OPS 1.970

Attività di volo recente

(a) L'operatore assicura che:

(1) un pilota non sia incaricato di operare su un velivolo nell'ambito dell'equipaggio minimo certificato in qualità di pilota ai comandi o pilota non ai comandi a meno che non abbia effettuato nei precedenti 90 giorni almeno tre decolli e tre atterraggi come pilota ai comandi su un velivolo o su un simulatore di volo dello stesso tipo/classe;

(2) un pilota che non è in possesso di un'abilitazione al volo strumentale in corso di validità non sia incaricato di operare su un velivolo di notte come comandante a meno che non abbia effettuato nei precedenti 90 giorni almeno un atterraggio notturno come pilota ai comandi su un velivolo o su un simulatore di volo dello stesso tipo/classe.

(b) Il periodo di 90 giorni prescritto alla precedente lettera (a), punti (1) e (2) può essere esteso fino ad un massimo di 120 giorni, se si opera con volo in linea sotto la supervisione di un istruttore/esaminatore di abilitazione al tipo. Per periodi superiori a 120 giorni, il requisito di attività di volo recente è soddisfatto se il pilota ha effettuato un volo di addestramento o ha utilizzato un simulatore di volo del tipo di velivolo da impiegare.

Mercoledì, 5 luglio 2006

OPS 1.975

Qualificazione di rotta e di aeroporto

(a) L'operatore deve garantire che, prima di essere designato come comandate o come pilota cui può essere delegata dal comandante la condotta del volo, il pilota abbia acquisito un'adeguata conoscenza della rotta da seguire, degli aeroporti (compresi gli alternati), delle assistenze e delle procedure da applicare.

(b) Il periodo di validità della qualificazione di rotta e di aeroporto è di 12 mesi di calendario a decorrere dalla fine:

(1) del mese della qualificazione; o

(2) del mese dell'ultima utilizzazione della rotta o dell'aeroporto.

(c) La qualificazione di rotta e di aeroporto deve essere rinnovata con impiego della rotta o dell'aeroporto durante il periodo di validità prescritto alla precedente lettera (b).

(d) Se il rinnovo avviene nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di una precedente qualificazione di questo tipo, il periodo di validità si estende dalla data di rinnovo fino alla fine del dodicesimo mese successivo alla data di scadenza della precedente qualificazione di rotta e di aeroporto.

OPS 1.978

Programma di qualificazione avanzato

(a) I periodi di validità prescritti dalle norme OPS 1.965 e 1.970 possono essere estesi nel caso in cui l'Autorità abbia approvato un programma di qualificazione avanzato stabilito dall'operatore.

(b) Il programma di qualificazione avanzato deve contenere tipologie di addestramento e di controllo che permettano di stabilire e mantenere livelli di competenza non inferiori a quelli prescritti nelle norme OPS 1.945, 1.965 e 1.970.

OPS 1.980

Operazioni su più di un tipo o variante

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.980)

(a) L'operatore assicura che un membro d'equipaggio di condotta non operi su più di un tipo o variante, a meno che non abbia la competenza richiesta per farlo.

(b) Quando si tratta di operare su più di un tipo o variante, l'operatore assicura che le differenze e/o le similarità dei velivoli in questione giustifichino tali operazioni, tenendo conto dei seguenti elementi:

(1) il livello di tecnologia;

(2) le procedure operative;

(3) le caratteristiche di pilotaggio.

(c) L'operatore assicura che un membro d'equipaggio di condotta che opera su più di un tipo o variante soddisfi tutti i requisiti prescritti nel capo N per ciascun tipo o variante, a meno che l'Autorità non abbia approvato l'uso di crediti relativi ai requisiti in materia di addestramento, controlli e attività di volo recente.

(d) L'operatore specifica nel Manuale delle operazioni, per ciascuna operazione su più di un tipo o variante, le procedure e/o restrizioni operative adeguate approvate dall'Autorità e riguardanti:

(1) il grado di esperienza minima del membro d'equipaggio di condotta;

(2) il grado di esperienza minima su un tipo o variante prima di iniziare l'addestramento o l'attività operativa su un altro tipo o variante;

(3) il programma mediante il quale i membri d'equipaggio di condotta qualificati per operare su un tipo o variante saranno addestrati e qualificati per operare su un altro tipo o variante;

(4) tutti i requisiti applicabili in materia di attività di volo recente per ciascun tipo o variante.

OPS 1.981

Impiego di elicotteri ed aerei

(a) Quando un membro d'equipaggio di condotta è impiegato sia su elicotteri sia su aerei:

(1) l'operatore deve assicurare che l'impiego su elicotteri e su aerei sia limitato ad un solo tipo di ciascuno.

(2) L'operatore deve specificare nel Manuale delle operazioni le procedure e/o le restrizioni operative adeguate approvate dall'Autorità.

OPS 1.985

Documentazione sull'addestramento

(a) L'operatore:

(1) mantiene aggiornata la documentazione di tutti gli addestramenti, i controlli e le qualificazioni seguiti da un membro d'equipaggio di condotta e prescritti nelle norme OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 e 1.975; e

(2) tenere a disposizione del membro d'equipaggio di condotta interessato, su richiesta di quest'ultimo, i dati relativi a tutti i corsi di conversione, addestramento e controlli periodici.

Appendice 1 alla norma OPS 1.940

Sostituzione in volo di membri d'equipaggio di condotta

(a) Un membro d'equipaggio di condotta può essere sostituito ai comandi in volo da un altro membro d'equipaggio di condotta adeguatamente qualificato.

(b) Sostituzione del comandante

(1) Il comandante può delegare la condotta del volo a:

(i) un altro comandante qualificato; o

(ii) soltanto per operazioni al di sopra del livello di volo FL 200, a un pilota che possieda le qualifiche specificate alla seguente lettera (c).

(c) Requisiti minimi per il pilota che sostituisce il comandante:

(1) licenza di pilota di linea in corso di validità;

(2) addestramento di conversione e controllo (compreso l'addestramento per l'abilitazione al tipo) conformemente alla norma OPS 1.945;

(3) tutti gli addestramenti e i controlli periodici conformemente alle norme OPS 1.965 e OPS 1.968; e

(4) qualificazione di rotta conformemente alla norma OPS 1.975.

(d) Sostituzione del copilota

(1) Il copilota può essere sostituito da:

(i) un altro pilota adeguatamente qualificato; o

(ii) un copilota di rinforzo in crociera qualificato conformemente alla seguente lettera (e).

(e) Requisiti minimi del copilota di rinforzo in crociera

(1) Licenza di pilota commerciale in corso di validità con abilitazione al volo strumentale;

(2) addestramento di conversione e controllo (compreso l'addestramento per l'abilitazione al tipo) conformemente alla norma OPS 1.945, fatta eccezione per la parte relativa al decollo ed all'atterraggio che può essere omessa;

(3) tutti gli addestramenti e i controlli periodici conformemente alla norma OPS 1.965, fatta eccezione per la parte relativa al decollo ed all'atterraggio che può essere omessa; e

(4) operare come copilota esclusivamente in crociera e non al di sotto del livello di volo L 200.

(5) Non è richiesta l'attività di volo recente prescritta nella norma OPS 1.970. Il pilota deve tuttavia effettuare su un simulatore di volo, ad intervalli non superiori a 90 giorni, un addestramento volto ad aggiornare e mantenere l'abilità di pilotaggio. Tale addestramento di aggiornamento può essere combinato con l'addestramento prescritto nella norma OPS 1.965.

(f) Sostituzione dell'operatore al pannello di controllo degli impianti di bordo. L'operatore al pannello può essere sostituito in volo da un membro dell'equipaggio in possesso della licenza di tecnico di volo o da un altro membro dell'equipaggio di condotta avente una qualificazione accettabile per l'Autorità.

Appendice 2 alla norma OPS 1.940

Operazioni con un solo pilota in IFR o di notte

(a) I velivoli menzionati nella norma OPS 1.940, lettera (b), punto (2) possono essere condotti da un solo pilota in IFR o di notte a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

(1) L'operatore deve includere nel Manuale delle operazioni un programma di conversione del pilota e di addestramento periodico che comprenda i requisiti addizionali necessari per operazioni con un solo pilota.

(2) In particolare le procedure di pilotaggio devono comprendere:

(i) la gestione dei motori e le manovre di emergenza;

(ii) l'uso delle liste di controllo normali, non normali e di emergenza;

(iii) le comunicazioni ATC;

(iv) le procedure di partenza e di avvicinamento;

(v) la gestione del pilota automatico; e

(vi) l'uso di una documentazione semplificata da utilizzare in volo.

(3) I controlli periodici prescritti dalla norma OPS 1.965 devono essere effettuati in condizioni di condotta con un solo pilota sul tipo e classe di velivolo in questione e in un ambiente rappresentativo delle condizioni operative;

(4) il pilota deve avere al suo attivo almeno 50 ore di volo su quello specifico tipo o classe di velivolo in IFR, 10 delle quali come comandante; e

5) l'attività di volo recente minima richiesta per un pilota che operi solo a bordo in IFR o di notte deve essere di 5 voli IFR, di cui 3 avvicinamenti strumentali eseguiti nel corso dei 90 giorni precedenti il volo previsto, sullo stesso tipo o classe di velivolo come solo pilota a bordo. Tali requisiti possono essere sostituiti da un controllo durante un avvicinamento strumentale IFR con lo stesso tipo o classe di velivolo.

Appendice 1 alla norma OPS 1.945

Corso di conversione dell'operatore

(a) Il corso di conversione dell'operatore deve comprendere:

(1) addestramento ed esami a terra che riguardino gli impianti del velivolo, le procedure normali, non normali e di emergenza;

(2) un addestramento e un controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza da compiere prima di iniziare l'addestramento sul velivolo;

(3) un addestramento e un controllo sul velivolo o sul simulatore di volo; e

(4) un volo in linea sotto supervisione e un controllo in linea.

(b) Il corso di conversione deve essere impartito nell'ordine indicato alla precedente lettera (a).

(c) Al termine di un corso di conversione "zero flight time" un pilota:

(1) deve intraprendere il volo in linea sotto supervisione entro 15 giorni; e

(2) deve effettuare con il velivolo quattro decolli e atterraggi iniziali sotto la supervisione di un TRI (A) che occupa un posto di pilota.

(d) Elementi di gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) sono inclusi nel corso di conversione, condotto da personale adeguatamente qualificato.

(e) Se un membro d'equipaggio di condotta non ha seguito in precedenza un corso di conversione, l'operatore assicura che, oltre a quanto prescritto alla precedente lettera (a), il membro d'equipaggio di condotta segua una formazione sul pronto soccorso e, se del caso, un addestramento sulle procedure di ammaraggio utilizzando gli equipaggiamenti in acqua.

Appendice 1 alla norma OPS 1.965

Addestramento e controlli periodici — Piloti

(a) Addestramento periodico. — L'addestramento periodico comprende:

(1) Un addestramento di aggiornamento a terra

(i) Il programma di tale addestramento comprende:

(A) gli impianti di bordo del velivolo;

(B) le procedure ed i requisiti operativi, comprese la rimozione/prevenzione delle formazioni di ghiaccio e la sopravvenuta inabilità di un pilota; e

(C) un'analisi degli incidenti e degli inconvenienti occorsi.

(ii) Le conoscenze acquisite con l'addestramento di aggiornamento a terra sono verificate mediante un questionario o altri metodi idonei.

(2) Addestramento sul velivolo/STD

(i) Il programma di addestramento sul velivolo/STD è elaborato in modo che tutte le principali avarie degli impianti di bordo del velivolo e le relative procedure siano trattati nel corso dei 3 anni precedenti.

(ii) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore in avaria, l'avaria motore deve essere simulata.

(iii) L'addestramento su velivolo/STD può essere combinato con il controllo di professionalità da parte dell'operatore.

(3) Addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza

(i) Il programma di addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza può essere combinato con il controllo degli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza e deve essere svolto su un velivolo o altro dispositivo di addestramento appropriato.

(ii) Tutti gli anni, il programma di addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza deve includere quanto segue:

(A) utilizzo effettivo di un giubbotto salvagente, se del caso;

(B) utilizzo effettivo di un dispositivo respiratorio protettivo, se del caso;

(C) azionamento effettivo di un estintore;

(D) istruzione sull'ubicazione e sull'uso di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza presenti a bordo del velivolo;

(E) istruzione sull'ubicazione e sull'uso di tutti i tipi di uscita; e

(F) procedure di sicurezza.

(iii) Ogni 3 anni, il programma di addestramento deve includere quanto segue:

(A) impiego effettivo di tutti i tipi di uscita;

(B) dimostrazione del metodo utilizzato per servirsi di uno scivolo, se del caso;

(C) esercitazione di estinzione effettiva d'incendio realizzata su fuoco reale o simulato, mediante equipaggiamenti rappresentativi di quelli del velivolo; tuttavia, nel caso di estintori ad halon, può essere utilizzato un altro metodo accettabile per l'Autorità;

(D) effetti del fumo in un locale chiuso ed impiego effettivo di tutti gli equipaggiamenti appropriati in ambiente simulato saturo di fumo;

(E) se del caso, utilizzazione effettiva di dispositivi pirotecnici, reali o dispositivi rappresentativi; e

(F) dimostrazione dell'impiego dei canotti di salvataggio, se del caso.

(4) Addestramento sulla gestione delle risorse dell'equipaggio

(i) Elementi di CRM sono inclusi in tutte le fasi appropriate dell'addestramento periodico; e

(ii) È messo a punto un programma di addestramento CRM modulare specifico in modo che tutti i principali elementi dell'addestramento CRM siano contemplati nel corso di un periodo non superiore ai 3 anni come segue:

(A) Errore umano ed affidabilità, catena degli errori, prevenzione e rilevamento degli errori;

(B) Cultura della sicurezza aziendale, SOP, fattori organizzativi;

(C) Stress, gestione dello stress, stanchezza e vigilanza;

(D) Acquisizione ed elaborazione delle informazioni, consapevolezza delle situazioni, gestione del lavoro;

(E) Elaborazione delle decisioni;

(F) Comunicazione e coordinamento all'interno ed all'esterno della cabina di pilotaggio;

(G) Leadership e comportamento di squadra, sinergie;

(H) Automazione e filosofia dell'utilizzo dell'automazione (se attinente al tipo);

(I) Differenze specifiche in funzione del tipo;

(J) Studi basati su eventi;

(K) Ulteriori ambiti che richiedono maggiore attenzione individuati dal programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli (vedi la norma OPS 1.037).

(b) Controlli periodici. I controlli periodici comprendono:

(1) controlli di professionalità da parte dell'operatore;

(i) se applicabili, tali controlli devono comprendere le seguenti manovre:

(A) decollo interrotto se è disponibile un simulatore di volo, altrimenti soltanto esercizio gestuale;

(B) decollo con avaria motore tra V_1 e V_2 o appena le condizioni di sicurezza lo permettono;

(C) avvicinamento strumentale di precisione fino ai minimi con un motore inoperativo, in caso di velivoli plurimotore;

(D) avvicinamento non di precisione fino ai minimi;

(E) riattaccata ai minimi con un motore inoperativo, in caso di velivoli plurimotore; e

(F) atterraggio con un motore inoperativo. Per i velivoli monomotore è richiesto un esercizio di atterraggio forzato.

(ii) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore fuori uso, l'avaria motore deve essere simulata.

(iii) Oltre ai controlli prescritti ai precedenti punti da (i) (A) fino ad (i) (F), i requisiti contenuti nelle regole relative al rilascio delle licenze e qualifiche dei membri d'equipaggio di condotta devono essere soddisfatti ogni 12 mesi e possono essere combinati con il controllo di professionalità da parte dell'operatore.

(iv) Nel caso di un pilota che operi esclusivamente in VFR, i controlli prescritti ai precedenti punti da (i) (C) fino ad (i) (E) possono essere omessi, salvo il caso di avvicinamento e riattaccata su velivolo plurimotore con un motore inoperativo.

(v) I controlli di professionalità da parte dell'operatore devono essere effettuati da un esaminatore di abilitazione al tipo (TRE).

(2) Controlli sugli equipaggiamenti di sicurezza e di emergenza. Devono essere controllati tutti gli elementi per i quali è stato impartito l'addestramento conformemente alla precedente lettera (a), punto (3).

(3) Controlli in linea;

(i) I controlli in linea devono confermare la capacità di eseguire in modo soddisfacente un volo di linea completo, comprese le procedure pre-volo e post-volo e l'impiego degli equipaggiamenti forniti conformemente al Manuale delle operazioni.

(ii) L'equipaggio di condotta deve essere valutato in merito alle capacità di gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) conformemente ad una metodologia accettabile per l'Autorità e pubblicata nel Manuale delle operazioni. Scopo di tale valutazione è:

(A) fornire un riscontro individuale e collettivo all'equipaggio e consentire di individuare le esigenze di aggiornamento; e

(B) contribuire al miglioramento del sistema di addestramento CRM.

(iii) Quando i piloti sono impiegati sia nel ruolo di pilota ai comandi (pilot flying) sia di pilota non ai comandi (pilot not flying), devono essere controllati in entrambi i ruoli.

(iv) I controlli in linea devono essere effettuati interamente su velivolo.

(v) I controlli in linea devono essere effettuati da un comandante designato dall'operatore ed accettabile per l'Autorità. La persona che effettua il controllo in linea, descritto nella norma OPS 1.965, lettera (a), punto (4) (ii), deve aver ricevuto un addestramento in materia di CRM e di valutazione delle attitudini in ambito CRM ed occupare il posto riservato all'osservatore se installato. In caso di operazioni a lungo raggio per le quali sono impiegati membri di equipaggio di condotta supplementari, la persona può svolgere le funzioni di pilota di rinforzo in crociera senza occupare il posto del pilota durante il decollo, la salita, la crociera iniziale, la discesa, l'avvicinamento e l'atterraggio. Le sue valutazioni CRM si basano unicamente su osservazioni compiute durante il briefing iniziale, le istruzioni all'equipaggio di cabina e il briefing in cabina di pilotaggio e le fasi in cui la persona occupa il posto riservato all'osservatore.

Appendice 2 alla norma OPS 1.965

Addestramento e controlli periodici — Operatori del pannello impianti

(a) L'addestramento ed i controlli periodici degli operatori del pannello impianti devono soddisfare i requisiti applicabili ai piloti e comprendere tutti i compiti specifici addizionali, esclusi quelli che non si applicano agli operatori del pannello impianti.

(b) L'addestramento ed i controlli periodici degli operatori del pannello impianti devono, quando possibile, essere effettuati congiuntamente ad un addestramento e controllo periodico di un pilota.

(c) I controlli in linea devono essere effettuati da un comandante designato dall'operatore ed accettabile per l'Autorità oppure da un istruttore o esaminatore di abilitazione al tipo, di operatore del pannello impianti.

Appendice 1 alla norma OPS 1.968

Qualifica dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio

(a) I comandanti che in base al loro compito devono operare dal posto di destra e svolgere quindi i compiti di copilota o i comandanti che devono impartire un addestramento o svolgere compiti di esaminatori dal posto di destra devono completare un addestramento addizionale e sostenere il relativo controllo come specificato nel Manuale delle operazioni, contemporaneamente ai controlli di professionalità da parte dell'operatore prescritti nella norma OPS 1.965, lettera (b). Tale addestramento addizionale deve includere almeno quanto segue:

(1) un'avaria motore durante il decollo;

(2) un avvicinamento e riattaccata con motore inoperativo; e

(3) un atterraggio con un motore inoperativo.

(b) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore fuori uso, l'avaria motore deve essere simulata.

(c) Quando si deve operare dal posto di destra, anche i controlli prescritti dalla norma OPS per operare dal posto di sinistra devono essere stati effettuati ed essere in corso di validità.

(d) Il pilota che sostituisce il comandante deve avere dimostrato, durante i controlli di professionalità da parte dell'operatore prescritti dalla norma OPS 1.965, lettera (b), di avere familiarità con le manovre e le procedure che normalmente non gli competono. Se le differenze tra il posto di destra e quello di sinistra non sono significative (per es. quando si usa il pilota automatico) è indifferente quale posto occupi il pilota durante il controllo.

(e) Un pilota che non sia il comandante e che occupi il posto di sinistra deve dimostrare, durante i controlli di professionalità da parte dell'operatore prescritti dalla norma OPS 1.965, lettera (b), di avere familiarità con le manovre e le procedure che normalmente competono al comandante come pilota non ai comandi. Se le differenze tra il posto di destra e quello di sinistra non sono significative (per es. quando si usa il pilota automatico) è indifferente quale posto occupi il pilota durante il controllo.

Appendice 1 alla norma OPS 1.980

Operazioni su più di un tipo o variante

(a) Se un membro d'equipaggio di condotta opera su più di una classe, tipo o variante di velivolo in base ai requisiti applicabili in materia di licenze dei membri d'equipaggio di condotta ma non nell'ambito di un'unica annotazione sulla licenza, l'operatore deve conformarsi a quanto segue:

(1) un membro d'equipaggio di condotta non può operare su più di:

(i) tre tipi o varianti di velivolo a motore alternativo; o

(ii) tre tipi o varianti di velivolo a turboelica; o

(iii) un tipo o variante di velivolo a turboelica e un tipo o variante di velivolo a motore alternativo; o

(iv) un tipo o variante di velivolo a turboelica e un velivolo di classe particolare.

(2) La norma OPS 1.965 si applica per ciascun tipo o variante impiegati a meno che l'operatore non presenti procedure specifiche e/o limitazioni operative che siano accettabili per l'Autorità.

(b) Quando un membro d'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo nell'ambito di una o più annotazioni sulla licenza conformemente alle norme che regolano il rilascio delle licenze dei membri d'equipaggio di condotta (per tipo — pluripilota), l'operatore assicura che:

(1) il numero minimo di membri d'equipaggio di condotta specificato nel Manuale delle operazioni sia lo stesso per tutti i tipi o varianti da impiegare;

(2) un membro d'equipaggio di condotta non operi su più di due tipi o varianti di velivolo per i quali è richiesta una distinta annotazione sulla licenza; e

(3) durante un turno di volo siano impiegati esclusivamente velivoli oggetto della stessa annotazione sulla licenza, a meno che l'operatore non abbia previsto procedure atte a garantire un tempo di preparazione sufficiente.

Nota per i casi che interessano più di una annotazione sulla licenza, si rimanda alle seguenti lettere (c) e (d).

(c) Se un membro d'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo conformemente alle norme che regolano il rilascio delle licenze dei membri d'equipaggio di condotta (per tipo — per tipo pilota singolo e per tipo pluripilota) ma non nell'ambito di un'unica annotazione sulla licenza, l'operatore deve conformarsi a quanto segue:

(1) alla precedente lettera (b), punti (1), (2) e (3);

(2) alla seguente lettera (d).

(d) Se un membro d'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo conformemente alle norme che regolano il rilascio delle licenze dei membri d'equipaggio di condotta (per tipo pluripilota) ma non nell'ambito di un'unica annotazione sulla licenza, l'operatore deve conformarsi a quanto segue:

(1) alla precedente lettera (b), punti (1), (2) e (3);

(2) per poter beneficiare di due annotazioni sulla licenza:

(i) i membri d'equipaggio di condotta devono avere sostenuto due controlli consecutivi di professionalità da parte dell'operatore e devono avere al loro attivo 500 ore nel ruolo in questione in operazioni di trasporto aereo commerciale per lo stesso operatore;

(ii) nel caso di un pilota che operi per un operatore e che benefici di due annotazioni sulla licenza e che poi sia promosso comandante per lo stesso operatore su uno dei tipi di velivolo in questione, l'esperienza minima richiesta come comandante è di 6 mesi e 300 ore e il pilota deve avere sostenuto 2 controlli consecutivi di professionalità da parte dell'operatore prima di poter di nuovo beneficiare delle due annotazioni sulla licenza;

(3) prima di iniziare l'addestramento e le operazioni su un altro tipo o variante, i membri d'equipaggio di condotta devono avere effettuato 3 mesi e 150 ore di volo sul velivolo di base, ivi compreso almeno un controllo di professionalità;

(4) dopo avere sostenuto il controllo in linea iniziale sul nuovo tipo, devono essere effettuate 50 ore di volo o 20 tratte esclusivamente su velivoli del nuovo tipo;

(5) alla norma OPS 1.970 per ciascun tipo di velivolo impiegato, a meno che non siano stati accordati dei crediti dall'Autorità conformemente al seguente punto (7);

(6) il periodo entro cui è richiesta un'esperienza di volo di linea su ciascun tipo deve essere specificato nel Manuale delle operazioni;

(7) qualora s'intenda richiedere dei crediti al fine di ridurre l'addestramento, i controlli e l'attività di volo recente riguardo ai diversi tipi di velivolo, l'operatore deve dimostrare all'Autorità gli elementi che non devono essere ripetuti per ciascun tipo o variante grazie alla similarità;

(i) la norma OPS 1.965, lettera (b) richiede due controlli di professionalità da parte dell'operatore all'anno. Quando è accordato un credito conformemente al precedente punto (7) per alternare i controlli di professionalità da parte dell'operatore tra i due tipi, ciascun controllo di professionalità riconvalida il controllo di professionalità per l'altro tipo. Se il periodo di tempo tra i controlli di professionalità ai fini della validità della licenza non supera quello prescritto dalla normativa in vigore nel settore delle licenze dei membri d'equipaggio di condotta per ciascun tipo di velivolo, i relativi requisiti in materia di licenze d'equipaggio di condotta saranno soddisfatti. Inoltre, il relativo addestramento periodico approvato deve essere specificato nel Manuale delle operazioni;

(ii) la norma OPS 1.965, lettera (c) richiede un controllo in linea all'anno. Quando è accordato un credito conformemente al precedente punto (7) per alternare i controlli in linea tra tipi o varianti, ciascun controllo in linea riconvalida il controllo in linea per l'altro tipo o variante;

(iii) l'addestramento e i controlli annuali sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza devono coprire tutti i requisiti relativi a ciascun tipo;

(8) alla norma OPS 1.965 per ciascun tipo o variante impiegati a meno che non siano stati accordati dei crediti dall'Autorità conformemente al precedente punto (7).

(e) Quando un membro d'equipaggio di condotta opera su combinazioni di tipi o varianti di velivolo conformemente alle norme che regolano il rilascio delle licenze dei membri d'equipaggio di condotta (per classe -per tipo pilota singolo — pluripilota), l'operatore deve dimostrare che siano approvate le procedure e/o le limitazioni operative specifiche conformemente alla norma OPS 1.980, lettera (d).

CAPO O

EQUIPAGGIO DI CABINA

OPS 1.988

Applicabilità

L'operatore deve assicurare che tutti i membri d'equipaggio di cabina soddisfino i requisiti del presente capo e le norme di sicurezza applicabili.

Ai fini del presente regolamento per "membro d'equipaggio di cabina" si intende un membro dell'equipaggio, che non sia membro dell'equipaggio di condotta, che svolga funzioni legate alla sicurezza dei passeggeri assegnategli dall'operatore o dal comandante nella cabina di un aeromobile.

OPS 1.989

Identificazione

(a) L'operatore assicura che tutti i membri d'equipaggio di cabina indossino l'uniforme dell'equipaggio di cabina dell'operatore e siano chiaramente individuabili dai passeggeri come membri dell'equipaggio di cabina.

(b) Altri membri del personale quali personale medico, personale addetto alla sicurezza, personale addetto all'assistenza dei minori, accompagnatori, personale tecnico, intrattenitori, interpreti che svolgono mansioni nella cabina non devono indossare un'uniforme che possa identificarli come membri dell'equipaggio di cabina se non sono soddisfatti i requisiti definiti nel presente capo o altri requisiti di sicurezza applicabili del presente regolamento.

OPS 1.990

Numero e composizione d'equipaggio di cabina

(a) L'operatore non deve impiegare un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19, se trasporta uno o più passeggeri, a meno che nell'equipaggio non sia presente almeno un membro d'equipaggio di cabina incaricato di svolgere compiti legati alla sicurezza dei passeggeri e specificati nel Manuale delle operazioni.

(b) Nel conformarsi alle disposizioni della precedente lettera (a), l'operatore assicura che il numero minimo di membri d'equipaggio di cabina sia il maggiore tra i seguenti:

(1) un membro d'equipaggio di cabina per gruppo di 50 posti passeggeri, completo o no, situati sullo stesso ponte (deck) del velivolo; o

(2) il numero di membri d'equipaggio di cabina che ha partecipato attivamente alla dimostrazione di evacuazione di emergenza relativa al velivolo o che si suppone vi abbia partecipato nella relativa analisi; tuttavia, se la configurazione massima approvata di posti passeggeri è inferiore di almeno 50 posti al numero di passeggeri evacuati durante la dimostrazione, il numero dei membri d'equipaggio di cabina può essere diminuito di 1 unità per ogni gruppo di 50 posti passeggeri di scarto tra la configurazione massima approvata di posti passeggeri e la capacità massima certificata.

(c) L'Autorità può, in circostanze eccezionali, richiedere all'operatore di includere nell'equipaggio membri d'equipaggio di cabina supplementari.

(d) In caso di circostanze impreviste, il numero minimo richiesto di membri d'equipaggio di cabina può essere ridotto a condizione che:

(1) il numero dei passeggeri sia stato ridotto conformemente alle procedure specificate nel Manuale delle operazioni; e

(2) al termine del volo sia presentato un rapporto all'Autorità.

(e) L'operatore assicura che, quando ricorre ai servizi di membri d'equipaggio di cabina che siano lavoratori autonomi e/o freelance o a tempo parziale, siano soddisfatti i requisiti del capo O. A tale riguardo, è necessario prestare particolare attenzione al numero totale di tipi o varianti di velivoli su cui un membro d'equipaggio di cabina può volare ai fini del trasporto aereo commerciale, numero che non deve superare i requisiti prescritti nella norma OPS 1.1030, compreso il caso in cui un altro operatore fa ricorso ai suoi servizi.

OPS 1.995

Requisiti minimi

L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina:

(a) abbia un'età minima di 18 anni;

(b) sia periodicamente sottoposto a esame o valutazione medica come richiesto dall'Autorità allo scopo di verificarne l'idoneità fisica all'esercizio delle sue mansioni;

(c) abbia completato con profitto un corso di formazione iniziale in conformità con la norma OPS 1.1005 e sia titolare di un attestato di formazione in materia di sicurezza;

(d) abbia completato un addestramento di conversione e/o sulle differenze che comprenda almeno i punti elencati nella norma OPS 1.1010;

(e) seguirà un addestramento periodico rispondente alle prescrizioni della norma OPS 1.1015;

(f) abbia la competenza ad esercitare le mansioni previste dalle procedure specificate nel Manuale delle operazioni.

OPS 1.1000

Responsabile di cabina (Senior cabin crew member)

(a) L'operatore deve nominare un responsabile di cabina ogni volta che il numero dei membri d'equipaggio di cabina è superiore a uno. Per le operazioni dove è impiegato più di un membro d'equipaggio di cabina, ma per le quali in base alla norma è richiesto un solo membro d'equipaggio di cabina, l'operatore nomina un membro dell'equipaggio di cabina quale responsabile nei confronti del comandante.

(b) Il responsabile di cabina è responsabile, nei confronti del comandante, dell'esecuzione e del coordinamento delle procedure normali e di emergenza specificate nel Manuale delle operazioni. Durante le turbolenze, in assenza di istruzioni da parte dell'equipaggio di condotta, il responsabile di cabina ha la facoltà di interrompere le mansioni non connesse alla sicurezza e di informare l'equipaggio di condotta sul livello di turbolenza registrato e sulla necessità di attivare i segnali "Allacciare le cinture di sicurezza". L'equipaggio di cabina deve successivamente preparare ai fini della sicurezza la cabina passeggeri e le altre aree pertinenti.

(c) Quando la norma OPS 1.990 richiede il trasporto di più di un membro d'equipaggio di cabina, l'operatore non deve nominare responsabile di cabina una persona che abbia meno di un anno di esperienza come membro d'equipaggio di cabina e che non abbia seguito un corso appropriato che copra almeno i seguenti punti:

(1) Istruzioni (briefing) pre-volo:

(i) operare in equipaggio,

(ii) assegnazione dei posti e dei compiti dell'equipaggio di cabina,

(iii) studio del particolare volo, compresi tipo di velivolo, equipaggiamenti, area delle operazioni, tipo d'impiego e categorie di passeggeri, in particolare disabili, neonati e barellati; e

(2) Coordinamento nell'ambito dell'equipaggio:

(i) disciplina, funzioni e linea di comando;

(ii) importanza del coordinamento e della comunicazione;

(iii) sopravvenuta inabilità di un pilota; e

(3) Esame dei requisiti richiesti dall'operatore e imposti dagli obblighi normativi e di legge:

(i) istruzioni di sicurezza ai passeggeri, schede con le istruzioni di sicurezza;

(ii) sicurezza delle aree di servizio;

(iii) stivaggio dei bagagli in cabina;

(iv) apparati elettronici;

(v) procedure di rifornimento di combustibile con passeggeri a bordo;

(vi) turbolenza;

(vii) documentazione; e

(4) Fattore umano (Human factors) e gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM);

(5) Notifica di incidenti e inconvenienti;

(6) Limiti dei tempi di volo e delle ore di servizio e requisiti di riposo.

(d) L'operatore deve stabilire le procedure che consentano di scegliere il membro dell'equipaggio di cabina più qualificato per sostituire il responsabile di cabina in caso d'incapacità di quest'ultimo. Tali procedure devono essere accettabili per l'Autorità e devono tenere conto dell'esperienza operativa del membro dell'equipaggio di cabina.

(e) Addestramento CRM: l'operatore assicura che tutti gli elementi pertinenti indicati nell'appendice 2 delle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna (a) siano inclusi nell'addestramento e svolti al livello richiesto dalla colonna (f), Corso per responsabile di cabina (senior cabin crew member).

OPS 1.1002

Operazioni con un solo membro d'equipaggio di cabina

(a) L'operatore assicura che ogni nuovo membro dell'equipaggio di cabina che non possiede un'esperienza precedente comparabile alle caratteristiche di quella che deve intraprendere completi il seguente addestramento prima di operare in qualità di unico membro d'equipaggio di cabina:

(1) addestramento a complemento di quello richiesto nelle norme OPS 1.1005 e 1.1010, che deve trattare in particolare i seguenti aspetti tipici delle operazioni con un unico membro d'equipaggio di cabina:

(i) responsabilità verso il comandante per la gestione della sicurezza della cabina e delle procedure di emergenza specificate nel Manuale delle operazioni;

(ii) importanza del coordinamento e della comunicazione con l'equipaggio di condotta, gestione dei passeggeri indisciplinati o perturbatori;

(iii) esame dei requisiti dell'operatore e degli obblighi legali;

(iv) documentazione;

(v) notifica di incidenti e inconvenienti;

(vi) limiti dei tempi di volo e delle ore di servizio;

(2) voli di familiarizzazione di almeno 20 ore e 15 tratte. I voli di familiarizzazione sono effettuati sotto la supervisione di un membro dell'equipaggio di cabina sufficientemente esperto sul tipo di velivolo utilizzato.

(b) L'operatore deve assicurare, prima che un membro dell'equipaggio di cabina venga incaricato di operare in qualità di unico membro d'equipaggio di cabina, che esso sia in grado di svolgere i propri compiti conformemente alle procedure specificate nel Manuale delle operazioni. L'idoneità ad operazioni per un unico membro d'equipaggio di cabina deve essere oggetto dei criteri per la selezione, il reclutamento, l'addestramento e la valutazione delle competenze dell'equipaggio di cabina.

OPS 1.1005

Formazione iniziale in materia di sicurezza

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1005)

(a) L'operatore deve assicurare che ciascun membro d'equipaggio di cabina, prima di iniziare un addestramento di conversione, abbia completato con profitto un corso di formazione iniziale in materia di sicurezza, comprendente almeno i punti elencati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1005.

(b) I corsi di formazione sono impartiti, a discrezione e previa approvazione dell'Autorità:

(1) dall'operatore

— direttamente, o

— indirettamente, tramite un centro di formazione che agisce a nome dell'operatore; oppure

(2) da un centro di formazione autorizzato.

(c) Il programma e la struttura dei corsi di formazione iniziale devono essere conformi alle disposizioni applicabili e soggetti all'approvazione preliminare dell'Autorità.

(d) A discrezione dell'Autorità, l'Autorità stessa, l'operatore o il centro di formazione autorizzato che eroga il corso di formazione, rilascia un attestato di formazione in materia di sicurezza al membro dell'equipaggio di cabina che abbia completato la formazione iniziale in materia di sicurezza e abbia superato i controlli di cui alla norma OPS 1.1025.

(e) Qualora l'Autorità autorizzi un operatore o un centro di formazione autorizzato a rilasciare l'attestato di formazione in materia di sicurezza ad un membro d'equipaggio di cabina, tale attestato deve contenere un chiaro riferimento all'autorizzazione dell'Autorità.

OPS 1.1010

Addestramento di conversione e sulle differenze

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1010)

(a) L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina abbia completato un adeguato addestramento di conversione e un addestramento sulle differenze, nell'osservanza delle disposizioni e norme applicabili e comprendente, come minimo, i punti elencati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1010. Il corso di addestramento deve essere specificato nel Manuale delle operazioni. Il programma e la struttura del corso sono soggetti all'approvazione preliminare dell'Autorità.

(1) Addestramento di conversione: deve essere completato un corso di conversione prima di:

(i) essere incaricato per la prima volta dall'operatore di svolgere i compiti di membro d'equipaggio di cabina; o

(ii) essere incaricato di operare su un altro tipo di velivolo; e

(2) Addestramento sulle differenze: tale addestramento deve essere completato prima di prendere servizio:

(i) su una variante di un tipo di velivolo normalmente impiegato; o

(ii) su un tipo o variante di velivolo normalmente impiegato ma in cui gli equipaggiamenti di sicurezza, la loro ubicazione o le procedure di sicurezza normali e d'emergenza sono stati variati.

(b) L'operatore stabilisce il contenuto del programma di addestramento di conversione e dell'addestramento sulle differenze tenendo conto del precedente addestramento effettuato dal membro d'equipaggio di cabina registrato nella propria cartella di addestramento di cui alla norma OPS 1.1035.

(c) Fatta salva la norma OPS 1.995, lettera c), gli argomenti relativi alla formazione iniziale (OPS 1.1005) e all'addestramento di conversione sulle differenze (OPS 1.1010) possono essere combinati.

(d) L'operatore assicura che:

(1) l'addestramento di conversione sia svolto in modo strutturato e realistico, conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.1010;

(2) l'addestramento sulle differenze sia svolto in modo strutturato e realistico; e

(3) l'addestramento di conversione e, se del caso, l'addestramento sulle differenze, comprenda l'uso di tutti gli equipaggiamenti di sicurezza e di tutte le procedure normali e d'emergenza applicabili al tipo o variante di velivolo e comprenda un addestramento teorico e pratico su un dispositivo di addestramento rappresentativo del velivolo o sul velivolo stesso.

(e) L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina segua, prima che gli siano affidati dei compiti quale membro effettivo d'equipaggio, un addestramento CRM ed un addestramento CRM specifico per tipo di velivolo, conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.1010, lettera (j). I membri dell'equipaggio di cabina già operativi come membri effettivi dell'equipaggio con un operatore e che non hanno seguito in precedenza un addestramento CRM devono seguire tale addestramento entro la sessione successiva di addestramento e controllo periodici richiesta conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.1010, lettera (j), compreso, se del caso, un addestramento CRM specifico al tipo di velivolo.

OPS 1.1012

Familiarizzazione

L'operatore assicura che, dopo avere seguito l'addestramento di conversione, ciascun membro d'equipaggio di cabina effettui dei voli di familiarizzazione prima di fare effettivamente parte del numero minimo d'equipaggio di cabina prescritto dalla norma OPS 1.990.

OPS 1.1015

Addestramento periodico

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1015)

(a) L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina segua un addestramento periodico che contempli i compiti assegnati ad ogni membro d'equipaggio di cabina nel quadro delle procedure normali o d'emergenza e le esercitazioni attinenti al tipo e/o alla variante di velivolo su cui opera conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.1015.

(b) L'operatore assicura che il programma di addestramento periodico approvato dall'Autorità comprenda un'istruzione teorica e pratica e un addestramento individuale, conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.1015.

(c) Il periodo di validità dell'addestramento periodico e dei controlli associati richiesti dalla norma OPS 1.1025 è di 12 mesi di calendario a partire dalla fine del mese in cui è stata rilasciata l'attestazione. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data dell'attestazione fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.

OPS 1.1020

Addestramento di aggiornamento

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1020)

(a) L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina che sia stato assente per più di 6 mesi da qualunque funzione a bordo, pur essendo ancora all'interno del periodo del precedente controllo ai sensi della norma OPS 1.1025, lettera (b), punto (3), segua l'addestramento di aggiornamento specificato nel Manuale delle operazioni, conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.1020.

(b) L'operatore assicura che, quando un membro d'equipaggio di cabina, pur non essendo stato assente per più di 6 mesi da qualunque funzione a bordo, non abbia operato negli ultimi 6 mesi su un dato tipo di velivolo come membro d'equipaggio di cabina richiesto dalla norma OPS 1.990, lettera (b), prima di poter operare su quel tipo di velivolo il membro d'equipaggio:

(1) segua un addestramento di aggiornamento per quel tipo di velivolo; o

(2) operi su due tratte di rifamiliarizzazione durante operazioni commerciali su quel tipo.

OPS 1.1025

Controllo

(a) A discrezione dell'Autorità, l'Autorità stessa, l'operatore o il centro di addestramento autorizzato che eroga il corso di addestramento assicura che durante o dopo l'addestramento previsto dalle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 e 1.1020 ciascun membro d'equipaggio di cabina sia sottoposto a controlli sull'addestramento ricevuto intesi a verificare la sua competenza ad eseguire i compiti di sicurezza normali e d'emergenza.

A discrezione dell'Autorità, l'Autorità stessa, l'operatore o il centro di addestramento autorizzato che eroga il corso di addestramento garantisce che il personale che esegue i controlli sia adeguatamente qualificato.

(b) L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina sia sottoposto ai seguenti controlli:

(1) Formazione iniziale in materia di sicurezza. I punti elencati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1005;

(2) Addestramento di conversione e sulle differenze. I punti elencati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1010;

(3) Addestramento periodico. I punti elencati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1015, se del caso; e

(4) Addestramento di aggiornamento. I punti elencati nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1020;

OPS 1.1030

Operazioni su più di un tipo o variante

(a) L'operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina non operi su più di 3 tipi di velivolo; tuttavia, previa approvazione dell'Autorità, può operare su 4 tipi di velivolo, a condizione che per almeno 2 dei tipi:

(1) le procedure normali e d'emergenza non specifiche per tipo siano identiche; e

(2) l'equipaggiamento di sicurezza e le procedure normali e d'emergenza specifiche per tipo siano simili.

(b) Ai fini della precedente lettera (a), le varianti di un tipo di velivolo sono considerate come tipi di velivoli diversi se non sono simili in tutti i seguenti aspetti:

(1) funzionamento delle uscite di emergenza;

(2) ubicazione e tipo degli equipaggiamenti di sicurezza portatili; e

(3) procedure di emergenza in funzione del tipo.

OPS 1.1035

Registrazioni dell'addestramento

L'operatore:

(1) tiene aggiornate le registrazioni di tutti gli addestramenti e controlli previsti dalle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 e 1.1025; e

(2) conserva copia dell'attestato di addestramento in materia di sicurezza; e

(3) mantiene aggiornate le registrazioni di addestramento e le registrazioni degli esami o valutazioni mediche, con indicazione, per quanto riguarda le registrazioni di addestramento, delle date e del contenuto dell'addestramento di conversione e sulle differenze nonché degli addestramenti periodici ricevuti; e

(4) tiene le registrazioni di tutti i corsi di formazione iniziale, di addestramento di conversione nonché di tutti gli addestramenti e controlli periodici a disposizione del membro d'equipaggio di cabina interessato, su richiesta di quest'ultimo.

Appendice 1 alla norma OPS 1.1005

Formazione iniziale in materia di sicurezza

Le materie che devono, come minimo, formare oggetto di un corso di formazione iniziale in materia di sicurezza, di cui alla norma OPS 1.1005 sono le seguenti:

(a) addestramento relativo all'incendio e al fumo:

1) porre l'accento sul dovere dell'equipaggio di cabina di far fronte con prontezza alle emergenze dovute a incendi e al fumo; in particolare, va sottolineato che è importante individuare la fonte effettiva dell'incendio;

2) necessità di informare immediatamente l'equipaggio di condotta, nonché azioni specifiche necessarie per il coordinamento e l'assistenza quando viene rilevato un incendio o la presenza di fumo;

3) necessità di controlli frequenti delle zone potenzialmente a rischio di incendio, in particolare delle toilette, e dei relativi rivelatori di fumo;

4) classificazione degli incendi e dei corrispondenti agenti estintori e procedure da seguire per situazioni particolari in caso di incendio; tecniche di applicazione degli agenti estintori; conseguenze della loro applicazione errata e della loro utilizzazione in uno spazio limitato; e

5) procedure generali relative ai servizi di emergenza a terra negli aeroporti.

(b) Addestramento relativo alla sopravvivenza in acqua:

come indossare ed utilizzare l'equipaggiamento personale di galleggiamento in acqua. Prima di prestare servizio per la prima volta su un aeromobile equipaggiato di canotti di salvataggio o di altro equipaggiamento analogo, è necessario impartire un corso di addestramento sull'utilizzazione di tale equipaggiamento e sul suo uso effettivo in acqua.

(c) Addestramento relativo alla sopravvivenza:

tale addestramento deve essere adeguato alle zone operative (ad esempio regione polare, deserto, giungla o mare).

(d) Aspetti medici e pronto soccorso:

1) istruzioni sul pronto soccorso e sull'uso delle cassette di pronto soccorso;

2) pronto soccorso associato con l'addestramento relativo alla sopravvivenza e all'igiene; e

3) effetti fisiologici del volo, con particolare riguardo all'ipossia.

(e) Assistenza ai passeggeri:

1) consigli relativi all'individuazione e all'assistenza dei passeggeri che si trovano sotto l'effetto dell'alcol o sotto l'influsso di stupefacenti, o che diventano aggressivi;

2) metodi utilizzati per la motivazione dei passeggeri e il controllo degli stessi, in modo da accelerare l'evacuazione dell'aeromobile;

3) disposizioni relative allo stivaggio in condizioni di sicurezza dei bagagli in cabina (compresi gli oggetti necessari per il servizio in cabina) e al rischio che essi possano divenire pericolosi per gli occupanti della cabina o possano ostruire l'accesso alle apparecchiature di emergenza o alle uscite dell'aeromobile ovvero danneggiarle;

4) importanza di una corretta assegnazione dei posti, tenuto conto della massa e del bilanciamento dell'aeromobile. Deve essere sottolineato in particolare anche il posizionamento dei passeggeri disabili e la necessità di far sedere passeggeri non disabili vicino alle uscite non sorvegliate;

5) unzioni da svolgere in caso di turbolenza, in particolare per rendere sicura la cabina;

6) precauzioni da prendere qualora vengano trasportati animali vivi in cabina;

7) addestramento relativo alle merci pericolose, ivi comprese le disposizioni del capo R;

8) procedure di sicurezza, ivi comprese le disposizioni del capo S.

(f) Comunicazione

Durante la formazione deve essere sottolineata l'importanza di una comunicazione efficace tra l'equipaggio di cabina e l'equipaggio di condotta, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e alla necessità di usare un linguaggio e una terminologia comuni.

(g) Disciplina e responsabilità:

1) l'importanza che l'equipaggio di cabina svolga le proprie funzioni conformemente al Manuale delle operazioni;

2) il mantenimento della competenza e dell'idoneità necessarie per operare come membri d'equipaggio di cabina, con particolare attenzione ai limiti dei tempi di volo e di servizio e ai requisiti di riposo;

3) la conoscenza delle disposizioni in vigore nel settore dell'aviazione e relative all'equipaggio di cabina ed al ruolo dell'Autorità competente per l'aviazione civile;

4) la conoscenza generale della terminologia relativa al settore dell'aviazione, della teoria del volo, della ripartizione dei passeggeri, della meteorologia e delle zone di operazione;

5) la necessità di tenere una riunione informativa dell'equipaggio di cabina prima del volo e di comunicare le informazioni necessarie in materia di sicurezza, tenuto conto delle sue specifiche mansioni (briefing);

6) l'importanza di garantire che i documenti e i manuali siano tenuti aggiornati e contengano gli emendamenti introdotti dall'operatore;

7) l'importanza di stabilire i casi in cui i membri d'equipaggio di cabina hanno l'autorità e la responsabilità di avviare le procedure di evacuazione dell'aeromobile e le altre procedure di emergenza; e

8) l'importanza dei compiti e delle responsabilità in materia di sicurezza e la necessità di reagire prontamente ed efficacemente in situazioni di emergenza.

(h) Gestione delle risorse dell'equipaggio.

(1) Corso CRM introduttivo:

(i) un membro d'equipaggio di cabina deve seguire un corso CRM introduttivo prima di svolgere un compito operativo come membro d'equipaggio di cabina. I membri d'equipaggio di cabina già operativi come membri effettivi d'equipaggio nel quadro del trasporto aereo commerciale e che non hanno precedentemente seguito un corso introduttivo, devono seguire un corso CRM introduttivo completo entro la sessione successiva di addestramento e/o controllo periodici richiesta.

(ii) Gli elementi di addestramento contenuti nell'appendice 2 alle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna (a) devono essere contemplati al livello prescritto nella colonna (b), Corso CRM introduttivo.

(iii) Il corso CRM introduttivo deve essere impartito da almeno un formatore CRM dell'equipaggio di cabina.

Appendice 1 alla norma OPS 1.010

Addestramento di conversione e sulle differenze

(a) Generalità.

L'operatore assicura che:

1) i corsi di addestramento di conversione e sulle differenze siano svolti da personale adeguatamente qualificato; e

2) durante i corsi di conversione e sulle differenze venga impartito l'addestramento sull'ubicazione, la rimozione e l'uso di tutti gli equipaggiamenti di sicurezza e di sopravvivenza che si trovano a bordo del velivolo nonché su tutte le procedure normali e d'emergenza relative al tipo, variante e configurazione del velivolo da impiegare.

(b) Addestramento relativo all'incendio e al fumo.

L'operatore assicura che:

1) a ciascun membro d'equipaggio di cabina venga impartito un addestramento realistico e pratico sull'uso di tutti gli equipaggiamenti antincendio, compresi gli indumenti protettivi rappresentativi di quelli presenti a bordo del velivolo. Tale addestramento deve comprendere:

(i) estinzione di un incendio rappresentativo di quello che si può sviluppare all'interno di un velivolo, salvo che, in caso di estintori ad halon, può essere usata un'altra sostanza estinguente; e

(ii) tecniche per indossare e utilizzare i dispositivi respiratori protettivi in ambiente chiuso simulato saturo di fumo;

(c) Azionamento di porte e uscite.

L'operatore assicura che:

1) ciascun membro d'equipaggio di cabina azioni e apra effettivamente tutte le uscite normali e d'emergenza per l'evacuazione dei passeggeri nel velivolo od utilizzando un dispositivo di addestramento rappresentativo del velivolo stesso;

2) sia dimostrato l'azionamento di tutte le altre uscite, ad esempio dei finestrini della cabina di pilotaggio.

(d) Addestramento sugli scivoli di evacuazione (evacuation slide).

L'operatore assicura che:

1) ciascun membro d'equipaggio di cabina, utilizzando uno scivolo di emergenza, scenda da un'altezza rappresentativa dell'altezza della soglia del ponte principale del velivolo;

2) lo scivolo sia installato su un velivolo o su un dispositivo di addestramento rappresentativo del velivolo stesso;

3) venga effettuato una ulteriore prova di discesa qualora il membro d'equipaggio di cabina si qualifichi su un tipo di velivolo in cui l'altezza della soglia del ponte principale differisce in modo significativo da qualsiasi tipo di velivolo precedentemente impiegato.

(e) Procedure di evacuazione ed altri casi d'emergenza.

L'operatore assicura che:

1. l'addestramento sull'evacuazione d'emergenza comprenda il riconoscimento della necessità dell'evacuazione, programmata e non programmata, su terra o su acqua. Questo addestramento deve comprendere quei casi in cui il membro d'equipaggio riscontra che parte delle uscite d'emergenza o degli equipaggiamenti di evacuazione sono inutilizzabili; e

2. ciascun membro d'equipaggio di cabina è formato per fare fronte ai seguenti casi:

(i) un incendio in volo, con particolare riferimento all'individuazione della vera fonte dell'incendio;

(ii) forte turbolenza;

(iii) improvvisa decompressione, compreso l'utilizzo dell'equipaggiamento d'ossigeno portatile da parte di ciascun membro d'equipaggio di cabina; e

(iv) altre emergenze in volo.

(f) Controllo della folla.

L'operatore assicura che sia impartito un addestramento sugli aspetti pratici del controllo della folla nei diversi casi d'emergenza applicabili al tipo di velivolo in questione.

Mercoledì, 5 luglio 2006

(g) Sopravvenuta inabilità di un pilota.

L'operatore assicura che, salvo se l'equipaggio di condotta minimo è composto da più di due membri, ciascun membro d'equipaggio di cabina sia addestrato nella procedura relativa alla sopravvenuta inabilità di un membro dell'equipaggio di condotta ed operi i meccanismi di sblocco del sedile e delle bretelle. L'addestramento nell'utilizzo del sistema di distribuzione d'ossigeno dei membri d'equipaggio di condotta e delle liste di controllo, quando richiesto dalle SOP dell'operatore, sia impartito sotto forma di dimostrazione pratica.

(h) Equipaggiamento di sicurezza.

L'operatore garantisce che ciascun membro dell'equipaggio di cabina riceva un addestramento realistico, o una dimostrazione, sull'ubicazione e sull'uso degli equipaggiamenti di sicurezza, tra cui:

1. scivoli e, se gli scivoli a bordo non sono del tipo che autoreggono (non-self-supporting), l'uso di tutte le funi necessarie;

2. canotti di salvataggio e scivoli galleggianti, compresi gli equipaggiamenti ad essi collegati e/o trasportati al loro interno;

3. giubbotti di salvataggio, salvagenti per neonati e ricoveri galleggianti;

4. il sistema di uscita automatica delle maschere ad ossigeno;

5. ossigeno di pronto soccorso;

6. estintori;

7. asce antincendio o piedi di porco;

8. luci di emergenza, comprese le torce;

9. apparati di comunicazione, compresi i megafoni;

10. pacchi di sopravvivenza e loro contenuto;

11. dispositivi pirotecnici (reali o dispositivi rappresentativi);

12. kit di pronto soccorso, loro contenuto e equipaggiamenti medici di pronto soccorso; e

13. altri equipaggiamenti di sicurezza di cabina, se del caso.

(i) Istruzioni ai passeggeri/dimostrazioni di sicurezza

L'operatore assicura che venga impartito un addestramento sulla preparazione dei passeggeri per le situazioni normali e d'emergenza conformemente alla norma OPS 1.285.

(j) Gestione delle risorse dell'equipaggio.

L'operatore assicura che:

(1) ciascun membro d'equipaggio di cabina segua l'addestramento CRM dell'operatore che copre gli elementi di addestramento contenuti nell'appendice 2 alle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna (a) al livello richiesto nella colonna (c) prima di intraprendere il successivo addestramento CRM specifico al tipo di velivolo e/o l'addestramento CRM periodico;

(2) quando un membro d'equipaggio di cabina segue un corso di conversione su un altro tipo di velivolo, gli elementi di addestramento contenuti nell'appendice 2 alle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna (a) siano sviluppati al livello richiesto dalla colonna (d), CRM specifico al tipo di velivolo;

3) l'addestramento CRM dell'operatore ed il CRM specifico al tipo di velivolo siano condotti da almeno un formatore CRM dell'equipaggio di cabina.

Appendice 1 alla norma OPS 1.015

Addestramento periodico

(a) L'operatore assicura che i corsi di addestramento periodico siano impartiti da personale adeguatamente qualificato.

(b) L'operatore assicura che ogni 12 mesi di calendario il programma di addestramento pratico comprenda i seguenti punti:

1. procedure d'emergenza, ivi compresa la sopravvenuta inabilità di un pilota;

2. procedure d'evacuazione, ivi comprese le tecniche di controllo della folla;

3. esercitazione pratica da parte di ciascun membro d'equipaggio di cabina finalizzata al ripasso delle manovre di apertura delle uscite normali e d'emergenza per l'evacuazione dei passeggeri;

4. ubicazione e utilizzazione degli equipaggiamenti d'emergenza, compresi i sistemi di distribuzione d'ossigeno, e utilizzo da parte di ciascun membro d'equipaggio di cabina di giubbotti salvagente, equipaggiamenti d'ossigeno portatili e dispositivi respiratori protettivi;

5. pronto soccorso e contenuto dei kit di pronto soccorso;

6. stivaggio di articoli in cabina passeggeri;

7. procedure di sicurezza.

8. discussione delle risultanze di inconvenienti e incidenti; e

9. gestione delle risorse dell'equipaggio. L'operatore assicura che l'addestramento CRM soddisfi i seguenti requisiti:

   (i) gli elementi di addestramento contenuti nell'appendice 2 alle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna (a) siano trattati entro un ciclo di tre anni al livello prescritto nella colonna (e), Addestramento CRM periodico annuale.

   (ii) La definizione ed attuazione di tale programma di addestramento sia gestita da un formatore CRM d'equipaggio di cabina.

   (iii) Quando l'addestramento CRM è fornito mediante moduli distinti (stand-alone), esso sia impartito da almeno un formatore CRM d'equipaggio di cabina.

(c) L'operatore assicura che, ad intervalli non superiori a 3 anni, l'addestramento periodico comprenda anche i seguenti punti:

1. azionamento ed effettiva apertura di tutte le uscite normali e d'emergenza per l'evacuazione dei passeggeri in un aeromobile o in un dispositivo di addestramento rappresentativo del velivolo stesso;

2. dimostrazione dell'azionamento di tutte le altre uscite;

3. addestramento realistico e pratico sull'uso di tutti gli equipaggiamenti antincendio, compresi gli indumenti protettivi rappresentativi di quelli presenti a bordo dell'aeromobile.

   Tale addestramento deve comprendere:

   (i) estinzione di un incendio rappresentativo di quello che può scoppiare all'interno di un velivolo, salvo che, in caso di estintori ad halon, può essere usata un'altra sostanza estinguente; e

   (ii) distribuzione e uso, da parte di ciascun membro dell'equipaggio di cabina, dei dispositivi respiratori protettivi in ambiente chiuso simulato saturo di fumo;

Mercoledì, 5 luglio 2006

4. utilizzazione di dispositivi pirotecnici (reali o altri mezzi rappresentativi); e

5. dimostrazione dell'impiego dei canotti di salvataggio o degli scivoli galleggianti, se del caso.

6. L'operatore assicura che, salvo quando l'equipaggio di condotta minimo è composto da più di due membri, ciascun membro d'equipaggio di cabina sia addestrato nella procedura relativa alla sopravvenuta inabilità di un membro dell'equipaggio di condotta ed operi i meccanismi di sblocco del sedile e delle bretelle. L'addestramento nell'utilizzo del sistema di distribuzione d'ossigeno per i membri dell'equipaggio di condotta e delle liste di controllo (check-lists), quando richiesto dalle SOP dell'operatore, è impartito sotto forma di dimostrazione pratica.

(d) L'operatore assicura che tutti i pertinenti requisiti dell'allegato III della norma OPS 1 siano inclusi nella formazione dei membri d'equipaggio di cabina.

Appendice 1 alla norma OPS 1.1020

Addestramento di aggiornamento

L'operatore assicura che l'addestramento di aggiornamento sia impartito da persone adeguatamente qualificate e, per ciascun membro d'equipaggio di cabina, comprenda almeno quanto segue:

(1) procedure di emergenza, ivi compresa la sopravvenuta inabilità di un pilota;

(2) procedure di evacuazione, ivi comprese le tecniche di controllo della folla;

(3) azionamento ed effettiva apertura di tutte le uscite normali e d'emergenza per l'evacuazione dei passeggeri in un velivolo o in un dispositivo di addestramento rappresentativo del velivolo stesso;

(4) dimostrazione dell'azionamento di tutte le altre uscite, ivi compresi i finestrini del posto di pilotaggio; e

(5) ubicazione e utilizzazione degli equipaggiamenti d'emergenza, ivi compresi i sistemi di distribuzione d'ossigeno, nonché l'utilizzo dei giubbotti di salvataggio, degli equipaggiamenti d'ossigeno, portatili e dei dispositivi respiratori protettivi.

Appendice 2 alle norme OPS 1.1005, 1.1010 e 1.1015

Addestramento

1. I programmi di addestramento CRM, insieme alla metodologia e terminologia CRM, devono essere inclusi nel Manuale delle operazioni.

2. La tabella 1 indica gli elementi CRM da includere in ciascun tipo di addestramento.

Tabella 1 — Addestramento CRM:

elementi di addestramento	corso CRM introduttivo	addestramento CRM dell'operatore	CRM specifico al tipo di velivolo	addestramento CRM periodico annuale	corso per responsabile di cabina
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Principi generali					
Fattore umano in aviazione	Approfondito	Non richiesto	Non richiesto	Aspetti generali	
Istruzioni generali sui principi CRM ed obiettivi			Non richiesto		
Prestazioni umane e limitazioni					

elementi di addestramento	corso CRM introduttivo	addestramento CRM dell'operatore	CRM specifico al tipo di velivolo	addestramento CRM periodico annuale	corso per responsabile di cabina
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Aspetti relativi al singolo membro d'equipaggio di cabina					
Consapevolezza personale, errore umano ed affidabilità, atteggiamenti e comportamenti, autovalutazione					
Stress e gestione dello stress					
Stanchezza e vigilanza	Approfondito Non richiesto	Non richiesto	Aspetti generali	(ciclo di 3 anni)	Non richiesto
Assertività-Positività					
Consapevolezza della situazione, acquisizione ed elaborazione delle informazioni					
Aspetti relativi all'intero equipaggio del velivolo					
Prevenzione e scoperta degli errori					
Consapevolezza condivisa della situazione, acquisizione ed elaborazione delle informazioni				Aspetti generali	
Gestione del lavoro				(ciclo di 3 anni)	
Comunicazione e coordinamento efficaci tra tutti i membri dell'equipaggio, compreso l'equipaggio di condotta ed i membri dell'equipaggio di cabina meno esperti, differenze culturali.	Non richiesto	Approfondito	In funzione del tipo di velivolo		Rafforzamento (in funzione dei compiti del responsabile di cabina)
Leadership, cooperazione, sinergie, elaborazione delle decisioni, deleghe					
Responsabilità individuali e collettive, elaborazione delle decisioni e azioni					
Identificazione e gestione delle problematiche relative al fattore umano associate al passeggero: controllo della folla, stress del passeggero, gestione dei conflitti, fattori medici					
Aspetti specifici relativi ai tipi di velivolo (larghezza, numero dei ponti), composizione degli equipaggi di condotta e di cabina, numero dei passeggeri		Non richiesto	Approfondito		

elementi di addestramento	corso CRM introduttivo	addestramento CRM dell'operatore	CRM specifico al tipo di velivolo	addestramento CRM periodico annuale	corso per responsabile di cabina
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Aspetti relativi all'operatore e all'organizzazione					
Cultura della sicurezza, SOP, fattori organizzativi, fattori collegati al tipo di operazioni					
Comunicazione e coordinamento efficaci con gli altri membri del personale operativo ed i servizi a terra	Non richiesto	Approfondito	In funzione del tipo di velivolo	Aspetti generali (ciclo di 3 anni)	
Partecipazione alla sicurezza in cabina, notifica di incidenti e inconvenienti					
Studi basati su eventi (vedi nota)		Richiesto		Richiesto	

Nota: nella colonna (d), se non sono disponibili studi basati su eventi specifici al tipo di velivolo, sono presi in considerazione studi basati su altri eventi che possono essere rappresentativi in rapporto al tipo e ambito delle operazioni

CAPO P

MANUALI, DOCUMENTAZIONE E GIORNALI DI BORDO, REGISTRAZIONI

OPS 1.1040

Manuale delle operazioni — Regole generali

(a) L'operatore assicura che il Manuale delle operazioni contenga tutte le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al personale addetto alle operazioni di svolgere i propri compiti.

(b) L'operatore assicura che il contenuto del Manuale delle operazioni, inclusi gli emendamenti o le revisioni, non contravvenga alle condizioni contenute nel Certificato di operatore aereo (COA) o ad ogni altra regolamentazione applicabile e sia accettabile per l'Autorità o, laddove previsto, da essa approvato.

(c) L'operatore deve redigere il Manuale delle operazioni in lingua inglese salvo disposizioni contrarie imposte da leggi nazionali o specifiche approvazioni rilasciate dall'Autorità. In aggiunta l'operatore può tradurre od usare tale Manuale, o parti di esso, in un'altra lingua.

(d) Ogni nuovo Manuale delle operazioni od ogni nuova parte dello stesso deve essere realizzato in conformità a quanto disposto alla precedente lettera (c).

(e) L'operatore può pubblicare il Manuale delle operazioni in volumi separati.

(f) L'operatore assicura che tutto il personale addetto alle operazioni possa accedere facilmente ad una copia di ciascuna parte del Manuale delle operazioni che riguarda i propri compiti. Inoltre, l'operatore fornisce ad ogni membro d'equipaggio una copia personale delle parti A e B del Manuale delle operazioni, o estratti delle stesse, a fini di studio personale.

(g) L'operatore assicura che il Manuale delle operazioni sia emendato o revisionato in modo che le istruzioni e le informazioni in esso contenute siano mantenute aggiornate. L'operatore assicura che tutto il personale addetto alle operazioni sia messo a conoscenza dei cambiamenti che riguardano i propri compiti.

(h) Ciascuna persona in possesso del Manuale delle operazioni, o di parti appropriate di questo, deve tenerlo aggiornato mediante l'introduzione nel medesimo degli emendamenti o delle revisioni fornite dall'operatore.

(i) L'operatore fornisce all'Autorità tutti gli emendamenti e le revisioni che intende introdurre nel Manuale delle operazioni in anticipo rispetto alla loro prevista data di entrata in vigore. Se l'emendamento riguarda una qualsiasi parte del Manuale delle operazioni che, secondo la OPS, deve essere approvata, tale approvazione deve essere ottenuta prima che l'emendamento entri in vigore. Emendamenti o revisioni immediate che dovessero essere necessarie per motivi di sicurezza possono essere pubblicate ed applicate immediatamente, a condizione che sia stata presentata domanda per ottenere tutte le richieste approvazioni.

(j) L'operatore introduce nel Manuale delle operazioni tutti gli emendamenti e le revisioni richieste dall'Autorità.

(k) L'operatore deve assicurare che le informazioni prese da documenti approvati e tutti gli emendamenti di tali documenti siano correttamente rispecchiate nel Manuale delle operazioni e che tale Manuale non contenga alcuna informazione contraria a quanto contenuto in qualsiasi altra documentazione approvata. Comunque, tale requisito non preclude all'operatore l'uso di dati e procedure più conservativi.

(l) L'operatore deve assicurare che i contenuti del Manuale delle operazioni siano presentati in una forma tale da poter essere utilizzati senza difficoltà. La struttura e lo sviluppo del Manuale delle operazioni devono tenere conto dei principi relativi al "fattore umano".

(m) L'operatore può essere autorizzato dall'Autorità a presentare il Manuale delle operazioni o parti di esso in forma diversa da quella cartacea. In tal caso, deve essere assicurato un livello accettabile di accessibilità, utilizzabilità e affidabilità.

(n) L'uso di una versione ridotta del Manuale delle operazioni non esime l'operatore dal rispetto dei requisiti della norma OPS 1.130.

OPS 1.1045

Manuale delle operazioni — Struttura e contenuto

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1045)

(a) L'operatore assicura che la struttura principale del Manuale delle operazioni sia la seguente:

— Parte A: Parte generale/Fondamenti

Questa parte comprende tutte le politiche operative, le istruzioni e le procedure, non riferite ad uno specifico tipo di velivolo, necessarie per lo svolgimento di operazioni sicure.

— Parte B: Impiego del velivolo

Questa parte contiene tutte le istruzioni e procedure riferite ad uno specifico tipo di velivolo necessarie per lo svolgimento di operazioni sicure. Tiene conto di tutte le differenze esistenti fra i diversi tipi e varianti di velivoli usati dall'operatore ed anche, per uno stesso tipo o variante, di ogni differenza esistente tra ciascun singolo velivolo.

— Parte C: Istruzioni ed informazioni sulle rotte e gli aeroporti

Questa parte contiene tutte le istruzioni e le informazioni necessarie a condurre le operazioni di volo nell'area delle operazioni approvata.

— Parte D: Addestramento

Questa parte contiene tutte le istruzioni relative all'addestramento del personale richieste per lo svolgimento di operazioni sicure.

(b) L'operatore assicura che il contenuto del Manuale delle operazioni sia conforme all'appendice 1 alla norma OPS 1.1045 e pertinente all'area e al tipo di operazioni.

(c) L'operatore assicura che la struttura dettagliata del Manuale delle operazioni sia accettabile per l'Autorità.

OPS 1.1050

Manuale di volo del velivolo (AFM)

L'operatore deve tenere, per ogni velivolo da lui impiegato, un Manuale di volo del velivolo (AFM) aggiornato ed approvato o un documento ad esso equivalente.

OPS 1.1055

Giornale di rotta

(a) L'operatore registra, per ogni volo, le seguenti informazioni sotto forma di giornale di rotta:

(1) marche di immatricolazione del velivolo;

(2) data;

(3) nomi dei membri d'equipaggio;

(4) compiti assegnati ai membri d'equipaggio;

(5) luogo di partenza;

(6) luogo di arrivo;

(7) ora di sblocco (off-block time);

(8) ora di blocco (on-block time);

(9) ore di volo;

(10) tipo di operazioni;

(11) inconvenienti, osservazioni (se ve ne sono); e

(12) firma (o equivalente) del comandante.

(b) L'operatore può essere esonerato dall'Autorità dal tenere un giornale di rotta, o parti di esso, se le informazioni corrispondenti sono disponibili in altri documenti.

(c) L'operatore assicura che tutti i dati siano inseriti allo stesso momento e in modo permanente.

OPS 1.1060

Piano di volo operativo

(a) L'operatore deve assicurare che il piano di volo operativo utilizzato ed i dati introdotti durante il volo comprendano i seguenti elementi:

(1) marche di immatricolazione del velivolo;

(2) tipo e variante del velivolo;

(3) data del volo;

(4) identificativo del volo;

(5) nomi dei membri dell'equipaggio di condotta;

(6) compiti assegnati ai membri dell'equipaggio di condotta;

(7) luogo di partenza;

(8) ora di partenza (ora di sblocco effettivo, ora di decollo);

(9) luogo di arrivo (previsto e effettivo);

(10) ora di arrivo (ora di atterraggio effettiva e ora di blocco);

(11) tipo di operazione (ETOPS, VFR, di trasferimento (Ferry Flight), ecc.);

(12) rotta e segmenti di rotta con punti di riporto (checkpoint)/punti di sorvolo (waypoints), distanze, tempi e rotte (track);

(13) velocità di crociera e tempi di volo pianificati tra punti di riporto (checkpoint)/punti di sorvolo (waypoint). Tempi di sorvolo stimati ed effettivi;

(14) altitudini di sicurezza e livelli minimi;

(15) altitudini e livelli di volo pianificati;

(16) calcoli combustibile (dati dei controlli combustibile in volo);

(17) combustibile a bordo all'accensione dei motori;

(18) aeroporto/i alternato/i alla destinazione e, ove applicabile, al decollo e in rotta, comprese le informazioni richieste ai precedenti punti (12), (13), (14) e (15);

(19) autorizzazione iniziale e nuove autorizzazioni successive al piano di volo ATS;

(20) calcoli di ripianificazione in volo; e

(21) informazioni meteorologiche pertinenti.

(b) Gli elementi prontamente disponibili in altra documentazione o da altre fonti accettabili o non necessari per il tipo di operazione da svolgere possono essere omessi dal piano di volo operativo.

(c) L'operatore deve assicurare che il piano di volo operativo e la sua utilizzazione siano descritti nel Manuale delle operazioni.

(d) L'operatore assicura che tutti i dati siano inseriti allo stesso momento e in modo permanente nel piano di volo operativo.

OPS 1.1065

Periodo di conservazione dei documenti

L'operatore assicura che tutte le registrazioni e tutte le informazioni tecniche ed operative relative ad ogni singolo volo siano conservate per tutto il periodo di tempo stabilito nell'appendice 1 alla norma OPS 1.1065.

OPS 1.1070

Descrizione dell'organizzazione dell'operatore per il mantenimento dell'aeronavigabilità

L'operatore deve tenere una descrizione, aggiornata ed approvata, della propria organizzazione messa in essere per il mantenimento dell'aeronavigabilità come prescritto nella Parte M, M.A.704.

OPS 1.1071

Quaderno tecnico di bordo del velivolo

L'operatore tiene per ogni velivolo un Quaderno tecnico di bordo del velivolo come prescritto dalla norma OPS 1.915.

Appendice 1 alla norma OPS 1.1045

Contenuto del Manuale delle operazioni

L'operatore assicura che il Manuale delle operazioni contenga i seguenti elementi:

A. **PARTE GENERALE/FONDAMENTI**

0. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MANUALE DELLE OPERAZIONI

0.1. Introduzione

(a) Una dichiarazione attestante che il Manuale è conforme a tutti i regolamenti applicabili ed ai termini ed alle condizioni del Certificato di operatore aereo (COA) applicabile.

(b) Una dichiarazione attestante che il Manuale contiene istruzioni operative che devono essere obbligatoriamente seguite dal personale interessato.

(c) Un elenco ed una breve descrizione delle diverse parti, dei loro contenuti, del loro campo di applicazione e del loro uso.

(d) Spiegazioni e definizioni dei termini e delle parole necessarie per l'uso del Manuale.

0.2. Sistema di emendamento e di revisione

(a) Informazioni dettagliate relative alla(e) persona(e) responsabile(i) della pubblicazione e dell'inserimento degli emendamenti e delle revisioni.

(b) Registrazione degli emendamenti e delle revisioni con le date di inserimento e di entrata in vigore.

(c) Una dichiarazione attestante che le modifiche e le revisioni scritte a mano non sono permesse salvo che in situazioni che richiedano l'adozione immediata di emendamenti o revisioni per motivi di sicurezza.

(d) Una descrizione del sistema usato per l'annotazione delle pagine e della loro data di entrata in vigore.

(e) Un elenco delle pagine in vigore.

(f) Annotazione delle modifiche (sulle pagine di testo e, per quanto possibile, su carte, schemi e diagrammi).

(g) Revisioni temporanee.

Una descrizione del sistema di distribuzione dei Manuali, degli emendamenti e delle revisioni.

1. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

1.1. Struttura organizzativa. Una descrizione della struttura organizzativa comprendente l'organigramma generale della società e l'organigramma del settore Operazioni. L'organigramma deve descrivere le relazioni esistenti tra il settore Operazioni e gli altri settori della società. In particolare devono essere mostrate le linee di rapporto gerarchico e funzionale di tutte le divisioni, i dipartimenti, ecc. connessi con la sicurezza delle operazioni di volo.

1.2. Responsabili ("Post holders") designati. Il nome di ciascun responsabile (post holder) designato per le operazioni di volo, per il sistema di manutenzione, per l'addestramento degli equipaggi e per le operazioni di terra, come prescritto dalla norma OPS 1.175, punto (i). Deve essere inclusa una descrizione delle loro funzioni e responsabilità.

1.3. Responsabilità e compiti — del personale responsabile della gestione delle operazioni. Descrizione delle funzioni, responsabilità ed autorità del personale responsabile della gestione delle operazioni per quanto riguarda la sicurezza delle operazioni di volo e la conformità alla regolamentazione applicabile.

1.4. Autorità, compiti e responsabilità del comandante. Una dichiarazione che definisce l'autorità, i compiti e le responsabilità del comandante.

1.5. Compiti e responsabilità dei membri d'equipaggio che non siano il comandante.

2. CONTROLLO OPERATIVO E SUPERVISIONE

2.1. Supervisione delle operazioni da parte dell'operatore. Una descrizione del sistema di supervisione delle operazioni da parte dell'operatore (vedi la norma OPS 1.175, lettera (g)). Quest'ultimo deve specificare le modalità di supervisione della sicurezza delle operazioni di volo e delle qualifiche del personale. In particolare, devono essere descritte le procedure relative ai seguenti punti:

(a) validità delle licenze e delle qualifiche;

(b) competenza del personale addetto alle operazioni; e

(c) controllo, analisi e conservazione di registri, documenti di volo, informazioni e dati addizionali.

2.2. Sistema di diffusione delle istruzioni e informazioni operative addizionali. Una descrizione di tutti i sistemi di diffusione di informazioni che possono essere di natura operativa, ma che sono supplementari a quelle contenute nel Manuale delle operazioni. Devono anche essere specificati l'applicabilità di tali informazioni e le responsabilità per la loro diffusione.

2.3. Programma per la prevenzione degli incidenti e la sicurezza dei voli. Una descrizione degli aspetti principali del programma per la sicurezza dei voli.

2.4. Controllo operativo. Una descrizione delle procedure e delle responsabilità necessarie per esercitare il controllo operativo per quanto riguarda la sicurezza dei voli.

2.5. Poteri dell'Autorità. Una descrizione dei poteri dell'Autorità ed indicazioni di guida al personale su come facilitare le ispezioni del personale dell'Autorità.

3. SISTEMA DI QUALITÀ

Una descrizione del Sistema di qualità adottato comprendente almeno:

(a) la politica della qualità;

(b) una descrizione dell'organizzazione del Sistema di qualità; e

(c) la ripartizione dei compiti e delle responsabilità.

4. COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO

4.1. Composizione dell'equipaggio. Una spiegazione del metodo che permette di determinare la composizione dell'equipaggio tenendo conto di quanto segue:

(a) il tipo del velivolo che deve essere utilizzato;

(b) l'area e il tipo di operazione che deve essere intrapresa;

(c) la fase del volo;

(d) i requisiti minimi per l'equipaggio ed il turno di volo programmato;

(e) l'esperienza (totale e sul tipo), l'attività recente e la qualifica dei membri d'equipaggio; e

(f) la designazione del comandante e, qualora la durata del volo lo renda necessario, le procedure per la sostituzione del comandante o degli altri membri dell'equipaggio di condotta (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.940);

(g) la designazione del responsabile di cabina e, qualora la durata del volo lo renda necessario, le procedure per la sostituzione del responsabile di cabina o degli altri membri dell'equipaggio di cabina.

4.2. Designazione del comandante. Le regole applicabili per la designazione del comandante.

4.3. Sopravvenuta inabilità dell'equipaggio di condotta. Le istruzioni sulla successione del comando in caso di sopravvenuta inabilità di un membro dell'equipaggio di condotta.

4.4. Operazioni su più di un tipo. Una dichiarazione indicante quali velivoli sono considerati come di un solo tipo ai fini della:

(a) programmazione dell'equipaggio di condotta; e

(b) programmazione dell'equipaggio di cabina.

5. REQUISITI IN MATERIA DI QUALIFICHE

5.1. Una descrizione delle licenze, abilitazioni, qualifiche/competenze (ad es. per rotte e aeroporti), esperienza, addestramento, controlli ed attività recente che il personale addetto alle operazioni deve avere per poter svolgere i propri compiti. Deve essere tenuto conto del tipo di velivolo, del tipo di operazione e della composizione dell'equipaggio.

5.2. Equipaggio di condotta

(a) Comandante.

(b) Pilota che sostituisce il comandante.

(c) Copilota.

(d) Pilota che svolge attività sotto supervisione.

(e) Operatore del pannello impianti.

(f) Operazioni su più di un tipo o variante.

5.3. Equipaggio di cabina.

(a) Responsabile di cabina.

(b) Membro d'equipaggio di cabina.

(i) Membri d'equipaggio di cabina richiesti.

(ii) Membro d'equipaggio di cabina di rinforzo e membro d'equipaggio di cabina durante i voli di familiarizzazione.

(c) Operazioni su più di un tipo o variante.

5.4. Personale addetto all'addestramento, al controllo e alla supervisione.

(a) Per l'equipaggio di condotta.

(b) Per l'equipaggio di cabina.

5.5. Altro personale addetto alle operazioni

6. PRECAUZIONI IN MATERIA DI SALUTE DELL'EQUIPAGGIO

6.1. Precauzioni in materia di salute dell'equipaggio. Regolamentazione pertinente e linee guida ai membri d'equipaggio in materia di salute ed in particolare:

(a) alcoolici ed altre bevande inebrianti;

(b) narcotici;

(c) medicinali;

(d) sonniferi;

(e) preparati farmaceutici;

(f) immunizzazione;

(g) immersione in profondità;

(h) donazione di sangue;

(i) precauzioni alimentari prima del volo e durante il volo;

(j) sonno e riposo; e

(k) operazioni chirurgiche.

7. LIMITI DEI TEMPI DI VOLO

7.1. Limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo. Lo schema sviluppato dall'operatore in conformità alle disposizioni applicabili.

7.2. Superamento dei limiti di tempo di volo e di servizio e/o riduzione dei periodi di riposo. Le condizioni in cui possono essere superati i tempi di volo e di servizio o in cui possono essere ridotti i periodi di riposo e le procedure utilizzate per segnalare tali modifiche.

8. PROCEDURE OPERATIVE

8.1. Istruzioni per la preparazione del volo. Come applicabile al tipo di operazione:

8.1.1. Altitudini minime di volo. Una descrizione del metodo di determinazione e di applicazione delle altitudini minime che comprenda:

(a) una procedura per stabilire le altitudini minime/i livelli di volo minimi per i voli VFR; e

(b) una procedura per stabilire le altitudini minime/i livelli di volo minimi per i voli IFR.

8.1.2. Criteri e responsabilità per la determinazione della possibilità di utilizzazione degli aeroporti tenendo conto dei requisiti applicabili di cui ai capitoli D, E, F, G, H, I e J.

8.1.3. Metodi per stabilire i minimi operativi di aeroporto. Il metodo per stabilire i minimi operativi di aeroporto per i voli IFR in conformità dei criteri di cui al capo E della norma OPS 1. È necessario fare riferimento a procedure per la determinazione della visibilità e/o della RVR (portata visiva di pista) ed a procedure per l'applicabilità della visibilità direttamente constatata dai piloti, della visibilità riportata e della RVR riportata.

8.1.4. I minimi operativi in rotta per i voli VFR o per porzioni di volo VFR e, ove siano utilizzati velivoli monomotore, le istruzioni per la selezione della rotta con riguardo alla disponibilità di superfici che permettano un atterraggio forzato in sicurezza.

8.1.5. Presentazione e applicazione dei minimi operativi di aeroporto e in rotta

8.1.6. Interpretazione delle informazioni meteorologiche. Materiale esplicativo sulla decodifica delle previsioni meteo e dei bollettini meteo relativi all'area delle operazioni, ivi compresa l'interpretazione delle espressioni condizionali.

8.1.7. Determinazione delle quantità di combustibile, lubrificante e acqua-metanolo imbarcate. I metodi mediante i quali sono determinate le quantità di combustibile, lubrificante ed acqua-metanolo da imbarcare ed i metodi mediante i quali tali quantità sono controllate durante il volo. Questa sezione deve anche comprendere istruzioni sulla misurazione e sulla distribuzione dei fluidi imbarcati. Tali istruzioni devono tenere conto di tutte le circostanze che potrebbero, in termini di probabilità, verificarsi in volo, comprendendo la possibilità di una ripianificazione in volo e dell'avaria di uno o più impianti motore del velivolo. Deve anche essere descritto il sistema di conservazione delle registrazioni dei dati relativi al combustibile e al lubrificante.

8.1.8. Massa e centro di gravità. I principi generali relativi alla massa ed al centro di gravità, in particolare:

(a) le definizioni;

(b) i metodi, le procedure e le responsabilità per la preparazione e accettazione dei calcoli della massa e del centro di gravità;

(c) la politica di utilizzazione delle masse standard e/o delle masse effettive;

(d) il metodo di determinazione della massa applicabile per passeggero, bagaglio e carico;

(e) le masse passeggero e bagaglio applicabili per diversi tipi di operazioni e di velivolo;

(f) le istruzioni ed informazioni generali necessarie per la verifica dei vari tipi di documentazione in uso relativa alla massa ed al bilanciamento;

(g) le procedure per modifiche dell'ultimo minuto;

(h) la densità del combustibile, del lubrificante e dell'acqua-metanolo; e

(i) le procedure/politiche di assegnazione dei posti.

8.1.9. Piano di volo ATS. Le procedure e le responsabilità per la preparazione e la presentazione del piano di volo ATS (servizi del traffico aereo). Tra i fattori che debbono essere considerati occorre comprendere il metodo di presentazione dei piani di volo singoli e ripetitivi.

8.1.10. Piano di volo operativo. Le procedure e le responsabilità per la preparazione e l'accettazione del piano di volo operativo. Deve essere descritto il sistema di utilizzazione del piano di volo operativo comprendendo degli esempi dei moduli di piano di volo operativo in uso.

8.1.11. Quaderno tecnico di bordo del velivolo dell'operatore. Devono essere descritte le responsabilità ed il modo di utilizzazione del Quaderno tecnico di bordo del velivolo dell'operatore comprendendo degli esempi del modulo utilizzato.

8.1.12. Elenco dei documenti, moduli ed informazioni addizionali da trasportare.

8.2. Istruzioni relative ai servizi di assistenza a terra.

8.2.1. Procedure di rifornimento di combustibile. Una descrizione delle procedure di rifornimento, che comprenda:

(a) precauzioni di sicurezza durante il rifornimento e lo scarico del combustibile, incluso il caso in cui stia operando una unità ausiliaria di potenza (APU) o sia in funzione un motore a turbina con il freno dell'elica azionato;

(b) rifornimento e scarico di combustibile durante l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo; e

(c) precauzioni da prendere per evitare miscele di combustibili.

8.2.2. Procedure relative ai servizi di assistenza a terra per passeggeri, carico e velivolo concernenti la sicurezza. Una descrizione delle procedure di assistenza che debbono essere utilizzate per l'assegnazione dei posti, l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri ed il caricamento o lo scaricamento del velivolo. Devono inoltre essere fornite ulteriori procedure atte a garantire la sicurezza mentre il velivolo si trova sulla rampa. Le procedure di assistenza devono riguardare in particolare:

(a) i bambini/neonati, i passeggeri malati e le persone con mobilità ridotta;

(b) il trasporto di passeggeri non ammissibili, delle persone espulse o sotto custodia;

(c) le dimensioni e il peso autorizzati dei bagagli a mano;

(d) il caricamento e la sistemazione dei bagagli all'interno del velivolo;

(e) i carichi speciali e la classificazione dei compartimenti di carico;

(f) il posizionamento delle attrezzature di terra;

(g) il funzionamento delle porte del velivolo;

(h) la sicurezza sulla rampa, compresa la prevenzione degli incendi, nelle zone di scarico e di aspirazione;

(i) le procedure di avviamento, di partenza dalla rampa e di arrivo alla rampa, comprese le operazioni di spinta indietro (push-back) e traino (towing);

(j) il servizio di assistenza ai velivoli; e

(k) i documenti e i moduli relativi all'assistenza del velivolo;

(l) l'occupazione plurima dei sedili del velivolo.

8.2.3. Procedure di rifiuto d'imbarco. Le procedure per assicurare che l'imbarco sia rifiutato alle persone che appaiono in stato di ubriachezza o che dimostrano, con il proprio comportamento o attraverso determinati segni fisici, di essere sotto l'influenza di droghe o medicinali, ad eccezione dei pazienti sottoposti ad appropriate cure mediche.

8.2.4. Rimozione e prevenzione della formazione di ghiaccio a terra. Una descrizione dei criteri e delle procedure adottati per la rimozione e la prevenzione della formazione di ghiaccio sui velivoli al suolo. Devono essere descritti, tra l'altro, i tipi e gli effetti del ghiaccio e di altri contaminanti sui velivoli quando sono fermi, durante i movimenti a terra e durante il decollo. Inoltre deve essere fornita una descrizione dei tipi di fluido utilizzato, ivi compresi:

(a) i nomi delle marche o denominazioni commerciali;

(b) le caratteristiche;

(c) gli effetti sulle prestazioni del velivolo;

(d) i tempi di persistenza (hold-over); e

(e) le precauzioni durante l'uso.

8.3. Procedure di volo

8.3.1. Politica VFR/IFR. Una descrizione dei criteri adottati per autorizzare i voli VFR o per esigere che i voli siano condotti secondo le regole IFR o per passare da un tipo all'altro di regole di volo.

8.3.2. Procedure di navigazione. Una descrizione di tutte le procedure di navigazione relative al(i) tipo(i) di velivolo e all'area delle operazioni. È necessario tenere conto dei seguenti elementi:

(a) procedure di navigazione standard, compresi i metodi che permettono di eseguire i controlli incrociati indipendenti dei dati inseriti attraverso la tastiera, quando questi dati hanno effetto sulla traiettoria di volo del velivolo;

(b) navigazione MNPS e polare e navigazione in altre specifiche aree;

(c) RNAV;

(d) ripianificazione in volo;

(e) procedure da seguire in caso di degrado dei sistemi di navigazione; e

(f) RVSM (minimi di separazione verticale ridotta).

8.3.3. Procedure di regolazione dell'altimetro compreso l'uso, se opportuno, di

— altimetria metrica e tavole di conversione; e

— procedure operative per l'utilizzo del QFE.

8.3.4. Procedure del sistema avvisatore di quota.

8.3.5. Sistema di avviso di prossimità al terreno/Sistema di avviso e rappresentazione del terreno (GPWS/TAWS). Le procedure e le istruzioni necessarie per la prevenzione di impatti al suolo di velivoli in volo controllato, comprese le limitazioni relative agli alti ratei di discesa in prossimità del terreno (per i relativi requisiti di addestramento vedi la parte D, punto 2.1).

8.3.6. Criteri e procedure di utilizzazione del sistema TCAS/ACAS

8.3.7. Criteri e procedure di gestione del combustibile in volo

8.3.8. Condizioni atmosferiche sfavorevoli e potenzialmente pericolose. Le procedure per operare in condizioni atmosferiche sfavorevoli e potenzialmente pericolose o per evitarle, in particolare in caso di:

(a) temporali;

(b) possibilità di formazione di ghiaccio;

(c) turbolenza;

(d) "windshear";

(e) corrente a getto ("jetstream");

(f) nubi di cenere vulcanica;

(g) forti precipitazioni;

(h) tempeste di sabbia;

(i) onde orografiche; e

(j) inversioni significative di temperatura.

8.3.9. Turbolenza di scia. I parametri in base ai quali determinare la separazione per la turbolenza di scia tenendo conto del tipo di velivolo, delle condizioni di vento e dell'ubicazione della pista.

8.3.10. Membri d'equipaggio alle loro postazioni di lavoro. Necessità che i membri d'equipaggio occupino le postazioni o i sedili loro assegnati durante le varie fasi del volo o quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, comprese le procedure per il riposo controllato (controlled rest) in cabina di pilotaggio.

8.3.11. Uso delle cinture di sicurezza per l'equipaggio ed i passeggeri. Necessità che i membri d'equipaggio ed i passeggeri facciano uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza durante le varie fasi del volo o quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza.

8.3.12. Ammissione alla cabina di pilotaggio. Le condizioni di ammissione in cabina di pilotaggio di persone che non siano membri dell'equipaggio di condotta. Devono anche essere descritte le misure relative all'ammissione degli ispettori inviati dall'Autorità.

8.3.13. Utilizzazione dei sedili equipaggio liberi. Le condizioni e le procedure per l'utilizzazione dei sedili equipaggio liberi.

8.3.14. Sopravvenuta inabilità dei membri d'equipaggio. Le procedure da applicare in caso di sopravvenuta inabilità di membri d'equipaggio in volo. Devono essere forniti esempi dei tipi di inabilità e dei mezzi per riconoscerli.

8.3.15. Requisiti di sicurezza in cabina passeggeri. Le procedure adeguate:

(a) relative alla preparazione della cabina passeggeri per il volo, ai requisiti in volo e alla preparazione per l'atterraggio, ivi comprese le procedure relative alla sicurezza della cabina e delle aree di servizio;

(b) atte a garantire che i passeggeri siano sistemati in maniera tale che, nel caso sia necessaria un'evacuazione d'emergenza, essi possano facilitare e non ostacolare l'evacuazione del velivolo;

(c) da seguire durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri;

(d) per il rifornimento/scarico di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo;

(e) relative all'autorizzazione o meno a fumare a bordo.

8.3.16. Procedure d'informazione ai passeggeri. Il contenuto, i mezzi e i tempi delle informazioni fornite ai passeggeri conformemente alla norma OPS 1.285.

8.3.17. Procedure per l'impiego dei velivoli quando a bordo sono presenti sistemi di rilevazione di radiazioni cosmiche o solari. Le procedure di utilizzazione dei sistemi di rilevazione delle radiazioni cosmiche e solari e di registrazione dei dati, ivi compresi i provvedimenti da prendere in caso di superamento dei limiti specificati nel Manuale delle operazioni. Inoltre, le procedure, comprese le procedure ATS, da seguire in caso di decisione di discesa o di cambiamento di rotta.

8.3.18. Impiego dell'autopilota e dell'automanetta.

8.4. Operazioni in ogni condizione meteorologica. Una descrizione delle procedure operative relative alle operazioni in ogni condizione meteorologica (vedi anche i capitoli D e E).

8.5. ETOPS. Una descrizione delle procedure operative ETOPS.

8.6. Utilizzazione delle MEL (liste degli equipaggiamenti minimi) e delle CDL (liste delle deviazioni consentite).

8.7. Voli non commerciali. Le procedure e limitazioni per:

(a) voli di addestramento;

(b) voli prova;

(c) voli di rilascio (delivery);

(d) voli di trasferimento alla base di manutenzione (ferry);

(e) voli di dimostrazione; e

(f) voli di posizionamento, specificando la tipologia di persone che può essere trasportata su tali voli.

8.8. Requisiti riguardanti l'ossigeno

8.8.1. Una descrizione delle condizioni in base alle quali deve essere fornito e utilizzato l'ossigeno.

8.8.2. Requisiti riguardanti l'ossigeno per:

(a) l'equipaggio di condotta;

(b) l'equipaggio di cabina; ed

(c) i passeggeri.

9. MERCI PERICOLOSE ED ARMI

9.1. Informazioni, istruzioni e linee guida generali sul trasporto di merci pericolose, in particolare:

(a) la politica dell'operatore sul trasporto di merci pericolose;

(b) le linee guida relative ai requisiti in materia di accettazione, etichettatura, manipolazione, stivaggio e segregazione delle merci pericolose;

(c) le procedure di risposta a situazioni d'emergenza in cui siano coinvolte merci pericolose;

(d) i compiti di tutto il personale interessato, conformemente alla norma OPS 1.1215; e

(e) le istruzioni per il trasporto dei dipendenti dell'operatore.

9.2. Le condizioni per il trasporto di armi, munizioni da guerra ed armi sportive.

10. SICUREZZA (SECURITY)

10.1. Le istruzioni e linee guida di carattere non riservato sulla sicurezza, in cui siano specificati l'autorità e le responsabilità del personale addetto alle operazioni. Devono essere anche specificate le misure e le procedure di gestione e di segnalazione di atti criminali a bordo quali interferenze illecite, atti di sabotaggio, minacce di attentati dinamitardi e dirottamenti.

10.2. Una descrizione delle misure di sicurezza preventive e del relativo addestramento.

Nota parte delle istruzioni e delle linee guida relative alla sicurezza può essere tenuta riservata.

11. GESTIONE, NOTIFICA E SEGNALAZIONE DI EVENTI

Procedure relative alla gestione, notifica e segnalazione di eventi. Questa sezione deve comprendere quanto segue:

(a) le definizioni degli eventi e delle responsabilità relative di tutte le persone interessate;

(b) le illustrazioni dei moduli utilizzati per notificare ogni tipo di evento (o copie di detti moduli), le istruzioni per la loro compilazione, gli indirizzi cui inviarli e l'intervallo di tempo entro cui la notifica deve essere fatta;

(c) in caso di incidente, l'indicazione degli uffici dell'operatore, delle Autorità e degli altri organismi cui inviare notifica dell'incidente, le modalità e l'ordine secondo cui va effettuata la notifica;

(d) le procedure per la notifica verbale alle unità del servizio del traffico aereo (ATS) di inconvenienti connessi con ACAS RA, rischi di impatto con uccelli, merci pericolose e condizioni di potenziale pericolo;

(e) le procedure per l'inoltro di segnalazioni scritte concernenti inconvenienti riguardanti il traffico aereo, ACAS RA, rischi di impatto con uccelli, inconvenienti o incidenti connessi con merci pericolose e interferenze illecite;

(f) le procedure di notifica per assicurare la conformità con la norma OPS 1.085, lettera (b) e la norma OPS 1.420. Tali procedure devono comprendere le procedure interne di segnalazione in materia di sicurezza che i membri d'equipaggio sono tenuti a seguire per far sì che il comandante sia immediatamente informato di qualsiasi inconveniente che abbia, o potrebbe avere messo a rischio la sicurezza durante il volo e che gli siano fornite tutte le informazioni pertinenti.

12. REGOLE DELL'ARIA

Le regole dell'aria, incluso quanto segue:

(a) le regole del volo a vista e del volo strumentale;

(b) l'applicazione territoriale delle regole dell'aria;

(c) le procedure di comunicazione, incluse le procedure da seguire in caso di avaria degli apparati di comunicazione;

(d) le informazioni e le istruzioni relative all'intercettazione di velivoli civili;

(e) le circostanze nelle quali deve essere mantenuto l'ascolto radio;

(f) i segnali;

(g) il sistema orario usato nelle operazioni di volo;

(h) le autorizzazioni dell'ATC, la conformità al piano di volo e i rapporti di posizione;

(i) i segnali visivi usati per avvertire un velivolo non autorizzato che sorvola o che sta per sorvolare una zona regolamentata, proibita o pericolosa;

(j) le procedure per i piloti che sono testimoni di un incidente o che ricevono un messaggio di pericolo;

(k) i codici visivi terra/aria ad uso dei sopravvissuti, la descrizione e l'utilizzazione dei segnali d'aiuto; e

(l) i segnali di pericolo e d'urgenza.

13. LEASING

Una descrizione delle disposizioni operative per il leasing, le procedure connesse e le responsabilità di gestione.

B. **IMPIEGO DEL VELIVOLO — ELEMENTI RELATIVI AL TIPO**

È necessario tenere conto delle differenze tra tipi e le varianti di tipo di velivolo nelle sezioni riportate di seguito:

0. INFORMAZIONI GENERALI E UNITÀ DI MISURA

0.1. Le informazioni generali (ad es. dimensioni del velivolo), comprese una descrizione delle unità di misura utilizzate per l'impiego operativo del tipo di velivolo in questione e le tavole di conversione.

1. LIMITAZIONI

1.1. Una descrizione delle limitazioni certificate e delle limitazioni operative applicabili, tra cui:

(a) le basi di certificazione (ad es. CS-23, CS-25, allegato XVI dell' ICAO (CS-36 e CS-34) ecc.);

(b) la configurazione dei posti passeggeri per ogni tipo di velivolo, con relativo disegno rappresentativo;

(c) i tipi di operazioni approvate (ad es. IFR/VFR, CAT II/III, tipo di RNP, voli in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio note, ecc.);

(d) la composizione dell'equipaggio;

(e) la massa e il centro di gravità;

(f) le limitazioni di velocità;

(g) l'/gli inviluppo/i di volo;

(h) i limiti di vento, compresi quelli relativi alle operazioni su piste contaminate;

(i) i limiti delle prestazioni per le configurazioni applicabili;

(j) la pendenza della pista;

(k) le limitazioni su piste bagnate o contaminate;

(l) la contaminazione della cellula; e

(m) le limitazioni degli impianti.

2. PROCEDURE NORMALI

2.1. Le procedure normali e i compiti assegnati all'equipaggio, le liste dei controlli appropriate (check-list), il sistema per l'utilizzazione delle liste dei controlli ed un'asserzione relativa alle necessarie procedure di coordinamento tra l'equipaggio di condotta e l'equipaggio di cabina. Devono essere incluse le procedure ed i compiti relativamente alle seguenti condizioni normali:

(a) pre-volo;

(b) pre-partenza (pre-departure);

(c) controllo e regolazione degli altimetri;

(d) rullaggio, decollo e salita;

(e) procedure antirumore;

(f) crociera e discesa;

(g) avvicinamento, preparazione e informazioni riassuntive (briefing) per l'atterraggio;

(h) avvicinamento VFR;

(i) avvicinamento strumentale;

(j) avvicinamento a vista e circuitazione a vista (circling);

(k) mancato avvicinamento;

(l) atterraggio normale; e

(m) post atterraggio; e

(n) operazioni su piste bagnate e contaminate.

3. PROCEDURE NON NORMALI E D'EMERGENZA

3.1. Le procedure non normali e d'emergenza e i compiti assegnati all'equipaggio, le liste dei controlli appropriate, il sistema per l'utilizzazione delle liste dei controlli e un'asserzione relativa alle necessarie procedure di coordinamento tra l'equipaggio di condotta e l'equipaggio di cabina. Devono essere incluse le procedure ed i compiti in presenza delle seguenti condizioni non normali e d'emergenza:

(a) sopravvenuta inabilità di un membro di equipaggio;

(b) procedure antincendio e antifumo;

(c) voli non pressurizzati e parzialmente pressurizzati;

(d) superamento dei limiti strutturali, ad es. atterraggio in sovrappeso;

(e) superamento dei limiti di radiazioni cosmiche;

(f) colpo da fulmine;

(g) comunicazioni di pericolo e allarme all'ATC in caso d'emergenza;

(h) avaria motore;

(i) avaria agli impianti;

(j) istruzioni per il dirottamento in caso di avaria tecnica grave;

(k) avviso di prossimità al suolo;

(l) avviso TCAS;

(m) "windshear";

(n) atterraggio/ammaraggio d'emergenza;

(o) procedure per situazioni contingenti che possono occorrere durante la partenza.

4. PRESTAZIONI

4.0. I dati relativi alle prestazioni devono essere forniti in modo da essere facilmente utilizzabili.

4.1. Dati sulle prestazioni. Devono essere inclusi gli elementi relativi alle prestazioni che forniscono i dati necessari per conformarsi ai requisiti sulle prestazioni di cui ai capitoli F, G, H, e I della norma OPS 1, al fine di determinare:

(a) i limiti di salita al decollo — massa, quota, temperatura;

(b) la lunghezza di pista al decollo (asciutta, bagnata, contaminata);

(c) i dati della traiettoria netta di volo per il calcolo della separazione dagli ostacoli o, ove applicabile, i dati della traiettoria di volo reale al decollo;

(d) le perdite di gradiente con traiettorie di salita in virata;

(e) i limiti di salita in rotta;

(f) i limiti di salita in avvicinamento;

(g) i limiti di salita all'atterraggio;

(h) la lunghezza di pista all'atterraggio (asciutta, bagnata, contaminata), compresi gli effetti dovuti all'avaria in volo di un impianto o di un dispositivo, se tale avaria influisce sulla distanza di atterraggio;

(i) i limiti dell'energia di frenata; e

(j) le velocità applicabili alle diverse fasi di volo (considerando anche piste bagnate o contaminate).

4.1.1. Dati supplementari riguardanti i voli in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio. Devono essere inclusi tutti i dati di prestazione certificati relativi ad una configurazione consentita, o ad una deviazione dalla configurazione, come nel caso di dispositivo antislittamento inoperativo.

4.1.2. Qualora i dati sulle prestazioni richiesti per la classe di prestazioni considerata non fossero disponibili nel Manuale di volo del velivolo (AFM) approvato, devono essere inclusi altri dati accettabili per l'Autorità. Alternativamente, il Manuale delle operazioni può contenere riferimenti relativi ai dati approvati del Manuale di volo del velivolo, ove tali dati non siano suscettibili di essere usati spesso o in casi di emergenza.

4.2. Dati addizionali sulle prestazioni. I dati addizionali sulle prestazioni, ove applicabile, comprendenti:

(a) i gradienti di salita con tutti i motori operativi;

(b) la discesa progressiva (drift-dow);

(c) gli effetti dei fluidi di sghiacciamento/antighiacciamento;

(d) il volo con carrello esteso;

(e) per velivoli con tre o più motori, i voli di trasferimento alla base di manutenzione con un motore inoperativo; e

(f) i voli effettuati in accordo alla CDL.

5. PIANIFICAZIONE DEI VOLI

5.1. I dati e le istruzioni necessari per la pianificazione pre-volo ed in volo, compresi fattori quali le velocità previste e i valori di potenza prefissati. Se del caso, devono essere incluse le procedure per operazioni con uno o più motori inoperativi, per i voli ETOPS (in particolare la velocità di crociera con un motore inoperativo e la distanza massima da un aeroporto adeguato determinata conformemente alla norma OPS 1.245) e per i voli verso un aeroporto isolato.

5.2. Il metodo di calcolo del combustibile necessario per le diverse fasi del volo, conformemente alla OPS 1.255.

6. MASSA E BILANCIAMENTO

Le istruzioni e i dati per il calcolo della massa e del bilanciamento, in particolare:

(a) il sistema di calcolo (ad es. sistema ad indice);

(b) le informazioni e le istruzioni per la compilazione dei documenti relativi alla massa ed al bilanciamento, compresi quelli compilati a mano e quelli preparati con il computer;

(c) i limiti di massa e centro di gravità per i tipi e varianti di velivoli o per singoli specifici velivoli usati dall'operatore; e

(d) la massa a vuoto operativa e il centro di gravità o indice corrispondente.

7. CARICAMENTO

Le procedure e le disposizioni per il caricamento e lo stivaggio del carico a bordo del velivolo.

8. LISTA DELLE DEVIAZIONI DI CONFIGURAZIONE CONSENTITE (CDL)

La/le lista/liste delle deviazioni di configurazione consentite (CDL), se fornita/e dal costruttore, deve/devono tenere conto dei tipi di velivolo e delle varianti impiegate, comprese le specifiche procedure da seguire quando un velivolo è messo in servizio conformemente alla relativa CDL.

9. LISTA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI MINIMI (MEL)

La lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) deve tenere conto dei tipi di velivolo e delle varianti impiegate nonché del tipo e dell'area delle operazioni. La MEL deve comprendere gli apparati di navigazione e deve tenere conto delle prestazioni richieste per la rotta e l'area delle operazioni.

10. EQUIPAGGIAMENTI D'EMERGENZA E DI SOPRAVVIVENZA, COMPRESO L'OSSIGENO

10.1. La lista degli equipaggiamenti di sopravvivenza da collocare a bordo sulle rotte da effettuare e le procedure per verificarne l'efficienza prima del decollo. Devono essere incluse anche le istruzioni relative all'ubicazione, all'accessibilità e all'uso degli equipaggiamenti d'emergenza e di sopravvivenza con le relative liste dei controlli.

10.2. La procedura per determinare la quantità di ossigeno necessaria e la quantità effettivamente disponibile. Devono essere presi in considerazione il profilo di volo, il numero di occupanti e un'eventuale depressurizzazione della cabina. Le informazioni devono essere fornite in modo tale da permettere un loro facile e sicuro utilizzo.

11. PROCEDURE DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA

11.1. Istruzioni per la preparazione di un'evacuazione in emergenza, compresi il coordinamento dell'equipaggio e l'assegnazione alle postazioni d'emergenza.

11.2. Procedure di evacuazione in emergenza. Una descrizione dei compiti assegnati ai membri dell'equipaggio per l'evacuazione rapida di un velivolo e l'assistenza ai passeggeri in caso di ammaraggio o atterraggio forzato o altro caso d'emergenza.

12. IMPIANTI DI BORDO DEL VELIVOLO

Una descrizione degli impianti di bordo del velivolo, dei relativi comandi e le indicazioni e istruzioni per il loro uso.

C. **ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI SULLE ROTTE E GLI AEROPORTI**

1. Le istruzioni e le informazioni relative alle comunicazioni, alla navigazione ed agli aeroporti, compresi le altitudini e i livelli di volo minimi per ogni rotta da seguire e i minimi operativi per ogni aeroporto da utilizzare, in particolare:

   (a) altitudine/livello di volo minimi;

   (b) minimi operativi per gli aeroporti di partenza, di destinazione ed alternati;

   (c) sistemi di comunicazione e aiuti alla navigazione;

   (d) dati sulla pista e sulle infrastrutture dell'aeroporto;

   (e) avvicinamento, mancato avvicinamento e procedure di partenza (departure), comprese le procedure antirumore;

   (f) procedure in caso di avaria degli apparati di comunicazione;

   (g) organizzazione e mezzi di ricerca e di salvataggio nelle aree che il velivolo deve sorvolare;

   (h) una descrizione delle carte aeronautiche che devono essere presenti a bordo, in funzione del tipo di volo e della rotta da seguire, compreso il metodo di verifica della loro validità;

   (i) disponibilità dei servizi d'informazione aeronautica e meteorologica;

   (j) procedure di comunicazione e di navigazione in rotta;

   (k) classificazione degli aeroporti per la qualificazione dell'equipaggio di condotta;

   (l) limitazioni speciali di aeroporto (limitazioni di prestazioni e procedure operative).

D. **ADDESTRAMENTO**

1. Una descrizione dettagliata dei programmi di addestramento e dei programmi di controllo per tutto il personale addetto alle operazioni impegnato in compiti operativi in relazione alla preparazione e/o all'effettuazione del volo.

2. I programmi dettagliati di addestramento ed i programmi di controllo devono comprendere:

2.1. Per l'equipaggio di condotta: tutti i punti pertinenti prescritti di cui ai capitoli E ed N;

2.2. Per l'equipaggio di cabina: tutti i punti pertinenti prescritti di cui al capo O;

2.3. Per tutto il personale addetto alle operazioni interessato, inclusi i membri d'equipaggio:

   (a) tutti i punti pertinenti prescritti di cui al capo R (trasporto di merci pericolose per via aerea); e

   (b) tutti i punti pertinenti prescritti di cui al capo S (Sicurezza Security).

2.4. Per il personale addetto alle operazioni che non faccia parte dell'equipaggio (per es. addetto alle operazioni di volo (dispatcher), personale addetto ai servizi di assistenza a terra, ecc.): tutti gli altri punti pertinenti prescritti dalla norma OPS relativi ai loro compiti.

3. Procedure

3.1. Le procedure per l'addestramento ed il controllo.

3.2. Le procedure da applicare nel caso in cui il personale non raggiunga o non mantenga i livelli professionali richiesti.

3.3. Le procedure atte a garantire che situazioni non normali o d'emergenza, che richiedano l'applicazione, totale o parziale, delle procedure non normali o d'emergenza e la simulazione di condizioni IMC con mezzi artificiali, non siano simulate durante i voli di trasporto aereo commerciale.

4. Una descrizione dei documenti da conservare e l'indicazione della durata di conservazione. (Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1065)

Appendice 1 alla norma OPS 1.1065

Periodo di conservazione dei documenti

L'operatore assicura che le seguenti informazioni/documentazioni siano archiviate in forma accettabile ed accessibile per l'Autorità, per il periodo di tempo indicato nelle seguenti tabelle.

Nota informazioni aggiuntive relative alle registrazioni di manutenzione sono fornite nella parte M.

Tabella 1

Informazioni utilizzate per la preparazione e l'effettuazione del volo

Informazioni utilizzate per la preparazione e l'effettuazione del volo specificate alla norma OPS 1.135	
Piano di volo operativo	3 mesi
Quaderno tecnico di bordo del velivolo	36 mesi dopo la data dell'ultimo inserimento di dati, conformemente alla Parte M, M.A.306(c)
Documentazione NOTAM/AIS specifica della rotta se pubblicata dall'operatore	3 mesi
Documentazione relativa alla massa e al bilanciamento	3 mesi
Notifica di carichi speciali, comprese le merci pericolose	3 mesi

Tabella 2

Rapporti

Rapporti	
Giornale di rotta	3 mesi
Rapporto/i di volo per registrare i dettagli di tutti gli eventi di cui alla norma OPS 1.420 o di tutti gli eventi che il comandante ritiene necessario segnalare o registrare	3 mesi
Rapporti sui casi di superamento dei tempi di volo e di servizio e/o di riduzione dei periodi di riposo	3 mesi

Tabella 3

Registrazioni relative all'equipaggio di condotta

Registrazioni relative all'equipaggio di condotta	
Tempi di volo e di servizio e periodi di riposo	15 mesi
Licenza	Per tutto il tempo durante il quale il membro dell'equipaggio di condotta esercita per l'operatore i le prerogative della propria licenza
Addestramento di conversione e controllo	3 anni
Corso di comando (controllo compreso)	3 anni
Addestramento e controlli periodici	3 anni
Addestramento e controllo per operare in entrambi i posti di pilotaggio	3 anni
Attività di volo recente (norma OPS 1.970)	15 mesi
Qualificazione di rotta e di aeroporto (vedi la norma OPS 1.975)	3 anni
Addestramento e qualificazione per operazioni specifiche se richieste dalla norma OPS (ad es. ETOPS, Cat II/III)	3 anni
Addestramento per merci pericolose, come appropriato	3 anni

Tabella 4

Registrazioni relative all'equipaggio di cabina

Registrazioni relative all'equipaggio di cabina	
Tempi di volo e di servizio e periodi di riposo	15 mesi
Formazione iniziale, addestramento di conversione e sulle differenze (controllo compreso)	Per tutto il tempo durante il quale il membro dell'equipaggio di cabina è impiegato dall'operatore
Addestramento periodico e di aggiornamento (controllo compreso)	Fino a 12 mesi dopo che il membro dell'equipaggio di cabina ha cessato il servizio presso l'operatore
Addestramento relativo alle merci pericolose, come appropriato	3 anni

Tabella 5

Registrazioni relative ad altro personale addetto alle operazioni

Registrazioni relative ad altro personale addetto alle operazioni	
Documentazione relativa all'addestramento e alla qualificazione degli altri membri del personale per i quali è richiesto dalla norma OPS un programma di addestramento approvato	Ultimi 2 rapporti di addestramento

Tabella 6

Altre registrazioni

Altre registrazioni	
Registrazioni delle dosi di radiazioni cosmiche e solari	Fino a 12 mesi dopo che il membro d'equipaggio ha cessato il servizio presso l'operatore
Registrazioni del Sistema di qualità	5 anni
Documento relativo al trasporto di merci pericolose	3 mesi dopo il completamento del volo
Lista dei controlli per l'accettazione di merci pericolose	3 mesi dopo il completamento del volo

Mercoledì, 5 luglio 2006

CAPO Q

LIMITI DEI TEMPI DI VOLO E DI SERVIZIO E REQUISITI DI RIPOSO

OPS 1.1090

Obiettivo e campo di applicazione

1. L'operatore definisce uno schema dei limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo (FTL) per i membri dell'equipaggio.

2. L'operatore assicura che per tutti i suoi voli:

2.1. lo schema dei limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo sia conforme:

(a) alle disposizioni del presente capo; e

(b) a tutte le disposizioni supplementari applicate dall'Autorità in conformità delle disposizioni del presente capo al fine di mantenere la sicurezza;

2.2. i voli siano programmati in modo da essere completati entro i periodi di servizio di volo ammessi, tenendo conto dei tempi necessari per le operazioni pre-volo, di volo e di transito;

2.3. i turni di servizio siano predisposti e pubblicati con sufficiente anticipo al fine di consentire ai membri dell'equipaggio di pianificare tempi di riposo adeguati.

3. Responsabilità dell'operatore

3.1. L'operatore designa una base di servizio per ogni membro dell'equipaggio.

3.2. L'operatore deve valutare la relazione tra la frequenza e l'alternanza dei periodi di servizio di volo e dei periodi di riposo e tenere nella debita considerazione gli effetti cumulativi di lunghi tempi di servizio interrotti da periodi di riposo minimi.

3.3. L'operatore assegna turni di servizio che evitino prassi indesiderabili quali l'alternanza di servizio diurno e notturno o posizionamenti dei membri dell'equipaggio tali da perturbare gravemente il normale ritmo sonno/lavoro.

3.4. L'operatore prevede giorni locali liberi da ogni servizio e li comunica in anticipo ai membri dell'equipaggio.

3.5. L'operatore assicura che i periodi di riposo prevedano tempo sufficiente per consentire ai membri dell'equipaggio di superare gli effetti della fatica indotta dai precedenti periodi di servizio e di essere ben riposati all'inizio del seguente periodo di servizio di volo.

3.6. L'operatore assicura che i periodi di servizio di volo siano pianificati in modo da consentire ai membri dell'equipaggio di mantenersi sufficientemente liberi da stanchezza, in modo da poter operare a un livello di sicurezza soddisfacente in qualsiasi circostanza.

4. Responsabilità dei membri dell'equipaggio

4.1. Un membro dell'equipaggio non può svolgere servizio su un velivolo qualora sappia di soffrire o di poter soffrire dei sintomi di affaticamento, o sia indisposto,e ciò possa mettere a rischio il volo.

4.2. I membri dell'equipaggio devono utilizzare al massimo le opportunità di riposo e le strutture messe a disposizione a tal fine e pianificare e utilizzare adeguatamente i propri periodi di riposo.

5. Responsabilità delle Autorità Nazionali per l'Aviazione Civile

5.1. Variazioni

5.1.1. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, l'Autorità può concedere variazioni ai requisiti del presente capo conformemente alla legislazione e alle procedure applicabili dello Stato membro interessato e in consultazione con le parti interessate

5.1.2. L'operatore deve dimostrare all'Autorità, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, che le sue richieste di variazioni garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Tali variazioni sono corredate, se del caso, da adeguate misure di mitigazione della fatica operazionale.

OPS 1.1095

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.1. Equipaggio di condotta rinforzato:

un equipaggio di condotta che comprende un numero di membri superiore al numero minimo necessario per la condotta del velivolo e nel quale ogni membro dell'equipaggio di condotta può lasciare la sua postazione ed essere sostituito da un altro membro dell'equipaggio di condotta in possesso dell'opportuna qualifica.

1.2. Tempo di volo (Block Time):

il periodo di tempo tra il momento in cui un velivolo si sposta dall'area di parcheggio per il decollo e il momento in cui si ferma nella posizione di parcheggio assegnata e fino al completo arresto di tutti i motori di spinta.

1.3. Intervallo (Break):

un periodo in cui non si svolge nessun servizio, ma che è computato come tempo di servizio, in quanto è di durata inferiore ad un periodo di riposo.

1.4. Servizio (Duty):

qualsiasi compito associato con l'attività di un operatore titolare di un certificato di operatore aereo che un membro dell'equipaggio è tenuto a svolgere. Tranne dove stabilito da disposizioni specifiche del presente regolamento, l'Autorità determina se e in quale misura la riserva sia da considerarsi "servizio".

1.5. Periodo di servizio (Duty period):

il periodo di tempo che inizia quando un membro d'equipaggio è chiamato dall'operatore a entrare in servizio e finisce quando il membro d'equipaggio è libero da qualsiasi compito.

1.6. Periodo di servizio di volo (Flight Duty Period):

il periodo di servizio di volo (PSV) è il periodo in cui una persona opera su un velivolo in qualità di membro dell'equipaggio. Il periodo di servizio di volo ha inizio quando il membro d'equipaggio è chiamato dall'operatore a presentarsi per iniziare uno o più voli e ha termine alla fine dell'ultimo volo nel quale egli è membro dell'equipaggio in servizio operativo.

1.7. Base di servizio:

il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato.

Mercoledì, 5 luglio 2006

1.8. Giorno locale:

un periodo di 24 ore avente inizio alle 00.00 ora locale.

1.9. Notte locale:

un periodo di 8 ore tra le 22.00 e le 8.00 ora locale.

1.10. Giorno singolo libero dal servizio:

un giorno singolo libero dal servizio include due notti locali. Un periodo di riposo può essere incluso quale parte del giorno libero dal servizio.

1.11. Membro d'equipaggio in servizio operativo:

un membro d'equipaggio che presta servizio su un velivolo nel corso del volo o durante qualsiasi parte del volo.

1.12. Posizionamento (Positioning):

il trasferimento di un membro d'equipaggio, non in servizio operativo, da un posto all'altro, per conto dell'operatore, escluso il tempo di viaggio. Il tempo di viaggio è definito come segue:

— il tempo di trasferimento dal domicilio a un luogo designato dove il membro d'equipaggio è tenuto a entrare in servizio e viceversa;

— il tempo di trasferimento da un luogo di riposo al luogo dove ha inizio il servizio e viceversa.

1.13. Periodo di riposo:

un periodo di tempo non interrotto e definito durante il quale un membro d'equipaggio è libero da qualsiasi tipo di servizio e di riserva in aeroporto.

1.14. Riserva (Standby):

un periodo di tempo definito durante il quale un membro d'equipaggio è chiamato dall'operatore ad essere disponibile per ricevere un'assegnazione di un servizio di volo, di posizionamento o un altro servizio, senza che intercorra un periodo di riposo.

1.15. Finestra del ciclo circadiano inferiore (Window of Circadian Low — WOCL):

la finestra del ciclo circadiano inferiore (WOCL) è il periodo tra le ore 02.00 e le ore 05.59. All'interno di una fascia di tre fusi orari, la WOCL si riferisce all'ora della base di servizio. Oltre i tre fusi orari, la WOCL si riferisce all'ora della base di servizio per le prime 48 ore dalla partenza dal fuso orario della base di servizio e, successivamente, all'ora locale

OPS 1.1100

Limiti dei tempi di volo e di servizio

1.1. Ore di servizio cumulativo

L'operatore assicura che i periodi di servizio totali assegnati al membro d'equipaggio non superino:

(a) 190 ore di servizio in un periodo di 28 giorni consecutivi, ripartite il più omogeneamente possibile in tale periodo; e

(b) 60 ore di servizio in un periodo di 7 giorni consecutivi.

1.2. Limite riguardante il totale del tempo di volo (block time)

L'operatore assicura che il totale dei tempi di volo in cui un singolo membro d'equipaggio è assegnato in qualità di membro dell'equipaggio in servizio operativo non superi

(a) 900 ore per anno civile;

(b) 100 ore in un periodo di 28 giorni consecutivi.

OPS 1.1105

Periodo di servizio di volo (FDP) massimo giornaliero

1.1. La presente norma non si applica ai voli con un solo pilota e ai voli per servizi medici d'emergenza.

1.2. L'operatore specifica orari di entrata in servizio che riflettano realisticamente il tempo necessario per i compiti a terra relativi alla sicurezza precedenti al volo come approvato dall'Autorità.

1.3. Il periodo di servizio di volo massimo giornaliero di base è di 13 ore.

1.4. Tali 13 ore sono ridotte di 30 minuti per tratta di volo a partire dalla terza tratta, con una riduzione totale massima di due ore.

1.5. Quando il periodo di servizio di volo ha inizio nella WOCL, il massimo di cui al punto 1.3 e al punto 1.4 viene ridotto del 100 % della sua sovrapposizione, fino a un massimo di due ore. Quando il periodo di servizio di volo termina durante la WOCL o è interamente compreso in essa, il periodo di servizio di volo massimo di cui al punto 1.3 e al punto 1.4 viene ridotto del 50 % della sua sovrapposizione.

2. Estensioni:

2.1. Il periodo di servizio di volo massimo giornaliero può essere esteso sino a un'ora.

2.2. Non sono consentite estensioni per un periodo di servizio di volo di base di 6 o più tratte.

2.3. Laddove un periodo di servizio di volo si sovrappone alla WOCL sino a due ore, le estensioni sono limitate a 4 tratte.

2.4. Laddove un periodo di servizio di volo si sovrappone alla WOCL per più di due ore, le estensioni sono limitate a 2 tratte.

2.5. Il numero massimo di estensioni è di due in qualsiasi periodo di sette giorni consecutivi.

2.6. Laddove un periodo di servizio di volo è pianificato in modo da utilizzare un'estensione, il riposo minimo prima e dopo il volo è aumentato di due ore o il solo riposo successivo al volo è aumentato di quattro ore. Laddove le estensioni sono utilizzate per periodi di servizio di volo consecutivi, il riposo precedente e il riposo successivo tra i due voli devono applicarsi in modo consecutivo.

2.7. Quando un periodo di servizio di volo con estensione ha inizio tra le 22.00 e le 04.59, l'operatore limita il periodo di servizio di volo a 11.45 ore.

3. Equipaggio di cabina

3.1. Per l'equipaggio di cabina assegnato a un volo o a una serie di voli, il periodo di servizio di volo può essere esteso per un tempo pari alla differenza tra l'orario di entrata in servizio dell'equipaggio di cabina e quello dell'equipaggio di condotta, a condizione che la differenza non sia superiore a un'ora.

4. Solidità operativa

4.1. Gli orari previsti devono consentire di terminare i voli entro il periodo di servizio di volo massimo consentito. Per consentire il raggiungimento di questo risultato, l'operatore deve intervenire per modificare l'orario previsto o la composizione dell'equipaggio al più tardi quando verifica che il periodo di servizio di volo effettivo supera il periodo di servizio di volo massimo consentito per oltre il 33 % dei voli programmati nell'arco del periodo stagionale.

5. Posizionamento

5.1. Il tempo impiegato per il posizionamento è considerato servizio.

5.2. Il posizionamento successivo all'entrata in servizio ma precedente il volo è incluso quale parte nel periodo di servizio di volo ma non è calcolato quale tratta.

5.3. Una tratta per il posizionamento immediatamente successiva a una tratta di volo in servizio operativo viene tenuta in considerazione per il calcolo del riposo minimo come definito ai seguenti punti 1.1 e 1.2 della norma OPS 1.1110.

6. Periodo di servizio di volo esteso (servizio frazionato — split duty)

6.1. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, l'Autorità può autorizzare un volo basato su un periodo di servizio di volo esteso che include un intervallo.

6.2. L'operatore deve dimostrare all'Autorità, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, che la richiesta di estensione del periodo di servizio di volo garantisce un livello di sicurezza equivalente.

OPS 1.1110

Riposo

1. Riposo minimo

1.1. Il riposo minimo da assicurare prima di intraprendere un periodo di servizio di volo che inizia dalla base di servizio deve essere almeno altrettanto lungo del precedente periodo di servizio o avere la durata di 12 ore, a seconda di quale dei due è più lungo.

1.2. Il riposo minimo da assicurare prima di intraprendere un periodo di servizio di volo che inizia da un luogo diverso dalla base di servizio deve essere almeno altrettanto lungo del precedente periodo di volo o avere la durata di 10 ore, a seconda di quale dei due è più lungo; in caso di riposo minimo fuori dalla base di servizio, l'operatore deve prevedere la possibilità di dormire per 8 ore, tenendo in debita considerazione le esigenze di trasferimento e le altre necessità fisiologiche.

1.3. L'operatore assicura che gli effetti sui membri dell'equipaggio dell'attraversamento di più fusi orari siano compensati con un periodo di riposo supplementare, secondo quanto stabilito dall'Autorità, fermo restando il disposto dell'articolo 8.

1.4.1. Fatti salvi i punti 1.1 e 1.2 e fermo restando il disposto dell'articolo 8, l'Autorità può autorizzare la riduzione del riposo.

1.4.2. L'operatore deve dimostrare all'Autorità, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, che la richiesta di variazione garantisce un livello di sicurezza equivalente.

2. Periodi di riposo

2.1. L'operatore assicura che il riposo minimo di cui sopra sia aumentato periodicamente fino ad un periodo di riposo settimanale di 36 ore, incluse due notti locali, in modo che non intercorrano mai più di 168 ore tra la fine di un periodo di riposo settimanale e l'inizio del successivo. In deroga alla norma OPS 1.1095, punto 1.9. l'Autorità ha facoltà di decidere che la seconda notte locale possa iniziare alle 20.00 se il periodo di riposo settimanale ha una durata di almeno 40 ore.

OPS 1.1115

Estensione del periodo di servizio di volo grazie al riposo durante il volo

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 8 e sempre che l'operatore dimostri all'Autorità che, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, la sua richiesta garantisce un livello di sicurezza equivalente:

1.1. Rinforzo dell'equipaggio di condotta

L'Autorità fissa le disposizioni per il rinforzo dell'equipaggio di condotta minimo al fine di aumentare il periodo di servizio di volo oltre i limiti di cui alla precedente norma OPS 1.1105.

1.2. Equipaggio di cabina

L'Autorità fissa le disposizioni per il riposo minimo legale in volo per i membri dell'equipaggio di cabina quando il periodo di servizio di volo supera i limiti di cui alla precedente norma OPS 1.1105.

OPS 1.1120

Circostanze impreviste durante le operazioni di volo — Discrezionalità del comandante

1. Considerando la necessità di un attento controllo dei casi sotto indicati, durante l'effettuazione delle operazioni di volo, che iniziano al momento della presentazione, i limiti relativi ai periodi di servizio di volo, di servizio e di riposo di cui al presente capo possono essere variati in caso di circostanze impreviste. Tali variazioni devono essere accettabili per il comandante previa consultazione di tutti gli altri membri dell'equipaggio e devono, in tutti i casi, soddisfare i requisiti seguenti:

1.1. Il periodo di servizio di volo massimo di cui al punto 1.3 della presente norma OPS 1.1105 non può essere aumentato di oltre due ore senza un rafforzamento dell'equipaggio di condotta, nel qual caso il periodo di servizio di volo massimo può essere aumentato di non oltre tre ore.

1.1.2. Se nell'ultima tratta di un periodo di servizio di volo si verificano, dopo il decollo, circostanze impreviste che porteranno al superamento dell'aumento consentito, il volo può continuare fino all'aeroporto di destinazione previsto o all'aeroporto alternato.

1.1.3. In presenza di tali circostanze impreviste il periodo di riposo successivo ad un periodo di servizio di volo può essere ridotto, senza tuttavia scendere mai al di sotto del riposo minimo di cui al punto 1.2 della norma OPS 1.1110 del presente capo.

1.2. In caso di circostanze particolari che possano causare grave affaticamento e previa consultazione dei membri dell'equipaggio interessati, il comandante riduce il periodo di servizio di volo effettivo e/o aumenta il tempo di riposo, al fine di eliminare eventuali effetti negativi per la sicurezza del volo;

1.3. L'operatore garantisce che:

1.3.1. il comandante presenti un rapporto all'operatore ogni volta che un periodo di servizio di volo viene aumentato a sua discrezione o un periodo di riposo viene ridotto durante l'effettuazione delle operazioni di volo; e

1.3.2. allorquando l'aumento di un periodo di servizio di volo o la riduzione di un periodo di riposo superi un'ora, una copia del rapporto, al quale l'operatore deve aggiungere le sue osservazioni, sia inviata all'Autorità entro 28 giorni dall'occorrenza.

Mercoledì, 5 luglio 2006

OPS 1.1125

Riserva

1. Riserva in aeroporto

1.1. Un membro dell'equipaggio è considerato di riserva in aeroporto dal momento in cui si presenta in servizio nella normale sede sino alla fine del periodo di riserva notificato.

1.2. La riserva in aeroporto è computata integralmente ai fini del calcolo delle ore cumulative di servizio.

1.3. Qualora la riserva in aeroporto sia immediatamente seguita da un servizio di volo, la relazione tra il periodo trascorso di riserva in aeroporto ed il servizio di volo assegnato è definita dall'Autorità. In tal caso, ai fini del calcolo del periodo minimo di riposo, il periodo di riserva in aeroporto è aggiunto al periodo di servizio come prescritto dalla norma OPS 1.1110, punti 1.1 e 1.2.

1.4. Qualora il periodo di riserva in aeroporto non sia seguito da un servizio di volo, deve essere seguito almeno da un periodo di riposo come stabilito dall'Autorità.

1.5. L'operatore fornisce al membro dell'equipaggio di riserva in aeroporto un locale tranquillo e confortevole non accessibile al pubblico.

2. Altri tipi di riserva (inclusa la riserva in albergo)

2.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, tutti gli altri tipi di riserva sono disciplinati dall'Autorità tenendo in considerazione quanto segue:

2.1.1. Tutte le attività programmate di riserva devono essere indicate nei turni di servizio e/o notificate in anticipo.

2.1.2. L'inizio e la fine della riserva devono essere definiti e notificati in anticipo.

2.1.3. La durata massima di ogni tipo di riserva da trascorrere in un luogo che non sia il luogo specifico in cui la persona è tenuta a presentarsi per entrare in servizio deve essere determinata.

2.1.4. Considerati i servizi a disposizione dei membri d'equipaggio per il riposo e per le altre necessità rilevanti, la relazione tra la riserva e l'eventuale servizio di volo assegnato durante la riserva deve essere definita.

2.1.5. Il computo dei tempi trascorsi di riserva ai fini del calcolo delle ore cumulative di servizio deve essere definito.

OPS 1.1130

Alimentazione

Occorre far sì che i membri d'equipaggio possano alimentarsi e dissetarsi, al fine di evitare diminuzioni del loro rendimento, soprattutto quando il periodo di servizio di volo supera le 6 ore.

OPS 1.1135

Registrazioni del tempo di volo, del tempo di servizio e dei periodi di riposo

1. L'operatore assicura che le registrazioni dei membri d'equipaggio includano:

   (a) i tempi di volo (block time);

   (b) l'inizio, la durata e il termine di ciascuno dei periodi di servizio o dei periodi di servizio di volo;

   (c) i periodi di riposo e i giorni liberi da qualsiasi servizio

   e siano mantenute in modo da assicurare la conformità con i requisiti del presente capo; copie di tali registrazioni saranno messe a disposizione del membro dell'equipaggio a richiesta.

2. Qualora le registrazioni tenute dall'operatore in accordo al precedente punto 1 non contemplino tutti i propri periodi di servizio di volo, di servizio e di riposo, il membro d'equipaggio interessato deve tenere delle registrazioni individuali:

   (a) dei tempi di volo (block time);

   (b) dell'inizio, della durata e del termine di ciascuno dei periodi di servizio o dei periodi di servizio di volo;

   (c) dei periodi di riposo e dei giorni liberi da qualsiasi servizio.

3. Un membro d'equipaggio presenta le proprie registrazioni, su richiesta, all'operatore che si serve delle sue prestazioni, prima di iniziare un periodo di servizio di volo per la prima volta.

4. Le registrazioni sono conservate per almeno 15 mesi di calendario dalla data dell'ultima annotazione rilevante o più a lungo se così previsto dalle disposizioni di diritto nazionale.

5. Inoltre, l'operatore conserva separatamente tutti i rapporti relativi ai periodi di servizio di volo estesi a discrezione del comandante, dell'estensione delle ore di volo e dei periodi di riposo ridotti per almeno sei mesi dopo l'occorrenza.

CAPO R

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER VIA AEREA

OPS 1.1150

Terminologia

(a) I termini usati nel presente capo hanno il seguente significato:

   (1) Lista di controlli per l'accettazione. Documento utilizzato per effettuare il controllo dello stato esteriore dei colli contenenti merci pericolose e il controllo dei relativi documenti al fine di verificare il rispetto di tutti i requisiti appropriati.

   (2) Aeromobile da carico (Cargo). Qualsiasi aeromobile che trasporta merci o beni ma non passeggeri. In questo caso non sono considerati passeggeri le seguenti persone:

      (i) un membro d'equipaggio;

      (ii) un dipendente dell'operatore autorizzato e trasportato conformemente alle istruzioni del Manuale delle operazioni;

      (iii) un rappresentante autorizzato di un'Autorità; o

      (iv) una persona con compiti che abbiano attinenza con il trasporto a bordo di una particolare merce.

   (3) Incidente (Accident) relativo a merci pericolose. Un evento associato e relativo al trasporto di merci pericolose che causa ferite fatali o gravi ad una persona o danni materiali notevoli.

   (4) Inconveniente (Incident) relativo a merci pericolose. Un evento, diverso da un incidente relativo a merci pericolose, associato e relativo al trasporto di merci pericolose, non verificatosi necessariamente a bordo di un velivolo, che causa ferite ad una persona, danni materiali, incendio, rottura, spillamento, fuoriuscita di fluidi o radiazioni o altri segni di degrado dell'integrità dell'imballaggio. È considerato incidente relativo a merci pericolose anche ogni evento legato al trasporto di merci pericolose che mette in serio pericolo il velivolo o i suoi occupanti.

(5) Documento di trasporto di merci pericolose. Documento specificato nelle istruzioni tecniche. È compilato dalla persona che richiede il trasporto aereo delle merci pericolose e contiene le informazioni relative a tali merci. Il documento comporta una dichiarazione firmata attestante che le merci pericolose sono descritte completamente e precisamente con la loro denominazione di trasporto corretta e il loro numero UN/ID e che sono correttamente classificate, imballate, marcate, etichettate ed in condizioni idonee al trasporto.

(6) Contenitore per trasporto. Un contenitore per trasporto è un articolo da usare per il trasporto di materiali radioattivi concepito per facilitare il trasporto di tali materiali, imballati o meno, con uno o più mezzi di trasporto. (Nota: vedi la definizione di "unità per il carico", dove le merci pericolose non comprendono i materiali radioattivi.)

(7) Prestatore di servizi di assistenza a terra (Handling Agent). Un'agenzia che esegue per conto dell'operatore una parte o la totalità delle sue funzioni, tra cui ricezione, caricamento, scaricamento, trasferimento o altre operazioni relative ai passeggeri o al carico.

(8) Numero ID. Numero di identificazione temporaneo per merci pericolose cui non è stato assegnato un numero UN.

(9) Sovraimballaggio. Un contenitore utilizzato da uno speditore per uno o più colli, che permette di avere una sola unità da trasportare al fine di facilitare la manipolazione e lo stivaggio. (Nota: in questa definizione non è compresa l'unità di carico.)

(10) Collo. Il completo risultato dell'operazione di imballaggio comprendente l'imballaggio e il suo contenuto pronto per il trasporto.

(11) Imballaggio. Contenitore e qualsiasi altro componente o materiale necessario affinché il contenitore possa svolgere la sua funzione di contenimento e assicurare la conformità ai requisiti di imballaggio.

(12) Denominazione ufficiale di trasporto (Proper Shipping Name). Il nome che deve essere usato per designare un articolo o una sostanza particolare in tutti i documenti o le notifiche di trasporto e, se del caso, sugli imballaggi.

(13) Ferita grave. Ferita subita da una persona in un incidente, che:

(i) richiede un ricovero in ospedale, per un periodo superiore a 48 ore, entro 7 giorni dalla data in cui è stata subita la ferita; o

(ii) provoca la frattura di un osso (ad eccezione delle fratture semplici di dita di mani o piedi o del naso); o

(iii) provoca lacerazioni con gravi emorragie o lesioni di nervi, muscoli o tendini; o

(iv) provoca lesioni a qualsiasi organo interno; o

(v) comporta ustioni di secondo o terzo grado o ustioni su più del 5 % della superficie corporea; o

(vi) risulta dall'esposizione verificata a sostanze infettive o a radiazioni nocive.

(14) Stato di origine. L'Autorità del territorio in cui le merci pericolose sono state caricate per la prima volta su un velivolo.

(15) Istruzioni tecniche. L'ultima edizione in vigore delle Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (doc. 9284-AN/905), comprendente supplementi e addenda, approvata e pubblicata per decisione del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

(16) Numero UN. Numero di 4 cifre assegnato dal comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per identificare una sostanza o un particolare gruppo di sostanze.

(17) Unità di carico. Qualsiasi tipo di contenitore per aeromobile, di paletta con rete per aeromobile o di paletta con rete tesa sopra un igloo per aeromobile. (Nota: il sovraimballaggio non è compreso in questa definizione; per un contenitore di materiali radioattivi vedi la definizione di contenitore per trasporto.)

OPS 1.1155

Autorizzazione per il trasporto di merci pericolose

L'operatore non deve trasportare merci pericolose se non è autorizzato dall'Autorità.

OPS 1.1160

Campo di applicazione

(a) L'operatore si conforma alle disposizioni delle Istruzioni tecniche in tutti i casi in cui devono essere trasportate merci pericolose, sia che il volo si svolga totalmente o parzialmente all'interno o totalmente all'esterno del territorio dello Stato in questione.

(b) Articoli e sostanze che altrimenti sarebbero classificati come merci pericolose sono esclusi dalle disposizioni del presente capo, nella misura specificata nelle Istruzioni tecniche, a condizione che:

(1) si trovino a bordo del velivolo conformemente alle relative norme applicabili o per ragioni operative;

(2) siano trasportati nel quadro della ristorazione o del servizio di cabina;

(3) siano trasportati per utilizzazione in volo come aiuti veterinari o come prodotti di eutanasia di un animale;

(4) siano trasportati a scopo di aiuto medico ai pazienti in volo, alle seguenti condizioni:

(i) le bombole sono state fabbricate appositamente per contenere e trasportare quel gas particolare;

(ii) le droghe, le medicine e gli altri oggetti medici sono sotto il controllo di personale addestrato durante il periodo del loro uso a bordo;

(iii) i dispositivi contenenti pile a liquido sono mantenuti, e se necessario fissati, in posizione verticale per evitare la fuoriuscita dell'elettrolita; e

(iv) sono prese le disposizioni necessarie per stivare e fissare tutti gli equipaggiamenti durante il decollo e l'atterraggio ed ogni volta che il comandante lo ritenga necessario per motivi di sicurezza; o

(5) siano trasportati da passeggeri o da membri d'equipaggio.

(c) Gli articoli e le sostanze destinati a sostituire quelli di cui alla precedente lettera (b), punti (1) e (2) devono essere trasportati su un velivolo conformemente alle Istruzioni tecniche.

OPS 1.1165

Limitazioni del trasporto di merci pericolose

(a) L'operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che gli articoli e le sostanze specificamente identificate con il loro nome o con la loro descrizione generica nelle Istruzioni tecniche come vietate per trasporto in ogni caso non siano trasportati a bordo di nessun velivolo.

(b) L'operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che gli articoli, le sostanze o altre merci identificate nelle Istruzioni tecniche come vietate per trasporto in circostanze normali siano trasportati soltanto se:

(1) sono oggetto di un'esenzione rilasciata dagli Stati interessati conformemente alle Istruzioni tecniche; o

(2) le Istruzioni tecniche indicano che possono essere trasportate con riserva di un'autorizzazione rilasciata dallo Stato di origine.

OPS 1.1170

Classificazione

L'operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che gli articoli e le sostanze siano classificati come merci pericolose conformemente alle Istruzioni tecniche.

OPS 1.1175

Imballaggio

L'operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che le merci pericolose siano imballate conformemente alle Istruzioni tecniche.

OPS 1.1180

Etichettatura e marcatura

(a) L'operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che i colli, i sovraimballaggi e i contenitori per trasporto siano etichettati e marcati conformemente alle Istruzioni tecniche.

(b) Se le merci pericolose sono trasportate su un volo che esce parzialmente o integralmente dal territorio di uno Stato, l'etichettatura e la marcatura devono essere fatte in inglese, oltre ad ogni altra lingua richiesta.

OPS 1.1185

Documento di trasporto di merci pericolose

(a) L'operatore assicura che, salvo indicazione contraria nelle Istruzioni tecniche, le merci pericolose siano accompagnate da un apposito documento di trasporto.

(b) Se le merci pericolose sono trasportate su un volo che esce parzialmente o integralmente dal territorio di uno Stato, il documento deve essere compilato in inglese, oltre ad ogni altra lingua richiesta.

OPS 1.1195

Accettazione di merci pericolose

(a) L'operatore non accetta merci pericolose da trasportare finché l'imballaggio, il sovraimballaggio o il contenitore per trasporto non sono stati ispezionati conformemente alle procedure di accettazione specificate nelle Istruzioni tecniche.

(b) L'operatore o il suo prestatore di servizi di assistenza a terra deve utilizzare una lista di controlli per l'accettazione. La lista di controlli per l'accettazione consente la verifica di tutti i dettagli pertinenti ed è redatta in modo tale da consentire la registrazione dei risultati del controllo per l'accettazione con sistemi manuali, meccanici o informatici.

OPS 1.1200

Ispezioni per scoprire danni, fuoriuscite o contaminazioni

(a) L'operatore assicura che:

(1) i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori di trasporto siano ispezionati per scoprire eventuali fuoriuscite o danni immediatamente prima di essere caricati su un velivolo o in un'unità di carico, conformemente alle Istruzioni tecniche;

(2) un'unità di carico non sia caricata su un velivolo se non è stata ispezionata conformemente alle Istruzioni tecniche e se le merci pericolose che contiene non sono state trovate esenti da fuoriuscite o danni;

(3) i colli, sovraimballaggi o contenitori di trasporto che presentano perdite o danni non siano caricati a bordo di un velivolo;

(4) qualsiasi collo di merci pericolose che si trova a bordo di un velivolo e che presenta perdite o danni sia sbarcato o sia oggetto di un accordo di sbarco con un'autorità o un organismo competente. In tal caso, il resto della partita deve essere ispezionato al fine di assicurare che si trovi in perfetto stato di trasporto e che il velivolo o il suo carico non abbiano subito danni o contaminazioni; e

(5) i colli, sovraimballaggi e contenitori di trasporto siano ispezionati alla ricerca di tracce di danni o fuoriuscite al momento dello scaricamento del velivolo o dell'unità di carico e, se vengono trovate tali tracce, la zona in cui erano stivate le merci pericolose sia ispezionata alla ricerca di eventuali danni o contaminazioni.

OPS 1.1205

Eliminazione della contaminazione

(a) L'operatore assicura che:

(1) qualsiasi contaminazione derivante da una fuoriuscita o da un danneggiamento di merci pericolose sia eliminata senza indugio; e

(2) un velivolo che sia stato contaminato da materiale radioattivo sia immediatamente ritirato dal servizio e non sia rimesso in servizio finché il livello di radiazione su tutte le superfici accessibili e la contaminazione volatile non siano più superiori ai valori specificati nelle Istruzioni tecniche.

OPS 1.1210

Restrizioni di caricamento

(a) Cabina passeggeri e cabina di pilotaggio. L'operatore assicura che le merci pericolose non siano trasportate in una cabina del velivolo occupata da passeggeri o in cabina di pilotaggio, salvo indicazioni contrarie delle Istruzioni tecniche.

(b) Compartimenti di carico. L'operatore assicura che le merci pericolose siano caricate, isolate, stivate e fissate su un velivolo conformemente alle Istruzioni tecniche.

(c) Merci pericolose riservate ad aerei da carico. L'operatore assicura che i colli di merci pericolose con la scritta "Cargo Aircraft Only" siano trasportati con aerei da carico e caricati conformemente alle Istruzioni tecniche.

OPS 1.1215

Comunicazione di informazioni

(a) Informazioni al personale di terra.

L'operatore assicura che:

(1) siano fornite le informazioni necessarie per permettere al personale di terra di svolgere i propri compiti relativi al trasporto di merci pericolose, comprese le azioni da intraprendere in caso di inconvenienti e incidenti connessi con merci pericolose; e

(2) se del caso, le informazioni di cui alla precedente lettera (a), punto (1) siano anche fornite al suo agente di assistenza a terra.

(b) Informazioni ai passeggeri e ad altre persone

(1) L'operatore assicura che le informazioni siano comunicate conformemente alle Istruzioni tecniche in modo che i passeggeri siano avvertiti dei tipi di merci che è loro vietato trasportare a bordo di un velivolo; e

(2) l'operatore e, se del caso, il suo agente di assistenza a terra assicurano che siano fornite, ai punti di accettazione del carico, note informative sul trasporto di merci pericolose.

(c) Informazioni ai membri d'equipaggio.

L'operatore assicura che il Manuale delle operazioni contenga le informazioni necessarie per permettere ai membri d'equipaggio di eseguire i propri compiti relativi al trasporto di merci pericolose, comprese le azioni da intraprendere in caso di emergenze connesse con merci pericolose.

(d) Informazioni al comandante. L'operatore assicura che il comandante riceva informazioni scritte, conformemente alle Istruzioni tecniche. (Vedi la tabella 1 dell'appendice 1 alla norma OPS 1.1065 per la durata di conservazione dei documenti.)

(e) Informazioni in caso di inconveniente o incidente aereo

(1) L'operatore di un velivolo che sia coinvolto in un inconveniente aereo fornisce, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per minimizzare i rischi dovuti alla presenza di merci pericolose a bordo.

(2) L'operatore di un velivolo che sia coinvolto in un incidente aereo informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato nel quale è accaduto l'incidente aereo della presenza di merci pericolose a bordo.

OPS 1.1220

Programmi di addestramento

(a) L'operatore elabora e applica programmi di addestramento del personale, conformemente alle Istruzioni tecniche, che sono approvati dall'Autorità.

(b) Operatori che non possiedono un'autorizzazione permanente per il trasporto di merci pericolose.

L'operatore assicura che:

1) il personale impegnato nella movimentazione generale del carico e dei bagagli abbia ricevuto un addestramento adeguato per svolgere i propri compiti in relazione alle merci pericolose. Tale addestramento deve coprire almeno gli argomenti indicati nella colonna 1 della tabella 1 ed essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia quali requisiti devono essere applicati per il trasporto di tali merci da parte dei passeggeri; e

2) il personale seguente:

(i) membri d'equipaggio;

(ii) personale addetto all'assistenza dei passeggeri; e

(iii) personale di sicurezza impiegato dall'operatore, che si occupa del controllo dei passeggeri e dei loro bagagli,

abbia ricevuto un addestramento che copra almeno gli argomenti indicati nella colonna 2 della tabella 1 e sia svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia quali requisiti devono essere applicati per il trasporto di tali merci da parte dei passeggeri.

Tabella 1

Argomenti dell'addestramento	1	2
Aspetti generali	X	X
Limitazioni nel trasporto aereo delle merci pericolose		X
Marcatura ed etichettatura dei colli	X	X
Merci pericolose nei bagagli passeggeri	X	X
Procedure di emergenza	X	X

Nota: la "X" indica un argomento da coprire.

(c) Operatori che possiedono un'autorizzazione permanente per il trasporto di merci pericolose.

L'operatore assicura che:

1) il personale impegnato nell'accettazione di merci pericolose abbia ricevuto un addestramento adeguato e sia qualificato per svolgere i propri compiti. Tale addestramento deve coprire almeno gli argomenti indicati nella colonna 1 della tabella 2 ed essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia in grado di prendere decisioni in merito all'accettazione o al rifiuto di merci pericolose da trasportare per via aerea;

2) il personale impegnato nella movimentazione a terra, nel deposito e nel caricamento di merci pericolose abbia ricevuto un addestramento adeguato per svolgere i propri compiti in relazione alle merci pericolose. Tale addestramento deve coprire almeno gli argomenti indicati nella colonna 2 della tabella 2 ed essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia come manipolarle e caricarle;

3) il personale impegnato nella movimentazione generale del carico e dei bagagli abbia ricevuto un addestramento adeguato per svolgere i propri compiti in relazione alle merci pericolose. Tale addestramento deve coprire almeno gli argomenti indicati nella colonna 3 della tabella 2 ed essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia quali requisiti devono essere applicati per il trasporto di tali merci da parte dei passeggeri;

4) i membri dell'equipaggio di condotta abbiano ricevuto un addestramento che copra almeno gli argomenti indicati nella colonna 4 della tabella 2. L'addestramento deve essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose e sappia come devono essere trasportate su un velivolo; e

5) il personale seguente:

(i) personale addetto all'assistenza dei passeggeri;

(ii) personale di sicurezza impiegato dall'operatore, che si occupa del controllo dei passeggeri e dei loro bagagli; e

(iii) i membri d'equipaggio che non sono membri dell'equipaggio di condotta abbiano ricevuto un addestramento che copra almeno gli argomenti indicati nella colonna 5 della tabella 2. L'addestramento deve essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare la consapevolezza dei pericoli connessi con le merci pericolose e l'applicazione dei requisiti per il trasporto di tali merci da parte dei passeggeri o, in generale, per il loro trasporto a bordo di un velivolo.

(d) L'operatore assicura che tutto il personale che segue l'addestramento sia sottoposto ad un esame atto a verificare la conoscenza delle rispettive responsabilità.

(e) L'operatore assicura che tutto il personale che necessita di un addestramento relativo alle merci pericolose riceva un addestramento periodico ad intervalli di tempo che non superino 2 anni.

(f) L'operatore assicura che per tutto il personale formato conformemente alla precedente lettera (d) e conformemente alle Istruzioni tecniche siano conservati i registri relativi all'addestramento relativo alle merci pericolose.

(g) L'operatore assicura che il personale del suo prestatore di servizi di assistenza a terra sia addestrato conformemente alla colonna applicabile della tabella 1 o della tabella 2.

Tabella 2

Argomenti dell'addestramento	1	2	3	4	5
Aspetti generali	X	X	X	X	X
Limitazioni nel trasporto aereo delle merci pericolose	X	X		X	X
Classificazione delle merci pericolose	X				
Elenco delle merci pericolose	X	X		X	
Requisiti generali di imballaggio ed istruzioni di imballaggio	X				
Specifiche e marcatura dei colli	X				
Marcatura ed etichettatura dei colli	X	X	X	X	X
Documentazione fornita dal mittente	X				
Accettazione di merci pericolose, compresa l'utilizzazione della lista dei controlli	X				
Procedure di deposito e caricamento	X	X	X	X	
Ispezioni per ricerca di danni o fuoriuscite e procedure di decontaminazione	X	X			
Comunicazione delle informazioni al comandante	X	X		X	
Merci pericolose nei bagagli passeggeri	X	X	X	X	X
Procedure di emergenza	X	X	X	X	X

Nota: la "X" indica un argomento da coprire.

OPS 1.1225

Rapporti su inconvenienti o incidenti connessi con merci pericolose

(a) L'operatore riferisce all'Autorità sugli inconvenienti o incidenti connessi con merci pericolose. Un primo rapporto deve essere trasmesso entro 72 ore dall'evento, a meno che vi si oppongano circostanze eccezionali.

(b) L'operatore riferisce inoltre all'Autorità in merito a merci pericolose non dichiarate o dichiarate erroneamente che sono state scoperte nelle merci o nel bagaglio dei passeggeri. Un primo rapporto deve essere trasmesso entro 72 ore dalla scoperta, a meno che vi si oppongano circostanze eccezionali.

CAPO S

SICUREZZA (SECURITY)

OPS 1.1235

Requisiti di sicurezza

L'operatore assicura che tutto il personale interessato conosca e rispetti i requisiti pertinenti dei programmi nazionali di sicurezza dello Stato dell'operatore.

OPS 1.240

Programmi di addestramento

L'operatore elabora, mantiene e gestisce i programmi di addestramento approvati che permettono ai suoi membri d'equipaggio di intraprendere adeguate azioni al fine di prevenire atti di interferenza illecita, quali il sabotaggio o il sequestro illecito di velivoli e di minimizzare le eventuali conseguenze di tali eventi qualora accadessero. Il programma di addestramento è compatibile con il programma nazionale di sicurezza aerea. I singoli membri d'equipaggio possiedono conoscenze e competenze riguardo a tutti gli elementi pertinenti del programma di addestramento.

OPS 1.1245

Rapporti su atti di interferenza illecita

A seguito di un atto di interferenza illecita a bordo di un velivolo, il comandante, o in sua assenza l'operatore, presenta senza indugio un rapporto su tale atto all'Autorità locale designata e all'Autorità dello Stato dell'operatore.

OPS 1.1250

Lista di controllo delle procedure di perquisizione del velivolo

L'operatore assicura che sia presente a bordo una lista di controllo delle procedure da seguire ai fini della ricerca di una bomba o di un ordigno esplosivo improvvisato (IED) in caso di sospetto sabotaggio, nonché per l'ispezione dei velivoli alla ricerca di armi, esplosivi o altri dispositivi pericolosi nascosti a bordo allorché esiste un sospetto fondato che il velivolo possa essere oggetto di un atto di interferenza illecita. La lista di controllo è accompagnata da direttive sulle azioni appropriate da intraprendere in caso di ritrovamento di una bomba o di un oggetto sospetto, nonché da informazioni sull'ubicazione di minor rischio, specifica per il velivolo, per la collocazione della bomba, laddove fornite dal detentore del certificato di omologazione del tipo.

OPS 1.1255

Sicurezza del compartimento dell'equipaggio di condotta

(a) In tutti i velivoli in cui il compartimento dell'equipaggio di condotta è munito di una porta, questa deve poter essere bloccata e devono essere forniti o stabiliti strumenti e procedure accettabili per l'Autorità che consentano all'equipaggio di cabina di informare l'equipaggio di condotta nell'eventualità di attività sospette o violazioni della sicurezza nella cabina.

(b) Il compartimento dell'equipaggio di condotta di tutti i velivoli per trasporto passeggeri la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 45 500 kg e la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 60 è equipaggiato di una porta approvata che può essere bloccata e sbloccata da ciascuna stazione pilota e progettata per soddisfare i requisiti operativi retroattivi applicabili in materia di aeronavigabilità. La configurazione di progetto della porta non ostacola le operazioni di emergenza ai sensi dei requisiti operativi retroattivi applicabili in materia di aeronavigabilità.

(c) In tutti i velivoli in cui il compartimento dell'equipaggio di condotta è munito di una porta conformemente alla lettera (b):

1) Tale porta deve essere chiusa prima dell'avvio dei motori per il decollo e bloccata quando richiesto dalla procedura di sicurezza o dal comandante fino allo spegnimento dei motori dopo l'atterraggio, eccetto quando si ritiene necessario che persone autorizzate abbiano accesso o possano uscire conformemente al programma nazionale di sicurezza aerea;

2) sono previsti da ciascuna stazione pilota sistemi di monitoraggio dell'area al di fuori del compartimento dell'equipaggio di condotta nella misura in cui ciò è necessario per identificare le persone che chiedono di accedere al compartimento dell'equipaggio di condotta e per individuare comportamenti sospetti o minacce potenziali.»

Mercoledì, 5 luglio 2006

P6_TA(2006)0300

Spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (COM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0673) ([1]),

— visti l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 32 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0031/2006),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0174/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 1
	Considerando 1 bis (nuovo)
	(1 bis) Con decisione 2005/84/Euratom del Consiglio del 24 gennaio 2005 ([2])***, la Comunità ha aderito alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.***
	([2]) ***GU L 30 del 3.2.2005, pag. 10.***
	Emendamento 2
	Considerando 6
(6) ***In mancanza di una politica comune del ciclo del combustibile nella Comunità, ciascuno*** Stato membro resta responsabile della scelta della sua politica di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito che dipendono dalla sua giurisdizione. Le disposizioni della presente direttiva devono dunque applicarsi senza pregiudizio del diritto degli Stati membri di esportare il loro combustibile esaurito ai fini del ritrattamento, così come del ***loro*** diritto di rifiutare l'entrata sul loro territorio di rifiuti radioattivi ai fini del loro trattamento ***o magazzinaggio*** definitivo, eccetto in caso di rispedizione.	(6) ***Ciascuno*** Stato membro resta responsabile della scelta della sua politica di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito che dipendono dalla sua giurisdizione, ***laddove alcuni Stati considerano il combustibile esaurito come una risorsa usabile da ritrattare, mentre altri preferiscono smaltirlo***. Le disposizioni della presente direttiva devono dunque applicarsi senza pregiudizio del diritto degli Stati membri ***d'origine*** di esportare il loro combustibile esaurito ai fini del ritrattamento e ***del*** diritto ***degli Stati membri di destinazione*** di rifiutare l'entrata sul loro territorio di ***(i)*** rifiuti radioattivi ai fini del loro trattamento definitivo, eccetto in caso di rispedizione, ***e di (ii) combustibile esaurito ai fini del loro smaltimento definitivo***.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

Considerando 8

(8) La semplificazione della procedura esistente non deve ledere il diritto attualmente spettante agli Stati membri di opporsi ad una spedizione di rifiuti radioattivi per la quale è richiesta la loro ***approvazione*** o di subordinarla a condizioni. Le obiezioni non devono essere arbitrarie e devono basarsi su disposizioni nazionali o internazionali in materia ***facilmente identificabili***. La legislazione pertinente non si limita alle disposizioni settoriali relative al trasporto. La presente direttiva deve trovare applicazione fatti salvi i diritti e obblighi degli Stati membri che discendono dal diritto internazionale, e in particolare dell'esercizio, per le navi e aeromobili, dei diritti e libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea previsti dal diritto internazionale.	(8) La semplificazione della procedura esistente non deve ledere il diritto attualmente spettante agli Stati membri di opporsi ad una spedizione di rifiuti radioattivi per la quale è richiest***o il*** loro ***consenso***. Le obiezioni non devono essere arbitrarie e devono basarsi su disposizioni nazionali, ***comunitarie*** o internazionali ***come definite nella presente direttiva***. La legislazione pertinente non si limita alle disposizioni settoriali relative al trasporto. La presente direttiva deve trovare applicazione fatti salvi i diritti e obblighi degli Stati membri che discendono dal diritto internazionale, e in particolare dell'esercizio, per le navi e aeromobili, dei diritti e libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea previsti dal diritto internazionale.

Emendamento 4

Considerando 8 bis (nuovo)

	(8 bis) Ogni Stato membro è pienamente responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito di propria competenza; in virtù della presente direttiva nessun Stato membro di destinazione è costretto ad accettare spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito per il trattamento o lo stoccaggio definitivo, fatto salvo il caso in cui i rifiuti o il combustibile siano destinati a essere rispediti. Qualsiasi rifiuto di spedizione dovrebbe essere giustificato sulla base dei criteri definiti nella presente direttiva.

Emendamento 5

Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. La presente direttiva non pregiudica i diritti e gli obblighi del diritto internazionale, compreso, tra gli altri, il diritto di passaggio inoffensivo e il diritto di passaggio di transito di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Emendamento 6

Articolo 3, punto 1

1) «rifiuti radioattivi», materie radioattive in forma gassosa, liquida o solida per le quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e***/o*** che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine, ***di transito*** e di destinazione;	1) «rifiuti radioattivi», materie radioattive in forma gassosa, liquida o solida per le quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione;

Mercoledì, 5 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 7

Articolo 3, punto 2

2) «combustibile esaurito», combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dall'interno di un reattore;	2) «combustibile esaurito», combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dall'interno di un reattore; ***il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi.***

Emendamento 8

Articolo 5, comma 1 bis (nuovo)

	Le autorità competenti degli Stati membri interessati prendono le necessarie misure atte a garantire che tutte le informazioni relative alle spedizioni di cui alla presente direttiva siano trattate con la dovuta cautela e tutelate contro gli abusi.

Emendamento 9

Articolo 5 bis (nuovo)

	Articolo 5 bis
	Avviso di ricevimento della domanda da parte delle autorità competenti
	Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda da parte delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e degli Stati membri di transito, tali autorità:
	a) inviano un avviso di ricevimento della domanda alle autorità competenti dello Stato membro di origine, purché la domanda sia debitamente compilata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14; oppure
	b) se la domanda non risulta debitamente compilata come stabilito dalla lettera a), richiedono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni mancanti e ne comunicano la richiesta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e, se ve ne sono, degli altri Stati membri di transito. Una copia della richiesta deve essere trasmessa al detentore. Con l'invio di questa richiesta il termine di invio dell'avviso di ricevimento deve considerarsi sospeso. Le informazioni mancanti devono essere trasmesse senza indugio dalle autorità competenti dello Stato membro di origine alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Entro sette giorni di calendario dalla data di ricevimento delle informazioni mancanti, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di transito che le avevano richieste devono inviare un avviso di ricevimento della domanda ora debitamente compilata alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 10

Articolo 6, paragrafo 1

1. ***Entro un mese dalla data di ricevimento della domanda debitamente compilata, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito inviano un avviso di ricevimento.***	
Entro ***tre mesi*** dalla data di ricevimento della domanda ***debitamente compilata***, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito comunicano alle autorità competenti ***del paese*** di origine il loro consenso o le condizioni che considerano necessarie oppure il rifiuto di dare il loro consenso.	1. Entro ***due mesi*** dalla data ***dell'avviso*** di ricevimento della domanda, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito comunicano alle autorità competenti ***dello Stato membro*** di origine il loro consenso o le condizioni che considerano necessarie oppure il rifiuto di dare il loro consenso.
Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di qualsiasi eventuale Stato membro di transito possono chiedere, per far conoscere la loro posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al ***secondo comma.***	Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di qualsiasi eventuale Stato membro di transito possono chiedere, per far conoscere la loro posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al ***primo*** comma.

Emendamento 11

Articolo 6, paragrafo 2

2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 non sia pervenuta alcuna risposta delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e/o degli Stati membri di transito previsti, si presume che tali paesi abbiano approvato la spedizione oggetto della domanda ***a condizione che l'avviso di ricevimento di cui al paragrafo 1 sia stato ricevuto da questi paesi.***	2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al ***primo o secondo comma del*** paragrafo 1 non sia pervenuta alcuna risposta delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e/o degli Stati membri di transito previsti, si presume che tali paesi abbiano approvato la spedizione oggetto della domanda.

Emendamento 12

Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)

b) per lo Stato membro di destinazione, della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi o combustibili esauriti ***e*** della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materie radioattive;	b) per lo Stato membro di destinazione, della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi o combustibili esauriti ***o*** della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materie radioattive;

Emendamento 13

Articolo 6, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)

	Si applica la medesima procedura relativa al consenso o al rifiuto sia alle spedizioni di rifiuti radioattivi, sia alle spedizioni di combustibile esaurito da destinare allo smaltimento.

Mercoledì, 5 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Articolo 9, paragrafo 2

2. Se una spedizione non può essere portata a termine o se le condizioni di spedizione non sono rispettate, secondo quanto disposto dalla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine provvedono affinché i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo sicuro alternativo. Esse provvedono a che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie.	2. Se una spedizione non può essere portata a termine o se le condizioni di spedizione non sono rispettate, secondo quanto disposto dalla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine provvedono affinché i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo sicuro alternativo ***sulla base della legislazione in vigore in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.*** Esse provvedono a che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie.

Emendamento 15

Articolo 9, paragrafo 3

3. ***Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata***, i costi risultanti sono a carico del detentore.	3. ***Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata per le ragioni di cui al paragrafo 1,*** i costi risultanti sono ***principalmente*** a carico del detentore, ***a meno che non sia stato stabilito diversamente dalle pertinenti disposizioni di legge applicabili, o da accordi contrattuali intervenuti tra il detentore e qualsiasi altra persona coinvolta nella spedizione.***

Emendamento 16

Articolo 10, paragrafo 1, comma 3

Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del destinatario.	***Soppresso***

Emendamento 17

Articolo 10, paragrafo 5

5. Lo Stato membro di destinazione o di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuata se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del destinatario.	5. Lo Stato membro di destinazione o di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuata se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata ***per le ragioni di cui al paragrafo 1,*** i costi risultanti sono ***principalmente*** a carico del destinatario, ***a meno che non sia stato stabilito diversamente dalle pertinenti disposizioni di legge applicabili, o da accordi contrattuali intervenuti tra il detentore e qualsiasi altra persona coinvolta nella spedizione.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 18

Articolo 11, paragrafo 5

5. Uno Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuata se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico delle persone responsabili di cui al paragrafo 1.	5. Lo Stato membro di destinazione o di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuata se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata ***per le ragioni di cui al primo comma,*** i costi risultanti sono ***principalmente*** a carico della persona responsabile di cui al paragrafo 1, ***a meno che non sia stato stabilito diversamente dalle pertinenti disposizioni di legge applicabili, o da accordi contrattuali intervenuti tra il detentore e qualsiasi altra persona coinvolta nella spedizione.***

Emendamento 19

Articolo 12, paragrafo 5

5. Lo Stato membro di origine o di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuato se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro di transito informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti dello Stato membro di origine. Trova applicazione l'articolo 9, paragrafo 2. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore.	5. Lo Stato membro di origine o di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuato se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro di transito informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti dello Stato membro di origine. Trova applicazione l'articolo 9, paragrafo 2. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata ***per le ragioni di cui al primo comma,*** i costi risultanti sono ***principalmente*** a carico del detentore, ***a meno che non sia stato stabilito diversamente dalle pertinenti disposizioni di legge applicabili, o da accordi contrattuali intervenuti tra il detentore e qualsiasi altra persona coinvolta nella spedizione.***

Emendamento 20

Articolo 16, paragrafo 1

1. Gli Stati membri promuovono accordi volti a facilitare la gestione sicura, e in particolare lo stoccaggio definitivo, dei rifiuti radioattivi provenienti da paesi che ne producono piccole quantità e nei quali lo stabilimento di impianti adeguati non sarebbe giustificato dal punto di vista radiologico.	1. Gli Stati membri promuovono accordi volti a facilitare la gestione sicura, e in particolare lo stoccaggio definitivo, dei rifiuti radioattivi provenienti da paesi che ne producono piccole quantità e nei quali lo stabilimento di impianti adeguati non sarebbe giustificato dal punto di vista radiologico***, economico, ambientale e della sicurezza. Tali accordi sono conclusi con la riserva che ciascuno Stato membro conservi il diritto di rifiutare l'importazione nel proprio territorio del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi per il ritrattamento o lo smaltimento definitivo, salvo in caso di rispedizione.***

Mercoledì, 5 luglio 2006

P6_TA(2006)0301

Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione

Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune (2006/2005(INI))

Il Parlamento europeo,

— visti la comunicazione della Commissione intitolata «Attuare il programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune» (COM(2005)0488) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione ad essa allegati (SEC(2005) 1253 e SEC(2005)1289),

— viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, che ha deciso di fare dell'Unione l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo,

— viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005,

— viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 23 e 24 marzo 2006,

— vista la raccomandazione 2005/601/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2005-2008) ([1]),

— vista la comunicazione della Commissione intitolata «Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa» (COM(2003)0226),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera intitolata «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona» (COM(2005)0024),

— vista la comunicazione della Commissione intitolata «Azioni comuni per la crescita e l'occupazione — Il programma comunitario di Lisbona» (COM(2005)0330),

— visto il rapporto annuale sulle attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea nel 2004 della Commissione (COM(2005)0517),

— vista la proposta, presentata dalla Commissione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo Programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (COM(2005)0119), quale emendata dal Parlamento europeo nella sua posizione del 15 giugno 2006 ([2]),

— vista la proposta, presentata dalla Commissione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (COM(2005)0121), quale emendata dal Parlamento europeo nella sua posizione del 1° giugno 2006 ([3]),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata «Concretizzare il rinnovato partenariato per la crescita e l'occupazione — Creazione di un faro della conoscenza: l'Istituto europeo di tecnologia» (COM(2006)0077),

— visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Rapporto sulla competitività europea 2004» (SEC(2004)1397),

— visto il documento di lavoro del personale della Commissione intitolato «Valutazione comparativa della politica d'impresa: risultati del Quadro di valutazione 2004» (SEC(2004)1427),

---

([1]) GU L 205 del 6.8.2005, pag. 28.
([2]) Testi approvati, P6_TA(2006)0265.
([3]) Testi approvati, P6_TA(2006)0230.

— visto il Quadro di valutazione europeo dell'innovazione 2005 — Analisi comparativa dei risultati nel settore dell'innovazione, che mostra chiaramente che gli Stati Uniti e il Giappone sono leader in termini di innovazione,

— vista la relazione del gruppo di esperti intitolata «Migliorare le istituzioni per trasferire la tecnologia dalla scienza alle imprese», del luglio 2004,

— vista la relazione del gruppo di esperti intitolata «Gestione della proprietà intellettuale nelle organizzazioni di ricerca a finanziamento pubblico: verso orientamenti europei», del 2004,

— vista la relazione della Commissione intitolata «Occupazione in Europa 2005 — Tendenze recenti e prospettive», del settembre 2005,

— vista la relazione del gennaio 2006 elaborata dal Gruppo di esperti indipendenti su R&S e innovazione, nominato a seguito del Vertice di Hampton Court, intitolata «Costruire un'Europa innovativa» («relazione Aho»),

— vista la sua risoluzione del 10 marzo 2005 su scienza e tecnologia — Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione ([1]),

— vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sull'attuazione della Carta europea per le piccole imprese ([2]),

— vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società dell'informazione per la crescita e l'occupazione ([3]),

— visto l'articolo 45 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0204/2006),

A. considerando che l'Europa è in ritardo rispetto agli Stati Uniti e al Giappone per quanto riguarda la crescita, la ricerca e la produttività, non traendo vantaggio dall'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e non attirando investimenti di R&S in Europa,

B. considerando che un aumento delle risorse disponibili per la R&S rappresenta il presupposto per un'innovazione efficace, necessaria alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro,

C. considerando che dai rapporti dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) risulta che le sovvenzioni alla R&S aiutano le aziende nei cambiamenti strategici e nelle procedure organizzative, e migliorano gli atteggiamenti nei confronti della tecnologia,

D. considerando che, mentre le migliori imprese europee investono a livello mondiale, il settore privato deve compiere maggiori sforzi nel settore della R&S,

E. considerando che il contributo delle piccole e medie imprese (PMI) allo sviluppo di prodotti, servizi e mercati basati sulle nuove tecnologie dipende dalla loro capacità di innovare, intensificare i loro sforzi di ricerca, affidare all'esterno la ricerca, estendere le loro reti, sfruttare meglio i risultati della ricerca ed acquisire know-how tecnologico,

F. considerando che l'innovazione del mercato potrebbe giovare a quei settori europei che interessano direttamente i cittadini degli Stati membri e che rappresentano i livelli più elevati in termini di percentuale del PIL,

G. considerando che le organizzazioni di supporto quali i centri di formazione e di ricerca, le istituzioni finanziarie, i consulenti per l'innovazione e la proprietà intellettuale, le agenzie di sviluppo locali e regionali possono contribuire alla piena realizzazione del potenziale imprenditoriale creativo delle imprese,

H. considerando che le scarse prestazioni del mercato del lavoro europeo, l'uso inefficace delle risorse umane, la frammentazione del mercato e la ridotta mobilità del lavoro spiegano ampiamente gli scarsi progressi compiuti in direzione degli obiettivi di Lisbona e di Stoccolma,

---

([1]) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 259.
([2]) Testi approvati, P6_TA(2006)0022.
([3]) Testi approvati, P6_TA(2006)0079.

I. considerando che gli ostacoli strutturali e l'insufficienza degli incentivi impediscono una maggiore mobilità dei ricercatori affermati,

J. considerando che gli istituti europei di trasferimento tecnologico e i centri di collegamento per l'innovazione consentono una commercializzazione più rapida, una più ampia diffusione delle nuove tecnologie, una migliore gestione della proprietà intellettuale, una più efficace applicazione dei risultati della ricerca e un maggiore coordinamento con i regimi nazionali e regionali esistenti,

K. considerando che l'adozione dell'approccio «innovazione aperta» aumenterebbe la capacità di R&S nell'UE,

L. considerando che il bilancio proposto dalla Commissione per la ricerca non dovrebbe essere oggetto di «backloading» nell'ambito del Quadro finanziario,

M. considerando che è necessario destinare una massa critica delle risorse di bilancio dell'UE agli strumenti finanziari, al fine di aumentare i finanziamenti delle PMI, affrontare i fallimenti del mercato e ottimizzare le risorse comunitarie, facendo leva sul capitale pubblico e privato,

N. considerando che i ricercatori necessitano di finanziamenti di preavviamento per effettuare valutazioni di mercato, sviluppare progetti pilota e di dimostrazione e prototipi di lavoro, per l'avvio delle imprese e la commercializzazione di nuovi prodotti della ricerca; considerando altresì che, per la successiva crescita dell'impresa, è necessario un capitale di rischio,

O. considerando che le disposizioni in materia di aiuti di Stato, oltre ad essere semplici, trasparenti ed efficaci, dovrebbero venire utilizzate solo come ultima risorsa in caso di mancato funzionamento del mercato ed essere concesse su base temporanea;

1. sollecita gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità sin dalle prime fasi dell'istruzione e a sostenere maggiormente l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, incoraggiando attivamente la formazione nel settore delle TIC sia fra le persone che lavorano che fra quelle disoccupate;

2. rileva i ritardi accumulati dall'Unione nell'attuare la Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione; fa appello agli Stati membri affinché si facciano carico del rilancio della Strategia di Lisbona;

3. sottolinea la necessità di dare maggiore visibilità alle carriere scientifiche e di promuovere gli incentivi e i premi esistenti, quali il premio Cartesio, il premio Aristotele e i premi per giovani ricercatori;

4. chiede che venga accordato un maggiore sostegno ai ricercatori europei migliori, soprattutto a quelli agli inizi di carriera, sotto forma di condizioni di lavoro più attraenti, di una riduzione degli ostacoli giuridici, amministrativi e geografici, e della parità di trattamento fra i ricercatori europei e i loro omologhi stranieri;

5. sostiene fermamente l'obiettivo necessario di creare un mercato unico per i ricercatori, come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione «Attuare il programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione — Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune»;

6. riconosce l'esigenza di introdurre incentivi per il miglioramento delle condizioni di lavoro del personale scientifico e di ricerca, e per la formazione continua dei lavoratori, quale metodo efficace di diffusione del sapere scientifico;

7. ritiene che gli istituti di formazione possano fornire un importante contributo in proposito ed è convinto, in primo luogo, che il contatto con la scienza e la ricerca dovrebbe cominciare sui banchi di scuola e, in secondo luogo, che sia necessario promuovere una collaborazione creativa tra il personale di ricerca universitario e il settore delle imprese; ritiene inoltre che occorrerebbe eliminare gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori migliorando lo status e lo sviluppo professionale di questi ultimi — obiettivi che non si possono realizzare senza promuovere la cooperazione tra Stati membri in materia di tassazione e di trasferimento di talune prestazioni previdenziali;

8. sostiene la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, in quanto si tratta di iniziative che possono incoraggiare un maggior numero di studenti europei a dedicarsi alla ricerca in ambito universitario, oltre a fungere da incentivo per i migliori ricercatori stranieri, che dovrebbero essere incoraggiati ad intraprendere la loro carriera in Europa, sia a titolo permanente, sia a titolo temporaneo, nell'ambito di un accordo di cooperazione grazie ad una specifica politica di concessione di visti per soggiorni brevi;

9. chiede all'UE di lottare efficacemente contro la fuga dei cervelli e di porre in atto tutte le misure del caso per attirare l'eccellenza nel proprio territorio, promuovendo, in particolare, programmi di scambio con i paesi terzi come Erasmus mundus, per gli studenti, i ricercatori e gli insegnanti; ritiene che un quadro europeo delle qualifiche costituirebbe un elemento importante per la creazione di un mercato del lavoro europeo aperto per i ricercatori, e sostiene gli sforzi intrapresi al fine di ridurre gli ostacoli alla mobilità di questi ultimi;

10. osserva l'importanza che riveste il fatto di promuovere una cultura che metta in primo piano l'innovazione; sollecita gli Stati membri a consentire che la politica di innovazione penetri in tutti i settori della ricerca;

11. sottolinea il ruolo fondamentale attribuito alle università nella creazione e nella diffusione della conoscenza, e raccomanda vivamente di rafforzare la loro importanza sviluppando le sinergie tra l'insegnamento superiore, la ricerca, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e i settori produttivi dell'economia; intende quindi prestare un'attenzione particolare alla relazione della Commissione sull'insegnamento superiore;

12. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad istituire e promuovere premi europei per l'innovazione;

13. sottolinea l'importanza che riveste il fatto di promuovere l'integrazione di prodotti, processi e servizi basati sulla conoscenza, nonché l'introduzione di diversi sistemi di supporto in settori non tecnologici; sottolinea, a tale riguardo, che l'innovazione non tecnologica comprende anche l'innovazione sociale e l'innovazione istituzionale;

14. propone che venga offerto a PMI selezionate che dimostrano di avere una particolare attitudine all'innovazione e alla creazione imprenditoriale un sostegno alla ricerca addizionale, seppur limitato, per le loro iniziative;

15. raccomanda un impegno particolare per assicurare un'adeguata partecipazione delle PMI alle attività di R&S grazie all'adozione di misure concrete, ad esempio riservando una quota dei finanziamenti per la ricerca alle PMI;

16. sottolinea la necessità di sostenere le PMI per quanto riguarda la loro capacità di ricerca;

17. sollecita gli Stati membri a creare per i cittadini e le imprese un mercato favorevole all'innovazione, con la garanzia di una regolamentazione, di norme, appalti pubblici e diritti di proprietà intellettuale migliori; sollecita altresì la Commissione a fornire informazioni sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale;

18. prende atto dell'opinione della Commissione secondo cui l'Unione europea deve acquisire un sistema di tutela della proprietà intellettuale che sia efficace in rapporto ai costi, giuridicamente sicuro e favorevole all'utente, al fine di attrarre imprese tecnologicamente avanzate; ritiene che la tutela della proprietà intellettuale non debba interferire con il libero accesso a beni e conoscenze di dominio pubblico; sollecita la Commissione a promuovere una società basata sulla conoscenza e sull'inclusione sociale, ad esempio sostenendo il software a sorgente aperta e gratuito, e i concetti di concessione di licenze quali la General Public License (GPL) e la Public Documentation License (PDL);

19. osserva la necessità di creare punti di informazione regionali per il coordinamento delle informazioni riguardanti la ricerca e l'innovazione;

20. propone l'uso rivisto dei poteri di definizione delle norme per chiedere livelli elevati di prestazioni tecniche e raggiungere rapidamente un accordo su nuove norme;

21. propone l'europeizzazione di cluster, conglomerati, cooperative e consorzi nazionali, al fine di incrementare il potere competitivo e la massa critica, includendo la ricerca multidisciplinare, le industrie mature e le start-up;

22. riconosce l'importanza della creazione di poli e aree di innovazione a livello regionale nonché di una rete che li colleghi con le corrispondenti strutture di altre regioni e Stati membri o paesi terzi;

23. sollecita la definizione di obiettivi chiari nella creazione di centri di eccellenza, che dovrebbero disporre tutti di «laboratori di creatività»;

24. rileva la necessità di un brevetto e di un marchio comunitari e di una maggiore reciprocità fra i sistemi dei brevetti europeo, statunitense e giapponese; sottolinea che un sistema di brevetti comunitario integrato e basato su norme giuridiche democratiche deve costituire parte integrante di una strategia di innovazione, nel cui quadro è essenziale garantire un equilibrio tra la protezione della proprietà industriale, la diffusione delle conoscenze tecniche e una concorrenza libera e senza restrizioni; sottolinea che lo scopo della protezione fornita da un brevetto è la salvaguardia di un'invenzione e non il controllo di settori di mercato;

25. chiede al Consiglio di sbloccare il progetto di brevetto comunitario per quanto riguarda il regime linguistico;

26. richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sui recenti cambiamenti in materia di protezione e di divulgazione del sapere scientifico, sul successo di riviste scientifiche pubblicate in regime di libero accesso e sulla licenza «Science Commons»;

27. sollecita la Commissione a creare un sistema generale di relazioni per controllare indicatori quali i redditi da ricerca su contratto, i brevetti depositati e concessi, le licenze e i vantaggi finanziari risultanti da licenze, il numero dei contratti in essere, il numero delle imprese clienti (comprese le PMI) e il numero e lo sviluppo di spin-off, corredato di un'interpretazione qualitativa;

28. sollecita gli Stati membri ad aiutare gli istituti di ricerca applicata ad avere un più stretto contatto con l'industria, gli incubatori e i vicini parchi scientifici o industriali, mettendoli in condizione di raggiungere la massa critica;

29. osserva che i settori chiave europei continuano a risentire di un coordinamento e di un'integrazione scarsi, di strozzature e di una carente gestione della conoscenza; osserva altresì che un maggiore coinvolgimento delle PMI nelle piattaforme tecnologiche europee aiuterebbe ad affrontare tali questioni;

30. sottolinea la necessità di sostenere i ricercatori nell'accesso ai finanziamenti di preavviamento, che consentirebbero loro di finanziare attività volte a dimostrare agli investitori che una nuova tecnologia presenta un certo livello di sostenibilità commerciale e tecnica;

31. manifesta la propria preoccupazione per il fatto che, sebbene l'importanza vitale della promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica sia riconosciuta a livello europeo, i risultati ottenuti in seno all'Unione europea continuano ad essere limitati in termini di finanziamenti, prestazioni e sfruttamento della capacità;

32. osserva l'importanza che riveste la creazione di spin-off come mezzo per commercializzare i risultati della ricerca e, in particolare, l'importanza della concessione di agevolazioni di credito a tale scopo;

33. sottolinea la necessità di un sistema di partenariato pubblico-privato più sviluppato, al fine di migliorare la qualità della ricerca fornendo attrezzature, infrastrutture e servizi moderni;

34. si compiace dell'importante ruolo che svolgono i «business angel» fornendo ad imprese innovative, segnatamente PMI, investimenti di cui altrimenti non potrebbero disporre;

35. rileva che l'ecoinnovazione — segnatamente i metodi volti ad accrescere il rendimento energetico — offre alle imprese europee vantaggi concorrenziali;

36. osserva che i prestiti e le sovvenzioni negoziati individualmente, allorché la forma esatta dello strumento viene stabilita in stretto contatto con i clienti, porteranno ad un uso efficace dei fondi in termini di volume e tempi di commercializzazione, concentrato sulle esigenze reali;

37. rileva che un adeguato capitale di rischio è necessario per la creazione, la crescita, la promozione e la messa in comune della ricerca e dell'innovazione fra le nuove imprese imprenditoriali;

38. esorta la Commissione ad adottare, in collaborazione con gli Stati membri, misure di assistenza strutturale finalizzate alla riqualificazione delle PMI in termini di gestione della conoscenza e di risorse tecnologiche, affinché possano sostenere un ruolo dinamico nel mercato dell'innovazione trainato dalla domanda e partecipare attivamente alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico;

39. osserva che è necessario migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti;

40. sostiene l'idea, promossa dal Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2006, di agevolare e ampliare l'accesso delle imprese ai prestiti della Banca europea per gli investimenti, in particolare delle PMI che più particolarmente necessitano di incoraggiamento nel campo dell'innovazione e della ricerca;

41. propone che i Fondi strutturali siano visti come un strumento fondamentale per sostenere la capacità di ricerca e innovazione, segnatamente nella prospettiva della coesione; propone che sia triplicato l'importo da destinare, a titolo dei Fondi strutturali, alla ricerca e all'innovazione;

42. osserva che il ricorso agli appalti pubblici per promuovere la ricerca e l'innovazione è essenziale, ma che non dovrebbe distorcere la concorrenza o favorire i principali attori sul mercato;

43. ritiene che gli interventi pubblici non dovrebbero limitarsi a fornire incentivi a sostegno degli investimenti privati, ma svolgere un ruolo strategico di orientamento delle imprese, ai fini della promozione dell'innovazione e dell'acquisizione di nuovo know-how;

44. riconosce che il collegamento delle reti di PMI con quelle di grandi imprenditori, a livello sia privato che pubblico, può svolgere un ruolo importante ai fini del potenziamento dell'innovazione; sottolinea che appalti pubblici di prodotti innovativi a livello sia nazionale che comunitario possono contribuire a colmare i vuoti di mercato e a promuovere, più in generale, prodotti e servizi innovativi;

45. valuta favorevolmente la riforma radicale delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, che trasferisce i sussidi dalle grosse imprese in difficoltà alle piccole aziende innovative;

46. osserva che la flessibilità e la trasparenza sono presupposti per l'innovazione;

47. ritiene necessario individuare una più ampia gamma di modi per assicurare gli investimenti nelle attrezzature di ricerca;

48. propone la messa in atto di un sistema di credito d'imposta per incoraggiare il settore dei servizi a interessarsi ai risultati della ricerca e alla loro applicazione;

49. propone una «struttura a fondo unico» per evitare la doppia imposizione degli investitori che hanno sede in uno Stato membro e che investono in un altro attraverso un fondo;

50. sottolinea la necessità di valutare se le strutture e i meccanismi attuali specializzati nell'innovazione siano atti a garantire un approccio ampio all'innovazione e capaci di promuoverla contribuendo ad un miglior coordinamento delle azioni e delle politiche;

51. chiede al Consiglio di riferire annualmente al Parlamento europeo sull'evoluzione degli investimenti previsti nei bilanci nazionali in materia di ricerca pubblica (obiettivo dell'1 % del PIL);

52. constata che l'obiettivo di investire, entro il 2010, il 3 % del PIL dell'Unione nella ricerca non sarà probabilmente raggiunto; si rammarica del fatto che, in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2006, gli Stati membri non abbiano assunto impegni più stringenti a favore della ricerca e dell'innovazione; deplora che essi non abbiano fissato un obiettivo minimo di aumento degli aiuti pubblici per il 2010;

53. ritiene che strumenti comunitari quali la strategia i2010, il Settimo Programma quadro di attività comunitarie e di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e il Programma quadro per la competitività e l'innovazione possano contribuire a colmare il divario tra risultati della ricerca e utili finanziari;

54. sottolinea che il miglioramento delle politiche in materia di ricerca e innovazione deve contribuire alla creazione di nuove opportunità di occupazione attraverso lo sviluppo sostenibile, con una particolare attenzione per l'ecoinnovazione e la produzione sostenibile (ad esempio, tecnologie dell'idrogeno «solare», energia eolica, celle a combustibile, biomassa, industria chimica verde), i servizi ecoefficienti (conservazione dell'energia, servizi di mobilità, riutilizzo e riciclaggio) e i metodi sostenibili di progettazione e gestione (quali la bionica e la politica integrata dei prodotti);

55. accoglie con favore la raccomandazione della Commissione secondo cui, nel quadro dell'iniziativa «Migliore regolamentazione», la valutazione d'impatto dovrebbe comprendere la valutazione degli effetti delle raccomandazioni in materia di ricerca e innovazione;

56. invita gli Stati membri a fare migliore uso dei fondi europei loro assegnati e richiama l'attenzione su quegli Stati membri che hanno messo la creazione di posti di lavoro al centro dei loro progetti, investendo più del 35 % degli stanziamenti del Fondo sociale europeo nella modernizzazione del loro sistema di istruzione e di formazione;

57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

Mercoledì, 5 luglio 2006

P6_TA(2006)0302

Industria manifatturiera dell'UE: Verso un'impostazione più integrata della politica industriale

Risoluzione del Parlamento europeo su un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE — Verso un'impostazione più integrata della politica industriale (2006/2003(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione intitolata «Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE — verso un'impostazione più integrata della politica industriale» (COM(2005)0474),

— visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale comunicazione (SEC(2005)1215, SEC(2005)1216 e SEC(2005)1217),

— viste le conclusioni del Consiglio «Competitività» del 28 novembre 2005,

— viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 23 e 24 marzo 2006,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo relativo alla summenzionata comunicazione della Commissione (INT/288 — CESE 595/2006),

— visto l'articolo 45 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0206/2006),

A. considerando che la comunicazione della Commissione di cui sopra definisce, sulla base di un'indagine dettagliata della competitività di 27 settori distinti, un programma di lavoro per la politica industriale nelle industrie manifatturiere relativo ai prossimi anni,

B. considerando che un'industria dinamica e altamente competitiva ed elevati standard sociali e ambientali sono gli ingredienti del modello europeo di sviluppo economico,

C. considerando che l'industria manifatturiera dell'UE garantisce circa il 20 % della produzione dell'Unione e occupa circa 34 milioni di persone, oltre la metà delle quali lavorano in piccole e medie imprese (PMI),

D. considerando che il Consiglio riconosce l'importanza dell'industria manifatturiera in quanto creatrice di prodotti nuovi e innovativi,

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione che definisce, per i prossimi anni, un quadro politico e un programma di lavoro rafforzato per le industrie manifatturiere; ritiene che tale comunicazione sia una componente importante ai fini della definizione di una politica industriale sana ed equilibrata, in quanto combina azioni settoriali concrete e iniziative di politica intersettoriali;

2. riconosce il ruolo rilevante delle industrie manifatturiere nell'UE; sottolinea che, nell'ambiente imprenditoriale moderno, l'attività manufatturiera, i servizi e il commercio sono strettamente e sempre più legati; sostiene quindi con convinzione lo sviluppo di una politica industriale coerente a livello europeo per far fronte alle sfide della globalizzazione;

3. ricorda che l'Unione europea deve prefiggersi l'obiettivo di continuare ad essere una grande potenza industriale e non limitarsi al solo sviluppo del settore dei servizi;

4. ritiene che l'Unione europea dovrebbe adoperarsi per garantire lo sviluppo comune di strategie di competitività nei settori dell'industria e dei servizi, e per promuovere buone prassi per quanto riguarda l'ambiente imprenditoriale e la mentalità d'impresa, ivi comprese la responsabilità sociale dell'impresa e la parità di opportunità per uomini e donne;

5. ricorda che gli obiettivi della strategia di Lisbona sono obiettivi minimi che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a rispettare; osserva che, recentemente, vari Stati membri hanno adottato politiche nazionali volte a rafforzare le industrie manifatturiere; ritiene che politiche nazionali isolate potrebbero ostacolare lo sviluppo di una politica industriale europea e che un maggiore coordinamento fra le azioni intraprese dagli Stati membri e le azioni comunitarie potrebbe rafforzare le une e le altre; sollecita quindi la Commissione e gli Stati membri a ideare meccanismi che consentano di coordinare in modo efficace le azioni in questo settore, associando i governi, l'industria e i soggetti interessati a livello europeo, nazionale e regionale;

6. ricorda che l'azione dei governi è insostituibile se si desidera creare, per l'industria, un contesto che sia stabile e attraente, e che garantisca la certezza del diritto; evidenzia che le attività di un settore pubblico moderno sono fondamentali per creare infrastrutture e promuovere sia l'istruzione che l'innovazione;

7. ritiene che la politica comunitaria di aiuto e sostegno a favore delle politiche industriali nazionali debba mirare a sviluppare Laboratori europei d'eccellenza, creando sinergie tra le competenze dei mercati locali del lavoro e i centri di ricerca, senza trascurare un ambiente politico e macroeconomico orientato allo sviluppo, anche come strumento per promuovere maggiori investimenti e creare ricchezza e occupazione di alta qualità e con diritti; si compiace del fatto che la comunicazione della Commissione introduca una definizione di politica industriale europea; sottolinea nondimeno che tale approccio non deve essere soltanto orizzontale, ma deve delinearsi per filiere;

8. rammenta alla Commissione la necessità di integrare in tutti gli ambiti della politica le misure di risparmio energetico e di efficienza energetica; rileva che la spesa per l'energia rappresenta un importante fattore per molte attività industriali e chiede pertanto alla Commissione di proporre misure e programmi specifici al riguardo nell'ambito della sua politica industriale;

9. sostiene le iniziative esposte nella comunicazione della Commissione; accoglie favorevolmente l'analisi dettagliata dei 27 settori e la chiarezza delle raccomandazioni; considera tuttavia che, attualmente, la sfida consiste nella realizzazione concreta delle iniziative; ritiene che, per assicurare nel lungo termine la coerenza dell'esecuzione, sia necessario che il coordinamento delle iniziative proposte venga effettuato a partire da una direzione generale, la Direzione generale dell'impresa e dell'industria, e da una formazione del Consiglio, quella della Concorrenza; invita a tale riguardo la Commissione ad informare il Parlamento europeo, entro la fine del 2006, dei progressi compiuti in relazione alle iniziative; invita altresì la Commissione a esaminare attentamente la possibilità di una valutazione sistematica e di una stima regolare dei vantaggi e del valore aggiunto di determinate azioni, quali i gruppi di alto livello, i panel di innovazione e i gruppi di lavoro, nei settori nei quali operano;

10. invita la Commissione a prestare un'attenzione adeguata a tutti i settori delle industrie manifatturiere e, là dove necessario, a colmare le lacune, per quanto riguarda sia l'analisi di taluni settori che le azioni da intraprendere, tenendo presente l'alto grado di concentrazione regionale di alcune industrie;

11. riconosce la necessità di potenziare la competitività delle industrie manifatturiere; si compiace del fatto che la Commissione ponga l'accento sulla responsabilità sociale delle imprese e sulla necessità di uno sviluppo sostenibile; invita la Commissione ad accordare pari importanza all'ambiente di lavoro e alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, così come alla necessità di creare posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità;

12. plaude all'istituzione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione; insiste affinché ci si avvalga di tale fondo principalmente per aiutare a trovare una nuova occupazione i lavoratori che hanno perso l'impiego a seguito della globalizzazione, segnatamente migliorandone e adeguandone le qualifiche;

13. è convinto che il futuro delle industrie manifatturiere europee risiede nell'aumento del valore aggiunto e in una migliore qualità; è quindi preoccupato quanto al fatto che gli scambi commerciali dell'UE si concentrano tuttora in settori caratterizzati da tecnologie medio-elevate e da competenze professionali medio-basse; ritiene che l'istruzione e la formazione a tutti i livelli siano aspetti chiave, sia per migliorare le qualifiche della manodopera sia per facilitare il cambiamento strutturale; si rammarica del fatto che la comunicazione della Commissione non presti sufficiente attenzione all'istruzione, all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e alla formazione; sollecita gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per orientare un numero più elevato di giovani studenti verso studi tecnici e scientifici;

14. si compiace del fatto che la Commissione riconosca che una forza lavoro ben formata e flessibile costituisce la principale risorsa e il fattore di competitività più importante dell'Unione europea; invita quest'ultima a concentrarsi sul potenziamento dello sviluppo delle competenze dei lavoratori a tutti i livelli, in particolare di quelli scarsamente qualificati;

15. valuta inoltre positivamente le proposte della Commissione intese ad affrontare la questione della mancanza di specializzazioni con cui si confronta l'industria, attraverso politiche volte a promuovere la trasparenza, il trasferimento e il riconoscimento delle qualifiche, nonché ad identificare le esigenze attuali in materia di competenze per ogni singolo settore, individuando dove effettivamente si registrino carenze;

16. rileva come sia necessario investire in modo più incisivo per migliorare i livelli della manodopera, segnatamente attraverso programmi operativi di formazione in materia di scienza e tecnologia intesi a garantire la qualità e la diversificazione delle opportunità di formazione nei diversi Stati membri;

17. invita le imprese a garantire le migliori condizioni di formazione possibili per i loro dipendenti, fornendo a questi ultimi una formazione permanente, nell'ambito della quale le imprese definiscano piani di competenze e, in generale, si assumano la responsabilità dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e della formazione continua dei loro dipendenti;

18. è del parere che il trasferimento di conoscenze e l'applicazione dei risultati della ricerca in nuovi prodotti e processi sia ancora troppo debole nelle industrie manifatturiere, segnatamente nel caso delle PMI; ritiene, a tale riguardo, che vi sia la necessità evidente di colmare l'attuale divario fra comunità di ricerca e settore commerciale; è convinto che un'attenzione particolare debba essere prestata alla ricerca congiunta di una soluzione per tale problema e sollecita la Commissione e gli Stati membri a proporre rapidamente misure concrete a tal fine; sottolinea a tale proposito che deve essere effettuata una valorizzazione corretta e ottimale delle possibilità offerte dal Programma quadro per la competitività e l'innovazione;

19. ritiene che sia necessario tenere conto delle esigenze specifiche delle piccole e delle microimprese, i cui problemi non sono paragonabili a quelli delle grandi imprese;

20. riconosce la necessità di ideare meccanismi di sostegno diretto alle attività di ricerca realizzate in consorzio, coinvolgendo imprese e unità di ricerca o équipe universitarie, e promuovendo così un'accelerazione del trasferimento di competenze e tecnologie;

21. mette in evidenza, in linea con la relazione 2006 del Gruppo di esperti indipendenti su ricerca, sviluppo e innovazione dal titolo «Creare un'Europa innovativa», che gli aiuti di Stato a società diverse dalle PMI sono ammissibili se vengono concessi allo scopo di incoraggiare la cooperazione con altre società, PMI, istituti accademici in «cluster innovativi aperti», poli di eccellenza e programmi collaborativi di R&S;

22. sottolinea che la prosperità dell'Unione europea dipende dallo sviluppo di industrie europee innovative di livello mondiale;

23. accoglie favorevolmente il concetto di piattaforme tecnologiche, che darà impulso allo sviluppo di linee di ricerca atte a soddisfare le richieste del mercato; ritiene ciononostante che siano necessari maggiori finanziamenti per la ricerca applicata che porta a prodotti innovativi; si compiace, a tale proposito, dell'intenzione della Banca europea per gli investimenti (BEI) di aumentare sostanzialmente il finanziamento disponibile per gli investimenti che promuovono la crescita nella R&S e nelle PMI; ricorda le conclusioni del soprammenzionato Consiglio europeo di Bruxelles, che si aspetta fino a 30 miliardi di EUR in capitale di rischio e prestiti bancari garantiti per sostenere l'innovazione e rafforzare le azioni di R&S; incoraggia la Commissione e la BEI, insieme al settore privato, a dare forma concreta a queste conclusioni;

24. mette in evidenza il considerevole potenziale delle nanoscienze e delle nanotecnologie, ed esorta l'industria manifatturiera seguire le evoluzioni tecnologiche e le disposizioni del piano d'azione europeo 2005-2009 relativo a tale settore, al fine di valorizzare le opportunità offerte e le nuove prospettive che si aprono a tutti i comparti dell'industria;

25. sottolinea il problema dell'accesso ai finanziamenti e al capitale di rischio, segnatamente per le start-up e le PMI innovative; chiede pertanto alla Commissione di associare la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti ai lavori delle iniziative settoriali;

26. ritiene particolarmente opportuno creare un gruppo di alto livello incaricato di garantire che la legislazione nei settori dell'industria, dell'energia e dell'ambiente sia coerente con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità e la competitività; richiama l'attenzione sulla necessità di analizzare non solo il mercato dell'elettricità, ma anche quello del gas naturale, considerate le importanti ripercussioni che essi possono avere su alcune industrie manifatturiere;

27. sottolinea che le industrie manifatturiere sono spesso caratterizzate dalla concentrazione regionale; sollecita quindi le autorità regionali e nazionali ad elaborare, operando in stretto contatto con gli attori economici e sociali, piani strategici locali per aree che sono, o che hanno il potenziale per diventare centri di cluster manifatturieri innovativi; chiede, in tale contesto, che vi sia un collegamento fra i progetti strategici locali e la migliore valorizzazione del settore primario produttore di ricchezza, del potenziale di ricerca nonché di ogni altro vantaggio comparativo offerto da ciascuna regione; invita gli Stati membri a sfruttare pienamente le possibilità fornite in tal senso dai fondi strutturali;

28. richiama l'attenzione sulla necessità di tener conto, nelle future azioni di politica industriale europea, della dimensione non solo settoriale, ma anche territoriale; osserva che aree ad alta intensità di industria manifatturiera richiedono la definizione di politiche industriali ed economiche capaci di rispondere alle loro specifiche esigenze; invita quindi la Commissione a dare seguito a quanto annunciato nella sua comunicazione, esplorando ulteriormente l'opportunità di rafforzare la cooperazione tra regioni caratterizzate da problemi e sfide comuni, e valutando la possibilità di promuovere la costituzione di reti tra le imprese manifatturiere localizzate in queste regioni, volte a favorire lo sviluppo e il coordinamento di adeguate politiche industriali ed economiche;

29. accoglie con favore la proposta della Commissione di integrare e coordinare la politica industriale con altre politiche, segnatamente in materia di coesione, ambiente, ricerca e sviluppo ed energia; prende atto dell'interrelazione esistente tra la politica di coesione e la politica industriale, data la necessità di infrastrutture e di risorse umane per consentire il successo della politica industriale e rafforzare il ruolo rilevante dei comitati aziendali europei, ragion per cui è essenziale assicurare la coerenza tra le politiche e raggiungere un elevato grado di partecipazione in seno alla società;

30. ritiene che i settori che devono far fronte ad una feroce concorrenza internazionale dovrebbero adottare congiuntamente misure volte a facilitare la loro ristrutturazione e la loro modernizzazione; cita, a tale proposito, quali buoni esempi, le iniziative LeaderSHIP 2015, CARS21 e il Gruppo ad alto livello sui tessili e l'abbigliamento; invita la Commissione, dal momento che per questi settori è necessario un intervento urgente, a presentare entro l'autunno 2006 proposte concrete che possano essere adottate dal Consiglio, sentito il parere del Parlamento europeo entro la fine dell'anno 2006; si compiace dell'intenzione della Commissione di prevedere iniziative di settore di questo tipo per l'industria farmaceutica, chimica, della difesa e dell'ingegneria spaziale e meccanica;

31. ritiene che, a livello settoriale, i sindacati dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni dei datori di lavoro debbano essere coinvolti nel dibattito, in modo da contribuire a garantire che le soluzioni formulate dalla politica industriale siano maggiormente adeguate al loro scopo e di portata più ampia;

32. sottolinea l'importanza di avviare un dialogo con tutte le parti interessate, e si compiace dell'istituzione del Gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente;

33. plaude all'istituzione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione; insiste affinché ci si avvalga di tale fondo principalmente per aiutare a trovare una nuova occupazione i lavoratori che hanno perso l'impiego a seguito della globalizzazione, segnatamente migliorandone e adeguandone le qualifiche;

34. sostiene che nessun aiuto comunitario dovrebbe essere concesso alle imprese che, dopo aver ricevuto tale appoggio in uno Stato membro, trasferiscono le loro attività manifatturiere in un altro paese senza rispettare integralmente gli accordi conclusi con lo Stato membro interessato;

35. chiede che siano tutelati i diritti dei lavoratori nel quadro dei processi di ristrutturazione delle imprese manifatturiere e, pertanto, che sia pienamente garantita la disponibilità dell'informazione agli organi rappresentativi dei lavoratori;

36. evidenzia che il dialogo fra dirigenti e lavoratori ha un ruolo fondamentale da svolgere nelle questioni connesse con la modernizzazione e l'individuazione di soluzioni atte ad anticipare e porre in atto i cambiamenti necessari per far sì che i settori rimangano o diventino competitivi;

37. invita la Commissione a procedere ad un'analisi approfondita dell'attuale situazione delle industrie manifatturiere nei nuovi Stati membri e delle sfide che si presentano, e a garantire la corretta applicazione della normativa comunitaria; è del parere che sarebbe così possibile ottenere dati aggregati per i 25 Stati membri, sulla base dei quali procedere all'analisi dei diversi settori e formulare raccomandazioni per il proseguimento della politica industriale;

38. chiede alla Commissione di sviluppare ulteriori azioni di sostegno nei riguardi delle imprese che esportano e di quelle che investono maggiormente in progetti di ricerca e innovazione;

39. sollecita la Commissione a concentrarsi sul settore della sorveglianza del mercato e sulla lotta contro la concorrenza sleale e la contraffazione; invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2006, proposte concrete nel settore della protezione e dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale; a tal riguardo, ritiene necessario intensificare gli sforzi intesi a lottare contro le importazioni di prodotti contraffatti provenienti da paesi terzi, mediante lo scambio di informazioni tra Stati membri e l'applicazione delle tecnologie più avanzate nei punti d'ingresso delle merci nell'UE, al fine di contrastare tali pratiche;

40. chiede alla Commissione di controllare e registrare il livello di conformità dei prodotti d'importazione alla legislazione europea in materia di protezione dell'ambiente e di protezione della salute del consumatore, e di valutare in che modo ciò influisce sulla competitività dei prodotti europei;

41. sottolinea l'importanza che l'accesso al mercato riveste per le industrie manifatturiere; sollecita la Commissione a continuare ad adoperarsi, lavorando in tandem con i settori interessati, per individuare le pratiche internazionali suscettibili di avere un impatto negativo sulla competitività delle imprese europee, segnatamente le regolamentazioni e le sovvenzioni, e per rimuovere gli ostacoli al commercio e agli investimenti che violano le regole internazionali; vede negli accordi bilaterali una buona opportunità di vincere tali sfide in modo equo, trasparente e orientato al futuro, cosicché il principio di reciprocità sia la norma generale nelle relazioni commerciali dell'Unione;

42. sottolinea che la legislazione volta ad integrare le questioni relative all'ambiente nelle politiche e nelle strategie economiche dovrebbe lasciare agli Stati membri una certa flessibilità nella scelta degli strumenti economici e finanziari;

43. ritiene che, per quanto riguarda le misure da adottare, specialmente nell'ambito dell'OMC, sia necessario tenere conto del contesto e delle caratteristiche specifiche di ogni settore, delle opportunità e delle sfide che possono presentarsi, nonché delle difficoltà che i singoli Stati membri devono affrontare;

44. invita gli Stati membri e la Commissione a perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso un bilanciamento equilibrato degli aspetti economico, sociale e ambientale;

45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì, 6 luglio 2006

(2006/C 303 E/04)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 10.00.

2. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1) dal Consiglio e dalla Commissione:

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) (COM(2006)0354 — C6-0206/2006 — 2006/0116(COD)).

deferimento merito: AFET
parere: DEVE, BUDG, FEMM

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali (COM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD)).

deferimento merito: AGRI
parere: ENVI

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma «Hercule II») (COM(2006)0339 — C6-0216/2006 — 2006/0114(COD)).

deferimento merito: CONT
parere: BUDG

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania (COM(2006)0344 — C6-0217/2006 — 2006/0112(COD)).

deferimento merito: BUDG
parere: AGRI

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) (COM(2006)0113 — C6-0218/2006 — 2006/0036(CNS)).

deferimento merito: TRAN

Giovedì, 6 luglio 2006

— Proposta di storno di stanziamenti DEC 25/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)0718 — C6-0219/2006 — 2006/2185(GBD)).

deferimento merito: BUDG

— Proposta di storno di stanziamenti DEC 26/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)0802 — C6-0220/2006 — 2006/2186(GBD)).

deferimento merito: BUDG

— Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione della Bulgaria e della Romania (COM(2006)0271 — C6-0221/2006 — 2006/0091(CNS)).

deferimento merito: JURI

— Proposta di storno di stanziamenti DEC 24/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)0717 — C6-0222/2006 — 2006/2187(GBD)).

deferimento merito: BUDG

— Proposta di storno di stanziamenti DEC 30/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)0805 — C6-0223/2006 — 2006/2188(GBD)).

deferimento merito: BUDG

— Proposta di storno di stanziamenti DEC 15/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)0581 — C6-0224/2006 — 2006/2189(GBD)).

deferimento merito: BUDG

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro (COM(2006)0320 — C6-0225/2006 — 2006/0109(CNS)).

deferimento merito: ECON

— Proposta di storno di stanziamenti DEC 23/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)0716 — C6-0229/2006 — 2006/2190(GBD)).

deferimento merito: BUDG

— Proposta di storno di stanziamenti DEC 31/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)0806 — C6-0230/2006 — 2006/2191(GBD)).

deferimento merito: BUDG

2) dai deputati

2.1) proposte di raccomandazione (articolo 114 del regolamento):

— Yañez-Barnuevo García Luis, a nome del gruppo PSE — Proposta di raccomandazione destinata al Consiglio sulle direttive di negoziato di un accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Comunità andina e i suoi Stati membri, dall'altro (B6-0374/2006)

deferimento merito: AFET
parere: DEVE, INTA

— in 't Veld Sophia, a nome del gruppo ALDE — Proposta di raccomandazione destinata al Consiglio sul contenuto dell'accordo con gli Stati Uniti d'America in merito all'utilizzo dei dati di identificazione delle pratiche (PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale, compresa la criminalità organizzata (B6-0382/2006)

deferimento merito: LIBE
parere: AFET

— Meyer Pleite Willy, a nome del gruppo GUE/NGL — Proposta di raccomandazione destinata al Consiglio sugli orientamenti per la negoziazione di un accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale (B6-0417/2006)

deferimento merito: AFET
parere: DEVE, INTA

3. **Sviluppo e migrazione** (discussione)

Relazione sullo sviluppo e la migrazione [2005/2244(INI)] — Commissione per lo sviluppo
Relatore: Marie-Arlette Carlotti (A6-0210/2006).

Marie-Arlette Carlotti illustra la sua relazione.

Interviene Louis Michel (membro della Commissione).

Intervengono Ioannis Kasoulides (relatore per parere della commissione AFET), Ona Juknevičienė (relatore per parere della commissione EMPL), Feleknas Uca (relatore per parere della commissione FEMM), Fernando Fernández Martín, a nome del gruppo PPE-DE, Margrietus van den Berg, a nome del gruppo PSE, Danutė Budreikaitė, a nome del gruppo ALDE, Marie-Hélène Aubert, a nome del gruppo Verts/ALE, Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, Alessandro Battilocchio, non iscritto, Zbigniew Zaleski, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Jan Jerzy Kułakowski, Miguel Portas, Koenraad Dillen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marie-Line Reynaud, Toomas Savi, Ryszard Czarnecki, Libor Rouček, Francesco Enrico Speroni, Kader Arif, Panagiotis Beglitis, Justas Vincas Paleckis e Louis Michel.

PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vicepresidente

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.17 del PV del 06.07.2006*.

4. **Commercio equo e sviluppo** (discussione)

Relazione sul commercio equo e lo sviluppo [2005/2245(INI)] — Commissione per lo sviluppo
Relatore: Frithjof Schmidt (A6-0207/2006).

Frithjof Schmidt illustra la sua relazione.

Interviene Peter Mandelson (membro della Commissione).

Intervengono Jörg Leichtfried (relatore per parere della commissione INTA), Filip Kaczmarek, a nome del gruppo PPE-DE, Linda McAvan, a nome del gruppo PSE, Sajjad Karim, a nome del gruppo ALDE, Miguel Portas, a nome del gruppo GUE/NGL, Eoin Ryan, a nome del gruppo UEN, Christofer Fjellner, Karin Scheele, Fiona Hall, Georgios Papastamkos, Glenys Kinnock, Wiesław Stefan Kuc e Peter Mandelson.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 6.18 del PV del 06.07.2006*.

5. **Risultati delle riunioni dell'OMC di fine aprile a Ginevra e prospettive future** (discussione)

Interrogazione orale (O-0036/2006/rév.1) presentata da Enrique Barón Crespo, a nome della commissione INTA, alla Commissione: Risultati delle riunioni dell'OMC di fine aprile a Ginevra e prospettive future (B6-0314/2006)

Enrique Barón Crespo svolge l'interrogazione orale.

Peter Mandelson (membro della Commissione) risponde all'interrogazione orale.

Essendo giunto il turno di votazioni, la discussione è qui interrotta.

Sarà ripresa alle 15.00.

PRESIDENZA: Antonios TRAKATELLIS

Vicepresidente

6. **Turno di votazioni**

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

Giovedì, 6 luglio 2006

6.1. **Riscossione dell'IVA e lotta contro la frode e l'evasione fiscale *** (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare l'evasione e l'elusione e recante abrogazione di talune decisioni che autorizzano misure derogatorie [COM(2005)0089 — C6-0100/2005 — 2005/0019(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Christoph Konrad (A6-0209/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione con votazione unica *(P6_TA(2006)0303)*

6.2. **Partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo** (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sul partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo [2006/2123(INI)] — Commissione per lo sviluppo
Relatore: Gabriele Zimmer (A6-0211/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione con votazione unica *(P6_TA(2006)0304)*

6.3. **Protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi** (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Seconda relazione recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi [2006/2015(INI)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Stephen Hughes (A6-0218/2006).

La votazione sulla prima relazione (A6-0137/2006) era stata sospesa il 01.06.2006 (*punto 7.19 del PV del 01.06.2006*) e la prima relazione era stata successivamente rinviata in commissione il 13.06.2006 (*punto 7.11 del PV del 13.06.2006*).

(Richiesta la maggioranza qualificata)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione con votazione unica *(P6_TA(2006)0305)*

6.4. **Strumento europeo di vicinato e partenariato ***I** (votazione)

*
* *

Prima della votazione sulla relazione Szymański (A6-0164/2006):

Intervengono sulle tre relazioni A6-0164/2006, A6-0157/2006, A6-0155/2006 rispettivamente, Konrad Szymański (relatore), Raül Romeva i Rueda (in sostituzione del relatore), István Szent-Iványi (relatore) e Elmar Brok (presidente della commissione AFET).

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato [COM(2004)0628 — C6-0129/2004 — 2004/0219(COD)] — Commissione per gli affari esteri
Relatore: Konrad Szymański (A6-0164/2006).

La discussione si è svolta il 17.05.2006 (*punto 11 del PV del 17.05.2006*).

La votazione sulla relazione era stata rinviata in seguito alla decisione adottata dalla Conferenza dei presidenti nella riunione del 14.06.2006.

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione con emendamenti *(P6_TA(2006)0306)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione *(P6_TA(2006)0306)*

6.5. Strumento di stabilità ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità [COM(2004)0630 — C6-0251/2004 — 2004/0223(COD)] — Commissione per gli affari esteri
Relatore: Angelika Beer (A6-0157/2006).

La discussione si è svolta il 17.05.2006 (*punto 11 del PV del 17.05.2006*).

La votazione sulla relazione era stata rinviata in seguito alla decisione adottata dalla Conferenza dei presidenti nella riunione del 14.06.2006.

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione con emendamenti *(P6_TA(2006)0307)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione *(P6_TA(2006)0307)*

6.6. Strumento di assistenza di preadesione * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza di preadesione (IPA) [COM(2004)0627 — C6-0047/2005 — 2004/0222(CNS)] — Commissione per gli affari esteri
Relatore: István Szent-Iványi (A6-0155/2006).

La discussione si è svolta il 17.05.2006 (*punto 11 del PV del 17.05.2006*).

La votazione sulla relazione era stata rinviata in seguito alla decisione adottata dalla Conferenza dei presidenti nella riunione del 14.06.2006.

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione con emendamenti *(P6_TA(2006)0308)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione *(P6_TA(2006)0308)*

6.7. Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Accordo interistituzionale)

Relazione sull'accordo interistituzionale sotto forma di dichiarazione comune concernente la proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [10126/1/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI)] — Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Richard Corbett (A6-0237/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 7)

PROPOSTA DI DECISIONE
Approvazione *(P6_TA(2006)0309)*

6.8. Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (modalità) * (votazione)

Relazione sulla proposta modificata di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS)] — Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Richard Corbett (A6-0236/2006).

(Nuova consultazione)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 8)

PROPOSTA DEL CONSIGLIO
Approvazione *(P6_TA(2006)0310)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione *(P6_TA(2006)0310)*

6.9. Informazioni concernenti l'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi [COM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Alexander Alvaro (A6-0196/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione con emendamenti *(P6_TA(2006)0311)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione *(P6_TA(2006)0311)*

Interventi sulla votazione:

Alexander Alvaro (relatore) e Udo Bullmann, a nome del gruppo PSE, quest'ultimo sugli emendamenti 20, 22, 24, 103, 124 e 125.

6.10. Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee * (votazione finale)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [COM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)] — Commissione per i bilanci
Relatore: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006).

La discussione si è svolta il 14.03.2006 (*punto 21 del PV del 14.03.2006*).

La votazione sulla proposta della Commissione si è tenuta il 15.03.2006 (*punto 4.5 del PV del 15.03.2006*). La relazione era stata rinviata alla commissione competente, conformemente all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento il 13.06.2006 (*punto 7.9 del PV del 11.06.2006*).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 10)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione *(P6_TA(2006)0312)*

6.11. Procedura di informazione reciproca nei settori dell'asilo e dell'immigrazione * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione [COM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Patrick Gaubert (A6-0186/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Approvazione con emendamenti *(P6_TA(2006)0313)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Approvazione *(P6_TA(2006)0313)*

6.12. Modifica del protocollo sui privilegi e sulle immunità (votazione)

Proposta di risoluzione B6-0275/2006/rév.

La discussione si è svolta il 26.04.2006 (*punto 13 del PV del 26.04.2006*).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione *(P6_TA(2006)0314)*

6.13. Conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione di imprese in Europa (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0383/2006, B6-0387/2006, B6-0388/2006, B6-0389/2006 e B6-0398/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B6-0383/2006
Reiezione

Giovedì, 6 luglio 2006

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0387/2006
(in sostituzione delle B6-0387/2006, B6-0388/2006 e B6-0389/2006):

presentata da:

Ria Oomen-Ruijten e José Albino Silva Peneda, a nome del gruppo PPE-DE,
Martin Schulz, Stephen Hughes, Jan Andersson, Joel Hasse Ferreira, Jean Louis Cottigny, Alain Hutchinson, Edite Estrela e Jamila Madeira, a nome del gruppo PSE,
Jorgo Chatzimarkakis, a nome del gruppo ALDE,
Eugenijus Maldeikis, Umberto Pirilli e Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN

Approvazione *(P6_TA(2006)0315)*

(La proposta di risoluzione B6-0398/2006 decade)

6.14. **Presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone** (votazione)

Relazione intermedia sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone [2006/2027(INI)] — Commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone

Relatore: Giovanni Claudio Fava (A6-0213/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione *(P6_TA(2006)0316)*

Interventi sulla votazione:

Jas Gawronski ha presentato un emendamento orale all'emendamento 15, che è stato accolto (l'emendamento 15, così modificato, è stato in seguito respinto);
Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL, ha presentato un emendamento orale all'emendamento 6;
Poiché più di 37 deputati si sono opposti alla presa in considerazione dell'emendamento orale, quest'ultimo non è stato accolto.
Michael Gahler ha presentato un emendamento orale all'emendamento 1, che è stato accolto.

6.15. **Intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT** (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0385/2006, B6-0386/2006, B6-0391/2006, B6-0393/2006 e B6-0395/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B6-0385/2006
Reiezione

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0386/2006
(in sostituzione delle B6-0386/2006, B6-0391/2006, B6-0393/2006 e B6-0395/2006):

presentata da

Martine Roure, a nome del gruppo PSE,
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld e Margarita Starkevičiūtė, a nome del gruppo ALDE,
Monica Frassoni e Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE,
Francis Wurtz, Sahra Wagenknecht, Giusto Catania, Umberto Guidoni e Sylvia-Yvonne Kaufmann, a nome del gruppo GUE/NGL

Approvazione *(P6_TA(2006)0318)*

6.16. **Integrazione degli immigrati nell'Unione europea** (votazione)

Relazione sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea [2006/2056(INI)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Stavros Lambrinidis (A6-0190/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 16)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione *(P6_TA(2006)0319)*

6.17. **Sviluppo e migrazione** (votazione)

Relazione sullo sviluppo e la migrazione [2005/2244(INI)] — Commissione per lo sviluppo
Relatore: Marie-Arlette Carlotti (A6-0210/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 17)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione *(P6_TA(2006)0320)*

6.18. **Commercio equo e sviluppo** (votazione)

Relazione sul commercio equo e lo sviluppo [2005/2245(INI)] — Commissione per lo sviluppo
Relatore: Frithjof Schmidt (A6-0207/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 18)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Approvazione *(P6_TA(2006)0321)*

6.19. **AIDS — Tempo di agire** (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0375/2006, B6-0376/2006, B6-0377/2006, B6-0378/2006, B6-0379/2006 e B6-0380/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 19)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0375/2006
(in sostituzione delle B6-0375/2006, B6-0377/2006, B6-0378/2006, B6-0379/2006 e B6-0380/2006):

presentata da

John Bowis, a nome del gruppo PPE-DE,
Miguel Angel Martínez Martínez, Anne Van Lancker e Pierre Schapira, a nome del gruppo PSE,
Fiona Hall, Marios Matsakis e Elizabeth Lynne, a nome del gruppo ALDE,
Margrete Auken, a nome del gruppo Verts/ALE,
Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Vittorio Agnoletto, Eva-Britt Svensson e Adamos Adamou, a nome del gruppo GUE/NGL

Approvazione *(P6_TA(2006)0322)*

(La proposta di risoluzione B6-0376/2006 decade)

7. Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Giovedì, 6 luglio 2006

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Christoph Konrad — A6-0209/2006:

— Christoph Konrad

Relazione Konrad Szymański — A6-0164/2006:

— Jaromír Kohlíček

Relazione Richard Corbett — A6-0237/2006:

— Richard Corbett e Ivo Strejček

Relazione Patrick Gaubert — A6-0186/2006:

— Frank Vanhecke

Modifica del protocollo sui privilegi e sulle immunità B6-0275/2006/rév.:

— Bruno Gollnisch

Relazione Giovanni Claudio Fava — A6-0213/2006:

— Marco Cappato, Philip Claeys, Petr Duchoň, Hynek Fajmon e Jas Gawronski

Intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT — RC-B6-0386/2006:

— Marco Cappato

Relazione Stavros Lambrinidis — A6-0190/2006:

— Frank Vanhecke e Philip Claeys

8. Correzioni e intenzioni di voto

Correzioni di voto:

Le correzioni di voto figurano sul sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato II «Risultati delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica su Europarl sarà aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a decorrere dal giorno della votazione.

Dopo detto termine, l'elenco delle correzioni di voto sarà chiuso per la successiva traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Intenzioni di voto:

Sono state comunicate le seguenti intenzioni di voto (relative a voti non espressi):

Relazione Stephen Hughes — A6-0218/2006

— risoluzione (insieme del testo)

— favorevoli: Paul Rübig

Relazione Giovanni Claudio Fava — A6-0213/2006

— emendamento 3, seconda parte

— favorevoli: Harlem Désir

(La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

9. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Intenzioni di voto:

Seduta del: 05.07.2006

Relazione Ulrich Stockmann — A6-0212/2006

— emendamento 11

— contrari: Manuel Medina Ortega

Pervenche Berès ha comunicato di essere stata presente alla seduta del 04.07.2006 ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

*
* *

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

10. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Il Presidente comunica, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio le seguenti posizioni comuni, le ragioni che hanno indotto il Consiglio ad adottarle nonché la relativa posizione della Commissione su:

— Posizione comune definita dal Consiglio il 27 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (06284/1/2006 — 10436/2006 — COM(2006)0355 — C6-0226/2006 — 2004/0218(COD))

deferimento merito: ENVI

— Posizione comune definita dal Consiglio il 30 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (07535/3/2006 — 10414/2006 — COM(2006)0374 — C6-0227/2006 — 2004/0055(COD))

deferimento merito: JURI

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 07.07.2006.

11. Risultati delle riunioni dell'OMC di fine aprile a Ginevra e prospettive future (seguito della discussione)

Interrogazione orale (O-0036/2006/rév.1) presentata da Enrique Barón Crespo, a nome della commissione INTA, alla Commissione: Esito delle riunioni dell'OMC di fine aprile a Ginevra e prospettive future (B6-0314/2006)

Intervengono Georgios Papastamkos, a nome del gruppo PPE-DE, Panagiotis Beglitis, a nome del gruppo PSE, Marian Harkin, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM, Robert Sturdy, David Martin, Kathy Sinnott, Christofer Fjellner, Elisa Ferreira, Gerard Batten e Daniel Caspary e Peter Mandelson (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

12. Indicazione del paese d'origine di determinati prodotti importati da paesi terzi («marchio di origine») (discussione)

Interrogazione orale (O-0065/2006) presentata da Enrique Barón Crespo, a nome della commissione INTA: Indicazione del paese d'origine di determinati prodotti importati da paesi terzi («marchio di origine») (B6-0316/2006)

Enrique Barón Crespo svolge l'interrogazione orale.

Peter Mandelson (membro della Commissione) risponde all'interrogazione orale.

Intervengono Robert Sturdy, a nome del gruppo PPE-DE, Francisco Assis, a nome del gruppo PSE, Gianluca Susta, a nome del gruppo ALDE, Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, Christofer Fjellner, Jean-Pierre Audy e Peter Mandelson.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento, per concludere la discussione:

— Erika Mann, a nome del gruppo PSE, sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi («marchio di origine») (B6-0384/2006),

— Caroline Lucas, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'indicazione del paese d'origine di taluni prodotti importati da paesi terzi («marchio d'origine») (B6-0390/2006),

— Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, sull'indicazione del paese di origine di determinati prodotti importati da paesi terzi («marchio di origine») (B6-0392/2006),

— Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto e Marco Rizzo, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi («marchio di origine») (B6-0394/2006)

— Robert Sturdy, a nome del gruppo PPE-DE, sull'indicazione del paese d'origine per taluni prodotti importati da paesi terzi («marchio d'origine») (B6-0396/2006),

— Johan Van Hecke, a nome del gruppo ALDE, sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (marcatura di origine) (B6-0397/2006).

(La commissione INTA ha ritirato la proposta di risoluzione B6-0381/2006)

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 16.4 del PV del 06.07.2006*.

13. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (discussione)

(*Per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione vedi punto 3 del PV del 04.07.2006)*

13.1. Somalia

Proposte di risoluzione B6-0400/2006, B6-0405/2006, B6-0406/2006, B6-0410/2006, B6-0412/2006 e B6-0415/2006

Alyn Smith, Tobias Pflüger, Simon Coveney, Marios Matsakis, Ana Maria Gomes e Cristiana Muscardini illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Józef Pinior, a nome del gruppo PSE, Luca Romagnoli, non iscritto e Marek Aleksander Czarnecki e Peter Mandelson (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 16.1 del PV del 06.07.2006*.

13.2. Mauritania

Proposte di risoluzione B6-0399/2006, B6-0403/2006, B6-0407/2006, B6-0409/2006, B6-0413/2006 e B6-0416/2006

Marie Anne Isler Béguin, Tobias Pflüger, Bernd Posselt, Marios Matsakis e Marie-Arlette Carlotti illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Michael Gahler, a nome del gruppo PPE-DE, Alain Hutchinson, a nome del gruppo PSE, e Peter Mandelson (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 16.2 del PV del 06.07.2006*.

13.3. Libertà di espressione su Internet

Proposte di risoluzione B6-0401/2006, B6-0402/2006, B6-0404/2006, B6-0408/2006, B6-0411/2006 e B6-0414/2006

Raül Romeva i Rueda, Tobias Pflüger, Simon Coveney, Jules Maaten e Catherine Trautmann illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Tadeusz Zwiefka, a nome del gruppo PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a nome del gruppo PSE, Kathy Sinnott, a nome del gruppo IND/DEM, Ryszard Czarnecki, non iscritto e Urszula Krupa e Peter Mandelson (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 16.3 del PV del 06.07.2006*.

14. Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

14.1. **Somalia** (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0400/2006, B6-0405/2006, B6-0406/2006, B6-0410/2006, B6-0412/2006 e B6-0415/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 20)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0400/2006
(in sostituzione delle B6-0400/2006, B6-0405/2006, B6-0406/2006, B6-0410/2006, B6-0412/2006 e B6-0415/2006):

presentata da

Simon Coveney, John Bowis, Jana Hybášková, Mario Mauro e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock e Elena Valenciano Martínez-Orozco, a nome del gruppo PSE,
Johan Van Hecke e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE,
Margrete Auken e Sepp Kusstatscher, a nome del gruppo Verts/ALE,
Luisa Morgantini e Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL,
Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN.

Approvazione *(P6_TA(2006)0323)*

Interventi sulla votazione:

— Simon Coveney ha presentato un emendamento orale al considerando C, che è stato accolto;

— Michael Gahler ha presentato un emendamento orale al paragrafo 11, che è stato accolto.

14.2. **Mauritania** (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0399/2006, B6-0403/2006, B6-0407/2006, B6-0409/2006, B6-0413/2006 e B6-0416/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 21)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0399/2006
(in sostituzione delle B6-0399/2006, B6-0403/2006, B6-0407/2006, B6-0409/2006, B6-0413/2006 e B6-0416/2006):

presentata da

Bernd Posselt, Charles Tannock e Simon Busuttil, a nome del gruppo PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson e Elena Valenciano Martínez-Orozco, a nome del gruppo PSE,
Lydie Polfer e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE,
Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE,
Luisa Morgantini e Willy Meyer Pleite, a nome del gruppo GUE/NGL,
Ģirts Valdis Kristovskis, a nome del gruppo UEN.

Approvazione *(P6_TA(2006)0324)*

Interventi sulla votazione:

— Michael Gahler ha presentato un emendamento orale al paragrafo 26, che è stato accolto.

14.3. **Libertà di espressione su Internet** (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0401/2006, B6-0402/2006, B6-0404/2006, B6-0408/2006, B6-0411/2006 e B6-0414/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 22)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0401/2006
(in sostituzione delle B6-0401/2006, B6-0402/2006, B6-0404/2006, B6-0408/2006, B6-0411/2006 e B6-0414/2006):

presentata da

Simon Coveney e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Catherine Trautmann e Christa Prets, a nome del gruppo PSE,
Henrik Lax, Marios Matsakis e Frédérique Ries, a nome del gruppo ALDE,
Daniel Cohn-Bendit e Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni e Miguel Portas, a nome del gruppo GUE/NGL,
Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański e Janusz Wojciechowski, a nome del gruppo UEN.

Il Presidente segnala che, a causa di un problema tecnico di trasmissione, è attualmente disponibile per la votazione solamente la versione inglese di questo testo. Chiede pertanto il consenso dell'Assemblea per procedere comunque alla votazione, come previsto. Poiché il Parlamento ha dato il proprio accordo, si procede alla votazione (le altre versioni linguistiche saranno conformate alla versione inglese).

Approvazione *(P6_TA(2006)0325)*

14.4. Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi («marchio di origine») (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0384/2006, B6-0390/2006, B6-0392/2006, B6-0394/2006, B6-0396/2006 e B6-0397/2006

La commissione INTA ha ritirato la sua proposta di risoluzione B6-0381/2006.

(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 23)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0384/2006
(in sostituzione delle B6-0384/2006, B6-0390/2006, B6-0392/2006, B6-0394/2006, B6-0396/2006 e B6-0397/2006):

presentata da

Robert Sturdy, a nome del gruppo PPE-DE,
Erika Mann, a nome del gruppo PSE,
Johan Van Hecke e Gianluca Susta, a nome del gruppo ALDE,
Caroline Lucas, a nome del gruppo Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto, Helmuth Markov e Marco Rizzo, a nome del gruppo GUE/NGL,
Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN.

Approvazione *(P6_TA(2006)0326)*

Interventi sulla votazione:

— Enrique Barón Crespo ha presentato un emendamento orale al paragrafo 2, che è stato accolto.

15. Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi («marchio di origine») — RC-B6-0384/2006: Luca Romagnoli

16. Correzioni e intenzioni di voto

Correzioni di voto:

Le correzioni di voto figurano sul sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato II «Risultati delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica su Europarl sarà aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a decorrere dal giorno della votazione.

Dopo detto termine, l'elenco delle correzioni di voto sarà chiuso per la successiva traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Intenzioni di voto:

Sono state comunicate le seguenti intenzioni di voto (relative a voti non espressi):

Libertà di espressione su Internet (RC-B6-0401/2006)

(votazione finale)

favorevoli: Enrique Barón Crespo, Jens-Peter Bonde

17. Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta dei gruppi ALDE e GUE/NGL, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

commissione AFET: Marco Cappato

commissione ECON: Vincenzo Aita

18. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare

Le autorità competenti del Belgio hanno sottoposto al Presidente una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Vural Öger nell'ambito di una causa pendente presso le autorità giudiziarie di Bruxelles.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, e cioè alla commissione JURI.

19. Decisioni relative ad alcuni documenti

Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa (articolo 45 del regolamento)

commissione AFET

— Le riforme nel mondo arabo: quale strategia per l'Unione europea (2006/2172(INI))

— Una strategia del Mar Baltico per la dimensione settentrionale (2006/2171(INI))

(parere: ENVI, ITRE, REGI)

commissione INTA

— Costruzione della zona di libero scambio Euro-Med (2006/2173(INI))

(parere: AFET, AGRI)

commissione ENVI

— Strategia tematica sul riciclaggio dei rifiuti (2006/2175(INI))

(parere: ITRE)

— Strategia tematica per l'ambiente marino (2006/2174(INI))

(parere: TRAN, PECH)

commissione REGI

— L'impatto e le conseguenze delle politiche strutturali sulla coesione dell'UE (2006/2181(INI))

(parere: BUDG)

— Il ruolo e l'efficacia della politica di coesione nella riduzione delle disparità nelle regioni più povere dell'UE (2006/2176(INI))

commissione PECH

— Un nuovo partenariato globale con la Groenlandia sotto forma di una dichiarazione comune e di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 187 del trattato CE (2006/2182(INI))

(parere: AFET, INTA, BUDG)

Giovedì, 6 luglio 2006

commissione LIBE

— Asilo: cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo (2006/2184(INI))

(parere: AFET, DEVE, FEMM)

— Conflitti di giurisdizione e principio del «ne bis in idem» nei procedimenti penali (2006/2183(INI))

(parere: JURI)

Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa (articolo 114 del regolamento)

commissione AFET

— I negoziati in vista di un accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra (2006/2150(INI))

(parere: INTA)

Cooperazione rafforzata tra commissioni

commissione INTA

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (COM(2006)0207 — C6-0171/2006 — 2006/0068(CNS))

(parere: BUDG)

Cooperazione rafforzata tra commissioni INTA, AFET

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 29.06.2006)

commissione EMPL

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2006)0091 — C6-0082/2006 — 2006/0033(COD))

(parere: INTA, ECON, ITRE, IMCO, REGI)

Cooperazione rafforzata tra commissioni EMPL, BUDG

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 29.06.2006)

commissione ENVI

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande alcoliche (COM(2005)0125 — C6-0440/2005 — 2005/0028(COD))

(parere: IMCO)

Cooperazione rafforzata tra commissioni ENVI, AGRI

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 29.06.2006)

commissione ITRE

— Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare (09037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS))

(parere: DEVE, BUDG, ENVI)

Cooperazione rafforzata tra commissioni ITRE, AFET

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 29.06.2006)

commissione LIBE

— Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (COM(2005) 0649 — C6-0079/2006 — 2005/0259(CNS))

Cooperazione rafforzata tra commissioni LIBE, JURI

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 29.06.2006)

Competenza delle commissioni

commissione JURI

— Ridurre al minimo le spese amministrative imposte dalla legislazione (2005/2140(INI))

competente per il merito: CONT

(parere: ECON, EMPL, ITRE, JURI)

Decisione di elaborare una relazione a norma dell'articolo 201 del regolamento

commissione AFCO

— Interpretazione dell'articolo 166 del regolamento (2006/2139(REG))

20. Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 116 del regolamento)

Numero di firme raccolte dalle dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 116, paragrafo 3, del regolamento):

N. Documento	Autore	Firme
19/2006	Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael Cashman, Erik Meijer, Alexander Lambsdorff e Geoffrey Van Orden	115
20/2006	Konrad Szymański, Philippe Morillon, Charles Tannock, Ari Vatanen e Bastiaan Belder	81
21/2006	Iles Braghetto e Panayiotis Demetriou	403
22/2006	Daniel Strož	49
23/2006	Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Antoine Duquesne, Charles Tannock e Enrique Barón Crespo,	407
24/2006	Robert Navarro, Jean-Luc Bennahmias, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo e Sylvia-Yvonne Kaufmann	150
25/2006	Fernand Le Rachinel	27
26/2006	Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda e Carl Schlyter	44
27/2006	Daniel Strož	19
28/2006	Paul Verges, Margie Sudre e Jean-Claude Fruteau	129
29/2006	Bogdan Golik e Bogusław Sonik	60
30/2006	Caroline Lucas, Jean Lambert e André Brie	33
31/2006	Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski, David Hammerstein Mintz e Robert Evans	81
32/2006	Jean Spautz	67
33/2006	Richard Corbett, Alexander Alvaro, Christopher Heaton-Harris, Cecilia Malmström e Cem Özdemir	196
34/2006	Andreas Mölzer	20
35/2006	Anna Záborská, Stephen Hughes e Gérard Deprez	185
36/2006	Anna Záborská, Stephen Hughes e Gérard Deprez	188
37/2006	Anna Záborská, Stephen Hughes e Gérard Deprez	197
38/2006	Carl Schlyter, Paulo Casaca, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko e Caroline Lucas	282
39/2006	Cristiana Muscardini	46
40/2006	Margrietus van den Berg, Jean-Marie Cavada, Harlem Désir e Caroline Lucas	114
41/2006	Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda, Karin Scheele, Jürgen Schröder e Nicholson of Winterbourne	
42/2006	Georgios Karatzaferis	26
43/2006	Adriana Poli Bortone	16
44/2006	Mario Borghezio	6
45/2006	Mario Borghezio	30

Giovedì, 6 luglio 2006

N. Documento	Autore	Firme
46/2006	Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini e Miguel Angel Martínez Martínez	42
47/2006	Caroline Lucas, Angelika Beer	37
48/2006	Bogusław Rogalski	15
49/2006	Alessandra Mussolini	21
50/2006	Sylwester Chruszcz	14
51/2006	Daniel Strož e Jaromír Kohlíček	7
52/2006	Maciej Marian Giertych	23
53/2006	Thierry Cornillet	32
54/2006	Mario Borghezio	12

21. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Conformemente all'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

22. Calendario delle prossime sedute

Le prossime sedute si terranno dal 04.09.2006 al 07.09.2006.

23. Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 17.20.

Julian Priestley
Segretario generale

Josep Borrell Fontelles
Presidente

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Öry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Giovedì, 6 luglio 2006

Osservatori:

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dîncu, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ilchev, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Morţun, Podgorean, Popa, Popeangă, Severin, Shouleva, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Ţicău, Vigenin, Zgonea Valeriu Ştefan

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN (…, …, …)	votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (…, …, …)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune
SEC	votazione a scrutinio segreto

1. Riscossione dell'IVA e lotta contro la frode e l'evasione fiscale *

Relazione: Christoph KONRAD (A6-0209/2006)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

Giovedì, 6 luglio 2006

2. Partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo

Relazione: Gabriele ZIMMER (A6-0211/2006)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

3. Protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi

Relazione: Maggioranza qualificata richiesta

Stephen HUGHES(A6-0218/2006)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica	AN	+	465, 18, 13

Richieste di votazione per appello nominale

ALDE: votazione unica

4. Strumento europeo di vicinato e partenariato ***I

Relazione: Konrad SZYMAŃSKI (A6-0164/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Blocco n. 1 — emendamenti di compromesso	4 6-9 13 15-24 26-31 33-36 40-41 43 48 56 58 61-80 82 84 87 90 99-100 103 109 115 124 128-129 131-138 142-156 158-167 169-171 173 175-176 178-181 183-184	***commissione UEN, PPE-DE + PSE***		+	

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Blocco n. 2 — emendamenti della commissione competente (votazione in blocco)	2 11 14 37 44-46 49-52 54 57 59-60 81 83 85-86 88 94-98 101 105-106 108 113 118 122-123	***commissione***		↓	
Blocco n. 3 — altri emendamenti della commissione competente (votazione in blocco)	1 5 10 12 32 38-39 42 47 53 55 89 91-93 102 107 110-112 114 116 119-121	***commissione***		-	
	25	***commissione***	vs		
			1/VE	+	344, 222, 12
			2/VE	+	322, 245, 13
art 20, § 2	126= 104=	Verts/ALE ***commissione***		-	
	157	UEN, PPE-DE + PSE		+	
dopo art. 27	127	Verts/ALE		-	
	117	***commissione***		-	
dopo il cons 4	125	Verts/ALE		-	
	130	UEN, PPE-DE + PSE		+	
	3	***commissione***		↓	
votazione: proposta modificata				+	
dopo il trattino 2	177	UEN, PPE-DE + PSE		+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Gli emendamenti 178, 179, 180, 181 e 184 annullano e sostituiscono gli emendamenti 139, 140, 141, 168, 172 e 174.

Il seguente testo non è stato inserito nella colonna di destra dell'emendamento 152. Il testo recita «a misure in materia di sicurezza alimentare»

Richieste di votazione per parti separate

UEN

em 25

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «da parte delle ragazze e delle donne» e «ivi comprese la salute riproduttiva e infantile»

seconda parte: tali termini

5. Strumento di stabilità ***I

Relazione: Angelika BEER (A6-0157/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Proposta di regolamento					
Blocco n. 1 — emendamenti di compromesso	43-100 102-107 112	Verts/ALE		+	
Blocco n. 2 — emendamenti della commissione competente	1-42	***commissione***		↓	
votazione: proposta modificata				+	
Progetto di risoluzione legislativa					
dopo il trattino 5	108	Verts/ALE		+	
	109	Verts/ALE		+	
	110	Verts/ALE		+	
	111	Verts/ALE		+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

L'emendamento 112 annulla e sostituisce l'emendamento 101.

6. Strumento di assistenza di preadesione *

Relazione: István SZENT-IVÁNYI (A6-0155/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Proposta di regolamento					
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1-33	***commissione***		+	
votazione: proposta modificata				+	
Progetto di risoluzione legislativa					
dopo il trattino 4	34	ALDE		+	
	35	ALDE		+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Giovedì, 6 luglio 2006

7. Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Accordo interistituzionale)

Relazione: Richard CORBETT (A6-0237/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
dopo il trattino 5	1	PPE-DE	VE	+	313, 248, 20
votazione: proposta di decisione (insieme)				+	

8. Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (modalità) *

Relazione: Richard CORBETT (A6-0236/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione: proposta legislativa				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

9. Informazioni concernenti l'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi ***I

Relazione: Alexander ALVARO (A6-0196/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1-5 7-8 12-13 15-17 25 27 30-33 35 37 39 41 43 45 47-48 50 53 55-56 58 60 62 64 66 69 71 73 75 77 86 90 94 98-99 101 106 108 110 112 114-115 117 119 121	***commissione***		+	

Giovedì, 6 luglio 2006

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione distinta separate	19	***commissione***	vd	-	
	20 *	***commissione***		↓	
	22 *	***commissione***		↓	
	24 *	***commissione***		↓	
	78 *	***commissione***		↓	
	103 *	***commissione***		↓	
art 1	131	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
art 5, dopo § 2	132	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
	68	***commissione***		↓	
art 8, dopo § 2	80= ***133=***	ALDE, PSE + PPE-DE commissione		+	
art 9, § 1	83	***commissione***		-	
	134	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
art 9, § 2	135	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
	85	***commissione***		↓	
art 13	136	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
	89	***commissione***		↓	
art 14	137	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
	91	***commissione***		↓	
art 15	138	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
	96	***commissione***		↓	
dopo l'art 19	139	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
	124 *	***commissione***		↓	
	125 *	***commissione***		↓	
art 20	140	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
	123	***commissione***		↓	
cons 4	126	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
cons 5	127	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
cons 7	128	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
	10	***commissione***		↓	
cons 9	129	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
dopo il cons. 12	130	ALDE, PSE + PPE-DE		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	442, 16, 130

Gli emendamenti 6, 9, 11, 14, 18, 21, 23, 26, 28, 29, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 76, 79, 81, 82, 84, 87, 88, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 116, 118, 120 et 122 sono stati annullati.

* Tali emendamenti sono divenuti caduchi in seguito all'approvazione di due relazioni della commissione AFCO sulla comitologia (relatore: on. Corbett — documenti. A6-0237/2006 et A6-0236/2006).

Richieste di votazione per appello nominale

UEN: votazione finale

Richieste di votazione distinta

ALDE: em 19

10. Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee *

Relazione: Ingeborg GRÄßLE (A6-0057/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione: risoluzione legislativa				+	

La votazione sul progetto di risoluzione legislativa è stata riportata nel corso della seduta del 13 giugno 2006.

11. Procedura di informazione reciproca nei settori dell'asilo e dell'immigrazione *

Relazione: Patrick GAUBERT (A6-0186/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	3-5 15-17 20-23 25-26	***commissione***		+	
emendamenti della commissione competente — votazione distinta separate	1	***commissione***	vd	+	
	2	***commissione***	vd	+	
	6	***commissione***	vs		
			1	+	
			2	+	
	7	***commissione***	vs		
			1	+	
			2	+	
	10	***commissione***	vd	+	
	11	***commissione***	vd	+	
	12	***commissione***	vd	+	
	13	***commissione***	vd	+	
	14	***commissione***	vs		
			1	+	
			2	+	
	24	***commissione***	vd/VE	+	291, 288, 6

Giovedì, 6 luglio 2006

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
art 4, § 2	27	Verts/ALE		-	
	18	***commissione***		+	
art 4, dopo § 2	**19=** 28=	commissione Verts/ALE	AN	-	81, 498, 12
	30	PPE-DE		+	
art 4, § 4	29	Verts/ALE		-	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Gli emendamenti 8 e 9 sono stati annullati.

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm. 19/28

Richieste di votazione distinta

GUE/NGL emm. 1, 2, 10 e 24

ALDE emm. 7, 11, 12, 13, 24

Richieste di votazione per parti separate

GUE/NGL

em 6

prima parte: da «La presente decisione …» a «… della Comunità in generale»

seconda parte: da «gli scambi di vedute …» a «… in seno al Consiglio»

em 7

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «quale quello di deviare o di attivare flussi migratori da o verso un altro Stato membro»

seconda parte: tali termini

em 14

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «quale quello di deviare o di attivare flussi migratori da o verso un altro Stato membro»

seconda parte: tali termini

12. Modifica del protocollo sui privilegi e sulle immunità

Proposta di risoluzione: B6-0275/2006/riv.

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Proposta di risoluzione (B6-0275/2006/rev.) della commissione JURI					
§ 2	§	***testo originale***	vd	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE § 2

13. Conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione d'imprese in Europa

Proposte di risoluzione: B6-0383/2006, B6-0387/2006, B6-0388/2006, B6-0389/2006, B6-0398/2006

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B6-0383/2006		Verts/ALE		-	
Proposta di risoluzione comune RC-B6-0387/2006 (PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)					
dopo il § 1	5	GUE/NGL		-	
§ 2	§	***testo originale***	vd	+	
§ 3	§	***testo originale***	vd	+	
dopo il § 5	9	PSE		+	
dopo il § 6	10	PSE		-	
§ 7	11	PSE		+	
	§	***testo originale***	vd	↓	
§ 8	6	GUE/NGL	AN	-	227, 316, 40
	12	PANZERI ea	AN	-	231, 305, 41
	8	PSE	AN	-	222, 324, 37
dopo il § 8	7	GUE/NGL	AN	-	225, 321, 42
prima del cons. A	1	GUE/NGL		-	
	2	GUE/NGL		-	
cons. C	§	***testo originale***	vd	+	
dopo il cons C	3	GUE/NGL	AN	-	234, 311, 43
	4	GUE/NGL	AN	-	245, 317, 17
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B6-0387/2006		PSE		↓	
B6-0388/2006		PPE-DE		↓	
B6-0389/2006		ALDE		↓	
B6-0398/2006		GUE/NGL		↓	

Richieste di votazione per appello nominale

PSE: em 8

GUE/NGL emm 3, 4, 6, 12 et 7

Richieste di votazione distinta

ALDE considerando C, §§ 2, 3

Giovedì, 6 luglio 2006

14. Presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone

Relazione interlocutoria Claudio FAVA (A6-0213/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 1	31	UEN	VE	-	244, 325, 19
§ 3	3	GUE/NGL	vs/AN		
			1	-	35, 545, 7
			2	+	309, 259, 15
dopo il § 5	13	PPE-DE	AN	+	537, 36, 12
	14	PPE-DE	VE	-	258, 307, 18
sottotitolo prima § 6	15	PPE-DE		-	
§ 6	32	UEN		-	
	§	***testo originale***	vs/AN		
			1	+	372, 206, 12
			2	+	318, 257, 11
§ 7	33	UEN		-	
	16	PPE-DE	VE	+	436, 136, 13
dopo il § 7	4	GUE/NGL		-	
§ 9	34/riv.	UEN		-	
	17	PPE-DE		+	
§ 10	9S	UEN		-	
§ 11	18	PPE-DE	vs/AN		
			1	+	496, 74, 14
			2	-	263, 298, 21
§ 12	35	UEN	vs		
			1	-	
			2	-	
dopo il § 12	19	PPE-DE	AN	+	532, 40, 16
§ 14	36	UEN		-	
	5	GUE/NGL	VE	-	277, 293, 12
§ 15	6	GUE/NGL	AN	-	41, 533, 14
	37	UEN		-	
dopo il § 15	20	PPE-DE	AN	-	258, 307, 20
	7	GUE/NGL	AN	+	291, 283, 13
sottotitolo prima § 26	21	PPE-DE		-	

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 26	38/riv.	UEN		-	
	22	PPE-DE		-	
§ 27	8	GUE/NGL	VE	-	66, 507, 9
§ 28	39	UEN		-	
dopo il § 31	40	UEN		-	
§ 33	41	UEN		-	
§ 37	42	UEN		-	
dopo il § 40	49	IND/DEM	AN	-	95, 472, 19
	50	IND/DEM	AN	-	69, 498, 19
§ 41	43	UEN		-	
§ 42	44S	UEN		R	
§ 44	45	UEN		-	
	23	PPE-DE	vs/AN		
			1	+	493, 73, 19
			2	-	262, 299, 20
§ 46	46S	UEN		R	
	1	PSE	AN	+	511, 38, 37 ***modificato oralmente***
cons B	47	IND/DEM	AN	-	95, 473, 10
dopo il cons B	24	UEN		-	
cons D	25	UEN		-	
dopo il cons H	26	UEN		-	
	27	UEN		-	
cons J, primo trattino	2	PSE		+	
	§	***testo originale***		↓	
cons L	28	UEN		-	
	10	PPE-DE	AN	+	530, 40, 14
cons M	29S	UEN		-	
	11	PPE-DE		+	
dopo il cons M	12	PPE-DE	VE	-	254, 307, 17
cons N	30S	UEN		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	389, 137, 55

Giovedì, 6 luglio 2006

L'emendamento 48 è stato ritirato.

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: §§ 47, 49, 50 e votazione finale

GUE/NGL: emm. 3, 6 e 7

PPE-DE emm 10, 13, 18, 19, 20, 23, 1 e votazione finale

Verts/ALE votazione finale

PSE votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em 18

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «sostiene essere»

seconda parte: tali termini

em 23

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «i quali, ancora sotto shock per i fatti dell'11 settembre, sono in prima linea nella lotta contro il terrorismo»

seconda parte: tali termini

em 3

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «comprese le basi militari straniere»

seconda parte: tali termini

UEN

§ 6

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «gravi e inammissibili»

seconda parte: tali termini

em 35

prima parte: da «ritiene che il gran numero …» a «… e degli USA»

seconda parte: da «e che tutti i lavori …» a «… inumani o a tortura»

Varie

Michael Gahler ha presentato un emendamento orale all'emendemento 1:

«-… la redazione di resoconti integrali delle audizioni effettuate dalla commissione temporanea e la loro traduzione nelle lingue di quei paesi dell'Unione europea che sono interessati dalle indagini;»

Giovedì, 6 luglio 2006

15. Intercettazione di dati sui trasferimenti bancari del sistema SWIFT da parte dei servizi segreti americani

Proposte di risoluzione: B6-0385/2006, B6-0386/2006, B6-0391/2006, B6-0393/2006, B6-0395/2006

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B6-0385/2006		PPE-DE + UEN	VE	-	172, 349, 21
Proposta di risoluzione comune RC-B6-0386/2006 (PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)					
§ 1	§	***testo originale***	vd	+	
§ 9	§	***testo originale***	vd	+	
§ 11	§	***testo originale***	vd/VE	+	275, 239, 24
votazione: risoluzione (insieme del testo)			VE	+	302, 219, 22
Proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B6-0386/2006		PSE		↓	
B6-0391/2006		Verts/ALE		↓	
B6-0393/2006		ALDE		↓	
B6-0395/2006		GUE/NGL		↓	

Richieste di votazione distinta

GUE/NGL: §§ 1, 9 e 11

16. Integrazione degli immigrati nell'Unione europea

Relazione: Stavros LAMBRINIDIS (A6-0190/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 6	3S	PPE-DE		-	
§ 7	§	***testo originale***	vd	+	
§ 8	4	PPE-DE	VE	-	236, 308, 3
§ 9	5S	PPE-DE	AN	-	252, 281, 6
§ 14	§	***testo originale***	vd	+	
§ 17	§	***testo originale***	vd	+	
§ 18	6S	PPE-DE		-	
§ 19	§	***testo originale***	vd	+	

Giovedì, 6 luglio 2006

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 20	§	***testo originale***	vd	+	
§ 21	§	***testo originale***	vd	+	
§ 22	7	PPE-DE	AN	-	242, 291, 6
	1	GUE/NGL		-	
	§	***testo originale***	AN	+	287, 248, 12
§ 24	8S	PPE-DE		-	
§ 26	§	***testo originale***	vd	+	
cons. C	2	PPE-DE		+	
cons. I	§	***testo originale***	AN	+	507, 19, 18
cons J, primo trattino	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
cons J, terzo trattino	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2/AN	+	296, 242, 4
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: considerando I, emm 5 e 7 e § 22

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: §§ 7, 14, 17, 19, 20, 21 e 26

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

Considerando J, primo trattino

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «nonché il riconoscimento della formazione e delle qualifiche professionali degli immigrati»

seconda parte: tali termini

Considerando J, terzo trattino

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «e della rappresentanza» e «di governo»

seconda parte: tali termini

17. Sviluppo e migrazione

Relazione: Marie-Arlette CARLOTTI (A6-0210/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 5	§	***testo originale***	AN	+	448, 50, 34
dopo il § 5	2	PPE-DE		+	
§ 6	§	***testo originale***	AN	+	449, 82, 2
§ 15	§	***testo originale***	AN	+	402, 81, 33
dopo il trattino 7	1	PPE-DE		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	472, 24, 30

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

PSE §§ 5, 6, 15 e votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE §§ 5, 6, 15

18. Commercio equo e sviluppo

Relazione: Frithjof SCHMIDT (A6-0207/2006)

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 6	§	***testo originale***	vd	+	
§ 13	§	***testo originale***	vd	+	
§ 17	§	***testo originale***	vd	+	
§ 19	2	PPE-DE		-	
	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2/VE	+	222, 179, 6
			3	+	
			4	+	
§ 28	§	***testo originale***	vd	+	
§ 29	§	***testo originale***	vd	+	
trattino 9	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	

Giovedì, 6 luglio 2006

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
cons D	§	***testo originale***	vd	+	
cons. E	§	***testo originale***	vd	+	
cons. F	1	PPE-DE	VE	-	171, 226, 13
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

L'emendamento 2 sostituisce l'insieme del § 19.

Richieste di votazione distinta

PPE-DE Considerando D, E et §§ 6, 13, 17, 28, 29

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

trattino 9

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «in particolare l'articolo 23, lettera g)»

seconda parte: tali termini

§ 19

prima parte: da «invita la Commissione …» a «… attuati da donne»

seconda parte: da «b) nell'Unione europea …» a «… *Worldshop*»

terza parte: «c) nell'Unione europea e»

quarta parte: da «nei paesi in via …» a «… equo e solidale»

19. AIDS — Tempo di agire

Proposte di risoluzione: B6-0375/2006, B6-0376/2006, B6-0377/2006, B6-0378/2006, B6-0379/2006, B6-0380/2006

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Proposta di risoluzione comune RC-B6-0375/2006 (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL					
§ 10	§	***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B6-0375/2006		GUE/NGL		↓	
B6-0376/2006		UEN		↓	

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
B6-0377/2006		PSE		↓	
B6-0378/2006		PPE-DE		↓	
B6-0379/2006		ALDE		↓	
B6-0380/2006		Verts/ALE		↓	

Richieste di votazione per parti separate

IND/DEM

§10

prima parte: l'insieme del testo esclusi i termini «e riproduttiva»

seconda parte: tali termini

20. Somalia

Proposte di risoluzione: B6-0400/2006, B6-0405/2006, B6-0406/2006, B6-0410/2006, B6-0412/2006, B6-0415/2006

Oggetto	N. em.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Proposta di risoluzione comune RC-B6-0400/2006 (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)					
cons. C	§	***testo originale***		+	modificato oralmente
§11	§	***testo originale***		+	modificato oralmente
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B6-0400/2006		Verts/ALE		↓	
B6-0405/2006		GUE/NGL		↓	
B6-0406/2006		PPE-DE		↓	
B6-0410/2006		ALDE		↓	
B6-0412/2006		PSE		↓	
B6-0415/2006		UEN		↓	

Varie

Anche l'on. Elena Valenciano Martínez-Orozco ha firmato la proposta di risoluzione comune.

L'On. Coveney ha presentato il seguente emendamento orale al Considerando C:

C. considerando che, purtroppo, da più di quindici anni la Somalia non ha un governo nazionale operativo e che l'Unione dei tribunali islamici ha iniziato a istituire tribunali islamici radicali, affinché assumino autorità nelle zone che controlla, in vista di ripristinare l'ordine, ma che la tensione persiste a causa delle lealtà tribali,

L'on. Michael Gahler ha presentato un emendamento orale al paragrafo 26, aggiungendo ai destinatari il Parlamento Panafricano.

Giovedì, 6 luglio 2006

21. Mauritania

Proposte di risoluzione: B6-0399/2006, B6-0403/2006, B6-0407/2006, B6-0409/2006, B6-0413/2006, B6-0416/2006

Oggetto	N. em.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Proposta di risoluzione comune RC-B6-0399/2006 (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)					
§26		***testo originale***		+	***modificato oralmente***
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B6-0399/2006		Verts/ALE		↓	
B6-0403/2006		GUE/NGL		↓	
B6-0407/2006		PPE-DE		↓	
B6-0409/2006		ALDE		↓	
B6-0413/2006		PSE		↓	
B6-0416/2006		UEN		↓	

Varie

L'on. Michael Gahler ha presentato un emendamento orale al paragrafo 26, aggiungendo ai destinatari il Parlamento Panafricano.

22. Libertà di espressione su Internet

Proposte di risoluzione: B6-0401/2006, B6-0402/2006, B6-0404/2006, B6-0408/2006, B6-0411/2006, B6-0414/2006

Oggetto	N. em.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Proposta di risoluzione comune RC-B6-0401/2006 (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)					
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	65, 0, 2
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B6-0401/2006		Verts/ALE		↓	
B6-0402/2006		UEN		↓	
B6-0404/2006		GUE/NGL		↓	
B6-0408/2006		PPE-DE		↓	
B6-0411/2006		ALDE		↓	
B6-0414/2006		PSE		↓	

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

Giovedì, 6 luglio 2006

23. Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi («marchio di origine»)

Proposte di risoluzione: B6-0384/2006, B6-0390/2006, B6-0392/2006, B6-0394/2006, B6-0396/2006, B6-0397/2006

Oggetto	N. em	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
Proposta di risoluzione comune RC-B6-0384/2006 (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE,GUE/NGL, UEN)					
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	63, 0, 1
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B6-0384/2006		PSE		↓	
B6-0390/2006		Verts/ALE		↓	
B6-0392/2006		UEN		↓	
B6-0394/2006		GUE/NGL		↓	
B6-0396/2006		PPE-DE		↓	
B6-0397/2006		ALDE		↓	

La commissione INTA ha ritirato la sua proposta di risoluzione B6-0381/2006.

Richieste di votazione per appello nominale

ALDE: votazione finale

Varie

L'on. Enrique Barón Crespo ha presentato il seguente emendamento orale al § 2:

«2. deplora che, nonostante la piena consapevolezza della Commissione e del Consiglio dell'importanza che annette il Parlamento al marchio d'origine, la Commissione non gli abbia ***formalmente*** trasmesso il regolamento proposto neppure per conoscenza; è consapevole che la proposta in questione non prevede legalmente la consultazione del Parlamento; ribadisce, tuttavia, che esso dovrebbe sempre avere la possibilità di pronunciarsi tempestivamente su qualsiasi iniziativa importante avviata dalle altre istituzioni comunitarie;»

Giovedì, 6 luglio 2006

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1. Seconda relazione Hughes A6-0218/2006

Risoluzione

Favorevoli: 465

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Piskorski, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gal'a, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Sudre, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Mańka, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Harms, Horáček, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Ždanoka

Contrari: 18

NI: Helmer, Masiel, Mote

PPE-DE: Březina, Cabrnoch, Callanan, Deß, Duchoň, Fajmon, Gräßle, Lauk, Lechner, Roithová, Škottová, Strejček, Vlasák, Zvěřina

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Wise

NI: Allister, Baco, Belohorská, Borghezio, Kozlík, Speroni

PPE-DE: Ulmer, Zieleniec

Verts/ALE: van Buitenen

2. Relazione Alvaro A6-0196/2006

Risoluzione

Favorevoli: 442

ALDE: Bourlanges, Cocilovo, Cornillet, Deprez, Jensen, Manders, Pistelli, Ries, Susta, Takkula, Toia

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Helmer, Masiel, Piskorski, Rutowicz, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

Giovedì, 6 luglio 2006

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Jonckheer, Turmes

Contrari: 16

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi

PSE: Kuc

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 130

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Louis, Rogalski, Sinnott, de Villiers

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli

UEN: Krasts

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, van Buitenen, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

3. Relazione Gaubert A6-0186/2006

Emendamenti 19 + 28

Favorevoli: 81

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Giertych, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Graça Moura, Kaczmarek, Surján

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 498

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Piskorski, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Giovedì, 6 luglio 2006

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 12

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Baco, Borghezio, Kozlík, Mote, Speroni

Correzioni di voto

Favorevoli

Eva-Britt Svensson

Verts/ALE: van Buitenen

4. RC B6-387/2006 — Ristrutturazione di imprese

Emendamento 6

Favorevoli: 227

ALDE: Gibault, Losco, Pistelli, Susta, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Battilocchio, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Speroni

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 316

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Tomczak, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Piskorski, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Astensioni: 40

ALDE: Harkin

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, de Villiers, Zapałowski

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Hänsch, Ilves, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Rosati, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Valenciano Martínez-Orozco, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: van Buitenen

5. RC B6-387/2006 — Ristrutturazione di imprese

Emendamento 12

Favorevoli: 231

ALDE: Cocilovo, Losco, Pistelli, Prodi, Susta, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Battilocchio, Borghezio, Rutowicz, Speroni

PPE-DE: Albertini, Castiglione, Coelho, Gargani, Musotto, Podestà, Queiró, Tajani

Giovedì, 6 luglio 2006

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 305

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Piskorski, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 41

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Hänsch, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Valenciano Martínez-Orozco, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Hans-Peter Martin

6. RC B6-387/2006 — Ristrutturazione di imprese

Emendamento 8

Favorevoli: 222

ALDE: Losco, Pistelli, Susta, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Battilocchio, Borghezio, Martin Hans-Peter, Speroni

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Muscardini, Musumeci

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 324

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Wise, Železný

Giovedì, 6 luglio 2006

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mote, Piskorski, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 37

ALDE: Cocilovo

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, de Villiers, Zapałowski

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Romagnoli

PPE-DE: Ribeiro e Castro

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Rosati, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Valenciano Martínez-Orozco, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: van Buitenen

7. RC B6-387/2006 — Ristrutturazione di imprese

Emendamento 7

Favorevoli: 225

ALDE: Cocilovo, Fourtou, Losco, Prodi, Susta, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Battilocchio, Borghezio, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Speroni

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Muscardini, Musumeci

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 321

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Tomczak, Wise, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Piskorski, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 42

ALDE: Pistelli

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, de Villiers, Zapałowski

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Hänsch, Ilves, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Rosati, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Janelly Fourtou

8. RC B6-387/2006 — Ristrutturazione di imprese

Emendamento 3

Favorevoli: 234

ALDE: Losco, Pistelli, Prodi, Susta, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Wise

NI: Battilocchio, Borghezio, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Speroni

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Muscardini, Musumeci, Pirilli

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 311

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Tomczak, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Piskorski

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 43

ALDE: Harkin

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, de Villiers

NI: Baco, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Florenz

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Ilves, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Rosati, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: van Buitenen

9. RC B6-387/2006 — Ristrutturazione di imprese

Emendamento 4

Favorevoli: 245

ALDE: Cocilovo, Losco, Pistelli, Prodi, Susta, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Louis, Sinnott, de Villiers

Giovedì, 6 luglio 2006

NI: Battilocchio, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Speroni

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Muscardini, Pirilli

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 317

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Tomczak, Wise, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mote, Piskorski, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 17

ALDE: Harkin

IND/DEM: Pęk

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Hänsch, Ilves, Rosati

Verts/ALE: van Buitenen

10. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 3/1

Favorevoli: 35

ALDE: Manders

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Romagnoli

PPE-DE: Atkins, Garriga Polledo, Schnellhardt

PSE: Berlinguer

Contrari: 545

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Jukneviči enė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Liotard, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Piskorski, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Giovedì, 6 luglio 2006

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 7

IND/DEM: Louis, de Villiers

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Kamall, Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

11. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 3/2

Favorevoli: 309

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Parish, Purvis, Škottová, Strejček, Sturdy, Tannock, Vlasák, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Foltyn-Kubicka

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 259

ALDE: Busk, Cocilovo, Jäätteenmäki, Jensen, Morillon, Onyszkiewicz, Riis-Jørgensen, Staniszewska

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, de Villiers, Wise, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Masiel, Piskorski, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Gill, Hänsch, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, Martin David, Moraes, Titley, Willmott, Wynn

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Giovedì, 6 luglio 2006

Astensioni: 15

ALDE: Geremek, Kułakowski, Takkula

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Bobošíková, Kozlík, Martinez

PPE-DE: Handzlik, Kamall, Nicholson, Ventre

PSE: Ilves, Rosati

Verts/ALE: van Buitenen

12. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 13

Favorevoli: 537

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mote, Piskorski, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 36

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Bonsignore, De Veyrac

UEN: Krasts

Astensioni: 12

IND/DEM: Bonde, Louis, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli

PPE-DE: Kamall, Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

13. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Paragrafo 6/1

Favorevoli: 372

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Louis, Sinnott, de Villiers

Giovedì, 6 luglio 2006

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Beazley, Belet, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Coelho, Dehaene, Demetriou, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Freitas, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Kamall, Marques, Nicholson, Parish, Posselt, Purvis, Saïfi, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Thyssen, Ventre, Vlasák, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 206

ALDE: Andria, Busk, Jäätteenmäki, Jensen, Onyszkiewicz, Riis-Jørgensen, Staniszewska

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski

NI: Borghezio, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Giertych, Masiel, Piskorski, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coveney, Daul, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

UEN: Bielan, Camre, Szymański, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 12

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Battilocchio, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PSE: Rosati

Verts/ALE: van Buitenen

14. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Paragrafo 6/2

Favorevoli: 318

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Belohorská, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Belet, Brepoels, Coelho, Dehaene, Demetriou, De Veyrac, Freitas, Marques, Posselt, Saïfi, Seeberg, Thyssen

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 257

ALDE: Busk, Jäätteenmäki, Jensen, Onyszkiewicz, Riis-Jørgensen, Staniszewska

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Herczog

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 11

ALDE: Takkula

NI: Baco, Battilocchio, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez

PSE: Rosati

Verts/ALE: van Buitenen

15. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 18/1

Favorevoli: 496

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Zapałowski

NI: Belohorská, Borghezio, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Martin Hans-Peter, Masiel, Piskorski, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 74

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Knapman, Nattrass, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Helmer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Nicholson, Parish, Purvis, Ribeiro e Castro, Škottová, Stevenson, Strejček, Tannock, Vlasák, Zvěřina

Giovedì, 6 luglio 2006

Astensioni: 14

NI: Baco, Battilocchio, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Bachelot-Narquin, De Veyrac, Saïfi

PSE: Leichtfried

Verts/ALE: van Buitenen

16. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 18/2

Favorevoli: 263

ALDE: Busk, Geremek, Jäätteenmäki, Jensen, Onyszkiewicz, Riis-Jørgensen, Staniszewska, Takkula

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Belohorská, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Piskorski, Rutowicz, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Gurmai, Rosati

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Contrari: 298

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Sinnott

NI: Martin Hans-Peter, Romagnoli

PPE-DE: Belet, Brejc, Brepoels, Dehaene

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 21

ALDE: Kułakowski

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, de Villiers, Wise

NI: Baco, Battilocchio, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez

PPE-DE: Bachelot-Narquin, De Veyrac

Verts/ALE: van Buitenen

17. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 19

Favorevoli: 532

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski, Železný

Giovedì, 6 luglio 2006

NI: Allister, Battilocchio, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Piskorski, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 40

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, de Villiers, Wise

PPE-DE: Spautz

Astensioni: 16

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Romagnoli

PPE-DE: Bachelot-Narquin, De Veyrac, Kamall, Mann Thomas

PSE: Leichtfried, Masip Hidalgo, Scheele

UEN: Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

18. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 6

Favorevoli: 41

ALDE: Losco, Ortuondo Larrea

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

PPE-DE: Florenz

PSE: Castex, Cottigny, De Keyser, Gomes, Leichtfried, Martínez Martínez

Contrari: 533

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, de Villiers, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon,

Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Giovedì, 6 luglio 2006

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 14

ALDE: Toia

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Kamall, Kasoulides

Verts/ALE: van Buitenen

19. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 20

Favorevoli: 258

ALDE: Busk, Cornillet, Deprez, Jäätteenmäki, Jensen, Morillon, Onyszkiewicz, Ries, Riis-Jørgensen, Staniszewska, Takkula

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mote, Piskorski, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Contrari: 307

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Belet, Brepoels, Coelho, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Esteves, Freitas, Gklavakis, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Papastamkos, Thyssen, Trakatellis, Vakalis

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 20

ALDE: Geremek, Kułakowski

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Wise

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Kozlík, Romagnoli

UEN: Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Antonis Samaras

20. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 7

Favorevoli: 291

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Doyle, Grosch

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 283

ALDE: Bourlanges, Chatzimarkakis, Cornillet, Deprez, Manders, Onyszkiewicz, Ries, Staniszewska, Susta, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Masiel, Mote, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Rosati

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 13

ALDE: Geremek, Kułakowski

IND/DEM: Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martinez, Speroni

PPE-DE: Kamall

PSE: Hänsch

Verts/ALE: van Buitenen

21. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 49

Favorevoli: 95

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Lulling, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Spautz, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Vlasák, Zvěřina

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Kuźmiuk, Muscardini, Musumeci, Pirilli

Giovedì, 6 luglio 2006

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 472

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Masiel, Piskorski, Rutowicz, Speroni

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Šťastný, Stauner, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 19

ALDE: Geremek

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, de Villiers, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Romagnoli

PPE-DE: Kamall, Zieleniec

Verts/ALE: van Buitenen

22. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 50

Favorevoli: 69

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mote, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Lulling, Nicholson, Parish, Škottová, Spautz, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Vlasák, Zieleniec, Zvěřina

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Kuźmiuk, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Podkański

Contrari: 498

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Sinnott

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter, Masiel, Piskorski

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Šťastný, Stauner, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 19

ALDE: Geremek

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, de Villiers, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Romagnoli

PPE-DE: Casini, Kamall

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Astensioni

Hans-Peter Martin

23. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 23/1

Favorevoli: 493

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Jukneviči enė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Zapałowski

NI: Battilocchio, Borghezio, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Martin Hans-Peter, Masiel, Piskorski, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 73

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Knapman, Nattrass, Wise, Železný

NI: Allister, Czarnecki Ryszard, Helmer, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Parish, Purvis, Ribeiro e Castro, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Vlasák, Zvěřina

PSE: Thomsen

Verts/ALE: Schlyter

Giovedì, 6 luglio 2006

Astensioni: 19

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Kamall, Nicholson

PSE: Scheele

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Britta Thomsen

24. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 23/2

Favorevoli: 262

ALDE: Busk, Deprez, Geremek, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Onyszkiewicz, Ries, Riis-Jørgensen, Staniszewska, Takkula

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Belohorská, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Helmer, Le Rachinel, Masiel, Mote, Piskorski, Rutowicz, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Rosati

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Szymański, Wojciechowski Janusz

Contrari: 299

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Savi, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Thyssen

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 20

ALDE: Kułakowski

IND/DEM: Bonde, Louis, de Villiers

NI: Baco, Battilocchio, Bobošíková, Gollnisch, Kozlík, Lang, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Kamall, Reul

UEN: Camre, Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

25. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 1

Favorevoli: 511

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Harkin, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

Giovedì, 6 luglio 2006

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Louis, de Villiers

NI: Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Piskorski, Rutowicz, Schenardi, Speroni

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 38

ALDE: Chatzimarkakis, Hall, Hennis-Plasschaert, Karim, Lehideux, Ludford, Prodi

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Belder, Blokland, Tomczak

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: del Castillo Vera, Dehaene, Díaz de Mera García Consuegra, Fernández Martín, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, López-Istúriz White, Rudi Ubeda, Vidal-Quadras

PSE: Öger, Tarabella

UEN: Aylward, Crowley, Kristovskis, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Lipietz

Astensioni: 37

ALDE: Guardans Cambó, Lynne

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, De Veyrac, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre

PSE: Tarand

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

José Manuel García-Margallo y Marfil

26. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 47

Favorevoli: 95

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, de Villiers, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Martin Hans-Peter, Mote, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bradbourn, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Nicholson, Parish, Purvis, Queiró, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Vlasák, Zvěřina

PSE: Tarabella

UEN: Kristovskis, Kuźmiuk, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Kallenbach, Lucas, Schlyter, Ždanoka

Contrari: 473

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

Giovedì, 6 luglio 2006

GUE/NGL: Kohlíček, Meijer, Remek

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Wise

NI: Battilocchio, Masiel, Piskorski

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Janowski, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber

Astensioni: 10

ALDE: Geremek

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

NI: Baco, Belohorská, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli

PPE-DE: Kamall

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Kathy Sinnott

27. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Emendamento 10

Favorevoli: 530

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Piskorski, Rutowicz, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 40

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Knapman, Nattrass, Wise

PPE-DE: Olbrycht

PSE: Obiols i Germà

Astensioni: 14

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Louis, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Kamall

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Jan Olbrycht

Astensioni

Kathy Sinnott

28. Relazione interlocutoria Fava A6-0213/2006

Risoluzione

Favorevoli: 389

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Brok, Busuttil, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Esteves, Eurlings, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Gál, Gaľa, Gklavakis, Goepel, Gräßle, Grosch, Hatzidakis, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mavrommatis, Mayer, Mitchell, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Oomen-Ruijten, Pack, Peterle, Pīks, Pirker, Poettering, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Stauner, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Kristovskis, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 137

ALDE: Staniszewska

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Piskorski, Rutowicz, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Beazley, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fernández Martín, Fraga Estévez, Friedrich, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gomolka, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Jałowiecki, Kaczmarek, Kelam, Klich, Kudrycka, Lauk, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Mauro, Mayor Oreja, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Olbrycht, Parish, Pieper, Podestà, Protasiewicz, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saryusz-Wolski, Siekierski, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tajani, Tannock, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Kuc, Rosati

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Szymański, Wojciechowski Janusz

Giovedì, 6 luglio 2006

Astensioni: 55

ALDE: Geremek, Jensen, Kułakowski, Lehideux, Onyszkiewicz, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Louis, de Villiers

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Daul, Descamps, Dombrovskis, Duka-Zólyomi, Ferber, Gahler, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hoppenstedt, Hudacký, Kamall, Konrad, Kušķis, Mikolášik, Olajos, Őry, Papastamkos, Pleštinská, Radwan, Saïfi, Samaras, Schmitt, Schöpflin, Sonik, Sudre, Surján, Szájer, Toubon

PSE: Golik, Liberadzki, Szejna

UEN: Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Tokia Saïfi, Jean-Claude Martinez, Antonis Samaras, Françoise Grossetête

29. Relazione Lambrinidis A6-0190/2006

Emendamento 5

Favorevoli: 252

ALDE: Deprez, Fourtou, Laperrouze, Losco, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Borghezio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Szejna

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Janowski, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Contrari: 281

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Drčar Murko, Duff, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Bobošíková

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Grosch, Weisgerber

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 6

NI: Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Freitas, Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Bernard Lehideux

30. Relazione Lambrinidis A6-0190/2006

Emendamento 7

Favorevoli: 242

ALDE: Bourlanges, Cornillet, Deprez, Fourtou, Ries, Sterckx, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Piskorski, Rutowicz

Giovedì, 6 luglio 2006

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gal'a, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Grech, Muscat

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Janowski, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Contrari: 291

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Drčar Murko, Duff, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Susta, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott, Tomczak

NI: Bobošíková, Borghezio, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Gahler, Hieronymi, Klich, Pieper, Schwab

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 6

ALDE: Toia

NI: Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Freitas

Verts/ALE: van Buitenen

31. Relazione Lambrinidis A6-0190/2006

Paragrafo 22

Favorevoli: 287

ALDE: Andrejevs, Andria, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Drčar Murko, Duff, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Nattrass, Sinnott

NI: Bobošíková, Rutowicz

PPE-DE: Becsey, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Duchoň, Evans Jonathan, Freitas, Grosch, Gyürk, Kamall, Koch, Nicholson, Saïfi, Šťastný

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 248

ALDE: Alvaro, Beaupuy, Bourlanges, Cappato, Cornillet, Deprez, Fourtou, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ries, Sterckx, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Borghezio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Piskorski, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Calabuig Rull, Hamon, Pinior, Tarabella

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Janowski, Kristovskis, Musumeci, Pirilli, Roszkowski, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Hassi, Smith

Astensioni: 12

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

NI: Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bauer, Papastamkos

PSE: Attard-Montalto, Grech, Muscat, Tzampazi

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Evangelia Tzampazi,

Contrari

James Nicholson, Bernard Lehideux, Anne Laperrouze

32. Relazione Lambrinidis A6-0190/2006

Considerando I

Favorevoli: 507

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Piskorski, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Janowski, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 19

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Borghezio, Giertych, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

UEN: Camre

Giovedì, 6 luglio 2006

Astensioni: 18

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Pafilis, Toussas

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen, Flautre

33. Relazione Lambrinidis A6-0190/2006

Considerando J-3/2

Favorevoli: 296

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Drčar Murko, Duff, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott, Tomczak

NI: Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Giertych, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Belet, Cederschiöld, Dehaene, Fjellner, Freitas, Hökmark, Ibrisagic, Liese, Saïfi

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 242

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Deprez, Fourtou, Ries, Sterckx, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Piskorski, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Grech, Lambrinidis, Muscat

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Janowski, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Roszkowski, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 4

NI: Baco

PPE-DE: Demetriou, Papastamkos

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Bernard Lehideux, Anne Laperrouze

34. Relazione Carlotti A6-0210/2006

Paragrafo 5

Favorevoli: 448

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Sinnott

NI: Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Masiel, Piskorski, Rutowicz

Giovedì, 6 luglio 2006

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Janowski, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 50

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Nicholson, Parish, Pieper, Škottová, Stevenson, Strejček, Tannock, Zvěřina

UEN: Camre

Giovedì, 6 luglio 2006

Astensioni: 34

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Borghezio, Martin Hans-Peter, Speroni

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

35. Relazione Carlotti A6-0210/2006

Paragrafo 6

Favorevoli: 449

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Sinnott

NI: Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Masiel, Piskorski, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Giovedì, 6 luglio 2006

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Janowski, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 82

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Grabowski, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Borghezio, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Nicholson, Parish, Pieper, Škottová, Stevenson, Strejček, Tannock, Zvěřina

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 2

NI: Martin Hans-Peter

Verts/ALE: van Buitenen

36. Relazione Carlotti A6-0210/2006

Paragrafo 15

Favorevoli: 402

ALDE: Pistelli

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Sinnott

NI: Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Masiel, Piskorski, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Segelström, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Janowski, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 81

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Borghezio, Giertych, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 33

ALDE: Kułakowski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Bonde

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Nicholson, Parish, Pieper, Stevenson, Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

Giovedì, 6 luglio 2006

37. Relazione Carlotti A6-0210/2006

Risoluzione

Favorevoli: 472

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Masiel, Piskorski, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Leichtfried, Leinen, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Janowski, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 24

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Knapman, Rogalski, Tomczak, Wise, Železný

NI: Allister, Borghezio, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

UEN: Camre

Astensioni: 30

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Zapałowski

NI: Baco, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Nicholson, Parish, Pieper, Stevenson, Strejček, Tannock, Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

38. RC B6-0401/2006 — Libertà di espressione su Internet

Risoluzione

Favorevoli: 65

ALDE: Busk, Maaten, Matsakis, Onyszkiewicz

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Krupa, Rogalski, Sinnott

NI: Czarnecki Ryszard, Romagnoli, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Chichester, Chmielewski, Coveney, Deß, Gahler, Gauzès, Gomolka, Grossetête, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Lulling, Mavrommatis, Mayer, Olbrycht, Papastamkos, Posselt, Roithová, Samaras, Saryusz-Wolski, Sommer, Sonik, Sturdy, Sudre, Wieland, Záborská, Zaleski, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Carlotti, Casaca, Ettl, Ferreira Elisa, Geringer de Oedenberg, Hasse Ferreira, Hutchinson, Kindermann, Kuc, Medina Ortega, Pinior, Reynaud, Sakalas, Scheele, Trautmann

UEN: Libicki, Muscardini, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Isler Béguin, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter

Astensioni: 2

GUE/NGL: Pflüger, Strož

39. RC B6-0384/2006 — Marchio di origine

Risoluzione

Favorevoli: 63

ALDE: Busk, Maaten, Matsakis, Onyszkiewicz

GUE/NGL: Brie

IND/DEM: Krupa, Rogalski, Sinnott

NI: Czarnecki Ryszard, Romagnoli, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Chichester, Chmielewski, Coveney, Deß, Gahler, Gauzès, Gomolka, Grossetête, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Lulling, Mavrommatis, Mayer, Olbrycht, Papastamkos, Posselt, Roithová, Samaras, Saryusz-Wolski, Sommer, Sonik, Sturdy, Sudre, Wieland, Záborská, Zaleski, Zwiefka

Giovedì, 6 luglio 2006

PSE: Assis, Ayala Sender, Barón Crespo, Casaca, Ettl, Ferreira Elisa, Geringer de Oedenberg, Hasse Ferreira, Hutchinson, Kindermann, Kuc, Martínez Martínez, Medina Ortega, Pinior, Sakalas, Scheele, Trautmann

UEN: Libicki, Muscardini, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Onesta

Astensioni: 1

GUE/NGL: Pflüger

Giovedì, 6 luglio 2006

TESTI APPROVATI

P6_TA(2006)0303

Semplificazione della riscossione dellimposta sul valore aggiunto per contrastare l'evasione e l'elusione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare l'evasione e l'elusione e recante abrogazione di talune decisioni che autorizzano misure derogatorie (COM(2005)0089 — C6-0100/2005 — 2005/0019(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0089) ([1]),

— visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0100/2005),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0209/2006);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1 bis (nuovo)

	(1 bis) Per tutelare la Comunità dai danni ai suoi interessi finanziari nel settore dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare dai danni riconducibili ad attività transfrontaliere, fraudolenti o altrimenti illegali, gli Stati membri dovrebbero, in virtù dell'articolo 280 del trattato, cooperare strettamente con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Emendamento 2

Considerando 9 bis (nuovo)

	(9 bis) La presente direttiva non dovrebbe ledere la sovranità tributaria degli Stati membri.

([1]) Non ancora pubblicato nella GU.

Giovedì, 6 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

Considerando 9 ter (nuovo)

	(9 ter) Nell'interesse di un'efficace lotta all'evasione e all'elusione fiscale, la semplificazione delle deroghe dovrebbe essere soltanto un elemento limitato di un ampio programma di riforma del regime comunitario dell'IVA e si dovrebbero pertanto avviare ulteriori riforme di tale regime, finalizzate fra l'altro alla lotta contro la frode fiscale, onde ammodernare e semplificare, ad esempio, i servizi finanziari, i servizi elettronici, le situazioni di doppia imposizione fiscale e i servizi pubblici.

Emendamento 4

Considerando 9 quinquies (nuovo)

	(9 quinquies) Criteri per prendere in esame eventuali cambiamenti del sistema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto dovrebbero essere l'efficacia della riscossione delle imposte, la giustizia fiscale e la praticabilità per le imprese.

Emendamento 5

Articolo 1, punto 1

Articolo 4, paragrafo 4 (Direttiva 77/388/CEE)

(1) Nell'articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma: ***Allorché uno Stato membro esercita l'opzione di cui al secondo comma, esso assicura che l'applicazione di tale opzione non comporti per i soggetti passivi né vantaggi ingiustificabili né svantaggi ingiustificati.***	***soppresso***

Emendamento 6

Articolo 1, punto 2

Articolo 5, paragrafo 8, seconda frase (Direttiva 77/388/CEE)

(2) Nell'articolo 5, paragrafo 8, la seconda frase è sostituita dalla seguente: ***Se del caso, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza. Essi assicurano che non siano conferiti né vantaggi ingiustificabili né svantaggi ingiustificati.***	***soppresso***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 7

Articolo 1, punto 7 bis (nuovo)

Articolo 21, paragrafo 2, lettera c) bis (nuova) (Direttiva 77/388/CEE)

7 bis) Nell'articolo 21, paragrafo 2, nella versione di cui all'articolo 28 octies, è aggiunta la seguente lettera c bis):

c bis) La distinzione tra i servizi per i quali l'utente è soggetto passivo d'imposta e altri servizi per i quali, così come è avvenuto finora, soggetto passivo d'imposta è l'impresa che fornisce il servizio, deve essere chiara e incontestabilmente riconoscibile e accertabile da parte delle imprese.

Emendamento 8

Articolo 1, punto 7 ter (nuovo)

Articolo 30 bis (nuovo) (direttiva 77/388/CEE)

7 ter) È aggiunto il seguente articolo 30 bis:

Articolo 30 bis

Onde contrastare le frodi transfrontaliere relative all'imposta sul valore aggiunto, che ledono gli interessi finanziari della Comunità, e in particolare la cosiddetta «frode carosello», gli Stati membri invitano le loro autorità competenti a cooperare strettamente con l'OLAF in caso di sospetta frode. La Commissione riferisce al Parlamento europeo sui progressi compiuti in tale settore, nell'ambito della sua relazione annuale conformemente all'articolo 280, paragrafo 5, del Trattato.

Emendamento 9

Articolo 1, punto 7 quater (nuovo)

Articolo 34 bis (nuovo) (direttiva 77/388/CEE)

7 quater) È aggiunto il seguente articolo 34 bis:

Articolo 34 bis

Al fine di accertare quale regolamentazione a lungo termine disciplini meglio la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto per l'Unione europea, la Commissione elabora un ampio quadro sinottico che valuti le riflessioni svolte a livello nazionale su tale questione ed illustri in dettaglio le molte e varie conseguenze di un cambio di sistema nel modello dell'inversione dell'onere (reverse charge) nonché i vantaggi e svantaggi per gli Stati membri dell'UE e le imprese che operano nella Comunità.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0304

Partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo sul partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo (2006/2123(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo del 2 marzo 2006 dal titolo «Un partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo» (COM(2006)0086) (in appresso denominata «la comunicazione della Commissione»),

— vista la relazione di valutazione della strategia regionale della Commissione per i Caraibi, volumi 1 e 2, dell'aprile 2005,

— viste le conclusioni del Consiglio per gli Affari generali e relazioni esterne del 10 aprile 2006, in cui viene riconfermata la posizione comune riguardante Cuba del 2 dicembre 1996,

— vista la Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» ([1]),

— vista la dichiarazione di Vienna del terzo Forum della società civile Europa-America Latina-Caraibi del 1º aprile 2006,

— vista la propria risoluzione del 23 marzo 2006 sull'impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE) ([2]),

— visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A6-0211/2006),

A. considerando che entro il 2020 alcuni Stati caraibici avranno acquisito lo status di paesi sviluppati, mentre sussiste il pericolo che altri paesi della regione possano retrocedere dal gruppo dei paesi a medio reddito a quello dei paesi a basso reddito,

B. considerando la vulnerabilità intrinseca di questi piccoli Stati insulari a calamità naturali e ad altri shock esterni,

C. considerando il dialogo tra la Commissione e i rappresentanti del Cariforum ([3]) sulla comunicazione della Commissione nella fase di progetto,

D. considerando che la creazione, decisa autonomamente, del Mercato e dell'economia unici nei Caraibi (CSME) rappresenta un importante strumento di integrazione regionale,

E. considerando che gli Stati del Cariforum hanno voluto conferire ai negoziati sugli APE una chiara dimensione di politica di sviluppo, al fine di essere in grado di lottare contro l'aumento della povertà e delle disparità, di promuovere la coesione sociale e di realizzare gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM),

([1]) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
([2]) Testi approvati, P6_TA(2006)0113.
([3]) Il Forum dei Caraibi che raggruppa gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP).

F. considerando che oltre il 60 % della popolazione della regione è di età inferiore ai 30 anni e che, fatta eccezione per Cuba, negli Stati dei Caraibi l'accesso all'istruzione per tutti rimane un problema irrisolto,

G. considerando la valutazione positiva del governo belga sul dialogo critico e la cooperazione allo sviluppo con il governo cubano,

H. considerando che è iniziata la fase di programmazione degli stanziamenti del decimo Fondo europeo di sviluppo che, in futuro, dovranno essere erogati in modo più rapido, più efficiente e più adeguato ai fabbisogni dei paesi della regione,

1. accoglie con favore la partecipazione del gruppo Cariforum alla discussione sul progetto di comunicazione della Commissione e si compiace del fatto che nella comunicazione si tenga conto della maggior parte delle preoccupazioni espresse dai paesi della regione;

2. si compiace del fatto che la Commissione anteponga alla sua strategia i principi etici della parità, del partenariato e della proprietà;

3. ritiene che la marginalizzazione di fatto del Parlamento europeo, attraverso un calendario che ha escluso la sua partecipazione alla formulazione della strategia di cooperazione per i Caraibi, costituisca una rottura estremamente deplorevole rispetto alla prassi convenuta dalle tre istituzioni europee, che aveva già dato buoni risultati nell'ambito della formulazione della strategia per l'Africa e del consenso europeo sulla politica di sviluppo dell'Unione europea;

4. si rammarica del fatto che la Commissione non ha tenuto in debito conto le raccomandazioni formulate nella sua relazione di valutazione;

5. approva l'analisi della Commissione, secondo la quale la cooperazione tra le due regioni non è stata finora accompagnata da un dialogo politico adeguato; considera insufficiente la prassi di tenere una volta ogni due anni un incontro di un'ora tra la troika dell'Unione europea e i capi di governo del Cariforum e accoglie con favore il progetto di accordare in futuro a tale dialogo il tempo necessario a tutti i livelli;

6. si compiace della prevista inclusione dei dipartimenti francesi d'oltremare presenti nella zona (Guadalupa, Guyana francese e Martinica) e degli altri paesi e territori d'oltremare dei Caraibi (PTOM) nel futuro dialogo politico; sostiene tuttavia il parere degli Stati caraibici, secondo cui le modalità di tale inclusione devono essere negoziate in primo luogo con quegli Stati che hanno firmato la convenzione sulla metodologia del dialogo politico nel quadro dell'Accordo di Cotonou ([1]);

7. appoggia il parere del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), secondo cui la definizione di politiche distinte dell'Unione europea per le tre regioni ACP non deve in alcun modo pregiudicare le relazioni globali tra l'Unione europea e gli Stati ACP; accoglie con favore la creazione di un nuovo Forum per il dialogo politico, che è stato creato attraverso vertici dell'Unione europea e degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Stati ALC), pur sottolineando il primato delle convenzioni definite nell'ambito dell'Accordo di Cotonou;

8. si compiace della posizione espressa nella comunicazione della Commissione, intesa a rafforzare la credibilità delle istituzioni e a promuovere il buon governo e la trasparenza nei settori finanziario, fiscale e giudiziario negli Stati dei Caraibi; invita tutti gli Stati dei Caraibi a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;

([1]) Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).

9. concorda con la Commissione sull'opportunità di accordare priorità alla promozione del CSME creato recentemente; ribadisce il proprio parere che la gestione dei negoziati sugli APE debba essere incentrata sugli obiettivi di sviluppo, che il recente mercato interno caraibico necessiti di un adeguato sostegno e di un rafforzamento delle capacità nel settore del commercio e che la liberalizzazione degli scambi debba procedere gradualmente;

10. invita la Commissione ad assicurare che gli APE siano strutturati in modo da tener conto delle realtà e delle circostanze regionali permettendo, se del caso, di ricorrere a una geometria variabile; chiede che qualsiasi impegno adottato nel quadro dei negoziati APE sia accuratamente articolato con la fornitura di aiuti allo sviluppo destinati ai settori che maggiormente interessano i governi in questione, in particolare alla ristrutturazione dell'economia per rafforzare la competitività, alla razionalizzazione dei sistemi fiscali e allo sviluppo del commercio;

11. sottolinea nuovamente l'elevata importanza delle entrate doganali per i bilanci e le possibilità di investimento di una parte degli Stati caraibici e conclude di conseguenza che non si possono prevedere misure suscettibili di causare queste perdite di reddito — che attualmente non possono essere compensate sul piano fiscale — senza un'adeguata compensazione; evidenzia tuttavia il fatto che l'aumento del commercio fra Stati dei Caraibi e, in generale, fra paesi in via di sviluppo, può contribuire a compensare le perdite di proventi dei dazi doganali, nonché a creare fonti di reddito più stabili;

12. concorda con la Commissione sul fatto che le piccole economie aperte della regione sono particolarmente esposte alle forze dei mercati globali; segnala tuttavia che la progressiva liberalizzazione del commercio, con adeguati meccanismi di salvaguardia e tempi sufficienti per gli adeguamenti, favorisce lo sviluppo e può pertanto essere uno strumento utile per combattere la povertà;

13. ritiene che le misure per promuovere capacità relative al commercio debbano rivolgersi alle limitazioni imposte dall'offerta, fra l'altro sostenendo la lavorazione dei prodotti di base e la diversificazione della produzione, stimolando la consultazione delle Piccole e Medie Imprese e il sostegno ad esse destinato, eliminando gli ostacoli burocratici all'investimento e promuovendo l'imprenditoria nella regione;

14. esorta la Commissione a dare attuazione alla raccomandazione n. 7 contenuta nella sua relazione di valutazione e a rispettare i principi della rete dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo delle Nazioni Unite, e chiede alla Commissione di rendere pubblici i risultati dello studio realizzato sugli effetti della liberalizzazione commerciale e della globalizzazione sullo sviluppo sostenibile di tali Stati;

15. constata l'insufficiente finanziamento dei programmi di compensazione e di adeguamento destinati a contenere le ripercussioni delle modifiche dei mercati dello zucchero e delle banane e teme, in considerazione delle recenti manifestazioni nella regione, che l'obiettivo di coesione sociale della politica di cooperazione sia fortemente minacciato;

16. invita la Commissione a sviluppare programmi per la promozione della conversione agricola che, tenendo conto degli aspetti della politica sociale, della sicurezza alimentare, della politica energetica e della politica ambientale, consentano la creazione e il mantenimento di posti di lavoro dignitosi all'interno di imprese finora gestite con metodi convenzionali e non concorrenziali;

17. chiede che nella strategia di cooperazione si tenga maggiormente conto delle ripercussioni sociali, culturali e ambientali, e che sia sviluppata una valutazione sistematica delle ripercussioni sulla base degli indicatori degli OSM;

18. si compiace dell'inclusione di importanti obiettivi di protezione dell'ambiente nella cooperazione allo sviluppo con la regione caraibica e chiede un aiuto cospicuo per lo sviluppo dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica, al fine di evitare le conseguenze disastrose dell'incremento dei prezzi del petrolio e di rallentare i cambiamenti climatici;

19. condivide le preoccupazioni della Commissione secondo la quale, a causa del cambiamento climatico globale, le catastrofi meteorologiche nella regione diventeranno sempre più frequenti e più gravi, e appoggia l'obiettivo di migliorare la gestione delle catastrofi naturali; è tuttavia sconcertato per la mancanza di un riferimento allo strumento UE-ACP per le catastrofi naturali creato 2005; invita la Commissione a sostenere la creazione a lungo termine di tale strumento; chiede alla Commissione di riferire regolarmente su tale processo alla commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo e alla commissione per gli affari sociali e l'ambiente dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE; sottolinea la vulnerabilità delle economie degli Stati caraibici di fronte alle catastrofi naturali e si compiace dell'annuncio da parte della Commissione dell'intenzione di applicare agli aiuti alla ricostruzione nuove modalità di erogazione dei fondi più rapide, che prevedono un impegno preliminare di finanziamento;

20. critica il fatto che la strategia per la regione dei Caraibi non affronta sufficientemente il problema della disoccupazione giovanile e della crescente frustrazione dei giovani e teme che questa situazione verrà ulteriormente aggravata dall'imminente crisi dell'agricoltura caraibica;

21. sottolinea il ruolo importante che lo sviluppo di un turismo sostenibile può svolgere quale stimolo dello sviluppo economico e chiede un sostegno finanziario a lungo termine per la costruzione delle infrastrutture necessarie a tal fine (strade, porti, aeroporti, ecc.); constata, tuttavia, che la Commissione non ha riconosciuto il fatto che questa sostenibilità è legata anche alla proprietà locale e regionale dei beni turistici e che essa deve essere promossa, al fine di ridurre il deflusso dei guadagni realizzati, di garantire che la popolazione locale non debba svolgere semplicemente il ruolo di personale di servizio e di porre fine al degrado dell'ambiente;

22. si compiace dell'offerta della Commissione di tenere aperta la porta al dialogo politico con Cuba; critica tuttavia gli stretti limiti imposti a tale dialogo sulla base della posizione comune del 1996;

23. segnala che l'azione positiva svolta dall'Unione europea presso gli Stati Uniti d'America, mirata a porre fine alla politica di embargo, potrebbe dischiudere enormi potenzialità economiche per l'intera regione; raccomanda, ai fini di una politica orientata ai diritti dell'uomo politici, sociali, individuali ed economici, l'avvio di un dialogo critico con il governo cubano;

24. sottolinea l'importanza di concordare i progetti di sviluppo anche con gli attori extraeuropei nella regione, in particolare il Canada, la Cina, il Brasile e il Venezuela, e si rammarica, a tale riguardo, del fatto che l'impegno di altri attori sia presentato dalla Commissione con una certa diffidenza;

25. sottolinea l'eterogeneità della regione e raccomanda una più marcata differenziazione della strategia di cooperazione; invita pertanto la Commissione a valutare, per ciascuno Stato caraibico, fra l'altro in base al grado di trasparenza, alla solidità e all'indipendenza delle sue istituzioni e alla qualità del suo governo, se una concentrazione sugli aiuti di bilancio costituisca il metodo più idoneo per conseguire gli obiettivi di sviluppo;

26. richiama l'attenzione sulla particolare situazione di emergenza di Haiti e invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un programma speciale a favore di Haiti, al di fuori della cooperazione generale con la regione caraibica, per il quale saranno necessari stanziamenti aggiuntivi; si compiace del soddisfacente svolgimento delle elezioni presidenziali e politiche a Haiti, nel febbraio e nell'aprile 2006;

27. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati caraibici.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0305

Protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi

Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi (2006/2015(INI))

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 192, secondo comma del trattato CE,

— visti gli articoli 39, 45 e 168 del suo regolamento,

— vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ([1]),

— vista la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro ([2]),

— vista la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro ([3]),

— vista la comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica delle disposizioni delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro (COM(2004)0062),

— vista la relazione sulla politica di concorrenza 2004 (SEC(2004)1397),

— vista la comunicazione della Commissione — Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006 (COM(2002)0118),

— vista la sua risoluzione del 24 febbraio 2005 sulla promozione della salute e della sicurezza sul lavoro ([4]),

— vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0137/2006),

— vista la seconda relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0218/2006),

A. considerando che le ferite da aghi possono provocare la trasmissione di oltre 20 virus letali, tra cui l'epatite B, l'epatite C e l'HIV e che pertanto rappresentano un grave problema di sanità pubblica,

B. considerando che l'incidenza dell'epatite B, dell'epatite C e dell'HIV non cessa di crescere e che secondo il programma delle Nazioni Unite di lotta contro l'Aids (UNAIDS) si registrano oltre 40 milioni di sieropositivi e più di 5 milioni di casi di epatite C in tutto il mondo,

C. considerando che studi indipendenti hanno dimostrato che la maggior parte delle ferite da aghi possono essere evitate mediante una migliore formazione, migliori condizioni di lavoro e l'uso di dispositivi medici più sicuri,

D. considerando che l'attuale legislazione comunitaria per la protezione dei lavoratori del settore sanitario dalle ferite provocate da aghi si è rivelata di fatto inefficace,

---

([1]) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
([2]) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13.
([3]) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.
([4]) GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 400.

E. considerando che si registra attualmente una forte carenza di personale sanitario e che studi compiuti in Francia e Gran Bretagna hanno dimostrato che uno dei motivi principali dello scarso interesse per la professione di operatore sanitario è costituito dai rischi quotidiani che comporta; che la relazione della Commissione sulla concorrenza del 2004 ha ravvisato nella crescente carenza di personale sanitario un motivo di particolare preoccupazione per l'Unione europea,

F. considerando che la Commissione ha sempre fornito risposte inadeguate alle interrogazioni parlamentari presentate da vari membri del Parlamento europeo, mettendo in luce la necessità di misure concrete ed urgenti per la protezione dei lavoratori del settore sanitario,

G. considerando che alla Commissione va ricordato che un'azione in tal senso sarà in linea con l'iniziativa per una migliore regolamentazione, che comprende la modifica delle normative che si sono rivelate inefficaci,

H. considerando che in varie occasioni è stata richiamata l'attenzione della Commissione sulla preoccupazione riguardante i rischi per la salute, potenzialmente mortali, cui sono esposti i lavoratori del settore sanitario che entrano in contatto con aghi contaminati, da ultimo nella summenzionata risoluzione del Parlamento del 24 febbraio 2005 che sollecita una revisione della direttiva 2000/54/CE affinché venga trattato, in modo specifico, il rischio derivante dall'uso di aghi e altri dispositivi medici taglienti,

I. considerando che non è in fase di preparazione alcuna proposta ai sensi dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, oltre 12 mesi dalla richiesta del Parlamento di un miglioramento legislativo e che durante tale periodo i lavoratori sanitari avranno probabilmente subito circa un milione di ulteriori lesioni provocate da aghi, molte delle quali avrebbero potute essere evitate; che alcune di tali ferite condurranno a infezioni potenzialmente fatali causate da virus trasmissibili per via ematica e molte altre causeranno ai lavoratori sanitari e alle loro famiglie mesi di angoscia nell'incertezza di aver contratto o meno un'infezione mortale,

1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli 137 e 251 del trattato CE, ed entro tre mesi dalla data di approvazione della presente risoluzione, una proposta legislativa concernente una direttiva che modifichi la direttiva 2000/54/CE;

2. ritiene che il modello attualmente vigente nella Repubblica federale di Germania combinato con le esperienze della Spagna potrebbe servire da base per una proposta legislativa;

3. chiede alla Commissione di elaborare standard comuni UE per la segnalazione e la registrazione dei casi di ferite da aghi;

4. constata che tali raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;

5. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni dettagliate in allegato alla Commissione e al Consiglio.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1. OSSERVAZIONI GENERALI

1.1 Una ferita provocata ad un lavoratore sanitario da aghi si verifica quando la pelle è punta in modo accidentale con un ago che è potenzialmente contaminato con il sangue di un paziente. Aghi contaminati possono trasmettere oltre 20 agenti patogeni pericolosi trasmissibili per via ematica, tra cui l'epatite B, l'epatite C e l'HIV. La maggior parte di tali lesioni sono subite da infermieri e da medici, ma anche altro personale medico è esposto ad un rischio considerevole, come pure il personale ausiliario quali gli addetti alle pulizie e alla lavanderia e altri lavoratori di supporto.

1.2 Circa il 10 % dei lavoratori nell'UE è occupato nel settore salute e benessere, con una percentuale considerevole occupata negli ospedali. Ciò fa dell'assistenza sanitaria uno dei principali settori di occupazione in Europa. Il tasso di incidenti connessi con il lavoro nei settori dei servizi sociali e dell'assistenza sanitaria è del 30 % più elevato rispetto alla media UE ([1]). Ai primi posti nell'elenco dei rischi figura l'esposizione ad agenti biologici, soprattutto l'HIV e i virus dell'epatite B e C.

1.3 Le lesioni percutanee provocate da oggetti cavi taglienti e pieni di sangue costituiscono la via principale attraverso la quale i lavoratori sanitari contraggono sul posto di lavoro malattie potenzialmente fatali trasmissibili per via ematica. Si stima che ogni anno in Europa si verifica 1 milione di lesioni da aghi ([2]).

1.4 Procedure ad alto rischio comprendono la presa del sangue, l'uso di cannule intravenose e le iniezioni percutanee. Piccole quantità di sangue possono causare infezioni potenzialmente fatali. Il rischio di infezione dipende da una varietà di fattori, quali lo stato infettivo del paziente e la sua carica virale, le condizioni del sistema immunitario del personale, la profondità della ferita, la quantità di sangue trasferito, il tempo intercorso fra la ferita e la sua disinfezione nonché la disponibilità e l'uso effettivo della profilassi post-esposizione.

1.5 L'incidenza di tali infezioni è di gran lunga più elevata nell'ambiente sanitario che tra la popolazione in generale ([3]).

1.6 Il rischio di epatite B può essere ridotto mediante vaccinazione e, se somministrata rapidamente, la profilassi post-esposizione può ridurre il rischio di trasmissione dell'HIV. Tuttavia, per quanto riguarda l'epatite C, siffatte misure sono inutili.

([1]) fr COM (2002) 0118.

([2]) a) PINet Data. Dee May RGN, DMS. Period of study: July 2000 to June 2001.
b) urveillance of Occupational Exposures in Italy: the SIROH program, Gabriella De Carli, Vincent Puro, Vincenzo Puro, Giuseppe Ippolito, and SIROH group, SIROH, 6 — 2002.
c) EPINet Spain, 1996 — 2000. Hermandez — Navarette MJ, Arribas — Llorent JL, Campins Marti M, Garcia de Codes Ilario.
d) Risk of Hepatitis C Virus Transmission following Percutaneous Exposure in Healthcare Workers, 2003 — G De Carli, V Puro, G Ippolito, and the Studio Italiano Rischio Occupazionale da HIV (SIROH) Group.

([3]) a) (University of Wuppertal) Hofmann F, Kralj N, Beie M. Needle stick injuries in healthcare — frequency, causes and preventive strategies. Gesundheitswesen. 2002 May; 64(5):259-66.
b) Schroebler S., Infektionsrisiko durch Nadelstichverletzungen für Beschäftigte im Gesundheitsdienst, in Dokumentationsband über die 40. Jahrestagung der Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e. V., Rindt-Druck, Fulda 2000; fortgeführt und ergänzt, persönliche Mitteilung.

1.7 Studi hanno dimostrato che l'uso di strumenti più sicuri può ridurre in modo significativo il numero delle ferite da aghi. A prescindere da tale misura, anche corsi regolari di formazione e misure di carattere organizzativo possono ridurre notevolmente il numero delle ferite da aghi. Pertanto, oltre all'uso di strumenti provvisti di dispositivi di sicurezza, si dovrebbe porre l'accento sulle misure di tipo organizzativo, come procedure di lavoro ben definite, iniziative di formazione e istruzioni per i lavoratori e maggiore sensibilizzazione ai rischi di determinate attività ([1]).

2. ATTUALE NORMATIVA

2.1 La direttiva 2000/54/CE (la settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) contiene disposizioni volte a tutelare i lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. Le seguenti disposizioni sono particolarmente pertinenti in tale contesto:

— Gli agenti biologici sono suddivisi in quattro gruppi di rischio, a seconda del livello di rischio di infezione (articolo 2).

— Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi (articolo 3).

— Ove non sia tecnicamente possibile impedire l'esposizione al rischio, l'esposizione deve essere ridotta al livello più basso necessario per proteggere adeguatamente la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati e ciò mediante misure di protezione individuale, l'elaborazione di procedure di emergenza per affrontare gli incidenti e la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza (articolo 6).

— Devono essere definite procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana o animale (articolo 8).

— Devono essere adottate misure adeguate nei servizi sanitari e veterinari al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati (articolo 5).

2.2 La direttiva del Consiglio 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) è anch'essa pertinente. L'articolo 3 impone al datore di lavoro l'obbligo:

— di assicurare che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere e possano essere utilizzate dai lavoratori senza pregiudicare la loro salute e sicurezza;

— di prestare attenzione alle condizioni di lavoro specifiche e ai rischi derivanti dall'uso delle attrezzature in questione;

— di prendere misure per ridurre al minimo i rischi.

Inoltre, i lavoratori dovrebbero ricevere informazioni come pure una formazione adeguata relativamente all'uso delle attrezzature di lavoro e a qualsiasi rischio che detto uso potrebbe comportare (Articoli 6 e 7).

([1]) a) Advances in Exposure Prevention; vol. 3, no. 4; Libourne study GERES day 09/2001.
b) Mendelson MH, Chen LBY, Finkelstein LE, Bailey E, Kogan G. Evaluation of a Safety IV Catheter Using the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) National Surveillance System for Hospital Healthcare Workers Database. In 4th Decennial International Conference on Nosicomial and Healthcare-Associated Infections 2000 (March 5-9). Atlanta, Georgia.
c) Four-year surveillance from the Northern France network' American Journal of Infection Control. 2003 Oct;31(6):357-63. Tarantola A, Golliot F, Astagneau P, Fleury L, Brucker G, Bouvet E; CCLIN Paris-Nord Blood and Body Fluids (BBF) Exposure Surveillance Taskforce.
d) Louis N, Vela G, Groupe Projet. Évaluation de l'efficacité d'une mesure de prevention des accidents d'exposition au sang au cours du prèlévement de sang veineux. Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire 2002; 51: 260-261.
e) Younger B, Hunt EH, Robinson C, McLemore C. Impact of a Shielded Safety Syringe on Needlestick Injuries Among Healthcare Workers. Infection Control and Hospital Epidemiology 1992; 13: 349-353.
f) Abiteboul D, Lolom I, Lamontagne F, Tarantola A, Deschamps JM, Bouve Et, and the GERES group. GERES (Groupe d'étude sur le risque d'exposition des soignants aux agents infectieux). AES: Peut on se protéger? Enquête multicentrique sur les AES des infimier(e)s de Médecine et réanimation. GERES Day, Hospital Bichat June 2002 Paris.

Giovedì, 6 luglio 2006

3. PERCHÈ È NECESSARIA UNA SOLUZIONE LEGISLATIVA

3.1 Anche se la legislazione esistente dovrebbe, in teoria, trattare il rischio di ferite da aghi, in termini pratici, ciò non è stato il caso. La comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro (COM(2004)0062) fa espressamente riferimento ai problemi nel settore pubblico compresi gli ospedali;

3.2 Linee guida, campagne di sensibilizzazione e altre iniziative non legislative possono rivelarsi utili in certa misura, ma vanno applicate come misure di supporto alle direttive ([1]).

3.3 La relazione sulla politica di concorrenza 2004 riconosce che la crescente carenza di personale sanitario è causa di preoccupazione in tutta Europa. Anche se sono molti i motivi per cui le professioni sanitarie non sono considerate attraenti, i relativi rischi professionali rappresentano comunque un fattore aggiuntivo di dissuasione.

4. IMPLICAZIONI FINANZIARIE

4.1 Numerosi studi indipendenti hanno esaminato i benefici a breve e lungo termine dell'investimento in pratiche di lavoro e strumenti medici più sicuri per impedire lesioni da aghi e ciascuno di tali studi ha concluso che, in generale, saranno realizzate economie ([2]).

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

5.1 Nella direttiva 2000/54/CE vanno inserite le seguenti disposizioni:

Articolo 2, lettera c bis)	«"dispositivi taglienti" includono aghi cavi (come quelli incorporati in siringhe, lancette, dispositivi specializzati per il prelievo di campioni di sangue, aghi a farfalla e cateteri intravascolari), aghi da sutura, bisturi e altri dispositivi medici taglienti.»
Articolo 15, paragrafo 1, lettera c bis)	«il rischio di ferite da aghi e da altri dispositivi medici taglienti contaminati da sangue»
Articolo 15, paragrafo 2 bis	«dispositivi sicuri atti a proteggere contro i tagli e le ferite da aghi non dovrebbero rappresentare un pericolo per i pazienti. Fatto salvo il paragrafo 2, occorrerà adoperarsi per l'adozione delle seguenti misure preventive specifiche nei servizi sanitari e veterinari, con la partecipazione dei medici responsabili, per tutelare i lavoratori da ferite causate da aghi e da altri dispositivi medici taglienti: (a) laddove esistano, dovrebbero essere utilizzati sistemi sicuri ed efficaci al fine di ridurre al minimo l'uso di cannule, ad es. le cannule venose; (b) sulla base della valutazione dei rischi, si deve far sì che gli strumenti dotati di dispositivi di sicurezza, laddove esistano, vengano utilizzati in modo efficiente e mirato nei settori con un rischio particolarmente elevato di incidenti e/o infezioni, tenendo conto del rapporto costi/benefici e delle esigenze finanziarie;

([1]) Ad esempio i TRBA 250 (Requisiti tecnici per agenti biologici) sono stati pubblicati in Germania nell'ottobre 2003, e riportavano raccomandazioni specifiche per impedire ferite dovute a dispositivi medici taglienti, compreso l'uso di tecnologie mediche che prevedono la protezione degli aghi. Scopo dei TRBA 250 è fra l'altro la riduzione delle infezioni provocate da ferite da aghi. Per tale motivo, oltre all'introduzione di sistemi più sicuri, vengono raccomandate procedure alternative che garantiscono una manipolazione più sicura delle cannule. Le norme dell'associazione professionale per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro (BGR/TRBA250) agevolano al riguardo l'imprenditore. Il fatto di attenersi alle tecniche ivi enunciate, ha per effetto di farlo considerare in regola con i requisiti della normativa sugli agenti biologici (effetto supposto, effetto di conformità). Dato tuttavia che i requisiti sono formulati come regole tecniche e vengono utilizzati termini come «dovrebbe», senza che siano fissati requisiti vincolanti, essi hanno avuto uno scarso impatto pratico.

([2]) a) A. Wittmann, F. Hofmann, B. Neukirch, Ch. Thürmer, N. Kralj, S. Schroebler, K. Gasthaus; «Blood-borne viral infections: causes, risks and prevention strategies», Bergische Universität Wuppertal, May 2005
b) US General Accounting Office, Impacdt assessment regarding Needlestick Safety and Prevention Act; Nov 17, 2000
c) Evaluation of the Efficacy of a Measure to Prevent Accidental Needlestick Injuries by Using Safety Needles for Venous Blood.Louis Nicole (1), Vela Gilles (2) and the Project Group Cellule d'Hygiène [Hygiene Unit], Centre Hospitalier 06401 — Cannes cedex Département d'Ergonomie [Department of Ergonomics], Centre Hospitalier Cannes
d) 2004 Center for Disease Control Sharps Safety Workbook, USA — Cost of Needlestick Injuries.

(c) pratiche di lavoro che comportano un rischio di ferite da aghi sono modificate per renderle più sicure e viene eliminato il reincappucciamento degli aghi;

(d) tutti i lavoratori — in particolare quelli che eseguono l'incannulamento — vengono formati nell'uso e nello smaltimento sicuri degli aghi e di altro materiale medico tagliente in adeguati contenitori e nel corretta chiusura ermetica degli stessi;

(e) se nelle immediate vicinanze del luogo in cui vengono utilizzati aghi non è disponibile un contenitore per gettarli, l'operatore dovrebbe portare un vassoio "usa e getta", che sarà a sua volta smaltito in un contenitore per residui medici, al fine di evitare il contagio provocato da eventuali macchie di sangue;

(f) vengono fornite istruzioni scritte sul luogo di lavoro e, se del caso, vengono affisse informazioni per comunicare le procedure da seguire in caso di incidenti più o meno gravi provocati da aghi o altri dispositivi medici taglienti;

(g) sono previsti una reazione e un seguito efficaci in caso di incidenti più o meno gravi, compresa una profilassi rapida post-esposizione;

(h) a tutti i lavoratori che possono entrare in contatto con aghi e altri dispositivi medici taglienti viene offerta una vaccinázione contro l'epatite B.»

(i) le ferite provocate da aghi o da dispositivi medici taglienti vanno registrate in un apposito registro;

(j) entro [4 anni dall'entrata in vigore delle modifiche alla direttiva 2000/54/CE raccomandate nella presente risoluzione] la Commissione verifica se l'introduzione degli strumenti dotati di dispositivi di sicurezza di cui al paragrafo 2 bis, lettera b) è stata effettivamente attuata; si dovrebbero effettuare studi sulla misura in cui l'introduzione di detti strumenti nei settori ad elevato rischio di infezione ha determinato una riduzione del numero delle ferite e dei casi di infezione e per accertare se l'ambito di applicazione del presente articolo non debba essere esteso ad altri settori. La valutazione esaminerà inoltre quali dispositivi sono maggiormente efficaci e accettati da parte dei lavoratori.

Articolo 22, paragrafo 1 bis

«Le suddette disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c bis), e paragrafo 2 bis entrano in vigore due anni dopo la loro pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*».

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0306

Strumento europeo di vicinato e partenariato ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (COM(2004)0628 — C6-0129/2004 — 2004/0219(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0628) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 179 e 181 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0129/2004),

— vista la dichiarazione della Commissione sullo scrutinio e la coerenza democratica delle azioni esterne, allegata all'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ([2]), e il relativo scambio epistolare,

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0164/2006);

1. segnala che gli stanziamenti indicati nella proposta legislativa per il periodo successivo al 2006 sono soggetti alla decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale;

2. chiede alla Commissione, una volta approvato il prossimo quadro finanziario, di presentare, se del caso, una proposta volta ad adeguare l'importo finanziario di riferimento del programma;

3. approva la proposta della Commissione quale emendata;

4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata *nella* Gazzetta ufficiale.
([2]) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TC1-COD(2004)0219

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2006 in vista dell'adozione del regolamento *(CE) n. …/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181 A,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità, è stato proposto un nuovo quadro regolamentare in materia di pianificazione e prestazione delle attività di assistenza. Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti generali di sostegno diretto alle politiche di relazioni esterne dell'Unione europea.

(2) Il Consiglio europeo, di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002, ha confermato come l'allargamento dell'Unione europea rappresenti un'importante occasione per dare ulteriore impulso alle relazioni con i paesi vicini sulla base di valori politici ed economici condivisi, ribadendo la determinazione dell'Unione europea di evitare il sorgere di nuove linee di demarcazione in Europa e di promuovere la stabilità e la prosperità all'interno dell'Unione europea e al di fuori delle sue nuove frontiere.

(3) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha ribadito l'importanza attribuita al consolidamento della cooperazione con i vicini, tramite il partenariato e il coinvolgimento comune e in base ai valori condivisi della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

(4) L'intento è di imperniare i rapporti privilegiati tra l'Unione europea e i suoi vicini sull'impegno nei confronti di valori comuni, quali la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo («good governance») e il rispetto dei diritti umani, nonché dei principi dell'economia di mercato, del commercio aperto, regolamentato ed equo, dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà.

(5) È importante che l'assistenza comunitaria nel quadro del presente regolamento venga prestata in conformità agli accordi internazionali e alle convenzioni internazionali di cui la Comunità, gli Stati membri e i paesi partner sono parti contraenti e venga fornita tenendo conto dei principi generali di diritto internazionale, accettati dalle parti.

(6) In Europa orientale e nel Caucaso meridionale, gli accordi di partenariato e di cooperazione costituiscono la base delle relazioni contrattuali. Nel Mediterraneo, il partenariato euromediterraneo (il «processo di Barcellona») definisce un quadro regionale di cooperazione, accompagnato da una rete di accordi di associazione.

(7) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'Unione europea e i paesi partner definiscono congiuntamente un insieme di priorità, da includere in una serie di piani d'azione convenuti di comune accordo, relativi a settori di interesse per azioni specifiche, tra cui figurano il dialogo politico e il processo di riforme politiche, commerciali ed economiche, lo sviluppo sociale ed economico equo, la giustizia e gli affari interni, l'energia, i trasporti, la società dell'informazione, l'ambiente, la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo della società civile e i contatti tra i popoli. I progressi per la realizzazione di queste priorità contribuiranno a far esplicare il pieno potenziale degli accordi di partenariato e di cooperazione, nonché di quelli di associazione.

([1]) *Posizione* del Parlamento europeo del 6 luglio 2006.

(8) Al fine di sostenere i paesi partner nel loro impegno in favore di valori e principi comuni e nei loro sforzi volti ad attuare i piani d'azione, la Comunità dovrebbe essere in grado di fornire loro assistenza e di promuovere diversi tipi di cooperazione, tra i paesi partner nonché tra questi e gli Stati membri, nell'intento di sviluppare uno spazio di stabilità, di sicurezza e di prosperità comune, fondato su un livello elevato di integrazione economica e cooperazione politica.

(9) La promozione di riforme politiche, economiche e sociali in tutto il vicinato costituisce un obiettivo importante dell'assistenza comunitaria. Nella regione mediterranea, questo obiettivo sarà perseguito anche nel quadro del «partenariato strategico con il Mediterraneo e il Medio Oriente». Gli elementi pertinenti della strategia dell'Unione europea nei confronti dell'Africa saranno tenuti in considerazione nei rapporti con i vicini mediterranei del Nord Africa.

(10) È importante fare in modo che, nell'ambito della politica europea di vicinato, il sostegno ai paesi limitrofi in via di sviluppo risulti coerente con gli obiettivi e i principi della politica di sviluppo della Comunità europea, enunciati nella dichiarazione congiunta denominata «Il consenso europeo sullo sviluppo» ([1]), adottata il 20 dicembre 2005 dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione.

(11) Il partenariato strategico deciso dall'Unione europea e dalla Russia prevede l'istituzione di quattro spazi comuni; l'assistenza comunitaria interverrà a sostegno dello sviluppo del suddetto partenariato e per promuovere la cooperazione transfrontaliera al confine tra la Russia e i suoi vicini dell'Unione europea.

(12) La Dimensione Settentrionale fornisce un quadro per la cooperazione tra l'Unione europea, la Russia, la Norvegia e l'Islanda, ed è importante che l'assistenza comunitaria serva anche a sostenere attività che contribuiscono all'attuazione di tale quadro. I nuovi obiettivi di questa politica saranno esposti in una dichiarazione politica e in un documento quadro da elaborare sulla base degli orientamenti approvati dalla riunione ministeriale della Dimensione Settentrionale del 21 novembre 2005.

(13) Per i partner mediterranei, l'assistenza e la cooperazione dovrebbero inscriversi nell'ambito del partenariato euromediterraneo istituito con la dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, come confermato dal vertice euromediterraneo del 28 novembre 2005, in occasione del suo 10° anniversario, e dovrebbero tener conto dell'accordo raggiunto in quel contesto per la creazione di una zona di libero scambio per le merci entro il 2010 e per il varo di un processo di liberalizzazione asimmetrica.

(14) È importante promuovere la cooperazione tanto alle frontiere esterne dell'Unione europea quanto tra i paesi partner, soprattutto tra quelli geograficamente vicini tra loro.

(15) Al fine di evitare il sorgere di nuove linee di demarcazione, è particolarmente importante rimuovere gli ostacoli ad una cooperazione transfrontaliera efficace lungo le frontiere esterne dell'Unione europea. La cooperazione transfrontaliera dovrebbe contribuire ad uno sviluppo integrato e sostenibile tra regioni frontaliere confinanti e ad un'armoniosa integrazione territoriale in tutta la Comunità e con i paesi limitrofi. Il modo migliore per conseguire questo scopo consiste nel combinare gli obiettivi di politica estera con la coesione economica e sociale sostenibile dal punto di vista ambientale.

(16) Nell'intento di aiutare i paesi partner limitrofi a realizzare i propri obiettivi e di promuoverne la cooperazione con gli Stati membri, è auspicabile l'istituzione di uno strumento unico incentrato sulle politiche e destinato a sostituire parte degli strumenti preesistenti, in modo tale da garantire la coerenza dell'assistenza e da semplificarne la programmazione e la gestione.

(17) Questo strumento dovrebbe inoltre fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra i paesi partner e gli Stati membri, offrendo sostanziali vantaggi in termini di efficacia con un unico meccanismo di gestione e un'unica serie di procedure. Esso dovrebbe far leva sull'esperienza acquisita nell'attuazione dei programmi di vicinato nel periodo 2004-2006 e opererà in base a principi quali la programmazione, il partenariato e il cofinanziamento pluriennali.

([1]) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(18) E' importante che le regioni di confine che appartengono a paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e che partecipano attualmente alla cooperazione transfrontaliera che coinvolge Stati membri e paesi partner possano continuare a farlo sulla base delle proprie risorse.

(19) Il presente regolamento stabilisce per il periodo 2007-2013 una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento principale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ([1]).

(20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([2]).

(21) L'uso della procedura di gestione dovrebbe essere applicabile per la definizione delle misure di esecuzione che regolano la cooperazione transfrontaliera nella fase di attuazione e per l'adozione dei documenti di strategia, dei programmi di azione e delle misure specifiche non previsti nei documenti di strategia aventi un importo superiore ad una soglia di 10 000 000 *euro*.

(22) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire dare maggiore impulso alla cooperazione e all'integrazione economica progressiva tra l'Unione europea e i suoi vicini, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23) Il presente regolamento rende necessaria l'abrogazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1762/92, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei ([3]), (CE) n. 1734/94, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la Striscia di Gaza ([4]), e (CE) n. 1488/96, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo ([5]). Inoltre, il presente regolamento sostituirà il regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale ([6]), che scade il 31 dicembre 2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce uno strumento di vicinato e partenariato volto a fornire un'assistenza comunitaria finalizzata alla creazione di una zona di prosperità e di buon vicinato tra l'Unione europea e i paesi ed i territori di cui all'allegato (in seguito denominati «paesi partner»).

([1]) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
([2]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
([3]) GU L 181 del 1.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).
([4]) GU L 182 del 16.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1).
([5]) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005.
([6]) GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005.

2. L'assistenza comunitaria sarà utilizzata a beneficio dei paesi partner. Essa può altresì essere utilizzata a beneficio comune degli Stati membri e dei paesi partner e delle loro regioni, allo scopo di promuovere la cooperazione transfrontaliera e transregionale come definita nell'articolo 6.

3. L'Unione si fonda sui valori della libertà, della democrazia, del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali e dello stato di diritto, e cerca, tramite il dialogo e la cooperazione, di promuovere l'impegno verso questi valori da parte dei paesi partner.

Articolo 2

Portata dell'assistenza comunitaria

1. L'assistenza comunitaria incentiverà il consolidamento della cooperazione e la progressiva integrazione economica tra l'Unione europea e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi presenti o futuri. Essa incoraggerà altresì gli sforzi dei paesi partner volti a promuovere la «good governance» e un equo sviluppo sociale ed economico.

2. L'assistenza comunitaria sarà utilizzata per sostenere misure nell'ambito dei seguenti settori di cooperazione:

a) promozione del dialogo politico e della riforma in campo politico;

b) promozione del ravvicinamento delle legislazioni e delle regolamentazioni verso standard più elevati in tutti i settori di pertinenza, in particolare per incoraggiare la progressiva partecipazione dei paesi partner al mercato interno e l'intensificazione degli scambi;

c) consolidamento delle istituzioni e degli organismi nazionali preposti all'elaborazione e all'attuazione effettiva delle politiche nei settori coperti dagli accordi di associazione, di partenariato e di cooperazione, nonché da altri accordi multilaterali di cui la Comunità e/o i suoi Stati membri e i paesi partner siano parti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente articolo;

d) promozione dello stato di diritto e della «good governance», in particolare rafforzando l'efficienza dell'amministrazione pubblica e l'imparzialità e l'efficienza del potere giudiziario, e sostegno alla lotta contro la corruzione e le frodi;

e) promozione, sotto tutti gli aspetti, dello sviluppo sostenibile;

f) proseguimento degli sforzi per lo sviluppo regionale e locale, nelle zone rurali e urbane, allo scopo di ridurre gli squilibri e migliorare la capacità di sviluppo regionale e locale;

g) promozione della protezione ambientale, della conservazione della natura e della gestione sostenibile delle risorse naturali, tra cui le acque dolci e le risorse marine;

h) sostegno alle politiche volte alla riduzione della povertà, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;

i) sostegno alle politiche volte a promuovere lo sviluppo sociale, l'inclusione sociale, la parità tra i sessi, la non discriminazione, l'occupazione e la protezione sociale, inclusa la protezione dei lavoratori migranti, il dialogo sociale e il rispetto dei diritti sindacali e delle norme fondamentali in materia di lavoro, comprese quelle relative al lavoro infantile;

j) sostegno alle politiche a favore della salute, dell'istruzione e della formazione, incluse non soltanto misure atte a combattere le più gravi forme di malattie trasmissibili e di malattie e patologie non trasmissibili, ma anche a garantire l'accesso, da parte delle ragazze e delle donne, ai servizi e all'educazione in materia sanitaria, comprese la salute riproduttiva e infantile;

k) promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle donne e dei bambini;

l) sostegno alla democratizzazione, anche mediante il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni della società civile e la promozione del pluralismo dei media, nonché mediante il monitoraggio e l'assistenza in occasione delle elezioni;

m) sostegno allo sviluppo della società civile e delle organizzazioni non governative;

n) incentivazione dello sviluppo dell'economia di mercato, comprese le misure volte a sostenere il settore privato e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, ad incoraggiare gli investimenti e a promuovere gli scambi mondiali;

o) promozione della cooperazione nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti, soprattutto per quanto riguarda le interconnessioni, le reti e il relativo sfruttamento, miglioramento della sicurezza nel settore dei trasporti internazionali e dello sfruttamento delle fonti di energia e promozione di fonti di energia rinnovabili, dell'efficienza energetica e di trasporti non inquinanti;

p) sostegno ad azioni mirate ad una maggiore sicurezza alimentare per i cittadini, segnatamente nel settore sanitario e fitosanitario;

q) gestione delle frontiere efficace e sicura;

r) sostegno al processo di riforma e rafforzamento delle capacità in materia di giustizia e affari interni, comprese questioni quali il diritto d'asilo, la migrazione e la riammissione, e le azioni volte a combattere e a prevenire il traffico di esseri umani nonché il terrorismo e la criminalità organizzata, incluso il suo finanziamento, il riciclaggio del danaro e la frode fiscale;

s) sostegno alla cooperazione amministrativa in vista del miglioramento della trasparenza e di uno scambio più intenso di informazioni in materia fiscale, al fine di combattere la frode e l'evasione;

t) promozione della partecipazione ad attività comunitarie nel settore della ricerca e dell'innovazione;

u) promozione della cooperazione tra gli Stati membri e i paesi partner nel settore dell'insegnamento superiore e della mobilità degli insegnanti, dei ricercatori e degli studenti;

v) promozione del dialogo multiculturale, dei contatti tra i popoli e dei legami con le comunità di immigrati che vivono negli Stati membri, della cooperazione tra le società civili, delle istituzioni culturali nonché degli scambi tra i giovani;

w) sostegno alla cooperazione finalizzata a tutelare il patrimonio storico e culturale e a promuoverne le potenzialità di sviluppo, anche attraverso il turismo;

x) sostegno alla partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle agenzie della Comunità;

y) sostegno alla cooperazione transfrontaliera attraverso iniziative locali congiunte nell'intento di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni frontaliere e lo sviluppo territoriale integrato lungo le frontiere esterne della Comunità;

z) promozione della cooperazione e dell'integrazione regionali e subregionali, comprendendo, se del caso, i paesi che non hanno diritto all'assistenza comunitaria a norma del presente regolamento;

aa) offerta di sostegno nelle situazioni susseguenti alle crisi, incluso il sostegno ai profughi e agli sfollati, e assistenza alla preparazione a reagire di fronte alle catastrofi;

bb) promozione della comunicazione e degli scambi tra i partner per quanto riguarda le misure e le attività finanziate nell'ambito dei programmi;

cc) risposta a sfide tematiche comuni nei settori di interesse reciproco e perseguimento di qualsiasi altro obiettivo compatibile con il campo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Quadro delle politiche

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e altri accordi presenti o futuri che stabiliscono rapporti con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni della Commissione e le conclusioni del Consiglio che individuano le linee guida delle politiche dell'Unione europea nei confronti di questi stessi paesi formeranno il quadro generale delle politiche ai fini della programmazione dell'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento. I piani d'azione definiti di comune accordo o altri documenti equivalenti costituiranno un elemento di riferimento essenziale per individuare le priorità dell'assistenza comunitaria.

2. Laddove tra l'Unione europea e i paesi partner non esistano gli accordi di cui al paragrafo 1, l'assistenza comunitaria potrà essere fornita qualora risulti utile per perseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione europea. Essa sarà programmata in base a tali obiettivi.

Articolo 4

Complementarità, partenariati e cofinanziamenti

1. L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento sarà, di regola, complementare o ausiliare alle corrispondenti strategie e misure nazionali, regionali o locali.

2. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento sarà stabilità, di regola, in un partenariato tra la Commissione e i beneficiari. Il partenariato coinvolgerà, come opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, partner economici e sociali, la società civile nonché altri organismi competenti.

3. I paesi beneficiari provvederanno, come opportuno, a rendere partecipi i partner interessati al livello territoriale idoneo, segnatamente su scala regionale e locale, nelle fasi di preparazione, attuazione e monitoraggio dei programmi e dei progetti.

4. L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento sarà cofinanziata, di regola, dai paesi beneficiari tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Si può derogare al requisito in materia del cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e degli attori non statali per misure volte a promuovere i diritti umani e libertà fondamentali, nonché a sostenere il processo di democratizzazione.

Articolo 5

Coerenza, compatibilità e coordinamento

1. I programmi e i progetti finanziati ai sensi del presente regolamento saranno coerenti con le politiche dell'Unione europea. Essi saranno conformi agli accordi conclusi dalla Comunità e dagli Stati membri con i paesi partner e rispetteranno gli impegni assunti dai medesimi in base ad accordi multilaterali e convenzioni internazionali di cui sono parti, compresi impegni in materia di diritti umani, democrazia e «good governance».

2. La Commissione e gli Stati membri garantiranno la coerenza tra l'assistenza comunitaria fornita nell'ambito del presente regolamento e l'assistenza finanziaria fornita dalla Comunità e dagli Stati membri tramite altri strumenti finanziari interni ed esterni, nonché dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

3. La Commissione e gli Stati membri garantiranno il coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza nell'intento di rendere maggiormente efficace ed efficiente la fornitura degli aiuti conformemente agli orientamenti stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle politiche e delle procedure. Il coordinamento comporterà consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni rilevanti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo, ed assumerà un ruolo centrale nei processi di programmazione degli Stati membri e della Comunità.

4. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione predisporrà le misure necessarie a garantire un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, nonché i donatori non comunitari.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 6

Tipi di programmi

1. Ai sensi del presente regolamento, l'assistenza comunitaria viene attuata attraverso:

a) documenti di strategia nazionali, multinazionali e transfrontalieri e programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 7, che riguardano:

   i) programmi nazionali o multinazionali che concernono l'assistenza a un paese partner o trattano la cooperazione regionale e subregionale tra due o più paesi partner, nei quali è possibile la partecipazione degli Stati membri;

   ii) programmi di cooperazione transfrontaliera che concernono la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi partner, da attuare nelle rispettive regioni confinanti con la parte comune delle frontiere esterne della Comunità;

b) programmi operativi congiunti per la cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 9, programmi d'azione annuali di cui all'articolo 12 e misure speciali di cui all'articolo 13.

2. I programmi multinazionali possono includere misure di cooperazione transregionale. Ai fini del presente regolamento, per cooperazione transregionale si intende la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi partner, volta ad affrontare sfide comuni, a loro comune vantaggio e posta in essere ovunque sul territorio degli Stati membri e dei paesi partner.

Articolo 7

Programmazione e assegnazione dei fondi

1. Ai fini dei programmi nazionali o multinazionali saranno adottati dei documenti di strategia, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. I documenti di strategia rifletteranno il quadro delle politiche e i piani d'azione di cui all'articolo 3 e saranno coerenti con i principi e le modalità indicati negli articoli 4 e 5. I documenti di strategia copriranno un arco di tempo compatibile con le priorità individuate nel quadro delle politiche e conterranno programmi indicativi pluriennali, inclusi i relativi stanziamenti e obiettivi prioritari per ogni paese o regione in linea con quelli elencati all'articolo 2, paragrafo 2. Detti documenti saranno soggetti a una revisione a medio termine o ogniqualvolta necessario, e potranno essere rivisti secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

2. Nel mettere a punto i programmi nazionali o multinazionali, la Commissione determinerà le assegnazioni a ciascun programma, utilizzando criteri obiettivi e trasparenti e tenendo conto delle caratteristiche specifiche e dei bisogni del paese o della regione interessati, del grado di ambizione del partenariato dell'Unione europea con il paese in questione, dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi concordati, inclusi quelli in materia di «good governance» e riforme nonché della capacità di gestire e assorbire l'assistenza comunitaria.

3. Riguardo alla sola cooperazione transfrontaliera, al fine di stabilire l'elenco dei programmi operativi congiunti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la relativa assegnazione indicativa pluriennale e le unità territoriali che potranno beneficiare di ciascun programma, saranno adottati uno o, se necessario, più documenti di strategia, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. I suddetti documenti di strategia saranno elaborati tenendo conto dei principi e delle modalità di cui agli articoli 4 e 5 e copriranno, in linea di principio, un periodo massimo di sette anni a decorrere dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

4. La Commissione determinerà la ripartizione dei fondi ai programmi di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto di criteri obiettivi quali la popolazione delle zone ammissibili e di altri fattori che influiscono sull'intensità della cooperazione, incluse le caratteristiche specifiche delle regioni frontaliere e la capacità di gestire e assorbire l'assistenza comunitaria.

5. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuirà ai programmi di cooperazione transfrontaliera stabiliti e attuati secondo le disposizioni del presente regolamento. L'importo del contributo del FESR per la gestione delle frontiere con i paesi partner è stabilito dalle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ([1]).

6. Nel caso di crisi o minacce alla democrazia, allo stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, o di calamità naturali o disastri causati dall'uomo, i documenti di strategia possono essere soggetti ad una revisione ad hoc attraverso una procedura d'emergenza. Detta revisione garantirà la coerenza tra l'assistenza comunitaria fornita ai sensi del presente regolamento e aiuti forniti nell'ambito di strumenti finanziari comunitari, compreso il regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce uno strumento di stabilità ([2]) (*).

TITOLO III

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

Articolo 8

Ammissibilità geografica

1. I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) punto ii), possono riguardare tutte le seguenti regioni frontaliere:

a) tutte le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente, situate lungo le frontiere terrestri tra Stati membri e paesi partner;

b) tutte le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente, situate lungo bracci di mare di importanza significativa;

c) tutte le unità territoriali costiere corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente, che si affacciano su un bacino marino comune agli Stati membri e ai paesi partner.

2. Al fine di assicurare la continuazione della cooperazione esistente e in altri casi giustificabili, alle unità territoriali confinanti con quelle di cui al paragrafo 1 può essere concesso di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera alle condizioni stabilite nei documenti di strategia di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

3. Qualora i programmi siano istituiti a norma del paragrafo 1, lettera b), la Commissione, in accordo con i partner, può proporre che la partecipazione alla cooperazione venga estesa all'intera unità territoriale di livello NUTS 2 nella cui area è situata l'unità territoriale di livello NUTS 3.

4. L'elenco di bracci di mare di importanza significata sarà definito dalla Commissione nel documento di strategia di cui all'articolo 7, paragrafo 3, in base alla distanza e ad altri criteri geografici ed economici rilevanti.

Articolo 9

Programmazione

1. La cooperazione transfrontaliera di cui al presente regolamento si attuerà nel quadro di programmi pluriennali (in seguito denominati «programmi operativi congiunti») riguardanti la cooperazione relativa ad una frontiera o ad un gruppo di frontiere, i quali contemplano azioni pluriennali che, volte al conseguimento di un insieme coerente di priorità, possono trovare attuazione tramite l'assistenza comunitaria. I programmi operativi congiunti saranno basati sui documenti di strategia di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. I programmi operativi congiunti per le frontiere terrestri e i bracci di mare di importanza significativa saranno stabiliti in relazione a ciascuna frontiera determinata al livello territoriale adeguato e copriranno un insieme di unità territoriali ammissibili appartenenti ad uno o più Stati membri e ad uno o più paesi partner.

([1]) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
([2]) GU L …
(*) GU: inserire il numero, la data e il riferimento di tale regolamento.

3. I programmi operativi congiunti per i bacini marini avranno un carattere multilaterale e includeranno unità territoriali che si affacciano su un bacino marino comune condiviso da diversi paesi partecipanti, tra cui figurano almeno uno Stato membro e un paese partner, tenendo conto degli ordinamenti istituzionali e del principio di partenariato. Essi possono includere attività bilaterali a sostegno della cooperazione tra uno Stato membro e un paese partner. Tali programmi saranno strettamente coordinati con programmi di cooperazione transnazionale che hanno una parziale sovrapposizione di copertura geografica e che sono stati istituiti sul territorio dell'Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006.

4. I programmi operativi congiunti saranno istituiti dagli Stati membri e dai paesi partner interessati al livello territoriale adeguato, conformemente ai propri ordinamenti istituzionali e tenendo conto del principio di partenariato di cui all'articolo 4. Di norma copriranno un periodo di sette anni che inizia il 1º gennaio 2007 e termina il 31 dicembre 2013.

5. I paesi non partecipanti che si affacciano su un bacino marino comune in cui è stato posto in essere un programma operativo congiunto possono essere associati al medesimo programma operativo e beneficiare dell'assistenza comunitaria alle condizioni previste dalle misure di esecuzione di cui all'articolo 11.

6. Entro un anno dall'approvazione dei documenti di strategia di cui all'articolo 7, paragrafo 3, i paesi partecipanti presenteranno insieme proposte di programmi operativi congiunti alla Commissione. La Commissione adotterà ciascun programma operativo congiunto avendone prima verificato la rispondenza al presente regolamento e alle misure di esecuzione.

7. I programmi operativi congiunti possono essere rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti, delle regioni frontaliere partecipanti o della Commissione onde tener conto delle mutate priorità della cooperazione, dell'evoluzione socio-economica, dei risultati dell'attuazione delle misure in questione e del processo di monitoraggio e di valutazione, nonché in funzione della necessità di adeguare l'importo degli aiuti disponibili e di riassegnare le risorse.

8. In seguito all'adozione dei programmi operativi congiunti la Commissione conclude un accordo di finanziamento con i paesi partner, secondo le pertinenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1]. L'accordo di finanziamento include le disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione del programma operativo congiunto e dovrebbe essere firmato anche dall'Autorità di gestione congiunta di cui all'articolo 10.

9. Sulla base del principio di partenariato, i paesi partecipanti selezioneranno insieme le azioni rilevanti in funzione delle priorità e delle misure del programma operativo congiunto beneficiario dell'assistenza comunitaria.

10. In casi specifici e debitamente giustificati, qualora:

a) problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti o tra l'Unione europea e un paese partner impediscano di porre in essere un programma operativo congiunto,

b) entro il 30 giugno 2010 i paesi partecipanti non abbiano ancora presentato alla Commissione un programma operativo congiunto,

c) il paese partner non sottoscriva l'accordo di finanziamento entro la fine dell'anno successivo all'adozione del programma,

d) il programma operativo congiunto non possa essere attuato a causa dell'insorgere di problemi nelle relazioni tra paesi partecipanti,

la Commissione, previe consultazioni con gli Stati membri interessati, adotterà le misure necessarie per consentire agli Stati membri interessati di utilizzare il contributo del FESR al programma a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006.

---

[1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Articolo 10

Gestione dei programmi

1. I programmi operativi congiunti troveranno, di regola, attuazione tramite la gestione congiunta da parte di un'autorità di gestione congiunta con sede in uno degli Stati membri. L'autorità di gestione congiunta può essere assistita da un segretariato tecnico congiunto.

2. I paesi partecipanti possono proporre alla Commissione che l'autorità di gestione congiunta abbia sede in un paese partner, purché l'organo designato sia in grado di ottemperare in pieno ai criteri enunciati nelle pertinenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per «autorità di gestione congiunta» qualsiasi ente pubblico o privato o qualsiasi organismo, compreso lo Stato stesso, a livello nazionale, regionale o locale, designato congiuntamente dallo Stato membro o dagli Stati membri e dal paese o dai paesi partner che partecipano ad un programma operativo congiunto, dotato della capacità finanziaria e amministrativa per gestire l'assistenza comunitaria nonché della capacità giuridica per concludere gli accordi richiesti ai fini del presente regolamento.

4. L'autorità di gestione congiunta avrà la responsabilità di gestire ed eseguire il programma operativo congiunto in base al principio della sana gestione tecnica e finanziaria e di garantire la legalità e la regolarità delle operazioni. A tal fine, essa porrà in essere sistemi e norme di gestione, di controllo e di contabilità adeguati.

5. Il sistema di gestione e controllo di un programma operativo congiunto prevedrà un'adeguata separazione delle funzioni di gestione, certificazione e controllo mediante un'adeguata separazione dei compiti in seno all'autorità di gestione oppure mediante la designazione di organismi distinti per la certificazione e l'audit.

6. Ai fini di una preparazione adeguata dell'esecuzione dei programmi operativi congiunti, dopo l'adozione del programma operativo congiunto e prima della firma dell'accordo di finanziamento, la Commissione può autorizzare l'autorità di gestione congiunta ad utilizzare parte del bilancio del programma per iniziare a finanziare le attività del programma, come i costi operativi dell'autorità di gestione, l'assistenza tecnica e altre azioni preparatorie. Le modalità dettagliate di tale fase preparatoria saranno incluse nelle misure di esecuzione di cui all'articolo 11.

Articolo 11

Misure di esecuzione

1. Le misure di esecuzione, recanti le disposizioni specifiche per l'attuazione del presente titolo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

2. Le misure di esecuzione includeranno questioni quali il tasso di cofinanziamento, la messa a punto dei programmi operativi congiunti, la designazione e le funzioni delle autorità congiunte, il ruolo e la funzione dei comitati di monitoraggio e selezione e del segretariato comune, l'ammissibilità delle spese, la selezione dei progetti congiunti, la fase preparatoria, la gestione tecnica e finanziaria dell'assistenza comunitaria, il controllo e l'audit finanziari, il monitoraggio e la valutazione, la visibilità e le attività di informazione per i potenziali beneficiari.

TITOLO IV

ATTUAZIONE

Articolo 12

Adozione dei programmi d'azione

1. I programmi d'azione elaborati sulla base dei documenti di strategia di cui all'articolo 7, paragrafo 1, vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, di norma su base annua.

In via eccezionale, ad esempio qualora un programma d'azione non sia ancora stato adottato, la Commissione può adottare, sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, misure non contemplate da un programma d'azione, applicando le medesime regole e procedure dei programmi d'azione stessi.

2. I programmi d'azione stabiliranno gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l'importo totale del finanziamento previsto. Essi terranno conto dell'esperienza acquisita nella precedente attuazione dell'assistenza comunitaria. Essi conterranno una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione dell'importo del corrispondente finanziamento assegnato e un calendario indicativo per la loro attuazione. Essi includeranno una definizione del tipo di indicatori di performance che dovranno essere monitorati durante l'attuazione delle misure finanziate nell'ambito dei programmi.

3. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, la Commissione adotterà dei programmi congiunti secondo le procedure di cui all'articolo 9.

4. Entro un mese dalla loro adozione, la Commissione presenterà per informazione al Parlamento europeo e agli Stati membri i programmi d'azione e i programmi congiunti per la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 13

Adozione di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali

1. In caso di necessità o circostanze impreviste e debitamente giustificate, la Commissione adotterà misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali (in seguito denominate «misure speciali»).

Misure speciali possono inoltre essere utilizzate per finanziare le azioni volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza alle attività di sviluppo di lungo periodo, tra cui quelle tese a preparare meglio le popolazioni ad affrontare le crisi ricorrenti.

2. Qualora l'importo superi 10 000 000 *euro*, le misure speciali saranno adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Per le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio previsionale o l'aumento del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, non è necessario il ricorso alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, purché dette modifiche non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione.

3. Le misure speciali definiranno gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l'importo totale del finanziamento previsto. Esse conterranno una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione. Esse includeranno una definizione del tipo di indicatori di performance che dovranno essere monitorati in sede di attuazione delle misure specifiche.

4. Entro un mese dalla sua decisione, la Commissione trasmetterà per informazione misure speciali il cui valore non superi 10 000 000 *euro* al Parlamento europeo e agli Stati membri.

Articolo 14

Ammissibilità

1. Possono beneficiare di un finanziamento finalizzato all'attuazione dei programmi d'azione, dei programmi congiunti di cooperazione transfrontaliera o delle misure speciali ai sensi del presente regolamento:

a) i paesi e le regioni partner e relative istituzioni;

b) gli enti decentrati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;

c) gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;

d) le organizzazioni internazionali, tra cui le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui esse contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento;

e) le istituzioni e gli organi della Comunità unicamente nel quadro dell'esecuzione delle misure di sostegno di cui all'articolo 16;

f) le agenzie dell'Unione europea;

g) i seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo, che ottemperino alle disposizioni in materia di accesso all'assistenza esterna della Comunità di cui all'articolo 21, nella misura in cui essi contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento:

   i) enti pubblici o parastatali, amministrazioni o autorità locali e relativi consorzi;

   ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;

   iii) istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;

   iv) attori non statali quali definiti alla lettera h);

   v) persone fisiche;

h) i seguenti attori non statali:

   i) organizzazioni non governative;

   ii) organizzazioni che rappresentano minoranze nazionali e/o etniche;

   iii) associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali;

   iv) cooperative, sindacati, organizzazioni rappresentative degli attori economici e sociali;

   v) organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentrate;

   vi) associazioni di consumatori, associazioni di donne o di giovani, organizzazioni di insegnamento, culturali, di ricerca e scientifiche;

   vii) università;

   viii) chiese e associazioni o comunità religiose;

   ix) mass-media;

   x) associazioni transfrontaliere, associazioni non governative e fondazioni indipendenti.

2. Qualora risulti fondamentale al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento possono essere concessi finanziamenti a organismi o attori non espressamente menzionati nel presente articolo.

Articolo 15

Tipi di misure

1. L'assistenza comunitaria sarà utilizzata per il finanziamento di programmi, progetti e qualsiasi altro tipo di misura che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

2. L'assistenza comunitaria può inoltre essere finalizzata:

a) al finanziamento di misure di assistenza tecnica e di misure amministrative mirate, comprese quelle misure di cooperazione che implichino la partecipazione di esperti del settore pubblico provenienti dagli Stati membri e dalle loro autorità regionali e locali coinvolte nel programma;

b) al finanziamento di investimenti e di attività ad essi connesse;

c) alla contribuzione a beneficio della BEI o di altri intermediari finanziari, conformemente all'articolo 23, per il finanziamento di prestiti, acquisizioni partecipative, fondi di garanzia o fondi di investimento;

d) a programmi di sgravio del debito in casi eccezionali, nel quadro di un programma di sgravio del debito concordato a livello internazionale;

e) a sostegni diretti al bilancio, settoriali o generali, qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità ed efficacia nella gestione della spesa pubblica e ove siano state poste in essere politiche settoriali o macroeconomiche ben formulate, elaborate dal paese partner e approvate dai suoi principali donatori, incluse eventualmente le istituzioni finanziarie internazionali;

f) a contributi in conto interesse, in particolare per i prestiti nel settore ambientale;

g) alla sottoscrizione di assicurazioni contro i rischi non commerciali;

h) alla partecipazione a un fondo istituito dalla Comunità, dai suoi Stati membri, da organizzazioni internazionali e regionali, da altri donatori o paesi partner;

i) alla partecipazione al capitale di istituzioni finanziarie internazionali o di banche di sviluppo regionali;

j) al finanziamento dei costi necessari all'efficiente gestione e supervisione di progetti e programmi da parte dei paesi che beneficiano dell'assistenza comunitaria;

k) al finanziamento di microprogetti;

l) a misure in materia di sicurezza alimentare.

3. L'assistenza comunitaria non dovrà servire, in linea di principio, a finanziare tasse, imposte doganali e altri oneri fiscali.

Articolo 16

Misure di sostegno

1. Il finanziamento comunitario può inoltre coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie all'attuazione del presente regolamento e al conseguimento dei relativi obiettivi, segnatamente studi, riunioni, azioni di informazione, di sensibilizzazione, di pubblicazione e formazione, incluse misure di formazione per i partner che consentano loro di partecipare alle varie fasi del programma, spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di assistenza tecnica o amministrativa a carico della Commissione per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione, necessarie per assicurare la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.

2. Dette misure di sostegno non sono necessariamente soggette ad una programmazione pluriennale e possono essere pertanto finanziate al di fuori dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali. Il loro finanziamento può comunque rientrare anche nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali. Le misure di sostegno non contemplate da programmi indicativi pluriennali sono adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 13.

Articolo 17

Cofinanziamenti

1. Le misure finanziate ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento, fra l'altro con:

a) gli Stati membri, le loro autorità regionali e locali e i relativi enti pubblici e parastatali;

b) i paesi SEE, la Svizzera e gli altri paesi donatori, e in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;

c) le organizzazioni internazionali, tra cui quelle regionali, e in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;

d) le società, le imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali;

e) i paesi e le regioni partner beneficiari dei fondi.

2. Nel caso del cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi sottoprogetti chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner cofinanziatori in modo tale da rendere sempre identificabile la destinazione del finanziamento. Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell'ambito del progetto o del programma.

3. Nel caso del cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi in nome degli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) per l'esecuzione delle azioni congiunte. Detti fondi figurano come entrate con destinazione specifica, in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 18

Procedure di gestione

1. La Commissione attuerà le azioni di cui al presente regolamento, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2. La Commissione può affidare le funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, purché godano del riconoscimento internazionale, siano conformi ai requisiti internazionali in materia di gestione e di controllo e siano assoggettati alla vigilanza di un'autorità pubblica.

3. La Commissione può concludere con i paesi partner accordi quadro nei quali sono contemplate tutte le misure necessarie a garantire l'effettiva attuazione dell'assistenza comunitaria e a tutelare gli interessi finanziari della Comunità.

4. In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di ricorrere alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione degli aiuti del paese o della regione partner beneficiari dei fondi, a condizione che:

a) le procedure del paese o della regione partner beneficiari ottemperino ai principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, e siano atte a prevenire qualsiasi conflitto di interessi;

b) il paese o la regione partner beneficiari s'impegnino a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate tramite il bilancio comunitario, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni legali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.

Articolo 19

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base delle decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 16, paragrafo 2.

2. Gli impegni di bilancio attinenti a misure la cui esecuzione si estende su più esercizi finanziari possono essere ripartiti in rate annue su più esercizi.

3. I finanziamenti comunitari possono assumere tra le altre una delle seguenti forme giuridiche: accordi di finanziamento, accordi di sovvenzionamento, contratti di appalto, contratti di lavoro.

Articolo 20

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. Qualsiasi accordo sottoscritto nell'ambito del presente regolamento conterrà disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente contro le irregolarità, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ([1]), del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ([2]) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ([3]).

2. Detti accordi conferiranno espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit, tra cui audit documentari o sul campo, di qualsiasi appaltatore o subappaltatore cui siano stati corrisposti fondi comunitari. Essi autorizzeranno inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96.

3. Qualsiasi contratto connesso all'attuazione dell'assistenza comunitaria garantisce alla Commissione e alla Corte dei conti l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 2, durante e dopo l'esecuzione del contratto.

Articolo 21

Partecipazione all'aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione

1. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di contratti di sovvenzione nel quadro del presente regolamento sarà aperta a qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro e a qualsiasi persona giuridica avente sede in uno Stato membro della Comunità, in un paese beneficiario a titolo del presente regolamento, in un paese beneficiario a titolo di uno strumento di assistenza di preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza di preadesione (IPA) ([4]), o in uno Stato membro del SEE.

2. In casi debitamente comprovati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi, e di persone giuridiche aventi sede in siffatti paesi, nonché il ricorso a forniture e materiali di provenienza diversa.

3. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o di contratti di sovvenzione nell'ambito del presente regolamento sarà aperta anche alle persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, o alle persone giuridiche aventi sede in siffatti paesi ogniqualvolta vi sia reciprocità di accesso ai loro aiuti esterni. Sarà concesso l'accesso reciproco ogniqualvolta un paese ammetta l'idoneità a parità di condizioni agli Stati membri e al paese beneficiario in questione.

L'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità sarà garantito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Una siffatta decisione sarà adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, e avrà una validità minima di un anno.

La concessione dell'accesso reciproco all'assistenza esterna della Comunità si baserà sul raffronto tra la Comunità e gli altri donatori e avverrà a livello settoriale o dell'intero paese, sia esso un paese donatore o un paese beneficiario. La decisione di concedere la reciprocità a un paese donatore si fonderà sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti da esso forniti, anche sotto il profilo qualitativo e quantitativo. I paesi beneficiari saranno consultati in relazione al procedimento di cui al presente paragrafo.

4. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di aggiudicazione di contratti di sovvenzione nell'ambito del presente regolamento sarà aperta agli organismi internazionali.

([1]) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
([2]) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
([3]) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
([4]) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

5. Gli esperti proposti nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti non sono tenuti al rispetto dei suddetti criteri di nazionalità.

6. Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato ai sensi del presente regolamento dovranno essere di origine comunitaria o di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo. Ai fini del presente regolamento, il termine «origine» è definito nella relativa legislazione comunitaria sulle norme di origine a fini doganali.

7. In casi debitamente comprovati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche che sono cittadini di paesi diversi da quelli cui fanno riferimento i paragrafi 1, 2 e 3, e di persone giuridiche che vi sono stabilite, oppure l'acquisto di forniture e materiali di origine diversa da quella di cui al paragrafo 6. Eventuali deroghe possono essere giustificate sulla base della indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, per motivi di estrema urgenza o se le norme sull'ammissibilità rendessero impossibile o eccessivamente difficoltoso realizzare un progetto, un programma o un'azione.

8. Se il finanziamento comunitario coprirà un'operazione attuata attraverso un organismo internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali sarà aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili conformemente allo statuto di detto organismo, fermo restando comunque che a tutti i donatori sia riservato lo stesso trattamento. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

Se il finanziamento comunitario coprirà un'operazione cofinanziata con uno Stato membro o con un paese terzo sottoposti al principio di reciprocità secondo la definizione del paragrafo 3, oppure con un organismo regionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali sarà aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono ammissibili in virtù dell'ordinamento di tale Stato membro, paese terzo o organismo regionale. Le stesse norme si applicheranno alle forniture, ai materiali e agli esperti.

9. Qualora l'assistenza comunitaria concessa a titolo del presente regolamento sia amministrata da un'autorità di gestione congiunta ai sensi dell'articolo 10, le norme sugli appalti saranno quelle fissate nelle misure di esecuzione di cui all'articolo 11.

10. Gli offerenti cui sono stati aggiudicati i contratti ai sensi del presente regolamento rispetteranno le norme giuslavoristiche di base secondo la definizione che ne danno le relative convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

11. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 10 non pregiudicheranno la partecipazione di categorie di organismi ammissibili per natura o per ubicazione, in considerazione degli obiettivi dell'azione.

Articolo 22

Prefinanziamenti

Gli interessi maturati sui prefinanziamenti corrisposti ai beneficiari saranno detratti dal versamento finale.

Articolo 23

Fondi messi a disposizione della BEI o di altri intermediari finanziari

1. I fondi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), saranno gestiti dagli intermediari finanziari, dalla BEI o da qualsiasi altra banca o organizzazione dotata delle capacità necessarie alla loro gestione.

2. La Commissione adotterà, caso per caso, le modalità di esecuzione del paragrafo 1 per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell'intermediario incaricato dell'attuazione, l'utilizzazione e il recupero dei profitti sui fondi, nonché le condizioni di chiusura dell'operazione.

Articolo 24

Valutazione

1. La Commissione procederà ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi geografici e transfrontalieri e delle politiche settoriali, nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future.

2. La Commissione trasmetterà al comitato di cui all'articolo 26 perché vi siano discusse relazioni sostanziali di valutazione. I risultati di tali relazioni e discussioni si rifletteranno nell'elaborazione del programma e nell'allocazione delle risorse.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Relazione annuale

La Commissione vaglierà i progressi conseguiti nell'attuazione delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e trasmetterà una relazione annuale sull'attuazione dell'assistenza comunitaria al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione sarà altresì trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Essa fornirà, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e sull'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti ripartiti per paese e regione partner nonché per settore di cooperazione.

Articolo 26

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Un osservatore della BEI parteciperà ai lavori dei comitati per quanto riguarda le questioni attinenti alla BEI.

5. Onde facilitare il dialogo con il Parlamento europeo, la Commissione lo informerà periodicamente dei lavori dei comitati e gli fornirà i documenti pertinenti, compresi gli ordini del giorno, i progetti di misure e i resoconti sommari delle riunioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE.

Articolo 27

Partecipazione di un paese terzo non riportato nell'allegato

1. Al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dell'assistenza comunitaria, la Commissione può decidere, in occasione dell'adozione dei programmi d'azione di cui all'articolo 12 o delle misure specifiche di cui all'articolo 13, che i paesi, i territori e le regioni ammissibili all'assistenza nell'ambito degli altri strumenti di assistenza esterna comunitaria e del fondo europeo per lo sviluppo possono beneficiare delle misure adottate ai sensi del presente regolamento, qualora il progetto o il programma attuato presenti carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

2. Detta possibilità di finanziamento può essere contemplata dai documenti di strategia di cui all'articolo 7.

3. Le disposizioni in materia di ammissibilità di cui all'articolo 14 e quelle in materia di partecipazione all'aggiudicazione degli appalti di cui all'articolo 21 saranno adeguate in modo tale da permettere la partecipazione effettiva dei paesi, dei territori e delle regioni interessati.

4. Nel caso di programmi finanziati nel quadro di disposizioni di diversi strumenti di assistenza comunitaria esterna, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti può essere aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche dei paesi ammissibili nell'ambito dei vari strumenti.

Articolo 28

Sospensione dell'assistenza comunitaria

1. Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione conclusi con i paesi e le regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 1, da parte di un paese partner, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure del caso relativamente all'assistenza comunitaria concessa al paese partner ai sensi del presente regolamento.

2. In tali casi, l'assistenza comunitaria sarà utilizzata principalmente per sostenere attori non statali con riferimento a misure volte a promuovere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e ad appoggiare il processo di democratizzazione nei paesi partner.

Articolo 29

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 11 181 000 *euro* ripartiti come segue:

a) un minimo del 95 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi nazionali e multinazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i);

b) fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 30

Revisione

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a introdurre le necessarie modifiche al presente regolamento, compresa la ripartizione finanziaria di cui all'articolo 29, paragrafo 1.

Articolo 31

Abrogazione

1. Dal 1º gennaio 2007 sono abrogati i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1762/92, (CE) n. 1734/94 e (CE) n. 1488/96.

2. I regolamenti abrogati rimarranno applicabili agli atti giuridici e agli impegni attinenti all'esecuzione degli esercizi anteriori al 2007.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il presidente	*Il presidente*

ALLEGATO

PAESI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO PRIMO

Algeria
Armenia
Autorità palestinese della Cisgiordania e di Gaza
Azerbaigian
Bielorussia
Egitto
Federazione russa
Giordania
Georgia
Israele
Libano
Libia
Marocco
Moldavia
Siria
Tunisia
Ucraina

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0307

Strumento di stabilità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2004)0630 — C6-0251/2004 — 2004/0223(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0630) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 179 e 181 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0251/2004),

— visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

— vista la dichiarazione della Commissione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ([2]) e il relativo scambio di lettere,

— vista la dichiarazione della Commissione sulla trasmissione al Parlamento di informazioni concernenti misure eccezionali di assistenza e misure di cooperazione antiterrorismo che è allegata alla presente risoluzione legislativa e che sarà pubblicata unitamente all'atto legislativo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

— vista la lettera del Commissario B. Ferrero Waldner del 7 giugno 2006 sull'istituzione di una partnership per la costruzione della pace,

— vista la lettera del Commissario B. Ferrero Waldner del 23 giugno 2006 in cui vengono esplicitati gli stanziamenti finanziari per i vari strumenti e in cui viene indicata la disponibilità della Commissione di adottare tutte le iniziative necessarie per assicurare mediante le varie opzioni di bilancio disponibili — compresa la riserva per gli aiuti d'emergenza e lo strumento di flessibilità — risorse addizionali per lo strumento di stabilità, qualora i finanziamenti si rivelino insufficienti,

— visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i bilanci (A6-0157/2006);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([2]) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TC1-COD(2004)0223

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2006 in vista dell'adozione del regolamento *(CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e* del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1 e l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([1]),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è uno dei principali donatori di aiuti economici, finanziari, umanitari e di assistenza tecnica e macroeconomica ai paesi terzi. La promozione di condizioni di stabilità per lo sviluppo umano ed economico e dei diritti dell'uomo, della democrazia e delle libertà fondamentali figurano tra gli obiettivi primari dell'azione esterna dell'Unione europea (in seguito denominata «UE») cui contribuiscono gli strumenti per l'assistenza esterna della Comunità. Nelle loro conclusioni del novembre 2004 sull'efficacia dell'azione esterna dell'UE, il Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno indicato che la pace, la sicurezza e la stabilità, nonché i diritti umani, la democrazia e la buona governanza costituiscono elementi essenziali per la crescita economica sostenibile e l'eliminazione della povertà.

(2) Il programma dell'UE per la prevenzione dei conflitti violenti, fatto proprio dal Consiglio europeo, sottolinea «l'impegno politico dell'UE a perseguire la prevenzione dei conflitti come uno degli obiettivi principali delle relazioni esterne dell'UE» ed indica che gli strumenti finanziari di cooperazione allo sviluppo della Comunità possono contribuire alla realizzazione di questo obiettivo e al rafforzamento dell'UE in attore internazionale.

(3) Le misure adottate nel quadro del presente regolamento in vista della realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 177 e 181A del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato CE») possono essere complementari e dovrebbero essere coerenti con le misure adottate dall'UE per la realizzazione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, nel quadro del titolo V, e le misure adottate nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea (in seguito denominato «trattato UE». Il Consiglio e la Commissione dovrebbero collaborare per garantire una tale coerenza, ciascuno secondo le rispettive competenze.

(4) La dichiarazione sul «Il Consenso europeo in materia di sviluppo», adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione il 22 novembre 2005 e rispetto al quale il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha espresso compiacimento, indica che la Comunità, nel quadro delle rispettive competenze delle proprie istituzioni, svilupperà un approccio di prevenzione globale in materia di fragilità degli Stati, di conflitto, di catastrofi naturali e di altri tipi di crisi, obiettivo al quale il presente regolamento dovrebbe contribuire.

(5) Il Consiglio europeo ha approvato la Strategia europea in materia di sicurezza il 12 dicembre 2003.

(6) La dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta contro il terrorismo esortava ad integrare nei programmi di assistenza esterna gli obiettivi della strategia antiterrorismo. Inoltre, la Strategia del millennio dell'UE riguardante la prevenzione e il controllo della criminalità organizzata, adottata dal Consiglio il 27 marzo 2000, sollecita una più stretta collaborazione con i paesi terzi.

([1]) Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006.

(7) La stabilizzazione post-crisi richiede un impegno prolungato e flessibile da parte della comunità internazionale, segnatamente nei primi anni successivi alla crisi, sulla base di strategie integrate di transizione.

(8) L'attuazione dei programmi di assistenza in tempi di crisi e di instabilità politica richiede misure specifiche per garantire la flessibilità in sede di adozione delle decisioni e di stanziamenti di bilancio e necessita di misure rafforzate per assicurare la coerenza con gli aiuti bilaterali e i meccanismi di messa in comune dei contributi dei donatori, ivi compresa la delega delle funzioni di autorità pubblica attraverso una gestione centralizzata indiretta.

(9) Le risoluzioni del Parlamento europeo e le conclusioni del Consiglio sulle comunicazioni della Commissione relative al legame tra aiuto, riabilitazione e sviluppo sottolineano la necessità di garantire un reale collegamento tra le operazioni finanziate con i diversi strumenti di finanziamento della Comunità per i casi di crisi.

(10) Per affrontare i suddetti problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari strumenti finanziari e risorse finanziarie specifici che siano complementari con gli aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine. L'aiuto umanitario dovrebbe continuare ad essere fornito in forza del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario ([1]).

(11) Oltre alle misure concordate con i paesi partner nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione istituito nell'ambito degli strumenti comunitari per l'assistenza esterna, la Comunità deve essere in grado di fornire un'assistenza che affronti le questioni globali e transnazionali più importanti che possono avere effetto destabilizzante.

(12) Gli «Orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e i suoi Stati membri nel settore dell'assistenza esterna» del 2001 sottolineano l'esigenza di un più stretto coordinamento dell'assistenza esterna dell'UE.

(13) Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ([2]).

(14) Le misure di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]).

(15) Il presente regolamento mira a coprire l'ambito di diversi regolamenti in vigore riguardanti l'assistenza esterna della Comunità e a sostituirli; questi regolamenti dovrebbero pertanto essere abrogati.

(16) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in maniera sufficiente dai singoli Stati membri, a causa della necessità di una risposta multilaterale e concertata nei settori definiti dal presente regolamento e possono quindi, a causa della portata e degli effetti globali delle misure da esso previste, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato CE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per realizzare tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità, definito dallo stesso articolo,

---

([1]) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

([2]) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivi

1. La Comunità avvia misure di cooperazione allo sviluppo nonché misure di cooperazione finanziaria, economica e tecnica con i paesi terzi, secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. A norma degli obiettivi di tale cooperazione ed entro i limiti stabiliti dal trattato CE, le finalità specifiche del presente regolamento sono:

a) in situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, contribuire alla stabilità attraverso un intervento efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per un'efficace attuazione delle politiche comunitarie di sviluppo e di cooperazione;

b) nel contesto di condizioni stabili per l'attuazione delle politiche comunitarie di cooperazione nei paesi terzi, contribuire sia allo sviluppo della capacità necessaria per far fronte a problemi globali e transregionali specifici che hanno un effetto destabilizzante sia ad assicurare la preparazione per far fronte a situazioni pre e post-crisi.

3. Le misure prese in forza del presente regolamento possono essere complementari con le misure adottate a norma dei titoli V e VI del trattato UE sono coerenti con esse e non le pregiudicano.

Articolo 2

Complementarità dell'assistenza comunitaria

1. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è complementare a quella fornita nell'ambito dei relativi strumenti comunitari di assistenza esterna. Essa è fornita solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere fornita con tali strumenti.

2. La Commissione garantisce che le misure adottate in forza del presente regolamento siano in linea con la strategia globale definita dalla Comunità per il paese partner in questione, in particolare con gli obiettivi degli strumenti di cui al paragrafo 1, nonché con altre misure comunitarie pertinenti.

3. Per migliorare l'efficacia e la coerenza delle misure di assistenza nazionali e comunitarie, la Commissione promuove uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia a livello decisionale che a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso a un sistema di scambio di informazioni.

Articolo 3

Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi

1. L'assistenza tecnica e finanziaria della Comunità per realizzare le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), può essere fornita in risposta a una situazione di urgenza, a una crisi o al delinearsi di una crisi, a una situazione che rappresenta una minaccia per la democrazia, l'ordinamento giuridico e l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza degli individui, a una situazione che rischi di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese o i paesi terzi interessati. Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui la Comunità ha invocato gli elementi essenziali degli accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi.

2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende gli ambiti seguenti:

a) il sostegno tramite la fornitura di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi promossi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e non per favorire un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione;

b) il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;

c) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese misure per rafforzare il ruolo delle donne in tali istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente, nonché dei relativi apparati giuridici a livello nazionale e locale, di una giustizia indipendente, della buona governanza e dello Stato di diritto, ivi compresa la cooperazione tecnica non militare per rafforzare il controllo civile generale e sorvegliare il sistema di sicurezza, nonché misure per rafforzare le capacità delle autorità nel far rispettare la legge e quelle delle autorità giudiziarie coinvolte nella lotta contro i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi da fuoco e materiali esplosivi;

d) il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti dell'uomo e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;

e) il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici e delle attività economiche nonché della capacità produttiva di base, e alle misure per riavviare l'economia, generare occupazione e creare le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;

f) il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della reintegrazione degli ex combattenti nella società civile e, ove opportuno, del loro rimpatrio, nonché misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;

g) il sostegno a misure intese a mitigare l'impatto sociale della ristrutturazione delle forze armate;

h) il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche comunitarie di cooperazione e dei loro obiettivi, l'impatto socioeconomico sulla popolazione civile delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici; le attività finanziate nel quadro del presente regolamento coprono l'istruzione sui rischi, l'assistenza alle vittime, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché la distruzione delle scorte;

i) il sostegno a misure per affrontare, nel quadro delle politiche comunitarie di cooperazione e dei loro obiettivi, l'impatto sulla popolazione civile dell'uso illecito di armi da fuoco e dell'accesso ad esse; tale sostegno è limitato ad attività d'indagine, all'assistenza alle vittime, a programmi di sensibilizzazione, allo sviluppo di capacità giuridiche e amministrative e di buone prassi.

L'assistenza è fornita nella misura in cui è necessaria per ripristinare le condizioni di sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, a norma del paragrafo 1. L'assistenza non comprende il sostegno a misure per combattere la proliferazione di armi;

j) il sostegno a misure per assicurare che le necessità specifiche di donne e bambini in situazioni di crisi e di conflitto, compresa l'esposizione a violenze connesse al sesso, siano adeguatamente soddisfatte;

k) il sostegno alla riabilitazione e reintegrazione delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le necessità specifiche di donne e bambini;

l) il sostegno a misure per promuovere e difendere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;

m) il sostegno a misure socioeconomiche per promuovere un accesso equo alle risorse naturali, e una gestione trasparente delle stesse, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi;

n) il sostegno a misure socioeconomiche per far fronte alle conseguenze di movimenti improvvisi della popolazione, comprese misure per affrontare le necessità delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi;

o) il sostegno a misure per incoraggiare lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, ivi comprese misure per promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;

p) il sostegno a misure per far fronte a disastri naturali o provocati dall'uomo e a minacce alla salute pubblica, in mancanza dell'assistenza umanitaria della Comunità o in aggiunta ad essa.

3. Nelle situazioni straordinarie e impreviste di cui al paragrafo 1, la Comunità può fornire anche assistenza tecnica e finanziaria che non rientra espressamente nelle aree di assistenza specifiche di cui al paragrafo 2. Tale assistenza è limitata alle misure di assistenza straordinaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che:

— rientrano nel campo di applicazione generale e nelle finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a),

— la cui durata è limitata al periodo stabilito all'articolo 6, paragrafo 2, e che

— sono normalmente ammissibili a finanziamento a titolo di altri strumenti comunitari di assistenza esterna ma che, a norma dell'articolo 2, dovrebbero essere adottate in base al presente regolamento a causa della necessità di rispondere rapidamente a una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi.

Articolo 4

Assistenza nel contesto di condizioni stabili per la cooperazione

La Comunità fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) negli ambiti seguenti:

1) Minacce all'ordinamento giuridico e all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture essenziali e alla salute pubblica.

L'assistenza comprende:

a) il rafforzamento della capacità di far rispettare le leggi, delle autorità giudiziarie e civili che partecipano alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, ivi compresi i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi e materiali esplosivi, e al controllo effettivo dei traffici e transiti illeciti.

Viene conferita priorità alla cooperazione transregionale con i paesi terzi che hanno evidenziato una chiara volontà politica di risolvere tali problemi. Le misure in tale settore pongono un accento particolare sulla buona governanza e sono conformi al diritto internazionale, in particolare in materia di diritti dell'uomo e di diritto umanitario internazionale.

Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità coinvolte nella lotta contro il terrorismo, viene conferita priorità alle misure di sostegno concernenti lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'applicazione e la pratica del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione nonché lo sviluppo di procedure internazionali per l'applicazione della legge.

Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, viene conferita la debita attenzione alla cooperazione internazionale volta alla promozione delle migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno;

b) il sostegno alle misure volte a garantire una risposta adeguata alle minacce nei confronti dei trasporti internazionali, delle operazioni e infrastrutture in campo energetico, ivi compresi il trasporto dei passeggeri e delle merci e la distribuzione dell'energia.

Le misure adottate in tale settore pongono un particolare accento sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali nei settori della sensibilizzazione ai rischi, dell'analisi della vulnerabilità, della preparazione alle emergenze, dell'allerta e della gestione delle conseguenze;

c) le misure volte a garantire una risposta adeguata a grandi minacce improvvise per la salute pubblica, come le epidemie con un potenziale impatto transnazionale.

Viene posto un particolare accento sulla pianificazione dell'emergenza, la gestione di vaccini e scorte di medicinali, la cooperazione internazionale, i sistemi di allarme precoce e di allerta.

2) Attenuazione del rischio e preparazione per quanto riguarda i materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.

L'assistenza comprende:

a) la promozione di attività di ricerca civile come alternativa alla ricerca del comparto bellico e sostegno per la riqualificazione e l'impiego alternativo di scienziati e di ingegneri precedentemente attivi in settori collegati al comparto bellico;

b) il sostegno a misure volte a potenziare le prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;

c) il sostegno, nel quadro delle politiche di cooperazione comunitarie e dei loro obiettivi, alla creazione di infrastrutture civili e dei pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;

d) il rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di un efficace controllo dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (ivi comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna) ricorrendo anche all'installazione di moderne attrezzature logistiche per la valutazione e il controllo.

e) lo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, ivi comprese misure di cooperazione regionale;

f) lo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenze, risposta alle crisi, capacità di interventi di bonifica, in relazione a eventuali catastrofi ambientali di grande entità in tale settore.

Per quanto riguarda le misure di cui alle lettere b) e d), è posto particolare accento sull'assistenza a quelle regioni o paesi in cui esistono ancora scorte dei materiali o agenti di cui alle lettere b) e d) e dove esiste il rischio di proliferazione di tali materiali o agenti.

3) Sviluppo di capacità pre-crisi e post-crisi

Sostegno alle misure a lungo termine volte a costruire e a potenziare la capacità delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e degli attori pubblici e privati in relazione ai loro sforzi in materia di:

a) promozione dell'allerta precoce, del clima di fiducia, della mediazione, della riconciliazione nonché della risoluzione di tensioni intra-comunitarie emergenti;

b) miglioramento della ripresa successiva a conflitti o calamità.

Le misure di cui al presente punto comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allerta precoce e la formazione. Le misure possono anche comprendere, ove opportuno, l'assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione delle raccomandazioni effettuate dalla commissione ONU per il consolidamento della pace che rientrano tra gli obiettivi della politica di cooperazione della Comunità.

TITOLO II

ESECUZIONE

Articolo 5

Quadro generale di esecuzione

L'assistenza della Comunità a titolo del presente regolamento è attuata mediante le misure seguenti:

a) misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori;

b) documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali;

c) programmi d'azione annuali;

d) misure speciali.

Articolo 6

Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori

1. L'assistenza comunitaria di cui all'articolo 3 è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.

2. La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria in risposta a una situazione di crisi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché nelle situazioni straordinarie e impreviste di cui all'articolo 3, paragrafo 3, qualora l'efficacia delle misure dipenda da un'esecuzione rapida o flessibile. Tali misure possono avere una durata massima di diciotto mesi. La durata di singole misure può essere di ulteriori 6 mesi nel caso di intralci obiettivi e imprevisti alla loro esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo delle misure.

3. Se il costo di una misura di assistenza straordinaria supera i 20 000 000 *euro* essa è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4. La Commissione può adottare programmi di intervento transitori per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per un'efficace esecuzione delle politiche comunitarie di cooperazione esterna. I programmi di intervento transitori si basano sulle misure di assistenza straordinaria e sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

5. La Commissione informa regolarmente il Consiglio in merito alla programmazione dell'assistenza comunitaria di cui all'articolo 3. Prima di adottare o di rinnovare misure di assistenza straordinaria che costano fino a 20 000 000 *euro*, la Commissione comunica al Consiglio la loro natura nonché gli obiettivi e gli importi finanziari previsti. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'UE, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio a riguardo nella programmazione e nell'esecuzione di tali misure. Analogamente, la Commissione informa il Consiglio prima di apportare sostanziali modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate.

6. Quanto più tempestivamente possibile dopo l'adozione di misure di assistenza straordinaria, e in ogni caso entro sette mesi dalla loro adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio fornendo una descrizione generale dell'attuale risposta comunitaria e di quella pianificata, precisando i contributi provenienti da altri strumenti finanziari della Comunità, lo stato di avanzamento dei documenti di strategia nazionale e multipaese e il ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito degli interventi generali a livello internazionale e multilaterale. La relazione indica altresì se la Commissione intende continuare a fornire misure di assistenza straordinaria e, in tale caso, la loro durata.

Articolo 7

Documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali

1. I documenti di strategia multipaese e tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma dell'articolo 4.

2. I documenti di strategia multipaese e tematici indicano la strategia della Comunità per i paesi interessati tenendo conto delle esigenze dei paesi o dei temi in questione, delle priorità della Comunità, della situazione internazionale e delle attività dei partner principali.

3. I documenti di strategia multipaese e tematici, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Essi coprono un periodo iniziale che non può eccedere il periodo di applicazione del presente regolamento e sono sottoposti a una revisione intermedia.

4. I documenti di strategia sono coerenti, evitando duplicazioni, con i documenti di strategia nazionale, multipaese o tematici adottati nel quadro di altri strumenti comunitari di assistenza esterna. I documenti di strategia sono basati, ove opportuno, su un dialogo con il paese, i paesi o le regioni partner interessati, inclusa la società civile, in modo da sostenere strategie nazionali di sviluppo e da assicurare la partecipazione e il coinvolgimento del paese, dei paesi o della regione partner interessati. Inoltre, ove opportuno, vengono organizzate delle consultazioni congiunte tra la Commissione, gli Stati membri e gli altri donatori per garantire la complementarità tra le attività di cooperazione della Comunità, degli Stati membri e di altri donatori. Ove opportuno, possono partecipare anche le altre parti interessate.

5. Tutti i documenti di strategia multipaese sono accompagnati, ove opportuno, da un programma indicativo pluriennale che riassume i settori prioritari selezionati per il finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati previsti e il calendario dell'assistenza comunitaria nonché la dotazione finanziaria indicativa, a livello generale e per i singoli settori prioritari. Le dotazioni finanziarie possono essere indicate mediante un margine di variazione, ove opportuno.

6. I programmi pluriennali indicativi fissano le dotazioni finanziarie per ciascun programma usando criteri trasparenti, basati sulle esigenze e sul rendimento dei paesi o delle regioni partner interessati e tenendo conto delle particolari difficoltà cui fanno fronte i paesi o le regioni in crisi o in conflitto.

7. I programmi indicativi pluriennali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Essi sono fissati, ove opportuno, in consultazione con i paesi o le regioni partner interessati.

8. Gli importi finanziari dei programmi indicativi pluriennali possono essere aumentati o ridotti in seguito a revisioni, tenendo conto dei mutamenti della situazione, del rendimento e delle esigenze di un dato paese, secondo la procedura di cui al paragrafo 7.

Articolo 8

Programmi d'azione annuali

1. I programmi d'azione annuali indicano le misure da adottare sulla base dei documenti di strategia multipaese e tematici e dei programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 7.

2. I programmi d'azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del previsto finanziamento. Essi contengono una descrizione sintetica delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario indicativo di attuazione. Essi dovrebbero includere, ove opportuno, i risultati dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'assistenza fornita in precedenza. Gli obiettivi sono misurabili.

3. I programmi d'azione annuali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 9

Misure speciali

1. In deroga agli articoli 7 e 8, nel caso di necessità o circostanze impreviste, la Commissione può adottare misure speciali non previste dai documenti di strategia multipaese e tematici nonché dai programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 7 o dai programmi d'azione annuali di cui all'articolo 8.

2. Le misure speciali specificano gli obiettivi perseguiti, gli ambiti di attività, i risultati attesi, le procedure di gestione utilizzate e l'ammontare totale dei finanziamenti previsti. Contengono altresì una descrizione delle operazioni da finanziare, l'indicazione degli importi assegnati a ciascuna operazione e un calendario d'esecuzione indicativo.

3. Le misure speciali il cui costo supera i 5 000 000 *euro* sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4. La Commissione informa il comitato istituito all'articolo 22, paragrafo 1, entro un mese dall'adozione delle misure speciali che costano fino a 5 000 000 *euro*.

TITOLO III

BENEFICIARI E FORME DI FINANZIAMENTO

Articolo 10

Ammissibilità

1. I finanziamenti a titolo del presente regolamento sono destinati al fine di dare esecuzione alle misure di assistenza straordinaria e ai programmi di intervento transitori di cui all'articolo 6, ai programmi d'azione annuali di cui all'articolo 8 e alle misure speciali di cui all'articolo 9:

a) ai paesi e alle regioni partner e alle relative istituzioni;

b) agli enti decentralizzati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;

c) agli organismi misti istituiti tra paesi e regioni partner e la Comunità;

d) alle organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni appartenenti al sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali, le banche di sviluppo e le istituzioni di giurisdizione internazionale, nella misura in cui esse contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;

e) alle agenzie europee;

f) ai seguenti enti o organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro paese terzo, nella misura in cui essi contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento:

   i) enti pubblici e parastatali, enti locali e relativi consorzi;

   ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;

   iii) istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;

   iv) iv attori non statali di cui al paragrafo 2;

   v) persone fisiche.

2. Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare: le organizzazioni non governative, le organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, le associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo della dimensione esterna delle politiche interne.

3. Altri organismi o attori non elencati nei paragrafi 1 e 2 possono essere finanziati se é necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 11

Tipi di misure

1. I finanziamenti comunitari possono assumere in particolare la seguente forma:

a) progetti e programmi;

b) un sostegno al bilancio generale o settoriale, se il sistema approntato dal paese partner per la gestione dei fondi pubblici è sufficientemente trasparente, attendibile ed efficiente, se il paese partner ha attuato adeguate politiche macroeconomiche o settoriali approvate dai principali donatori, ivi comprese, ove opportuno le istituzioni finanziarie internazionali. Il sostegno di bilancio può in genere costituire uno strumento tra gli altri. La sua assegnazione obbedisce a precisi obiettivi e ai relativi parametri. Il pagamento dell'aiuto di bilancio è subordinato a progressi soddisfacenti compiuti nel conseguimento degli obiettivi in termini di impatto e di risultati;

c) in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:

   i) programmi settoriali per le importazioni in natura;

   ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni per il settore in questione;

   iii) programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti;

d) fondi a disposizione di intermediari finanziari, a norma dell'articolo 20, finalizzati alla concessione di prestiti (ad esempio per fornire sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato) o di capitali di rischio (segnatamente sotto forma di prestiti subordinati o condizionati) o di altre partecipazioni minoritarie e temporanee di capitale sociale nella misura in cui il rischio finanziario della Comunità si limita a questi fondi;

e) sovvenzioni finalizzate al finanziamento di azioni;

f) sovvenzioni finalizzate al finanziamento dei costi d'esercizio;

g) finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, organismi nazionali pubblici o enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e dei paesi e regioni partner;

h) contributi a fondi internazionali, in particolare i fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali;

i) contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il finanziamento congiunto da parte di diversi donatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più donatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni;

j) risorse umane e materiali necessarie per un'efficiente gestione e supervisione dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner.

2. I finanziamenti comunitari in linea di principio non sono impiegati per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.

3. Le attività contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96 ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma dello stesso non possono essere finanziate a titolo del presente regolamento.

Articolo 12

Misure di sostegno

1. Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative ad azioni di preparazione, seguiti, monitoraggio, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi. Nel finanziamento comunitario sono altresì comprese le spese del personale di sostegno amministrativo assunto dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento.

2. L'aiuto può essere finanziato al di fuori dell'ambito dei programmi indicativi pluriennali. La Commissione adotta tali misure di sostegno conformemente all'articolo 9.

Articolo 13

Cofinanziamenti

1. Le misure finanziate a titolo del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento al quale possono partecipare:

a) gli Stati membri, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;

b) qualsiasi altro paese donatore, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;

c) le organizzazioni internazionali e regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;

d) le società, le imprese e le altre organizzazioni e imprese private, nonché gli altri attori non statali di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

e) i paesi e le regioni partner beneficiari dei fondi ed altri organismi ammissibili al finanziamento di cui all'articolo 10.

2. Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi sottoprogetti chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento rimanga sempre identificabile. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale che non sia possibile identificare la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell'ambito del progetto o del programma.

3. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi per conto degli organismi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) per l'esecuzione di azioni congiunte. In tal caso, la Commissione ricorre alla gestione centralizzata diretta o alla gestione centralizzata indiretta delegando il compito ad agenzie comunitarie o ad organismi istituiti dalla Comunità. Tali fondi sono trattati come entrate con assegnazione specifica a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([1]).

Articolo 14

Modalità di gestione

1. Le misure finanziate a titolo del presente regolamento sono gestite, controllate, valutate e rendicontate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

([1]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2. La Commissione può, decidere di affidare funzioni di autorità pubblica, in particolare le funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 a condizione che essi siano riconosciuti a livello internazionale, adottino un sistema di gestione e controllo riconosciuto a livello internazionale e siano sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

3. In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni del paese o della regione che beneficiano dei fondi.

Articolo 15

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base delle decisioni prese dalla Commissione a norma degli articoli 6, 8, 9 e 12.

2. Le forme giuridiche di finanziamento comunitario includono tra l'altro:

— accordi di finanziamento;

— accordi di sovvenzionamento;

— contratti di appalto;

— contratti di lavoro.

Articolo 16

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. Tutti gli accordi che risultano dal presente regolamento contengono delle disposizioni che garantiscono l'interesse finanziario della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [1], del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [2] e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [3].

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono espressamente che la Commissione e la Corte dei conti esercitano il potere di revisione contabile sia su base documentale sia tramite controllo sul posto nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione a effettuare i controlli e le verifiche sul posto di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3. Tutti i contratti conclusi per dare esecuzione all'assistenza assicurano alla Commissione e alla Corte dei conti, durante e dopo l'esecuzione degli stessi, i diritti di cui al paragrafo 2.

Articolo 17

Partecipazione e norme di origine

1. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati a norma del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri.

---

[1] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
[2] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
[3] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

2. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta anche a tutte le persone fisiche e giuridiche:

— dei paesi che beneficiano dello strumento di assistenza preadesione ([1]),

— dei paesi dello Spazio economico europeo che non appartengono all'UE,

— di qualsiasi altro territorio o paese terzo qualora sia stato istituito un accesso reciproco all'assistenza esterna.

3. Nel caso delle misure prese da un qualsiasi paese terzo considerato come un paese meno avanzato in base ai criteri OCSE la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale.

4. Nel caso delle misure di assistenza straordinaria e dei programmi di intervento transitori di cui all'articolo 6, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale.

5. Nel caso delle misure adottate nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta a qualsiasi persona fisica o giuridica dei paesi in via di sviluppo o dei paesi in transizione quali definiti dall'OCSE, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi altro paese ammissibile a norma della strategia pertinente e alle stesse si estendono le norme di origine.

6. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati a norma del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali.

7. Gli esperti proposti nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti non devono adempiere alle norme sulla nazionalità di cui al presente articolo.

8. Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di contratti finanziati a norma del presente regolamento sono originari della Comunità o di un paese ammissibile a norma dei precedenti paragrafi da 2 a 5.

9. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche dei territori o paesi terzi che vantano legami economici, commerciali o geografici storici con il paese partner può essere autorizzata caso per caso. Inoltre, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi o utilizzare le forniture e i materiali di origine diversa.

Articolo 18

Prefinanziamenti

Gli interessi generati dal prefinanziamento dei pagamenti a favore dei beneficiari sono detratti dal versamento finale.

Articolo 19

Sovvenzioni

Conformemente all'articolo 114 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, le persone fisiche possono ricevere sovvenzioni.

([1]) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Articolo 20

Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari

I fondi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), sono gestiti dagli intermediari finanziari, dalla Banca europea per gli investimenti (in seguito denominata «BEI») o da qualsiasi altra banca o organizzazione dotata delle capacità necessarie alla loro gestione. La Commissione adotta, caso per caso, le disposizioni di attuazione del presente articolo per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell'intermediario incaricato dell'attuazione, l'utilizzazione e il recupero degli interessi sul fondo, e la chiusura dell'operazione.

Articolo 21

Valutazione

La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati e dell'efficienza delle politiche e dei programmi, nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette relazioni di valutazione sostanziali al comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1, perché vi siano discusse. I risultati confluiscono nell'elaborazione del programma e nell'allocazione di risorse.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione1999/468/CE è fissato a 30 giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la BEI.

Articolo 23

Relazione

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure avviate a titolo del presente regolamento e presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esecuzione dell'assistenza. La relazione è inoltre trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione fornisce, per l'esercizio precedente, informazioni circa le misure finanziate, l'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e l'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti ripartito per paese e regione partner nonché per ciascun settore di cooperazione.

Articolo 24

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è pari a 2 062 000 000 *euro*. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Per il periodo 2007-2013:

a) non più di 7 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, punto 1);

b) non più di 15 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, punto 2);

c) non più di 5 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, punto 3).

Articolo 25

Riesame

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare lo stato di attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, all'occorrenza con una proposta per introdurre modifiche al regolamento.

Articolo 26

Abrogazione

1. Dal 1º gennaio 2007 sono abrogati i seguenti regolamenti:

— Regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia ([1]).

— Regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo ([2]).

— Regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo ([3]).

— Regolamento (CE) n. 381/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che istituisce il meccanismo di reazione rapida ([4]).

— Regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) ([5]), salvo per quanto riguarda l'articolo 1bis di tale regolamento.

— Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, relativo alla cooperazione Nord-Sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania ([6]).

— Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo ([7]).

([1]) GU L 287 del 31.10.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1).
([2]) GU L 234 del 1.9.2001, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).
([3]) GU L 234 del 1.9.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2110/2005.
([4]) GU L 57 del 27.2.2001, pag. 5.
([5]) GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2098/2003 (GU L 316 del 29.11.2003, pag. 1).
([6]) GU L 287 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2110/2005.
([7]) GU L 306 del 28.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2110/2005.

2. I regolamenti abrogati rimangono applicabili agli atti giuridici e agli impegni attinenti all'esecuzione degli esercizi anteriori al 2007.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il …

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il presidente	*Il presidente*

ALLEGATO

STRUMENTO DI STABILITÀ

Dichiarazione della Commissione

La Commissione informerà il Parlamento a tempo debito relativamente all'adozione di misure di assistenza a carattere eccezionale.

La Commissione farà in modo che le misure adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), relative alla lotta al terrorismo e al crimine organizzato rispettino il diritto internazionale. Siffatte misure saranno dirette a paesi che dimostrino una chiara volontà politica di trovare una soluzione a detti problemi in una maniera che garantisca un pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani e del diritto umanitario applicabile. La Commissione monitorerà attentamente l'attuazione di dette misure al fine di garantire la piena osservanza di questi principi.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0308

Strumento di assistenza di preadesione (IPA) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno Strumento di assistenza di preadesione (IPA) (COM(2004)0627 — C6-0047/2005 — 2004/0222(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0627) ([1]),

— visto l'articolo 181 A del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0047/2005),

— visti la dichiarazione della Commissione sul controllo democratico e sulla coerenza delle azioni esterne allegata all'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ([2]) e il relativo scambio di lettere,

— vista la dichiarazione rilasciata dalla Commissione alla seduta plenaria del Parlamento europeo del 17 maggio 2006, secondo la quale essa terrà in debito conto qualunque richiesta rivoltale dal Parlamento europeo di presentare una proposta volta a sospendere o ripristinare l'assistenza comunitaria e fornirà a detta richiesta una risposta tempestiva e sufficientemente dettagliata,

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0155/2006);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
Considerando 2 bis (nuovo)	
	(2 bis) Il Parlamento europeo ha accolto positivamente l'inserimento, previsto dal trattato di Nizza, dell'articolo 181 A nel trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), ma ha ribadito la sua posizione secondo cui, data l'importanza politica e di bilancio dell'assistenza di preadesione, sarebbe altamente auspicabile adottare le misure necessarie all'attuazione della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con gli Stati candidati all'adesione all'Unione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([2]) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

Considerando 11

(11) L'assistenza fornita ai paesi candidati effettivi e potenziali dovrà aiutarli, come in passato, a consolidare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a promuovere la riforma della pubblica amministrazione, ***nonché il rispetto dei*** diritti dell'uomo e delle minoranze, *e* a favorire lo sviluppo della società civile*, a far progredire la cooperazione regionale*, la riconciliazione e la ricostruzione *e a contribuire allo* sviluppo sostenibile e *alla* ***riduzione*** della povertà *in tali paesi*, sostenendo quindi tutta una serie di misure riguardanti lo sviluppo istituzionale.	(11) L'assistenza fornita ai paesi candidati effettivi e potenziali ***a titolo del presente regolamento, e quella fornita ad altri soggetti quali persone fisiche e organizzazioni non governative a titolo di uno strumento specifico destinato alla promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia,*** dovrà aiutarli, come in passato, a consolidare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, ***a realizzare riforme economiche volte alla promozione di un'economia di mercato e di scambi liberi ed equi***, a promuovere la riforma della pubblica amministrazione, ***a elaborare piani di sviluppo nazionali compatibili con l'UE, a rispettare i*** diritti dell'uomo e delle minoranze, ***a promuovere la parità di genere,*** a favorire lo sviluppo della società civile***, compreso lo sviluppo istituzionale per le ONG, a migliorare i diritti dei consumatori***, *a far progredire la cooperazione regionale*, la riconciliazione e la ricostruzione *e a contribuire allo* sviluppo sostenibile e ***all'eradicazione*** della povertà *in tali paesi*, sostenendo quindi tutta una serie di misure riguardanti lo sviluppo istituzionale.

Emendamento 3

Considerando 13

(13) L'assistenza ai paesi candidati potenziali può consistere, tra l'altro, in un certo grado di allineamento con l'*acquis* comunitario e in un sostegno ai progetti d'investimento.	(13) L'assistenza ai paesi candidati potenziali può consistere, tra l'altro, in un certo grado di allineamento con l'*acquis* comunitario***, agevolando la formulazione di piani di sviluppo nazionali provvisori compatibili con l'UE, volti a sviluppare la capacità istituzionale necessaria per assorbire la futura assistenza UE, soprattutto nell'ambito dello sviluppo rurale, infrastrutturale e delle risorse umane,*** e in un sostegno ai progetti d'investimento.

Emendamento 4

Considerando 14

(14) L'assistenza va fornita in base ad una strategia pluriennale globale, che ***tenga conto delle*** priorità del processo di stabilizzazione e di associazione ***nonché di quelle derivanti dal*** processo di preadesione.	(14) L'assistenza va fornita in base ad una strategia pluriennale globale, che ***rifletta le*** priorità del processo di stabilizzazione e di associazione***, gli obiettivi di riforma interna dei paesi beneficiari e le priorità strategiche definite dal Parlamento europeo per il*** processo di preadesione.

Emendamento 5

Considerando 16 bis (nuovo)

	(16 bis) È opportuno che i paesi candidati potenziali ed effettivi che non sono ancora stati abilitati alla gestione decentrata dei fondi siano comunque ammissibili, nel quadro della componente Assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale, a misure e azioni di natura analoga a quelle che saranno disponibili nel quadro della componente Sviluppo regionale, della componente Sviluppo delle risorse umane e della componente Sviluppo rurale.

Giovedì, 6 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 6

Considerando 17

(17) L'assistenza va gestita secondo le norme in materia di aiuti esterni contenute nel regolamento (CE) 1605/2002, avvalendosi delle strutture che si sono dimostrate valide durante il processo di preadesione come la gestione decentrata, i gemellaggi e il TAIEX. Al tempo stesso, tuttavia, si deve lasciare spazio ad impostazioni innovative quali la gestione comune, attraverso gli Stati membri, per i programmi transfrontalieri che riguardano i confini esterni dell'Unione europea.	(17) L'assistenza va gestita secondo le norme in materia di aiuti esterni contenute nel regolamento *(CE, Euratom) n.* 1605/2002, avvalendosi delle strutture che si sono dimostrate valide durante il processo di preadesione come la gestione decentrata, i gemellaggi e il TAIEX. Al tempo stesso, tuttavia, si deve lasciare spazio ad impostazioni innovative quali la gestione comune, attraverso gli Stati membri, per i programmi transfrontalieri che riguardano i confini esterni dell'Unione europea. ***Il trasferimento di conoscenze e di competenze in ordine all'applicazione dell'acquis comunitario, dagli Stati membri che hanno accumulato un'esperienza al riguardo ai beneficiari del presente regolamento, dovrebbe essere particolarmente positivo in questo contesto.***

Emendamento 7

Considerando 18

(18) Le azioni necessarie per attuare la componente Sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale e la componente Cooperazione regionale e transfrontaliera sono misure di gestione connesse alla realizzazione di programmi con notevoli implicazioni a livello di bilancio, da adottare quindi in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, presentando a un comitato di gestione documenti di programmazione indicativi pluriennali.	(18) Le azioni necessarie per attuare la componente Sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale e la componente Cooperazione regionale e transfrontaliera sono misure di gestione connesse alla realizzazione di programmi con notevoli implicazioni a livello di bilancio, da adottare quindi***, tenendo conto della raccomandazione del Parlamento europeo,*** in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, presentando a un comitato di gestione documenti di programmazione indicativi pluriennali.

Emendamento 8

Considerando 22

(22) Qualora un paese beneficiario violi i principi alla base dell'Unione europea o faccia progressi insufficienti per quanto riguarda i criteri di Copenaghen e le priorità stabilite nei partenariati europei o di adesione, il Consiglio deve poter prendere le misure del caso in base ad una proposta della Commissione.	(22) Qualora un paese beneficiario violi i principi alla base dell'Unione europea o faccia progressi insufficienti per quanto riguarda i criteri di Copenaghen e le priorità stabilite nei partenariati europei o di adesione ***o le disposizioni del trattato di adesione***, il Consiglio deve poter prendere le misure del caso in base ad una proposta della Commissione ***e previa consultazione del Parlamento europeo. In tal caso, la Commissione dovrebbe avviare, nel quadro del presente regolamento, un'azione specifica volta a risolvere i problemi che ostacolano il processo di preadesione o di adesione.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 9

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a

a) rafforzamento delle istituzioni democratiche ***e*** dello Stato di diritto,	a) rafforzamento delle istituzioni democratiche***,*** dello Stato di diritto ***e della sua applicazione nonché promozione della responsabilità e della trasparenza***,

Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c

c) riforma economica,	c) riforma economica ***orientata al mercato per sviluppare un'economia sociale, rispettosa dell'ambiente e competitiva caratterizzata dalla sostenibilità, tramite la progressiva liberalizzazione dei prezzi e degli scambi, l'integrazione graduale nell'unione doganale, l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'applicazione delle regole OMC e di quelle risultanti dall'Agenda di Doha per lo sviluppo,***

Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c bis (nuova)

	c bis) preparazione di piani di sviluppo nazionali provvisori compatibili con l'UE, volti a sviluppare la capacità istituzionale di assorbimento della futura assistenza UE, in particolare nell'ambito dello sviluppo rurale, infrastrutturale e delle risorse umane,

Emendamento 12

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d bis (nuova)

	d bis) promozione della parità di genere,

Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e

e) sviluppo della società civile,	e) sviluppo della società civile***, della cittadinanza e di mezzi di comunicazione liberi e indipendenti, compresi lo sviluppo istituzionale e il sostegno alle organizzazioni non governative,***

Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e bis (nuova)

	e bis) integrazione economica e sociale dei gruppi vulnerabili, in particolare le donne,

Emendamento 16

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f

f) riconciliazione, misure volte a far regnare la fiducia e ricostruzione,	f) riconciliazione, ***rientro dei profughi,*** misure volte a far regnare la fiducia e ricostruzione,

Giovedì, 6 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 13
	Articolo 2, paragrafo 2, lettera b
b) sviluppo ***socioeconomico***.	b) sviluppo ***e coesione socioeconomici e territoriali***.
	Emendamento 17
	Articolo 3, paragrafo 3
3. La Commissione adotterà le norme di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). Nei casi in cui tali norme riguardano l'applicazione degli articoli 7-9 del presente regolamento, si consulteranno anzitutto i comitati responsabili della componente in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3.	3. La Commissione adotterà le norme di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). Nei casi in cui tali norme riguardano l'applicazione degli articoli 7-9 del presente regolamento, si consulteranno anzitutto i comitati responsabili della componente in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3. ***Prima dell'adozione gli strumenti di applicazione sono sottoposti al Parlamento europeo per parere.***
	Emendamento 18
	Articolo 4, paragrafo 1
1. La Commissione adotterà un'impostazione strategica, che tenga conto delle prospettive finanziarie, dei partenariati europei e dei partenariati di adesione, per definire un quadro indicativo pluriennale con una ripartizione dei fondi per componente e per paese nonché, se del caso, per argomento. Il quadro sarà riesaminato tutti gli anni secondo una serie di criteri oggettivi tra cui la capacità di assorbimento, la valutazione delle necessità, il rispetto delle condizioni e la capacità di gestione. Se del caso, si procederà ad un riesame anche nel caso di misure straordinarie di assistenza o di programmi di risposta provvisori adottati a norma del regolamento che istituisce lo strumento di stabilità. I fondi assegnati ai programmi di cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri devono essere perlomeno equivalenti al finanziamento corrispondente proveniente dal Fondo europeo di sviluppo regionale.	1. La Commissione***, tenendo conto della raccomandazione del Parlamento europeo,*** *adotta* un'impostazione strategica, che tenga conto delle prospettive finanziarie, dei partenariati europei e dei partenariati di adesione, per definire un quadro indicativo pluriennale con una ripartizione dei fondi per componente e per paese nonché, se del caso, per argomento. Il quadro *è* riesaminato tutti gli anni***, tenendo conto della raccomandazione del Parlamento europeo,*** secondo una serie di criteri oggettivi tra cui la capacità di assorbimento, la valutazione delle necessità, il rispetto delle condizioni e la capacità di gestione. Se del caso, si *procede* ad un riesame ***sulla base di una procedura analoga*** anche nel caso di misure straordinarie di assistenza o di programmi di risposta provvisori adottati a norma del regolamento che istituisce lo strumento di stabilità. I fondi assegnati ai programmi di cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri devono essere perlomeno equivalenti al finanziamento corrispondente proveniente dal Fondo europeo di sviluppo regionale.
	Emendamento 19
	Articolo 4, paragrafo 2
2. La Commissione trasmetterà ogni anno il quadro indicativo pluriennale al Consiglio e al Parlamento europeo.	2. La Commissione *trasmette* ogni anno***, al momento opportuno,*** il quadro indicativo pluriennale al Consiglio e al Parlamento europeo. ***Nella sua relazione annuale la Commissione illustra in modo dettagliato in quale misura le raccomandazioni del Parlamento sono state prese in considerazione. Ove si discosti dalla raccomandazione del Parlamento europeo, la Commissione ne precisa i motivi.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. La procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicate le prerogative del Parlamento europeo in quanto autorità di bilancio in virtù del trattato.

Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 2

2. La cooperazione suddetta mira a promuovere la stabilità, la sicurezza ***e*** la prosperità nell'interesse di tutti i paesi, favorendone inoltre uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile.	2. La cooperazione suddetta mira a promuovere ***buone relazioni di vicinato,*** la stabilità, la sicurezza***,*** la prosperità ***e la coesione sociale*** nell'interesse di tutti i paesi, favorendone inoltre uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile.

Emendamento 22

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. In casi eccezionali, allorché in assenza di accordo tra uno Stato membro e un paese beneficiario i compiti di esecuzione di un programma transfrontaliero non possono essere delegati agli Stati membri, tali compiti possono essere gestiti secondo altre idonee modalità conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza tra l'assistenza fornita dal presente regolamento e quella fornita da altri strumenti comunitari.

Emendamento 23

Articolo 10, paragrafo 5 bis (nuovo)

	5 bis. Anteriormente alla loro attuazione, la Commissione informa il Parlamento europeo in merito ai programmi di assistenza comunitaria a titolo del presente regolamento. Ai fini dell'esercizio di tale controllo ex-ante le relazioni della Commissione comprendono tutte le informazioni riguardanti le azioni proposte, i beneficiari e i rispettivi finanziamenti.

Emendamento 24

Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. La Commissione riferisce al Parlamento europeo in merito ai lavori dei comitati.

Giovedì, 6 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 25	
Articolo 12, paragrafo 1	
1. L'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento può essere utilizzata per finanziare, tra l'altro, investimenti, appalti, sovvenzioni, ivi compresi gli abbuoni d'interessi, i prestiti a condizioni speciali, le garanzie sui prestiti e le misure di assistenza finanziaria, ***il sostegno al bilancio, le altre forme specifiche di aiuti di bilancio*** e il contributo al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali o delle banche di sviluppo regionali. ***Il sostegno al bilancio presuppone una gestione sufficientemente trasparente, affidabile ed efficiente delle finanze pubbliche del paese partner nonché l'attuazione di politiche settoriali o macroeconomiche ben definite, approvate dalle istituzioni finanziarie internazionali.***	1. L'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento può essere utilizzata per finanziare, tra l'altro, investimenti, appalti, sovvenzioni, ivi compresi gli abbuoni d'interessi, i prestiti a condizioni speciali, le garanzie sui prestiti e le misure di assistenza finanziaria, e il contributo al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali o delle banche di sviluppo regionali.
Emendamento 26	
Articolo 14, titolo	
Attuazione dell'assistenza	***Attuazione dell'assistenza e sua visibilità***
Emendamento 27	
Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)	
	2 bis. La Commissione promuove la diffusione di informazioni dettagliate e la pubblicità per quanto concerne i progetti e i programmi finanziati, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica all'azione comunitaria e ai suoi obiettivi.
Emendamento 28	
Articolo 14, paragrafo 2 ter (nuovo)	
	2 ter. La Commissione garantisce la coerenza dell'assistenza fornita a titolo del presente regolamento con quella fornita nel quadro di altri strumenti di assistenza esterna, tra cui uno strumento specifico destinato alla promozione dei diritti umani e della democrazia, nonché con le operazioni bilaterali degli Stati membri e con i finanziamenti della BEI e di altre organizzazioni finanziarie internazionali e banche di sviluppo regionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 29

Articolo 17, paragrafo 2

2. Qualora un paese beneficiario non rispetti i principi o gli impegni contenuti nel rispettivo partenariato con l'Unione europea o i progressi fatti in termini di conformità ai criteri di adesione siano insufficienti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure del caso in merito a qualsiasi tipo di assistenza concessa a norma del presente regolamento.	2. Qualora un paese beneficiario non rispetti i principi o gli impegni contenuti nel rispettivo partenariato con l'Unione europea ***o trattato di adesione*** *ad essa,* o i progressi fatti in termini di conformità ai criteri di adesione siano insufficienti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione ***e previa consultazione del Parlamento europeo***, può prendere le misure del caso in merito a qualsiasi tipo di assistenza concessa a norma del presente regolamento. ***In tal caso, la Commissione avvia, nel quadro del presente regolamento, un'azione specifica volta a risolvere i problemi che ostacolano il processo di preadesione o di adesione.***

Emendamento 30

Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare al Consiglio, in conformità del paragrafo 2, una proposta concernente l'adozione delle misure del caso in merito a qualsiasi tipo di assistenza concessa a norma del presente regolamento. La Commissione presenta la proposta al Consiglio entro tre mesi dal ricevimento della richiesta ovvero rende noti i motivi che la inducono a non farlo.

Emendamento 31

Articolo 18

Quando viene conferito lo status di candidati ad uno dei paesi beneficiari elencati all'allegato I del presente regolamento con una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, prima frase del trattato sull'Unione europea, il Consiglio trasferisce il paese in questione dall'allegato I all'allegato II deliberando a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione.	***1.*** Quando viene conferito lo status di candidati ad uno dei paesi beneficiari elencati all'allegato I del presente regolamento con una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, prima frase del trattato sull'Unione europea, il Consiglio trasferisce il paese in questione dall'allegato I all'allegato II deliberando a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione ***e previa consultazione del Parlamento europeo***.

Emendamento 32

Articolo 18, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Se il Consiglio europeo riconosce uno Stato come candidato potenziale all'adesione all'Unione europea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, include tale paese nell'allegato I.

Emendamento 33

Articolo 20 bis (nuovo)

	Articolo 20 bis
	1. Entro il 30 giugno 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, unitamente ad una proposta legislativa relativa alle necessarie modifiche.
	2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0309

Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Accordo interistituzionale)

Decisione del Parlamento europeo sulla conclusione di un accordo interistituzionale sotto forma di dichiarazione comune inerente alla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (nuova procedura di regolamentazione con controllo) (10125/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI))

Il Parlamento europeo,

— visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202, terzo trattino,

— vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]),

— vista la proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, che modifica la decisione 1999/468/CE (COM(2002)0719) ([2]),

— vista la dichiarazione del precedente Presidente della Commissione Prodi dinanzi al Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 (la «Dichiarazione Prodi»),

— vista la sua posizione del 2 settembre 2003 ([3]),

— vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari ([4]),

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004)0324) ([5]),

— visto il progetto di decisione del Consiglio (10126/1/2006 — C6-0190/2006) ([6]),

— visto il progetto di dichiarazione comune (10125/2006 — C6-0208/2006),

— visto l'articolo 120, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0237/2006),

A. considerando che lo scorso autunno il Consiglio e la Commissione hanno concordato di avviare negoziati sulla possibilità di proseguire la riforma delle procedure di comitatologia sulla base della proposta modificata della Commissione,

B. considerando che il 10 novembre 2005 la Conferenza dei presidenti ha deciso di avviare un dialogo con il Consiglio e la Commissione sulle procedure di comitatologia, conferendo un mandato a tal fine al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione e al relatore della commissione competente per il merito, mandato che è stato prorogato il 19 gennaio 2006,

C. considerando che tale dialogo è sfociato nel progetto di una nuova procedura e nel progetto di dichiarazioni in concomitanza con la decisione da adottare riguardo alla procedura,

D. considerando che la decisione introdurrà nella decisione sulla comitatologia del 1999 una nuova procedura denominata «procedura di regolamentazione con controllo», in virtù della quale il Parlamento europeo e il Consiglio avranno il diritto di verificare, allo stesso titolo, le disposizioni «quasi legislative» per l'attuazione di uno strumento adottato in codecisione e di respingere tali disposizioni,

---

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([2]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([3]) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 82.
([4]) GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.
([5]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([6]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

E. considerando che il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa firmato da tutti i capi di Stato e di governo riconosce al Parlamento il diritto di revoca della delega di poteri (articolo I-36), laddove il testo definitivo di compromesso relativo alla nuova procedura di regolamentazione con controllo non gli riconosce questo diritto; considerando che il diritto di revocare tale delega resterà pertanto una rivendicazione fondamentale del Parlamento europeo, che è stato invece possibile conseguire nel trattato costituzionale,

F. considerando che la decisione sarà corredata di una dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, di una dichiarazione della Commissione da iscrivere al processo verbale del Consiglio e da dichiarazioni della Commissione riguardo all'attuazione e all'applicazione della nuova procedura,

G. considerando che tali dichiarazioni riflettono punti di rilievo sollevati dalle tre istituzioni nell'ambito dei negoziati, senza i quali non sarebbe stato possibile giungere a un compromesso sulla nuova procedura, né assicurarne un'incidenza pratica,

1. approva la conclusione dell'accordo sotto forma di dichiarazione comune allegato alla presente decisione;

2. prende atto della dichiarazione adottata dalla Commissione in concomitanza con la dichiarazione comune, riguardo al suo impegno ad adottare provvedimenti a favore della trasparenza;

3. prende atto altresì della dichiarazione adottata dalla Commissione nella medesima occasione riguardo al regime linguistico all'inizio del periodo di controllo e all'adeguamento degli atti in vigore;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esprimono soddisfazione per l'imminente adozione della decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]). L'inclusione nella decisione del 1999 di una nuova procedura, denominata «procedura di regolamentazione con controllo», consentirà al legislatore di esercitare un controllo sull'adozione delle misure «quasi legislative» di esecuzione di un atto adottato in codecisione.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che, nel quadro dell'attuale trattato, tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione.

3. Fatte salve le prerogative delle autorità legislative, il Parlamento europeo ed il Consiglio riconoscono che i principi di una corretta legislazione esigono che le competenze di esecuzione siano conferite alla Commissione senza limiti di durata. Tuttavia, qualora risulti necessario procedere ad un adeguamento entro un determinato termine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che una clausola che chiede alla Commissione di presentare una proposta di revisione o di abrogazione delle disposizioni relative alla delega delle competenze di esecuzione possa rafforzare il controllo esercitato dal legislatore.

4. La nuova procedura si applicherà, sin dalla sua entrata in vigore, alle misure quasi legislative previste in atti che saranno adottati secondo la procedura di codecisione, ivi comprese quelle previste negli atti che saranno adottati in futuro nel settore dei servizi finanziari (atti «Lamfalussy»). Per contro, affinché essa sia applicabile agli atti adottati in codecisione che sono già in vigore, questi devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili, al fine di sostituire la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE con la procedura di regolamentazione con controllo, ogniqualvolta si tratti di misure che rientrano nel suo campo di applicazione.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Giovedì, 6 luglio 2006

5. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono urgente adeguare i seguenti atti:

a) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale);

b) direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che rifonde la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale);

c) direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che rifonde la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale);

d) direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87);

e) regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1);

f) direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15);

g) direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29);

h) direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9);

i) regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1);

j) direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38);

k) direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1);

l) direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64);

m) regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1);

n) direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10);

o) direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16);

p) direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24);

q) direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19);

r) direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1);

s) regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1);

t) direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20);

u) direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67);

v) direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1);

w) direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);

x) direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34);

y) direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

A tale scopo, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di presentare al più presto al Parlamento europeo ed al Consiglio proposte di modifica degli atti summenzionati, al fine di introdurre la procedura di regolamentazione con controllo e, di conseguenza, di abrogare, laddove esistano, le disposizioni di tali atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. Il Parlamento europeo ed il Consiglio si adopereranno affinché tali proposte siano adottate quanto prima.

6. Conformemente all'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003 ([1]) «Legiferare meglio», il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rammentano il ruolo importante svolto dalle misure di esecuzione nella legislazione. Inoltre, ritengono che i principi generali dell'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998, sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria ([2]) debbano comunque applicarsi alle misure di portata generale adottate secondo la nuova procedura di regolamentazione con controllo.

([1]) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
([2]) GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0310

Competenze di esecuzione conferite alla Commissione (modalità) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS))

(Procedura di consultazione – nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202, terzo trattino,

— visto l'articolo I-36 del trattato che adotta una costituzione per l'Europa ([1]),

— visto il progetto di decisione del Consiglio (10126/1/2006) ([2]),

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002)0719)) ([3]) e la proposta modificata (COM(2004)0324) ([4]),

— vista la sua posizione del 2 settembre 2003 ([5]),

— visto l'articolo 202 del trattato CE, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C6-0190/2006),

— visti l'articolo 51 e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0236/2006);

1. approva il progetto di decisione del Consiglio;

2. invita la propria commissione competente a esaminare se sia possibile modificare il regolamento, in particolare l'articolo 81, per consentire al Parlamento di avvalersi, nelle migliori condizioni possibili, dei diritti attribuitigli nell'ambito della nuova procedura di regolamentazione con controllo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 310 del 16.12.2004, pag. 1.
([2]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([3]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([4]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([5]) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 82.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0311

Dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi (COM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0343) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0246/2005),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0196/2006);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicato nella GU.

P6_TC1-COD(2005)0138

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ([1]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) I flussi di denaro sporco creati dai trasferimenti di fondi possono minare la stabilità e la reputazione del settore finanziario nonché costituire una minaccia per il mercato interno. Il terrorismo minaccia le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo.

([1]) GU C 336 del 31.12.2005, pag. 109.
([2]) Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2006.

(2) A meno che non vengano adottate determinate misure di coordinamento a livello della Comunità, i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo potrebbero, per sostenere le proprie attività criminose, cercare di trarre vantaggio dalla libertà di circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario integrato. Con la sua portata, l'azione comunitaria dovrebbe garantire il recepimento uniforme della raccomandazione speciale VII relativa ai trasferimenti elettronici (SR VII) del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), istituito dal vertice del G7 di Parigi del 1989, in tutta l'Unione europea, e in particolare dovrebbe evitare discriminazioni tra i pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell'azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello UE, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

(3) Subito dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli USA, il Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 ha ribadito che la lotta contro il terrorismo è un obiettivo chiave dell'Unione europea. Il Consiglio europeo ha approvato un piano d'azione che prevede di potenziare la cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie, di elaborare strumenti giuridici internazionali contro il terrorismo, di prevenire il finanziamento del terrorismo, di rafforzare la sicurezza aerea e di migliorare la coerenza fra tutte le politiche pertinenti. In seguito agli attentati terroristici dell'11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo ha riveduto tale piano d'azione, che ora mira specificamente ad assicurare che il quadro legislativo elaborato dalla Comunità allo scopo di combattere il terrorismo e di potenziare la cooperazione giudiziaria sia adattato sulla base delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo, adottate dal GAFI.

(4) Per prevenire il finanziamento del terrorismo, si sono adottate misure dirette a congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra cui il regolamento (CE) n. 2580/2001 ([1]) ed il regolamento (CE) n. 881/2002 ([2]). Al medesimo scopo, si sono adottate misure dirette a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva 2005/60/CE ([3]) prevede varie misure dirette a impedire che si abusi del sistema finanziario agli scopi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, tutte queste misure non impediscono completamente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

(5) Per promuovere un'impostazione coerente, a livello internazionale, nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel proseguire l'azione comunitaria si dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo ossia delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo adottate dal GAFI e, in particolare, della SR VII e della nuova versione della nota interpretativa per la sua attuazione.

(6) La possibilità di risalire sempre all'origine dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per assicurare che in tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi relativi all'ordinante, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di allegare ai trasferimenti di fondi dati informativi accurati e significativi relativi all'ordinante.

(7) Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatta salva la direttiva 95/46/CE ([4]). Ad esempio, le informazioni raccolte e conservate ai fini del presente regolamento non andrebbero utilizzate a fini commerciali.

([1]) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70). Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2006/379/CE del Consiglio (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 21).

([2]) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1286/2006 della Commissione (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 14).

([3]) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

([4]) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8) Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano a prestatori di servizi di pagamento unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e di regolamento.

(9) E' opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di credito e di debito, i prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), gli addebiti diretti, gli assegni troncati, i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante. Qualora gli Stati membri abbiano applicato la deroga per la moneta elettronica prevista dalla direttiva 2005/60/CE, detta deroga dovrebbe essere applicata nel quadro del presente regolamento, purché l'importo dell'operazione non sia superiore a 1 000 *euro*.

(10) La deroga per la moneta elettronica, come definita dalla direttiva 2000/46/CE ([1]), copre la moneta elettronica indipendentemente dal fatto che l'emittente di tale moneta fruisca o meno di una deroga ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva.

(11) Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica applicabili ai trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto da quelli applicabili ai trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto. Per controbilanciare il rischio di indurre a transazioni clandestine, se s'impongono disposizioni troppo rigorose in materia d'identificazione per contrastare la potenziale minaccia terroristica a fronte di trasferimenti di fondi d'importo esiguo, nel caso dei trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante si applichi unicamente ai trasferimenti individuali di fondi superiori ai 1 000 *euro*, fatti salvi gli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE. Per i trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante, purché siano adempiuti gli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE.

(12) Tenuto conto del regolamento (CE) n. 2560/2001 ([2]), e della comunicazione della Commissione relativa a «un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel mercato interno» ([3]), è sufficiente prevedere che ai trasferimenti di fondi all'interno della Comunità siano allegati dati informativi semplificati relativi all'ordinante.

(13) Per consentire alle autorità di paesi terzi, incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi dalla Comunità al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all'ordinante. L'accesso di tali autorità a questi dati informativi completi dovrebbe essere concesso soltanto ai fini di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

(14) Nel caso che i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari vengano inviati raggruppandoli in una cartella elettronica (batch file) contenente i singoli trasferimenti di fondi dalla Comunità all'esterno della Comunità, consentendo in tal modo un risparmio sui costi, si dovrebbe prevedere che i singoli trasferimenti siano corredati soltanto del numero del conto dell'ordinante o del codice unico d'identificazione, purché nel «batch file» siano riportati i dati informativi completi relativi all'ordinante.

(15) Per accertare se ai trasferimenti di fondi siano allegati i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e per poter individuare le transazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario dovrebbe disporre di procedure efficaci per accertare la mancanza di dati informativi relativi all'ordinante.

([1]) Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39).

([2]) Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13).

([3]) COM(2003) 0718 def.

(16) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, sarebbe opportuno che il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario abbia la facoltà di evitare simili situazioni o di porvi rimedio, quando si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante mancano o sono incompleti. In tale contesto si dovrebbe prevedere flessibilità, in funzione dei rischi, per quanto riguarda l'ampiezza dei dati informativi relativi all'ordinante. Inoltre, dell'accuratezza e completezza di tali dati dovrebbe restare responsabile il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'ordinante. Se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è situato fuori del territorio della Comunità, gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere rafforzati, ai sensi della direttiva 2005/60/CE, in relazione ai rapporti di corrispondenza bancaria transfrontalieri in essere con quel prestatore di servizi di pagamento.

(17) Ove le autorità nazionali competenti forniscano indicazioni riguardo all'obbligo di rifiutare qualsiasi trasferimento effettuato da prestatori di servizi di pagamento che omettono sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o di decidere se limitare o interrompere i rapporti professionali con detti prestatori di servizi di pagamento, tali indicazioni dovrebbero basarsi anche sulla convergenza di buone pratiche, tenendo conto altresì del fatto che la nuova versione della nota interpretativa alla SR VII del GAFI permette ai paesi terzi di fissare un importo massimo di 1 000 *euro* o 1 000 USD per l'obbligo di invio dei dati informativi relativi all'ordinante, fermo restando l'obiettivo della lotta efficace al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

(18) In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe esercitare specifici controlli, in funzione dei rischi, quando si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante mancano o sono incompleti, e dovrebbe segnalare alle autorità competenti le transazioni sospette, a norma degli obblighi di segnalazione di cui alla direttiva 2005/60/CE e delle misure nazionali di attuazione.

(19) Quando i dati informativi relativi all'ordinante mancano o sono incompleti si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale.

(20) Finché non siano superate le limitazioni tecniche che possono impedire ai prestatori intermediari di servizi di pagamento di adempiere all'obbligo di trasmettere tutti i dati informativi relativi all'ordinante da essi ricevuti, questi dovrebbero tenere registrazioni di tali dati. Le limitazioni tecniche dovrebbero essere eliminate non appena aggiornati i sistemi di pagamento.

(21) Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi, allo scopo di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare le registrazioni dei dati informativi relativi all'ordinante. Si dovrebbe limitare la durata di tale periodo.

(22) Perché si possa passare sollecitamente all'azione nella lotta contro il terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante loro rivolte dalle autorità responsabili di combattere il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi sono stabiliti.

(23) Il numero di giorni lavorativi applicabili nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante determina il numero di giorni necessari per rispondere alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante.

(24) Data l'importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero prevedere nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di violazione del presente regolamento.

(25) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento andrebbero adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

(26) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio della Comunità sono membri di un'unione monetaria con uno Stato membro, rientrano nell'area monetaria di uno Stato membro o hanno firmato una convenzione monetaria con la Comunità europea rappresentata da uno Stato membro, e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di regolamento di quello Stato membro. Per evitare che l'applicazione del presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quei paesi o territori provochi gravi effetti negativi sull'economia di quei paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all'interno degli Stati membri in questione.

(27) Nell'intento di non scoraggiare le donazioni a scopi caritativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a esonerare i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio dall'obbligo di raccogliere, verificare, registrare e inviare i dati informativi relativi all'ordinante nel caso di trasferimenti di fondi d'importo non superiore a 150 *euro* eseguiti sul loro territorio. Sarebbe anche opportuno subordinare tale opzione al rispetto di determinate disposizioni da parte delle organizzazioni senza fini di lucro, in modo che gli Stati membri possano evitare che da questa esenzione traggano vantaggio i terroristi, a copertura delle loro attività o come mezzo per facilitarne il finanziamento.

(28) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, per l'entità o gli effetti di tale azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i suddetti obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nel medesimo articolo.

(29) Ai fini di un'impostazione coerente della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le principali disposizioni del presente regolamento dovrebbero entrare in applicazione alla medesima data delle pertinenti disposizioni adottate a livello internazionale,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1) «finanziamento del terrorismo» è la fornitura o la raccolta di fondi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;

2) «riciclaggio di denaro» è qualsiasi atto che, se commesso intenzionalmente, è considerato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2005/60/CE;

3) «ordinante» è la persona fisica o giuridica detentrice di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà ordine di trasferire i fondi;

4) «beneficiario del pagamento» è la persona fisica o giuridica che è destinataria finale dei fondi trasferiti;

5) «prestatore di servizi di pagamento» è la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi;

6) «prestatore intermediario di servizi di pagamento» è un prestatore di servizi di pagamento che non agisce per conto né dell'ordinante né del beneficiario del pagamento, ma partecipa all'effettuazione di trasferimenti di fondi;

7) «trasferimento di fondi» è una transazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;

8) «trasferimento raggruppato» è un insieme di singoli trasferimenti di fondi che vengono inviati in gruppo;

9) «codice unico d'identificazione» è una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento stabilito nella Comunità.

2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o di debito, purché:

a) il beneficiario abbia concluso con il prestatore di servizi di pagamento un accordo che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi; e

b) tali trasferimenti di fondi siano accompagnati da un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.

3. Se uno Stato membro sceglie di applicare la deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2005/60/CE, il presente regolamento non viene applicato ai trasferimenti di fondi effettuati con moneta elettronica coperti dalla suddetta deroga, tranne nel caso in cui l'importo della transazione superi i 1 000 *euro*.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici, qualora si tratti di trasferimenti prepagati il cui importo non superi i 150 *euro*.

5. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite un telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici quando tali trasferimenti sono postpagati e soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) il beneficiario ha concluso un accordo con il prestatore di servizi di pagamento che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi;

b) i trasferimenti di fondi sono corredati di un codice unico d'identificazione che consente di risalire all'ordinante;

c) il prestatore di servizi di pagamento è soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE.

6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel loro territorio sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi, qualora:

a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE;

b) il fornitore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un numero unico d'identificazione, di risalire, attraverso il beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;

c) l'importo della transazione non superi 1 000 *euro*.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga ne informano la Commissione.

7. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi:

a) in cui l'ordinante ritira i contanti dal proprio conto;

b) in cui esiste l'autorizzazione ad addebiti tra due parti che consente di effettuare i pagamenti attraverso i conti, purché il trasferimento di fondi sia corredato di un codice unico d'identificazione che consenta di risalire alla persona fisica o giuridica;

c) in cui sono utilizzati assegni troncati;

d) ad autorità pubbliche per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi in uno Stato membro;

e) in cui l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che operano per proprio conto.

CAPO II

OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE

Articolo 4

Dati informativi completi relativi all'ordinante

1. I dati informativi completi relativi all'ordinante consistono nel nome e cognome, indirizzo e numero del conto.

2. L'indirizzo può essere sostituito dalla data e luogo di nascita dell'ordinante, dal suo numero d'identificazione come cliente o dal suo numero d'identità nazionale.

3. In mancanza del numero di conto dell'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante lo sostituisce con un codice unico d'identificazione, tale da consentire di far risalire la transazione al suo ordinante.

Articolo 5

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e loro registrazione

1. I prestatori di servizi di pagamento si assicurano che i trasferimenti di fondi siano corredati dei dati informativi completi relativi all'ordinante.

2. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica la completezza dei dati informativi relativi all'ordinante, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

3. Nel caso di trasferimenti di fondi a partire da un conto, la verifica può essere considerata effettuata se:

a) l'identità dell'ordinante è stata verificata in connessione con l'apertura del conto e i dati informativi ottenuti con tale verifica sono stati archiviati in conformità degli obblighi di cui agli articoli 8, paragrafo 2, e 30, lettera a), della direttiva 2005/60/CE; oppure

b) l'ordinante rientra nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE.

4. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE, nel caso di trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica i dati informativi relativi a quest'ultimo soltanto per i trasferimenti di fondi superiori a 1 000 *euro*, salvo che la transazione sia effettuata in più operazioni che risultano collegate e che insieme superano i 1 000 *euro*.

5. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante conserva per cinque anni la registrazione dei dati informativi completi relativi all'ordinante, che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Articolo 6

Trasferimenti di fondi all'interno della Comunità

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi stabiliti nella Comunità, i trasferimenti di fondi devono essere accompagnati soltanto dal numero di conto dell'ordinante o di un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.

2. Tuttavia, a richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante mette a sua disposizione i dati informativi completi relativi all'ordinante, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale richiesta.

Articolo 7

Trasferimenti di fondi dalla Comunità all'esterno della Comunità

1. Se il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori della Comunità, i trasferimenti di fondi sono accompagnati dai dati informativi completi relativi all'ordinante.

2. Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel raggruppamento figurino tali dati informativi e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto dell'ordinante o di un codice unico d'identificazione.

CAPO III

OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO

Articolo 8

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare, in relazione ai dati informativi relativi all'ordinante, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento. Tale prestatore predispone procedure efficaci per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante:

a) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito nella Comunità, i dati informativi indicati all'articolo 6;

b) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante indicati all'articolo 4 o, in funzione delle esigenze, i dati informativi indicati all'articolo 13;

c) in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante di cui all'articolo 4 solo nel trasferimento raggruppato, ma non nei singoli trasferimenti che questo raggruppa.

Articolo 9

Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all'ordinante mancano o sono incompleti

1. Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti, egli rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rispetta le pertinenti norme di legge o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e (CE) n. 881/2002, la direttiva 2005/60/CE e tutte le misure nazionali di attuazione.

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce tale fatto alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Articolo 10

Valutazione in base ai rischi

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti nel Capo III della direttiva 2005/60/CE, debba essere segnalato alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Articolo 11

Conservazione delle registrazioni

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conserva per cinque anni la registrazione di tutti i dati informativi relativi all'ordinante da lui ricevuti.

CAPO IV

OBBLIGHI DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Articolo 12

Trasmissione dei dati informativi relativi all'ordinante, assieme al trasferimento

I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi relativi all'ordinante, da loro ricevuti, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano ritrasmessi insieme a tale trasferimento.

Articolo 13

Limitazioni tecniche

1. Il presente articolo si applica se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è situato fuori della Comunità e se il prestatore intermediario di servizi di pagamento è situato nella Comunità.

2. Salvo che il prestatore intermediario di servizi di pagamento non si renda conto, nel ricevere un trasferimento di fondi, che i dati informativi relativi all'ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti, egli può avvalersi, per effettuare trasferimenti di fondi a favore del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche che impedisca di trasmettere insieme al trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante.

3. Se, nel ricevere un trasferimento di fondi, il prestatore intermediario di servizi di pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti, egli si avvale di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche soltanto se è in grado di informarne il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o nell'ambito di un sistema di messaggistica o di pagamento che preveda questo tipo di comunicazione o mediante diversa procedura, purché le modalità di comunicazione siano accettate o convenute da entrambi i prestatori di servizi di pagamento.

4. Qualora si avvalga di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche, il prestatore intermediario di servizi di pagamento, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, mette a disposizione di quest'ultimo, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, tutti i dati informativi relativi all'ordinante da lui ricevuti, che siano completi o no.

5. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti.

CAPO V

OBBLIGHI GENERALI E COMPETENZE IN MATERIA DI ESECUZIONE

Articolo 14

Obblighi di cooperazione

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale sono stabiliti i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro richieste riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e le relative registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Fatto salvo il diritto penale nazionale e la tutela dei diritti fondamentali, le suddette autorità si avvalgono di tali dati informativi unicamente allo scopo di prevenire, investigare o individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 15

Sanzioni e monitoraggio

1. Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2007.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 entro il 14 dicembre 2007, indicando le autorità responsabili della loro applicazione, e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.

3. Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l'adozione delle misure necessarie per garantire la conformità con i requisiti del presente regolamento.

Articolo 16

Procedura di Comitato

1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva 2005/60/CE, in seguito denominato «il comitato».

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del suo articolo 8, sempre che le misure di esecuzione adottate secondo la procedura ivi descritta non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento.

Il periodo menzionato all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

CAPO VI

DEROGHE

Articolo 17

Accordi con territori o paesi che non fanno parte del territorio della Comunità

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere accordi che permettano deroghe al presente regolamento con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 299 del trattato, in base a disposizioni nazionali. Tali accordi hanno lo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di quello Stato membro.

Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se:

a) il paese o il territorio in questione è membro di un'unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con la Comunità europea, rappresentata da uno Stato membro;

b) i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro; e

c) il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

2. Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie.

Quando la Commissione riceve la domanda di uno Stato membro, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione vengono considerati provvisoriamente come effettuati all'interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione secondo la procedura stabilita nel presente articolo.

Se la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie, prende contatto con lo Stato membro interessato entro due mesi dalla data alla quale essa ha ricevuto la domanda e indica quali altre informazioni sono necessarie.

Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per valutare la domanda, entro un mese ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette la domanda agli altri Stati membri.

3. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, quarto comma, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

In ogni caso, la decisione di cui al primo comma va adottata entro diciotto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

Articolo 18

Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro all'interno di uno Stato membro

1. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, educativo, sociale, scientifico o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità o a un organismo di autoregolamentazione riconosciuto dal diritto nazionale ed a formare oggetto di revisione esterna o di vigilanza da parte di tale autorità od organismo e che i trasferimenti di fondi siano limitati all'importo massimo di 150 *euro* per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

2. Gli Stati membri che fanno uso del presente articolo informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l'opzione di cui al paragrafo 1, inclusi un elenco delle organizzazioni coperte dalla deroga, i nomi delle persone fisiche che esercitano il controllo ultimo sulle organizzazioni e una spiegazione delle modalità di aggiornamento di tale elenco. Le informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

3. Un elenco aggiornato delle organizzazioni che godono di tale deroga viene comunicato dallo Stato membro interessato ai prestatori di servizi di pagamento operanti in tale Stato membro.

Articolo 19

Clausola di revisione

1. Entro il … [1] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che fornisce un'esauriente valutazione economica e giuridica dell'applicazione del regolamento, corredata, se del caso, di una proposta relativa alla sua modifica o abrogazione.

2. La relazione prende in rassegna in particolare:

a) l'applicazione dell'articolo 3, alla luce delle ulteriori esperienze acquisite circa possibili abusi della moneta elettronica, quale definita all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE, e di altri nuovi mezzi di pagamento a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; in presenza di un rischio di tali abusi la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento;

b) l'applicazione dell'articolo 13 riguardo alle limitazioni tecniche suscettibili di impedire l'invio dei dati informativi completi relativi all'ordinante al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Ove risultasse possibile superare tali limitazioni tecniche alla luce di nuovi sviluppi nel settore dei pagamenti e tenendo conto dei relativi costi per i fornitori dei servizi di pagamento, la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, ma in ogni caso non prima del 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il presidente	*Il presidente*

[1] Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0312

Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (COM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0181) ([1]),

— visti l'articolo 279 del trattato CE e l'articolo 183 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0234/2005),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0057/2006);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata il 15 marzo 2006 ([2]);

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([2]) Testi approvati, P6_TA(2006)0085.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0313

Procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione (COM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0480) ([1]),

— visto l'articolo 66 del trattato CE,

— visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0335/2005),

— visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

— visti l'articolo 51, l'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 35 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0186/2006);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	Emendamento 1
	Considerando 3 bis (nuovo)
	(3 bis) Tale procedura funziona a due livelli: da un lato, attraverso la rete Internet, le amministrazioni degli Stati membri si informano reciprocamente sulle misure nazionali di asilo e immigrazione; dall'altro, gli organi politici danno vita a un dibattito regolare su tali settori a livello europeo.
	Emendamento 2
	Considerando 4
(4) Sarebbe opportuno basare questa procedura d'informazione su principi di solidarietà, trasparenza e fiducia reciproca.	(4) Sarebbe opportuno basare questa procedura d'informazione su principi di solidarietà, trasparenza e fiducia reciproca ***e far sì che essa porti ad un approccio concertato e coordinato delle politiche degli Stati membri in materia di asilo e immigrazione***.

([1]) Non ancora pubblicato nella GU.

Giovedì, 6 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

Considerando 4 bis (nuovo)

	(4 bis) L'introduzione di tale procedura mira alla semplificazione, razionalizzazione e raggruppamento dei sistemi, delle strutture e delle reti esistenti a livello comunitario nell'ambito dell'asilo e dell'immigrazione.

Emendamento 4

Considerando 5

(5) Per motivi di efficienza e accessibilità, è opportuno che una rete Internet costituisca l'elemento essenziale della procedura d'informazione sulle misure nazionali di asilo e immigrazione.	(5) Per motivi di efficienza e accessibilità, è opportuno che una rete Internet***, gestita dalla Commissione, che ne garantirà la sicurezza e la riservatezza,*** costituisca l'elemento essenziale della procedura d'informazione sulle misure nazionali di asilo e immigrazione.

Emendamento 5

Considerando 7

(7) Poiché gli obiettivi della presente decisione, ossia creare un sistema sicuro di scambio ***e consultazione*** fra gli Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, a motivo degli effetti dell'azione proposta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.	(7) Poiché gli obiettivi della presente decisione, ossia creare un sistema sicuro di scambio ***di informazioni, di migliore coordinamento e di miglior scambio di opinioni*** fra gli Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, a motivo degli effetti dell'azione proposta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

Emendamento 6

Articolo 1

La presente decisione istituisce una procedura di scambio reciproco di informazioni sulle misure nazionali nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, che si avvale di una rete Internet ***e comporta scambi di vedute su quelle misure***.	La presente decisione istituisce una procedura di scambio reciproco di informazioni sulle misure nazionali nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, che si avvale di una rete Internet. ***Tale procedura permette di preparare degli scambi di opinioni regolari sulle misure che potrebbero avere un impatto significativo su vari Stati membri o a livello della Comunità in generale; gli scambi di opinioni si svolgeranno non soltanto a livello amministrativo, ma anche a livello politico, in seno al Consiglio.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 1, alinea e lettera a

1. Gli Stati membri che intendano adottare le seguenti misure nei settori dell'asilo e dell'immigrazione le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale:	1. Gli Stati membri che intendano adottare ***o abbiano adottato*** le seguenti misure nei settori dell'asilo e dell'immigrazione le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale***, quale quello di deviare o di attirare flussi migratori da o verso un altro Stato membro***:
a) ***i progetti di legge,*** al più tardi al momento della ***presentazione per*** adozione; e	a) ***testi legislativi***, al più tardi al momento della ***loro*** adozione ***o immediatamente dopo***; e

Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure concernenti l'immigrazione legale e la lotta contro l'immigrazione clandestina che potrebbero avere un impatto significativo sugli altri Stati membri, al più tardi al momento della presentazione per adozione.

Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 2, alinea

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri:	***soppresso***

Emendamento 12

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a

a) il testo definitivo delle misure di cui al paragrafo 1, lettera a), nel momento in cui è adottato o subito dopo;	***soppresso***

Emendamento 13

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b

b) il testo definitivo delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), nel momento in cui lo Stato membro acconsente a essere vincolato da quella misura o subito dopo.	***soppresso***

Giovedì, 6 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 3, alinea e lettera a

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le seguenti decisioni in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale:	3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le seguenti decisioni in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri***, quale quello di deviare o di attirare flussi migratori da o verso un altro Stato membro,*** o sulla Comunità in generale:
a) le decisioni giudiziarie definitive che applicano o interpretano misure di diritto interno afferenti all'asilo ***o*** all'immigrazione, nel momento della pronuncia o subito dopo;	a) le decisioni definitive ***delle giurisdizioni nazionali e internazionali, tra cui i casi di giurisprudenza*** che applicano o interpretano misure di diritto interno ***o gli accordi internazionali*** afferenti all'asilo ***e*** all'immigrazione, nel momento della pronuncia o subito dopo;

Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 5

5. Il singolo Stato membro o la Commissione possono chiedere complementi d'informazione su una data misura o decisione che un altro Stato membro abbia comunicato tramite la rete. In questo caso, lo Stato membro interessato fornisce il complemento d'informazione ***su quella misura o decisione*** entro ***due*** settimane dalla richiesta introdotta tramite la rete. I complementi di informazione sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete.	5. Il singolo Stato membro o la Commissione possono chiedere complementi d'informazione su una data misura o decisione che un altro Stato membro abbia comunicato tramite la rete. In questo caso, lo Stato membro interessato fornisce il complemento d'informazione entro ***quattro*** settimane dalla richiesta introdotta tramite la rete. I complementi di informazione sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete.

Emendamento 16

Articolo 2, paragrafo 5 bis (nuovo)

	5 bis. Ogni Stato membro e/o la Commissione possono richiedere informazioni sulle misure non preventivamente comunicate da un altro Stato membro, se a loro parere le misure in questione potrebbero avere un impatto sia sui flussi migratori dello Stato membro che chiede le informazioni, sia sulla Comunità in generale.

Emendamento 17

Articolo 2, paragrafo 6

6. Gli Stati membri provvedono affinché ***sia disponibile in una lingua ufficiale diversa dalla propria/dalle proprie una sintesi del testo di tutte le misure o decisioni*** trasmesse alla rete. ***Tale sintesi riporta quanto meno gli obiettivi e l'ambito di applicazione della misura o decisione interessate, le principali disposizioni e una valutazione dell'impatto potenziale sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale.***	6. Gli Stati membri provvedono affinché ***le misure, le decisioni e le valutazioni*** trasmesse alla rete ***siano disponibili in una delle tre lingue ufficiali della Comunità più frequentemente utilizzate diversa dalla propria/dalle proprie.***

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 18

Articolo 4, paragrafo 2

2. La Commissione è responsabile della messa in opera e gestione della rete, della sua struttura, dei contenuti e dell'accesso ad essa. Misure adeguate ***ne*** garantiscono la riservatezza.	2. La Commissione è responsabile della messa in opera e gestione della rete, della sua struttura, dei contenuti e dell'accesso ad essa. Misure adeguate garantiscono la riservatezza ***di tutte le informazioni che vi figurano o di una parte di esse***.

Emendamento 30

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. I testi legislativi già approvati nei singoli Stati membri e disponibili in rete, nonché le decisioni di giustizia a carattere definitivo delle giurisdizioni nazionali e internazionali, devono essere accessibili al pubblico;

Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. In occasione dell'introduzione della procedura di informazione reciproca, gli Stati membri riferiscono in merito allo stato attuale delle rispettive legislazioni nazionali, al fine di costituire una «banca dati» di base.

Emendamento 21

Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. È prevista una funzione specifica di rete che permetta agli Stati membri di rivolgere quesiti specifici a uno o più Stati membri e/o alla Commissione nei settori oggetto della presente decisione.

Emendamento 22

Articolo 4, paragrafo 4 ter (nuovo)

	4 ter. È prevista una funzione specifica di rete che permetta la traduzione automatica in linea delle informazioni in tutte le lingue ufficiali della Comunità o almeno in quelle più utilizzate, ai fini di una migliore comprensione dei documenti.

Emendamento 23

Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)

	5 bis. È creato in seno al Parlamento europeo e messo a disposizione dei deputati un punto di accesso securizzato alla rete.

Giovedì, 6 luglio 2006

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 24	
Articolo 5, paragrafo 1	
1. La Commissione ***può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, organizzare uno scambio di vedute con gli esperti degli Stati membri su una specifica misura nazionale presentata a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione. Lo Stato membro la cui misura è oggetto di discussione è presente allo scambio di vedute.***	1. La Commissione ***prepara due volte l'anno una relazione generale che riepiloga le informazioni trasmesse dagli Stati membri. Per l'elaborazione di tale relazione la Commissione può procedere a consultazioni supplementari con gli Stati membri. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e agli organi competenti del Consiglio in modo da fornire alle autorità politiche un supporto per i loro scambi di opinioni.***
Emendamento 25	
Articolo 5, paragrafo 2	
2. Obiettivo dello scambio è identificare problemi di interesse comune.	***soppresso***
Emendamento 26	
Articolo 6, comma 1	
La Commissione valuta il funzionamento del sistema ***tre*** anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione e a intervalli regolari in seguito.	La Commissione valuta il funzionamento del sistema ***due*** anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione e a intervalli regolari in seguito.

P6_TA(2006)0314

Modifica del protocollo sui privilegi e sulle immunità

Risoluzione del Parlamento europeo sulla modifica del Protocollo sui privilegi e sulle immunità

Il Parlamento europeo,

— vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla modifica della decisione del 4 giugno 2003 che adotta lo Statuto dei deputati al Parlamento europeo ([1]),

— vista la dichiarazione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 3 giugno 2005, nella quale essi convengono che «qualora un atto che disciplina lo statuto e le condizioni generali dell'esercizio delle funzioni dei deputati al Parlamento europeo sia adottato ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 5, del trattato, essi esamineranno la richiesta del Parlamento di rivedere le disposizioni pertinenti del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee del 1965 nella misura in cui ciò riguardi i deputati al Parlamento europeo, al fine di pervenire a una conclusione quanto prima possibile»,

— visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che nella sua risoluzione del 23 giugno 2005 riteneva la dichiarazione del 3 giugno 2005 elemento essenziale in vista di un compromesso con il Consiglio sullo statuto dei deputati,

([1]) GU C 133 E dell'8.6.2006, pag. 48.

B. considerando che nella sua risoluzione del 23 giugno 2005 ribadiva che 'il compromesso globale sullo statuto dei deputati al Parlamento europeo è costituito dai seguenti elementi:

a) esame distinto e autonomo della parte dello Statuto che rientra nel diritto secondario e di quella che rientra nel diritto primario, e approvazione delle due parti secondo le disposizioni istituzionali applicabili a ciascuna di esse,

b) in merito alla parte che rientra nel diritto primario, gli Stati membri sono invitati a rivedere, per quanto riguarda le disposizioni attinenti ai deputati al Parlamento europeo, il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, prendendo come modello lo Statuto approvato il 3-4 giugno 2003,

1. ricorda l'impegno del Consiglio di esaminare la richiesta del Parlamento europeo relativa alla revisione delle norme del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee del 1967 riguardanti i deputati al Parlamento europeo, onde addivenire quanto prima a una conclusione; spera inoltre che, in occasione della revisione, sarà inserita una clausola per consentire al Parlamento europeo di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee al fine di tutelare i privilegi e le immunità garantiti dal Protocollo;

2. conferma che la base per tale revisione deve essere lo Statuto approvato dal Parlamento europeo il 3-4 giugno 2003;

3. invita il Consiglio a garantire l'adeguata partecipazione del Parlamento europeo a tale Conferenza intergovernativa;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P6_TA(2006)0315

Conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione di imprese in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze economiche e sociali della ristrutturazione di imprese in Europa

Il Parlamento europeo,

— visti la Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e il relativo programma d'azione,

— vista la direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi ([1]),

— vista la direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie ([2]) (direttiva sul comitato aziendale europeo),

— viste le veloci trasformazioni e i cambiamenti economici che possono incidere sulle imprese di tutti gli Stati membri sia positivamente che negativamente,

---

([1]) GU L 48 del 22.2.1975, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/56/CEE (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 3).
([2]) GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

Giovedì, 6 luglio 2006

— viste la sua risoluzione del 14 marzo 2006 sulle delocalizzazioni nel contesto dello sviluppo regionale ([1]) e quella del 15 marzo 2006 sulle ristrutturazioni e l'occupazione ([2]), nonché le sue numerose risoluzioni precedenti sulle ristrutturazioni, le delocalizzazioni, le fusioni e le chiusure di imprese, e specificamente quella del 13 marzo 2003 sulla chiusura di imprese dopo la concessione di aiuti finanziari dell'Unione europea ([3]),

— vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori ([4]),

— visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che le società dovrebbero prendere decisioni di gestione che assicurino la crescita commerciale delle imprese e che la ristrutturazione di imprese dovrebbe salvaguardare il progresso sociale ed economico se i cambiamenti richiesti rispondono alla sfida di favorire lo sviluppo di un'economia sostenibile, congiuntamente con la volontà di tutelare il benessere sociale e l'ambiente,

B. considerando che la strategia di Lisbona intende fare dell'UE l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenuta accompagnata dalla creazione di più e migliori posti di lavoro e da una maggiore coesione sociale,

C. considerando che la ristrutturazione deve essere gestita in modo da tener conto delle esigenze sociali ed ambientali; in caso contrario, essa può essere in contrasto con la strategia di Lisbona, che mira a promuovere la piena occupazione, la qualità dei posti di lavoro, la coesione sociale e territoriale e lo sviluppo sostenibile,

1. invita la Commissione, come già richiesto nella sua risoluzione del 12 febbraio 2004 sulla crisi nel settore siderurgico ([5]), ad adottare una strategia più incisiva per far fronte alla ristrutturazione industriale e alle sue conseguenze sociali;

2. ritiene che gli aiuti dei fondi pubblici dovrebbero essere subordinati alla stipula da parte delle direzioni aziendali di accordi a lungo termine in materia di occupazione e di sviluppo locale;

3. chiede alla Commissione e agli Stati membri di ritirare le sovvenzioni dei programmi di aiuto e di chiedere il rimborso delle sovvenzioni stesse alle imprese che non rispettino i loro obblighi;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un dialogo europeo sulla ristrutturazione industriale nonché sulle riforme strutturali del mercato del lavoro, per assicurarsi i vantaggi della globalizzazione minimizzandone al tempo stesso l'impatto sociale negativo;

5. rammenta alla Commissione l'importanza del buon funzionamento della direttiva sul comitato aziendale europeo, che garantisce un'adeguata informazione e consultazione dei lavoratori;

6. invita la Commissione ad assicurare che le imprese rispettino le proprie responsabilità sociali e finanziarie, agiscano in modo responsabile dal punto di vista imprenditoriale e in modo equo nei confronti di tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e regionali e le comunità in cui sono stabilite;

([1]) Testi approvati, P6_TA(2006)0077.
([2]) Testi approvati, P6_TA(2006)0088.
([3]) GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 425.
([4]) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.
([5]) GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 637.

7. invita la Commissione ad elaborare senza indugi una valutazione dell'applicazione della direttiva 75/129/CEE e a formulare proposte di misure che ne assicurino il rispetto;

8. si compiace del prossimo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che sosterrà i lavoratori e migliorerà l'infrastruttura scolastica e sociale per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, e invita il Consiglio ad approvare la sua posizione comune quanto prima possibile dopo la prima lettura del Parlamento europeo e ad assicurarne l'applicazione retroattiva laddove gli effetti delle attuali chiusure si facciano sentire anche nel 2007;

9. esprime la sua solidarietà a tutti i lavoratori, alle loro famiglie e alle loro comunità colpite dai licenziamenti;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Confederazione europea dei sindacati e all'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro.

P6_TA(2006)0316

Presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illeali di prigionieri

Risoluzione del Parlamento europeo sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone, adottata in una fase intermedia dei lavori della commissione temporanea (2006/2027(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la propria risoluzione del 15 dicembre 2005 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone ([1]),

— vista la propria decisione del 18 gennaio 2006 sulla costituzione di una commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei, da parte della CIA, per il trasporto e la detenzione illegale di persone ([2]),

— visto l'articolo 175 del proprio regolamento,

— vista la relazione intermedia della commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone (A6-0213/2006),

A. considerando che i lavori della commissione temporanea hanno come obiettivo principale quello di accertare se, nel contesto dei fatti denunciati, l'azione dell'Unione europea (UE) e dei suoi Stati membri rispetta i principi fondamentali enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TEU) e in particolare se assicura la protezione dei diritti fondamentali quali definiti, tra l'altro, nella convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali approvata dal Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950 (di seguito «ECHR»),

([1]) Testi approvati, P6_TA(2005)0529.
([2]) Testi approvati, P6_TA(2006)0012.

B. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ([1]), proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione in occasione del Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre 2000 e ripresa nella parte II del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nel continente europeo rappresenta uno dei testi di riferimento non soltanto per la Corte di giustizia della Comunità europee, ma anche per le corti costituzionali e per le altre giurisdizioni negli Stati membri,

C. considerando che la lotta contro il terrorismo non potrà essere vinta sacrificando gli stessi principi che il terrorismo tenta di distruggere e, in particolare, che la tutela dei diritti fondamentali non deve mai essere compromessa; che il terrorismo va combattuto con mezzi legali e deve essere sconfitto nel rispetto del diritto internazionale e delle normative interne e con un atteggiamento responsabile da parte dei governi e dell'opinione pubblica,

D. considerando che il principio dell'inviolabilità della dignità umana figura nell'articolo 1 di della Carta dei diritti fondamentali e sottende ogni altro diritto fondamentale e in particolare il diritto alla vita (articolo 2), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), il diritto alla protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione (articolo 19), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), considerando che tale principio non può essere subordinato a qualsivoglia limitazioni, neppure per esigenze attinenti alla sicurezza in tempo sia di pace che di guerra,

E. considerando che, secondo le norme internazionali vigenti in materia di diritti umani, come quelle contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (ONU), nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e negli atti connessi nonché, in particolare, nella ECHR, gli Stati membri dell'Unione europea sono soggetti all'obbligo di assicurare che ogni individuo sotto la propria giurisdizione possa godere dei diritti fondamentali assicurati a livello internazionale, compresa la proibizione dei trasferimenti nei casi in cui sussista il rischio di subire torture o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

F. considerando che il diritto europeo e internazionale in materia di diritti umani vieta le sparizioni forzate, comprese le detenzioni segrete, nelle quali un individuo è tenuto segregato senza essere informato del proprio destino o senza che la propria ubicazione sia comunicata alla propria famiglia o al pubblico e senza lo svolgimento di un processo giurisdizionale;

G. considerando che, oltre alle disposizioni della ECHR, i fatti denunciati possono impegnare la responsabilità degli Stati membri in quanto parti:

— della convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984,

— del patto relativo ai diritti civili e politici, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966,

— della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale, in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

H. considerando che è necessaria la massima cooperazione tra i governi europei, americani e di tutto il mondo impegnati alla stessa causa per combattere il terrorismo,

I. considerando che risultano necessarie una concertazione e una cooperazione il più possibile strette tra la commissione temporanea d'inchiesta, da un lato, e, dall'altro, il Consiglio d'Europa e l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, nonché le autorità degli Stati membri interessati e in particolare i parlamenti nazionali,

([1]) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

J. considerando che detta concertazione e detta cooperazione devono tenere in conto le attività e le indagini già effettuate, in particolare:

— le relazioni finali dell'Ombdusman svedese ([1]), della commissione per gli affari costituzionali del Parlamento svedese ([2]) e del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite ([3]), che citano, tra l'altro, il rapimento in Egitto di Muhammed Al Zery e Ahmed Agiza,

— i memoranda informativi del 22 novembre 2005 e del 22 gennaio 2006 sulle presunte detenzioni segrete in Stati membri del Consiglio d'Europa redatti dal senatore Dick Marty, presidente e relatore della commissione giuridica e per i diritti dell'uomo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

— le inchieste giudiziarie in corso in molti Stati membri, segnatamente le conclusioni tratte in Italia nel contesto dell'indagine del sostituto procuratore di Milano ([4]) sul rapimento e il trasporto illegali in Egitto del cittadino egiziano Abu Omar e l'indagine in corso in Germania presso la Procura della Repubblica di Monaco di Baviera sul presunto rapimento e la presunta detenzione del cittadino tedesco Khaled El-Masri,

— le inchieste parlamentari in corso o già concluse in molti Stati membri e paesi candidati all'adesione,

— le dichiarazioni rese dalle autorità in diversi Stati membri, segnatamente in Germania, Regno Unito, Spagna e Irlanda, in merito ad atterraggi effettuati nei loro territori da aerei civili utilizzati dalla *Central Intelligence Agency* (CIA),

K. considerando che, negli stessi termini, occorre riservare una rilevanza particolare alla relazione del segretario generale del Consiglio d'Europa ([5]), elaborata nel quadro dell'inchiesta effettuata in virtù dell'articolo 52 della ECHR, nonché alle dichiarazioni da egli rilasciate nel corso della conferenza stampa del 12 aprile 2006 che fanno seguito alle risposte dettagliate fornite dagli Stati membri del Consiglio d'Europa ([6]) e, tra essi, gli Stati membri dell'Unione europea; che il segretario generale ha dichiarato che è chiaro il fatto che sono stati effettuati voli di trasferimento e che «praticamente nessuno dei nostri Stati membri possiede misure legislative e amministrative atte a proteggere in modo efficace le persone da violazioni di diritti umani commesse da agenti di servizi di sicurezza stranieri amici operanti nel proprio territorio» e che «ha ricevuto risposte in cui si riconosceva ufficialmente che determinate persone erano state "consegnate" ad agenti stranieri con procedure incompatibili con le norme e le misure di salvaguardia imposte dalla ECHR e da altri strumenti giuridici del Consiglio d'Europa» ([7]),

L. considerando che questa prima fase dei lavori della commissione temporanea ha permesso di raccogliere una quantità di informazioni coerenti, in particolare tramite:

— le audizioni realizzate il 13 e 23 febbraio, il 6, 13, 21 e 23 marzo, il 20 e 25 aprile e il 2 maggio 2006 con avvocati, giornalisti, rappresentanti di organizzazioni non governative (ONG), vittime presunte di consegne speciali, rappresentanti delle autorità pubbliche degli Stati membri e delle Istituzioni europee,

---

([1]) Ombdusman parlamentare, «A review of the enforcement by the Security Police of a Government decision to expel two Egyptian citizens», riferimento n. 2169-2004 (22 maggio 2005).

([2]) Parlamento svedese, «The Swedish Government's handling of matters relating to expulsion to Egypt», Scrutiny report 2005/06.KU2, http//www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended_7639.aspx.

([3]) Decisione del Comitato contro la tortura, comunicazione n. 233/2003, Ahmed Hussein Kamil Agiza/Svezia (20 maggio 2005), http//www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca Opendocument.

([4]) Tribunale di Milano, Sezione Giudice per le indagini preliminari, riferimenti n. 10838/05 R.G.N.R e n. 1966/05 R.G. GIP.

([5]) Relazione del segretario generale, elaborata in virtù dell'articolo 52 della convenzione europea dei diritti umani, sul problema della detenzione e del trasporto in segretezza di prigionieri sospettati di atti terroristi, segnatamente da agenzie controllate da altri Stati o su loro istigazione, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf%282006%295&Sector=secPrivateOffice&Language=lanEnglish&Ver=originale&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.

([6]) http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/annexes.asp.

([7]) Note per la conferenza stampa di Terry Davis, segretario generale del Consiglio d'Europa, mercoledì 12 aprile 2006; http://www.coe.int/T/E/Com/Files/PA-Sessions/April-2006/20060412_Speaking-notes_sg.asp.

— i contributi scritti degli oratori invitati e i documenti ufficiali e di altro tipo ai quali la commissione ha finora avuto accesso,

— le dichiarazioni di rappresentanti del governo degli Stati Uniti, i quali hanno ammesso le pratiche delle consegne, negando al contempo di aver fatto ricorso a torture o di averlo fatto fare ad altri,

M. considerando che, in assenza di qualsiasi potere investigativo paragiudiziario e dinanzi alla segretezza opposta dalle autorità nazionali circa le presunte attività dei servizi di intelligence, la commissione temporanea ha raccolto informazioni attendibili stando le quali sul territorio europeo si sono svolte pratiche illegali che hanno interessato cittadini e residenti europei e ha pertanto trasferito ai governi europei l'onere di dimostrare se in realtà abbiano rispettato i loro obblighi in materia di diritti umani emananti dall'articolo 6 del TUE e dalla ECHR,

N. considerando che i lavori finora realizzati dalla commissione temporanea convalidano le motivazioni che hanno portato alla decisione del Parlamento di costituirla del 18 gennaio 2006, ma nel contempo dimostrano anche la necessità di eseguire altre verifiche e di raccogliere elementi complementari di informazione e che di conseguenza il proseguimento dei lavori è imperativo onde consentire la piena attuazione del mandato impartito,

O. considerando che la propria decisione del 18 gennaio 2006 prevede, al paragrafo 3, che la commissione temporanea d'inchiesta deve presentargli una relazione intermedia corredata di proposte dettagliate sul modo in cui intende proseguire i propri lavori,

P. considerando che, nella presente risoluzione, per «paesi europei» si dovrebbero intendere gli Stati membri e i paesi in via di adesione, nonché i paesi candidati all'adesione e i paesi associati, come indicato nel mandato della commissione TDIP adottato il 18 gennaio 2006,

Q. considerando che la presente risoluzione copre le tre seguenti diverse modalità apparentemente impiegate dagli Stati Uniti:

— consegna straordinaria, nella quale individui sono trasferiti a un altro governo a scopo di interrogatorio;

— detenzione segreta, nella quale individui sono trasferiti in siti sotto il controllo degli Stati Uniti; e

— detenzione per procura, nella quale individui sono trasferiti alla custodia di un paese terzo per essere detenuti per ordine degli Stati Uniti; sebbene non esista alcun documento pubblico comprovante la detenzione di individui in un paese europeo su ordine degli Stati Uniti, è molto probabile che siano transitati individui in paesi europei durante il trasporto verso il luogo di detenzione,

In merito agli elementi già acquisiti dalla commissione temporanea

1. fa proprie le conclusioni del segretario generale del Consiglio d'Europa dopo l'inchiesta effettuata in virtù dell'articolo 52 della ECHR;

2. prende altresì atto, in detto contesto, del parere n. 363/2005, espresso dalla commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (denominata di Venezia) [1] all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e segnatamente degli elementi seguenti:

— uno Stato membro del Consiglio d'Europa che cooperi in modo attivo e passivo per imporre ed eseguire detenzioni segrete impegna la propria responsabilità in virtù della ECHR,

[1] http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD%282006%29009-e.asp#_Toc130704767.

— la responsabilità di uno Stato membro del Consiglio d'Europa è impegnata anche quando i suoi agenti (polizia, forze di sicurezza, ecc.), operando *ultra vires* (oltre i propri poteri), cooperano con autorità straniere oppure non impediscono un arresto o una detenzione segreta che non sia stata portata a conoscenza del governo;

3. deplora il fatto che le regole concernenti le attività dei servizi segreti siano apparentemente inadeguate in diversi Stati membri e ciò rende necessario istituire controlli migliori, in particolare per quanto riguarda le attività dei servizi segreti stranieri nel proprio territorio, comprese le basi militari straniere ritiene inoltre che a livello dell'UE occorra adottare norme in materia di cooperazione;

4. deplora che finora l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) abbia negato alla commissione temporanea d'inchiesta l'accesso al testo integrale della decisione del Consiglio adottata il 4 ottobre 2001 sull'attuazione dell'articolo 5 del trattato di Washington; invita con urgenza la NATO a concedere l'accesso al testo integrale della decisione allo scopo di chiarire la questione;

5. è consapevole dell'importanza di una stretta cooperazione fra i servizi di intelligence degli Stati membri e quelli degli Stati alleati, ma sottolinea che tale cooperazione non deve essere confusa con l'abbandono della sovranità sul territorio e lo spazio aereo europei;

6. prende atto dei contributi del coordinatore UE per la lotta al terrorismo, sig. G. De Vries, e dell'Alto rappresentante per la PESC, sig. J. Solana, i quali hanno entrambi dichiarato di non essere a conoscenza di violazioni del diritto nazionale, internazionale o europeo da parte degli Stati membri che cooperano con la CIA, aggiungendo che, ai sensi del diritto comunitario, non sono autorizzati a chiedere agli Stati membri informazioni al riguardo;

In merito ai sequestri, ai trasferimenti, agli arresti, alle espulsioni, ai rapimenti, alle consegne speciali e alle detenzioni segrete illegali effettuati dalla CIA, da altre agenzie o servizi degli Stati Uniti o da altri servizi di sicurezza di paesi terzi

7. esprime preoccupazione per il fatto che, sulla base degli elementi già rivelati all'interno degli Stati membri, del Consiglio d'Europa e dei lavori della commissione temporanea, dopo l'11 settembre 2001 e nel quadro dell'indispensabile lotta contro il terrorismo, i diritti umani fondamentali sono stati oggetto, a varie riprese, di gravi e inammissibili violazioni, in particolare per quanto riguarda la ECHR, la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del Patto internazionale sui diritti civili e politici;

8. è indotto a credere, sulla base delle prove presentate alla commissione temporanea, che in taluni casi, la CIA o altri servizi degli Stati Uniti siano stati direttamente responsabili dell'arresto, dell'espulsione, del rapimento e della detenzione illegali di persone sospettate di terrorismo nel territorio degli Stati membri e di paesi in via di adesione e candidati all'adesione, nonché della consegna speciale di persone, tra cui anche cittadini o residenti europei; ribadisce che tali atti sono in contrasto con i principi del diritto internazionale e configurano una grossolana violazione dei diritti umani fondamentali;

9. deplora che gli accordi di intesa tra gli USA e i paesi europei non siano stati messi a disposizione della commissione temporanea;

10. condanna la prassi delle consegne speciali, le quali fanno sì che i sospetti non siano sottoposti a processo, bensì siano trasferiti verso paesi terzi per esservi interrogati, eventualmente torturati e detenuti in strutture controllate dagli Stati Uniti o dalle autorità locali; ritiene, come altresì affermato nelle conclusioni elaborate da Manfred Nowak, relatore speciale delle Nazioni unite sulla tortura, inammissibili le prassi di taluni governi volte a limitare la proprie responsabilità chiedendo assicurazioni diplomatiche da paesi nei cui confronti sussistono forti motivi per presumere che pratichino la tortura; ritiene inoltre che le consegne speciali di persone verso luoghi ove la pratica della tortura è endemica costituisca una violazione del principio del «non respingimento» sancito all'articolo 3 della Convenzione ONU contro la tortura;

11. ritiene che le assicurazioni diplomatiche, nella misura in cui richiedono un'eccezione alla norma, costituiscano un tacito riconoscimento dell'esistenza di pratiche di tortura in paesi terzi e siano quindi in contraddizione con le responsabilità dell'UE enunciate negli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti», adottati dal Consiglio il 9 aprile 2001;

12. esprime turbamento per la testimonianza rilasciata alla commissione temporanea dal cittadino canadese Maher Arar, il quale è stato arrestato dalle autorità statunitensi, trasferito dalla CIA utilizzando un aeroporto europeo e detenuto per dodici mesi in Siria dove è stato sottoposto a tortura; prende al contempo atto della dichiarazione del consigliere legale americano John Bellinger, il quale durante la visita della delegazione della commissione temporanea negli Stati Uniti ha affermato che il caso Arar era stato esaminato conformemente alle leggi americane sull'immigrazione e le dogane e non aveva nulla a che fare con i presunti casi di consegna;

13. esprime profonda preoccupazione per il fatto che tutti i lavori finora svolti dalla commissione temporanea sembrano indicare che lo spazio aereo e gli aeroporti europei sono stati utilizzati da società di copertura della CIA per aggirare gli obblighi giuridici imposti agli aeromobili di Stato dalla Convenzione di Chicago, consentendo in tal modo che persone sospettate di terrorismo potessero essere trasferite illegalmente sotto custodia della CIA e dell'esercito statunitense o di altri paesi (tra cui l'Egitto, la Giordania, la Siria e l'Afghanistan) che sovente utilizzano la tortura negli interrogatori, come riconosciuto dallo stesso governo statunitense ([1]);

14. fa osservare che i lavori della commissione temporanea non hanno finora fornito prove che dimostrino l'esistenza di prigioni segrete nell'UE; ritiene tuttavia che nei mesi futuri i lavori della commissione temporanea debbano concentrarsi maggiormente su tale tema;

15. accoglie con favore la reazione del Congresso statunitense, che ha applicato l'emendamento McCain concepito per assicurare ai presunti terroristi una protezione migliore da trattamenti illegali da parte di agenzie statali;

In merito alla possibilità che gli Stati membri e i paesi in via d'adesione e candidati all'adesione siano, tramite azioni od omissioni, implicati in arresti, rapimenti, trasferimenti espulsioni, consegne speciali e detenzioni segrete illegali, oppure che se ne siano resi complici

16. ritiene inverosimile, sulla base delle testimonianze e dei documenti finora raccolti, che taluni governi europei non fossero a conoscenza delle attività legate alle consegne speciali svolte nel proprio territorio; ritiene in particolare del tutto inverosimile che diverse centinaia di voli attraverso lo spazio aereo di vari Stati membri e altrettanti movimenti in arrivo o in partenza da aeroporti europei possano essere stati effettuati senza che i servizi preposti alla sicurezza né i servizi di intelligence ne abbiano avuto cognizione e senza che i responsabili di tali servizi abbiano meditato sui rapporti fra tali voli e la pratica delle consegne speciali; osserva che tale considerazione è suffragata dal fatto che personalità di primo piano dell'amministrazione USA hanno sempre affermato di aver proceduto senza aver violato la sovranità nazionale dei paesi europei;

17. ritiene ugualmente inverosimile, visto quanto emerso dalle inchieste giudiziarie, dalle testimonianze e dalla documentazione esaminata, che il rapimento del cittadino egiziano Abu Omar, avvenuto a Milano il 17 febbraio 2003 ad opera di agenti della CIA, trasportato prima ad Aviano e poi a Ramstein, possa essere stato organizzato ed eseguito senza alcuna comunicazione previa alle autorità governative o ai servizi di sicurezza italiani;

18. invita il governo italiano, ove si presumano modificate le condizioni che hanno determinato la precedente decisione, a chiedere l'estradizione dei ventidue agenti della CIA coinvolti nel rapimento di Abu Omar, al fine di agevolare il procedimento giudiziario in corso e contribuire all'accertamento della verità;

([1]) Cfr. le relazioni sui diritti umani: U.S. Department of State country reports on human rights practices (2003).

19. condanna il sequestro, ad opera della CIA, del cittadino tedesco Khaled el-Masri, che è stato tenuto prigioniero dal gennaio al maggio 2004 in Afghanistan ed ivi sottoposto a trattamenti degradanti ed inumani; constata inoltre che non si è ancora dissipato il sospetto che nel precedente periodo, dal 31 dicembre 2003 al 23 gennaio 2004, Khaled el Masri sia stato detenuto illegalmente nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che il 23-24 gennaio 2004 sia stato da lì trasferito in Afghanistan; considera al riguardo inadeguati i provvedimenti che la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha detto di aver adottato per chiarire il caso;

20. accoglie con favore l'inchiesta parlamentare del Bundestag tedesco e attende i risultati finali della sua commissione di inchiesta;

21. evidenzia la necessità di un maggior controllo democratico e giudiziario delle misure anti-terrorismo dell'UE; ritiene che il gruppo di lavoro del Consiglio sulla lotta al terrorismo dovrebbe trattare sistematicamente la questione della protezione dei diritti umani durante le sue riunioni e pubblicare una relazione annuale in materia;

22. invita la futura Agenzia per i diritti fondamentali a prestare particolare attenzione ai casi che implicano l'estradizione di presunti sospettati di terrorismo da Stati membri a paesi terzi;

23. deplora che lo Stato svedese, nell'esecuzione della decisione del governo di espellere due cittadini egiziani, Mohammed Al Zary e Ahmed Agiza, il 18 dicembre 2001 all'aeroporto di Bromma, abbia rinunciato al controllo dell'applicazione della legge consentendo agli agenti statunitensi di esercitare la pubblica autorità in territorio svedese, il che, secondo l'Ombudsman parlamentare della Svezia, non è compatibile con il diritto svedese;

24. deplora che l'espulsione da parte della Svezia, nel dicembre 2001, dei cittadini egiziani Mohammed Al Zary e Ahmed Agiza sia stata fondata esclusivamente sulle assicurazioni diplomatiche del governo egiziano, che non hanno fornito salvaguardie efficaci contro la tortura;

25. insiste sulla necessità di continuare le indagini per chiarire il ruolo dei soldati statunitensi facenti parte della forza SFOR, guidata dalla NATO, nel rapimento e trasferimento alla base di Guantanamo Bay di sei cittadini o residenti bosniaci di origine algerina, in contrasto con una decisione vincolante provvisoria della Camera dei diritti umani per la Bosnia-Erzegovina e malgrado la decisione della Corte suprema bosniaca di rilasciare i sospettati, come testimoniato dal Relatore speciale dell'ONU sulla tortura, Manfred Nowak, all'epoca membro della Camera dei diritti umani per la Bosnia-Erzegovina; chiede che venga esaminato ulteriormente il possibile ruolo del governo bosniaco nel caso in questione; evidenzia la necessità di maggiori informazioni sull'eventuale coinvolgimento della NATO e della *United Nations International Police Task Force* (IPTF) in detto caso;

26. insiste che vanno proseguite le indagini per chiarire la presunta esistenza di una struttura segreta di detenzione nel Kosovo e il possibile coinvolgimento delle forze della KFOR (la Kosovo Force) nella detenzione illegale di persone sospettate di terrorismo;

27. propone di invitare il Segretario generale della NATO a un'audizione della commissione temporanea per chiarire tra l'altro il possibile coinvolgimento delle forze SFOR e KFOR nell'arresto illegale, nella consegna e nella detenzione di persone sospettate di terrorismo;

28. rammenta agli Stati membri che, in virtù della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, gli Stati hanno obblighi positivi formali e sostanziali in materia di diritti dell'uomo, sono tenuti a prendere misure legislative per evitare che nel proprio territorio abbiano a verificarsi violazioni di questo tipo e hanno il dovere di indagare sulle presunte violazioni e punire i responsabili in caso di violazioni accertate; aggiunge che il mancato rispetto di tali obblighi positivi può impegnare la loro responsabilità per violazione della ECHR; sottolinea pertanto che gli Stati membri hanno l'obbligo di accertare formalmente se il proprio territorio o spazio aereo siano stati utilizzati per violazioni dei diritti umani commesse da essi stessi o da Stati terzi con la loro necessaria cooperazione diretta o indiretta, e di adottare ogni misura legislativa atta ad evitare che tali violazioni abbiano a ripetersi;

In merito all'utilizzo della tortura

29. sottolinea che la proibizione della tortura e di un trattamento crudele, inumano e degradante, nei termini in cui è definita all'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, è assoluta e senza eccezioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di altri stati di emergenza; ricorda che i casi di detenzioni segrete, di rapimenti e di consegne speciali costituiscono violazioni dei diritti fondamentali in virtù del diritto internazionale, in particolare degli articoli 3 e 5 della ECHR, soprattutto nella misura in cui tali atti sono sinonimo di tortura o di trattamenti inumani e degradanti;

30. ricorda che le informazioni o le confessioni estorte sotto tortura o mediante un trattamento crudele, disumano e degradante, non possono in nessun caso essere considerate prove valide, come prevede la convenzione delle Nazioni unite contro la tortura, né debbono essere utilizzate in alcun altro modo; giudica con grande scetticismo l'attendibilità delle confessioni ottenute con la tortura e il loro presunto contribuito alla prevenzione e alla repressione del terrorismo, come ha confermato, tra gli altri, l'ex ambasciatore britannico in Uzbekistan Craig Murray nel corso dell'audizione dinanzi alla commissione temporanea;

31. chiede fermamente agli Stati membri, ai paesi in via di adesione e ai paesi candidati di rispettare rigorosamente l'articolo 3 della convenzione dell'ONU contro la tortura, e segnatamente il principio del non respingimento, secondo cui «Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura»; invita inoltre gli Stati Uniti a rivedere la loro interpretazione del principio di non respingimento quale formulato in detto articolo 3;

32. invita gli Stati membri ad evitare ogni ricorso a garanzie diplomatiche contro la tortura, secondo la raccomandazione di Manfred Nowak, relatore speciale dell'ONU sulla tortura;

33. invita il Consiglio ad adottare una posizione comune contro l'utilizzo, da parte degli Stati membri, di garanzie diplomatiche di paesi terzi, ove vi siano fondati motivi di ritenere che singoli individui rischierebbero di essere sottoposti a tortura o maltrattamenti;

In merito all'uso dello spazio aereo europeo e degli aeroporti europei da parte della CIA

34. considera che il numero elevato di voli di aeromobili posseduti o noleggiati dalla CIA utilizzando lo spazio aereo e gli aeroporti di Stati membri, di paesi in via di adesione e di paesi candidati costituisca una serie di violazioni della convenzione di Chicago, la quale impone l'obbligo di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 3 di detta convenzione in materia di voli di Stato;

35. deplora che nessuno Stato membro, paese in via di adesione o paese candidato abbia adottato procedure volte a verificare se gli aeromobili civili non servissero a fini incompatibili con le norme internazionalmente riconosciute in materia di diritti umani;

36. considera assolutamente insufficiente la legislazione europea in materia di cielo unico europeo, utilizzazione, controllo e gestione degli spazi aerei nazionali, utilizzo degli aeroporti degli Stati membri e dei vettori europei; sottolinea la necessità di fissare nuove regole nazionali, europee e internazionali; invita la Commissione a migliorare quanto prima la legislazione proponendo una direttiva per armonizzare le legislazioni nazionali in materia di controllo dell'aviazione civile non commerciale;

37. invita la Commissione a presentare raccomandazioni agli Stati membri sul miglioramento delle norme per il monitoraggio delle attività di aeromobili noleggiati privatamente che utilizzano gli aeroporti e lo spazio aereo dell'UE;

38. ritiene che debba farsi chiarezza sul reale contenuto dell'agenda transatlantica definita ad Atene il 22 gennaio 2003, in cui si fa riferimento a un «maggiore utilizzo delle strutture di transito europee a supporto del rimpatrio di criminali/stranieri indesiderati»;

39. ritiene che debba farsi chiarezza sulla reale natura dell'utilizzo dello spazio aereo, di aeroporti civili e militari, di basi NATO e USA da parte dei servizi segreti statunitensi;

40. ritiene necessario verificare l'esistenza di prove su eventuali prigioni segrete in determinati paesi europei, così come denunciato da diverse inchieste giornalistiche e da qualificate ONG;

In merito alle delegazioni ufficiali finora inviate dalla commissione temporanea

41. ritiene che le due delegazioni ufficiali inviate presso la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e presso gli Stati Uniti d'America abbiano costituito una fonte di informazione essenziale per i lavori della commissione temporanea e abbiano permesso di prendere cognizione diretta delle versioni delle autorità politiche e della società civile di questi due Stati;

42. condanna la detenzione illegale in Afghanistan del cittadino tedesco Khalid El-Masri per più di quattro mesi nel 2004; deplora la reticenza mostrata dalle autorità della ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel confermare la permanenza e la probabile detenzione di El-Masri a Skopje prima della sua consegna in Afghanistan da parte di agenti della CIA;

43. deplora l'interpretazione fortemente restrittiva della convenzione contro la tortura da parte del governo USA, e segnatamente del divieto di qualunque estradizione che possa portare alla tortura o al trattamento degradante, crudele e disumano del prigioniero;

In merito ai futuri lavori della commissione temporanea

44. rileva la necessità di proseguire i lavori della commissione temporanea e approfondire la valutazione degli episodi corrispondenti onde verificare l'esistenza di una violazione, da parte di uno o più Stati membri, dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea; sottolinea altresì l'opportunità di estendere le indagini ad episodi e a paesi che non sono citati espressamente nella presente risoluzione;

45. decide pertanto che la commissione temporanea proseguirà i suoi lavori per la durata restante del mandato regolamentare di dodici mesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 175 del suo regolamento relative a un eventuale prolungamento;

46. ritiene che i lavori legislativi preparatori a livello dell'UE e del Consiglio d'Europa debbano essere avviati quanto prima al fine di assicurare una protezione giuridica adeguata alle persone che si trovano sotto la giurisdizione degli Stati membri e per assicurare un controllo parlamentare efficace, a livello sia nazionale che europeo, dei servizi di intelligence; a tale scopo ritiene fondamentale istituire l'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea e avviarne l'attività;

47. deplora la netta diversità d'approccio, finora emersa, fra il modello giuridico americano ed il modello giuridico europeo sulle tematiche oggetto dei lavori della commissione temporanea; riconosce tuttavia che il terrorismo internazionale rappresenta una delle minacce principali per la sicurezza e la stabilità dell'UE, nonché per l'intera comunità internazionale, e che essa può essere combattuta unicamente con mezzi legali, in stretta cooperazione con gli Stati Uniti; rileva la necessità urgente di pervenire a una interdizione chiara, in termini di diritto internazionale, delle «consegne speciali», nonché per le istituzioni europee di adottare ad una posizione comune in materia e affrontare la problematica con i paesi terzi interessati;

48. ritiene che la commissione temporanea, al termine dei propri lavori, dovrà suggerire anche i principi da adottare, segnatamente:

— per quanto riguarda la necessità di disposizioni di monitoraggio interno dell'UE per garantire che gli Stati membri rispettino i loro obblighi in materia di diritti umani;

— nel contesto delle nuove norme riguardanti lo scambio di informazioni tra i servizi di intelligence;

— nel contesto degli accordi con paesi terzi e con organizzazioni internazionali impegnate nella lotta al terrorismo;

— nel contesto degli accordi conclusi con i paesi terzi nel quadro della politica europea di vicinato, che dovranno sempre avere a fondamento inderogabile il rispetto dei diritti umani;

49. chiede al suo Ufficio di presidenza di adottare le misure necessarie per consentire alla commissione temporanea, data la natura precipua delle sue attribuzioni, di assolvere pienamente il mandato ad essa conferito, concedendole fino alla fine dei suoi lavori ogni deroga appropriata alla regolamentazione interna del Parlamento e in particolare a quella riguardante:

— il numero degli esperti invitati alle audizioni della commissione temporanea e ammessi a beneficiare di un rimborso delle loro spese,
— il numero delle trasferte e dei deputati autorizzati nel quadro delle delegazioni ufficiali della commissione temporanea,
— la redazione di resoconti integrali delle audizioni effettuate dalla commissione temporanea e la loro traduzione nelle lingue di quei paesi dell'Unione europea che sono interessati dalle indagini;

50. si compiace dell'azione realizzata dal Consiglio d'Europa, e in particolare dal relatore della sua commissione per gli affari giuridici e i diritti dell'uomo, nonché della cooperazione avviata tra esso e la commissione temporanea;

51. rivolge al Consiglio e ad ognuno dei suoi membri, segnatamente alla Presidenza, l'appello a fornire un'assistenza piena e completa ai lavori della commissione temporanea, in conformità del principio di cooperazione leale quale definito nei trattati e nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

52. invita gli Stati membri a prendere una posizione più decisa in merito alla chiusura del centro di detenzione di Guantánamo Bay e di assumere un ruolo proattivo nel trovare una soluzione per i detenuti contro cui non sarà intentato alcun procedimento giudiziario e che non possono tornare nel loro paese d'origine o di residenza perché sono diventati apolidi o perché vi sarebbero sottoposti a tortura o ad altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

53. esorta gli Stati membri a fornire a tutti i cittadini europei e a tutti coloro che hanno risieduto nell'UE e che sono attualmente detenuti a Guantánamo tutto il sostegno e l'assistenza necessari, in particolare in campo legale;

54. incoraggia il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (CPT) ad adoperarsi per garantire che ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa rispetti il proprio obbligo ([1]) di informare il CPT di eventuali centri di detenzione sul loro territorio e di consentire l'accesso a tali strutture;

55. incoraggia la Commissione a continuare a fornire il suo sostegno alla commissione temporanea in tutti i passi che essa deve compiere;

56. ricorda l'importanza essenziale di agire in piena cooperazione con i parlamenti degli Stati membri, dei paesi di adesione, dei paesi candidati e dei paesi associati, segnatamente con quanti hanno iniziato lavori sullo stesso argomento;

*
* *

57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi di adesione, dei paesi candidati e dei paesi associati, nonché al Consiglio d'Europa e al governo e alle due camere del Congresso degli Stati Uniti d'America.

([1]) European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Ref.: CPT/Inf/C (2002) 1 [EN] (Part 1) — Strasbourg, 26.XI.1987, Art. 8.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0317

Intercettazione di dati sui trasferimenti bancari del sistema SWIFT da parte dei servizi segreti americani

Risoluzione del Parlamento europeo sull'intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT

Il Parlamento europeo,

— vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e in particolare l'articolo 8,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare gli articoli 7 e 8,

— vista la Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento automatico dei dati personali,

— visto l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e l'articolo 286 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

— vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([1]),

— visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ([2]),

— vista la proposta di regolamento riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi (COM(2005)0343),

— visti i reclami presentati dall'organizzazione «Privacy International» alle autorità garanti della protezione dei dati e della privacy in 33 paesi, secondo cui i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT sarebbero stati eseguiti senza rispettare la procedura giuridica prevista dalla legislazione sulla protezione dei dati, i quali sarebbero stati divulgati senza alcuna base o autorizzazione giuridica,

— visto l'articolo 103, paragrafo 4 del suo regolamento,

A. considerando che i mezzi d'informazione europei e statunitensi hanno recentemente rivelato l'esistenza del «Terrorist Finance Tracking Program», un programma creato dall'Amministrazione degli Stati Uniti che ha consentito alle autorità statunitensi di accedere a tutti i dati finanziari registrati dalla SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), una cooperativa appartenente al settore bancario con sede in Belgio che riunisce oltre 8.000 banche e istituti commerciali di 200 paesi, incluse varie banche centrali,

B. considerando che le informazioni registrate dalla SWIFT, alle quali le autorità statunitensi hanno avuto accesso, riguardano centinaia di migliaia di cittadini dell'Unione europea, visto che le banche europee utilizzano il sistema di messaggistica SWIFT per i trasferimenti interbancari di fondi a livello mondiale e che da SWIFT passano quotidianamente milioni di bonifici e di transazioni bancarie,

C. considerando che qualsiasi trasferimento di dati generato all'interno del territorio dell'Unione europea e destinato ad essere utilizzato al di fuori dello stesso dovrebbe come minimo essere oggetto di una verifica dell'adeguatezza del livello di protezione dei dati a norma della direttiva 95/46/CE,

D. consapevole che l'accesso ai dati gestiti da SWIFT permette non solo di individuare le transazioni connesse ad attività illecite, bensì anche informazioni concernenti le attività economiche delle persone e dei paesi interessati, cosa che potrebbe tradursi in forme di spionaggio economico ed industriale su vasta scala,

([1]) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
([2]) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Giovedì, 6 luglio 2006

1. ribadisce la propria determinazione a combattere il terrorismo ed è convinto della necessità di trovare un giusto equilibrio tra le misure di sicurezza e la tutela delle libertà civili e dei diritti fondamentali; esprime una seria preoccupazione per l'attuale situazione di deterioramento del rispetto della privacy e della protezione dei dati;

2. sottolinea che nell'Unione europea vale il principio della preminenza del diritto e che qualsiasi trasferimento di dati personali verso paesi terzi è soggetto alla legislazione nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati, in forza della quale ogni trasferimento deve essere autorizzato da un'autorità giudiziaria e qualsiasi deroga a tale principio deve essere proporzionata e fondata sulla legge o su un accordo internazionale;

3. ritiene che solo mediante l'applicazione dell'articolo 8 della CEDU, nel quadro del diritto comunitario e nel rispetto dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri — nell'interesse della sicurezza dello Stato, dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini — possono derogare al principio della finalità dei dati che vieta il trasferimento di dati commerciali, che costituisce l'unica base legittima per la registrazione di dati personali da parte di privati, riducendo in tal modo il livello di protezione dei dati, solo laddove ciò è necessario, proporzionato e compatibile con una società democratica;

4. prende atto della suddetta proposta di regolamento che può contribuire alla definizione di un quadro giuridico per il trasferimento di tali informazioni; si rammarica del fatto che il Parlamento europeo, contrariamente al principio di cooperazione leale e costante tra le istituzioni della Comunità, non sia stato informato durante i negoziati e le concertazioni a tre da parte delle altre istituzioni, in particolare dalla Banca centrale europea, dell'esistenza dei bonifici SWIFT;

5. chiede che la Commissione, il Consiglio e la Banca centrale europea (BCE) spieghino in modo esaustivo in che misura erano a conoscenza dell'accordo segreto tra la SWIFT e il governo degli Stati Uniti;

6. chiede a tale riguardo che sia chiarito il ruolo e il funzionamento della BCE e invita il Garante europeo della protezione dei dati a verificare quanto prima se, ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, la BCE era tenuta a reagire a un'eventuale violazione della protezione dei dati di cui fosse venuta a conoscenza;

7. ricorda che la BCE deve garantire che le banche centrali abbiano accesso alla SWIFT solo nell'ambito di un quadro giuridico;

8. invita gli Stati membri a garantire e verificare che non vi sia alcuna lacuna giuridica a livello nazionale e se la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati copre anche le banche centrali; chiede che gli Stati membri trasmettano i risultati di tale verifica alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo;

9. chiede che il Consiglio esamini con urgenza e adotti la proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (COM(2005)0475), al fine di garantire che i cittadini europei godano di un elevato e uniforme livello di protezione dei dati sull'intero territorio dell'Unione europea;

10. richiama l'attenzione del Consiglio in particolare sugli emendamenti 26 e 58 della posizione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio ([1]), adottata dal Parlamento il 14 giugno 2006, intesi a disciplinare il trattamento dei dati trasferiti a privati nell'interesse pubblico;

11. ribadisce il proprio disappunto per la mancanza di volontà da parte del Consiglio di superare l'attuale situazione legislativa, che vede l'applicazione di due diversi quadri procedurali per la protezione dei diritti fondamentali, a seconda che si tratti del primo o del terzo pilastro; ribadisce pertanto la richiesta di abolire questo duplice quadro mediante l'attivazione della «clausola passerella» di cui all'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea;

12. chiede che la Commissione proceda a una valutazione di tutti gli atti legislativi adottati dall'Unione europea in materia di lotta al terrorismo dal punto di vista dell'efficacia, della necessità, della proporzionalità e del rispetto dei diritti fondamentali; esorta la Commissione e il Consiglio a esaminare quali misure sia opportuno adottare per evitare che si ripetano in futuro siffatte gravi violazioni della privacy;

([1]) Testi approvati, P6_TA(2006)0258.

13. si oppone fermamente a qualsiasi tipo di operazione segreta sul territorio dell'Unione europea che si ripercuota sulla privacy dei cittadini europei; è profondamente preoccupato per il fatto che operazioni di questo tipo avvengono senza che ne siano stati informati i cittadini europei e i loro rappresentanti parlamentari; esorta gli Stati Uniti e i loro servizi di intelligence e di sicurezza ad agire in uno spirito di fattiva collaborazione e a notificare ai loro alleati le operazioni di sicurezza che intendono condurre sul territorio dell'Unione europea;

14. chiede alla sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, unitamente alla commissione economica e monetaria, a organizzare quanto prima una audizione comune con la partecipazione della BCE, la Commissione, il Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati e altri organismi pubblici e privati che siano stati coinvolti in questo caso affinché possano rivelare eventuali informazioni in loro possesso;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dei paesi di adesione e dei paesi candidati, nonché al governo degli Stati Uniti e alle due camere del Congresso.

P6_TA(2006)0318

Integrazione degli immigrati nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea (2006/2056(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione del 1º settembre 2005 dal titolo «Un'agenda comune per l'integrazione. Quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea» (COM(2005)0389),

— visto l'articolo 13 del trattato CE,

— visto il trattato CE, che conferisce alla Comunità poteri e responsabilità nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, in particolare l'articolo 63, punto 3), lettera a),

— viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 e del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, che evidenziano l'importanza di sviluppare la collaborazione e lo scambio di informazione all'interno del gruppo di punti nazionali di contatto sull'integrazione, stabilito di recente, innanzitutto per rafforzare il coordinamento delle politiche in materia, a livello nazionale dell'UE,

— visto il programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo il 4 novembre 2004, che definisce gli obiettivi da attuare nell'ambito della libertà, della sicurezza e della giustizia nel periodo 2005-2010,

— vista la riunione ministeriale informale di Groningen del 9 novembre 2004, dove si sono incontrati per la prima volta i ministri responsabili della politica di integrazione,

— visti i principi fondamentali comuni per la politica di integrazione nell'UE adottati dal Consiglio dell'Unione europea del 19 novembre 2004 ([1]),

([1]) Documento 14615/04 del 19 novembre 2004.

Giovedì, 6 luglio 2006

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 18, 20, 21 e 22,

— visto l'articolo 45 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0190/2006),

A. considerando che la sfida dell'integrazione degli immigrati è una sfida cui l'UE ha già saputo rispondere in passato; che un quarto di secolo fa la maggior parte dei suoi immigrati proveniva dall'Europa meridionale; che oggi l'Europa meridionale è una regione prospera dell'Unione e i suoi cittadini non sono più visti come immigrati, anche se all'epoca in molti li consideravano stranieri e «non integrabili»; che l'adesione dei loro paesi d'origine all'Unione ha rafforzato l'UE nel suo insieme; che, analogamente, i cittadini dei nuovi Stati membri sono ora cittadini a pieno titolo dell'Unione europea,

B. considerando che l'Unione si trova oggi ad affrontare, in fatto di integrazione, una sfida di tipo diverso, in quanto non può più presumere che la maggior parte dei suoi immigrati finiranno per essere integrati, quando i loro paesi d'origine aderiranno all'Unione,

C. considerando che si stima che nell'Unione europea il numero di immigrati raggiunga i 40 milioni, a cui si aggiungono diversi milioni di loro discendenti, e che questa popolazione in crescita è straordinariamente eterogenea, benché sia afflitta da problemi simili: il loro tasso di partecipazione alla forza lavoro è notevolmente inferiore alla media e la percentuale di riuscita scolastica registra un notevole ritardo considerando che sono sottorappresentati politicamente ad ogni livello di governo, compresi i partiti politici degli Stati membri e nelle istituzioni europee,

D. considerando che, sebbene gli oltre 40 milioni di immigrati potrebbero essere considerati il ventiseiesimo Stato membro dell'UE (e il quinto in termini di popolazione) e che gli sforzi dell'Unione europea a favore dell'integrazione di tale popolazione dovrebbero essere pari agli impegni dell'UE per l'integrazione dei paesi in via di adesione, l'Unione ha impiegato ben poche risorse per cercare di vincere la sfida dell'integrazione, il cui esito negativo potrebbe arrecare pregiudizio all'UE in termini sociali, economici e politici; che non solo si deve destinare un finanziamento a lungo termine al nuovo Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi (COM(2005)0123), ma che occorre anche far sì che le DG interessate della Commissione riservino parte dei loro stanziamenti alla politica di integrazione dell'UE,

E. considerando che l'impegno dell'Unione europea a favore dell'integrazione è da tempo limitato dall'idea, largamente diffusa, che l'integrazione sia un aspetto locale, mentre in realtà essa ha al contempo implicazioni globali, soprattutto quando fallisce, dal momento che se uno Stato membro non applica con successo le politiche di integrazione ciò può ripercuotersi negativamente su tutta l'Unione e comportare, ad esempio:

— la sottoccupazione di immigrati, l'indebolimento dell'economia dell'Unione e ostacoli al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda di Lisbona;

— rendendosi conto di quanto l'Europa sia inospitale nei loro confronti, i lavoratori altamente qualificati, ma anche quelli non qualificati di cui l'UE ha bisogno, possono essere spinti verso l'economia sotterranea o nelle braccia dei concorrenti dell'UE;

— la mancanza di politiche di integrazione efficaci, che a sua volta può tradursi in una percezione negativa degli immigrati e a politiche di immigrazione di carattere difensivo;

— i timori dei cittadini possono ripercuotersi negativamente sul rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, fra cui i diritti di quanto appartengono a gruppi minoritari;

— le mentalità e i pregiudizi nei confronti degli immigrati non integrati possono nuocere all'allargamento dell'Unione;

F. considerando che la riuscita dell'integrazione rafforzerà l'economia dell'Unione nei confronti della concorrenza mondiale; che l'UE, riconoscendo la necessità di prevenire la fuga di cervelli, attirerà i lavoratori e gli imprenditori di cui le economie dell'Unione hanno bisogno, oltre agli scienziati e agli studenti che costituiscono il fondamento della capacità di innovare; che le città dell'UE saranno comunità più forti e più sicure e vi sarà attuata una politica di integrazione mirata, coerente e adeguatamente finanziata; che le tendenze xenofobe verranno attenuate e che si assisterà al parallelo rafforzamento del rispetto dei diritti fondamentali di tutti; che la posizione dell'Europa nel mondo sarà valorizzata,

G. considerando che il ruolo essenziale delle autorità locali, regionali e nazionali, le cui responsabilità, fra l'altro nei settori dell'edilizia urbana e abitativa e dell'istruzione, hanno conseguenze dirette sul processo di integrazione; esorta tali autorità a intensificare la partecipazione al dibattito europeo; sottolinea l'importante sostegno dell'UE alle iniziative adottate a questi livelli tramite i fondi strutturali dell'Unione europea,

H. considerando che non esiste un'unica soluzione chiaramente definita per un'integrazione ben riuscita nell'UE; che le autorità locali (in particolare quelle dei centri urbani, dove si concentra la maggioranza degli immigrati), regionali e nazionali dovrebbero avere la capacità e i fondi per definire e attuare misure di integrazione chiare; che gli Stati membri e l'Unione nel suo complesso dovrebbero sviluppare sollecitamente strategie di integrazione e verificare l'efficacia e gli esiti di tali provvedimenti in modo più attivo ed efficace, per promuovere gli interessi comuni dell'Unione e che la Commissione deve a tal fine effettuare gli studi proposti per inventariare i livelli di partecipazione e di integrazione nell'UE,

I. considerando che l'integrazione è un processo bilaterale che presuppone la volontà e la responsabilità degli immigrati a integrarsi nella società ospitante e, d'altronde, dei cittadini dell'Unione europea di accettare e di integrare i migranti; che tale processo consiste di azioni per influenzare i comportamenti degli immigrati e delle società di accoglienza a tutti i livelli coinvolti, al fine di mobilitare le risorse a favore di entrambe le parti e attuare le politiche pertinenti; che tale processo bilaterale implica un impegno reciproco, fatto di diritti e di doveri, per la società ospitante e per gli immigrati,

J. considerando che le priorità che orientano le azioni dell'Unione europea dovrebbero includere:

— il miglioramento delle prospettive occupazionali degli immigrati e la riduzione del divario in termini di occupazione rispetto alle persone del luogo ospitante, compresa l'attuazione di programmi e di formazione adeguati da parte delle autorità pubbliche e delle parti sociali, nonché il riconoscimento della formazione e delle qualifiche professionali degli immigrati, tenendo in particolare conto delle donne migranti, nel cui ambito la disoccupazione è spesso maggiore,

— la valorizzazione delle opportunità di istruzione e di apprendimento linguistico per gli immigrati e i loro discendenti, anche tramite finanziamenti provenienti dalla DG istruzione e cultura della Commissione, al fine di eliminare il divario in termini di risultati rispetto alle altre persone, riconoscendo fra l'altro che i figli degli immigrati, che studiano in una lingua diversa dalla loro e devono adattarsi a nuovi usi, possono incontrare difficoltà nel processo di apprendimento e problemi di adattamento e di inserimento nella società, e che anche gli immigrati già altamente qualificati devono talvolta adeguarsi alle esigenze della società ospitante;

— il miglioramento dell'educazione politica e civica, nonché della partecipazione e della rappresentanza degli immigrati in tutti gli ambiti di governo opportuni, nella società civile e a livello di definizione delle politiche e delle decisioni,

— la lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione nei confronti degli immigrati, segnatamente sul luogo di lavoro, nelle scuole, negli alloggi, nei servizi del settore sanitario, pubblici, nei mass media e nella politica, attraverso la promozione del rispetto e la comprensione delle somiglianze e delle differenze reciproche, facilitando l'accesso all'informazione sulla parità di diritti e di opportunità, adeguata alle esigenze linguistiche degli immigrati,

le istituzioni dell'UE dovrebbero dal proprio canto assicurare che tali iniziative non si trasformino in politiche simboliche, prive di valore aggiunto,

K. considerando che la promozione dei diritti fondamentali, le pari opportunità per tutti e la non discriminazione sono elementi chiave dell'integrazione; che la proposta di proclamare il 2007 Anno europeo delle pari opportunità per tutti e il progetto dell'Anno europeo del dialogo interculturale per il 2008 sono importanti iniziative di sensibilizzazione che contribuiscono a raggiungere questi obiettivi;

L. considerando che sussiste un legame evidente tra una politica comunitaria di integrazione riuscita e gli sforzi dell'UE per elaborare una politica di immigrazione legale e di integrazione; che il primo passo deve essere volto a migliorare il coordinamento fra le autorità responsabili dell'ammissione degli immigranti e di quelle responsabili della loro integrazione,

1. sollecita la Commissione a garantire l'effettiva attuazione delle direttive esistenti in materia di integrazione, in particolare le direttive del Consiglio 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, relative al diritto al ricongiungimento familiare ([1]), 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ([2]), 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ([3]) e 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ([4]); rileva che molti Stati membri accusano ritardi nell'effettivo recepimento di tali direttive e che è essenziale che la Commissione controlli con maggiore rigore il recepimento delle direttive in materia di integrazione e l'efficacia delle prassi amministrative che danno attuazione alla legislazione in materia nella vita quotidiana degli immigrati;

2. accoglie positivamente la proposta della Commissione di istituire il summenzionato Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 ed esorta a ricorrere al fondo attenendosi a sei principi concreti, ovvero:

a) un unico punto focale annuale dovrebbe definire le spese, consentendo alla Commissione di accumulare una massa critica di competenze; usare maggiore rigore nel valutare i programmi e nell'accordare investimenti agli stessi; i settori bersaglio degli investimenti dovrebbero comprendere la riduzione del divario in termini di occupazione fra gli immigrati e il resto della popolazione, il miglioramento della partecipazione e delle prestazioni degli immigrati nel campo dell'istruzione; migliorare il rendimento scolastico degli immigrati, favorire le prospettive di istruzione e occupazionali delle donne; programmi linguistici e introduttivi, sulla salute, sull'edilizia abitativa e urbana; favorire la partecipazione politica e civica degli immigrati;

b) il fondo dovrebbe sostenere le iniziative dotate delle maggiori potenzialità di essere diffusamente applicate in tutta l'Unione;

c) la Commissione dovrebbe destinare ogni anno una percentuale adeguata e definita di risorse del fondo a commissionare valutazioni, effettuate da esperti indipendenti, dell'efficacia dei programmi da essa finanziati;

d) dopo che tali esperti hanno individuato i programmi promettenti, occorre dare priorità alla diffusione e all'adozione delle migliori pratiche derivanti da tali programmi in altri Stati membri;

([1]) GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.
([2]) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
([3]) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
([4]) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

e) occorre sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a coordinare le loro attività di integrazione e a scambiarsi le migliori pratiche;

f) occorre dare priorità all'integrazione dei nuovi arrivati, pur provvedendo a che siano erogati fondi anche a favore dei programmi destinati ai discendenti degli immigrati di seconda o terza generazione; vanno altresì presi in esame i programmi destinati ad aiutare i rifugiati nel momento in cui si preparano ad entrare e a integrarsi nelle società dell'UE;

3. plaude al riferimento contenuto nella succitata comunicazione della Commissione ai principi fondamentali comuni; è fermamente convinto che i principi fondamentali comuni rappresentino un valido insieme di raccomandazioni che dovrebbe costituire la base della politica di integrazione dell'UE; deplora che taluni Stati membri non abbiano dato alcun seguito significativo ai principi fondamentali comuni dalla loro adozione nel 2004; chiede alla Presidenza finlandese di fare nuovamente dei principi fondamentali comuni un elemento cardine dell'agenda, in particolare i principi concernenti l'occupazione (n. 3), l'interazione (n. 7) e la partecipazione (n. 9);

4. accoglie positivamente la proposta della Commissione di promuovere un forum annuale dell'integrazione per agevolare lo scambio di pratiche migliori, innanzitutto nel caso di politiche in cui l'UE svolge un ruolo limitato, mentre taluni Stati membri attuano politiche che possono fungere da esempio ad altri Stati membri; ritiene che al forum debbano partecipare rappresentanti di tutte le autorità coinvolte nell'integrazione, locali, regionali, nazionali o dell'UE, nonché rappresentanti degli immigrati stessi;

5. invita la Commissione a chiarire, ampliare e coordinare le responsabilità in materia di integrazione tra le varie direzioni generali, sostenendo e dando nuovo impulso ad un gruppo di lavoro che coinvolga le diverse direzioni generali, finalizzato a favorire il coordinamento e la definizione precisa delle rispettive responsabilità in materia di integrazione; chiede inoltre azioni volte a promuovere la complementarietà tra il nuovo Fondo europeo per l'integrazione e il Fondo sociale europeo;

6. si compiace che la Commissione riconosca la necessità di svolgere ricerche e di procedere a un esercizio di inventario circa le politiche degli Stati membri in materia di integrazione e i livelli di partecipazione degli immigrati; è dell'avviso che tali informazioni costituiscano un requisito essenziale per qualsiasi politica dell'UE finalizzata a promuovere una migliore integrazione nell'Unione europea e che, se si vuole che tale esercizio di inventario sia utile, occorra chiarire i termini del dibattito a livello dell'UE sull'integrazione, dato che lo stesso termine «integrazione» si presta a molte interpretazioni diverse;

7. invita la Commissione a creare un gruppo di contatto permanente di rappresentanti degli immigrati, esperti, ONG e altri soggetti, per fornirle consulenze in merito a tutte le politiche attinenti all'integrazione;

8. invita la Commissione a porre l'accento sulla promozione dell'integrazione e della diversità nell'UE nonché a tenerne sempre conto nella sua strategia di comunicazione e nelle sue iniziative; invita la Commissione e gli Stati membri a varare campagne di informazione e di sensibilizzazione per una migliore comprensione delle migrazioni e del contributo economico e sociale degli immigrati in una società;

9. invita la Commissione ad istituire meccanismi di controllo rigorosi per valutare i programmi di integrazione negli Stati membri, anche con l'ausilio di esperti indipendenti, e a redigere una relazione biennale, rigorosa e pratica, sulla migrazione e l'integrazione che:

— si concentri su indici rigorosi che misurino i risultati dello Stato membro rispetto ai principi fondamentali comuni in materia di integrazione;

— renda obbligatoria la comunicazione da parte dello Stato membro di dati accurati e completi; in assenza di tali dati, vanno sviluppati mezzi alternativi per la raccolta dei dati che siano coerenti con gli indici della relazione;

— rafforzi il ruolo dei punti nazionali di contatto nonché la loro cooperazione con gli esperti indipendenti;

— prenda a modello la relazione del programma di sviluppo delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano e l'indice europeo dell'inclusione;

— sia pubblicata in occasione della riunione annuale dei ministri dell'UE responsabili dell'integrazione;

10. incoraggia la Commissione a consultare, se del caso, le comunità di immigrati in sede di definizione e attuazione di politiche europee di aiuto e di sviluppo destinate ai loro paesi di origine;

11. chiede alla Commissione di moltiplicare le iniziative di ricerca e analisi finalizzate a comprendere i fattori che favoriscono l'integrazione e di rafforzare in maniera efficace gli sforzi per diffondere le prassi migliori, in collaborazione con gli Stati membri e gli enti locali, non soltanto attraverso il sito Web proposto, ma anche con tutti gli altri mezzi disponibili;

12. chiede alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare le ampie potenzialità delle delegazioni della Commissione e delle autorità consolari in tutto il mondo per contribuire all'integrazione dei potenziali immigrati facendo loro acquisire dimestichezza con l'UE e la cultura, la storia, la lingua e i diritti e le responsabilità civili degli Stati membri;

13. sottolinea l'importanza del fatto che la composizione del personale delle istituzioni europee e delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri rifletta la composizione delle popolazioni dell'Unione e degli Stati membri;

14. sollecita il Consiglio ad avvalersi della clausola di «passerella» di cui all'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino del trattato, per attribuire al Parlamento poteri di codecisione in materia di integrazione e migrazione legale e consentire il voto a maggioranza qualificata al Consiglio; reputa importante che i deputati al Parlamento europeo abbiano un potere di codecisione in materia di politica di integrazione, dato che essi rappresentano la voce politica dell'UE, e rappresentano pertanto le opinioni degli immigrati e dei cittadini, e dovrebbero condividere la responsabilità di formulare la politica di integrazione nel processo legislativo dell'UE;

15. sollecita il Consiglio ad attribuire carattere permanente alla riunione annuale dei ministri dell'integrazione, inaugurata dalla presidenza olandese del Consiglio a Groningen nel novembre 2004;

16. chiede agli Stati membri, al momento di esprimere le loro considerazioni finali sull'agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, di esaminare seriamente la possibilità di attribuire all'Agenzia il ruolo di promuovere la fiducia e buone relazioni di vicinato e di sviluppare tale ruolo in modo organico attraverso i successivi programmi annuali previsti per l'agenzia;

17. sollecita il Consiglio a riconsiderare la proposta della Commissione di applicare il metodo di coordinamento aperto alla politica di integrazione; a tale proposito, chiede il coinvolgimento del Parlamento nell'intera procedura;

18. sollecita il Consiglio a predisporre una direttiva quadro completa e lungimirante sulla migrazione legale tenendo debitamente conto della necessità di integrazione;

19. incoraggia gli Stati membri ad assegnare la responsabilità di vigilare sulle politiche di integrazione degli immigrati ad un unico ministro, per garantire che tali politiche siano fatte proprie dalle varie agenzie a tutti i livelli di governo, e a valutare la nomina di un alto commissario o di un mediatore per l'integrazione in ogni Stato membro, al fine di coordinare l'attuazione delle politiche, far pervenire le informazioni ai migranti, esaminare le denunce di questi ultimi e adottare le azioni più opportune per risolvere i problemi;

20. invita ogni Stati membro a fornire una revisione di conti di tutte le agenzie pubbliche, ad ogni livello, che abbiano (o dovrebbero avere) responsabilità in materia di integrazione degli immigrati;

21. invita la Commissione a valutare la possibilità di inserire la tematica dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi nei futuri programmi pluriennali dell'agenzia dei diritti fondamentali;

22. invita gli Stati membri a incoraggiare la partecipazione politica degli immigrati e a scoraggiare il loro isolamento politico e sociale; a tal riguardo invita la Commissione a effettuare una revisione giuridica delle attuali disposizioni in materia di cittadinanza civile europea nei vari Stati membri, nonché per quanto riguarda le attuali prassi nazionali relativamente al diritto di voto degli immigrati residenti da lunga data alle elezioni locali e comunali;

23. invita gli Stati membri a stabilire procedure trasparenti, umane, rapide e ragionevoli, che garantiscano lo status di soggiornanti di lungo periodo, il ricongiungimento familiare e la successiva naturalizzazione degli immigranti e dei loro figli, soprattutto tenendo presente il fatto che molti di tali figli sono nati nel territorio di uno Stato membro;

24. richiama l'attenzione degli Stati membri sullo stato giuridico di dipendenza delle donne immigranti che raggiungono il coniuge nell'ambito del ricongiungimento familiare e chiede agli Stati membri di rivedere la propria legislazione in modo da garantire che alle consorti e ai figli sia accordato quanto prima uno status individuale e un permesso di lavoro che sia indipendente da quello del principale detentore dello status giuridico, al fine di garantire e tutelare appieno i loro diritti e facilitare la loro integrazione sociale;

25. incoraggia i partiti politici, le organizzazioni sindacali e la società civile nel suo complesso, a livello nazionale, ad accogliere gli immigrati quali membri a pieno titolo, a tutti i livelli delle rispettive strutture;

26. si dichiara favorevole ai programmi d'integrazione adottati da taluni Stati membri, che implicano un impegno reciproco dei paesi d'accoglienza e dei migranti; intende così sensibilizzare i migranti ai valori fondamentali dell'Unione europea e consentire loro, nello stesso tempo, di acquisire conoscenze di base sul funzionamento della società d'accoglienza; sottolinea l'importanza d'incentivare l'apprendimento della lingua della società d'accoglienza e l'organizzazione di corsi di educazione civica;

27. incoraggia gli Stati membri a rafforzare le leggi anti-discriminazione e anti-razzismo e ad applicare le normative esistenti, nonché a valutare azioni positive idonee per i migranti in tutti gli ambiti, ricorrendo alle pratiche applicate dagli Stati membri in cui le azioni hanno avuto esito positivo;

28. chiede agli Stati membri, soprattutto al fine di evitare possibili maltrattamenti delle donne immigrate, di fornire loro informazioni facilmente accessibili circa la legislazione dello Stato ospitante sulla parità di genere e sui diritti e la tutela che tale legislazione comporta, compreso l'accesso a vie legali e amministrative;

29. chiede agli Stati membri e alle autorità locali e regionali di stimolare l'interazione tra immigrati e la loro società ospitante promuovendo, tra l'altro, assisi comuni, il dialogo interculturale, seminari, esposizioni e attività culturali e sportive; chiede inoltre la creazione di nuove strutture, o il sostegno a quelle esistenti, che consentano agli immigrati di integrarsi nella società ospitante per evitare l'esclusione sociale dei nuovi arrivati e di quanti si sono già sistemati ma incontrano difficoltà a integrarsi; inoltre chiede che sia dato sostegno alle organizzazioni di immigrati nei loro territori e che siano rafforzati i legami con i paesi di origine degli immigrati;

30. incoraggia gli Stati membri a prevedere misure finalizzate all'integrazione dei rifugiati nel corso della fase di accoglienza, quali corsi di lingua o attività di lavoro volontario, tenendo presente che il processo di integrazione dei profughi inizia nella fase di accoglienza;

31. sottolinea l'importanza di sviluppare un quadro completo per la cittadinanza civile europea, con la cooperazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

32. sottolinea l'importanza di fissare audizioni annuali sull'integrazione, con la partecipazione del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali, della società civile, soprattutto delle ONG e delle associazioni di immigrati, al fine di valutare l'efficacia degli sforzi effettuati e gli sviluppi a livello di Stato membro;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione ed ai governi degli Stati membri.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0319

Sviluppo e migrazione

Risoluzione del Parlamento europeo su sviluppo e migrazione (2005/2244(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Migrazione e sviluppo: orientamenti concreti» (COM(2005)0390),

— vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (COM(2005)0391),

— viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Priorità d'azione per rispondere alle sfide dell'immigrazione. Prima iniziativa presa dopo la riunione di Hampton Court» (COM(2005)0621); «Strategia d'azione comunitaria in merito alla carenza di risorse umane per la sanità nei paesi in via di sviluppo» (COM(2005)0642) e «Programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell'emigrazione e dell'asilo» (COM(2006)0026),

— visto il punto IV delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005 dal titolo «migrazione: impostazione globale»,

— viste le risoluzioni A/RES/58/208, A/RES/59/241 e A/RES/60/205 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che prevede un dialogo ad alto livello durante la sua 61a sessione nel 2006 sull'argomento «migrazione internazionale e sviluppo»,

— visto l'accordo di partenariato fra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, sottoscritto a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou) ([1]), e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ([2]), in particolare l'articolo 13 sulle migrazioni,

— vista la dichiarazione di Bruxelles sulle questioni di asilo, migrazione e mobilità e il relativo piano di azione adottati il 13 aprile 2006 dalla prima riunione dei ministri ACP incaricati delle questioni di asilo, di migrazione e di mobilità,

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la delinquenza organizzata transnazionale e i relativi protocolli;

— vista la decisione n. 4/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 13 aprile 2005 concernente la destinazione della riserva della dotazione del nono Fondo europeo di sviluppo dedicato allo sviluppo a lungo termine ([3]),

— vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite dal titolo «Studio mondiale sul ruolo delle donne nello sviluppo, 2004: le donne e la migrazione internazionale», A/59/287/Add.1,

— vista la relazione della Banca mondiale dal titolo «Prospettive economiche e globali 2006: Ripercussioni economiche di rimesse e migrazione» ([4]),

— vista la relazione di ottobre 2005 della Commissione mondiale sulle migrazioni internazionali dal titolo «Le migrazioni nel mondo interconnesso: nuove prospettive d'azione» ([5]),

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare gli articoli 18, 19 e 21,

([1]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
([2]) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.
([3]) GU L 164 del 24.6.2005, pag. 46.
([4]) http://www.worldbank.org/globaloutlook.
([5]) www.gci.org, ottobre 2005.

— visti gli impegni sottoscritti dagli Stati membri nel 2005, e in particolare:

  — che l'UE e gli Stati membri raggiungano entro il 2015 l'obiettivo stabilito dall'Organizzazione delle Nazioni unite dello 0,7 % del loro reddito nazionale lordo, per cui il contributo dell'Unione agli obiettivi del millennio per lo sviluppo (OMS) dovrebbe passare da 33 miliardi di *euro* nel 2003 a oltre 84 miliardi di *euro* nel 2015 (conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles il 16 e 17 giugno 2005),

  — che l'UE e gli altri finanziatori di fondi raddoppino il loro aiuto all'Africa, il che dovrebbe portare a tale continente un aiuto pubblico allo sviluppo (APS) di 25 miliardi di dollari statunitensi nel 2010 ([1]) (comunicato diffuso l'8 luglio 2005 dal G8 a Gleneagles),

— vista la raccomandazione n. 151 dell'OIL sui lavoratori migranti,

— vista la dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea denominata «Il consenso europeo», del 20 dicembre 2005, che stabilisce il quadro generale d'azione della Comunità in materia di sviluppo ([2]),

— vista la dichiarazione di Vienna adottata in occasione del IV Vertice UE/America latina del 12.5.2006,

— viste le sue risoluzioni del 17 novembre 2005 su una strategia di sviluppo per l'Africa ([3]), del 15 novembre 2005 sulla dimensione sociale della mondializzazione ([4]), del 26 ottobre 2005 sull'impostazione comunitaria della gestione delle migrazioni economiche ([5]), del 9 giugno 2005 sui collegamenti tra migrazione legale e illegale e l'integrazione dei migranti ([6]) e del 12 aprile 2005 sul ruolo dell'Unione europea nella realizzazione degli obiettivi del millennio per lo sviluppo(OMS) ([7]),

— visto il regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, sull'integrazione delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo ([8]),

— visto l'articolo 45 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0210/2006),

A. considerando che su 175 milioni di migranti (il 3 % della popolazione mondiale), il 40 % vive nei paesi in via di sviluppo,

B. considerando che le migrazioni non costituiscono un fenomeno nuovo ma che la loro ampiezza in un contesto di globalizzazione e di presa di coscienza di tutti i protagonisti internazionali le rendono ormai una posta in gioco politica importante nella comunità internazionale,

C. considerando che a partire dagli anni 80 l'immigrazione ha registrato un considerevole aumento senza tuttavia ricevere una risposta comune e coerente da parte dell'UE,

D. considerando che l'UE accoglie immigrati provenienti da quasi tutti i paesi in via di sviluppo, che un gran numero di questi immigrati arriva quindi dall'Asia, dall'Africa e dall'America latina, e che è poco probabile che questo fenomeno diminuisca nei prossimi anni,

---

([1]) Rispetto ai livelli del 2004, ciò equivale al raddoppio dell'aiuto.
([2]) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
([3]) Testi approvati, P6_TA(2005)0445.
([4]) Testi approvati, P6_TA(2005)0427.
([5]) Testi approvati, P6_TA(2005)0408.
([6]) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 535.
([7]) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 311.
([8]) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 5.

E. considerando che la mobilitazione della comunità internazionale tarda a manifestarsi con azioni comuni d'ampio rilievo,

F. considerando che la questione delle migrazioni richiede una risposta globale da parte della comunità internazionale e che l'UE non ha finora dato una risposta politica globale e non si è dotata degli strumenti adeguati a questa problematica,

G. considerando che l'assenza di politica comune in materia di regolazione dei flussi migratori consente agli Stati membri di adottare decisioni unilaterali che rendono difficile l'approvazione di una posizione comunitaria coerente,

H. considerando che la risposta al fenomeno dell'immigrazione deve essere frutto di un consenso più ampio nella UE,

I. considerando il dialogo di alto livello sulle migrazioni internazionali e lo sviluppo che si svolgerà in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 e 15 settembre 2006,

J. considerando che la l'Unione africana ha fatto della migrazione un tema di rilievo della sua azione sotto l'egida di Alpha Oumar Konaré, presidente della Commissione dell'Unione africana,

K. considerando che la diversità delle motivazioni, e quindi delle categorie di migranti, costituisce un freno all'attuazione di politiche coerenti e globali volte a fare delle migrazioni una leva di sviluppo,

L. considerando che le principali fonti mondiali di migrazione sono l'Asia e l'America latina ma che l'Africa si distingue per l'ampiezza delle incidenze negative dei fenomeni migratori,

M. considerando che i paesi d'accoglienza al Nord sono oggetto della maggior parte delle analisi, mentre il 60 % dei migranti non lascia l'emisfero sud,

N. considerando l'impegno a far progredire il dialogo globale e rafforzare la cooperazione sulla questione delle migrazioni tra l'UE e l'America latina, inserito nella dichiarazione di Vienna,

O. considerando che il solo aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo non costituisce una risposta alla questione del collegamento fra migrazione e sviluppo, ma che occorre sviluppare anche strumenti specifici e innovativi per riconoscere meglio e promuovere il ruolo dei migranti nella lotta contro la povertà e a favore dello sviluppo,

P. considerando che la risposta a questo fenomeno deve far parte integrante delle strategie nazionali e internazionali di lotta contro la povertà, onde raggiungere gli OSM,

Q. considerando che deve essere riconosciuto e sostenuto il diritto dei paesi del Sud a svolgere una politica migratoria autonoma,

R. considerando che per i paesi del sud, le migrazioni sono sinonimo di partenza dei cittadini meglio formati o dei più intraprendenti e che la «fuga dei cervelli» compromette la fornitura e la qualità dei vari servizi essenziali, come in particolare della sanità o dell'istruzione,

S. considerando che la fuga dei cervelli è incoraggiata dalle politiche di ammissione selettiva dei migranti creata dal Nord con il termine di «migrazione scelta», aggravando l'emorragia di competenza di cui soffrono numerosi paesi del Sud,

T. considerando che secondo Alpha Oumar Konaré, presidente della Commissione dell'Unione africana, queste politiche equivalgono a «rifiutare all'Africa il diritto allo sviluppo»,

U. considerando che le migrazioni circolari, permettendo pendolarismo fra paesi d'origine e di destinazione, offrono maggiori opportunità per lo sviluppo dei paesi di accoglienza e dei paesi d'origine,

V. considerando che il co-sviluppo, definito come la valorizzazione del potenziale rappresentato dalle comunità di migranti stabilitesi nei paesi ricchi a favore dello sviluppo dei loro paesi d'origine, ha vocazione a trasformare la migrazione in una leva di sviluppo grazie all'aiuto reciproco tra i popoli,

W. considerando che le rimesse dei migranti verso i loro paesi d'origine costituiscono un'opportunità importante di sviluppo e che l'importo di queste rimesse supera ampiamente l'APS su scala mondiale; sottolineando tuttavia che esse servono soprattutto al consumo delle famiglie e che soltanto una parte di queste rimesse finanzia investimenti e sviluppo,

X. considerando tuttavia che questi trasferimenti non sono destinati a sostituire o a giustificare una diminuzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo,

Y. considerando che nel mondo nel 2005 vi sono quasi 9,2 milioni di rifugiati e 25 milioni di persone «trasferite all'interno della propria patria», di cui la metà in Africa, che non usufruiscono di alcuna protezione a livello internazionale, instaurando una intollerabile gerarchizzazione delle vittime,

Z. considerando l'aumento del numero di profughi e rifugiati «ecologici», il cui numero, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR), potrebbe raggiungere fra qualche anno i 50 milioni,

AA. considerando che l'integrazione dei migranti costituisce un processo a due sensi, basato sui diritti reciproci e i relativi obblighi dei migranti legali e della società ospite, e che l'obiettivo dell'integrazione è di fare in modo che gli immigranti possano partecipare alla vita sociale,

AB. considerando che i migranti, vittime della tratta di esseri umani, di discriminazione e di precarizzazione sociale, restano globalmente un gruppo insufficientemente protetto da parte della comunità internazionale e di talune legislazioni nazionali,

AC. considerando che la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie non è stata ratificata da nessuno Stato membro,

AD. considerando che l'UE ha dedicato all'obiettivo dell'integrazione soltanto 15 milioni di *euro* dal 1999, ossia 0,5 *euro* per immigrato,

AE. considerando che la lotta contro la tratta degli esseri umani connessa con le migrazioni e la lotta contro la tratta e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei bambini devono essere elevati a livello di priorità dell'UE,

AF. considerando che le donne costituiscono il 51 % di tutti i migranti nei paesi industrializzati e il 46 % nei paesi in via di sviluppo ([1]), stimando che le informazioni diffuse sui rischi a cui si espone l'immigrazione clandestina sono insufficienti, e sapendo che le donne migranti sono maggiormente esposte allo sfruttamento sessuale, alla violenza, alle discriminazioni e allo sfruttamento sul luogo di lavoro; che infine le politiche di migrazione non tengono conto del ruolo specifico delle donne,

AG. considerando che la migrazione può consentire alle donne di migliorare la loro vita, di aumentare la loro autonomia, sostenere coloro che sono emarginate e porre fine a relazioni sociali vessatorie,

AH. considerando, tuttavia, che le donne sono spesso costrette ad emigrare a causa di problemi quali i matrimoni forzati, la povertà e i conflitti armati,

AI. considerando che le donne migranti sono più vulnerabili allo sfruttamento sessuale, alla discriminazione, allo sfruttamento sui luoghi di lavoro e allo «spreco di cervelli» (il cosiddetto «brain waste»), alla violenza e ai rischi della salute, all'isolamento sociale alla tratta di esseri umani,

AJ. considerando che non poche sono le donne migranti prive di documenti attualmente residenti nell'UE, il che aumenta i rischi sia di sfruttamento sul luogo di lavoro sia di sfruttamento e violenze sessuali a loro carico,

([1]) OIL: Prevenire la discriminazione, lo sfruttamento e l'abuso di lavoratrici migranti: una guida informativa — vol. 1: Perchè concentrarsi sulle lavoratrici internazionali, Ginevra, 2003, OIL, p. 9.

Giovedì, 6 luglio 2006

1. è persuaso che l'UE deve svolgere un ruolo importante per rendere le migrazioni una leva dello sviluppo;

2. sottolinea che l'Unione deve dare una risposta politica globale, a carattere regionale, con un'attenzione particolare all'Africa e alle migrazioni sud-sud, alla questione del collegamento fra sviluppo e migrazione; chiede che la questione delle migrazioni sia posta in una posizione preminente nell'agenda e nel dialogo politico fra l'UE e le diverse regioni con le quali essa ha relazioni e sostiene l'organizzazione di un vertice Europa-Africa per trovare una risposta politica comune;

3. ritiene che la politica europea di migrazione e sviluppo debba fondarsi innanzitutto sui principi di solidarietà con i paesi terzi e di co-sviluppo per combattere le cause profonde delle migrazioni e, in particolare, per vincere la povertà;

4. ribadisce il suo attaccamento ad una concezione della mobilità tra esseri umani in quanto diritto umano, che non deve essere quindi inteso in una logica commerciale; sottolinea che qualsiasi politica in materia deve prefiggersi di promuovere la mobilità per scelta e non per obbligo;

5. sottolinea che al fenomeno dell'immigrazione sarà possibile dare una risposta adeguata in seno all'UE soltanto attraverso l'attuazione di una strategia comune che sia chiara negli obiettivi e nei meccanismi a disposizione degli Stati membri per far fronte a questo fenomeno in modo congiunto e solidale;

6. ricorda che la lotta allo sfruttamento e al traffico di esseri umani è un obbligo di tutti gli Stati; ricorda l'esistenza di strumenti multilaterali, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la delinquenza organizzata transnazionale e i relativi protocolli, quali meccanismi efficaci per la lotta al traffico di persone e di migranti e per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei medesimi, come pure per il perseguimento giudiziario di chi si dedica a dette attività criminali; chiede agli Stati che ancora non l'abbiano fatto di aderire a codesta convenzione e ratificarla quanto prima possibile;

7. incoraggia l'integrazione della questione dell'immigrazione nelle politiche esterne dell'UE, seguendo l'esempio del Processo di Barcellona;

8. accoglie con favore la proposta del Consiglio per la proposta di tenere nel 2006 una riunione ministeriale EuroMed in materia di migrazione; si compiace parimenti del Vertice euroafricano sulle migrazioni che si terrà nel luglio 2006 a Rabat per discutere sull'immigrazione magrebina e subsahariana verso l'Europa;

9. si rallegra per ogni passo avanti compiuto per migliorare la politica di migrazione e sottolinea la necessità di un approccio globale che contenga una visione chiara delle azioni più importanti da intraprendere nell'ambito della politica di migrazione, anziché sostenere misure frammentarie per dar corpo a tale politica;

10. raccomanda che il Consiglio prenda le misure adeguate al fine di garantire migliore cooperazione e coordinamento tra i responsabili della migrazione e i responsabili dello sviluppo in ciascun Stato membro;

11. sottolinea che l'aumento dell'aiuto allo sviluppo è una condizione necessaria, ma non sufficiente per rendere le migrazioni una leva dello sviluppo; chiede all'UE e agli Stati membri di rispettare gli impegni politici presi nel 2005;

12. raccomanda che si tenga conto delle migrazioni e del loro impatto sullo sviluppo in modo trasversale in tutte le riflessioni e azioni volte a raggiungere gli OMS; ricorda che una strategia globale, per essere fruttuosa, necessita di un quadro giuridico appropriato sia a livello dell'UE sia dei paesi d'origine;

13. sottolinea che il fatto migratorio deve essere integrato meglio nelle politiche e nei piani di sviluppo e raccomanda che, a livello nazionale, la migrazione faccia parte dei Documenti di strategia per la riduzione della povertà (DSRP);

14. riconosce l'importanza delle diaspore nel rafforzamento delle relazioni tra l'UE e i paesi di origine, particolarmente nel campo della migrazione; invita a un partenariato più forte tra istituzioni dei paesi in via di sviluppo e quelle degli Stati membri dell'UE, compreso nell'esecuzione di progetti di cosviluppo;

15. é dell'avviso che il co-sviluppo, che consiste nel riconoscere e sostenere il ruolo delle diaspore al servizio dello sviluppo dei loro paesi d'origine, debba essere pienamente riconosciuto su scala europea;

16. sottolinea che per fare delle migrazioni una leva di sviluppo, l'UE deve dotarsi di due strumenti prioritari:

— un fondo specifico con una gestione sufficientemente flessibile e reattiva che consenta in particolare di finanziare azioni di co-sviluppo;

— un fondo di garanzia per assicurare la perennità di microprogetti di migranti massimizzandone l'impatto sullo sviluppo;

17. considera che il programma AENEAS, così come quello che gli succederà nel 2007, deve essere messo al servizio di una strategia di sviluppo, in particolare mediante il finanziamento di azioni di co-sviluppo, e che tale obiettivo debba essere rigorosamente rispettato al fine, per esempio di evitare di stanziare i fondi per l'ulteriore protezione delle frontiere esterne dell'Unione;

18. sottolinea che tale programma deve rafforzare l'efficacia dei sistemi di gestione dei flussi migratori e di sostegno ai paesi d'origine e di transito; raccomanda a tal fine che il programma presenti le seguenti caratteristiche:

— diverse linee di stanziamento (co-sviluppo, studi, sicurezza ecc.) con la possibilità di finanziare progetti integrati su diverse linee,

— criteri di scelta dei progetti e norme relative al tipo e agli importi degli aiuti che possono essere erogati,

— un comitato di selezione dei progetti completamente libero nelle proprie decisioni nell'ambito così definito,

— una revisione delle norme imposte alle ONG in materia di deposito di fondi di garanzia;

19. propone piani di sviluppo regionali integrati, incentrati sulle principali zone di emigrazione africana, per finanziare:

— l'installazione di infrastrutture (acqua potabile, elettricità, centri sanitari, scuole, strade …),

— la parziale assunzione a carico dei costi di funzionamento mediante un sostegno di bilancio finalizzato;

potranno essere svolte anche azioni dello stesso tipo nei principali centri di migrazione in America Latina e in Asia;

20. insiste sulle difficoltà e sul costo elevato che rappresentano per gli immigrati le rimesse verso i propri paesi d'origine e sottolinea inoltre la mancanza di trasparenza del sistema extrabancario; afferma che è necessario creare un sistema sicuro che garantisca la protezione dei dati dello speditore e del destinatario, onde promuovere invii canalizzati grazie a trasferimenti regolamentati, sapendo che alcuni sistemi alternativi ai quali ricorrono gli immigrati sono talvolta simili a dei veri e propri sistemi usurai;

21. chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali di attuare politiche volte a:

— favorire e agevolare i trasferimenti di fondi dei migranti, rendendoli meno costosi, più rapidi e più sicuri, per invogliare i migranti ad utilizzare i sistemi formali di trasferimento;

— ampliare l'accesso dei migranti ai servizi finanziari,

— canalizzare i rimpatri dei fondi dei migranti verso l'investimento produttivo, facilitando l'accesso al credito di microsocietà e PMI e mettendo allo studio prodotti finanziari innovativi, destinati ai migranti delle diaspore, come «il piano di risparmio per lo sviluppo»;

— garantire la trasparenza delle transazioni finanziarie effettuate mediante «canali informali», come in particolare le reti hawala;

22. chiede alla Commissione di elaborare una proposta di quadro regolamentare per ridurre i costi ed aumentare la trasparenza delle rimesse verso i paesi d'origine da parte degli immigranti; ricorda che tali rimesse costituiscono la seconda fonte di finanziamento esterno per i paesi in via di sviluppo, i cui costi di trasferimento possono arrivare fino al 20 % dell'importo totale;

23. riconosce l'importanza del ruolo delle PMI nella creazione di occupazione e nel contributo allo sviluppo; sollecita la Commissione, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, a sviluppare programmi che promuovano un maggiore investimento da parte dei migranti in imprese di questo tipo;

24. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare programmi destinati a mobilitare i migranti delle diaspore più qualificati per favorire lo sviluppo mediante il pagamento dei differenziali retributivi ai migranti ad elevata qualificazione disposti a tornare nei loro paesi o mediante sistemi di doppia cattedra per i dipendenti del settore pubblico (insegnanti, ricercatori, medici); chiede alla Commissione di svolgere uno studio sulle esperienze fatte negli Stati membri in materia di «doppia cattedra»;

25. invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare la possibilità di iniziative per assicurare il trasferimento dei diritti pensionistici e di sicurezza sociale dei migranti che ritornano nei loro paesi d'origine;

26. plaude alla proposta della Commissione di esaminare misure riguardanti il trasferimento di diritti pensionistici, il riconoscimento delle qualifiche e il funzionamento di meccanismi che facilitino la mobilità dei ricercatori e di altri professionisti affinché, qualora lo desiderino, ritornino e si reintegrino nel loro paese di origine con successo;

27. chiede all'UE e agli Stati membri di incoraggiare le migrazioni circolari o pendolari:

— attuando, di concerto con i paesi d'origine, politiche e programmi di immigrazione temporanea, come il rilascio per alcune persone di visti a più possibilità d'ingresso,

— sistematizzando il trasferimento delle prestazioni di pensione e di tutte le prestazioni sociali fra il paese d'origine e di destinazione (meno dei 25 % dei migranti internazionali vivono in paesi legati da accordi di questo tipo) garantendo che i lavoratori abbiano effettivamente l'accesso alle prestazioni;

28. si compiace della proposta della Commissione di incoraggiare la migrazione circolare, in cui i migranti si spostano periodicamente fra il loro paese d'origine e quello di destinazione e mettono a disposizione del paese di origine le conoscenze e le esperienze acquisite; evidenzia che è necessario, parallelamente alla migrazione circolare, adottare misure di integrazione per i migranti che partono e ritornano; sottolinea il ruolo della società civile, delle ONG e delle parti sociali in tale processo;

29. plaude, inoltre, alle proposte della Commissione di instaurare un dialogo sulle questioni dei permessi di soggiorno e di lavoro nonché della gestione dei programmi di mobilità dei lavoratori migranti che devono abbinare le capacità dei migranti e le necessità del paese in via di sviluppo;

30. invita i poteri pubblici del Nord e del Sud a investire nell'istruzione e nella formazione dei cittadini; ribadisce il proprio sostegno all'obiettivo «20/20»: 20 % dell'aiuto pubblico del Nord e 20 % dei bilanci nazionali del Sud dedicati ai servizi sociali di base;

31. invita gli Stati del Sud a sviluppare strategie volte a «formare e trattenere», in particolare rivalutando le filiere professionali a carattere sociale e ponendo l'accento sulla situazione delle donne spesso sottoposte a discriminazione di genere;

32. chiede all'Unione di integrare concretamente la promozione del lavoro dignitoso nell'agenda europea sullo sviluppo, in particolare:

— l'inserimento in tutti gli accordi bilaterali firmati dall'UE o dai suoi Stati membri di clausole che prevedano il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro,

— l'adozione di uno strumento di controllo («osservatori bilaterali»),

— la promozione del lavoro dignitoso come elemento fondamentale di un nono OMS;

chiede tuttavia che questo concetto non sia strumentalizzato dal Nord per farne una «barriera non tariffaria» all'accesso al proprio mercato;

33. chiede all'UE e agli Stati membri di attuare politiche volte a limitare le incidenze economiche e sociali negative sui paesi del sud della «fuga dei cervelli»:

— riorientando la formazione verso i settori di mercato del lavoro che soffrono di penuria di manodopera,

— finanziando programmi di co-investimento fra partners del nord e del sud per i paesi e i settori particolarmente colpiti dalla «fuga dei cervelli»;

34. raccomanda l'adozione di un «codice europeo di buona condotta» nonché di codici nazionali negli Stati membri, con norme specifiche sulle assunzioni;

35. si compiace dell'intenzione della Commissione di proporre un programma specifico per rispondere alla crisi delle risorse umane nel settore della sanità in Africa;

36. si compiace del piano volto a sviluppare un approccio globale e coerente all'assunzione etica di personale in settori particolarmente vulnerabili alla fuga dei cervelli;

37. accoglie con favore le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005 a proposito di «Un approccio globale in materia di migrazione» e le recenti proposte della Commissione relative alle fughe di cervelli, le rimesse, le diaspore, la migrazione temporanea e circolare, i diritti di previdenza sociale, i visti multipli di accesso ecc.;

38. sottolinea che la «circolazione» dei cervelli costituisce una posta in gioco importante per rafforzare il contributo positivo delle migrazioni sullo sviluppo, sapendo che i paesi in via di sviluppo partecipano appieno allo scambio di competenze sul mercato del lavoro mondiale; raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di impegnarsi a fondo su questa strada proponendo misure volte a:

— promuovere i ritorni temporanei e virtuali, in base alle attuali esperienze fatte dall'Unione,

— incoraggiare i partners istituzionali tra organismi dei paesi in via di sviluppo e Stati membri dell'UE (istituti di ricerca, università, ospedali);

— promuovere il reciproco riconoscimento dei diplomi;

39. constata l'impossibilità o la difficoltà di far riconoscere determinate qualifiche professionali e/o accademiche di lavoratori originari da paesi terzi, il che ostacola la loro integrazione in condizioni di parità nei mercati del lavoro degli Stati membri dell'UE; ritiene che i migranti debbano avere accesso ai programmi di formazione nel corso del periodo in cui sono impiegati in seno all'UE in modo da poter sviluppare le loro competenze professionali;

40. invita la Commissione a proporre iniziative per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali e per la fissazione di norme minime per quanto riguarda l'istituzione di un sistema europeo di equivalenza dei diplomi esteri;

41. chiede che il ruolo specifico delle donne nelle migrazioni e nello sviluppo sia maggiormente considerato e in particolare che:

— la dimensione di genere sia integrata in tutti i programmi di sviluppo o co-sviluppo legati alla problematica delle emigrazioni,

— le donne e le associazioni di donne devono essere l'obiettivo privilegiato delle misure di responsabilizzazione delle diaspore sostenendone finanziariamente i progetti;

— campagne d'informazione siano svolte nei paesi d'origine sulle condizioni di immigrazione legale, sui diritti e sui rischi ai quali espone l'immigrazione clandestina, fra i quali la tratta degli esseri umani, la violenza e lo sfruttamento sessuale;

42. considerando che gli Stati membri devono promuovere mezzi attraverso cui le donne migranti possano raggiungere l'emancipazione socio-politica, economica e psicologica, specie nei confronti delle loro famiglie, ed acquisire le conoscenze necessarie per la loro effettiva integrazione nel paese di accoglienza, atti a tutelare i diritti, il posto ed il ruolo delle donne migranti, pur rafforzando il ruolo delle ONG che si occupano di questioni di genere nonché il compito delle reti di donne migranti;

43. invita gli Stati membri a vigilare sull'applicazione del principio di non discriminazione contestualmente all'accesso e alla partecipazione delle donne migranti al mercato del lavoro comunitario, garantendo il rispetto dei loro diritti sociali ed economici fondamentali, con specifico riferimento alla parità retributiva;

44. invita gli Stati membri a rivolgere una particolare attenzione ai figli delle donne migranti per consentire loro di usufruire di un elevato livello di protezione e di un accesso agevolato all'assistenza sanitaria ed all'istruzione;

45. sostiene la proposta della dichiarazione e del relativo piano di azione adottato a Bruxelles il 13 aprile 2006 dai ministri ACP incaricati delle questioni di asilo, di migrazione e di mobilità, chiedendo la creazione di un osservatorio virtuale per le migrazioni ACP onde riunire informazioni complete e indipendenti in prospettiva dello sviluppo delle soluzioni ACP alle sfide della migrazione;

46. si compiace dell'attuazione dello strumento ACP-UE sulle migrazioni fino a tutto il 2006; chiede tuttavia alla Commissione di chiarirne gli obiettivi e di garantire che questo strumento non venga utilizzato per fini diversi da quelli di sviluppo per cui è stato previsto;

47. mette in dubbio l'opportunità e l'efficacia degli accordi e delle clausole di riammissione volti a legare gli aiuti finanziari e tecnici ai «rendimenti» dei paesi terzi in materia di riammissione; sottolinea che questa politica del «do ut des» minaccia di impoverire i paesi generatori di migranti;

48. chiede alla Commissione di proporre misure volte a rafforzare le capacità dei paesi del sud nella gestione di una politica migratoria autonoma nell'ambito del Fondo europeo sulle migrazioni o dello strumento ACP-UE;

49. sottolinea che l'Unione africana e le organizzazioni regionali africane possono svolgere un ruolo notevole nell'orientare la migrazione economica in Africa, ad esempio attraverso accordi di cooperazione per il co-sviluppo tra l'UE e i paesi di origine dei migranti, anche nell'ambito di accordi bilaterali e multilaterali, corredati di clausole per il rispetto dei diritti dell'uomo e degli standard OIL, e ritiene che l'UE debba sostenere le iniziative in tal senso;

50. considera che il partenariato ACP-UE offra un ambito privilegiato per proporre risposte comuni alla questione delle migrazioni, in base all'articolo 13 dell'Accordo di Cotonou; chiede alla Commissione di inserire nei negoziati in corso sugli APE, o in eventuali negoziati di accordi di riammissione, i seguenti obiettivi:

— parità di trattamento in materia di sicurezza sociale per i cittadini ACP, già prevista dalla Convenzione di Lomé, ma rimasta lettera morta,

— un più agevole accesso ai visti di breve durata per i cittadini dei paesi ACP, e norme più favorevoli in materia di mobilità della mano d'opera temporanea,

— attuazione di un programma di formazione nei paesi ACP rivolto alle persone interessate a migrare nell'UE;

51. chiede alla Commissione di elaborare una strategia volta a sostenere i paesi di destinazione e di transito che subiscono afflussi migratori considerevoli e di studiare con i paesi interessati programmi d'azione destinati alle popolazioni di migranti più vulnerabili (donne, minorenni isolati), focalizzandosi sulle popolazioni di migranti più vulnerabili (donne, minorenni isolati), con i seguenti obiettivi:

— aiutare queste popolazioni ad acquisire un'autonomia e a realizzarsi attraverso strade diverse dalla mobilità,

— migliorare le condizioni di vita dei migranti in transito, in particolare nel Sahel (centri d'informazione, centri di aiuto ai migranti stranieri),

— proporre azioni di prevenzione e di cura delle malattie sessualmente trasmissibili (MST) e dell'AIDS nei poli e sulle rotte migratorie, vista la connessione esistente tra la diffusione delle MST e la circolazione degli individui;

52. chiede che questi programmi d'azione riguardino in particolare l'analisi dell'impatto fisico delle migrazioni e delle espulsioni nonché il sostegno e la presa a carico psicologica delle donne e dei bambini che soffrono di questo impatto negativo;

53. chiede che l'UE sostenga le iniziative della comunità internazionale volte a chiarire i concetti di rifugiato politico, economico e ambientale e offra a ciascuna categoria una tutela e un'assistenza adeguata; ritiene che gli sfollati debbano usufruire di una protezione di portata analoga a quella prevista per i profughi nella Convenzione relativa allo status di profugo del 28 luglio 1951; chiede agli Stati membri e alla comunità internazionale di vegliare al rispetto dei «principi informatori sugli spostamenti interni» delle Nazioni Unite e raccomanda la consacrazione di queste norme di tutela degli sfollati sotto forma di convenzione internazionale;

54. è preoccupato per le difficoltà finanziarie cui deve far fronte l'Alto commissariato per i rifugiati (HCR); ritiene che la Commissione debba rafforzare il suo sostengo finanziario ai progetti svolti dall'HCR e che l'UE, principale contributore al bilancio dell'HCR, debba esercitare pressioni sugli altri donatori affinché questo disponga degli strumenti per espletare la sua missione nelle migliori condizioni;

55. chiede alla Commissione di sviluppare progetti in partenariato con l'HCR e i paesi o organizzazioni regionali interessate per:

— operazioni di rimpatrio volontario dei profughi e degli sfollati,

— creazione di strutture coadiuvanti l'aiuto al reinserimento di queste popolazioni;

56. incoraggia i paesi di transito e di origine a prendere parte attiva nel nuovo approccio in materia di migrazione e di sviluppo;

57. invita la Commissione ad avviare un dialogo con i paesi di origine, esortandoli a vietare le pratiche contrarie ai diritti umani quali le mutilazioni genitali inflitte alle donne, i matrimoni coatti, la poligamia e il divorzio senza mutuo consenso;

58. invita la Commissione a procedere ad una valutazione quantitativa e qualitativa delle spese e dei programmi di assistenza allo sviluppo nei paesi terzi tracciando un bilancio dei risultati conseguiti a favore del miglioramento della posizione della donna nei paesi di origine dei migranti;

59. invita gli Stati membri a considerare con maggior attenzione l'impatto dei dislocamenti risultanti da conflitti sulla situazione sociale, fisica e psicologica delle donne migranti, le quali, a motivo della precarietà delle loro condizioni, sono maggiormente suscettibili di essere vittime di violenze;

60. invita gli Stati membri e l'UE a garantire alle donne migranti vittime di violenza esaurienti informazioni sui loro diritti, l'effettivo accesso a un'assistenza giuridica, il riconoscimento di uno status ufficiale indipendente nonché il rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro;

61. invita la Commissione e il Consiglio, per il tramite delle rappresentanze e ambasciate locali, ad informare sistematicamente le donne desiderose di migrare nell'UE sulle condizioni inerenti all'immigrazione legale, i loro diritti e obblighi nonché i principi e i valori fondamentali che permeano le società europee;

62. invita, pertanto, gli Stati membri a sviluppare politiche e programmi di sviluppo ideati per assicurare che venga fornita assistenza medica, sociale e psicologica alle donne migranti che soffrono a causa delle conseguenze mentali, fisiche e psicologiche del loro dislocamento;

63. insiste sulla rilevanza degli scambi di buone prassi sia fra gli Stati membri che con i paesi terzi segnatamente i paesi in via di sviluppo;

64. deplora la mancata considerazione della dimensione di genere da parte della Commissione nella comunicazione intitolata «Immigrazione e sviluppo: orientamenti concreti»; propone l'insediamento di un gruppo di lavoro interistituzionale di alto livello incaricato di controllare lo sviluppo della politica comunitaria di immigrazione, sotto tale profilo, mettendo a punto strumenti di valutazione dell'impatto di genere anteriormente a qualsiasi adozione di provvedimenti in materia di politica di immigrazione;

65. invita il Consiglio e la Commissione ad adottare indirizzi nonché obiettivi e indicatori europei concreti e mirati sotto il profilo del genere, nel settore della politica di immigrazione, comprese azioni di sensibilizzazione a livello nazionale che garantiscano l'inserimento della prospettiva di genere nella politica di immigrazione nonché la regolare valutazione delle politiche contestualmente alle questioni di genere;

66. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a predisporre una cornice legale che garantisca alle donne migranti il diritto di possedere individualmente un passaporto e un permesso di soggiorno e che consenta di considerare penalmente responsabile qualsiasi persona che confischi tali documenti;

67. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il dialogo con i paesi di origine delle donne migranti onde promuovere il rispetto dei diritti della donna e della parità fra i sessi nonché la lotta alla povertà e alla dipendenza economica delle donne;

68. sottolinea che migrazione e integrazione sono intimamente legati e che per il successo di una migrazione e per favorire tutte le parti interessate le strategie migratorie devono essere accompagnate da strategie di integrazione omnicomprensiva e pluridimensionale;

69. deplora l'assenza di passi avanti in materia d'integrazione dal vertice di Tampere nel 1999 e ritiene che l'UE debba ormai assumersi le proprie responsabilità in questo settore; si compiace a proposito dell'attuazione del Fondo europeo d'integrazione dei cittadini di paesi terzi; si dichiara favorevole alla rapida creazione di un osservatorio europeo delle migrazioni onde accelerare l'impegno dell'UE e degli Stati membri in materia d'integrazione;

70. sottolinea che i migranti sono una ricchezza per i paesi d'accoglienza e insiste affinché questo ruolo sia più riconosciuto e rafforzato; insiste sul fatto che i cittadini europei così come i lavoratori migranti, hanno diritti e doveri che devono essere sempre rispettati;

71. invita gli Stati membri a fare di questi aspetti positivi degli elementi delle loro campagne nazionali di informazione;

72. invita gli Stati membri a instaurare una procedura equa e trasparente di accesso dei migranti all'occupazione che preveda condizioni dignitose di lavoro, di igiene e di sicurezza nonché di assunzione da parte delle imprese;

73. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare vari programmi giovanili di scambio, ad adottare iniziative nel quadro del Settimo programma quadro della Comunità europea di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e a promuovere dei legami culturali e formativi con i paesi terzi interessati, rafforzando le cooperazioni degli istituti di insegnamento tra l'UE e i paesi in via di sviluppo nonché a sostenere azioni di reinserimento;

74. invita la Commissione, d'intesa con gli Stati membri, a promuovere e approfondire programmi di interscambio per studenti e giovani laureati di paesi in via di sviluppo, affinché, in analogia ai programmi Erasmus, Erasmus-Mundus, Comenius, Socrates e Leonardo da Vinci, dati i risultati abbastanza lusinghieri conseguiti, fungano da impulso per obiettivi di migrazione temporanea nonché di trasferimento di prassi migliori e insegnamenti nei paesi di origine;

75. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'apporto immateriale e socio-professionale dello sviluppo aiutando i paesi a rintracciare le loro diaspore e a costruire dei legami con esse, valutando adeguatamente il ruolo dei giovani, migliorando l'integrazione e la cittadinanza nonché mettendo in collegamento gli attori pertinenti nel campo della migrazione economica, quali le organizzazioni non governative e le parti sociali nei paesi di origine e di destinazione;

76. invita l'UE e gli Stati membri a non paventare la questione delle migrazioni nelle loro relazioni con i paesi terzi come un prolungamento delle loro politiche migratorie restrittive; si dichiara contrario a qualsiasi «esternalizzazione» della politica migratoria dell'Unione e degli Stati membri che consiste nell'addebitare esclusivamente ai paesi del sud la responsabilità per le questioni di migrazione;

77. osserva altresì che la gestione dei flussi migratori non può costituire una condizione previa per qualsiasi accordo di associazione;

78. chiede che la Commissione e gli Stati membri propongano iniziative concrete per la promozione dell'accesso ai canali di migrazione legale, al fine di combattere il mercato del lavoro illegale e gli sfruttamenti di cui sono vittime i lavoratori migranti;

79. chiede agli Stati membri di mettere in atto una reale politica di accoglienza basata sul rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale;

80. esorta tutti gli Stati membri dell'UE a ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei migranti e a rispettare appieno i loro impegni internazionali in materia di protezione dei migranti e delle loro famiglie;

81. prende atto dello sfruttamento sempre maggiore dei lavoratori migranti e invita gli Stati membri ad assicurare che venga applicata la legislazione europea e nazionale sull'occupazione e a fornire a tutti i lavoratori migranti una protezione giuridica e civile contro l'abuso e lo sfruttamento;

82. chiede all'UE e agli Stati membri di agire per «ravvicinare lo status» degli stranieri residenti legalmente nell'UE a quello dei cittadini degli Stati membri, conferendo loro il massimo di sicurezza giuridica, per avvicinarsi all'obiettivo di creare una società europea aperta;

83. riconosce che è molto importante garantire ai cittadini di paesi terzi almeno un livello minimo comune di diritti in tutta l'UE; plaude pertanto ai piani volti ad assicurare condizioni di parità per tutti gli immigranti che accedono al mercato del lavoro dell'UE;

84. plaude al piano volto a istituire una procedura equa e trasparente di accoglienza dei lavoratori stagionali e a concedere loro dei diritti; ritiene che occorra prestare la dovuta considerazione agli immigranti semiqualificati o poco qualificati e che sia importante tutelare dalla discriminazione e dallo sfruttamento questa categoria particolarmente vulnerabile di lavoratori;

85. invita gli Stati membri a garantire il conferimento di uno status autonomo e di un permesso di lavoro, una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, alla coniuge e ai figli del principale detentore dello status ufficiale, onde garantire e tutelare pienamente i loro diritti nonché agevolare la loro integrazione sociale,

86. chiede agli Stati membri di contemplare la nomina di un «interlocutore privilegiato» (ombudsman) a livello nazionale o locale per esaminare le richieste e i ricorsi degli immigrati sulle condizioni di lavoro, la sicurezza giuridica o il trattamento discriminatorio nei loro confronti e chiede alla Commissione di studiare le buone prassi nazionali e regionali degli Stati membri in materia;

87. deplora il mancato riconoscimento dei legami intercorrenti fra tratta e migrazione; rileva che non poche donne vittime della tratta di esseri umani non godono di alcuna tutela giuridica o sociale; invita la Commissione e gli Stati membri a concentrarsi su strategie di lotta alla tratta imperniate sulla prevenzione e sulla protezione delle vittime; rivolge un appello agli Stati membri affinché rilascino a tali donne un permesso di soggiorno di lunga durata;

88. chiede alla Commissione e al Consiglio che la lotta contro il traffico di esseri umani connessa con le migrazioni sia elevata al rango di priorità dell'UE e che siano stanziati finanziamenti adeguati; ritiene che il piano d'azione in preparazione debba riflettere questa priorità, dare un'importanza particolare alle persone più vulnerabili, in particolare le donne e i minorenni e insistere sulla necessaria collaborazione con i paesi d'origine e di transito;

89. auspica che la Commissione, quando adotta misure contro la tratta organizzata di esseri umani provenienti dai paesi in via di sviluppo, non criminalizzi le vittime ma si concentri sulla punizione dei responsabili; nota che numerose donne vittime della tratta di esseri umani non hanno accesso a una protezione giuridica o sociale; invita gli Stati membri a concedere a tali donne la possibilità di una residenza a lungo termine;

90. chiede al Consiglio d'integrare le raccomandazioni formulate dalla presente risoluzione nella posizione in preparazione in vista del dialogo d'alto livello sulle migrazioni internazionali e sullo sviluppo organizzato dalle Nazioni Unite nel settembre 2006;

91. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri dell'UE e dei paesi ACP, al Consiglio ACP-UE e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

P6_TA(2006)0320

Commercio equo e sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la sua risoluzione del 2 luglio 1998 sul commercio equo e solidale ([1]),

— vista la sua risoluzione del 10 aprile 2003 sulla crisi del mercato internazionale del caffè ([2]),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 12 febbraio 2004, dal titolo «Catene di prodotti agricoli di base, dipendenza e povertà -Proposta di piano d'azione a livello di UE» (COM(2004)0089),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, del 29 novembre 1999, sul «commercio equo e solidale» (COM(1999)0619),

— visto il parere del comitato economico e sociale europeo, del 27 ottobre 2005, sul tema «Commercio etico e programmi di garanzia per i consumatori» ([3]),

— visti la dichiarazione e il piano d'azione sui prodotti di base africani adottati dalla Conferenza dei ministri del commercio dell'Unione africana tenutasi ad Arusha il 21-23 novembre 2005,

— visto il consenso di São Paulo, undicesima sessione della conferenza delle Nazioni Unite su commercio e sviluppo (UNCTAD), tenutasi a São Paulo il 13-18 giugno 2004,

— visti gli articoli da 177 a 181 del trattato che istituisce la Comunità europea,

— visto l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou) ([4]) e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ([5]), e in particolare l'articolo 23, lettera g),

— visto il compendio sulle strategie di cooperazione all'accordo di Cotonou, pubblicato dalla Commissione nel 2001,

— visto il manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili, dal titolo «Acquistare verde!», pubblicato dalla Commissione nel 2004,

— visto il rapporto dell'AFNOR (Agence française de normalisation) sui criteri e requisiti applicabili alle attività delle organizzazioni di Commercio equo e solidale del 9 dicembre 2005,

— visto l'articolo 45 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0207/2006),

A. considerando che il Commercio equo e solidale si è dimostrato un mezzo efficace di promozione dello sviluppo sostenibile,

B. considerando che il Commercio equo e solidale e altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali sono accomunati dall'ambizione di immettere sul mercato, commercializzare e promuovere prodotti rispondenti a determinati criteri sociali, ambientali e di sviluppo,

C. considerando che il Commercio equo e solidale e altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali costituiscono importanti strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), in particolare l'eliminazione della povertà e il partenariato mondiale per lo sviluppo,

---

([1]) GU C 226 del 20.7.1998, pag. 73.
([2]) GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 607.
([3]) GU C 28 del 3.2.2006, pag. 72.
([4]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
([5]) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

D. considerando che i prezzi di molti dei principali prodotti agricoli esportati dai paesi in via di sviluppo, quali zucchero, cotone, cacao e caffè, sono caduti tra il 30 e il 60 % tra il 1970 e il 2000, obbligando i piccoli agricoltori a vendere i propri raccolti al di sotto del costo di produzione e riducendo le entrate di molti tra i paesi più poveri del mondo, e considerando che il Commercio equo e solidale può fornire soluzioni a questo problema,

E. considerando che gli articoli XXXVI-XXXVIII dell'accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT) impegnano i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ad intraprendere, ove necessario, un'azione collettiva per assicurare la stabilizzazione dei prezzi dei prodotti primari; considerando che l'Unione africana insiste affinché la questione dei prodotti di base venga trattata nell'ambito dei negoziati OMC in corso,

F. considerando che l'articolo 23, lettera g) dell'accordo di Cotonou prevede il sostegno alla promozione del Commercio equo; che il compendio sulle strategie di cooperazione all'accordo di Cotonou prevede, alla sezione 2.6.3., paragrafo 64, che la cooperazione sostenga sia i gruppi di produttori nei paesi in via di sviluppo, che le ONG nell'ambito dell'Unione europea attraverso dotazioni di bilancio e risorse del FES, e che tale sostegno venga utilizzato per finanziare il lancio di nuove linee di prodotti, campagne di sensibilizzazione dei consumatori, attività educative e costruzione di capacità,

G. considerando che il Commercio equo e solidale persegue due obiettivi inseparabili: da un lato, fornire opportunità di sviluppo a produttori e lavoratori su piccola scala nei paesi in via di sviluppo e, dall'altro, incoraggiare il sistema di commercio internazionale e le imprese private ad operare in una maniera che sia più equa e si indirizzi maggiormente verso lo sviluppo sostenibile; che il movimento internazionale per il Commercio equo e solidale persegue quest'ultimo obiettivo dando l'esempio ed esercitando pressioni sui governi, sulle organizzazioni internazionali e sulle imprese,

H. considerando che altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali perseguono obiettivi diretti sia a sostenere uno sviluppo sostenibile a vantaggio dei produttori e lavoratori dei paesi in via di sviluppo, sia a consentire ad imprese private di divenire parte attiva nello sviluppo sostenibile e di sostenere efficacemente tale processo,

I. considerando che le organizzazioni di Commercio equo e solidale svolgono un ruolo importante nel rafforzare la sensibilizzazione in merito alle relazioni Nord-Sud, in particolare attraverso campagne d'informazione e il rafforzamento della cooperazione tra cittadini, nonché ricorrendo al concetto di città e università del Commercio equo e solidale,

J. considerando che le vendite del Commercio equo e solidale in Europa sono aumentate in media del 20 % l'anno dal 2000, a beneficio di oltre un milione di produttori e delle loro famiglie e dimostrando un crescente interesse dei consumatori europei nei confronti degli acquisti responsabili; considerando che il tasso di crescita in detto commercio varia tra i diversi Stati membri dell'Unione europea e che la quota di mercato globale del Commercio equo e solidale continua ad essere ridotta, ma sta sviluppandosi rapidamente, mentre le tendenze internazionali sono analogamente incoraggianti,

K. considerando che un crescente numero di rivenditori europei fa sforzi considerevoli per sostenere il Commercio equo e solidale e altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali, divulgando i propri valori e offrendone i prodotti nei propri punti vendita,

L. considerando che milioni di produttori vogliono entrare a far parte del sistema di Commercio equo e solidale e di altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali e che vi é un enorme potenziale di crescita; considerando che le politiche internazionali in ambito commerciale e agricolo creano difficoltà, in particolare per le piccole e medie imprese dei paesi in via di sviluppo, compresi i produttori del Commercio equo e solidale,

M. considerando che occorre sensibilizzare maggiormente i consumatori europei circa l'impatto positivo del Commercio equo e solidale sulla situazione socio-economica dei produttori e delle rispettive comunità locali,

N. considerando che produttori e consumatori traggono vantaggio da un marchio di garanzia del Commercio equo e solidale unico e riconoscibile come quello già esistente,

O. considerando che, nel contesto del Commercio equo e solidale, occorre rivolgere particolare attenzione al ruolo delle donne, che sono i principali attori economici nello sviluppo sostenibile,

P. considerando che il Commercio equo e solidale si è rivelato uno strumento efficace di sostegno per i popoli indigeni, dando loro opportunità di vendere i propri prodotti direttamente ai mercati europei, mantenendo nel contempo i propri modi di vita e di lavoro tradizionali,

Q. considerando che i prodotti del Commercio equo e solidale sono commercializzati in due modi diversi: il percorso integrato, nel quale i prodotti (soprattutto oggetti d'artigianato) sono importati da organizzazioni del Commercio equo e solidale e distribuiti soprattutto in negozi specializzati del Commercio equo e solidale (i cosiddetti «Worldshops») e il sistema dell'etichettatura, in base al quale i prodotti sono etichettati da agenzie di certificazione specializzate del Commercio equo e solidale, che certificano che la catena di produzione rispetta i principi del Commercio equo e solidale,

R. considerando che nel corso degli ultimi cinque decenni il movimento internazionale del Commercio equo e solidale, e più precisamente le seguenti organizzazioni: FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), IFAT (International Fair Trade Association), NEWS (Network of European Worldshops) ed EFTA (European Fair Trade Association), ha elaborato a livello internazionale norme volontarie armonizzate per i prodotti del Commercio equo e solidale etichettati e non, nonché per le organizzazioni di tale commercio,

S. considerando che, alla luce del successo del Commercio equo e solidale e dell'assenza di protezione giuridica, sussiste il rischio che tale concetto possa essere utilizzato abusivamente da imprese che entrino nel mercato del Commercio equo e solidale senza rispettarne i criteri; considerando che ciò può ridurre i benefici per i produttori poveri e marginalizzati dei paesi in via di sviluppo, diminuire egualmente la trasparenza per i consumatori e violare il diritto degli stessi ad un'informazione appropriata sui prodotti,

T. considerando che alcuni Stati membri hanno avviato procedure legislative volte a regolamentare l'uso dell'espressione «Commercio equo e solidale» e i criteri per lea qualifica di organizzazione del Commercio equo e solidale,

U. considerando che la Commissione non ha una politica uniforme per quanto concerne il Commercio equo e solidale e le altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali e considerando che non vi è un coordinamento strutturato tra le diverse direzioni generali al riguardo,

V. considerando che attualmente in Europa l'assistenza e il sostegno al Commercio equo e solidale, alle organizzazioni del Commercio equo e solidale e ad altre iniziative altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali sono attualmente limitati e frammentati,

W. considerando che nelle istituzioni europee vengono offerti sempre più prodotti del Commercio equo e solidale,

X. considerando che vi sono strumenti mediante i quali i governi possono sostenere il Commercio equo e solidale, che sono compatibili con l'OMC, purché non siano discriminatori nei confronti degli Stati membri dell'OMC,

1. invita la Commissione a presentare una raccomandazione sul Commercio equo e solidale, riconoscendo che un atto legislativo non vincolante è, in questo momento, un tipo di atto più adeguato e che non implica il rischio di un eccesso di regolamentazione e la invita altresì ad esaminare la possibilità di presentare una raccomandazione sulle altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali;

2. ritiene che, al fine di eliminare il rischio di abusi, il Commercio equo e solidale deve soddisfare una serie di criteri, definiti in Europa dal movimento per il Commercio equo e solidale nei termini seguenti:

a) un prezzo equo al produttore, che garantisca un salario equo e copra i costi di una produzione sostenibile e il costo della vita; tale prezzo deve essere almeno pari al prezzo minimo e ai premi del Commercio equo e solidale, ove questi siano stati definiti dalle associazioni internazionali del Commercio equo e solidale,

b) se il produttore lo richiede, parte del pagamento deve essere versata in anticipo,

c) relazioni stabili e a lungo termine con i produttori e partecipazione dei produttori alla definizione delle norme del Commercio equo e solidale,

d) trasparenza e tracciabilità lungo l'intera catena di fornitura, al fine di garantire un'informazione adeguata al consumatore,

e) condizioni di produzione che rispettino l'ottava convenzione di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),

f) rispetto per l'ambiente, protezione dei diritti dell'uomo e, in particolare, dei diritti della donna e del bambino, nonché rispetto dei metodi di produzione tradizionali che promuovono lo sviluppo economico e sociale,

g) sviluppo di capacità e responsabilizzazione dei produttori, in particolare dei produttori e dei lavoratori su piccola scala e marginalizzati dei paesi in via di sviluppo e delle loro organizzazioni, oltreché delle rispettive comunità, onde garantire la sostenibilità del Commercio equo e solidale,

h) sostegno alla produzione e accesso al mercato per le organizzazioni dei produttori,

i) attività di sensibilizzazione sulla produzione del Commercio equo e solidale e le relazioni commerciali, la missione e gli obiettivi del Commercio equo e solidale e l'ingiustizia prevalente delle norme commerciali internazionali,

j) la sorveglianza e la verifica del rispetto di questi criteri, laddove le organizzazioni del Sud del mondo devono svolgere un ruolo di maggior peso al riguardo, che porti a una riduzione dei costi e a una maggiore partecipazione locale al processo di certificazione,

k) regolari valutazioni dell'impatto delle attività di Commercio equo e solidale;

3. sottolinea che la quota più significativa di aumento delle vendite di prodotti del Commercio equo e solidale è stata raggiunta con i prodotti etichettati e che iniziative di etichettatura del Commercio equo e solidale sono state sviluppate nella maggior parte dei paesi europei;

4. osserva che l'Europa costituisce il maggior mercato per i prodotti del Commercio equo e solidale, con una quota stimata tra il 60 e il 70 % delle vendite mondiali e un potenziale di ulteriore crescita;

5. ricorda che l'istituzione di un sistema commerciale multilaterale libero ed equo costituisce lo strumento migliore per realizzare un'efficace gestione della globalizzazione a beneficio di tutti; ricorda inoltre, che il sistema di Commercio equo-solidale si è dimostrato uno strumento importante per la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile e ritiene che, a lungo termine, potrebbe facilitare l'equa partecipazione dei paesi in via di sviluppo al sistema commerciale multilaterale, garantire loro un accesso stabile e sostenibile al mercato europeo come pure sensibilizzare maggiormente i consumatori;

6. ricorda che, laddove gli accordi commerciali internazionali non rispondono alle esigenze dei paesi poveri, il sistema del Commercio equo e solidale si è dimostrato efficace in termini di riduzione della povertà e sviluppo sostenibile; ritiene che, in una prospettiva a lungo termine, esso possa consentire ai paesi in via di sviluppo di partecipare pienamente al sistema multilaterale degli scambi commerciali;

7. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere il Commercio equo e solidale e le altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali quali strumenti efficaci per il raggiungimento degli OSM e a riconoscere l'importante ruolo delle organizzazioni di Commercio equo e solidale e di altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali nel sostenere produttori su piccola scala e marginalizzati nei paesi in via di sviluppo, nonché nel sensibilizzare i consumatori europei nei confronti di relazioni commerciali sostenibili ed etiche tra Nord e Sud, in generale, e del Commercio equo e solidale in particolare;

8. ricorda che le politiche commerciali europee devono migliorare l'accesso al mercato per i piccoli produttori del Sud;

9. invita la Commissione a effettuare uno studio per esaminare come il Commercio equo-solidale potrebbe divenire un modello per una politica commerciale sostenibile in grado di stimolare scambi Nord-Sud equilibrati come pure per individuare gli ostacoli al commercio che hanno le più gravi conseguenze negative sulle popolazioni povere del pianeta;

10. invita la Commissione a riconoscere che, accanto al movimento per il Commercio equo e solidale, vi sono altri programmi credibili che, sotto l'egida dell'ISEAL (l'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale), contribuiscono alla definizione di norme sociali e ambientali per quanto riguarda la certificazione di terzi;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere misure appropriate per assicurare che i consumatori abbiano accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno per fare scelte consapevoli; ritiene che i consumatori debbano avere il diritto di un rapido accesso all'informazione sui prodotti, che deve essere facilmente comprensibile e presentata in modo trasparente;

12. invita la Commissione a cooperare con il movimento internazionale del Commercio equo-solidale per sostenere criteri chiari e ampiamente applicabili al fine di valutare, alla luce degli stessi, i programmi di garanzia per i consumatori, sostenere la fiducia dei consumatori nei confronti di tali programmi e consolidare le filiere dei prodotti del Commercio equo-solidale;

13. invita la Commissione a lanciare specifici «inviti a presentare proposte» in relazione al Commercio equo e solidale e a sensibilizzare maggiormente i consumatori, promuovere i programmi di garanzia e i marchi e la raccolta sistematica dei dati e la valutazione degli effetti nell'UE;

14. chiede alla Commissione di coordinare meglio le sue attività nel campo del Commercio equo e solidale e delle altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali intraprese dalle diverse direzioni generali responsabili per i settori dello sviluppo, commercio, occupazione e affari sociali, protezione del consumatore, mercato interno e agricoltura, e a rendere il Commercio equo e solidale e le altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali una parte integrale delle sue politiche in questi settori;

15. invita la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione ed esaminare l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta per i prodotti del Commercio equo e solidale e a sopprimere i dazi d'importazione sui prodotti del Commercio equo e solidale originari di paesi in via di sviluppo; sottolinea che tutti i prodotti cui verrebbe applicata un'aliquota IVA ridotta dovrebbero essere oggetto di un rigoroso monitoraggio onde evitare abusi;

16. esorta gli Stati membri che stanno attualmente elaborando normative attinenti al Commercio equo e solidale, o che possono influire sulle organizzazioni del Commercio equo e solidale o su altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali, a basare tutti i criteri rilevqnti sulle conoscenze e l'esperienza dei soggetti interessati, incluso il movimento internazionale del Commercio equo e solidale, e a valutare attentamente, quale primo passo, il rischio di un eccesso di regolamentazione, nonché il possibile impatto di tale regolamentazione sui produttori su piccola scala e marginalizzati;

17. invita la Commissione ad attuare l'articolo 23, lettera g) dell'accordo di Cotonou e le disposizione fissate dal compendio sulle strategie di cooperazione all'accordo, in particolare i paragrafi da 61 a 64;

18. invita la Commissione a istituire un punto di contatto interno che garantisca il regolare coordinamento tra i vari servizi della Commissione sulle questioni relative al Commercio equo e solidale;

19. invita la Commissione a fornire assistenza al Commercio equo e solidale:

a) nei paesi in via di sviluppo, elaborando misure volte a sviluppare nuovi prodotti del Commercio equo e solidale, fornire assistenza tecnica e di costruzione della capacità (ad esempio per soddisfare le norme sanitarie e fitosanitarie europee, le norme sull'origine nonché il crescente numero di norme settoriali), incoraggiare il passaggio alla manifattura (valore aggiunto), sostenere programmi di costruzione della capacità e di responsabilizzazione, sostenere finanziamenti anticipati per i produttori del Commercio equo e solidale e assistere nella distribuzione dei prodotti del Commercio equo e solidale sui mercati locali, ponendo un accento particolare sui progetti attuati da donne,

b) nell'Unione europea, elaborando misure per sostenere programmi di sensibilizzazione al Commercio equo e solidale, campagne d'informazione e attività promozionali, ricerche sull'impatto e sulle migliori pratiche, analisi della catena di approvvigionamento, valutazioni della tracciabilità e della responsabilità, sostegno alla commercializzazione dei prodotti del Commercio equo e solidale attraverso sostegno concreto per i negozi «worldshop»,

c) nell'Unione europea e nei paesi in via di sviluppo, promuovendo l'attività e il ruolo delle organizzazioni del Commercio equo e solidale;

20. invita la Commissione, previa consultazione dei soggetti interessati, a presentare al Parlamento una proposta per un'azione e un finanziamento adeguati nel settore del Commercio equo e solidale e di altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali;

21. invita la Commissione a esaminare possibilità per rafforzare la sensibilizzazione nei confronti del Commercio equo e solidale e di altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali, in particolare nelle scuole e attraverso di esse;

22. esorta le autorità pubbliche in Europa ad integrare criteri di Commercio equo e solidale nei loro bandi di gara e nelle loro politiche d'acquisto ed invita la Commissione a promuovere tale approccio elaborando, ad esempio, orientamenti per bandi di gara del Commercio equo e solidale;

23. ricorda che soprattutto gli enti pubblici regionali effettuano elevati investimenti nei mercati dei prodotti rilevqnti; li invita pertanto a prestare, nei loro bandi di gara, particolare attenzione ai prodotti del commercio equo e solidale;

24. accoglie favorevolmente lo sforzo crescente, in particolare al Parlamento europeo, volto ad offrire prodotti del Commercio equo e solidale e sottolinea che tutte le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero utilizzare tali prodotti nei propri servizi interni;

25. sottolinea che il Commercio equo e solidale e le altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali possono costituire strumenti efficaci per rendere le imprese socialmente sensibili e socialmente responsabili;

26. sottolinea l'importanza di rendere più inclusiva la politica europea sulla responsabilità sociale delle imprese, continuando ed intensificando gli incontri tra le diverse parti interessate, incluse le sedi dove sono presenti le organizzazioni del Commercio equo e solidale;

27. esorta la Commissione a sostenere meccanismi per lq partecipazione, ove possibile, dei produttori nella fissazione dei prezzi, come previsto al paragrafo 63 del compendio sulle strategie di cooperazione all'accordo di Cotonou;

28. esorta la Commissione ad appoggiare la richiesta dell'Unione africana di trattare in linea prioritaria la questione dei prezzi dei prodotti di base nell'ambito dei negoziati commerciali mondiali attualmente in corso, in conformità con gli impegni dell'OMC, in particolare con gli articoli del GATT XXXVI-XXXVIII;

29. invita la Commissione ad adottare iniziative, conformemente al paragrafo 2, lettera a), dell'articolo XXXVIII del GATTper elaborare misure volte a stabilizzare e a migliorare le condizioni di mercato per i prodotti primari di particolare interesse per i paesi meno sviluppati, che comprendano misure per conseguire prezzi stabili, equi e remunerativi per le esportazioni di tali prodotti;

30. accoglie favorevolmente l'introduzione di speciali clausole sociali ed ambientali nel sistema delle preferenze generalizzate + (GSP+), ma ritiene necessario rafforzare il meccanismo di controllo di tale sistema;

31. esorta la Commissione ad elaborare una politica coerente per la promozione e la protezione dei produttori su piccola scala e marginalizzati, inclusi i produttori del Commercio equo e solidale, che rappresenti le loro opinioni nonché quella dei produttori legati ad altre iniziative commerciali soggette a controlli indipendenti che contribuiscono a rafforzare le norme sociali ed ambientali, tenendo conto del loro punto di vista nell'ambito dei negoziati commerciali bilaterali, regionali e multilaterali quali gli accordi di partenariato economico;

32. invita la Commissione a tenere conto dell'approccio del Commercio equo e solidale e di altri approcci commerciali sociali ed ambientali quando elabora la politica commerciale dell'Unione europea;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché all'OIL, al programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, all'UNCTAD e all'OMC.

P6_TA(2006)0321

HIV/AIDS, tempo di agire

Risoluzione del Parlamento europeo sull'HIV/AIDS, tempo di agire

Il Parlamento europeo,

— vista la riunione di alto livello della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) sull'HIV/AIDS del 2 giugno 2006 e la dichiarazione politica adottata in tale riunione,

— vista la dichiarazione d'impegno dell'ONU su HIV/AIDS «Crisi globale — Azione globale», adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 giugno 2001 durante la 26ª sessione speciale dell'Assemblea generale,

— visto il documento di posizione delle Nazioni Unite sulla prevenzione della trasmissione dell'HIV tra tossicodipendenti,

— vista la prossima conferenza internazionale su «HIV/AIDS: è il momento di agire» che si svolgerà a Toronto nell'agosto 2006,

— vista la dichiarazione di Abuja del 27 aprile 2001 sull'HIV/AIDS, Tubercolosi e altre malattie infettive collegate e la posizione comune dell'Africa alla riunione di alto livello dell'UNGASS 2006 e la richiesta di un'azione accelerata per l'accesso universale in Africa a servizi contro l'HIV e l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, firmata ad Abuja il 4 maggio 2006 dall'Unione africana,

— vista la relazione 2006 dell'UNAIDS sull'epidemia globale dell'AIDS;

— visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che oltre 65 milioni di persone nel mondo sono state contagiate dal virus HIV, che oltre 25 milioni di persone sono morte, che 15 milioni di bambini sono rimasti orfani a causa dell'AIDS e che sui 40 milioni di persone attualmente affette da HIV oltre il 95 % vive nei paesi in via di sviluppo, di cui il 70 % nella sola Africa subsahariana,

B. considerando che l'attività eterosessuale non protetta rappresenta attualmente il fattore singolo più importante per la diffusione delle infezioni HIV in tutto il mondo e che metà di tutti i nuovi casi di HIV riguardano giovani di età inferiore ai 25 anni,

C. considerando che le donne attualmente rappresentano la metà di tutte le persone affette da AIDS nel mondo e il 60 % delle persone affette da AIDS in Africa e che le probabilità che le donne vengano contagiate dall'AIDS rispetto agli uomini sono da 2 a 4 volte più alte,

D. considerando che le donne e le ragazze, i giovani, gli anziani, gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, chi si inietta droghe e altri tossicodipendenti, gli operatori del sesso, i transessuali, i detenuti, i lavoratori migranti, gli orfani, le persone che vivono in situazioni belliche e post-belliche, le popolazioni indigene, i rifugiati e i profughi all'interno del proprio paese, nonché chi opera a contatto dell'HIV/AIDS rappresentano le persone più vulnerabili all'HIV/AIDS e all'impatto della pandemia,

E. considerando che la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti è essenziale per ridurre la vulnerabilità all'HIV/AIDS,

F. considerando che molte organizzazioni che hanno partecipato alla riunione di alto livello dell'UNGASS del 2006 sull'HIV/AIDS hanno riferito e denunciato pubblicamente che gli interessi politici ed economici di pochi prevalgono sui bisogni di milioni di persone nei paesi in via di sviluppo, e portano a dichiarazioni poco vincolanti, senza obiettivi o impegni finanziari chiari,

G. considerando che i paesi più colpiti dall'HIV e dall'AIDS non riusciranno a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e continueranno a indebolirsi e a veder potenzialmente minacciata la stabilità sociale,

H. considerando che il Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria («il Fondo mondiale») istituito nel gennaio 2002, ha ottenuto risultati impressionanti: oltre 540.000 persone portatrici del virus dell'HIV possono, grazie ai programmi finanziati dal Fondo, accedere a cure antiretrovirali che permettono loro di restare in vita,

I. considerando che la dichiarazione di Doha ha indicato che la protezione della salute pubblica viene ben prima della protezione degli interessi commerciali privati e ha confermato il diritto dei paesi in via di sviluppo di ricorrere alle salvaguardie dell'accordo TRIPS quali licenze obbligatorie per superare i vincoli dei brevetti qualora ciò sia necessario per proteggere la salute pubblica e promuovere l'accesso ai farmaci per tutti,

J. considerando che l'attuale sistema di prezzi basato sugli sconti volontariamente offerti dalle case farmaceutiche sui farmaci destinati ai paesi in via di sviluppo non ne garantisce un prezzo abbordabile, visto che taluni farmaci provenienti da un'unica fonte risultano troppo costosi anche scontati, che taluni sconti non sono disponibili in quanto i produttori non hanno registrato o non commercializzano i loro farmaci in taluni paesi e che talune case farmaceutiche non offrono affatto sconti ai paesi a medio reddito,

1. si compiace che in occasione della riunione dei paesi del G8, nel 2005, e del Vertice mondiale delle Nazioni Unite, nel settembre 2005, i leader mondiali si sono impegnati, per quanto riguarda l'HIV, riconfermandolo nella riunione di alto livello sull'AIDS del 2006, ad aumentare in modo massiccio la prevenzione, i trattamenti e le cure al fine di avvicinarsi quanto più possibile, entro il 2010, all'obiettivo dell'accesso universale alle cure per tutte le persone che ne hanno bisogno,

2. si compiace della dichiarazione dell'UNGASS del 2 giugno 2006, in particolare per i suoi riferimenti alla promozione dell'accesso ai farmaci per tutti, che comprende la produzione di antiretrovirali generici e di altri farmaci essenziali per il trattamento delle infezioni collegate all'AIDS;

3. si rammarica tuttavia che nella dichiarazione manchino del tutto obiettivi o calendari globali per quanto riguarda la terapia, le risorse e la prevenzione e che essa non contenga un piano d'azione attuabile per appoggiare l'obiettivo di fornire entro il 2010 l'accesso universale a tutte le persone colpite da HIV;

4. invita la comunità internazionale a mantenere le proprie promesse in occasione della Conferenza di Toronto, in agosto, e la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che la spesa per la sanità nei paesi in via di sviluppo raggiunga livelli proporzionati agli impegni politici adottati,

5. è estremamente preoccupato per il fatto che la metà di tutti i nuovi casi di contagio HIV riguardi bambini e adolescenti;

6. è deluso dal fatto che, nonostante una notevole quantità di infezioni sia causata dallo scambio di aghi utilizzati per iniettarsi droghe, in molti paesi, compresi gli Stati membri, non siano attuati programmi efficaci per fornire aghi sterilizzati ai tossicodipendenti,

7. chiede l'attuazione di misure intese a ridurre il numero di bucature e ferite accidentali degli operatori sanitari;

8. sottolinea che per bloccare e invertire efficacemente la diffusione del contagio HIV/AIDS è essenziale mirare le misure sui gruppi vulnerabili chiave;

9. permane profondamente turbato dall'espansione generale della pandemia, in particolare nella popolazione femminile, e dal fatto che le donne rappresentano ora il 50 % delle persone affette dall'HIV in tutto il mondo e il 60 % delle persone affette dal virus in Africa;

10. sottolinea che i diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva sono fondamentali ai fini della lotta contro l'HIV/AIDS, ed esorta la Commissione e i paesi associati a concedere la priorità ad ampie strategie di prevenzione nei documenti strategici nazionali, compresi programmi rivolti ai giovani intesi a promuovere l'uso dei preservativi e l'educazione in materia di HIV/AIDS;

11. critica il basso livello di spesa del fondo di sviluppo registrato dalla Commissione nella spesa del fondo di sviluppo nel settore della sanità; sottolinea ad esempio che nel 2003 soltanto il 5,2 % del FES è stato assegnato alla spesa sanitaria e nel 2002 soltanto il 4 % e deplora il fatto che la Commissione intenda proporre che soltanto il 6 % dei fondi di sviluppo all'interno del nuovo strumento di cooperazione allo sviluppo venga destinato allo sviluppo umano e sociale, che copre non soltanto le cure sanitarie, l'HIV/AIDS, la salute sessuale e riproduttiva, ma tutti gli altri aspetti dello sviluppo sociale, tra cui i bambini, l'istruzione e i programmi di genere;

12. invita la Commissione a raddoppiare il proprio bilancio destinato alle spese sanitarie nei paesi in via di sviluppo all'interno dello strumento di cooperazione allo sviluppo e a proporsi come obiettivo almeno il 50 % di tutti gli aiuti allo sviluppo da spendere per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio;

13. sottolinea che la Commissione è uno dei principali finanziatori del Fondo mondiale EUR, la tubercolosi e la malaria, con un contributo complessivo pari a 522 milioni di *euro* per il periodo 2002-2006; chiede alla Commissione di prendere in considerazione un aumento del suo contributo a favore di tale Fondo;

14. riconosce l'importanza della responsabilità propria dei paesi e invita i paesi in via di sviluppo a dare la priorità alle spese sanitarie in genere e in particolare alla lotta all'HIV/AIDS, invita la Commissione ad appoggiare gli impegni presi dai paesi in via di sviluppo (in linea con l'impegno di Abuja di spendere almeno il 15 % del bilancio generale sulla salute, e a fornire incentivi ai paesi partner per incoraggiarli a dare la priorità alla salute quale settore chiave nei documenti strategici nazionali;

15. invita la Commissione, ove appropriato e fatte salve rigide condizioni, a consentire ampi aumenti di aiuto di bilancio settoriale ai settori sanitari, in particolare per mantenere operatori sanitari chiave nei paesi in via di sviluppo; e chiede un'accelerazione dell'assunzione e della formazione di sanitari ad ogni livello nonché azioni da parte dei governi e dei finanziatori internazionali atte a incrementare i finanziamenti a favore della formazione;

16. esorta a promuovere, a livello internazionale, regionale, nazionale e locale, l'accesso all'educazione, all'informazione, alla consulenza volontaria, ai test e ai servizi correlati in materia di HIV/AIDS, garantendo la piena tutela della riservatezza e il consenso informato, nonché la promozione di un ambiente sociale e giuridico favorevole e sicuro ai fini della dichiarazione volontaria della sieropositività;

17. sottolinea l'importanza delle azioni locali e che prevenzione, cure e assistenza richiedono il coinvolgimento delle comunità locali;

18. nota che il 1º gennaio 2005 ha segnato l'attuazione dell'accordo dell'OMC su TRIPS in India, che ha costretto l'India a riconoscere i brevetti sui farmaci; sottolinea che i nuovi farmaci ed in particolare le più costose terapie di mantenimento non devono essere prodotte soltanto da titolari di brevetto che potrebbero fissare un prezzo di monopolio inabbordabile per i paesi in via di sviluppo;

19. critica gli accordi commerciali, regionali e bilaterali che includono disposizioni che restringono se non eliminano le salvaguardie fissate dalla Dichiarazione di Doha; sottolinea l'esigenza di garantire la supremazia della salute sugli interessi commerciali; sottolinea le responsabilità di quei paesi, in particolare gli Stati Uniti, che fanno pressioni sui paesi in via di sviluppo perché firmino questi accordi di libero scambio;

20. chiede alla Commissione e agli Stati membri di lavorare con l'UNAIDS nel suo ruolo di costruire e appoggiare gli sforzi nazionali per dar vita, attraverso procedure complete e trasparenti, ad obiettivi nazionali ambiziosi sulla prevenzione, cura, assistenza e sostegno dei malati di HIV;

21. chiede che, nell'ambito del riesame annuale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, si proceda nel 2008 e nel 2011 a un esame completo dei progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione d'impegno sull'HIV/AIDS;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'UNAIDS e all'Organizzazione mondiale della sanità.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0322

Somalia

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Somalia

Il Parlamento europeo,

— viste le proprie precedenti risoluzioni sulla situazione in Somalia,

— viste le precedenti dichiarazioni sulla Somalia espresse dal sig. Solana, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune del Consiglio dell'Unione europea, e dal Commissario Louis Michel,

— visto il protocollo d'intesa firmato il 28 marzo 2006 a Bruxelles dal Presidente della Somalia, Abdullahi Yusuf Ahmed, dal Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, dal Primo Ministro somalo On Ali Mohamed Ghedi e dal Commissario Louis Michel,

— visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. preoccupato dalla prolungata situazione di guerra civile in Somalia e dalle sue implicazioni per il processo di pace e di riconciliazione nel paese, nonché per la sicurezza e la stabilità della regione del Corno d'Africa nel suo complesso,

B. considerando che a partire dal 4 giugno 2006 la milizia dell'Unione dei tribunali islamici ha assunto il controllo di buona parte della Somalia meridionale — compresa la capitale Mogadiscio — dopo aver destituito i leader delle fazioni che controllavano Mogadiscio dal 1991, vale a dire dopo la caduta del governo centrale di Muhammad Syiad Barre,

C. considerando che, purtroppo, da più di quindici anni la Somalia non ha un governo nazionale operativo e che l'Unione dei tribunali islamici ha iniziato a istituire tribunali islamici radicali, affinché assumino autorità nelle zone che controlla, ma che la tensione persiste a causa delle lealtà tribali,

D. considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto l'adozione di un piano di sicurezza nazionale, in risposta alla richiesta dell'Unione africana di togliere in parte l'embargo sulle armi per consentire una missione di pace sostenuta dalle Nazioni Unite,

E. considerando che sussiste il timore che dell'Unione dei tribunali islamici facciano parte gruppi accusati di avere legami con Al-Qaida e con il terrorismo internazionale, che possono minacciare non solo la sicurezza dei paesi limitrofi, ma anche l'Unione europea e il resto del mondo,

F. considerando che il 22 giugno 2006 la Lega araba ha promosso a Khartoum un dialogo tra le istituzioni federali transitorie e l'Unione dei tribunali islamici, nell'ambito del quale il governo federale di transizione ha riconosciuto la «realtà» dell'Unione dei tribunali islamici che, come contropartita, ha riconosciuto la «legalità» del governo; che le parti hanno quindi convenuto di non combattersi reciprocamente ma di proseguire il dialogo per la pace e la riconciliazione,

G. considerando che il recente incontro della delegazione dell'Unione dei tribunali islamici con i funzionari degli Stati Uniti a Khartoum ha aperto nuove prospettive per la definizione di misure per la costruzione di rapporti di fiducia tra le varie parti in causa,

1. condanna con forza i recenti combattimenti all'interno e intorno a Mogadiscio, nonché i fatti accaduti a Jowar e in altre parti del paese, che sono costati la vita a numerosi civili somali nonché l'assassinio del signor Martin Adler, un fotografo free-lance svedese, durante una riunione pro Unione dei tribunali islamici;

2. rivolge un appello a tutte le parti interessate ad astenersi da qualsiasi azione suscettibile di aggravare le attuali tensioni, a proseguire sulla strada del dialogo ed estendere la necessaria cooperazione al governo federale di transizione e al parlamento federale, in quanto legittime autorità centrali in Somalia, disciplinate dal quadro della carta federale transitoria;

3. sostiene che, se la comunità internazionale considera legittime solo le istituzioni di transizione, in attesa della convocazione di libere elezioni per i cittadini somali, debbono essere messe a loro disposizione le risorse necessarie perché possano creare le proprie istituzioni, come ad esempio le forze di polizia;

4. appoggia le iniziative dell'Unione africana, della Lega araba e dell'IGAD (Intergovernmental Authority on Development), compreso il comunicato emesso dalla sessione straordinaria del Consiglio dei ministri dell'IGAD svoltasi il 13 giugno 2006 a Nairobi, nonché il loro ruolo centrale negli sforzi volti a sostenere il processo di pace e di riconciliazione in Somalia;

5. esorta le istituzioni federali transitorie e l'Unione dei tribunali islamici ad assumersi pienamente le proprie responsabilità nella realizzazione del dialogo avviato a Khartoum;

6. invita il neo costituito gruppo di contatto per la Somalia, composto dall'Unione africana, dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dagli Stati Uniti, da Svezia, Norvegia, Italia, Tanzania e altri, a concentrarsi su questioni legate alla governance e alla costruzione delle istituzioni, sull'assistenza umanitaria per l'intero popolo somalo e il miglioramento della stabilità e della sicurezza regionale, quale strumento per un maggiore coordinamento delle politiche fra i membri della comunità internazionale;

7. invita l'Unione europea, di concerto con l'Unione africana, e in stretta cooperazione con l'IGAD e la Lega araba, a fornire il necessario supporto politico, finanziario e logistico per agevolare il processo di pace, compreso l'impiego della missione di supporto per la pace dell'Unione africana, come ribadito al recente vertice dell'UA del luglio 2006;

8. invita la comunità internazionale e l'Unione europea, in particolare, a potenziare l'assistenza umanitaria alle persone sfollate all'interno e alle popolazioni bisognose;

9. invita tutte le parti interessate a rispettare il diritto umanitario internazionale e a consentire alle agenzie umanitarie l'accesso alle popolazioni bisognose, nonché ad assicurare la protezione degli operatori umanitari;

10. sollecita un'applicazione e un monitoraggio severi dell'embargo sulle armi contro la Somalia, deciso dalle Nazioni Unite nel 1992, e che non è praticamente rispettato, e ribadisce che una parziale abrogazione dell'embargo non dovrebbe essere assolutamente legata ad un'eventuale missione di sostegno della pace, sotto il mandato delle Nazioni Unite;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Segretari generali delle Nazioni Unite, dell'Unione africana e dell'IGAD, al Presidente del governo federale di transizione della Somalia, al presidente dell'Unione dei tribunali islamici e al parlamento panafricano.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0323

Mauritania

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Mauritania

Il Parlamento europeo,

— visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati di Africa, Caraibi e Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (nel prosieguo «l'accordo di Cotonou»), in particolare l'articolo 96,

— vista la risoluzione della Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulla situazione in Africa occidentale, approvata il 24 novembre 2005 a Edimburgo (Regno Unito) [1],

— visti i 24 impegni acconsentiti dalla Repubblica islamica di Mauritania in occasione delle consultazioni con la parte ACP sulla Repubblica islamica di Mauritania a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou (Bruxelles, 30 novembre 2005),

— visto il resoconto della missione d'informazione e di studio dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE dal 23 al 27 febbraio 2006,

— vista la relazione del gruppo di lavoro della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo (compresa la Libia), che si è recata in Mauritania dal 3 al 5 maggio 2006,

— vista la decisione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana del 21 giugno 2006,

— vista la dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, sul referendum tenuto in Mauritania il 28 giugno 2006,

— visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che il rovesciamento dell'ex presidente Ould Taya il 3 agosto 2005 è avvenuto senza effusione di sangue,

B. considerando che il Consiglio militare per la giustizia e la democrazia ha affermato la volontà di porre fine alle prassi totalitarie del vecchio regime e si è impegnato a instaurare la democrazia in Mauritania,

C. considerando il consenso che si è propagato tra i partiti politici e la società civile per sostenere il processo in corso,

D. considerando l'insediamento di una commissione elettorale nazionale indipendente e l'adozione di un calendario elettorale per un referendum costituzionale e le elezioni legislative, comunali e presidenziali,

E. considerando che le autorità di transizione hanno finora onorato gli impegni assunti per quanto riguarda il calendario elettorale e in particolare lo svolgimento di un censimento a fini elettorali, completato il 30 aprile 2006,

F. considerando che il tasso di partecipazione al referendum del 25 giugno 2006 è stato pari al 76,36 % e che il 96,96 % dei partecipanti ha votato a favore delle riforme costituzionali,

G. considerando tuttavia che ampi settori della popolazione della Mauritania non sono stati in grado di comprovare la propria identità per ottenere una tessera elettorale, in conformità della legge elettorale che esige copia del certificato di nascita dei genitori e dei nonni,

---

[1] GU C 136 del 9.6.2006, pag. 26.

H. considerando che numerosissimi cittadini non hanno potuto ottenere documenti civili e quindi non hanno potuto partecipare al voto del 25 giugno 2006 a causa delle condizioni materiali e della scadenza molto ravvicinata per l'organizzazione delle elezioni,

I. considerando la soppressione, verificata in pratica, della censura sui mezzi di informazione,

J. considerando l'avvio dello sfruttamento petrolifero in aprile 2006 e il nuovo accordo petrolifero intervenuto tra il governo di transizione della Mauritania e l'impresa australiana *Woodside* all'inizio di giugno 2006,

K. considerando l'impegno delle autorità di transizione di combattere la corruzione e di aderire alle convenzioni internazionali in materia,

L. considerando i notevoli flussi migratori verso l'Unione europea che hanno origine dalle coste della Mauritania,

M. considerano che l'accordo di pesca che lega l'Unione europea alla Mauritania scade il 31 luglio 2006,

1. prende atto con compiacimento degli impegni assunti dalle autorità di transizione per instaurare la democrazia in Mauritania, incoraggia le stesse autorità a portare a buon fine il processo democratico nel pieno rispetto degli impegni contratti e sottolinea che intende seguire con vigilanza lo svolgimento del processo fino al suo termine;

2. si compiace della realizzazione del referendum del 25 giugno 2006, il quale ha ottenuto una valutazione positiva da parte degli osservatori internazionali presenti in loco, e sottolinea che il voto massiccio dei mauritani a favore della nuova costituzione rappresenta una tappa decisiva del processo di transizione democratica e illustra la determinazione della popolazione a costruire un'autentica democrazia e uno Stato di diritto;

3. insiste che tutti i mauritani devono poter ottenere documenti personali onde poter partecipare alle prossime consultazioni elettorali;

4. raccomanda che sia fatta ogni cosa affinché i mauritani all'estero siano messi in grado di votare nei prossimi scrutini;

5. si compiace del fatto che le forze vive del paese, i partiti politici e la società civile, hanno in genere fiducia nella sincerità dei protagonisti del processo di transizione;

6. si rallegra dell'adozione di un calendario per lo svolgimento di un referendum costituzionale e la realizzazione di elezioni legislative, comunali e presidenziali e invita le autorità a rispettare detto calendario;

7. si rallegra dell'insediamento di una commissione elettorale nazionale indipendente con il compito di effettuare un censimento a fini elettorali e organizzare i prossimi scrutini;

8. invita il Consiglio militare per la giustizia e la democrazia e la commissione elettorale nazionale indipendente a decidere di completare il censimento e la distribuzione delle tessere elettorali tra il referendum e le altre scadenze elettorali, allo scopo di colmare il fossato tra il censimento del 1995 e gli attuali registri elettorali, anche accettando la testimonianza come mezzo di comprova dell'identità per i rifugiati rimpatriati, e si rallegra dell'apertura in merito espressa dal presidente della commissione elettorale nazionale indipendente a Bruxelles il 30 maggio 2005;

9. prende atto della creazione di molti partiti politici dopo il 3 agosto 2005, constata una tendenza al raggruppamento in seno a coalizioni e incoraggia l'elaborazione di piattaforme elettorali articolate su proposte concrete per migliorare la situazione economica e sociale del paese;

10. raccomanda che il finanziamento dei partiti politici avvenga sulla base della loro rappresentanza alle elezioni comunali, dato che lo scrutinio proporzionale permette di tenere meglio in conto la diversità del paese, e suggerisce che una parte di detto finanziamento sia assegnata sotto forma di aiuto materiale onde consentire ai partiti politici di partecipare alla compagna elettorale in buone condizioni;

11. si compiace della posizione di principio delle autorità di transizione di permettere il rimpatrio dei rifugiati, ma osserva con preoccupazione che in pratica tale diritto è stato esercitato assai poco per due ragioni: l'esiguità dei mezzi economici e l'impossibilità di comprovare la cittadinanza mauritana per molti interessati;

12. invita pertanto le autorità di transizione a considerare seriamente, per le elezioni legislative e presidenziali, l'apertura di seggi elettorali per i mauritani all'estero nelle ambasciate e anche nei campi di rifugiati in Mali e Senegal;

13. prende atto della decisione di riservare il 20 % dei posti di candidato nelle liste alle donne e riconosce in tale decisione un progresso rispetto alla situazione precedente, esprime tuttavia il timore che tale regola sia di fatto priva di effetti se i partiti attribuiscono alle donne circoscrizioni perse fin dall'inizio oppure con una collocazione sulla lista dei candidati tale da escluderne l'elezione;

14. invita la Commissione a decidere l'invio di una missione di osservazione elettorale dell'Unione europea;

15. si compiace dell'abolizione, verificata nella pratica, della censura sui mezzi d'informazione;

16. si compiace della libertà di parola dei rappresentanti dei partiti politici e della società civile in Mauritania, auspicio di una democrazia viva e dinamica;

17. invita il Consiglio militare per la giustizia e la democrazia e il governo di transizione, pur riconoscendo che non possono risolvere tutti i problemi del passato, a compiere passi forti sulle questioni del deficit umanitario, dei rifugiati e delle conseguenze della schiavitù nonché dell'impunità per crimini economici;

18. si compiace dell'impegno assunto dai membri del Consiglio militare per la giustizia e la democrazia a non candidarsi alle prossime elezioni;

19. invita le autorità mauritane, attuali e future, ad affrontare la questione della disparità nella suddivisione delle ricchezze e a introdurre un minimo di giustizia sociale in Mauritania;

20. si compiace della chiusura delle consultazioni a titolo del nuovo articolo 96 dell'accordo di Cotonou e della piena ripresa della cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e pertanto del fatto che in tal modo la Repubblica islamica di Mauritania non sia stata penalizzata dagli eventi del 3 agosto 2005;

21. invita la autorità mauritane a utilizzare maggiormente la nuova risorsa petrolifera per rispondere alle esigenze della popolazione, segnatamente in materia di sanità e istruzione;

22. si compiace dell'impegno assunto dalle autorità di transizione di applicare i principi dell'iniziativa EITI (*Extractive Industries Tranparency Initiative*);

23. si compiace degli impegni assunti dal governo di transizione nella lotta contro la corruzione e in merito alla ratifica delle convenzioni internazionali in materia;

24. si compiace della volontà di cooperazione della autorità mauritane nella lotta all'immigrazione illegale, che ha permesso di concludere accordi importanti tra l'UE e la Mauritania, tra cui il progetto Atlantis, cofinanziato dalla Commissione, il quale istituisce una collaborazione tra i paesi dell'UE e la Mauritania nella vigilanza delle coste mauritane da parte di pattuglie miste spagnole e mauritane;

25. invita la Commissione e le autorità mauritane a concludere per tempo i negoziati sull'accordo di pesca nonché ad attuare una politica adeguata per proteggere le risorse alieutiche e preservare la biodiversità marina e terrestre del Banco di Arguin, in prossimità dei siti in attività;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio militare per la giustizia e la democrazia, al governo di transizione della Repubblica islamica di Mauritania, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al parlamento panafricano.

P6_TA(2006)0324

Libertà di espressione su Internet

Risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà di espressione su Internet

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni annuali sulla situazione dei diritti dell'uomo nel mondo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani e la libertà di stampa e sulla valutazione del vertice mondiale sulla società dell'informazione, svoltosi nel dicembre 2005 in Tunisia,

— visto l'articolo 19 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

— visto l'articolo 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

— visti gli orientamenti dell'Unione europea per il dialogo sui diritti dell'uomo (2001) e sui difensori dei diritti dell'uomo (2004) e la loro prima valutazione svolta dalla Presidenza austriaca,

— vista la dichiarazione dei principi adottata il 12 dicembre 2003 dal vertice mondiale sulla società dell'informazione,

— vista la dichiarazione congiunta del 21 dicembre 2005 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di opinione e di espressione, del rappresentante OSCE per la libertà dei media e del relatore speciale dell'OAS sulla libertà d'espressione,

— vista la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione nei paesi terzi, adottata dal Consiglio nel dicembre 2005,

— vista l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR),

— visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che l'articolo 19 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma che ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere,

B. accogliendo favorevolmente la dichiarazione del vertice mondiale di Tunisi, del 16-18 novembre 2005, sull'importanza primaria della società dell'informazione per la democrazia e per il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare per quanto riguarda la libertà di espressione e di opinione, nonché la libertà di ricevere e di accedere all'informazione,

C. considerando che la lotta per la libertà di espressione si è oggi ampiamente spostata in rete, in quanto Internet è divenuta lo strumento di espressione per eccellenza di dissidenti politici, attivisti per la democrazia, difensori dei diritti dell'uomo e giornalisti indipendenti a livello mondiale,

D. considerando che l'accesso ad Internet può rafforzare la democrazia e contribuire allo sviluppo economico e sociale di un paese e che limitare tale accesso è incompatibile con il diritto alla libertà di espressione,

E. considerando che le restrizioni dovrebbero esistere solo in caso di attività illegali quali l'incitamento all'odio, alla violenza e al razzismo, la propaganda totalitaria e l'accesso dei minori alla pornografia o il loro sfruttamento sessuale,

F. considerando che, secondo Reporter senza frontiere, i regimi e i governi autoritari stanno lavorando con metodi sempre più estensivi di controllo della rete, soprattutto ricorrendo a tecnologie sempre più sofisticate di filtraggio e di sorveglianza delle comunicazioni elettroniche, nonché costituendo una cyberpolizia,

G. considerando che, secondo le organizzazioni di difesa dei diritti umani, un gran numero di cyber-dissidenti sono incarcerati, la maggior parte di essi in Cina, tra cui Hao Wu, autore di blog e documentarista cinese, Yang Zili, cyber-dissidente cinese, Shi Tao, giornalista cinese del quotidiano Dangdai Shangbao, Motjaba Saminejad, autore di blog iraniano, Mohammed Abbou, avvocato tunisino, Pham Hong Son, medico vietnamita e Habib Saleh, cyber-giornalista siriano; che i casi più recenti riguardano gli autori di blog egiziani Mohamed Sharkawy e Karim Lel-shaer,

H. considerando che, come si afferma nell'ultima relazione di Reporter senza frontiere, una serie di paesi possono essere considerati nemici della libertà di espressione in rete, compresi Cina, Bielorussia, Birmania, Cuba, Iran, Libia, Maldive, Nepal, Corea del Nord, Uzbekistan, Arabia Saudita, Siria, Tunisia, Turkmenistan e Vietnam,

I. considerando che imprese site in paesi democratici forniscono in parte a tali paesi gli strumenti per censurare la rete e controllare le comunicazioni elettroniche,

J. considerando che il governo cinese è riuscito a persuadere imprese quali Yahoo, Google e Microsoft ad agevolare la censura dei propri servizi sul mercato Internet cinese e che altri governi hanno chiesto strumenti di censura ad altre imprese,

K. considerando che attrezzature e tecnologie fornite da imprese occidentali, come la CISCO Systems, la Telecom Italia e Wanadoo, una sussidiaria di France Telecom, sono state utilizzate dai governi per censurare Internet, ostacolando la libertà di espressione,

L. considerando che i legislatori statunitensi hanno adottato, nel febbraio 2006, una legge sulla libertà globale della rete, volta a disciplinare le attività delle imprese del settore Internet quando operano in paesi repressivi,

M. considerando che l'UE dovrebbe dimostrare che i diritti degli utenti di Internet sono al centro delle sue preoccupazioni e che è pronta ad agire per promuovere la libera espressione in rete,

1. ribadisce che la libertà di espressione costituisce un valore chiave condiviso da tutti i paesi dell'UE, i quali devono prendere iniziative concrete per difenderla;

2. invita, a questo proposito, il Consiglio e gli Stati membri dell'UE a concordare una dichiarazione congiunta che confermi il loro impegno per la protezione dei diritti degli utenti di Internet e la promozione della libera espressione su Internet a livello mondiale;

3. ribadisce il suo impegno per i principi confermati al vertice di Tunisi, vale a dire:

— la costruzione della società dell'informazione sulla base dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

— la lotta contro il divario digitale e la ricerca di risorse per piani d'azione volti a promuovere lo sviluppo,

— lo sviluppo di dispositivi di gestione di Internet più equilibrati, pluralisti e rappresentativi degli Stati interessati, per far fronte alle nuove sfide tecnologiche (spamming, protezione dei dati ecc.);

4. condanna fermamente le restrizioni ai contenuti di Internet, che si tratti della divulgazione o della ricezione di informazioni, imposte da governi e non rigorosamente conformi alla garanzia della libertà di espressione; condanna fermamente la persecuzione e l'incarcerazione di giornalisti ed altre persone che esprimono le proprie opinioni su Internet; invita pertanto il Consiglio e la Commissione a prendere tutte le misure necessarie presso le autorità dei paesi interessati al fine di ottenere l'immediata liberazione di tutti gli utenti di Internet incarcerati;

5. invita la Commissione e il Consiglio ad elaborare un codice di condotta volontario che ponga dei limiti alle attività delle imprese nei paesi repressivi;

6. invita la Commissione e il Consiglio a mantenere la presenza e la partecipazione attiva dell'Unione europea e la presentazione di posizioni comuni, soprattutto con l'ECOSOC, l'ITU, l'UNESCO e l'UNDP;

7. invita il Consiglio e la Commissione a tener conto, allorché esaminano i programmi comunitari di assistenza ai paesi terzi, della necessità di un accesso illimitato a Internet da parte dei loro cittadini;

8. accoglie favorevolmente la dichiarazione congiunta degli investitori sulla libertà di espressione e l'Internet, su iniziativa di Reporter senza frontiere; sottolinea che le società che forniscono servizi Internet di ricerca, chat, edizione o altro dovrebbero assumersi la responsabilità di garantire che i diritti degli utenti siano rispettati;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì, 6 luglio 2006

P6_TA(2006)0325

Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi («marchio di origine»)

Risoluzione del Parlamento europeo sul marchio di origine

Il Parlamento europeo,

— visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ([1]),

— vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ([2]),

— visto l'articolo IX e l'articolo XXIV, paragrafo 5, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994,

— vista la propria risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive per le relazioni commerciali tra l'UE e la Cina ([3]),

— visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ([4]) e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione fra cui le norme di origine non preferenziale ([5]),

— visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ([6]),

— vista la Comunicazione della Commissione su «Il futuro del settore tessile e dell'abbigliamento nell'Unione europea allargata» (COM(2003)0649),

— visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea non dispone per il momento di disposizioni armonizzate o pratiche uniformi sul marchio di origine nell'UE e che le disparità fra le regolamentazioni in vigore negli Stati membri nonché l'assenza di regole chiare in materia a livello comunitario comportano una frammentazione del quadro giuridico,

B. considerando che sono vietate le misure nazionali che impongono un marchio d'origine obbligatorio sulle merci importate da altri Stati membri mentre non esistono limitazioni analoghe sul marchio d'origine obbligatorio per le merci importate da paesi terzi,

C. considerando che, con l'agenda di Lisbona, l'UE si è posta l'obiettivo di rafforzare l'economia europea, anche migliorando la competitività dell'industria europea nell'economia mondiale; che per talune categorie di beni di consumo la competitività può consistere nel fatto che la loro produzione nell'UE è sinonimo di qualità ed elevate norme di produzione,

D. considerando che il marchio d'origine avrebbe lo scopo di permettere ai consumatori europei di essere pienamente consapevoli del paese d'origine dei prodotti che acquistano; che i consumatori sarebbero quindi in grado di identificare tali prodotti con le norme sociali, ambientali e di sicurezza generalmente associate a tale paese,

---

([1]) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
([2]) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
([3]) Testi approvati, P6_TA(2005)0381.
([4]) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
([5]) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
([6]) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

E. considerando che la proposta di introdurre nell'UE un sistema obbligatorio d'indicazione del paese d'origine è circoscritta a un numero limitato di prodotti importati, quali tessili, gioielleria, abbigliamento, calzature, pelletteria, lampade e impianti d'illuminazione, articoli in vetro, ceramica e borse, per i quali in requisito «made in» fornisce informazioni essenziali e preziose ai fini della scelta del consumatore finale,

F. considerando che alcuni dei maggiori partner commerciali dell'UE, come gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone e il Canada, hanno introdotto il marchio d'origine obbligatorio,

G. considerando l'importanza di assicurare parità di condizioni con i suddetti partner commerciali,

H. considerando che una maggiore presa di coscienza dei consumatori, avente come conseguenza una maggiore attrattiva dei prodotti dell'UE, potrebbe avvantaggiare soprattutto le PMI e i settori esposti alla concorrenza globale,

I. considerando che l'Accordo quadro interistituzionale, del 26 maggio 2005, tra il Parlamento europeo e la Commissione obbliga la Commissione a tener pienamente e puntualmente informato il Parlamento delle sue proposte legislative,

1. prende atto della proposta di regolamento del Consiglio relativo all'indicazione obbligatoria del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'Unione europea («marchio d'origine»);

2. deplora che, nonostante la piena consapevolezza della Commissione e del Consiglio dell'importanza che annette il Parlamento al marchio d'origine, la Commissione non gli abbia trasmesso il regolamento proposto neppure per conoscenza; è consapevole che la proposta in questione non prevede legalmente la consultazione del Parlamento; ribadisce, tuttavia, che esso dovrebbe sempre avere la possibilità di pronunciarsi tempestivamente su qualsiasi iniziativa importante avviata dalle altre istituzioni comunitarie;

3. insiste sull'obbligo che incombe alla Commissione di assicurare la partecipazione del Parlamento, in conformità al summenzionato Accordo quadro interistituzionale, in modo tale da poter tener conto per quanto possibile del suo parere;

4. invita la Commissione e il Consiglio a informare il Parlamento senza indugio dei risultati di ulteriori valutazioni d'impatto e analisi giuridiche effettuate, in particolare per quanto riguarda le presunte incoerenze della proposta di regolamento rispetto alla legislazione comunitaria vigente e alle norme dell'OMC;

5. invita la Commissione e il Consiglio a privilegiare in modo particolare la promozione dell'immagine dell'industria europea all'interno e all'esterno della Comunità, salvaguardandone l'identità e le specificità e adoperandosi affinché la buona reputazione di cui gode in generale l'industria comunitaria e l'immagine e l'attrattiva dei prodotti dell'UE ad alto valore non siano offuscate da indicazioni d'origine imprecise o fuorvianti;

6. sottolinea che la protezione dei consumatori presuppone norme commerciali trasparenti e coerenti, inclusa, tra l'altro, l'indicazione di origine;

7. invita la Commissione e il Consiglio a compiere tutti i passi necessari per assicurare parità di condizioni con i partner commerciali che hanno applicato le disposizioni in materia di marchio d'origine;

8. invita la Commissione e il Consiglio a porre in essere un'adeguata sorveglianza doganale e a istituire opportuni meccanismi d'esecuzione;

9. esorta gli Stati membri a mantenere una coerente strategia comunitaria in questo settore per consentire ai consumatori dell'UE di ricevere informazioni più complete e accurate;

10. incoraggia la Commissione ad intervenire con forza, insieme agli Stati membri, per difendere i diritti e le aspettative legittimi dei consumatori ogni qualvolta sussista la prova di contraffazioni e/o dell'impiego di marchi d'origine fraudolenti o fuorvianti da parte di produttori e importatori non appartenenti all'UE;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.